



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2426**

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

# Indice

1. DDL S. 2426 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 2426 .....	5
1.2.2. Testo approvato 2426 (Bozza provvisoria) .....	83
1.2.3. Testo 1 .....	113
1.2.4. Testo 1 (ANNESSE) .....	688
1.2.5. Testo 1 (ANNESSE II) .....	751
1.2.6. Testo 1 (ANNESSE III) .....	815
1.3. Trattazione in Commissione .....	817
1.3.1. Sedute .....	818
1.3.2. Resoconti sommari .....	820
1.3.2.1. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) .....	821
1.3.2.1.1. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (ant.) del 27/10/2021 .....	822
1.3.2.1.2. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 02/11/2021 .....	824
1.3.2.1.3. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 8 (ant.) del 04/11/2021 .....	825
1.3.2.1.4. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 9 (pom.) del 09/11/2021 .....	830
1.3.2.1.5. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10 (pom.) del 16/11/2021 .....	833
1.3.2.1.6. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (ant.) del 18/11/2021 .....	1157
1.3.2.1.7. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/11/2021 .....	1165
1.3.2.1.8. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13 (pom.) del 25/11/2021 .....	1307
1.3.2.1.9. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14 (ant.) del 26/11/2021 .....	1312
1.3.2.1.10. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 15 (pom.) del 26/11/2021 .....	1317
1.3.2.1.11. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16 (nott.) del 29/11/2021 .....	1320

1.3.2.1.12. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 17 (ant.) del 30/11/2021	.1365
1.3.2.1.13. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 18 (pom.) del 30/11/2021	.1371
1.3.2.1.14. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 19 (pom.) del 30/11/2021	.1372
1.3.2.1.15. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 20 (nott.) del 30/11/2021	.1395
1.3.2.2. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)	.1423
1.3.2.2.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 292 (pom.) del 07/12/2021	.1424
1.4. Trattazione in consultiva	.1427
1.4.1. Sedute	.1428
1.4.2. Resoconti sommari	.1431
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)	.1432
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/11/2021	.1433
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 146 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/11/2021	.1436
1.4.2.2. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)	.1438
1.4.2.2.1. 3 <sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 122 (pom.) del 02/11/2021	.1439
1.4.2.3. 4 <sup>a</sup> (Difesa)	.1444
1.4.2.3.1. 4 <sup>a</sup> (Difesa) - Seduta n. 121 (pom.) del 02/11/2021	.1445
1.4.2.4. 5 <sup>a</sup> (Bilancio)	.1452
1.4.2.4.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 474 (pom.) del 10/11/2021	.1453
1.4.2.4.2. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 476 (pom.) del 16/11/2021	.1459
1.4.2.4.3. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 481 (pom.) del 23/11/2021	.1472
1.4.2.4.4. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 483 (pom.) del 24/11/2021	.1485
1.4.2.4.5. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 485 (pom.) del 25/11/2021	.1515
1.4.2.4.6. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 486 (pom.) del 29/11/2021	.1519
1.4.2.4.7. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 487 (nott.) del 29/11/2021	.1531
1.4.2.4.8. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 488 (pom.) del 30/11/2021	.1536
1.4.2.5. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)	.1543
1.4.2.5.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 490 (nott.) del 02/12/2021	.1544
1.4.2.6. 7 <sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)	.1549
1.4.2.6.1. 7 <sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 269 (pom.) del 27/10/2021	.1550
1.4.2.6.2. 7 <sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 270 (pom.) del 02/11/2021	.1553
1.4.2.7. 8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)	.1556
1.4.2.7.1. 8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 232 (ant.) del 04/11/2021	.1557
1.4.2.7.2. 8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 234 (pom.) del 09/11/2021	.1560
1.4.2.7.3. 8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 235 (pom.) del 10/11/2021	.1563

1.4.2.8. 10^ (Industria, commercio, turismo) . . . . .	1569
1.4.2.8.1. 10^a(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 185 (pom.) del 26/10/2021 . . . . .	1570
1.4.2.8.2. 10^a(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 186 (pom.) del 02/11/2021 . . . . .	1616
1.4.2.8.3. 10^a(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 189 (pom.) del 03/11/2021 . . . . .	1619
1.4.2.8.4. 10^a(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 190 (pom.) del 09/11/2021 . . . . .	1628
1.4.2.9. 12^ (Igiene e sanita') . . . . .	1656
1.4.2.9.1. 12^a(Igiene e sanita') - Seduta n. 271 (pom.) del 04/11/2021 . . . . .	1657
1.4.2.9.2. 12^a(Igiene e sanita') - Seduta n. 272 (ant.) del 10/11/2021 . . . . .	1661
1.4.2.9.3. 12^a(Igiene e sanita') - Seduta n. 273 (pom.) del 10/11/2021 . . . . .	1664
1.4.2.10. 14^ (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	1666
1.4.2.10.1. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 270 (pom.) del 10/11/2021 . . . . .	1667
1.4.2.10.2. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 271 (pom.) del 16/11/2021 . . . . .	1672
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	1679
1.5.1. Sedute . . . . .	1680
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	1681
1.5.2.1. Seduta n. 383 del 30/11/2021 . . . . .	1682
1.5.2.2. Seduta n. 384 del 01/12/2021 . . . . .	1713
1.5.2.3. Seduta n. 385 del 02/12/2021 . . . . .	1746

## **1. DDL S. 2426 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2426  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

**Titolo breve:** *d-l n. 146/2021 in materia fiscale e tutela del lavoro*

---

Iter

**2 dicembre 2021:** approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2426**

**approvato**

[C.3395](#)

approvato definitivamente. Legge

---

Legge n. [215/21](#) del 17 dicembre 2021, GU n. 301 del 20 dicembre 2021. Testo coordinato G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021.

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#) , Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Andrea Orlando](#) , Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) , Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) , Ministro della difesa [Lorenzo Guerini](#) , Ministro senza portafoglio per le pari opportunità e la famiglia [Elena Bonetti](#) (Governo [Draghi-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **146** del **21 ottobre 2021**, G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021 , scadenza il 20 dicembre 2021. Testo coordinato G.U. n. 6 del 10 gennaio 2022 ).

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **21 ottobre 2021**; annunciato nella seduta n. 370 del 26 ottobre 2021.

Classificazione TESEO

ENTRATE TRIBUTARIE , LAVORO , SICUREZZA NEL LAVORO

**Articoli**

PAGAMENTO DI IMPOSTE (Artt.1, 2), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Artt.1, 3), EPIDEMIE (Artt.1, 3, 8, 9, 11), PROROGA DI TERMINI (Artt.2, 3), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.2), RUOLO D'IMPOSTE (Art.2), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.3), RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Art.3), INTERESSI MORATORI (Art.3), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (Artt.4, 5c6), ENTRATE NON TRIBUTARIE (Art.5c1), PAGAMENTO (Artt.5c1-4), CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE (Artt.5c1, 3; 5c4-6;), DECRETI

MINISTERIALI (Art.5c2), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.5c2), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.5c5, 5c7-12), TEATRO (Art.5c5), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Artt.5c7-12, 6), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.5c9), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.5c9), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.5c13), REVISORI DEI CONTI (Art.5c14), BREVETTI E MODELLI DI UTILITA' (Art.6), TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE (Art.6), MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DELL' AZIENDA (Art.6), SOFTWARE (Art.6), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.6), INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA (Art.7), AMBIENTE (Art.7), MALATTIE (Art.8), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Art.8), CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI (Art.9), SCUOLA (Art.9), FIGLI (Art.9), PERSONE CON DISABILITA' (Art.9), LINEE AEREE ITALIANE, ALITALIA (Art.10), INTEGRAZIONE SALARIALE (Artt.10, 11), AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (Art.10), LAVORO INTERINALE (Art.11), SICILIA (Artt.11c16, 16), INTERVENTI IN AREE DEPRESSE (Art.11c16), MOBILITA' DEI LAVORATORI (Art.12), PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI (Art.12), LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO (Art.13), VIGILANZA (Art.13), TUTELA DEI LAVORATORI (Art.13), ISPETTORATI DEL LAVORO (Art.13), STAZIONI E IMPIANTI RADIOTELEVISIVI (Art.14c1), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Art.14c1), REPUBBLICA DI SAN MARINO (Artt.14c1, 14c6), CONSIGLIO D' EUROPA (Art.14c2), ISTITUTO ITALIANO PER L ' AFRICA E L' ORIENTE ( ISIAO ) (Art.14c4), LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (Art.14c4), FORZE ARMATE (Artt.14c5, 15), ASSISTENZA SPIRITUALE (Art.14c5), CAPPELLANI (Art.14c5), MEDICINA PREVENTIVA (Art.14c6), ORDINE PUBBLICO (Art.15), CAPITANERIE DI PORTO E UFFICI MARITTIMI (Art.16), DIFESA NAZIONALE (Art.16c9), FINANZA PUBBLICA (Art.16), SARDEGNA (Art.16), FRIULI-VENEZIA GIULIA (Art.16), TRENTO-ALTO ADIGE (Art.16)

#### Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6<sup>a</sup> Sen. [Emiliano Fenu \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 27 ottobre 2021) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 11<sup>a</sup> Sen. [Mauro Antonio Donato Laus \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 27 ottobre 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Emiliano Fenu \(M5S\)](#) nominato nella seduta nott. n. 20 del 30 novembre 2021 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Mauro Antonio Donato Laus \(PD\)](#) nominato nella seduta nott. n. 20 del 30 novembre 2021 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

#### Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)** e **11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)** in sede referente il 22 ottobre 2021. Annuncio nella seduta n. 370 del 26 ottobre 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Aff. esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**



## 1.2.1. Testo DDL 2426

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2426

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)  
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)  
dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (ORLANDO)  
dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)  
dal **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)  
dal **Ministro della difesa** (GUERINI)  
e dal **Ministro per le pari opportunità e la famiglia** (BONETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

### Capo I - MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Art. 1. - *(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

In considerazione degli effetti economici dell'emergenza da COVID-19, la disposizione interviene sull'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per rimodulare i termini per pagare le rate della definizione agevolata « rottamazione-ter » e del « saldo e stralcio » originariamente in scadenza a decorrere dall'anno 2020. Nello specifico, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021, senza incorrere nell'inefficacia della definizione, le rate delle predette definizioni già in scadenza nel 2020 e quelle in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021, ivi comprese quelle per le quali il debitore non abbia provveduto al tempestivo adempimento nei maggiori termini stabiliti dal vigente comma 3 del citato articolo 68.

Art. 2. - *(Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)*

In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione prevede il prolungamento da sessanta a centocinquanta giorni del termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Pertanto, fino allo scadere del predetto termine di centocinquanta giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora. Prima di tale scadenza, inoltre, l'agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo.

Art. 3. - *(Estensione della rateazione per i piani di dilazione)*

In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1, limitatamente ai piani di rateizzazione in essere alla data di inizio del periodo di sospensione di cui all'articolo 68 del decreto-legge n. 18, del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, estende da dieci a diciotto il numero delle rate che, se non pagate, determina la decadenza

dal provvedimento di rateizzazione precedentemente concesso.

Il comma 2 stabilisce che i debitori decaduti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, con riferimento ai quali il termine di pagamento della rate sospese durante l'emergenza pandemica è fissato al 31 ottobre 2021, precisando, tuttavia, che a tali piani si applicano le disposizioni del comma 1. Pertanto, i debitori interessati incorreranno nella decadenza del beneficio cui sono stati così riammessi soltanto in caso di mancato pagamento di diciotto rate dei piani di dilazione in parola.

Il comma 3 precisa che, con riferimento ai piani di dilazione di cui al comma 2:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;

b) restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

*Art. 4. - (Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022)*

La disposizione è finalizzata ad ampliare il valore del contributo di cui all'articolo 1, commi 326 e 327, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per compensare gli effetti economici e finanziari sul bilancio dell'agente della riscossione nazionale, Agenzia delle entrate-Riscossione, derivanti dalle misure di sostegno in favore di cittadini e imprese introdotte dai provvedimenti legislativi emanati nel corso del primo semestre 2021 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno più volte rinviato il termine di ripartenza delle attività di riscossione inizialmente stabilito al 1° gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

Il successivo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito il differimento al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione nonché di tutte le attività di notifica e di riscossione coattiva.

Successivamente, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (cosiddetto « decreto sostegni »), ha disposto l'ulteriore proroga del termine finale della sopra citata sospensione al 30 aprile 2021, poi ulteriormente rinviato al 30 giugno 2021 dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto « decreto sostegni-bis »).

Infine, il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 (successivamente abrogato e confluito nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) ha previsto il differimento del termine finale della sospensione delle attività di notifica e di riscossione al 31 agosto 2021.

Per contribuire al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente della riscossione, il cui attuale sistema di remunerazione è basato prevalentemente sull'aggio da riscossione oltre che sui rimborsi dei diritti di notifica e delle spese sostenute per le procedure coattive di recupero, viene quindi prevista, per l'esercizio 2021, l'integrazione di 100 milioni di euro del contributo di cui all'articolo 1, commi 326 e 327, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Pertanto il contributo annuo per l'esercizio 2021, già previsto in 112 milioni di euro, ammonta a 212 milioni di euro, e il contributo per il triennio 2020-2022, complessivamente già previsto in 450 milioni di euro dall'articolo 1, commi 326 e 327, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ammonta a 550 milioni di euro.

L'incremento di 100 milioni di euro per il 2021 rispetto alla dotazione già prevista per il triennio è stato quantificato in esito dell'aggiornamento delle stime di incasso previste per l'esercizio, e dei

relativi assestamenti del *budget* economico, quale effetto delle reiterate proroghe del termine di sospensione della riscossione nazionale.

Art. 5. - (*Disposizioni urgenti in materia fiscale*)

Commi da 1 a 4. Al fine di favorire l'incremento della *compliance* fiscale attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento telematici, l'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito - definendone termini e modalità - la cosiddetta « lotteria dei corrispettivi », un sistema di estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, alla quale possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano - esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico e fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione - acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

La finalità delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è duplice: da un lato ridefinire la destinazione delle risorse complessivamente stanziata a legislazione vigente nel bilancio dello Stato, con esplicita indicazione tra quota destinata ai premi e quota riservata alle spese amministrative; dall'altro, semplificare e rendere più efficiente il processo di stanziamento e gestione delle risorse destinate alle Agenzie, appostandole direttamente sui rispettivi capitoli di funzionamento, sul presupposto che tali attività rientrino nell'ambito dei normali compiti istituzionali delle stesse Agenzie e, quindi, assoggettabili alle usuali procedure di programmazione, monitoraggio e verifica previste dal rapporto convenzionale ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il comma 1, nei limiti dello stanziamento fissato a legislazione vigente per le spese della lotteria degli scontrini, definisce chiaramente le risorse complessivamente destinate alla copertura delle spese di gestione della medesima lotteria, quantificando esattamente - per gli anni 2021, 2022 e, a regime, a partire dall'anno 2023 - sia l'importo annuo delle risorse destinate al pagamento dei premi (lettera a)) sia l'ammontare delle somme destinate alla copertura delle spese amministrative e di comunicazione. Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a rimodulare le predette risorse, operando le occorrenti variazioni, anche in conto residui, ai fini dell'assegnazione delle risorse sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

Il comma 3 sostituisce il comma 1-*ter* dell'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo che l'affidamento della gestione delle spese amministrative e di comunicazione della lotteria degli scontrini al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento delle finanze, sia limitato all'esercizio 2020 mentre, a partire dal 2021, trovi attuazione il nuovo meccanismo previsto dai precedenti commi 1 e 2.

Il comma 4, per esigenze di coordinamento normativo, ristabilisce la formulazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nella versione antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1096, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di consentire nuovamente l'appostamento delle risorse destinate ai premi nel fondo della lotteria dei corrispettivi.

Comma 5. L'articolo 36-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto un credito d'imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019. Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

La norma (comma 5) dispone una variazione del comma 5 del citato articolo 36-*bis*, finalizzata a modificare le modalità di utilizzo del credito d'imposta. In particolare, viene soppressa la possibilità di utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi prevedendo, dunque, quale unica modalità di fruizione la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale modifica consente all'Agenzia delle entrate di verificare in tempo reale un'eventuale fruizione del credito in misura eccedente rispetto all'ammontare riconosciuto e assicurare, così, il controllo del rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2021 previsto dal comma 6.

Comma 6. La disposizione di cui al comma 6 intende risolvere le criticità derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 - come riscontrate nell'arco di oltre quattro anni dall'entrata in vigore della stessa -, ai fini dell'attività istruttoria condotta dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3-*bis* del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, ha previsto che le amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

Come noto, il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare, ai sensi del citato articolo 17, comma 3-*bis*, la riscossione a mezzo ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, a decorrere dal 1° luglio 2017 si è reso necessario acquisire, nel caso di società per azioni partecipate da una pluralità di amministrazioni locali (come nel caso tipico delle società che gestiscono il servizio idrico integrato), anche la delibera di affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale da parte di tutte le amministrazioni locali partecipanti.

Tale interpretazione dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 193 del 2016 è stata condivisa con le diverse articolazioni dell'Amministrazione economico-finanziaria, a seguito dei lavori condotti da un apposito tavolo tecnico costituito presso il Ministero. Detta interpretazione, inoltre, è stata anche favorevolmente apprezzata dalla giurisprudenza amministrativa (si veda la sentenza n. 7606 del 2 luglio 2020 del TAR Lazio, sezione II).

Tuttavia, la stessa ha determinato forti incertezze e difficoltà negli operatori del settore (soprattutto nel caso di società la cui partecipazione pubblica risulti frazionata tra un numero elevato di amministrazioni locali), tanto che, a fronte di oltre quindici richieste di autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 46 del 1999, soltanto due società pubbliche sono riuscite a produrre le delibere di affidamento della riscossione da parte delle amministrazioni locali che partecipano le società.

Pertanto, ancorché sotto il profilo squisitamente giuridico l'interpretazione e l'applicazione della norma in argomento appaia corretta, sotto il profilo operativo si è consapevoli che la stessa costituisca un ostacolo per le società per azioni partecipate da amministrazioni locali, ai fini dell'accesso allo strumento del ruolo per la riscossione di crediti aventi rilevanza pubblica.

La modifica normativa proposta intende, pertanto, risolvere alla radice le difficoltà applicative delle disposizioni recate dalla normativa sopra descritta, eliminando la necessità della delibera delle amministrazioni locali come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società da esse partecipate.

In ogni caso, per tali società rimarrebbe la possibilità (e la necessità) di essere autorizzate, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 46 del 1999, alla

riscossione coattiva tramite ruolo delle proprie entrate.

I commi da 7 a 12 sono finalizzati a consentire alle imprese che si siano avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento anche rateale dell'importo del credito utilizzato in compensazione. L'opportunità di un tale approccio muove dall'esigenza di prendere atto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in parola. Infatti, l'estremo tecnicismo che caratterizza la materia ha richiesto ripetuti interventi di prassi a opera dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico che, in alcuni casi, sono intervenuti in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese. Al riguardo, particolare rilievo hanno assunto i chiarimenti dettati dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello sviluppo economico in diversi recenti interventi di prassi (si veda, per la prassi dell'Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 46 del 2018, la risoluzione n. 40 del 2019 e la circolare n. 8 del 2019), nonché gli interventi normativi succedutisi nel corso degli ultimi anni.

In particolare, il comma 7 consente alle imprese che, in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e ai periodi di imposta precedenti, hanno applicato in modo non corretto la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, di procedere al riversamento del credito utilizzato in compensazione senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il comma 8 delimita l'ambito di applicazione della regolarizzazione stabilendo che la stessa è riservata ai soggetti che, nei suddetti periodi d'imposta, abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo, ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Inoltre, sono ammessi alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento. Non possono comunque avvalersi della procedura di riversamento i contribuenti che hanno posto in essere condotte fraudolente, simulate, ovvero artatamente perfezionate tramite l'utilizzo di documenti, contratti e documentazione contabile falsa, sia in senso materiale sia in senso ideologico.

I commi 9 e 10 delineano la procedura per avvalersi della regolarizzazione, stabilendo che le imprese che intendono avvalersi della stessa devono trasmettere, entro il 30 settembre 2022, una comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data del 16 dicembre 2022. In caso di rateazione sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il comma 11 stabilisce che la regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto.

Il comma 12 prevede che la procedura di regolarizzazione non può essere attivata se, alla data di entrata in vigore della disposizione, l'utilizzo in compensazione, totale o parziale, del credito d'imposta è già stato rilevato con un atto di recupero o con altri provvedimenti impositivi, resisi definitivi. Al contrario, anche in considerazione delle finalità *latu sensu* deflative che si intende perseguire, viene previsto che se l'utilizzo in compensazione del credito è già stato accertato, con provvedimenti non ancora resisi definitivi, o constatato ad opera dell'Amministrazione finanziaria, l'impresa può utilizzare la procedura di riversamento solo aderendo interamente alle pretese impositive *in fieri*.

La disposizione di cui al comma 13 interviene sul comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, al fine di ricomprendere nel quadro

normativo che consente di fruire dei nuovi massimali previsti dalle sezioni 3.1 « Aiuti di importo limitato » e 3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni, anche le misure di aiuto di cui agli articoli 1-*ter*, 5 e 6-*sexies* del medesimo decreto-legge n. 41 del 2021, nonché le misure introdotte con gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

In particolare, la modifica normativa in esame si rende necessaria affinché sia assicurata la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato, nell'ambito di un complesso negoziato con la Commissione europea i cui esiti sono imminenti, anche per le predette disposizioni agevolative non richiamate nel quadro normativo individuato dal citato articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, in quanto introdotte nell'ordinamento successivamente all'entrata in vigore dello stesso.

Infine, la disposizione integra il disposto del comma 16 del medesimo articolo 1 con lo scopo di acquisire, ai fini dell'emanazione del decreto attuativo ivi previsto, il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

La norma di cui al comma 14 modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, integrando la lettera *a*) con il richiamo ai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Per effetto di tale modifica, i revisori legali vengono fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

#### Art. 6. - (*Semplificazione della disciplina del patent box*)

La norma introduce nel nostro ordinamento un regime agevolativo con riferimento ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa in relazione ai marchi d'impresa, ai brevetti industriali, ai *software*, ai disegni e modelli nonché ai processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, in sostituzione del vigente regime, introdotto dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e di recente novellato dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Quest'ultima modifica ha introdotto una generale facoltà di « autoliquidazione » del beneficio da *patent box* e quindi la possibilità da parte del contribuente di determinare in maniera autonoma, e indicare direttamente in dichiarazione, l'agevolazione spettante.

Coerentemente a tale ultima modifica legislativa, in sostituzione del *patent box*, si introduce una nuova norma, volta ad agevolare i costi di ricerca e sviluppo con l'obiettivo di semplificare e rendere più celere la fruizione del beneficio da parte del contribuente.

Il nuovo regime consente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, inclusi i soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, operanti mediante stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato, di liquidare autonomamente il beneficio rinviando il confronto con l'Amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo. Come già avviene per il *patent box*, i contribuenti che optano per il nuovo regime possono beneficiare di un regime di *penalty protection*, a condizione che si dotino di documentazione idonea il cui contenuto sarà definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I requisiti di accesso al regime e le modalità di determinazione dell'agevolazione si pongono in linea con le raccomandazioni dell'OCSE (« *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance* », Action 5, 2015 Final Report) che consentono la presenza di agevolazioni per i beni immateriali mediante l'attribuzione di benefici fiscali direttamente collegati alle spese sostenute per la creazione di detti beni.

La norma prevede una modalità di determinazione del beneficio spettante al contribuente, basata sulla

determinazione diretta di una variazione in diminuzione stabilita come percentuale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la creazione e sviluppo di beni immateriali. Il regime introdotto assume, pertanto, la sussistenza di un collegamento diretto tra i costi di ricerca e sviluppo e il beneficio fiscale, in quanto detti costi sono utilizzati per determinare l'ammontare del beneficio spettante.

Nello specifico, il comma 1 della norma definisce l'ambito soggettivo di applicazione della stessa e le modalità di accesso al regime, basate sull'esercizio di un'opzione valida per cinque periodi di imposta, irrevocabile e rinnovabile. L'esplicita previsione della possibilità di rinnovo dell'opzione distingue il regime in parola dal credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, caratterizzando il primo come norma di sistema. Del pari, la modalità di determinazione del beneficio in esame è simile a quella prevista dalle norme che incentivano l'acquisizione di beni strumentali finalizzate all'innovazione dell'attività di impresa. Il comma 2 definisce ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione della norma, estendendolo alle società e agli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio concesso al contribuente consiste nella maggiorazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai contribuenti in relazione a *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

La norma precisa, inoltre, che un presupposto per la fruizione del beneficio è rappresentato dall'utilizzo dei beni immateriali nei processi aziendali del contribuente in maniera diretta o indiretta. Il comma 4 richiede, quale presupposto di accesso al regime agevolativo, lo svolgimento da parte del contribuente delle attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione, al mantenimento e all'accrescimento dei beni immateriali produttivi di reddito, collegando quindi efficacemente il beneficio allo svolgimento effettivo di tali attività.

Il comma 5 stabilisce la rilevanza dell'opzione anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 6 è finalizzato a rendere celere la fruizione dell'agevolazione da parte del contribuente, ponendolo in condizione di liquidare autonomamente il beneficio. Al fine di garantire le esigenze di certezza degli operatori, si prevede che, in caso di rettifica della maggiorazione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della stessa, indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale impostazione si pone in un rapporto di coerenza con analoghi meccanismi premiali concessi ai contribuenti, laddove gli stessi si sottopongano a complessi regimi di oneri documentali che, in presenza di idonea documentazione, prevedono la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

Il comma 7 rinvia ad un decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate la regolamentazione delle disposizioni di attuazione.

Il comma 8 regola l'efficacia nel tempo della norma, stabilendo che il regime agevolativo si applica alle opzioni esercitate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 9 stabilisce che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione ed in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tale precisazione conferma il carattere di incentivo *front-end* alternativo a quelli esistenti, alla cui categoria la presente misura deve essere ricondotta.

Infine, il comma 10 reca l'abrogazione del previgente regime del *patent box* e regola la disciplina transitoria relativa al passaggio dal detto regime a quello di nuova introduzione. L'abrogazione comporta che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma, non è più possibile esercitare l'opzione per il regime di *patent box* previsto dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, non è più possibile presentare istanza di accordo o di rinnovo all'Agenzia delle entrate, né optare per il « cosiddetto regime di autoliquidazione OD » introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 34, del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

Con riferimento alle disposizioni transitorie è prevista, per i contribuenti che abbiano validamente esercitato opzione per il regime agevolativo di cui alla previgente disciplina in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione, la facoltà di optare per il nuovo regime a condizione che quella esercitata per il previgente regime sia ancora in corso e che non sia stato già sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate secondo la procedura di cui all'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ulteriore condizione di efficacia per l'esercizio dell'opzione al nuovo regime è l'invio di apposita comunicazione da effettuarsi nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Restano, pertanto, esclusi dal nuovo regime i contribuenti che hanno già sottoscritto un accordo preventivo *patent box* con l'Agenzia delle entrate, per i quali sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'accordo sottoscritto. Sono, altresì, esclusi dal nuovo regime i contribuenti che prima dell'entrata in vigore della norma in commento hanno validamente esercitato opzione per il regime di autoliquidazione OD introdotto dal cosiddetto « decreto Crescita ». Anche per tali contribuenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dal valido esercizio dell'opzione già esercitata in vigenza del previgente regime.

#### Art. 7. - (*Rifinanziamento Fondo automotive*)

La disposizione, al fine di assicurare continuità alle misure incentivanti e di sostegno al settore delle automotive, prevede il rifinanziamento, per 100 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cosiddetto « fondo automotive per contributi *ecobonus* »).

#### Capo II - MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

#### Art. 8. - (*Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*)

La disposizione modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che ha disposto, ai fini del trattamento economico, l'equiparazione della quarantena alla malattia in favore dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'INPS.

Ne hanno diritto, pertanto, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, ma non è prevista, invece, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Le modifiche che si intendono apportare sono volte a sanare le difficoltà interpretative e operative della disposizione vigente, specie con riferimento alla platea dei soggetti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.

In particolare, al comma 1, la lettera *a*) modifica il comma 1 dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di limitare la vigenza della disposizione che equipara la quarantena alla malattia fino al 31 dicembre 2021, allineandola, in tal modo, al termine attualmente fissato per la cessazione dello stato di emergenza.

Il comma 1, lettera *b*) modifica il comma 5, dell'articolo 26, del decreto-legge n. 18 del 2020, stanziando le risorse finalizzate alla copertura della misura per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, utilizzando anche le risorse all'uopo già stanziato per l'anno 2020, non erogate a causa delle difficoltà operative riscontrate dall'Istituto in sede di applicazione della vigente normativa.

Il comma 1, lettera *c*), inserisce il nuovo comma 7-*bis* all'articolo 26, volto a chiarire la posizione di tutta la platea di soggetti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS che hanno effettuato un periodo di quarantena e che sono stati ristorati dai datori di lavoro in base ai



contratti collettivi e ai diversi accordi contrattuali. In assenza di dati specifici sull'entità degli importi di malattia dei soggetti non assicurati, la misura dispone che l'INPS riconosca, ai datori di lavoro, un rimborso forfettario pari a euro 600 per lavoratore. La disposizione così costruita rende possibile anche il monitoraggio della spesa per l'INPS.

Seguono disposizioni di coordinamento e copertura finanziaria.

*Art. 9. - (Congedi parentali)*

La norma in esame prevede l'applicazione delle seguenti misure applicabili fino al 31 dicembre 2021 (comma 9):

comma 1: il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria;

comma 2: per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 10, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

comma 3: gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;

comma 4: in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;

comma 5: per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure;

comma 6: i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9, per i figli conviventi minori di anni quattordici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

commi 7, 8 e 10: le disposizioni recano misure di carattere finanziario.

comma 9: è indicato il periodo di vigenza della disposizione.

*Art. 10. - (Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)*

La disposizione in esame, al comma 1, prevede per i lavoratori dipendenti di Alitalia SAI e Alitalia CityLiner in amministrazione straordinaria la possibilità di assicurare un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi di integrazione salariale straordinaria, autorizzato ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, anche qualora l'attività del commissario straordinario si concluda prima della fine del periodo autorizzato, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

Il comma 2 prevede un rifinanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per garantire le prestazioni integrative del trattamento di cui al comma 1.

Il comma 3 reca disposizioni di copertura.

*Art. 11. - (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

L'intervento normativo prevede, al comma 1, che i datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il comma 2 prevede che i datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Ai sensi del comma 3, le tredici settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, decorso il periodo autorizzato, e le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro di cui di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, decorso il periodo autorizzato.

I commi 4 e 5 disciplinano termini e procedure per le domande di accesso ai trattamenti.

Il comma 6 prevede che la disposizione si applichi anche ai fondi di solidarietà di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Ai sensi dei commi 7 e 8, ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l'avvio delle procedure di dichiarazione di licenziamento collettivo per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, anche conseguente alla messa in liquidazione della società, nonché per i licenziamenti intimati in caso di fallimento.

Il comma 9 prevede la rideterminazione del limite di spesa previsto dall'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, resa necessaria dall'impossibilità di autorizzare ulteriori domande di cassa per le aziende del settore tessile avendo raggiunto in via prospettica il limite di 265,4milioni di euro. La stima del fabbisogno necessario è stata effettuata sulla base delle domande in giacenza e ancora non autorizzate, e delle

possibili future richieste.

Il comma 10 prevede la rideterminazione del limite di spesa previsto all'articolo 40-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che consente ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinario e straordinario) l'accesso a un trattamento di integrazione salariale straordinario per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 11 prevede la revisione dei limiti delle minori entrate contributive derivanti dal contratto di rioccupazione. Considerata l'adesione al nuovo contratto (si registrano, sulla base dei dati delle comunicazioni obbligatorie incrociate con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), meno di 60.000 attivazioni potenzialmente interessate fino al 20 settembre 2021). Pertanto, considerando che la norma prevede l'agevolazione fino al 31 ottobre 2021 prudenzialmente si stimano complessivamente 120.000 assunzioni con contratto di rioccupazione e tenendo conto delle stesse ipotesi effettuate nella relazione tecnica di istituzione del contratto di rioccupazione, si stimano i relativi effetti finanziari.

Il comma 12 reca disposizioni di copertura finanziaria.

I commi 13 e 14 prevedono l'incremento, per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di reddito di cittadinanza.

Il comma 15 reca disposizioni in materia di somministrazione di lavoro. L'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro, prevede, al quarto periodo, che l'utilizzatore possa impiegare in missione il lavoratore somministrato per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, nel caso in cui l'agenzia di somministrazione abbia assunto il lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il quinto periodo del medesimo comma prevede che tale disposizione abbia efficacia fino al 31 dicembre 2021. Con la presente disposizione viene eliminato il termine di efficacia della disposizione, al fine di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati in missione a tempo determinato presso l'utilizzatore, evitando in questo modo il *turn-over* tra i lavoratori.

Il comma 16 prevede che ai lavoratori delle aeree di crisi industriale complessa della Regione siciliana, già beneficiari, nell'anno 2020, dell'indennità prevista dall'articolo 251-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, continui ad essere concessa la medesima indennità in continuità fino al 31 dicembre 2021, comprensiva della contribuzione figurativa nonché degli assegni familiari.

Il comma 17 individua il limite di spesa nonché la copertura degli oneri finanziari dell'indennità di cui al comma 16.

*Art. 12. - (Disposizioni in materia di mobilità del personale)*

La disposizione è volta a evitare che l'interpretazione letterale della disposizione di cui al comma 1.1. dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, escluda il personale degli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 100 dall'applicazione della mobilità volontaria sia in uscita che in ingresso. Ciò sarebbe incoerente con l'intento del legislatore che era quello di evitare il ricorso alla possibilità della mobilità volontaria senza una preventiva valutazione da parte degli enti locali di appartenenza prevedendo, con i correttivi introdotti al Senato, ulteriori norme restrittive in materia.

**Capo III - RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

*Art. 13. - (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

Le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono principalmente finalizzate a incentivare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.

In tal senso si prevede, con le modifiche indicate alla lettera *a)* del comma 1, a sollecitare il

funzionamento dei Comitati di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo riunioni periodiche anche su richiesta dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Con le modifiche indicate alla lettera *b)* del comma 1 si interviene sulla disciplina del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) finalizzate a una definitiva messa a regime del Sistema e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute, finalizzate anche a orientare l'attività di vigilanza.

Con le modifiche di cui alla lettera *c)* del comma 1 si prevede un ampliamento delle competenze ispettive dell'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito della materia della salute e sicurezza del lavoro, così da consentire un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale, sul rispetto della relativa disciplina. Le modifiche prevedono, inoltre, l'attribuzione alle aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro del coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro svolta a livello provinciale, apportando le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 21 dicembre 2007. Inoltre, si prevede che gli introiti derivanti dalla adozione delle sanzioni emanate dal personale dell'Ispettorato in materia prevenzionistica, così come già avviene in relazione all'adozione delle sanzioni adottate dal personale ispettivo delle aziende sanitarie locali, vadano a integrare un apposito capitolo dell'Agenzia finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Con le modifiche di cui alla lettera *d)* del comma 1 si prevedono sostanziali modifiche al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in particolare legate a una rivisitazione delle condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare (10 per cento e non più 20 per cento del personale « in nero » presente sul luogo di lavoro; individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi). Per quanto concerne gli illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non è più richiesta alcuna « recidiva » ai fini della adozione del provvedimento. Il provvedimento di sospensione scatterà quindi a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al citato decreto legislativo n. 81 del 2008. In essa sono quindi riportate alcune fattispecie di illecito considerate particolarmente gravi e che consentiranno non soltanto la sospensione della « parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni » ma, in alcuni casi (mancata formazione e addestramento e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto), la sospensione dal lavoro dei lavoratori interessati con mantenimento, secondo i principi generali dell'ordinamento, del diritto alla retribuzione. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione. Le modifiche contenute nella lettera *e)* del comma 1 mirano a incentivare l'adesione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo che il Ministero del lavoro istituisca il repertorio di tali organismi, la cui attività, in particolare legata alla asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza da parte delle imprese, viene valorizzata sia ai fini della programmazione della vigilanza, sia sotto il profilo della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.

Le modifiche di cui alla lettera *f)* del comma 1 mirano a semplificare e, contestualmente, a efficientare il sistema delle notifiche preliminari di cui all'articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008. È infatti prevista l'istituzione, presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, di un'apposita banca dati, che interagisce con le banche dati esistenti, dove far confluire dette notifiche da mettere conseguentemente a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate,

Infine, la lettera *g)* del comma 1 provvede, unitamente alle modifiche in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a sostituire la tabella degli illeciti in conseguenza dei quali è adottato il provvedimento cautelare.

I commi 2, 3, 4 e 5 prevedono un aumento del contingente di personale da adibire prevalentemente alla attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, anche in relazione all'ampliamento delle competenze dell'Istituto stesso, sia presso l'Arma dei carabinieri.

Il comma 6 individua gli oneri derivanti dalla disposizione e recano la copertura finanziaria.

#### Capo IV - MISURE FINANZIARIE URGENTI

Art. 14. - *(Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

Il comma 1 è finalizzato ad assicurare senza soluzione di continuità la prosecuzione delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., quantificando a tal fine la somma da trasferire alla Repubblica di San Marino per coprire i maggiori costi derivanti dal mancato uso, nell'interesse dello Stato italiano, delle frequenze necessarie a implementare la legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione della decisione 2017/899/UE, del 17 maggio 2017, e degli accordi internazionali stipulati dall'Italia con gli Stati membri dell'Unione europea, finalizzati a rilasciare la banda 700MHz per l'attivazione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga in tecnologia 5G, nel rispetto delle scadenze internazionalmente previste, nelle more della ratifica del nuovo Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva firmato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino il 27 settembre 2021, nell'ambito della implementazione del nuovo quadro frequenziale derivante dal quadro normativo internazionale.

L'esigenza di rinegoziare l'Accordo in essere, stipulato nel 2008 e ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164, deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del 5G in Italia: in tale contesto il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere improrogabilmente spento da quest'ultima entro l'ultimo trimestre 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto delle scadenze previste.

Nell'ambito delle relazioni amichevoli fra i due Stati, le parti si stanno quindi adoperando per individuare una soluzione alternativa da formalizzare tramite un nuovo Accordo; tuttavia, considerando lo stringente cronoprogramma sopra richiamato, già a partire dall'anno in corso si rende necessaria la copertura da parte italiana dei maggiori costi sostenuti dalla Repubblica di San Marino in conseguenza dell'imminente spegnimento, nell'interesse dello Stato italiano, del CH 51.

La disposizione pertanto autorizza la relativa spesa nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. Tale autorizzazione, nelle more della stipula del nuovo Accordo e della relativa ratifica, si aggiunge all'attuale previsione di spesa già disposta dalla legge 29 settembre 2015, n. 164, di ratifica dell'Accordo del 2008, attraverso la quale si quantifica il contributo italiano, rideterminabile con legge di bilancio, e si dispone che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è iscritto l'importo da trasferire al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (nel triennio 2021-2023 il contributo è quantificato in 2.878.569 euro per ciascun esercizio finanziario), per essere successivamente versato alla RAI secondo le modalità disciplinate da un'apposita Convenzione da stipulare tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI. Ad oggi, in assenza della Convenzione prevista dalla citata legge n. 164 del 2015, trova tuttora applicazione la Convenzione previgente, stipulata nel 1991, attraverso la quale l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della necessaria documentazione da parte della RAI e agli esiti della verifica effettuata congiuntamente dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 stanziava le somme necessarie per le attività occorrenti per assicurare, nel corso del 2021 e del 2022, l'esercizio da parte dell'Italia della Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. La disposizione permette di sostenere le spese di ospitalità delle delegazioni, di comunicazione e di organizzazione di eventi legate al semestre di presidenza. La disposizione è direttamente attuativa degli obblighi internazionali contratti con l'adesione italiana allo Statuto del Consiglio d'Europa, autorizzata con la legge 23 luglio 1949, n. 433. Lo svolgimento delle funzioni di presidenza del Comitato dei Ministri è infatti un obbligo discendente dall'articolo 18 del predetto Statuto e dal connesso regolamento interno del Comitato dei Ministri, che dispone le modalità di rotazione della presidenza tra i Paesi membri.

Il comma 3 prevede la copertura finanziaria dei commi 1 e 2.

Il comma 4 avvia a definitiva conclusione il procedimento di liquidazione coatta dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), che ha avuto inizio nel novembre 2011 a seguito dell'adozione del decreto interministeriale che ha preso atto dello stato d'insolvenza dell'ente, con uno stato passivo accertato superiore a 5 milioni, a fronte di un attivo modesto, attualmente pari a 287.904 euro)

Per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2021, il personale a tempo indeterminato dell'Istituto è transitato nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche con decorrenza 1° gennaio 2012: 18 dipendenti sono transitati nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 1 in quelli del Ministero della difesa e 1 in quelli dell'INPS. Nessuno di essi, compresi tre dipendenti cessati per raggiunti limiti di età e un'altra dimessasi spontaneamente, ha percepito finora alcun trattamento di fine rapporto.

La norma proposta permette di soddisfare i creditori privilegiati (in particolare quelli che vantano crediti di lavoro) e di chiudere definitivamente la lunga procedura di liquidazione nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Il comma 5 inserisce nel codice dell'ordinamento militare alcune disposizioni volte a integrare la nuova disciplina dell'assistenza spirituale alle forze armate di cui alla legge 22 aprile 2021, n. 70 (Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede). La disposizione è necessaria per consentire lo scambio degli strumenti di ratifica del suddetto scambio di lettere e per dare quindi compiuta attuazione all'obbligo internazionale sottoscritto con la Santa Sede.

Tali disposizioni sono state predisposte a seguito dell'ordine del giorno adottato dalla Camera dei deputati il 14 aprile 2021 in sede di approvazione definitiva della suddetta legge. L'ordine del giorno impegna il Governo in merito a una graduale applicazione del nuovo assetto normativo derivante dell'Intesa, in base alla quale taluni cappellani militari in servizio risultano in esubero rispetto al nuovo organico (fissato a 162 unità dal comma 2 dell'articolo 1547 del codice dell'ordinamento militare). Si tratta, in particolare, delle figure di terzo cappellano militare capo (assimilata al grado di colonnello), non più prevista dall'articolo 1546 del codice dell'ordinamento militare, e di secondo cappellano militare capo (assimilata al grado di tenente colonnello), il cui organico complessivo è stato fissato a 10 unità dall'articolo 1546, comma 1, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare).

In conseguenza della mancanza nell'Intesa e, nella discendente legge di ratifica, di una disciplina transitoria che regoli le figure risultanti in esubero - a fronte, però, di contestuali carenze che si registrano, rispetto alla forza effettiva, in altri gradi - l'ordine del giorno impegna il Governo, nella fase iniziale di applicazione dell'Intesa, a considerare transitoriamente l'organico complessivo dei cappellani militari come un tetto finanziario complessivo, consentendo così, ove richiesto e possibile, il mantenimento in servizio fino al naturale congedo, con il grado attuale, dei cappellani militari in esubero e compensandone l'onere attraverso i mancati reclutamenti ovvero le mancate promozioni per le posizioni non coperte in altri gradi.

Nello specifico, si introducono nel codice dell'ordinamento militare (libro quinto - Personale civile e personale ausiliario delle forze armate, titolo III - Personale religioso e libro nono - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, titolo II - Disposizioni transitorie, sezione V - Personale ausiliario delle Forze armate) le disposizioni di seguito descritte.

All'articolo 1611 (Forme di avanzamento) viene inserito, quale disposizione « a regime », il comma 2-*bis* che dispone che le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengano nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo come fissato (a 10 unità) dall'articolo 1546, comma 1, lettera *a*).

All'articolo 2259 (Disposizioni provvisorie per i cappellani militari), dopo il comma 3, sono inseriti i commi da 3-*bis* a 3-*quinqüies*, che recano la graduale riduzione degli organici complessivi dei cappellani militari. In particolare, il comma 3-*bis*, dispone che fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo in servizio, alla data di entrata in vigore dell'Intesa (22 maggio 2021), e

fino al raggiungimento del numero complessivo di 10 unità dei secondi cappellani militari capo fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare, le immissioni dei cappellani militari siano determinate nel limite dell'onere finanziario complessivo teorico a regime. Il comma 3-*ter* prevede che, a decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al raggiungimento del numero complessivo di unità dei secondi cappellani militari capo, indicato dall'articolo 1546, comma 1, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare, non abbia luogo l'avanzamento dei primi cappellani militari capo. Il comma 3-*quater* dispone, a decorrere dal 22 maggio 2021, la cessazione delle promozioni a terzo cappellano militare capo. Infine, il comma 3-*quinqüies* dispone che, a decorrere data di entrata in vigore dell'Intesa, ai cappellani militari non siano attribuite le maggiorazioni delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, a esclusione di quelle di cui all'articolo 4, e delle indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054. Inoltre, ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscano l'indennità di impiego operativo ovvero l'indennità per servizio di istituto superiore, di importo superiore all'indennità di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, la differenza sia attribuita sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennità di impiego operativo di base.

Il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 il regime di esenzione previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, per i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

Inoltre, la proposta normativa *de qua* integra il predetto articolo 6, inserendo tra le disposizioni citate anche gli articoli 9-*quinqüies*, 9-*sexies* e 9-*septies*, introdotte dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127. Invero, senza tale coordinamento normativo, le disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, negli uffici giudiziari e nel settore privato troverebbero applicazione nei confronti di tali soggetti, dando luogo a un regime di esenzione soltanto parziale.

In sintesi, fino al 31 dicembre 2021, a tali soggetti non saranno applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater*, 9-*quinqüies*, 9-*sexies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

## Capo V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 15. - (*Proroga « Strade sicure » e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20*)

L'intervento normativo di cui ai commi 1 e 2 intende prorogare, per ulteriori 61 giorni, ossia dal 1° novembre al 31 dicembre 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 1025, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogato fino al 31 ottobre 2021 dall'articolo 8 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, posto a disposizione dei prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti *standard* di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 1° novembre al 31 dicembre 2021, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore per mese.

I commi 3 e 4 prevedono l'incremento di 400 unità di personale delle Forze armate facenti parte del dispositivo « Strade sicure », di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge di bilancio 2021 (30 dicembre 2020, n. 178), da impiegare per rafforzare i dispositivi di sicurezza interna del Paese in occasione dello svolgimento del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20 che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre 2021. L'impiego di tale contingente, per le fasi di approntamento, dispiegamento, controllo e rientro, avverrà dal 25 ottobre fino al 3 novembre 2021. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti *standard* di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 25 ottobre al 3 novembre 2021 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore per mese rapportate al periodo di impiego di 10 giorni, eccedenti i vigenti limiti individuali

massimi stabiliti per le esigenze dell'amministrazione di appartenenza.

Il comma 5 è volto ad autorizzare e finanziare l'impiego di assetti aeronavali della Difesa al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20 che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre 2021.

Il comma 6 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria del presente articolo.

*Art. 16. - (Norma anticipi 2021)*

I commi 1 e 2 incrementano, rispettivamente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 3 è volto ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di potenziare la componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto mediante la sottoscrizione di un contratto per la fornitura di due navi di altura, in luogo di una.

I commi 4, 5 e 6 nel recepire gli accordi in materia di finanza pubblica siglati rispettivamente con le regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, recano il riparto pro-quota tra i predetti enti delle risorse preordinate per l'anno 2021 dal comma 806 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e finalizzate alla revisione dei rispettivi accordi bilaterali in materia finanziaria con lo Stato. Il comma 7 recepisce l'Accordo tra lo Stato e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica che definisce, in via transattiva, la somma spettante a ciascuna provincia autonoma a titolo di gettito derivante dal gioco di natura non tributaria per le annualità pregresse fino all'anno 2021.

Il comma 8 subordina l'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 alla previa sottoscrizione dei rispettivi accordi.

Il comma 9 autorizza la spesa necessaria al completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

Il comma 10 è finalizzato a dare attuazione alle sentenze n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021 con le quali il Consiglio di Stato, in seguito all'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, recante la ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, ha definitivamente condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze alla restituzione delle somme.

*Art. 17. - (Disposizioni finanziarie)*

La norma reca le disposizioni finanziarie del presente decreto.

*Art. 18. - (Entrata in vigore)*

La norma reca l'entrata in vigore del presente decreto.

Relazione tecnica



**CAPO I**  
**Misure urgenti in materia fiscale**

**Articolo 1 (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio)**

Al differimento del termine di versamento delle rate, originariamente scadenti nel 2020, delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio"), non sono ascrivibili effetti negativi sul gettito previsto nel 2021 atteso che i debitori dovranno corrispondere gli importi delle rate oggetto del differimento nello stesso anno 2021.

**Articolo 2 (Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)**

Gli incassi dell'anno 2021 derivanti da riscossione ordinaria dei ruoli esattoriali, principalmente legati al pagamento delle rateazioni, ammontano al 31 agosto 2021 ad un importo pari a circa 2.477,8 milioni di euro, con una media mensile pari a circa 310 milioni di euro.

In conseguenza della ripresa delle attività di riscossione dal 1° settembre 2021 erano attesi per l'ultimo quadrimestre circa 1.400 milioni di euro considerando un progressivo incremento della riscossione media mensile (che solo dopo la fine del corrente anno si sarebbe attestata, seppur gradualmente, sui valori medi registrati nel periodo antecedente l'emergenza epidemiologica).

L'estensione a 150 giorni (in luogo di 60) del termine per l'adempimento spontaneo determina uno slittamento di parte degli incassi attesi per l'ultimo quadrimestre 2021 ai primi mesi del 2022.

Considerando l'incremento stimato nell'ultimo quadrimestre prudenzialmente ascrivibile ai pagamenti conseguenti alla notifica delle nuove cartelle di pagamento, l'impatto sul gettito 2021, recuperabile nell'anno successivo, è pari a 160 milioni come da tabelle che seguono.

importi in milioni di euro	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale ultimo quadrimestre 2021
Importo medio mensile atteso a normativa vigente	310,0	330,0	360,0	400,0	1.400,0
Importo medio mensile atteso con estensione dei termini	310,0	310,0	310,0	310,0	1.240,0
<b>Differenza</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-160,0</b>

importi in milioni di euro	Anno 2021	Anno 2022
<b>Impatto sul gettito</b>	<b>-160,0</b>	<b>160,0</b>
<b>Erario</b>	<b>-88,0</b>	<b>88,0</b>
<b>Enti previdenziali</b>	<b>-46,4</b>	<b>46,4</b>
<b>Altri enti</b>	<b>-25,6</b>	<b>25,6</b>
<b>di cui enti locali territoriali</b>	<b>-19,2</b>	<b>19,2</b>
<b>di cui altri enti</b>	<b>-6,4</b>	<b>6,4</b>



Agli oneri derivanti dall'articolo in esame si provvede ai sensi dell'articolo 17.

### **Articolo 3 (Estensione della rateazione per i piani di dilazione)**

L'intervento, limitato ai piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti nei comuni della cd. zona rossa) – ovvero all'inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica, terminato lo scorso 31 agosto – estende da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione.

Tale intervento, per i provvedimenti di rateizzazione in essere prima dell'inizio della sospensione, rende di fatto coerente il numero delle rate mensili che, se impagate, determinano la decadenza della dilazione, con la durata del periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito INPS e dagli Avvisi di accertamento esecutivi già affidati all'agente della riscossione.

Tali provvedimenti di rateizzazione, le cui rate in scadenza nel periodo di sospensione potranno essere versate entro il 31 ottobre 2021 al posto che entro il mese successivo il periodo di sospensione (e quindi entro lo scorso 30 settembre 2021), beneficeranno dell'estensione da 10 a 18 del numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione.

La valutazione sui possibili effetti finanziari dell'intervento ha considerato che:

- difficilmente i contribuenti che erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza prima dell'inizio della sospensione ma che hanno poi sospeso i successivi pagamenti mensili di tutte rate in scadenza durante il periodo di sospensione (n. 18 rate) hanno potuto, entro il 30 settembre 2021, corrispondere, in unica soluzione, un numero di rate tale da non decadere dal piano di pagamento rateale (almeno n. 9 rate oltre a quella ordinariamente in scadenza nel mese di settembre 2021, ovvero dopo la fine della sospensione).
- il mancato versamento, in unica soluzione, di un numero assai elevato di rate, sufficiente ad evitare la decadenza dalla rateizzazione, comporta per i contribuenti, in assenza della disposizione in argomento, l'impossibilità di riprendere ad effettuare i versamenti rateali secondo il piano di pagamento concesso a suo tempo;
- i tendenziali della riscossione da ruolo per l'anno 2021 scontano già, prudenzialmente, il mancato recupero di gettito derivante da pagamenti da parte dei contribuenti di cui al punto precedente. Infatti, per i restanti mesi dell'anno 2021, con riferimento alla riscossione ordinaria, ovvero quella non derivante dagli istituti di Definizione Agevolata (cd. Rottamazione-ter e cd. Saldo e stralcio), è stata prevista una aspettativa di riscossione principalmente derivante dai versamenti dei contribuenti che hanno continuato ad onorare le scadenze di pagamento delle rateazioni anche durante il periodo di sospensione, incrementati da una quota progressiva ascrivibile alla ripresa graduale dell'attività di riscossione correlata e di notifica di nuove cartelle;

Sulla base di tali elementi l'intervento normativo in argomento non determina effetti finanziari negativi.

D'altra parte, grazie a questo intervento, i contribuenti che non erano in arretrato con i pagamenti delle rate in scadenza prima dell'inizio della sospensione ma che hanno poi sospeso i successivi pagamenti mensili di tutte rate in scadenza durante il periodo di sospensione (n. 18 rate) e che corrisponderanno, entro il 31 ottobre 2021, almeno n. 1 rata oltre a quelle ordinariamente in scadenza nel mese di settembre e ottobre 2021, non decadranno dai provvedimenti di rateizzazione a suo tempo concessi.

### **Articolo 4 (Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022)**

La copertura del contributo è prevista dalla norma a valere sui fondi già accantonati nel bilancio 2019 di Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione nazionale della riscossione, incrementati



dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019 e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate, che consentono la copertura dell'ulteriore importo integrativo di 100 milioni di euro.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

#### **Articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia fiscale)**

**Commi da 1 a 4** La disposizione, al comma 1, ripartisce le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per la lotteria degli scontrini, pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2021, tra premi e spese amministrative. Con il decreto di cui al comma 2, le predette risorse, vengono assegnate alle amministrazioni interessate.

In conseguenza della rimodulazione delle risorse disponibili nei termini previsti dai predetti commi 1 e 2, il comma 3 novella l'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, perché produca i suoi effetti solo con riferimento all'anno 2020 e non anche per gli anni a seguire.

Di carattere ordinamentale sono anche le modifiche apportate dal comma 4 all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per renderlo compatibile con quanto previsto dai predetti commi 1 e 2.

Pertanto, dall'attuazione dei commi da 1 a 4 non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 5** La disposizione interviene nella disciplina del credito d'imposta a sostegno della cultura di cui all'articolo 36-bis del DL 41/2021 in relazione alle modalità di fruizione dell'agevolazione.

La misura non determina effetti tenuto conto che non viene modificato lo stanziamento previsto dalla norma originaria.

**Comma 6** La disposizione intende risolvere le criticità derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 il quale ha previsto che le amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

Con l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 193/2016, a decorrere dal 1° luglio 2017, si è reso necessario acquisire, nel caso di società per azioni partecipate da una pluralità di amministrazioni locali (come nel caso tipico delle società che gestiscono il servizio idrico integrato), anche la delibera di affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale da parte di tutte le amministrazioni locali partecipanti. La modifica normativa proposta intende semplificare la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate eliminando la necessità della delibera degli enti partecipanti.

In ogni caso, per tali società rimane la necessità di essere autorizzate, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del d.lgs. n. 46 del 1999, per poter accedere alla riscossione coattiva tramite ruolo delle proprie entrate.

La disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Commi da 7 a 12** La definizione agevolata introdotta dalle disposizioni in esame riguarda i casi di indebito utilizzo di crediti non spettanti in relazione alle attività poste in essere non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ovvero per errori nella quantificazione delle spese agevolabili, allo scopo di deflazionare ipotesi di contenzioso connesse alla misura in questione e di favorire il recupero spontaneo di agevolazioni fruite in ragione di errori scusabili del contribuente, derivanti dal complesso quadro di regolamentazione e prassi che ha caratterizzato l'agevolazione.



Si stima che il 25 per cento dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo non spettanti siano connessi a comportamenti fraudolenti, per i quali non opera la definizione agevolata di cui trattasi.

Dalle risultanze degli atti di recupero notificati dall'Agenzia delle entrate dal 2017 al 2021, l'importo massimo annuo recuperato per sanzioni e interessi è pari a 95 milioni di euro. Moltiplicando tale importo per 8 anni (arco temporale in cui si possono concentrare i controlli sulle annualità interessate dall'istituto definitorio), l'ammontare di sanzioni e interessi potenzialmente recuperabili può essere quantificato in 760 milioni di euro (95 milioni moltiplicati per 8 annualità). Tenuto conto che restano recuperabili gli indebiti utilizzi del credito d'imposta derivanti da condotte fraudolente, le sanzioni e gli interessi non più recuperabili per effetto della novella normativa possono quantificarsi in euro 570 milioni (pari al 75 per cento di euro 760 milioni).

Prudenzialmente, si stima che l'Agenzia riesca a riscuotere il 50 per cento degli importi derivanti dagli atti di recupero notificati (considerati i ricorsi e, più in generale, le mancate acquiescenze).

In termini di impatto sui saldi di finanza pubblica, pertanto, l'entrata in vigore della norma comporta un effetto negativo complessivo stimato, in termini di minori incassi da attività di recupero, di circa 285 milioni di euro, ossia il 50 per cento di 570 milioni.

A fronte di tali mancate entrate, va considerato che l'introduzione della definizione agevolata può comportare effetti positivi di gettito, tenuto conto che la mancata applicazione di sanzioni e interessi sugli importi riversati nonché la previsione della non punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, rappresentano un incentivo al riversamento anche di crediti che comunque non sarebbero stati recuperati, in quanto non rientranti nelle attuali liste selettive predisposte dall'Agenzia in base ai profili di rischio dei contribuenti. Tali effetti positivi sono stimati prudenzialmente (in assenza di elementi certi) in una misura pari al 5 per cento dei crediti impropriamente fruiti, per un importo pari a 210 milioni di euro.

Alla norma sono ascrivibili, pertanto, **effetti negativi di gettito pari a complessivi 75 milioni di euro**, corrispondenti alla differenza tra i maggiori incassi (210 milioni) e i minori introiti (285 milioni).

**In termini di cassa**, il mancato introito di 285 milioni va ripartito in 8 anni e, quindi, vi è un minor incasso annuo di euro 35,6 milioni. Per quanto riguarda le maggiori entrate, va considerato che la norma prevede un pagamento in tre rate di pari importo, da versare nel 2022, nel 2023 e nel 2024 (prudenzialmente non si tiene conto che per gli atti di accertamento già notificati ma non definitivi il pagamento va effettuato in un'unica soluzione nel 2022).

Gli effetti di cassa sarebbero, pertanto, i seguenti:

	2022	2023	2024	dal 2025 al 2029	2030
<b>Maggiori entrate da riversamento dei crediti</b>	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
<b>Minori entrate da sanzioni e interessi</b>	-35,6	-35,6	-35,6	-35,6	0,0
<b>T O T A L E</b>	<b>+34,4</b>	<b>+34,4</b>	<b>+34,4</b>	<b>-35,6</b>	<b>0,0</b>

(in milioni di euro)

**Comma 13** Al fine di assicurare la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato, viene integrato il comma 13 dell'art. 1, del DL n. 41/2021 per ricomprendere nel quadro normativo che consente di fruire dei nuovi massimali previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, anche le misure di aiuto introdotte nell'ordinamento successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021 (contributo



start-up, definizione agevolata, esenzione prima rata IMU, contributo a fondo perduto, proroga credito d'imposta locazioni).

Infine, si integra il disposto del comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di acquisire, ai fini dell'emanazione del decreto attuativo ivi previsto, il parere della Conferenza Stato – città ed Autonomie locali.

La disposizione di carattere prettamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 14** Si prevede che i revisori legali vengono fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La disposizione di carattere prettamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 15** prevede che alle minori entrate derivanti dai **commi da 7 a 12**, valutati in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

#### **Articolo 6 (Semplificazione della disciplina del patent box)**

La disposizione in argomento sostituisce l'attuale regime c.d. patent box (d'ora in poi anche "vecchio regime"), che consente di ridurre il reddito imponibile di un importo pari al 50% del reddito prodotto da determinate immobilizzazioni immateriali, con un nuovo regime che incrementa del 90% l'importo deducibile delle spese di ricerca e sviluppo relative ai predetti beni.

La norma, inoltre, non impone ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento potranno eventualmente usufruire solo del nuovo regime. In ogni caso l'agevolazione non è cumulabile con quella prevista per il credito di imposta c.d. "ricerca e sviluppo".

Ciò premesso, ai fini della quantificazione di eventuali effetti finanziari, la stima è stata effettuata a partire dai dati risultanti dai quadri RF delle dichiarazioni reddituali presentate in relazione al periodo di imposta 2019, che hanno consentito di appurare che il vecchio regime c.d. patent box ha dato luogo a risparmi di imposta per i beneficiari pari a **1,598** miliardi di euro (importo attualmente scontato nelle previsioni di bilancio).

Estrapolando da tali dichiarazioni gli importi riportati nella sezione IV-bis del quadro RU, limitatamente alle colonne 2 (costi di ricerca intra-muros) e 5 (costi di ricerca extra-muros), i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai contribuenti che hanno usufruito del pregresso regime di c.d. patent box ammontano ad euro 1,616 miliardi.

Per determinare gli effetti finanziari complessivi ascrivibili al nuovo regime, tale ultima cifra è stata moltiplicata, dapprima, per l'aliquota di computo della maggiorazione, pari al 90%, dappoi, per la percentuale del 27.9%, ottenuta come somma delle aliquote IRES ed IRAP.

Seguendo tale procedimento, sono stati preliminarmente stimati effetti finanziari negativi pari a **405** milioni di euro annui. Tale importo, quindi, rappresenta il minor gettito che si produrrebbe qualora tutti i contribuenti transitassero dal vecchio al nuovo regime patent box.

Nonostante il nuovo regime risulti, in termini generali, meno oneroso per l'erario di quello attualmente in vigore, è stato ipotizzato che il numero di contribuenti che aderirà allo stesso sia pari solo al 10% di coloro che hanno usufruito del beneficio patent box nell'anno 2019.

Inoltre, si è prudenzialmente ipotizzato che, a partire dall'anno 2021, il numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, assumendo come anno indice il 2019, potrebbe aumentare del 20%.

Con specifico riguardo alla prima assunzione, si evidenzia che il calcolo di convenienza tra i due regimi dipende da numerose variabili. In particolare, il nuovo regime potrà dare luogo a diversi benefici, tra i quali si segnalano: una sensibile semplificazione del meccanismo di calcolo del beneficio (e, quindi, minori oneri amministrativi a carico dei soggetti beneficiari); una maggiore certezza e celerità nella fruizione del beneficio stesso rispetto alle tempistiche attuali; un livello di



complessità significativamente inferiore e connessa mitigazione dell'attuale aleatorietà derivante da potenziali contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria (si pensi ad esempio alla complessità nella individuazione e calcolo del cosiddetto "nexus ratio" fondamentale ai fini del vecchio regime); un immediato maggior beneficio finanziario per quei soggetti le cui previsioni reddituali, in relazione ai bei immateriali rientranti nel regime per gli anni 2021 e ss., siano modeste (poiché in tale caso il nuovo incentivo sarebbe subito utilizzabile).

Pertanto il passaggio al nuovo regime di almeno il 10 % dei contribuenti permette di quantificare:

- effetti positivi in termini di minori oneri, ottenuti moltiplicando tale percentuale per il risparmio derivabile dalla immediata abrogazione del vecchio regime (1,598 miliardi di euro), pari a **159** milioni di euro annui;
- un aumento degli oneri a carico dell'Erario, ottenuti moltiplicando tale percentuale per il costo annuo della nuova misura agevolativa (405 milioni di euro), pari a **40** milioni di euro annui.

Per quanto concerne invece la seconda assunzione, le sue conseguenze in termini di gettito sono state determinate moltiplicando la percentuale del 20% per l'importo del minore gettito - sopra stimato in 405 milioni di euro - ottenendo un ammontare di **81** milioni di euro.

In aggiunta, considerato che il nuovo regime non è cumulabile con il credito previsto a fronte dello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, attualmente utilizzabile in relazione alle spese sostenute sino al periodo di imposta 2022, la quantificazione tiene conto, per i soli anni 2021 e 2022, degli effetti positivi derivanti dalla mancata fruizione di tale agevolazione, quantificati in **132** milioni di euro per ciascuno dei citati anni.

In particolare, considerato che il credito citato può essere utilizzato in tre rate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento degli investimenti, in termini di cassa gli effetti vanno distribuiti su tale intervallo temporale.

VALORI ESPRESSI IN MILIONI DI EURO		2021	2022	2023	2024
IRES	Effetti di cassa della nuova norma in materia di <i>patent box</i>	0	-214	-121	-121
IRAP					
IRES	Effetti di cassa derivanti dall'abrogazione del precedente regime di <i>patent box</i>	0	281	159	159
IRAP					
Credito R & D	Effetti di cassa derivanti dall'impossibilità di cumulo delle agevolazioni <i>patent box</i> e ricerca e sviluppo	0	44	88	88
Effetti netti in termini di cassa		0	111	126	126

Alla luce dei dati sopra indicati, gli effetti di cassa sono positivi in tutti gli anni considerati, nonché per le annualità successive, nelle quali si ritiene che si stabilizzeranno gli effetti positivi derivanti dall'abrogazione del vecchio regime.

Tuttavia, si ritiene, in ottica prudenziale, di non ascrivere effetti finanziari alla disposizione considerandola sostanzialmente neutrale a tali fini.

#### Articolo 7 (Rifinanziamento Fondo automotive)

La disposizione, al fine di assicurare continuità alle misure incentivanti e di sostegno al settore automotive, prevede il rifinanziamento, per 100 milioni di euro per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Fondo automotive per contributi ecobonus), da destinare secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue, che costituisce altresì limite di spesa.



Rifinanziamento	100 milioni di euro
Acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli compresi nella fascia 0-60 CO2 di cui all'articolo 1, comma 1031, legge n. 145 del 2018 (elettrico e ibrido)	65 milioni di euro
Acquisto di veicoli commerciali di categoria N 1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di fabbrica di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020 (veicoli commerciali)	20 milioni di euro • di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici
Acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui all'articolo 1, comma 654, legge n. 178 del 2020 (termico)	10 milioni di euro
Contributi di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi (veicoli usati)	5 milioni di euro

Lo stanziamento aggiuntivo, parametrato ai fabbisogni stimati e registrati per le diverse misure ed alle risorse attualmente disponibili per le medesime, pari a complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021, consente di dare continuità, in assenza di variazioni significative rispetto al trend ad oggi registrato, per le residue mensilità dell'anno 2021 agli interventi di sostegno nel settore automotive.

Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

## CAPO II Misure urgenti in materia di lavoro

**Articolo 8 (Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)**

### **Variazione normativa**

**Comma 1** La proposta normativa modifica l'articolo 26 del D.L. 18/2020 al fine di rendere operativo il rimborso dei periodi di quarantena previsti dal comma 1 e dei periodi di assenza dal lavoro per i soggetti "fragili".



La valutazione è stata effettuata considerando i costi complessivi per gli anni 2020 e 2021, ai quali devono essere detratti gli stanziamenti previsti pari a 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 396 milioni di euro per il 2021.

**Effetti finanziari della modifica normativa sul comma 1 dell'articolo 26 (quarantena)**

Per determinare l'onere del comma 1 fino al 31 dicembre 2020, a lordo dell'attuale stanziamento, si è tenuto conto del totale delle giornate richieste nel 2020 pari a circa 13,2 milioni per 941.500 soggetti assicurati per la malattia. Per il 2021 fino alla metà di agosto sono state richieste per quarantena 12,1 milioni di giornate riferite a circa 870.000 soggetti assicurati. Tenendo conto del trend dell'ultimo mese (15 luglio – 15 agosto) si ipotizza che fino al 31 dicembre 2021 possano essere richieste ulteriori 3,5 milioni di giornate riferite a 248.000 soggetti. Per i soggetti assicurati per la malattia si è tenuto conto di una retribuzione media giornaliera di 80 euro. Pertanto, tenuto conto di una durata media della quarantena di 14 giorni per individuo e di una carenza pari a 3 giorni, si stima che per gli eventi riconducibili al 2020 l'indennità di malattia rimborsata sarà pari a 687,7 milioni di euro di cui 273,4 per contribuzione figurativa. Per l'anno 2021 l'indennità di malattia da rimborsare sarà pari a 816,6 milioni di euro di cui 324,7 per contribuzione figurativa.

Sulla base dei dati desunti dall'osservatorio INPS sulla malattia risulta che il rapporto tra numero di certificati afferenti ai soggetti assicurati e non assicurati sia circa il 17%. Tenuto conto che i soggetti non assicurati sono anche quelli che più facilmente possono usufruire dello smart working tale percentuale è stata ridotta al 15% (141.200 soggetti per il 2020 e 167.700 per il 2021). Considerando un rimborso forfettario di 600 euro pro capite si stima che l'onere da rimborsare alle aziende sarà pari a 84,7 milioni di euro per gli eventi riconducibili al 2020 e 100,6 milioni di euro per il 2021.

**Effetti finanziari della modifica normativa sul comma 2 dell'articolo 26 (fragili)**

Con riferimento al comma 2 per il 2020 sono state richieste, da soggetti assicurati per la malattia, 1.326.000 giornate mentre dal 1° gennaio 2021 alla metà di agosto 2021 sono state richieste 440.000 giornate e si stima che entro il 31 dicembre 2021 verranno richieste ulteriori 275.000 giornate. Pertanto, tenuto conto di una retribuzione media giornaliera di 80 euro, si perviene ad un onere per gli eventi riconducibili al 2020 di 88,0 milioni di euro di cui 35,0 milioni per contribuzione figurativa mentre per il 2021 si stimano 47,5 milioni di euro di cui 18,9 per contribuzione figurativa.

Per i soggetti "fragili" non assicurati all'INPS per la malattia si è tenuto di una platea di circa 2.500 persone sia per gli eventi riconducibili al 2020 che per il 2021 e di un importo forfettario di 600 euro pro capite. Pertanto, l'onere per i non assicurati sarà pari a 1,5 milioni di euro sia per il 2020 che per il 2021.

Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri complessivi per gli eventi riconducibili al 2020 e 2021 distintamente per i commi 1 e 2 a lordo degli attuali stanziamenti già previsti esclusivamente per i commi 1 e 2.

	2020		2021	
	Totale	di cui figurativa	Totale	di cui figurativa
Quarantena	772,42	273,4	917,2	324,7
Fragili	89,5	35	49	18,9
<b>TOTALE (A)</b>	<b>861,9</b>	<b>308,4</b>	<b>966,2</b>	<b>343,6</b>
<b>Finanziamenti a normativa vigente (B)</b>	<b>663,1</b>	<b>165</b>	<b>396</b>	<b>98,3</b>





<b>Maggior onere (A-B)</b>	<b>198,8</b>	<b>143,4</b>	<b>570,2</b>	<b>245,3</b>
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Limitatamente ai commi 1, 2 dell'articolo 26 le risorse già stanziare a legislazione vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame sono pari a 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e ulteriori 396 milioni di euro per il 2021, pertanto il maggior onere per **l'anno 2021 è pari a 769 milioni di euro (198,8 milioni di euro attribuibili agli eventi dell'anno 2020 il cui diritto origina dalla disposizione in esame e 570,2 milioni di euro attribuibili agli eventi dell'anno 2021)** in termini di saldo netto da finanziare e 380,3 milioni di euro in termini di indebitamento netto.

Il **comma 2** prevede la soppressione del comma 482 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le cui risorse sono utilizzate per la copertura di parte della disposizione in esame.

Il **comma 3** prevede la copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17.

### **Articolo 9 (Congedi parentali)**

Sono state estrapolate dagli archivi gestionali dell'Istituto le seguenti informazioni relative alle misure in esame (lettura dati settembre 2021 relativa al periodo gennaio-giugno 2021):

- n° lavoratori dipendenti privati richiedenti congedo straordinario (assimilabile al congedo parentale in esame): circa 27.000 con un numero medio di giornate fruite pari a 9;
- n° lavoratori autonomi beneficiari di bonus baby-sitting: 14.000;
- n° lavoratori iscritti alla gestione separata beneficiari di bonus baby-sitting: 10.500;

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata, l'ipotesi di base adottata è che la platea fruitrice del bonus baby-sitting è la medesima che fruirà del nuovo congedo parentale ove ne ricorrano le condizioni previste dalla norma in esame.

Ai fini della stima delle platee potenziali beneficiarie dei trattamenti in esame, rispetto ai dati sopra riportati, occorre tener conto dell'accelerazione nelle vaccinazioni dei ragazzi sopra i 12 anni di età che ridurranno sia il rischio contagio che il rischio malattia. Inoltre, è da considerare che la scuola ha inizio a settembre 2021 e che pertanto il periodo di potenziale fruizione delle misure in esame è ridotto rispetto a quanto osservato nei primi sei mesi dell'anno.

Per contro, rispetto a quanto previsto per il congedo straordinario e il bonus baby-sitting, la norma in esame ha eliminato la possibilità per il lavoratore di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile qualora si trovasse nelle condizioni richiamate dalla norma. Ciò nonostante, prudenzialmente, si è deciso di effettuare la quantificazione dell'onere derivante dal presente emendamento sulla base dei seguenti elementi:

#### **Lavoratori dipendenti:**

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 30.600;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2021: 77,2 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%;

#### **Lavoratori autonomi:**

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 14.300;
- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2021: 48,98 euro;
- aliquota contributiva IVS: 24%;

#### **Lavoratori iscritti Gestione separata:**

- potenziali richiedenti il congedo parentale: 10.700;



- n° giorni di congedo parentale: 10;
- retribuzione media giornaliera 2021: 51,2 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Da quanto sopra esposto, l'onere complessivo derivante dal provvedimento in esame è riportato nella tabella seguente.

**Onere derivante dalla concessione del congedo parentale, fino al 31 dicembre 2021, per i genitori di figli minori di 14 anni in quarantena, dad o malattia da SARS-CoV-2**

Anno 2021 - (importi in milioni di euro)

Tipologia	Prestazione	Copertura figurativa	Totale
Lavoratori dipendenti	11,8	7,8	<b>19,6</b>
Lavoratori autonomi	3,5	1,7	<b>5,2</b>
Lavoratori gestione separata	2,7	1,8	<b>4,5</b>
<b>Totale generale</b>	<b>18,0</b>	<b>11,3</b>	<b>29,3</b>

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche si considerano circa 7.000 soggetti per un numero medio di giorni pari a 9 e una retribuzione lorda giornaliera comprensiva della contribuzione previdenziale pari a 120 euro. Pertanto si stima un costo pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

**Articolo 10 (Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)**

La disposizione in esame, al **comma 1**, prevede per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria la possibilità di assicurare un periodo complessivo di ulteriori 12 mesi di integrazione salariale straordinaria autorizzato ai sensi dell'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 anche qualora l'attività del commissario straordinario si concluda prima della fine del periodo autorizzato.

Il **comma 2** prevede un rifinanziamento di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per garantire le prestazioni integrative del trattamento di cui al comma 1.

Si è ipotizzato che l'attività del commissario abbia termine a giugno 2022 pertanto la disposizione comporterebbe una ulteriore prestazione di integrazione salariale di tre mesi (posto che il trattamento di integrazione salariale di dodici mesi riguarderebbe il periodo ottobre 2021-settembre 2022) per un numero di dipendenti stimato in circa 8.300 lavoratori con retribuzione media mensile ponderata pari a 4.060 euro.



**ALITALIA - STIMA ONERI PER PROROGA CIGS**

(importi in milioni di euro)

Anni	Oneri CIGS			Prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo periodo 10/2021-09/2022 (80% retr.)
	Prestazioni + ANF	Coperture figurative	Totale	
2022	29,8	33,7	63,5	212,2

Il **comma 3** prevede la copertura degli oneri per un totale di 275,7 milioni di euro per l'anno 2022 di cui 63,5 milioni di euro per i trattamenti previsti dal comma 1 e pari a 212,2 milioni di euro per l'incremento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale previsti dal comma 2, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.

**Articolo 11 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)**

L'intervento normativo prevede al **comma 1** che i datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il **comma 2** prevede che i datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le tredici settimane di trattamenti di cui al comma 1 e le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 ovvero il periodo di diciassette settimane di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, decorso il periodo autorizzato.

**Comma 1 – Assegno ordinario e CIG in deroga**

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati dall'intervento normativo, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS con riferimento ai beneficiari del mese di giugno 2021 appartenenti a unità produttive che hanno chiesto almeno 20 settimane ai sensi del DL 41/2021.



- 84.300 beneficiari di assegno ordinario con retribuzione media oraria pari a 11,3 euro, un numero medio mensile di ore fruite pari a 82; l'importo medio orario pro-capite della prestazione di AO è risultato pari a 6,1 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 109.000 beneficiari di CIG in deroga con retribuzione media oraria pari a 11,1 euro e numero medio mensile di ore fruite pari a 81; l'importo medio orario pro-capite della prestazione di CIGD è risultato pari a 6,0 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro.

Gli importi orari delle prestazioni e delle retribuzioni si riferiscono al dato ponderato relativo sia ai pagamenti diretti che a conguaglio desunti media maggio-giugno 2021 (lettura settembre 2021).

Sia le platee che le ore fruite sono state prudenzialmente incrementate per tener conto delle domande giacenti e del fatto che le aziende che usufruiranno delle ulteriori settimane concesse dalla norma in esame sono quelle che più hanno risentito della crisi economica derivante dalla pandemia. Pertanto, la stima è stata predisposta sui seguenti parametri:

- 115.000 lavoratori potenziali fruitori di assegno ordinario (AO), con un numero medio mensile di ore integrate pari a 90;
- 135.000 lavoratori potenziali fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con un numero medio mensile di ore integrate pari a 90.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame.

**Stima oneri al lordo degli effetti fiscali per ulteriori 13 settimane di Assegno Ordinario e CIGD**

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero ulteriori settimane	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
<b>Anno 2021</b>								
Fondi di solidarietà	115.000	13	90,0	6,1	3,7	189,4	114,9	304,3
Deroga	135.000	13	90,0	6,0	3,7	218,7	134,9	353,6
<b>Totale</b>	<b>250.000,0</b>					<b>408,1</b>	<b>249,8</b>	<b>657,9</b>

**Comma 2 – CIGO Settore Tessile**

L'articolo 4, c. 2 del DI 99/2021 poi confluito nell'art. 50-bis del DL 73/2021 prevedeva la concessione di ulteriori 17 settimane di CIGO per il settore tessile nel periodo tra 1/7/2021 e il 31/10/2021. Tale concessione era prevista nel limite dello stanziamento fissato in 185,4 milioni di



euro (113,3 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 72,1 milioni di euro per copertura figurativa).

Per tener conto della forte adesione alla misura in esame e delle 2.943 domande ancora giacenti si stima un ulteriore onere di 80,0 milioni di euro da aggiungere allo stanziamento sopra riportato arrivando a 265,4 milioni di euro ai fini della copertura di quanto previsto dall'art. 4, c. 2, del DL 99/1021 (162,2 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 103,2 milioni di euro per copertura figurativa).

Ipotizzando che tutte le aziende utilizzino le ulteriori 9 settimane per i medesimi lavoratori, sulla base degli stessi parametri utilizzati nella RT dell'art. 4, c. 2, del DL 99/2021 si perviene ad un maggiore onere complessivo di **140,5 milioni di euro** (85,9 milioni di euro per prestazione e ANF connessi e 54,6 milioni di euro per copertura figurativa).

Nella tabella seguente è riportato l'onere complessivo del provvedimento in esame.

**Stima oneri al lordo degli effetti fiscali per ulteriori 13 settimane di Assegno Ordinario e CIGO e ulteriori 9 settimane di CIGO per il settore tessile**  
( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Totale
	Numero beneficiari	Numero ulteriori settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	
<b>Anno 2021</b>								
Fondi di solidarietà	115.000	13	90,0	6,1	3,7	189,4	114,9	304,3
Deroga	135.000	13	90,0	6,0	3,7	218,7	134,9	353,6
CIGO settore tessile	114.000	9	55,0	6,6	4,2	85,9	54,6	140,5
<b>Totale</b>	<b>364.000,0</b>					<b>494,0</b>	<b>304,4</b>	<b>798,4</b>

La previsione al **comma 9** si rende necessaria per l'impossibilità di autorizzare ulteriori domande di cassa per le aziende del settore tessile avendo raggiunto in via prospettica il limite di 265,4milioni di euro. La stima del fabbisogno necessario è stata effettuata sulla base delle domande in giacenza e ancora non autorizzate e delle possibili future richieste. Dalla disposizione derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica pari a **80 milioni di euro per l'anno 2021** di cui 31 milioni di euro per contribuzione figurativa.

Il **comma 6** prevede che la disposizione si applichi anche ai fondi di solidarietà di cui di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Considerato che i fondi bilaterali per l'anno 2021 hanno un finanziamento di 2.000 milioni di euro (900 + 1.100 milioni di euro) e che ad oggi risultano effettivamente spesi 685 milioni di euro (654 per l'FSBA e 31 per Formatemp). Stimando prudentemente un ulteriore spesa fino a fine anno di 480 milioni di euro si arriva ad una spesa di 1.165 milioni, pertanto i fondi residui a disposizione 835 milioni di euro possono finanziare le ulteriori 13 settimane previste dalla disposizione per una spesa stimata di 379 milioni di euro e un residuo di risorse di 456 milioni da utilizzare in compensazione per i maggiori oneri previsti dal presente articolo.

Il **comma 10** prevede la rideterminazione in 106 milioni di euro del limite di spesa previsto all'articolo 40-bis comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni



dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La disposizione normativa consente, in deroga alla normativa vigente in termini di durata della prestazione, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l'accesso a un trattamento di integrazione salariale straordinario per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, limitatamente ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale del d.lgs 148/2015 (ordinario e straordinario). Rispetto alle stime dai monitoraggi previsti dalla norma si registra un limitato utilizzo che suggerisce una revisione delle risorse ad esso destinate. Sulla base dei dati attualmente a disposizione si registrano 6 accoglimenti già decretati, 3 pratiche in lavorazione e 6 istanze rigettate. Tutti riguardano aziende medio piccole pertanto mantenendo un ragionevole elemento di prudenza si può immaginare che fino alla fine dell'anno possano essere interessati alla disposizione 30 mila lavoratori. Considerando un'integrazione media oraria mensile di 80 ore, una retribuzione media oraria di 12,8 euro e una prestazione di 6,6 euro si stimano oneri per 106 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 41 milioni per contribuzione figurativa.

Pertanto, l'effetto sulla finanza pubblica è un minor onere pari a 245 milioni di euro per l'anno 2021 di cui 96 per minore contribuzione figurativa.

Il **comma 11** prevede la revisione dei limiti delle minori entrate contributive derivanti dal contratto di rioccupazione. Considerata l'adesione al nuovo contratto (si registrano sulla base dei dati delle comunicazioni obbligatorie incrociate con la DID meno di 60 mila attivazioni potenzialmente interessate fino al 20 settembre 2021). Pertanto, considerando che la norma prevede l'agevolazione fino al 31 ottobre 2021 prudenzialmente si stimano complessivamente 120 mila assunzioni con contratto di rioccupazione e tenendo conto delle stesse ipotesi effettuate nella relazione tecnica di istituzione del contratto di rioccupazione, si stimano i seguenti effetti finanziari.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

Anni	Numero rapporti di lavoro con esonero	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Entrate (lordo)	Effetto fiscale indotto	Effetto totale
2021	120.000	-216,0		-	-216,0
2022		-108,0		74,5	-33,5
2023		0,0		6,6	+6,6
2024				-15,3	-15,3

Dal comma 11 derivano in sostanza maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali per 369,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 184,8 milioni di euro per l'anno 2022. Ne derivano minori entrate fiscali per l'anno 2023 valutate in 11,4 milioni di euro.

Il **comma 12** prevede la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9 pari a 878,4 milioni di euro per l'anno 2021 e alle minori entrate derivanti dal comma 11 valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 a cui si provvede:

- a) quanto a 456 milioni di euro per l'anno 2021 mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal comma 6;
- b) quanto a 245 milioni di euro per l'anno 2021 mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal comma 10;
- c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;



d) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 17.

Il **comma 13** prevede l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in base alle esigenze che derivano dall'attività di monitoraggio ai fini di consentire l'erogazione per il 2021 ai soggetti beneficiari.

Il **comma 14** prevede la copertura finanziaria degli oneri del comma 13 pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Il **comma 15** prevede la soppressione del quinto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

**Comma 16** si propone l'introduzione del comma 251-ter nell'articolo 1 della legge n. 145/2018 che dispone la proroga in continuità fino al 31 dicembre 2021 dell'indennità concessa nel precedente comma 251-bis, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Sicilia che hanno presentato domanda di indennità nel 2020. Dagli archivi INPS, i lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, che hanno presentato domanda nel 2020, di cui al comma 251-bis, sono risultati 60 unità: per essi è stato considerato un importo mensile della prestazione di 1.038 euro (comprensivo degli assegni al nucleo familiare) e una retribuzione di circa 2.700 euro.

Oneri ( in migliaia di euro)			
n. beneficiari	Prestazioni (compresi ANF)	Contributi figurativi	Totale
60	747,4	641,5	1.388,9

**Comma 17** prevede che i benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di 1,39 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157.

#### **Articolo 12 (Disposizioni in materia di mobilità del personale)**

La proposta serve ad evitare che l'interpretazione letterale della disposizione di cui al comma 1.1. dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dalla legge di conversione del DL 80/2021, legge n. 113/2021, escluda il personale degli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 100 dipendenti dall'applicazione della mobilità volontaria sia in uscita che in ingresso.

La misura, di carattere prettamente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **CAPO III**

#### **Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

##### **Articolo 13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Quanto alle previsioni contenute nel **comma 1 lett. c) n. 4** si segnala che gli importi mediamente introitati a seguito delle prescrizioni obbligatorie emanate dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro ammontano mediamente a circa 10.400.000 euro annui (nel 2019 euro 13.445.594, nel 2020 euro 7.423.543).

Quanto alla istituzione della banca dati prevista al **comma 1 lett. f)**, i relativi costi sono stati calcolati prendendo a riferimento analoghe banche dati già avviate e gestite dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il costo pari ad euro 1.500.000 è relativo al solo anno 2022 mentre la relativa manutenzione sarà a carico del bilancio dell'Ispettorato.

Le ulteriori disposizioni contenute al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**Comma 3.** La disposizione, per le finalità ivi indicate, autorizza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ad assumere a tempo indeterminato un contingente pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del C.C.N.L. comparto Funzioni Centrali, profilo professionale di "Ispettore".

La quantificazione degli oneri assunzionali è stata effettuata sulla base della seguente retribuzione pro capite (a lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ispettorato):

Stipendio tabellare	Tredicesim a mensilità	Indennità di Amministrazione	Totale Lordo dipendente (CCNL vigente)	INPS gestione ex Inpdap	Opera Previdenza/	IRAP	Totale trattamento fisso e continuativo (Lordo Amministrazione)	Trattamento accessorio (adeguamento FRD) determinato in relazione alla media pro-capite attuale del personale INL.	TOTALE COMPLESSIVO (FONDAMENTALE E ACCESSORIO MEDIO)	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA PRO CAPITE ANNUA LORDA A REGIME
22.291,78	1.857,65	2.772,72	26.922,15	24,20%	TFR	8,50%					
					5,68%						
				6.515,16	1.529,18	2.288,38	37.254,87	4.458,00	41.712,87	1.576,75	43.289,62

Tenuto conto che le predette assunzioni, in ragione dei necessari tempi tecnici per lo svolgimento delle procedure concorsuali, potranno verosimilmente essere effettuate non prima del 1° luglio 2022, ne deriva per l'anno 2022, un onere complessivo pari ad euro 22.164.285,44 (rateo di spesa). L'onere complessivo a regime, da sostenersi a decorrere dall'anno 2023, è invece pari ad euro 44.328.570,88.

La norma è finalizzata a colmare le carenze di organico esistenti in Area III, tenuto conto delle facoltà assunzionali dell'Ispettorato esercitabili a legislazione vigente (cfr. P.T.F.P. INL relativo al triennio 2021/2023).

In particolare, a fronte di una dotazione organica dell'Area III pari a n. 4.479 unità, alla data del 1° gennaio 2021 risultavano in servizio n. 2.882 unità di personale, con una scopertura, pertanto, pari a n. 1.597 unità.

Delle citate 1.597 unità ne sono state messe a concorso (procedure in corso) n. 1.222 e n. 300 sono destinate da specifiche disposizioni legislative all'assunzione di ispettori tecnici.

Inoltre, con riferimento al personale ispettivo, si rappresenta che, al netto delle procedure concorsuali già avviate, le facoltà assunzionali derivanti da turn-over (ancora da autorizzare e considerando anche le cessazioni del personale di ruolo che interverranno al 31 dicembre 2021) sono solo n. 58, mentre le facoltà previste da speciali disposizioni legislative sono state interamente utilizzate.

Per quanto concerne lo svolgimento della procedura concorsuale è stato quantificato un onere, per l'anno 2022, pari ad euro 1.500.000, il cui importo è coerente con quello sostenuto dall'Ispettorato per far fronte allo svolgimento di analoghe procedure concorsuali (ad esempio, concorso RIPAM per l'assunzione di circa 1.000 unità di personale di Area III).

Quanto alle maggiori spese di funzionamento collegate all'assunzione del nuovo contingente di personale pari a 1.024 unità, si fa presente che l'Ispettorato dovrà sostenere per le proprie strutture e uffici:

- 1) **oneri di diretta imputazione:** per interventi formativi e di addestramento obbligatori, per missioni e trasferte a fronte delle ispezioni riguardanti la vigilanza lavoristica di prevenzione e contrasto agli illeciti, per l'equipaggiamento necessario allo svolgimento di specifiche attività (ad esempio: mute, elmetti, maschere antigas, zaini, palette per segnalazioni, ecc.), per assicurare un servizio di noleggio di autovetture e furgoni senza conducente, per giorni non continuativi, in tutte le province del territorio nazionale italiano, finalizzato alle attività di polizia giudiziaria, per l'acquisto di personal computer, terminali (comprensivi delle periferiche di base, tastiera, mouse e del software di base necessario per il loro funzionamento), per la telefonia mobile;





- 2) **oneri comuni:** energia elettrica, acqua, gas, spese di condominio, spese di locazione passiva di beni immobili, mobili e arredi, licenze d'uso per software, noleggi di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi, manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio, manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili.

Di seguito, si riportano le tabelle con il dettaglio delle suddette spese di funzionamento:

**Tabella 1 - Spese di funzionamento annue pro capite**

Tipologia di spesa/annualità	2022	2023	2024
<b>Parte corrente</b> (Indennità di missione e di trasferta, acquisto di servizi per formazione specialistica, acquisto di servizi per formazione obbligatoria, carburanti, combustibili e lubrificanti, equipaggiamento, materiale informatico, altri beni e materiali di consumo, utenze e canoni, servizi amministrativi, servizi sanitari, manutenzioni ordinaria, servizi informatici e telecomunicazioni)	2.500,00	5.000,00	5.000,00
<b>Una tantum</b> (spese in conto capitale per mobili e arredi e per l'acquisto di personal computer (terminali, comprensivi delle periferiche di base e del software necessario per il loro funzionamento).	4.000,00	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Tabella 2 - Sintesi maggiori spese di funzionamento dell'INL ripartito per capitoli dello stato di previsione dello MLPS per l'assunzione di 1.024 unità di personale**

Capitoli	2022	2023	2024
1231 – Somme da trasferire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro	2.560.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00
7131 – Somme da trasferire all'Ispettorato Nazionale del Lavoro	4.096.000,00	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>6.656.000,00</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>5.120.000,00</b>

Alle suddette spese di funzionamento degli uffici dell'I.N.L. vanno aggiunte le spese per l'acquisto di beni e servizi legate all'equipaggiamento delle nuove unità di personale necessari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del medesimo personale.

Nel dettaglio, il relativo costo è stato calcolato tenendo conto dell'approvvigionamento di n. 1 pc portatile per ciascuna unità ispettiva (costo medio euro 1.000 x 1.114 unità = euro 1.114.000) nel 2022 e delle relative licenze software e middleware a decorrere dallo stesso anno (spesa media euro 1.200 x 1.114 = 1.336.800).

Pertanto, i costi per le spese anzidette ammontano complessivamente ad euro 2.450.800 per l'anno 2022 ed euro 1.336.000 a decorrere dal 2023.

Quanto all'aumento dell'organico del personale dell'Arma dei Carabinieri da destinare al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, pari a 90 unità e previsto al **comma 4** si rappresenta quanto segue. L'incremento, in particolare, è relativo a 45 unità nel ruolo Ispettori e 45 nel ruolo Appuntati e Carabinieri. L'onere correlato alle citate assunzioni è pari ad euro 658.288 per l'anno 2022, ad euro 3.756.018 per l'anno 2023, ad euro 4.328.623 per l'anno 2024, ad euro 4.544.998 per l'anno 2025, ad euro 4.595.330 per l'anno 2026, ad euro € 4.668.246 per l'anno 2027, ad euro € 4.713.412 per gli anni dal 2028 al 2031, ad euro 4.766.424 per l'anno 2032 e ad euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.

I suddetti oneri tengono conto degli effetti legati alla tornata contrattuale 2019- 2021(pari ad un incremento medio del 4,26%).



Nella tabella che segue sono indicati gli oneri individuali per l'assunzione delle unità nei due differenti ruoli.



Qualifica stipendiata	onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033				
	base	accessorio (FESIT- strada)	base complessivo	accessorio complessivo	base complessivo	accessorio complessivo	base complessivo	accessorio complessivo	base complessivo	accessorio complessivo	base complessivo	accessorio complessivo	base complessivo	accessorio complessivo	base complessivo	accessorio complessivo	base complessivo	accessorio complessivo	base complessivo	accessorio complessivo	base complessivo	accessorio complessivo	base complessivo	accessorio complessivo	base complessivo	accessorio complessivo	base complessivo	accessorio complessivo	
<b>TOTALE incremental o del 4,26%</b>																													
Albergo Car.	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.942,95	4	€ 329.144,18	2	€ 164.572,09	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Carabinieri e	€ 38.204,20	€ 5.620,52	€ 45.691,65	0	€ 0,00	0	€ 1.713.436,99	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 1.370.749,59	8	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Car. Scelto	€ 39.648,22	€ 5.620,52	€ 47.197,19	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 707.957,82	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 1.415.915,65	8	€ 0,00	0	€ 0,00
Appuntato	€ 41.357,68	€ 5.620,52	€ 48.979,47	0	€ 0,00	0	€ 1.878.009,08	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.078.707,42	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 734.692,07	12	€ 2.204.076,21	12	€ 2.204.076,21
		Totale oneri		4	€ 329.144,18	12	€ 1.878.009,08	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.056.124,39	12	€ 2.078.707,42	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.123.873,47	12	€ 2.150.607,72	12	€ 2.204.076,21	12	€ 2.204.076,21
Albergo Car.	€ 21.046,37	€ 0,00	€ 21.942,95	4	€ 329.144,18	2	€ 164.572,09	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Carabinieri e	€ 38.204,20	€ 5.620,52	€ 45.691,65	0	€ 0,00	0	€ 1.713.436,99	6	€ 1.028.062,19	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Maresciall o	€ 47.427,92	€ 5.620,52	€ 55.308,20	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.244.436,83	6	€ 1.244.436,83	6	€ 1.244.436,83	6	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Maresciall o ond.	€ 49.573,52	€ 5.620,52	€ 57.545,31	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.294.769,28	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 1.294.769,39	6	€ 0,00	0	€ 0,00
Maresciall o capo	€ 50.693,70	€ 5.620,52	€ 58.713,21	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 1.321.047,13	12	€ 2.642.094,26	12	€ 2.642.094,26
		Totale oneri		4	€ 329.144,18	12	€ 1.878.009,08	12	€ 2.272.499,02	12	€ 2.272.499,02	12	€ 2.488.873,66	12	€ 2.539.206,11	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 2.589.538,77	12	€ 4.668.246	12	€ 4.713.412	12	€ 4.713.412
					€ 659.288		€ 3.756.018		€ 4.328.623		€ 4.544.998		€ 4.595.330		€ 4.668.246		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.713.412		€ 4.766.424		€ 4.846.170		€ 4.846.170

Il **comma 5** autorizza, a decorrere dal 1° settembre 2022, l'Arma dei carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali 45 unità del ruolo ispettori e 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.

Il **comma 6** prevede la copertura degli oneri pari a 45.329.374 euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994 euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701 euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per l'anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, ai sensi dell'articolo 17.

#### **CAPO IV** **Misure finanziarie urgenti**

#### **Articolo 14 (Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)**

Il **comma 1** autorizza nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una spesa pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026, per assicurare senza soluzione di continuità la prosecuzione delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A. Tale autorizzazione decorre dall'esercizio finanziario 2021 e serve a coprire il trasferimento alla Repubblica di San Marino della somma necessaria per compensare i maggiori costi derivanti dallo spegnimento, nell'interesse dello Stato italiano, del CH 51, e al non uso di altre frequenze (CH 7, 26, 30, 12B e 12C) nelle more della Legge di ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva che sarà stipulato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino nell'ambito della realizzazione del Piano di azione per il 5 G. Nelle more della ratifica dell'Accordo bilaterale con San Marino, la spesa autorizzata dal comma 1 deve intendersi aggiuntiva rispetto all'autorizzazione di spesa vigente stanziata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 164/2015 sul capitolo 2183/MEF, p.g. 1 "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri" e pari a euro 2.878.569. Si precisa che, poiché le frequenze di cui si tratta sono nella disponibilità, internazionalmente riconosciuta, della Repubblica di San Marino, il loro mancato utilizzo da parte di detto Stato e il conseguente utilizzo da parte dell'Italia non comporta minori entrate per la finanza pubblica italiana.

La quantificazione degli oneri relativi alla Presidenza italiana del Consiglio d'Europa prevista dal **comma 2** è basata sull'esperienza della Presidenza italiana del G20 ed è così suddiviso:

- 800.000 euro per l'organizzazione della riunione dei Ministri degli affari esteri del Consiglio d'Europa, che costituisce l'impegno principale dell'esercizio di Presidenza, prevedendo la partecipazione di tutti gli organi del Consiglio d'Europa dei 47 Stati Membri e dei 5 Paesi con status di osservatore, per una partecipazione stimata di 350 persone. La stima include i costi della segreteria organizzativa, le spese di alloggio per i capi delegazione, i costi di catering, affitto, allestimento e sicurezza delle sale, nonché spese relative alla realizzazione di materiale promozionale e divulgativo;
- 600.000 euro per l'organizzazione di eventi a livello ministeriale e conferenze attinenti alle priorità della nostra Presidenza, da tenersi in collaborazione con il Consiglio d'Europa e con le altre amministrazioni dello Stato e con apertura alla società civile. Tale impegno corrisponde alla prassi univoca delle Presidenze di turno del Consiglio d'Europa;



- 180.000 euro per l'organizzazione in Italia e a Strasburgo di eventi di promozione culturale sulla base della prassi seguita da tutte le presidenze di turno;  
- 120.000 euro per le spese di comunicazione e per le spese di funzionamento e di missione della Task Force istituita presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza e incaricata dell'organizzazione della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.  
Una quota parte del predetto importo complessivo, pari a 200.000 euro, è attribuibile all'esercizio finanziario 2021, per l'esigenza di svolgere fin da subito le necessarie attività preparatorie. Lo stanziamento previsto nell'ambito della delibera missioni internazionali per l'anno 2021, pari a 375.000 euro, si è rivelato insufficiente, anche in relazione alla pandemia ancora in essere.  
La ripartizione tra le varie voci di spesa è puramente indicativa: nel rispetto del limite massimo di spesa di 1,7 milioni di euro, gli importi dedicati alle singole attività sono suscettibili di variazioni a seconda delle effettive esigenze.

#### MINISTERIALE ESTERI

Evento culturale e ricevimento per delegazioni sera del 19  
maggio 2022

Sala per l'evento	Ipotesi budget	Note
Affitto sala (sala da determinare dopo stanziamento)	60.000,00 €	
Allestimenti (affitto tavoli e sedie, segnaletica ecc)	30.000,00 €	
Audio e microfoni	30.000,00 €	
Schermi, videocamere e regia video	45.000,00 €	
<b>Subtotale</b>		<b>165.000,00 €</b>
<b>REGISTRAZIONE</b>		
<b>Subtotale</b>		<b>2.000,00 €</b>
<b>INTERPRETATION</b>		
Cabine d'interpretariato - 3 sedute - n. 300 Ricevitori e cuffie interpretariato		
<b>Subtotale</b>		<b>11.500,00 €</b>
<b>DECORAZIONI</b>		
Fiori per sala congressi	15.000,00 €	
Sfondo per sessioni e foto istituzionali	25.000,00 €	
Allestimenti vari (bandiere, arredi)	5.000,00 €	
<b>Subtotale</b>		<b>45.000,00 €</b>
<b>RINFRESCHI</b>		
Tavolo tè/caffè per la sala congressi		
<b>Subtotale</b>		<b>2.500,00 €</b>
<b>SESSIONE INFORMALE - STANZA A</b>		
Allestimenti (affitto tavoli e sedie, segnaletica ecc)	10.000,00 €	
Audio e microfoni	5.000,00 €	
Schermi, videocamere e regia video	5.000,00 €	
Cabine d'interpretariato 3 sedute - n. 100 Ricevitori e cuffie interpretariato	10.000,00 €	
Aperitivo/coffe break		



5.000,00 €

<b>Subtotale</b>		<b>35.000,00 €</b>
<b>SESSIONE INFORMALE - STANZA B</b>		
Buffet con piatti freddi e caldi		
<b>Subtotale</b>		<b>10.500,00 €</b>
<b>STANZA VIP E STANZE PER BILATERALI</b>		
Vip lounge per capi delegazione, ufficio per SG e stanze per bilaterali		
<b>Subtotale</b>		<b>8.000,00 €</b>
<b>STANZA PER POSSIBILE CERIMONIE PER FIRME</b>		
<b>Subtotale</b>		<b>5.000,00 €</b>
<b>UFFICI PER DELEGAZIONI</b>		
Arredi	3.000,00 €	
Computer, stampanti e toner	3.500,00 €	
<b>Subtotale</b>		<b>6.500,00 €</b>
<b>REQUISITI PER GLI UFFICI</b>		
Ufficio per il Segretariato (10 pax)		
<b>Subtotale</b>		<b>3.500,00 €</b>
Ufficio per il Cerimoniale del Consiglio d'Europa		
<b>Subtotale</b>		<b>1.500,00 €</b>
<b>CANCELLERIA E SIMILI</b>		
<b>Subtotale</b>		<b>3.000,00 €</b>
<b>Liasion officers per le delegazioni</b>		
<b>Subtotale</b>		<b>44.000,00 €</b>
<b>SALA STAMPA</b>		
<b>Subtotale</b>		<b>14.000,00 €</b>
<b>QUESTIONI DI CERIMONIALE</b>		
Hostess and Stewards in aeroporto	190.000,00 €	
Noleggio mezzi di trasporto	15.000,00 €	
<b>Subtotale</b>		<b>205.000,00 €</b>
<b>CENA DI GALA (100 persone)</b>		
<b>Subtotale</b>		<b>180.000,00 €</b>
<b>IMPREVISTI</b>		<b>58.000,00 €</b>
<b>TOTALE</b>		<b>800.000,00 €</b>

**SPESE PER ALTRI EVENTI A LIVELLO MINISTERIALE E CON SOCIETA' CIVILE**

**EVENTO DIP. POLITICHE GIOVANILI**

Trasferimenti meeting	Unità	Ammontare	Numero	Totale
Viaggi team coordinamento/segreteria (5p)	Viaggio	150,00 €	5	750,00 €
Alloggio coordinamento/segreteria (5px5g)	Giorno	90,00 €	25	2.250,00 €
Corrispettivo per esperti (2 al gg x 3gg)	Unità	500,00 €	6	3.000,00 €



Viaggi relatori (30p)	Viaggio	250,00 €	30	7.500,00 €
Alloggio relatori (30px1g)	Giorno	150,00 €	30	4.500,00 €
Mobilità locale relatori (15px3g)	Giorno	60,00 €	45	2.700,00 €
Viaggi partecipanti (50 min. 50 civil servants, 50 ass. giovanili)	Viaggio	250,00 €	150	37.500,00 €
Associazioni giovanili ITA (50p.)	Viaggio	150,00 €	50	7.500,00 €
Alloggio partecipanti (200px3g)	Giorno	51,00 €	600	30.600,00 €
Mobilità locale eventi esterni Torino	Giorno	3.000,00 €	1	3.000,00 €
Imprevisti				700,00 €
				<b>100.000,00 €</b>

**EVENTO DIP. POLITICHE ANTI DROGA**

Coffee break	<b>5.000,00 €</b>
--------------	-------------------

**EVENTO DIP. PARI OPPORTUNITA'**

Personale (hostess, steward, tecnici informatici, interpreti)	75.000,00 €
Catering (coffee break, acqua, evento sociale)	20.000,00 €
Logistica	30.000,00 €
Allestimenti sale (tavoli, arredi, sedie, segnaletica etc.)	20.000,00 €
Grafica e tipografia	20.000,00 €
Informatica (microfoni, servizio di wifi, impianti tecnici)	30.000,00 €
	<b>195.000,00 €</b>

**TOTALE**

**EVENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

Segreteria organizzativa	60.000,00 €
Personale (hostess, steward, tecnici informatici, interpreti, liaison officer)	75.000,00 €
Catering (coffee break, acqua, evento sociale)	25.000,00 €
Logistica	50.000,00 €
Allestimenti sale (tavoli, arredi, sedie, segnaletica etc.)	20.000,00 €
Grafica e tipografia	25.000,00 €



Trasferimenti e altri servizi	15.000,00 €
Informatica (microfoni, servizio di wifi, impianti tecnici)	29.500,00 €
Forniture (materiale di cancelleria)	500,00 €
	<b>300.000,00 €</b>

**SPESE PER IL PROGRAMMA CULTURALE 2022**

Mostra a Roma per Ministeriale Esteri	60.000 €
Concerto a Roma per Ministeriale Cultura	30.000 €
Concerto a Roma per Ministeriale Esteri	30.000 €
Mostra a Venezia	60.000 €
	<b>180.000 €</b>

**FUNZIONAMENTO E MISSIONI**

MISSIONI	N. GIORNI	COSTO PER MISSIONE	N./PAX	TOT.
Missioni mensili a Strasburgo		1.000 €	5 MISSIONI/2 PERSONE	10.000 €
Missioni del RP a Roma		1.000 €	4 MISSIONI/1 PERSONA	4.000 €
Missioni in località italiane in preparazione di eventi culturali		500 €	7 MISSIONI/2 PERSONE	7.000 €
<b>TOTALE</b>			<b>Subtotale</b>	<b>21.000 €</b>
<b>FUNZIONAMENTO E COMUNICAZIONE</b>				<b>TOT.</b>
Spese di comunicazione				50.000 €
Spese di funzionamento (Personale somministrato, cancelleria, attrezzature)				49.000 €
<b>Subtotale</b>				<b>99.000 €</b>
<b>TOTALE FUNZIONAMENTO E MISSIONI</b>				<b>120.000 €</b>

<b>TOTALE SPESE PRESIDENZA</b>	<b>1.700.000,00 €</b>
--------------------------------	-----------------------

Il **comma 3** indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 euro mediante corrispondente riduzione della Tabella A accantonamento Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022 e per 1.839.431 a decorrere dall'anno 2023.

Si precisa al riguardo che, in sede di quantificazione dello stanziamento di tale voce, era già stata espressamente prevista la copertura della modifica dell'accordo di cooperazione radiotelevisiva con San Marino, dei cui effetti finanziari il presente provvedimento costituisce un'anticipazione, in ragione dell'urgenza di provvedere all'utilizzo dei canali occorrenti per implementare la decisione





2017/899/UE e per consentire l'attivazione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga in tecnologia 5G, nel rispetto delle scadenze previste. Si sottolinea che anche le spese di cui al comma 2 sono riconducibili a obbligazioni internazionali, in quanto l'esercizio della presidenza da parte dell'Italia e le connesse responsabilità costituiscono l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'articolo 18 dello Statuto del Consiglio d'Europa, ratificato e reso esecutivo dalla legge 23 luglio 1949, n. 433.

Il **comma 4** dispone uno stanziamento di 2 milioni di euro, che permette di soddisfare i crediti privilegiati di primo (euro 1.377.654,88) e di secondo grado (pari a euro 248.866,55). Con la quota restante, oltre a fare fronte ad eventuali ulteriori crediti privilegiati che dovessero emergere (al momento non previsti), si potrà dare parziale soddisfacimento ai creditori chirografari (che vantano crediti per euro 3.334.989,58).

La disposizione non è suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati nell'autorizzazione di spesa, in considerazione del fatto che, a mente dell'articolo 15 del DL n. 98/2011, alle passività della liquidazione degli enti pubblici si fa fronte nei limiti degli attivi accertati con la liquidazione stessa.

All'onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A accantonamento Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Comma 5 Cappellani militari Il comma è stato predisposto in aderenza all'ordine del giorno adottato dalla Camera dei Deputati il 14 aprile 2021 in sede di approvazione definitiva della legge 22 aprile 2021, n. 70, che impegna il Governo a ricercare soluzioni per disciplinare la graduale applicazione del nuovo assetto normativo derivante dall'Intesa sull'assistenza spirituale alle Forze armate con specifico riferimento al fatto che in talune posizioni i cappellani militari in servizio risultano in esubero rispetto al nuovo organico (fissato a 162 unità, dal comma 2 dell'articolo 1547 del codice dell'ordinamento militare). In tale contesto il Governo dovrà, nella fase iniziale di applicazione dell'Intesa, considerare transitoriamente l'organico complessivo dei cappellani militari come un tetto finanziario complessivo, consentendo così, ove richiesto e possibile, il mantenimento in servizio fino al naturale congedo, con il grado attuale, dei cappellani militari in esubero e compensandone l'onere attraverso i mancati reclutamenti ovvero le mancate promozioni per le posizioni non coperte in altri gradi.

Allo scopo, si introducono nel codice dell'ordinamento militare (libro quinto - personale civile e personale ausiliario delle forze armate, titolo III - personale religioso e libro nono - disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, titolo II - disposizioni transitorie, sezione V - personale ausiliario delle Forze armate) le seguenti disposizioni.

All'articolo 2259 (Disposizioni provvisorie per i cappellani militari), dopo il comma 3, sono inseriti i commi da 3-bis a 3-quinquies che recano la graduale riduzione degli organici complessivi dei cappellani militari. Il comma 3-bis, definisce il limite massimo delle immissioni dei cappellani militari correlandolo al tetto finanziario costituito dall'onere complessivo teorico a regime. Autorizza il mantenimento in servizio dei terzi cappellani militari capo (grado in esaurimento in quanto cancellato dall'Intesa, non più previsto dall'articolo 1546 del codice dell'ordinamento militare) e dei secondi cappellani militari capo in eccedenza (nel periodo transitorio) rispetto a volumi organici fissati dall'Intesa (l'articolo 1546, comma 1, lett. a) fissa il numero complessivo a 10 unità).

Il tetto finanziario è determinato moltiplicando i costi unitari medi dei singoli gradi per l'organico di regime.

Nella tabella 1 sono riportati: l'organico teorico, i costi medi unitari (determinati tenendo conto delle modifiche intervenute al trattamento economico) e il limite finanziario determinato moltiplicando l'organico teorico per i costi medi unitari, entro il quale devono essere contenuti gli oneri complessivi delle consistenze effettive.



**Tabella 1 - Determinazione del limite finanziario**

QUALIFICA ECONOMICA	Organico Teorico	CMU	Limite finanziario
Ordinario Militare (Generale di corpo d'armata)	1	212.521	212.521
Vicario Generale (Generale di divisione)	1	186.045	186.045
Terzo Capp. Milit. Capo (Col. + 23 anni)	0	130.517	0
Secondo Capp. Milit. Capo (Ten. Col. + 23 anni)	10	111.108	1.111.081
Primo Capp. Milit. Capo (Maggiore) <sup>(1)</sup>	50	105.947	5.297.374
Cappellano Capo (Capitano + 10 anni)	50	58.446	2.922.319
Cappellano Addetto (Tenente)	25	54.586	1.364.661
Cappellano Complemento (Sottotenente)	25	45.790	1.144.750
<b>TOTALE</b>	<b>162</b>		<b>12.238.751</b>

(1) Costo Medio ponderato calcolato su 35 Primi Cappellani Capo +23 e 15 Primi Cappellani Capo +13

Il comma 3-ter dispone il "congelamento" delle procedure di avanzamento al grado di secondo cappellano militare capo fino al raggiungimento degli organici stabiliti per tale grado (10 unità) dall'art. 1546, comma 1, lettera a).

Il comma 3-quater, a seguito della soppressione del grado di terzo cappellano militare capo, dispone la cessazione delle procedure di avanzamento a tale grado.

Il comma 3-quinquies reca disposizioni di salvaguardia del trattamento economico per il personale in servizio alla data di entrata in vigore dell'Intesa, prevedendo l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, pari alla differenza tra le indennità operative e le indennità per servizi di istituto in godimento e la misura dell'indennità di impiego operativo di base come disposto dall'articolo 1621 del codice dell'ordinamento militare. La disposizione non comporta maggiori oneri.

Nel libro quinto, all'articolo 1611 (Forme di avanzamento), è stato aggiunto il comma 2-bis, quale disposizione "a regime", che prevede che l'avanzamento al grado di secondo cappellano militare capo avvenga nei limiti delle vacanze organiche (la dotazione organica per tale grado è fissata a 10 unità dall'articolo 1546, comma 1, lett. a).

In funzione delle sopra descritte modifiche introdotte dall'Intesa si è provveduto a sviluppare l'andamento delle consistenze effettive per ogni grado, supponendo, in via conservativa, fuoriuscite esclusivamente per età e limitando le immissioni al fine di assicurare il rispetto del tetto finanziario. Gli avanzamenti sono stati ipotizzati tenendo conto delle nuove permanenze e delle modalità di avanzamento "a vacanza" per l'accesso al grado di secondo cappellano militare capo.

Lo sviluppo delle consistenze è riportato nella successiva Tabella 2.

**Tabella 2 - Sviluppo delle consistenze dei cappellani militari**

Cappellani Militari	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ordinario Militare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vicario Generale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terzo Cappellano Capo	7	7	7	6	5	4	1	1	1	0	0
Secondo Cappellano Capo	40	40	39	36	33	30	27	23	16	12	10
Primo Cappellano Capo	13	13	20	25	34	40	42	42	41	42	39
Cappellano Capo	40	46	41	41	35	32	32	34	36	36	38
Cappellano Addetto SPE	20	18	20	19	19	18	16	15	15	16	19
Cappellano Addetto CPL	16	12	8	4	0	0	0	0	0	0	0
Cappellano COMPLEMENTO	2	4	7	11	16	19	23	28	32	35	38
<b>Totale</b>	<b>140</b>	<b>142</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>145</b>	<b>143</b>	<b>145</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>146</b>



Nelle tabelle seguenti (da 3.a a 3.g) è riportato lo sviluppo delle consistenze dei cappellani militari distinti per grado.

**Tabella 3.a - Piano delle immissioni nel grado di cappellano di complemento nel periodo transitorio**

<b>Cappellani di COMPLEMENTO</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Consistenze iniziali	0	2	4	7	11	16	19	23	28	32	35
Immissioni	2	2	3	4	5	5	6	8	8	8	8
Passaggio in SPE	0	0	0	0	0	2	2	3	4	5	5
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>38</b>

**Tabella 3.b - Piano delle immissioni nel grado di cappellano addetto CPL nel periodo transitorio**

<b>Cappellani Addetti di COMPLEMENTO</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Consistenze iniziali	19	16	12	8	4	0	0	0	0	0	0
Immissioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passaggio in SPE	3	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabella 3.c - Piano delle immissioni nel grado di cappellano addetto SPE nel periodo transitorio**

<b>Cappellani Addetti SPE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Consistenze iniziali	17	20	18	20	19	19	18	16	15	15	16
Immissioni da Cappellano CPL	0	0	0	0	0	2	2	3	4	5	5
Immissioni da Cappellano Addetto CPL	3	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Promozioni a Cappellano Capo	0	6	2	5	4	3	4	4	4	4	2
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>19</b>

**Tabella 3.d - Piano delle immissioni nel grado di cappellano capo nel periodo transitorio**

<b>Cappellani Capi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Consistenze iniziali	43	40	46	41	41	35	32	32	34	36	36
Immissioni da Cappellano Addetto	0	6	2	5	4	3	4	4	4	4	2
Promozioni a 1° Cappellano Capo	3	0	7	5	10	6	4	2	2	4	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>40</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>38</b>

**Tabella 3.e - Piano delle immissioni nel grado di primo cappellano capo nel periodo transitorio**

<b>Primi Cappellani Capi</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Consistenze iniziali	16	13	13	20	25	34	40	42	42	41	42
Immissioni da Cappellano Capo	3	0	7	5	10	6	4	2	2	4	0
Promozioni a 2° Cappellano Capo	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	1	0	2	2	3	3	2
<b>Totale consistenze</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>39</b>



**Tabella 3.f - Piano delle immissioni nel grado di secondo cappellano capo nel periodo transitorio**

Secondi Cappellani Capi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	34	40	40	39	36	33	30	27	23	16	12
Immissioni da Primo Cappellano Capo	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fuoriuscite limiti	0	0	1	3	3	3	3	4	7	4	3
<b>Totale consistenze</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>10</b>

**Tabella 3.g - Piano delle immissioni nel grado di terzo cappellano capo nel periodo transitorio**

Secondi Cappellani Capi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Consistenze iniziali	7	7	7	7	6	5	4	1	1	1	0
Zero Immissioni (grado cancellato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	1	1	1	3	0	0	1	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nella Tabella 4 sono riportati gli oneri determinati moltiplicando lo sviluppo delle consistenze per i Costi Medi Unitari.

**Tabella 4: Sviluppo degli oneri dei cappellani militari**

Cappellani Militari	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ordinario Militare	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521	212.521
Vicario Generale	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045	186.045
Terzo Cappellano Capo	913.618	913.618	913.618	783.101	652.584	522.067	130.517	130.517	130.517	0	0
Secondo Cappellano Capo	4.444.323	4.444.323	4.333.215	3.999.890	3.666.566	3.333.242	2.999.918	2.555.486	1.777.729	1.333.297	1.111.081
Primo Cappellano Capo	1.377.317	1.377.317	2.118.949	2.648.687	3.602.214	4.237.899	4.449.794	4.449.794	4.343.846	4.449.794	4.131.951
Cappellano Capo	2.337.855	2.688.533	2.396.301	2.396.301	2.045.623	1.870.284	1.870.284	1.987.177	2.104.069	2.104.069	2.220.962
Cappellano Addetto SPE	1.091.729	982.556	1.091.729	1.037.142	1.037.142	982.556	873.383	818.797	818.797	873.383	1.037.142
Cappellano Addetto CPL	873.383	655.037	436.692	218.346	0	0	0	0	0	0	0
Cappellano COMPLEM ENTO	91.580	183.160	320.530	503.690	732.640	870.010	1.053.170	1.282.119	1.465.279	1.602.649	1.740.019
<b>Totale</b>	<b>11.528.370</b>	<b>11.643.110</b>	<b>12.009.599</b>	<b>11.985.723</b>	<b>12.135.335</b>	<b>12.214.623</b>	<b>11.775.631</b>	<b>11.622.455</b>	<b>11.038.803</b>	<b>10.761.758</b>	<b>10.639.722</b>

Lo sviluppo delle consistenze prospettato, moltiplicato per i costi medi unitari, assicura il rispetto del limite finanziario.

**Comma 6** La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**Articolo 15 (Proroga “Strade sicure” e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20)**

**Commi 1-2. Proroga Strade sicure.** La proroga d’impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell’ambito del dispositivo “Strade sicure” a disposizione dei Prefetti, comporta una spesa complessiva di **5.080.080 euro**.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 61 gg. dal 1° novembre al 31 dicembre 2021.

In ragione di quanto sopra, l’onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 1.250.010 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall’art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 1.352.268 euro;
- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 41.170 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 7.500 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 688.995 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;
- alloggio, ammontante a complessivi 1.607.655 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 66.603 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 65.880 euro.



<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/11 al 31/12/2021 (61 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	753	29,44	665.050	1.352.268
Straordinario	753	17,66	625.005	1.250.010
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.290.055</b>	<b>2.602.278</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	
Vitto strutture civili	753	15,00	338.850	688.995
Alloggio strutture civili	753	35,00	790.650	1.607.655
equipaggiamento/vestiario	753	1,45	32.756	66.603
funzionamento automezzi	54	20,00	32.400	65.880
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>1.194.656</b>	<b>2.429.133</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				41.170
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				7.500
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>48.670</b>
<b>RIEPILOGO</b>			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/11 al 31/12/2021 (61 gg.)
<b>ONERI DI PERSONALE</b>			1.290.055	2.602.278
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			1.194.656	2.429.133
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>2.484.710</b>	<b>5.031.410</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				<b>48.670</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.588.150</b>	<b>5.080.080</b>

**Commi 3 e 4** La disposizione in esame prevede l'incremento di 400 unità di personale delle Forze armate facenti parte del dispositivo "Strade Sicure", di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge di bilancio 2021 (30 dicembre 2020, n. 178), da impiegare per rafforzare i dispositivi di sicurezza interna del Paese in occasione dello svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20 che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre 2021. L'impiego di tale contingente, per le fasi di approntamento, dispiegamento, controllo e rientro, avverrà dal 25 ottobre fino al 3 novembre 2021. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 25 ottobre al 3 novembre 2021 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore/mese rapportate al periodo di impiego di 10 giorni, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, l'articolo 1 del decreto-legge rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

- 1) il personale militare è posto a disposizione dei Prefetti interessati;
- 2) il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
- 3) nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a 400 unità;



- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 10 gg. dal 25 ottobre al 3 novembre 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 47 ore remunerabili mensili, rapportate al periodo di impiego di 10 giorni, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 110.559 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 69.000 euro;
- viveri, ammontante a complessivi 9.600 euro, calcolando un incremento giornaliero alla razione viveri, pari a euro 2,40 pro-capite;
- servizi generali ammontante a complessivi 8.400 euro, considerando un incremento pro capite giornaliero pari a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 5.800 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 5.800 euro;
- acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti,) per un onere complessivo di circa 30.000 euro;
- sanificazione personale, mezzi e materiali per un onere complessivo di circa 40.000 euro;
- materiali ed attrezzature varie, ammontanti a complessivi 30.000 euro.

Pertanto, a fronte dell'impiego delle 400 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a **309.159 euro**. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli oneri.



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
CONCORSO G20 - 400 UN. DAL 25/10 AL 03/11 2021				
400 MILITARI <u>IN SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 25/10/21 al 03/11/21 (10 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	400	€ 17,25	€ 207.000	€ 69.000
Straordinario	400	€ 17,66	€ 332.008	€ 110.559
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>€ 539.008</b>	<b>€ 179.559</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	400	€ 2,40	€ 28.800	€ 9.600
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	400	€ 2,10	€ 25.200	€ 8.400
Equipaggiamento/vegiario	400	€ 1,45	€ 17.400	€ 5.800
Funzionamento automezzi	29	€ 20	€ 17.400	€ 5.800
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			<b>€ 88.800</b>	<b>€ 29.600</b>
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti)				€ 30.000
Sanificazione personale, mezzi e materiali				€ 40.000
Materiali e attrezzature varie				€ 30.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>€ 100.000</b>
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 25/10/21 al 03/11/21 (10 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 539.008	€ 179.559
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 88.800	€ 29.600
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>€ 627.808</b>	<b>€ 209.159</b>
ONERI UNA TANTUM				€ 100.000
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 727.808</b>	<b>€ 309.159</b>

**Comma 5** autorizza la spesa di euro 1.659.477 al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, attraverso l'impiego, di assetti aeronavali della Difesa

Il **comma 6** prevede la copertura degli oneri pari a euro 7.048.716 per l'anno 2021, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.





## CAPO V

### Disposizioni finanziarie e finali

#### **Articolo 16 (Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale)**

Il **comma 1** incrementa di 1.300 milioni di euro nell'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**Comma 2** La disposizione incrementa di 200 mln di euro per l'anno 2021 le risorse destinate al contratto di programma con Ferrovie dello Stato italiane Spa, attribuite a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

**Comma 3** - La disposizione è volta ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27/12/2006, n. 296 di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

La disposizione è finalizzata a consentire al Corpo delle capitanerie di porto di sottoscrivere, un contratto per la fornitura di due navi di altura, in luogo di una, esercitando la facoltà prevista nella legge autorizzatoria.

Le disposizioni recate dai **commi 4, 5 e 6** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a ripartire tra le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna le risorse già stanziare per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 7** comporta oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021

Il **comma 8** ha natura ordinamentale e di salvaguardia stabilendo che l'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli accordi ivi richiamati.

**Comma 9** La disposizione è finalizzata ad accelerare la spesa per il completamento dei programmi di investimento già in corso autorizzando la spesa di 340 milioni di euro nel 2021. Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma.

**Comma 10** La norma – finalizzata a dare attuazione alle sentenze n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021 con le quali il Consiglio di Stato, in seguito all'annullamento decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri P.C.M. 10 settembre 2015 recante la ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, ha definitivamente condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze alla restituzione delle somme quantificate nell'importo complessivo di 61.991.121,11, incrementata dagli interessi al saggio legale dalla data della domanda, ossia del ricorso in primo grado, e sino al soddisfo – comporta un onere di 62.924.215 pari alla somma di 61.991.121,11 incrementata dagli interessi al saggio legale dalla data della domanda, ossia del ricorso in primo grado, e sino al soddisfo. In particolare per la quantificazione degli interessi si è ipotizzato di far decorrere gli interessi dal 1° dicembre 2015 ipotizzando il pagamento al 1° gennaio 2022.

Il **comma 11** prevede la copertura degli oneri a cui si provvede ai sensi dell'articolo 17.

#### **Articolo 17 (Disposizioni finanziarie)**

Il **comma 1** incrementato di 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 2** incrementa di 187 milioni per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di far fonte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera d), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il **comma 3** prevede la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374



euro per l'anno 2022, 111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per l'anno 2024, 101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per l'anno 2026, 101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 3.457.272.932 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 187 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, afferenti le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che pertanto vengono definitivamente acquisite all'erario.

d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

e) quanto a 550 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

h) quanto a 55,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;

i) quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.

l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 165 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma " Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021. Le risorse stanziati sul capitolo 3100 vengono utilizzate per pagare gli interessi maturati sui conti fruttiferi aperti presso la tesoreria statale a favore degli enti e organismi titolari dei predetti conti e quelli da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici rientranti nel sistema di tesoreria unica. Considerato che con il nuovo sistema di remunerazione i tassi di interesse subiscono oscillazioni ridotte tra un anno e l'altro lo stanziamento viene ridotto di 90 milioni di euro per l'anno 2021 e di 165 milioni di euro per l'anno 2022.



- n) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- o) quanto a euro 25.804.000 per l'anno 2022, euro 34.304.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro per l'anno 2025, 51.576.701 euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro per l'anno 2027, 51.694.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 16.094.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per l'anno 2032 e 16.227.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- q) quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- r) quanto a 192,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 173,7 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023 e 96,7 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 254,235 milioni di euro per l'anno 2021 e 298,369 milioni di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni di euro per l'anno 2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4.

Il **comma 4** prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

20/10/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili  
 (milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	s/e	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
			<b>Capo I Misure urgenti in materia fiscale</b>															
2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.- ERARIO	e	t					-48,90	48,90			-48,90	48,90			
2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.- ERARIO	e	ext					-39,10	39,10			-39,10	39,10			
2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.- ENTI DI PREVIDENZA	e	co					-46,40	46,40			-46,40	46,40			
2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.- ENTI DI PREVIDENZA	s	c					46,40	-46,40							
2			Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.- Altri Enti	e	t					-25,60	25,60			-25,60	25,60			
4			Integrazione del contributo a favore di Agenzie delle entrate - Riscossione da parte di Agenzia Entrate per il triennio 2020-2022	s	c					100,00				100,00				
5	7-12		Maggiori entrate da riversamento dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzate	e	t					70,00	70,00			70,00	70,00			
5	7-12		Minori incassi da sanzioni e interessi su importi crediti di imposta attività ricerca e sviluppo riversati all'Erario	e	ext					-35,60	-35,60			-35,60	-35,60			
7			Rifinanziamento fondo per contributi finalizzato all'acquisto di veicoli non inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1041 della legge n. 145/2018	s	k					100,00				100,00				
			<b>Capo II Misure urgenti in materia di lavoro</b>															
8	1		Modifica art. 26 del D.L. 18/2020 - Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria ed equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per i soggetti fragili -Prestazione	s	c					489,70				489,70				
8	1		Modifica art. 26 del D.L. 18/2020 - Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria ed equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per i soggetti fragili -Contribuzione figurativa	s	c					487,00								
8	1		Rimborso forfetario ai datori di lavoro per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS	s	c					188,30				188,30				
8	1		Abrogazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 482 della legge n. 178/2020- Estensione equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria agli eventi collocati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.-Prestazione	s	c					-297,70				-297,70				
8	1		Abrogazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 482 della legge n. 178/2020- Estensione equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria agli eventi collocati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 -contribuzione figurativa	s	c					-98,30								
9			Concessione del congedo parentale, fino al 31/12/2021, per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena, DAD o malattia da Sars-Cov-2- Prestazione	s	c					18,00				18,00				
9			Concessione del congedo parentale, fino al 31/12/2021, per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena, DAD o malattia da Sars-Cov-2-Contribuzione figurativa	s	c					11,30								
9	8		Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario in congedo straordinario con figli minori di 14 anni in quarantena obbligatoria, malattia e sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio	s	c					7,60				7,60				





Decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (milioni di euro)																		
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	s/e	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
11	11		Rideterminazione esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione di cui all'articolo 41 del DL 73/2021	s	c	-369,60	-184,80											
11	11		Rideterminazione esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione di cui all'articolo 41 del DL 73/2021- effetti fiscali	e	t		-127,50	-11,40	26,70									26,70
11	13		Incremento risorse Reddito di cittadinanza - di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019	s	c	200,00				200,00								
11	16		Indennità ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa	s	c	1,39				1,39								
11	17		Riduzione contributo per il funzionamento del contanto " Previdenza Italia" di cui all'articolo 58 bis, comma 5 del DL 124/2019	s	c	-1,39				-1,39								
			<b>Capo III - Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</b>															
13	1		Attività Ispettorato Nazionale del lavoro	s	c		10,40	10,40	10,40									10,40
13	1		Banca dati Ispettorato Nazionale del lavoro	s	k		1,50											1,50
13	2		Assunzioni contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità presso Ispettorato nazionale del lavoro	s	c		22,16	44,33	44,33									22,16
13	2		Assunzioni contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità presso Ispettorato nazionale del lavoro- effetti riflessi	e	t/c													
13	2		Spese di funzionamento connesse alle assunzioni contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità presso Ispettorato nazionale del lavoro	s	c		9,11	6,46	6,46									9,11
13	2		Spese connesse allo svolgimento dei concorsi pubblici	s	c		1,50											1,50
13	3-5		Incremento contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per rafforzare l'attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro	s	c		0,66	3,76	4,33									0,66
13	3-5		Incremento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per rafforzare l'attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro- effetti riflessi	e	t/c													
			<b>Capo IV - Misure finanziarie urgenti</b>															
14	1		Contributo in favore della repubblica di San Marino per garantire continuità delle trasmissioni della San Marino RTVS.p.a	s	c	2,02	1,61	1,65	1,70	2,02								1,61
14	2		Presidenza italiana del Consiglio d'Europa	s	c	0,20	1,50			0,20								1,50
14	3		Riduzione Tab. A - MAECI	s	c	-2,22	-3,11	-1,84	-1,84	-2,22								-3,11
14	4		Liquidazione Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente	s	c	2,00				2,00								2,00



Decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili  
 (milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	s/e	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento					
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
14	4		Riduzione Tabella A MAECI	s	c	-2,00				-2,00									
15	1-2		Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 del contingente di 753 unità di personale cui all'articolo 22, comma 1, del DL 34/2020 per operazione Strade sicure - contenimento COVID-19-oneri di personale	s	c	2,60				2,60									
15	1-2		Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 del contingente di 753 unità di personale cui all'articolo 22, comma 1, del DL 34/2020 per operazione Strade sicure - contenimento COVID-19-oneri di personale-effetti riflessi	e	t/c					1,26									
15	1-2		Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 del contingente di 753 unità di personale cui all'articolo 22, comma 1, del DL 34/2020 per operazione Strade sicure - contenimento COVID-19-oneri di funzionamento	s	c	2,43				2,43									
15	1-2		Ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 del contingente di 753 unità di personale cui all'articolo 22, comma 1, del DL 34/2020 per operazione Strade sicure - contenimento COVID-19-oneri una tantum	s	c	0,05				0,05									
15	4		Incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze Armate per il potenziamento dei dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice Capi di Stato e di Governo appartenenti al G20- oneri di personale	s	c	0,18				0,18									
15	4		Incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze Armate per il potenziamento dei dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice Capi di Stato e di Governo appartenenti al G20- oneri di personale	e	t/c					0,09									
15	4		Incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze Armate per il potenziamento dei dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice Capi di Stato e di Governo appartenenti al G20- oneri di funzionamento	s	c	0,03				0,03									
15	4		Incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze Armate per il potenziamento dei dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice Capi di Stato e di Governo appartenenti al G20- oneri di funzionamento	s	c	0,10				0,10									
15	6		Impiego assetti aeronavali Difesa per la sicurezza marittima per lo svolgimento del G20	s	c	1,66				1,66									
<b>Capo V Disposizioni finanziarie e finali</b>																			
16	1		Incremento Ferrovie dello Stato contribuiti in conto impianti - autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n.266/2005	s	k	1.500,00				1.500,00									
16	2		Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge n. 296/2006 - Potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto	s	k	20,00				20,00									
16	6		Somme spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi per gli anni antecedenti al 2022	s	c	100,00				100,00									
16	8		Accelerazione della spesa per il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e ss del Digs n. 66/2010	s	k	340,00				340,00									
16	9		Contributo ai comuni per sentenze Consiglio di Stato n.05854/2021 e 05854/2021 su riparto Fondo di solidarietà comunale	s	c	62,92				62,92									
17	1		Incremento del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160/2019	s	c		6.000,00		6.000,00										
17	1		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 178/2020- Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico	s	c		-6.000,00		-6.000,00										
17	2		Fondo per interventi urgenti per i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo 201-2020 di cui all'articolo 1, comma 700 della legge n. 178/2020	s	k	187,00				187,00									



Decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili  
 (milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	s/e	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento						
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
17	3	a	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 del Dlgs n. 1 del 2018- Fondo emergenze nazionali	s	k	-187,00				-187,00				-187,00						
17	3	b	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 del Dl n. 34/20202- Credito d'imposta del 20% per apporto capitale fino a 2 milioni a favore di PMI e credito d'imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 50% dell'aumento di capitale	s	k	-1.600,00				-1.600,00				-1.600,00						
17	3	c	Utilizzo sanzioni antitrust versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai programmi di spesa e che restano acquisite al bilancio dello Stato	e	ext	400,00														
17	3	c	Utilizzo sanzioni antitrust versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai programmi di spesa e che restano acquisite al bilancio dello Stato	s	c					-400,00				-400,00						
17	3	d	Utilizzo fondo speciale per la riscossione dei residui passivi percenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n.196/2009	s	c	-200,00				-200,00				-200,00						
17	3	e	Utilizzo fondo speciale per la riscossione dei residui passivi percenti della spesa di conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n.196/2010	s	k	-550,00				-550,00				-550,00						
17	3	f	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232/2016- Pre pensionamento precoci	s	c	-26,00				-26,00				-26,00						
17	3	g	Utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67/2011- Pre pensionamento lavoratori usuranti	s	c	-44,00				-44,00				-44,00						
17	3	h	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del Dl n. 30/2021 - Bonus baby sitting e congedo parentale riconosciuto ai lavoratori con figli in DAD - Prestazione	s	c	-44,40				-44,40				-44,40						
17	3	h	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del Dl n. 30/2021 - Bonus baby sitting e congedo parentale riconosciuto ai lavoratori con figli in DAD - Contribuzione figurativa	s	c	-11,50				-11,50				-11,50						
17	3	i	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del Dl n. 41/2021- REM	s	c	-115,00				-115,00				-115,00						
17	3	i	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge n. 296/2006- Potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto	s	k					-10,00				-10,00				-10,00		
17	3	m	Riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito del programma " Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	s	c	-90,00				-165,00				-165,00						
17	3	n	Riduzione tabella B Ministero del lavoro	s	k					-1,50				-1,50				-1,50		
17	3	o	Riduzione tabella A Ministero del lavoro	s	c					-25,80				-25,80				-25,80		
17	3	p	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del Dl n. 282/2004	s	c					-34,30				-34,30				-34,30		
17	3	q	Riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (effetti dal 2025)	s	c					-4,20				-4,20				-4,20		
				TOTALE ENTRATE		e				400,00	23,00	61,10	214,64	262,77	46,32	84,70	214,64	262,77	46,32	84,70
				TOTALE SPESE		s				309,17	-116,07	19,05	31,07	245,83	19,05	31,07	-23,13	245,83	19,05	31,07





**Decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	s/e	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
			SALDO			90,83	23,57	3,95	30,03	237,76	16,94	27,27	53,63	237,76	16,94	27,27	53,63



DISEGNO DI LEGGE  
Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021.*

### **Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro, anche tenuto conto degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata l'urgenza di dare attuazione a obblighi internazionali assunti in particolare nei confronti della Repubblica di San Marino, della Santa Sede e del Consiglio d'Europa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

Art. 1.

*(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021. ».

Art. 2.

*(Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)*

1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.

Art. 3.

*(Estensione della rateazione per i piani di dilazione)*

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2-*ter*, dopo le parole « rateazione, » sono inserite le seguenti: « rispettivamente, di diciotto e ».

2. I debitori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione a tali piani delle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

3. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al comma 2:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 4.

*(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 326, le parole « 450 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 550 milioni » e le parole « 112 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 212 milioni »;

b) al comma 327, le parole « 112 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 212 milioni ».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 5.

*(Disposizioni urgenti in materia fiscale)*

1. Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pari complessivamente a 56.000.000 di euro a decorrere dal 2021, sono destinate:

a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l'anno 2021, a 44.790.000 euro per l'anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno 2023, all'attribuzione dei premi di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l'anno 2021, 11.210.000 euro per l'anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall'anno 2023 per le spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse.

3. L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: « Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze. »

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « le spese amministrative » sono sostituite dalle seguenti: « l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione ».

5. All'articolo 36-bis, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole « nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero » sono soppresse.

6. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole da « e, fermo restando quanto » fino a « delle società

da esse partecipate » sono soppresse.

7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 7 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, accertino condotte fraudolente.

9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.

10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10.

13. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, la lettera *h*) è sostituita dalle seguenti:

« *h*) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-*ter*, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-*sexies* del presente decreto;

*h-bis*) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. »;

b) al comma 16, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, ».

14. All'articolo 3, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole « e dei consulenti del lavoro » sono inserite le seguenti: « , nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali ».

15. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a 12, valutati in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 6.

*(Semplificazione della disciplina del patent box)*

1. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3.

5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. I soggetti di cui al comma 1 che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali di cui al presente articolo possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti indicati al comma 1, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

9. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

Art. 7.

*(Rifinanziamento Fondo automotive)*

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 65 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;

b) 20 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con

emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;

d) 5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

## Capo II

### MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

#### Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole « Il periodo trascorso » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso »;

b) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. »;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le tutele di cui al presente articolo, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro *una tantum* per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS, nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al presente comma sulla base delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi. ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 482 è abrogato.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17.

#### Art. 9.

*(Congedi parentali)*

1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di

prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

2. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

4. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

5. Per i giorni in cui un genitore fruito del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruito del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

6. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruito, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni quattordici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.

9. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2021.



10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 10.

*(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)*

1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, è incrementato di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 11.

*(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del

decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, sono rideterminate in 844 milioni di euro a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 e le risorse dell'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rideterminate in 700 milioni di euro. I Fondi erogano l'assegno ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo.

7. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

8. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 7 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

9. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Il limite di spesa di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, è rideterminato in 106 milioni di euro per l'anno 2021.

11. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge n. 73

del 2021, è rideterminato in 216 milioni di euro per l'anno 2021 e a 108 milioni di euro per l'anno 2022.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9, pari a 878,4 milioni di euro per l'anno 2021 e alle minori entrate derivanti dal comma 11 valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

- a) quanto a 456 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 6;
- b) quanto a 245 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 10;
- c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;
- d) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 17.

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è soppresso.

16. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 251-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 251-*ter*. Ai lavoratori di cui all'articolo 251-*bis* che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021. »;

b) al comma 253, le parole « dei commi 251 e 251-*bis* », sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 251, 251-*bis* e 251-*ter* ».

17. I benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di 1,39 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Art. 12.

*(Disposizioni in materia di mobilità del personale)*

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « servizio sanitario nazionale », sono inserite le seguenti: « e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 »;

b) al comma 1.1. il primo periodo è soppresso.

Capo III

**RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Art. 13.

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1. le parole « e per indirizzare » sono sostituite dalle seguenti: « e per programmare e valutare, anche

ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale »;

1.2. le parole: « negli attuali » sono sostituite dalla seguente: « nei »;

1.3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. »;

2) al comma 2:

2.1. le parole « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute »;

2.2. dopo le parole « dal Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti: « dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale »;

2.3. le parole: « dall'IPSEMA e dall'ISPESL », sono sostituite dalle seguenti: « dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro »;

2.4. dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4. »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate. »;

4) al comma 4, primo periodo, le parole da « Ministro del lavoro » fino a « pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale » e le parole « da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti i criteri e »;

5) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Per l'attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183. »;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6. »;

c) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole « è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio » sono aggiunte le seguenti: « , dall'Ispettorato nazionale del lavoro »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007. »;

4) al comma 6:

4.1. dopo le parole « L'importo delle somme che l'ASL » sono inserite le seguenti: « e l'Ispettorato nazionale del lavoro »;

4.2. le parole « l'apposito capitolo regionale » sono sostituite dalle seguenti: « rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro »;

4.3. dopo le parole « svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. », sono inserite le seguenti: « e dall'Ispettorato »;

5) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro. »;

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14 (*Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*). - 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8

marzo 2006, n. 139.

7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta.

L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

12. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d). »;

e) all'articolo 51:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

2) il comma 8-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 8-*bis*. Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:

a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;

c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-*bis*.

8-*ter*. I dati di cui al comma 8-*bis* sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. »;

f) all'articolo 99, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate. »;

g) l'Allegato I è sostituito dall'Allegato I al presente decreto.

2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c), numero 1), l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.

3. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 90 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 570 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 660 unità »;

b) alla lettera b), il numero « 6 » è sostituito dal seguente: « 8 »;

c) la lettera c) è abrogata;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) ispettori: 246 »;

e) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) appuntati e carabinieri: 229 ».

5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro

3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374 euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994 euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701 euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per l'anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede ai sensi dell'art. 17.

#### Capo IV

#### MISURE FINANZIARIE URGENTI

##### Art. 14.

*(Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a erogare, ad integrazione del contributo di cui all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164, un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026. L'erogazione del contributo addizionale è condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a favore dell'Italia dei canali 7, 26, 30, 51, 12B e 12C, assegnati alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'Accordo di Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2.019.431 euro per l'anno 2021, di 1.613.431 euro per l'anno 2022, di 1.651.431 euro per l'anno 2023, di 1.702.431 euro per l'anno 2024, di 1.769.431 euro per l'anno 2025 e di 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Per gli adempimenti connessi alla presidenza italiana del Consiglio d'Europa e in attuazione dello Statuto della predetta organizzazione, firmato a Londra il 5 maggio 1949, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 23 luglio 1949, n. 433, è autorizzata la spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022 e per 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente sono posti in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le corrispondenti poste sono cancellate dallo stato passivo della liquidazione del predetto Istituto. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono



apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1611, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo, come fissato dall'articolo 1546, comma 1, lett. a). »;

b) all'articolo 2259, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo in servizio al 22 maggio 2021 e al raggiungimento del numero complessivo di unità dei secondi cappellani militari capo fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), le immissioni dei cappellani militari sono determinate nel limite dell'onere finanziario complessivo teorico a regime.

3-ter. A decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al raggiungimento del numero complessivo di unità dei secondi cappellani militari capo, fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), non ha luogo l'avanzamento dei primi cappellani militari capo.

3-quater. A decorrere dal 22 maggio 2021 cessano le promozioni a terzo cappellano militare capo.

3-quinquies. A decorrere dal 22 maggio 2021 ai cappellani militari non sono attribuite le maggiorazioni delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, a esclusione di quelle di cui all'articolo 4, e delle indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscono l'indennità di impiego operativo ovvero l'indennità per servizio di istituto superiore, di importo superiore all'indennità di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, la differenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennità di impiego operativo di base. ».

6. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « 15 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2021 »;

b) dopo le parole « 9-quater », sono aggiunte le seguenti « 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies ».

Art. 15.

(Proroga « Strade sicure » e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 5.080.080, di cui euro 1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 3.830.070 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Al fine di potenziare i dispositivi della cornice di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 400 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

4. Per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di euro 309.159 per l'anno 2021 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, attraverso l'impiego, di assetti

aeronavali della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.659.477.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.048.716 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Capo V

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 16.

*(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.300 milioni di euro nell'anno 2021.

2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 200 milioni di euro.

3. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi è attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

5. In attuazione dell'accordo sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, è attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto importo può essere compensato con il contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.

6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi per l'anno 2021 è attribuito alla regione l'importo di 66,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021.

8. L'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi ivi richiamati.

9. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 340 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma.

10. In attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, è riconosciuto ai comuni ricorrenti un contributo del complessivo importo di euro 62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art. 17.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia all'articolo 1, comma 339, della legge 27

- dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 187 milioni per l'anno 2021 al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera *d*), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022, 111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per l'anno 2024, 101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per l'anno 2026, 101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 3.457.272.932 euro per l'anno 2021, si provvede:
- a*) quanto a 187 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- b*) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- c*) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
- d*) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- e*) quanto a 550 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- f*) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- g*) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
- h*) quanto a 55,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;
- i*) quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- l*) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- m*) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 165 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma « Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2021;

n) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

o) quanto a euro 25.804.000 per l'anno 2022, euro 34.304.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro per l'anno 2025, 51.576.701 euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro per l'anno 2027, 51.694.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 16.094.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per l'anno 2032 e 16.227.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

q) quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

r) quanto a 192,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 173,7 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023 e 96,7 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 254,235 milioni di euro per l'anno 2021 e 298,369 milioni di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni di euro per l'anno 2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 18.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
Dato a Roma, addì 21 ottobre 2021

MATTARELLA

*Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri*

*Franco, Ministro dell'economia e delle finanze*

*Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

*Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

*Lamorgese, Ministro dell'interno*

*Guerini, Ministro della difesa*

*Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

Visto, *il Guardasigilli: Cartabia*

Allegato I  
(articolo 13, comma 1, lett. g)

Sostituisce l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
« ALLEGATO I  
(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	<b>FATTISPECIE</b>	<b>IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA</b>
<b>1</b>	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
<b>2</b>	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
<b>3</b>	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
<b>4</b>	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
<b>5</b>	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
<b>6</b>	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
<b>7</b>	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
<b>8</b>	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
<b>9</b>	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
<b>10</b>	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
<b>11</b>	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
<b>12</b>	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

».  
Tabella 1

(articolo 16, comma 10)

<b>Comune</b>	<b>Contributo</b>
Altivole	303.777
Asolo	1.513.583
Carbonera	50.854
Casale sul sile	55.943
Castelfranco veneto	2.987.745
Castello di Godeco	478.344
Codogné	361.845
Colle Umberto	161.399
Conegliano	3.883.830
Fonte	220.229
Gaiarine	209.860
Giavera del Montello	406.119
Godega sant'urbano	131.520
Istrana	381.417
Loria	213.673
Mareno di Piave	473.910
Maserada sul Pive	300.611
Monastier di Treviso	126.244
Montebelluna	2.619.341
Nervesa della Battaglia	138.459
Oderzo	1.492.695
Padova	37.978.796
Paese	16.735
Pieve di Soligo	551.775
Ponzano Veneto	237.978
Povegliano	193.822
Quinto di Treviso	273.933
Refronteolo	93.449
Resana	496.489
Riese PIO X	448.475
Roncade	55.028
San Biagio di Callalta	379.092
San Fior	424.739
San Vendemiano	729.357
San Zenone degli Ezzelini	322.183
Santa Lucia di Piave	200.869
Sernaglia della Battaglia	106.621
Silea	490.125
Spresiano	491.222
Susegana	568.791
Trevignano	180.282
Valdobbiadene	304.272
Vazzola	424.424
Vedelago	288.498
Villorba	1.155.862
<b>TOTALE</b>	<b>62.924.215</b>

## 1.2.2. Testo approvato 2426 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2426

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 dicembre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« Art. 1. - (*Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio*) - 1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021" ».

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

« Art. 1-bis. - (*Proroga di termini per il versamento dell'IRAP e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine - IMPi*) - 1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".

2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad

apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni" ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: « centocinquanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: « dopo le parole "rateazione" sono sostituite dalle seguenti: « dopo la parola: "rateazione" ».*

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 3-bis. - (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) - 1.*

*All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

*"4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".*

*Art. 3-ter. - (Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) - 1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.*

*2. Alle minori entrate, valutate in 9,95 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

*Art. 3-quater. - (Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche) - 1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.*

*2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.*



3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 5:*

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

« 2-*bis*. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810.

2-*ter*. La disposizione di cui al comma 2-*bis* si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato »;

*al comma 3, le parole:* « L'articolo 141, comma 1-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: "Per l'esercizio » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente: "1-*ter*. Per l'esercizio » *e le parole:* « il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione »;

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

« 3-*bis*. All'articolo 199, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi". Il termine di cui all'articolo 199, comma 3, lettera *b*), del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, come prorogato ai sensi del primo periodo, non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni previste dall'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dall'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione »;

*al comma 4, le parole:* « A decorrere dal 1° gennaio 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 »;

*dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

« 6-*bis*. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4-*bis*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

*b)* dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*ter*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4-*quater*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi

l'utile riportato nel bilancio della società" »;

*al comma 8, ultimo periodo, le parole:* « all'articolo 31 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 31 e seguenti »;

*al comma 9, secondo periodo, le parole:* « sono definite » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti »;

*dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:*

« 12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".

12-ter. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

12-quater. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022" »;

*al comma 13, lettera b), le parole:* « Conferenza Stato - città » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza Stato-città »;

*il comma 14 è soppresso;*

*dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:*

« 14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis. - (Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti) - 1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 è eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

a) la società Poste italiane S.p.a.;

b) le banche;

c) le società di gestione del risparmio;

d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;

g) le imprese di assicurazioni".

14-ter. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".

14-quater. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro".

14-quinquies. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro »;

*al comma 15, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « valutate »;*

*dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:*

« 15-bis. Ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento".

15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma 15-bis del presente articolo, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

15-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da: ", ad esclusione di quelle" fino a: "organizzazioni nazionali" sono soppresse;

2) al quinto comma, le parole: ", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati" nonché le parole: "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;

3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;

b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

- 1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- 3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
- 4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- 1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- 2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- 3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- 4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- 5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle

associazioni politiche, sindacali e di categoria".

*15-quinquies*. In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*15-sexies*. Le disposizioni di cui ai commi *15-quater* e *15-quinquies* rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

*15-septies*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Ai fini del presente testo unico, per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni";

2) al comma 3:

2.1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico";

2.2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma *2-bis*";

2.3) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) utilizzati, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera *b*), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera *b*)";

2.4) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219";

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. L'esenzione di cui al comma 3, lettera *a*), si applica anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco";

*b*) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale" sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";

*c*) all'articolo 30:

1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale" sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";

2) al comma 2, lettera *d*), le parole: "l'alcole denaturato con il denaturante generale" sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";

*d*) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-*bis*. - (*Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati*) - 1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-*bis*, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6";

e) nella sezione II del capo III del titolo I, dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

"Art. 33-*bis*. - (*Piccole distillerie indipendenti*) - 1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui";

f) all'articolo 35:

1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma è arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori";

2) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

"3-*quater*. Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui";

g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), l'alinea è sostituito dal seguente: "'vino spumante' tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";

h) nella sezione IV del capo III del titolo I, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

"Art. 37-*bis*. - (*Piccolo produttore indipendente di vino*) - 1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui";

i) all'articolo 38, comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i prodotti" fino a: "le seguenti condizioni:" sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";

l) nella sezione V del capo III del titolo I, dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

"Art. 38-bis. - (*Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra*) - l. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri, e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui";

m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1 realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui" ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-bis. - (*Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero*) - 1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti: "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base".

2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" fino a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La maggiorazione di cui al comma 1 non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche *in loco*. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con

riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data.

*Art. 5-ter. - (Modifica all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate) - 1.* All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo le parole: "non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a)" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica".

*Art. 5-quater. - (Modifica al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007) - 1.* All'articolo 49, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito".

*Art. 5-quinquies. - (Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) - 1.* Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

*Art. 5-sexies. - (Misure a sostegno delle attività di bed and breakfast a gestione familiare) - 1.* All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "dei *bed and breakfast* a gestione familiare";

b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*" sono inserite le seguenti: "a gestione familiare".

*Art. 5-septies. - (Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) - 1.* All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16.

*Art. 5-octies. - (Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione) - 1.* L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito *internet* istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Art. 5-novies. - (Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali) - 1.* All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è



aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti".

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*Art. 5-decies. - (Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019) -1.* All'articolo 1, comma 741, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: "situati nel territorio comunale" sono inserite le seguenti: "o in comuni diversi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", scelto dai componenti del nucleo familiare" ».

*All'articolo 6:*

*al comma 2, le parole:* « approvato con il decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al decreto »;

*al comma 6, al primo periodo, le parole:* « I soggetti di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « I soggetti di cui ai commi 1 e 2 » *e le parole:* « in idonea documentazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « mediante idonea documentazione » *e, al secondo periodo, le parole:* « dai soggetti indicati al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 »;

*al comma 10, secondo periodo, le parole:* « I soggetti di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « I soggetti di cui ai commi 1 e 2 »;

*alla rubrica, le parole:* « disciplina del *patent box* » *sono sostituite dalle seguenti:* « disciplina del cosiddetto "*patent box*" ».

*All'articolo 7:*

*al comma 2, dopo le parole:* « pari a 100 milioni di euro » *sono inserite le seguenti:* « per l'anno 2021 »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« *2-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b-bis*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-*bis*, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;

*alla rubrica, le parole:* « Fondo automotive » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni ».

*Nel capo II, all'articolo 8 è premesso il seguente:*

« *Art. 7-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità) - 1.* All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici *coils* e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,

nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al comma 10-*bis* sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-*bis*, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile";

*b)* al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241";

*c)* dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 9-*bis*, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:

*a)* le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

*b)* le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera *b)*, nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera *b)*, ivi comprese:

- 1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;
- 2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;
- 3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
- 4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale".

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-*bis*, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come

introdotto dal comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera *b*), quarto periodo, come modificata dal comma 1 del presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi ».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis:*

*al terzo periodo, le parole: « apposta domanda telematica » sono sostituite dalle seguenti: « apposta domanda in via telematica »;*

*al quarto periodo, le parole: « articolo 71 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 71 del testo unico di cui al decreto »;*

*all'ultimo periodo, le parole: « monitoraggio dei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « monitoraggio del rispetto dei limiti » e le parole: « delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora » sono sostituite dalle seguenti: « delle domande ricevute; qualora ».*

*All'articolo 9:*

*al comma 3, le parole: « di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata » sono sostituite dalle seguenti: « o di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata »;*

*al comma 6, primo periodo, le parole: « e nel limite di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « , nel limite di spesa »;*

*al comma 7, al terzo periodo, dopo le parole: « l'INPS provvede al monitoraggio » sono inserite le seguenti: « del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, » e il quarto periodo è soppresso.*

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

*« Art. 9-bis. - (Modifiche alla disciplina del fondo per la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati) - 1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:*

*"Art. 12-bis. - (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento) - 1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di *handicap* grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.*

*2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.*

*3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.*

*4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23*

dicembre 2014, n. 190" ».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole:* « di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner » *sono sostituite dalle seguenti:* « di Alitalia - Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa »;

*al comma 2, dopo le parole:* « del 7 aprile 2016, » *sono inserite le seguenti:* « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, ».

*All'articolo 11:*

*al comma 3, dopo le parole:* « di cui al comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

*al comma 6, secondo periodo, le parole da:* « decreto-legge n. 41 del 2021, » *fino a:* « e le risorse dell'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, sono rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo »;

*al comma 8, al terzo periodo, le parole:* « dal divieto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7 » *e, al quarto periodo, le parole:* « sono esclusi dal divieto » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono esclusi dalla predetta applicazione »;

*al comma 9, le parole:* « di cui all'articolo 50-bis, comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6 »;

*dopo il comma 9 è inserito il seguente:*

« 9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;

*al comma 11, le parole:* « e a 108 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « e in 108 milioni »;

*al comma 12, alinea, dopo le parole:* « per l'anno 2021 » *e dopo le parole:* « per l'anno 2023 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

*il comma 15 è sostituito dal seguente:*

« 15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022" ».

*Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 11-bis. - (Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale) - 1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti di CISOA di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Art. 11-ter. - (Fondo Nuove Competenze) - 1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono

essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e il terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rispettivamente soppressi e abrogati e i relativi interventi, inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, sono attuati nell'ambito del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma 1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 ».

*All'articolo 12:*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ».

*Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 12-bis. - (Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico) - 1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti: "nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,";
- b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture";
- c) al quarto periodo, dopo le parole: "alle attività assistenziali svolte, si applicano" sono inserite le seguenti: ", per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," e dopo le parole: "del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza".

Art. 12-ter. - (Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118) - 1. Il requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13.

Art. 12-quater. - (Assunzione di personale per l'Accademia nazionale dei Lincei) - 1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia nazionale dei

Lincei è autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 5 unità, di cui 3 di area C, posizione economica C1, e 2 di area B, posizione economica B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata una spesa pari a euro 58.000, a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia nazionale dei Lincei.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e a euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Art. 12-quinquies. - (Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale) - 1.* Le imprese, residenti in Italia e costituite da non più di sessanta mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate *start-up a vocazione sociale* ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up a vocazione sociale* è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla *start-up* ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up a vocazione sociale*; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up a vocazione sociale* non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività.

4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69

milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ».

*All'articolo 13:*

*al comma 1, lettera b):*

*al numero 1.1, le parole: « e locale » sono sostituite dalle seguenti: « e locale, »;*

*al numero 2.2, dopo le parole: « Ministero dell'interno » e dopo le parole: « per la trasformazione digitale » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al numero 3), capoverso 3, dopo le parole: « regolamento (UE) 2016/679 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, » e le parole: « dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 » sono sostituite dalle seguenti: « dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 »;*

*al numero 4), le parole: « data di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « data dell'entrata in vigore »;*

*al numero 5), capoverso 4-bis, dopo le parole: « decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali » sono inserite le seguenti: « da adottare », le parole: « da adottarsi » sono soppresse e le parole: « articolo 5 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 5 del regolamento di cui al decreto »;*

*al comma 1, lettera c):*

*al numero 3), capoverso 4, le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007. » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 »;*

*al numero 4.1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e la parola: "ammette" è sostituita dalla seguente: "ammettono" »;*

*al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, dopo le parole: « dagli articoli 20 e 21 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso, le parole: « pericolo per la tutela della salute » sono sostituite dalle seguenti: « pericolo per la salute » e dopo le parole: « senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro » sono inserite le seguenti: « ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, »;*

*dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 »;*

*al comma 2:*

*il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;*

*al secondo periodo, le parole: « Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero »;*

- è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione »;
- al comma 5, le parole:* « Ai provvedimenti del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ai provvedimenti di cui al presente articolo »;
- al comma 7, le parole:* « prevista dall'articolo 46, trovano applicazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano »;
- al comma 9, lettera d), le parole:* « fino a cinque lavoratori » *sono sostituite dalle seguenti:* « qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori »;
- al comma 10, dopo le parole:* « lettere d) ed e) » *sono inserite le seguenti:* « del comma 9 »;
- al comma 14, le parole:* « il ricorso si intende accolto » *sono sostituite dalle seguenti:* « il provvedimento di sospensione perde efficacia »;
- al comma 1, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:*
- « *d-bis*) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:
- "*b-bis*) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività";
- d-ter*) all'articolo 19, comma 1:
- 1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:
- "*a*) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti";
- 2) dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:
- "*f-bis*) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate";
- d-quater*) all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
- "*8-bis*. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto";
- d-quinquies*) all'articolo 37:
- 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
- a*) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b*) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa";
- 2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addestramento consiste nella prova pratica,



per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo";

4) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

"7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi" »;

*al comma 1, lettera e):*

*al numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: « Il Ministero del lavoro » sono inserite le seguenti: « e delle politiche sociali », dopo le parole: « criteri identificativi » sono inserite le seguenti: « , sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, » e le parole: « entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;*

*al numero 2):*

*al capoverso 8-bis, alinea, dopo le parole: « comunicano annualmente » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), »;*

*al capoverso 8-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro »;*

*al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:*

*« e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022";*

*e-ter) all'articolo 55, comma 5:*

1) alla lettera c), dopo le parole: "commi 1, 7," è inserita la seguente: "7-ter,";

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis";

*e-quater) all'articolo 56, comma 1, lettera a), le parole: "ed f)" sono sostituite dalle seguenti: ", f) e f-bis)";*

*e-quinquies) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001" sono aggiunte le seguenti: ", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti";*

*e-sexies) all'articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera f) del presente comma, è premesso il seguente:*

"1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente" »;

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*« 1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "somme aggiuntive di cui*

all'articolo 14, comma 9, lettere *d*) ed *e*)" »;

*al comma 2, le parole:* « del CCNL comparto Funzioni Centrali » *sono sostituite dalle seguenti:* « del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali »;

*al comma 6, le parole:* « ai sensi dell'art. 17 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi dell'articolo 17 ».

*Nel capo III, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:*

« Art. 13-bis. - (*Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche*) - 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici" ».

*All'articolo 14:*

*al comma 3, le parole:* « pari a euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « pari a » *e le parole:* « e per 1.839.431 euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « e a 1.839.431 euro »;

*al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, le parole:* « lett. a). » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettera a) »;

*al comma 6, lettera b), la parola:* « 9-quinquies » *è sostituita dalle seguenti:* « , nonché 9-quinquies ».

*All'articolo 15:*

*al comma 5, dopo le parole:* « attraverso l'impiego » *il segno d'interpunzione:* « , » *è soppresso e dopo le parole:* « la spesa di euro 1.659.477 » *sono aggiunte le seguenti:* « per l'anno 2021 »;

*alla rubrica, dopo la parola:* « Proroga » *sono inserite le seguenti:* « dell'incremento di personale per l'operazione ».

*Nel capo IV, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:*

« Art. 15-bis. - (*Misure urgenti in favore degli iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*) - 1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto

legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con delibera degli organi competenti corredata di una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei Ministeri vigilanti da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai Ministri competenti ».

*All'articolo 16:*

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

« 3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente »;

*al comma 6, le parole: « la regione Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « la Regione siciliana »;*

*al comma 7, le parole: « Trentino Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « Trentino-Alto Adige »;*

*le parole: « di Trento e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « di Trento e di Bolzano » e le parole: « a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « alle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021 »;*

*dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:*

« 8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e le entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 8-bis: a) 10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento; b) 20 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c) 65 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento; d) 5 per cento alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c), e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di preconsuntivo, e non può essere superiore al

disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

*8-quinquies.* Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo *pro capite* superiore a euro 700 è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all'articolo 38, comma 1-*septies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del disavanzo *pro capite*, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi di cui al periodo precedente assegnati per l'annualità 2021. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

*8-sexies.* Il contributo di cui ai commi *8-bis* e *8-quinquies* è iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*8-septies.* Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.

*8-octies.* Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento delle attività di cui al medesimo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata alle regioni e alle province autonome che abbiano

completato le attività di cui allo stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario *standard* dell'anno di riferimento.

8-*novies*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni contenute nella predetta relazione con le attività assistenziali previste dalla normativa citata, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa citata, per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi servizi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica »;

*al comma 9, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo » e le parole: « relativi cronoprogramma » sono sostituite dalle seguenti: « relativi cronoprogrammi »;*

*dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

« 10-*bis*. Le somme dovute ai comuni frontalieri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020 e 2021, a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegate, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, dai comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità »;

*il comma 11 è sostituito dal seguente:*

« 11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 9 e 10 si provvede ai sensi dell'articolo 17 »;

*dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

« 11-*bis*. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-*bis*, 8-*quinquies* e 8-*septies*, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo

istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

*Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 16-bis. - *(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)* - 1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendere ai sensi dell'articolo 215 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia del demanio.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è trasmesso altresì, a cura dell'Agenzia del demanio, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato

tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

4. In deroga all'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del medesimo codice accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, a quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché a quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma 4, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi *cloud* e *contact center*, sicurezza, reti locali, *server*, *personal computer* e licenze *software*, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "Difesa servizi S.p.A.," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del demanio,".

9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi 106 e da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la Struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16-ter. - (*Modifica all'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223,*

*convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710*) - 1. All'articolo 14-*quater* del regio decreto- legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-*bis*, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".

Art. 16-*quater*. - (*Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*) - 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030.

Art. 16-*quinquies*. - (*Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL*) - 1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul bilancio dell'Istituto, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione per la predetta Anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 16-*sexies*. - (*Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per società pubbliche*) - 1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata



flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;

c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le amministrazioni statali.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 8-*bis* e 8-*ter*, della medesima legge n. 196 del 2009, all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società stessa.

3. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate.

Art. 16-*septies*. - (*Misure di rafforzamento dell'Agenas e del servizio sanitario della regione Calabria*)

- 1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le attività dei commissari *ad acta* per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo".

2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della regione Calabria:

a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario *ad acta*, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della regione Calabria e gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della medesima regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;

b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione

e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal commissario *ad acta*, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera *f*) del presente comma. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto;

*c*) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della regione Calabria. Le modalità operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. A tal fine la Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera, pari a euro 1.517.491 per il 2022, a euro 2.075.280 per il 2023 e a euro 2.507.757 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*d*) al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio sanitario della regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio, è autorizzata, per la gestione della predetta GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di 1 unità di personale dirigenziale e di 4 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il commissario *ad acta* ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il menzionato contingente di personale può essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio della regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024 la regione Calabria è autorizzata a conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

*e*) per l'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale *standard* e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le

relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; f) è autorizzato nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; g) al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025.

3. Il comma 2 si applica nei confronti della regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro si intende fatto alla regione Calabria.

*Art. 16-octies. - (Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale italiana della cultura" per il 2023) - 1.* In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei relativi territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

*All'articolo 17:*

*al comma 1, le parole: « all'articolo 1, comma 339 » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui all'articolo 1, comma 339 » e le parole: « di cui al dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo »;*

*al comma 2, dopo le parole: « di 187 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;*

*al comma 3:*

*all'alinea, dopo le parole: « articoli 2, 4, » è inserita la seguente: « 5, » e le parole: « saldo netto da finanziare di cassa in » sono sostituite dalle seguenti: « saldo netto da finanziare di cassa, a »;*

*alla lettera a), le parole: « fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo »;*

*alla lettera b), le parole: « fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-*

legge 19 maggio 2020, n. 34, »;

*alla lettera i), le parole: « legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi » sono sostituite dalle seguenti: « legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa »;*

*alla lettera m), le parole: « , 165 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e a 165 milioni di euro », le parole: « gestione della tesoreria, azione 1- Interessi » sono sostituite dalle seguenti: « gestione della tesoreria », azione "Interessi » e dopo le parole: « tutela della finanza » è inserita la seguente: « pubblica »;*

*alla lettera o), le parole: « , euro 34.304.000 » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro 34.304.000 »;*

*alla lettera r), le parole: « e 173,7 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « , 173,7 milioni » e le parole: « e 298,369 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « , 298,369 milioni ».*

*All'Allegato I:*

*al numero 11, le parole: « Mancanza protezione » sono sostituite dalle seguenti: « Mancanza di protezione »;*

*dopo il numero 12 è aggiunto il seguente:*

*« 12-bis - Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto-Euro 3.000 ».*

*Alla Tabella I:*

*le parole: « Casale sul sile » sono sostituite dalle seguenti: « Casale sul Sile », le parole: « Castelfranco veneto » sono sostituite dalle seguenti: « Castelfranco Veneto », le parole: « Castello di Godeco » sono sostituite dalle seguenti: « Castello di Godego », la parola: « Codogné » è sostituita dalla seguente: « Codognè », le parole: « Godega sant'urbano » sono sostituite dalle seguenti: « Godega di Sant'Urbano », le parole: « Maserada sul Pive » sono sostituite dalle seguenti: « Maserada sul Piave », la parola: « Refronteolo » è sostituita dalla seguente: « Refrontolo » e le parole: « Riese PIO X » sono sostituite dalle seguenti: « Riese Pio X ».*

## 1.2.3. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**18 novembre 2021**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,  
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  
del lavoro e per esigenze indifferibili (2426)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

##### **1.1**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

##### **«Art. 1.**

*(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato valido e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato entro il 31 marzo 2023, in un numero massimo di dieci rate trimestrali, ciascuna di

pari importo scadenti la prima il 31 gennaio 2022. con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 119 del 2018."»

## 1.2

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16 -*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14 -*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021 nel caso in cui la somma complessivamente dovuta sia pari o inferiore a euro 10 mila, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 novembre 2021, il 28 febbraio 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021.»

## 1.3

MARINO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16 -*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14 -*bis*,

del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021 nel caso in cui la somma complessivamente dovuta sia pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00), ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 novembre 2021, il 28 febbraio 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021.».

#### 1.4

LA RUSSA, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il» fino a «entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «3. Il versamento di tutte le rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo se effettuato entro il termine di quarantotto mesi dalla scadenza originaria di ogni singola rata. Ogni rata verrà maggiorata degli interessi di mora nella misura del 2% su base annua, calcolati dalla data del 1 dicembre 2021 alla data dell'effettivo pagamento».*

#### 1.5

FARAONE, MARINO

*Al comma 1, le parole "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".*

#### 1.6

PAGANO, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI

*Al comma 1, sopprimere le parole "e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021" e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 avviene a seguito di apposita rideterminazione del piano in essere, successivamente alle altre*



residue rate. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione DER reinvia i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati.»

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:*

*a) sostituire le parole:* "3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022", con le seguenti: "4.319.272.932 euro per l'anno 2021, 1.306.629.374 euro per l'anno 2022";

*b) alla lettera d), sostituire le parole:* "200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ", *con le seguenti:* " 500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009, quanto a 950 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

## 1.7

BERUTTI, PEROSINO

*All'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021»

*Conseguentemente, dopo le parole* «entro il 30 novembre 2021.» *inserire i seguenti periodi* «Le rate in scadenza nel 2021 saranno pagate con apposita rideterminazione del piano in essere, in coda alle altre residue rate. Sarà cura di Agenzia delle Entrate - Riscossione trasmettere i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati.»

## 1.8

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».

### **1.9 (testo 2)**

SALVINI, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, GRASSI, BERGESIO, ALESSANDRINI, RUFA, DE VECCHIS, PIZZOL

*Al comma 1, sostituire le parole «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 15 dicembre 2021, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2022.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 215 milioni per l'anno 2021, si provvede:*

*a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*b) quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

*c) quanto a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;*

*d) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **1.10**

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Al comma 1, sostituire le parole «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, in misura del 30% degli importi dovuti entro il 30 novembre 2021; , in misura del 30% degli importi dovuti entro il*

31 dicembre 2021; , in misura del 40% e a saldo degli importi dovuti entro il 31 Gennaio 2022;»

*Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro per il 2021 il Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

### **1.11**

PITTELLA, MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole da: « con applicazione» fino a: « novembre 2021» con le seguenti: « entro il 30 novembre 2021. In caso di tardivo versamento non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.»*

### **1.12**

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Al comma 1, ultima riga, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 novembre 2021 per le rate scadute nel 2020 ed entro il 31 dicembre per quelle scadute nel 2021»*

### **1.13**

IWOBI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Al comma 1 sostituire le parole: « entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021».*

### **1.14**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».*

**1.15**

PEROSINO

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".*

---

**1.16-bis**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE, SCIASCIA, CALIENDO

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".*

---

**1.16**

PITTELLA, MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".*

---

**1.17**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, sostituire le parole "30 novembre 2021" con le seguenti: "15 gennaio 2022".*

---

**1.18**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 31 febbraio 2022».*

---

### **1.19**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2022».*

---

### **1.20**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2022».*

---

### **1.21**

PITTELLA, MANCA

*Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «o se effettuato nel numero massimo di dodici rate mensili di pari importo rispetto alla somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, la prima delle quali scadente 31 dicembre 2021.»*

---

### **1.22**

PITTELLA, MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021".*

---

### **1.23**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2021», con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021.»*

---

#### **1.24**

PITTELLA, MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".*

---

#### **1.25**

PEROSINO

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".*

---

#### **1.26**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021».*

---

#### **1.27**

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".*

*Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2021.*

---

### **1.28**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2021», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021».*

---

### **1.29**

MARINO

*Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di tre rate di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021, della seconda rata entro il 10 dicembre 2021 e della terza entro il 23 dicembre 2021.».*

---

### **1.30**

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Le rate in scadenza nel 2021 saranno pagate con apposita ri-determinazione del piano in essere, in coda alle altre residue rate. Sarà cura di ADER reinviare i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati."

---

### **1.31**

MARINO, CARBONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. I versamenti dovuti in ragione della rateizzazione ottenuta a seguito della comunicazione prevista dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono considerati tempestivi, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, se effettuati entro il 31 dicembre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato."

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "Rottamazione-ter" aggiungere le seguenti: "per i versamenti"*

### 1.32

ASTORRE

*Dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: "3-ter. Con riferimento alle somme dovute dagli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo per le rate da corrispondere nell'anno 2020, il versamento di quelle da corrispondere nell'anno 2021 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018:*

a) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2021;

b) entro il 31 agosto 2022, relativamente alle rate in scadenza il 31 maggio 2021, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021.

*3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»*



### 1.0.1

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Detrazione del consumo culturale individuale in luogo delle spese in prestazioni sanitarie)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

"*e-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021 e 600 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 1.0.2

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.»

### **1.0.3**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.»

### **1.0.4**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per il rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)*

1. All'articolo 73-*quinquies* della legge 23 luglio 2021, n. 106 apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 2, sostituire le parole "350" con "800" e, dopo le parole "2021" le seguenti parole "e di 800 milioni a decorrere dal 2022";

- Al comma 4, sostituire il dispositivo con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

---

### **1.0.5**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Credito d'imposta per le scuole di jazz)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel genere jazz è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.»

---

### **1.0.6**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Credito d'imposta per le scuole di danza)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.»

---

### 1.0.7

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Credito d'imposta per le scuole di teatro)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel settore teatrale è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.»

### 1.0.8

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 1-bis.**

*(Garanzia pubblica sulla rateizzazione di tributi e contributi)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA.

3. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata

non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

*b)* al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

*c)* la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

*d)* la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;

*e)* la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa definiscono con convenzione le modalità di concessione del finanziamento, il premio per la garanzia nonché ogni altro adempimento relativo alle modalità attuative del comma 3.

#### **Art. 1-ter.**

##### *(Procedura per il piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)*

1. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui all'articolo 1-bis nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente.

2. Il piano di pagamento certificato di cui al comma 1, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme.

3. Il provvedimento di diniego da parte di uno dei soggetti ai quali la proposta sia stata presentata ai sensi del comma 2, motivato a pena di nullità, è notificato, entro quattro mesi dall'invio del piano ai sensi del comma 2, con le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e costituisce un atto autonomamente impugnabile innanzi alla competente autorità giudiziaria, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

4. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui all'articolo 1-*bis*, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione.

5. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 1, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui all'articolo 1-*bis*, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

6. Nel piano di cui al comma 1 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

**Art. 1-*quater*.**  
(*Sistema premiale*)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui all'articolo 1-*ter*. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento secondo quanto previsto dal comma 2.

2. L'ammontare del premio è determinato in base alla durata e alla percentuale del finanziamento, secondo le seguenti modalità:

*a)* finanziamento fino a cinque anni: 2 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato;

*b)* finanziamento fino a dieci anni: 4 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato;

*c)* finanziamento fino a quindici anni: 6 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### 1.0.9

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Detrazione del consumo culturale individuale)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

"*e-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"».

### 1.0.10

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Credito d'imposta per le locazioni dei luoghi della cultura)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo: «d'impresa» aggiungere: «teatrale e culturale»;
- b) sostituire le parole: «60 per cento» con: «totale»;
- c) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «A/9, B/6, D/3».



### **1.0.11**

MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(IRAP - proroga versamento)*

All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

---

### **1.0.12**

PITTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 1-bis**

*(IRAP - proroga versamento)*

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

---

### **1.0.13**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 1-bis**

*(IRAP - proroga versamento)*

All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

---

#### **1.0.14**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Articolo 1-bis**  
*(IRAP - proroga versamento)*

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".»

---

#### **1.0.15**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**  
*(Misure urgenti per lo spettacolo dal vivo)*

1. All'articolo 36-bis del decreto-legge n. 41 del 22.03.2021 sostituire le parole "2020" con "2021", ovunque ricorrano, e le parole "90" con "100".»

---

#### **1.0.16**

MODENA, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis**  
*(Proroga della sospensione delle verifiche di inadempienza per il pagamento dei debiti di fornitura delle pubbliche amministrazioni)*

1. Sino al termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021, e con l'articolo 1 del decreto legge 23 luglio n.105, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n.144, non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello

stesso articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-*bis*, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2021 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

#### **1.0.17 (testo 2)**

BAGNAI, SIRI, MONTANI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)*

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 e il 31 novembre 2022; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2019, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

6. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

7. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle som-

me, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 255 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## 1.0.18

### DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di piano di pagamento  
straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.

2. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

d) la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;

e) la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

3. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui al comma 1 nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente. Il piano di pagamento certificato, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui al comma 1, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 2, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui al comma 1, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui al presente articolo. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

## Art. 2

### 2.1

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.» *con le seguenti:*

«Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 30 aprile 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.»

---

### 2.2

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, sostituire le parole* « al 31 dicembre 2021» *con le seguenti:* «fino al termine dell'emergenza sanitaria»



*Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»*

*Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.*

---

### **2.3**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, sostituire le parole « al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»*

*Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»*

*Conseguentemente all'articolo 11 sopprimere il comma 13.*

---

### **2.4**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti «al 31 dicembre 2022».*

---

### **2.5**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «al 30 giugno 2022».*

---

### **2.6**

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

*Al comma 1, sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 marzo 2022».*

---

## 2.7

PITTELLA, MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: «centocinquanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni»*

---

## 2.8

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Al comma 1, sostituire la parola: "centocinquanta" con la seguente: "centottanta".*

---

## 2.9

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, sostituire la parola "centocinquanta" con la seguente: "centottanta".*

---

## 2.10

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, sostituire la parola: «centocinquanta», con la seguente: «centottanta».*

---

## 2.11

IWOBI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI,  
DE VECCHIS

*Al comma 1 sostituire le parole: « in centocinquanta giorni» con le seguenti: « in centonovanta giorni».*

*Conseguentemente, all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 3, alinea, sostituire le parole: « 3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: « 3.441.272.932 euro per l'anno 2021»;

b) Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) quanto a 72 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## 2.12

MARINO, CARBONE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine per l'adempiimento dell'obbligo risultante dal ruolo delle cartelle di pagamento di cui al periodo precedente è sospeso per 60 giorni in presenza di impugnazione».*

## 2.13

BOTTICI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. È altresì fissato in centocinquanta giorni il termine dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12.»

## 2.14

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI,  
ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI,

CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il termine di cui al comma 1 è altresì fissato per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

## 2.0.1

VITALI, TOFFANIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.»

## 2.0.2

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis

*(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.»

---

## 2.0.3

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis

*(Rimessione in termini degli avvisi di irregolarità o degli atti di accertamento con adesione)*

1. I versamenti delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità emesse a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 giugno 2022.

2. I versamenti delle somme dovute a seguito della definizione degli avvisi di accertamento ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 28 febbraio 2022.»

---

## **Art. 3**

### **3.1**

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO,  
GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

*Al comma 1, le parole: «di diciotto e», sono sostituite dalle seguenti: « di ventiquattro e».*

---

### **3.2**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, sostituire la parola «diciotto» con la seguente: «ventiquattro».*

---

### **3.3**

IWOBI, BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, ROMEO, DE VECCHIS,  
ALESSANDRINI, PIZZOL

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, la parola: « diciotto », è sostituita dalla seguente: « venti».*

b) *Al comma 2, le parole: « 31 ottobre 2021», sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021».*

---

### **3.4**

PAGANO, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI

*Al comma 2 sostituire le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020», con le seguenti: «nonché da tutti i piani di rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».*

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:*

a) *sostituire le parole: «3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: «4.319.272.932 euro per l'anno 2021»;*

*b) alla lettera d), sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009»*

---

### **3.5**

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 2, sostituire le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020» con le seguenti: «per tutti i piani di rateizzazioni in essere».*

---

### **3.6**

BERUTTI, PEROSINO

*All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «alla data dell'8 marzo 2020» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

---

### **3.7**

PITTELLA, MANCA

*Al comma 2, sostituire le parole: « 31 ottobre» con le seguenti: « 31 dicembre»*

---

### **3.8**

PAGANO, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGGNI

*Al comma 2 sostituire le parole "è fissato al 31 ottobre 2021" con le seguenti: "è fissato al 31 dicembre 2021"*

---

### 3.9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

---

### 3.10

BERUTTI, PEROSINO

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021».*

---

### 3.11

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 2, sostituire le parole: «è fissato al 31 ottobre 2021» con le seguenti: «è fissato al 30 novembre 2021».*

---

### 3.12

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Sopprimere il comma 3*

.

---

### 3.13

PAGANO, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:*

*a) all' alinea, sostituire le parole: « 3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: «4.319.272.932 euro per l'anno 2021»*

*b) alla lettera d), sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegna-*



zione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 », *con le seguenti*: « 500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009»

---

### **3.14**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente*: «3-bis. Ai sensi del presente articolo, restano comunque valide la remissione dei termini anche per i contribuenti che non hanno effettuato le rateizzazioni relative agli avvisi di irregolarità o relative agli atti di accertamento con adesione.»

---

### **3.15**

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente*:

«3-bis. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate sino al 30-6-2022, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 200.000 euro.»

---

### **3.16**

MARINO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti*:

«3-bis. All'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentare a decorrere dal 1° gennaio 2022».

### 3.0.1

FERRO, TOFFANIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. È riaperta la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d'imposta che sono presenti in bilancio o che eventualmente sono state utilizzate con obbligo di ricostituzione, generate dalle operazioni di rivalutazione di cui al decreto legge 23/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 40/2020, al decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020 e al decreto legge 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%, rateizzabile in 3 anni.»

### 3.0.2

PAGANO, TOFFANIN, MALLEGNI, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto;

d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022. Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel caso di modifica del *temporary framework* che determini un nuovo termine per il pagamento dei versamenti sospesi. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per il 2021, si provvede:

a) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 60 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 344,6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

### **3.0.3 (testo 2)**

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato

è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto;

d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022.

Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel caso di modifica del *temporary framework* che determini un nuovo termine per il pagamento dei versamenti sospesi.

Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 79,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

e) quanto a 249 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo, comma 13, del presente decreto.»

### 3.0.4

DI PIAZZA, LICHERI, CATALFO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'imposta sul valore aggiunto;

d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022.

3. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.5

LICHERI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Contributi per il settore sportivo)*

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.6

FERRO, TOFFANIN, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati

con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è pari all'11 per cento.»

### **3.0.7**

MODENA, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

1. All'articolo 6 del decreto legge 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge."

2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti".»

### **3.0.8**

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO,

GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2020, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

*a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;*

*b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».*



### 3.0.9

DI PIAZZA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Disposizioni in materia di piani di dilazione)*

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «72 rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «120 rate mensili»;

2) al secondo periodo, le parole: «di importo superiore a 60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 100.000 euro»;

b) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

c) al comma 3, alinea, le parole: «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».

### 3.0.10

DI PIAZZA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche alla disciplina in materia di ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 72-*bis*, è inserito il seguente:

#### **"Art. 72-*bis*.1**

*(Sospensione delle ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento).*

1. A seguito dell'esecuzione della procedura di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, per il contribuente il quale abbia presentato ed ottenuto una rateazione ed abbia provveduto a versare la prima rata, fino alla data del saldo dei pagamenti previsti dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-*bis*, concesso dal-

l'agente della riscossione, sono sospesi i versamenti delle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Il sostituto d'imposta di cui all'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 1, non opera le ritenute alla fonte di cui al medesimo comma per tutta la durata del periodo di sospensione.

3. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data del versamento della intera somma dovuta stabilita dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-*bis*, concesso dall'agente della riscossione.".

2. Le ritenute già operate alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunque essere versate.»

### 3.0.11

DI PIAZZA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-*bis*.**

*(Modifiche alla disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48-*bis*, comma 1, le parole: "non procedono al pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "procedono al pagamento della sola quota pari al cinquanta per cento della somma complessiva da liquidare";

b) all'articolo 72-*bis*, dopo comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Con riferimento ai tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito, il pignoramento sulle somme ricevute dal beneficiario ai sensi dell'articolo 48-*bis*, comma 1, a titolo di pagamento dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero da società a prevalente partecipazione pubblica, non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Il pignoramento eseguito oltre i limiti di cui al primo periodo è parzialmente inefficace per la quota eccedente detti limiti. L'inefficacia di cui al secondo periodo è rilevata dal giudice anche d'ufficio.".».

### 3.0.12

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**  
*(Definizione agevolata)*

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso

giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 31 marzo 2022, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 3.0.13

TOFFANIN, MALLEGGNI, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**  
*(Definizione agevolata)*

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempiamento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti

il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.»

### **3.0.14**

DI PIAZZA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di tassi di interesse per la dilazione del pagamento)*

1. All'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "del 4,5 per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento annuo".

2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, le parole: "al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di

più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "al tasso d'interesse di cui all'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602".

3. All'articolo 3 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, il comma 4 è abrogato.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, sono adottate le misure di attuazione del presente articolo.».

---

### **3.0.15**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Sospensione split payment)*

1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'anno 2022 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.»

---

## **Art. 4**

### **4.1**

ZAFFINI, DE BERTOLDI, DRAGO, MAFFONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al trattamento accessorio della delle aree e dei settori del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero

dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50».

---

## Art. 5

### 5.1

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4*

---

### 5.2

D'ALFONSO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la tariffa corrispettiva di cui al successivo comma 668, non sono dovute per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato."

---

### 5.3

RIPAMONTI, BERGESIO, MONTANI, DE VECCHIS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "12 mesi" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi"».

---



#### 5.4

DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole «12 mesi» con le seguenti: «24 mesi»».

---

#### 5.5

MARGIOTTA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "12 mesi" sono sostituite con le seguenti "24 mesi".»

---

#### 5.6

GASPARRI, MALLEGNI, SCIASCIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "12 mesi" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi".»

---

#### 5.7

DAMIANI, MALLEGNI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza oltre che alla tutela della salute in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Alla data di entrata in vigore dei predetti

decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240."

---

## 5.8

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che alla tutela della salute in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai seguenti decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240."

---

## 5.9

PITTELLA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per esigenze di tutela della salute pubblica in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240 ed al Decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29."

---

## 5.10

CARBONE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 39-*terdecies* comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023».

## 5.11

GRIMANI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

*5-bis.* All'articolo 39-*terdecies* comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023».

## 5.12

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis) Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al quarantesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Hanno titolo al rimborso di cui al presente comma coloro che, entro un anno dal conseguimento della predetta patente e abilitazioni, effettuino prestazioni lavorative o professionali, a qualunque titolo, nell'ambito delle attività di trasporto persone non di linea per un periodo di almeno sei mesi. Il credito di imposta è erogato secondo le modalità definite con provvedimento

del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

---

### 5.13

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 7 dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la quota annuale ecceda l'imposta lorda al netto delle ulteriori detrazioni, le quote degli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere sospese per un triennio.»

---

### 5.14

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il quarto periodo d'imposta successivo sia compreso tra il 31/12/2020 e la data di termine dello stato di emergenza, il periodo per la deduzione delle minusvalenze viene prorogato di due anni.»

---

### 5.15

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora il quarto periodo d'imposta successivo sia compreso tra il 31.12.2020 e la data di termine dello stato di emergenza, il periodo per la deduzione delle minusvalenze è prorogato di due anni.»

## 5.16

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per gli importi investiti nelle start up innovative di cui all'articolo 25 della presente legge, e nelle PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la cui detrazione scade al 31.12.2020 ed al 31.12.2021, il termine entro il quale la somma investita può essere detratta è prorogato di un ulteriore triennio».

## 5.17

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le parole «ma non oltre il terzo».

## 5.18

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,".»

## 5.19

PRESUTTO, PUGLIA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»

---

## 5.20

BAGNAI, FERRERO, ZULIANI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO,  
ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come

disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»

## 5.22

MANCA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»

## 5.23

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8, al quarto periodo le parole: "nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta", sono soppresse;*

b) *al comma 12:*

1) *all'ultimo periodo, le seguenti parole: "e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10", sono soppresse;*

2) *dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti in fine i seguenti capoversi: "Nei casi di cui al periodo precedente, dalla data di conversione in legge del presente decreto fino al 30 settembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per l'accertamento e per il recupero dei crediti d'imposta nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Il periodo di sospensione del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dal presente comma."*

## 5.24

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8, al quarto periodo sono abrogate le seguenti parole: ", nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta";*

b) *al comma 12:*

1) *all'ultimo periodo, sono abrogate le seguenti parole: "e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10";*

2) *dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti in fine i seguenti: "Nei casi di cui al periodo precedente, dalla data di conversione in legge del presente decreto fino al 30 settembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per l'accertamento e per il recupero dei crediti d'imposta nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del ter-*



mine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Il periodo di sospensione del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dal presente comma."

## 5.25

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a. *al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "I soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono tenuti al riversamento delle relative somme utilizzate in compensazione e tale condotta si considera regolare".

b. *al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "Nei confronti dei soggetti di cui al comma 7, i quali si avvalgano della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al medesimo comma, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, non potranno essere oggetto di accertamento da parte gli Uffici per le operazioni oggetto della comunicazione."

## 5.26

MARINO, CARBONE

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

"8-*bis*: Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate".

**5.27**

PEROSINO

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate».

---

**5.28**

PITTELLA, STEFANO, COLLINA

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate».

---

**5.29**

PITTELLA

*Al comma 10, sostituire le parole: « in tre rate» con le seguenti: « in cinque rate» e le parole: « il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.» con le seguenti: « il 30 giugno 2023, il 16 dicembre 2023, il 30 giugno 2024 e il 16 dicembre 2024.»*

---

**5.30**

PITTELLA

*Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### 5.31

MARINO, TOFFANIN, CARBONE, SBROLLINI

*Dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis. I soggetti di cui al comma 7, al fine di valutare se accedere alla procedura di riversamento spontaneo prevista dai commi 7 a 10, possono richiedere una valutazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delineata la procedura relativa a tale richiesta. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »

### 5.32

DAMIANI, TOFFANIN

*Al comma 11, dopo le parole «In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.» aggiungere le seguenti: «nonché la punibilità di cui all'art.8 c1 del D.Lgs 471/97»*

### 5.33

MARINO

*Al comma 12, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Entro sessanta giorni dall'istanza di riversamento, da presentarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2022, tali imprese possono richiedere il riversamento in unica soluzione dell'intero importo del credito oggetto di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.»*

### 5.34

MARINO, TOFFANIN, CARBONE, SBROLLINI

*Al comma 12, ultimo periodo, le parole «senza possibilità di applicare» sono sostituite con le seguenti: «con possibilità di applicare».*

### 5.35

PITTELLA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Dal mese di gennaio 2022, il canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è versato entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.

12-ter. Entro il 31 dicembre 2022, al fine di ottimizzare le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione del gioco del bingo anche in conseguenza della epidemia Covid-19 ed in previsione della riattribuzione delle relative concessioni, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adotta un regolamento individuante le misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta del gioco e l'occupazione nel settore, nonché le modalità di innovazione e sviluppo tecnologico atte a garantire l'evoluzione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco incentivando la diffusione delle tecnologie digitali.»

*Conseguentemente:*

a) *al comma 15, sostituire le parole: "commi da 7 a 12" con le seguenti: "commi da 7 a 12-bis" e le parole: "35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029" con le seguenti: "50,3 per l'anno 2022, 38,3 per l'anno 2023 e 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029"*

b) *dopo il comma 15, aggiungere il seguente: « 15-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, si provvede, quanto a 14,7 milioni per l'anno 2022 e a 2,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 5.36

DI PIAZZA, DELL'OLIO, CASTALDI, PUGLIA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

### 5.37

DELL'OLIO, DI PIAZZA, CASTALDI, PUGLIA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022"».

### 5.38

DI PIAZZA, DELL'OLIO, CASTALDI, PUGLIA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:* «12-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022"».

### 5.39

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.»

### 5.40

MARINO, TOFFANIN, CARBONE, SBROLLINI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, inserire, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, qualora nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano

necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia deve richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere, provvedendo a notificare l'invio di tale richiesta anche all'impresa interessata, la quale può, pertanto, far pervenire direttamente al Ministero la relazione tecnica di cui all'articolo 11-*bis* o eventuale altra documentazione. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti."»

---

#### 5.41

DI PIAZZA, PUGLIA

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: «12-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 5, terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti."».*

---

#### 5.42

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, MODENA

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

*«12-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nel comma 5, al terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti"».*

#### 5.43

MARINO, TOFFANIN, CARBONE, SBROLLINI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al terzo periodo, le parole «può richiedere» sono sostituite dalle seguenti «deve richiedere».

---

#### 5.44

MARINO, CARBONE

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L'opzione di cui al periodo precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

---

#### 5.45

MARINO, CARBONE

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole "simili relative a diritti d'autore" sono aggiunte le seguenti "e diritti connessi" e dopo le parole "eredi o legatari," sono aggiunte le seguenti "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari"».

---

#### 5.46

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione".

12-ter. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni" .».

#### 5.47

MARINO, CARBONE

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per l'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.»

#### 5.48

PRESUTTO, PUGLIA

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato." .»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici»



#### 5.49

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, ALESSANDRINI,  
PIZZOL

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».

---

#### 5.50

PITTELLA, MANCA

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».

---

#### 5.51

DAMIANI

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».

---

## 5.52

PITTELLA

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".

13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "cloud computing" inserire le seguenti: "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)».

## 5.53

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".

13-*quater*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)"».

## 5.54

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-*bis*. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-*bis*, è inserito il seguente:

"7-*ter*. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-*bis* del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

13-*ter*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".

13-*quater*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)"».

*Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.*

### **5.55 (testo 2)**

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE  
VECCHIS

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-*bis*. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-*bis*, è inserito il seguente:

"7-*ter*. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-*bis* del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

13-*ter*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".

13-*quater*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "*cloud computing*" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*).

13-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 13-*ter* e 13-*quater*, valutati in 92,75 milioni di euro per l'anno 2021, in 205,85 milioni di euro per l'anno 2022, in 228,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 135,6 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1040, della medesima legge.»

---

### **5.56**

DELL'OLIO

*Sopprimere il comma 14.*

---

**5.57**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Il comma 14 è soppresso. Sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione dell'abrogato comma 14 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

---

**5.58**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Il comma 14 è soppresso.*

---

**5.59**

PITTELLA

*Al comma 14, dopo le parole: « revisori legali» aggiungere le seguenti: « e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4., abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. »*

---

**5.60**

DI PIAZZA

*Al comma 14, dopo le parole: «registro dei revisori legali» aggiungere, in fine le seguenti: «e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»*

---

**5.61**

MARINO

*Al comma 14, dopo le parole «registro dei revisori legali» aggiungere le seguenti: «e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla*

rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

### **5.61-bis**

PEROSINO

*Al comma 14, dopo le parole: "registro dei revisori legali" aggiungere le seguenti: "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 600."*

### **5.62**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Tutti i termini di versamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 novembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2022.»*

### **5.63**

PITTELLA, MANCA

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

*«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:*

#### **"Art. 15-bis**

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'ac-

conto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni.»

## 5.64

PRESUTTO, PUGLIA

*Dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:*

### **"Art. 15-bis.**

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti).*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile ovvero, qualora necessario, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera *b*), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni."».

## 5.65

BERGESIO, MONTANI, DE VECCHIS

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis*. Al numero 10-*bis* della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e ostriche" sono soppresse».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2022: - 200.000;  
2023: - 200.000;  
2024: - 200.000.



### 5.66

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

"14-bis. L'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto."

### 5.67

DONNO, RICCIARDI, PUGLIA

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. La somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno delle discoteche e sale da ballo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, ai sensi dell'articolo 74-*quater*, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevolata del 10% di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 5.68

DONNO, PUGLIA

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. L'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10 per cento.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrisponden-

te riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **5.69**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 3 mila milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, del di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

### **5.70**

RICCIARDI, PUGLIA

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 28-*quarter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla fine del primo capoverso, dopo le parole: "iscrizione a ruolo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché con le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

## 5.71

BOTTICI

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 52, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"2-*quinqes*. Nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, al debitore è concessa la facoltà di procedere alla vendita, con il consenso dell'Agente della Riscossione, del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-*bis*, da perizia inoppugnabile effettuata, su richiesta e a spese del debitore, dall'Agenzia delle Entrate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di perizia corredata dalla documentazione completa dell'immobile. Le spese relative alla perizia, ivi incluse quelle di trasferta, sono comunicate entro 60 giorni dalla richiesta al debitore, il quale provvede al pagamento delle spese e all'invio della quietanza all'Agenzia delle Entrate entro i successivi 120 giorni.". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

2-*sexies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative, per l'attuazione delle norme di cui al comma precedente".».

---

## 5.72

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 28-*quarter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, alla fine del primo capoverso, dopo le parole: "iscrizione a ruolo", aggiungere le seguenti:", nonché con le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

### 5.73

PILLON, DE VECCHIS, ALESSANDRINI

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-*bis* è abrogato.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

### 5.74

PILLON, DE VECCHIS, ALESSANDRINI

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'articolo 60 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

### 5.75

GASPARRI

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera h) si inserisce la lettera i) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e) se soggetti certificati secondo la norma UNI 11511.»

## 5.76

BOTTICI

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-*bis*. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano altresì quando il ritardo o l'omissione nel versamento sia causato da accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario alla prescritta scadenza per ragioni estranee alla propria responsabilità e riferite a casi di grave, comprovata e incolpevole situazione di difficoltà del debitore. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti i termini e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma".».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, inserire il seguente:* "3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 14-*bis*, determinati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

## 5.77

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 5, terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo", sono sostituite dalle seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti"».

## 5.78

PITTELLA

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

---

### **5.79**

MARINO

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

---

### **5.80**

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

---

### **5.81**

MARINO

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

---

### 5.82

MASINI, TOFFANIN

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

---

### 5.83

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".».

---

### 5.84

PITTELLA

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

---

### 5.85

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire"

sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milione di euro."»

---

### **5.86**

DONNO, PUGLIA

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis* "All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo le parole: "le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)".».

---

### **5.87**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

---

### **5.88**

PITTELLA

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano per le stesse tipologie di immobili ai contratti di locazione stipulati nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli



anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

---

### **5.89**

PITTELLA

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano ai contratti di locazione per i quali sia intervenuto o intervenga un accordo di riduzione del canone di locazione non inferiore al 20 per cento del canone originariamente stipulato, per tutta la durata del contratto. A tali fini sono considerati gli accordi di riduzione registrati successivamente al 31 gennaio 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

---

### **5.90**

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, MONTANI, DE VECCHIS

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-*bis*, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa".»

---

### **5.91**

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, MONTANI, DE VECCHIS

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-*quater*, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo la parola "apponendo" sono inserite "senza oneri".»

### **5.92**

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, ALESSANDRINI,  
PIZZOL

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

### **5.93**

BERUTTI, PEROSINO

*Al comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Nei contratti di compravendita immobiliare agli effetti dell'art. 2935 c.c. il termine di prescrizione dei diritti riconosciuti all'acquirente dall'art. 1489 c.c. decorre dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo del contratto.»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia fiscale nonché in materia di prescrizione disciplinata dal codice civile».*

### **5.94**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della

proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

## 5.95

PITTELLA

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»

## 5.96

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2022.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **5.97**

PRESUTTO, PUGLIA

*Dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».*

---

### **5.98**

PITTELLA, MANCA

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

*«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».*

---

### **5.99**

PITTELLA

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

*«14-bis. All'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare". »*

---

### **5.100**

FLORIS, CALIGIURI, TOFFANIN

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".»

### **5.101**

MAGORNO, MARINO

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Al comma 708, dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare". »

### **5.102**

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare."».

### **5.103**

DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA.»»

### **5.104**

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*All'articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA".»

### **5.105**

BERGESIO, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA.»»

### **5.106**

TARICCO

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto infine il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **5.107**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA."».

### **5.108**

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, MONTANI, DE VECCHIS

*dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA."»

### **5.109**

CALIGIURI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA".»

### **5.111**

PITTELLA

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della Salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»

### **5.112**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1103 della legge 30 dicembre 2020, s'intendono svolte con cadenza trimestrale inclusi i relativi adempimenti per i contribuenti che non sono interessati dalle dichiarazioni precompilate predisposte dall'Agenzia delle entrate, inclusi i registri IVA e le liquidazioni periodiche.»



### 5.113

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo."»

### 5.114

PAROLI, TOFFANIN

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16-*ter* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche alle tecnologie dell'idrogeno, che vengono equiparate a fotovoltaico e batterie come accumulo di energia rinnovabile fotovoltaica, elettrolizzatori e serbatoi di idrogeno e come nuova sorgente di energia di origine rinnovabile *fuel cell*, celle a combustibile con relativi tubi di idrogeno. Le colonnine che riforniscono idrogeno per autovetture vengono equiparate alle colonnine per la ricarica elettrica di autovetture.

14-*ter*. Gli incentivi si applicano con le medesime modalità di cui al comma 1 esclusivamente nel caso di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili di energia. La detrazione fiscale si applica anche alle reti elettroniche locali intelligenti *smart grid*.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 5.115

PRESUTTO, PUGLIA

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 11, primo periodo, le parole: "di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2 del medesimo articolo 121";

b) all'articolo 119, comma 12, le parole: "anche avvalendosi" sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi";

c) all'articolo 121, comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Resta ferma l'esclusione, in capo ai fornitori e ai cessionari dei crediti, di ogni obbligo di verifica in merito alla spettanza delle detrazioni nonché della documentazione necessaria per l'ottenimento delle detrazioni stesse.";

d) all'articolo 121, comma 7, le parole: "anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui all'articolo 119, comma 11".

14-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14-*bis*, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche alle disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

### 5.116

DONNO, DI PIAZZA, PUGLIA

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni sono soppresse.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrisponden-

te riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **5.117**

DONNO, DI PIAZZA, PUGLIA

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni, sono sospese per un periodo pari a sei mesi.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **5.144**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-*bis*. Sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2021 i termini relativi ai versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 633, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e dell'articolo 8 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.

14-*ter*. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 2.»

## 5.145

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Al fine di assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 227 a 229 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relative al meccanismo di compensazione tra debiti e crediti derivanti da transazioni commerciali e documentati da fattura elettronica: "Baratto 4.0", il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro e oltre il 1° gennaio 2022, emana un decreto per l'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal suseposto comma 227.»

## 5.118

MANCA

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. All'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;"

15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-bis), inserita nell'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai

sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»

## 5.119

MALLEGNI

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

«15-*bis*. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-*duodevicies*) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, e ogni altra attività connessa con quella autorizzata"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:*

*a) quanto a 250 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

*b) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 5.120

BERNINI, MASINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:*

"15-*bis*. Alla tabella A, parte II bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quinquies*) è inserito

il seguente: «*l-sexies*) strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico».

15-ter. All'articolo 36, comma 4, lettera a), numero 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «e strumenti musicali» sono soppresse."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

## 5.121

### BAGNAI

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

15-bis. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da "ad esclusione di quelle" a "organizzazioni nazionali" sono soppresse;

2) al quinto comma, le parole ", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati" nonché le parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;

3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;

b) all'articolo 10, dopo il comma terzo, sono inseriti i seguenti: "L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svol-

gono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammis-

sione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."

*15-ter.* In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*15-quater* Le disposizioni di cui ai commi 15-*bis* e 15-*ter* rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.»

## 5.122

DAMIANI

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

### **"Art. 15-*bis***

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della



prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'art. 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni.»

### 5.123

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 15-*bis***

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'art. 15 viene eseguita imputando la

differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni.»

#### 5.124

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-*bis*. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

15-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 15-*bis*, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### 5.125

BAGNAI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e re-

lative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "*2-bis*. Ai fini del presente testo unico per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste da una delle formule di denaturazione, oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.";

2) al comma 3:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico";

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma *2-bis*";

2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "*b-bis*) utilizzato, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b)";

2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219";

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "*3-bis* L'eszensione di cui al comma 3, lettera a), trova applicazione anche per l'alcole etilico completamente denaturato e immesso in consumo in un altro Stato membro, successivamente trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10.";

b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";

c) all'articolo 30:

1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";

2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";

d) dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

**"Art. 30-bis**

*(Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati)*

1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.";

e) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

**"Art. 33-bis**

*(Piccole distillerie indipendenti)*

1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

f) all'articolo 35:

1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle superiori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.";

2) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-ter.1 Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente,

che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.";

g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: ""vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: ""vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";

h) dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

**"Art. 37-bis**

*(Piccolo produttore indipendente di vino)*

1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale.. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."

i) all'articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i prodotti", a: "le seguenti condizioni:", sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";

l) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

**"Art. 38-bis**

*(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)*

1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 e degli elementi forniti dalla Direzione generale \*\*\*\* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.".

m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso stabilimento non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.»

---

## 5.126

RIVOLTA, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, DE VECCHIS, PIZZOL, ROMEO, ALESSANDRINI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-*bis*. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo"

b) al secondo periodo le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".»

---

### 5.127

BINETTI, MALLEGNI

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite con le seguenti: "e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2022".

15-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-bis, sono destinate alla ricerca nel campo dei Tumori polmonari e alle nuove tecnologie diagnostiche *Next Generation Sequencing* (NGS), per una medicina di precisione fortemente personalizzata. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo, in cui confluiscono le predette maggiori entrate.

15-quater. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse di cui al comma 15-ter, con cadenza triennale, tra le istituzioni che svolgono le attività di ricerca di cui al citato comma.»

\_\_\_\_\_

### 5.128

BUCCARELLA

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, all'articolo 1, comma 4, al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "e si riferisce alla sola imposta effettivamente evasa"».

\_\_\_\_\_

### 5.130

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

b) all'articolo 1, comma 3, eliminare "La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate";

c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-bis e 3,";

e) all'articolo 1, comma 6-bis, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola "dichiarazione" inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

g) all'articolo 4, comma 3-bis, dopo la parola "articolo," inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

h) all'articolo 4, comma 6-quinquies, dopo la parola "commi 2-bis e 3," inserire "previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

15-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con



identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola "sottoscrizione" inserire "da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".»

### 5.131

TURCO, PUGLIA

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:*

«15-*bis*. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture, ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, con esclusione dal novero dei soggetti debitori degli operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia elettrica, gas, acqua e calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico.».

### 5.132

DAMIANI

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

### 5.133

PEROSINO

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. A decorre dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10% del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della Salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»

### 5.134

MARINO, CARBONE

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per le persone fisiche titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema deve essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato nella misura forfettaria di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 5.135

DAMIANI, MODENA, GASPARRI, TOFFANIN

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«*15-bis.* Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

*15-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazio-

ne del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

---

## 5.136

IWOBI, DE VECCHIS, FERRERO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«*15-bis.* Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

*15-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata

ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

## 5.138

PEROSINO

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«*15-bis.* Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

*15-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

---

## 5.139

CALANDRINI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«*15-bis.* Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indica-

zioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

*15-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

## 5.140

MALLEGNI, TOFFANIN

*Aggiungere il seguente comma:*

«*15-bis.* All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

## 5.141

### MALLEGNI

*Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonché al fine di sostenere l'attività di artisti e delle imprese che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa di cui al comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è pari al 100 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all'articolo 102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

15-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

15-quater. All'onere derivante dai commi precedenti, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-



l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## 5.142

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica", sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

15-ter. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

### 5.143

PITTELLA, MANCA

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

### **5.143-bis**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

### 5.146

PITTELLA, MANCA

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

---

### 5.147

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15 -bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-leg-

ge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

### **5.148**

MALLEGNI, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-*bis*. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

### **5.149**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«15-*bis*. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

---

### 5.150

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:*

«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "della presentazione della dichiarazione,", sono soppresse;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.»

---

### 5.151

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

- nel primo periodo, sopprimere le parole "della presentazione della dichiarazione,";

- sopprimere il secondo e terzo periodo.»

---

**5.152**

PITTELLA, MANCA

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) nel primo periodo, sopprimere le parole "della presentazione della dichiarazione,";

b) sopprimere il secondo e terzo periodo.»

---

**5.153**

MALLEGNI, TOFFANIN

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

- nel primo periodo, sopprimere le parole "della presentazione della dichiarazione,";

- sopprimere il secondo e terzo periodo.»

---

**5.154**

BAGNAI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

"15-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 118, dell'articolo 1, è abrogato."

---

**5.155**

GUIDOLIN, PUGLIA

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:* «15-bis. Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,

n. 106, sono fatte salve le richieste presentate in data antecedente al 14 ottobre 2021 mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva unica anche qualora richiesta successivamente al giorno in cui l'atto è rogitato.».

### 5.0.1

COLLINA, PITTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis.**

*(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di *design* e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamen-



to della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.».

## 5.0.2

TOFFANIN, MARINO, MALLEGGNI, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

### **«Articolo 5-bis.**

*(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di *design* e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.».

### 5.0.3

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis.**

*(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di design e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.».

#### 5.0.4

MARINO, CARBONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Defiscalizzazione delle minusvalenze su investimenti destinati a investimenti in PMI italiane)*

1. Le minusvalenze realizzate e le perdite derivanti da liquidazione relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più PMI italiane possedute direttamente ovvero per il tramite di strumenti finanziari che investano almeno l'80% dei propri fondi in imprese italiane, possedute ininterrottamente per almeno 5 anni, sono deducibili dal reddito delle persone fisiche in misura pari al 40 per cento. Tali minusvalenze e perdite da liquidazione possono essere comunicate agli intermediari finanziari e portate da questi a riduzione dei redditi di capitali e dei redditi diversi conseguiti nei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui al D. Lgs 21 novembre 1997, n. 461.»

#### 5.0.5

PITTELLA, MANCA, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo su commesse estere)*

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1996, n. 220, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che ab-

biano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attri-

buita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2015, n. 174.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 5.0.6

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Articolo 5-bis**

*(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)*

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La

fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito

d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello



Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

*Conseguentemente,*

*agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.*

## **5.0.7**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Articolo 5-bis**

*(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)*

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La

fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito

d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello

Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

*Conseguentemente,*

*agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.*

## **5.0.8**

MARINO, CARBONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in favore di PMI innovative e start-up innovative)*

1. A tutte le PMI innovative e le start-up innovative, indipendentemente dalla forma giuridica, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2021.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della fruizione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

b) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

c) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di

utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

d) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera d) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;

f) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 10.

8. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. In luogo dell'utilizzo in compensazione di cui al precedente periodo, le imprese possono optare per il rimborso diretto del credito d'imposta che viene erogato dall'Agenzia delle entrate secondo la procedura di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

10. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3.

11. Ai fini dei successivi controlli, le PMI innovative e le start-up innovative beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere

controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

12. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

## 5.0.9

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)»*

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il



trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

---

#### **5.0.10**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis.**

*(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

---

#### **5.0.11**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis.**

«1. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole " superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milione di euro."».

---

## 5.0.12

FERRARA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità".

2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.»

### 5.0.13

IWOBI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, BAGNAI, BORGHESI,  
MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità". Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.".

2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022.»

#### 5.0.14

ALFIERI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **5.0.15**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis**

*(Modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, dopo le parole "non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica".».

### **5.0.17**

PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Formazione continua dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni)*

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'anno Accademico 2022/2023, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

## **5.0.18**

### **CALIGIURI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise

1-*ter*. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

a) Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»

## 5.0.19

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.

1-*ter*. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

a) Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.

## 5.0.20

MARINO, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.

1-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.".

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

- Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

- le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

- le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»



## 5.0.21

### TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'articolo 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153, e 10 ottobre 2003, n. 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del presente testo unico.

1-*ter*. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1-*bis*, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite:

a) le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi;

c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»

## 5.0.22

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni in materia di cashback).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 è disciplinato secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «per ogni transazione» sono inserite le seguenti: «giornaliera nei confronti del medesimo esercente»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, lettera c), accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 60 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione per i soggetti che aderiscono al programma a decorrere dal 1 gennaio 2022 e al 5 per cento dell'importo di ogni transazione per i soggetti che hanno già aderito al programma. Si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.»;

b) l'articolo 8, è abrogato;

3. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

### 5.0.23

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)*

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni.";

b) dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto."

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-*bis*, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 42 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.»

#### 5.0.24

GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)*

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni"

2. Dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto."»

#### 5.0.25

PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)*

1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le som-

me erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

---

#### **5.0.26 (testo 2)**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis**

*(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)*

1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

---

### 5.0.27

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis**

*(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)*

1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

### 5.0.28

Marco PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)*

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

*a)* affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

*b)* maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

*a)* in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

*b)* nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

*c)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*d)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

*e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

*f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*g)* si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

*a)* mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

*b)* mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non



ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a*) del presente comma;

*c*) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

*a*) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b*), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*b*) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

*a*) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

*b*) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma *i* anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

## 5.0.29

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Modifiche alla disciplina della fatturazione per gli acquisti territoriali da non residenti).*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 3-*bis*, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con riferi-

mento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione telematica dei dati di cui al primo periodo relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, mentre i soggetti che emettono fattura analogica in valuta estera per operazioni non imponibili o non soggette all'Imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di trasmettere i dati secondo le modalità ed i termini di cui al primo e secondo periodo. Per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute, il cessionario ovvero il committente residente ovvero stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in regime di inversione contabile di cui agli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 2 individuate mediante i codici TipoDocumento TD17, TD18, TD19 e TD20."».

### **5.0.30**

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**  
*(Sospensione ISI)*

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, le discoteche, sale da ballo e locali assimilati sono esonerati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 per esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio di cui all'Allegato A del medesimo decreto legislativo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **5.0.31**

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Contributi a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e locali assimilati)*

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di discoteche, sale da ballo e di intrattenimento, locali notturni e assimilati.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui al comma 1.

3. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° marzo 2020, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui al comma 2 l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal presente articolo.

4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi del comma 2, per un importo non inferiore a ventimila euro.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

7. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

## 5.0.32

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Riduzione IVA discoteche e sale da ballo)*

1. La somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno delle discoteche e sale da ballo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, ai sensi dell'articolo 74-*quater*, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevolata del 10% di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### **5.0.33**

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Riduzione IVA discoteche e sale da ballo)*

1. Alla Tabella C, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1972 n. 633, al numero 3), le parole: «esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### **5.0.34**

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Credito d'imposta per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili spetta fi-

no al 31 dicembre 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-*bis* del presente articolo.

3. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 5.0.35

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

---

### 5.0.36

PITTELLA, MANCA, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

1. L'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

---



**5.0.37**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

**5.0.38**

PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)*

1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo le parole "fra 250 euro e 10.000 euro." sono inserite le seguenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.".».

**5.0.39 (testo 2)**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Norma di interpretazione autentica relativa alle sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)*

L'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.».

**5.0.40**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 5-bis**

*(Sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)*

1. All'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo le parole: «fra 250 euro e 10.000 euro.» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.».

#### 5.0.41

FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 5-bis**

*(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)*

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

---

#### 5.0.42

MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 5-bis**

*(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)*

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

#### 5.0.43

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Articolo 5-bis

*(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)*

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.*

#### 5.0.44

PITTELLA, MANCA, COLLINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Articolo 5-bis

*(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)*

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro

— 168 —

516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.45**

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis**

*(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)*

All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.*

#### **5.0.46**

CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge del 10 settembre 2021 n.121, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) Dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti di veicoli che dipendono da imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione

— 169 —

della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio."."»

---

#### **5.0.47**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.5-bis**

*(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)*

1. All'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 alle lettere a) e b) le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

---

#### **5.0.48**

DE BERTOLDI, FAZZOLARI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Soppressione al regime dell'utilizzo del contante)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'articolo 49 è soppresso.»

*Conseguentemente l'articolo 18, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è soppresso.*

**5.0.49**

NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Soppressione del tetto del cinque per mille)*

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole »Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022« sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**5.0.50**

PITTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 5-bis**

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

### **5.0.51**

MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma *5-bis*: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

### **5.0.52**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis**

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma *5-bis*: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».



### 5.0.53

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 5-bis**

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

### 5.0.54

FARAONE, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)*

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità

per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per le annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione non effettuano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provvedono a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi.

5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali utilizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il sostegno alle attività economiche più colpite dall'emergenza epidemiologica attraverso la sospensione o riduzione di almeno il 50 per cento, per l'anno 2021, dei pagamenti dell'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

## 5.0.55

FARAONE, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

*(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Il comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatosi prima del 19 maggio 2020.».

---

### **5.0.56**

PITTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis**  
*(Imposta di soggiorno)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. La qualificazione giuridica da attribuirsi alla figura dell'albergatore in relazione alla gestione della tassa di soggiorno, così come specificata nel comma 1-ter, deve intendersi valida, ad ogni effetto di legge ed ai fini della sua esclusione dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del c.p., a far data dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo."»

---

### **5.0.57**

ALFIERI, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**  
*(Termini per la domanda di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale COVID-19)*

1. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.»

---

### 5.0.58

FERRARI, ALFIERI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**  
*(Rendite AVS)*

1. All'articolo 76 della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate";

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. Le somme, ovunque corrisposte, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi precedenti. Il presente comma decorre dalla stessa data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2017, n. 50. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato".»

### 5.0.59

NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**  
*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-*quater* e il comma 5-*quinquies* sono abrogati. Restano fermi gli

effetti contrattuali generati dalle disposizioni sui contratti di lavoro sportivo professionistico, regolati dalla legge n. 91/1981 e dal decreto legislativo n. 36/2021, in corso e fino alla loro naturale scadenza o antecedente all'approvazione della presente legge.»

## 5.0.60

MARINO, CARBONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 5-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni".

b) dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto.»

### **5.0.61**

MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Raddoppio limite welfare aziendale)*

1. A decorrere dal 2022, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **5.0.62**

NANNICINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta preceden-

te a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **5.0.63**

DI PIAZZA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Misure a sostegno delle attività di  
Bed and Breakfast a gestione familiare).*

1. All'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Bed and Breakfast a gestione familiare";

b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast", sono aggiunte le seguenti: "a gestione familiare".».



#### 5.0.64

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 5-bis**

*(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complementare)*

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto - legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento.".»

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

#### 5.0.65

DELL'OLIO, DI PIAZZA, CASTALDI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 5-bis**

*(Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16)*

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore.".

2. Sono fatti salvi i comportamenti difforni adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2022.».

## **5.0.66**

MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

### **«Art. 5-bis.**

*(Misure recanti adeguamenti a seguito di sentenze della Corte di Giustizia Europea)*

1. Dopo l'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "3. Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore o dal destinatario dei beni".

2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data d'effetto del presente articolo, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 2022.

4. All'articolo 30, del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2.bis. Nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, l'impresa distaccataria può assolvere direttamente agli oneri relativi ai trattamenti retributivi, assistenziali e contributivi del lavoratore distaccato."

5. All'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n.67, il comma 35 è sostituito dal seguente:

"35. Sono da intendersi rilevanti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto i prestiti e i distacchi di personale, ad eccezione di quelli che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276".

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai distacchi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

### 5.0.67

DI PIAZZA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure recanti adeguamenti a seguito di sentenze della Corte di Giustizia Europea).*

1. Dopo l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore o dal destinatario dei beni".

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

3. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 2022.

5. All'articolo 30, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiungere dopo il comma 2, il seguente: "2-bis. Nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, l'impresa distaccataria può assolvere direttamente agli oneri relativi ai trattamenti retributivi, assistenziali e contributivi del lavoratore distaccato".

6. All'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Sono da intendersi rilevanti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto i prestiti e i distacchi di personale, ad eccezione di quelli che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai distacchi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

### 5.0.68

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art.5-bis**

*(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)*

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7.»

### 5.0.69

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.

7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta

applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: "2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66."

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.»

## 5.0.70

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis

*(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.

5-ter. L'opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative, possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 66, comma 5-bis.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

1-quater. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica il

contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria alla quale ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti."».

---

### 5.0.71

PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Differimento dell'applicabilità del regime sanzionatorio per la tardiva presentazione del modello 770 relativo all'anno d'imposta 2020).*

1. Con riferimento all'anno di imposta 2020, le sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano esclusivamente per quelle dichiarazioni del sostituto di imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, riferite all'anno di imposta 2020, presentate tardivamente oltre il 30 novembre 2021.».

---

### 5.0.72

GIROTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure in materia di esenzione dal canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico)*

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, per gli anni 2021 e 2022 il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia elettrica e gas naturale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### 5.0.73

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disciplina in materia di valute virtuali).*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c-ter), dopo le parole: "di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti," sono aggiunte le seguenti: "di valute virtuali" e, dopo le parole: "Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso" sono aggiunte le seguenti: ", per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso";



2) alla lettera *c-quater*), dopo le parole: "valute" sono aggiunte le seguenti parole: ", valute virtuali" e dopo le parole: "di valute estere" sono aggiunte le parole: ", di valute virtuali".

b) all'articolo 67, comma 1-*bis*, dopo le parole: "nonché le valute", sono aggiunte le seguenti: ", le valute virtuali";

c) all'articolo 67, comma 1-*ter*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente";

d) all'articolo 68, comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "*d-bis*) per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000,00 euro."

3. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18-*bis* è inserito il seguente: "18-*ter*. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali."

4. Si definisce «Unità Matematica» l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera qq), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è una forma di unità matematica.

5. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente: "ff) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale";

b) all'articolo 1, comma 2, la lettera qq) è sostituita dalla seguente: "qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente";

c) all'articolo 3, comma 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa";

d) all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: "5-bis) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di Euro 150,00; 5-ter) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, memorizzazione o trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro".

6. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: ", comprese le unità matematiche".

7. Alla legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

**"Art. 7-bis.**

*(Disciplina delle unità matematiche possedute alla data del 22 ottobre 2021 ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze).*

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le unità matematiche possedute alla data del 22 ottobre 2021, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sul-

la base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 28 febbraio 2022.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla data del 28 febbraio 2022. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 28 febbraio 2022.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi.".».

#### **5.0.74**

AIROLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Misure in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché gli enti disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci."

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

---

#### **5.0.75**

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modifiche alla legge 6 ottobre 2017, n. 158)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, le parole: "fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti." sono sostituite dalle seguenti: "nel borgo antico o centro storico del comune o nella frazione indicata, fino a 2.000 abitanti e, nel totale della popolazione residente fino a

15.000 abitanti. Il piccolo borgo deve avere una presenza di almeno il 70 per cento di edifici storici sul proprio suolo".»

## **5.0.76**

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Esenzione imposta municipale propria)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili. L'imposta di cui al precedente periodo non è dovuta altresì per gli anni 2022 e 2023.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 650.000 euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 650.000 euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

**5.0.77**

VANIN, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di sistemi di areazione e purificazione)*

1. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle cessioni di beni aventi ad oggetto i sistemi di areazione e purificazione, effettuate entro la fine dello stato di emergenza, si applica l'aliquota del 10 per cento, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**5.0.78**

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo).*

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono interpretazione autentica degli articoli da 170 a 181 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 5.0.79

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)*

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai

crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.»

---

## 5.0.80

### PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Applicazione agli operatori ittici professionali del regime di assimilazione alle cessioni all'esportazione).*

1. All'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Il regime di assimilazione alle cessioni all'esportazione di cui al comma 1 si applica a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.".».



### **5.0.81**

DELL'OLIO, DI PIAZZA, CASTALDI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'Agente della riscossione.)*

1. L'Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

---

### **5.0.82**

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Esenzione dall'Irpef dei redditi dei canoni di locazione a uso commerciale non percepiti)*

1. I redditi derivanti da canoni di locazione a uso commerciale, non percepiti dai proprietari a causa dei mancati pagamenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2022.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

### **5.0.83**

DI PIAZZA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Proroga del credito d'imposta sulle locazioni commerciali e della cessione del credito).*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Per i soggetti di cui all'articolo 122, comma 2, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 122 è prorogata fino al 30 giugno 2022.

3. Agli oneri del presente articolo, valutati in 2.388,25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## 5.0.84

PAROLI, TOFFANIN, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art.5-bis

*(Misure a sostegno della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno, è riconosciuto per gli anni dal 2022 al 2024, alle imprese che investono nella riconversione produttiva, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP, in relazione alla produzione d'idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 5.0.85

DI PIAZZA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Istituzione di un regime opzionale in caso di uscita dal regime forfettario)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, dopo il comma 71, inserire i seguenti:

"71-bis. Il contribuente che nell'anno di imposta supera il plafond annuale massimo di ricavi o compensi di cui alla lettera a) del comma 54 per un ammontare non superiore ad euro 35.000,00, può, in alternativa alla fuoriuscita dal regime di cui al precedente comma 71, optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, alle seguenti condizioni:

a) nel primo anno di imposta, successivo a quello in cui oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento;

b) nel secondo anno di imposta, successivo a quello in cui il contribuente oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo al primo anno, incrementato di un ulteriore 10 per cento;

71-ter. Al contribuente che opta per il regime biennale di cui al precedente comma 71-bis, le aliquote dell'imposta sostitutiva previste ai precedenti commi 64 e 65, sono aumentate di cinque punti percentuali"

71-quater. Per le due annualità di imposta successive a quella in cui si è verificato il supero, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

71-quinquies. A decorrere dal terzo anno di imposta successivo a quello in cui avviene il supero, il contribuente che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, fuoriesce definitivamente dal regime forfettario".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 800 milioni di euro, si provvede a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli

enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.».

## 5.0.86

DI PIAZZA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti)*

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis. - (*Comunicazioni con il contribuente*) - 1. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che lo ha emanato, al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.

2. Nel caso di comunicazioni effettuate dal contribuente all'amministrazione finanziaria a mezzo di posta elettronica certificata, qualora l'intestario dell'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato sia diverso dalla persona del contribuente, alla comunicazione deve essere allegata un'apposita delega corredata della copia del documento d'identità rilasciata dal contribuente alla persona che effettua l'invio";

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. - (*Istanza di autotutela del contribuente*) - 1. Ciascun contribuente può promuovere un'istanza di autotutela volta a ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in caso di non impugnabilità, nelle ipotesi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

- d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- e) prescrizione della pretesa tributaria.

2. L'istanza di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'amministrazione finanziaria ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo di posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.

3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.

4. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autotutela, se l'organo competente di cui al comma 1 del presente articolo non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave inerzia, l'amministrazione finanziaria non procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

5. Qualora l'istanza di autotutela riguardi ipotesi di annullamento diverse da quelle indicate al comma 1, l'organo competente di cui al citato comma 1 del presente articolo è sempre tenuto a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza medesima. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso presso la commissione tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.».

### **5.0.87**

CAMPARI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI,  
ROMEO, SAPONARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d'affezione)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "fino all'importo di euro 550" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 1.100".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,70 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **5.0.88**

BITI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 5-bis**

*(IVA su prestazioni veterinarie e su alimenti per animali)*

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: "114-*bis*) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)".

2. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente: «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».

3. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 91 è sostituito dal seguente: "91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto".

4. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 284 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## **5.0.89**

BITI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(IVA su prestazioni veterinarie)*

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: "114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## **5.0.90**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)*

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i



fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Si applicano le disposizioni in materia di Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

*a)* l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

*b)* l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

*c)* l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

*d)* il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

*e)* ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*f)* l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi

o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

7. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

8. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, entro il limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2021, e 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 50 milioni di euro per il 2021, e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## **5.0.91**

FERRARI, ALFIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 50 per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche

per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## 5.0.92

CAMPARI, SAPONARA, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli autocaravan destinati a persone con disabilità)*

1. A decorrere dal 2022, alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-sexies) gli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

---

### **5.0.93**

DELL'OLIO, DI PIAZZA, CASTALDI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)*

1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti."

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

### **5.0.94**

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Proroga incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2022".»

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 5.0.95

SALVINI, SIRI, BAGNAI, ROMEO, MONTANI, BERGESIO, BORGHESI,  
ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)*

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in 110 milioni di euro per l'anno 2022, 1.132 milioni di euro per l'anno 2023 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### 5.0.96

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL,  
ALESSANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Abolizione piccole imposte)*

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono o restano aboliti i seguenti tributi:

a) i diritti di contratto sul risone di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*b)* il contributo di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico;

*c)* l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione;

*d)* le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati;

*e)* l'imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

*f)* l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio;

*g)* il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

*h)* l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi 10-*bis* e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

*i)* l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

*l)* la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO<sub>2</sub> e NO<sub>x</sub>, di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

*m)* l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68;

*n)* il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

*o)* i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all'Archivio notarile, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265;

*p)* il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

*q)* l'imposta per l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30, di cui all'articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

r) l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi da 11 a 15-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

s) l'imposta per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di *leasing*, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

u) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

2. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono accertate le riduzioni di spesa relative ai costi gestionali in termini di accertamento e riscossione derivanti dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante compensazione con le riduzioni di spesa accertate di cui al comma 2 del presente articolo.»

---

## 5.0.97

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 5-*bis*.

*(Modifiche in materia di termini di versamento)*

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

"Art. 17 - 1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi.



2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti agli ISA e/o parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi.

3. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti."»

**5.0.98 (testo 2)**

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE  
VECCHIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni a favore a sostegno dei pro-  
prietari di immobili per canoni non riscossi)*

1. Al fine di sostenere i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto delle proroghe delle sospensioni dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di 100 milioni per l'anno 2022 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo la cui esecuzione è stata sospesa a causa del blocco sfratti, e prevede l'erogazione in un'unica soluzione tramite anticipo bancario direttamente al locatore, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché del ricorso depositato per sfratto per morosità o del ricorso per decreto ingiuntivo per canoni non riscossi, al fine della certificazione dell'inadempienza contrattuale. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**5.0.99**

FERRERO, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI,  
PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 5-bis.**

*(Esenzione IMU per coniugi)*

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale."»

**5.0.100**

FERRERO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI,  
PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 5-bis.**

*(Modifiche all'art. 1 comma 741, lett.  
b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole "situati nel territorio comunale," sono soppresse.

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima dell'entrata in vigore del comma 1, ad eccezione del caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data".»

### **5.0.101**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 5-bis**

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **5.0.102**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 5-bis**

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di e-commerce, teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 5.0.103

PITTELLA

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente.*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 504 del 1995)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere Autorizzata per i depositi commerciali di gas e di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio, concorrendo alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle percentuali di ciascun anno del periodo in considerazione;

b) il deposito sia propaggine o sede distaccata di un deposito fiscale appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito;

c) L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b); in caso di motivate condizioni finanziarie, economiche e logistiche e territoriali, dichiarate dal soggetto gestore, che non hanno consentito il raggiungimento delle prescrizioni e requisiti, l'Agenzia adotta un provvedimento di autorizzazione temporanea alla gestione del deposito fiscale assegnando un termine non superiore a sei mesi per adeguarsi. Decorso inutilmente tale termine, l'attività non si intende autorizzata"».

### 5.0.104

PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente.*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 504 del 1995)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere Autorizzata per i depositi commerciali di gas e di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio, concorrendo alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle percentuali di ciascun anno del periodo in considerazione;

b) il deposito sia propaggine o sede distaccata di un deposito fiscale appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito;

c) il controllo sarà attuato dall'Autorità Doganale competente la quale potrà verificare che nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presente i suddetti requisiti siano stati raggiunti e/o rispettati; in mancanza di tali requisiti l'Autorità Doganale, effettuate le verifiche del caso atte a comprendere i motivi anche finanziari o territoriali che non ne hanno consentito il raggiungimento, concederanno un termine congruo per adeguarsi.»

## **Art. 6**

### **6.1**

MARINO, CONZATTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **6.2**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **6.3**

PITTELLA, MANCA, COLLINA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **6.4**

DELL'OLIO, PUGLIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **6.5**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Abrogare l'articolo.*

---

## 6.6

DI PIAZZA, PUGLIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fatto salvo quanto previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;

b) *sopprimere il comma 10.*

---

## 6.7

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole "di cui al presente articolo" aggiungere le seguenti:* "in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e s.m.i. nonché all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";

b) *al comma 8 dell'articolo sostituire le parole "alle opzioni esercitate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore" con le parole "a partire dal periodo d'imposta 2021";*

c) *sostituire il dispositivo del comma 10 con il seguente:* "I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione ed in relazione ai medesimi beni di proprietà intellettuale, dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente norma possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del precedente periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo



31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa."

## **6.8 (testo 2)**

PESCO, PUGLIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento. Non sono soggetti a maggiorazione i costi sostenuti per attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.»;

b) *al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «L'Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni che presentano profili di rischio, al fine di un controllo preventivo. Inoltre, l'Agenzia medesima, sospende fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni, su richiesta del contribuente stesso, al fine di una verifica preventiva sul possesso dei requisiti per il beneficio fiscale»;

c) *al comma 10, sostituire le parole:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore del presente articolo».

## **6.9**

NUGNES, LA MURA

*Al comma 3, sopprimere le parole: "marchi d'impresa".*

## 6.10

NUGNES, LA MURA

*Al comma 3, dopo le parole "marchi d'impresa" inserire le seguenti: "funzionalmente equivalenti ai brevetti".*

---

## 6.11

NUGNES, LA MURA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*"3-bis. Non sono soggetti alla maggiorazione di cui al comma 3 i costi sostenuti per attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o di rinomanza dei marchi e che contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design o degli altri materiali proteggibili".*

---

## 6.12

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS,  
PIZZOL

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di centoventi giorni».*

---

## 6.13

PEROSINO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*"6-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero che abbiano presentato un'istanza ammissibile di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche in pendenza di risposta, possono presentare istanza di interpello qualificatorio ai sensi dell'articolo 11, comma*

1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2».

---

#### **6.14**

PITTELLA, STEFANO, COLLINA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero che abbiano presentato un'istanza ammissibile di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche in pendenza di risposta, possono presentare istanza di interpello qualificatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2».

---

#### **6.15**

PITTELLA, STEFANO, COLLINA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di centoventi giorni».

---

#### **6.16**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, MODENA

*Al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."*

**6.17**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."

---

**6.18**

PITTELLA, MANCA, COLLINA

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."*

---

**6.19**

CONZATTI, MARINO

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."*

---

**6.20**

TOFFANIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione, dei regimi di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";*

b) *il primo periodo del comma 10 è soppresso;*

c) *al secondo periodo del comma 10 le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.*

---

## 6.21

PITTELLA, STEFANO, COLLINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione, dei regimi di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";*

b) *il primo periodo del comma 10 è soppresso;*

c) *al secondo periodo del comma 10 le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.*

## 6.0.1

SCIASCIA, TOFFANIN, PEROSINO, CALIENDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Articolo 6-bis**

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 *ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidamento preadottivo, o è

diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno

2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".»

## 6.0.2

MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 6-bis**

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzio-



ne dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **6.0.3**

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 *ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'eser-

cizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

3. L'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel senso che

nell'ambito degli «istituti superiori» sono ricompresi anche gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. »

#### **6.0.4**

SANTANGELO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 *ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo,

e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 6.0.5

ZAFFINI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Disposizioni in materia di deducibilità IMU relativa ad immobili strumentali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

b) il comma 773 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento.».

*conseguentemente all'articolo 11 sopprimere il comma 13*

### 6.0.6

MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Modifiche in materia di Gruppo IVA)*

1. All'articolo 70-*quater* del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 31 ottobre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo."»

### **6.0.7**

MISIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Modifiche in materia di Gruppo IVA).*

1. All'articolo 70-*quater* del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 30 novembre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo."»

### **6.0.8**

BORGHESI, SIRI, MONTANI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 6-bis**

1. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:

"10. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, per finalità statistiche, nell'ambito di quanto previsto dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che li rende disponibili anche all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale. Tali dati sono utilizzati dal Ministero del turismo anche ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

11. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di

concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

## 6.0.9

TURCO, RICCIARDI, GIROTTO, CASTALDI, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

b) dopo il comma 1059-bis è aggiunto il seguente: «1059-ter. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

2. Al fine di rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno, i soggetti beneficiari del credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti,

ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

#### **6.0.10 (testo corretto)**

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Semplificazioni in materia di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per l'asseverazione del pagamento dell'accisa sui prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 13 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39.

2-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma **2-bis**, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32



e 39 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico.»

### **6.0.11**

PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Semplificazione della disciplina del deposito dei bilanci)*

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti «e dei Consulenti del lavoro»;

b) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti «e dei Consulenti del lavoro».»

### **6.0.12**

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Misure in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)*

1. All'articolo 24-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia";

b) al comma 1, le parole da: "in uno dei comuni" fino a: "15 dicembre 2016, n.229," sono soppresse.»

### **6.0.13**

BORGHESI, SIRI, MONTANI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 6-bis**

All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "Ministro dei beni e delle attività culturali e" sono sostituite con la seguente: "Ministero";

b) al comma 5, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2023" e le parole "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse.»

### **6.0.14**

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Disposizioni in materia di nomadi digitali)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: "e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per nomadi digitali.";

b) dopo l'articolo 27-*sexies*, è inserito il seguente:

#### **"Art. 27-septies**

*(Ingresso e soggiorno per lavoratori Nomadi digitali)*

1. Il nomade digitale è un lavoratore cittadino di un Paese terzo che è impiegato o svolge un lavoro attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto per un'impresa o per la propria impresa, la quale non è stabilita o registrata nel territorio della Repubblica Italiana e non svolge lavoro o fornisce servizi a datori di lavoro operanti sul territorio della Repubblica Italiana.

2. L'ingresso in Italia dei lavoratori qualificati come nomadi digitali non appartenenti all'Unione europea che intendono continuare a fornire la propria prestazione lavorativa a un'impresa di cui al comma 1 in modalità di telelavoro nel territorio della Repubblica italiana può essere consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il nomade digitale ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione con la quale attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il visto di ingresso per nomadi digitali è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e ha validità sino al centottantesimo giorno successivo alla data del rilascio.

4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per nomadi digitali. Il permesso di soggiorno per nomadi digitali è rinnovabile, una sola volta, per un periodo di un anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo."».

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 27-*septies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

## 6.0.15

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis

*(Semplificazioni in materia di ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera";

b) dopo l'articolo 9-ter è aggiunto il seguente:

### "Art. 9-quater.

*(Ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)*

1. L'ingresso in Italia di titolari di redditi da pensione di fonte estera non appartenenti all'Unione europea che intendono trasferirsi in maniera temporanea nel territorio dello Stato può essere consentito al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la prova che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

2. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera.

3. Le procedure di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il visto di ingresso per titolari di redditi da pensione di fonte estera deve essere rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

5. Il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera è rinnovabile per un periodo di un ulteriore anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.".

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 9-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

## 6.0.16

PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis

*(Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."»

### **6.0.17**

PITTELLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi relativi a spese sanitarie)*

1. All'articolo 2, comma 6-*quater*, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2023».

### **6.0.18**

TURCO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Disposizioni in materia di destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), ed e), e commi 2 e 3, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, secondo criteri di proporzionalità che tengano conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale."

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo nonché le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020.»

### **6.0.19**

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.6-bis.**

*(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,"»

### **6.0.20**

PITTELLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante sistemi evoluti di incasso)*

1. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole «1° luglio 2021» sono sostituite dalle parole «1° luglio 2022».»

## 6.0.21

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis

*(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)*

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.»



## 6.0.22

PITTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis**

*(Visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d'imposta per gli interventi indicati nell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo."».

## 6.0.23

LOMUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis**

*(Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)*

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "e per i consorzi con attività esterna"».

#### 6.0.24

PITTELLA, MANCA, COLLINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 6-bis**

*(Disposizioni in materia di canone unico patrimoniale)*

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.»

#### 6.0.25

MISIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **"Art. 6-bis.**

*(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita).*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*) del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sono contratti di assicurazione sulla vita.".

#### **6.0.26**

MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 6-bis.**

*(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sono contratti di assicurazione sulla vita.".

#### **6.0.27**

TURCO, RICCIARDI, GIROTTO, CASTALDI, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

## 6.0.28

PITTELLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis

*(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)*

1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.".

2. Le pubbliche amministrazioni coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse disponibili a legislazione vigente.»

## 6.0.29

PITTELLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis**

*(Misure in materia di canone TV a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021»;

b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2022».

2. Non sono tenuti al versamento del canone TV annuale i detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni all'interno di abitazioni dichiarate inagibili per almeno un mese nell'anno di riferimento in conseguenza degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Il canone è comunque dovuto in caso di detenzione di apparecchi di cui al primo periodo, anche da parte di altri componenti della famiglia anagrafica, in abitazioni diverse da quelle dichiarate inagibili per effetto dei predetti eventi sismici. Non si procede, in ogni caso, al rimborso delle somme eventualmente già versate dai soggetti di cui al primo periodo.

3. I soggetti di cui al comma 2, titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l'addebito del canone TV a partire dall'anno 2022 nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, presentano esclusivamente la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 6.0.30

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.

7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66.".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.»

### 6.0.31

D'ALFONSO, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Misure urgenti per il parziale risto-  
ro delle società di calcio professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professionistiche è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta:

- b) i contributi previdenziali e assistenziali;
- c) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- d) il versamento delle imposte sui redditi.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi per l'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di rinvio in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022.

3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi entro il 31 dicembre 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **6.0.32**

D'ALFONSO, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle società di calcio professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professionistiche è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta:

- b) i contributi previdenziali e assistenziali;
- c) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- d) il versamento delle imposte sui redditi.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi per l'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di rinvio in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023.

3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190..

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



### 6.0.33

TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Rapporto delle perdite fiscali delle PMI a esercizi precedenti)*

1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle società, in deroga al limite previsto dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite fino a un milione di euro per ciascuno dei due periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, possono essere integralmente computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta in corso dal 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2022 per l'intero importo che trova capienza nei rispettivi ammontari.

2. Per le piccole e medie imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma precedente sono quelle relative ai periodi d'imposta con data di chiusura antecedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello relativo al periodo d'imposta con data di chiusura antecedente il 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

### 6.0.34

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)*

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7.»

---

### 6.0.35

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)*

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7.»

### 6.0.36

PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Modifica delle disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)*

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successive modificazioni, le parole "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022"».

### 6.0.37

CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Visto di conformità per gli interventi ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997."».

## **Art. 7**

### **7.1**

RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, SAPONARA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 7**

*(Rifinanziamento Fondo Automotive)*

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e` incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 119 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui al- l'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;

b) 158 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 64 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61- 135 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;

d) 59 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

e) 100 milioni di euro ai contributi per l'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17, e per i restanti 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo par-

zionalmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per 400 milioni di euro per l'anno 2021.»

## 7.2

IWOBI, BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, le parole "100 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2021;*

2. *al comma 1, lettera a), le parole: « 65 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 75 milioni»;*

3. *al comma 1, lettera b), le parole: « 20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 40 milioni di euro» e le parole: « 15 milioni», sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni»;*

4. *al comma 1, lettera c), le parole: « 10 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni di euro»;*

5. *al comma 1, lettera d), le parole: « 5 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 15 milioni di euro»;*

6. *Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro, si provvede:*

a) *quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17;*

b) *quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

## 7.3

DE BERTOLDI, DRAGO, MAFFONI

*Al comma 1, alla lettera c), aggiungere in fine le parole: «quota parte dell'incremento dello stanziamento di 10 milioni, nel limite di spesa di 5 milioni di euro, è destinato alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito della Convenzione*

per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (ICBI).»

#### 7.4

MARINO, CARBONE

*Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «quota parte dell'incremento dello stanziamento di 10 milioni, nel limite di spesa di 5 milioni di euro, è destinato alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito dalla Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (ICBI).»*

#### 7.5

PESCO, PUGLIA

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

*«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.*

*2-ter. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2022".*

*2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utiliz-*

zando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### **7.0.1**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

b. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".»

### **7.0.2**

MORONESE, LEZZI, LANNUTTI, BOTTICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « ,nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 e A

2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

4. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei ne-



gozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per:

- a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;
- b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;
- c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria;
- d) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposizione;
- e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."»

### 7.0.3

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Riduzione aliquota IVA per vini DOC DOCG e IGT)*

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sino al 31 dicembre 2023 ai

vini DOC, DOCG e IGT si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento, di cui alla tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

#### **7.0.4**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

«1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fino al 31 luglio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022."»

#### **7.0.5**

PITTELLA, COLLINA, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla pro-

cedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;».

## 7.0.6

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-*bis***  
*(Fondo per il ciclismo)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da impiegare per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto "Giro d'Italia Giovani Under 23".

2. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Federazione Ciclistica Italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del "Giro d'Italia Giovani Under 23".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## 7.0.7

### CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Fondo unico nazionale per il turismo)*

1. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo denominato Fondo unico nazionale per il turismo, con una dotazione pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte;

c) incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate;

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate del fondo di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## 7.0.8

DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Articolo 7-bis**

*(Detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti destinati all'infanzia)*

1. All'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente comma:

"1-*quinqüies*) Dall'imposta lorda si detrae un importo corrispondente all'Imposta sul Valore Aggiunto, certificata con le modalità di cui al comma 1, lettera c), pagata sull'acquisto di omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta. La detrazione spetta a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare non risulti superiore ad euro 30.000,00, ed è ripartita fra i coniugi in misura eguale o, a scelta, riconosciuta al coniuge che abbia effettivamente sostenuto la spesa".

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.»

### **7.0.9**

ZAFFINI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

1. Le norme già in vigore per i cittadini Italiani o comunitari si applicano anche agli extracomunitari, imprese o lavoratore autonomo, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno, o il suo rinnovo alla scadenza, secondo la disciplina del DURC, come cita l'art. 2 del d.l. 25/09/2002 n. 210 convertito nella l. 22/11/2002 n. 266 (disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), l'art. 39-*septies* D.L. n. 273/2005 convertito in L. n. 51/2006, gli artt. 38 e 118 del dlgs 163/06 e s.m.i.(codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture), il D.M. del 24/10/07 (relativo alle modalità di rilascio ed anche dei contenuti analitici Del DURC, sia per la concessione di agevolazioni »normative e contributive«, sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie), il dlgs. n. 81/08 (Testo Unico Decreto Legislativo sulla Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori), l'art. 16-*bis*, comma 10, D.L. n. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009.»

### **7.0.10**

BRIZIARELLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Modifiche in materia di tassazione di aerei)*

1. I commi 10-*bis* e 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il maggiore gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.»

---

### **7.0.11**

DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica".

2. Le disposizioni dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

### **7.0.12**

MARTI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE  
VECCHIS, ROMEO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Misure in materia di concessio-  
ni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)*

1. All'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, Legge. 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020."

b) Al comma 6 le parole "siano in corso procedimenti penali" sono sostituire con le seguenti "siano intervenute sentenze penali definitive".

c) Al comma 7 le parole " alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:«al 31 dicembre 2020»;

d) Al comma 8 le parole "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021" e le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalla seguenti "28 febbraio 2022".

2. Al comma 7, dell'articolo 100 del medesimo decreto legge le parole "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" di cui alle lettere a) e b) si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 eventualmente eccedenti il 30 per cento.»



### 7.0.13

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO,  
GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 25%, del 40% per gli anni 2023 e 2024, del 50% per l'anno 2025 e del 100% per l'anno 2025, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

*a)* la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2035 pari al 100%; della riduzione del 65% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

*b)* la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

*c)* la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

*d)* la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ci-

clo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia ed energia;

*e) la stabilizzazione del *superbonus* 110 per cento, *sisma bonus*, *ecobonus*, *bonus* ristrutturazioni, *bonus* facciate, *bonus* verde;*

*f) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno;*

*g) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;*

*h) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;*

*i) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.»*

#### **7.0.14**

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Modifica al D. lgs. 20 giugno 2005, n. 122)*

1. All'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, dopo le parole "rilasciata da una banca" inserire le seguenti: ", da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)"».

#### **7.0.15**

LUPO, CIOFFI, TRENTACOSTE, DE PETRIS, DONNO, COLTORTI, MONTEVECCHI,  
BUCCARELLA, CASTALDI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di incentivazioni ai vettori aerei)*

1. All'articolo 13, comma 14, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: "secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "garantendo il principio di rotazione degli operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a pubblicare semestralmente, sul proprio sito *web*, il programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di *co-marketing*;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori."»

## 7.0.16

### DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis.**

*(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e disposizioni in materia di assegno di mantenimento)*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: «del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale», sono sostituite con le seguenti: «di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale»; dopo le parole «determinato ai sensi dell'articolo 5 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi ».

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera f), è aggiunta, in fine, la seguente:

«g) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 3».

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

"Allegato 1

Scala di equivalenza

(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00

5	2,20
---	------

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,40 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti tre figli, 0,70 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti quattro figli, 1,00 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti cinque figli, maggiorati di ulteriori 0,25 per ogni figlio successivo al quinto;

b) ulteriore maggiorazione di 0,45 per ogni figlio di età inferiore a cinque anni compiuti;

c) ulteriore maggiorazione di 0,30 per ogni figlio di età compresa fra cinque anni compiuti e inferiore a diciotto anni compiuti;

d) ulteriore maggiorazione di 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e inferiore a ventisei anni compiuti, impegnati per la maggior parte dell'anno solare in un percorso di istruzione o formazione;

e) ulteriore maggiorazione di 0,10 per ogni figlio di età almeno pari a ventisei anni compiuti;

f) 0,50 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente;

g) 0,10 per le famiglie con figli, nel cui nucleo familiare sia presente un solo genitore.

Nessuna maggiorazione è riconosciuta per il figlio che possieda un reddito, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, superiore a 8.174 euro, da rivalutare annualmente, a partire dal 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 8, comma 1.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 4, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1."

4. Allo scopo di contrastare il fenomeno delle separazioni fittizie e limitare l'illegittimo accesso ai benefici fiscali e socio-assistenziali conseguenti alla condizione di coniuge separato, il giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso per separazione consensuale fra coniugi che sospetti la strumentalità

della separazione anche attraverso il rilievo della sussistenza di uno o più fattori di rischio quali la permanenza dei coniugi nella casa coniugale, la presenza di forti squilibri nel livello dei redditi percepiti dai coniugi, l'affido esclusivo della prole al coniuge con redditi inferiori, è tenuto a segnalare la circostanza ai competenti organi. Questi ultimi, nei casi ritenuti a rischio, possono disporre, con provvedimento notificato ai coniugi, la sospensione del diritto di esercitare la deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella misura massima del 50 per cento dell'importo. Il beneficio sospeso è fruito nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio o, a scelta del soggetto, nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio e nei quattro successivi».

#### **7.0.17**

ALFIERI, FERRARI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. I termini di adempimento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati, scaduti alla data del 31 dicembre 2021 sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2022.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero im-

porti in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## **7.0.18**

### **BITI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. I termini di adempimento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati, scaduti alla data del 31 dicembre 2021 sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2022.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;».

**7.0.19**

VONO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)*

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato.

b) al comma 1-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".»

**7.0.20**

L'ABBATE, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)*

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato;

b) al comma 1-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".»



### 7.0.21

PITTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)*

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato.

b) al comma 1-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 7.0.22

COLLINA, PITTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Misure a supporto del sistema di produzione dell'industria automotive)*

1. Al fine di supportare il sistema di produzione dell'industria automobilistica a fronte dei ritardi dettati dall'approvvigionamento di materie prime, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono previste modifiche all'articolo 6 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019 finalizzate ad estendere il termine di scadenza di conferma della prenotazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'apposita piattaforma informatica, da 180 a 360 giorni. L'estensione del termine si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto modificativo.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "fissato al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "fissato al 30

giugno 2022" e le parole "al 30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti "al 31 dicembre 2022".»

### **7.0.23**

NASTRI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

*(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8)*

1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 7-bis**

*(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe).*

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.

2. L'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, l'incarico ricevuto per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate, tenendo conto della superficie del luogo di lavoro e all'articolazione del suo impianto, senza che rilevi la potenza elettrica contrattuale della fornitura, con decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)".».

#### **7.0.24**

NASTRI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Articolo 7-bis**

*(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)*

1. Al comma 8 dell'articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2021".».

*Conseguentemente all'articolo 11, sopprimere il comma 13.*

#### **7.0.25**

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Articolo 7-bis**

*(Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "trentacinque" è sostituita con la seguente: "quaranta";

b) la parola: "quaranta" è sostituita con la seguente: "cinquanta".».

## **7.0.26**

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis**

*(Istituzione della Giornata Nazionale dei Borghi d'Italia)*

1. Per sostenere il rilancio culturale e turistico dei borghi italiani, è istituita la Giornata Nazionale dei Borghi d'Italia, fissata l'11 maggio di ogni anno. Allo scopo saranno previsti celebrazioni e progetti di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, pari a 500.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## **7.0.27**

DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Articolo 7-bis**

*(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)*

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"1-quater) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte

di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta."

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.»

---

### **7.0.28**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di trasformazione BCC)*

1. Al fine di tutelare il tessuto nazionale bancario, dal rischio di attività ostili di soggetti finanziari stranieri, finalizzate a sfruttare la difficile congiuntura economica causata dall'emergenza pandemica, in deroga alle disposizioni di cui, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1, capoversi commi *2-bis* e *2-ter*, del decreto - legge 24 gennaio 2015, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è concessa la facoltà di trasformazione in società per azioni, nei confronti delle banche di credito cooperativo.»

---

### **7.0.29**

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Fondo per la valorizzazione dei musei dei piccoli borghi)*

1. Al fine di sostenere la gestione, la manutenzione, l'aggiornamento ed il miglioramento all'accessibilità dei musei dei piccoli borghi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è istituito, presso il Ministero della cultura, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della cultura, con proprio decreto, stabilisce le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### 7.0.30

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis**

*(Fondo per la creazione di strumenti digitali virtuali per i piccoli borghi)*

1. È istituito, presso il Ministero del turismo, un fondo con dotazione di a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione di strumenti digitali virtuali per la valorizzazione e la promozione dei piccoli borghi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### **7.0.31**

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

b) all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 21 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.»

---

### **7.0.32**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

1. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00."»

### **7.0.33**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021 e 2022 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

*Conseguentemente all'articolo 11, i commi 13 e 14 sono soppressi.*

### **7.0.34**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Interventi urgenti per il sostegno dei liberi professionisti)*

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a finanziare ulteriori misure e



prestazioni a sostegno dei propri iscritti ed alla promozione dell'attività professionale".»

### **7.0.35**

PAROLI, TOFFANIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(«Capitale Umano 4.0»: Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie *green* e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, rivolte alla politica energetica innovativa, alternativa e pulita, basata sull'utilizzo dell'idrogeno e delle celle a combustibile come vettore energetico, nonché all'approfondimento e alla ricerca dei metodi di produzione del gas idrogeno da fonti fossili e dall'utilizzo di biomasse e dell'acqua, anche attraverso studi e ricerche legate all'immagazzinamento e il trasporto del gas, analizzando le tecnologie al momento disponibili di integrazione digitale e quelle in via di sviluppo. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della transizione digitale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie. Per

— 285 —

l'attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **7.0.36**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286".»

---

### **7.0.37**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.»

### 7.0.38

PAROLI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis

*(Misure fiscali per gli investimenti e la ricerca nelle ZES dell'idrogeno pulito)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " Per le nuove imprese e quelle già esistenti, operanti nel settore dell'idrogeno e delle pile a combustibile, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle ZES, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato italiano relativo ai sistemi per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno e di stimolare la creazione delle infrastrutture dedicate, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 100% con la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, anche quelli relativi agli interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree di localizzazione dell'investimento nonché quelli relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile."

b) al comma 3, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* ciascun posto di lavoro determinato attraverso l'investimento è mantenuto nell'impresa beneficiaria di cui al secondo periodo del comma 2, per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese, come definite da Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003;"

c) al comma 4, dopo le parole: "quanto disposto dall'articolo 14" sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto previsto al comma 2";

d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incrementare i livelli di competitività e di sviluppo delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali, che svolgono attività di produzione e di ricerca nel settore dell'idrogeno,

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità relative al Piano d'intervento denominato "Piano grandi investimenti - ZES per lo sviluppo dell'idrogeno" a cui sono destinati 200 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e 200 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli strumenti di azione del Piano, nonché l'ammontare degli investimenti, i requisiti e le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi, le tipologie e i limiti dimensionali minimi di investimento previsti dal Piano.

*4-ter.* Il Piano di cui al precedente comma, può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.

*4-quater.* Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia."

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 200 milioni di euro nel 2021, 200 milioni di euro nel 2022, 350 milioni di euro nel 2023 e 150 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.»

---

### **7.0.39**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

1. All'articolo 182, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "agenzie di viaggio" inserire le seguenti: ", i servizi di trasporto persone e turistico".»

---

#### **7.0.40**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO, CIRIANI, RUSPANDINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286", nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionale di guida.»

---

#### **7.0.41**

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)*

1. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

2. I costi sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 1 sono rendicontati dalle Federazioni Sportive Nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

---

## 7.0.42

TURCO, PUGLIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di dispositivi per la micromobilità elettrica)*

1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "*segway, hoverboard*" sono inserite le seguenti: ", *skateboard elettrici*";.

2. All'articolo 33-*bis*, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le parole: "*e monowheel*" sono sostituite dalle seguenti: ", *monowheel e skateboard elettrici*".

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, al fine di coordinarne il contenuto con le disposizioni di cui al presente articolo e di aggiornare le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1.»

#### **7.0.43**

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, MONTANI, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

---

#### **7.0.44**

ARRIGONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

1. All'articolo 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 1, lettera a-bis), è abrogato.

2. Dal 10 novembre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intende valida la normativa previgente.»

#### **7.0.45**

DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 7-bis.**

*(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413,  
in materia di rendite corrisposte in Italia da parte del-  
l'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)*

1. All'articolo 76, comma 1-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ritenuta di cui al comma 1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero"».

#### **7.0.46**

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i sog-  
getti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022, a euro 14.403.488 per il 2023 e a euro 16.098.016 per il 2024 si provvede mediante parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-*ter* del presente decreto.»



*Conseguentemente, dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-ter**

*(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)*

1. All'articolo 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"2-*quater*. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2-*quinqüies*. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività."

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

**7.0.47**

VALLARDI, BERGESIO, SIRI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modificazioni al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)*

1. All'articolo 8-*quinqüies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole «entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti «e in attuazione delle Sentenze delle Corti di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,»

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente: «10-*septies*. Per consentire alle aziende debitrice in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **7.0.48**

MOLLAME, BERGESIO, BORGHESI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 7-bis.**

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo

2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise

1-*ter.* per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

- Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

- le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

- le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»

#### **7.0.49**

FREGOLENT, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS,  
ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Deduzioni per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **7.0.50**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, 7, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per start up «ricerca-sviluppo»)*

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»

#### **7.0.51**

RUSPANDINI, IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

*(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## 7.0.52

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis

*(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione. 4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **7.0.53**

PERGREFFI, ARRIGONI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **7.0.54**

PITTELLA, MANCA, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## 7.0.55

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---



### **7.0.56**

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### **7.0.57**

ARRIGONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma

2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **7.0.58**

RUSPANDINI, IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **7.0.59**

PITTELLA, MANCA, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli

anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **7.0.60**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Articolo 7-bis**

1. Il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.»

#### **7.0.61**

RUSPANDINI, IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Articolo 7-bis**

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione

professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»

## 7.0.62

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis**

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità

di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»

### 7.0.63

PITTELLA, MANCA, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»

#### **7.0.64**

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Per l'anno 2022 è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età, ai percettori di reddito di cittadinanza ovvero di ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, che dimostrino di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **7.0.65**

MATRISCIANO, DI GIROLAMO, COLTORTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis**

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

## 7.0.66

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis

*(Credito d'imposta per le imprese che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)*

1. Ai fini del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2021 dalle imprese esercenti trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI". Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di



previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

## Art. 8

### 8.1

AUGUSSORI, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«*a-bis*) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-*bis*, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-*bis*, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli»;

*a-ter*) al comma 2-*bis* le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.».

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1, lettera *a-bis*).

*3-ter.* Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificate dal comma 1, lettere *a-bis*) e *a-ter*), del presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

*3-quater.* All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

*3-quinquies.* In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettere *a-bis*) e *a-ter*), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

*3-sexies.* Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

*3-septies.* Agli oneri derivanti dai commi *3-quinquies* e *3-sexies*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

## 8.2

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

«*a-bis*) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «Fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» con le seguenti parole: «che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate»;

*a-ter)* al comma *2-bis*, sostituire le parole: «fino al 31 ottobre 2021» con le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2021» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare.».

*Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 8.3

AUGUSSORI, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente: «*2-ter.* I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.»».

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a-bis)*, si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

*3-ter.* In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettera *a-bis)*, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-ter*, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'ar-

articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

#### 8.4

TOFFANIN, FLORIS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:* "b) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda a INPS e connessi con le tutele di cui al presente articolo, nonché gli oneri a carico di INPS, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.076,7 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *alla lettera c), capoverso 7-bis:*

1) *al terzo periodo, le parole "600,00" sono sostituite dalle seguenti "1.200";*

2) *al quinto periodo, le parole "188,3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "376,6 milioni di euro";*

c) *il comma 3 è sostituito dal seguente:* «3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.453,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 1.057,3 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17».

*Conseguentemente, all'articolo 17:*

*al comma 3, alinea, sostituire le parole: "3.369.272.932 euro", con le seguenti: "3.657.572.932 euro";*

*al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "200 milioni", con le seguenti: "388,3 milioni".*

#### 8.5

FEDELI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: ", nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,".*

## 8.6

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a carico dell'INPS», aggiungere le seguenti: «, nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,»*

---

## 8.7

TOFFANIN, DE POLI, FLORIS, GALLONE, SCIASCIA, CALIENDO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: "nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,"*

---

## 8.8

PEROSINO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: "nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,"*

---

## 8.9

IWOBI, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «1.000 euro» e le parole: «188,3 milioni di euro» con le seguenti: «313,8 milioni di euro».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.290,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2, quanto a 769 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17 e, quanto a 125,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di

cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

## **8.10**

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis) Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite con "Fino al termine dell'emergenza sanitaria".»

## **8.0.1**

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 8-bis**

*(Semplificazione in materia di certificazione medica di malattia)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55-*quinquies*, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
"3. La falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico viene sanzionata disciplinarmente da parte dell'ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato.";

b) all'articolo 55-*septies*:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "assenza per malattia", sono inserite le seguenti: "protratta per un periodo superiore a tre giorni";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2.1. In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavoratore comunica con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché al datore di lavoro. Con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Il decreto di cui al precedente periodo è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»»

### **8.0.2**

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Istituzione di un Codice ATECO per  
gli incaricati alle vendite a domicilio)*

1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con particolare riferimento al tema dell'adempimento fiscale, l'Istituto Nazionale di Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173.»»

### **8.0.3**

MODENA, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Istituzione di un Codice ATECO per  
gli incaricati alle vendite a domicilio)*

1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con particolare riferimento al tema dell'adempimento fiscale, l'Istituto Nazionale di Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria degli inca-

ricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173.»

#### **8.0.4**

DE VECCHIS, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI,  
PIZZOL

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

1. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".»

#### **8.0.5**

MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni per la tutela dei lavoratori autonomi dal rischio di insorgenza di patologie gravi o di perdita di autosufficienza)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie."

2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro per il 2022, in 10,8 milioni per il 2023 e 12,9 milioni a decorrere dal 2024 si



— 316 —

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **8.0.6**

AUGUSSORI, DE VECCHIS, PIZZOL, FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Modificazioni alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegno mensile di invalidità)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.»;

c) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 14 ottobre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 62,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **8.0.7**

MISIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Disposizioni in materia di assegno di invalidità civile)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste" sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **8.0.8**

FARAONE, PARENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Modifiche all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole «che non svolgono alcuna attività lavorativa» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'attività lavorativa dalla quale derivi in ogni caso il riconoscimento dello stato di disoccupazione ai sensi del comma 15-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26».

b) Al comma 2, dopo le parole «di non svolgere alcuna attività lavorativa» inserire le seguenti: «ovvero la sussistenza delle condizioni di cui al

comma 15-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. »

## Art. 9

### 9.1

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole «minore di anni quattordici» con le seguenti: «minore di anni sedici»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole «pari al 50 per cento» con le seguenti: «pari all'80 per cento»;*

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 7, sostituire le parole «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2021».*

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 30,7 per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto-legge.

### 9.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2 sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le seguenti "pari all'80 per cento";*

2) *al comma 6 sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le parole "pari all'80 per cento";*

3) *al comma 7 sostituire le parole «di 29,3 milioni di euro» con le seguenti «46,88 milioni di euro»;*

4) *sostituire il comma 10 con il seguente «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per quota parte pari a 17,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione*

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per la restante quota parte pari a 36,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17.»

### 9.3

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 6 è sostituito dal seguente:* «6. I genitori lavoratori autonomi, compresi i lavoratori iscritti alle Casse di previdenza private, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni sedici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari all'80 per cento di 1/365 del reddito individuale secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.»;

b) *al comma 7, sostituire le parole «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2021».

*Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 20,7 per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto-legge.*

### 9.4

PILLON, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, SAPONARA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022 la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Ai conseguenti oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corri-

— 320 —

spondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

## 9.5

PILLON, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «30 giugno 2022».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 7, dopo le parole: «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» inserire le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2022»;*

c) *sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».*

## 9.6

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

*Al comma 9, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".*

## 9.7

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 9 le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine dell'emergenza sanitaria"*

### 9.0.1

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 9.0.2

PILLON, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Esonero contributivo per datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro a tempo parziale per lavoratori con figli minori o con disabilità)*

1. Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trasformino il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con uno o più figli conviventi minori di anni quattordici, ovvero uno o più figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio o dei figli, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e

contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

### **9.0.3**

CANDURA, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 9-bis**

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di fronteggiare particolari esigenze emergenziali, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, il personale delle Forze armate può cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2021 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può

— 323 —

essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»

#### **9.0.4**

CANDURA, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 9-bis**

1. Al fine di sostenere le particolari esigenze derivanti dall'attività lavorativa, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, il personale delle Forze armate può cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»

#### **9.0.5**

DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 9-bis.**

*(Disposizioni previdenziali)*

1. Alla legge 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di tre anni, fatto salvo il disposto del comma 2



del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a un anno, elevabile a un anno e due mesi nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre anni.".

b) all'articolo 32, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a sei mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a tre anni e due mesi";

c) all'articolo 33, comma 1, le parole "non superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro anni";

d) all'articolo 34, comma 1, le parole "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 60 per cento" e le parole "sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

e) all'articolo 34, comma 3, le parole "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento"».

## 9.0.6

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze

indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .»

### **9.0.7**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: " ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento"».

## **Art. 10**

### **10.1 (testo 2)**

IWOBI, CANDIANI, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione per una durata complessiva di 24 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «212,2 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «247,2 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 326,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

## 10.2

FLORIS, DORIA, MARILOTTI, LICHERI, CUCCA, FENU, LUNESU, EVANGELISTA, TOFFANIN, SCIASCIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria», *inserire le seguenti:* «e Air Italy in liquidazione» *e al terzo periodo, sostituire le parole:* «63,5 milioni», *con le seguenti:* «79,5 milioni»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «212,2 milioni», *con le seguenti:* «247,2 milioni»;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «275,7 milioni», *con le seguenti:* «326,7 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 17, comma 3:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «356.629.374 euro per l'anno 2022», *con le seguenti:* «407.629.374 euro per l'anno 2022»;

b) *alla lettera d), dopo le parole:* «per l'anno 2021», *inserire le seguenti:* «, 51 milioni di euro per il 2022».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di Air Italy in liquidazione».*

---

### 10.3

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 2 sostituire le parole: "Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 10, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa" con le seguenti: "Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 10, un'indennità pari al 80 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori fino ai 8 anni, del 50 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori di età compresa tra 8 anni e un giorno e 14 anni".*

---

### 10.4

TURCO, CATALFO, LUPO, PUGLIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di cui al comma 1 e i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)»

### **10.0.1**

CAMPARI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, SAPONARA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(disposizioni in materia di esproprio per allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma)*

1. In conseguenza degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19, al fine di accelerare il procedimento di esproprio dei terreni necessari per l'allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma, l'ENAC è autorizzato a corrispondere i relativi indennizzi quantificati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante variazioni al proprio bilancio di previsione 2021, utilizzando le risorse finanziarie derivate da precedenti trasferimenti.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

## **Art. 11**

### **11.1**

ALESSANDRINI, BERGESIO, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, sostituire al primo periodo le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021» con le seguenti: «venticinque*

settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.».

*Conseguentemente:*

a) al comma 3, sostituire le parole: «tredici settimane» con le seguenti: «venticinque settimane»;

b) all'articolo 17, comma 3, alinea, sostituire le parole: «356.629.374 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «963.929.374 euro per l'anno 2022»;

c) all'articolo 17, comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: «r-bis) quanto a 607.300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

## 11.2

DI PIAZZA, PUGLIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021», con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022».

2) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria.»

*b) al comma 3, sostituire le parole: «Le tredici settimane», con le seguenti: «Le venticinque settimane».*

---

### 11.3

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021», con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.»;*

*b) al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.»;*

*c) al comma 3, alinea, sostituire le parole: «Le tredici settimane», con le seguenti: «Le venticinque settimane».*

---

### 11.4

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, le parole "tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022".*

*Conseguentemente, dopo le parole "per i trattamenti di cassa integrazione in deroga", aggiungere le seguenti: "Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria".*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "Le tredici settimane" con le seguenti: "Le venticinque settimane".*

*Conseguentemente:*

*- il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014 è ridotto di 80 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2023;*

— 331 —

- il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro per il 2021.

## 11.5

PEROSINO

All'articolo 11, comma 1, le parole "tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022".

Conseguentemente, dopo le parole "per i trattamenti di cassa integrazione in deroga", aggiungere le seguenti: "Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria".

Conseguentemente, al comma 3. sostituire le parole "Le tredici settimane" con le seguenti: "Le venticinque settimane".

## 11.6

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Al comma 1, inserire alla fine del primo periodo le seguenti parole: ", fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione."

## 11.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 sostituire le parole «di nove settimane» con le seguenti «di tredici settimane»;

2) al comma 3 sostituire le parole «di cui al comma 1» con le seguenti «di cui ai commi 1 e 2» e sopprimere il secondo periodo;



— 332 —

3) *al comma 7, sopprimere le parole « ai sensi dei commi 1, 2 e 6»;*  
4) *al comma 12 sostituire le parole «878,4 milioni di euro» con le seguenti «941,4 milioni di euro» e dopo la lettera c) inserire la seguente «c-bis) quanto a 63 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 , all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»*

---

## 11.8

CATALFO, PUGLIA

*Al comma 2, al primo periodo, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «tredici»*

*Conseguentemente, al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «tredici».*

---

## 11.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. I datori di lavoro rientranti nel bacino dei potenziali beneficiari delle misure di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dall'effettiva fruizione dei relativi benefici, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli art. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta altresì preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.»*

---

## 11.10

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Al comma 4 sostituire le parole da «la fine del mese successivo a quello in cui», fino alla fine del comma, con le seguenti: «al 31 dicembre 2021» e dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 11.11

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022.

4-ter. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 4-bis, è differito al 20 giugno 2022.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si applicano nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 11.12

### PUGLIA

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";

b) al comma 3-*ter*, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021".

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 11.13

### CATALFO, PUGLIA

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "3-*bis*. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento

o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 30 giugno 2022. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";

b) al comma 3-ter, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## 11.14

DAL MAS

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "commi 1, 2 e 6" inserire le seguenti: ", nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, richiamato al precedente comma 3,"*

---

## 11.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Al comma 7, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", e restano altresì sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto".*

### **11.16**

MISIANI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

"9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

### **11.17**

RUFA, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 14.*

### **11.18**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Sopprimere i commi 13 e 14.*

### **11.19**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Sopprimere il comma 13.*

## 11.20

FREGOLENT, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il Corpo della Guardia di finanza verifica, in collaborazione con l'INPS, entro trenta giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc e la veridicità delle informazioni dichiarate dal richiedente sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati."».

## 11.21

CATALFO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMANO, ROMAGNOLI, PIRRO

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera b-bis) è soppressa.
- b) il comma 1.1 è abrogato.

14-ter. I contratti stipulati o prorogati sulla base delle disposizioni abrogate in forza del comma 14-bis del presente articolo mantengono validità fino alla loro scadenza.»

## 11.22

FLORIS, CALIGIURI, SCIASCIA, CALIENDO

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis* All'articolo 14 comma 2 del decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

" Possono accedere, a parità di requisiti e condizioni, ai dispositivi ed ai benefici di cui al presente articolo, anche i soggetti che alla data del 31/12/2021 risultano in carico presso l'Istituto previdenziale statale INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti non coincidenti, di cui alla legge 228/2012, anche se pregressi e/o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, purché avviati a ricongiunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'art.1, comma 195, della legge n.232/2016."»

*Conseguentemente, il Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro per il 2021.*

---

## 11.23

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 14 comma 2 del decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

"Possono accedere, a parità di requisiti e condizioni, ai dispositivi ed ai benefici di cui al presente articolo, anche i soggetti che alla data del 31/12/2021 risultano in carico presso l'Istituto previdenziale statale INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti non coincidenti, di cui alla legge 228/2012, anche se pregressi e/o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, purché avviati a ricongiunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'art.1, comma 195, della legge n.232/2016."»

#### **11.24**

CAMPARI, DE VECCHIS, FREGOLENT, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,  
SIRI

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne penali, anche non definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta"».

---

#### **11.25**

CAMPARI, DE VECCHIS, FREGOLENT, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,  
SIRI

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta"».

---

#### **11.26**

CAMPARI, DE VECCHIS, FREGOLENT, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,  
SIRI

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

"14-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole «, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3» sono soppresse;



b) all'articolo 7, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:  
«Alla condanna penale in via definitiva, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.».

---

**11.27**

MATRISCIANO, PIRRO, PUGLIA

*Sopprimere il comma 15.*

---

**11.28**

MATRISCIANO, PIRRO

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. All'articolo 31, comma 1, quinto periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»

---

**11.29**

MATRISCIANO, PIRRO, PUGLIA

*Al comma 15, sostituire le parole: «il quinto periodo è soppresso», con le seguenti: «il quarto e il quinto periodo sono soppressi».*

---

**11.30**

GRIMANI

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

### 11.31

D'ALFONSO

*Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:*

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

### 11.32

PEROSINO

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021"

sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

### **11.33**

CARBONE, MARINO

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

### **11.34**

DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, ROMEO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di

cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

### 11.35

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. In relazione a tali costi non si rendono applicabili le sanzioni proporzionali previste ai fini delle imposte dirette dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e le disposizioni contenute nell'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.».

*Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di somministrazione di lavoro».*

### 11.36

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«17-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021 e di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione

dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."»

---

### **11.37**

FERRARI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

"17-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa."

---

### **11.38**

ZAFFINI, DE BERTOLDI, DRAGO, MAFFONI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente comma:*

«17-bis. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.»

## ORDINE DEL GIORNO

### G11.1

NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone all'articolo 1, comma 458, che l'INPS, per assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità Civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali per un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno;

in data 12 febbraio 2021 è stato adottato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero della Salute, l'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e OOSS;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'articolo 1, comma 460, per far fronte ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 458, assegna all'INPS 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e 7,8 milioni di euro annui dall'anno 2030;

considerato che:

la severa carenza di personale medico dell'Istituto, conseguenza anche del gran numero di pensionamenti verificatisi dal 2019 a oggi (circa 150 unità) ai quali si aggiungeranno i previsti 200 pensionamenti nei prossimi 4 anni, non è sanabile attraverso le procedure concorsuali in itinere;

è urgente dare risposte alla giacenza delle istanze assistenziali e previdenziali, non smaltibile con le attuali gravi carenze di organico né con le prossime previste assunzioni concorsuali,

impegna il Governo:

per rispondere a tali esigenze, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2022 o nei provvedimenti legislativi di imminente approvazione, ad assegnare all'INPS ulteriori risorse economiche,

per il conferimento di ulteriori incarichi a 35 ore settimanali, per un numero di medici non inferiore a duecento unità.

## EMENDAMENTI

### 11.0.1

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, istituire il seguente:*

#### **«Articolo 11-bis**

*(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziato alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)*

1. E' istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un «Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà», destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di «assegno di solidarietà» in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

- a) privi di reddito familiare;
- b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;
- c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

*Conseguentemente:*

*all'articolo 11, sopprimere il comma 13*

## 11.0.2

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente*

### «Art.11-bis

*(Riduzione del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)*

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, a partire dall'anno 2022:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di diciotto mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di dodici settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità riferite alla misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse



destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.»

### 11.0.3

#### MISIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**  
*(Fondo Nuove Competenze)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, già destinate al "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", sono impegnate in favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) e ridestinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori della transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.»

#### **11.0.4**

MATRISCIANO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 11-bis**

*(Salvaguardia del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetta anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'articolo 1, commi 300 e 304, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell' articolo 8, commi 1, 2 e 8, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, nell'articolo 22-bis, commi da 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, nell'articolo 2 commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, nonché nell'articolo 11 del presente decreto-legge.»

#### **11.0.5**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Articolo 11-bis**

1. Al fine di sostenere programmi di investimento nel settore turistico in chiave sinergica con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di promuovere le attività turistiche in aree interne, per il recupero di strutture dismesse, di riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale degli inter-

venti, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato, per l'anno 2021, degli importi corrispondenti alle risorse di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate entro il 31 dicembre 2021. Il programma degli interventi è definito con apposito decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.»

### 11.0.6

#### MISIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Disposizioni in materia di lavoro intermediato da piattaforme digitali)*

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di associato con apporto lavorativo», sono inserite le seguenti: «o di lavoro intermediato da piattaforme digitali, ivi incluse le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

"2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, ivi compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente della prestazione d'opera tramite piattaforma digitale.

2-quinquies. Nel caso di lavoro mediante piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente della prestazione d'opera entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipula contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforme digitali, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente della prestazione d'opera e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono definite con decreto del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

### **11.0.7**

MATRISCIANO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Proroga di termini per i trattamenti di integrazione salariale)*

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 del presente articolo, è differito al 30 giugno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## 11.0.8

NANNICINI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

### «Art. 11-bis

*(Modifiche al Codice del Terzo settore)*

1. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole da "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono inserite le seguenti: ", salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."».

---

## Art. 12

### 12.1

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 è riscritta come segue:

"f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici", ed è soppresso il seguente periodo: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso"; al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "due anni"; il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso."»

## 12.2

BAGNAI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni in materia di mobilità del personale, in relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, non si applicano, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, al medesimo personale ivi indicato si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.»

## 12.0.1

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Aggiungere il seguente articolo:*

### «Articolo 12 bis

*(Disposizioni in materia di mobilità del personale)*

1. I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100% complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023.»

## 12.0.2

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Aggiungere il seguente articolo:*

### **«Articolo 12-bis**

*(Disposizioni in materia di mobilità del personale)*

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a. s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza.»

## 12.0.3

PAPATHEU

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 292, le parole: «Nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Nel biennio 2021-2022»;

b) al comma 296 le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalla seguente: «per il biennio 2021-2022»;

c) dopo il comma 296, è aggiunto il seguente comma:

"296-bis. Le Amministrazioni pubbliche in atto utilizzatrici dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, possono in deroga alla capacità assunzionale ed alla dotazione organica, assumere a tempo indeterminato, secondo quanto previsto al comma 296 coerentemente alle risorse assegnate."»

#### **12.0.4**

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, la dotazione organica dell'Accademia Nazionale dei Lincei è incrementata di n. 5 unità di personale non dirigenziale. L'Accademia Nazionale dei Lincei, per il biennio 2022-2023 è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di n. 3 unità appartenenti all'area C posizione economica C1 e di n. 2 unità appartenenti all'area B posizione economica B1. A tal fine è autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa di euro 238.669,83, di cui euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### **12.0.5**

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)*

1. Il riassorbimento dei compensi legati al riconoscimento del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, deve intendersi cessato con decorrenza dalla data di presa in servizio presso altra amministrazione pubblica diversa dalla CRI o dall'ente strumentale CRI.»



### **12.0.6**

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)*

1. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le seguenti parole: "e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dal 1 gennaio 2017.»

### **12.0.7**

BORGHESI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, BAGNAI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### **«Art. 12 bis**

*(Disposizioni in materia di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle forze armate)*

1. All'articolo 1626 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai che, per qualunque esigenza delle Forze Armate, prestano o hanno prestato servizio presso il Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana, è garantita l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653"».

### 12.0.8

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 12-bis

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q aggiungere la seguente: "q-*bis*) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;"

2. Conseguentemente, all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo il comma 19 aggiungere il seguente: "19-*bis*. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q-*bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto il nullaosta al lavoro ed il permesso di soggiorno è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo."»

### 12.0.9

COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o alle procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";

b) al comma 548, dopo le parole "è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti ", per le strutture pubbliche,";

c) il comma 548-*bis* è sostituito dal seguente:

"548-*bis*. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al reclutamento, con con-

tratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di selezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all'adozione dell'accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del

1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";

d) al comma 548-*ter*, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per le strutture private accreditate l'impossibilità di reperimento del personale";

e) al comma 548-*ter*, lettera e), dopo le parole "indizione, nell'ipotesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla lettera c)".»

## 12.0.10

BINETTI, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)*

1All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o alle procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";

b) al comma 548, dopo le parole "è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti ", per le strutture pubbliche,";

c) il comma 548-*bis* è sostituito dal seguente:

"548-*bis*. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di selezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea

relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all'adozione dell'accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del

presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";

d) al comma 548-*ter*, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per le strutture private accreditate l'impossibilità di reperimento del personale";

e) al comma 548-*ter*, lettera e), dopo le parole "indizione, nell'ipotesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla lettera c)".»

### 12.0.11

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis

*(Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie)*

1. A fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e per l'accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina "Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie" per ricoprire ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali.

2. In riferimento al settore concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo per l'accesso al secondo livello dirigenziale, le scuole equipollenti sono la scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e la scuola medicina di comunità di cui al decreto del ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, in quanto in possesso dei requisiti minimi previsti dai commi 3 e 5 della direttiva 2005/36/CE per l'esercizio della medicina generale nel SSN."

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede con proprio decreto ad integrare le tabelle "A" e "B" relative ai servizi ed alle specializza-

zioni equipollenti, allegate al decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni.»

## 12.0.12

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in medicina generale, di comunità e cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)*

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) viene consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. La Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie, di cui al comma 1, viene riordinata, per l'anno accademico 2021-2022 di riferimento per le scuole di specializzazione di medicina, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 2.

4. Con ulteriore decreto del Ministro dell'Università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono altresì definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie.

5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione in medicina generale di comunità e delle cure primarie, di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, al diploma di specializzazione in medicina i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e comma 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.";

d) nell'allegato E, dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di



concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";  
e) dopo l'articolo 21, è inserito il seguente

**"Articolo 21-bis**

*(Istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie)*

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 viene riordinata la Scuola di specializzazione in Medicina della Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso. Per l'inizio dell'anno accademico 2021/2022 gli Atenei predispongono tutte le procedure necessarie a consentire agli specializzandi iscritti a tutti gli anni di corso, tranne l'ultimo, della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, di confluire nella nuova tipologia di Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, previo riconoscimento del percorso formativo già conseguito e relativi CFU. Sono altresì disattivati, a decorrere dal medesimo anno accademico, i corsi di formazione specifica in Medicina Generale del presente decreto legislativo, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso;

2. Il titolo attestante il conseguimento della formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 21, può essere altresì rilasciato a un medico che abbia completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea. A tal fine con decreto del Ministro della Salute sono stabilite le modalità per la valutazione della formazione complementare e dell'esperienza professionale e delle competenze possedute dal richiedente in sostituzione, anche parziale, della formazione di cui al successivo articolo 24, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, paragrafo 5, e dall'articolo 30 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

3. Il Titolo IV del presente decreto legislativo oltre a definire i titoli necessari per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del SSN, regola i corsi di formazione specifica in Medicina generale, ivi descritti, iniziati entro l'anno 2021. Alla fine di tale percorso formativo gli articoli del Titolo IV del presente decreto legislativo sono abrogati, fatti salvi gli articoli 21, 22, 23, 30, 31 e 32. Per la scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli non abrogati del presente Titolo IV e gli arti-

coli 36, 37, 38, 39, 40 e 41, 42, 43 e 44 del Titolo VI del presente decreto legislativo.

4. La specializzazione di cui al presente articolo 21-*bis* è rivolta, in particolare, ai laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio alla professione entro l'inizio della presa in servizio. Ai corsi si accede tramite concorso come definito dall'articolo 36 del presente decreto.

5. È attivata almeno una scuola di specializzazione su base regionale in funzione delle disponibilità delle sedi universitarie. A tal fine, le province autonome di Trento e Bolzano si appoggiano alle Università di Regioni vicine.

6. I corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e di cure primarie sono organizzati dagli Atenei nell'ambito dei rispettivi uffici delle scuole di specializzazione in collaborazione con le aziende sanitarie del SSN. Il relativo titolo è rilasciato dal Rettore.

7. Le scuole sono sottoposte ad accreditamento e a verifica della qualità della formazione a opera dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e degli omologhi Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto.

8. Nell'ambito della suddetta tipologia di Scuola la docenza per la Medicina Generale è affidata nella misura di almeno il 50 per cento del totale dei CFU corrispondenti alla medicina clinica generale, a medici di medicina generale esercitanti l'attività convenzionata in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402.

9. Le attività pratiche del corso di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie devono rispettare i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e comma 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.

10. Presso le strutture della rete formativa della Scuola di specializzazione in Medicina generale, di Comunità e Cure primarie, è individuato il personale con funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica che deve essere affidata a medici di medicina generale che esercitano all'interno del SSN, a dirigenti medici del personale del SSN o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa qualora sia svolta in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali. I medici di Medicina generale in convenzione con il SSN possono rivestire il ruolo di *tutor* purché operino in strutture dotate degli standard e requisiti formativi, definite da apposito decreto interministeriale Salute - MUR, garantendo la priorità nello svolgimento della funzione tutoriale ai medici di medicina generale che esercitino nelle strutture del territorio e in forma aggregata e integrata multi-professionale.";

f) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti e di specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie da formare comunicandolo al Ministero della Salute e al Ministero dell'Università e della ricerca. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al DPCM 12 ottobre 1983, determina il numero globale dei contratti da elargire per la formazione degli specialisti e degli specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica post-laurea, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale. "

b) al comma 2 dopo le parole: "della scuola stessa." sono inserite le seguenti: "I contratti destinati alla attivazione delle Scuole di specializzazione in Medicina generale, di Comunità e Cure primarie e le docenze sono finanziati tramite gli appositi fondi vincolati nel fondo sanitario nazionale non più utilizzati per il finanziamento dei contratti di formazione specifica in Medicina Generale. I suddetti fondi, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, sono integrati con un ulteriore stanziamento di euro pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024."

g) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, alla lettera *d*), la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro", e dopo le parole "rappresentanti delle regioni" sono inserite: ", dei quali uno è costituito da un medico di medicina generale,"

2) al comma 3, alla lettera *e*), sostituire la parola "tre" con la parola "quattro", e dopo le parole "rappresentanti dei medici in formazione specialistica" aggiungere ", tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie".

h) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola "tre" con la seguente: "quattro", e dopo le parole "rappresentanti dei medici in formazione specialistica" inserire le seguenti ", tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie";

2) al terzo periodo, dopo le parole "la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione" inserire le seguenti: ", e di almeno un medico di medicina generale,"

6. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col SSN, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'art. 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.

7. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 10 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di cui al presente articolo.

8. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del SSN per l'assistenza sanitaria primaria, viene individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie. A tale area concorsuale possono partecipare i medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie".»

### 12.0.13

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)*

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68";

c) nell'Allegato E dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, 68";

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto mini-

steriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE."».

#### **12.0.14**

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Disposizioni in materia di formazione manageriale)*

1. Il diploma di master universitario di II livello in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria è equiparato all'attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale, organizzati e attivati dalle regioni, di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, purché il programma formativo sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definite con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera c), comma 4. La coerenza con il percorso formativo manageriale è garantita dalla presenza, in sede di Commissione di diploma di master, di una rappresentanza delle Regioni e Province autonome ovvero è certificata da una apposita commissione di verifica, istituita dal competente assessorato alla salute dalle singole Regioni e Province autonome.

2. Il diploma di master universitario di II livello in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria è equiparato all'attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16- *quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero a livello nazionale dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, purchè coerenti con i contenuti degli specifici accordi vigenti, stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La coerenza tra il master universitario in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e il percorso formativo manageriale è garantita dalla presenza in sede di commissione di diploma di master di una rappresentanza delle Regioni e Province autonome, ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità, per quanto nelle rispettive competenze; in alternativa, la coerenza può essere certificata da una apposita commissione di verifica, isti-

— 370 —

tuita dal competente assessorato alla salute dalle singole Regioni e Provincie autonome ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità.

3. Gli esiti delle commissioni di diploma di master e delle commissioni di verifica vengono comunicati alla competente direzione generale del Ministero della Salute.»

## **12.0.15**

BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis**

*(Disposizioni in materia di cooperative di comunità)*

1. Alle cooperative di comunità, come riconosciute dalla relativa normativa regionale, si applica l'articolo 2, commi da 1 a 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381.»

## **12.0.16**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Articolo 12-bis**

*(Definizione del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa ai fini della pensione di invalidità civile)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa di cui al comma 1 sussiste anche nel caso di impiego presso Cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall'articolo 1, comma 37, della legge in esame n. 247/2007 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".»

### 12.0.17

PIRRO, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la loro collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca."»

### 12.0.18

DI PIAZZA, PIRRO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 12-bis

*(Detassazione del trattamento accessorio del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale)*

1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell'articolo 1 della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva.

2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 173.150.801,67 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede me-



dian­te cor­rispon­den­te ri­du­zio­ne del­lo stan­zia­men­to del fon­do spe­cia­le di par­te cor­ren­te is­cri­to, ai fi­ni del bi­lan­cio trien­na­le 2021-2023, nell'am­bi­to del pro­gram­ma «Fon­di di ri­ser­va e spe­cia­li» della mis­sio­ne «Fon­di da ri­par­ti­re» del­lo sta­to di pre­vi­sio­ne del Mi­ni­ste­ro dell'e­co­no­mia e del­le fi­nan­ze per l'an­no 2021, al­lo sco­po par­zia­l­men­te uti­liz­zan­do l'ac­can­tona­men­to re­la­ti­vo al me­de­si­mo Mi­ni­ste­ro. Il Mi­ni­ste­ro dell'e­co­no­mia e del­le fi­nan­ze è au­to­ri­zza­to ad ap­por­ta­re, con pro­pri de­cre­ti, le oc­cor­ren­ti va­ria­zio­ni di bi­lan­cio.».

## **12.0.19**

STABILE, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Articolo 12-bis**

*(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 570 milioni di euro per il 2022, si provvede:

a) quanto a 170 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 400 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

**12.0.20**

DORIA, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, ROMEO, DE VECCHIS,  
ALESSANDRINI, PIZZOL

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 12-bis.**

*(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 800 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**12.0.21**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 12-bis**

*(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.»

---

## 12.0.22

### FEDELI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

"*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e, e successive modificazioni, dopo la lettera *g*), è aggiunta, la seguente:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **12.0.23**

FEDELI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. All'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."»

### **12.0.24**

LOREFICE, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO,  
PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Disposizioni per l'esercizio in forma societaria dell'attività odontoiatrica)*

1. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

## 12.0.25

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, DRAGO, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

### **«Articolo 12-bis**

*(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

### **Articolo 12-ter**

*(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)*

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.»

**12.0.26**

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, BOTTICI, PIRRO,  
NOCERINO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis**

*(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.»

---

**12.0.27**

BINETTI, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGGNI, GALLONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.»

---

### **12.0.28**

VANIN, PIRRO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)*

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole "che non svolgono attività lavorativa", sono sostituite con le seguenti: "che svolgono attività lavorativa che produce un reddito annuale uguale o inferiore ad euro 4.931,29".».

### **12.0.29**

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Disposizioni in materia di DURC)*

1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati connessi alla fruizione di benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi, di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati nonché delle relative asseverazioni, deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal committente.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere correda-

— 379 —

ti, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.

4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.».

### **12.0.30**

DI PIAZZA, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Applicazione dell'articolo 10, comma 1, numero 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).*

1. All'articolo 26-bis della legge del 24 giugno 1997, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le prestazioni che siano rese da enti di formazione accreditati alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che risultino finanziate attraverso il fondo FORMA.TEMP istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non sono da ritenersi assimilabili a quelle esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, comma 1, numero 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono pertanto soggette all'imposta sul valore aggiunto."».

### **12.0.31**

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO,  
GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.12-bis**

*(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)*

1. Il fondo di cui al comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato per l'anno 2022, di 20 milioni di euro.»



*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

### **12.0.32**

MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, PUGLIA, ABATE, CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore)*

1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore.
2. L'Autista Soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, ha le competenze e svolge attività di:
  - a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
  - b) garantire l'efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;
  - c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento;
  - d) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;
  - e) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emergenza sanitaria;
  - f) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.
3. Il corso di formazione per Autista Soccorritore, ha una durata complessiva di 500 ore, suddivise in 300 ore di teoria e 200 ore di tirocinio, di cui al termine previo superamento di esame valutativo è rilasciato un attestato professionale quale titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.
4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono ad istituire un Registro Regionale Pubblico degli Autisti Soccorritori.
5. Gli operatori che, all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soc-

corritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione, ai quali è rilasciato l'attestato professionale.

6. Le Regioni e le Province Autonome provvedono ad individuare l'eventuale formazione di compensazione dovuta per il rilascio dell'attestato professionale, per gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con meno di 2.000 ore di servizio effettuato.

7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

---

### **12.0.33**

BORGHESI, SIRI, MONTANI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 12-bis**

1. Il Ministero del turismo, entro trenta giorni dalla definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, procede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni dell'ente.

2. Al fine di favorire la promozione turistica, salvaguardare l'esperienza dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, entro 60 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, è costituito l'ente pubblico economico denominato "Associazione Italiana Alberghi della Gioventù", posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo, il quale, entro i successivi trenta giorni, approva il relativo statuto.

3. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione dei beni che residuano dalla ricognizione di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

### 12.0.34

BERGESIO, MONTANI, RIPAMONTI, BORGHESI, BAGNAI, SIRI, ROMEO,  
ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per

la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente legge, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

### 12.0.35

PITTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per

la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

## **12.0.36**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 12-bis**

*(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID

19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

## 12.0.37

LA PIETRA, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Articolo 12-bis

*(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Al-



berghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

## **12.0.38**

BINETTI, PAPTAEU, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis**

*(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni

del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

### 12.0.39

RIVOLTA, DE VECCHIS, PIZZOL, FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,  
SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato per artigiani e Pmi)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e favorire la ripresa del settore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, con un numero di dipendenti non superiore a 250, i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformino contratti di lavoro a tempo determinati in contratti a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente articolo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del comma 1, non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio

emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

#### **12.0.40**

RUFA, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)*

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, in deroga all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il contratto di prestazione occasionale è disciplinato ai sensi del presente articolo.

2. Le prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente articolo possono essere rese, nel limite complessivo di 5.000 euro di compenso per anno civile, anche da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente articolo, gli utilizzatori imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato in 10 euro. Gli utilizzatori non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

4. Gli utilizzatori che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante modalità telematiche semplificate, ivi inclusi sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

5. Il prestatore di lavoro occasionale percepisce il proprio compenso dall'INPS, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro occasionale.

6. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

#### 12.0.41

NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-*bis*

*(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 **e che alla data del 31 dicembre 2020** risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-*ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'art.77, comma 7, del presente decreto;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

?

#### **12.0.42**

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Modifiche all'articolo 34-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)*

1. All'articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserite le seguenti parole: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti in popolazione migrante ospitata nelle strutture e nei centri di sbarco e accoglienza temporanea presenti nel territorio nazionale, l'Istituto superiore di sanità, in raccordo con i Ministeri competenti, si avvale di una rete nazionale di laboratori individuati, in via prioritaria, tra i laboratori di riferimento con esperienza pluriennale già operanti in epoca pre-pandemica per le attività di sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. Per tali adempimenti, l'Istituto superiore di sanità e i laboratori di riferimento si avvalgono delle risorse di cui al successivo comma 6, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 3 e 4 per la trasmissione dei dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2.";

c) al comma 2 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserite le seguenti: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

d) al comma 2, dopo le parole "individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale" sono inserite le seguenti: ", in via prioritaria individuato tra i laboratori di riferimento, già operanti in epoca pre-pandemica, con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epide-



miologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili anche a potenziale impatto pandemico,".»

#### **12.0.43**

CIRIANI, FAZZOLARI, DE BERTOLDI, DRAGO, MAFFONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 12-bis**

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste»;

b) sopprimere il comma 2.»

#### **12.0.44**

DI PIAZZA, ROMANO, PIRRO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)*

1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell'articolo 1 della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dei lavoratori delle aree e dei comparti del pubblico impiego.

2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### 12.0.45

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)*

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale viene consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole "medicina generale" sono inserite le seguenti "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.";

c) nell'allegato E dopo le parole "formazione specifica" sono inserite le seguenti "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui

al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.;

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE".

3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti, ovvero istituiti, il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.

4. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'articolo 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.»

### **12.0.46**

PAPATHEU

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite con le seguenti: "tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019,". Le predette assunzioni possono essere effettuate nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **12.0.47**

LOMUTI, TURCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12 bis**

*(Disposizioni urgenti per garantire il regolare esercizio degli impianti dell'EIPLI)*

1. Al fine di garantire il regolare esercizio degli impianti di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), lo svolgimento delle attività necessarie ad

assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione con contratto a tempo determinato dei candidati della selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 che siano stati dichiarati idonei secondo la graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93 del 4 marzo 2019.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

## 12.0.48

ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis**

*(Istituzione dell'albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)*

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale."

2. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente: "594-bis. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni."

3. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "e di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista".

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 12.0.49

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis**

*(Norme interpretative in materia d'incentivi del  
jobs act, per la promozione di forme di lavoro stabile)*

1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro efficacia.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli anche già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

### **12.0.50**

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

1. All'Articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n.597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore al L. 2.400.000, o risultante dal Modello ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente."»

### **12.0.51**

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Incentivi a sostegno delle lavoratrici madri)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dall'anno 2022, in favore delle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto per un totale di dodici mensilità, un *voucher* di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di *baby sitting*, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

2. Il *voucher* di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.

3. Al datore di lavoro privato che, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, assume lavoratrici in sostituzione di una lavoratrice in congedo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche parziale, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.

4. Il beneficio di cui al comma 3, si applica altresì ai contributi a carico delle aziende che operano con lavoratrici autonome in caso di sostituzione per la maternità delle suddette lavoratrici.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

---

## 12.0.52

COMINCINI, MALPEZZI, CASTELLONE, ROMEO, BERNINI, DE PETRIS, FARAONE, LANIECE, BALBONI, D'ALFONSO, RIVOLTA, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis

*(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)*

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono imprese sociali, qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per



il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, nonché le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici, per un periodo di sette esercizi.

4. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.»

### 12.0.53

CROATTI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Misure per le guide turistiche)*

1. Al fine di rafforzare la valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela della concorrenza e di contrastare l'abusivismo della professione di guida turistica all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'esercizio della guida turistica è necessario aver superato con esito positivo l'esame nazionale di abilitazione professionale. Presso il Ministero del Turismo è istituito, in formato elettronico, l'Elenco nazionale delle guide turistiche tenuto, gestito e aggiornato annualmente dal medesimo Ministero. Ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica è necessaria l'iscrizione a tale Elenco nazionale.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Fatte salve le abilitazioni conseguite prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del turismo, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le classi di laurea per l'accesso alla professione di guida turistica, le modalità di accertamento del possesso di competenze linguistiche almeno di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) in una lingua dell'Unione europea, le modalità di svolgimento e di organizzazione dell'esame di abilitazione, la composizione della commissione esaminatrice, le classi di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento che consentono lo svolgimento dell'esame nazionale di abilitazione in forma ridotta rispetto al prescritto numero di prove, le modalità di tenuta, gestione ed aggiornamento dell'Elenco nazionale delle guide turistiche di cui al primo comma del presente articolo."».

## Art. 13

### 13.1

MATRISCIANO, PUGLIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)", sono sostituite con le seguenti: "e un rappresentante dell'INPS";»;

*b) dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 9, comma 1, le parole: "L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA", sono sostituite con le seguenti: "L'INAIL e l'INPS" e, conseguentemente, ovunque ricorrano, le parole "L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA" sono sostituite con le seguenti "L'INAIL e l'INPS".».

### 13.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), capoverso comma «1-bis» sostituire le parole: «2 volte l'anno» con le seguenti: «4 volte l'anno»;*

*b) alla lettera d) capoverso «art. 14» al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo « I lavoratori delle aziende sospese ai sensi del presente comma continuano a percepire regolare stipendio ed emolumenti a questo annessi, fino alla ripresa dell'attività.*

### 13.3

ROMANO, BRESSA, MATRISCIANO, CALIGIURI, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FLORIS, GUIDOLIN, GRASSI, MAFFONI, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

*Al comma 1, lett. a) eliminare le parole: «e può essere convocato».*

### 13.4

MATRISCIANO, PUGLIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale attività sono svolte tramite il finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."»

*b) dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."»

---

### 13.5

MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VANIN, PUGLIA

*Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole «dall'Ispettorato nazionale del lavoro», aggiungere le seguenti: «per mezzo del proprio personale in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi.»*

---

### 13.6

PUGLIA, CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro è emanato l'elenco delle attività che, in ragione del rischio sanitario che comportano negli ambienti di lavoro, devono essere oggetto di vigilanza da parte dei tecnici della prevenzione presso le aziende sanitarie locali e gli ispettorati territoriali del lavoro."».

### 13.7

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

"c-bis) È istituito il Marchio di qualità della Sicurezza sul lavoro. Tale Marchio viene attribuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle imprese che si contraddistinguono per la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per il raggiungimento di elevati obiettivi formativi."

### 13.8

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Apportate le seguenti modificazioni:*

- *Al comma 1 la lettera d) è così riscritta:*

«d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (*Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*). - 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del

lavoro di cui all'Allegato I, in lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi per i quali il tasso di rischio Inail è pari o superiore al 60 per mille. Negli altri settori di intervento il provvedimento di sospensione si adotta solo in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi di cui all'allegato 1 o di violazioni dei punti dal 5° al 12° dell'allegato 1. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro."

*- Il comma 9 è sostituito dal seguente:*

"9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui al comma 1; d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie."

*- Il comma 14 è sostituito dal seguente*

"14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto. Avverso il provvedimento di diniego di cui al periodo precedente è ammesso ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 della l. 689/81."

*- Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

"14-bis. Nei casi in cui il datore di lavoro intende ricorrere, in luogo della somma di cui al comma 9, è ammesso il pagamento di una cauzione pari al 50% della somma di cui al comma 9 che, solo in caso di buon esito del ricorso, verrà restituita. Il pagamento della cauzione determina la revoca del provvedimento di cui al comma 1 fino all'esito del ricorso di cui al comma 14. In caso di esito sfavorevole il datore di lavoro è tenuto inoltre al pagamento

della somma di cui al comma 9. L'esito definitivo del ricorso costituisce titolo esecutivo per il recupero della somma di cui al comma 9."

---

### 13.9

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, le parole «l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare, quando risulta l'inadempimento della prescrizione impartita ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,».*

b) *il comma 16 è soppresso.*

*Conseguentemente, all'art. 13, comma 1, lett. d), art. 14, comma 3, eliminare le parole da «nell'immediatezza» fino a «relativo verbale».*

---

### 13.10

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, le parole «l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare, quando risulta l'inadempimento della prescrizione impartita ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,».*

b) *il comma 16 è soppresso.*

*Conseguentemente, all'art. 13, comma 1, lett. d), art. 14, comma 3, eliminare le parole da «nell'immediatezza» fino a «relativo verbale».*

### 13.11

TOFFANIN, GALLONE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, primo periodo, sostituire la parola "adotta" con le seguenti "può adottare".*

---

### 13.12

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "l'Ispettorato nazionale del lavoro" sostituire la parola "adotta" con le parole "può adottare".*

---

### 13.13

PIZZOL, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "l'Ispettorato nazionale del lavoro" sostituire la parola "adotta" con le parole "può adottare".*

---

### 13.14

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» con le seguenti: «, al momento dell'accesso ispettivo, l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10 per cento».*

---



### 13.15

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» con le seguenti: «, al momento dell'accesso ispettivo, l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10 per cento».*

---

### 13.16

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" con le seguenti: "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".*

---

### 13.17

FEDELI

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 1, al primo periodo, sostituire le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" con le seguenti "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".*

---

### 13.18

ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

*Al comma 1 lettera d) capoverso "Art. 14", al primo periodo del comma 1 le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" sono sostituite dalle parole "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".*

---

### 13.19

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1 lettera d) capoverso "Art. 14", al primo periodo del comma 1 le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" sono sostituite dalle parole "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".*

---

### 13.20

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, sostituire le parole: "l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I." con le seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.»*

---

### 13.21

DE POLI, FLORIS, TOFFANIN, MALLEGNI, GALLONE, SCIASCIA, CALIENDO

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, primo periodo, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le seguenti "e reiterate".*

---

### 13.22

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: "in caso di gravi", inserire le seguenti: «e reiterate».*

---

### 13.23

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le parole "e reiterate".*

---

### 13.24

PIZZOL, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le parole "e reiterate".*

---

### 13.25

FEDELI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole «, e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine».*

---

### 13.26

DE POLI, FLORIS, TOFFANIN, MALLEGNI, GALLONE, SCIASCIA, CALIENDO

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole «Allegato I» aggiungere le seguenti: ", sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione".*

---

### 13.27

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: "Allegato I", aggiungere, in fine, le seguenti: «, sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il ter-*

mine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione.»

**13.29**

FEDELI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**13.30**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14 sopprimere il secondo periodo.*

**13.31**

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**13.32**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**13.33**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, lettera d), al capoverso: «Art.14», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Nei confronti di imprese che occupano meno di 10 lavoratori il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 è adottato soltanto qualora si*

riscontri l'impiego reiterato di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterati violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.».

---

### **13.34**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente*

"2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pubbliche indette da quest'ultime".

---

### **13.35**

FEDELI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pubbliche indette da quest'ultime.»

---

### **13.36**

MARINO

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 2, le parole "è fatto divieto" sono sostituite con le parole "può essere fatto divieto".*

**13.37**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14 sopprimere il comma 3*

---

**13.38**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze, comunque sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

---

**13.39**

CALIGIURI, MALLEGNI

*All'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso art. 14, sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

---

### **13.40**

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, MONTANI, DE VECCHIS

*All'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

### **13.41**

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, lettera d), capoverso art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

### **13.42 (testo 2)**

MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nell'immediatezza degli accertamenti

nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.»

---

### **13.43**

FEDELI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

---

### **13.44**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14, al comma 4 sopprimere il primo periodo*

---

### **13.45**

CONZATTI, MARINO

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integrano:

a) in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL;

b) il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite massimo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

---



**13.46**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 13, dopo le parole «dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL» inserire le seguenti: «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende».*

---

**13.47**

TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 13, dopo le parole «dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL» inserire le seguenti: «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende».*

---

**13.48**

FEDELI

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende».*

---

**13.49**

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:*

"14. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia."

---

**13.50**

PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:*

"14. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia."

**13.51**

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGGNI, GALLONE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.»

**13.52**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».*

### **13.53**

MARINO

*Al comma 1, lett. d), capoverso "Art. 14", comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».*

---

### **13.54**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».*

---

### **13.55**

DI PIAZZA, PUGLIA

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", al comma 14, sostituire le parole: «nel termine di 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di 7 giorni».*

---

### **13.56**

ROMANO, BRESSA, MATRISCIANO, CALIGIURI, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FLORIS, GUIDOLIN, GRASSI, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

*Al comma 14, sostituire le parole «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia».*

---

### 13.57

BRESSA, ROMANO, MATRISCIANO, CALIGIURI, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FLORIS, GUIDOLIN, GRASSI, MAFFONI, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"*b-bis* nominare con incarico formale il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività."

*d-ter*) all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"*a*) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti."

*d-quater*) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

"*f*)-*bis*: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate."

*d-quinqies*) all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"*8-bis*: Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto."

*d-sexies*) all'articolo 37:

1) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo:

"L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato."

2) dopo il comma *7-bis* è aggiunto il seguente:

"7-ter: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi."

*d-septies*) all'articolo 55, comma 5:

1) alla lettera c) dopo le parole: "commi 1, 7" è inserito il seguente: "*7-ter*)"

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), *b-bis*), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed *8-bis*)."

*d-octies*) all'articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine le seguenti: "ed *f-bis*."»

### 13.58

BRESSA, ROMANO, MATRISCIANO, CALIGIURI, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FLORIS, GUIDOLIN, MAFFONI, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis* all'articolo 37:

1) al comma 2 è inserito il seguente capoverso:

"Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli

Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa."

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso."»

---

### **13.59 (testo 2)**

LUCIDI, DE VECCHIS, PIZZOL, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 50, comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Fatti salvi accordi di maggior favore, il numero minimo di ore annue a disposizione di ogni singolo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'esercizio delle sue funzioni è in ogni caso pari a due per ogni dipendente dell'unità produttiva, entro un intervallo compreso tra le 50 e le 1.000 ore, escluse quelle necessarie per gli spostamenti. Le ore a disposizione per l'esercizio delle funzioni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e quelle per gli spostamenti sono considerate nella distribuzione dei carichi di lavoro e, ai fini dei termini e degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva e aziendale, rientrano nell'orario di lavoro."»;

*b) alla lettera e), numero 1), sopprimere le parole: «previa definizione dei criteri identificativi».*

*Conseguentemente, all'allegato I, capoverso «ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)», aggiungere in fine la seguente fattispecie:*

«13. Mancata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Euro 3.000.».

### **13.60**

FEDELI

*Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti «, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».*

---

### **13.61**

MARINO

*Al comma 1, lett. e), punto 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».*

---

### **13.62**

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

*Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».*

---

### **13.63**

PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

*Al comma 1, lett. e), punto 1), dopo le parole «criteri identificativi,» sono inserite le seguenti parole: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».*

---

### 13.64

FEDELI

*Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso "8-bis", dopo le parole "comunicano" inserire le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679";*

b) *al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la definizione dei predetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.".*

### 13.65

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

*Al comma 1, lett. e), n. 2), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso "8-bis", dopo le parole "comunicano" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679";*

b) *al capoverso "8-ter" inserire infine le seguenti parole: "Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.".*

### 13.66

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso "8-bis", dopo le parole: «comunicano», inserire le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679»;*

b) *al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.»*



**13.67**

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

*Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

---

**13.68**

FEDELI

*Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

---

**13.69**

DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

*Al comma 1 lettera e) punto 2) capoverso "8-ter", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

---

**13.70**

MARINO

*Al comma 1, lett. e), punto 2), capoverso "8-ter", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

---

### **13.71**

FEDELI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 giugno 2022";»

---

### **13.72**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente «e)-bis all'art. 52, al comma 3 sostituire le parole «entro il 31 dicembre 2009» con le seguenti «entro il 30 giugno 2022»;»*

---

### **13.73**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 79, al comma 2, dopo le parole "Con decreto" sono inserite le seguenti parole: "da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto";»

---

### **13.74**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001", sono inserite, in fine, le seguenti: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti";».

---

**13.75**

MARINO

*Al comma 1, dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole "1 giugno 2001" sono inserite le seguenti: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".»

---

**13.76**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 79, al comma 2-bis, dopo le parole "1° giugno 2001" sono inserite le seguenti parole: ", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti"».

---

**13.77**

ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

*Al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera e-bis):*

"e-bis) all'art. 90 comma 9 lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".

---

**13.78**

FEDELI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) all'articolo 90, comma 9, lettera c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".

---

### **13.79**

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera e-bis):*

"e-bis) all'art. 90 comma 9 lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;"

---

### **13.80**

MALLEGNI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) all'articolo 90, comma 9, lettera c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;"

---

### **13.81**

MARINO

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) all'art. 90, comma 9, lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;"

---

### **13.82**

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58,";"»

---

**13.83**

FEDELI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) all'articolo 99, al comma 1, dopo le parole «direzione provinciale del lavoro nonché», sono inserite le seguenti: «alle Casse edili e,»;"

---

**13.84**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Al comma 1, alla lettera f) dopo le parole: "all'articolo 99,", inserire le seguenti: «al comma 1, dopo le parole "direzione Provinciale del Lavoro nonché", sono inserite le parole: "alle Casse Edili e," e».*

---

**13.85**

PITTELLA

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 79, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2.1. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

---

**13.86**

PITTELLA

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 79, al comma 2-bis, dopo le parole "1° giugno 2001" sono inserite le seguenti ", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".»

---

**13.87**

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e.»;"

---

**13.88**

MARINO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e.»;"

---

**13.89**

DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e.»;"

---

**13.90**

DE POLI

*All'Allegato I di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) sopprimere il numero 12.*

---

### **13.91**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*All'Allegato I (articolo 13, comma 1, lett. g), sopprimere il numero 12, «Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.»*

---

### **13.92**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*All'Allegato I, sostituire il punto 12 con il seguente: «Omessa richiesta dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;».*

---

### **13.93**

FLORIS, TOFFANIN

*All'Allegato I, sostituire il punto 12 con il seguente: «Omessa richiesta dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;».*

---

### **13.94**

MARINO

*All' Allegato I, al punto 12, eliminare le parole "omessa vigilanza in ordine alla".*

---

**13.95**

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

*All'allegato I, capoverso "Allegato I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14", al punto 12, sopprimere le parole "omessa vigilanza in ordine alla".*

---

**13.95-bis**

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*All'allegato I, capoverso "Allegato I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14", al punto 12, eliminare le parole "omessa vigilanza in ordine alla".*

---

**13.96**

FEDELI

*All'Allegato I, aggiungere, in fine, la seguente riga:*

12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Euro 3.000
--------	--	------------

---

**13.97**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*All'Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente «12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto;»*

---



**13.98**

PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

*Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:*

"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".

Allegato II

(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)

Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

« Allegato XII

(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)

1. Data della comunicazione
2. Aggiornamento
3. Indirizzo del cantiere
4. Codifica per cantiere
5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].
6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto
7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)
8. Pratica edilizia di riferimento
9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo
11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
12. Durata presunta dei lavori in cantiere.
13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere

15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:

Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]

Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]

18. data di fine lavori in cantiere

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?).».

### **13.99**

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:*

"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".

Allegato II

(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)

Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

« Allegato XII

(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)

1. Data della comunicazione
2. Aggiornamento
3. Indirizzo del cantiere
4. Codifica per cantiere
5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].
6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto
7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)
8. Pratica edilizia di riferimento
9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo
11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
12. Durata presunta dei lavori in cantiere.
13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:  
Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/ Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]  
Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/ Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori,

importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]

18. data di fine lavori in cantiere

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?).».

### 13.100

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".

Conseguentemente, dopo l'Allegato I, aggiungere il seguente:

Allegato II

(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)

Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

« Allegato XII

(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)

1. Data della comunicazione
2. Aggiornamento
3. Indirizzo del cantiere
4. Codifica per cantiere
5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome,

codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].

6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto

7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)

8. Pratica edilizia di riferimento

9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo

11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

12. Durata presunta dei lavori in cantiere.

13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere

15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:

Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]

Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]

18. data di fine lavori in cantiere

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?).».

### **13.101**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

"lettera g-bis) all'articolo 79:

1. Al comma 2:

a. dopo le parole "Con decreto" è inserito il seguente testo: "da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto";

### **13.102**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

"lettera g-bis) all'articolo 79:

1. Al comma 2:

a. dopo le parole "1 giugno 2001" è inserito il seguente testo: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".

### **13.103**

BARBARO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

« g.bis) Nell'Allegato IV: materia e

"nella Parte 4, dopo il punto 4.11. aggiungere il seguente:

4.12. - Negli Istituti di vigilanza privata che dispongono di Centrali Operative che svolgono solo attività di televigilanza e video sorveglianza è fatta salva, all'interno di queste ultime, per le Guardie Particolari Giurate (GPG) appartenenti di cui alla Classe B e adibite alla sola ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza, come stabilito all'articolo 2, comma 2, lettera a) del DM 1 dicembre 2010 n. 269, la facoltà di non portare le armi in dotazione all'interno del luogo di lavoro, ovvero Centrale Operativa. " »

### **13.104**

MARINO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dal seguente:*

*«Allegato XII*

*(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)*

1. Data della comunicazione;
2. Aggiornamento;
3. Indirizzo del cantiere;
4. Codifica per cantiere;
5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo];
6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto;
7. Responsabile dei lavori Nome (i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i);
8. Pratica edilizia di riferimento;
9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i));
10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i));
11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
12. Durata presunta dei lavori in cantiere;

13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:
  - a) Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità];
  - b) Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante];
16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità];
17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS];
18. data di fine lavori in cantiere;
19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?).».

### **13.105**

RICCIARDI, PUGLIA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Le regioni prevedono strutture organizzative specificamente dedicate a:";



b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui alla lettera c) del comma 2, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica. L'ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest'ultima attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento".».

### **13.106**

RICCIARDI, PUGLIA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: "L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui alla lettera c) del comma 2, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica. L'ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest'ultima attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento."»

### **13.107**

MARINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui all'articolo 79, comma 2, del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, è adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto».

**13.108**

ROMANO, BRESSA, MATRISCIANO, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, GUIDOLIN, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.»*

**13.109**

TOFFANIN

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 7 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2020, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.122, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca."».

**13.110**

TOFFANIN

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 7 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2020, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.122, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII."».

### **13.111**

CARBONE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 7, comma 5 dopo le parole "al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi" viene modificata con le seguenti: "il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.»»

### **13.112**

CARBONE, MARINO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al comma 5, dell'articolo 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII" sono sostituite dalle seguenti: "il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca.»»

### **13.113**

DE FALCO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il comma 1 aggiungere il seguente è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei piloti, delle navi e della navigazione portuale, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche e dell'impegno anche fisico dell'attività svolta, l'accesso alla professione di pilota avviene mediante concorso secondo le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. I candidati possono

partecipare al concorso se al momento della scadenza del bando hanno età non inferiore a ventotto anni e non superiore a quarantacinque anni."».

---

### **13.114**

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- A tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- Ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Tale indennità con carattere mensile dovrà essere in ogni corrisposta in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.»

---

### **13.115**

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria sono previsti, per tutto il personale scolastico in servizio in presenza, tamponi antigenici rapidi eseguire periodicamente.»

---

### **13.116**

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 978 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "Per l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite con "A partire dall'anno scolastico 2021/2022".»

### **13.117**

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A partire dall'anno scolastico 2022/2023 è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo della Legge n. 111 del 15 luglio 2011.»

---

### **13.118**

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. È riformulata la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024.»

---

### **13.119**

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, le parole: "finalizzati al recupero degli apprendimenti", sono sostituite dalle seguenti: "per le finalità previste al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'anno scolastico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti". Conseguentemente il termine del 30 dicembre di cui alla lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 è spostato al 30 giugno 2022.»

---

### **13.120**

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A partire dall'anno scolastico 2022/23 si procede alla ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 e del protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.»

### **13.121**

PERGREFFI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, ROMEO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis Al fine di sostenere i restauratori di beni culturali e i collaboratori restauratori di beni culturali, settore colpito dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », in deroga alla disciplina di cui all'articolo 29, comma 10, d.lgs. 42/2004, possono acquisire la qualifica di restauratore coloro i quali, al 30 giugno 2014, abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Con decreto del Ministro della Cultura, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'attribuzione della qualifica in oggetto.»

### **13.122**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

**13.123**

RIPAMONTI, BRUZZONE, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

"6-bis. Per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A. di cui all'articolo 94-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 giugno 1978, n. 297."

*Conseguentemente, al comma 6, le parole "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2, 3, 4 e 5".*

**13.124**

CALIGIURI, MALLEGNI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

**13.125**

LA PIETRA, DE CARLO, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

### 13.126

RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

#### **"Articolo 20-bis**

*(Iscrizione provvisoria di imbarcazioni e navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e affidate dall'autorità giudiziaria ai soggetti previsti dal medesimo articolo, sono iscritte provvisoriamente nell'ATCN presentando domanda ad uno STED. Alla domanda è allegata:

- a) copia autenticata del provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente;
- b) attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza;
- c) per le navi da diporto, il certificato di stazza, anche provvisorio;
- d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio della navigazione;
- e) copia della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;
- f) dichiarazione delle finalità di utilizzo dell'unità.

2. A seguito di convalida dell'UCON, lo STED rilascia il certificato di sicurezza e la licenza provvisoria di navigazione, valida fino alla scadenza del certificato di sicurezza.

3. Le unità di cui al comma 1, assegnate o trasferite ai sensi dell'articolo 12, comma 8-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritte nell'ATCN dal proprietario secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 15-*bis* e 19 del presente codice".».



**13.127**

RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Al fine di semplificare le procedure per digitalizzazione e la pubblicità degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e per l'annotazione sulla licenza di navigazione, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 17, comma 2, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

b) All'articolo 24, comma 2, ovunque ricorrano, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";

c) All'articolo 26, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Nelle more della loro annotazione sulla licenza di navigazione ai sensi degli articoli, 50, comma 4, 70, comma 1 e 82, comma 5 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le ricevute di avvenuta presentazione delle istanze di rinnovo o convalida del certificato di sicurezza ovvero di idoneità al noleggio rilasciate dallo Sportello telematico del diportista (STED), qualora tenute a bordo unitamente alle attestazioni di idoneità rilasciate da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, costituiscono autorizzazione provvisoria alla navigazione per la durata massima di 60 giorni".

d) All'articolo 58, comma 1, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni."».

## ORDINI DEL GIORNO

### G13.1

#### PARENTE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premessi che:

le morti sul lavoro costituiscono un fenomeno in continua tendenza, come dimostra anche il dato che dal 2015 ad oggi hanno superato il numero di 1000 l'anno, e che anche gli episodi ai quali si è assistito nell'ultimo periodo conducono a rilevare quanto ancora ci sia da lavorare per cercare di porre rimedio al problema;

le morti bianche rappresentano tra le più profonde ingiuste che possono esistere in una comunità, costituendo una ferita per tutta la società;

occorre che il contrasto delle morti bianche e degli infortuni sul lavoro sia il primo, incessante, impegno etico, sociale e politico dell'intera classe dirigente del nostro Paese.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

- rafforzare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di rilanciare anche l'economia e l'occupazione;

- utilizzare i fondi Industria 4.0 e altri fondi del PNRR per la realizzazione di un grande piano di sostegno all'acquisto di tecnologie predittive, soprattutto per le piccole e medie imprese, e di macchinari innovativi e sicuri che utilizzino anche l'intelligenza artificiale in grado di prevenire, anche da una piccola avvisaglia, i malfunzionamenti dei macchinari e disfunzioni organizzative, in modo tale da evitare conseguenze mortali per le lavoratrici e i lavoratori e qualche volta per i cittadini;

- a stabilire una scelta di carattere nazionale, che preveda anche un minuto di raccoglimento ogni volta che si registri una vittima sul lavoro, non solo per ricordarla, ma perché attraverso il ricordo cresca, in quel momento, la necessità della collaborazione tra tutte le forze.

## G13.2

ROMANO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premesso che:

l'articolo 13 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

considerato che:

molti istituti di vigilanza privata sono ad oggi, di fatto, imprese multinazionali altamente tecnologiche che svolgono servizio di sola telesorveglianza e televigilanza operato attraverso specifiche centrali operative;

tale attività rientra nella classe funzionale "B" di cui all' articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto del Ministro dell'Interno 1 dicembre 2010 n. 269, "ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza";

al punto 2.a dell'allegato D del citato DM 269/2010 si stabilisce tra l'altro che "*il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere comunque in possesso del decreto di nomina a guardia giurata e indossare l'uniforme*" ma nulla si impone in merito all'eventuale obbligo di servizio armato da parte di tale personale;

nonostante quanto sopra illustrato, alcune Questure, nella loro qualità di organo di vigilanza ed indirizzo, prescrivono anche per il personale citato l'obbligo di portare con sè e sul luogo di lavoro l'arma in dotazione;

anche la Centrale Operativa rientra nella definizione di luogo di lavoro di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, un'imposizione come quella sopra descritta a carico di personale che (pur possedendo la qualifica di Guardia giurata) di fatto svolge attività strettamente d'ufficio e amministrativa, e non viene mai adibita ad intervenire su chiamata, appare non proporzionata e soprattutto suscettibile di comportare gravi rischi per la sicurezza dei anzitutto dei lavoratori interessati ed anche di quelli adibiti ad altre mansioni,

impegna il Governo:

ad individuare gli strumenti di natura normativa finalizzati a prevedere espressamente il divieto di introdurre le armi da fuoco in un luogo di lavoro dove queste ultime non sono funzionali e necessarie per espletare le attività richieste.

### **G13.3**

MONTEVECCHI, BRESSA, ROMANO, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, DI NICOLA, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, ANASTASI, CASTALDI, CIOFFI, CROATTI, D'ANGELO, LUPO, PIARULLI, TRENTACOSTE, GIROTTO, PUGLIA, PRESUTTO, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili(AS 2426),

premesso che:

l'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

considerato che:

i settori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dei beni culturali sono composti da molteplici professionalità;

in questi settori sono presenti molteplici rischi per la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori, la cui identificazione può però essere difficoltosa a causa delle specificità dei comparti;

la consapevolezza sui rischi che si corrono sul luogo di lavoro è fondamentale per poter esercitare ogni azione di prevenzione. In questo senso, si rende opportuno promuovere ogni iniziativa volta a divulgare una cultura della salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso la testimonianza diretta di un 'testimonial' che avendo vissuto un infortunio in prima persona o nella famiglia può essere capace di arricchire i programmi informativi e formativi,

impegna il Governo:

al fine di rendere efficaci le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro nei comparti dei beni culturali, dello spettacolo dal vivo e dell'intrattenimento, investire maggiori risorse umane ed economiche nelle attività di ricerca, indagine, formazione, informazione e aggiornamento professionale;

ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, promuovere negli istituti scolastici, universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, nonché nei percorsi di formazione professionale, la realizzazione di percorsi formativi interdisciplinari prevedendo la presenza di un 'Testimonial' in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## EMENDAMENTI

### 13.0.1

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 13-bis**

*(Credito d'imposta per l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette alla piena applicazione delle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022 per incrementare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta spetta per ciascun beneficiario fino ad un massimo di:

- a) 10.000 euro per le imprese con volume d'affari fino a 400mila euro;
- b) 20.000 euro per le imprese con volume d'affari da 401mila a 1 milione di euro;
- c) 40.000 euro per le imprese con volume d'affari da 1 a 5 milioni di euro;
- d) 80.000 euro per le imprese con volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.

3. I massimi di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al decreto del Ministero della sanità 5 settembre 1994, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 20 settembre 1994, n.220 (SO).

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa progettazione;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale;
- c) addestramento del personale;
- d) consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro e stesura dei protocolli di sicurezza;
- e) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

7. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

### 13.0.2

TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Credito d'imposta per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per l'acquisto di dispositivi di sicurezza e l'installazione di sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 80.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

### 13.0.3

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»



### 13.0.4

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»

*Conseguentemente:*

*a) è abrogato il comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto;*

*b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04*

### 13.0.5

MANCA, MISIANI, PARRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolza-

no, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 16, sopprimere il comma 1;*

*b) lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 è incrementato di euro 182.329.215,04.*

### **13.0.6**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 13-bis**

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»

*Conseguentemente:*

*a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;*

*b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.*

### **13.0.7**

MANGIALAVORI, CALIGIURI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 13-bis**

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»

*Conseguentemente:*

*a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;*

*b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.*

### 13.0.8

RIVOLTA, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, DE VECCHIS, PIZZOL, ROMEO,  
ALESSANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 13-bis**

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 per l'anno 2021.»

### 13.0.9

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 13-bis**

*(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *i-bis*), la seguente lettera *i-ter*):

"*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera *g-bis*):

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera *g-bis*):

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"»

### 13.0.10

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art 13-bis

*(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)*

1. A tutte le imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.11**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)*

1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.12**

DORIA, MONTANI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI,  
ROMEO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 13-bis**

*(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»

### **13.0.13**

STABILE, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-bis**

*(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1

— 467 —

gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di ? 4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.»

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.*

### **13.0.14**

PITTELLA

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di ? 4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è effettuata annualmente dal medico competente. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni annui, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del Fondo sanitario nazionale.»



### 13.0.15

PEROSINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Articolo 13-bis**

*(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.»

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale"*

### 13.0.16

FLORIS, MALLEGNI, TOFFANIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *i-bis*), la seguente lettera *i-ter*):

"*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera *g-bis*):

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera *g-bis*):

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 700 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all' articolo 28, della legge 196/2009, quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.»

### **13.0.17**

ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *i-bis*), la seguente lettera *i-ter*):

"*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli orga-

nismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera *g-bis*):

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera *g-bis*):

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"».

---

### **13.0.18**

MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 13-bis.**

*(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. All'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"*5-bis*. Il contributo integrativo di cui al comma 5, versato dai datori di lavoro che applicano i CCNL edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."»

### **13.0.19**

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

"5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale pro-manante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."»

### **13.0.20**

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

"5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale pro-manante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."»

### **13.0.21**

FLORIS, TOFFANIN, MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **13.0.22**

ZAFFINI, MALAN, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 13-bis**

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).»

### **13.0.23**

PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).»

### **13.0.24**

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Articolo 13-bis**

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente

l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2) Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.»

---

### 13.0.25

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Articolo 13-bis**

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19.»

### **13.0.26**

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Articolo 13-bis**

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si aggiunge in fine "il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita".»

### **13.0.27**

BOTTO, LANNUTTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, ORTIS, GIANNUZZI, DI MICCO, GRANATO, LEZZI, MININNO, MORONESE

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni in vigore, per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative previste dal presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2021 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della



Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-*final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-*final*. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia Spa le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.»

---

### 13.0.28

PIRRO, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **13.0.29**

DE BERTOLDI, BAGNAI, DI PIAZZA, MARINO, PITTELLA, STEGER, TOFFANIN

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma

si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per «infortunio» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per «grave malattia» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per «intervento chirurgico» si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di

conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **13.0.30**

#### CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Organizzazione e misure di prevenzione, protezione, vigilanza sul lavoro)*

1. La violenza e le molestie sono oggetto di espressa e specifica valutazione dei rischi, ai fini delle disposizioni previste al titolo I, capo III, sezione II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

2. Le disposizioni riferite al servizio di prevenzione e protezione di cui al titolo I, capo III, sezione III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, alla formazione, all'informazione e all'addestramento di cui al titolo I, capo III, sezione IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e alla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo III, sezione V, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, si applicano anche alla violenza e alle molestie, nonché le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l'istigazione a porli in essere, che, in un'unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l'effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, è competente anche in materia di violenza e molestie; esso può svolgere le proprie funzioni in materia anche avvalendosi di appositi consulenti esterni.

4. Nell'ambito dei processi informativi e formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono previste apposite riunioni periodiche, allo scopo di fornire a tutti i lavoratori e alle lavoratrici informazioni e dati sugli aspetti organizzativi, anche relativi all'attribuzione di ruoli e mansioni, agli avanzamenti di carriera e ai processi di mobilità.

5. L'attività di informazione generale sulla violenza e sulle molestie è svolta, altresì, per i lavoratori e per le lavoratrici dedicando due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. Gli accordi sindacali e i codici di condotta ed etici di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *h*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, devono espressamente prevedere misure idonee a prevenire, reprimere e vigilare sulla violenza e sulle molestie di cui al comma 2 del presente articolo in modo da orientare i comportamenti dei datori e delle datrici di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e di tutti i soggetti interessati ai fini del miglioramento dei livelli di tutela legislativamente definiti. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n.81 del 2008 provvede periodicamente a verificarne l'attuazione.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle lavoratrici, dei datori e delle datrici di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono prevedere l'istituzione di appositi organismi al fine di porre in essere le forme più adeguate di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza o di molestie, in particolare mediante attività di:

- a) informazione, formazione e aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici;
- b) sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici;
- c) accertamento di atti o comportamenti di violenza o di molestie nei confronti dei lavoratori o delle lavoratrici;
- d) composizione delle controversie;
- e) denuncia alle autorità competenti.

8. Al fine di prevenire i casi di violenza e di molestie, i datori e le datrici di lavoro, pubblici o privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, con il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano iniziative periodiche di informazione e formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, anche al fine di individuare eventuali episodi di violenza o di molestie, di porre in essere dei piani di rimozione e di cessazione della violenza o delle molestie eventualmente individuate, di procedere alla denuncia alle autorità competenti e alle azioni disciplinari.

9. I servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizza-

no annualmente corsi di prevenzione e di informazione sulla violenza e sulle molestie, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti e i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza.

**Art. 13-ter.**

*(Obblighi del datore di lavoro)*

1. Il datore o la datrice di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciate la violenza o le molestie da singoli o da gruppi di lavoratori o di lavoratrici, ovvero su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o del responsabile della sicurezza aziendale o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o del medico competente, deve accertare tempestivamente i fatti denunciati.

2. Il datore o la datrice di lavoro, sentito il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, che devono essere informati tempestivamente, adottano senza indugio i provvedimenti necessari alla cessazione della violenza o delle molestie accertate nonché alla rimozione degli effetti.

3. Ove i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo portino alla cessazione della violenza o delle molestie e alla rimozione degli effetti, il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, promuovono il tentativo di conciliazione e il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del presidente del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

4. Alla denuncia e alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n.179.  
»

**13.0.31**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 13-bis**

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione

ne assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatrici del bando interministeriale "Scuole Belle". Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.»

### **13.0.32**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-bis**

1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinando tali risorse al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.»

### **13.0.33 (già 13.28)**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole "Allegato I" aggiungere, in fine, le seguenti: ", sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione"».



## **Art. 14**

### **14.1**

URRARO, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FREGOLENT

*Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, nei riguardi del personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana"».

---

### **14.2**

GASPARRI, TOFFANIN, MALLEGGNI

*Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
"3-bis. Resta confermata l'applicazione dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 nei riguardi del personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana "».

---

### **14.3**

DONNO, PUGLIA

*Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
"3-bis. Al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653"».

---

#### 14.4

MANCA, PITTELLA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 5-bis il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. sono esonerate dagli obblighi di accantonamento di cui al comma 5 e i relativi piani di investimento per interventi di contenimento e abbattimento del rumore sono finanziati nell'ambito dei contratti di programma stipulati con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I contratti di programma, e i relativi aggiornamenti annuali, forniscono specifica evidenza di tali piani, indicandone il costo complessivo, la quota finanziata e il fabbisogno residuo."».

#### 14.5

MANCA, PITTELLA

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifiche, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo"».

## ORDINE DEL GIORNO

### **G14.1**

CASTALDI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (AS 2426),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca ai Capi IV e V diverse misure finanziarie urgenti;

considerato che:

la promozione della piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, rappresenta uno degli obiettivi cardine dell'azione del Governo;

diverse Regioni hanno provveduto - e altre stanno provvedendo - all'istituzione della figura del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato al fine di attuare i principi contenuti nella citata Direttiva;

ritenuto che:

la neonata figura del Garante regionale necessita di una struttura sovraordinata che svolga funzioni di coordinamento e controllo al fine di stabilire delle procedure conformi tra i vari Garanti regionali garantendo l'uniformità delle procedure volte alla tutela delle vittime di reato in analogia a quanto già previsto con la figura del Garante Nazionale dei detenuti e dei vari Garanti regionali, finalizzati alla tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituzione della figura del Garante nazionale per la tutela delle vittime di reato.

## EMENDAMENTI

### 14.0.1

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 591 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "al fine della progressiva armonizzazione" sono sostituite con le seguenti ", al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia".»

### 14.0.2

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, PIZZOL,  
ALESSANDRINI, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente*

#### «Art. 14-bis

1. L'articolo 12 bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 12-bis

*(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)*

1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall' 8 marzo 2020 per una durata mi-

nima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino ad un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## Art. 15

### 15.0.1

LANNUTTI, BOTTO, ANGRISANI, ORTIS, CRUCIOLI, ABATE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis

*(Sospensione dell'IVA su pane e pasta)*

1. Al fine di far fronte all'emergenza economica e alle ricadute sulle famiglie dovute agli aumenti dei costi nel settore agroalimentare, si prevede per l'anno in corso la sospensione dell'IVA su pane e pasta, considerati beni di prima necessità.»

---

## 15.0.2

BINETTI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### «Art. 15-bis

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le parole "all'AIFA." aggiungere le seguenti parole: "L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."»

---

## 15.0.3

PERGREFFI, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI,  
PIZZOL, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

### «Art. 15-bis

1. Al fine di garantire la prosecuzione in sicurezza dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ed il superamento dei maggiori pericoli connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi finanziati dall'Avviso Pubblico n. 26811 del 06/08/2021 del Ministero dell'Istruzione "Per l'assegnazione agli Enti Locali, Titolari di competenze Relative all'Edilizia Scolastica ai sensi della l. 11/01/1996 n.23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" è prorogato al 30 giugno 2022.»

---

#### 15.0.4

LANNUTTI, BOTTO, ANGRISANI, ORTIS, CRUCIOLI, ABATE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis**

*(Blocco dell'aumento delle accise)*

1. Al fine di far fronte all'emergenza economica e alle ricadute sulle famiglie dovute agli aumenti dei costi delle materie prime, si prevede per l'anno in corso il blocco dell'aumento delle accise.»

#### 15.0.5

BINETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)*

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583."»

### 15.0.6

BINETTI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le parole "18 novembre 2010, n.197/CSR", aggiungere le seguenti parole: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000. Contestualmente all'inserimento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."»

### 15.0.7

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis

*(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)*

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».



## 15.0.8

PESCO, D'ANGELO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

### **«Art. 15-bis**

*(Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma, dopo le parole: «n. 8 dell'art. 2652» sono inserite le seguenti: «e salvo che tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione si fosse aperta la successione del donante, abbiano rinunciato, nei modi previsti dall'articolo 563, ad avvalersi di tale liberazione» e le parole: «dopo venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «dopo cinque anni»;

b) all'articolo 563 le parole: «non sono trascorsi venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «non sono trascorsi cinque anni» e dopo il quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione si fosse aperta la successione del donante, hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori o sopravvenuti nei confronti degli aventi causa dal donatario, fermo quanto previsto dall'articolo 562. La rinuncia all'azione di restituzione sconta l'imposta di registro in misura fissa.

In ogni caso l'azione di restituzione non si applica alle liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769.»;

c) all'articolo 2652, primo comma, numero 8) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo quanto disposto dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 563.»;

d) all'articolo 2655, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563».

### **Art. 15-ter**

*(Norma transitoria)*

1. Il diritto ad agire in opposizione alle donazioni già stipulate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è assoggettato al termine di cinque anni a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione stessa, indipendentemente dal momento in cui è sorto.».

### 15.0.9

LOREFICE, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 255, comma 1, secondo periodo, le parole: "la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio" sono sostituite dalle seguenti: "o avviene fuori dai confini comunali, la sanzione amministrativa è aumentata fino a 10 volte la sanzione di cui al precedente periodo a cui si aggiungono le spese per la rimessa in pristino del sito. Fino al pagamento della sanzione è previsto il fermo amministrativo del mezzo con cui è stato effettuato l'abbandono.";

b) all'articolo 263, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le sanzioni di cui all'articolo 255, commi 1 e 2, sono devolute in misura dell'80 per cento ai comuni, del 15 per cento alle Province e del 5 per cento al bilancio dello Stato e sono destinate alle attività di controllo del territorio e alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti."»

### 15.0.10

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 15-bis**

*(Estensione della clausola di salvezza)*

1. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole da "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono aggiunte le seguenti: ", salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche

competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."»

### **15.0.11**

SANTILLO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Misure urgenti in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa)*

1. Al fine di ridurre gli oneri a carico degli enti locali e di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis Nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nei quali sussiste la natura diffusa delle realizzazioni illecite a causa della concentrazione di manufatti abusivi e la spesa per la demolizione non è sostenibile dagli enti competenti, possono costituire prevalenti interessi pubblici di cui al comma 5, fermi restando i vincoli ivi indicati:

a) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad alloggi per l'edilizia residenziale sociale mediante assegnazione a nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, privi di abitazione sul territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, purché estranei alla realizzazione dell'opera abusiva;

b) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad opere di urbanizzazione secondaria.

5-ter. La deliberazione consiliare con la quale è dichiarata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici ai sensi del comma 5-bis, è adottata previo parere vincolante della Regione da adottarsi entro il termine di novanta giorni, ed è notificata entro cinque giorni dalla sua adozione all'Autorità competente per la demolizione. La notificazione comporta l'immediata sospensione dell'esecuzione della demolizione."»

## 15.0.12

PAROLI, TOFFANIN, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art .15-bis**

*(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nei settori dell'idrogeno e delle tecnologie green, nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)*

1. Nel titolo III, capo I, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 162 è premesso il seguente:

### **"Art. 161-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nei settori dell'idrogeno e delle tecnologie green nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)*

1. Al fine di sostenere gli investimenti per l'idrogeno e delle tecnologie *green* riconosciute quale vettore energetici fondamentali per la ripresa economica per la transizione verde e dei programmi di decarbonizzazione Next Generation EU, nel quadro degli obiettivi climatici europei e del Green Deal europeo, per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.

2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalla società dopo aver ottenuto una risposta favorevole a specifico interpellato presentato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono stabiliti la sede o gli insediamenti industriali ai sensi del citato comma 1 ed è efficace a decorrere dal medesimo periodo d'imposta."

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le società di capitali dell'Unione europea che stabiliscano la propria sede legale e fiscale nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia sono esonerate dall'applicazione delle ritenute, a qualsiasi

titolo, sugli utili, sui dividendi, sulle *royalties* e sugli interessi distribuiti ai propri soci e azionisti per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 15.0.13

ALFIERI, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Modifiche alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).*

1. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-*quinquies*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I contribuiti di cui al periodo precedente, relativi al 2021, sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. A decorrere dal 2022, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo successivo, il riparto delle risorse incrementalmente rese disponibili ai sensi del primo periodo è effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, a favore dei comuni che risultano in deficit rispetto agli obiettivi di servizio di cui al medesimo successivo periodo, sulla base delle metodologie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard comunali per la funzione "Servizi sociali";

b) dopo la lettera d-*septies* è aggiunta la seguente: "d-*octies*) destinato, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ai Comuni con

popolazione non superiore a 5 mila abitanti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) riduzione della popolazione residente a medio termine (periodo 2011-2020) o a breve termine (periodo 2015-2020);

2) riduzione del numero delle attività economiche o degli occupati nei medesimi periodi;

3) coinvolgimento in eventi calamitosi che abbiano comportato la dichiarazione dello stato di emergenza per un arco temporale continuativo superiore a un semestre nel periodo 1° gennaio 2012- 31 gennaio dell'anno precedente a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale.

L'individuazione dei comuni beneficiari della quota di cui al periodo precedente è effettuata nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione e riparto del fondo di solidarietà comunale, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, che tiene conto delle condizioni di cui al periodo precedente e della situazione socioeconomica dei comuni interessati, sintetizzate dalle informazioni di fonte ufficiale riguardanti il reddito imponibile ai fini Irpef, dagli indicatori di vulnerabilità sociale e materiale e di incidenza della disoccupazione e della povertà assoluta e relativa nonché infine delle capacità fiscali. L'istruttoria tecnica potrà indicare delle soglie ai fini dell'accesso al riparto, anche al fine di assicurare la necessaria significatività del contributo in questione. L'istruttoria tecnica considera inoltre le finalità di cui all'articolo 1, comma 449 lettera d-*ter* della legge n. 232/2016 e di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 eventualmente destinandovi quote specifiche dell'importo stanziato ai sensi della presente lettera. Per il 2022, la determinazione del riparto di cui alla presente lettera è stabilita entro il 31 marzo 2022 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera d-*sexies*.»

---

## Art. 16

### 16.1

MANCA, MISIANI

*All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 1.300 milioni di » con le seguenti: « 935.341.569,92 »*

b) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.".

**Allegato - Tabella A**

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
Totale	364.658.430,08

**16.2**

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

1. Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata."

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

**Tabella A**

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

**16.3****MANGIALAVORI, CALIGIURI, SICLARI**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3 bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.».

*Conseguentemente, all'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.*

**Tabella A**



Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

## 16.4

### QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 3, inserire:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.».

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

### **Tabella A**

— 501 —

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

## 16.5

PERGREFFI, BORGHESI, BAGNAI, MONTANI, SIRI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A.

(oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»

## 16.6

PEROSINO

*All'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nel-

la misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»

## 16.7

D'ALFONSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione

di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»

## 16.8

GRIMANI

*All'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre

2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»

## 16.9

RIVOLTA, BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, DE VECCHIS, PIZZOL, ROMEO, ALESSANDRINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

**Tabella A**

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

## 16.10

PITTELLA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

3-ter. Gli idonei di cui al comma 3-bis, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della Economia e delle Finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico.»

---

## 16.11

RIVOLTA, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS,  
ALESSANDRINI, PIZZOL

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari delle società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui al comma 591, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.»

---

## 16.12

PAPATHEU

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In attuazione del redigendo accordo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, per l'anno 2021 è attribuito alla Regione Siciliana

l'importo di 166,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

### **16.13**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna Provincia autonoma con riferimento alle entrate erariale derivanti dalla raccolte dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.»

### **16.14**

MANCA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021,



prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

## 16.15

FAZZOLARI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

"8-bis. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

## 16.16

PITTELLA, MANCA

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione Siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.

10-ter. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 10-bis, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

10-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 30 novembre 2021.

*10-quinquies.* Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma *10-ter* del presente articolo.

*10-sexies.* Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.»

---

## 16.17

DELL'OLIO, CASTALDI, PUGLIA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«*10-bis.* Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: "ed il rendiconto" fino a: "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali»*

---

## 16.18

DELL'OLIO, CASTALDI, PUGLIA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«*10-bis.* In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti

modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «e il riparto del Fondo di solidarietà comunale» con le seguenti: «il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali»*

---

## **16.19**

DELL'OLIO, CASTALDI, PUGLIA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Limitatamente all'anno 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022"».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi comunali"*

---

## **16.20**

DELL'OLIO, CASTALDI, PUGLIA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.»

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali"*

---

## **16.21**

MARINO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2019 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

---

## **16.22**

ALFIERI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito.»

---

## **16.23**

D'ALFONSO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e-bis), sono aggiunte le seguenti:

"e-ter) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

*e-quater*) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;"».

---

## **16.24**

ALFIERI, MISIANI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8), rubricato «MINISTERO DELL'INTERNO», le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.».

---

## **16.25**

VANIN, PUGLIA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della cultura e garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 100.000,00 euro per l'anno 2022 in favore della Congregazione Armena Mechitarista dell'Isola di San Lazzaro in Venezia, finalizzato all'acquisto di attrezzature per la disinfestazione da agenti patogeni anodibi, nonché al restauro e al risanamento di libri, manoscritti e fondi antichi a stampa conservati presso la Biblioteca dell'Isola di San Lazzaro in Venezia. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **16.26**

VANIN, PUGLIA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo straordinario di un importo pari a 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana ipovedenti "B.I.I. Onlus» di Treviso". All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G16.1**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca, tra l'altro, norme per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale;

il decreto ministeriale n. 203 del 28 giugno 2021, in materia di procedure relative alle proposte degli interventi di sicurezza ed edilizia scolastica nell'ambito dei contributi pluriennali alle Regioni, ha disposto la proroga dei termini per l'aggiudicazione degli interventi autorizzati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1<sup>a</sup> febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42;

le lungaggini burocratiche determinate dalle numerose limitazioni delle attività professionali, tecniche ed economiche connesse all'epidemia da Covid-19 hanno determinato un significativo slittamento delle tempistiche necessarie all'espletamento degli necessari adempimenti tecnici;

nonostante le proroghe dei termini disposte con l'intervento su menzionato, diversi enti locali manifestano comunque la necessità di prevedere una ulteriore proroga dei termini di aggiudicazione ancora non decorsi, con particolare riguardo alla imminente scadenza del 30 novembre 2021 per gli interventi di nuova costruzione, per un ragionevole termine di ulteriori 12 mesi, tempo stimato per il perfezionamento dei necessari iter burocratici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre una ulteriore proroga della scadenza del termine per l'aggiudicazione degli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 203 del 28 giugno 2021, attualmente fissata al 30 novembre 2021.

---

## EMENDAMENTI

### 16.0.1

ZAFFINI, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 16-bis**

*(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)*

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima Regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 1.**

*(Struttura commissariale del Governo)*

1. Il Commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,

compongono la Struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i consequenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole immediatamente efficaci ed esecutive.

4. La Struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.

5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo



in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della Struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della Struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del Commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla Amministrazione di appartenenza ha diritto ad essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.

8. La Regione Calabria assicura le esigenze - logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane - della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.

9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

10. Ogniquale volta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili - anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi - a collegamen-

ti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riservato - il Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la Struttura di supporto di cui al precedente comma 6.

13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.

14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.

15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria."

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

**"Art. 2.**

*(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)*

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione e con i Rettori competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale e i Rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra

soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.

3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le consequenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pi-

gnoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.

5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il Procuratore della Repubblica competente e il Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Calabria, nonché il Prefetto della provincia.

6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.

7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.

8. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4

agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

9. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-*bis*. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19."

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

**"Art. 3.**

*(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria)*

1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza Sanitaria e provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,) e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. L'indicato Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse."

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 5.**

*(Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo)*

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'Economia e delle Finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'art. 1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze interessa il Comandante Generale della Guardia di Finanza e, se rite-



nuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura Commissariale.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura Commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgono le competenze della medesima Agenzia.

3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1."

e) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere."

2) il comma 2 è soppresso."

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.»

## 16.0.2

### MANGIALAVORI, CALIGIURI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 16-bis**

*(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)*

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima Regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 1.**

*(Struttura commissariale del Governo)*

1. Il Commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, compongono la Struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i consequenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole immediatamente efficaci ed esecutive.

4. La Struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza

Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.

5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della Struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della Struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusi-

vo della contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del Commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla Amministrazione di appartenenza ha diritto ad essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.

8. La Regione Calabria assicura le esigenze - logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane - della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.

9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

10. Ogniqualvolta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili - anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi - a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riservato - il Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provve-

de utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la Struttura di supporto di cui al precedente comma 6.

13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.

14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.

15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria."

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

**"Art. 2.**

*(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)*

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione e con i Rettori competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale e i Rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.

3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui

al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le consequenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.

5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il Procuratore della Repubblica competente e il Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Calabria, nonché il Prefetto della provincia.

6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.



7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.

8. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

9. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-*bis*. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19."

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

**"Art. 3.**

*(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria)*

1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza Sanitaria e provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,) e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza,

della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. L'indicato Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse."

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

**"Art. 5.**

*(Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo)*

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'Economia e delle Finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'art. 1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze interessa il Comandante Generale della Guardia di Finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura Commissariale.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura Commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.

3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1.

e) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere."

2) il comma 2 è soppresso."

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.»

### **16.0.3**

MISIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

#### **«Art. 16-bis**

*(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)*

1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digita-

lizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia. Il predetto parere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresì, a cura dell'Agenzia, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-*bis* del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitati-

vi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo sviluppo di progettualità innovative e sostenibili per la riqualificazione e la valorizzazione, anche ambientale e sociale, del patrimonio immobiliare statale, l'Agenzia del demanio può utilizzare la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi dal 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che potrà svolgere anche attività di *project management*, nonché funzioni di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione degli interventi di rifunionalizzazione, inclusa la direzione dei lavori.»

#### 16.0.4

DI PIAZZA, LEONE, CAMPAGNA, CATALFO, D'ANGELO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana).*

1. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.

2. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al precedente comma, gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 50 per cento.

3. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 30 novembre 2021.

4. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 50 per cento.».

## 16.0.5

GIAMMANCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 16-bis**

*(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)*

1. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

2. Il Governo autorizza il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana, al 30 novembre 2021.

3. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo art. 28, della legge 196/2009;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»



### **16.0.6**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 16-bis.**

*(Revisione dei termini di deliberazione TARI)*

1. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»

### **16.0.7**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Proroga invio delibere Tari)*

1. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Limitatamente agli anni 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022"».

### **16.0.8**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16 bis**

*(Revisione dei termini di deliberazione TARI)*

1. A decorrere dall'anno 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani

economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»

---

### **16.0.9**

FLORIS, SCIASCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)*

1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 691 è sostituito dal seguente:

"691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".»

---

### **16.0.10**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)*

1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: "691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".»

---

### **16.0.11**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 16-bis.**

*(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)*

1. L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".»

---

### **16.0.12**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 16-bis.**

*(Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti)*

1. L'articolo 1, comma 792, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è così sostituito: "gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973"»

---

### **16.0.13**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti)*

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera f), è sostituita dalla seguente: "f) gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-*bis* del medesimo decreto n. 602 del 1973;"».

### **16.0.14**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Definizione aree comunali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 818 è sostituito dal seguente: "818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

b) il comma 837 è sostituito dal seguente: "837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"»

### **16.0.15**

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 16-bis.**

*(Definizione aree comunali)*

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

"818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

"837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"»

### **16.0.16**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 16-bis.**

*(Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria)*

1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

**16.0.17**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis**

*(Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria)*

1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

---

**16.0.18**

IANNONE, DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 16-bis.**

*(Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria)*

1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

---

### **16.0.19**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Norma interpretativa su riconoscimen-  
to agevolazioni IMU per abitazione principale)*

1. L'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.»

### **16.0.20**

DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Misure urgenti per le imprese di pubblico esercizio)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

## **16.0.21**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 16-bis**

*(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-*bis*, e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.»



### **16.0.22**

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.16-bis.**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.»

---

### **16.0.23**

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Modifiche al regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710)*

1. All'articolo 14-*quater* del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente: "I proventi delle ritenute di cui all'ar-

ticolo 14-*bis*, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".».

#### **16.0.24**

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-*bis*.**

*(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore."».

#### **16.0.25**

PITTELLA, D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-*bis***

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

---

### **16.0.26**

PITTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Modifica dell'articolo 3, comma 3, 5 e  
6 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118)*

1. All'articolo 3, ai commi 3, 5 e 6, del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sostituire le parole "presso le camere di commercio industria artigianato e agricoltura del capoluogo della regione" con le seguenti: "presso le camere di commercio industria artigianato e agricoltura ove l'imprenditore ha la propria sede legale"»

---

### **16.0.27**

MISIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 31 dicembre 2023)*

1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di

transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, possono non applicare le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) rispetto di un parametro non superiore a 15 mq/addetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministrazioni statali.»

---

## 16.0.28

PITTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 16-bis

1. Ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, trovano applicazione con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. I Documenti Unici di Regolarità Contributiva emessi nel periodo di vigenza della norma, sono riesaminati ad istanza degli interessati.»

---

**16.0.29**

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE  
VECCHIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 16-bis.**

*(Disposizioni in materia di offerta pubblica iniziale)*

1. Al fine di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico delle società a partecipazione pubblica, nonché favorire il finanziamento di progetti industriali di sviluppo, le società *in house providing*, in alternativa alla richiesta di risorse finanziarie all'ente pubblico o enti pubblici controllanti, procedono mediante offerta pubblica di sottoscrizione o vendita di propri titoli di partecipazione al capitale, di titoli convertibili in partecipazione al capitale ovvero di altri prodotti o strumenti finanziari mediante la quotazione di partecipazioni di minoranza sui mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione europea in ottemperanza al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento e in osservanza delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ferma restando la natura di articolazioni funzionali dell'amministrazione delle società *in house providing*.

2. Le offerte al pubblico di cui al primo comma e ogni altro atto dispositivo delle azioni ovvero strumenti finanziari della società *in house* successivo alla loro quotazione non comportano la perdita del requisito del controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici controllanti, né l'assunzione da parte di soggetti privati di forme di controllo, di poteri di veto ovvero dell'esercizio di un'influenza dominante sulla società *in house providing*.

3. Qualora l'offerta pubblica iniziale avvenga nel rispetto del precedente comma, le società *in house providing* mantengono ovvero ricevono affidamenti diretti da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici controllanti.

4. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo.»

### **16.0.30**

CIRIANI, DE BERTOLDI, DRAGO, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 16-bis**

1. Ai fini dell'accelerazione della spesa pubblica, i comuni che nel corso del quinquennio 2021-2025 presentano entrate da alienazione delle reti del gas a seguito dell'espletamento di una procedura a evidenza pubblica sono autorizzati ad applicare le suddette entrate al solo fine di rimborsare eventuali oneri contrattuali di parte corrente dovuti al gestore uscente e limitatamente agli oneri da rimborsare in conseguenza agli esiti risultanti dalla precedente gara d'ambito per l'assegnazione della gestione delle reti».

### **16.0.31**

MISIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023)*

1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitali della cultura italiana" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata

ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziare a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»

---

### **16.0.32**

PITTELLA, MATRISCIANO, D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis**  
*(Poligrafici)*

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 1,3 milioni per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **16.0.33**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.16-bis**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 788 alla fine aggiungere le seguenti parole "diverse da quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio";

b) Al comma 792 lettera b) sostituire le parole "a centottanta giorni" con le parole "a sessanta giorni";

c) Al comma 792 lettera c) al terzo periodo, dopo le parole "Il soggetto legittimato alla riscossione forzata" aggiungere "se diverso da quello che ha notificato l'atto di accertamento esecutivo";

d) Al comma 792 lettera d) l'inciso "debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente" è soppresso e le parole "affidate in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata" sono soppresse e sostituite dalla parola "effettuata";

e) Al comma 793 alla fine del primo periodo, dopo la parola "qualificazione" aggiungere le parole "organizzati dalle associazioni di categoria, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze";

f) Al comma 808 le parole "alle condizioni e" sono soppresse;

g) Al comma 807 dopo le parole "interamente versati" sostituire le parole "o tramite polizza assicurativa o fidejussoria bancaria" con le parole "con le modalità previste dal codice civile"»

### **16.0.34**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 16-bis.**

*(Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate)*

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di



legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,". Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."»

---

### **16.0.35**

CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Regime di demanialità per i beni del Comun General de Fascia)*

1. I beni di cui al secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, appartenenti all'ente istituito dall'articolo 102, comma 3, del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono assoggettati al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico».

---

### **16.0.36**

PITTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis**

*(Riorganizzazione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)*

1. Al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito

l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

---

**16.0.37**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 16-bis.**

*(Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale)*

1. L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.»

---

**16.0.38**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 16-bis.**

*(Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere)*

1. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.»

### **16.0.39**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis**  
*(Presupposti del canone)*

1. Al comma 819 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "suolo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

b) alla lettera b), la parola "privato" è sostituita dalle seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica".»

### **16.0.40**

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art.16-bis.**

1. Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) alla lettera a), dopo le parole "suolo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

ii) alla lettera b), la parola "privato" è sostituita con le seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica".»

#### **16.0.41**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Modifiche all'apparato sanzionatorio)*

1. Al comma 821 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";

b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

"h-bis) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

h-ter) la sanzione di cui alla lettera h-bis) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

h-quater) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

h-quinquies) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone."»

**16.0.42**

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021"».

**16.0.43**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis**

*(Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere)*

1. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.»

**16.0.44**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis**

1. All'articolo 1, comma 808 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole "30 giugno 2021", sono sostituite dalle parole "30 giugno 2023".»

---

**16.0.45**

PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. All'articolo 1 comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

"La suddetta detrazione si applica a tutti i fabbricati, regolarmente assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari (LACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, con esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, di cui all'articolo I comma 741, lettera c), numero 3) della legge 27 dicembre 2019, n.160, che non sono soggetti ad IMU."»

---

**16.0.46**

PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. L'articolo 1, comma 741, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n.160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, anche se di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, assegnati agli aventi diritto o in attesa di assegnazione, atteso che gli alloggi di detti Enti svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

---

#### **16.0.47**

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

"818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

"837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"».



**16.0.48**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis**

*(Condizioni per l'adozione dei programmi di potenziamento delle entrate)*

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."»

**16.0.49**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis**

*(Determinazione tariffe massime CUP)*

1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".»

**16.0.50**

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Al comma 820, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "del comma 819"." sono sostituite con le seguenti: "del comma 819, di esclusiva competenza comunale,"»

**16.0.51**

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Al comma 821, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita con la seguente: "h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";

b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

"i) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

j) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

k) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

l) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone."»

#### **16.0.52**

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento".»

#### **16.0.53**

PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

1. L'articolo 13, comma 2, lett. b), del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si interpreta nel senso che:

"L'imposta municipale propria non si applica, altresì ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, anche se di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (LACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, assegnati agli aventi diritto o in attesa di assegnazione, atteso che gli alloggi di detti Enti svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di

— 567 —

ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato."»

---

#### **16.0.54**

MALLEGNI, FLORIS, SCIASCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate)*

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";

b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."»

---

#### **16.0.55**

BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Disposizioni in materia di imposta municipale delle Fondazioni)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano altresì agli immobili di proprietà delle Fondazioni i cui statuti siano stati approvati con Regio Decreto purché destinati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.»

**16.0.56**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis**

*(Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)*

1. Al comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite dalle seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento".»

**16.0.57**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis**

*(Canone relativo alla diffusione messaggi pubblicitari)*

1. Al comma 820 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "del comma 819" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 819, di esclusiva competenza comunale,".»

**16.0.58 (testo 2)**

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, LANNUTTI,  
LA MURA, LEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di usura)*

1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente:  
"Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito."

2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,".»

---

**Art. 17**

**17.1**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL,  
ROMEO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La quota relativa alla distribuzione degli utili di esercizio, maturati a decorrere dall'anno 2021 dalla gestione del Fondo Nazionale del Turismo di cui all'art. 178 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, spettante al ministero del Turismo, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad un apposito Fondo da istituire presso lo stesso Ministero del Turismo, destinato annualmente ad interventi ed iniziative di rilancio e promozione del settore turistico.»

## 17.2

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 178, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPESS volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo", come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46/2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."»

## 17.3

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole "delle strutture ricettive alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast" con le seguenti: "dei bed and breakfast muniti di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificati mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva a carattere non imprenditoriale".»

### **17.0.1**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 17-bis**

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, per l'anno 2021, dell'importo dello stanziamento di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzato al 31 dicembre 2021.

2. Le risorse di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

3. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

---

### **17.0.2**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 17-bis**

1. Le risorse di cui all'articolo 7, commi 4 e 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 75 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante



— 572 —

corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

### **17.0.3**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 17-bis**

1. Le risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 5 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

### **17.0.4**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 17-bis**

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 50 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

---

### **17.0.5**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 17-bis**

1. Le risorse di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 100 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

---

### **17.0.6**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 17-bis**

1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,

n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 30 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

## 1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**1 dicembre 2021**  
**N. 1 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,  
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  
del lavoro e per esigenze indifferibili (2426)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

**1.1000**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1**

*(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021."».

---

### **1.0.14 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 1-bis**  
*(IRAP - proroga versamento)*

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".

2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni".».

---

## **Art. 2**

### **2.7 [id. a 2.8, 2.10 e 2.11 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, sostituire le parole: «centocinquanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».*

---

## **2.14 [id. a 2.13 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il termine di cui al comma 1 è altresì fissato per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

---

## **Art. 3**

### **3.0.1000**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-*bis***

*(Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"5. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."».

**3.0.2000 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuarsi a norma dell'art. 144 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.»

**3.0.5000 [id. a 3.0.4 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 6.0.31 (testo 2) e 6.0.32 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;



— 5 —

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

---

## Art. 5

### 5.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell' 11 febbraio 1929.

2-*ter*. La disposizione di cui al comma 2-*bis* si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.»

---

### 5.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "12 mesi" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi"».

**5.2000 [id. a 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2) e 5.22 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 4-*bis* le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

b. dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-*quater*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»

---

**5.36**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 2, comma 6-*quater*, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

---

### **5.37**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022"».

### **5.38**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022"».

### **5.56**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sopprimere il comma 14.*

### **5.3000 [id a 5.122 (testo 2), 5.133 (testo 2) e 5.163 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 15-bis**

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto

può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni."»

---

## **5.82 (id. a 5.84)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

---

## **5.85 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire"

sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milione di euro."»

---

**5.92 (testo 2) [id. a 5.98 (testo 2), 5.132 (testo 2) e 5.0.72 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a. per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b. per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.»

---

**5.118 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea

al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;".

15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-bis), inserita nell'articolo 72, comma 1, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»

## 5.121

### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da "ad esclusione di quelle" a "organizzazioni nazionali" sono soppresse;

2) al quinto comma, le parole ", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati" nonché le parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;

3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;

b) all'articolo 10, dopo il comma terzo, sono inseriti i seguenti: "L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promo-

zione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."

*15-ter.* In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*15-quater* Le disposizioni di cui ai commi 15-bis e 15-ter rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.»

## **5.125 (testo 2)**

### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Ai fini del presente testo unico per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco,



di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.";

2) al comma 3:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;"

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis;"

2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) utilizzato, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b);"

2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;"

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), trova applicazione anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al Regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco.";

b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";

c) all'articolo 30:

1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";

2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";

d) dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

**"Art. 30-bis**

*(Circolazione dell'acole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati)*

1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.";

e) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

**"Art. 33-bis**

*(Piccole distillerie indipendenti)*

1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

f) all'articolo 35:

1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle superiori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.";

2) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-ter.1 Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non

può risultare superiore a 200.000 ettolitri e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.";

g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";

h) dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

**"Art. 37-bis**

*(Piccolo produttore indipendente di vino)*

1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale.. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."

i) all'articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i prodotti", a: "le seguenti condizioni:", sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";

l) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

**"Art. 38-bis**

*(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)*

1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depo-

sitarlo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli elementi forniti dalla Direzione generale \*\*\*\* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.".

m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso stabilimento non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.»

#### 5.0.12 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base".

2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.»

## 5.0.15

### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, dopo le parole: "non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Aggen-

zia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica"».

---

#### **5.0.47 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(modifiche al comma 3-bis dell'art. 49 del D. Lgs n. 231/2007)*

1. All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto", le seguenti parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito".»

---

#### **5.0.55 [id. a 5.0.56 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Il comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatosi prima del 19 maggio 2020.».

---

### **5.0.63 (testo 3)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Misure a sostegno delle attività di  
Bed and Breakfast a gestione familiare)*

1. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Bed and Breakfast a gestione familiare";

b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast", sono aggiunte le seguenti: "a gestione familiare".».

### **5.0.65 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Le prestazioni di cui al primo comma, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore dei servizi di cui al numero 4 del medesimo primo comma.".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16.».

### 5.0.81

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'Agente della riscossione.)*

1. L'Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

### 5.0.93

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)*

1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, non-



ché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.".

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

---

### **5.0.100 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "situati nel territorio comunale" sono aggiunte le seguenti "o in comuni diversi" e in fine ", scelto dai componenti il nucleo familiare."».

---

## **Art. 6**

### **6.1001**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «dai soggetti indicati al comma 1» con le seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2»*

*Conseguentemente al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2».*

### **6.0.19 (testo 2)**

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,".»

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## **Art. 7**

### **7.1001**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, dopo le parole: «pari a 100 milioni di euro» inserire le seguenti: «per l'anno 2021».*

*Alla rubrica, sostituire le parole: «Fondo automotive» con le seguenti: «del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni».*

---

## 7.5 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»

## 7.0.44 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati composti ed apparec-

chiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate ed effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi con il decreto di cui al comma 10 - bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10 - bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.";

b) al comma 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "All'autorizzazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241";

c) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:

a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:

1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;

2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;

3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale."

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano, altresì, efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10 - bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo, come sostituito dal presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi.»

#### **7.0.47 (testo 2)**

VALLARDI, BERGESIO, SIRI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di Registro Nazionale dei debiti)*

1. All'articolo 8-ter, comma 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole "connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati." sono aggiunte le seguenti: "In caso di somme oggetto di ricorso giurisdizionale amministra-

tivo sono considerate dovute ed esigibili esclusivamente quelle accertate con sentenza passata in giudicato".».

---

## Art. 8

### 8.1001

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis» apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al terzo periodo, sostituire le parole: «apposita domanda telematica» con le seguenti: «apposita domanda in via telematica»;*

2) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: «monitoraggio dei limiti» con le seguenti: «monitoraggio del rispetto dei limiti» e le parole: «delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora» con le seguenti: «delle domande ricevute; qualora».*

---

## Art. 9

### 9.1001

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «l'INPS provvede al monitoraggio» inserire le seguenti: «del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma,».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 7 sopprimere il quarto periodo.*

---

### **9.0.8 (testo 2) (già 14.0.2)**

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

1. L'articolo 12 *bis* del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 12-bis**

*(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)*

1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall' 8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino ad un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

---

## Art. 11

### 11.1001

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «decreto-legge n. 41 del 2021,» fino a «e le risorse dell'articolo» con le seguenti: «del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, sono rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo»;*

2) *al comma 8, al terzo periodo, sostituire le parole: «dal divieto» con le seguenti: «dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «sono esclusi dal divieto» con le seguenti: «sono esclusi dalla predetta applicazione»;*

3) *al comma 9, sostituire le parole: «di cui all'articolo 50-bis, comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6».*

---

### 11.16 (testo 2) [id. a 11.2 (testo 2) e 11.8 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»



### **11.28 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022.".»

### **11.0.3 (testo 3) [id. a 11.36 (testo 3)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Fondo Nuove Competenze)*

1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 20 luglio 2021 n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n.125 sono attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro

e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.»

---

**11.0.1000 [già 11.10 (testo 3) id. a 11.0.7 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Misure in materia di conguaglio e termini dei  
trattamenti di integrazione salariale emergenziale)*

1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti CISOA di cui all'articolo 8, comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.»

## **Art. 12**

### **12.2 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.»

### **12.0.4 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia Nazionale dei Lincei è autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a n. 5 unità, di cui n. 3 di area C, posizione economica C1, e n. 2 di area B, posizione economica B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 58.000 a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e ad euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**12.0.9 (testo 2) [id. a 12.0.10 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis**

*(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)*

1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti "nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture."

c) al quarto periodo dopo le parole "alle attività assistenziali svolte si applicano" sono inserite le seguenti ",per quanto riguarda le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale," e in fine, dopo le parole "del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti "e per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza".»

---

**12.0.16 (testo 2) [id. a 8.0.6 (testo 2), 8.0.7 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2) e 8.0.10 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis**

*(Requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)*

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido

parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.»

### 12.0.52 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis

*(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)*

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla *start-up* ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di

invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività;

4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.»

## Art. 13

### 13.1001

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera c), numero 4.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "ammette" è sostituita dalla seguente: "ammettono"».*

b) *al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «pericolo per la tutela della salute» con le seguenti: «pericolo per la salute».*

c) *al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e)"».*

### 13.25 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo dopo le parole: «senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» inserire le seguenti parole: «ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,»;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n.*

81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»

---

### **13.34 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:*

«2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50».

---

### **13.56 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 14, sostituire le parole: «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia».*

---

### **13.57 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività."



*d-ter)* all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti."

*d-quater)* all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente:

"*f-bis)* in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate."

*d-quinquies)* all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto."

*d-sexies)* all'articolo 37:

1) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo: "L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato."

2) dopo il comma *7-bis* è aggiunto il seguente:

"7-ter: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi."

*d-septies)* all'articolo 55, comma 5:

1) alla lettera c) dopo le parole: "commi 1, 7" è inserito il seguente:  
"7-ter)"

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-*bis*), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed 8-*bis*)."

d-*octies*) all'articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine le seguenti: "ed f-*bis*."»

### 13.58

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-*bis*) all'articolo 37:

1) al comma 2 è inserito il seguente capoverso:

"Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa."

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso."»

### 13.60

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti «, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e*

dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».

---

### **13.66**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso "8-bis", dopo le parole: «comunicano», inserire le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679»;*

b) *al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.»*

---

### **13.71**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022"»*

---

### **13.74**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001", sono inserite, in fine, le seguenti: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti"».*

---

### **13.84 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente."».

\_\_\_\_\_

### **13.97**

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente «12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto;»

\_\_\_\_\_

### **13.108**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.»

\_\_\_\_\_

### **13.0.24 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestiva-

mente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici."»

---

## Art. 15

### 15.1001

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 5, dopo le parole: «la spesa di euro 1.659.477» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2021».*

*Alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» inserire le seguenti: «dell'incremento di personale per l'operazione».*

---

### **15.0.7 (testo 5)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Misure urgenti in favore degli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)*

1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 con delibera degli organi competenti corredata da una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei ministeri vigilanti da rendersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti.»

---

## **Art. 16**

### **16.10 (testo 3)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, possono

utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.»

---

## **16.10000 [già 16.1000 come subemendato da 16.1000/1 (testo 2)]**

### **LE COMMISSIONI RIUNITE**

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7, le parole:* «a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* «alle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021»;

b) *dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione Siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di parte corrente e le Entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 1:

a) 10% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento;

b) 20% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento;

c) 65% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento;

d) 5% alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 243 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c);

e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31

dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'art. 52 del decreto legge n. 73/2021 e di cui all'art. 38 del decreto legge n. 34/2019.

*8-quater.* Il contributo di cui al comma *8-ter*, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

*8-quinquies.* Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo procapite risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, superiore a euro 700, è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'articolo 38, comma 1-*septies* del decreto legge 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

*8-sexies.* Il contributo di cui ai commi *8-bis* e *8-quinquies*. è iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*8-septies.* Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le



regioni e province autonome in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo del presente comma concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.

*8-octies.* Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento delle attività di cui al medesimo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata alle regioni e province autonome che abbiano completato le attività di cui allo stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.

*8-nonies.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti

a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

*c) il comma 11, è sostituito dal seguente: «11. Agli oneri derivanti dai commi 1,2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per il 2021, 9 e 10, si provvede ai sensi dell'articolo 17.»*

*d) dopo il comma 11, inserire il seguente: «11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:*

*a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;*

*b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

*c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-*quater*, comma 4 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;*

*d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;*

*e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

*f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-*

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

## **16.22 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 386 del 26 luglio 1975, per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità.»

## **16.0.2 (testo 4)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 16-bis**

*(Misure di rafforzamento di Agenas e del Servizio sanitario della Regione Calabria)*

1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali di supportare le attività dei Commissari ad acta per l'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Agli oneri pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo."

2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria:

a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal Commissario ad acta, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;

b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31/12/2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal Commissario ad acta, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito in legge 30 dicembre 2020, n. 181 e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente articolo. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31/12/2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria il corrispondente debito si intende non dovuto;

c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalità operative della colla-

borazione sono definite nell'ambito del protocollo di intesa previsto dall'articolo 5, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150. A tal fine la Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera pari ad euro 1.517.491 per il 2022, ad euro 2.075.280 per il 2023 e 2.507.757 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della Gestione sanitaria accentrata (GSA) del Servizio sanitario della Regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio è autorizzata, per la predetta gestione della GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di una unità dirigenziale e di quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il Commissario ad acta ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il menzionato contingente di personale può essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024 la regione Calabria è autorizzata a conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

e) sull'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

f) è autorizzato nell'ambito del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

g) al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al Servizio sanitario della regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesoriери, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2025.

3. Il comma 2 trova applicazione nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tali termini ogni riferimento al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria.»

### 16.0.3 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 16-bis**

*(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)*

1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi

dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresì, a cura dell'Agenzia, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo

14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze sw sono incrementati in misura pari al cinquanta per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.



8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole "Difesa servizi S.p.A.," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del Demanio,".

9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera anche utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi dal 162 a 170 e 106 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

---

### **16.0.23**

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Modifiche al regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710)*

1. All'articolo 14-*quater* del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente: "I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-*bis*, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".».

---

### **16.0.24 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030».

---

### **16.0.25 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

### **16.0.27 (testo 3)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per società pubbliche)*

1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

i. classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

ii. rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;

iii. il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, com-

mi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministrazioni statali.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872 della l. 30 dicembre 2018, n.145 e al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non vengono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate.»

### **16.0.31**

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023)*

1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitali della cultura italiana" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del

decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»

---

## **Art. 17**

### **17.1001**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: «articoli 2, 4,» inserire la seguente: «5,».*

---

## **Coord. 1**

LE COMMISSIONI RIUNITE

### **Art. 3**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dopo le parole "rateazione» con le seguenti: «dopo la parola: "rateazione»*

### **Art. 5**

*Al comma 3:*

*sostituire le parole: «L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: "Per l'esercizio» con le seguenti: «All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Per l'esercizio»;*

*sostituire le parole: «il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione» con le seguenti: «il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione»*

*Al comma 4, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» con le seguenti: «Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».*

*Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 31 e seguenti» con le seguenti: «agli articoli 31 e seguenti».*

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «sono definite» con le seguenti: «sono definiti».*

*Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «Conferenza Stato - città» con le seguenti: «Conferenza Stato-Città».*

*Al comma 14, sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica».*

*Al comma 15, sostituire la parola: «valutati» con la seguente: «valutate».*

#### **Art. 6**

*Al comma 2, sostituire le parole: «approvato con il decreto» con le seguenti: «di cui al decreto»*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «in idonea documentazione» con le seguenti: «mediante idonea documentazione»;*

*Alla rubrica, sostituire le parole: «disciplina del patent box» con le seguenti: «disciplina del cosiddetto "patent box"»*

#### **Art. 8**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «articolo 71 del decreto» con le seguenti: «articolo 71 del testo unico di cui al decreto».*

#### **Art. 9**

*Al comma 3, sostituire le parole: «di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata» con le seguenti: «o di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata»*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e nel limite di spesa» con le seguenti: «, nel limite di spesa».*

#### **Art. 10**

*Al comma 1, sostituire le parole: «di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» con le seguenti: «di Alitalia - Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa».*

*Al comma 2, dopo le parole: «del 7 aprile 2016,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016,».*

#### **Art. 11**

*Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» inserire le seguenti: «del presente articolo».*

*Al comma 11, sostituire le parole: «e a 108 milioni» con le seguenti: «e in 108 milioni».*

*Al comma 12, alinea, dopo le parole: «per l'anno 2021» e dopo le parole: «per l'anno 2023» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».*

### **Art. 13**

*Al comma 1, lettera b), numero 1.1, sostituire le parole: «e locale» con le seguenti: «e locale,».*

*Al comma 1, lettera b), numero 2.2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» e dopo le parole: «per la trasformazione digitale» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».*

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,» e sostituire le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» con le seguenti: «dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».*

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «data di entrata in vigore» con le seguenti: «data dell'entrata in vigore».*

*Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 4-bis:*

*dopo le parole: «decreto del Ministro de lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «da adottare» e sopprimere le parole: «da dot-tarsi»;*

*sostituire le parole: «articolo 5 del decreto» con le seguenti: «articolo 5 del regolamento di cui al decreto».*

*Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 4, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.» con le seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008».*

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14»:*

*al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 20 e 21» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».*

*al comma 2, sostituire le parole: «Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero» con le seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero»;*

*al comma 5, sostituire le parole: «Ai provvedimenti del presente articolo» con le seguenti: «Ai provvedimenti di cui al presente articolo»;*

*al comma 7, sostituire le parole: «prevista dall'articolo 46, trovano applicazione» con le seguenti: «prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano»;*

*al comma 9, lettera d), sostituire le parole: «fino a cinque lavoratori» con le seguenti: «qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori»;*



*al comma 10, dopo le parole: «lettere d) ed e)» inserire le seguenti: «del comma 9»;*

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro» inserire le seguenti: «e delle politiche sociali».*

*Al comma 2, sostituire le parole: «del CCNL comparto Funzioni Centrali» con le seguenti: «del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali».*

*Al comma 6, sostituire le parole: «ai sensi dell'art. 17» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17».*

#### **Art. 14**

*Al comma 3, sostituire le parole: «pari a euro» con le seguenti: «pari a» e le parole: «e per 1.839.431 euro» con le seguenti: «e a 1.839.431 euro».*

*Al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «lett. a).» con le seguenti: «lettera a)».*

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «9-quinquies» con le seguenti: «, nonché 9-quinquies».*

#### **Art. 15**

*Al comma 5, dopo le parole: «attraverso l'impiego» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».*

#### **Art. 16**

*Al comma 6, sostituire le parole: «la regione Sicilia» con le seguenti: «la Regione siciliana».*

*Al comma 7, sostituire le parole: «Trentino Alto Adige» con le seguenti: «Trentino-Alto Adige» e le parole: «di Trento e Bolzano» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano».*

*Al comma 9, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo» e le parole: «relativi cronoprogramma» con le seguenti: «relativi cronoprogrammi».*

#### **Art. 17**

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 339» con le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 339» e le parole: «di cui al dell'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo».*

*Al comma 2, dopo le parole: «di 187 milioni» inserire le seguenti: «di euro».*

*Al comma 3:*

*all'alinea, sostituire le parole: «saldo netto da finanziare di cassa in» con le seguenti: «saldo netto da finanziare di cassa, a»;*

*alla lettera a), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;*

*alla lettera b), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020»;*

*alla lettera i), sostituire le parole: «legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa»;*

*alla lettera m), sostituire le parole: «, 165 milioni» con le seguenti: «e a 165 milioni di euro» e le parole: «gestione della tesoreria, azione 1-Interessi» con le seguenti: «gestione della tesoreria", azione "Interessi» e dopo le parole: «tutela della finanza» inserire la seguente: «pubblica»;*

*alla lettera o), sostituire le parole: «, euro 34.304.000» con le seguenti: «e a euro 34.304.000»;*

*alla lettera r), sostituire le parole: «e 173,7 milioni» con le seguenti: «, 173,7 milioni» e le parole: «e 298,369 milioni» con le seguenti: «, 298,369 milioni».*

*All'allegato I:*

*al numero 11, sostituire le parole: «Mancanza protezione» con le seguenti: «Mancanza di protezione».*

*Alla Tabella 1:*

*sostituire le parole: «Casale sul sile» con le seguenti: «Casale sul Sile», le parole: «Castelfranco veneto» con le seguenti: «Castelfranco Veneto», le parole: «Castello di Godeco» con le seguenti: «Castello di Godego», le parole: «Codogné» con le seguenti: «Codognè», le parole: «Godega sant'urbano» con le seguenti: «Godega di Sant'Urbano», le parole: «Maserada sul Pive» con le seguenti: «Maserada sul Piave», le parole: «Refronteolo» con le seguenti: «Refrontolo» e le parole: «Riese PIO X» con le seguenti: «Riese Pio X».*

---

## 1.2.5. Testo 1 (ANNESSO II)

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**2 dicembre 2021**  
**N. 1 ANNESSO II**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,  
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  
del lavoro e per esigenze indifferibili (2426)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

**1.1000/1**  
VITALI

*All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire parole: «entro il 9 dicembre 2021», con le seguenti: «, ognuno con la stessa cadenza trimestrale successiva a partire, il primo versamento, dall'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data terminale del piano originario di rateazione.»*

---

## **1.1000**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 1**

*(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021."».

## **1.0.14 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Articolo 1-*bis***

*(IRAP - proroga versamento)*

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".

2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate

— 3 —

ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni".».

---

## Art. 2

### 2.7 [id. a 2.8, 2.10 e 2.11 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, sostituire le parole: «centocinquanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».*

---

### 2.14 [id. a 2.13 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine di cui al comma 1 è altresì fissato per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

---

## Art. 3

### 3.0.1000/1

TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, FLORIS, SERAFINI, DE POLI, MALLEGNI, VITALI, GALLONE, PAPTAEU

*All'emendamento 3.0.1000, al capoverso «Art. 3-bis», comma 1, capoverso «5.», sopprimere il primo periodo.*

### **3.0.1000**

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"5. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."».

### **3.0.2000 (testo 2)**

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuarsi a norma dell'art. 144 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono

essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.»

**3.0.5000 [id. a 3.0.4 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 6.0.31 (testo 2) e 6.0.32 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»



## Art. 5

### 5.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell' 11 febbraio 1929.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.»

### 5.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "12 mesi" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi"».

### 5.2000 [id. a 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2) e 5.22 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 4-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

b. dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo

unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

*4-quater.* Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»

---

### 5.36

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6-*quater*, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

---

### 5.37

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022"».

---

### 5.38

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,

n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022"».

## **5.56**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sopprimere il comma 14.*

## **5.3000 [id a 5.122 (testo 2), 5.133 (testo 2) e 5.163 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

### **"Art. 15-bis**

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;

f) i soggetti di cui ai titoli V, *V-bis* e *V-ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;

g) le imprese di assicurazioni."»

---

### **5.82 (id. a 5.84)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

---

### **5.85 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milione di euro."»

---

### **5.92 (testo 2) [id. a 5.98 (testo 2), 5.132 (testo 2) e 5.0.72 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a. per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto

titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b. per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.»

## 5.118 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;"

15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-bis), inserita nell'articolo 72, comma 1, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»

## 5.121

### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da "ad esclusione di quelle" a "organizzazioni nazionali" sono soppresse;

2) al quinto comma, le parole ", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati" nonché le parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;

3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;

b) all'articolo 10, dopo il comma terzo, sono inseriti i seguenti: "L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."

15-ter. In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15-quater Le disposizioni di cui ai commi 15-bis e 15-ter rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.»

## 5.125 (testo 2)

### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Ai fini del presente testo unico per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.";

2) al comma 3:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;"

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis;"

2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) utilizzato, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b);"

2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo



6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;"

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), trova applicazione anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al Regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco.";

b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";

c) all'articolo 30:

1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";

2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";

d) dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

#### **"Art. 30-bis**

*(Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati)*

1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.";

e) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

#### **"Art. 33-bis**

*(Piccole distillerie indipendenti)*

1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi

altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

f) all'articolo 35:

1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle superiori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.";

2) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-ter.1 Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.";

g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";

h) dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

**"Art. 37-bis**

*(Piccolo produttore indipendente di vino)*

1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale.. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente

da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.".

i) all'articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i prodotti", a: "le seguenti condizioni:", sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";

l) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

**"Art. 38-bis**

*(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)*

1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli elementi forniti dalla Direzione generale \*\*\*\* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.".

m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso stabilimento non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.»

#### 5.0.12 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base".

2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.»

### 5.0.15

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(Modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, dopo le parole: "non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica"».

---

### 5.0.47 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(modifiche al comma 3-bis dell'art. 49 del D. Lgs n. 231/2007)*

1. All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto", le seguenti parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito".»

---

**5.0.55 [id. a 5.0.56 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Il comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatosi prima del 19 maggio 2020.».

**5.0.63 (testo 3)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure a sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare)*

1. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Bed and Breakfast a gestione familiare";

b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast", sono aggiunte le seguenti: "a gestione familiare".».

### **5.0.65 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Le prestazioni di cui al primo comma, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore dei servizi di cui al numero 4 del medesimo primo comma."

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16.».

### **5.0.81**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'Agente della riscossione.)*

1. L'Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

---

### 5.0.93

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)*

1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.".

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

---

### 5.0.100 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "situati nel territorio comunale" sono aggiunte le seguenti "o in comuni diversi" e in fine ", scelto dai componenti il nucleo familiare."».



## Art. 6

### 6.1001

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «dai soggetti indicati al comma 1» con le seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2»*

*Conseguentemente al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2».*

### 6.0.19 (testo 2)

#### LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,".»

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

## **Art. 7**

### **7.1001**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, dopo le parole: «pari a 100 milioni di euro» inserire le seguenti: «per l'anno 2021».*

*Alla rubrica, sostituire le parole: «Fondo automotive» con le seguenti: «del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni».*

---

### **7.5 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»*

---

#### **7.0.44 (testo 4)**

##### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate ed effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi con il decreto di cui al comma 10 - bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10 - bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.";

b) al comma 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "All'autorizzazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241";

c) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee

guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:

a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:

1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;

2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;

3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale."

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano, altresì, efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10 - bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo, come sostituito dal

presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi.»

---

#### **7.0.47 (testo 2)**

VALLARDI, BERGESIO, SIRI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di Registro Nazionale dei debiti)*

1. All'articolo 8-ter, comma 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole "connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati." sono aggiunte le seguenti: "In caso di somme oggetto di ricorso giurisdizionale amministrativo sono considerate dovute ed esigibili esclusivamente quelle accertate con sentenza passata in giudicato".».

---

### **Art. 8**

#### **8.1001**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis» apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al terzo periodo, sostituire le parole: «apposita domanda telematica» con le seguenti: «apposita domanda in via telematica»;*

2) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: «monitoraggio dei limiti» con le seguenti: «monitoraggio del rispetto dei limiti» e le parole: «delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora» con le seguenti: «delle domande ricevute; qualora».*

## Art. 9

### 9.1001

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «l'INPS provvede al monitoraggio» inserire le seguenti: «del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma,».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 7 sopprimere il quarto periodo.*

### 9.0.8 (testo 2) (già 14.0.2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis

1. L'articolo 12 *bis* del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 12-bis

*(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)*

1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall' 8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino ad un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

---

## Art. 11

### 11.1001

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

##### *Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «decreto-legge n. 41 del 2021,» fino a «e le risorse dell'articolo» con le seguenti: «del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, sono rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo»;*

2) *al comma 8, al terzo periodo, sostituire le parole: «dal divieto» con le seguenti: «dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «sono esclusi dal divieto» con le seguenti: «sono esclusi dalla predetta applicazione»;*

3) *al comma 9, sostituire le parole: «di cui all'articolo 50-bis, comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6».*

---

**11.16 (testo 2) [id. a 11.2 (testo 2) e 11.8 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

---

**11.28 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022."»

---

**11.0.3 (testo 3) [id. a 11.36 (testo 3)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**  
*(Fondo Nuove Competenze)*

1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020,



n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 20 luglio 2021 n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n.125 sono attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.»

---

### **11.0.1000 [già 11.10 (testo 3) id. a 11.0.7 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)*

1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti CISOA di cui all'articolo 8, comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.»

---

## Art. 12

### 12.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.»

---

### 12.0.4 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia Nazionale dei Lincei è autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro

ro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a n. 5 unità, di cui n. 3 di area C, posizione economica C1, e n. 2 di area B, posizione economica B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 58.000 a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e ad euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **12.0.9 (testo 2) [id. a 12.0.10 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis**

*(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)*

1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti "nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture."

c) al quarto periodo dopo le parole "alle attività assistenziali svolte si applicano" sono inserite le seguenti ",per quanto riguarda le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale," e in fine, dopo le parole "del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti "e per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza".»

**12.0.16 (testo 2) [id. a 8.0.6 (testo 2), 8.0.7 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2) e 8.0.10 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis**

*(Requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)*

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.»

**12.0.52 (testo 3)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis**

*(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)*

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla *start-up* ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il pe-

riodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività;

4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.»

---

## Art. 13

### 13.1001

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera c), numero 4.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la parola: "ammette" è sostituita dalla seguente: "ammettono"».

b) *al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole:* «pericolo per la tutela della salute» *con le seguenti:* «pericolo per la salute».

c) *al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole:* «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e)"».

---

### 13.25 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo dopo le parole:* «senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» *inserire le seguenti parole:* «ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,»;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»*

---

### **13.34 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:*

«2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50».

---

### **13.56 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 14, sostituire le parole: «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia».*

---

### **13.57 (testo 2)**

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"*b-bis*) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività."

*d-ter*) all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"*a*) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti."

*d-quater*) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

"*f-bis*) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate."

*d-quinquies*) all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"*8-bis*. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto."

*d-sexies*) all'articolo 37:

1) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo: "L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato."



2) dopo il comma *7-bis* è aggiunto il seguente:

"7-ter: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi."

*d-septies*) all'articolo 55, comma 5:

1) alla lettera c) dopo le parole: "commi 1, 7" è inserito il seguente: "7-ter)"

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), *b-bis*), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed *8-bis*)."

*d-octies*) all'articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine le seguenti: "ed *f-bis*."»

## 13.58

### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 37:

1) al comma 2 è inserito il seguente capoverso:

"Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa."

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri

compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso."»

---

### **13.60**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti «, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».*

---

### **13.66**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso "8-bis", dopo le parole: «comunicano», inserire le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679»;*

*b) al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.»*

---

### **13.71**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022"»*

---

### **13.74**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001", sono inserite, in fine, le seguenti: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti"».

---

### **13.84 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente."».

---

### **13.97**

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente «12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto;»

---

### **13.108**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.»

---

### **13.0.24 (testo 2)/1**

GRANATO

*All'emendamento 13.0.24 (testo 2), al comma 1, capoverso «1.», primo periodo, sostituire le parole: «responsabilità civile, amministrativa e penale» con le seguenti: «responsabilità civile e amministrativa».*

---

### **13.0.24 (testo 2)/2**

GRANATO

*All'emendamento 13.0.24 (testo 2), al comma 1, capoverso «1.», primo periodo, sostituire le parole: «responsabilità civile, amministrativa e penale» con le seguenti: «responsabilità amministrativa».*

---

### **13.0.24 (testo 2)/3**

GRANATO

*All'emendamento 13.0.24 (testo 2), al comma 1, capoverso «1.», terzo periodo, sostituire le parole: «, con la diligenza del buon padre di famiglia» con le seguenti: «, in relazione alle loro competenze e ferma restando l'ordinaria diligenza,».*

---

### **13.0.24 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis**

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle

risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici."»

---

## Art. 15

### 15.1001

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 5, dopo le parole: «la spesa di euro 1.659.477» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2021».*

*Alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» inserire le seguenti: «dell'incremento di personale per l'operazione».*

---

### **15.0.7 (testo 5)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Misure urgenti in favore degli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)*

1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 con delibera degli organi competenti corredata da una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei ministeri vigilanti da rendersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti.»

---

## **Art. 16**

### **16.10 (testo 3)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.»

**16.10000 [già 16.1000 come subemendato da 16.1000/1 (testo 2)]**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 7, le parole:* «a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* «alle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021»;

b) *dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione Siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di parte corrente e le Entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 1:

a) 10% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento;

b) 20% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento;

c) 65% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento;

d) 5% alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 243 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c);

e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'art. 52 del decreto legge n. 73/2021 e di cui all'art. 38 del decreto legge n. 34/2019.

8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019

inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

*8-quinquies.* Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo procapite risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, superiore a euro 700, è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'articolo 38, comma 1-*septies* del decreto legge 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

*8-sexies.* Il contributo di cui ai commi *8-bis* e *8-quinquies.* è iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*8-septies.* Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui



al primo periodo del presente comma concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.

*8-octies.* Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento delle attività di cui al medesimo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata alle regioni e province autonome che abbiano completato le attività di cui allo stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.

*8-nonies.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021

e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

*c) il comma 11, è sostituito dal seguente: «11. Agli oneri derivanti dai commi 1,2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per il 2021, 9 e 10, si provvede ai sensi dell'articolo 17.»*

*d) dopo il comma 11, inserire il seguente: «11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:*

*a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;*

*b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

*c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-*quater*, comma 4 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;*

*d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;*

*e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

*f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»*

## **16.22 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 386 del 26 luglio 1975, per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità.»

## **16.0.2 (testo 4)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 16-bis**

*(Misure di rafforzamento di Agenas e del Servizio sanitario della Regione Calabria)*

1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali di supportare le attività dei Commissari ad acta per l'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Agli oneri pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo."

2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria:

a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal Commissario ad acta, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;

b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31/12/2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal Commissario ad acta, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito in legge 30 dicembre 2020, n. 181 e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente articolo. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31/12/2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria il corrispondente debito si intende non dovuto;

c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalità operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo di intesa previsto dall'articolo 5, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150. A tal fine la Guardia

di Finanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera pari ad euro 1.517.491 per il 2022, ad euro 2.075.280 per il 2023 e 2.507.757 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della Gestione sanitaria accentrata (GSA) del Servizio sanitario della Regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio è autorizzata, per la predetta gestione della GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di una unità dirigenziale e di quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il Commissario ad acta ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il menzionato contingente di personale può essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024 la regione Calabria è autorizzata a conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

e) sull'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

f) è autorizzato nell'ambito del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

g) al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al Servizio sanitario della regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesoriери, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2025.

3. Il comma 2 trova applicazione nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tali termini ogni riferimento al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria.»

### 16.0.3 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 16-bis**

*(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)*

1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi

dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresì, a cura dell'Agenzia, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo

14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze sw sono incrementati in misura pari al cinquanta per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.



8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole "Difesa servizi S.p.A.," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del Demanio,".

9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera anche utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi dal 162 a 170 e 106 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

---

### **16.0.23**

#### LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Modifiche al regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710)*

1. All'articolo 14-*quater* del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente: "I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-*bis*, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".».

---

#### **16.0.24 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 16-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030».

---

#### **16.0.25 (testo 2)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 16-bis**

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

### **16.0.27 (testo 3)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per società pubbliche)*

1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

i. classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

ii. rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;

iii. il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, com-

mi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministrazioni statali.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872 della l. 30 dicembre 2018, n.145 e al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non vengono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate.»

### **16.0.31**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023)*

1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitali della cultura italiana" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del

decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»

---

## **Art. 17**

### **17.1001**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: «articoli 2, 4,» inserire la seguente: «5,».*

---

## **Coord. 1**

LE COMMISSIONI RIUNITE

### **Art. 3**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dopo le parole "rateazione» con le seguenti: «dopo la parola: "rateazione»*

### **Art. 5**

*Al comma 3:*

*sostituire le parole: «L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: "Per l'esercizio» con le seguenti: «All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Per l'esercizio»;*

*sostituire le parole: «il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione» con le seguenti: «il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione»*

*Al comma 4, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» con le seguenti: «Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».*

*Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 31 e seguenti» con le seguenti: «agli articoli 31 e seguenti».*

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «sono definite» con le seguenti: «sono definiti».*

*Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «Conferenza Stato - città» con le seguenti: «Conferenza Stato-Città».*

*Al comma 14, sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica».*

*Al comma 15, sostituire la parola: «valutati» con la seguente: «valutate».*

#### **Art. 6**

*Al comma 2, sostituire le parole: «approvato con il decreto» con le seguenti: «di cui al decreto»*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «in idonea documentazione» con le seguenti: «mediante idonea documentazione»;*

*Alla rubrica, sostituire le parole: «disciplina del patent box» con le seguenti: «disciplina del cosiddetto "patent box"»*

#### **Art. 8**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «articolo 71 del decreto» con le seguenti: «articolo 71 del testo unico di cui al decreto».*

#### **Art. 9**

*Al comma 3, sostituire le parole: «di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata» con le seguenti: «o di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata»*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e nel limite di spesa» con le seguenti: «, nel limite di spesa».*

#### **Art. 10**

*Al comma 1, sostituire le parole: «di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» con le seguenti: «di Alitalia - Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa».*

*Al comma 2, dopo le parole: «del 7 aprile 2016,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016,».*

#### **Art. 11**

*Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» inserire le seguenti: «del presente articolo».*

*Al comma 11, sostituire le parole: «e a 108 milioni» con le seguenti: «e in 108 milioni».*

*Al comma 12, alinea, dopo le parole: «per l'anno 2021» e dopo le parole: «per l'anno 2023» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».*

### **Art. 13**

*Al comma 1, lettera b), numero 1.1, sostituire le parole: «e locale» con le seguenti: «e locale,».*

*Al comma 1, lettera b), numero 2.2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» e dopo le parole: «per la trasformazione digitale» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».*

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,» e sostituire le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» con le seguenti: «dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».*

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «data di entrata in vigore» con le seguenti: «data dell'entrata in vigore».*

*Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 4-bis:*

*dopo le parole: «decreto del Ministro de lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «da adottare» e sopprimere le parole: «da dot-tarsi»;*

*sostituire le parole: «articolo 5 del decreto» con le seguenti: «articolo 5 del regolamento di cui al decreto».*

*Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 4, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.» con le seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008».*

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14»:*

*al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 20 e 21» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».*

*al comma 2, sostituire le parole: «Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero» con le seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero»;*

*al comma 5, sostituire le parole: «Ai provvedimenti del presente articolo» con le seguenti: «Ai provvedimenti di cui al presente articolo»;*

*al comma 7, sostituire le parole: «prevista dall'articolo 46, trovano applicazione» con le seguenti: «prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano»;*

*al comma 9, lettera d), sostituire le parole: «fino a cinque lavoratori» con le seguenti: «qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori»;*



*al comma 10, dopo le parole: «lettere d) ed e)» inserire le seguenti: «del comma 9»;*

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro» inserire le seguenti: «e delle politiche sociali».*

*Al comma 2, sostituire le parole: «del CCNL comparto Funzioni Centrali» con le seguenti: «del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali».*

*Al comma 6, sostituire le parole: «ai sensi dell'art. 17» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17».*

#### **Art. 14**

*Al comma 3, sostituire le parole: «pari a euro» con le seguenti: «pari a» e le parole: «e per 1.839.431 euro» con le seguenti: «e a 1.839.431 euro».*

*Al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «lett. a).» con le seguenti: «lettera a)».*

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «9-quinquies» con le seguenti: «, nonché 9-quinquies».*

#### **Art. 15**

*Al comma 5, dopo le parole: «attraverso l'impiego» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».*

#### **Art. 16**

*Al comma 6, sostituire le parole: «la regione Sicilia» con le seguenti: «la Regione siciliana».*

*Al comma 7, sostituire le parole: «Trentino Alto Adige» con le seguenti: «Trentino-Alto Adige» e le parole: «di Trento e Bolzano» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano».*

*Al comma 9, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo» e le parole: «relativi cronoprogramma» con le seguenti: «relativi cronoprogrammi».*

#### **Art. 17**

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 339» con le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 339» e le parole: «di cui al dell'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo».*

*Al comma 2, dopo le parole: «di 187 milioni» inserire le seguenti: «di euro».*

*Al comma 3:*

*all'alinea, sostituire le parole: «saldo netto da finanziare di cassa in» con le seguenti: «saldo netto da finanziare di cassa, a»;*

*alla lettera a), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;*

*alla lettera b), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020»;*

*alla lettera i), sostituire le parole: «legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa»;*

*alla lettera m), sostituire le parole: «, 165 milioni» con le seguenti: «e a 165 milioni di euro» e le parole: «gestione della tesoreria, azione 1-Interessi» con le seguenti: «gestione della tesoreria", azione "Interessi» e dopo le parole: «tutela della finanza» inserire la seguente: «pubblica»;*

*alla lettera o), sostituire le parole: «, euro 34.304.000» con le seguenti: «e a euro 34.304.000»;*

*alla lettera r), sostituire le parole: «e 173,7 milioni» con le seguenti: «, 173,7 milioni» e le parole: «e 298,369 milioni» con le seguenti: «, 298,369 milioni».*

*All'allegato I:*

*al numero 11, sostituire le parole: «Mancanza protezione» con le seguenti: «Mancanza di protezione».*

*Alla Tabella 1:*

*sostituire le parole: «Casale sul sile» con le seguenti: «Casale sul Sile», le parole: «Castelfranco veneto» con le seguenti: «Castelfranco Veneto», le parole: «Castello di Godeco» con le seguenti: «Castello di Godego», le parole: «Codogné» con le seguenti: «Codognè», le parole: «Godega sant'urbano» con le seguenti: «Godega di Sant'Urbano», le parole: «Maserada sul Pive» con le seguenti: «Maserada sul Piave», le parole: «Refronteolo» con le seguenti: «Refrontolo» e le parole: «Riese PIO X» con le seguenti: «Riese Pio X».*

---

## 1.2.6. Testo 1 (ANNESSE III)

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**2 dicembre 2021**  
**N. 1 ANNESSO III**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,  
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  
del lavoro e per esigenze indifferibili (2426)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 13**

##### **13.97 (testo corretto)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

*All'Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente: «12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto».*

*Conseguentemente inserire come importo somma aggiuntivo le parole: «euro 3.000».*

---

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2426  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

**Titolo breve:** *d-l n. 146/2021 in materia fiscale e tutela del lavoro*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 7 \(ant.\)](#)

27 ottobre 2021

[N. 4 \(ant.\)](#)

2 novembre 2021

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 8 \(ant.\)](#)

4 novembre 2021

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 8 \(ant.\)](#)

4 novembre 2021

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 9 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 9 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 10 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della

Commissione)

[N. 10 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 11 \(ant.\)](#)

18 novembre 2021

[N. 12 \(pom.\)](#)

24 novembre 2021

[N. 13 \(pom.\)](#)

25 novembre 2021

[N. 14 \(ant.\)](#)

26 novembre 2021

[N. 15 \(pom.\)](#)

26 novembre 2021

[N. 16 \(nott.\)](#)

29 novembre 2021

[N. 17 \(ant.\)](#)

30 novembre 2021

[N. 18 \(pom.\)](#)

30 novembre 2021

[N. 19 \(pom.\)](#)

30 novembre 2021

[N. 20 \(nott.\)](#)

30 novembre 2021

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 292 \(pom.\)](#)

7 dicembre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**



## **1.3.2.1. 6<sup>^</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>^</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.3.2.1.1. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 7 (ant.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021  
7<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
[D'ALFONSO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Esame e rinvio)

Il relatore per l'11a Commissione [LAUS](#) (PD) rileva in primo luogo che l'articolo 8 è volto in particolare alla modifica della disciplina transitoria che riconosce l'applicazione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato per il periodo trascorso in quarantena precauzionale.

Osserva quindi che l'articolo 9 concerne la possibilità per i lavoratori con figli di fruire, fino al 31 dicembre 2021, di un'astensione dal lavoro con indennità nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Segnala poi l'articolo 10, finalizzato a garantire il trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner, nonché il successivo articolo 11, recante, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione fino al 31 dicembre 2021 di un intervento di integrazione salariale con causale COVID-19.

Dopo aver dato conto dell'articolo 12, che interviene sulla disciplina in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego, si sofferma sull'articolo 13, recante una serie di disposizioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, che si caratterizzano per essere focalizzate sull'aspetto della prevenzione, senza comportare particolari aggravii a carico delle imprese. Nota inoltre che, con riguardo alle medesime finalità, l'articolo prevede nuove assunzioni volte al potenziamento dell'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il senatore [FENU](#) (M5S), relatore per la 6a Commissione, introduce il provvedimento per le parti di

competenza, ricordando che l'articolo 1 rimodula i termini di versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione, rimettendo in termini i contribuenti che hanno usufruito di tali benefici con riferimento alle rate dovute nel 2020. Per effetto delle norme in esame, i pagamenti sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunito del 30 novembre 2021. L'articolo 2 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, da 60 a 150 giorni. Il successivo articolo 3 contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza COVID-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020. Per tali piani è prevista, tra l'altro, una decadenza lunghissima dal beneficio della dilazione, che si verifica in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate anche non consecutive.

L'articolo 4 rimodula, incrementandolo, il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, per il triennio 2020-2022, ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione. L'articolo 5, ai commi da 1 a 4, disciplina la destinazione e la gestione delle risorse previste per la copertura delle spese per la gestione amministrativa e l'attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi. Il comma 5 prevede che il credito d'imposta riconosciuto a talune imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo sia utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il comma 6 semplifica la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma previgente. I commi da 7 a 12 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati.

Il comma 13 assoggetta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche, alcune misure di agevolazione fiscale, espressamente indicate. Il comma 14 fa rientrare i revisori legali nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse.

L'articolo 6 sostituisce la disciplina del *patent box*, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiore del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Infine, l'articolo 7 rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro, la dotazione del Fondo per la concessione sia dei contributi (ecobonus) per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i relatori per il loro contributo. Quanto all'esercizio dell'attività emendativa, sottolinea la necessità di valutare con attenzione la compatibilità delle proposte di modifica con riferimento sia agli aspetti finanziari che alla normativa europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

# 1.3.2.1.2. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**  
**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**  
**11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**  
**Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**  
**MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
[D'ALFONSO](#)  
*indi della Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
[MATRISCIANO](#)

*Orario: dalle ore 10,15 alle ore 13,05*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, AGENZIA DELLE ENTRATE, ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, CNDCEC, CONSULENTI DEL LAVORO, ORDINE DEI REVISORI LEGALI, ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE, ANCE, CNA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFIMI INDUSTRIA, CONFLAVORO PMI, CGIL, CISL, UIL, UGL, CASARTIGIANI, CISAL, CODIRP, CONFEDIR, CONFSAL, FIGC, FORUM TERZO SETTORE E DEL PROFESSOR MICHELE LEPORE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2426 (D-L N. 146/2021 IN MATERIA FISCALE E TUTELA DEL LAVORO)*

# 1.3.2.1.3. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 8 (ant.) del 04/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021  
8<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
[D'ALFONSO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) pone una questione sull'ordine dei lavori alla quale risponde con un chiarimento il [PRESIDENTE](#), in ordine alla presunzione del numero legale in tale fase procedurale.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC), riservandosi di esprimere valutazioni più approfondite nel corso dell'esame, ricorda che i primi tre articoli del provvedimento prevedono opportunamente l'estensione del termine delle cartelle di pagamento, la rimessione in termini per la rottamazione-ter e saldo e stralcio e l'estensione della rateazione per i piani di dilazione, nel rispetto delle esigenze dei contribuenti a seguito della pandemia. Anticipa tuttavia l'intendimento di valutare la predisposizione di eventuali emendamenti finalizzati ad ampliare la platea degli interessati e a estendere ulteriormente i termini.

Sottolinea infine che nel provvedimento vengono inserite alcune misure di natura fiscale di stringente attualità e che non faranno quindi parte della riforma che verrà varata con la legge delega attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver rilevato l'assenza del rappresentante del Governo, interlocutore essenziale nella fase procedurale della discussione generale, rimarca che in materia fiscale va emergendo una preferenza per la composizione delle questioni più rilevanti in sedi informali, ipotetiche cabine di regia che non possono mai sostituirsi ai lavori parlamentari e all'aperto confronto nelle sedi istituzionali. Rileva quindi che, mentre il decreto-legge deve essere convertito entro la scadenza del termine costituzionalmente previsto, pena la mancata conversione in legge, i disegni di legge, anche quelli di delega legislativa, ancorché collegati alla manovra di bilancio, seguono un *iter* la cui tempistica è rimessa al confronto tra le forze politiche. Sottolinea che la razionalizzazione e il rispetto delle procedure parlamentari, anche delle regole di minor incidenza o soggette ad interpretazioni più o meno rigide - oggetto del proprio richiamo - rappresenta un alveo obbligato nel quale ricondurre il confronto tra le differenti sensibilità che compongono la maggioranza di Governo, e di queste con le istanze dell'opposizione. Chiede pertanto alla Presidenza di sospendere la seduta in assenza del rappresentante del Governo.

Il presidente [D'ALFONSO](#) rileva che la momentanea assenza all'avvio dei lavori del rappresentante del Governo è determinata da una contemporaneità d'impegni presso le Commissioni permanenti del Senato, il cui impatto sui lavori delle Commissioni riunite è stato già attenuato in base all'organizzazione dei lavori della giornata odierna. Più in generale, i riferimenti opportuni dell'intervento del senatore Bagnai hanno comunque come oggetto le determinazioni che stanno maturando presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati in relazione all'*iter* del disegno di legge di delega fiscale, con i possibili riflessi sull'utilizzo delle risorse preordinate in bilancio a copertura degli eventuali oneri e anche sulle risorse disponibili per l'esame del provvedimento in titolo. Si tratta tuttavia di rilievi che impegnano altri protagonisti e certamente livelli istituzionali in grado di coordinare l'affollata agenda parlamentare: è peraltro condivisibile il rilievo circa la tempistica meno rigida dell'esame di un disegno di legge rispetto al decreto-legge.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*), nel condividere pienamente i rilievi del senatore Bagnai, soprattutto per quanto riguarda la sostanziale espropriazione delle prerogative parlamentari, fa discendere tale *deficit* democratico dalla volontà prevaricatrice dell'esecutivo guidato da Draghi, citando in via esemplificativa anche la gestione dell'ordine pubblico e il diverso atteggiamento delle forze dell'ordine rispetto ai manifestanti di differente orientamento politico. Riconferma la sua opposizione al Governo a tutela del pensiero pluralistico e dei diritti, in ossequio alla quale ribadisce la propria contrarietà a procedure a metodi che riducono le prerogative parlamentari.

Il relatore [FENU](#) (*M5S*) condivide quanto detto dal senatore Bagnai, segnalando tuttavia che le problematiche indicate sono ancora all'attenzione delle forze politiche, dunque sarà possibile coinvolgere tutti i principali soggetti istituzionali sui temi della cabina di regia, della delega fiscale, della legge di bilancio e della destinazione delle risorse individuate dal Governo per la riduzione delle tasse.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) si associa alle considerazioni espresse dai senatori Bagnai e Fenu.

Il senatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Fenu.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) condivide le considerazioni dei colleghi Bagnai e Fenu ed esprime la preoccupazione che il ruolo della 6a Commissione possa essere penalizzato, considerato che le principali norme di natura fiscale verranno inserite nella legge di bilancio, che la legge delega fiscale è stata assegnata in prima lettura alla Camera dei deputati e che la decisione sulla destinazione delle risorse da impiegare per la riduzione delle tasse potrebbe essere presa in altra sede istituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) riassume i termini della discussione e precisa che la Commissione finanze e tesoro del Senato intende orientare le scelte in materia fiscale, dunque esaminerà con particolare attenzione i provvedimenti che giungeranno alla sua attenzione, senza delegare ad altri le proprie competenze. Sul tema della cabina di regia e delle risorse da destinare alla riforma fiscale, che si augura non vengano impiegate per altre esigenze in sede di esame parlamentare della legge di bilancio, si farà portavoce presso il Governo delle esigenze manifestate.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA sottolinea in premessa l'esigenza di un migliore coordinamento al fine di fronteggiare le difficoltà di carattere contingente che possono ostacolare la presenza del Governo ai lavori delle Commissioni. Fa quindi presente che non è stata al momento individuata alcuna destinazione delle richiamate risorse preordinate in linea teorica a coprire gli oneri derivanti dall'attuazione della delega fiscale, anche per tener conto della opportunità di raccogliere le indicazioni provenienti dal Parlamento, con particolare riferimento alle Commissioni competenti per materia, e posta comunque l'inopportunità di parcellizzare gli impieghi di tali risorse.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che la legge delega è un disegno di legge e quindi non sottoposto alle tempistiche proprie dei decreti-legge.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara consapevole dell'entità del *plafond* a disposizione del Parlamento per le modifiche alla legge di bilancio e del mancato collegamento tra gli 8 miliardi individuati dal Governo e la delega fiscale, ma chiede se l'intendimento del Governo sia di concludere l'esame di tale delega entro il 31 dicembre.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva che saranno le forze politiche e i Gruppi parlamentari a determinare i tempi dell'esame parlamentare del disegno di legge di delega in materia fiscale. Chiarisce nuovamente che la destinazione delle risorse a disposizione non potrà che essere oggetto della valutazione e delle determinazioni delle Camere, individuando soluzioni condivise con il Governo. A tale proposito potrebbe essere utile prevedere un luogo di confronto, coinvolgendo quindi anche l'opposizione, per concordare una linea sia di merito che di procedure e tempistiche per il miglior utilizzo delle risorse finanziarie in campo.

Interviene nuovamente il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a giudizio del quale dall'intervento del rappresentante del Governo si evince che l'*iter* del disegno di legge di bilancio e quello della delega fiscale sono separati e non possono essere confusi. Rimane però centrale il tema che il Governo ha predisposto una legge delega generica, distante dagli indirizzi formulati dalle Commissioni competenti e, ciononostante, la Presidenza della Commissione Finanze della Camera ha impresso all'esame del disegno di legge un ritmo non compatibile con un esame approfondito se non con l'obiettivo di abbreviare i tempi anche della seconda lettura. Sollecita quindi la Presidenza a tutelare sostanzialmente le prerogative della Commissione, assicurando fin d'ora un passaggio parlamentare disteso e approfondito. Conclude rimarcando la volontà collaborativa della propria parte politica senza alcun intento ostruzionistico.

Il presidente [D'ALFONSO](#) si dichiara pienamente disponibile a valutare le osservazioni e le sollecitazioni del senatore Bagnai, facendo presente tuttavia che la composizione delle diverse sensibilità in una sede informale, ma politicamente molto impegnativa, delinea la cornice entro la quale il Parlamento e i Gruppi parlamentari hanno piena autonomia nel focalizzare questioni sulle quali investire in risorse preordinate in bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA invita a una valutazione più ponderata in merito al ruolo della richiamata cabina di regia, in considerazione della primazia da riconoscere alle competenti sedi istituzionali riguardo la destinazione delle risorse stanziare.

La presidente dell'11ª Commissione [MATRISCIANO](#) ringrazia la rappresentante del Governo per le delucidazioni fornite. Invita quindi, riguardo il prosieguo dei lavori, a porre attenzione adeguata al merito del decreto-legge in esame, anche in considerazione della rilevanza delle disposizioni in materia di lavoro.

Il senatore [DI PIAZZA](#) (M5S) svolge una breve riflessione sulla divisione dei poteri e sulle prerogative legislative e di indirizzo e controllo del Parlamento, nonché sul ruolo di ogni singolo parlamentare che, eletto dal popolo, non dovrebbe subire condizionamenti nell'attività di proposta normativa, pur non condividendo i tentativi di inserire nella legge di bilancio una pletera di norme per interventi microsettoriali o localistici. In conclusione, manifesta grande fiducia nell'attività della Commissione ed esprime perplessità sulla correttezza istituzionale dell'attività della cabina di regia.

La senatrice [DRAGO](#) (Fdi) richiama l'attenzione sull'opportunità di provvedere alla stabilizzazione dei numerosi lavoratori impiegati come operatori socio-sanitari, tra l'altro spesso risultati vittime di contagio da COVID-19, con forme di inquadramento eterogenee. Auspica in particolare che tale intervento possa avvenire in sede di conversione del decreto-legge in esame. Esprime poi perplessità in ordine alla previsione, di cui all'articolo 9, concernente la fruizione di congedi parentali per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, anche in considerazione delle ricadute sull'erogazione di servizi pubblici, rimanendo peraltro la necessità di misure finalizzate al complessivo potenziamento dell'istituto del congedo parentale, nonché a contrastare la tendenza all'emigrazione dei giovani laureati.

Il [PRESIDENTE](#), d'intesa con la presidente [MATRISCIANO](#), propone di stabilire sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 11 novembre.

Le Commissioni riunite convengono.

Informa quindi che la discussione generale proseguirà la prossima settimana, presumibilmente nella giornata di martedì 9, in orario da stabilire.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La presidente dell'11ª Commissione [MATRISCIANO](#) concorda in merito alla proposta concernente il termine per la presentazione degli emendamenti e si riserva un'ulteriore valutazione riguardo l'orario di convocazione della prossima seduta, finalizzata a consentire il seguito della discussione generale, tenuto conto degli impegni ulteriori della Commissione lavoro.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdi) chiede rassicurazioni sulla tempistica per l'esame della legge delega fiscale.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce l'autonomia delle istituzioni parlamentari rispetto alla determinazione dei tempi della trattazione del disegno di legge di delega in materia fiscale.

Il [PRESIDENTE](#) invita a porre sempre al centro il merito delle questioni, senza ideologizzarle, al fine di individuare le relative soluzioni, nello scambio politico tra i vari organi parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*



Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 2 novembre scorso, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [2426](#), sono stati auditi i rappresentanti di Alleanza Cooperative Italiane, ANCE, Casartigiani, CGIL, CISAL, CISL, CNA, CNDCEC, CODIRP, Confartigianato, Confedir, Confimi Industria, Conflavoro PMI, Consulenti del lavoro e Ordine revisori legali, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione. Avverte altresì che sono pervenute le memorie da parte di ANIEF, Assoprofessioni, Assosoftware, COBTI, Federterziario, FNO TSRM e PSTRP, INT e Confassociazioni, LAPET, UCID e UDIR, a loro volta pubblicate sulla pagina *web* della Commissione.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

# 1.3.2.1.4. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 9 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021  
9<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

[D'ALFONSO](#)

*indi della Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*

[MATRISCIANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ricorda in premessa che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno scadrà alle ore 12 di giovedì 11 novembre.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Riprende la discussione generale.

La senatrice [DRAGO](#) (FdI), ad integrazione del proprio intervento, in relazione all'articolo 9, riguardante la materia dei congedi parentali, segnala l'opportunità di una riflessione circa la possibilità di estendere il diritto alla fruizione delle misure recate ai genitori di figli con disturbi specifici dell'apprendimento, anche in attesa di ottenere la certificazione definitiva dell'autorità sanitaria, in considerazione dei tempi particolarmente lunghi intercorrenti fra la diagnosi e tale certificazione.

Prosegue suggerendo altresì di valutare un abbassamento al 5 per cento dell'aliquota dell'IVA applicata ai generi di prima necessità per l'infanzia, attualmente soggetti ad aliquota massima, nonché a individuare forme di detrazione o di credito d'imposta relativi alle spese sostenute per l'accudimento

della prole.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea la rilevanza dell'articolo 2 che, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, estende il termine il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo da 60 a 150 giorni. A suo parere, tuttavia, tale misura dovrebbe riguardare anche gli avvisi bonari e gli accertamenti con adesione delle Agenzie delle entrate, nonché di quelli dell'INPS.

Segnala quindi i commi da 7 a 12 dell'articolo 5, che prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati e indicano i relativi requisiti per poter accedere alla procedura e i casi di esclusione. In materia, facendo seguito all'interrogazione 3-02610 svolta il 5 agosto scorso, segnala comunque che rimangono indefiniti gli ambiti di competenza dell'Agenzia delle entrate e del MISE e permane un'eccessiva discrezionalità circa l'attività ispettiva svolta dagli uffici dell'Agenzia stessa per valutare la corretta fruizione del credito d'imposta.

Esprime quindi critiche sulla misura contenuta nell'articolo 8 relativa ai trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena, che dispone il superamento in maniera retroattiva di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto "Cura Italia", che equiparava a malattia il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato e poneva i relativi oneri per l'anno 2020 a carico dello Stato, e dell'articolo 1, comma 482, della legge di Bilancio per il 2021, che estendeva la misura anche al 2021, e trasferisce così tali costi sui datori di lavoro e sull'INPS. Una simile scelta, infatti, che non può essere mitigata dalla previsione di un rimborso forfettario pari a 600 euro, rischia di compromettere la programmazione dei costi aziendali e va contro l'esigenza di stabilità normativa per chi fa attività di impresa.

Si associa il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), che segnala ulteriori aspetti critici del provvedimento, come nel caso dell'articolo 1, relativo alla rimessione in termini per la rottamazione-*ter* e saldo e stralcio, che proroga al 30 novembre 2021 il termine per pagare le rate in scadenza nel 2020. Ritiene infatti improbabile che i contribuenti possano saldare l'intero debito verso lo Stato in un'unica soluzione così ravvicinata e suggerisce di posticipare tale termine adeguatamente.

Anche l'articolo 6, di semplificazione della disciplina del *patent box*, sembrerebbe svantaggiare i titolari di reddito d'impresa che intendevano farvi ricorso, in quanto le modifiche hanno un carattere retroattivo essendo in scadenza al termine per la dichiarazione dei redditi di impresa per il periodo di imposta 2020 e imporrebbero dunque formule di deduzione dei costi meno vantaggiose. Sollecita quindi le Commissioni ad individuare una soluzione idonea alla problematica.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le perplessità del senatore De Bertoldi e prevede la necessità di adottare misure fiscali più adeguate e ambiziose rispetto alle necessità del momento tenuto anche conto delle difficoltà, in termini di liquidità, delle aziende, che solo in rari casi sono tornati ai livelli del 2019 e sono comunque alle prese con le conseguenze dell'aumento dei costi dell'energia e delle difficoltà di reperimento di beni sui mercati internazionali. Pur comprendendo la posizione dell'Amministrazione finanziaria, giudica infatti rischioso riprendere i pagamenti dei carichi sospesi secondo le previsioni dell'articolo 1, perché ciò determinerà la sicura insolvenza di molti contribuenti, rivelandosi controproducente per l'Erario. Nell'invitare dunque a una modifica del provvedimento, anticipando la presentazione di emendamenti sul punto, evidenzia anche l'opportunità di una nuova operazione di rottamazione delle cartelle, e sottolinea lo spirito costruttivo e pragmatico della posizione espressa dalla propria parte politica.

Facendo riferimento alle previsioni di cui all'articolo 8, il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) specifica che i lavoratori fragili e i lavoratori inidonei in base a valutazione medica dovrebbero essere destinatari di misure di tutela specifiche e adeguate, stante la possibilità di incorrere in rischi per la

salute nel caso in cui risultasse impossibile evitare lo svolgimento dell'attività lavorativa in presenza. A tale riguardo segnala la necessità di disporre che l'INPS eroghi interamente i trattamenti a favore dei lavoratori, comprensivi degli arretrati.

Il presidente [MATRISCIANO](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore per la 6a Commissione [FENU](#) (M5S), che giudica il dibattito svolto ricco di spunti e ritiene condivisibili molte delle considerazioni espresse. Anticipa quindi che, in sede di attività emendativa, potranno apportarsi i necessari correttivi al testo in esame.

Il relatore per l'11a Commissione [LAUS](#) (PD) riconosce la sussistenza di margini di miglioramento delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, anche tenendo conto delle necessità specifiche del sistema produttivo in relazione al bisogno di disporre di tempi adeguati per la programmazione delle attività delle imprese. Auspica quindi la presentazione di emendamenti mirati sulla base di un ponderato discernimento delle priorità.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il rappresentante del Governo potrà replicare in una successiva seduta. Invita i Gruppi a valutare con attenzione la compatibilità delle proposte di modifica con riferimento sia agli aspetti finanziari che alla normativa europea e a limitare al massimo il numero delle stesse al fine di concentrare l'attività delle Commissioni sulle questioni più rilevanti, molte delle quali segnalate anche dagli stessi auditi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 2 novembre scorso, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2426, sono stati auditi i rappresentanti del Forum Nazionale del Terzo Settore, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione. Avverte altresì che sono pervenute le memorie da parte di Confindustria, Associazione Nazionale Commercialisti e Unione Nazionale Revisori Legali, a loro volta pubblicate sulla pagina *web* della Commissione.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

# 1.3.2.1.5. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021  
10<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione  
[MATRISCIANO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati circa 900 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Segnala inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 6.8 (testo 2) e 6.0.10 (testo corretto), pubblicati in allegato.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Intervenendo in replica, e facendo riferimento alle disposizioni in materia di lavoro recate dal decreto-legge in esame, il sottosegretario Rossella ACCOTO richiama le finalità di difesa dell'occupazione e di sostegno al reddito dei lavoratori, nonché di rafforzamento dei livelli di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attuati per mezzo di misure di carattere sia straordinario, sia strutturale. In particolare, pone in evidenza il rifinanziamento della cassa integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività in conseguenza dell'emergenza sanitaria e rammenta le misure relative ai lavoratori della società Alitalia in amministrazione straordinaria, mentre in materia di congedi parentali richiama l'attenzione sulla possibilità di astensione dal lavoro garantita nei casi di sospensione dell'attività didattica destinata ai figli minori di 14 anni.

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rileva l'ampliamento delle competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'adozione di misure volte al coordinamento della pluralità di soggetti dotati di competenze in materia di prevenzione, nonché il rafforzamento e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio.

Passando alle questioni trattate nel dibattito, fa presente, in riferimento all'articolo 8, l'equiparazione alla malattia, fino al 31 dicembre 2021, del periodo trascorso in quarantena per i lavoratori del settore privato. Specifica inoltre che gli oneri a carico dell'INPS connessi con la tutela dei lavoratori in quarantena e fragili sono posti a carico dello Stato, nel limite di 663,1 milioni per il 2020 e di 976,7 milioni per il 2021. Segnala quindi che dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni dell'INPS hanno diritto a un rimborso forfettario di 600 euro per gli oneri sostenuti relativamente ai propri dipendenti non aventi diritto all'assicurazione di malattia presso l'INPS, notando che tali misure, di entità congrua e sostenibile, rendono altresì possibile all'INPS il monitoraggio della spesa.

Fa infine presente di condividere la finalità di riconoscere ai lavoratori fragili o inidonei tutele specifiche e ulteriori, pur rilevando la necessità di un'ulteriore valutazione in merito alla fattibilità tecnica e finanziaria.

Interviene quindi in replica per gli aspetti di competenza della 6a Commissione il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che evidenzia in premessa la rilevanza dei numerosi interventi di natura fiscale. Con riferimento specifico agli articoli 1, 2 e 3 chiarisce che l'intendimento del Governo era quello di favorire una progressiva ripresa dell'attività di riscossione, anche nel rispetto degli indirizzi formulati dalle Commissioni congiunte 6a e VI, come nel caso dell'estensione da 60 a 150 giorni del termine delle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Assicura comunque che le varie proposte emendative verranno attentamente esaminate, distinguendo tuttavia tra quelle onerose, per le quali andranno individuate le relative coperture, e quelle non onerose.

Circa l'articolo 6, di semplificazione della disciplina del *patent box*, riconosce i possibili problemi interpretativi posti dall'attuale formulazione della norma, soprattutto con riferimento alla dichiarazione dei redditi di impresa per il periodo di imposta 2020, e anticipa quindi la necessità di un intervento correttivo.

Evidenzia quindi i commi da 7 a 12 dell'articolo 5, che prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati, tema sul quale erano emerse numerose problematiche. In proposito garantisce che eventuali, ulteriori proposte saranno valutate dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento.

La [PRESIDENTE](#) avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi nella seduta già convocata per giovedì 18 alle ore 13,30, compatibilmente con le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo odierna e dei rispettivi impegni legati all'esame dei documenti di bilancio.

Prendono atto le Commissioni riunite

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La [PRESIDENTE](#) fa presente che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 2 novembre scorso, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2426, sono stati auditi i rappresentanti di Confcommercio, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2426](#)

Art. 1

**1.1**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

Art. 1.

*(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato valido e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato entro il 31 marzo 2023, in un numero massimo di dieci rate trimestrali, ciascuna di pari importo scadenti la prima il 31 gennaio 2022. con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018.

**1.2**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021 nel caso in cui la somma complessivamente dovuta sia pari o inferiore a euro 10 mila, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 novembre 2021, il 28 febbraio 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021.»

**1.3**

[Marino](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021 nel

caso in cui la somma complessivamente dovuta sia pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00), ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 novembre 2021, il 28 febbraio 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021.».

#### 1.4

[La Russa](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da "3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il« fino a »entro il 30 novembre 2021." con le seguenti:" 3. Il versamento di tutte le rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo se effettuato entro il termine di quarantotto mesi dalla scadenza originaria di ogni singola rata. Ogni rata verrà maggiorata degli interessi di mora nella misura del 2% su base annua, calcolati dalla data del 1 dicembre 2021 alla data dell'effettivo pagamento"*

#### 1.5

[Faraone](#), [Marino](#)

*Al comma 1, le parole "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".*

#### 1.6

[Pagano](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole "e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021" e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 avviene a seguito di apposita rideterminazione del piano in essere, successivamente alle altre residue rate. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione DER reinvia i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati.»*

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:*

*a) sostituire le parole: "3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022", con le seguenti: "4.319.272.932 euro per l'anno 2021, 1.306.629.374 euro per l'anno 2022";*

*b) alla lettera d), sostituire le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", con le seguenti: "500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009, quanto a 950 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."*

#### 1.7

[Berutti](#), [Perosino](#)

*All'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021»*

*Conseguentemente, dopo le parole «entro il 30 novembre 2021.» inserire i seguenti periodi «Le rate in scadenza nel 2021 saranno pagate con apposita rideterminazione del piano in essere, in coda alle altre residue rate. Sarà cura di Agenzia delle Entrate - Riscossione trasmettere i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati.»*

#### 1.8



[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: "e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021".*

**1.9**

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Grassi](#), [Bergesio](#), [Alessandrini](#), [Rufa](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 15 dicembre 2021, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2022.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti da presente comma, valutati in 215 milioni di euro a decorrere dell'anno 2022 si provvede, quanto a 180 milioni, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e quanto ai restanti 35 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n.190.»*

**1.10**

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.»*

*con le seguenti: "se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, in misura del 30% degli importi dovuti entro il 30 novembre 2021; , in misura del 30% degli importi dovuti entro il 31 dicembre 2021; , in misura del 40% e a saldo degli importi dovuti entro il 31 Gennaio 2022;"*

*Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro per il 2021 il Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**1.11**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da:« con applicazione» fino a:« novembre 2021» con le seguenti:« entro il 30 novembre 2021. In caso di tardivo versamento non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.»*

**1.12**

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, ultima riga, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 novembre 2021 per le rate scadute nel 2020 ed entro il 31 dicembre per quelle scadute nel 2021»*

**1.13**

[Iwobi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: « entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021».*

**1.14**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

**ARTICOLO 1**

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: «**entro il 31 dicembre 2021**».*

**1.15**

[Perosino](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".*

**1.16**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".*

**1.16-bis**

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Sciascia](#), [Caliendo](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".*

**1.17**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "30 novembre 2021" con le seguenti: "15 gennaio 2022".*

**1.18**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 31 febbraio 2022».*

**1.19**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2022».*

**1.20**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2022».*

**1.21**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «o se effettuato nel numero massimo di dodici rate mensili di pari importo rispetto alla somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, la prima delle quali scadente 31 dicembre 2021.»*

**1.22**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021".*

**1.23**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

**ARTICOLO 1**

**Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021.»**

**1.24**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".*

**1.25**

[Perosino](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".*

**1.26**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021».*

**1.27**

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".*

*Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2021.*

**1.28**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

**ARTICOLO 1**

*Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: «**entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021**».*

**1.29**

[Marino](#)

*Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di tre rate di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021, della seconda rata entro il 10 dicembre 2021 e della terza entro il 23 dicembre 2021.».*

**1.30**

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. Le rate in scadenza nel 2021 saranno pagate con apposita rideterminazione del piano in essere, in coda alle altre residue rate. Sarà cura di ADER reinviare i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati."*

**1.31**

[Marino](#), [Carbone](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*"1-bis. I versamenti dovuti in ragione della rateizzazione ottenuta a seguito della comunicazione prevista dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, in*

scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono considerati tempestivi, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, se effettuati entro il 31 dicembre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato."

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "Rottamazione-ter" aggiungere le seguenti: "per i versamenti"*

### **1.32**

#### [Astorre](#)

*Dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: "3-ter. Con riferimento alle somme dovute dagli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo per le rate da corrispondere nell'anno 2020, il versamento di quelle da corrispondere nell'anno 2021 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018:*

a) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2021;

b) entro il 31 agosto 2022, relativamente alle rate in scadenza il 31 maggio 2021, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021.

*3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»*

### **1.0.1**

#### [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*1-bis. (Detrazione del consumo culturale individuale in luogo delle spese in prestazioni sanitarie)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

*« e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021 e 600 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **1.0.2**

#### [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"1-bis.*

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese

sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020."

### **1.0.3**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"1-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

### **1.0.4**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

1-bis. (Misure urgenti per il rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)

All'articolo 73 - quinquies della legge 23 luglio 2021, n. 106 apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 2, sostituire le parole "350" con "800" e, dopo le parole "2021" le seguenti parole "e di 800 milioni a decorrere dal 2022";

- Al comma 4, sostituire il dispositivo con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### **1.0.5**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

1-bis. (Credito d'imposta per le scuole di jazz)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel genere jazz è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.

### **1.0.6**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"1-bis

(Credito d'imposta per le scuole di danza)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione."

### **1.0.7**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

1-bis. (Credito d'imposta per le scuole di teatro)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel settore teatrale è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.

### **1.0.8**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 1-bis.

*(Garanzia pubblica sulla rateizzazione di tributi e contributi)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA.

3. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

d) la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;

e) la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa definiscono con convenzione le modalità di concessione del finanziamento, il premio per la garanzia nonché ogni altro adempimento relativo alle modalità attuative del comma 3.

Art. 1-ter.

*(Procedura per il piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)*

1. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui all'articolo 1-bis nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente.

2. Il piano di pagamento certificato di cui al comma 1, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme.

3. Il provvedimento di diniego da parte di uno dei soggetti ai quali la proposta sia stata presentata ai sensi del comma 2, motivato a pena di nullità, è notificato, entro quattro mesi dall'invio del piano ai sensi del comma 2, con le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e costituisce un atto autonomamente impugnabile innanzi alla competente autorità giudiziaria, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

4. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui all'articolo 1-*bis*, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione.

5. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 1, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui all'articolo 1-*bis*, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

6. Nel piano di cui al comma 1 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 1-*quater*.

(Sistema premiale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui all'articolo 1-*ter*. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento secondo quanto previsto dal comma 2.

2. L'ammontare del premio è determinato in base alla durata e alla percentuale del finanziamento, secondo le seguenti modalità:

- a) finanziamento fino a cinque anni: 2 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato;
- b) finanziamento fino a dieci anni: 4 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato;
- c) finanziamento fino a quindici anni: 6 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali?» della missione «Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### **1.0.9**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

1-bis. Detrazione del consumo culturale individuale

All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

«e-*quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».

#### **1.0.10**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"1-bis.

(Credito d'imposta per le locazioni dei luoghi della cultura)

1. All'articolo 65 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo: «d'impresa» aggiungere: «teatrale e culturale»;
- b) sostituire le parole: «60 per cento» con: «totale»;
- c) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «A/9, B/6, D/3»."

#### **1.0.11**

[Marino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(IRAP - proroga versamento)

All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

#### **1.0.12**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 1-bis

(IRAP - proroga versamento)

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle



seguenti: "31 gennaio 2022".».

#### **1.0.13**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 1-bis

*(IRAP - proroga versamento)*

All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

#### **1.0.14**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Articolo 1-bis

*(IRAP - proroga versamento)*

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

#### **1.0.15**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

1-bis. (Misure urgenti per lo spettacolo dal vivo)

All'articolo 36-bis del decreto-legge n. 41 del 22.03.2021 sostituire le parole "2020" con "2021", ovunque ricorrano, e le parole "90" con "100".

#### **1.0.16**

[Modena](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

«Articolo 1-bis (Proroga della sospensione delle verifiche di inadempienza per il pagamento dei debiti di fornitura delle pubbliche amministrazioni)

1. Sino al termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021, e con l'articolo 1 del decreto legge 23 luglio n.105, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n.144, non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2021 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

#### **1.0.17**

[Bagnai](#), [Siri](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis. (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 e il 31 novembre 2022; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2019, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

6. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

7. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in

cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede: quanto a 180 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **1.0.18**

##### Dell'Olio, Puglia

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.

2. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

*d)* la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;

*e)* la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

3. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui al comma 1 nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente. Il piano di pagamento certificato, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui al comma 1, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 2, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui al comma 1, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui al presente articolo. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali?» della missione «Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 2

## 2.1

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.» con le seguenti:*

»Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 30 aprile 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.»

## 2.2

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, sostituire le parole « al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»*

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole « al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»

*Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere i commi 1,2, 3 e 4.*

## 2.3

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, sostituire le parole « al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»*

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole « al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»

*Conseguentemente all'articolo 11 sopprimere il comma 13.*

## 2.4

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti «al 31 dicembre 2022».*

## 2.5

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «al 30 giugno 2022».*

## 2.6

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

*Al comma 1, le parole " 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".*

## 2.7

[Pittella](#), [Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:« centocinquanta giorni» con le seguenti:« centottanta giorni»*

## 2.8

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: "centocinquanta" con la seguente: "centottanta".*

## 2.9

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, sostituire la parola "centocinquanta" con la seguente: "centottanta".*

## 2.10

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "*centocinquanta*", con la seguente: «**centottanta**».

## 2.11

[Iwobi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: « in centocinquanta giorni» con le seguenti: « in centonovanta giorni».*

Conseguentemente, all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, alinea, sostituire le parole: « 3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: « 3.441.272.932 euro per l'anno 2021»;

b) Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «*a-bis*) quanto a 72 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## 2.12

[Marino](#), [Carbone](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo delle cartelle di pagamento di cui al periodo precedente è sospeso per 60 giorni in presenza di impugnazione.*

## 2.13

[Bottici](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«*1-bis*. È altresì fissato in centocinquanta giorni il termine dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12.»

## 2.14

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«*1-bis*. Il termine di cui al comma 1 è altresì fissato per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

## 2.0.1

[Vitali](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis* .

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

### 2.0.2

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«ART. 2-bis

*(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.»

### 2.0.3

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«ART. 2-bis (Rimessione in termini degli avvisi di irregolarità o degli atti di accertamento con adesione)

1. I versamenti delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità emesse a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 giugno 2022.

2. I versamenti delle somme dovute a seguito della definizione degli avvisi di accertamento ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 28 febbraio 2022.».

## Art. 3

### 3.1

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

*(Estensione della rateazione per i piani di dilazione)*

Al comma 1, le parole: "di diciotto e", sono sostituite dalle seguenti : " di ventiquattro e".

### 3.2

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Al comma 1, sostituire la parola "diciotto" con la seguente: "ventiquattro".

### 3.3

[Iwobi](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, la parola: « diciotto », è sostituita dalla seguente: « venti».*

b) *Al comma 2, le parole: « 31 ottobre 2021», sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021».*

### 3.4

[Pagano](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#)

*Al comma 2 sostituire le parole "in essere alla data dell'8 marzo 2020", con le seguenti: "nonché da tutti i piani di rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge«.*

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:*

*a) sostituire le parole: » 3.369.272.932 euro per l'anno 2021«, con le seguenti: »4.319.272.932 euro per l'anno 2021«*

*b) alla lettera d), sostituire le parole: »200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 «, con le seguenti: » 500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009«*

### 3.5

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: "in essere alla data dell'8 marzo 2020" con le seguenti: "per tutti i piani di rateizzazioni in essere".*

### 3.6

[Berutti](#), [Perosino](#)

*All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «alla data dell'8 marzo 2020» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

### 3.7

[Pittella](#), [Manca](#)

*Al comma 2, sostituire le parole:« 31 ottobre» con le seguenti:« 31 dicembre»*

### 3.8

[Pagano](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#)

*Al comma 2 sostituire le parole "è fissato al 31 ottobre 2021" con le seguenti: "è fissato al 31 dicembre 2021"*

### 3.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

#### ARTICOLO 3

*Al comma 2, sostituire le parole: "31 ottobre 2021", con le seguenti: «**31 dicembre 2021**».*

### 3.10

[Berutti](#), [Perosino](#)

*All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021».*

### 3.11

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: "è fissato al 31 ottobre 2021" con le seguenti: "è fissato al 30 novembre 2021".*

### 3.12

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Sopprimere il comma 3*

### 3.13

[Pagano](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#)



*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:*

*a) all' alinea, sostituire le parole: « 3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: «4.319.272.932 euro per l'anno 2021»*

*b) alla lettera d), sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 », con le seguenti: « 500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009»*

### **3.14**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente: 3- bis "Ai sensi del presente articolo, restano comunque valide la remissione dei termini anche per i contribuenti che non hanno effettuato le rateizzazioni relative agli avvisi di irregolarità o relative agli atti di accertamento con adesione."*

### **3.15**

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«4. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate sino al 30-6-2022, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 200.000 euro."*

### **3.16**

[Marino](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis. All'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».*

*3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentare a decorrere dal 1° gennaio 2022».*

### **3.0.1**

[Ferro](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

*«Art. 3-bis.*

*1. È riaperta la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d'imposta che sono presenti in bilancio o che eventualmente sono state utilizzate con obbligo di ricostituzione, generate dalle operazioni di rivalutazione di cui al decreto legge 23/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 40/2020, al decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020 e al decreto legge 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%, rateizzabile in 3 anni.»*

### **3.0.2**

[Pagano](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#), [Floris](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 3-bis*

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

- a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto;
- d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022. Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel caso di modifica del *temporary framework* che determini un nuovo termine per il pagamento dei versamenti sospesi. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per il 2021, si provvede:

a) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 60 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 344,6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

### 3.0.3

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis. (Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

- a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto;
- d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022.

Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel caso di modifica del *temporary framework* che determini un nuovo termine per il pagamento dei versamenti sospesi.

Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro, si provvede: quanto a 180 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad

esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 219,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **3.0.4**

[Di Piazza](#), [Licheri](#), [Catalfo](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'imposta sul valore aggiunto;

d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022.

3. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **3.0.5**

[Licheri](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Contributi per il settore sportivo)*

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **3.0.6**

[Ferro](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è pari all'11 per cento.»

### 3.0.7

[Modena](#), [Toffanin](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

1. All'articolo 6 del decreto legge 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge."

2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti".»

### 3.0.8

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre

2020, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».

### 3.0.9

#### [Di Piazza, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 3-bis

*(Disposizioni in materia di piani di dilazione)*

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «72 rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «120 rate mensili»;

2) al secondo periodo, le parole: «di importo superiore a 60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 100.000 euro»;

b) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

c) al comma 3, alinea, le parole: «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».

### 3.0.10

#### [Di Piazza, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*( Modifiche alla disciplina in materia di ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento ).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 72-bis, è inserito il seguente:

"Art. 72-bis.1

*(Sospensione delle ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento).*

1. A seguito dell'esecuzione della procedura di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, per il contribuente il quale abbia presentato ed ottenuto una rateazione ed abbia provveduto a versare la prima rata, fino alla data del saldo dei pagamenti previsti dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, concesso dall'agente della riscossione, sono sospesi i versamenti delle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Il sostituto d'imposta di cui all'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 1, non opera le ritenute alla fonte di cui al medesimo comma per tutta la durata del periodo di sospensione.

3. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data del versamento della intera somma dovuta

stabilita dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, concesso dall'agente della riscossione.".

2. Le ritenute già operate alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunque essere versate.»

### **3.0.11**

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*( Modifiche alla disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni ).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48-bis, comma 1, le parole: "non procedono al pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "procedono al pagamento della sola quota pari al cinquanta per cento della somma complessiva da liquidare";

b) all'articolo 72-bis, dopo comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Con riferimento ai tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito, il pignoramento sulle somme ricevute dal beneficiario ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, a titolo di pagamento dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero da società a prevalente partecipazione pubblica, non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Il pignoramento eseguito oltre i limiti di cui al primo periodo è parzialmente inefficace per la quota eccedente detti limiti. L'inefficacia di cui al secondo periodo è rilevata dal giudice anche d'ufficio."».

### **3.0.12**

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 3-bis

*(Definizione agevolata)*

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale

dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 31 marzo 2022, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **3.0.13**

[Toffanin](#), [Mallegni](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Definizione agevolata)*

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.»

### **3.0.14**

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di tassi di interesse per la dilazione del pagamento)*

1. All'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: " del 4,5 per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento annuo".

2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, le parole: "al tasso degli interessi attivi previsti



*dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "al tasso d'interesse di cui all'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602".*

3. All'articolo 3 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, il comma 4 è abrogato.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, sono adottate le misure di attuazione del presente articolo.».

### **3.0.15**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 3 - bis

(Sospensione split payment)

1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'anno 2022 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.

Art. 4

### **4.1**

[Zaffini](#), [de Bertoldi](#), [Drago](#), [Maffoni](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. "Al trattamento accessorio della delle aree e dei settori del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50".*

Art. 5

### **5.1**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4*

### **5.2**

[D'Alfonso](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la tariffa corrispettiva di cui al successivo comma 668, non sono dovute per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato."

### **5.3**

[Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Montani](#), [De Vecchis](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020 nr.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 nr. 77 le parole: » 12 mesi« sono sostituite con le seguenti: »24 mesi«.

### **5.4**

[De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3bis. All'articolo 199 comma 3 lett. b) del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sostituire le parole «12 mesi» con le seguenti: «24 mesi».

**5.5**

[Margiotta](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole »12 mesi« sono sostituite con le seguenti »24 mesi«.

**5.6**

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Sciascia](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole » 12 mesi« sono sostituite con le seguenti: con »24 mesi«.

**5.7**

[Damiani](#), [Mallegni](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza oltre che alla tutela della salute in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240."

**5.8**

[de Bertoldi](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che alla tutela della salute in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai seguenti decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240."

**5.9**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per esigenze di tutela della salute pubblica in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono

stabilite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240 ed al Decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29."

#### **5.10**

##### [Carbone](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023».

#### **5.11**

##### [Grimani](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

5-bis. All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023».

#### **5.12**

##### [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis) Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al quarantesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Hanno titolo al rimborso di cui al presente comma coloro che, entro un anno dal conseguimento della predetta patente e abilitazioni, effettuino prestazioni lavorative o professionali, a qualunque titolo, nell'ambito delle attività di trasporto persone non di linea per un periodo di almeno sei mesi. Il credito di imposta è erogato secondo le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **5.13**

##### [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 7 dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la quota annuale ecceda l'imposta lorda al netto delle ulteriori detrazioni, le quote degli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere sospese per un triennio.»

#### **5.14**

##### [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il quarto periodo d'imposta successivo sia compreso tra il 31/12/2020 e la data di termine dello stato di emergenza, il periodo per la deduzione delle minusvalenze viene prorogato di due anni.»

## 5.15

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora il quarto periodo d'imposta successivo sia compreso tra il 31.12.2020 e la data di termine dello stato di emergenza, il periodo per la deduzione delle minusvalenze è prorogato di due anni.»

## 5.16

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per gli importi investiti nelle start up innovative di cui all'articolo 25 della presente legge, e nelle PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la cui detrazione scade al 31.12.2020 ed al 31.12.2021, il termine entro il quale la somma investita può essere detratta è prorogato di un ulteriore triennio».

## 5.17

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le parole «ma non oltre il terzo».

## 5.18

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) *Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,".*»

## 5.19

[Presutto](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.»"

## 5.20

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.»

## 5.22

[Manca](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.»

## 5.23

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 8, al quarto periodo le parole: "nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta", sono soppresse;

b) al comma 12:

1) all'ultimo periodo, le seguenti parole: "e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10", sono soppresse;

2) dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti in fine i seguenti capoversi: "Nei casi di cui al periodo precedente, dalla data di conversione in legge del presente decreto fino al 30 settembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per l'accertamento e per il recupero dei crediti d'imposta nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado e il

termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Il periodo di sospensione del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dal presente comma."

#### 5.24

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 8, al quarto periodo sono abrogate le seguenti parole: ", nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta";

b) al comma 12:

1) all'ultimo periodo, sono abrogate le seguenti parole: "e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10";

2) dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti in fine i seguenti: "Nei casi di cui al periodo precedente, dalla data di conversione in legge del presente decreto fino al 30 settembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per l'accertamento e per il recupero dei crediti d'imposta nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Il periodo di sospensione del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dal presente comma."

#### 5.25

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a. al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono tenuti al riversamento delle relative somme utilizzate in compensazione e tale condotta si considera regolare".

b. al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti di cui al comma 7, i quali si avvalgano della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al medesimo comma, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, non potranno essere oggetto di accertamento da parte gli Uffici per le operazioni oggetto della comunicazione."

#### 5.26

[Marino](#), [Carbone](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

"8-*bis*: Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate".

#### 5.27

[Perosino](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

8-bis: "Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate"».

**5.28**

[Pittella](#), [Stefano](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*« 8-bis. Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate"».

**5.29**

[Pittella](#)

*Al comma 10, sostituire le parole:*« in tre rate» *con le seguenti:*« in cinque rate» *e le parole:*« il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.» *con le seguenti:* « il 30 giugno 2023, il 16 dicembre 2023, il 30 giugno 2024 e il 16 dicembre 2024.»

**5.30**

[Pittella](#)

*Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.*

**5.31**

[Marino](#), [Toffanin](#), [Carbone](#), [Sbrollini](#)

*Dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis. I soggetti di cui al comma 7, al fine di valutare se accedere alla procedura di riversamento spontaneo prevista dai commi 7 a 10, possono richiedere una valutazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delineata la procedura relativa a tale richiesta. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »

**5.32**

[Damiani](#), [Toffanin](#)

*Al comma 11, dopo le parole* «In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.» *aggiungere le seguenti:*

«nonché la punibilità di cui all'art.8 c1 del D.Lgs 471/97»

**5.33**

[Marino](#)

*Al comma 12, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:* «Entro sessanta giorni dall'istanza di riversamento, da presentarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2022, tali imprese possono richiedere il riversamento in unica soluzione dell'intero importo del credito oggetto di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.»

**5.34**

[Marino](#), [Toffanin](#), [Carbone](#), [Sbrollini](#)

*Al comma 12, ultimo periodo, le parole* «senza possibilità di applicare» *sono sostituite con le seguenti:* «con possibilità di applicare».

**5.35**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

"12-bis. Dal mese di gennaio 2022, il canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è versato entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni."

"12-ter. Entro il 31 dicembre 2022, al fine di ottimizzare le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione del gioco del bingo anche in conseguenza della epidemia Covid-19 ed in previsione della riattribuzione delle relative concessioni, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adotta un regolamento individuante le misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta del gioco e l'occupazione nel settore, nonché le modalità di innovazione e sviluppo tecnologico atte a garantire l'evoluzione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco incentivando la diffusione delle tecnologie digitali."

*Conseguentemente:*

a) *al comma 15, sostituire le parole: "commi da 7 a 12" con le seguenti: "commi da 7 a 12-bis" e le parole: "35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029" con le seguenti: "50,3 per l'anno 2022, 38,3 per l'anno 2023 e 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029"*

b) *dopo il comma 15, aggiungere il seguente: « 15-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, si provvede, quanto a 14,7 milioni per l'anno 2022 e a 2,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **5.36**

[Di Piazza](#), [Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-bis. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».*

#### **5.37**

[Dell'Olio](#), [Di Piazza](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».*

#### **5.38**

[Di Piazza](#), [Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022».*

#### **5.39**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.»

#### **5.40**

[Marino](#), [Toffanin](#), [Carbone](#), [Sbrollini](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*



«12-bis. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, inserire, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, qualora nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia deve richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere, provvedendo a notificare l'invio di tale richiesta anche all'impresa interessata, la quale può, pertanto, far pervenire direttamente al Ministero la relazione tecnica di cui all'articolo 11-bis o eventuale altra documentazione. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analogia forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti."»

#### 5.41

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:* «12-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 5, terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti."».

#### 5.42

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Modena](#)

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nel comma 5, al terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti"».

#### 5.43

[Marino](#), [Toffanin](#), [Carbone](#), [Sbrollini](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al terzo periodo, le parole «può richiedere» sono sostituite dalle seguenti «deve richiedere».

#### 5.44

[Marino](#), [Carbone](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L'opzione di cui al periodo precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

#### 5.45

[Marino](#), [Carbone](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

"12-bis. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole "simili relative a diritti d'autore" sono aggiunte le seguenti "e diritti connessi" e dopo le parole "eredi o legatari," sono aggiunte le seguenti "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari".

#### 5.46

[Dell'Olio, Puglia](#)

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione".

12-ter. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".».

#### 5.47

[Marino, Carbone](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

"12-bis. Per l'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.

#### 5.48

[Presutto, Puglia](#)

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato.".

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici»*

#### 5.49

[Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol](#)

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».*

#### 5.50

[Pittella, Manca](#)

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».*

#### 5.51

[Damiani](#)

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accredito del contribuente ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato.»

*Conseguentemente*, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».

## **5.52**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-*bis*. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-*bis*, è inserito il seguente:

"7-*ter*. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-*bis* del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"»;

«13-*ter*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni"»;

«13-*quater*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "cloud computing" inserire le seguenti: "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)»;

## **5.53**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-*bis*. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-*bis*, è inserito il seguente:

"7-*ter*. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-*bis* del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"»;

«13-*ter*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni"»;

«13-*quater*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)»;

## **5.54**

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-*bis*. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-*bis*, è inserito il seguente:

"7-*ter*. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai

commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"»;

«13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni"»;

«13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)»;

*Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.*

### 5.55

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"»;

«13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni"»;

«13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)»;

### 5.56

[Dell'Olio](#)

*Sopprimere il comma 14.*

### 5.57

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Il comma 14 è soppresso. Sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione dell'abrogato comma 14 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

### 5.58

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Il comma 14 è soppresso.*

### 5.59

[Pittella](#)

*Al comma 14, dopo le parole: « revisori legali» aggiungere le seguenti: « e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4., abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. »*

## 5.60

### [Di Piazza](#)

*Al comma 14, dopo le parole: «registro dei revisori legali» aggiungere, in fine le seguenti: «e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»*

## 5.61

### [Marino](#)

*Al comma 14, dopo le parole «registro dei revisori legali» aggiungere le seguenti: «e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.»*

## 5.61-bis

### [Perosino](#)

*Al comma 14, dopo le parole: "registro dei revisori legali" aggiungere le seguenti: "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 600."*

## 5.62

### [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente: 14- bis" 1. Tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 novembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2022.»*

## 5.63

### [Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

*«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:*

*"Art. 15-bis*

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

*1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.*

*2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.*

*3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:*

*a) Poste Italiane S.p.a.;*

*b) le banche;*

*c) le società di gestione del risparmio;*

*d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;*

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;

g) le imprese di assicurazioni.»

#### 5.64

[Presutto](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:*

*"Art. 15-bis.*

*( Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti).*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile ovvero, qualora necessario, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

a) Poste Italiane S.p.a.;

b) le banche;

c) le società di gestione del risparmio;

d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;

g) le imprese di assicurazioni." ».

#### 5.65

[Bergesio](#), [Montani](#), [De Vecchis](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

*"14-bis. Al numero 10-bis della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e ostriche" sono soppresse».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 200.000;

2023: - 200.000;

2024: - 200.000.

#### 5.66

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

*"14-bis.L'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre*

1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.".

#### **5.67**

[Donno](#), [Ricciardi](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. La somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno delle discoteche e sale da ballo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, ai sensi dell'articolo 74-*quater*, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevolata del 10% di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.68**

[Donno](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. L'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10 per cento.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.69**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14- *bis*. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 3 mila milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, del di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

#### **5.70**

[Ricciardi](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602, alla fine del primo capoverso, dopo le parole: "iscrizione a ruolo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché con le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

#### **5.71**

[Bottici](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 52, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"2-*quinques*. Nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, al debitore è concessa la facoltà di procedere alla vendita, con il consenso dell'Agente della Riscossione, del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-*bis*, da perizia inoppugnabile effettuata, su richiesta e a spese del debitore, dall'Agenzia delle Entrate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di perizia corredata dalla documentazione completa dell'immobile. Le spese relative alla perizia, ivi incluse quelle di trasferta, sono comunicate entro 60 giorni dalla richiesta al debitore, il quale provvede al pagamento delle spese e all'invio della quietanza all'Agenzia delle Entrate entro i successivi 120 giorni.". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

2-*sexies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative, per l'attuazione delle norme di cui al comma precedente".».

#### 5.72

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14-*bis*. All'articolo 28-*quarter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, alla fine del primo capoverso, dopo le parole: "iscrizione a ruolo", aggiungere le seguenti:", nonché con le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

#### 5.73

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#)

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

"14-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-*bis* è abrogato.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

#### 5.74

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#)

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

"14-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'articolo 60 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

#### 5.75

[Gasparri](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera h) si inserisce la lettera i) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e) se soggetti certificati secondo la norma UNI 11511.»

#### 5.76



[Bottici](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano altresì quando il ritardo o l'omissione nel versamento sia causato da accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario alla prescritta scadenza per ragioni estranee alla propria responsabilità e riferite a casi di grave, comprovata e incolpevole situazione di difficoltà del debitore. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti i termini e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma".».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, inserire il seguente:* "3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 14-bis, determinati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**5.77**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14-bis. "All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 5, terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo", sono sostituite dalle seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti".

**5.78**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

**5.79**

[Marino](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

**5.80**

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

**5.81**

[Marino](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

**5.82**

[Masini](#), [Toffanin](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

**5.83**

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

**5.84**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

**5.85**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole »superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire« sono sostituite dalle seguenti: »superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milione di euro.«

**5.86**

[Donno](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis "All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo le parole: "le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)".»

**5.87**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

14-bis" All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato."

14-ter" Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

**5.88**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano per le stesse tipologie di immobili ai contratti di locazione stipulati nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

#### **5.89**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano ai contratti di locazione per i quali sia intervenuto o intervenga un accordo di riduzione del canone di locazione non inferiore al 20 per cento del canone originariamente stipulato, per tutta la durata del contratto. A tali fini sono considerati gli accordi di riduzione registrati successivamente al 31 gennaio 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

#### **5.90**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [De Vecchis](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa".

#### **5.91**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [De Vecchis](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-*quater*, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo la parola "apponendo" sono inserite "senza oneri".

#### **5.92**

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.»

#### **5.93**

[Berutti](#), [Perosino](#)

*All'art. 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Nei contratti di compravendita immobiliare agli effetti dell'art. 2935 c.c. il termine di prescrizione dei diritti riconosciuti all'acquirente dall'art. 1489 c.c. decorre dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo del contratto.»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni urgenti in materia fiscale nonché in materia di prescrizione disciplinata dal codice civile».

#### **5.94**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli

atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

#### **5.95**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»

#### **5.96**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2022.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **5.97**

[Presutto](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:* «14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

#### **5.98**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

#### **5.99**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. All'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".

**5.100**

[Floris](#), [Caligiuri](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".

**5.101**

[Magorno](#), [Marino](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Al comma 708, dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".

**5.102**

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare."».

**5.103**

[De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA.»"

**5.104**

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

All'articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo:

"Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA".

**5.105**

[Bergesio](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla

differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA.»"

#### **5.106**

[Taricco](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto infine il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA". Aglioneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.107**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

"14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA.»".

#### **5.108**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [De Vecchis](#)

*dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

"14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA."

#### **5.109**

[Caligiuri](#)

*All'articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo:

"Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA".

#### **5.111**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della Salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»

### 5.112

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

*14-bis.* "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1103 della legge 30 dicembre 2020, s'intendono svolte con cadenza trimestrale inclusi i relativi adempimenti per i contribuenti che non sono interessati dalle dichiarazioni precompilate predisposte dall'Agenzia delle entrate, inclusi i registri IVA e le liquidazioni periodiche".

### 5.113

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

*14-bis.* All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*"2-bis.* Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo.

### 5.114

[Paroli](#), [Toffanin](#)

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«*14-bis.* Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche alle tecnologie dell'idrogeno, che vengono equiparate a fotovoltaico e batterie come accumulo di energia rinnovabile fotovoltaica, elettrolizzatori e serbatoi di idrogeno e come nuova sorgente di energia di origine rinnovabile *fuel cell*, celle a combustibile con relativi tubi di idrogeno. Le colonnine che forniscono idrogeno per autovetture vengono equiparate alle colonnine per la ricarica elettrica di autovetture.

*14-ter.* Gli incentivi si applicano con le medesime modalità di cui al comma 1 esclusivamente nel caso di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili di energia. La detrazione fiscale si applica anche alle reti elettroniche locali intelligenti *smart grid*.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

### 5.115

[Presutto](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«*14-bis.* Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 11, primo periodo, le parole: "*di cui al presente articolo*" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui al comma 2 del medesimo articolo 121*";

b) all'articolo 119, comma 12, le parole: "*anche avvalendosi*" sono sostituite dalle seguenti: "*avvalendosi*";

c) all'articolo 121, comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Resta ferma l'esclusione, in capo ai fornitori e ai cessionari dei crediti, di ogni obbligo di verifica in merito alla spettanza delle detrazioni nonché della documentazione necessaria per l'ottenimento delle detrazioni stesse.";

d) all'articolo 121, comma 7, le parole: "anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui all'articolo 119, comma 11".

14-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche alle disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

#### 5.116

[Donno, Di Piazza, Puglia](#)

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni sono soppresse.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 5.117

[Donno, Di Piazza, Puglia](#)

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni, sono sospese per un periodo pari a sei mesi.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 5.144

[de Bertoldi, Maffoni, Drago](#)

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

14-bis. "Sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2021 i termini relativi ai versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 633, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e dell'articolo 8 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218."

14-ter. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 2.

#### 5.145

[de Bertoldi, Maffoni, Drago](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14-bis. Al fine di assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 227 a 229



dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relative al meccanismo di compensazione tra debiti e crediti derivanti da transazioni commerciali e documentati da fattura elettronica: "Baratto 4.0", il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro e oltre il 1° gennaio 2022, emana un decreto per l'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal suestposto comma 227."

#### 5.118

##### Manca

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

15-*bis*. All'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-*bis*) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;"

15-*ter*. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-*bis*), inserita nell'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

#### 5.119

##### Mallegni

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

«15-*bis*. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-*duodevicies*) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, e ogni altra attività connessa con quella autorizzata».

*Conseguentemente*, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### 5.120

[Bernini](#), [Masini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

*Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:*

"15-bis. Alla tabella A, parte II bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quinquies*) è inserito il seguente: «1-sexies) strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico».

15-ter. All'articolo 36, comma 4, lettera a), numero 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «e strumenti musicali» sono soppresse."

*Consequentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

## **5.121**

### Bagnai

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

15-bis. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da "ad esclusione di quelle" a "organizzazioni nazionali" sono soppresse;

2) al quinto comma, le parole ", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati" nonché le parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;

3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;

b) all'articolo 10, dopo il comma terzo, sono inseriti i seguenti: "L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta

attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."

*15-ter.* In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*15-quater* Le disposizioni di cui ai commi 15-*bis* e 15-*ter* rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

## **5.122**

[Damiani](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-*bis* Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per

il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'art. 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni.»

### 5.123

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'art. 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni.»

### 5.124

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986

per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

## 5.125

### Bagnai

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

15-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Ai fini del presente testo unico per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste da una delle formule di denaturazione, oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.";

2) al comma 3:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;"

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis;"

2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) utilizzato, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b);"

2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;"

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis L'esonazione di cui al comma 3, lettera a), trova applicazione anche per l'alcole etilico completamente denaturato e immesso in consumo in un altro Stato membro, successivamente trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10.";

b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";

c) all'articolo 30:

1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";

2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";

d) dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:"

Art. 30-bis

*(Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati)*

1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui

all'articolo 27, comma 2-*bis*, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.";

e) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-*bis*

*(Piccole distillerie indipendenti)*

1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

f) all'articolo 35:

1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle superiori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.";

2) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente: "3-*ter*.1 Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.";

g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: ""vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: ""vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";

h) dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

"Art. 37-*bis*

*(Piccolo produttore indipendente di vino)*

1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale.. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."

i) all'articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i prodotti", a: "le seguenti condizioni:", sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204

21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";

l) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-*bis*

*(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)*

1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli elementi forniti dalla Direzione generale \*\*\*\* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."

m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso stabilimento non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

#### **5.126**

[Rivolta](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#)

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-*bis*. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti:

"L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo"

b) al secondo periodo le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

#### **5.127**

[Binetti](#), [Mallegni](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: " , al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite con le seguenti: "e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2022".

15-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-*bis*, sono destinate alla ricerca nel campo dei Tumori polmonari e alle nuove tecnologie diagnostiche *Next Generation Sequencing* (NGS), per una medicina di precisione fortemente personalizzata. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo, in cui confluiscono le predette maggiori entrate.

15-*quater*. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse di cui al comma 15-*ter*, con cadenza triennale, tra le istituzioni che svolgono le attività di ricerca di cui al citato comma.»

#### 5.128

##### Buccarella

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente «15-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, all'articolo 1, comma 4, al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole »e si riferisce alla sola imposta effettivamente evasa«.*

#### 5.130

##### Toffanin, Floris, Gallone

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«16. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

b) all'articolo 1, comma 3, eliminare "La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate";

c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3,";

e) all'articolo 1, comma 6-*bis*, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola "dichiarazione" inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

g) all'articolo 4, comma 3-*bis*, dopo la parola "articolo," inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

h) all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, dopo la parola "commi 2-*bis* e 3, "inserire "previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

17. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";



c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola "sottoscrizione" inserire "da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".»

#### **5.131**

[Turco, Puglia](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:*

«15-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture, ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, con esclusione dal novero dei soggetti debitori degli operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia elettrica, gas, acqua e calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico.».

#### **5.132**

[Damiani](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

#### **5.133**

[Perosino](#)

*All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10% del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della Salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»

#### **5.134**

[Marino, Carbone](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

"15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per le persone fisiche titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema deve essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato nella misura forfettaria di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di

decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

### **5.135**

[Damiani](#), [Modena](#), [Gasparri](#), [Toffanin](#)

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

"*15-bis.* Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

*15-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

### **5.136**

[Iwobi](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

«Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

"15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

### **5.138**

[Perosino](#)

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e

comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190".

## **5.139**

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

*"15-bis.* Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

*15-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.".

#### 5.140

[Mallegni](#), [Toffanin](#)

*All'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«16. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

#### 5.141

[Mallegni](#)

*Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonché al fine di sostenere l'attività di artisti e delle imprese che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa di cui al comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è pari al 100 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all'articolo 102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

15-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

15-quater. All'onere derivante dai commi precedenti, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### 5.142

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le

**seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".**

**b) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica", sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";**

**c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:**

**"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";**

**15-ter. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:**

**"4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»**

**5.143**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

**5.143-bis**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

#### **5.146**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

#### **5.147**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15 -bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15 bis si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

#### 5.148

[Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«16. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

#### 5.149

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:*

**«15-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:**

**a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.**

**b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".**

**15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»**

#### 5.150

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al primo periodo, le parole "della presentazione della dichiarazione," sono soppresse;**

**b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.»**

#### 5.151

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«16. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

- nel primo periodo, sopprimere le parole «della presentazione della dichiarazione,»

- sopprimere il secondo e terzo periodo.»



### 5.152

[Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

- a) nel primo periodo, sopprimere le parole «della presentazione della dichiarazione,»
- b) sopprimere il secondo e terzo periodo.»

### 5.153

[Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«16. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

- nel primo periodo, sopprimere le parole «della presentazione della dichiarazione,»
- sopprimere il secondo e terzo periodo.»

### 5.154

[Bagnai](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

"15-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 118, dell'articolo 1, è abrogato."

### 5.155

[Guidolin](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:* «15-bis. Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono fatte salve le richieste presentate in data antecedente al 14 ottobre 2021 mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva unica anche qualora richiesta successivamente al giorno in cui l'atto è rogitato.»

### 5.0.1

[Collina](#), [Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di *design* e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti,

nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.»

#### **5.0.2**

[Toffanin](#), [Marino](#), [Mallegni](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di *design* e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.»

#### **5.0.3**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei

periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di design e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.»

#### **5.0.4**

[Marino, Carbone](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Defiscalizzazione delle minusvalenze su investimenti destinati a investimenti in PMI italiane)*

1. Le minusvalenze realizzate e le perdite derivanti da liquidazione relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *PMI italiane* possedute direttamente ovvero per il tramite di strumenti finanziari che investano almeno l'80% dei propri fondi in imprese italiane, possedute ininterrottamente per almeno 5 anni, sono deducibili dal reddito delle persone fisiche in misura pari al 40 per cento. Tali minusvalenze e perdite da liquidazione possono essere comunicate agli intermediari finanziari e portate da questi a riduzione dei redditi di capitali e dei redditi diversi conseguiti nei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui al D. Lgs 21 novembre 1997, n. 461.

#### **5.0.5**

[Pittella, Manca, Collina](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo su commesse estere)*

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1996, n. 220, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella

sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2015, n. 174.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 5.0.6

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)*

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o

tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti

osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

*Conseguentemente,*

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

#### **5.0.7**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)*

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli

aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation



of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

*Conseguentemente,*

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

#### **5.0.8**

[Marino, Carbone](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in favore di PMI innovative e start-up innovative)*

1. A tutte le PMI innovative e le start-up innovative, indipendentemente dalla forma giuridica, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2021.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate

alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della fruizione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

b) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

c) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

d) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'*articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2015, n. 33*, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'*articolo 2359 del codice civile* compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'*articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*;

e) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera d) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'*articolo 2359 del codice civile* compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'*articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*; (29)

e) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;

f) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non

si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 10.

8. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. In luogo dell'utilizzo in compensazione di cui al precedente periodo, le imprese possono optare per il rimborso diretto del credito d'imposta che viene erogato dall'Agenzia delle entrate secondo la procedura di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

10. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'*articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010* e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3.

11. Ai fini dei successivi controlli, le PMI innovative e le start-up innovative beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal *decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

12. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

#### **5.0.9**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)»*

L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

#### **5.0.10**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

#### **5.0.11**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Articolo 5-bis.

«1. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole " superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milione di euro."».

#### **5.0.12**

[Ferrara](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità".

2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."»

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.»

#### **5.0.13**

[Iwobi](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità". Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."»

2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022.

#### **5.0.14**

[Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.15**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate)*

All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, dopo le parole «non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica».

#### **5.0.17**

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 5-bis

*(Formazione continua dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni)*

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche

Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'anno Accademico 2022/2023, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

#### **5.0.18**

##### Caligiuri

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 5-bis.

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*1-bis.* L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise

*1-ter.* per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

· Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

· le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

· le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»

#### **5.0.19**

##### Perosino

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 5-bis.

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.

1-*ter*. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

a) Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.

#### **5.0.20**

[Marino, Conzatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.

1-*ter*. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.»

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

- Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

- le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

- le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.

#### **5.0.21**

[Taricco](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 5-*bis*

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'articolo 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:



«1-bis. *L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153, e 10 ottobre 2003, n. 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del presente testo unico.*

*1-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1-bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.»*

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite:

a) le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi;

c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto."

#### **5.0.22**

[Dell'Olio, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Disposizioni in materia di cashback).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 è disciplinato secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «per ogni transazione» sono inserite le seguenti: «giornaliera nei confronti del medesimo esercente»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, lettera c), accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 60 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione per i soggetti che aderiscono al programma a decorrere dal 1 gennaio 2022 e al 5 per cento dell'importo di ogni transazione per i soggetti che hanno già aderito al programma. Si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.»;

b) l'articolo 8, è abrogato;

3. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

#### **5.0.23**

[Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"ART 5-bis

*(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)*

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni.";

b) dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto.»"

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-*bis*, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 42 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.»

#### **5.0.24**

##### Grimani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"ART 5-*bis*

*(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)*

All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni"

*Dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:*

7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto.»"

#### **5.0.25**

##### Pittella

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

*(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)*

1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

**5.0.26 (testo 2)**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)*

1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

**5.0.26**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)*

1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

### 5.0.27

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)*

1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

### 5.0.28

[Marco Pellegrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)*

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di

cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

*c)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*d)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

*e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

*f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*g)* si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

*a)* mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

*b)* mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

*c)* presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

*a)* alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*b)* il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

*a)* i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

*b)* il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma *i* anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma *i* debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

*a)* le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

*b)* i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

*c)* le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

*d)* le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma *i*, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è

automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

#### **5.0.29**

[Dell'Olio, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*( Modifiche alla disciplina della fatturazione per gli acquisti territoriali da non residenti ).*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 3-bis, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione telematica dei dati di cui al primo periodo relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, mentre i soggetti che emettono fattura analogica in valuta estera per operazioni non imponibili o non soggette all'Imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di trasmettere i dati secondo le modalità ed i termini di cui al primo e secondo periodo. Per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute, il cessionario ovvero il committente residente ovvero stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in regime di inversione contabile di cui agli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 2 individuate mediante i codici TipoDocumento TD17, TD18, TD19 e TD20."».

#### **5.0.30**

[Croatti, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Sospensione ISI)*

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, le discoteche, sale da ballo e locali assimilati sono esonerati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 per esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio di cui all'Allegato A del medesimo decreto legislativo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **5.0.31**

[Croatti, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Contributi a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e locali assimilati)*

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è

riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di discoteche, sale da ballo e di intrattenimento, locali notturni e assimilati.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui al comma 1.

3. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° marzo 2020, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui al comma 2 l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal presente articolo.

4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi del comma 2, per un importo non inferiore a ventimila euro.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

7. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### **5.0.32**

#### [Croatti, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Riduzione IVA discoteche e sale da ballo)*

1. La somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno delle discoteche e sale da ballo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, ai sensi dell'articolo 74-*quater*, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevolata del 10% di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.



2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### **5.0.33**

[Croatti, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 5-bis

*(Riduzione IVA discoteche e sale da ballo)*

1. Alla Tabella C, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1972 n. 633, al numero 3), le parole: «esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

### **5.0.34**

[Croatti, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Credito d'imposta per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili spetta fino al 31 dicembre 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.

3. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **5.0.35**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

#### **5.0.36**

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

1. L'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

#### **5.0.37**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

#### **5.0.38**

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)*

1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo le parole "fra 250 euro e 10.000 euro." sono inserite le seguenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.".».

#### **5.0.39 (testo 2)**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis

*(Norma di interpretazione autentica relativa alle sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)*

L'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.».

**5.0.39**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)*

All'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo le parole: «fra 250 euro e 10.000 euro.» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.».

**5.0.40**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)*

1. All'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo le parole: «fra 250 euro e 10.000 euro.» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.».

**5.0.41**

[Floris](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)»*

L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

**5.0.42**

[Marino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)*

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

#### **5.0.43**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)*

All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

#### **5.0.44**

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)*

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **5.0.45**

[Floris](#), [Toffanin](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)*

All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

#### **5.0.46**

[Ciriani](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

« 5-bis

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge del 10 settembre 2021 n.121, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a)bis. Dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti di veicoli che dipendono da imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.

#### **5.0.47**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*Art.5-bis*

*(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)*

1. All'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 alle lettere a) e b) le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

#### **5.0.48**

[de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*Art.5-bis*

*(Soppressione al regime dell'utilizzo del contante)*

Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'articolo 49 è soppresso.

*Conseguentemente l'articolo 18, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è soppresso.*

#### **5.0.49**

[Nannicini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Soppressione del tetto del cinque per mille)*

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole »Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022« sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.50**

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

#### **5.0.51**

[Marino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b. dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

#### **5.0.52**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

#### **5.0.53**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente

per l'indebito utilizzo del credito.».

#### **5.0.54**

[Faraone](#), [Marino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)*

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per le annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione non effettuano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provvedono a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi.

5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali utilizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il sostegno alle attività economiche più colpite dall'emergenza epidemiologica attraverso la sospensione o riduzione di almeno il 50 per cento, per l'anno 2021, dei pagamenti dell'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

#### **5.0.55**

[Faraone](#), [Marino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5- bis.

*(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Il comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatosi prima del 19 maggio 2020.».

#### **5.0.56**

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis

*(Imposta di soggiorno)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: «1-*quater*. La qualificazione giuridica da attribuirsi alla figura dell'albergatore in relazione alla gestione della tassa di soggiorno, così come specificata nel comma 1-*ter*, deve intendersi valida, ad ogni effetto di legge ed ai fini della sua esclusione dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del c.p., a far data dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.»

#### **5.0.57**

[Alfieri](#), [Ferrari](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

*(Termini per la domanda di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale COVID-19)*

1. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.»

#### **5.0.58**

[Ferrari](#), [Alfieri](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

*(Rendite AVS)*

1. All'articolo 76 della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate";

b) dopo il comma 1-*bis*) è aggiunto il seguente: "1-*ter*. Le somme, ovunque corrisposte, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi precedenti. Il presente comma decorre dalla stessa data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2017, n. 50. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato".

#### **5.0.59**

[Nannicini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*

*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-*quater* e il comma 5-*quinquies* sono abrogati. Restano fermi gli effetti contrattuali generati dalle disposizioni sui contratti di lavoro sportivo professionistico, regolati dalla legge n. 91/1981 e dal decreto legislativo n. 36/2021,



in corso e fino alla loro naturale scadenza o antecedente all'approvazione della presente legge.»

#### 5.0.60

[Marino, Carbone](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni".

b) dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto.»

#### 5.0.61

[Marino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Raddoppio limite welfare aziendale)*

1. A decorrere dal 2022, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### 5.0.62

[Nannicini](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 5 -bis

*(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b)

punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

?

### 5.0.63

[Di Piazza, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*( Misure a sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare ).*

1. All'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: *"strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale"* sono sostituite dalle seguenti: *"Bed and Breakfast a gestione familiare"*;

b) dopo le parole: *"dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast"*, sono aggiunte le seguenti: *"a gestione familiare".*».

#### **5.0.64**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art.5-bis

*(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complementare)*

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto - legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: *"forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252"* è aggiunto il seguente: *"e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento."*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

#### **5.0.65**

[Dell'Olio](#), [Di Piazza](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16)*

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

*"Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore."*

2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2022.».

#### **5.0.66**

[Marino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

«Art. 5-bis.

*(Misure recanti adeguamenti a seguito di sentenze della Corte di Giustizia Europea)*

1. Dopo l'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: *"3. Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore o dal destinatario dei beni"*.

2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data

d'effetto del presente articolo, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 2022.

4. All'articolo 30, del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2.bis. Nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, l'impresa distaccataria può assolvere direttamente agli oneri relativi ai trattamenti retributivi, assistenziali e contributivi del lavoratore distaccato."

5. All'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n.67, il comma 35 è sostituito dal seguente:

"35. Sono da intendersi rilevanti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto i prestiti e i distacchi di personale, ad eccezione di quelli che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276".

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai distacchi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

### 5.0.67

#### Di Piazza, Puglia

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*( Misure recanti adeguamenti a seguito di sentenze della Corte di Giustizia Europea ).*

1. Dopo l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "2-bis. *Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore o dal destinatario dei beni*".

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

3. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 2022.

5. All'articolo 30, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiungere dopo il comma 2, il seguente: "2-bis. *Nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, l'impresa distaccataria può assolvere direttamente agli oneri relativi ai trattamenti retributivi, assistenziali e contributivi del lavoratore distaccato*".

6. All'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. *Sono da intendersi rilevanti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto i prestiti e i distacchi di personale, ad eccezione di quelli che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*".

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai distacchi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

### 5.0.68

#### Toffanin, Floris, Gallone

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art.5-bis

*(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)*

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7.»

#### **5.0.69**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art.5-bis

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.

7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.»;

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente ., sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.»

#### **5.0.70**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "5-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.*

*5-ter. L'opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";*

b) *all'articolo 81, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:*

*"1-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative, possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 66, comma 5-bis."*

*1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.*

*1-quater. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria alla quale ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.».*

#### **5.0.71**

##### Puglia

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Differimento dell'applicabilità del regime sanzionatorio per la tardiva presentazione del modello 770 relativo all'anno d'imposta 2020).*

1. Con riferimento all'anno di imposta 2020, le sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano esclusivamente per quelle dichiarazioni del sostituto di imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, riferite all'anno di imposta 2020, presentate tardivamente oltre il 30 novembre 2021.».

#### **5.0.72**

##### Giroto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Misure in materia di esenzione dal canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico)*

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, per gli anni 2021 e 2022 il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia elettrica e gas naturale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### 5.0.73

#### Dell'Olio, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

( *Disciplina in materia di valute virtuali* ).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c-ter), dopo le parole: " di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, " sono aggiunte le seguenti: " di valute virtuali " e, dopo le parole: " Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso " sono aggiunte le seguenti: " , per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso " ;

2) alla lettera c-quater), dopo le parole: " valute " sono aggiunte le seguenti parole: " , valute virtuali " e dopo le parole: " di valute estere " sono aggiunte le parole: " , di valute virtuali " .

b) all'articolo 67, comma 1-bis, dopo le parole: " nonché le valute " , sono aggiunte le seguenti: " , le valute virtuali " ;

c) all'articolo 67, comma 1-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente " ;

d) all'articolo 68, comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: " d-bis) per le

*operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione; "*

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "*Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000,00 euro. "*

3. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18-bis è inserito il seguente: "*18-ter. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali. "*

4. Si definisce «Unità Matematica» l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera qq), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è una forma di unità matematica.

5. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente: "*ff) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale";*

b) all'articolo 1, comma 2, la lettera qq) è sostituita dalla seguente: "*qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente";*

c) all'articolo 3, comma 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "*i) prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa";*

d) all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: "*5-bis) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di Euro 150,00; 5-ter) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, memorizzazione o trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro".*

6. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: "*, comprese le unità matematiche".*

7. Alla legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

*"Art. 7-bis.*

*(Disciplina delle unità matematiche possedute alla data del 22 ottobre 2021 ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze).*

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le unità matematiche possedute alla data del 22 ottobre 2021, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una



perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 28 febbraio 2022.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla data del 28 febbraio 2022. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 28 febbraio 2022.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi."».

#### **5.0.74**

##### [Airola](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Misure in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché gli enti disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.".

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

#### **5.0.75**

##### [Croatti, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Modifiche alla legge 6 ottobre 2017, n. 158)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, le parole: "fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti." sono sostituite dalle seguenti: "nel borgo antico o centro storico del comune o nella frazione indicata, fino a 2.000 abitanti e, nel totale della popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Il piccolo borgo deve avere una presenza di almeno il 70 per cento di edifici storici sul proprio suolo"».

### 5.0.76

[Croatti, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Esenzione imposta municipale propria)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili. L'imposta di cui al precedente periodo non è dovuta altresì per gli anni 2022 e 2023.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 650.000 euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 650.000 euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### 5.0.77

[Vanin, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di sistemi di areazione e purificazione)*

1. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle cessioni di beni aventi ad oggetto i sistemi di areazione e purificazione, effettuate entro la fine dello stato di emergenza, si applica l'aliquota del 10 per cento, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### 5.0.78

[Dell'Olio, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo).*

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione

delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono interpretazione autentica degli articoli da 170 a 181 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.79**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art.5-bis

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.»

### 5.0.80

[Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Applicazione agli operatori ittici professionali del regime di assimilazione alle cessioni all'esportazione).*

1. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il regime di assimilazione alle cessioni all'esportazione di cui al comma 1 si applica a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare."».

### 5.0.81

[Dell'Olio](#), [Di Piazza](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'Agente della riscossione.)*

1. L'Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

### 5.0.82

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art.5-bis

*(Esenzione dall'Irpef dei redditi dei canoni di locazione a uso commerciale non percepiti)*

1. I redditi derivanti da canoni di locazione a uso commerciale, non percepiti dai proprietari a causa dei mancati pagamenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2022.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

### 5.0.83

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Proroga del credito d'imposta sulle locazioni commerciali e della cessione del credito).*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: *"fino al 31 luglio 2021"* sono sostituite dalle seguenti: *"fino al 31 dicembre 2021"*.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 122, comma 2, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 122 è prorogata fino al 30 giugno 2022.

3. Agli oneri del presente articolo, valutati in 2.388,25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **5.0.84**

[Paroli](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.5-bis

(Misure a sostegno della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno, è riconosciuto per gli anni dal 2022 al 2024, alle imprese che investono nella riconversione produttiva, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP, in relazione alla produzione d'idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.85**

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.5-bis.

(Istituzione di un regime opzionale in caso di uscita dal regime forfettario)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, dopo il comma 71, inserire i seguenti: "71 - bis. Il contribuente che nell'anno di imposta supera il plafond annuale massimo di ricavi o compensi di cui alla lettera a) del comma 54 per un ammontare non superiore ad euro 35.000,00, può, in alternativa alla fuoriuscita dal regime di cui al precedente comma 71, optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, alle seguenti condizioni:

a) nel primo anno di imposta, successivo a quello in cui oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento;

b) nel secondo anno di imposta, successivo a quello in cui il contribuente oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo al primo anno, incrementato di un ulteriore 10 per cento;

*71-ter.* Al contribuente che opta per il regime biennale di cui al precedente comma 71-bis, le aliquote dell'imposta sostitutiva previste ai precedenti commi 64 e 65, sono aumentate di cinque punti percentuali"

*71-quater.* Per le due annualità di imposta successive a quella in cui si è verificato il supero, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*71-quinquies.* A decorrere dal terzo anno di imposta successivo a quello in cui avviene il supero, il contribuente che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, fuoriesce definitivamente dal regime forfetario".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 800 milioni di euro, si provvede a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.».

## 5.0.86

[Di Piazza, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.5-bis.

*(Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti)*

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: "Art. 5-bis. *(Comunicazioni con il contribuente)* - 1. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che lo ha emanato, al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.

2. Nel caso di comunicazioni effettuate dal contribuente all'amministrazione finanziaria a mezzo di posta elettronica certificata, qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato sia diverso dalla persona del contribuente, alla comunicazione deve essere allegata un'apposita delega corredata della copia del documento d'identità rilasciata dal contribuente alla persona che effettua l'invio";

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "Art. 12-bis. - *(Istanza di autotutela del contribuente)* - 1. Ciascun contribuente può promuovere un'istanza di autotutela volta a ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in caso di non impugnabilità, nelle ipotesi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

- d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- e) prescrizione della pretesa tributaria.

2. L'istanza di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'amministrazione finanziaria ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo di posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.

3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.

4. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autotutela, se l'organo competente di cui al comma 1 del presente articolo non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave inerzia, l'amministrazione finanziaria non procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

5. Qualora l'istanza di autotutela riguardi ipotesi di annullamento diverse da quelle indicate al comma 1, l'organo competente di cui al citato comma 1 del presente articolo è sempre tenuto a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza medesima. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso presso la commissione tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro".».

#### **5.0.87**

[Campari](#), [Montani](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [Romeo](#), [Saponara](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d'affezione)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "fino all'importo di euro 550" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 1.100".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,70 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **5.0.88**

[Biti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis

(IVA su prestazioni veterinarie e su alimenti per animali)

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: «114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».

2. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente: «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».

3. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 91 è sostituito dal seguente: «91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».

4. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 284 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **5.0.89**

##### Biti

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis

*(IVA su prestazioni veterinarie)*

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: «114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **5.0.90**

##### Gallone, Toffanin, Floris

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)*

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «?periferici?» o «?intermedi?» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Si applicano le disposizioni in materia di Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.



5. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

7. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

8. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, entro il limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2021, e 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 50 milioni di euro per il 2021, e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **5.0.91**

[Ferrari](#), [Alfieri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 50 per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.92**

[Campari](#), [Saponara](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 5-bis.

*(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli autocaravan destinati a persone con disabilità)*

1. A decorrere dal 2022, alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«1-sexies) gli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare,

sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

#### **5.0.93**

[Dell'Olio](#), [Di Piazza](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)*

1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti."

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

#### **5.0.94**

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 5-bis

*(Proroga incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2022".

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **5.0.95**

[Salvini](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [Romeo](#), [Montani](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)*

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in 110 milioni di euro per l'anno 2022, 1.132 milioni di euro per l'anno 2023 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a

modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **5.0.96**

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Abolizione piccole imposte)*

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono o restano aboliti i seguenti tributi:

- a) i diritti di contratto sul risone di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- b) il contributo di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico;
- c) l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione;
- d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati;
- e) l'imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
- f) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio;
- g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- h) l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- i) l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO<sub>2</sub> e NO<sub>x</sub>, di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- m) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68;
- n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all'Archivio notarile, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265;
- p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
- q) l'imposta per l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30,

di cui all'articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

r) l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi da 11 a 15-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

s) l'imposta per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di *leasing*, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

u) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

2. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono accertate le riduzioni di spesa relative ai costi gestionali in termini di accertamento e riscossione derivanti dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante compensazione con le riduzioni di spesa accertate di cui al comma 2 del presente articolo.»

#### **5.0.97**

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

*(Modifiche in materia di termini di versamento)*

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

«1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi;

2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti agli ISA e/o parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi;».

3. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.»

#### **5.0.98**

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni a favore a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi)*

1. Al fine di sostenere i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto delle proroghe delle sospensioni dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2022 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.99**

[Ferrero](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Esenzione IMU per coniugi)*

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente:

"Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale.»

#### **5.0.100**

[Ferrero](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis. (Modifiche all'art. 1 comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

All'articolo 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti

modifiche:

a) le parole "situati nel territorio comunale," sono soppresse.

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima dell'entrata in vigore del comma 1, ad eccezione del caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data".»

#### **5.0.101**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

«ART. 5-bis

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **5.0.102**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

«ART. 5-bis

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di e-commerce, teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.103**

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente.*

*Art. 5-bis*

*(Modifiche al decreto legislativo 504 del 1995)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere Autorizzata per i depositi commerciali di gas e di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea

ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio, concorrendo alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle percentuali di ciascun anno del periodo in considerazione;

b) il deposito sia propaggine o sede distaccata di un deposito fiscale appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito;

c) L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b); in caso di motivate condizioni finanziarie, economiche e logistiche e territoriali, dichiarate dal soggetto gestore, che non hanno consentito il raggiungimento delle prescrizioni e requisiti, l'Agenzia adotta un provvedimento di autorizzazione temporanea alla gestione del deposito fiscale assegnando un termine non superiore a sei mesi per adeguarsi. Decorso inutilmente tale termine, l'attività non si intende autorizzata».

#### **5.0.104**

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente.*

#### **Art.5-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 504 del 1995)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere Autorizzata per i depositi commerciali di gas e di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio, concorrendo alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle percentuali di ciascun anno del periodo in considerazione;

b) il deposito sia propaggine o sede distaccata di un deposito fiscale appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito;

c) il controllo sarà attuato dall'Autorità Doganale competente la quale potrà verificare che nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presente i suddetti requisiti siano stati raggiunti e/o rispettati; in mancanza di tali requisiti l'Autorità Doganale, effettuate le verifiche del caso atte a comprendere i motivi anche finanziari o territoriali che non ne hanno consentito il raggiungimento, concederanno un termine congruo per adeguarsi.

#### **Art. 6**

#### **6.1**

[Marino](#), [Conzatti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **6.2**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Sopprimere l'articolo.*



### 6.3

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.4

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.5

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Abrogare l'articolo.*

### 6.6

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;

b) sopprimere il comma 10.

### 6.7

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole "di cui al presente articolo" aggiungere le seguenti: "in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e s.m.i. nonché all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";

b) al comma 8 dell'articolo sostituire le parole "alle opzioni esercitate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore" con le parole "a partire dal periodo d'imposta 2021";

c) sostituire il dispositivo del comma 10 con il seguente: "I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione ed in relazione ai medesimi beni di proprietà intellettuale, dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente norma possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del precedente periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa."

### 6.8 (testo 2)

[Pesco](#), [Puglia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento. Non sono soggetti a maggiorazione i costi sostenuti per attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.»;

b) *al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «L'Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni che presentano profili di rischio, al fine di un controllo preventivo. Inoltre, l'Agenzia medesima, sospende fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni, su richiesta del contribuente stesso, al fine di una verifica preventiva sul possesso dei requisiti per il beneficio fiscale»;

c) *al comma 10, sostituire le parole:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore del presente articolo».

## **6.8**

[Pesco, Puglia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento. Non sono soggetti a maggiorazione i costi sostenuti per attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.»;

b) *al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni che presentano profili di rischio, anche al fine di una verifica preventiva sul possesso dei requisiti per il beneficio fiscale.»;

c) *al comma 10, sostituire le parole:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore del presente articolo».

## **6.9**

[Nugnes, La Mura](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole: "marchi d'impresa".*

## **6.10**

[Nugnes, La Mura](#)

*Al comma 3, dopo le parole "marchi d'impresa" inserire le seguenti: "funzionalmente equivalenti ai brevetti".*

## **6.11**

[Nugnes](#), [La Mura](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Non sono soggetti alla maggiorazione di cui al comma 3 i costi sostenuti per attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o di rinomanza dei marchi e che contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design o degli altri materiali proteggibili".

#### 6.12

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di centoventi giorni».*

#### 6.13

[Perosino](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero che abbiano presentato un'istanza ammissibile di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche in pendenza di risposta, possono presentare istanza di interpello qualificatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2».

#### 6.14

[Pittella](#), [Stefano](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero che abbiano presentato un'istanza ammissibile di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche in pendenza di risposta, possono presentare istanza di interpello qualificatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2».*

#### 6.15

[Pittella](#), [Stefano](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di centoventi giorni».

#### 6.16

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Modena](#)

*Al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."*

#### 6.17

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."*

## 6.18

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*, con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."

## 6.19

[Conzatti](#), [Marino](#)

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*, con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."

## 6.20

[Toffanin](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma 9-bis: "I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione, dei regimi di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";
- b) il primo periodo del comma 10 è soppresso;
- c) al secondo periodo del comma 10 le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.».

## 6.21

[Pittella](#), [Stefano](#), [Collina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma 9-bis: "I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione, dei regimi di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";
- b) il primo periodo del comma 10 è soppresso;
- c) al secondo periodo del comma 10 le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.».

## 6.0.1

[Sciascia](#), [Toffanin](#), [Perosino](#), [Caliendo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*«Articolo 6-bis*

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

- a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi

precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

-quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".»

## 6.0.2

### [Marino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto

dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **6.0.3**

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

3. L'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel senso che nell'ambito degli «istituti superiori» sono ricompresi anche gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. »

#### **6.0.4**

##### Santangelo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### *«Art. 6-bis*

#### *(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 *ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-*quater*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di



euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **6.0.5**

[Zaffini](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Disposizioni in materia di deducibilità IMU relativa ad immobili strumentali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

b) il comma 773 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento.».

*conseguentemente all'art 11 sopprimere il comma 13*

#### **6.0.6**

[Marino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Modifiche in materia di Gruppo IVA)*

1. All'articolo 70-*quater* del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 31 ottobre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo."»

#### **6.0.7**

[Misiani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Modifiche in materia di Gruppo IVA).*

1. All'articolo 70-*quater* del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 30 novembre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo."»

#### **6.0.8**

[Borghesi](#), [Siri](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 6-*bis*

1. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:

"10. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, per finalità statistiche, nell'ambito di quanto previsto dal decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che li rende disponibili anche all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale. Tali dati sono utilizzati dal Ministero del turismo anche ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

11. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

#### **6.0.9**

[Turco](#), [Ricciardi](#), [Giroto](#), [Castaldi](#), [Dell'Olio](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

*(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

b) dopo il comma 1059-*bis* è aggiunto il seguente: «1059-*ter*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

2. Al fine di rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno, i soggetti beneficiari del credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

#### **6.0.10 (testo corretto)**

[Dell'Olio, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Semplificazioni in materia di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per l'asseverazione del pagamento dell'accisa sui prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 13 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39.

2-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 2-bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico.»

#### **6.0.10**

[Dell'Olio, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Semplificazioni in materia di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per l'asseverazione del pagamento dell'accisa sui prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 13 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39.

2-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1-bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non

applicati ai relativi recipienti.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico.»

#### **6.0.11**

[Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 6-bis

*(Semplificazione della disciplina del deposito dei bilanci)*

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti «e dei Consulenti del lavoro»;

b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti «e dei Consulenti del lavoro»."

#### **6.0.12**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)*

1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia";

b) al comma 1, le parole da: "in uno dei comuni" fino a: "15 dicembre 2016, n.229," sono soppresse.»

#### **6.0.13**

[Borghesi](#), [Siri](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 6-bis

All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "Ministro dei beni e delle attività culturali e" sono sostituite con la seguente: "Ministero";

b) al comma 5, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2023" e le parole "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse.»

#### **6.0.14**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Disposizioni in materia di nomadi digitali)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: «e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per nomadi digitali.»;

b) dopo l'articolo 27-sexies, è inserito il seguente:

«Art. 27-septies

*(Ingresso e soggiorno per lavoratori Nomadi digitali)*

1. Il nomade digitale è un lavoratore cittadino di un Paese terzo che è impiegato o svolge un lavoro attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto per un'impresa o per la propria impresa, la quale non è stabilita o registrata nel territorio della Repubblica Italiana e non svolge lavoro o fornisce servizi a datori di lavoro operanti sul territorio della Repubblica Italiana.

2. L'ingresso in Italia dei lavoratori qualificati come nomadi digitali non appartenenti all'Unione europea che intendono continuare a fornire la propria prestazione lavorativa a un'impresa di cui al comma 1 in modalità di telelavoro nel territorio della Repubblica italiana può essere consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il nomade digitale ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione con la quale attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il visto di ingresso per nomadi digitali è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e ha validità sino al centottantesimo giorno successivo alla data del rilascio.

4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per nomadi digitali. Il permesso di soggiorno per nomadi digitali è rinnovabile, una sola volta, per un periodo di un anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.».

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 27-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

## **6.0.15**

[Dell'Olio, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Semplificazioni in materia di ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera»;

b) dopo l'articolo 9-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 9-quater.

*(Ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)*

1. L'ingresso in Italia di titolari di redditi da pensione di fonte estera non appartenenti all'Unione

europea che intendono trasferirsi in maniera temporanea nel territorio dello Stato può essere consentito al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

- a) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- b) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;
- c) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la prova che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

2. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera.

3. Le procedure di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il visto di ingresso per titolari di redditi da pensione di fonte estera deve essere rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

5. Il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera è rinnovabile per un periodo di un ulteriore anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.".

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 9-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

#### **6.0.16**

##### [Pittella](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. *L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.*»

#### **6.0.17**

##### [Pittella](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi relativi a spese sanitarie)*

1. All'articolo 2, comma 6-*quater*, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2023».

#### **6.0.18**

[Turco](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 6-*bis*

*(Disposizioni in materia di destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), ed e), e commi 2 e 3, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, secondo criteri di proporzionalità che tengano conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo nonché le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020."

#### **6.0.19**

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.6-*bis*.

*(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) *Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,"*

#### **6.0.20**

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*

*(Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante sistemi evoluti di incasso)*

1. All'articolo 2, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole «1° luglio 2021» sono sostituite dalle parole «1° luglio 2022».

#### **6.0.21**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 6-*bis*

*(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)*

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale,

associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.

#### **6.0.22**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*Art. 6-bis*

*( Visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d'imposta per gli interventi indicati nell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo."

#### **6.0.23**

[Lomuti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)*

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "e per i consorzi con attività esterna"».

#### **6.0.24**

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*



**Art. 6-bis**

*(Disposizioni in materia di canone unico patrimoniale)*

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

**6.0.25**

Misiani

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 6-bis.

*(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita).*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sono contratti di assicurazione sulla vita."

**6.0.26**

Marino

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 6-bis.

*(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sono contratti di assicurazione sulla vita."

**6.0.27**

Turco, Ricciardi, Giroto, Castaldi, Dell'Olio, Puglia

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, il

credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

#### **6.0.28**

##### Pittella

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)*

1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «*Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.*».

2. Le pubbliche amministrazioni coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse disponibili a legislazione vigente.»

#### **6.0.29**

##### Pittella

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure in materia di canone TV a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021»;

b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2022».

2. Non sono tenuti al versamento del canone TV annuale i detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni all'interno di abitazioni dichiarate inagibili per almeno un mese nell'anno di riferimento in conseguenza degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Il canone è comunque dovuto in caso di

detenzione di apparecchi di cui al primo periodo, anche da parte di altri componenti della famiglia anagrafica, in abitazioni diverse da quelle dichiarate inagibili per effetto dei predetti eventi sismici. Non si procede, in ogni caso, al rimborso delle somme eventualmente già versate dai soggetti di cui al primo periodo.

3. I soggetti di cui al comma 2, titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l'addebito del canone TV a partire dall'anno 2022 nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, presentano esclusivamente la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **6.0.30**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

Art. 6-bis

*(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.

7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.»;

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio

professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.

#### **6.0.31**

[D'Alfonso](#), [Pittella](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle società di calcio professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professionistiche è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta:

- b) i contributi previdenziali e assistenziali;
- c) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- d) il versamento delle imposte sui redditi.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi per l'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di rinvio in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022.

3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi entro il 31 dicembre 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **6.0.32**

[D'Alfonso](#), [Pittella](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle società di calcio professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professionistiche è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta:

- b) i contributi previdenziali e assistenziali;
- c) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- d) il versamento delle imposte sui redditi.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi per l'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di rinvio in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023.

3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190..

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **6.0.33**

[Toffanin](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Riporto delle perdite fiscali delle PMI a esercizi precedenti)*

1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle società, in deroga al limite previsto dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite fino a un milione di euro per ciascuno dei due periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, possono essere integralmente computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta in corso dal 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2022 per l'intero importo che trova capienza nei rispettivi ammontari.

2. Per le piccole e medie imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma precedente sono quelle relative ai periodi d'imposta con data di chiusura antecedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello relativo al periodo d'imposta con data di chiusura antecedente il 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

### **6.0.34**

[Conzatti, Marino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)*

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7.

### **6.0.35**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 6-bis

*(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)*

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7.

### **6.0.36**

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Modifica delle disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)*

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successive modificazioni, le parole «*Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021*» sono sostituite dalle seguenti «*Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022*».

### **6.0.37**

[Conzatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Visto di conformità per gli interventi ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.».

## Art. 7

### **7.1**

[Rufa](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Saponara](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7

*(Rifinanziamento Fondo Automotive)*

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 119 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;

b) 158 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 64 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61- 135 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;

d) 59 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

e) 100 milioni di euro ai contributi per l'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17, e per i restanti 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per 400 milioni di euro per l'anno 2021.»

## 7.2

[Iwobi](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, le parole "100 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2021;*

*2. al comma 1, lettera a), le parole: « 65 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 75 milioni»;*

*3. al comma 1, lettera b), le parole: « 20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 40 milioni di euro» e le parole: « 15 milioni», sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni»;*

*4. al comma 1, lettera c), le parole: « 10 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni di euro»;*

*5. al comma 1, lettera d), le parole: « 5 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 15 milioni di euro»;*

*6. Il comma 2 è sostituito dal seguente: « Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro, si provvede:*

*a) quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17;*

*b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

## 7.3

[de Bertoldi](#), [Drago](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, alla lettera c), aggiungere in fine le parole: "quota parte dell'incremento dello stanziamento di 10 milioni, nel limite di spesa di 5 milioni di euro, è destinato alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito della Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (ICBI).*

#### 7.4

##### [Marino, Carbone](#)

*Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* "quota parte dell'incremento dello stanziamento di 10 milioni, nel limite di spesa di 5 milioni di euro, è destinato alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito della Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (ICBI).

#### 7.5

##### [Pesco, Puglia](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2-ter. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2022".

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

»

#### 7.0.1

##### [Perosino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Articolo 7-bis

All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

#### 7.0.2

##### [Moronese, Lezzi, Lannutti, Bottici](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 7-bis

*(Detraibilità' degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto



del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « ,nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 e A 2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

4. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per:

- a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;
- b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;
- c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria;
- d) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposizione;
- e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza

diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### 7.0.3

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art.7-*bis*.

*(Riduzione aliquota IVA per vini DOC DOCG e IGT)*

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sino al 31 dicembre 2023 ai vini DOC, DOCG e IGT si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento, di cui alla tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

### 7.0.4

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 7-*bis*

«1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "*fino al 31 luglio 2021*", sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

2. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "*fino al 31 dicembre 2021*", sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022.»

### 7.0.5

[Pittella](#), [Collina](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;»

### 7.0.6

[Croatti](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Fondo per il ciclismo)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da impiegare per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto "Giro d'Italia Giovani Under 23".

2. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Federazione Ciclistica Italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del "Giro d'Italia Giovani Under 23".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### **7.0.7**

[Croatti, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Fondo unico nazionale per il turismo)*

1. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo denominato Fondo unico nazionale per il turismo, con una dotazione pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte;

c) incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate;

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate del fondo di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **7.0.8**

[Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### *Articolo 7-bis*

*(Detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti destinati all'infanzia)*

1. All'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente comma:

«1-*quinquies*) Dall'imposta lorda si detrae un importo corrispondente all'Imposta sul Valore Aggiunto, certificata con le modalità di cui al comma 1, lettera c), pagata sull'acquisto di omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta. La detrazione spetta a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare non risulti superiore ad euro 30.000,00, ed è ripartita fra i coniugi in misura eguale o, a scelta, riconosciuta al coniuge che abbia effettivamente sostenuto la spesa».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.

#### **7.0.9**

[Zaffini](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### *Articolo 7-bis*

«Le norme già in vigore per i cittadini Italiani o comunitari si applicano anche agli extracomunitari, imprese o lavoratore autonomo, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno, o il suo rinnovo alla scadenza, secondo la disciplina del DURC, come cita l'art. 2 del d.l. 25/09/2002 n. 210 convertito nella l. 22/11/2002 n. 266 (disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), l'art. 39 -*septies* D.L. n. 273/2005 convertito in L. n. 51/2006, gli artt. 38 e 118 del d.lgs 163/06 e s.m.i.(codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture), il D.M. del 24/10/07 (relativo alle modalità di rilascio ed anche dei contenuti analitici Del DURC, sia per la concessione di agevolazioni »normative e contributive«, sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie), il d.lgs. n. 81/08 (Testo Unico Decreto Legislativo sulla Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori), l' art. 16- bis, co. 10, D.L. n. 185/2008 convertito in L. n. 2/2009.»

#### **7.0.10**

[Briziarelli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Modifiche in materia di tassazione di aerei)*

1. I commi 10-*bis* e 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il maggiore gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.»

#### **7.0.11**

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Ripamonti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 7-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*nonché le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica*».

2. Le disposizioni dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

#### **7.0.12**

[Marti](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Misure in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)*

1. All'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, Legge. 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020.»

b) Al comma 6 le parole "siano in corso procedimenti penali" sono sostituite con le seguenti "siano intervenute sentenze penali definitive".

c) Al comma 7 le parole " alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:«al 31 dicembre 2020»;

d) Al comma 8 le parole "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021" e le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2022".

2. Al comma 7, dell'articolo 100 del medesimo decreto legge le parole "*dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo*" di cui alle lettere a) e b) si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 eventualmente eccedenti il 30 per cento.

#### **7.0.13**

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 7-bis

*(Revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 25%, del 40% per gli anni 2023 e 2024, del 50% per l'anno 2025 e del 100% per l'anno 2025, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2035 pari al 100%; della riduzione del 65% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia ed energia;

e) la stabilizzazione del *superbonus* 110 per cento, *sisma bonus*, *ecobonus*, *bonus* ristrutturazioni, *bonus* facciate, *bonus* verde;

f) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno;

g) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

h) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per

la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

i) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.

#### **7.0.14**

[Conzatti](#), [Marino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Modifica al D. lgs. 20 giugno 2005, n. 122)*

1. All'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, dopo le parole «rilasciata da una banca» inserire le seguenti: «, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)».

#### **7.0.15**

[Lupo](#), [Cioffi](#), [Trentacoste](#), [De Petris](#), [Donno](#), [Coltorti](#), [Montevecchi](#), [Buccarella](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di incentivazioni ai vettori aerei)*

1. All'articolo 13, comma 14, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: "secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: " garantendo il principio di rotazione degli operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a pubblicare semestralmente, sul proprio sito *web*, il programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di *co - marketing*;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori."»

#### **7.0.16**

[Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis.

*(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e disposizioni in materia di assegno di mantenimento)*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: «del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale», sono sostituite con le seguenti: «di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale»; dopo le parole «determinato ai sensi dell'articolo 5 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi ».

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera f), è aggiunta, in fine, la seguente:

«g) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 3».

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

Allegato 1

Scala di equivalenza

(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,40 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti tre figli, 0,70 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti quattro figli, 1,00 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti cinque figli, maggiorati di ulteriori 0,25 per ogni figlio successivo al quinto;

b) ulteriore maggiorazione di 0,45 per ogni figlio di età inferiore a cinque anni compiuti;

c) ulteriore maggiorazione di 0,30 per ogni figlio di età compresa fra cinque anni compiuti e inferiore a diciotto anni compiuti;

d) ulteriore maggiorazione di 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e inferiore a ventisei anni compiuti, impegnati per la maggior parte dell'anno solare in un percorso di istruzione o formazione;

e) ulteriore maggiorazione di 0,10 per ogni figlio di età almeno pari a ventisei anni compiuti;

f) 0,50 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente;

g) 0,10 per le famiglie con figli, nel cui nucleo familiare sia presente un solo genitore.

Nessuna maggiorazione è riconosciuta per il figlio che possieda un reddito, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, superiore a 8.174 euro, da rivalutare annualmente, a partire dal 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 8, comma 1.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 4, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

4. Allo scopo di contrastare il fenomeno delle separazioni fittizie e limitare l'illegittimo accesso ai benefici fiscali e socio-assistenziali conseguenti alla condizione di coniuge separato, il giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso per separazione consensuale fra coniugi che sospetti la strumentalità della separazione anche attraverso il rilievo della sussistenza di uno o più fattori di rischio quali la permanenza dei coniugi nella casa coniugale, la presenza di forti squilibri nel livello dei redditi percepiti dai coniugi, l'affido esclusivo della prole al coniuge con redditi inferiori, è tenuto a segnalare la circostanza ai competenti organi. Questi ultimi, nei casi ritenuti a rischio, possono disporre, con provvedimento notificato ai coniugi, la sospensione del diritto di esercitare la deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del



Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella misura massima del 50 per cento dell'importo. Il beneficio sospeso è fruito nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio o, a scelta del soggetto, nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio e nei quattro successivi».

#### **7.0.17**

[Alfieri](#), [Ferrari](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. I termini di adempimento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati, scaduti alla data del 31 dicembre 2021 sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2022.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «*b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;*».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **7.0.18**

[Biti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. I termini di adempimento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati, scaduti alla data del 31 dicembre 2021 sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2022.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo

182-*bis* del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;».

#### **7.0.19**

[Vono](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

*(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)*

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato.

b) al comma 1-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".

#### **7.0.20**

[L'Abbate](#), [Di Girolamo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

*(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)*

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato;

b) al comma 1-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".»

#### **7.0.21**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 7-*bis*.

*(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)*

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato.

b) al comma 1-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **7.0.22**

[Collina](#), [Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 7-*bis*

*(Misure a supporto del sistema di produzione dell'industria automotive)*

1. Al fine di supportare il sistema di produzione dell'industria automobilistica a fronte dei ritardi dettati dall'approvvigionamento di materie prime, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del

presente decreto, sono previste modifiche all'articolo 6 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019 finalizzate ad estendere il termine di scadenza di conferma della prenotazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'apposita piattaforma informatica, da 180 a 360 giorni. L'estensione del termine si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto modificativo.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "fissato al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "fissato al 30 giugno 2022" e le parole "al 30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti "al 31 dicembre 2022".

#### **7.0.23**

[Nastri](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8)*

1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis

*(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe).*

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.

2. L'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, l'incarico ricevuto per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate, tenendo conto della superficie del luogo di lavoro e all'articolazione del suo impianto, senza che rilevi la potenza elettrica contrattuale della fornitura, con decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).».

#### **7.0.24**

[Nastri](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)*

1. Al comma 8 dell'articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2021»».

Conseguentemente all'articolo 11, sopprimere il comma 13.

#### **7.0.25**

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### Articolo 7-bis

*(Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "trentacinque" è sostituita con la seguente: "quaranta";

b) la parola: "quaranta" è sostituita con la seguente: "cinquanta".».

#### **7.0.26**

[Croatti](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

*(Istituzione della Giornata Nazionale dei Borghi d'Italia)*

1. Per sostenere il rilancio culturale e turistico dei borghi italiani, è istituita la Giornata Nazionale dei Borghi d'Italia, fissata l'11 maggio di ogni anno. Allo scopo saranno previsti celebrazioni e progetti di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, pari a 500.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **7.0.27**

[Drago](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### Articolo 7-bis

*(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)*

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

«1-*quater*) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.

### **7.0.28**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### *Art. 7-bis*

##### *(Disposizioni in materia di trasformazione BCC)*

1. Al fine di tutelare il tessuto nazionale bancario, dal rischio di attività ostili di soggetti finanziari stranieri, finalizzate a sfruttare la difficile congiuntura economica causata dall'emergenza pandemica, in deroga alle disposizioni di cui, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1, capoversi commi *2-bis* e *2-ter*, del decreto - legge 24 gennaio 2015, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è concessa la facoltà di trasformazione in società per azioni, nei confronti delle banche di credito cooperativo.

### **7.0.29**

[Croatti](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Fondo per la valorizzazione dei musei dei piccoli borghi)*

1. Al fine di sostenere la gestione, la manutenzione, l'aggiornamento ed il miglioramento all'accessibilità dei musei dei piccoli borghi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è istituito, presso il Ministero della cultura, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della cultura, con proprio decreto, stabilisce le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### **7.0.30**

[Croatti](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Fondo per la creazione di strumenti digitali virtuali per i piccoli borghi)*

1. È istituito, presso il Ministero del turismo, un fondo con dotazione di a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione di strumenti digitali virtuali per la valorizzazione e la promozione dei piccoli borghi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### **7.0.31**

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

b) all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 21 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.»

### **7.0.32**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 7-bis

1. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.

### **7.0.33**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### Art. 7-bis

*(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021 e 2022 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

*Conseguentemente all'articolo 11, i commi 13 e 14 sono soppressi.*

### **7.0.34**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### "Art. 7-bis

*(Interventi urgenti per il sostegno dei liberi professionisti)*

All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di

cui al periodo precedente, è destinato dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno dei propri iscritti ed alla promozione dell'attività professionale".

#### **7.0.35**

[Paroli](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### *«Art. 7-bis*

*(«Capitale Umano 4.0»): Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie *green* e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, rivolte alla politica energetica innovativa, alternativa e pulita, basata sull'utilizzo dell'idrogeno e delle celle a combustibile come vettore energetico, nonché all'approfondimento e alla ricerca dei metodi di produzione del gas idrogeno da fonti fossili e dall'utilizzo di biomasse e dell'acqua, anche attraverso studi e ricerche legate all'immagazzinamento e il trasporto del gas, analizzando le tecnologie al momento disponibili di integrazione digitale e quelle in via di sviluppo. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della transizione digitale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie. Per l'attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **7.0.36**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### *Articolo 7-bis*

1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286".

#### **7.0.37**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### *Articolo 7-bis*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei

trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.

### 7.0.38

[Paroli](#), [Toffanin](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Misure fiscali per gli investimenti e la ricerca nelle ZES dell'idrogeno pulito)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " Per le nuove imprese e quelle già esistenti, operanti nel settore dell'idrogeno e delle pile a combustibile, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle ZES, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato italiano relativo ai sistemi per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno e di stimolare la creazione delle infrastrutture dedicate, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 100% con la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, anche quelli relativi agli interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree di localizzazione dell'investimento nonché quelli relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile."

b) al comma 3, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) ciascun posto di lavoro determinato attraverso l'investimento è mantenuto nell'impresa beneficiaria di cui al secondo periodo del comma 2, per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese, come definite da Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003;

c) al comma 4, dopo le parole: «quanto disposto dall'articolo 14» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2»;

d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«*4-bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incrementare i livelli di competitività e di sviluppo delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali, che svolgono attività di produzione e di ricerca nel settore dell'idrogeno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità relative al Piano d'intervento denominato "Piano grandi investimenti - ZES per lo sviluppo dell'idrogeno" a cui sono destinati 200 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e 200 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli strumenti di azione del Piano, nonché l'ammontare degli investimenti, i requisiti e le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi, le tipologie e i limiti dimensionali minimi di investimento previsti dal Piano.

*4-ter*. Il Piano di cui al precedente comma, può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma



di debito o di capitale di rischio.

4-*quater*. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.»

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 200 milioni di euro nel 2021, 200 milioni di euro nel 2022, 350 milioni di euro nel 2023 e 150 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.»

#### **7.0.39**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### Articolo 7-bis

1. All'articolo 182, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "agenzie di viaggio" inserire le seguenti: ", i servizi di trasporto persone e turistico".

#### **7.0.40**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#), [Ciriani](#), [Ruspanini](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### Articolo 7-bis

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286", nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionale di guida.

#### **7.0.41**

[Croatti](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

*(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)*

1. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

2. I costi sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 1 sono rendicontati dalle Federazioni Sportive Nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### **7.0.42**

[Turco](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di dispositivi per la micromobilità elettrica)*

1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "segway, hoverboard" sono inserite le seguenti: ", skateboard elettrici";.

2. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le parole: "e monowheel" sono sostituite dalle seguenti: ", monowheel e skateboard elettrici".

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, al fine di coordinarne il contenuto con le disposizioni di cui al presente articolo e di aggiornare le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1.»

#### **7.0.43**

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 7-bis

*(Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023«.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

#### **7.0.44**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 1, lettera a-bis), è abrogato.

2. Dal 10 novembre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intende valida la normativa previgente.»

#### **7.0.45**

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 7-bis.

*(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)*

1. All'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta di cui al comma 1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero».

#### **7.0.46**

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis (Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)

1. A decorrere dal 1° giugno 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022, a euro 14.403.488 per il 2023 e a euro 16.098.016 per il 2024 si provvede mediante parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-*ter* del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-*ter*

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

1. All'articolo 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-*ter*, sono inseriti i seguenti:

«2-*quater*. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2-*quinquies*. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

#### **7.0.47**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Siri](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 7-bis.

*(Modificazioni al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)*

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole «entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti «e in attuazione delle Sentenze delle Corti di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,»

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente: «10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o

amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **7.0.48**

[Mollame](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 7-bis.

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*1-bis.* L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise

*1-ter.* per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

. Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

. le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

. le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.

#### **7.0.49**

[Fregolent](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Deduzioni per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5

febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **7.0.50**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, 7, inserire il seguente:*

Art. 7-bis

*(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per start up «ricerca-sviluppo»)*

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

#### **7.0.51**

[Ruspanдини](#), [Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 7-bis

*(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti

effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge

11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **7.0.52**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione. 4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **7.0.53**

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **7.0.54**

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 7-bis

*(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **7.0.55**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **7.0.56**

[Croatti](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### **7.0.57**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **7.0.58**

[Ruspancini](#), [Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)



*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 7-bis

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**7.0.59**

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**7.0.60**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Articolo 7-bis

1. Il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.

**7.0.61**

[Ruspanini](#), [Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 7-bis

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante

autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

#### **7.0.62**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»

#### **7.0.63**

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 7-bis

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle

abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

#### **7.0.64**

[Croatti, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Per l'anno 2022 è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età, ai percettori di reddito di cittadinanza ovvero di ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, che dimostrino di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **7.0.65**

[Matrisciano, Di Girolamo, Coltorti, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso

pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### **7.0.66**

#### Croatti, Puglia

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Credito d'imposta per le imprese che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)*

1. Ai fini del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2021 dalle imprese esercenti trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI". Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### Art. 8

##### 8.1

[Augussori](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Fregolent](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

"a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli»;

a-ter) al comma 2-bis le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1, lettera a-bis).

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificate dal comma 1, lettere a-bis) e a-ter), del presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3-quater. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

3-quinquies. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettere a-bis) e a-ter), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3-sexies. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

3-septies. Agli oneri derivanti dai commi 3-quinquies e 3-sexies, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e

formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

## 8.2

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «Fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» con le seguenti parole: «che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate»;

a-ter) al comma 2-bis, sostituire le parole: «fino al 31 ottobre 2021» con le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2021» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## 8.3

[Augussori](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Fregolent](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

"a-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.»".

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a-bis), si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettera a-bis), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

## 8.4

[Toffanin](#), [Floris](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che

presentano domanda a INPS e connessi con le tutele di cui al presente articolo, nonché gli oneri a carico di INPS, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.076,7 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) alla lettera c), capoverso 7-bis:

1) al terzo periodo, le parole "600,00" sono sostituite dalle seguenti "1.200";

2) al quinto periodo, le parole "188,3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "376,6 milioni di euro";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.453,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 1.057,3 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17».

*Conseguentemente, all'articolo 17:*

al comma 3, alinea, sostituire le parole: "3.369.272.932 euro", con le seguenti: "3.657.572.932 euro";

al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "200 milioni", con le seguenti: "388,3 milioni".

## 8.5

### Fedeli

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: ", nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,".*

## 8.6

### Steger, Durnwalder, Laniece

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "a carico dell'INPS", aggiungere le seguenti: «, nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,»*

## 8.7

### Toffanin, De Poli, Floris, Gallone, Sciascia, Caliendo

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: "nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,"*

## 8.8

### Perosino

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: "nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,"*

## 8.9

### Iwobi, De Vecchis, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «1.000 euro» e le parole: «188,3 milioni di euro» con le seguenti: «313,8 milioni di euro».*

*Conseguentemente,*

sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.290,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2, quanto a 769 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17 e, quanto a 125,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

## 8.10

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2.bis) Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite con "Fino al termine dell'emergenza sanitaria".

### 8.0.1

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Semplificazione in materia di certificazione medica di malattia)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55-*quinquies*, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico viene sanzionata disciplinarmente da parte dell'ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato.";

b) all'articolo 55-*septies*:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "assenza per malattia", sono inserite le seguenti: "protratta per un periodo superiore a tre giorni";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2.1. In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavoratore comunica con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché al datore di lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Il decreto di cui al precedente periodo è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

### 8.0.2

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Istituzione di un Codice ATECO per gli incaricati alle vendite a domicilio)*

1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con particolare riferimento al tema dell'adempimento fiscale, l'Istituto Nazionale di Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173.»

### 8.0.3

[Modena](#), [Toffanin](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Istituzione di un Codice ATECO per gli incaricati alle vendite a domicilio)*

1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con particolare riferimento al tema dell'adempimento fiscale, l'Istituto Nazionale di Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in



vigore del presente decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173.»

#### 8.0.4

[De Vecchis](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 8-bis

1. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

#### 8.0.5

[Marino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni per la tutela dei lavoratori autonomi dal rischio di insorgenza di patologie gravi o di perdita di autosufficienza)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

«e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»".

2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro per il 2022, in 10,8 milioni per il 2023 e 12,9 milioni a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### 8.0.6

[Augussori](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Fregolent](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 8-bis.

*(Modificazioni alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegno mensile di invalidità)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.»;

c) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 14 ottobre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 62,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".

#### **8.0.7**

##### Misiani

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Disposizioni in materia di assegno di invalidità civile)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **8.0.8**

##### Faraone, Parente

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole «che non svolgono alcuna attività lavorativa» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'attività lavorativa dalla quale derivi in ogni caso il riconoscimento dello stato di disoccupazione ai sensi del comma 15-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26».

b) Al comma 2, dopo le parole «di non svolgere alcuna attività lavorativa» inserire le seguenti: «ovvero la sussistenza delle condizioni di cui al comma 15-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. »

#### Art. 9

#### **9.1**

##### de Bertoldi, Maffoni, Drago

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole «minore di anni quattordici» con le seguenti: «minore di anni sedici»;

b) al comma 2, sostituire le parole «pari al 50 per cento» con le seguenti: «pari all'80 per cento»;

c) sopprimere il comma 4;

d) al comma 7, sostituire le parole «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2021».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 30,7

per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto-legge.

## 9.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) al comma 2 sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le seguenti "pari all'80 per cento";
- 2) al comma 6 sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le parole "pari all'80 per cento";
- 3) al comma 7 sostituire le parole «di 29,3 milioni di euro» con le seguenti «46,88 milioni di euro»;
- 4) sostituire il comma 10 con il seguente «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per quota parte pari a 17,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 , all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per la restante quota parte pari a 36,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17.

## 9.3

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I genitori lavoratori autonomi, compresi i lavoratori iscritti alle Casse di previdenza private, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni sedici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari all'80 per cento di 1/365 del reddito indiviso secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.»;
- b) al comma 7, sostituire le parole «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2021».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 20,7 per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto-legge.

## 9.4

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Saponara](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022 la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Ai conseguenti oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

## 9.5

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «30 giugno 2022».*

*Conseguentemente:*

- a) al comma 7, dopo le parole: «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» inserire le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2022»;
- b) al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2022»;
- c) sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

## 9.6

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)  
(Congedi parentali)

Al comma 9, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

## 9.7

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Al comma 9 le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con "fino al termine dell'emergenza sanitaria"

### 9.0.1

[Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:
  - a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  - b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 9.0.2

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Esonero contributivo per datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro a tempo parziale per lavoratori con figli minori o con disabilità)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trasformino il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con uno o più figli conviventi minori di anni quattordici, ovvero uno o più figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio o dei figli, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi

previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

### **9.0.3**

[Candura](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 9-bis

«Fino al 31 dicembre 2022, al fine di fronteggiare particolari esigenze emergenziali, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, il personale delle Forze armate può cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2021 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»

### **9.0.4**

[Candura](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 9-bis

«Al fine di sostenere le particolari esigenze derivanti dall'attività lavorativa, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, il personale delle Forze armate può cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»

### **9.0.5**

[Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### Articolo 9-bis.

*(Disposizioni previdenziali)*

1. Alla legge 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di tre anni, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a un anno, elevabile a un anno e due mesi nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre anni ».

b) all'articolo 32, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a sei mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a tre anni e due mesi »;

c) all'articolo 33, comma 1, le parole « non superiore a tre anni », sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a quattro anni »;

d) all'articolo 34, comma 1, le parole « pari al 30 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « pari al 60 per cento » e le parole « sei mesi », sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

e) all'articolo 34, comma 3, le parole « pari al 30 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « pari al 50 per cento ».

#### **9.0.6**

##### [Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .»

#### **9.0.7**

##### [Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

#### Art. 10

##### 10.1 (testo 2)

[Iwobi](#), [Candiani](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*"font-size:medium">Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione per una durata complessiva di 24 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.».*

*Conseguentemente:*

- a. *al comma 2, sostituire le parole: «212,2 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «247,2 milioni di euro per l'anno 2022»;*
- b. *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 326,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».*

##### 10.1

[Iwobi](#), [Candiani](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 24 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.».*

*Conseguentemente,*

*sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 63,5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».*

## 10.2

[Floris](#), [Doria](#), [Marilotti](#), [Licheri](#), [Cucca](#), [Fenu](#), [Lunesu](#), [Evangelista](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria», inserire le seguenti: «e Air Italy in liquidazione» e al terzo periodo, sostituire le parole: «63,5 milioni», con le seguenti: «79,5 milioni»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «212,2 milioni», con le seguenti: «247,2 milioni»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «275,7 milioni», con le seguenti: «326,7 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 17, comma 3:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «356.629.374 euro per l'anno 2022», con le seguenti: «407.629.374 euro per l'anno 2022»;*

b) *alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2021», inserire le seguenti: «, 51 milioni di euro per il 2022».*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di Air Italy in liquidazione».*

## 10.3

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: "Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 10, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa" con le seguenti: "Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 10, un'indennità pari al 80 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori fino ai 8 anni, del 50 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori di età compresa tra 8 anni e un giorno e 14 anni".*

## 10.4

[Turco](#), [Catalfo](#), [Lupo](#), [Puglia](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«3-bis. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di cui al comma 1 e i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

*«(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)»*

### 10.0.1

[Campari](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Saponara](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*«Art. 10-bis*

*(disposizioni in materia di esproprio per allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma)*

*1. In conseguenza degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19, al fine di accelerare il*



procedimento di esproprio dei terreni necessari per l'allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma, l'ENAC è autorizzato a corrispondere i relativi indennizzi quantificati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante variazioni al proprio bilancio di previsione 2021, utilizzando le risorse finanziarie derivate da precedenti trasferimenti.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

## Art. 11

### 11.1

[Alessandrini](#), [Bergesio](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Al comma 1, sostituire al primo periodo le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021» con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.».*

*Conseguentemente:*

- a) al comma 3, sostituire le parole: «tredici settimane» con le seguenti: «venticinque settimane»;
- b) all'articolo 17, comma 3, alinea, sostituire le parole: «356.629.374 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «963.929.374 euro per l'anno 2022»;
- c) all'articolo 17, comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: «r-bis) quanto a 607.300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 11.2

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021», con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022».

2) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria.»

b) al comma 3, sostituire le parole: «Le tredici settimane», con le seguenti: «Le venticinque settimane».

### 11.3

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "tredici settimane nel periodo fra il 1°

*ottobre e il 31 dicembre 2021"*, con le seguenti: «**venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.**»;

b) al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «**Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.**»;

c) al comma 3, alinea, sostituire le parole: "*Le tredici settimane*", con le seguenti: «**Le venticinque settimane**».

#### 11.4

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Al comma 1, le parole "tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022".*

Conseguentemente, dopo le parole "per i trattamenti di cassa integrazione in deroga", aggiungere le seguenti: "Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria".

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "Le tredici settimane" con "Le venticinque settimane".

*Conseguentemente:*

il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014 è ridotto di 80 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2022;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro per il 2021.

#### 11.5

[Perosino](#)

*All'articolo 11, comma 1, le parole "tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022".*

Conseguentemente, dopo le parole "per i trattamenti di cassa integrazione in deroga", aggiungere le seguenti: "Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria".

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "Le tredici settimane" con "Le venticinque settimane".

#### 11.6

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, inserire alla fine del primo periodo le seguenti parole:*

"*,fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione.*"

#### 11.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

1) al comma 2 sostituire le parole «di nove settimane» con le seguenti «di tredici settimane»;

2) al comma 3 sostituire le parole «di cui al comma 1» con le seguenti «di cui ai commi 1 e 2» e sopprimere il secondo periodo

3) al comma 7, sopprimere le parole « ai sensi dei commi 1, 2 e 6»

4) al comma 12 sostituire le parole «878,4 milioni di euro» con le seguenti «941,4 milioni di euro» e dopo la lettera c) inserire la seguente «c-bis) quanto a 63 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

#### **11.8**

[Catalfo](#), [Puglia](#)

*Al comma 2, al primo periodo, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «tredici»*

*Conseguentemente, al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «tredici».*

#### **11.9**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I datori di lavoro rientranti nel bacino dei potenziali beneficiari delle misure di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dall'effettiva fruizione dei relativi benefici, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli art. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta altresì preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.»

#### **11.10**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Al comma 4 sostituire le parole da "la fine del mese successivo a quello in cui", fino alla fine del comma, con le seguenti: «al 31 dicembre 2021" e dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **11.11**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022.

4-ter. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 4-bis, è differito al 20 giugno 2022.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si applicano nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,

comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 11.12

#### [Puglia](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";

b) al comma 3-ter, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 11.13

#### [Catalfo, Puglia](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 30 giugno 2022. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";

b) al comma 3-ter, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 11.14

#### [Dal Mas](#)

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "commi 1, 2 e 6" inserire le seguenti: ", nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, richiamato al precedente comma 3,"*

### 11.15

#### [De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella](#)

*Al comma 7, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", e restano altresì sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e fatte salve le*

ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto".

#### **11.16**

[Misiani](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

"9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

#### **11.17**

[Rufa](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 14.*

#### **11.18**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Sopprimere i commi 13 e 14.*

#### **11.19**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Sopprimere il comma 13.*

#### **11.20**

[Fregolent](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

"14-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il Corpo della Guardia di finanza verifica, in collaborazione con l'INPS, entro trenta giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc e la veridicità delle informazioni dichiarate dal richiedente sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.»".

#### **11.21**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Pirro](#)

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera b-bis) è soppressa.
- b) il comma 1.1 è abrogato.

14-ter. I contratti stipulati o prorogati sulla base delle disposizioni abrogate in forza del comma 14-bis del presente articolo mantengono validità fino alla loro scadenza.»

### 11.22

[Floris](#), [Caligiuri](#), [Sciascia](#), [Caliendo](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis All'articolo 14 comma 2 del decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

" Possono accedere, a parità di requisiti e condizioni, ai dispositivi ed ai benefici di cui al presente articolo, anche i soggetti che alla data del 31/12/2021 risultano in carico presso l'Istituto previdenziale statale INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti non coincidenti, di cui alla legge 228/2012, anche se pregressi e/o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, purché avviati a ricongiunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'art.1, comma 195, della legge n.232/2016." »

*Conseguentemente, il Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro per il 2021.*

### 11.23

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14.bis All'articolo 14 comma 2 del decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

" Possono accedere, a parità di requisiti e condizioni, ai dispositivi ed ai benefici di cui al presente articolo, anche i soggetti che alla data del 31/12/2021 risultano in carico presso l'Istituto previdenziale statale INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti non coincidenti, di cui alla legge 228/2012, anche se pregressi e/o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, purché avviati a ricongiunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'art.1, comma 195, della legge n.232/2016.

### 11.24

[Campari](#), [De Vecchis](#), [Fregolent](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

"14-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «*nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3*» sono sostituite dalle seguenti: «*nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne penali, anche non definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta*».".

### 11.25

[Campari](#), [De Vecchis](#), [Fregolent](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

"14-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «*nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3*» sono sostituite dalle seguenti: «*nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta*»;

### 11.26

[Campari](#), [De Vecchis](#), [Fregolent](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

"14-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole «, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3» sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «*Alla condanna penale in via definitiva, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.*».".

#### **11.27**

[Matrisciano](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

*Sopprimere il comma 15.*

#### **11.28**

[Matrisciano](#), [Pirro](#)

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. All'articolo 31, comma 1, quinto periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»

#### **11.29**

[Matrisciano](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

*Al comma 15, sostituire le parole: «il quinto periodo è soppresso», con le seguenti: «il quarto e il quinto periodo sono soppressi».*

#### **11.30**

[Grimani](#)

*Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:*

15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

#### **11.31**

[D'Alfonso](#)

*Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:*

15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

#### **11.32**

[Perosino](#)

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

### 11.33

[Carbone, Marino](#)

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

### 11.34

[De Vecchis, Pizzol, Alessandrini, Romeo, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi](#)

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

### 11.35

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. In relazione a tali costi non si rendono applicabili le sanzioni proporzionali previste ai fini delle imposte dirette dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e le disposizioni contenute nell'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.".

*Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: » e in materia di somministrazione di lavoro«*

### 11.36



[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«17-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021 e di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."»

### **11.37**

[Ferrari](#)

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

"17-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa."

### **11.38**

[Zaffini](#), [de Bertoldi](#), [Drago](#), [Maffoni](#)

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente comma:*

18. *Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50".*

### **11.0.1**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, istituire il seguente:*

#### Articolo 11-bis

*(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziata alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)*

1. È istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un «Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà», destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di «*assegno di solidarietà*» in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

- a) privi di reddito familiare;
- b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;
- c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;

d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 11, sopprimere il comma 13*

### **11.0.2**

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente*

#### *Art.11-bis*

*(Riduzione del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)*

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, a partire dall'anno 2022:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di diciotto mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di dodici settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità riferite alle misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.

### **11.0.3**

[Misiani](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Fondo Nuove Competenze)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.

178, già destinate al "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", sono impegnate in favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) e ridestinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori della transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.»

#### **11.0.4**

[Matrisciano, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Salvaguardia del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetta anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'articolo 1, commi 300 e 304, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell'articolo 8, commi 1, 2 e 8, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, nell'articolo 22-bis, commi da 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, nell'articolo 2 commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, nonché nell'articolo 11 del presente decreto-legge.»

#### **11.0.5**

[Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 11-bis

1. Al fine di sostenere programmi di investimento nel settore turistico in chiave sinergica con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di promuovere le attività turistiche in aree interne, per il recupero di strutture dismesse, di riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale degli interventi, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato, per l'anno 2021, degli importi corrispondenti alle risorse di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate entro il 31 dicembre 2021. Il programma degli interventi è definito con apposito decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.»

#### **11.0.6**

[Misiani](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

"Art. 11-bis

*(Disposizioni in materia di lavoro intermediato da piattaforme digitali)*

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di associato con apporto lavorativo», sono inserite le seguenti: «o di lavoro intermediato da piattaforme digitali, ivi incluse le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

«2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, ivi compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente della prestazione d'opera tramite piattaforma digitale.

2-quinquies. Nel caso di lavoro mediante piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente della prestazione d'opera entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipula contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforme digitali, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente della prestazione d'opera e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".

**11.0.7**

[Matrisciano, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Proroga di termini per i trattamenti di integrazione salariale)*

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 del presente articolo, è differito al 30 giugno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**11.0.8**

[Nannicini](#)

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

"Art. 11-bis

*(Modifiche al Codice del Terzo settore)*

1. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole da "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono inserite le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1.»"

Art. 12

## 12.1

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.bis. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 è riscritta come segue:

"f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: »cinque anni scolastici« sono sostituite dalle parole: »tre anni scolastici«, ed è soppresso il seguente periodo: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso"; al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: »quattro anni« sono sostituite dalle parole: »due anni«; il comma 17-*novies* dell'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso."

## 12.2

[Bagnai](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis. Le disposizioni in materia di mobilità del personale, in relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, non si applicano, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, al medesimo personale ivi indicato si applicano le disposizioni di cui al comma 5- bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.*

### 12.0.1

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

«Articolo 12 bis

*(Disposizioni in materia di mobilità del personale)*

1. I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100% complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo

per l'a.s. 2022/2023.

#### **12.0.2**

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 12-bis

(Disposizioni in materia di mobilità del personale)

*"In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a. s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza."*

#### **12.0.3**

[Papatheu](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 292, le parole: «Nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Nel biennio 2021-2022»;

b) al comma 296 le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalla seguente: «per il biennio 2021-2022»;

c) dopo il comma 296, è aggiunto il seguente comma:

*" 296-bis. Le Amministrazioni pubbliche in atto utilizzatrici dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, possono in deroga alla capacità assunzionale ed alla dotazione organica, assumere a tempo indeterminato, secondo quanto previsto al comma 296 coerentemente alle risorse assegnate."*

#### **12.0.4**

[D'Alfonso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, la dotazione organica dell'Accademia Nazionale dei Lincei è incrementata di n. 5 unità di personale non dirigenziale. L'Accademia Nazionale dei Lincei, per il biennio 2022-2023 è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di n. 3 unità appartenenti all'area C posizione economica C1 e di n. 2 unità appartenenti all'area B posizione economica B1. A tal fine è autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa di euro 238.669,83, di cui euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **12.0.5**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)

1. Il riassorbimento dei compensi legati al riconoscimento del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto

legislativo 28 settembre 2012, n.178, deve intendersi cessato con decorrenza dalla data di presa in servizio presso altra amministrazione pubblica diversa dalla CRI o dall'ente strumentale CRI.»

#### **12.0.6**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)

1. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le seguenti parole: "e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dal 1 gennaio 2017.»

#### **12.0.7**

[Borghesi](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

Art. 12 bis

*(Disposizioni in materia di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle forze armate)*

All'articolo 1626 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

2. «Ai lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai che, per qualunque esigenza delle Forze Armate, prestano o hanno prestato servizio presso il Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana, è garantita l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653».

#### **12.0.8**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 12-bis

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q aggiungere la seguente: "q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;".

2. Conseguentemente, all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo il comma 19 aggiungere il seguente: "19-bis. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto il nullaosta al lavoro ed il permesso di soggiorno è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo.".»

#### **12.0.9**

[Collina](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o alle procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";

b) al comma 548, dopo le parole "è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti " , per le strutture pubbliche,";

c) il comma 548-*bis* è sostituito dal seguente:

"548-*bis*. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di selezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all'adozione dell'accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";

d) al comma 548-*ter*, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per le strutture private accreditate l'impossibilità di reperimento del personale";

e) al comma 548-*ter*, lettera e), dopo le parole "indizione, nell'ipotesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla lettera c)".

## 12.0.10



[Binetti](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico

1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o alle procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";
- b) al comma 548, dopo le parole "è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti ", per le strutture pubbliche,";
- c) il comma 548-bis è sostituito dal seguente:

*"548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di selezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all'adozione dell'accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o*

*dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";*

d) al comma 548-ter, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: *"o per le strutture private accreditate l'impossibilità di reperimento del personale"*;

e) al comma 548-ter, lettera e), dopo le parole "indizione, nell'ipotesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: *"di cui alla lettera c)".»*

#### **12.0.11**

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 12-bis

*(Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie)*

1. A fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e per l'accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina "Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie" per ricoprire ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali.

2. In riferimento al settore concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo per l'accesso al secondo livello dirigenziale, le scuole equipollenti sono la scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e la scuola medicina di comunità di cui al decreto del ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, in quanto in possesso dei requisiti minimi previsti dai commi 3 e 5 della direttiva 2005/36/CE per l'esercizio della medicina generale nel SSN."

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede con proprio decreto ad integrare le tabelle "A" e "B" relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, allegate al decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni.»

#### **12.0.12**

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in medicina generale, di comunità e cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)*

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) viene consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle

cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. La Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie, di cui al comma 1, viene riordinata, per l'anno accademico 2021-2022 di riferimento per le scuole di specializzazione di medicina, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 2.

4. Con ulteriore decreto del Ministro dell'Università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono altresì definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie.

5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione in medicina generale di comunità e delle cure primarie, di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, al diploma di specializzazione in medicina i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e comma 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.";

d) nell'allegato E, dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

e) dopo l'articolo 21, è inserito il seguente

"Articolo 21-*bis*

*(Istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure*

*Primarie)*

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 viene riordinata la Scuola di specializzazione in Medicina della Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso. Per l'inizio dell'anno accademico 2021/2022 gli Atenei predispongono tutte le procedure necessarie a consentire agli specializzandi iscritti a tutti gli anni di corso, tranne l'ultimo, della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, di confluire nella nuova tipologia di Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, previo riconoscimento del percorso formativo già conseguito e relativi CFU. Sono altresì disattivati, a decorrere dal medesimo anno accademico, i corsi di formazione specifica in Medicina Generale del presente decreto legislativo, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso;

2. Il titolo attestante il conseguimento della formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 21, può essere altresì rilasciato a un medico che abbia completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea. A tal fine con decreto del Ministro della Salute sono stabilite le modalità per la valutazione della formazione complementare e dell'esperienza professionale e delle competenze possedute dal richiedente in sostituzione, anche parziale, della formazione di cui al successivo articolo 24, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, paragrafo 5, e dall'articolo 30 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

3. Il Titolo IV del presente decreto legislativo oltre a definire i titoli necessari per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del SSN, regola i corsi di formazione specifica in Medicina generale, ivi descritti, iniziati entro l'anno 2021. Alla fine di tale percorso formativo gli articoli del Titolo IV del presente decreto legislativo sono abrogati, fatti salvi gli articoli 21, 22, 23, 30, 31 e 32. Per la scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli non abrogati del presente Titolo IV e gli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41, 42, 43 e 44 del Titolo VI del presente decreto legislativo.

4. La specializzazione di cui al presente articolo 21-*bis* è rivolta, in particolare, ai laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio alla professione entro l'inizio della presa in servizio. Ai corsi si accede tramite concorso come definito dall'articolo 36 del presente decreto.

5. È attivata almeno una scuola di specializzazione su base regionale in funzione delle disponibilità delle sedi universitarie. A tal fine, le province autonome di Trento e Bolzano si appoggiano alle Università di Regioni vicine.

6. I corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e di cure primarie sono organizzati dagli Atenei nell'ambito dei rispettivi uffici delle scuole di specializzazione in collaborazione con le aziende sanitarie del SSN. Il relativo titolo è rilasciato dal Rettore.

7. Le scuole sono sottoposte ad accreditamento e a verifica della qualità della formazione a opera dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e degli omologhi Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto.

8. Nell'ambito della suddetta tipologia di Scuola la docenza per la Medicina Generale è affidata nella misura di almeno il 50 per cento del totale dei CFU corrispondenti alla medicina clinica generale, a medici di medicina generale esercitanti l'attività convenzionata in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402.

9. Le attività pratiche del corso di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie devono rispettare i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e comma 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.

10. Presso le strutture della rete formativa della Scuola di specializzazione in Medicina generale, di Comunità e Cure primarie, è individuato il personale con funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica che deve essere affidata a medici di medicina generale che esercitano all'interno del SSN, a dirigenti medici del personale del SSN o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa qualora sia svolta in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali. I medici di Medicina generale in convenzione con il SSN possono rivestire il ruolo di *tutor* purché operino in strutture dotate degli standard e requisiti formativi, definite da apposito decreto interministeriale Salute - MUR, garantendo la priorità nello svolgimento della funzione tutoriale ai medici di medicina generale che esercitano nelle strutture del territorio e in forma aggregata e integrata multi-professionale.";

f) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti e di specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie da formare comunicandolo al Ministero della Salute e al Ministero dell'Università e della ricerca. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al DPCM 12 ottobre 1983, determina il numero globale dei contratti da elargire per la formazione degli specialisti e degli specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica post-laurea, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale. "

b) al comma 2 dopo le parole: "della scuola stessa." sono inserite le seguenti: "I contratti destinati alla attivazione delle Scuole di specializzazione in Medicina generale, di Comunità e Cure primarie e le docenze sono finanziati tramite gli appositi fondi vincolati nel fondo sanitario nazionale non più utilizzati per il finanziamento dei contratti di formazione specifica in Medicina Generale. I suddetti fondi, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, sono integrati con un ulteriore stanziamento di euro pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024."

g) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, alla lettera *d*), la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro", e dopo le parole "rappresentanti delle regioni" sono inserite: ", dei quali uno è costituito da un medico di medicina generale,"

2) al comma 3, alla lettera *e*), sostituire la parola "tre" con la parola "quattro", e dopo le parole "rappresentanti dei medici in formazione specialistica" aggiungere ", tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie".

h) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola "tre" con la seguente: "quattro", e dopo le parole "rappresentanti dei medici in formazione specialistica" inserire le seguenti ", tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie";

2) al terzo periodo, dopo le parole "la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione" inserire le seguenti: ", e di almeno un medico di medicina generale,"

6. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col SSN, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'art. 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.

7. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 10 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di cui al presente articolo.

8. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del SSN per l'assistenza sanitaria primaria, viene individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie. A tale area concorsuale possono partecipare i medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 8 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie".

### **12.0.13**

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)*

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1º agosto 2005, del

diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68";

c) nell'allegato E dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, 68";

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE."».

#### **12.0.14**

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di formazione manageriale)*

1. Il diploma di master universitario di II livello in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria è equiparato all'attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale, organizzati e attivati dalle regioni, di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, purché il programma formativo sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definite con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera c), comma 4. La coerenza con il percorso formativo manageriale è garantita dalla presenza, in sede di Commissione di diploma di master, di una rappresentanza delle Regioni e Province autonome ovvero è certificata da una apposita commissione di verifica, istituita dal competente assessorato alla salute dalle singole Regioni e Province autonome.

2. Il diploma di master universitario di II livello in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria è equiparato all'attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16- *quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero a livello nazionale dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, purché coerenti con i contenuti degli specifici accordi vigenti, stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La coerenza tra il master universitario in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e il percorso formativo manageriale è garantita dalla presenza in sede di commissione di diploma di master di una rappresentanza delle Regioni e Province autonome, ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità, per quanto nelle rispettive competenze; in alternativa, la coerenza può essere certificata da una apposita commissione di verifica, istituita dal competente assessorato alla salute dalle singole Regioni e Province autonome ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità.

3. Gli esiti delle commissioni di diploma di master e delle commissioni di verifica vengono comunicati alla competente direzione generale del Ministero della Salute.»

#### **12.0.15**

[Biti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di cooperative di comunità)*

1. Alle cooperative di comunità, come riconosciute dalla relativa normativa regionale, si applica l'articolo 2, commi da 1 a 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381.»

#### **12.0.16**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 12-bis

*(Definizione del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa*

ai fini della pensione di invalidità civile)

All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"Comma 1-bis

Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa di cui al comma 1 sussiste anche nel caso di impiego presso Cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall'articolo 1, comma 37, della legge in esame n. 247/2007 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".

#### **12.0.17**

[Pirro](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la loro collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca.".»

#### **12.0.18**

[Di Piazza](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Detassazione del trattamento accessorio del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale)*

1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell'articolo 1 della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva.

2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 173.150.801,67 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento



relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **12.0.19**

[Stabile](#), [Floris](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 12-bis

*(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 570 milioni di euro per il 2022, si provvede:

a) quanto a 170 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 400 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **12.0.20**

[Doria](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 12-bis.

*(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 800 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **12.0.21**

[Perosino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 12-bis

*(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%»

#### **12.0.22**

[Fedeli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*

*(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

»*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;«.

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, dopo la lettera g), è aggiunta, la seguente:

»*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;«.

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e, e successive modificazioni, dopo la lettera g), è aggiunta, la seguente:

»*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; «.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **12.0.23**

[Fedeli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*

*(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. All'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

»*5-bis*. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."«.

#### **12.0.24**

[Lorefice](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*

*(Disposizioni per l'esercizio in forma societaria dell'attività odontoiatrica)*

1. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria.»".

#### **12.0.25**

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Drago](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### Articolo 12-bis

*(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».

#### Articolo 12-ter

*(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)*

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.

#### 12.0.26

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Bottici](#), [Pirro](#), [Nocerino](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.»

#### 12.0.27

[Binetti](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.»

#### 12.0.28

[Vanin](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)*

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole "che non svolgono attività lavorativa", sono sostituite con le seguenti: "che svolgono attività lavorativa che produce un reddito annuale uguale o inferiore ad euro 4.931,29" .».

#### **12.0.29**

[Dell'Olio, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di DURC)*

1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati connessi alla fruizione di benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi, di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati nonché delle relative asseverazioni, deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal committente.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.

4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.».

#### **12.0.30**

[Di Piazza, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Applicazione dell'articolo 10, comma 1, numero 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ).*

1. All'articolo 26-bis della legge del 24 giugno 1997, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le prestazioni che siano rese da enti di formazione accreditati alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che risultino finanziate attraverso il fondo FORMA.TEMP istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non sono da ritenersi assimilabili a quelle esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, comma 1, numero 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono pertanto soggette all'imposta sul valore aggiunto."».

#### **12.0.31**

[Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioi, Ortis, Giannuzzi, Di Micco, Granato, Lezzi, Mininno, Moronese](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art.12-bis

*(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)*

1. Il fondo di cui al comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato

per l'anno 2022, di 20 milioni di euro.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

### **12.0.32**

[Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#), [Abate](#), [Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 12-bis

*(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore)*

1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore.
2. L'Autista Soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, ha le competenze e svolge attività di:
  - a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
  - b) garantire l'efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;
  - c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento;
  - d) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;
  - e) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emergenza sanitaria;
  - f) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.
3. Il corso di formazione per Autista Soccorritore, ha una durata complessiva di 500 ore, suddivise in 300 ore di teoria e 200 ore di tirocinio, di cui al termine previo superamento di esame valutativo è rilasciato un attestato professionale quale titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.
4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono ad istituire un Registro Regionale Pubblico degli Autisti Soccorritori.
5. Gli operatori che, all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione, ai quali è rilasciato l'attestato professionale.
6. Le Regioni e le Province Autonome provvedono ad individuare l'eventuale formazione di compensazione dovuta per il rilascio dell'attestato professionale, per gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con meno di 2.000 ore di servizio effettuato.
7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

### **12.0.33**

[Borghesi](#), [Siri](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 12-bis

1. Il Ministero del turismo, entro trenta giorni dalla definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, procede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni dell'ente.
2. Al fine di favorire la promozione turistica, salvaguardare l'esperienza dell'Associazione Italiana

Alberghi per la Gioventù e incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, entro 60 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, è costituito l'ente pubblico economico denominato "Associazione Italiana Alberghi della Gioventù", posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo, il quale, entro i successivi trenta giorni, approva il relativo statuto.

3. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione dei beni che residuano dalla ricognizione di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **12.0.34**

[Bergesio](#), [Montani](#), [Ripamonti](#), [Borghesi](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis

*(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad

alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente legge, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

### **12.0.35**

#### Pittella

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### *Art. 12-bis*

*(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

### **12.0.36**

#### **Perosino**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad



assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

#### **12.0.37**

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 12-bis

#### ***(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)***

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per

determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

#### **12.0.38**

[Binetti](#), [Papatheu](#), [Mallegni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto

determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

### **12.0.39**

[Rivolta](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Fregolent](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 12-bis.

*(Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato per artigiani e Pmi)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e favorire la ripresa del settore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, con un numero di dipendenti non superiore a 250, i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformino contratti di lavoro a tempo determinati in contratti a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente articolo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del comma 1, non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento

dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

#### **12.0.40**

[Rufa](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)*

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, in deroga all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il contratto di prestazione occasionale è disciplinato ai sensi del presente articolo.

2. Le prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente articolo possono essere rese, nel limite complessivo di 5.000 euro di compenso per anno civile, anche da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente articolo, gli utilizzatori imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato in 10 euro. Gli utilizzatori non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

4. Gli utilizzatori che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante modalità telematiche semplificate, ivi inclusi sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

5. Il prestatore di lavoro occasionale percepisce il proprio compenso dall'INPS, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro occasionale.

6. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96."

#### 12.0.41

##### [Nannicini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e **che alla data del 31 dicembre 2020** risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'art.77, comma 7, del presente decreto;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.».

?

#### **12.0.42**

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Modifiche all'articolo 34-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)*

1. All'articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserite le seguenti parole: "*, di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente: »1-bis: "Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti in popolazione migrante ospitata nelle strutture e nei centri di sbarco e accoglienza temporanea presenti nel territorio nazionale, l'Istituto superiore di sanità, in raccordo con i Ministeri competenti, si avvale di una rete nazionale di laboratori individuati, in via prioritaria, tra i laboratori di riferimento con esperienza pluriennale già operanti in epoca pre-pandemica per le attività di sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. Per tali adempimenti, l'Istituto superiore di sanità e i laboratori di riferimento si avvalgono delle risorse di cui al successivo comma 6, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 3 e 4 per la trasmissione dei dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2.";*

c) *al comma 2 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserite le seguenti: "*, di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

d) *al comma 2, dopo le parole "individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale" sono inserite le seguenti: "*, in via prioritaria individuato tra i laboratori di riferimento, già operanti in epoca pre-pandemica, con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili anche a potenziale impatto pandemico,".

#### **12.0.43**

[Ciriani](#), [Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Drago](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Articolo 12-bis

All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: *«che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste»;*

b) sopprimere il comma 2.

#### **12.0.44**

[Di Piazza](#), [Romano](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)*

1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell'articolo 1 della legge della legge 28 dicembre

2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dei lavoratori delle aree e dei comparti del pubblico impiego.

2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **12.0.45**

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 12-bis

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)*

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale viene consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole "medicina generale" sono inserite le seguenti "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.";

c) nell'allegato E dopo le parole "formazione specifica" sono inserite le seguenti "diploma di specializzazione di medicina di comunità", di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.;

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva

2005/36/CE".

3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti, ovvero istituiti, il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.

4. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'articolo 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.»

#### **12.0.46**

[Papatheu](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite con le seguenti: "*tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019,*". Le predette assunzioni possono essere effettuate nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:
  - a) quanto a 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.;
  - b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;
  - c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **12.0.47**

[Lomuti, Turco](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12 bis

*(Disposizioni urgenti per garantire il regolare esercizio degli impianti dell'EIPLI)*



1. Al fine di garantire il regolare esercizio degli impianti di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione con contratto a tempo determinato dei candidati della selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 che siano stati dichiarati idonei secondo la graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93 del 4 marzo 2019.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### **12.0.48**

[Angrisani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Istituzione dell'albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)*

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: »È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

2. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente: «594-bis. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «e di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: », di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista«.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **12.0.49**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

Art.12-bis

*(Norme interpretative in materia d'incentivi del jobs act, per la promozione di forme di lavoro stabile)*

1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro efficacia.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli anche già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

#### **12.0.50**

##### [D'Alfonso](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### *Art. 12-bis*

1. All'Articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n.597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore al L. 2.400.000, o risultante dal Modello ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente.»

#### **12.0.51**

##### [Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### *Art. 12-bis*

*(Incentivi a sostegno delle lavoratrici madri)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dall'anno 2022, in favore delle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto per un totale di dodici mensilità, un *voucher* di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di *baby sitting*, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

2. Il *voucher* di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.

3. Al datore di lavoro privato che, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, assume lavoratrici in sostituzione di una lavoratrice in congedo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche parziale, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.

4. Il beneficio di cui al comma 3, si applica altresì ai contributi a carico delle aziende che operano con lavoratrici autonome in caso di sostituzione per la maternità delle suddette lavoratrici.

5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

### **12.0.52**

[Comincini](#), [Malpezzi](#), [Castellone](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Laniece](#), [Balboni](#), [D'Alfonso](#), [Rivolta](#), [Emanuele Pellegrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 12-bis**

##### ***(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)***

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono imprese sociali, qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, nonché le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici, per un periodo di sette esercizi.

4. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

## 12.0.53

[Croatti](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Misure per le guide turistiche)*

1. Al fine di rafforzare la valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela della concorrenza e di contrastare l'abusivismo della professione di guida turistica all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'esercizio della guida turistica è necessario aver superato con esito positivo l'esame nazionale di abilitazione professionale. Presso il Ministero del Turismo è istituito, in formato elettronico, l'Elenco nazionale delle guide turistiche tenuto, gestito e aggiornato annualmente dal medesimo Ministero. Ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica è necessaria l'iscrizione a tale Elenco nazionale.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Fatte salve le abilitazioni conseguite prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del turismo, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le classi di laurea per l'accesso alla professione di guida turistica, le modalità di accertamento del possesso di competenze linguistiche almeno di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) in una lingua dell'Unione europea, le modalità di svolgimento e di organizzazione dell'esame di abilitazione, la composizione della commissione esaminatrice, le classi di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento che consentono lo svolgimento dell'esame nazionale di abilitazione in forma ridotta rispetto al prescritto numero di prove, le modalità di tenuta, gestione ed aggiornamento dell'Elenco nazionale delle guide turistiche di cui al primo comma del presente articolo."».

Art. 13

## 13.1

[Matrisciano](#), [Puglia](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)", sono sostituite con le seguenti: "e un rappresentante dell'INPS";»;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 9, comma 1, le parole: "L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA", sono sostituite con le seguenti: "L'INAIL e l'INPS" e, conseguentemente, ovunque ricorrano, le parole "L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA" sono sostituite con le seguenti "L'INAIL e l'INPS".».

## 13.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), capoverso comma «1-bis» sostituire le parole «2 volte l'anno» con le seguenti «4 volte l'anno»;

b) alla lettera d) capoverso «art. 14» al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo « I lavoratori delle aziende sospese ai sensi del presente comma continuano a percepire regolare stipendio ed emolumenti a questo annessi, fino alla ripresa dell'attività.

## 13.3

[Romano](#), [Bressa](#), [Matrisciano](#), [Caligiuri](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Floris](#), [Guidolin](#),

[Grassi](#), [Maffoni](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

*Al comma 1, lett. a) eliminare le parole: «e può essere convocato».*

### 13.4

[Matrisciano](#), [Puglia](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale attività sono svolte tramite il finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."»

*b) dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."»

### 13.5

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Vanin](#), [Puglia](#)

*Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole «dall'Ispettorato nazionale del lavoro», aggiungere le seguenti: «per mezzo del proprio personale in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi.»*

### 13.6

[Puglia](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro è emanato l'elenco delle attività che, in ragione del rischio sanitario che comportano negli ambienti di lavoro, devono essere oggetto di vigilanza da parte dei tecnici della prevenzione presso le aziende sanitarie locali e gli ispettorati territoriali del lavoro."».

### 13.7

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

"c-bis) È istituito il Marchio di qualità della Sicurezza sul lavoro. Tale Marchio viene attribuito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle imprese che si contraddistinguono per la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per il raggiungimento di elevati obiettivi formativi."

### 13.8

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

- Al comma 1 la lettera d) è così riscritta

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). - 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I, in lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi per i quali il tasso di rischio Inail è pari o superiore al 60 per mille. Negli altri settori di intervento il provvedimento di sospensione si adotta solo in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi di cui all'allegato 1 o di violazioni dei punti dal 5° al 12° dell'allegato 1. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

- Il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui al comma 1; d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

- Il comma 14 è sostituito dal seguente

14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto. Avverso il provvedimento di diniego di cui al periodo precedente è ammesso ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 della l. 689/81.

- Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Nei casi in cui il datore di lavoro intende ricorrere, in luogo della somma di cui al comma 9, è ammesso il pagamento di una cauzione pari al 50% della somma di cui al comma 9 che, solo in caso di buon esito del ricorso, verrà restituita. Il pagamento della cauzione determina la revoca del provvedimento di cui al comma 1 fino all'esito del ricorso di cui al comma 14. In caso di esito sfavorevole il datore di lavoro è tenuto inoltre al pagamento della somma di cui al comma 9. L'esito definitivo del ricorso costituisce titolo esecutivo per il recupero della somma di cui al comma 9.

### 13.9

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, primo periodo, le parole «l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare, quando risulta l'inadempimento della prescrizione impartita ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,».

b) il comma 16 è soppresso.

*Conseguentemente*, all'art. 13, comma 1, lett. d), art. 14, comma 3, eliminare le parole da

«nell'immediatezza» fino a «relativo verbale».

### 13.10

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, primo periodo, le parole «l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare, quando risulta l'inadempimento della prescrizione impartita ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,».

b) il comma 16 è soppresso.

*Conseguentemente, all'art. 13, comma 1, lett. d), art. 14, comma 3, eliminare le parole da «nell'immediatezza» fino a «relativo verbale».*

### 13.11

[Toffanin](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, primo periodo, sostituire la parola "adotta" con le seguenti "può adottare".*

### 13.12

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "l'Ispettorato nazionale del lavoro" sostituire la parola "adotta" con le parole "può adottare".*

### 13.13

[Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "l'Ispettorato nazionale del lavoro" sostituire la parola "adotta" con le parole "può adottare".*

### 13.14

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» con le seguenti: «, al momento dell'accesso ispettivo, l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10 per cento».*

### 13.15

[Toffanin](#), [Floris](#)

*Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» con le seguenti: «, al momento dell'accesso ispettivo, l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10 per cento».*

### 13.16

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" con le seguenti: "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".*

### 13.17

[Fedeli](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 1, al primo periodo, sostituire le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" con le seguenti "senza risultare*

dalla documentazione obbligatoria".

### 13.18

[Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

*Al comma 1 lettera d) capoverso "Art. 14", al primo periodo del comma 1 le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" sono sostituite dalle parole "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".*

### 13.19

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1 lettera d) capoverso "Art. 14", al primo periodo del comma 1 le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" sono sostituite dalle parole "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".*

### 13.20

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, sostituire le parole: *"l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I."* con le seguenti: **«l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.»**

### 13.21

[De Poli](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Sciascia](#), [Caliendo](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, primo periodo, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le seguenti "e reiterate".*

### 13.22

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: *"in caso di gravi"*, inserire le seguenti: **«e reiterate»**.

### 13.23

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le parole "e reiterate".*

### 13.24

[Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le parole "e reiterate".*

### 13.25

[Fedeli](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole «, e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari*



a tal fine».

### 13.26

[De Poli](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Sciascia](#), [Caliendo](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, dopo le parole «Allegato I» aggiungere le seguenti: ", *sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione*".*

### 13.27

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: "*Allegato I*", aggiungere, in fine, le seguenti: «, **sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione.**»

### 13.29

[Fedeli](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

### 13.30

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14 sopprimere il secondo periodo.*

### 13.31

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

### 13.32

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

### 13.33

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera d), al capoverso: «Art.14», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nei confronti di imprese che occupano meno di 10 lavoratori il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 è adottato soltanto qualora si riscontri l'impiego reiterato di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterati violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.».

### 13.34

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente*

"2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pubbliche indette da quest'ultime".

### 13.35

[Fedeli](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare

pubbliche indette da quest'ultime.»

### 13.36

[Marino](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 2, le parole "è fatto divieto" sono sostituite con le parole "può essere fatto divieto".*

### 13.37

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14 sopprimere il comma 3*

### 13.38

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze, comunque sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".«

### 13.39

[Caligiuri](#), [Mallegni](#)

*All'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso art. 14, sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

### 13.40

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [De Vecchis](#)

*All'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

### 13.41

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

### 13.42 (testo 2)

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi, in caso di gravi violazioni in materia

di tutela della salute e sicurezza del lavoro nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.»

**13.42**

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#)

*Al comma, 1 lettera d), capoverso Art.14, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.»*

**13.43**

[Fedeli](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

**13.44**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14, al comma 4 sopprimere il primo periodo*

**13.45**

[Conzatti](#), [Marino](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integrano:

a) in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL;

b) il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite massimo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

**13.46**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 13, dopo le parole «dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL» inserire le seguenti: «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende» .*

**13.47**

[Toffanin](#), [Floris](#)

*Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 13, dopo le parole «dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL» inserire le seguenti: «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende» .*

**13.48**

[Fedeli](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende» .*

**13.49**

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:*

*"Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia."*

### **13.50**

[Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:*

*"Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia."*

### **13.51**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:*

*«14. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.»*

### **13.52**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».*

### **13.53**

[Marino](#)

*Al comma 1, lett. d), capoverso "Art. 14", comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».*

### **13.54**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».*

### **13.55**

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", al comma 14, sostituire le parole: «nel termine di 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di 7 giorni».*

### **13.56**

[Romano](#), [Bressa](#), [Matrisciano](#), [Caligiuri](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Floris](#), [Guidolin](#), [Grassi](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

*Al comma 14, sostituire le parole «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia».*

### **13.57**

[Bressa](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Caligiuri](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Floris](#), [Guidolin](#),

[Grassi](#), [Maffoni](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

**«d) -bis all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:**

«b-bis nominare con incarico formale il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.»

**d)-ter all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:**

«a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.»

**d)-quater all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera f), è inserita la seguente:**

«f)-bis: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.»

**d)-quinquies all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:**

«8-bis: Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.»

**d)-sexies all'articolo 37:**

**1)** al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo:

«L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.»

**2)** dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

«7-ter: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.»

**d)-septies all'articolo 55, comma 5:**

**1)** alla lettera c) dopo le parole: «commi 1, 7» è inserito il seguente: «7-ter)»

**2)** la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed 8-bis).»

**d)-octies all'articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine le seguenti:**

«ed f-bis.»

### 13.58

[Bressa](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Caligiuri](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Floris](#), [Guidolin](#), [Maffoni](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis all'articolo 37:*

1) al comma 2 è inserito il seguente capoverso:

"Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa."

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso."

### 13.59

[Lucidi](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*"d-bis) all'articolo 50, comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Fatti salvi accordi di maggior favore, il numero minimo di ore annue a disposizione di ogni singolo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'esercizio delle sue funzioni è in ogni caso pari a due per ogni dipendente dell'unità produttiva, entro un intervallo compreso tra le 50 e le 1.000 ore, escluse quelle necessarie per gli spostamenti. Le ore a disposizione per l'esercizio delle funzioni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e quelle per gli spostamenti sono considerate nella distribuzione dei carichi di lavoro e, ai fini dei termini e degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva e aziendale, rientrano nell'orario di lavoro.»".*

*Conseguentemente,*

all'allegato I, capoverso «ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)», aggiungere in fine la seguente fattispecie:

*"13. Mancata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Euro 3.000."*

### 13.60

[Fedeli](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti «, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».*

### 13.61

[Marino](#)

*Al comma 1, lett. e), punto 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».*

### 13.62

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.»*

### 13.63

[Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

*Al comma 1, lett. e), punto 1), dopo le parole «criteri identificativi,» sono inserite le seguenti parole: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.»*

### 13.64

[Fedeli](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso "8-bis", dopo le parole "comunicano" inserire le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679";

b) al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la definizione dei predetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.»

### 13.65

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, lett. e), n. 2), apportare le seguenti modifiche:*

a) al capoverso "8-bis", dopo le parole "comunicano" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679";

b) al capoverso "8-ter" inserire infine le seguenti parole: "Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.".

### 13.66

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "8-bis", dopo le parole: "comunicano", inserire le seguenti: **«nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679»;**

b) al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: **«Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.»**

### 13.67

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

### 13.68

[Fedeli](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

### 13.69

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

*Al comma 1 lettera e) punto 2) capoverso "8-ter", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

**13.70**

[Marino](#)

*Al comma 1, lett. e), punto 2), capoverso "8-ter", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

**13.71**

[Fedeli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 giugno 2022»;

**13.72**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente «e)-bis all'art. 52, al comma 3 sostituire le parole «entro il 31 dicembre 2009» con le seguenti «entro il 30 giugno 2022»;*

**13.73**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 79, al comma 2, dopo le parole »Con decreto« sono inserite le seguenti parole: «da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto»;

**13.74**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001", sono inserite, in fine, le seguenti: «aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti».

**13.75**

[Marino](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole "1 giugno 2001" sono inserite le seguenti: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".

**13.76**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 79, al comma 2-bis, dopo le parole »1° giugno 2001« sono inserite le seguenti parole:

», aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti2.

**13.77**

[Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera e-bis):*

"e-bis) all'art. 90 comma 9 lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;"



**13.78**

[Fedeli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) all'articolo 90, comma 9, lettera c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".

**13.79**

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera e-bis):*

"e-bis) all'art. 90 comma 9 lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".

**13.80**

[Mallegni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) all'articolo 90, comma 9, lettera c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".

**13.81**

[Marino](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) all'art. 90, comma 9, lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".

**13.82**

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58,";»

**13.83**

[Fedeli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) all'articolo 99, al comma 1, dopo le parole «direzione provinciale del lavoro nonché», sono inserite le seguenti: «alle Casse edili e,»;".

**13.84**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, alla lettera f) dopo le parole: "all'articolo 99," , inserire le seguenti:*

«al comma 1, dopo le parole "direzione Provinciale del Lavoro nonché", sono inserite le parole: "alle Casse Edili e," e».

**13.85**

[Pittella](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 79, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

»2.1. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."«

**13.86**

[Pittella](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 79, al comma 2-bis, dopo le parole "1° giugno 2001" sono inserite le seguenti", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".

**13.87**

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"

**13.88**

[Marino](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente :*

"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"

**13.89**

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"

**13.90**

[De Poli](#)

*All'Allegato I di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) sopprimere il numero 12.*

**13.91**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

**ARTICOLO 13**

*All'Allegato I (articolo 13, comma 1, lett. g), sopprimere il numero 12, «Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.»*

**13.92**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*All'Allegato I, sostituire il punto 12 con il seguente: «Omessa richiesta dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;».*

**13.93**

[Floris](#), [Toffanin](#)

*All'Allegato I, sostituire il punto 12 con il seguente: «Omessa richiesta dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;».*

**13.94**

[Marino](#)

*All' Allegato I,*

*al punto 12, eliminare le parole "omessa vigilanza in ordine alla".*

**13.95**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

*All'allegato I, capoverso "Allegato I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14", al punto 12, sopprimere le parole "omessa vigilanza in ordine alla".*

**13.95-BIS**

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*All'allegato I, capoverso "Allegato I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14", al punto 12, eliminare le parole "omessa vigilanza in ordine alla".*

**13.96**

[Fedeli](#)

*All'Allegato I, aggiungere, in fine, la seguente riga:*

12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Euro 3.000
--------	--	------------

**13.97**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*All'Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente «12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto»;*

**13.98**

[Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:*

"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".

Allegato II

(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)

Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

« Allegato XII

(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)

1. Data della comunicazione

2. Aggiornamento

3. Indirizzo del cantiere

4. Codifica per cantiere

5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].

6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto

7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)

8. Pratica edilizia di riferimento

9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo

11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
12. Durata presunta dei lavori in cantiere.
13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:

Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]

Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]

18. data di fine lavori in cantiere

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?).».

### **13.99**

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente :*

*"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".*

*Allegato II*

*(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)*

*Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:*

*« Allegato XII*

*(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)*

*1. Data della comunicazione*

*2. Aggiornamento*

*3. Indirizzo del cantiere*

*4. Codifica per cantiere*

*5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica; [nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo],*

*indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].*

*6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto*

*7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)*

8. *Pratica edilizia di riferimento*

9. *Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).*

10. *Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo)*

11. *Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.*

12. *Durata presunta dei lavori in cantiere.*

13. *Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.*

14. *Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere*

15. *Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:*

*Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]*

*Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].*

16. *Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].*

17. *Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]*

18. *data di fine lavori in cantiere*

19. *Ammontare complessivo presunto dei lavori (?)».*

**13.100**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".*

*Conseguentemente, dopo l'Allegato I, aggiungere il seguente:*

*Allegato II*

*(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)*

*Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:*

*« Allegato XII*

*(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)*

1. *Data della comunicazione*

2. *Aggiornamento*

3. *Indirizzo del cantiere*

4. *Codifica per cantiere*

5. *Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato,*

*indicazione della persona fisica; [nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo],  
indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita  
IVA/Codice Fiscale, indirizzo].*

*6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e  
Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto*

*7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)*

*8. Pratica edilizia di riferimento*

*9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione  
dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).*

*10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione  
dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo)*

*11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.*

*12. Durata presunta dei lavori in cantiere.*

*13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.*

*14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere*

*15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:*

*Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo,  
numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta  
d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS,  
numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del  
DURC in corso di validità]*

*Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo,  
numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data  
presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione  
INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo  
del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].*

*16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice  
Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori  
di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha  
affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC  
in corso di validità].*

*17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice  
Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori  
di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha  
affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]*

*18. data di fine lavori in cantiere*

*19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?)».*

### **13.101**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

*"lettera g-bis) all'articolo 79:*

*1. Al comma 2:*

*a. dopo le parole "Con decreto" è inserito il seguente testo: "da adottarsi entro 30 giorni  
dall'approvazione del presente decreto";*

### **13.102**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

"lettera g-bis) all'articolo 79:

1. Al comma 2:

a. dopo le parole "1 giugno 2001" è inserito il seguente testo: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".

### **13.103**

[Barbaro](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

« g.bis) Nell'Allegato IV: materia e

"nella Parte 4, dopo il punto 4.11. aggiungere il seguente:

4.12. - Negli Istituti di vigilanza privata che dispongono di Centrali Operative che svolgono solo attività di televigilanza e video sorveglianza è fatta salva, all'interno di queste ultime, per le Guardie Particolari Giurate (GPG) appartenenti di cui alla Classe B e adibite alla sola ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza, come stabilito all'articolo 2, comma 2, lettera a) del DM 1 dicembre 2010 n. 269, la facoltà di non portare le armi in dotazione all'interno del luogo di lavoro, ovvero Centrale Operativa. " »

### **13.104**

[Marino](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dal seguente:

«Allegato XII

*(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)*

1. Data della comunicazione;
2. Aggiornamento;
3. Indirizzo del cantiere;
4. Codifica per cantiere;
5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo];
6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto;
7. Responsabile dei lavori Nome (i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i);
8. Pratica edilizia di riferimento;
9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i));
10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i));
11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
12. Durata presunta dei lavori in cantiere;
13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:
  - a) Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del

DURC in corso di validità];

b) Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante];

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità];

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS];

18. data di fine lavori in cantiere;

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?).».

### **13.105**

[Ricciardi, Puglia](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 7 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Le regioni prevedono strutture organizzative specificamente dedicate a:";

b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui alla lettera c) del comma 2, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica. L'ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest'ultima attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento".».

### **13.106**

[Ricciardi, Puglia](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: "L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui alla lettera c) del comma 2, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica. L'ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest'ultima attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento."»

### **13.107**

[Marino](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui all'articolo 79, comma 2, del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, è adottato entro



30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto».

### **13.108**

[Romano](#), [Bressa](#), [Matrisciano](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Guidolin](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.»*

### **13.109**

[Toffanin](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*"2-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 7 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2020, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.122, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca."*

### **13.110**

[Toffanin](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*"2-bis . Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 7 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2020, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.122, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII."*

### **13.111**

[Carbone](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis: «Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 7, comma 5 dopo le parole "al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi" viene modificata con le seguenti: "il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti."*

### **13.112**

[Carbone](#), [Marino](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al comma 5, dell'articolo 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII" sono sostituite dalle seguenti: "il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca.»*

### **13.113**

[De Falco](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis. All'articolo 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il comma 1 aggiungere il seguente è inserito il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei piloti, delle navi e della navigazione portuale, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche e dell'impegno anche fisico dell'attività svolta, l'accesso alla professione di pilota avviene mediante concorso secondo le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. I candidati possono partecipare al concorso se al momento della scadenza del bando hanno età non inferiore a ventotto anni e non superiore a quarantacinque anni.».

### 13.114

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- A tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- Ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Tale indennità con carattere mensile dovrà essere in ogni corrisposta in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.

### 13.115

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria sono previsti, per tutto il personale scolastico in servizio in presenza, tamponi antigenici rapidi eseguire periodicamente.

### 13.116

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. Al comma 978 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "Per l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite con "A partire dall'anno scolastico 2021/2022".

### 13.117

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. A partire dall'anno scolastico 2022/2023 è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo della Legge n. 111 del 15 luglio 2011.

### 13.118

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. È riformulata la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024.

### 13.119

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.bis. Al comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, le parole: "finalizzati al recupero degli apprendimenti", sono sostituite dalle seguenti: "per le finalità previste al comma 1, lettere a) e b),

dell'articolo 231-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'anno scolastico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti". Conseguentemente il termine del 30 dicembre di cui alla lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 è spostato al 30 giugno 2022.

### **13.120**

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.bis. A partire dall'anno scolastico 2022/23 si procede alla ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 e del protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.

### **13.121**

[Pergreffi](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Romeo](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-*bis* Al fine di sostenere i restauratori di beni culturali e i collaboratori restauratori di beni culturali, settore colpito dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », in deroga alla disciplina di cui all'articolo 29, comma 10, d.lgs. 42/2004, possono acquisire la qualifica di restauratore coloro i quali, al 30 giugno 2014, abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Con decreto del Ministro della Cultura, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'attribuzione della qualifica in oggetto. »

### **13.122**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".

### **13.123**

[Ripamonti](#), [Bruzzone](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

"6-*bis*. Per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A. di cui all'articolo 94-*bis* del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 giugno 1978, n. 297".

*Conseguentemente, al comma 6, le parole "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2, 3, 4 e 5".*

### **13.124**

[Caligiuri](#), [Mallegni](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

### 13.125

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".

### 13.126

[Rufa](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

"Articolo 20-bis

(Iscrizione provvisoria di imbarcazioni e navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e affidate dall'autorità giudiziaria ai soggetti previsti dal medesimo articolo, sono iscritte provvisoriamente nell'ATCN presentando domanda ad uno STED. Alla domanda è allegata:

- a) copia autenticata del provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente;
- b) attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza;
- c) per le navi da diporto, il certificato di stazza, anche provvisorio;
- d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio della navigazione;
- e) copia della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;
- f) dichiarazione delle finalità di utilizzo dell'unità.

2. A seguito di convalida dell'UCON, lo STED rilascia il certificato di sicurezza e la licenza provvisoria di navigazione, valida fino alla scadenza del certificato di sicurezza.

3. Le unità di cui al comma 1, assegnate o trasferite ai sensi dell'articolo 12, comma 8-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritte nell'ATCN dal proprietario secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 15-*bis* e 19 del presente codice".»

### 13.127

[Rufa](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di semplificare le procedure per digitalizzazione e la pubblicità degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e per l'annotazione sulla licenza di navigazione, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 17, comma 2, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta

giorni";

b) All'articolo 24, comma 2, ovunque ricorrano, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";

c) All'articolo 26, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Nelle more della loro annotazione sulla licenza di navigazione ai sensi degli articoli, 50, comma 4, 70, comma 1 e 82, comma 5 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le ricevute di avvenuta presentazione delle istanze di rinnovo o convalida del certificato di sicurezza ovvero di idoneità al noleggio rilasciate dallo Sportello telematico del diportista (STED), qualora tenute a bordo unitamente alle attestazioni di idoneità rilasciate da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, costituiscono autorizzazione provvisoria alla navigazione per la durata massima di 60 giorni".

d) All'articolo 58, comma 1, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni."».

### 13.0.1

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 13-*bis*

*(Credito d'imposta per l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette alla piena applicazione delle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022 per incrementare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta spetta per ciascun beneficiario fino ad un massimo di

- a) 10.000 euro per le imprese con volume d'affari fino a 400mila euro;
- b) 20.000 euro per le imprese con volume d'affari da 401mila a 1 milione di euro;
- c) 40.000 euro per le imprese con volume d'affari da 1 a 5 milioni di euro;
- d) 80.000 euro per le imprese con volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.

3. I massimi di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al decreto del Ministero della sanità 5 settembre 1994, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 20 settembre 1994, n.220 (SO).

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa progettazione;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale;
- c) addestramento del personale;
- d) consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro e stesura dei protocolli di sicurezza;

e) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

7. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

### **13.0.2**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Credito d'imposta per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per l'acquisto di dispositivi di sicurezza e l'installazione di sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 80.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

### 13.0.3

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

### 13.0.4

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

"Art. 13-bis

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

Conseguentemente:

a) è abrogato il comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04

### 13.0.5

[Manca](#), [Misiani](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 16, sopprimere il comma 1;

b) lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 è incrementato di euro 182.329.215,04.«

### **13.0.6**

[Quagliariello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Articolo 13-bis*

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

*Conseguentemente:*

a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.

### **13.0.7**

[Mangialavori](#), [Caligiuri](#), [Siclari](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Articolo 13-bis*

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che



*stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."*

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

*Conseguentemente:*

*a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;*

*b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.*

### **13.0.8**

[Rivolta](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 13-bis

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 per l'anno 2021.

### **13.0.9**

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*Articolo 13-bis*

*(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *i-bis*), la seguente lettera *i-ter*):

*'i-ter)* la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;'

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *g*), la seguente lettera *g-bis*):

*'g-bis)* la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;''

3. Al comma 4 dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *g*), la seguente lettera *g-bis*):

*'g-bis)* la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;'''

### **13.0.10**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«ART. 13-bis

*(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)*

1. A tutte le imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.11**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«ART. 13-bis

*(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)*

1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **13.0.12**

[Doria](#), [Montani](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 13-bis

*(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma

1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di ? 4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»

### **13.0.13**

[Stabile, Floris](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 13-bis

Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie»

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di ? 4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.»

*Consequentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.*

### **13.0.14**

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di ? 4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è effettuata annualmente dal medico competente. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni annui, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del Fondo sanitario nazionale.»

### **13.0.15**

[Perosino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

«Articolo 13-bis

*(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13

luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di ? 4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale"*

### **13.0.16**

[Floris](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *i-bis*), la seguente lettera *i-ter*):

"*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera *g-bis*):

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera *g-bis*):

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 700 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese imprevedute, di cui all' articolo 28, della legge 196/2009, quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.»

### **13.0.17**

[Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 13-bis

*(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *i-bis*), la seguente lettera *i-ter*):

"*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte

dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;'

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera *g-bis*):

'*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;''

3. Al comma 4 dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera *g-bis*):

'*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;''

### **13.0.18**

[Marino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 13-bis.

*(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. All'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il contributo integrativo di cui al comma 5, versato dai datori di lavoro che applicano i CCNL edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."»

### **13.0.19**

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Mallegni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

"5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."»

### **13.0.20**

[De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 13-bis

*(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente: 5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale

promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

### **13.0.21**

[Floris](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **13.0.22**

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*Articolo 13-bis*

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

### **13.0.23**

[Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 13-bis

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m)."

### **13.0.24**

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

**Articolo 13.bis**

***(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)***

All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai

vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici."

### **13.0.25**

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **Articolo 13-bis**

##### ***(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)***

Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19.

### **13.0.26**

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **Articolo 13-bis**

##### ***(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)***

Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si aggiunge in fine "il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita".

### **13.0.27**

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **Art.13-bis**

##### ***(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)***

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni in vigore, per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno

introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative previste dal presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2021 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia Spa le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.

### **13.0.28**

[Pirro](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Puglia](#), [Lorefice](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **13.0.29**

[de Bertoldi](#), [Bagnai](#), [Di Piazza](#), [Marino](#), [Pittella](#), [Steger](#), [Toffanin](#)

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

Art.13-bis

*(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi



l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per «infortunio» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per «grave malattia» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per «intervento chirurgico» si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di

gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **13.0.30**

#### Conzatti

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 13-bis.

*(Organizzazione e misure di prevenzione, protezione, vigilanza sul lavoro)*

1. La violenza e le molestie sono oggetto di espressa e specifica valutazione dei rischi, ai fini delle disposizioni previste al titolo I, capo III, sezione II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

2. Le disposizioni riferite al servizio di prevenzione e protezione di cui al titolo I, capo III, sezione III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, alla formazione, all'informazione e all'addestramento di cui al titolo I, capo III, sezione IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e alla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo III, sezione V, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, si applicano anche alla violenza e alle molestie, nonché le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le

ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l'istigazione a porli in essere, che, in un'unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l'effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, è competente anche in materia di violenza e molestie; esso può svolgere le proprie funzioni in materia anche avvalendosi di appositi consulenti esterni.

4. Nell'ambito dei processi informativi e formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono previste apposite riunioni periodiche, allo scopo di fornire a tutti i lavoratori e alle lavoratrici informazioni e dati sugli aspetti organizzativi, anche relativi all'attribuzione di ruoli e mansioni, agli avanzamenti di carriera e ai processi di mobilità.

5. L'attività di informazione generale sulla violenza e sulle molestie è svolta, altresì, per i lavoratori e per le lavoratrici dedicando due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. Gli accordi sindacali e i codici di condotta ed etici di cui all'articolo 6, comma 8, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, devono espressamente prevedere misure idonee a prevenire, reprimere e vigilare sulla violenza e sulle molestie di cui al comma 2 del presente articolo in modo da orientare i comportamenti dei datori e delle datrici di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e di tutti i soggetti interessati ai fini del miglioramento dei livelli di tutela legislativamente definiti. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n.81 del 2008 provvede periodicamente a verificarne l'attuazione.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle lavoratrici, dei datori e delle datrici di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono prevedere l'istituzione di appositi organismi al fine di porre in essere le forme più adeguate di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza o di molestie, in particolare mediante attività di:

- a) informazione, formazione e aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici;
- b) sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici;
- c) accertamento di atti o comportamenti di violenza o di molestie nei confronti dei lavoratori o delle lavoratrici;
- d) composizione delle controversie;
- e) denuncia alle autorità competenti.

8. Al fine di prevenire i casi di violenza e di molestie, i datori e le datrici di lavoro, pubblici o privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, con il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano iniziative periodiche di informazione e formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, anche al fine di individuare eventuali episodi di violenza o di molestie, di porre in essere dei piani di rimozione e di cessazione della violenza o delle molestie eventualmente individuate, di procedere alla denuncia alle autorità competenti e alle azioni disciplinari.

9. I servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano annualmente corsi di prevenzione e di informazione sulla violenza e sulle molestie, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti e i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza.

Art. 13-ter.

*(Obblighi del datore di lavoro)*

1. Il datore o la datrice di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciate la violenza o le molestie da singoli o da gruppi di lavoratori o di lavoratrici, ovvero su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o del responsabile della sicurezza aziendale o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o del medico competente, deve accertare tempestivamente i fatti denunciati.

2. Il datore o la datrice di lavoro, sentito il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, che devono essere informati tempestivamente, adottano senza indugio i provvedimenti necessari alla cessazione della violenza o delle molestie accertate nonché alla rimozione degli effetti.

3. Ove i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo portino alla cessazione della violenza o delle molestie e alla rimozione degli effetti, il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, promuovono il tentativo di conciliazione e il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del presidente del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

4. Alla denuncia e alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n.179. »

**13.0.31**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Articolo 13-bis*

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatrici del bando interministeriale "Scuole Belle". Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

**13.0.32**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Articolo 13-bis*

1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinando tali risorse al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.

**13.0.33 (già 13.28)**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*"13-bis.*

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole «Allegato I» aggiungere, in

fine, le seguenti: «, sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione»."

#### Art. 14

##### 14.1

[Urraro](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#)

*Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

"a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, nei riguardi del personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana»."

##### 14.2

[Gasparri](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

*Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Resta confermata l'applicazione dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 nei riguardi del personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana "»

##### 14.3

[Donno](#), [Puglia](#)

*Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653"».

##### 14.4

[Manca](#), [Pittella](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 5-bis il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. sono esonerate dagli obblighi di accantonamento di cui al comma 5 e i relativi piani di investimento per interventi di contenimento e abbattimento del rumore sono finanziati nell'ambito dei contratti di programma stipulati con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I contratti di programma, e i relativi aggiornamenti annuali, forniscono specifica evidenza di tali piani, indicandone il costo complessivo, la quota finanziata e il fabbisogno residuo.»

##### 14.5

[Manca](#), [Pittella](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifiche, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo"

##### 14.0.1

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 14-bis

All'articolo 1, comma 591 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "al fine della progressiva armonizzazione" sono sostituite con le seguenti ", al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia".

#### **14.0.2**

[Salvini](#), [Romeo](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente*

Art. 14-bis

L'articolo 12 *bis* del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è sostituito dal seguente:

Articolo 12-bis

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall' 8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino ad un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 15

#### **15.0.1**

[Lannutti](#), [Botto](#), [Angrisani](#), [Ortis](#), [Crucioli](#), [Abate](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis

*(Sospensione dell'IVA su pane e pasta)*

1. Al fine di far fronte all'emergenza economica e alle ricadute sulle famiglie dovute agli aumenti dei costi nel settore agroalimentare, si prevede per l'anno in corso la sospensione dell'IVA su pane e pasta, considerati beni di prima necessità.»

#### **15.0.2**

[Binetti](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le parole «all'AIFA.» aggiungere le seguenti parole: «L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico.»

### 15.0.3

[Pergreffi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

«Art.15-bis

Al fine di garantire la prosecuzione in sicurezza dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ed il superamento dei maggiori pericoli connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi finanziati dall'Avviso Pubblico n. 26811 del 06/08/2021 del Ministero dell'Istruzione "Per l'assegnazione agli Enti Locali, Titolari di competenze Relative all'Edilizia Scolastica ai sensi della l. 11/01/1996 n.23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" è prorogato al 30 giugno 2022.»

### 15.0.4

[Lannutti](#), [Botto](#), [Angrisani](#), [Ortis](#), [Crucioli](#), [Abate](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.15-bis

*(Blocco dell'aumento delle accise)*

1. Al fine di far fronte all'emergenza economica e alle ricadute sulle famiglie dovute agli aumenti dei costi delle materie prime, si prevede per l'anno in corso il blocco dell'aumento delle accise.»

### 15.0.5

[Binetti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

«584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583. »

### 15.0.6

[Binetti](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis

*"Al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le parole «18 novembre 2010, n.197/CSR», aggiungere le seguenti parole: «e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000. Contestualmente all'inserimento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico.»"*

**15.0.7**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art.15-bis

*(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)*

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

**15.0.8**

[Pesco](#), [D'Angelo](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 15-bis

*(Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma, dopo le parole: «n. 8 dell'art. 2652» sono inserite le seguenti: «e salvo che tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione si fosse aperta la successione del donante, abbiano rinunciato, nei modi previsti dall'articolo 563, ad avvalersi di tale liberazione» e le parole: «dopo venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «dopo cinque anni»;

b) all'articolo 563 le parole: «non sono trascorsi venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «non sono trascorsi cinque anni» e dopo il quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione si fosse aperta la successione del donante, hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori o sopravvenuti nei confronti degli aventi causa dal donatario, fermo quanto previsto dall'articolo 562. La rinuncia all'azione di restituzione sconta l'imposta di registro in misura fissa.

In ogni caso l'azione di restituzione non si applica alle liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769.»;

c) all'articolo 2652, primo comma, numero 8) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo quanto disposto dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 563.»;

d) all'articolo 2655, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in



marginale alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563».

Art. 15-ter

*(Norma transitoria)*

1. Il diritto ad agire in opposizione alle donazioni già stipulate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è assoggettato al termine di cinque anni a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione stessa, indipendentemente dal momento in cui è sorto.».

#### **15.0.9**

[Lorefice](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis

*(Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 255, comma 1, secondo periodo, le parole: "la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio" sono sostituite dalle seguenti: "o avviene fuori dai confini comunali, la sanzione amministrativa è aumentata fino a 10 volte la sanzione di cui al precedente periodo a cui si aggiungono le spese per la rimessa in pristino del sito. Fino al pagamento della sanzione è previsto il fermo amministrativo del mezzo con cui è stato effettuato l'abbandono.";

b) all'articolo 263, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le sanzioni di cui all'articolo 255, commi 1 e 2, sono devolute in misura dell'80 per cento ai comuni, del 15 per cento alle Province e del 5 per cento al bilancio dello Stato e sono destinate alle attività di controllo del territorio e alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti."»

#### **15.0.10**

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 15-bis

*(Estensione della clausola di salvezza)*

1. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole da "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1.»;

#### **15.0.11**

[Santillo](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

*(Misure urgenti in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa)*

1. Al fine di ridurre gli oneri a carico degli enti locali e di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis Nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nei quali sussiste la natura diffusa delle realizzazioni illecite a causa della concentrazione di manufatti abusivi e la spesa per la demolizione

non è sostenibile dagli enti competenti, possono costituire prevalenti interessi pubblici di cui al comma 5, fermi restando i vincoli ivi indicati:

a) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad alloggi per l'edilizia residenziale sociale mediante assegnazione a nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, privi di abitazione sul territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, purché estranei alla realizzazione dell'opera abusiva;

b) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad opere di urbanizzazione secondaria.

5-ter. La deliberazione consiliare con la quale è dichiarata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici ai sensi del comma 5-bis, è adottata previo parere vincolante della Regione da adottarsi entro il termine di novanta giorni, ed è notificata entro cinque giorni dalla sua adozione all'Autorità competente per la demolizione. La notificazione comporta l'immediata sospensione dell'esecuzione della demolizione."»

### 15.0.12

[Paroli](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art.15-bis

*(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nei settori dell'idrogeno e delle tecnologie green, nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)*

1. Nel titolo III, capo I, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 162 è premesso il seguente:

"Art. 161-bis.

*(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nei settori dell'idrogeno e delle tecnologie green nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)*

1. Al fine di sostenere gli investimenti per l'idrogeno e delle tecnologie *green* riconosciute quale vettore energetici fondamentali per la ripresa economica per la transizione verde e dei programmi di decarbonizzazione Next Generation EU, nel quadro degli obiettivi climatici europei e del Green Deal europeo, per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.

2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalla società dopo aver ottenuto una risposta favorevole a specifico interpello presentato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono stabiliti la sede o gli insediamenti industriali ai sensi del citato comma 1 ed è efficace a decorrere dal medesimo periodo d'imposta."

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le società di capitali dell'Unione europea che stabiliscano la propria sede legale e fiscale nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia sono esonerate dall'applicazione delle ritenute, a qualsiasi titolo, sugli utili, sui dividendi, sulle *royalties* e sugli interessi distribuiti ai propri soci e azionisti per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2022,

si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **15.0.13**

[Alfieri](#), [Ferrari](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

*(Modifiche alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).*

15-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-*quinquies*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: *"I contribuiti di cui al periodo precedente, relativi al 2021, sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. A decorrere dal 2022, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo successivo, il riparto delle risorse incrementalmente rese disponibili ai sensi del primo periodo è effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, a favore dei comuni che risultano in deficit rispetto agli obiettivi di servizio di cui al medesimo successivo periodo, sulla base delle metodologie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard comunali per la funzione "Servizi sociali";*

b) dopo la lettera d-*septies* è aggiunta la seguente: *"d-octies) destinato, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ai Comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti che si trovino in una delle seguenti condizioni:*

1) *riduzione della popolazione residente a medio termine (periodo 2011-2020) o a breve termine (periodo 2015-2020);*

2) *riduzione del numero delle attività economiche o degli occupati nei medesimi periodi;*

3) *coinvolgimento in eventi calamitosi che abbiano comportato la dichiarazione dello stato di emergenza per un arco temporale continuativo superiore a un semestre nel periodo 1° gennaio 2012- 31 gennaio dell'anno precedente a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale.*

*L'individuazione dei comuni beneficiari della quota di cui al periodo precedente è effettuata nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione e riparto del fondo di solidarietà comunale, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, che tiene conto delle condizioni di cui al periodo precedente e della situazione socioeconomica dei comuni interessati, sintetizzate dalle informazioni di fonte ufficiale riguardanti il reddito imponibile ai fini Irpef, dagli indicatori di vulnerabilità sociale e materiale e di incidenza della disoccupazione e della povertà assoluta e relativa nonché infine delle capacità fiscali.*

*L'istruttoria tecnica potrà indicare delle soglie ai fini dell'accesso al riparto, anche al fine di assicurare la necessaria significatività del contributo in questione. L'istruttoria tecnica considera inoltre le finalità di cui all'articolo 1, comma 449 lettera d-*ter* della legge n. 232/2016 e di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 eventualmente destinandovi quote specifiche dell'importo stanziato ai sensi della presente lettera. Per il 2022, la determinazione del riparto di cui alla presente lettera è stabilita entro il 31 marzo 2022 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera d-*sexies*.»*

Art. 16

16.1

[Manca](#), [Misiani](#)

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 1.300 milioni di » con le seguenti: « 935.341.569,92 »

b) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.".

**Allegato - Tabella A**

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

16.2

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

1. Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata."

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

**Tabella A**

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

**16.3**

[Mangialavori](#), [Caligiuri](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3 bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata."

Conseguentemente, all'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

**Tabella A**

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

**16.4**

[Quagliariello](#)

*Dopo il comma 3, inserire:*

"3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata."

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

**Tabella A**

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

## 16.5

[Pergreffi](#), [Borghesi](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima

della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

## 16.6

### [Perosino](#)

*All'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

## 16.7

### [D'Alfonso](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale.

Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

## 16.8

[Grimani](#)

*All'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

## 16.9

[Rivolta](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### **Tabella A**



Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

## 16.10

### [Pittella](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-bis. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

3-ter. Gli idonei di cui al comma 3-bis, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della Economia e delle Finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico.

## 16.11

### [Rivolta](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari delle società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui al comma 591, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.

## 16.12

### [Papatheu](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In attuazione del redigendo accordo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, per l'anno 2021 è attribuito alla Regione Siciliana l'importo di 166,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

## 16.13

### [Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna Provincia autonoma con riferimento alle entrate erariale derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.»

#### 16.14

[Manca](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

#### 16.15

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

"8-bis. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

#### 16.16

[Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione Siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.

10-ter. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 10-bis, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50

per cento.

10-*quater*. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 30 novembre 2021.

10-*quinquies*. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 10-*ter* del presente articolo.

10-*sexies*. Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

#### 16.17

[Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-*bis*. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: "ed il rendiconto" fino a: "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."».

*Consequentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali»*

#### 16.18

[Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-*bis*. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».

*Consequentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «e il riparto del Fondo di solidarietà comunale» con le seguenti: «il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali»*

#### 16.19

[Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

"10-*bis*. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Limitatamente all'anno 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022».".

*Consequentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi comunali"*

#### 16.20

[Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.»

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali"*

#### **16.21**

[Marino](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2019 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

#### **16.22**

[Alfieri](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« 10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito.»

#### **16.23**

[D'Alfonso](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« 10-bis. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e-bis), sono aggiunte le seguenti:

« e-ter) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e-quater) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;».

#### **16.24**

[Alfieri](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« 10-bis. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8), rubricato «MINISTERO DELL'INTERNO», le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.".

#### **16.25**

[Vanin](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della cultura e garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 100.000,00 euro per l'anno 2022 in favore della Congregazione Armena Mechitarista dell'Isola di San Lazzaro in Venezia, finalizzato all'acquisto di attrezzature per la disinfezione da agenti patogeni anodibi, nonché al restauro e al risanamento di libri, manoscritti e fondi antichi a stampa conservati presso la Biblioteca dell'Isola di San Lazzaro in Venezia. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 16.26

[Vanin, Puglia](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo straordinario di un importo pari a 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana ipovedenti "B.I.I. Onlus» di Treviso". All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 16.0.1

[Zaffini, de Bertoldi, Maffoni, Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### *"Articolo 16-bis*

#### *(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)*

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima Regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. Struttura commissariale del Governo

1. Il Commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, compongono la Struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i conseguenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole immediatamente efficaci ed esecutive.

4. La Struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza,

mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.

5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della Struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della Struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del Commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla Amministrazione di appartenenza ha diritto ad essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.

171 ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.

8. La Regione Calabria assicura le esigenze - logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane - della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.

9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

10. Ogniquale volta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili - anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi - a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riservato - il Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS,

come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la Struttura di supporto di cui al precedente comma 6.

13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.

14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.

15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria."

**b)** l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione e con i Rettori competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale e i Rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.



2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.

3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le consequenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.

5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il Procuratore della Repubblica competente e il Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Calabria, nonché il Prefetto della provincia.

6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.

7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo

la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.

8. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

9. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-*bis*. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19."

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria

1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza Sanitaria e provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi

generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,) e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. L'indicato Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse."

*d)* l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'Economia e delle Finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'art. 1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze interessa il Comandante Generale della Guardia di Finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura Commissariale.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura Commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgono le competenze della medesima Agenzia.

3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1.

*e)* all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

*f)* all'articolo 7:

*l)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere."

2) il comma 2 è soppresso.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale."

#### **16.0.2**

[Mangialavori](#), [Caligiuri](#), [Siclari](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### *"Articolo 16-bis*

##### *(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)*

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima Regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 1. Struttura commissariale del Governo

1. Il Commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, compongono la Struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i conseguenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole immediatamente efficaci ed esecutive.

4. La Struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.

5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della Struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della Struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del Commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla Amministrazione di appartenenza ha diritto ad essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello

dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.

8. La Regione Calabria assicura le esigenze - logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane - della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.

9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

10. Ogniquale volta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili - anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi - a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riservato - il Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non

spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la Struttura di supporto di cui al precedente comma 6.

13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.

14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.

15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria."

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione e con i Rettori competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale e i Rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la

durata dell'incarico.

3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le conseguenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.

5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il Procuratore della Repubblica competente e il Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Calabria, nonché il Prefetto della provincia.

6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.

7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è



corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.

8. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

9. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-*bis*. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19."

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria

1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza Sanitaria e provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocatione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,) e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. L'indicato Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse."

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'Economia e delle Finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'art. 1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze interessa il Comandante Generale della Guardia di Finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura Commissariale.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura Commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgono le competenze della medesima Agenzia.

3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1.

e) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere."

2) il comma 2 è soppresso.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al

periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale."

### **16.0.3**

#### Misiani

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

Art. 16-bis

*(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)*

1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia. Il predetto parere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresì, a cura dell'Agenzia, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi

dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo sviluppo di progettualità innovative e sostenibili per la riqualificazione e la valorizzazione, anche ambientale e sociale, del patrimonio immobiliare statale, l'Agenzia del demanio può utilizzare la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi dal 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che potrà svolgere anche attività di *project management*, nonché funzioni di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione, inclusa la direzione dei lavori.

#### **16.0.4**

[Di Piazza](#), [Leone](#), [Campagna](#), [Catalfo](#), [D'Angelo](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*( Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana ).*

1. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.

2. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al precedente comma, gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 50 per cento.

3. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 30 novembre 2021.

4. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è

autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 50 per cento.».

#### **16.0.5**

##### Giammanco

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)*

1. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

2. Il Governo autorizza il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana, al 30 novembre 2021.

3. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo art. 28, della legge 196/2009;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **16.0.6**

##### Perosino

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Articolo 16-bis.

*Revisione dei termini di deliberazione TARI"*

1. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno

#### **16.0.7**

##### Manca

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 16-bis

*(Proroga invio delibere Tari )*

1. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «*Limitatamente agli anni 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022*».

#### **16.0.8**

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16 bis

*(Revisione dei termini di deliberazione TARI)*

1. A decorrere dall'anno 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.«

#### **16.0.9**

[Floris, Sciascia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

*(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)*

1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 691 è sostituito dal seguente:

"691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

#### **16.0.10**

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

*(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)*

1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: "691. *I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti*".

#### **16.0.11**

[Perosino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 16-bis.

*Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti"*

L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

#### **16.0.12**

[Perosino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 16-bis.

*Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti"*

L'articolo 1, comma 792, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è così sostituito: "gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo

n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973"

**16.0.13**

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16 bis

*(Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti )*

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera f), è sostituita dalla seguente: "*f) gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;*".

**16.0.14**

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

*(Definizione aree comunali )*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 818 è sostituito dal seguente: "*818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti*";

b) il comma 837 è sostituito dal seguente: "*837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti*"

**16.0.15**

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 16-bis.

*( Definizione aree comunali)*

Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni

a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

"818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

"837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del

canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"

**16.0.16**

[Perosino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Articolo 16-bis.

*Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria"*

In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

**16.0.17**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 16-bis

*(Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria )*

1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.«

**16.0.18**

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Articolo 16-bis.

*Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria"*

In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

**16.0.19**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 16-bis

*(Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale)*

1. L'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.«

**16.0.20**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)



*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Misure urgenti per le imprese di pubblico esercizio)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-*bis* e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

#### **16.0.21**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 16-bis

*(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-*bis*, e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.

#### **16.0.22**

[Mallegni, Floris, Sciascia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.16-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2.La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.»

**16.0.23**

[D'Alfonso](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Modifiche al regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710)*

1. All'articolo 14-*quater* del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente: "I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-*bis*, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".».

**16.0.24**

[D'Alfonso](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art. 16-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore."».

### **16.0.25**

[Pittella, D'Alfonso](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

### **16.0.26**

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis

*(Modifica dell'articolo 3, comma 3, 5 e 6 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118)*

1. All'articolo 3, ai commi 3, 5 e 6, del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sostituire le parole "presso le camere di commercio industria artigianato e agricoltura del capoluogo della regione" con le seguenti: "presso le camere di commercio industria artigianato e agricoltura ove l'imprenditore ha la propria sede legale"

### **16.0.27**

[Misiani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis

*(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 31 dicembre 2023)*

1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, possono non applicare le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) rispetto di un parametro non superiore a 15 mq/addetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministrazioni statali.

### **16.0.28**

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Art. 16-bis*

1. Ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, trovano applicazione con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. I Documenti Unici di Regolarità Contributiva emessi nel periodo di vigenza della norma, sono riesaminati ad istanza degli interessati.

**16.0.29**

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 16-bis.

*(Disposizioni in materia di offerta pubblica iniziale)*

1. Al fine di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico delle società a partecipazione pubblica, nonché favorire il finanziamento di progetti industriali di sviluppo, le società *in house providing*, in alternativa alla richiesta di risorse finanziarie all'ente pubblico o enti pubblici controllanti, procedono mediante offerta pubblica di sottoscrizione o vendita di propri titoli di partecipazione al capitale, di titoli convertibili in partecipazione al capitale ovvero di altri prodotti o strumenti finanziari mediante la quotazione di partecipazioni di minoranza sui mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione europea in ottemperanza al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento e in osservanza delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ferma restando la natura di articolazioni funzionali dell'amministrazione delle società *in house providing*.

2. Le offerte al pubblico di cui al primo comma e ogni altro atto dispositivo delle azioni ovvero strumenti finanziari della società *in house* successivo alla loro quotazione non comportano la perdita del requisito del controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici controllanti, né l'assunzione da parte di soggetti privati di forme di controllo, di poteri di veto ovvero dell'esercizio di un'influenza dominante sulla società *in house providing*.

3. Qualora l'offerta pubblica iniziale avvenga nel rispetto del precedente comma, le società *in house providing* mantengono ovvero ricevono affidamenti diretti da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici controllanti.

4. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo.»

**16.0.30**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Drago](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 16-bis

«Ai fini dell'accelerazione della spesa pubblica, i comuni che nel corso del quinquennio 2021-2025 presentano entrate da alienazione delle reti del gas a seguito dell'espletamento di una procedura a evidenza pubblica sono autorizzati ad applicare le suddette entrate al solo fine di rimborsare eventuali oneri contrattuali di parte corrente dovuti al gestore uscente e limitatamente agli oneri da rimborsare in conseguenza agli esiti risultanti dalla precedente gara d'ambito per l'assegnazione della gestione delle reti».

**16.0.31**

[Misiani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis

*(Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023)*

1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitali della cultura italiana" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

#### **16.0.32**

[Pittella, Matrisciano, D'Alfonso](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Poligrafici)*

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 1,3 milioni per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **16.0.33**

[Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.16-bis

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 788 alla fine aggiungere le seguenti parole »diverse da quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio«;

b) Al comma 792 lettera b) sostituire le parole »a centottanta giorni« con le parole »a sessanta giorni«;

c) Al comma 792 lettera c) al terzo periodo, dopo le parole »Il soggetto legittimato alla riscossione forzata« aggiungere »se diverso da quello che ha notificato l'atto di accertamento

esecutivo»;

d) Al comma 792 lettera d) l'inciso »debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente« è soppresso e le parole »affidate in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata« sono soppresse e sostituite dalla parola »effettuata«;

e) Al comma 793 alla fine del primo periodo, dopo la parola »qualificazione« aggiungere le parole »organizzati dalle associazioni di categoria, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze«;

f) Al comma 808 le parole »alle condizioni e« sono soppresse;

g) Al comma 807 dopo le parole »interamente versati« sostituire le parole »o tramite polizza assicurativa o fidejussoria bancaria« con le parole »con le modalità previste dal codice civile«:

### **16.0.34**

[Perosino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Articolo 16-bis.*

*Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate"*

Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,".

Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."

### **16.0.35**

[Conzatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Regime di demanialità per i beni del Comun General de Fascia)*

1. I beni di cui al secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, appartenenti all'ente istituito dall'articolo 102, comma 3, del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono assoggettati al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico».

### **16.0.36**

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis

*(Riorganizzazione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)*

1. Al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

#### **16.0.37**

[Perosino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Articolo 16-bis.

*Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale"*

L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

#### **16.0.38**

[Perosino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Articolo 16-bis.*

*Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere"*

Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed

all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.

**16.0.39**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Art. 16-bis*

*(Presupposti del canone )*

1. Al comma 819 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole *"suolo pubblico"* sono aggiunte le seguenti: *"con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio"*;

b) alla lettera b), la parola *"privato"* è sostituita dalle seguenti: *"privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica"*.

**16.0.40**

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art.16-bis.*

1. Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) alla lettera a), dopo le parole *"suolo pubblico"* sono aggiunte le seguenti: *"con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio"*;

ii) alla lettera b), la parola *"privato"* è sostituita con le seguenti: *"privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica"*.

**16.0.41**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Art. 16 bis*

*(Modifiche all'apparato sanzionatorio )*

1. Al comma 821 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: *"h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"*;

b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:



*"h-bis) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;*

*h-ter) la sanzione di cui alla lettera h-bis) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;*

*h-quater) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;*

*h-quinquies) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone."*

#### **16.0.42**

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.16-bis.

1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".

#### **16.0.43**

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

(*Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere*)

1. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.«

#### **16.0.44**

[Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.16-bis

1. All'articolo 1, comma 808 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole »30 giugno 2021«, sono sostituite dalle parole »30 giugno 2023«.

#### **16.0.45**

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.16-bis.

- 1.All'articolo 1 comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito

con il seguente:

»La suddetta detrazione si applica a tutti i fabbricati, regolarmente assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari (LACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, con esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, di cui all'articolo 1 comma 741, lettera c), numero 3) della legge 27 dicembre 2019, n.160, che non sono soggetti ad IMU.«

#### **16.0.46**

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.16-bis.

1. L'articolo 1, comma 741, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n.160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, anche se di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, assegnati agli aventi diritto o in attesa di assegnazione, atteso che gli alloggi di detti Enti svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

#### **16.0.47**

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.16-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 818 è sostituito dal seguente:  
"818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";
  - b) il comma 837 è sostituito dal seguente:  
"837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"

#### **16.0.48**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 16 bis

*(Condizioni per l'adozione dei programmi di potenziamento delle entrate)*

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "*Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296.*"

#### **16.0.49**

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

(*Determinazione tariffe massime CUP*)

1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021*".

#### **16.0.50**

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.16-bis.

1. Al comma 820, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "del comma 819"." sono sostituite con le seguenti: "del comma 819, di esclusiva competenza comunale,"

#### **16.0.51**

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.16-bis.

1. Al comma 821, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita con la seguente: "h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";

b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

"i) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

"j) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

"k) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

l) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone."

#### **16.0.52**

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.16-bis.

1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti:

"da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento".

#### **16.0.53**

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.16-bis.

1. L'articolo 13, comma 2, lett. b), del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si interpreta nel senso che:

L'imposta municipale propria non si applica, altresì ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, anche se di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (LACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, assegnati agli aventi diritto o in attesa di assegnazione, atteso che gli alloggi di detti Enti svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

#### **16.0.54**

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 16-bis.

*(Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate)*

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";

b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."

#### **16.0.55**

[Biti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Disposizioni in materia di imposta municipale delle Fondazioni)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano altresì agli immobili di proprietà delle Fondazioni i cui statuti siano stati approvati con Regio Decreto purché destinati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.»

### 16.0.56

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

*(Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)*

1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite dalle seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento".

### 16.0.57

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

*(Canone relativo alla diffusione messaggi pubblicitari)*

1. Al comma 820 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "del comma 819" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 819, di esclusiva competenza comunale,".

### 16.0.58 (testo 2)

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Botto](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Lezzi](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis. (Disposizioni urgenti in materia di usura)

1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente: "Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito."
2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,".

### 16.0.58

[Granato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di usura)*

1. All'articolo 1815, comma 2, del codice civile, aggiungere, in fine, le seguenti parole: », di alcuna tipologia.«

Art. 17

### 17.1

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La quota relativa alla distribuzione degli utili di esercizio, maturati a decorrere dall'anno 2021 dalla gestione del Fondo Nazionale del Turismo di cui all'art. 178 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, spettante al ministero del Turismo, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad un apposito Fondo da istituire presso lo stesso Ministero del Turismo, destinato annualmente ad interventi ed iniziative di rilancio e promozione del settore turistico.»

### 17.2

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 178, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPESS volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo", come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46/2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."»

### **17.3**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole "delle strutture ricettive alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast" con le seguenti: "dei bed and breakfast muniti di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificati mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva a carattere non imprenditoriale"»

### **17.0.1**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, per l'anno 2021, dell'importo dello stanziamento di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzato al 31 dicembre 2021.

2. Le risorse di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

3. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

### **17.0.2**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 7, commi 4 e 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 75 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

### **17.0.3**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 5 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

### **17.0.4**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 50 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

### **17.0.5**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 100 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

### **17.0.6**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 30 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati

dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»



# 1.3.2.1.6. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11 (ant.) del 18/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021  
11<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
[D'ALFONSO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni 1.9 (testo 2), 1.0.17 (testo 2), 3.0.3 (testo 2), 5.55 (testo 2), 5.0.54 (testo 2), 5.0.76 (testo 2), 5.0.98 (testo 2) e 13.59 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica altresì che l'emendamento 5.0.60 è firmato solo dal senatore Carbone.

Dà quindi conto delle improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento dei seguenti emendamenti: 1.0.1, 2.0.2, 5.47, 5.86, 5.90, 5.91, 5.93, 5.94, 5.0.9, 5.0.41, 5.0.42, 5.0.17, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.24, 5.0.60, 5.0.74, 5.0.75, 5.0.86, 5.0.90, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.11, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.23, 6.0.25, 6.0.26, 6.0.29, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.9, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.16, 7.0.24, 7.0.26, 7.0.28, 7.0.29, 7.0.30, 7.0.37, 7.0.36, 7.0.44, 8.0.2, 8.0.3, 10.0.1, 11.0.8, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.25, 12.0.32, 12.0.33, 12.0.34, 12.0.35, 12.0.36, 12.0.37, 12.0.38, 12.0.40, 12.0.45, 12.0.47, 12.0.48, 12.0.49, 12.0.53, 13.113, 13.123, 13.126, 13.127, 13.0.30, 14.4, 14.5, 14.0.1, 14.0.2, 15.0.2, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12, 16.0.14, 16.0.15, 16.0.29, 16.0.31, 16.0.35, 16.0.36 e 16.0.47.

Si riserva poi un ulteriore approfondimento sugli emendamenti 5.95, 5.111, 5.133, 12.0.24 e 12.0.52. Avverte infine che, per accordo unanime dei Gruppi, nella giornata odierna saranno indicati alla Presidenza gli emendamenti a carattere prioritario per l'esame della prossima settimana. I Gruppi potranno, contestualmente a tale segnalazione, preannunciare anche il ritiro e l'eventuale

trasformazione di ordini del giorno dei restanti emendamenti.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), denunciando le innumerevoli violazioni di norme di rango costituzionale e primario che stanno caratterizzando l'attuale legislatura, contesta il rigore che ha determinato la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 12.0.49, molto rilevante politicamente, in materia di incentivi del Jobs Act per la promozione di forme di lavoro stabile. A suo giudizio, la valutazione non dovrebbe essere influenzata in alcun modo da elementi esterni, anche in caso di eventuali sentenze in materia della Corte costituzionale, in quanto il Parlamento deve poter svolgere appieno la propria facoltà legislativa. Chiede, quindi, una riconsiderazione del giudizio espresso.

In conclusione segnala che il proprio Gruppo, che pure è intenzionato ad assumere un atteggiamento propositivo, non è stato consultato in merito ai criteri di identificazione degli emendamenti prioritari. Sollecita un cambio di atteggiamento della maggioranza, pena una opposizione molto forte nel prosieguo dei lavori.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'emendamento 7.0.44, che interviene in materia di logistica, evidenziando l'importanza della materia dei trasporti eccezionali in tempi di ripresa economica e costruzione e manutenzione di grandi infrastrutture.

Il [PRESIDENTE](#) delinea i criteri generali che hanno portato alla dichiarazione di improponibilità per estraneità di materia e prende atto delle segnalazioni dei senatori, che invita comunque a trasmettere alla Presidenza eventuali richieste motivate di un supplemento di esame su un ristrettissimo numero di proposte, dichiarando la disponibilità a rivedere il giudizio espresso.

In merito all'emendamento indicato dal senatore Bagnai, riconosce le numerose problematiche che interessano il settore dei trasporti eccezionali, che, stante l'assenza di tracciati dedicati, affronta innumerevoli adempimenti burocratici e ingenti costi.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.2.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) chiede informazioni in merito alla tempistica degli adempimenti indicati dalla Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che gli emendamenti prioritari, nel numero indicativo di 300 rispetto ai circa 900 presentati, potranno essere individuati dai Gruppi nel rispetto della loro proporzione numerica in Assemblea, e comunicati alla Presidenza entro la giornata odierna.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) domanda quando si riuniranno nuovamente le Commissioni.

Il [PRESIDENTE](#) anticipa che la prossima seduta potrebbe essere convocata per mercoledì 24.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2426](#)

## Art. 1

### 1.9 (testo 2)

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Grassi](#), [Bergesio](#), [Alessandrini](#), [Rufa](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

*"font-size:medium">Al comma 1, sostituire le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 15 dicembre 2021, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2022.».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 215 milioni per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

d) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 1.0.17 (testo 2)

[Bagnai](#), [Siri](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)*

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 e il 31 novembre 2022; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2019, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

6. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

7. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 255 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 3

### 3.0.3 (testo 2)

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

- a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto;
- d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022.

Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel caso di modifica del *temporary framework* che determini un nuovo termine per il pagamento dei versamenti sospesi.

Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 79,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

e) quanto a 249 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo, comma 13, del presente decreto.»

Art. 5

### 5.55 (testo 2)

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".

13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).

13-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 13-ter e 13-quater, valutati in 92,75 milioni di euro per l'anno 2021, in 205,85 milioni di euro per l'anno 2022, in 228,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 135,6 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1040, della medesima legge.»

#### **5.0.54 (testo 2)**

[Faraone, Marino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Riscossione TARI)*

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

#### **5.0.76 (testo 2)**

[Croatti, Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Esenzione imposta municipale propria e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili destinati a discoteche, sale da

ballo, night-club e simili, nonché per gli immobili e le relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività. L'imposta di cui al precedente periodo non è dovuta altresì per gli anni 2022 e 2023.

2. All'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021". A tale fine è autorizzata la spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 650.000 euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 240.650.000 di euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### **5.0.98 (testo 2)**

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni a favore a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi)*

1. Al fine di sostenere i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto delle proroghe delle sospensioni dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di 100 milioni per l'anno 2022 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo la cui esecuzione è stata sospesa a causa del blocco sfratti, e prevede l'erogazione in un'unica soluzione tramite anticipo bancario direttamente al locatore, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché del ricorso depositato per sfratto per morosità o del ricorso per decreto ingiuntivo per canoni non riscossi, al fine della certificazione dell'inadempimento contrattuale. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 13

#### **13.59 (testo 2)**

[Lucidi](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*"d-bis) all'articolo 50, comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Fatti salvi accordi di maggior favore, il numero minimo di ore annue a disposizione di ogni singolo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'esercizio delle sue funzioni è in ogni caso pari a due per ogni dipendente dell'unità produttiva, entro un intervallo compreso tra le 50 e le 1.000 ore, escluse quelle necessarie per gli spostamenti. Le ore a disposizione per l'esercizio delle funzioni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e quelle per gli spostamenti sono considerate nella distribuzione dei carichi di lavoro e, ai fini dei termini e degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva e aziendale, rientrano nell'orario di lavoro.»";*

*b) alla lettera e), numero 1), sopprimere le parole "previa definizione dei criteri identificativi".*

*Conseguentemente,*

*all'allegato I, capoverso «ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)», aggiungere in fine la seguente fattispecie:*

*"13. Mancata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Euro 3.000.".*



# 1.3.2.1.7. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (pom.) del 24/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021  
12<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
[D'ALFONSO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 17,10.*

IN SEDE REFERENTE

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è confermata la improponibilità degli emendamenti 5.0.60, 6.0.11 e 7.0.28 e dichiara improponibili gli emendamenti 6.0.15, 13.0.28 e 16.0.58 (testo 2) per estraneità di materia.

Dichiara poi proponibili gli emendamenti 5.0.22 e 12.0.49 a condizione che siano trasformati in un ordine del giorno.

Comunica inoltre che è revocata l'improponibilità sugli emendamenti 7.0.36, 7.0.44, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.12, 12.0.13, 13.123, 14.0.2, 15.0.8 e 16.0.31.

Comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni 3.0.13 (testo 2), 5.69 (testo 2), 5.75 (testo 2), 5.95 (testo 2), 5.133 (testo 2), 5.0.10 (testo 3), 5.0.12 (testo 2), 5.0.63 (testo 2), 6.0.10 (testo 2) da intendersi non più sottoscritto dal senatore Mollame, 8.0.7 (testo 2), 9.0.8 (testo 2) (già 14.0.2), 11.8 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.36 (testo 2), 12.0.11 (testo 2), 13.25 (testo 2), 13.69 (testo 2), 16.10 (testo 2), 16.0.4 (testo 2), 16.0.20 (testo 2), 16.0.24 (testo 2), 16.0.27 (testo 2) e 16.0.28 (testo 2), pubblicate in allegato.

Informa poi che sono stati presentati gli emendamenti dei relatori 3.0.1000, 3.0.2000 e 16.1000, pubblicati in allegato.

Avverte quindi che il senatore Zuliani ha aggiunto la propria firma a tutti gli emendamenti segnalati

presentati dal Gruppo Lega e che il senatore Croatti ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.0.4, 3.0.5, 5.48, 5.0.22, 5.0.63, 5.0.72, 6.0.9, 6.0.27, 7.0.15, 7.0.65 e 12.0.26.

Avverte infine che i Gruppi hanno indicato gli emendamenti come prioritari per il seguito dell'esame, il cui testo è pubblicato in allegato.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*), relatore per la 6a Commissione, chiarisce che l'emendamento 3.0.1000 prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e stabilisce dei limiti alla impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, al fine di scongiurare ulteriori controversie aventi solo carattere strumentale.

L'emendamento 3.0.2000, che sintetizza proposte di modifica già presentate, riguarda la rimessione in termini del versamento di alcune somme dovute all'Erario, anche per avvisi e comunicazioni diverse all'Agenzia, in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, che potrà essere effettuato entro il 16 gennaio 2022.

Infine, l'emendamento 16.0.1000, che a sua volta riprende numerosi e differenti emendamenti presentati, riconosce, tra l'altro, alle province autonome di Trento e di Bolzano delle somme relative alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi; destina ai Comuni della Regione Siciliana contributi per l'efficientamento del processo proprio di riscossione delle entrate, individuando altresì i criteri per il relativo riparto; riconosce un contributo ai Comuni sedi di capoluogo di Città metropolitana con determinate soglie di disavanzo; istituisce un fondo con dotazione di 600 milioni quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2021.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), in riferimento all'emendamento 16.1000 chiede sulla base di quali regole sia stata ripartita la dotazione finanziaria tra i vari enti territoriali.

Replica il [PRESIDENTE](#), che ricorda l'istituto delle quote di accesso e le decisioni in proposito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) chiede delucidazioni relativamente alla prima parte dell'emendamento dei relatori 16.1000.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), presentatore di un emendamento di analogo tenore, chiarisce come la proposta dei relatori intenda superare un contenzioso con le Province autonome relativo alle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) domanda quale sia il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori.

Il [PRESIDENTE](#) propone che tale termine venga fissato non oltre le due ore dall'orario della convocazione della seduta in corso.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,35.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [2426](#)

Art. 1

**1.1**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

Art. 1.

*(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «?3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato valido e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato entro il 31 marzo 2023, in un numero massimo di dieci rate trimestrali, ciascuna di pari importo scadenti la prima il 31 gennaio 2022. con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018.

**1.7**

[Berutti](#), [Perosino](#)

*All'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021»*

*Conseguentemente, dopo le parole «entro il 30 novembre 2021.» inserire i seguenti periodi «Le rate in scadenza nel 2021 saranno pagate con apposita rideterminazione del piano in essere, in coda alle altre residue rate. Sarà cura di Agenzia delle Entrate - Riscossione trasmettere i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati.»*

**1.8**

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: "e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021".*

**1.9 (testo 2)**

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Grassi](#), [Bergesio](#), [Alessandrini](#), [Rufa](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Zuliani](#)

*"font-size:medium">Al comma 1, sostituire le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 15 dicembre 2021, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2022.».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 215 milioni per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

d) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### 1.13

[Iwobi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Zuliani](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: « entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021».*

#### 1.14

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

#### ARTICOLO 1

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: «**entro il 31 dicembre 2021**».

#### 1.24

[Pittella](#), [Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".*

#### 1.27

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".*

*Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2021.*

#### 1.31

[Marino](#), [Carbone](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. I versamenti dovuti in ragione della rateizzazione ottenuta a seguito della comunicazione prevista dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono considerati tempestivi, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, se effettuati entro il 31 dicembre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato."

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "Rottamazione-ter" aggiungere le seguenti: "per i versamenti"*

#### 1.32

[Astorre](#)

*Dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: "3-ter. Con riferimento alle somme dovute dagli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e*

all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo per le rate da corrispondere nell'anno 2020, il versamento di quelle da corrispondere nell'anno 2021 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2021;

b) entro il 31 agosto 2022, relativamente alle rate in scadenza il 31 maggio 2021, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*ter*, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

#### **1.0.14**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Articolo 1-*bis*

(IRAP - proroga versamento)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022"».

#### **1.0.15**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

1-*bis*. (Misure urgenti per lo spettacolo dal vivo)

All'articolo 36-*bis* del decreto-legge n. 41 del 22.03.2021 sostituire le parole "2020" con "2021", ovunque ricorrano, e le parole "90" con "100".

#### **1.0.16**

[Modena](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

«Articolo 1-*bis* (Proroga della sospensione delle verifiche di inadempienza per il pagamento dei debiti di fornitura delle pubbliche amministrazioni)

1. Sino al termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021, e con l'articolo 1 del decreto legge 23 luglio n.105, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n.144, non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-*bis*, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2021 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

#### **1.0.17 (testo 2)**

[Bagnai](#), [Siri](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)*

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 e il 31 novembre 2022; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2019, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

6. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

7. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza

per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 255 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **1.0.18**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.

2. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16

dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

*c)* la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

*d)* la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;

*e)* la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

3. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui al comma 1 nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente. Il piano di pagamento certificato, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui al comma 1, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 2, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui al comma 1, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui al presente articolo. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali?» della missione «Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»



Art. 2

**2.7**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «centocinquanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni»*

**2.8**

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: "centocinquanta" con la seguente: "centottanta".*

**2.10**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "centocinquanta", con la seguente: «centottanta».

**2.11**

[Iwobi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Zuliani](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «in centocinquanta giorni» con le seguenti: «in centonovanta giorni».*

Conseguentemente, all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: «3.441.272.932 euro per l'anno 2021»;

b) Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) quanto a 72 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**2.13**

[Bottici](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. È altresì fissato in centocinquanta giorni il termine dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12.»

**2.14**

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine di cui al comma 1 è altresì fissato per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

**2.0.1**

[Vitali](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis* .

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

Art. 3

**3.3**

[Iwobi](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Zuliani](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, la parola: « diciotto », è sostituita dalla seguente: « venti ».*

b) *Al comma 2, le parole: « 31 ottobre 2021 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».*

**3.5**

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: "in essere alla data dell'8 marzo 2020" con le seguenti: "per tutti i piani di rateizzazioni in essere".*

**3.7**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: « 31 ottobre » con le seguenti: « 31 dicembre »*

**3.9**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

ARTICOLO 3

*Al comma 2, sostituire le parole: "31 ottobre 2021", con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

**3.10**

[Berutti](#), [Perosino](#)

*All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021».*

**3.14**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente: 3- bis "Ai sensi del presente articolo, restano comunque valide la remissione dei termini anche per i contribuenti che non hanno effettuato le rateizzazioni relative agli avvisi di irregolarità o relative agli atti di accertamento con adesione."*

**3.16**

[Marino](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis. All'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».*

*3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentare a decorrere dal 1° gennaio 2022».*

**3.0.1000**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

*Art. 3-bis*

*(Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«5. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»

### **3.0.2000**

#### **I RELATORI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuarsi a norma dell'art. 144 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 gennaio 2022, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

2. I versamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2022 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.»

### **3.0.1**

[Ferro](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. È riaperta la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d'imposta che sono presenti in bilancio o che eventualmente sono state utilizzate con obbligo di ricostituzione, generate dalle operazioni di rivalutazione di cui al decreto legge 23/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 40/2020, al decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020 e al decreto legge 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%, rateizzabile in 3 anni.»

### **3.0.2**

[Pagano](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#), [Floris](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore

delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

- a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto;
- d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022. Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel caso di modifica del *temporary framework* che determini un nuovo termine per il pagamento dei versamenti sospesi. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per il 2021, si provvede:

a) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 60 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 344,6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

#### **3.0.4**

[Di Piazza](#), [Licheri](#), [Catalfo](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

- a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022.

3. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **3.0.5**

[Licheri](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Contributi per il settore sportivo)*

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.0.6**

[Ferro](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è pari all'11 per cento.»

### **3.0.7**

[Modena](#), [Toffanin](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

1. All'articolo 6 del decreto legge 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge."

2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito

dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti".»

### 3.0.8

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2020, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».

### 3.0.9

[Di Piazza](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 3-bis

*(Disposizioni in materia di piani di dilazione)*

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «72 rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «120 rate mensili»;

2) al secondo periodo, le parole: «di importo superiore a 60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 100.000 euro»;

b) il comma 1-*quiquies* è abrogato;

c) al comma 3, alinea, le parole: «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».

### 3.0.10

[Di Piazza](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(*Modifiche alla disciplina in materia di ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento*).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 72-bis, è inserito il seguente:

"Art. 72-bis.1

(*Sospensione delle ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento*).

1. A seguito dell'esecuzione della procedura di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, per il contribuente il quale abbia presentato ed ottenuto una rateazione ed abbia provveduto a versare la prima rata, fino alla data del saldo dei pagamenti previsti dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, concesso dall'agente della riscossione, sono sospesi i versamenti delle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Il sostituto d'imposta di cui all'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 1, non opera le ritenute alla fonte di cui al medesimo comma per tutta la durata del periodo di sospensione.

3. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data del versamento della intera somma dovuta stabilita dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, concesso dall'agente della riscossione."

2. Le ritenute già operate alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunque essere versate.»

### **3.0.11**

[Di Piazza](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(*Modifiche alla disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48-bis, comma 1, le parole: "*non procedono al pagamento*" sono sostituite dalle seguenti: "*procedono al pagamento della sola quota pari al cinquanta per cento della somma complessiva da liquidare*";

b) all'articolo 72-bis, dopo comma 2, è aggiunto il seguente: "*2-bis. Con riferimento ai tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito, il pignoramento sulle somme ricevute dal beneficiario ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, a titolo di pagamento dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero da società a prevalente partecipazione pubblica, non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Il pignoramento eseguito oltre i limiti di cui al primo periodo è parzialmente inefficace per la quota eccedente detti limiti. L'inefficacia di cui al secondo periodo è rilevata dal giudice anche d'ufficio.*"».

### **3.0.13 (testo 2)**

[Toffanin](#), [Mallegni](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(*Definizione agevolata*)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti

nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 31 marzo 2022, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.



10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## Art. 5

### 5.1

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4*

### 5.2

[D'Alfonso](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la tariffa corrispettiva di cui al successivo comma 668, non sono dovute per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato."

### 5.6

[Gasparri](#), [Mallegni](#), [Sciascia](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole » 12 mesi« sono sostituite con le seguenti: con »24 mesi«.

### 5.8

[de Bertoldi](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che alla tutela della salute in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente

disposizione. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai seguenti decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240."

#### **5.10**

##### Carbone

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023».

#### **5.18**

##### Laniece, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) *Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,"»*

#### **5.19**

##### Presutto, Puglia, Matrisciano

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.»"

#### **5.20**

##### Bagnai, Ferrero, Zuliani, Borghesi, Montani, Siri, Romeo, Alessandrini, De Vecchis, Pizzol

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal

bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.»

## 5.22

[Manca](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6-*bis*. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-*quater*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.»

## 5.24

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 8, al quarto periodo sono abrogate le seguenti parole: ", nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta";

b) al comma 12:

1) all'ultimo periodo, sono abrogate le seguenti parole: "e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10";

2) dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti in fine i seguenti: "Nei casi di cui al periodo precedente, dalla data di conversione in legge del presente decreto fino al 30 settembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per l'accertamento e per il recupero dei crediti d'imposta nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Il periodo di sospensione del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dal presente comma.".

## 5.28

[Pittella](#), [Stefano](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:* «8-*bis*. Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate"».

### 5.31

[Marino](#), [Toffanin](#), [Carbone](#), [Sbrollini](#)

*Dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis. I soggetti di cui al comma 7, al fine di valutare se accedere alla procedura di riversamento spontaneo prevista dai commi 7 a 10, possono richiedere una valutazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delineata la procedura relativa a tale richiesta. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »

### 5.33

[Marino](#)

*Al comma 12, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:* «Entro sessanta giorni dall'istanza di riversamento, da presentarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2022, tali imprese possono richiedere il riversamento in unica soluzione dell'intero importo del credito oggetto di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.»

### 5.34

[Marino](#), [Toffanin](#), [Carbone](#), [Sbrollini](#)

*Al comma 12, ultimo periodo, le parole «senza possibilità di applicare» sono sostituite con le seguenti:* «con possibilità di applicare».

### 5.36

[Di Piazza](#), [Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:* «12-bis. All'articolo 2, comma 6-*quater*, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».

### 5.37

[Dell'Olio](#), [Di Piazza](#), [Castaldi](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:* «12-bis. All'articolo 2, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».

### 5.38

[Di Piazza](#), [Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:* «12-bis. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022».

### 5.40

[Marino](#), [Toffanin](#), [Carbone](#), [Sbrollini](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, inserire, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, qualora nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia deve richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere, provvedendo a notificare l'invio di tale richiesta anche all'impresa interessata, la quale può, pertanto, far pervenire direttamente al Ministero la relazione tecnica di cui all'articolo 11-*bis* o eventuale altra documentazione. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle

entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analogia forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.".»

#### 5.41

[Di Piazza](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:* «12-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 5, terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti.".».

#### 5.42

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Modena](#)

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nel comma 5, al terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti".»

#### 5.43

[Marino](#), [Toffanin](#), [Carbone](#), [Sbrollini](#)

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al terzo periodo, le parole «può richiedere» sono sostituite dalle seguenti «deve richiedere».

#### 5.44

[Marino](#), [Carbone](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L'opzione di cui al periodo precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

#### 5.45

[Marino](#), [Carbone](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

"12-bis. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole "simili relative a diritti d'autore" sono aggiunte le seguenti "e diritti connessi" e dopo le parole "eredi o legatari," sono aggiunte le seguenti "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari".

#### 5.48

[Presutto](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#)

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo

ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato.".

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici»*

#### **5.50**

[Pittella, Manca](#)

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».*

#### **5.56**

[Dell'Olio, Matrisciano](#)

*Sopprimere il comma 14.*

#### **5.63**

[Pittella, Manca](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

a) Poste Italiane S.p.a.;

b) le banche;

c) le società di gestione del risparmio;

d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;

g) le imprese di assicurazioni.»

#### **5.66**

[Toffanin, Floris, Gallone, De Poli](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

"14-bis.L'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto."

#### **5.69 (testo 2)**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente: 14-bis "All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 1, alla quarta riga, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 3 mila milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, del di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

#### **5.70**

[Ricciardi](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 28-quarter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla fine del primo capoverso, dopo le parole: "iscrizione a ruolo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché con le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".».

#### **5.75 (testo 2)**

[Gasparri](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e) se in possesso della certificazione secondo la norma UNI 11511.»

#### **5.76**

[Bottici](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano altresì quando il ritardo o l'omissione nel versamento sia causato da accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario alla prescritta scadenza per ragioni estranee alla propria responsabilità e riferite a casi di grave, comprovata e incolpevole situazione di difficoltà del debitore. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti i termini e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma".».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 14-bis, determinati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

#### **5.79**

[Marino](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

**5.82**

[Masini](#), [Toffanin](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

**5.84**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

**5.85**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole »superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire« sono sostituite dalle seguenti: »superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milione di euro.«

**5.87**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

14-bis" All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato."

14-ter"Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

**5.92**

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Zuliani](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.»

**5.95 (testo 2)**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al



decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota.»

#### **5.98**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.»

#### **5.100**

[Floris](#), [Caligiuri](#), [Toffanin](#)

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".

#### **5.104**

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*All'articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo:

"Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA".

#### **5.109**

[Caligiuri](#)

*All'articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo:

"Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA".

#### **5.114**

[Paroli](#), [Toffanin](#)

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche alle tecnologie dell'idrogeno, che vengono equiparate a fotovoltaico e batterie come accumulo di energia rinnovabile fotovoltaica, elettrolizzatori e serbatoi di idrogeno e come nuova sorgente di energia di origine rinnovabile *fuel cell*, celle a combustibile con relativi tubi di idrogeno. Le colonnine che forniscono idrogeno per autovetture vengono equiparate alle colonnine per la ricarica elettrica di autovetture.

14-ter. Gli incentivi si applicano con le medesime modalità di cui al comma 1 esclusivamente nel

caso di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili di energia. La detrazione fiscale si applica anche alle reti elettroniche locali intelligenti *smart grid*.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

#### **5.118**

##### Manca

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

15-bis. All'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;".

15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-bis), inserita nell'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

#### **5.120**

Bernini, Masini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

*Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:*

"15-bis. Alla tabella A, parte II bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è inserito il seguente: «1-sexies) strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico».

15-ter. All'articolo 36, comma 4, lettera a), numero 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «e strumenti musicali» sono soppresse."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **5.122**

##### Damiani

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per

esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'art. 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni.»

#### **5.123**

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Zuliani](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-*bis* Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'art. 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni.»

#### **5.124**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

**5.127**

[Binetti](#), [Mallegni](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: " , al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite con le seguenti: "e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2022".

15-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-bis, sono destinate alla ricerca nel campo dei Tumori polmonari e alle nuove tecnologie diagnostiche *Next Generation Sequencing* (NGS), per una medicina di precisione fortemente personalizzata. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo, in cui confluiscono le predette maggiori entrate.

15-quater. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse di cui al comma 15-ter, con cadenza triennale, tra le istituzioni che svolgono le attività di ricerca di cui al citato comma.»

**5.128**

[Buccarella](#)

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente* «15-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, all'articolo 1, comma 4, al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole »e si riferisce alla sola imposta effettivamente evasa«.

**5.130**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«16. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

b) all'articolo 1, comma 3, eliminare "La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate";

c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa,

di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3,";

e) all'articolo 1, comma 6-*bis*, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola "dichiarazione" inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

g) all'articolo 4, comma 3-*bis*, dopo la parola "articolo," inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

h) all'articolo 4, comma 6-*quinqüies*, dopo la parola "commi 2-*bis* e 3," inserire "previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

17. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola "sottoscrizione" inserire "da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".»

## 5.132

### [Damiani](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.»

## 5.133 (testo 2)

### [Perosino](#)

*All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-*bis*. A decorre dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10% del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota.»

## 5.135

### [Damiani](#), [Modena](#), [Gasparri](#), [Toffanin](#)

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

"15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.»

## **5.136**

[Iwobi](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

*«Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

"15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può

essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.»

### **5.139**

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

"*15-bis.* Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

*15-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190."

### **5.142**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:*

**« 15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".**

**b) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica", sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";**

**c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:**

**"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";**

**15-ter. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:**

**"4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»**

**5.143-bis**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

**«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".**

**b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";**

**c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:**

**"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";**

**d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:**

**"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»**

**5.148**



[Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«16. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

**5.150**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

**«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al primo periodo, le parole "della presentazione della dichiarazione," sono soppresse;**

**b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.»**

**5.153**

[Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«16. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

- nel primo periodo, sopprimere le parole «della presentazione della dichiarazione,»

- sopprimere il secondo e terzo periodo.»

**5.155**

[Guidolin](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:* «15-bis. Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono fatte salve le richieste presentate in data antecedente al 14 ottobre 2021 mediante presentazione della dichiarazione sostituiva unica anche qualora richiesta successivamente al giorno in cui l'atto è rogitato.»

**5.0.4**

[Marino](#), [Carbone](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Defiscalizzazione delle minusvalenze su investimenti destinati a investimenti in PMI italiane)*

1. Le minusvalenze realizzate e le perdite derivanti da liquidazione relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *PMI italiane* possedute direttamente ovvero per il tramite di strumenti finanziari che investano almeno l'80% dei propri fondi in imprese italiane, possedute ininterrottamente per almeno 5 anni, sono deducibili dal reddito delle persone fisiche in misura pari al 40 per cento. Tali minusvalenze e perdite da liquidazione possono essere comunicate agli intermediari finanziari e

portate da questi a riduzione dei redditi di capitali e dei redditi diversi conseguiti nei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui al D. Lgs 21 novembre 1997, n. 461.

#### **5.0.10 (testo 3)**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il riferimento agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.»

#### **5.0.12 (testo 2)**

[Ferrara](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi **dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base**".

2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, 141 sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."»

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.

#### **5.0.15**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di*

*controllo formale delle dichiarazioni precompilate)*

All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, dopo le parole «non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica».

**5.0.18**

Caligiuri

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 5-bis.

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*1-bis.* L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise

*1-ter.* per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

· Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

· le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

· le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»

**5.0.20**

Marino, Conzatti

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.

*1-ter.* Per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.»

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

- Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

- le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

- le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.

#### **5.0.22**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Disposizioni in materia di cashback).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 è disciplinato secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «per ogni transazione» sono inserite le seguenti: «giornaliera nei confronti del medesimo esercente»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, lettera c), accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 60 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione per i soggetti che aderiscono al programma a decorrere dal 1 gennaio 2022 e al 5 per cento dell'importo di ogni transazione per i soggetti che hanno già aderito al programma. Si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.»;

b) l'articolo 8, è abrogato;

3. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

#### **5.0.28**

[Marco Pellegrini](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)*

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

*e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

*f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*g)* si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

*a)* mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

*b)* mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

*c)* presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

*a)* alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*b)* il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

*a)* i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

*b)* il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

#### **5.0.35**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

#### **5.0.45**

[Floris](#), [Toffanin](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)*

All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

#### **5.0.47**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art.5-bis

*(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)*

1. All'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 alle lettere a) e b) le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

**5.0.52**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

**5.0.53**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

**5.0.54 (testo 2)**

[Faraone](#), [Marino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Riscossione TARI)*

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi,



anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

#### 5.0.55

[Faraone](#), [Marino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5- bis.

*(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Il comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatosi prima del 19 maggio 2020.»

#### 5.0.56

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis

*(Imposta di soggiorno)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:« 1- quater. La qualificazione giuridica da attribuirsi alla figura dell'albergatore in relazione alla gestione della tassa di soggiorno, così come specificata nel comma 1-ter, deve intendersi valida, ad ogni effetto di legge ed ai fini della sua esclusione dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del c.p., a far data dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.»

#### 5.0.59

[Nannicini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-quater e il comma 5-quinquies sono abrogati. Restano fermi gli effetti contrattuali generati dalle disposizioni sui contratti di lavoro sportivo professionistico, regolati dalla legge n. 91/1981 e dal decreto legislativo n. 36/2021, in corso e fino alla loro naturale scadenza o antecedente all'approvazione della presente legge.»

#### 5.0.62

[Nannicini](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 5 -bis

*(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e **che alla data del 31 dicembre 2019** risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti

in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

?

### **5.0.63 (testo 2)**

[Di Piazza](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

«Art. 5-bis

*(Misure a sostegno delle attività ricettive)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse del Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate alle attività ricettive di bed and breakfast a gestione familiare.»

**5.0.65**

[Dell'Olio](#), [Di Piazza](#), [Castaldi](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16)*

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore.".

2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2022.».

**5.0.70**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:* "5-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.

5-ter. L'opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";

b) *all'articolo 81, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:*

"1-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative, possono esercitare l'opzione di cui

all'articolo 66, comma 5-bis.".

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

1-quater. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria alla quale ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.».

#### **5.0.72**

[Giroto](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Misure in materia di esenzione dal canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico)*

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, per gli anni 2021 e 2022 il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia elettrica e gas naturale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### **5.0.76 (testo 2)**

[Croatti](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Esenzione imposta municipale propria e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, nonché per gli immobili e le relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività. L'imposta di cui al precedente periodo non è dovuta altresì per gli anni 2022 e 2023.

2. All'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021". A tale fine è autorizzata la spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 650.000 euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 240.650.000 di euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### **5.0.78**

[Dell'Olio, Puglia, Matriciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo).*

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono interpretazione autentica degli articoli da 170 a 181 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.81**

[Dell'Olio](#), [Di Piazza](#), [Castaldi](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'Agente della riscossione.)*

1. L'Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

#### **5.0.82**

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art.5-bis

*(Esenzione dall'Irpef dei redditi dei canoni di locazione a uso commerciale non percepiti)*

1. I redditi derivanti da canoni di locazione a uso commerciale, non percepiti dai proprietari a causa dei mancati pagamenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2022.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

#### **5.0.84**

[Paroli](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.5-bis

*(Misure a sostegno della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno, è riconosciuto per gli anni dal 2022 al 2024, alle imprese che investono nella riconversione produttiva, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP, in relazione alla produzione d'idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.85**

[Di Piazza](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.5-bis.

*(Istituzione di un regime opzionale in caso di uscita dal regime forfettario)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, dopo il comma 71, inserire i seguenti: "71 - bis. Il contribuente che nell'anno di imposta supera il plafond annuale massimo di ricavi o compensi di cui alla lettera a) del comma 54 per un ammontare non superiore ad euro 35.000,00, può, in alternativa alla fuoriuscita dal regime di cui al precedente comma 71, optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, alle seguenti condizioni:

a) nel primo anno di imposta, successivo a quello in cui oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento;

b) nel secondo anno di imposta, successivo a quello in cui il contribuente oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo al primo anno, incrementato di un ulteriore 10 per cento;

71-ter. Al contribuente che opta per il regime biennale di cui al precedente comma 71-bis, le aliquote dell'imposta sostitutiva previste ai precedenti commi 64 e 65, sono aumentate di cinque punti percentuali"

71-quater. Per le due annualità di imposta successive a quella in cui si è verificato il supero, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

71-quinquies. A decorrere dal terzo anno di imposta successivo a quello in cui avviene il supero, il contribuente che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, fuoriesce definitivamente dal regime forfettario".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 800 milioni di euro, si provvede a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.»

#### **5.0.87**

[Campari](#), [Montani](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [Romeo](#), [Saponara](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d'affezione)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "fino all'importo di euro 550" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 1.100".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,70 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **5.0.92**

[Campari](#), [Saponara](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 5-bis.

*(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli autocaravan destinati a persone con disabilità)*

1. A decorrere dal 2022, alla tabella A, parte *II-bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«1-*sexies*) gli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

#### **5.0.93**

[Dell'Olio](#), [Di Piazza](#), [Castaldi](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)*

1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-*ter* messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti."

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

#### **5.0.95**

[Salvini](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [Romeo](#), [Montani](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.



*(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)*

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in 110 milioni di euro per l'anno 2022, 1.132 milioni di euro per l'anno 2023 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

**5.0.97**

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Modifiche in materia di termini di versamento)*

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

«1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi;

2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti agli ISA e/o parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi;».

3. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.»

## **5.0.98 (testo 2)**

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni a favore a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi)*

1. Al fine di sostenere i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto delle proroghe delle sospensioni dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di 100 milioni per l'anno 2022 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo la cui esecuzione è stata sospesa a causa del blocco sfratti, e prevede l'erogazione in un'unica soluzione tramite anticipo bancario direttamente al locatore, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché del ricorso depositato per sfratto per morosità o del ricorso per decreto ingiuntivo per canoni non riscossi, al fine della certificazione dell'inadempienza contrattuale. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## **5.0.100**

[Ferrero](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis. (Modifiche all'art. 1 comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

All'articolo 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole "situati nel territorio comunale," sono soppresse.

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima dell'entrata in vigore del comma 1, ad eccezione del caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data".»

## **5.0.103**

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente.*

*Art. 5-bis*

*(Modifiche al decreto legislativo 504 del 1995)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere Autorizzata per i depositi commerciali di gas e di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi

commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio, concorrendo alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle percentuali di ciascun anno del periodo in considerazione;

b) il deposito sia propaggine o sede distaccata di un deposito fiscale appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito;

c) L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b); in caso di motivate condizioni finanziarie, economiche e logistiche e territoriali, dichiarate dal soggetto gestore, che non hanno consentito il raggiungimento delle prescrizioni e requisiti, l'Agenzia adotta un provvedimento di autorizzazione temporanea alla gestione del deposito fiscale assegnando un termine non superiore a sei mesi per adeguarsi. Decorso inutilmente tale termine, l'attività non si intende autorizzata».

## Art. 6

### 6.1

[Marino](#), [Conzatti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.2

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.3

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.4

[Dell'Olio](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.5

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Abrogare l'articolo.*

### 6.6

[Di Piazza](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fatto salvo quanto previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;

b) *sopprimere il comma 10.*

### 6.8 (testo 2)

[Pesco](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o

scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento. Non sono soggetti a maggiorazione i costi sostenuti per attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.»;

b) *al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «L'Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni che presentano profili di rischio, al fine di un controllo preventivo. Inoltre, l'Agenzia medesima, sospende fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni, su richiesta del contribuente stesso, al fine di una verifica preventiva sul possesso dei requisiti per il beneficio fiscale»;

c) *al comma 10, sostituire le parole:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore del presente articolo».

## 6.9

[Nugnes](#), [La Mura](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole: "marchi d'impresa".*

## 6.12

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Zuliani](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di centoventi giorni».*

## 6.14

[Pittella](#), [Stefano](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero che abbiano presentato un'istanza ammissibile di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche in pendenza di risposta, possono presentare istanza di interpello qualificatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2».*

## 6.15

[Pittella](#), [Stefano](#), [Collina](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di centoventi giorni».*

## 6.16

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Modena](#)

*Al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."*

## 6.21

[Pittella](#), [Stefano](#), [Collina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma 9-*bis*: "I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione, dei regimi di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";

b) il primo periodo del comma 10 è soppresso;

c) al secondo periodo del comma 10 le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.».

#### **6.0.1**

[Sciascia](#), [Toffanin](#), [Perosino](#), [Caliendo](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*«Articolo 6-bis*

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-*quater*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

-quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".»

## 6.0.2

### Marino

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore

oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **6.0.3**

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma *5-bis* sono aggiunti i seguenti:

"*5-ter.* I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

3. L'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel senso che nell'ambito degli «istituti superiori» sono ricompresi anche gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. »

#### **6.0.4**

[Santangelo, Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto



dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## **6.0.8**

[Borghesi](#), [Siri](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 6-bis

1. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:

"10. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, per finalità statistiche, nell'ambito di quanto previsto dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che li rende disponibili anche all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale. Tali dati sono utilizzati dal Ministero del turismo anche ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

11. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

#### **6.0.9**

[Turco](#), [Ricciardi](#), [Giroto](#), [Castaldi](#), [Dell'Olio](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

b) dopo il comma 1059-bis è aggiunto il seguente: «1059-ter. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

2. Al fine di rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno, i soggetti beneficiari del credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere

richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

#### **6.0.10 (testo 2)**

[Dell'Olio](#), [Perosino](#), [Marino](#), [Caligiuri](#), [Taricco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

*(Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche)*

1. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni di cui al primo periodo sono aggiornati con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione all'evoluzione delle tecnologie di anticontraffazione nonché di tracciabilità dell'alcole e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati di contabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai soggetti obbligati.*»."

#### **6.0.15**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

*(Semplificazioni in materia di ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera*»;

b) dopo l'articolo 9-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 9-quater.

*(Ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)*

1. L'ingresso in Italia di titolari di redditi da pensione di fonte estera non appartenenti all'Unione europea che intendono trasferirsi in maniera temporanea nel territorio dello Stato può essere consentito al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la prova che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

2. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera.

3. Le procedure di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il visto di ingresso per titolari di redditi da pensione di fonte estera deve essere rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e

deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

5. Il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera è rinnovabile per un periodo di un ulteriore anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo."

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 9-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

#### **6.0.18**

[Turco](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 6-bis

*(Disposizioni in materia di destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), ed e), e commi 2 e 3, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, secondo criteri di proporzionalità che tengano conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo nonché le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020."

#### **6.0.21**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 6-bis

*(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)*

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.

#### **6.0.27**

[Turco](#), [Ricciardi](#), [Giroto](#), [Castaldi](#), [Dell'Olio](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

#### **6.0.31**

[D'Alfonso](#), [Pittella](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle società di calcio professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professionistiche è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta:

b) i contributi previdenziali e assistenziali;

c) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

d) il versamento delle imposte sui redditi.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi per l'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di rinvio in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022.

3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi entro il 31 dicembre 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **6.0.32**

[D'Alfonso](#), [Pittella](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art. 6-bis.**

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle società di calcio professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professionistiche è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta:

b) i contributi previdenziali e assistenziali;

c) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

d) il versamento delle imposte sui redditi.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi per l'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di rinvio in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023.

3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190..

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **6.0.33**

[Toffanin](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«**Art. 6-bis**

*(Ripporto delle perdite fiscali delle PMI a esercizi precedenti)*

1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle società, in deroga al limite previsto dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite fino a un milione di euro per ciascuno dei due periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, possono essere integralmente computate in

diminuzione del reddito dei periodi d'imposta in corso dal 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2022 per l'intero importo che trova capienza nei rispettivi ammontari.

2. Per le piccole e medie imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma precedente sono quelle relative ai periodi d'imposta con data di chiusura antecedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello relativo al periodo d'imposta con data di chiusura antecedente il 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

#### Art. 7

#### 7.5

[Pesco](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2-ter. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2022".

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

»

#### 7.0.2

[Moronese](#), [Lezzi](#), [Lannutti](#), [Bottici](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 7-bis

*(Detraibilità' degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « ,nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 e A 2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ». La

disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

4. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per:

- a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;
- b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;
- c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria;
- d) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposizione;
- e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.



282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **7.0.5 (testo 2)**

[Pittella](#), [Collina](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) l'impresa beneficiaria non rientrava, al 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non avessero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;»

#### **7.0.11**

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Ripamonti](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 7-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*nonché le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica*».

2. Le disposizioni dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

#### **7.0.15**

[Lupo](#), [Cioffi](#), [Trentacoste](#), [De Petris](#), [Donno](#), [Coltorti](#), [Montevecchi](#), [Buccarella](#), [Castaldi](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di incentivazioni ai vettori aerei)*

1. All'articolo 13, comma 14, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: "secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "garantendo il principio di rotazione degli operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a pubblicare semestralmente, sul proprio sito *web*, il

programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di *co - marketing*;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori."»

#### **7.0.18**

[Biti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. I termini di adempimento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati, scaduti alla data del 31 dicembre 2021 sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2022.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;».

#### **7.0.20**

[L'Abbate](#), [Di Girolamo](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)*

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è abrogato;

b) al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".»

#### **7.0.23**

[Nastri](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8)*

1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis

*(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe).*

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.

2. L'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, l'incarico ricevuto per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate, tenendo conto della superficie del luogo di lavoro e all'articolazione del suo impianto, senza che rilevi la potenza elettrica contrattuale della fornitura, con decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).».

### **7.0.31**

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Perosino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

b) all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 21 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.»

### **7.0.33**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 7-bis

*(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021 e 2022 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

*Conseguentemente all'articolo 11, i commi 13 e 14 sono soppressi.*

#### **7.0.36**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### Articolo 7-bis

1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286".

#### **7.0.40**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#), [Ciriani](#), [Ruspanini](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### Articolo 7-bis

1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286", nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali di guida.

#### **7.0.44**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 1, lettera a-bis), è abrogato.

2. Dal 10 novembre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intende valida la normativa previgente.»

#### **7.0.45**

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 7-bis.

*(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)*

1. All'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta di cui al comma 1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero».

#### **7.0.46**

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis (Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)

1. A decorrere dal 1° giugno 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022, a euro 14.403.488 per il 2023 e a euro 16.098.016 per il 2024 si provvede mediante parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-*ter* del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-*bis*, aggiungere il seguente:

Art. 7-*ter*

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

1. All'articolo 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-*ter*, sono inseriti i seguenti:

«2-*quater*. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2-*quinquies*. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

**7.0.47**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Siri](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 7-*bis*.

(Modificazioni al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole «entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti «e in attuazione delle Sentenze delle Corti di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,»

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente: «10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **7.0.49**

[Fregolent](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Deduzioni per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### **7.0.50**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, 7, inserire il seguente:*

Art. 7-bis

*(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per start up «ricerca-sviluppo»)*

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

#### **7.0.51**

[Ruspanini](#), [Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Articolo 7-bis

*(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti

effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge

11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto

un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **7.0.55**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **7.0.65**

[Matrisciano](#), [Di Girolamo](#), [Coltorti](#), [Puglia](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al

presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

## Art. 8

### 8.1

[Augussori](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Fregolent](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

*"a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli»;*

*a-ter) al comma 2-bis le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».*"

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

*"3-bis. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1, lettera a-bis).*

*3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificate dal comma 1, lettere a-bis) e a-ter), del presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.*

*3-quater. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».*

*3-quinquies. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettere a-bis) e a-ter), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.*



*3-sexies.* Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

*3-septies.* Agli oneri derivanti dai commi *3-quinquies* e *3-sexies*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

### 8.3

[Augussori](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Fregolent](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Zuliani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a)* inserire la seguente:

"*a-bis)* dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente: «*2-ter. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.*»".

*Conseguentemente*, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"*3-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a-bis)*, si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

*3-ter.* In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettera *a-bis)*, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-ter*, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

### 8.6

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole: "*a carico dell'INPS*", aggiungere le seguenti: «, *nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,*»

### 8.7

[Toffanin](#), [De Poli](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Sciascia](#), [Caliendo](#), [Perosino](#)

*Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole "*a carico dell'INPS*" aggiungere le seguenti: "*nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,*"

### 8.0.1

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*

*(Semplificazione in materia di certificazione medica di malattia)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55-*quinquies*, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico viene sanzionata disciplinarmente da parte dell'ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato.";

b) all'articolo 55-*septies*:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "assenza per malattia", sono inserite le seguenti: "protratta per un periodo superiore a tre giorni";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2.1. In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavoratore comunica con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché al datore di lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Il decreto di cui al precedente periodo è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

#### **8.0.4**

[De Vecchis](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 8-bis

1. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

#### **8.0.5**

[Marino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni per la tutela dei lavoratori autonomi dal rischio di insorgenza di patologie gravi o di perdita di autosufficienza)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-*ter*) è inserita la seguente:

«e-*quater*) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»".

2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro per il 2022, in 10,8 milioni per il 2023 e 12,9 milioni a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **8.0.6**

[Augussori](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Fregolent](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 8-bis.

*(Modificazioni alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegno mensile di invalidità)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «*che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste*» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutata annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.*»;

c) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 14 ottobre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 62,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".

#### **8.0.7 (testo 2)**

[Misiani](#), [Boldrini](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

"Art. 8-bis

*(Disposizioni in materia di assegno di invalidità civile)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022."

#### **8.0.8**

[Faraone](#), [Parente](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole «che non svolgono alcuna attività lavorativa» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'attività lavorativa dalla quale derivi in ogni caso il riconoscimento dello stato di disoccupazione ai sensi del comma 15-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26».

b) Al comma 2, dopo le parole «di non svolgere alcuna attività lavorativa» inserire le seguenti: «ovvero la sussistenza delle condizioni di cui al comma 15-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. »

#### **8.0.9 (già 12.0.26)**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Bottici](#), [Pirro](#), [Nocerino](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato.»

#### **8.0.10 (già 12.0.28)**

[Vanin](#), [Pirro](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole "che non svolgono attività lavorativa", sono sostituite con le seguenti: "che svolgono attività lavorativa che produce un reddito annuale uguale o inferiore ad euro 4.931,29".».

Art. 9

#### **9.4**

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Saponara](#), [Zuliani](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022 la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Ai conseguenti oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

#### **9.5**

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Zuliani](#)

*Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «30 giugno 2022».*

*Conseguentemente:*

- a) al comma 7, dopo le parole: «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» inserire le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2022»;
- b) al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2022»;
- c) sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

#### **9.6**

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)  
(Congedi parentali)

Al comma 9, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

#### **9.7**

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Al comma 9 le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con "fino al termine dell'emergenza sanitaria"*

#### **9.0.2**

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 9-bis.

*(Esonero contributivo per datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro a tempo parziale per lavoratori con figli minori o con disabilità)*

1. Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trasformino il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con uno o più figli conviventi minori di anni quattordici, ovvero uno o più figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio o dei figli, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

#### **9.0.4**

[Candura](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 9-bis

«Al fine di sostenere le particolari esigenze derivanti dall'attività lavorativa, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, il personale delle Forze armate può cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»

## 9.0.7

[Damiani](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al secondo periodo, le parole: "*a più di un lavoratore dipendente*" sono sostituite dalle seguenti: "*a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare*";
  - b) al terzo periodo, dopo le parole: "*alternativamente*" sono inserite le seguenti: "*ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare*".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

## 9.0.8 (testo 2; già 14.0.2)

[Salvini](#), [Romeo](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pillon](#)

*Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:*

Art. 9-bis

L'articolo 12 bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è sostituito dal seguente:

Articolo 12-bis

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall' 8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino ad un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 10

## 10.1 (testo 2)

[Iwobi](#), [Candiani](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Zuliani](#)

*"font-size:medium">Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione per una durata complessiva di 24 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.».*

*Conseguentemente:*

- a. *al comma 2, sostituire le parole: «212,2 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «247,2 milioni di euro per l'anno 2022»;*
- b. *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 326,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».*

## 10.2

[Floris](#), [Doria](#), [Marilotti](#), [Licheri](#), [Cucca](#), [Fenu](#), [Lunesu](#), [Evangelista](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria», inserire le seguenti: «e Air Italy in liquidazione» e al terzo periodo, sostituire le parole: «63,5 milioni», con le seguenti: «79,5 milioni»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «212,2 milioni», con le seguenti: «247,2 milioni»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «275,7 milioni», con le seguenti: «326,7 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 17, comma 3:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «356.629.374 euro per l'anno 2022», con le seguenti: «407.629.374 euro per l'anno 2022»;*

b) *alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2021», inserire le seguenti: «, 51 milioni di euro per il 2022».*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di Air Italy in liquidazione».*

## 10.4

[Turco](#), [Catalfo](#), [Lupo](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«3-bis. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di cui al comma 1 e i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel*

caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)»

#### Art. 11

##### 11.1

[Alessandrini](#), [Bergesio](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Zuliani](#)

*Al comma 1, sostituire al primo periodo le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021» con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.».*

*Conseguentemente:*

a) al comma 3, sostituire le parole: «tredici settimane» con le seguenti: «venticinque settimane»;

b) all'articolo 17, comma 3, alinea, sostituire le parole: «356.629.374 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «963.929.374 euro per l'anno 2022»;

c) all'articolo 17, comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: «r-bis) quanto a 607.300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

##### 11.2

[Di Piazza](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021», con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022».

2) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria.»

b) al comma 3, sostituire le parole: «Le tredici settimane», con le seguenti: «Le venticinque settimane».

##### 11.8 (testo 2)

[Catalfo](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*"font-size:medium">Al comma 2, al primo periodo, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «tredici»*

*Conseguentemente, al comma 3:*



a) al primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con la seguente: «di cui ai commi 1 e 2»;

b) *sopprimere il secondo periodo.*

### **11.9**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I datori di lavoro rientranti nel bacino dei potenziali beneficiari delle misure di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dall'effettiva fruizione dei relativi benefici, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli art. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta altresì preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.»

### **11.10 (testo 2)**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, nonché i termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2021, a condizione che le sospensioni ed assenze siano state regolarmente registrate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come integrazioni salariali nelle presenze del libro unico del lavoro di cui all'art. 39, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **11.12**

[Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";

b) al comma 3-ter, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **11.14**

##### [Dal Mas](#)

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "commi 1, 2 e 6" inserire le seguenti: ", nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, richiamato al precedente comma 3,"*

#### **11.15**

##### [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*Al comma 7, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", e restano altresì sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto".*

#### **11.16**

##### [Misiani](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*"9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."*

#### **11.20**

##### [Fregolent](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Zuliani](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

*"14-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*«3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il Corpo della Guardia di finanza verifica, in collaborazione con l'INPS, entro trenta giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc e la veridicità delle informazioni dichiarate dal richiedente sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.»"*

#### **11.21**

##### [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Pirro](#)

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

*«14-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, la lettera b-bis) è soppressa.
- b) il comma 1.1 è abrogato.

*14-ter. I contratti stipulati o prorogati sulla base delle disposizioni abrogate in forza del comma 14-bis del presente articolo mantengono validità fino alla loro scadenza.»*

#### **11.27**

##### [Matrisciano](#), [Pirro](#), [Puglia](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

*Sopprimere il comma 15.*

### **11.28**

[Matrisciano](#), [Pirro](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. All'articolo 31, comma 1, quinto periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»

### **11.29**

[Matrisciano](#), [Pirro](#), [Puglia](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romano](#), [Romagnoli](#)

*Al comma 15, sostituire le parole: «il quinto periodo è soppresso», con le seguenti: «il quarto e il quinto periodo sono soppressi».*

### **11.32**

[Perosino](#)

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

*15-bis.* In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

*15-ter.* Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

### **11.33**

[Carbone](#), [Marino](#)

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

*«15-bis.* In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

*15-ter.* Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

### **11.35**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

*«15-bis.* Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. In relazione a tali costi non si rendono applicabili le sanzioni proporzionali previste ai fini delle imposte dirette dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e le disposizioni contenute nell'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.".

*Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: » e in materia di somministrazione di lavoro«*

### **11.36 (testo 2)**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#)

«17-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, già destinate al "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", sono impegnate in favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) e ridestinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori della transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

17-ter. All'articolo 3-bis del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."»

### **11.37**

[Ferrari](#)

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

"17-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa."

### **11.0.1**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, istituire il seguente:*

#### Articolo 11-bis

*(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziato alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)*

1. E' istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un «Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà», destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di «*assegno di solidarietà*» in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

- a) privi di reddito familiare;
- b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;
- c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 11, sopprimere il comma 13*

### **11.0.2**

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente*

#### *Art.11-bis*

*(Riduzione del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)*

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, a partire dall'anno 2022:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di diciotto mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di dodici settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità riferite alla misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.

### **11.0.3**

[Misiani](#), [Rossomando](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Fondo Nuove Competenze)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, già destinate al "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", sono impegnate in favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) e ridestinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori della transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.»

#### **11.0.4**

[Matrisciano](#), [Puglia](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Salvaguardia del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetta anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'articolo 1, commi 300 e 304, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell'articolo 8, commi 1, 2 e 8, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, nell'articolo 22-bis, commi da 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, nell'articolo 2 commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, nonché nell'articolo 11 del presente decreto-legge.»

#### **11.0.5**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 11-bis

1. Al fine di sostenere programmi di investimento nel settore turistico in chiave sinergica con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di promuovere le attività turistiche in aree interne, per il recupero di strutture dismesse, di riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale degli interventi, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato, per l'anno 2021, degli importi corrispondenti alle risorse di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate entro il 31 dicembre 2021. Il programma degli interventi è definito con apposito decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.»

#### **11.0.7**

[Matrisciano](#), [Puglia](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Proroga di termini per i trattamenti di integrazione salariale)*

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 del presente articolo, è differito al 30 giugno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 12

#### **12.2**

[Bagnai](#), [Zuliani](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis. Le disposizioni in materia di mobilità del personale, in relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, non si applicano, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, al medesimo personale ivi indicato si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.*

#### **12.0.4**

[D'Alfonso](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 12-bis.

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, la dotazione organica dell'Accademia Nazionale dei Lincei è incrementata di n. 5 unità di personale non dirigenziale. L'Accademia Nazionale dei Lincei, per il biennio 2022-2023 è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di n. 3 unità appartenenti all'area C posizione

economica C1 e di n. 2 unità appartenenti all'area B posizione economica B1. A tal fine è autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa di euro 238.669,83, di cui euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **12.0.5**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)

1. Il riassorbimento dei compensi legati al riconoscimento del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, deve intendersi cessato con decorrenza dalla data di presa in servizio presso altra amministrazione pubblica diversa dalla CRI o dall'ente strumentale CRI.»

#### **12.0.6**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)

1. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le seguenti parole: "*e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi*" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dal 1 gennaio 2017.»

#### **12.0.7**

[Borghesi](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

Art. 12 bis

*(Disposizioni in materia di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle forze armate)*

All'articolo 1626 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

2. «Ai lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai che, per qualunque esigenza delle Forze Armate, prestano o hanno prestato servizio presso il Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana, è garantita l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653».

#### **12.0.9**

[Collina](#), [Boldrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o alle procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";

b) al comma 548, dopo le parole "è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione



e" sono aggiunte le seguenti ", per le strutture pubbliche,";

c) il comma 548-*bis* è sostituito dal seguente:

"548-*bis*. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di selezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all'adozione dell'accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";

d) al comma 548-*ter*, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per le strutture private accreditate l'impossibilità di reperimento del personale";

e) al comma 548-*ter*, lettera e), dopo le parole "indizione, nell'ipotesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla lettera c)".

## 12.0.10

[Binetti](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico

1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o alle procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";

b) al comma 548, dopo le parole "è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti ", per le strutture pubbliche,";

c) il comma 548-bis è sostituito dal seguente:

*"548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di selezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all'adozione dell'accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo*

*restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";*

d) al comma 548-ter, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per le strutture private accreditate l'impossibilità di reperimento del personale";

e) al comma 548-ter, lettera e), dopo le parole "indizione, nell'ipotesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla lettera c)".»

#### **12.0.11 (testo 2)**

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

*(Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie)*

1. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità,.

2. Con riferimento al settore concorsuale di cui al comma 1, ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale, le scuole equipollenti sono la scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e la scuola di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, in quanto in possesso dei requisiti minimi previsti dalla direttiva 2005/36/CE per l'esercizio della medicina generale nel SSN.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede con proprio decreto ad integrare le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti ai fini dell'accesso ai ruoli della dirigenza medica tramite pubblico concorso.».

#### **12.0.12**

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Puglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in medicina generale, di comunità e cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)*

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) viene consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del

Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. La Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie, di cui al comma 1, viene riordinata, per l'anno accademico 2021-2022 di riferimento per le scuole di specializzazione di medicina, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 2.

4. Con ulteriore decreto del Ministro dell'Università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono altresì definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie.

5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione in medicina generale di comunità e delle cure primarie, di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, al diploma di specializzazione in medicina i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e comma 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.";

d) nell'allegato E, dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

e) dopo l'articolo 21, è inserito il seguente

"Articolo 21-*bis*

*(Istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie)*

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 viene riordinata la Scuola di specializzazione in Medicina della Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso. Per l'inizio dell'anno accademico 2021/2022 gli Atenei predispongono tutte le procedure necessarie a consentire agli specializzandi iscritti a tutti gli anni di corso, tranne l'ultimo, della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, di confluire nella nuova tipologia di Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, previo riconoscimento del percorso formativo già conseguito e relativi CFU. Sono altresì disattivati, a decorrere dal medesimo anno accademico, i corsi di formazione specifica in Medicina Generale del presente decreto legislativo, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso;

2. Il titolo attestante il conseguimento della formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 21, può essere altresì rilasciato a un medico che abbia completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea. A tal fine con decreto del Ministro della Salute sono stabilite le modalità per la valutazione della formazione complementare e dell'esperienza professionale e delle competenze possedute dal richiedente in sostituzione, anche parziale, della formazione di cui al successivo articolo 24, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, paragrafo 5, e dall'articolo 30 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

3. Il Titolo IV del presente decreto legislativo oltre a definire i titoli necessari per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del SSN, regola i corsi di formazione specifica in Medicina generale, ivi descritti, iniziati entro l'anno 2021. Alla fine di tale percorso formativo gli articoli del Titolo IV del presente decreto legislativo sono abrogati, fatti salvi gli articoli 21, 22, 23, 30, 31 e 32. Per la scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli non abrogati del presente Titolo IV e gli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41, 42, 43 e 44 del Titolo VI del presente decreto legislativo.

4. La specializzazione di cui al presente articolo 21-*bis* è rivolta, in particolare, ai laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio alla professione entro l'inizio della presa in servizio. Ai corsi si accede tramite concorso come definito dall'articolo 36 del presente decreto.

5. È attivata almeno una scuola di specializzazione su base regionale in funzione delle disponibilità delle sedi universitarie. A tal fine, le province autonome di Trento e Bolzano si appoggiano alle Università di Regioni vicine.

6. I corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e di cure primarie sono organizzati dagli Atenei nell'ambito dei rispettivi uffici delle scuole di specializzazione in collaborazione con le aziende sanitarie del SSN. Il relativo titolo è rilasciato dal Rettore.

7. Le scuole sono sottoposte ad accreditamento e a verifica della qualità della formazione a opera dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e degli omologhi Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto.

8. Nell'ambito della suddetta tipologia di Scuola la docenza per la Medicina Generale è affidata nella misura di almeno il 50 per cento del totale dei CFU corrispondenti alla medicina clinica generale,

a medici di medicina generale esercitanti l'attività convenzionata in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402.

9. Le attività pratiche del corso di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie devono rispettare i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e comma 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.

10. Presso le strutture della rete formativa della Scuola di specializzazione in Medicina generale, di Comunità e Cure primarie, è individuato il personale con funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica che deve essere affidata a medici di medicina generale che esercitano all'interno del SSN, a dirigenti medici del personale del SSN o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa qualora sia svolta in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali. I medici di Medicina generale in convenzione con il SSN possono rivestire il ruolo di *tutor* purché operino in strutture dotate degli standard e requisiti formativi, definite da apposito decreto interministeriale Salute - MUR, garantendo la priorità nello svolgimento della funzione tutoriale ai medici di medicina generale che esercitino nelle strutture del territorio e in forma aggregata e integrata multi-professionale.";

f) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti e di specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie da formare comunicandolo al Ministero della Salute e al Ministero dell'Università e della ricerca. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al DPCM 12 ottobre 1983, determina il numero globale dei contratti da elargire per la formazione degli specialisti e degli specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica post-laurea, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale. "

b) al comma 2 dopo le parole: "della scuola stessa." sono inserite le seguenti: "I contratti destinati alla attivazione delle Scuole di specializzazione in Medicina generale, di Comunità e Cure primarie e le docenze sono finanziati tramite gli appositi fondi vincolati nel fondo sanitario nazionale non più utilizzati per il finanziamento dei contratti di formazione specifica in Medicina Generale. I suddetti fondi, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, sono integrati con un ulteriore stanziamento di euro pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024."

g) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, alla lettera *d*), la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro", e dopo le parole "rappresentanti delle regioni" sono inserite: ", dei quali uno è costituito da un medico di medicina generale,"

2) al comma 3, alla lettera *e*), sostituire la parola "tre" con la parola "quattro", e dopo le parole "rappresentanti dei medici in formazione specialistica" aggiungere ", tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie".

h) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola "tre" con la seguente: "quattro", e dopo le parole "rappresentanti dei medici in formazione specialistica" inserire le seguenti ", tra i quali un

iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie";

2) al terzo periodo, dopo le parole "la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione" inserire le seguenti: ", e di almeno un medico di medicina generale,"

6. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col SSN, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'art. 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.

7. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 10 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di cui al presente articolo.

8. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del SSN per l'assistenza sanitaria primaria, viene individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie. A tale area concorsuale possono partecipare i medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 8 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie".

### **12.0.13**

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)*

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità` di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità` e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68";

c) nell'allegato E dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità`, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità` e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, 68";

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità`, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità` e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì` un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE."».

#### **12.0.16**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 12-bis

*(Definizione del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa*

*ai fini della pensione di invalidità civile)*

All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"Comma 1-bis

Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa di cui al comma 1 sussiste anche nel caso di impiego presso Cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall'articolo 1, comma 37, della legge in esame n. 247/2007 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".

#### **12.0.17**

[Pirro](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì` prestare la loro collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca."»

#### **12.0.18**

[Di Piazza](#), [Pirro](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis



*(Detassazione del trattamento accessorio del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale)*

1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell'articolo 1 della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva.

2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 173.150.801,67 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**12.0.19**

[Stabile](#), [Floris](#), [Perosino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 12-bis

*(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 570 milioni di euro per il 2022, si provvede:

a) quanto a 170 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 400 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

**12.0.22**

[Fedeli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

»*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;«.

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, dopo la lettera *g*), è aggiunta, la seguente:

»g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;«.

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e, e successive modificazioni, dopo la lettera g), è aggiunta, la seguente:

»g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; «.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **12.0.23**

##### Fedeli

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. All'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

»5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."«

#### **12.0.24**

##### Lorefice, Castellone, Endrizzi, Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia, Matrisciano

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni per l'esercizio in forma societaria dell'attività odontoiatrica)*

1. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria.»".

#### **12.0.42**

##### Castellone, Marinello, Giuseppe Pisani, Puglia, Matrisciano

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Modifiche all'articolo 34-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)*

1. All'articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserite le seguenti parole: "*, di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente: »1-bis: "Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti in popolazione migrante ospitata nelle strutture e nei centri di sbarco e accoglienza temporanea presenti nel territorio nazionale, l'Istituto superiore di sanità, in raccordo con i Ministeri competenti, si avvale di una rete nazionale di laboratori individuati, in via prioritaria, tra i laboratori di riferimento con esperienza pluriennale già operanti in epoca pre-pandemica per le attività di sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. Per tali adempimenti, l'Istituto superiore di sanità e i laboratori di riferimento si avvalgono delle risorse di cui al successivo comma 6, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 3 e 4 per la trasmissione dei dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2.";*

c) *al comma 2 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserite le seguenti: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";*

d) *al comma 2, dopo le parole "individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale" sono inserite le seguenti: ", in via prioritaria individuato tra i laboratori di riferimento, già operanti in epoca pre-pandemica, con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili anche a potenziale impatto pandemico,".*

#### **12.0.44**

[Di Piazza](#), [Romano](#), [Pirro](#), [Puglia](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)*

1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell'articolo 1 della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dei lavoratori delle aree e dei comparti del pubblico impiego.

2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### **12.0.46**

[Papatheu](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite con le seguenti: "*tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019,*". Le predette assunzioni possono essere effettuate nel limite di spesa di 100

milioni di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **12.0.49**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### *Art.12-bis*

*(Norme interpretative in materia d'incentivi del jobs act, per la promozione di forme di lavoro stabile)*

1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro efficacia.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli anche già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

#### **12.0.50**

[D'Alfonso](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### *Art. 12-bis*

1. All'Articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n.597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore al L. 2.400.000, o risultante dal Modello ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente.»

#### **12.0.52**

[Comincini](#), [Malpezzi](#), [Castellone](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Laniece](#), [Balboni](#), [D'Alfonso](#),  
[Rivolta](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Rojc](#)

**Dopo l'articolo, inserire il seguente:**

#### Art. 12-bis

##### **(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)**

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono imprese sociali, qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, nonché le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici, per un periodo di sette esercizi.

4. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

#### Art. 13

##### 13.1

[Matrisciano](#), [Puglia](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)", sono sostituite con le seguenti: "e un rappresentante dell'INPS";»;

*b) dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 9, comma 1, le parole: "L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA", sono sostituite con le seguenti: "L'INAIL e l'INPS" e, conseguentemente, ovunque ricorrano, le parole "L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA" sono sostituite con le seguenti "L'INAIL e l'INPS".».

### **13.2**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), capoverso comma «1-bis» sostituire le parole «2 volte l'anno» con le seguenti «4 volte l'anno»;

b) alla lettera d) capoverso «art. 14» al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo « I lavoratori delle aziende sospese ai sensi del presente comma continuano a percepire regolare stipendio ed emolumenti a questo annessi, fino alla ripresa dell'attività.

### **13.3**

[Romano](#), [Bressa](#), [Matrisciano](#), [Caligiuri](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Floris](#), [Guidolin](#), [Grassi](#), [Maffoni](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

*Al comma 1, lett. a) eliminare le parole: «e può essere convocato».*

### **13.4**

[Matrisciano](#), [Puglia](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale attività sono svolte tramite il finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."»

*b) dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."»

### **13.5**

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Vanin](#), [Puglia](#)

*Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole «dall'Ispettorato nazionale del lavoro», aggiungere le seguenti: «per mezzo del proprio personale in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi.»*

### **13.10**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, primo periodo, le parole «l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare, quando risulta l'inadempimento della prescrizione impartita ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,».

b) il comma 16 è soppresso.

*Conseguentemente*, all'art. 13, comma 1, lett. d), art. 14, comma 3, eliminare le parole da «nell'immediatezza» fino a «relativo verbale».

### 13.20

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, sostituire le parole: "*l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.*" con le seguenti: «**l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.**»

### 13.25 (testo 2)

[Fedeli](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine";

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124."

### 13.26

[De Poli](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Sciascia](#), [Caliendo](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, dopo le parole «Allegato I» aggiungere le seguenti: ", *sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione.*"*

### 13.32

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

### 13.34

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente*

"2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica

amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pubbliche indette da quest'ultime".

### 13.35

[Fedeli](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pubbliche indette da quest'ultime.»

### 13.36

[Marino](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 2, le parole "è fatto divieto" sono sostituite con le parole "può essere fatto divieto".*

### 13.38

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze, comunque sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".«

### 13.39

[Caligiuri](#), [Mallegni](#)

*All'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso art. 14, sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

### 13.40

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [De Vecchis](#)

*All'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

### 13.42 (testo 2)

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.»

### 13.44



[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14, al comma 4 sopprimere il primo periodo*

### 13.45

[Conzatti](#), [Marino](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integrano:

a) in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.;

b) il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite massimo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

### 13.46

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 13, dopo le parole «dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.» inserire le seguenti: «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende».*

### 13.56

[Romano](#), [Bressa](#), [Matrisciano](#), [Caligiuri](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Floris](#), [Guidolin](#), [Grassi](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

*Al comma 14, sostituire le parole «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia».*

### 13.57

[Bressa](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Caligiuri](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Floris](#), [Guidolin](#), [Grassi](#), [Maffoni](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

**«d) -bis all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:**

«b-bis nominare con incarico formale il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.»

**d)-ter all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:**

«a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.»

**d)-quater all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera f), è inserita la seguente:**

«f)-bis: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente

l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.»

**d)-quinquies all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:**

«8-bis: Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.»

**d)-sexies all'articolo 37:**

1) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo:

«L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.»

2) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

«7-ter: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.»

**d)-septies all'articolo 55, comma 5:**

1) alla lettera c) dopo le parole: »commi 1, 7« è inserito il seguente: »7-ter)«

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

»d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed 8-bis).«

**d)-octies all'articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine le seguenti:**

»ed f-bis.«

**13.58**

[Bressa](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Caligiuri](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Floris](#), [Guidolin](#), [Maffoni](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis all'articolo 37:

1) al comma 2 è inserito il seguente capoverso:

"Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa."

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso."

### 13.59 (testo 2)

[Lucidi](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) inserire la seguente:

"d-bis) all'articolo 50, comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Fatti salvi accordi di maggior favore, il numero minimo di ore annue a disposizione di ogni singolo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'esercizio delle sue funzioni è in ogni caso pari a due per ogni dipendente dell'unità produttiva, entro un intervallo compreso tra le 50 e le 1.000 ore, escluse quelle necessarie per gli spostamenti. Le ore a disposizione per l'esercizio delle funzioni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e quelle per gli spostamenti sono considerate nella distribuzione dei carichi di lavoro e, ai fini dei termini e degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva e aziendale, rientrano nell'orario di lavoro.»";

b) alla lettera e), numero 1), sopprimere le parole "previa definizione dei criteri identificativi".

Conseguentemente,

all'allegato I, capoverso «ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)», aggiungere in fine la seguente fattispecie:

"13. Mancata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Euro 3.000.".

### 13.60

[Fedeli](#)

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti «, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».

### 13.66

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "8-bis", dopo le parole: "comunicano", inserire le seguenti: «**nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679**»;

b) al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «**Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.**»

### 13.69 (testo 2)

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#), [Briziarelli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a. alla lettera c):

?) al numero 1), dopo le parole: "ispettorato nazionale del lavoro" aggiungere le seguenti: "con riferimento alle verifiche di adempimento documentale";

?) al numero 4), punto 4.3, sostituire le parole: «e dall'Ispettorato» con le seguenti: "e dall'Ispettorato, anche attraverso la formazione specialistica dei professionisti sanitari addetti all'attività di vigilanza.";

?) al numero 5), capoverso «7-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: "Le Regioni sono tenute a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro della Salute, una relazione analitica sull'attività svolta per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di

*lavoro.";*

b. alla lettera e):

*?) al numero 2), capoverso «8-bis», alinea, dopo le parole: "Ispettorato del lavoro" aggiungere la seguente: ", ASL";*

*?) al numero 2) capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

**13.71**

[Fedeli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 giugno 2022»;*

**13.74**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

**« e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001", sono inserite, in fine, le seguenti: «aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti».**

**13.75**

[Marino](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole "1 giugno 2001" sono inserite le seguenti: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".*

**13.82**

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58,";*

**13.83**

[Fedeli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*"e-bis) all'articolo 99, al comma 1, dopo le parole «direzione provinciale del lavoro nonché», sono inserite le seguenti: «alle Casse edili e»;*

**13.84**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, alla lettera f) dopo le parole: "all'articolo 99," , inserire le seguenti:*

*«al comma 1, dopo le parole "direzione Provinciale del Lavoro nonché", sono inserite le parole: "alle Casse Edili e," e».*

**13.85**

[Pittella](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*«f-bis) all'articolo 79, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*»2.1. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della*

presente disposizione.".«

**13.86**

[Pittella](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 79, al comma 2-bis, dopo le parole "1° giugno 2001" sono inserite le seguenti", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".

**13.90**

[De Poli](#)

*All'Allegato I di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) sopprimere il numero 12.*

**13.93**

[Floris](#), [Toffanin](#)

*All'Allegato I, sostituire il punto 12 con il seguente: «Omessa richiesta dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;».*

**13.97**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*All'Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente «12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto»;*

**13.106**

[Ricciardi](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: "L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui alla lettera c) del comma 2, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica. L'ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest'ultima attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento."»

**13.107**

[Marino](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui all'articolo 79, comma 2, del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, è adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto».

**13.108**

[Romano](#), [Bressa](#), [Matrisciano](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Guidolin](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.»*

**13.115**

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria sono previsti, per tutto il personale scolastico in servizio in presenza, tamponi antigenici rapidi eseguire periodicamente.

### 13.121

[Pergreffi](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Romeo](#), [Zuliani](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis Al fine di sostenere i restauratori di beni culturali e i collaboratori restauratori di beni culturali, settore colpito dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », in deroga alla disciplina di cui all'articolo 29, comma 10, d.lgs. 42/2004, possono acquisire la qualifica di restauratore coloro i quali, al 30 giugno 2014, abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Con decreto del Ministro della Cultura, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'attribuzione della qualifica in oggetto. »

### 13.123

[Ripamonti](#), [Bruzzone](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

"6-bis. Per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A. di cui all'articolo 94-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 giugno 1978, n. 297."

*Conseguentemente, al comma 6, le parole "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2, 3, 4 e 5".*

### 13.124

[Caligiuri](#), [Mallegni](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

### 13.0.1

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 13-bis

*(Credito d'imposta per l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette alla piena applicazione delle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022 per incrementare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta spetta per ciascun beneficiario fino ad un massimo di  
a) 10.000 euro per le imprese con volume d'affari fino a 400mila euro;

- b) 20.000 euro per le imprese con volume d'affari da 401 mila a 1 milione di euro;
- c) 40.000 euro per le imprese con volume d'affari da 1 a 5 milioni di euro;
- d) 80.000 euro per le imprese con volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.

3. I massimi di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al decreto del Ministero della sanità 5 settembre 1994, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 20 settembre 1994, n.220 (SO).

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa progettazione;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale;
- c) addestramento del personale;
- d) consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro e stesura dei protocolli di sicurezza;

e) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

7. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

### **13.0.3**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento

delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### **13.0.4**

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

"Art. 13-bis

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

Conseguentemente:

a) è abrogato il comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04

#### **13.0.5**

[Manca](#), [Misiani](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che



stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 16, sopprimere il comma 1;

b) lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 è incrementato di euro 182.329.215,04.«

### **13.0.6**

#### Quagliariello

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Articolo 13-bis*

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

*1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."*

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

*Conseguentemente:*

a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.

### **13.0.7**

#### Mangialavori, Caligiuri, Siclari

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Articolo 13-bis*

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

*1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."*

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

*Conseguentemente:*

a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.

### **13.0.24**

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **Articolo 13.bis**

##### ***(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)***

All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici."

### **13.0.26**

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **Articolo 13-bis**

##### ***(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)***

Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si aggiunge in fine "il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita".

### **13.0.28**

[Pirro](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Puglia](#), [Lorefice](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di

professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

### **13.0.29**

[de Bertoldi](#), [Bagnai](#), [Di Piazza](#), [Marino](#), [Pittella](#), [Steger](#), [Toffanin](#)

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### *Art.13-bis*

*(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per «infortunio» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per grave malattia» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per «intervento chirurgico» si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di

visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **13.0.32**

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### Articolo 13-bis

1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinando tali risorse al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.

### **13.0.33 (già 13.28)**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

#### "13-bis.

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole «Allegato I» aggiungere, in fine, le seguenti: «, sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione»."

#### Art. 14

### **14.3**

[Donno](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653".».

#### Art. 15

### **15.0.1**

[Lannutti](#), [Botto](#), [Angrisani](#), [Ortis](#), [Crucioli](#), [Abate](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.15-bis

*(Sospensione dell'IVA su pane e pasta)*

1. Al fine di far fronte all'emergenza economica e alle ricadute sulle famiglie dovute agli aumenti dei costi nel settore agroalimentare, si prevede per l'anno in corso la sospensione dell'IVA su pane e pasta, considerati beni di prima necessità.»

### **15.0.3**

[Pergreffi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

«Art.15-bis

Al fine di garantire la prosecuzione in sicurezza dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ed il superamento dei maggiori pericoli connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi finanziati dall'Avviso Pubblico n. 26811 del 06/08/2021 del Ministero dell'Istruzione "Per l'assegnazione agli Enti Locali, Titolari di competenze Relative all'Edilizia Scolastica ai sensi della l. 11/01/1996 n.23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" è prorogato al 30 giugno 2022.»

**15.0.7**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art.15-bis

*(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)*

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

**15.0.8**

[Pesco](#), [D'Angelo](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 15-bis

*(Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma, dopo le parole: «n. 8 dell'art. 2652» sono inserite le seguenti: «e salvo che tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione si fosse aperta la successione del donante, abbiano rinunciato, nei modi previsti dall'articolo 563, ad avvalersi di tale liberazione» e le parole: «dopo venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «dopo cinque anni»;

b) all'articolo 563 le parole: «non sono trascorsi venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «non sono trascorsi cinque anni» e dopo il quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione si fosse aperta la successione del donante, hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori o sopravvenuti nei confronti degli aventi causa dal donatario, fermo quanto previsto dall'articolo 562. La rinuncia all'azione di restituzione sconta l'imposta di registro in misura fissa.

In ogni caso l'azione di restituzione non si applica alle liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769.»;

c) all'articolo 2652, primo comma, numero 8) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, fermo quanto disposto dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 563.»;

d) all'articolo 2655, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563».

Art. 15-ter

(Norma transitoria)

1. Il diritto ad agire in opposizione alle donazioni già stipulate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è assoggettato al termine di cinque anni a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione stessa, indipendentemente dal momento in cui è sorto.».

Art. 16

## 16.1

[Manca](#), [Misiani](#)

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole:« 1.300 milioni di» con le seguenti:« 935.341.569,92 »

b) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:« 3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.".

### Allegato - Tabella A

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
Totale	364.658.430,08

## 16.2

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

1. Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata."

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

### Tabella A

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

**16.3**

[Mangialavori](#), [Caligiuri](#), [Siclari](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3 bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata."

Conseguentemente, all'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.

**Tabella A**

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

**16.7**

[D'Alfonso](#)



*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

## **16.9**

[Rivolta](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Zuliani](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

### **Tabella A**

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
<b>Totale</b>	<b>364.658.430,08</b>

**16.10 (testo 2)**[Pittella](#)*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della programmazione triennale 2022-2023, sono autorizzate ad assumere soggetti idonei non vincitori presenti nelle graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni.

**16.13**[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna Provincia autonoma con riferimento alle entrate erariale derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.»

**16.0.1000**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:***Articolo 16-bis**

1. Al comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: "a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021", sono sostituite dalle parole: "alle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021".

2. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie,

ai comuni della Regione Siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di parte corrente e le Entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 1:

a) 10% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento;

b) 20% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento;

c) 65% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento;

d) 5% alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 243 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c);

e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'art. 52 del decreto legge n. 73/2021 e di cui all'art. 38 del decreto legge n. 34/2019.

4. Il contributo di cui al comma 3, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

5. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo procapite risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, superiore a euro 700, è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'articolo 38, comma 1-*septies* del decreto legge 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

6. Il contributo di cui ai commi 2 e 5 è iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province

autonome in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo del presente comma concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento delle attività di cui al medesimo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata alle regioni e province autonome che abbiano completato le attività di cui allo stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 5 e 7, pari a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-*quater*, comma 4 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

## **I RELATORI**

### **16.14**

#### [Manca](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021

trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

#### **16.15**

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

"8-bis. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

#### **16.16**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione Siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.

10-ter. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 10-bis, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

10-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 30 novembre 2021.

10-quinquies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 10-ter del presente articolo.

10-sexies. Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

#### **16.22**

[Alfieri](#), [Candiani](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« 10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito.»

**16.23**

[D'Alfonso](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« 10-bis. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e-bis), sono aggiunte le seguenti:

« e-ter) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e-quater) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;».

**16.0.2**

[Mangialavori](#), [Caligiuri](#), [Siclari](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Articolo 16-bis*

*(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)*

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima Regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. Struttura commissariale del Governo

1. Il Commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, compongono la Struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i consequenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole immediatamente efficaci ed esecutive.

4. La Struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.

5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della Struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della Struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del Commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla Amministrazione di appartenenza ha diritto ad essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.

8. La Regione Calabria assicura le esigenze - logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane - della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.

9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

10. Ogniquale volta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili - anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi - a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riservato - il Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti



finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la Struttura di supporto di cui al precedente comma 6.

13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.

14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.

15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria."

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione e con i Rettori competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale e i Rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.

3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le consequenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.

5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il Procuratore della Repubblica competente e il Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Calabria, nonché il Prefetto della provincia.

6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.

7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo

la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.

8. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

9. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-*bis*. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19."

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria

1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza Sanitaria e provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi

generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,) e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. L'indicato Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse."

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'Economia e delle Finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'art. 1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze interessa il Comandante Generale della Guardia di Finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura Commissariale.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura Commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgono le competenze della medesima Agenzia.

3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1.

e) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere."

2) il comma 2 è soppresso.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale."

### **16.0.3**

#### Misiani

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

Art. 16-bis

*(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)*

1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia. Il predetto parere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresì, a cura dell'Agenzia, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione

dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo sviluppo di progettualità innovative e sostenibili per la riqualificazione e la valorizzazione, anche ambientale e sociale, del patrimonio immobiliare statale, l'Agenzia del demanio può utilizzare la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi dal 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che potrà svolgere anche attività di *project management*, nonché funzioni di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione, inclusa la direzione dei lavori.

#### **16.0.4 (testo 2)**

[Di Piazza](#), [Leone](#), [Campagna](#), [Catalfo](#), [D'Angelo](#), [Puglia](#), [Trentacoste](#), [Marinello](#), [Anastasi](#), [Russo](#), [Lorefice](#), [Giuseppe Pisani](#), [Santangelo](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana).*

1. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è

delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.

2. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al precedente comma, gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 50 per cento.

3. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è differito al **31 dicembre 2021**.

4. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al **comma 3** del presente articolo.

5. Gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 50 per cento.».

#### **16.0.5**

##### Giammanco

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)*

1. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

2. Il Governo autorizza il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana, al 30 novembre 2021.

3. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo art. 28, della legge 196/2009;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

#### **16.0.9**

##### Floris, Sciascia, Perosino

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 16-bis.

*(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)*

1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 691 è sostituito dal seguente:

"691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

**16.0.20 (testo 2)**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 16-bis*

*(Misure urgenti per le imprese di pubblico esercizio)*

1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai commi 4 e 5, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022».

2. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Per l'anno 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 50 per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**16.0.22**

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art.16-bis.*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2.La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere



dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.»

### **16.0.23**

[D'Alfonso](#)

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Modifiche al regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710)*

1. All'articolo 14-*quater* del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente: "I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-*bis*, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".».

### **16.0.24 (testo 2)**

[D'Alfonso](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16 -bis .

*(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030».

### **16.0.25**

[Pittella, D'Alfonso](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

### **16.0.27 (testo 2)**

[Misiani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Art. 16-bis*

*(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali  
entro il 31 dicembre 2023)*

1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) rispetto di un parametro non superiore a 15 mq/addetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 mq/addetto, ovvero 20 mq addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;

c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministrazioni statali.

**16.0.28 (testo 2)**

[Pittella](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Art. 16-bis*

1. Ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, trovano applicazione con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. I Documenti Unici di Regolarità Contributiva già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riesaminati ad istanza degli interessati.

**16.0.31**

[Misiani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Art. 16-bis*

*(Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023)*

1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitali della cultura italiana" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli

stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

#### **16.0.32**

[Pittella](#), [Matrisciano](#), [D'Alfonso](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Poligrafici)*

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 1,3 milioni per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **16.0.46**

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.16-bis.

1. L'articolo 1, comma 741, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n.160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, anche se di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, assegnati agli aventi diritto o in attesa di assegnazione, atteso che gli alloggi di detti Enti svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

#### **16.0.55**

[Biti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Disposizioni in materia di imposta municipale delle Fondazioni)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano altresì agli immobili di proprietà delle Fondazioni i cui statuti siano stati approvati con Regio Decreto purché destinati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.»

## **16.0.58 (testo 2)**

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Botto](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Lezzi](#)

*"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis. (Disposizioni urgenti in materia di usura)

1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente: "Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito."
2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,".

Art. 17

## **17.1**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La quota relativa alla distribuzione degli utili di esercizio, maturati a decorrere dall'anno 2021 dalla gestione del Fondo Nazionale del Turismo di cui all'art. 178 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, spettante al ministero del Turismo, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad un apposito Fondo da istituire presso lo stesso Ministero del Turismo, destinato annualmente ad interventi ed iniziative di rilancio e promozione del settore turistico.»

## **17.2**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 178, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPESS volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo", come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46/2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."»

## **17.3**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole "delle strutture ricettive alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast" con le seguenti: "dei bed and breakfast muniti di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificati mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva a carattere non imprenditoriale"»

## **17.0.1**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, per l'anno 2021, dell'importo dello stanziamento di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzato al 31 dicembre 2021.

2. Le risorse di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

3. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

### **17.0.2**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 7, commi 4 e 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 75 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

### **17.0.3**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 5 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

### **17.0.6**

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 30 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre

2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

## 1.3.2.1.8. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13 (pom.) del 25/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021  
13<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
[D'ALFONSO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 19,50.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati i subemendamenti 16.1000/1 e 16.1000/2 agli emendamenti dei relatori, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 7.0.5 (testo 2), 2.11 (testo 2) e 6.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato. Informa poi che l'emendamento 5.133 (testo 2) è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno. Avverte quindi che i senatori Fulvia Michela Caligiuri, Perosino, Marino e Taricco hanno ritirato la propria firma dall'emendamento 6.0.10 (testo 2), che il senatore Perosino ha sottoscritto l'emendamento 5.2, mentre il senatore Arrigoni l'emendamento 5.92. Infine, dà lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, con particolare riferimento al parere contrario espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti esaminati nella seduta odierna dalla 5<sup>a</sup> Commissione e dà conto inoltre delle interlocuzioni in corso con il Governo per completare l'istruttoria degli emendamenti indicati come prioritari.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il [PRESIDENTE](#) chiede alla rappresentante del Governo di dare indicazioni sui tempi necessari per completare l'istruttoria ai fini della programmazione dei lavori per le prossime sedute.

Il sottosegretario Rossella Accoto si riserva di fornire una risposta in corso di seduta.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) sollecita un confronto sui temi posti dalla propria parte politica, in mancanza del quale il Gruppo di Fratelli d'Italia intende utilizzare tutti gli strumenti regolamentari per esaminare compiutamente ciascun emendamento con il dichiarato intento di non consentire la conclusione dell'esame nei tempi imposti dalla maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il confronto richiesto si svolgerà a breve.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) chiede di conoscere l'organizzazione dei lavori per la giornata di domani.

Si associa la senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), che pur comprendendo le esigenze del Governo, ritiene che vadano tenute in debita considerazione anche le prerogative del Parlamento.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto, ma ricorda l'importanza e la rilevanza delle determinazioni del Governo, che spesso richiedono un esame tecnico molto approfondito.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) invita il Presidente a raccordarsi con il Presidente della Commissione bilancio al fine di coordinare i rispettivi lavori. Sottolinea poi che le interlocuzioni con il MEF sono in corso e che l'istruttoria da compiere sui vari emendamenti è molto complessa e richiede tempo, anche per i profili finanziari che competono alla 5ª Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i contatti con il presidente Pesco sono costanti e informa che la 5ª Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di lunedì 29 per completare l'esame ed esprimere un parere sui rimanenti emendamenti.

Avverte inoltre che alcuni emendamenti che non hanno profili finanziari potranno essere esaminati dalle Commissioni riunite, mentre su alcuni emendamenti oggetto del parere contrario della 5ª, ancora da esaminare in sede politica, appare opportuno attendere l'eventuale presentazione di nuovi testi.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) preannuncia la presentazione di un testo 3 dell'emendamento 5.69.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO assicura che il Governo potrà fornire i propri pareri sugli emendamenti a partire dalle ore 10.30 di domani mattina.

Dopo un nuovo intervento sull'organizzazione dei lavori del senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), il [PRESIDENTE](#) propone di posticipare la seduta di domani mattina alle ore 10,30 e di proseguire con i lavori indicativamente fino alle ore 17.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani mattina, già convocata alle ore 10, avrà inizio alle ore 10.30.

Prendono atto le Commissioni riunite.



*La seduta termina alle ore 20,25.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2426](#)

Art. 2

**2.11 (testo 2)**

[Iwobi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Zuliani](#)

*Al comma 1 sostituire la parola: " centocinquanta " con la seguente: " centottanta ".*

Art. 6

**6.0.2 (testo 2)**

[Marino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7

milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

3. L'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel senso che nell'ambito degli «istituti superiori» sono ricompresi anche gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»

#### Art. 16

##### **16.1000/1**

##### Manca

*All'emendamento 16.1000, capoverso art. 16-bis, dopo il comma 8 è aggiunto, infine, il seguente comma:*

«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

##### **16.1000/2**

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

*All'emendamento 16.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "8-octies", aggiungere il seguente:*

«8-novies. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 3-bis, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

## 1.3.2.1.9. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14 (ant.) del 26/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021  
14<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
[D'ALFONSO](#)

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini, per l'economia e le finanze Freni e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni 5.69 (testo 3) e 7.0.47 (testo 2), pubblicate in allegato. Avverte quindi che si procederà alla votazione degli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso il parere, disponendo fin d'ora l'accantonamento di emendamenti su cui è ancora in corso la valutazione tecnica e politica.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC), con riferimento agli esiti della riunione informale tra i Gruppi, in cui si è ipotizzata una posticipazione dal 30 novembre al 9 dicembre del termine previsto dall'articolo 1 (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio), esprime l'auspicio che possa essere varata una proroga più ampia, che vada quindi oltre l'anno 2021, con un intervento specifico nella legge di bilancio. Le Commissioni riunite, in caso di disponibilità dei vari Gruppi, potrebbero presentare un ordine del giorno a loro firma che impegni il Governo in tal senso.

Si associa il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), che chiede un rinvio alla fine del 2022.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che sono in corso le interlocuzioni necessarie con il Governo per trovare idonea soluzione al problema con il reperimento delle risorse per il 2022.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) si associa a sua volta all'auspicio della senatrice Toffanin, convinto che un lavoro corale porterà all'obiettivo condiviso.

Condivide anche il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*), perché la scadenza così ravvicinata di diversi impegni fiscali pone a repentaglio l'attività di molte piccole e medie imprese italiane.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*), relatore per l'11a Commissione, ringrazia i Presidenti per il lavoro di mediazione condotto e si dichiara favorevole alla soluzione ipotizzata.

Anche il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa all'istanza avanzata dalla senatrice Toffanin, che rinvia alla legge di bilancio, in assenza di risorse disponibili con il provvedimento in esame, la soluzione del rinvio della scadenza indicata dall'articolo 1. Rileva con favore che una simile soluzione dimostrerebbe come il Parlamento sappia ascoltare il Paese.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), cui replica il [PRESIDENTE](#), si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.15, sul quale il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.0.15, posto ai voti, è respinto.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.0.16, 1.0.18, 2.13, 3.0.1, 3.0.6, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13 (testo 2).

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 5.28.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*), relatore per la 6a Commissione, suggerisce ai colleghi di ritirare di volta in volta gli emendamenti per evitare di dover votare contro una propria proposta.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 5.45.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 5.70 e 5.76.

L'emendamento 5.87, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 5.114, 5.124 e 5.135.

Posto ai voti, l'emendamento 5.136 non è approvato.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 5.139 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2426/7/6 e 11.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 5.142, mentre il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 5.143-bis.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 5.148 e lo trasforma nell'ordine del giorno

G/2426/8/6 e 11.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.155.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 5.0.4 e ne presenta la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 5.0.45 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2426/9/6 e 11.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.56.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 5.0.59.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 5.0.70 e 5.0.76 (testo 2).

Su richiesta del senatore [FENU](#) (*M5S*), relatore per la 6a Commissione, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.78.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*) ritira l'emendamento 5.0.82.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 5.0.84.

Il senatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 5.0.85 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2426/17/6 e 11.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.0.87, nonché l'emendamento 5.0.92, preannunciando la trasformazione in un ordine del giorno. Chiede quindi ai rappresentanti del Governo quale sarà l'orientamento in proposito.

Il sottosegretario FRENI assicura la disponibilità a valutare gli ordini del giorno frutto della trasformazione di emendamenti.

L'emendamento 5.0.95, messo in votazione, è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 5.0.97, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.0.98 (testo 2) e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

I senatori Marzia [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrivono tutti gli ordini del giorno, nonché tutti gli emendamenti della Lega.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 6.21.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 6.0.33 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2426/10/6 e 11, che viene sottoscritto dal senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*).

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*) ritira l'emendamento 7.0.2 e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 7.0.11 e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 7.0.31 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2426/11/6 e 11.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 7.0.33 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2426/16/6 e 11.

Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 7.0.49 e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 7.0.51.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 7.0.55 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2426/12/6 e 11.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 11.12.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 11.37.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 12.0.5.

Il senatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 12.0.18 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2426/18/6 e 11.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 12.0.19 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2426/13/6 e 11.

Il senatore [DI PIAZZA](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 12.0.44 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2426/19/6 e 11.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 12.0.52 e 13.1.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 13.5 e 13.42 (testo 2).

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 13.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2426/14/6 e 11.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 13.0.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2426/15/6 e 11.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 14.3.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*) ritira l'emendamento 15.0.1 e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono ancora in corso le istruttorie da parte del Governo, mentre la Commissione bilancio è convocata nella giornata di lunedì. Avanza quindi l'ipotesi di rinviare l'esame alla seduta pomeridiana di oggi per proseguire l'esame degli emendamenti.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), prima che si proceda con il seguito dell'esame, chiede il necessario tempo per approfondire le riformulazioni che verranno presentate.

Anche il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) rappresenta l'esigenza di conoscere al più presto i testi, compresi quelli che eventualmente dovesse presentare il Governo.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda che, in assenza dei pareri della Commissione bilancio, non si potrà procedere con le votazioni, tuttavia sensibilizza i Gruppi a valutare il ritiro degli emendamenti eccessivamente onerosi, anche ai fini di una migliore organizzazione dei lavori. Nella seduta pomeridiana ne potrà essere eventualmente data notizia.

Si associa il presidente [D'ALFONSO](#).

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 12.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [2426](#)

Art. 5

**5.69 (testo 3)**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente: 14-bis "All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 1, alla quarta riga, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".*

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 1.500 milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, legge n.289 del 2002.

Art. 7

**7.0.47 (testo 2)**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Siri](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Lucidi](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

"Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di Registro Nazionale dei debiti)*

1. All'articolo 8-ter, comma 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole "connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati." sono aggiunte le seguenti: "In caso di somme oggetto di ricorso giurisdizionale amministrativo sono considerate dovute ed esigibili esclusivamente quelle accertate con sentenza passata in giudicato".



# 1.3.2.1.10. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 15 (pom.) del 26/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**  
**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**  
**11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**  
**VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021**  
**15<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
**D'ALFONSO**

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini, per l'economia e le finanze Freni e Maria Cecilia Guerra e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata presentata la riformulazione 15.0.7 (testo 2), pubblicata in allegato.

Il senatore **FLORIS** (FIBP-UDC) ritira gli emendamenti 5.100, 5.120, 11.10 (testo 2), 13.10, 13.26 e 13.93. Sottoscrive e ritira gli emendamenti 5.127, 5.153, 5.0.18, 6.0.1, 9.0.7, 11.14, 13.124 e 16.0.46. Si riserva un'ulteriore valutazione in ordine alla possibilità del ritiro delle proposte emendative 5.24, 5.42, 5.66, 8.7, 10.2, 13.0.7 e 16.0.22.

Il senatore **ROMANO** (M5S) ritira gli emendamenti 5.48 e 13.3. Fa inoltre propri, preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno, gli emendamenti 5.0.28 e 8.0.1.

Il senatore **STEGER** (Aut (SVP-PATT, UV)) ritira gli emendamenti 5.142 e 13.38. Al fine della trasformazione in ordini del giorno ritira altresì gli emendamenti 8.6, 13.20 e 5.150.

La senatrice **PAPATHEU** (FIBP-UDC) si riserva di procedere alla riformulazione

dell'emendamento 12.0.46 in un testo 2.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 5.33 e 5.40, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno. Ritira inoltre gli emendamenti 5.0.20, 5.0.54 (testo 2), 6.0.2 (testo 2), 8.0.5, 13.36 e 13.45.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 1.8, 5.0.53, 6.0.21, 7.0.23, 9.7, 13.32, 13.46, 13.115, 13.0.4, 13.0.26 e 13.0.33. Ritira altresì l'emendamento 13.0.29, auspicando che i suoi contenuti possano essere oggetto di valutazione in sede di trattazione del disegno di legge di bilancio. Preannunciando la trasformazione in ordini del giorno, ritira quindi le proposte 5.139, 7.0.33, 7.0.40 e 13.0.32.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 5.0.87, 7.0.46, 8.1, 11.0.5, 12.0.7, 13.121, 17.0.2 e 17.0.3. Aggiunge la propria firma all'emendamento 13.40 e lo ritira. Al fine della trasformazione in ordini del giorno ritira inoltre gli emendamenti 5.0.92, 5.0.97, 5.0.98 (testo 2), 7.0.11, 7.0.49, 9.4, 9.5, 9.0.2, 10.1 (testo 2) e 11.1. Si riserva la possibilità di ulteriori approfondimenti sugli emendamenti 13.59 (testo 2) e 15.0.3.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) fa propri e ritira gli emendamenti 5.50, 6.3, 13.0.5 e 16.7.

Il presidente [D'ALFONSO](#) (*PD*), al fine di consentire al Governo gli opportuni approfondimenti e di disporre del parere della Commissione bilancio sui restanti emendamenti, propone alle Commissioni riunite di tornare a riunirsi alle ore 21,30 di lunedì 29 novembre.

Il sottosegretario FRENI reputa congrua la proposta del Presidente, in ordine alla quale convengono le Commissioni riunite.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 10.2, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno mirato a sollecitare il Governo in relazione all'esame del disegno di legge di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente [D'ALFONSO](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9,30 di domani, sabato 27 novembre, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle 16,05.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [2426](#)

Art. 15

#### **15.0.7 (testo 2)**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art.15-bis

(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto **di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti.**

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

# 1.3.2.1.11. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16 (nott.) del 29/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**  
**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**  
**11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**  
**LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021**  
**16<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

[D'ALFONSO](#)

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bergamini, per l'economia e le finanze Freni e Maria Cecilia Guerra e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 22,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i relatori hanno presentato gli emendamenti 1.1000, 3.0.5000, 5.2000 e 5.3000, pubblicati in allegato. Sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.0.14 (testo 2), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2000 (testo 2), 5.2 (testo 2), 5.85 (testo 2), 5.92 (testo 2), 5.118 (testo 2), 5.125 (testo 2), 5.0.47 (testo 2), 5.0.59 (testo 2), 5.0.63 (testo 3), 5.0.65 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 7.5 (testo 2), 7.0.44 (testo 2), 11.16 (testo 2), 11.0.3 (testo 2), 12.2 (testo 2), 12.0.4 (testo 2), 12.0.11 (testo 3), 12.0.16 (testo 2), 12.0.46 (testo 2), 12.0.52 (testo 2), 13.34 (testo 2), 13.56 (testo 2), 13.59 (testo 3), 13.84 (testo 2), 13.0.24 (testo 2), 16.10 (testo 3), 16.1000/1 (testo 2), 16.22 (testo 2), 16.0.2 (testo 2), 16.0.2 (testo 3), 16.0.3 (testo 2), 16.0.25 (testo 2) e 16.0.27 (testo 3), pubblicate in allegato.

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno: G/2426/7/6 e 11 (già em. 5.139), G/2426/8/6 e 11 (già em. 5.148), G/2426/9/6 e 11 (già em. 5.0.45), G/2426/10/6 e 11 (già em. 6.0.33), G/2426/11/6 e 11 (già em. 7.0.31), G/2426/12/6 e 11 (già em. 7.0.55), G/2426/13/6 e 11 (già em. 12.0.19), G/2426/14/6 e 11 (già em. 13.0.1), G/2426/15/6 e 11 (già em. 13.0.3), G/2426/16/6 e 11 (già em. 7.0.33), G/2426/17/6 e 11 (già em. 5.0.85), G/2426/18/6 e 11 (già em. 12.0.18), G/2426/19/6 e 11 (già em. 12.0.44), G/2426/20/6 e 11 (già em. 7.0.2), G/2426/21/6 e 11 (già em. 11.0.2), G/2426/22/6 e 11 (già em. 15.0.1), G/2426/23/6 e 11 (già em. 7.0.11), G/2426/24/6 e 11 (già em. 10.1 testo 2), G/2426/25/6 e 11 (già em. 11.1), G/2426/26/6 e 11 (già em. 10.2), G/2426/27/6 e 11 (già em. 5.150),

G/2426/28/6 e 11 (già em. 8.6), G/2426/29/6 e 11 (già em. 13.20), G/2426/30/6 e 11 (già em. 1.27), G/2426/31/6 e 11 (già em. 5.0.28), G/2426/32/6 e 11 (già em. 8.0.1), G/2426/33/6 e 11 (già em. 5.45), G/2426/34/6 e 11 (già em. 5.0.4), G/2426/35/6 e 11 (già em. 11.10 (testo 2)), G/2426/36/6 e 11 (già em. 9.0.2), G/2426/37/6 e 11 (già em. 9.4), G/2426/38/6 e 11 (già em. 9.5), G/2426/39/6 e 11 (già em. 5.0.98), G/2426/40/6 e 11 (già em. 5.0.92), G/2426/41/6 e 11 (già em. 5.0.87) e G/2426/42/6 e 11 (già em. 7.0.49), pubblicati in allegato.

Dà quindi lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sugli emendamenti esaminati nella seduta pomeridiana odierna.

Avverte quindi che si proseguirà con le votazioni degli emendamenti sui quali la 5a Commissione ha già espresso il parere, a partire da quelli con parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI, nell'anticipare che il Governo esprimerà su tali emendamenti un orientamento favorevole, chiede di dare priorità a tutte le proposte su cui la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) valuta positivamente la proposta del rappresentante del Governo circa l'ordine delle votazioni e così dispone.

Nessuno intervenendo, così rimane stabilito.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.5, posto ai voti, è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 3.16 e invita i senatori Segretari a effettuare il conteggio dei voti.

Il senatore [LAUS](#) (PD), relatore per l'11a Commissione, chiede un'immediata sospensione della procedura di voto prima della proclamazione del risultato, avendo già chiesto, più volte e inutilmente, alla Presidenza una sospensione della seduta.

Dopo intervento del senatore [MARINO](#) (IV-PSI), che rileva come lo svolgimento della votazione sia in corso, il senatore [FENU](#) (M5S), relatore per la 6a Commissione, ribadisce la richiesta di sospensione della seduta.

Il senatore [MARINO](#) (IV-PSI) rileva la inusuale e non corretta richiesta dei relatori, e chiede al Presidente di chiarire la fase procedurale.

Il presidente [D'ALFONSO](#) specifica che la votazione riguarda emendamenti su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e intende richiamare l'attenzione di tutti i commissari su tale circostanza.

Intervengono quindi a più riprese i senatori [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [CRUCIOLI](#) (Misto), Laura [BOTTICI](#) (M5S), [MARINO](#) (IV-PSI), [LAFORGIA](#) (Misto-LeU-Eco) e Valeria [FEDELI](#) (PD), i relatori [FENU](#) (M5S) e [LAUS](#) (PD) e il sottosegretario FRENI.

All'esito di tale dibattito, il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 22,40, è ripresa alle ore 00,30.*

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che nel corso della riunione informale tra componenti della maggioranza che si è appena conclusa alcuni Gruppi hanno espresso l'intendimento di ritirare emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, per poi concentrare i lavori sulle rimanenti proposte. Ne chiede quindi conferma ai Gruppi stessi.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) esprime sconcerto per l'esito delle interlocuzioni con il Governo su alcune proposte di grande rilievo politico per il proprio Gruppo. A seguito di tale orientamento, che mina la fiducia che era stata riposta nella maggioranza e nel Governo, preannuncia il ricorso a ogni strumento previsto dal Regolamento per impedire che il provvedimento giunga all'esame dell'Assemblea nei tempi individuati dall'Esecutivo.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea che il proprio Gruppo ritirerà eventualmente gli emendamenti man mano che verranno esaminati.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) avverte che il Gruppo della Lega non ritirerà emendamenti, ipotizzando la predisposizione di alcune riformulazioni.

Il [PRESIDENTE](#) informa le Commissioni circa gli esiti delle valutazioni tecniche su alcuni emendamenti, compresi quelli richiamati dal senatore De Bertoldi. Nello specifico, quanto alla proposta sulle casse di previdenza di categoria, ipotizza una soluzione amministrativa in luogo di quella normativa.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*), relatore per la 6a commissione, sottoscrive e ritira gli emendamenti 5.41, 6.0.10, 10.4, 11.8 (testo 2), 12.0.6, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.17, 13.106, 13.0.28 e 13.4.

Interviene la presidente [MATRISCIANO](#) per segnalare l'importanza di quest'ultimo emendamento, in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, ed esprimere il rammarico per il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e per le obiezioni espresse da Governo nel corso delle valutazioni tecniche.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) avverte che ritirerà alcuni emendamenti, dichiarandolo in occasione del loro esame.

I senatori [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), [MAFFONI](#) (*FdI*) e [CRUCIOLI](#) (*Misto*) fanno propri gli emendamenti ritirati dal senatore [FENU](#) (*M5S*).

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.07.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*), relatore per la 6a commissione, anche a nome del senatore Laus, relatore per la 6a commissione, esprime parere contrario.

Il sottosegretario FRENI si esprime in maniera conforme.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in base al comma 2 dell'articolo 109 del Regolamento, eventuali dichiarazioni di voto in dissenso dal Gruppo posso essere svolte solo in occasione del voto finale.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), che non condivide la valutazione della 5a Commissione e rivendica il rispetto delle prerogative del Parlamento, che giudica compresse dalle decisioni tecniche assunte dal Governo.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) giudica poco comprensibile il parere espresso dalla Commissione bilancio. Ritira quindi l'emendamento 3.0.7.

L'emendamento 3.0.7 viene fatto proprio dal senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*), il quale motiva la propria intenzione di voto favorevole su tale proposta.

Il relatore [FENU](#) (*M5S*) e il sottosegretario FRENI si esprimono in senso contrario all'approvazione dell'emendamento 3.0.7, che posto infine in votazione, risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 1,05, riprende alle ore 1,30.*

Il relatore [FENU](#) (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.8.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) interviene per dichiarazione di voto di astensione, motivando analiticamente tale orientamento dando conto del contenuto della proposta emendativa.

Dopo l'intervento per dichiarazione di voto favorevole del senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), le Commissioni riunite respingono l'emendamento 3.0.8.

Accedendo a una richiesta della senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), il presidente [D'ALFONSO](#) sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 1,45, riprende alle ore 2,05.*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 sui quali la 5a Commissione ha espresso il proprio parere.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) chiede di anteporre la votazione dell'emendamento 13.4, del quale sottolinea l'elevata rilevanza sociale.

Dopo aver indicato al senatore Crucioli l'emendamento 12.0.52, i cui contenuti potrebbero essere di rilevante attenzione, il presidente [D'ALFONSO](#) propone la trasformazione della proposta emendativa 13.4 in ordine del giorno.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) ritiene preferibile consentire alle Commissioni riunite di esprimersi sull'emendamento 13.4.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 5.18, che viene quindi fatto proprio dai senatori [CRUCIOLI](#) (*Misto*), [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) e [MAFFONI](#) (*FdI*).

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.18, giudicando del tutto ingiustificabile il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, motivando analiticamente il proprio orientamento.

Ha quindi la parola il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), che motiva l'orientamento di voto favorevole sulla proposta emendativa, giudicando il decreto largamente insufficiente rispetto alle esigenze del Paese.

Posto in votazione, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 5.18 è respinto.

I senatori [CRUCIOLI](#) (*Misto*), [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) e [MAFFONI](#) (*FdI*) sottoscrivono l'emendamento 5.24, precedentemente ritirato.

Successivamente agli interventi per dichiarazione di voto favorevole dei senatori [CRUCIOLI](#) (*Misto*) e [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), l'emendamento 5.24, con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è posto in votazione, risultando respinto.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo a titolo personale, ritiene mortificante l'andamento della istruttoria tecnica su alcuni emendamenti e preannuncia un atteggiamento di minore disponibilità e flessibilità nei confronti del Governo.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.34.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) rileva in premessa una contraddizione, ossia che il parere espresso dalla 5a Commissione ha riguardato anche emendamenti non segnalati dai Gruppi o già ritirati, quando ai Gruppi stessi era stato chiesto l'impegno a ritirare alcuni emendamenti proprio per accelerare le valutazioni tecniche e concentrare il lavoro sulle proposte più rilevanti dal punto di vista politico. Richiama quindi la *ratio* dell'emendamento in esame, del quale annuncia il ritiro, sui crediti di imposta in ricerca e sviluppo, che darebbe all'Erario maggiore certezza di recuperare alcune somme e sembrerebbe giustificato anche dal tenore della relazione tecnica che accompagna il provvedimento. Invita quindi i rappresentanti del Governo ad un confronto più aperto con proposte che raccolgono sensibilità e problematiche di interesse generale.

I senatori [CRUCIOLI](#) (*Misto*), [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) e [MAFFONI](#) (*FdI*) fanno proprio l'emendamento 5.34.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) richiama l'attenzione del Presidente sulla necessità di procedere a una sanificazione dell'Aula.

Si associa il senatore [ROMANO](#) (*M5S*).

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*) condivide la segnalazione della senatrice Catalfo e rileva altresì la necessità, alla luce dell'andamento dei lavori, di un nuovo confronto nell'ambito della maggioranza e poi con l'opposizione per creare un clima positivo e procedere con maggior profitto nell'esame del provvedimento. Invita quindi il Presidente a rinviare i lavori a una prossima seduta.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'invito del senatore Laforgia e propone che l'esame prosegua in una prossima seduta da convocare alle ore 10 di martedì 30 novembre.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto poc'anzi, le Commissioni riunite torneranno a convocarsi martedì 30 novembre alle ore 10.

Prendono atto le Commissioni riunite.



*La seduta termina alle ore 2,40.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [2426](#)

**G/2426/7/6 e 11 (già em. 5.139)**

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*»,

premessi che:

il protocollo quadro sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai, prevede che gli esercenti di attività di monopolio possono installare sistemi di videosorveglianza e di sicurezza che contemplino anche telecamere installate all'esterno dell'esercizio che interagiscono direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;

incrementare tale installazione, per la prevenzione della criminalità da parte delle Forze dell'ordine, rappresenta una grande opportunità di accrescere la rete di videosorveglianza in maniera territorialmente articolata;

si impegna il Governo:

al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio a valutare la possibilità di riconoscere un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza;

a prevedere la possibilità di connettere tali sistemi alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

**G/2426/8/6 e 11 (già em. 5.148)**

[Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [De Poli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge reca disposizioni in materia fiscale

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere la riduzione dei costi fissi per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali colpiti dalla pandemia, attraverso l'esonero della seconda rata Imu e la proroga credito imposta affitti.

**G/2426/9/6 e 11 (già em. 5.0.45)**

[Floris](#), [Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) e il successivo decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd DL Sostegni) hanno disposto, limitatamente ai periodi 2020 e 2021, l'incremento dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti (c.d. fringe benefits);

è necessario sostenere maggiormente la diffusione di politiche di welfare aziendale nel sistema economico nazionale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a stabilizzare l'incremento, da 258,23 a 516,46 euro, dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti (c.d. fringe benefits) che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR.

**G/2426/10/6 e 11 (già em. 6.0.33)**

[Toffanin](#), [de Bertoldi](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

date le circostanze economiche eccezionali del 2020 e del 2021, a seguito della pandemia di COVID-19 occorrerebbe consentire alle imprese il riporto delle perdite a esercizi precedenti almeno fino all'esercizio fiscale precedente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere che per le PMI le perdite fino a un milione di euro per ciascuno dei due periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, possano essere integralmente computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta in corso dal 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2022 per l'intero importo che trova capienza nei rispettivi ammontari.

**G/2426/11/6 e 11 (già em. 7.0.31)**

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Perosino](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria, è necessario ridurre i costi fissi come quello relativo alle locazioni per le attività che sono di fatto obbligate alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza sanitaria legata al Covid-19,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prorogare il credito d'imposta sulle locazioni commerciali dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e, al contempo la possibilità di cederlo al 30 giugno 2022, modificando il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto "Rilancio", convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106).

**G/2426/12/6 e 11 (già em. 7.0.55)**

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 21

ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto-legge rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro, la dotazione del Fondo per la concessione sia dei contributi c.d. ecobonus, per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte ad estendere l'aliquota ridotta relativa all'accisa sul gasolio alle imprese di trasporto mediante noleggio autobus con conducente.

**G/2426/13/6 e 11 (già em. 12.0.19)**

[Stabile](#), [Floris](#), [Perosino](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'entità dell'impatto indiretto della pandemia da Sars-CoV-2 sulle prestazioni sanitarie "ordinarie" è stato pesante;

una leva rapidamente disponibile per affrontare la criticità è quella della libera professione in favore dell'azienda, ex articolo 115, comma 2, del CCNL 2016/2018 Area sanità, che permette l'erogazione di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa secondo programmi predisposti dall'azienda di intesa con le équipe interessate;

rispetto alle previsioni contrattuali vigenti, al fine di incrementare l'adesione dei professionisti a questa modalità di lavoro, è opportuno introdurre due correttivi:

1) fissare il valore economico dell'ora in regime libero professionale ad 80 ?;

2) in considerazione del valore sociale dell'ulteriore impegno lavorativo, introdurre un trattamento fiscale sostitutivo con una aliquota fissa del 15% sui compensi derivanti dalla specifica tipologia di libera professione.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prorogare e defiscalizzare le prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

**G/2426/14/6 e 11 (già em. 13.0.1)**

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 13 del presente decreto legge modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle

norme di prevenzione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte prevedere un credito d'imposta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, per le spese sostenute nell'anno 2022 per incrementare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.

**G/2426/15/6 e 11 (già em. 13.0.3)**

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 13 del presente decreto legge modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte prevedere un credito d'imposta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto.

**G/2426/16/6 e 11 (già em. 7.0.33)**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#), [Ciriani](#), [Ruspanini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»;

*premesso che:*

il Capo I del provvedimento in esame, comprensivo degli articoli da 1 a 7, reca Misure urgenti in materia fiscale;

si ritiene necessario, coerentemente alle finalità perseguite da tali disposizioni, introdurre per gli anni 2021 e 2022 la cedolare secca per i redditi derivanti da locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo;

in particolare è rilevante disporre che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021 e 2022 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, possa, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento;

si ritiene che da tale misura derivino maggiori oneri per 200 milioni di euro annui, le cui risorse sono

*impegna il Governo:*

a recepire quanto proposto dall'emendamento 7.0.33 e attuare la proposta di modifica illustrata in premessa, introducendo per gli anni 2021 e 2022 la cedolare secca per i redditi derivanti da locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo.

**G/2426/17/6 e 11 (già em. 5.0.85)**

[Di Piazza](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (A.S. 2426),

premessi che:

il Capo I reca misure urgenti in materia fiscale;

considerato che:

il regime forfettario è destinato ai titolari di Partita IVA con reddito non superiore ai 65.000 euro;

il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2015, n. 190;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel quadro della riforma fiscale, ad individuare misure volte a consentire al contribuente che nell'anno di imposta superi il plafond annuale massimo di ricavi o compensi di optare, in alternativa alla fuoriuscita dal regime forfettario, per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, qualora l'incremento di ricavi o compensi sia almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento.

**G/2426/18/6 e 11 (già em. 12.0.18)**

[Di Piazza](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (AS 2426),

premessi che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di mobilità del personale;

considerato che:

con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi da 182 a 191, ha già previsto un regime agevolato in relazione ai premi di produttività dei lavoratori del settore privato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere le medesime disposizioni contenute nei commi da 182 a 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva

**G/2426/19/6 e 11 (già em. 12.0.44)**

[Di Piazza](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (AS 2426),

premessi che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di mobilità del personale;

considerato che:

con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi da 182 a 191, ha già previsto un regime agevolato in relazione ai premi di produttività dei lavoratori del settore privato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere le medesime disposizioni contenute nei commi da 182 a 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dei lavoratori delle aree e dei comparti del pubblico impiego.

**G/2426/20/6 e 11 (già em. 7.0.2)**

[Moronese](#), [Lezzi](#), [Lannutti](#), [Bottici](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (AS 2426),

impegna il Governo:

alla detraibilità fiscale degli alimenti a fini medici speciali senza glutine

**G/2426/21/6 e 11 (già em. 11.0.2)**

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#), [Crucioli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (AS 2426),

impegna il Governo:

alla riduzione del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG

**G/2426/22/6 e 11 (già em. 15.0.1)**

[Lannutti](#), [Botto](#), [Angrisani](#), [Ortis](#), [Crucioli](#), [Abate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (AS 2426),

impegna il Governo:

alla sospensione dell'IVA su pane e pasta, considerati beni di prima necessità

**G/2426/23/6 e 11 (già em. 7.0.11)**

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Ripamonti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale, anche a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

l'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede l'equiparazione ai redditi da lavoro dipendente dei redditi da pensione;

si pone il problema di operare una equiparazione anche dei trattamenti previdenziali percepiti dai lavoratori ex frontalieri, residenti sul territorio nazionale;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di procedere all'equiparazione ai redditi da lavoro dipendente di tutte le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica.

**G/2426/24/6 e 11 (già em. 10.1 testo 2)**

[Iwobi](#), [Candiani](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 10 del decreto-legge in esame prevede l'erogazione di un trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia SAI e Alitalia CityLiner in amministrazione straordinaria per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi;

il trattamento di integrazione salariale può essere erogato anche successivamente alla conclusione delle attività del commissario straordinario, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022;

si pone l'esigenza di operare una tutela più ampia per tali lavoratori;

si pone altresì l'esigenza di operare una tutela di tutti i lavoratori del settore, ivi inclusi i dipendenti di Air Italy in liquidazione;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 10 del decreto-legge in esame siano estesi anche ai lavoratori di Air Italy in liquidazione e che i medesimi trattamenti abbiano una durata complessiva di ventiquattro mesi e che siano erogabili anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023.

**G/2426/25/6 e 11 (già em. 11.1)**

[Alessandrini](#), [Bergesio](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame prevede l'erogazione di ulteriori trattamenti di integrazione salariale, destinati ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

i richiamati datori di lavoro possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021,

i trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni per i trattamenti di cassa integrazione in deroga;

considerato che:

i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11 sono concessi per sostenere le imprese e i lavoratori coinvolti dalle pesanti ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

i trattamenti sono infatti rivolti ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili alla medesima emergenza epidemiologica;

l'emergenza non è ancora cessata, nonostante le misure adottate per contenerla, e le ripercussioni di carattere economico sono destinate a produrre effetti per diverso tempo ancora;

si pone l'esigenza di prevedere interventi di sostegno alle imprese e ai lavoratori molto più ampi e duraturi;

si pone quindi l'esigenza di stanziare ulteriori risorse e di prolungare i periodi di concessione

dei trattamenti di integrazione al reddito;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11 del decreto-legge in esame siano concessi per un periodo di tempo più ampio e, in dettaglio, per non meno di venticinque settimane nel periodo compreso fra il 1<sup>o</sup> ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.

**G/2426/26/6 e 11 (già em. 10.2)**

[Floris](#), [Doria](#), [Marilotti](#), [Licheri](#), [Cucca](#), [Fenu](#), [Lunesu](#), [Evangelista](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 10 prevede misure di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria;

considerata la particolare condizione che stanno vivendo i lavoratori di Air Italy, sarebbe opportuno estendere tali misure anche ai suddetti lavoratori,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere i trattamenti di integrazione salariale di cui all' articolo 10 anche ai lavoratori di Air Italy.

**G/2426/27/6 e 11 (già em. 5.150)**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

premessi che:

l'articolo 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto "Rilancio"), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è intervenuto in modifica del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, novellando alcune disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta di soggiorno;

le novelle, nel caso delle strutture ricettive, attribuiscono la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ponendo in capo ad egli la presentazione della dichiarazione, che deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;

attualmente, risultano gravosi gli adempimenti posti a carico dei gestori delle strutture ricettive in relazione alla riscossione dell'imposta di soggiorno, considerato che essi sono tenuti a trasmettere i medesimi dati due volte, con le rendicontazioni periodiche previste dai regolamenti comunali e con una dichiarazione annuale prevista dalla legge statale;

alla duplicazione degli oneri burocratici si aggiunge, inoltre, la duplicazione delle sanzioni: per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, sanzione che si aggiunge alla sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno:

impegna il governo

a valutare l'opportunità di eliminare l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale, con le relative sanzioni, in considerazione del fatto che i gestori hanno già l'obbligo, sanzionato, di rendicontare gli incassi al comune, e che l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta è già pesantemente sanzionato.



**G/2426/28/6 e 11 (già em. 8.6)**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;  
premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento all'esame estende al 2021 l'applicazione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato per il periodo trascorso in quarantena precauzionale;

le risorse stanziare, tuttavia, riguardano i soli oneri a carico dell'INPS, con esclusione, rispetto alla corrispondente norma previgente, della copertura degli oneri a carico dei datori di lavoro privati;

ne consegue che, con riferimento ai lavoratori aventi diritto a ricevere l'indennità di malattia, restano totalmente a carico dei datori di lavoro la retribuzione per i primi tre giorni dell'evento, la c.d. "carenza", nonché l'eventuale integrazione dell'indennità di malattia prevista per i giorni successivi;

la modifica introdotta dal decreto-legge all'esame, anche alla luce della sua efficacia retroattiva, comporta un notevole aggravio di costi per i datori di lavoro, che dovranno farsi carico *ex post* degli oneri, non preventivati, derivanti dai periodi di quarantena:

impegna il governo

a valutare l'opportunità di dare copertura anche agli oneri sostenuti dai datori di lavoro privati in conseguenza dell'equiparazione a malattia dei periodi trascorsi in quarantena per COVID-19 da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, ripristinando sostanzialmente la precedente formulazione dell'articolo 26, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020.

**G/2426/29/6 e 11 (già em. 13.20)**

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;  
premessi che:

l'articolo 13 del provvedimento all'esame interviene in modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, non prevedendo il requisito della reiterazione ai fini della comminazione della sospensione delle attività;

ai fini della sospensione, infatti, è sufficiente una singola, prima violazione, anche solo formale, per vedersi prodotta la sospensione dell'attività aziendale, senza però ottenere concretamente alcun beneficio rispetto allo scopo di ridurre gli infortuni sul lavoro, facendo peraltro venire meno un criterio di gradualità nella comminazione delle sanzioni e producendosi ulteriore burocrazia;

inoltre, non è previsto alcun potere discrezionale in capo all'Ispettorato del lavoro, il quale è direttamente chiamato ad adottare il provvedimento di sospensione quando riscontri le violazioni richiamate dalla norma:

impegna il governo

a valutare l'opportunità di reintrodurre il requisito della reiterazione, ai fini della comminazione della sospensione delle attività, come previsto dalla norma previgente all'entrata in vigore del decreto-legge all'esame e, contestualmente, di lasciare in capo all'Ispettorato del lavoro un potere discrezionale per quanto riguarda l'adozione del provvedimento di sospensione.

**G/2426/30/6 e 11 (già em. 1.27)**

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#),

[Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

le disposizioni in materia fiscale contenute nel decreto-legge, sebbene rimodulino i termini per la Rottamazione-*ter*, prolunghino il termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 ed estendano la rateazione per i piani di dilazione, non sono sufficienti a superare le difficoltà di imprese e famiglie derivanti dall'emergenza epidemiologica;

nonostante il 2021 abbia fatto registrare un recupero dell'economica positivo, le prospettive ancora incerte in termini di diffusione del virus nei prossimi mesi, richiedono scelte mirate e condivise in grado di favorire investimenti e ricostruire le premesse per liberare il potenziale economico italiano - in particolare dei settori produttivi e delle fasce occupazionali che maggiormente hanno risentito della crisi pandemica;

nonostante i dati macroeconomici riportati nell'ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021 siano incoraggianti, è necessario non distogliere l'attenzione dalle difficoltà delle famiglie e delle imprese a causa delle numerose scadenze fiscali che devono affrontare;

l'orientamento delle misure fiscali in fase di adozione, dovrebbe avere come obiettivo primario quello di continuare a supportare la ripresa economica, considerato il permanere delle incertezze legate all'evoluzione della pandemia e alle sue conseguenze;

le nuove misure restrittive al vaglio del Governo, che nei prossimi giorni potrebbero determinare nuovamente il cambio di colore di alcune regioni, destano ulteriore preoccupazione per le attività e i settori economici, considerato anche l'approssimarsi delle festività natalizie,

impegna il Governo:

ad adottare, nel corso dell'iter della legge di bilancio per il 2022, in attesa dell'approvazione della riforma fiscale, significative misure volte a dilazionare ulteriormente, nel corso del 2022, le scadenze fiscali previste per il 30 novembre 2021, al fine di individuare punti di equilibrio tra gli adempimenti fiscali e la salvaguardia delle attività economiche e imprenditoriali da un lato, e le necessità delle famiglie dall'altro.

**G/2426/31/6 e 11 (già em. 5.0.28)**

[Marco Pellegrini](#), [Matrisciano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (A.S. 2426),

premessi che:

il Capo I reca misure urgenti in materia fiscale;

considerato che:

le precedenti edizioni della rottamazione hanno permesso lo stralcio di 36-37 miliardi di euro, 32 miliardi con l'istituto del saldo e stralcio;

le cause di difficoltà della gestione dei crediti affidati alla riscossione sono in parte riconducibili ad alcune limitazioni dei poteri dell'agente della riscossione e, in parte, ai termini brevi di prescrizione dell'azione di riscossione;

impegna il Governo:

a valutare, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di prevedere una nuova definizione

agevolata al fine di consentire al contribuente di versare gradualmente tramite un piano di pagamento quanto dovuto, consentendo altresì allo Stao il recupero di parte degli importi di cui è creditore.

**G/2426/32/6 e 11 (già em. 8.0.1)**

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Matrisciano](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premessò che:

il Capo II del decreto legge in esame reca misure urgenti in materia di lavoro;

considerato che

la normativa vigente in materia di false attestazioni del lavoratore e del medico curante nei casi di assenza dal lavoro per malattia prevede che, in tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica attestante lo stato di salute del lavoratore debba essere inviata per via telematica, a partire dal primo giorno di assenza, dal medico, o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). La certificazione medica inviata deve inoltre attestare dati clinici direttamente constatati e oggettivamente documentati. In mancanza di queste caratteristiche, infatti, al medico si applicano le stesse sanzioni previste nei casi di certificazione medica falsa;

le disposizioni relative alle false attestazioni o certificazioni stabiliscono per il medico sanzioni piuttosto severe: l'articolo 55-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro il lavoratore che attesti falsamente la propria presenza in servizio ovvero giustifichi l'assenza mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Alla medesima pena soggiace anche il medico. Al successivo comma 3 viene stabilito, inoltre, che la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena comporta per il medico la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo, il licenziamento per giusta causa se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o, se convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, la decadenza dalla convenzione;

considerato altresì che:

nel disciplinare la materia si dovrebbe tenere conto del fatto che ogni giorno vengono inviati all'INPS moltissimi certificati di malattia ma, nella maggior parte dei casi, relativi ad assenze dal lavoro inferiori a tre giorni riguardanti sintomi riferiti dal paziente, difficilmente verificabili sul piano clinico e con limitate possibilità di accertamento da parte del medico, che spesso certifica lo stato di malattia sulla base di un rapporto di fiducia con il proprio paziente: si tratta in questi casi di stati di malessere generale, mal di testa o dolori addominali, tutti disturbi di rado accertabili da parte del medico;

la certificazione di malattia per via telematica è dunque un processo che interessa, come utenti, lavoratori e datori di lavoro, i medici abilitati come certificatori della malattia, e il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS come gestori del servizio telematico;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi volti a meglio modulare la normativa vigente in materia di false attestazioni del lavoratore e del medico curante nei casi di assenza dal lavoro per malattia del dipendente pubblico e privato prevedendo che la falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico venga sanzionata disciplinarmente da parte dell'ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato e che in tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavoratore comunichi con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede comunque ad inoltrare all'INPS e al datore di lavoro apposita comunicazione telematica.

**G/2426/33/6 e 11 (già em. 5.45)**

[Marino](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premesso che

l'articolo 5 del decreto oggetto di esame reca "disposizioni urgenti in materia fiscale";

il settore degli artisti, interpreti ed esecutori è uno dei settori che ha sofferto maggiormente la crisi e le interruzioni del lavoro a causa della pandemia;

fermo restando che il Governo ha adottato importanti iniziative a carattere economico e fiscale di sostegno agli artisti, interpreti ed esecutori;

al fine di alleggerire anche le complessità in materia fiscale che esistono nella gestione dei diritti connessi al diritto d'autore, il Governo ha altresì adottato una norma atta a semplificare le modalità di riscossione dei compensi di copia privata audio rendendo più immediata la cessione dei compensi anche agli aventi diritto;

tuttavia, la composizione stessa e le caratteristiche del mercato degli artisti rendono ancora macchinosa la gestione e il versamento delle imposte dirette e indirette degli stessi all'Erario, provocando un rallentamento della gestione dei compensi agli artisti a causa della macchinosità nella gestione delle imposte dirette che sarebbe superabile con una maggiore responsabilizzazione delle Organizzazioni di Gestione Collettiva o Enti di Gestione Indipendente in fase ripartizione dei diritti individuali il pagamento agli artisti interpreti esecutori senza preventivamente richiedere loro l'emissione di documento fiscale idoneo (fattura)

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di semplificare il pagamento relativo ai diritti connessi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, consentendo che tali diritti siano equiparati agli analoghi diritti d'autore fuori dall'ambito di applicazione IVA e che suddetta IVA rimanga in capo agli organismi di gestione collettiva che riscuotono dagli utilizzatori il diritto

**G/2426/34/6 e 11 (già em. 5.0.4)**

[Marino](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premesso che

l'articolo 5 del decreto oggetto di esame reca "disposizioni urgenti in materia fiscale";

il risparmio privato italiano, se veicolato a sostegno dell'economia reale attraverso strumenti mirati ed efficienti, potrebbe divenire una delle più importanti fonti di sviluppo economico;

gli studi recenti dimostrano, in particolare, che gli investimenti rivolti alle piccole e medie imprese italiane di successo possono essere uno strumento fondamentale per il benessere del Paese, poiché dalle stesse, per esempio possono nascere altre attività che contribuiranno a soddisfare i bisogni della filiera, ovvero a moltiplicare iniziative di welfare;

a tal riguardo, la deduzione della minusvalenza ha dimostrato in diversi Paesi europei, Regno Unito in primis, di essere uno dei maggiori fattori di incentivo di investimento nell'economia reale, con un relativo costo per le casse dello Stato;

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di incentivare l'investimento dei risparmiatori nelle imprese italiane, introducendo uno strumento di deducibilità delle minusvalenze realizzate e delle perdite derivanti da

liquidazione, se sono relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più PMI italiane possedute direttamente ovvero per il tramite di strumenti finanziari che investano almeno l'80% dei propri fondi in imprese italiane.

**G/2426/35/6 e 11 (già em. 11.10 testo 2)**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 11 del presente decreto legge reca disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale;

in particolare il comma 4 impone che le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo siano inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato al 30 novembre 2021,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a differire al 31 dicembre 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2021.

**G/2426/36/6 e 11 (già em. 9.0.2)**

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale, nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l'articolo 9 prevede nello specifico una serie di misure di congedo parentale, destinate in particolare al lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni quattordici per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, nonché per i periodi di isolamento fiduciario o quarantena del medesimo figlio minore di anni 14;

appare indispensabile, di fronte alle ripercussioni sulla sfera lavorativa e su quella familiare derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementare gli interventi mirati, in modo particolare quelli che favoriscono e tutelano la genitorialità;

le misure devono essere finalizzate a tutelare i lavoratori con figli minori, nonché i lavoratori che hanno figli con disabilità, senza però danneggiare il datore di lavoro;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza volte a favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare attraverso l'introduzione di un esonero contributivo totale dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, anche in via sperimentale, per l'anno 2022, in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trasformino il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con uno o più figli conviventi minori di anni quattordici, ovvero uno o più figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

**G/2426/37/6 e 11 (già em. 9.4)**

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale, nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l'articolo 9 prevede nello specifico una serie di misure di congedo parentale, destinate in particolare al lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni quattordici per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, nonché per i periodi di isolamento fiduciario o quarantena del medesimo figlio minore di anni 14;

appare indispensabile, di fronte alle ripercussioni sulla sfera lavorativa e su quella familiare derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementare gli interventi mirati, in modo particolare quelli che favoriscono e tutelano la genitorialità;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di estendere la durata del congedo di maternità da cinque a sei mesi, in via sperimentale, per l'anno 2022.

**G/2426/38/6 e 11 (già em. 9.5)**

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale, nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l'articolo 9 prevede nello specifico una serie di misure di congedo parentale, destinate in particolare al lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni quattordici per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, nonché per i periodi di isolamento fiduciario o quarantena del medesimo figlio minore di anni 14;

appare indispensabile, di fronte alle ripercussioni sulla sfera lavorativa e su quella familiare derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementare gli interventi mirati, in modo particolare quelli che favoriscono e tutelano la genitorialità;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di estendere l'efficacia delle disposizioni in materia di congedi familiari, di cui all'articolo 9, sino al 30 giugno 2022.

**G/2426/39/6 e 11 (già em. 5.0.98 testo 2)**

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale, nonché a tutela del lavoro, della

salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

nel corso del 2021 c'è stata la proroga del blocco degli sfratti, il cui scopo è stato quello di dare respiro agli inquilini che si sono resi morosi per via delle difficoltà sopraggiunte durante la pandemia da Coronavirus;

stante tale misura i proprietari degli immobili ad uso abitativo e non abitativo concessi in locazione per effetto delle proroghe delle sospensioni dell'esecuzione degli sfratti non hanno riscosso il canone di locazione, trovandosi, così, a fare i conti con la difficile congiuntura economica generata dal Covid-19 e con l'assenza di tutele in caso di mancato pagamento del canone;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di riconoscere un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute, attraverso la costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con dotazione di 100 milioni per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo la cui esecuzione è stata sospesa a causa del blocco sfratti, provvedendo all'erogazione, in un'unica soluzione tramite anticipo bancario, direttamente al locatore, previa presentazione del regolare contratto di locazione e della prova dell'inadempimento contrattuale.

**G/2426/40/6 e 11 (già em. 5.0.92)**

[Campari](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale, nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

secondo dati ISTAT circa il 5,2% della popolazione presenta la disabilità;

lo spostamento di tali soggetti con una normale autovettura è un'operazione molto difficoltosa, che costringe i loro familiari a dover limitare gli spostamenti e i viaggi sia per motivi di cure mediche che per motivi personali, e gli Autocaravan risultano essere i veicoli più indicati per il trasporto e il trasferimento dei soggetti con handicap;

risulta, quindi, evidente che l'esclusione delle autocaravan dalle categorie di veicoli agevolabili è un controsenso rispetto alle effettive necessità dei soggetti con handicap;

il minore introito da parte dello Stato per la concessione di tale detrazione sarebbe ampiamente compensato dall'aumento delle vendite di tali veicoli da parte di famiglie che ad oggi non possono acquistare le autocaravan proprio per l'eccessivo costo dell'IVA;

Impegna il governo:

ad individuare misure specifiche intese a sostenere gli oneri necessari a garantire la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativo agli autocaravan destinati a persone con disabilità.

**G/2426/41/6 e 11 (già em. 5.0.87)**

[Campari](#), [Montani](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [Romeo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21

ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale, nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

si stima che siano 7 milioni i cani e 7, 5 milioni i gatti presenti nelle nostre famiglie;

gli animali da affezione hanno un valore sociale sempre più riconosciuto nel nostro Paese, così come accade in molti Stati europei, per il ruolo che questi rivestono nella vita quotidiana e per il rapporto sempre più profondo tra uomo e animale, i benefici del possesso di animali d'affezione trovano, infatti, sempre maggiori evidenze scientifiche sugli anziani e sui bambini;

è noto come a causa della pandemia le condizioni economiche delle famiglie siano notevolmente peggiorate e molte persone non siano in grado di garantire al proprio animale le cure poiché sono molto onerose a causa della forte tassazione;

le conseguenze di tutto ciò sono gli animali a rischio di abbandono e l'aumento delle rinunce alla proprietà di cani e gatti;

impegna il Governo:

ad individuare delle misure volte a ridurre gli oneri necessari a garantire le cure agli animali d'affezione, prevedendo un aumento della quota di detrazione fiscale delle spese veterinarie dalla dichiarazione dei redditi.

**G/2426/42/6 e 11 (già em. 7.0.49)**

[Fregolent](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti di carattere fiscale, nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro, in considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che:

gli invalidi con invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento non possono prescindere, per gestire i propri bisogni essenziali, da un'assistenza continua, che non è limitata a quella esclusivamente medica, specialistica o infermieristica, ma si estende anche alla necessaria coadiuvazione nelle più elementari e naturali attività quotidiane come: bere, mangiare, recarsi ai servizi;

l'attuale articolato normativo, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, prevede che siano deducibili i soli oneri previsti per le spese mediche e quelli di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, senza prevedere la deducibilità delle spese sostenute per l'assistenza e la cura continua;

le spese sostenute dai soggetti con forti disabilità e dalle loro famiglie per l'assistenza e la gestione dei loro bisogni quotidiani costituiscono un peso molto gravoso, a fronte di ciò si ritiene necessario doverne prevedere l'intera deducibilità;

impegna il Governo:

ad individuare misure specifiche intese a sostenere gli oneri necessari a garantire assistenza e cura continua ai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento, ad oggi ad esclusivo carico dei malati e delle loro famiglie, quali la deduzione fiscale nella misura del 100 per cento delle



spese affrontate per assistenza e cura o un contributo a copertura totale delle spese sostenute.

#### Art. 1

##### 1.0.14 (testo 2)

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

*«Articolo 1-bis*

*(IRAP - proroga versamento)*

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni".

#### Art. 2

##### 2.0.1 (testo 2)

[Vitali](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

*«Art. 2-bis.*

*(Inapplicabilità dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19)*

1. *Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

#### Art. 3

##### 3.0.2000 (testo 2)

I Relatori

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 3-bis*

*(Rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuarsi a norma dell'art. 144 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Art. 5

**5.2 (testo 2)**

[D'Alfonso](#), [Perosino](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell' 11 febbraio 1929.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato."

**5.85 (testo 2)**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole» superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire« sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milione di euro."

**5.92 (testo 2) [id. a 5.98 (testo 2), 5.132 (testo 2), 5.0.72 (testo 2)]**

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Zuliani](#), [Arrigoni](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Lucidi](#), [Ferrero](#), [Corti](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

- a. per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
- b. per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

**5.118 (testo 2)**

[Manca](#)

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

15-bis. Ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione,

l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;"

15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-bis), inserita nell'articolo 72, comma 1, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

#### 5.125 (testo 2)

[Bagnai](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Lucidi](#), [Ferrero](#), [Corti](#)

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

15-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Ai fini del presente testo unico per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste *dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato* e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.";

2) al Gomma 3:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;"

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis;"

2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) utilizzato, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b);"

2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;"

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis L'esonazione di cui al comma 3, lettera a), trova applicazione anche per l'alcole etilico *trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al Regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco.*"

b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";

e) all'articolo 30:

1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";

2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";

d. dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:"

**Art. 30-bis**

*(Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati)*

1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.";

e. dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

**"Art. 33-bis**

*(Piccole distillerie indipendenti)*

1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

f) all'articolo 35:

1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle superiori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.";

2) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-ter./ Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.";

g. all'articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";

h. dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

**"Art. 37-bis**

*(Piccolo produttore indipendente di vino)*

1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale.. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi

altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."

- all'articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i prodotti", a: "le seguenti condizioni:", sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";

1) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis

*(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)*

1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositarlo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli elementi forniti dalla

Direzione generale \*\*\*\* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."

m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso stabilimento non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

#### **5.0.47 (testo 2)**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

*Art. 5- bis*

*(modifiche al comma 3-bis dell'art. 49 del D. Lgs n. 231/2007)*

All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole "A decorrere dal 1º gennaio 2022, il predetto divieto", le seguenti parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito".

#### **5.0.59 (testo 2)**

[Nannicini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*Art. 5-bis*

*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente: "5-*quater*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai redditi derivanti dai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.";
- b. il comma 5-*quinquies* è abrogato.
  2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni contenute nei commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, in vigore prima della modifica di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino alla loro naturale scadenza.

### 5.0.63 (testo 3)

[Di Piazza](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Misure a sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare)*

1. All'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Bed and Breakfast a gestione familiare";

b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast", sono aggiunte le seguenti: "a gestione familiare".».

### 5.0.65 (testo 2)

[Dell'Olio](#), [Di Piazza](#), [Castaldi](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

"Articolo 5-bis

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Le prestazioni di cui al primo comma, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore dei servizi di cui al numero 4 del medesimo primo comma."
2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16."

### 5.0.100 (testo 2)

[Ferrero](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Lucidi](#), [Corti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

All'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "situati nel territorio comunale" sono aggiunte le seguenti "o in comuni diversi" e in fine ", scelto dai componenti il nucleo familiare."

Art. 7

### 7.5 (testo 2)

[Pesco](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b*-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

#### **7.0.44 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#), [Casolati](#), [Lucidi](#), [Ferrero](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)*

*1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti rnodificazioni:*

- a. al comma 2, lettera b), il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "In entrambi i casi, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 10-bis, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi. Con il medesimo decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per autorizzare, nei casi previsti dal quarto periodo, il trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate ed effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i limiti di massa previsti dal quarto e dal quinto periodo possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile. ";*
- b. al comma 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "All'autorizzazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241";*
- c. dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10--bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro il 31 marzo 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:*
  - a. le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;*

b. *le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:*

1. *le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;*

2. *le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;*

3. *le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;*

4. *le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale. "*

2. *Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, e comunque non oltre il 31 marzo 2022, continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano, altresì, efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis, e comunque non oltre 1131 marzo 2022.*

3. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), sesto periodo, come inserito dal presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva previsti dal medesimo comma 2, lettera b), quarto periodo, come sostituito dal presente articolo.*

#### Art. 11

#### **11.16 (testo 2) [id. a 11.2 (testo 2), 11.8 (testo 3)]**

##### Misiani

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

"9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

#### **11.0.3 (testo 2)**

##### Misiani, Rossomando

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

(Fondo Nuove Competenze)

1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.



2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 20 luglio 2021 n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n.125 sono attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

3. Il fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, denominato Fondo Nuove Competenze è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.

#### Art. 12

##### **12.2 (testo 2)**

[Bagnai](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Lucidi](#), [Ferrero](#), [Corti](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.

##### **12.0.4 (testo 2)**

[D'Alfonso](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### Art. 12-bis.

1, Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia Nazionale dei Lincei è autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a n. 5 unità, di cui n. 3 -di area C, posizione economica CI e n. 2 di-area B posizione economica B 1 . Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 58.000 a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e ad euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

##### **12.0.11 (testo 3)**

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie)*

1. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità,,
2. Con riferimento al settore concorsuale di cui al comma 1, ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale, le scuole equipollenti sono la scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e la scuola di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, in quanto in possesso dei requisiti minimi previsti dalla direttiva 2005/36/CE per l'esercizio della medicina generale nel SSN.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede con proprio decreto ad integrare le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti ai fini dell'accesso ai ruoli della dirigenza medica tramite pubblico concorso.».

**12.0.16 (testo 2) [id. a 8.0.6 (testo 2), 8.0.7 (testo 3), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2 - già 12.0.26), 8.0.10 (già 12.0.28)]**

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*Art. 12 -bis*

*(requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)*

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

**12.0.46 (testo 2)**

[Papatheu](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis.

1. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo procapite risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, superiore a euro 700, è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'articolo 38, comma 1-septies del decreto legge 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il

contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

2. Tutte le spese di personale dei Comuni finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.»

#### **12.0.52 (testo 2)**

[Comincini](#), [Malpezzi](#), [Castellone](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Laniece](#), [Balboni](#), [D'Alfonso](#), [Rivolta](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Rojc](#)

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

*"12-bis*

*(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)*

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla *start-up* ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive

(IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività;

4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,7 milioni di euro per l'anno 2023, 8,38 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,86 per l'anno 2026, 11,96 per l'anno 2027 e 14,07 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68."

#### Art. 13

##### 13.34 (testo 2)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:*

"2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50".

##### 13.56 (testo 2)

[Romano](#), [Bressa](#), [Matrisciano](#), [Caligiuri](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Floris](#), [Guidolin](#), [Grassi](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 14, sostituire le parole «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia».*

##### 13.59 (testo 3)

[Lucidi](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Ferrero](#), [Corti](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la lettera d) inserire la seguente:

"d-bis) all'articolo 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Fatti salvi accordi di miglior favore, per l'espletamento del ruolo e lo svolgimento delle attribuzioni di cui al comma 1, escluse le lettere a), b), c), d), g), i), e l), è previsto un numero minimo annuo di ore di permesso retribuito a disposizione di ogni singolo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza pari a:

- a) 48 ore nelle aziende ovvero unità produttive sino a 5 lavoratori;
- b) 96 ore nelle aziende ovvero unità produttive da 6 a 10 lavoratori;
- c) 144 ore nelle aziende ovvero unità produttive da 11 a 20 lavoratori;
- d) 192 ore nelle aziende ovvero unità produttive da 21 a 50 lavoratori;
- e) 240 ore nelle aziende ovvero unità produttive da 51 a 100 lavoratori;
- f) 288 ore nelle aziende ovvero unità produttive da 101 a 200 lavoratori;

g) nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 200 lavoratori il numero minimo di ore annue di permesso retribuito individuale è aumentato nella misura di ulteriori 5 ore ogni 50 lavoratori oltre i 200, fino a raggiungere 900 ore annue.

Il tempo che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza utilizza per le attribuzioni di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), g), i), ed l), ai fini dei termini e degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale, è "orario di lavoro", ivi compreso quanto altro previsto per eventuali missioni ovvero trasferte e relative indennità.

b) alla lettera e), numero 1), sopprimere le parole "previa definizione dei criteri identificativi".

### **13.84 (testo 2)**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*"e-bis) all'articolo 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente."."*

### **13.0.24 (testo 2)**

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### *Articolo 13.bis*

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

*All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici."

Art. 16

### **16.10 (testo 3)**

[Pittella](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.

**16.1000/1 (testo 2)**

[Manca](#)

*Dopo il comma 8 -octies, inserire il seguente:*

«8-nonies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

**16.22 (testo 2)**

[Alfieri](#), [Candiani](#)

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 386 del 26 luglio 1975, per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità.»

**16.0.2 (testo 2)**

[Mangialavori](#), [Caligiuri](#), [Siclari](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*"Articolo 16-bis*

*Misure di rafforzamento di Agenas e del Servizio sanitario della Regione Calabria*

1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *"Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali di supportare le attività dei Commissari ad acta per l'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l' Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del*

*decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con un incremento della vigente dotazione organica pari a 16 unità della medesima categoria. Agli oneri pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo. "*

2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria:
  - a. l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal Commissario *ad acta*, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;
  - b. ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31/12/2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal Commissario *ad acta*, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito in legge 30 dicembre 2020, n. 181 e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente articolo. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31/12/2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria il corrispondente debito si intende non dovuto.
  - c. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalità operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo di intesa previsto dall'articolo 5, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150. A tal fine la Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice

- dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera pari ad euro 1.507.913 per il 2022, ad euro 2.056.124 per il 2023 e 2.272.499 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d. al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della Gestione sanitaria accentrata (GSA) del Servizio sanitario della Regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio è autorizzata, per la predetta gestione della GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di una unità dirigenziale e di quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il Commissario ad acta ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RTPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- e. sull'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- f. è autorizzato nell'ambito del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- g. al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al Servizio sanitario della regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesoreri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2025.

3. Il comma 2 trova applicazione nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tali termini ogni riferimento al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria.

#### **16.0.2 (testo 3)**



Mangialavori, Caligiuri, Siclari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*"Articolo 16-bis*

*Misure di rafforzamento di Agenas e del Servizio sanitario della Regione Calabria*

1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *"Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali di supportare le attività dei Commissari ad acta per l'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con un incremento della vigente dotazione organica pari a 16 unità della medesima categoria. Agli oneri pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo."*

2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria:

- a. l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal Commissario *ad acta*, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;
- b. ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31/12/2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal Commissario *ad acta*, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito in legge 30 dicembre 2020, n. 181 e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente articolo. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31/12/2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria il corrispondente debito si intende non dovuto.

- c. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalità operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo di intesa previsto dall'articolo 5, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150. A tal fine la Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera pari ad euro 1.507.913 per il 2022, ad euro 2.056.124 per il 2023 e 2.272.499 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d. al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della Gestione sanitaria accentrata (GSA) del Servizio sanitario della Regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio è autorizzata, per la predetta gestione della GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di una unità dirigenziale e di quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il Commissario ad acta ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il menzionato contingente di personale è completato, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa massimo di 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.**
- e. , in deroga all'articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale.
- f. sull'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal

- fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- g. è autorizzato nell'ambito del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- h. al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al Servizio sanitario della regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2025.

3. Il comma 2 trova applicazione nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tali termini ogni riferimento al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria.

### 16.0.3 (testo 2)

#### Misiani

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

#### Art. 16-bis

*(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)*

1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia.
2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresì, a cura dell'Agenzia, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla

documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-*bis* del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.
6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze sw sono incrementati in misura pari al cinquanta per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole "Difesa servizi S.p.A.," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del Demanio,".
9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera anche utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi dal 162 a 170 e 106 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### **16.0.25 (testo 2)**

[Pittella, D'Alfonso](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

#### **16.0.27 (testo 3)**

[Misiani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Art. 16-bis*

*(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il  
31.12.2023 e contenimento della spesa per società pubbliche)*

1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- i. classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- ii. rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
- iii. il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministrazioni statali.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872 della l. 30 dicembre 2018, n.145 e al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non vengono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate."

#### Art. 1

### 1.1000

Il Governo

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

#### *"Art. 1*

##### *Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio*

*1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n.*

*145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.»".*

Art. 3

### **3.0.5000**

Il Governo

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)

Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

1. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

### **5.2000 [id. a 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2), 5.22 (testo 2)]**

Il Governo

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*"6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a. al comma 4-*bis* le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».
- b. dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

*«4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera e), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.*

*4-*quater*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.»"*

### **5.3000 [id. a 5.63 (testo 2), 5.122 (testo 2), 5.123 (testo 2)]**

Il Governo

*Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

«14-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-*bis*

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:
  - a) Poste Italiane S.p.a.;
  - b) le banche;
  - c) le società di gestione del risparmio;
  - d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
  - e) le società di intermediazione mobiliare;
  - f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
  - g) le imprese di assicurazioni.»



# 1.3.2.1.12. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 17 (ant.) del 30/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021  
17<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
[D'ALFONSO](#)

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e Maria Cecilia Guerra e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [D'ALFONSO](#) (PD) avverte che le votazioni proseguiranno con gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) ricorda che il proprio Gruppo è ancora in attesa di conoscere l'esito dell'istruttoria su alcune proposte di grande rilievo, che sarà dirimente per la linea politica da tenere nel prosieguo dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che gli emendamenti sui quali non sono state ancora concluse le valutazioni tecniche verranno accantonati.

Il sottosegretario FRENI informa che su alcuni emendamenti il Governo sta procedendo ai necessari approfondimenti. Auspica tuttavia anche lo svolgimento di interlocuzioni, anche di natura informale, tra le parti coinvolte per individuare una possibile soluzione alla questione sollevata dalla senatrice Toffanin.

In merito all'ordine delle votazioni interviene il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*), al quale replica il [PRESIDENTE](#).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA avverte che i firmatari di emendamenti che vertono su medesimi argomenti di proposte aventi il parere non ostativo della Commissione bilancio e sui quali il Governo e i relatori esprimeranno parere favorevole potranno riformularli in un testo identico a questi ultimi al fine di una loro votazione congiunta.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'andamento dei lavori e l'infruttuosità delle interlocuzioni informali finora svolte, suggerisce alla Presidenza di sospendere i lavori e di convocare una riunione di maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si sono già svolte diverse riunioni nonché incontri tra le varie forze politiche e che il Governo sta svolgendo le ulteriori necessarie valutazioni. Si dichiara comunque disponibile a valutare le proposte volte a favorire un andamento celere dei lavori.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) sottopone all'attenzione del Governo l'emendamento 5.155, sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e chiede delucidazioni su eventuali approfondimenti in corso.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rappresenta in termini generali che gli emendamenti che le Commissioni si accingono ad esaminare costituiscono il frutto di valutazioni effettuate in varie riunioni di maggioranza e di interlocuzioni con l'opposizione. Comprende che l'esito potrà non essere stato del tutto soddisfacente per la mancanza di alcuni riscontri, ma assicura che da parte di tutti i soggetti coinvolti è stato profuso il massimo impegno.

Nello specifico, l'emendamento 5.155 estende la platea di beneficiari interessati dalla misura e comporta un aggravio per la casse dello Stato di 17 milioni. Essendo privo di adeguata copertura, è rientrato tra le proposte che hanno ricevuto il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; ribadisce che il Governo esprime parere contrario su emendamenti i cui oneri non possono trovare copertura per la limitatezza delle risorse a disposizione.

In conclusione, si dichiara disponibile a fornire le informazioni necessarie su ogni emendamento, ma rileva l'opportunità di un *iter* tempestivo in Senato, pena il rischio di decadenza del provvedimento e l'impossibilità di integrarlo con alcune proposte parlamentari.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia la trasformazione dell'emendamento 5.133 in un ordine del giorno.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) sottolinea che l'emendamento 5.155 è stato presentato per correggere una disposizione del decreto-legge Sostegni-*bis*, che ha penalizzato alcuni giovani nell'accesso alle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce che il dibattito in Commissione bilancio sulla copertura ha dato esito negativo e che non ci sono ulteriori risorse a disposizione per il provvedimento.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) esprime rammarico per le considerazioni della rappresentante del Governo e preannuncia il ritiro dell'emendamento e la sua trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che il gruppo di Forza Italia è ancora in attesa di risposte dal Governo, che tuttavia sembra aver già deciso in accordo con altre forze di maggioranza quali emendamenti potranno essere accolti: da tali risposte dipenderà l'atteggiamento del Gruppo nel prosieguo dei lavori.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) accoglie l'invito al senso di responsabilità espresso dalla sottosegretaria Guerra, ma considera necessario rilevare come i pareri contrari della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione siano stati espressi anche su emendamenti non onerosi, come l'8.0.8, che riguarda il riconoscimento della pensione di invalidità anche per chi lavora. Invita quindi il Governo a riconsiderare l'emendamento.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA avverte che l'emendamento 8.0.8 e altri sullo stesso tema potranno essere riformulati ove venga accolta una proposta di riformulazione finalizzata a ripristinare la situazione precedente la determinazione dell'INPS. In tal caso ritiene che la Presidenza porrà in votazione congiuntamente emendamenti identici.

Il sottosegretario FRENI sollecita l'adozione di una metodologia univoca di esame degli emendamenti per favorire il celere svolgimento dei lavori.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) sollecita il Governo a individuare le necessarie coperture agli emendamenti 12.0.52 (testo 2), che riguarda i lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali, e 13.4, in materia di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, temi di grande rilevanza sociale, sui quali la Commissione bilancio si è espressa in modo contrario.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*), relatore per l'11a Commissione, invita il Presidente a procedere con i lavori, lasciando alle varie forze politiche la responsabilità dei loro comportamenti e le relative conseguenze.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito, esclude che una sospensione possa favorire i lavori e avverte che sono in corso approfondimenti sulle questioni sollevate da Forza Italia e sulle richieste di rinviare le proroghe al pagamento delle cartelle al 2022, per le quali adeguate risorse vanno rinvenute nell'ambito della manovra di bilancio.

Si procede dunque con l'esame degli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1000, sul quale i RELATORI esprimono parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), che pur giudicando troppo limitata la proroga prevista, esprime il voto favorevole della propria parte politica. Chiede quindi al Governo la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che riproponga l'emendamento 1.1, anche per favorire la ripresa del dialogo con l'opposizione, in assenza del quale conferma la linea dell'ostruzionismo.

Prende la parola il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*), che anticipa il voto favorevole sull'emendamento, che considera tuttavia poco incisivo, alla luce delle reali condizioni economiche del mondo produttivo, colpito anche dal costo dell'energia.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) dichiara il voto favorevole di Forza Italia e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno da far sottoscrivere a tutta la maggioranza che solleciti lo spostamento al 2022 delle scadenze fiscali. Si tratta di un tema politico rilevante che vede il proprio Gruppo in prima fila in ascolto delle esigenze dei contribuenti e delle piccole e medie imprese.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia l'eccessiva limitatezza della proroga concessa, ma anticipa, per disciplina di maggioranza, il voto favorevole del proprio Gruppo, che avrebbe preferito una disposizione ben più ampia.

Si associa nel voto favorevole il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), che auspica tuttavia l'adozione in un prossimo provvedimento di un rinvio più ampio.

L'emendamento 1.1000, posto ai voti, è approvato.

Sono pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.14 (testo 2).

I RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), che invita a una riflessione politica su un tema distintivo del Gruppo di Fratelli d'Italia, quello dell'Irap, alla cui riduzione andrà solo una ridotta quota degli otto miliardi stanziati dal Governo per la diminuzione della pressione fiscale, a testimonianza della scarsa attenzione dell'Esecutivo per le aziende e i lavoratori autonomi.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottoscrive l'emendamento e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, lamentando tuttavia l'esiguità delle risorse che verranno destinate alla riduzione della pressione fiscale per partite IVA e imprese.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) ritiene che l'emendamento vada nella direzione giusta, ma sia insufficiente rispetto alle esigenze del mondo economico. Dichiara comunque il proprio voto favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 1.0.14 (testo 2) è accolto.

Il relatore per l'11a Commissione [LAUS](#) (*PD*) e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole sugli emendamenti identici 2.7, 2.8, 2.10 e 2.11 (testo 2).

All'indirizzo del senatore Crucioli il [PRESIDENTE](#) sottolinea la possibilità di convergenze su temi affini.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) condivide, ma si esprime a favore del massimo rispetto delle prerogative riconosciute ai senatori ai fini dell'opportuno approfondimento degli argomenti trattati.

Si associa alle considerazioni del senatore Crucioli il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), il quale esprime quindi una dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, pur rilevando che la modifica al testo del decreto-legge proposta, per quanto utile, risulta insufficiente rispetto alle esigenze del sistema delle imprese.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) dichiara il proprio voto favorevole, esprimendo tuttavia riserve in merito all'organicità dell'insieme delle proposte emendative che godono del sostegno della maggioranza.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.10 e 2.11 (testo 2) sono approvati.

Sull'emendamento 2.14 il parere dei RELATORI e del GOVERNO è favorevole.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo.

Preannuncia il voto favorevole il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*), pur rilevando la limitatezza dell'intervento rispetto alle esigenze delle imprese e lamentando la chiusura del Governo rispetto al bisogno di destinare maggiori risorse alla tutela della sicurezza sul lavoro.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) chiede di poter riformulare l'emendamento 2.13 in un testo 2 identico alla proposta 2.14; il [PRESIDENTE](#) consente tale facoltà.

Gli emendamenti 2.14 e 2.13 (testo 2), pubblicato in allegato, posti in votazione congiuntamente, sono accolti.

I RELATORI propongono di riformulare l'emendamento 2.0.1 in un testo 2, stante la contrarietà sull'argomento proposto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) fa presente la propria volontà di non accettare la riformulazione dell'emendamento 2.0.1, essendo trascurata nella riformulazione la finalità di garantire equità nella possibilità di partecipazione alle gare pubbliche.

Il sottosegretario FRENI motiva la contrarietà del Governo all'emendamento 2.0.1, facendo riferimento ai rilievi dei competenti dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze. In risposta a un quesito della senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), esprime quindi apertura relativamente all'eventuale riformulazione dell'emendamento 5.48.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce che l'emendamento ha la finalità di garantire la partecipazione alle gare pubbliche a determinati soggetti economici in presenza di condizioni giuridiche e tributarie non dipendenti dalla loro responsabilità, sulla base di un criterio di parità alla base dell'emendamento 2.0.1. Lamenta quindi la sussistenza di uno stato di fatto caratterizzato dalla capacità della burocrazia ministeriale di determinare le scelte del Governo e di limitare l'esercizio delle prerogative parlamentari, in mancanza di istruttorie e verifiche approfondite.

La senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*), il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) e il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 2.0.1.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) si associa alle considerazioni svolte a difesa delle prerogative parlamentari. Chiede quindi una sospensione della seduta finalizzata alla sanificazione dell'ambiente, in ragione della prolungata presenza di numerosi senatori, specificando che in caso contrario la Presidenza delle Commissioni riunite potrebbe rendersi responsabile di eventuali contagi da COVID-19.

Il [PRESIDENTE](#) constata l'orario di inizio dei lavori, tale da non rendere necessaria la sospensione richiesta.

Sull'emendamento 3.0.1000 dei relatori ha la parola il sottosegretario FRENI, che esprime parere favorevole.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) ha la parola per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) preannuncia il voto favorevole, pur rilevando la portata limitata della proposta emendativa.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto di astensione a nome del Gruppo.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 3.0.1000.

In relazione all'emendamento 2.0.1 interviene nuovamente il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), il quale ribadisce la propria contrarietà a riformulare la proposta.

Il sottosegretario FRENI osserva che le fattispecie di cui al comma 2 dell'emendamento sono ricomprese nella formulazione alternativa proposta.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) si esprime in senso contrario a qualsiasi condizionamento degli apparati amministrativi centrali nei confronti delle scelte politiche.

L'emendamento 2.0.1 viene accantonato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente [D'ALFONSO](#) comunica che le Commissioni riunite sono convocate per un'ulteriore seduta alle ore 14 di oggi.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2426](#)

##### Art. 2

#### **2.13 (testo 2) (id. a 2.14)**

[Bottici](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine di cui al comma 1 è altresì fissato per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

# 1.3.2.1.13. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 18 (pom.) del 30/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021  
18<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
[D'ALFONSO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione degli approfondimenti politici e tecnici ancora in corso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che convoca per le ore 17,15 o al termine dei lavori dell'Assemblea, se successivo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le Commissioni riunite torneranno a convocarsi oggi in seconda seduta pomeridiana alle ore 17,15 o al termine dei lavori dell'Assemblea, se successivo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

# 1.3.2.1.14. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 19 (pom.) del 30/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021  
19<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
[D'ALFONSO](#)

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e Maria Cecilia Guerra e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 17,40.*

IN SEDE REFERENTE

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno: G/2426/43/6 e 11, G/2426/44/6 e 11, G/2426/45/6 e 11, G/2426/46/6 e 11, G/2426/47/6 e 11 (già em. 7.0.19), G/2426/48/6 e 11, G/2426/49/6 e 11, G/2426/50/6 e 11 (già em. 5.155), G/2426/51/6 e 11 (già em. 5.133) e G/2426/52/6 e 11 (già em. 1.1), pubblicati in allegato.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.0.2000 (testo 2), sul quale il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl) interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, motivando ampiamente tale orientamento di voto.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (Misto) interviene preliminarmente per ricordare che la seduta è iniziata in ritardo rispetto alla convocazione: tuttavia la presenza in Aula di molti senatori impone di tenerne conto per calcolare la sospensione per la sanificazione.

Dichiara quindi il voto favorevole sull'emendamento, argomentando analiticamente.



Posto ai voti, l'emendamento 3.0.2000 (testo 2), è accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.0.5000, sul quale il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) riformula in testo 2 gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5 in senso identico all'emendamento 3.0.5000, pubblicati in allegato.

Analogamente i presentatori riformulano in testi 2 gli emendamenti 6.0.31 e 6.0.32, pubblicati in allegato.

I senatori [CRUCIOLI](#) (Misto) e [MAFFONI](#) (FdI), a nome delle rispettive parti politiche, intervengono per dichiarazione di voto favorevole.

Gli emendamenti 3.0.5000, 3.0.4 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 6.0.31 (testo 2) e 6.0.32 (testo 2), posti congiuntamente ai voti, sono accolti.

L'emendamento 5.2 (testo 2), messo in votazione, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara assorbito l'emendamento 16.23 e registra l'unanimità dei consensi.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.6, sottoscritto dai senatori [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC), [FLORIS](#) (FIBP-UDC), [PAPATHEU](#) (FIBP-UDC) e [GALLONE](#) (FIBP-UDC) sul quale i RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

Prendono la parola per dichiarazione di voto favorevole, ricordando nel dettaglio le finalità della proposta, i senatori [DE BERTOLDI](#) (FdI) e [CRUCIOLI](#) (Misto).

L'emendamento 5.6, posto ai voti, è approvato.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (Misto), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa notare che alle ore 19 si riunisce la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Chiede quindi al Presidente di permettergli di partecipare al voto prevedendo una breve sospensione dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di possibili sostituti del senatore Crucioi per i lavori delle Commissioni riunite, assicura la disponibilità a verificare la richiesta testé avanzata.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.2000.

I senatori Laura [BOTTICI](#) (M5S), [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) e Valeria [FEDELI](#) (PD) riformulano rispettivamente gli emendamenti 5.19, 5.20 e 5.22 in un testo identico all'emendamento 5.2000, sul quale il parere dei RELATORI è favorevole.

Gli emendamenti 5.2000, 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2) e 5.22 (testo 2), pubblicati in allegato, posti congiuntamente ai voti, sono accolti.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) aggiunge la propria firma agli emendamenti 5.36 e 5.37.

Il relatore per la 6a Commissione [FENU](#) (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.36, 5.37 e 5.38.

Il sottosegretario FRENI esprime parere conforme.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, sull'emendamento 5.36, dando conto analiticamente del contenuto.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) dichiara il voto di astensione su tale emendamento, motivando tale orientamento.

Posto ai voti l'emendamento 5.36 è accolto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che per le dichiarazioni di voto può intervenire per ciascun Gruppo un senatore per non più di cinque minuti.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) e la senatrice [DRAGO](#) (*FdI*), a nome delle rispettive parti politiche, intervengono per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.37 che, posto ai voti, risulta accolto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 5.38 è accolto.

I RELATORI e il GOVERNO si esprimono favorevolmente sull'emendamento 5.56, al quale aggiunge la firma la senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*).

L'emendamento 5.56 viene quindi posto in votazione e accolto.

I presentatori riformulano gli emendamenti 5.63, 5.122 e 5.123 in un testo identico al 5.3000, sul quale il parere del GOVERNO è favorevole.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) interviene per dichiarazione di voto di astensione, dando conto analiticamente del contenuto, specificando di utilizzare il tempo consentito dal Regolamento.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) preannunciando l'astensione del proprio Gruppo, interviene sui contenuti dell'emendamento.

Gli emendamenti 5.3000, 5.63 (testo 2), 5.122 (testo 2) e 5.123 (testo 2), pubblicati in allegato, posti congiuntamente in votazione, sono accolti.

Sugli emendamenti 5.82 e 5.84 il relatore per l'11a Commissione [LAUS](#) (*PD*) esprime parere favorevole.

Il sottosegretario FRENI esprime parere conforme.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) ha la parola per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, specificando di intervenire per il tempo consentito dal Regolamento.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) motiva analiticamente il proprio voto di astensione.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 5.82, posto congiuntamente ai voti con l'emendamento 5.84.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), Laura [BOTTICI](#) (*M5S*) e [CRUCIOLI](#) (*Misto*) e del presidente [D'ALFONSO](#), ha la parola sull'emendamento 5.85 (testo 2) il relatore per la 6a Commissione [FENU](#) (*M5S*), il cui parere è favorevole.

Il sottosegretario FRENI si esprime in senso conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 5.85 (testo 2) risulta accolto.

I proponenti riformulano in testo 2 gli emendamenti 5.98, 5.132 e 5.0.72, in senso identico all'emendamento 5.92 (testo 2), con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 5.92 (testo 2), 5.98 (testo 2), 5.132 (testo 2) e 5.0.72 (testo 2), pubblicati in allegato, sono accolti.

Il relatore per la 6a Commissione [FENU](#) (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.118 (testo 2).

Il parere del GOVERNO è conforme.

Seguono gli interventi in dichiarazione di voto di astensione del senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) e della senatrice [DRAGO](#) (*FdI*), dando analiticamente conto dei rispettivi orientamenti.

Posto in votazione, l'emendamento 5.118 (testo 2) è approvato.

Relativamente all'emendamento 5.121 si esprimono favorevolmente il relatore per l'11a Commissione [LAUS](#) (*PD*) e il sottosegretario FRENI.

I senatori [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*), [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*), [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 5.121.

Svolgono interventi in dichiarazione di voto di astensione i senatori [MAFFONI](#) (*FdI*) e [CRUCIOLI](#) (*Misto*).

Posto in votazione, l'emendamento 5.121 è accolto.

Il relatore per l'11a Commissione [LAUS](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.125 (testo 2).

Il parere del sottosegretario FRENI è conforme.

I senatori [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*), [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*), [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 5.125 (testo 2).

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) dichiara il voto di astensione, dando analitica motivazione del proprio orientamento.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 5.125 (testo 2).

Su proposta della senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.12 (testo 2).

Il relatore per l'11a Commissione [LAUS](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.15.

Il parere del sottosegretario [FRENI](#) è conforme.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) motiva il voto di astensione sull'emendamento 5.0.15, che, posto in votazione, risulta accolto.

Il senatore [COMINCINI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 7.0.5 (testo 2) per trasformarlo in ordine del giorno. Sottoscrive inoltre gli emendamenti 13.86 e 16.0.28 (testo 2) e li ritira per trasformarli in ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente [D'ALFONSO](#) avvisa che le Commissioni riunite sono convocate per un'ulteriore seduta alle ore 21 di oggi.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 19,55.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2426](#)

#### **G/2426/43/6 e 11**

[Matrisciano](#), [Puglia](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premessi che:

l'articolo 13, comma 1, del decreto legge in esame reca numerose modifiche del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

in particolare, l'articolo 11 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, reca disposizioni in merito alle attività finalizzate alla promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti volti a prevedere la possibilità per gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, di inserire in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedano la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché a prevedere lo stanziamento di apposite risorse per il finanziamento delle citate attività.

#### **G/2426/44/6 e 11**

[Turco](#), [Catalfo](#), [Lupo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (A.S. 2426),

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame reca disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria. In particolare, si introduce la possibilità di concedere un periodo complessivo di 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 63,5 milioni per il 2022 per i mesi oggetto della proroga;

per garantire le prestazioni integrative del suddetto trattamento di integrazione salariale, viene altresì previsto un finanziamento - operato in considerazione dell'intero periodo temporale di 12 mesi summenzionato - di 212,2 mln di euro per il 2022 in favore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

considerato che:

anche in ragione della difficile situazione economica che interessa le imprese in amministrazione straordinaria del settore del trasporto aereo, nonché lo stabilimento ILVA, appare necessario prevedere inoltre che i lavoratori coinvolti possano presentare domanda di accesso all'apposito Fondo di garanzia dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per il pagamento del proprio TFR;

l'art. 2, comma 2, della legge n. 297/1982 prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ex art. 97, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero dopo la pubblicazione del decreto di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di Garanzia, del TFR e degli accessori;

con riferimento ai datori non assoggettabili a procedura concorsuale e di inadempimento totale o parziale dell'obbligazione retributiva surrogabile dal Fondo, il lavoratore può rivolgersi a quest'ultimo solo a seguito di inefficace esperimento di esecuzione forzata, tale da non consentire il soddisfacimento anche parziale del proprio credito, previa detrazione delle somme eventualmente già percepite,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la possibilità di presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito.

a fare salva, conseguentemente, la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati.

**G/2426/45/6 e 11**

[Pirro](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze

indifferibili (AS 2426),

premessi che:

il capo II reca misure urgenti in materia di lavoro;

al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si prevede che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carenza di disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti volti a prevedere che il medesimo personale di cui in premessa possa altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale.

**G/2426/46/6 e 11**

[Ricciardi](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premessi che:

il capo III reca disposizioni in materia di rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

l'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 2, stabilisce che le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo, tra l'altro, una struttura organizzativa specificamente dedicate a prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

il successivo comma 3 prevede che le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unità operative, in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti volti a prevedere che l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui in premessa, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica; altresì che tale ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica e che quest'ultima attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento.

**G/2426/47/6 e 11 (già em. 7.0.19)**

[Vono](#)

Art. 7

VONO

Premesso che:

l'art. 63, comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le vetture ultratrentennali a uso non professionale;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 1048) ha integrato l'art. 63 della richiamata legge 21 novembre 2000, n. 342 introducendo il comma 1-*bis* che dispone per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e 29 anni (circa 5 milioni di autoveicoli), se in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS) rilasciato dai registri di cui all'art. 60, comma 4 del codice della strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285), la riduzione del 50% della tassa automobilistica;

ad oggi beneficiano della suddetta esenzione anche autoveicoli altamente inquinanti e poco sicuri in quanto tecnicamente superati e stressati dall'uso (un'auto "Euro 0" inquina 28 volte in più rispetto ad un "Euro6"), come ad esempio le auto "Punto", "Golf" e "Fiesta".

Considerato che:

la disciplina concede benefici fiscali ad un numero indefinito di veicoli con una anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e 29 anni, con conseguente perdita di gettito fiscale per lo Stato e le Regioni;

la normativa disincentiva il rinnovo del parco circolante, che nel nostro Paese è uno dei più anziani nel panorama dell'Unione Europea e, allo stesso modo, non tutela i veicoli effettivamente storici, favorendo al contrario la circolazione di veicoli vecchi, pericolosi e altamente inquinanti;

Impegna il Governo

Ad istituire presso il Ministero dei Trasporti un tavolo tecnico permanente costituito da i rappresentanti del Ministero dei Trasporti, della Motorizzazione civile, del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero delle Finanze e degli enti indicati nell'art. 60 del codice della strada, atto a individuare le misure a tutela della conservazione e valorizzazione del patrimonio motoristico storico italiano, nonché le questioni collegate alla libera circolazione dei veicoli storici.

**G/2426/48/6 e 11**

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (A.S. 2426),

premessi che:

l'articolo 12 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro pubblico;

considerato che:

in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) dovrebbe essere consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015 n. 68;

impegna il Governo

a provvedere a riordinare la Scuola di specializzazione in Medicina della Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consentirebbe l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale

nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

a disciplinare i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

a definire i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie e a prevedere nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, che le Università conferiscano la docenza a contratto ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie;

a predisporre tutte le procedure necessarie per consentire agli specializzandi iscritti a tutti gli anni di corso, tranne l'ultimo, della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, di confluire nella nuova tipologia di Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, previo riconoscimento del percorso formativo già conseguito e relativi crediti formativi.

**G/2426/49/6 e 11**

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premessi che:

l'articolo 12 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro pubblico;

considerato che:

i nuovi modelli assistenziali per la presa in carico dei pazienti con patologia cronica richiedono un ingresso sempre più precoce dell'assistito in percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari basati su modelli assistenziali centrati sui bisogni globali del paziente secondo quanto indicato dal piano nazionale della cronicità;

per tali ragioni in molte Regioni si stanno sviluppando servizi articolati di Cure Primarie e di Cure Intermedie, nei quali è indispensabile, per garantire la continuità assistenziale, la massima integrazione tra assistenza primaria, cure specialistiche e assistenza sociale;

in un tale contesto appare, dunque, quanto mai necessario l'apertura ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie, che rappresenta una nuova professionalizzazione del medico dedicato al sistema Cure Primarie e con peculiari competenze volte a integrarsi al meglio nelle Case della comunità, negli Ospedali di comunità e nel potenziamento dell'Assistenza domiciliare integrata, così come suggerito dal PNRR;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi volti ad estendere la possibilità di svolgere ruoli di assistenza primaria e medicina generale anche ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie al fine di raggiungere l'obiettivo di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché incrementare il personale medico dedicato ad assistenza territoriale, cure primarie e medicina di comunità.

**G/2426/50/6 e 11 (già em. 5.155)**

[Guidolin](#)

Le Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, (AS 2426);



premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale;

il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 ha previsto agevolazioni a favore di soggetti non ultratrentenni che acquistino la loro prima casa entro il 30 giugno 2022;

tra i requisiti previsti per l'agevolazione vi è la circostanza di avere "un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al dpcm 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ai 40.000 euro annui";

considerato che:

dopo molti mesi, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 12 del 14 ottobre 2021, dando istruzioni in relazione a detta norma;

la stessa ha ritenuto che per l'agevolazione in parola fosse necessario, non solo il possesso di un isee non superiore a 40.000 euro, ma anche una certificazione relativa, circostanza che non trova riscontro nella legge che parla di valore di isee e non di certificato;

in forza di detta circolare, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, stanno contestando ai contribuenti - giovani under 36 - l'agevolazione per gli atti stipulati prima della circolare, per il dato formale della sua datazione successiva al rogito.

impegna il Governo:

a intervenire per regolare la finestra temporale che va dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla circolare dell'agenzia delle entrate, facendo salve le richieste presentate in data antecedente al 14 ottobre 2021 mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (c.d. DSU) anche qualora richiesta successivamente al giorno in cui l'atto è rogitato.

**G/2426/51/6 e 11 (già em. 5.133 testo 2)**

[Perosino](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

impegna il Governo:

a decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10% del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota

**G/2426/52/6 e 11 (già em. 1.1)**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

"font-size:medium">Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, tutela del lavoro e per esigenze indifferibili";

*premessi che:*

in relazione alle persistenti difficoltà economiche che insistono sul tessuto economico e sociale;

in relazione allo stato di emergenza, con ogni probabilità non sarà possibile pagare in unica soluzione le quattro rate della rottamazione ter del 2021 pena la decadenza del beneficio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la rateizzazione fino al 31 marzo 2023, il numero delle rate

per il pagamento di quanto dovuto al fisco in un numero massimo di dieci rate trimestrali, ciascuna di pari importo scadenti la prima il 31 gennaio 2022.

Art. 2

**2.0.1 (testo 3)**

[Vitali](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#), [Papatheu](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis* .

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

3. Tale disposizione esplica i suoi effetti solo per la durata dello stato di emergenza epidemiologica.

Art. 3

**3.0.4 (testo 2) [id. a 3.0.5000, 3.0.5 (testo 2), 6.0.31 (testo 2), 6.0.32 (testo 2)]**

[Di Piazza](#), [Licheri](#), [Catalfo](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#)

«Art. 3-bis

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)*

Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

1. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3.0.5 (testo 2) [id. a 3.0.5000, 3.0.4 (testo 2), 6.0.31 (testo 2), 6.0.32 (testo 2)]**

[Licheri](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#)

«Art. 3-bis

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)*

Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto

il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

1. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

**5.19 (testo 2) [id. a 5.2000, 5.20 (testo 2), 5.22 (testo 2)]**

[Presutto](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 4-*bis* le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

b. dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera e), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-*quater*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.»

**5.20 (testo 2) [id. a 5.2000, 5.19 (testo 2), 5.22 (testo 2)]**

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Lucidi](#), [Corti](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 4-*bis* le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

b. dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera e), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-*quater*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari

convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.»"

**5.22 (testo 2) [id. a 5.2000, 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2)]**

Manca

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 4-*bis* le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

b. dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera e), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-*quater*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.»"

**5.63 (testo 2) [id. a 5.3000, 5.122 (testo 2), 5.123 (testo 2)]**

Pittella, Manca

*Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

«14-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-*bis*

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:
  - a) Poste Italiane S.p.a.;
  - b) le banche;
  - c) le società di gestione del risparmio;

- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni.»

**5.98 (testo 2) [id. a 5.92 (testo 2), 5.132 (testo 2), 5.0.72 (testo 2)]**

[Pittella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

- a. per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
- b. per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

**5.122 (testo 2) [id. a 5.3000, 5.63 (testo 2), 5.123 (testo 2)]**

[Damiani](#)

*Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

- 1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
- 2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.
- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:
  - a) Poste Italiane S.p.a.;
  - b) le banche;
  - c) le società di gestione del risparmio;

- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni.»

**5.123 (testo 2) [id. a 5.3000, 5.63 (testo 2), 5.122 (testo 2)]**

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Lucidi](#), [Ferrero](#), [Corti](#)

*Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:
  - a) Poste Italiane S.p.a.;
  - b) le banche;
  - c) le società di gestione del risparmio;
  - d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
  - e) le società di intermediazione mobiliare;
  - f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
  - g) le imprese di assicurazioni.»

**5.132 (testo 2) [id. a 5.92 (testo 2), 5.98 (testo 2), 5.0.72 (testo 2)]**

[Damiani](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

- a. per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i

soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

- b. per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

#### **5.0.12 (testo 3)**

[Ferrara](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 5-bis**

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in*

1. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, 141 sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."»

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.

#### **5.0.12 (testo 4)**

[Ferrara](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base".

2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."»

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.

**5.0.72 (testo 2) [id. a 5.92 (testo 2), 5.98 (testo 2), 5.132 (testo 2)]**

[Giroto](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

- a. per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
- b. per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Art. 6

**6.0.3 (testo 2)**

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Lucidi](#), [Ferrero](#), [Corti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*"Art. 6 -bis*

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. *Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli enti pubblici di ricerca, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, ferme rimanendo acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo dai medesimi enti.*»".

**6.0.31 (testo 2) [id. a 3.0.5000, 3.0.4 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 6.0.32 (testo 2)]**

[D'Alfonso](#), [Pittella](#)

«Art. 3-bis

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)*

Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto



il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

1. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **6.0.32 (testo 2) [id. a 3.0.5000, 3.0.4 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 6.0.31 (testo 2)]**

[D'Alfonso](#), [Pittella](#)

«Art. 3-bis

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)*

Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

1. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

#### **7.0.44 (testo 3)**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#), [Casolati](#), [Lucidi](#), [Ferrero](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)*

*1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,*

***nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate ed effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi con il decreto di cui al comma 10 - bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10 - bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.";***

*b) al comma 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "All'autorizzazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241";*

*c) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10 -bis. Fermo quanto previsto dal comma 9 - bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro il 31 marzo 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:*

*a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;*

*b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:*

*1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;*

*2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;*

*3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;*

*4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale."*

*2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, e comunque non oltre il 31 marzo 2022, continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano, altresì, efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10 - bis, e comunque non oltre il 31 marzo 2022.*

*3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto*

*previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), sesto periodo, come inserito dal presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva previsti dal medesimo comma 2, lettera b), quarto periodo, come sostituito dal presente articolo.*

Art. 11

**11.28 (testo 2)**

[Matrisciano](#), [Pirro](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022."»

**11.0.3 (testo 3) [id. a 11.36 (testo 3)]**

[Misiani](#), [Rossomando](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Fondo Nuove Competenze)*

1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 20 luglio 2021 n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n.125 sono attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

Art. 12

**12.0.9 (testo 2) [id. a 12.0.10 (testo 2)]**

[Collina](#), [Boldrini](#)

*"Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)*

1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti "nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa";

b) Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture."

c) al quarto periodo dopo le parole "alle attività assistenziali svolte si applicano" sono inserite le seguenti ",per quanto riguarda le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale," e in fine, dopo le parole "del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti "e per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza".

**12.0.10 (testo 2) [id. a 12.0.9 (testo 2)]**

[Binetti](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

"Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

**«Art. 12-bis**

*(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)*

1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti "nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa";

b) Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture."

c) al quarto periodo dopo le parole "alle attività assistenziali svolte si applicano" sono inserite le seguenti ",per quanto riguarda le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale," e in fine, dopo le parole "del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti "e per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza".

**12.0.52 (testo 3)**

[Comincini](#), [Malpezzi](#), [Castellone](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Laniece](#), [Balboni](#), [D'Alfonso](#), [Rivolta](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Rojc](#), [Ferrari](#), [Mirabelli](#), [Biti](#), [Collina](#), [D'Arienzo](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Marcucci](#)

1. Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

**"12-bis**

*(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)*

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla *start-up* ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della

propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività;

4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

**6 Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.**

Art. 13

### 13.25 (testo 3)

[Fedeli](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo dopo le parole: "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" inserire le seguenti parole "ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,";

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 15

### 15.0.7 (testo 3)

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#), [Calandrini](#)

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*Art.15-bis*

*(Misure urgenti in favore degli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)*

1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 con apposita delibera corredata da una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei ministeri vigilanti da rendersi entro 90 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti.

#### **15.0.7 (testo 4)**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#), [Calandrini](#)

#### *Art.15-bis*

*(Misure urgenti in favore degli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)*

1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 con delibera degli organi competenti corredata da una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei ministeri vigilanti da rendersi entro un termine massimo di 90 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto **di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti.**

# 1.3.2.1.15. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 20 (nott.) del 30/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021  
20<sup>a</sup> Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
[D'ALFONSO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini, per l'economia e le finanze Freni e Maria Cecilia Guerra e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 21,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno: G/2426/53/6 e 11 (già em. 7.0.5 (testo 2)), G/2426/54/6 e 11 (già em. 13.86), G/2426/55/6 e 11 (già em. 16.0.28 (testo 2)), G/2426/56/6 e 11 (già em. 5.0.22), G/2426/57/6 e 11 (già em. 7.0.47) e G/2426/58/6 e 11 (già em. 7.0.15) e G/2426/59/6 e 11 (già em. 11.36 (testo 2)), G/2426/60/6 e 11 (già em. 7.0.20), G/2426/61/6 e 11 (già em. 2.0.1 (testo 3)) e G/2426/62/6 e 11 (già em. 12.0.49), pubblicati in allegato.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento 5.0.22 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.0.47 (testo 2), sul quale i RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (Misto) annuncia che, a fronte delle interlocuzioni avute con il Governo, rinuncia a svolgere dichiarazioni di voto a carattere ostruzionistico.

L'emendamento 5.0.47 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.0.55, sul quale i RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

Il senatore [LAUS](#) (PD) sottoscrive l'emendamento 5.0.56 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 5.0.55.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.55, identico all'emendamento 5.0.56 (testo 2), è accolto.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.59 (testo 2).

Previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, gli emendamenti 5.0.63 (testo 3), sottoscritto dalla senatrice [BOTTICI](#) (M5S), 5.0.65 (testo 2), 5.0.81, 5.0.93 e 5.0.100 (testo 2), posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il [PRESIDENTE](#), in conseguenza dell'accoglimento dell'emendamento 5.0.63 (testo 3), dichiara assorbito l'emendamento 17.3.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.5 (testo 2), che viene sottoscritto dalla senatrice [BOTTICI](#) (M5S).

I RELATORI esprimono parere favorevole.

Il sottosegretario FRENI si esprime in maniera conforme.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), che sottolinea l'importanza di giungere ad accordi politici prima di procedere al voto in Aula e il contributo fornito dal proprio Gruppo.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.0.15, esprimendo perplessità sull'ipotesi di prevedere il principio di rotazione degli operatori, che potrebbe determinare, causa perdita di condizioni economiche di favore, anche l'abbandono di uno scalo da parte di alcuni vettori aerei a discapito dell'economia locale.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiarisce la *ratio* dell'emendamento, che intende rendere più trasparente il sistema di incentivi ai vettori aerei e garantire condizioni più eque a tutti gli operatori.

Il [PRESIDENTE](#) ne dispone l'accantonamento per un approfondimento ulteriore, che si renderà necessario anche per l'emendamento 6.0.3 (testo 2), a prima firma del senatore Bagnai, che riguarda gli immobili demaniali.

Dispone poi l'accantonamento anche dell'emendamento 7.0.20.

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI) ritira l'emendamento 7.0.1 e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, l'emendamento 7.0.44 (testo 4), pubblicato in allegato, posto ai voti, è accolto.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.0.6, 8.0.7 (testo 2), 8.0.8, sottoscritto dalla senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI), 8.0.9 e 8.0.10, che verranno esaminati in occasione



della votazione dell'emendamento 12.0.16 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, l'emendamento 9.0.8 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.10 (testo 3), sul quale i RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione sulla riformulazione da lei predisposta, rivendicando l'iniziativa politica del proprio Gruppo su tale materia. Sottolinea inoltre che il lavoro di sintesi svolto dai Gruppi con il Governo deve comunque garantire l'attribuzione chiara dell'iniziativa di ciascuna forza politica.

La presidente [MATRISCIANO](#) riformula l'emendamento 11.0.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 11.10 (testo 3).

Posto ai voti, l'emendamento 11.10 (testo 3), identico all'emendamento 11.0.7 (testo 2), è accolto.

Il [PRESIDENTE](#) specifica che l'emendamento è aggiuntivo e non modificativo dell'articolo 11.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.16 (testo 2), sul quale i RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) riformula gli emendamenti 11.2 (testo 2) e 11.8 (testo 2) in identico testo all'emendamento 11.16 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 11.16 (testo 2), 11.2 (testo 2) e 11.8 (testo 3), pubblicati in allegato, sono accolti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.28 (testo 2), che viene sottoscritto dai senatori Laura [BOTTICI](#) (*M5S*) e [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*), sul quale i RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

Previa dichiarazione di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori Roberta [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) e [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 11.28 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.0.3 (testo 3).

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) riformula l'emendamento 11.36 in un testo 3, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 11.0.3 (testo 3).

Annuncia infine che la seconda parte dell'emendamento 11.36 diventerà oggetto di specifico ordine del giorno e il tema verrà riproposto in occasione dell'esame della legge di bilancio.

Previa dichiarazione di astensione, a nome del Gruppo, del senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 11.0.3 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Il presidente [D'ALFONSO](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 11.0.4.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, gli emendamenti 12.2 (testo 2) e 12.0.4 (testo 2), posti separatamente ai voti, sono approvati.

Si passa alla votazione degli emendamenti 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10 (testo 2), tra loro identici.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*) informa che aggiungono la propria firma tutti i senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle delle due Commissioni.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, gli emendamenti 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10 (testo 2), posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 12.0.11 (testo 4).

Si passa alla votazione dell'emendamento 12.0.16 (testo 2).

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) riformula l'emendamento 8.0.7 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 12.0.16 (testo 2).

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*), le senatrici [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), [CATALFO](#) (*M5S*) e [MATRISCIANO](#) (*M5S*) riformulano rispettivamente gli emendamenti 8.0.6, 8.0.8, 8.0.9 e 8.0.10 in testi 2, pubblicati in allegato, di tenore identico all'emendamento 12.0.16 (testo 2).

Previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, l'emendamento 12.0.16 (testo 2), identico agli emendamenti 8.0.7 (testo 3), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2) e 8.0.10 (testo 2), posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, gli emendamenti 12.0.52 (testo 3) e 13.25 (testo 3) sono approvati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 13.34 (testo 2), sul quale i RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori Roberta [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) e [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 13.34 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, l'emendamento 13.56 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 13.57.

I RELATORI propongono ai firmatari una riformulazione del testo, che prevede di sostituire, alla lettera d)-*bis*, le parole: "nominare con incarico formale", con l'altra: "individuare".

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*) accoglie la proposta e riformula l'emendamento 13.57 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dai relatori.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, l'emendamento 13.57 (testo 2), sottoscritto dai senatori [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*) e Tiziana [DRAGO](#) (*FdI*), posto ai voti, è accolto.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, l'emendamento 13.58, sottoscritto dai senatori [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*), Laura [BOTTICI](#) (*M5S*) e Tiziana [DRAGO](#) (*FdI*), posto ai voti, è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, gli emendamenti 13.66, 13.71, 13.74, 13.84 (testo 2), sottoscritto dalla senatrice [PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*), e 13.97 (testo corretto), pubblicato in allegato, sono approvati.

Il [PRESIDENTE](#) specifica che il testo approvato dell'emendamento 13.97 è il testo corretto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 13.108, al quale aggiungono la firma i senatori [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*) e Laura [BOTTICI](#) (*M5S*).

I RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

Previa dichiarazione di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori Roberta [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) e [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 13.108, posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 13.123.

Il sottosegretario FRENI dichiara il parere contrario del Governo, in quanto, alla luce delle interlocuzioni con il Ministero competente, la questione potrà essere affrontata e risolta con un atto di natura amministrativa.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa notare che, pur in presenza delle risorse necessarie, il parere del Ministero infrastrutture è cambiato in corso d'opera, ipotizzando una motivazione politica e non tecnica. Esprime quindi la propria profonda amarezza per l'accaduto.

Dopo breve discussione alla quale prendono parte a più riprese il sottosegretario FRENI, il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore [LAUS](#) (*PD*), relatore per l'11a Commissione e il [PRESIDENTE](#), quest'ultimo dispone l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Si passa all'esame dell'emendamento 13.0.24.

Il relatore per la 6a Commissione [FENU](#) (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 13.0.24 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI esprime parere conforme al relatore.

Posto in votazione, l'emendamento 13.0.24 (testo 2) risulta accolto.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI è successivamente messo ai voti e approvato l'emendamento 15.0.7 (testo 5), pubblicato in allegato.

Il relatore per l'11° Commissione [LAUS](#) (*PD*) e il sottosegretario FRENI si esprimono favorevolmente circa l'emendamento 16.10 (testo 3).

L'emendamento 16.10 (testo 3) viene quindi posto in votazione, risultando approvato.

Sul subemendamento 16.1000/1 (testo 2) il parere dei RELATORI è favorevole.

IL sottosegretario FRENI esprime parere conforme.

Le Commissioni riunite approvano quindi il subemendamento 16.1000/1 (testo 2).

Viene posto in votazione l'emendamento 16.1000, così come modificato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, le Commissioni riunite approvano.

L'emendamento 16.22 (testo 2) viene sottoscritto dai senatori [MISIANI](#) (PD), [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az), [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) e [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), nonché dalla senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 16.22 (testo 2) è posto in votazione e approvato.

L'emendamento 16.0.2 (testo 4) viene sottoscritto dai componenti del Gruppo Movimento 5 stelle e dal presidente [D'ALFONSO](#).

Posto in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 16.0.2 (testo 4) è accolto.

In esito a successive e distinte votazioni, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, risultano accolti gli emendamenti 16.0.3 (testo 2), 16.0.23 e 16.0.24 (testo 2).

E' quindi posto in votazione l'emendamento 16.0.25 (testo 2), sul quale i pareri dei RELATORI e del GOVERNO sono favorevoli.

Il senatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 16.0.25 (testo 2).

Sull'emendamento 16.0.27 (testo 3) il parere dei RELATORI è favorevole.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 16.0.27 (testo 3) è approvato.

I RELATORI e il GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 16.0.31, al quale aggiunge la propria firma la senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC).

L'emendamento 16.0.31 viene quindi posto in votazione e approvato.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) fa proprio l'emendamento 6.0.4 e lo ritira per trasformarlo in ordine del giorno.

Sull'emendamento 13.60 si esprimono in senso favorevole il relatore per l'11a Commissione [LAUS](#) (PD) e il sottosegretario FRENI.

La senatrice [GARAVINI](#) (IV-PSI) sottoscrive l'emendamento 13.60, che, posto in votazione, risulta accolto.

L'emendamento 11.10 viene sottoscritto dalle senatrici [PAPATHEU](#) (FIBP-UDC) e [GALLONE](#) (FIBP-UDC), nonché dal senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC).

*La seduta, sospesa alle ore 22,45, riprende alle ore 23,05.*

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) presenta l'emendamento 2.0.1 (testo 3).

Sull'emendamento 2.0.1 (testo 3) ha la parola il sottosegretario FRENI, il quale ribadisce la contrarietà.

L'emendamento 2.0.1. (testo 3) è quindi accantonato.

Il senatore [ROMANO](#) (M5S) ritira l'emendamento 7.0.4 per trasformarlo in ordine del giorno.

Sull'emendamento 5.0.12 (testo 4) ha la parola la senatrice [BOTTICI](#) (M5S), segnalando che non è disponibile il parere della Commissione bilancio.

Dopo un intervento del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 5.0.12 (testo 4) viene accantonato.

Sull'emendamento 5.0.59 (testo 2) hanno la parola le senatrici [GARAVINI](#) (IV-PSI) e [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) e il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az), esprimendo l'orientamento contrario dei rispettivi Gruppi.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) esprime l'intenzione del proprio Gruppo di astenersi in relazione alla medesima proposta.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ritira l'emendamento 5.0.59 (testo 2).

Sull'emendamento 7.0.15 ha la parola il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che esprime orientamento contrario.

Il relatore per l'11a Commissione [LAUS](#) (PD) esprime parere contrario sul medesimo emendamento.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) si esprime favorevolmente rispetto all'emendamento 7.0.15.

Le senatrici [FEDELI](#) (PD) e [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) esprimono un orientamento contrario sull'emendamento 7.0.15, che è quindi accantonato.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) lamenta di non aver avuto la possibilità di richiedere l'accantonamento di propri emendamenti successivamente all'espressione di orientamenti contrari.

Il presidente [D'ALFONSO](#) rileva la linearità dei lavori.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) ritira l'emendamento 7.0.15, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà all'emendamento 7.0.20, precedentemente accantonato.

Il relatore per la 6a Commissione [FENU](#) (M5S) si esprime in senso favorevole all'emendamento 7.0.20.

Il sottosegretario FRENI si esprime conformemente.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime la contrarietà della propria forza politica riguardo l'emendamento 7.0.20, mettendone in evidenza i prevedibili effetti fortemente negativi, specialmente sul piano economico.

Si esprime in senso analogo, a nome del proprio Gruppo, il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), mettendo particolarmente in evidenza le conseguenze negative rispetto alle stesse entrate pubbliche dell'approvazione dell'emendamento.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) si associa, paventando le ripercussioni negative, riguardanti gli ambiti economico e culturale, dell'eventuale approvazione dell'emendamento.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) sottolinea, a nome del proprio Gruppo, l'opportunità di accogliere l'emendamento 7.0.20, specie al fine di una razionalizzazione della normativa in materia di auto storiche, in linea con la disciplina dell'Unione europea.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) esprime l'orientamento contrario del proprio Gruppo relativamente all'emendamento 7.0.20.

In considerazione dell'andamento del dibattito, il relatore per la 11a Commissione [LAUS](#) (*PD*) suggerisce il ritiro dell'emendamento 7.0.20.

A titolo personale, la senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) esprime la propria contrarietà rispetto all'emendamento 7.0.20.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita a procedere alla votazione.

Successivamente a un invito del relatore per la 6a Commissione [FENU](#) (*M5S*), la senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 7.0.20 per trasformarlo in ordine del giorno.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) ricorda il favore già manifestato dal Governo relativamente all'emendamento 7.0.20 e sottolinea la necessità di un riordino normativo in materia di auto storiche.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda l'avvio di un tavolo per il confronto sulla questione già avviato presso il Ministero competente.

Si passa all'emendamento 5.0.12 (testo 4), precedentemente accantonato, sul quale esprimono parere favorevole i RELATORI e il GOVERNO.

L'emendamento 5.0.12 (testo 4), sottoscritto dalla senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), è posto in votazione, risultando approvato.

Si passa all'emendamento accantonato 2.0.1 (testo 3).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario sull'emendamento 2.0.1 (testo 3).

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) insiste per la votazione.

Il presidente [D'ALFONSO](#) rileva l'opportunità che, come già avvenuto in situazioni analoghe riguardo emendamenti di altre forze politiche, l'emendamento 2.0.1 (testo 3) sia ritirato.

Il relatore per l'11a Commissione [LAUS](#) (PD) invita altresì al ritiro dell'emendamento 2.0.1 (testo 3).

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) rileva che la formulazione dell'emendamento deriva da un precedente confronto con il Governo, il quale non è stato in grado di definire una posizione univoca al riguardo. Ritiene quindi preferibile che le Commissioni riunite procedano alla votazione, a fini di chiarezza, della proposta, tra l'altro priva di conseguenze finanziarie.

Il sottosegretario FRENI osserva che la posizione del Governo rispetto agli emendamenti è quella espressa dai suoi rappresentanti durante le sedute delle Commissioni riunite e ribadisce l'orientamento contrario sull'emendamento 2.0.1 (testo 3).

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) considera forzata la ricerca costante di una posizione comune di tutte le forze di maggioranza sulle singole proposte, nulla precludendo l'affermazione delle rispettive posizioni in sede di votazione.

Il presidente [D'ALFONSO](#) fa riferimento alla responsabilità che necessariamente caratterizza la condotta delle parti politiche che formano la maggioranza.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) si esprime a sua volta a favore della votazione dell'emendamento 2.0.1 (testo 3), rilevando la mancanza di chiarezza da parte del Governo.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) ritiene che un'eventuale votazione costituirebbe un fattore di indebolimento della maggioranza, particolarmente negativo nella prospettiva dell'esame del disegno di legge di bilancio.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ritiene che le forze di maggioranza e il Governo abbiano necessità di disporre di tempi più ampi per il confronto riguardante le rispettive proposte. Dopo aver osservato che il contenuto dell'emendamento 2.0.1 (testo 3) potrà essere oggetto di ulteriore valutazione in sede di trattazione del disegno di legge di bilancio, dispone l'accantonamento di tale proposta emendativa.

Si passa all'esame dell'emendamento 6.0.3 (testo 2), precedentemente accantonato.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) chiarisce la portata della riformulazione in esame, che ha escluso, rispetto alla versione originaria, la parte relativa alla fiscalità a favore del rientro dei lavoratori in Italia, e ora si limita a estendere agli enti pubblici di ricerca la disciplina prevista dall'articolo 46 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

L'emendamento tuttavia ha ricevuto il parere contrario del Governo in quanto oneroso, ma il fatto che anche tali enti, invece di rivolgersi al mercato, possano beneficiare del gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti al loro servizio, rappresenterebbe un evidente risparmio, che compenserebbe - anche se non è ora prevedibile in quale parte - i mancati introiti cui i beni potrebbero dare luogo. Esprimendo l'auspicio che il tema possa essere ripreso, con maggiore successo, in un prossimo provvedimento, ritira l'emendamento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda il principio di leale collaborazione in base al quale diversi livelli di governo, tra i quali rientra il Demanio, devono cooperare tra loro in ragione dell'appartenenza al medesimo ordinamento. Assicura che la questione verrà sottoposta al direttore dell'Agenzia del demanio in occasione di una sua prossima audizione.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) considera rinviata a tale successiva occasione la discussione sul punto intendendosi quindi ritirato l'emendamento 6.0.3 (testo 2).

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 7.0.4 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Si passa all'esame dell'emendamento 11.0.4, precedentemente accantonato.

La presidente [MATRISCIANO](#), nel rilevare con amarezza l'insufficiente attenzione che il decreto ha rivolto alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro e alle giuste retribuzioni e ai diritti dei lavoratori, ritira l'emendamento e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) evidenzia che la salvaguardia contenuta nell'emendamento in esame è già stata adottata in altri provvedimenti a favore dei lavoratori in cassa integrazione a causa del Covid per evitare che dovessero restituire il trattamento integrativo di 100 euro.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) sollecita un'attenzione del Governo sul tema dei *bonus* e alla tutela dei lavoratori, che spesso sono costretti a subire forti decurtazioni per restituirli.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) sottoscrive l'emendamento e invita il Governo a valutare con attenzione la situazione relativa ai lavoratori in cassa integrazione per Covid.

Si passa all'esame dell'emendamento 12.0.11 (testo 3), precedentemente accantonato.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) chiarisce che con l'emendamento si intende estendere l'esercizio della medicina generale anche a specialisti in medicina di comunità e cure primarie, già formati e in possesso di tutti i requisiti necessari, il cui contributo potrebbe risultare prezioso anche per alleviare la cronica carenza di medici del territorio. Esprime quindi forte disappunto per il parere contrario espresso dal Governo - sulla base delle indicazioni del Ministero della salute -, fondato su una imminente e più volta annunciata riforma del settore, che tuttavia stenta a concretizzarsi. In conclusione, sottolineando il proprio disagio per l'ennesima posizione contraria in materia, ritira l'emendamento e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno, riservandosi di riproporre il tema in occasione dell'esame della legge di bilancio.

Si passa all'esame dell'emendamento 13.123, precedentemente accantonato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda l'invito al presentatore a ritirare l'emendamento e trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala che un ordine del giorno sul punto è già stato accolto recentemente in 8a Commissione, senza che si sia dato seguito all'impegno assunto. Esprime quindi perplessità sull'opportunità di adottare nuovamente il medesimo strumento parlamentare.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) rivolge un appello Governo affinché individui la soluzione idonea al tema ricordato dal senatore Ripamonti, peraltro già sollevato in entrambi i rami del Parlamento, e si possa così dare risposta alle numerose famiglie coinvolte.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce il parere già espresso dal sottosegretario Freni in precedenza ed evidenzia che la copertura dell'emendamento è comunque inidonea in quanto riguarda solo il fabbisogno e non anche l'indebitamento netto e il saldo da finanziare.



All'esito di un dibattito in cui prendono la parola a più riprese il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il sottosegretario FRENI, il senatore [COMINCINI](#) (*PD*) e il [PRESIDENTE](#), il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno, avente carattere vincolante per il Governo e con la previsione esplicita di una scadenza temporale per l'adempimento dell'impegno.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.0.1 (testo 3) precedentemente accantonato.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) stigmatizza il comportamento del Governo, che ha cambiato opinione in corso di esame del provvedimento, evidenziando uno scarso raccordo tra i vari Ministeri. Ritira comunque l'emendamento e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Vengono separatamente posti ai voti gli emendamenti dei Relatori di più precisa redazione normativa e l'emendamento Coord. 1, volto ad effettuare meri interventi di correzione formale agli articoli 3, 5, 6 e 8, pubblicati in allegato, sui quali il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole. Sono accolti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono da considerarsi respinti tutti i restanti emendamenti non oggetto di specifico esame.

Avverte inoltre che si passerà all'esame degli ordini del giorno originariamente presentati ovvero risultanti dalla trasformazione di emendamenti in corso di seduta.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il senatore DE BERTOLDI riformula l'ordine del giorno n. 52 sostituendo le parole "a valutare la possibilità di prevedere la rateizzazione fino al 31 marzo 2023" con le altre "a prevedere nel disegno di legge di bilancio per il 2022 la rateizzazione fino al 31 dicembre 2022".

I RELATORI esprimono parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA svolge un intervento complessivo sugli ordini del giorno presentati e formula la richiesta ai proponenti di considerare il parere esclusivamente riferito alla parte del dispositivo, dichiarando di accoglierne i contenuti, nella formula "impegna il Governo a valutare l'opportunità di", considerandoli quindi come raccomandazioni.

Una specifica valutazione favorevole meritano invece gli ordini del giorno G/2426/30/6 e 11 e G/2426/52/6, nonché i due ordini del giorno appena annunciati dal senatore Ripamonti e dal senatore Floris, che vengono accolti.

I firmatari non insistono per la votazione degli ordini del giorno.

Si passa alla votazione del mandato ai relatori.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori, senatori Fenu e Laus, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, unitamente alle modifiche accolte, autorizzandoli ad apportare le modifiche eventualmente necessarie di carattere meramente redazionale e a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 00,55.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [2426](#)

**G/2426/53/6 e 11 [già em. 7.0.5 (testo 2)]**

[Pittella](#), [Collina](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 2426)";

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 7.0.5 (testo 2).

**G/2426/54/6 e 11 (già em. 13.86)**

[Pittella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 2426)";

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 13.86.

**G/2426/55/6 e 11 [già em. 16.0.28 (testo 2)]**

[Pittella](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 2426)";

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 16.0.28 (testo 2).

**G/2426/56/6 e 11 (già em. 5.0.22)**

[Dell'Olio](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (A.S. 2426),

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame reca diverse misure in materia fiscale;

considerato che:

ad oggi, la perdita di gettito fiscale e contributivo è stimato ancora sopra i 100 miliardi di euro. Nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) 2021, si segnala infatti che, nel triennio 2016-2018, il gap complessivo delle entrate (differenza tra gettito teorico e gettito effettivo registrato) è stato in media di circa 105,9 miliardi di euro, di cui 94,3 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,6 miliardi di mancate entrate contributive; nel 2018, l'ammontare complessivo del tax gap, fiscale e contributivo, si assesta a circa 102,8 miliardi di euro, di cui 90,6 miliardi di euro di mancate entrate tributarie; alla luce di questi numeri, l'incentivazione dei pagamenti elettronici rappresenta una priorità per accelerare la lotta all'evasione fiscale;

anche grazie all'attuazione del cosiddetto Piano «Italia Cashless», nato per incentivare l'uso di carte e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente, nell'ultimo anno, le transazioni con moneta elettronica hanno subito una forte accelerazione, migliorando le statistiche della Banca centrale europea (Bce) che fotografava l'Italia, nel 2019, come il Paese membro caratterizzato dal più basso numero di transazioni pro-capite regolate con mezzi diversi dal contante;

la citata indagine della Bce integrata da Banca Italia del 2019 evidenzia che la diffusione degli strumenti di pagamento digitali porta con sé benefici in termini di sicurezza ed economici, tuttavia, nonostante i numerosi passi in avanti dal punto di vista tecnologico, in Italia, la diffusione dei pagamenti digitali resta inferiore rispetto alla media europea; l'Italia è il Paese dell'area euro in cui è stato rilevato il maggior numero di transazioni giornaliere per persona, in media circa 2 transazioni di cui 1,7 in contanti mentre la media europea si attesta a 1,6 transazioni giornaliere, di cui 1,2 in contanti;

rilevato che:

l'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, ha previsto uno strumento attraverso il quale le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato conseguono un rimborso in denaro ("cashback") per acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione;

la suddetta previsione della legge di bilancio per il 2020 è stata attuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156. La misura è in linea con le Country Recommendation per il 2019, con le quali la Commissione europea e il Consiglio hanno raccomandato all'Italia di adottare, nel 2019 e nel 2020, provvedimenti volti a "contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, tra l'altro potenziando i pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti";

in particolare, con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stata prevista una prima fase sperimentale del programma "cashback" che ha avuto inizio l'8 dicembre 2020 ed è terminata lo scorso 31 dicembre 2020. E' stata successivamente disposta la sospensione del programma Cashback di Stato, per la seconda parte del 2021;

considerato inoltre che:

la misura del cashback costituisce uno degli aspetti del più vasto piano volto all'incentivazione dell'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici che, a sua volta, si inserisce nel percorso più ampio della transizione digitale,

impegna il Governo:

in un'ottica generale di riforma e di modernizzazione in senso digitale del sistema dei pagamenti, ad adottare eventuali provvedimenti correttivi del programma Cashback, anche valutando di introdurre, nel corso del primo semestre del 2022, nel caso in cui il numero di registrazioni all'App io decresca in misura significativa, un cashback in percentuali di rimborso ridotte sia per i nuovi soggetti che aderiscono al programma che per i soggetti che hanno già aderito al programma prima della sospensione.

**G/2426/57/6 e 11 (già em. 7.0.47)**

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Siri](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Zuliani](#)

Il Senato

In sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto -legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

considerate le gravi difficoltà in cui versa la filiera lattiero-casearia;

Impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento all'esame del Parlamento le misure necessarie al sostegno

del comparto lattiero caseario attraverso la compensazione degli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote -latte, in modo da permettere alle aziende di settore di poter accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi, adottati a livello nazionale, regionale o territoriale e contestuale sospensione, fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte, di tutte le procedure in essere di recupero dei crediti.

**G/2426/58/6 e 11 (già em. 7.0.15)**

[Lupo](#), [Cioffi](#), [Trentacoste](#), [De Petris](#), [Donno](#), [Coltorti](#), [Montevecchi](#), [Buccarella](#), [Castaldi](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#), [Croatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (A.S. 2426),

premessi che:

il Capo I del provvedimento in esame reca diverse disposizioni urgenti in materia fiscale considerato che:

la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali evidenzia, al considerando n. 7, che gli incentivi per avviare nuove rotte in modo da promuovere, tra l'altro, lo sviluppo delle regioni svantaggiate e ultraperiferiche dovrebbero essere concessi solo in conformità del diritto comunitario;

all'articolo 1, paragrafo 5, la predetta direttiva dispone che sia lasciato impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di applicare nei confronti di qualsiasi gestore aeroportuale situato nel suo territorio, misure regolamentari supplementari ma che non siano incompatibili con la direttiva medesima o con altre disposizioni del diritto comunitario e che tali misure possano comprendere misure di supervisione economica quali l'approvazione dei sistemi di tariffazione e/o dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione basati sull'incentivazione o la regolamentazione dei massimali tariffari;

l'articolo 13 del decreto-legge n. 145 del 2013 è intervenuto, ai commi 14 e 15, sulla questione degli accordi stipulati dalle società concessionarie della gestione degli aeroporti con i vettori aerei. Il comma 14 stabilisce innanzitutto, come criterio generale, che per l'erogazione di contributi, sussidi o qualsiasi altra forma di emolumento ai vettori aerei per lo sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, le società di gestione aeroportuali, debbano esperire procedure di scelta del beneficiario concorrenziali e trasparenti, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati. A tal fine la norma prevede l'emanazione di apposite Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

rilevato che:

le modalità con cui i gestori aeroportuali e i vettori hanno negoziato, dunque, nel tempo, le incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree hanno generato notevoli problematiche in relazione sia ai profili di leale concorrenza che di equilibrio del mercato del trasporto aereo, incidendo, in taluni casi sulla solidità economica dei gestori stessi;

la proliferazione a livello nazionale di scali aeroportuali ha comportato, nel momento in cui negli anni Novanta l'Europa ha aperto alle liberalizzazioni, un eccesso di permeabilità alle compagnie straniere del sistema del trasporto aereo italiano. A partire dalla metà degli anni Novanta, quindi, nel settore del trasporto aereo i vettori low cost hanno conquistato notevoli quote di mercato che, in particolare nel nostro Paese, hanno raggiunto una percentuale di oltre il 70 per cento;

nell'operare per la sostenibilità e per il business del proprio aeroporto, città, enti locali e gestori aeroportuali, sostenuti da interessi territoriali, sono entrati in concorrenza tra loro per accaparrarsi i flussi di traffico resi disponibili dall'arrivo delle compagnie low-cost dall'estero. Ciò ha incrementato esponenzialmente la forza negoziale di tali compagnie, arrivata spesso a manifestarsi attraverso vere e

proprie forme di ricatto di abbandono dello scalo servito, tali da condizionare anche le scelte dei governi a livello locale e centrale;

risulta pressoché impossibile conoscere con esattezza l'entità dei contributi erogati dalle società aeroportuali ai vettori in quanto, se da un lato i bandi pubblici degli enti locali per la promozione territoriale sono trasparenti, dall'altro i negoziati privati tra aeroporti e compagnie aeree rimangono riservati. Si stima comunque che, nel solo 2019, il sistema aeroportuale italiano abbia erogato più di 390 milioni annui di incentivi alle compagnie low cost di cui una parte consistente risulta non verificabile;

il sistema di incentivazione prevede infatti una prima fase in cui vi è l'apertura della destinazione, che può godere di incentivi per un massimo di tre anni, e successivamente l'avvio di una seconda fase che vede coinvolti gli enti locali e le compagnie aeree nella conclusione di un accordo per la promozione del territorio, il cosiddetto co-marketing, di norma estremamente generico e le cui condizioni, soprattutto in termini di incentivi, rimangono per ragioni di strategia di mercato riservate;

è evidente come tali incentivi abbiano di fatto determinato un drastico abbassamento delle tariffe che, sebbene costituisca un indubbio vantaggio per gli utenti, allo stesso tempo hanno determinato delle dinamiche di mercato dirette a privilegiare le compagnie che assicurano un volume di traffico maggiore, anche grazie ai predetti incentivi, a discapito delle compagnie che basano il loro traffico sulle medesime destinazioni ma con costi decisamente maggiori e senza contributi da parte delle società aeroportuali;

occorre peraltro segnalare che, con il passare degli anni, detto sistema di incentivi ha via via abbandonato la finalità di promozione di nuove tratte nelle regioni svantaggiate e ultraperiferiche ed è oggi utilizzato in modo generalizzato,

impegna il Governo:

ad adottare, in osservanza ai principi di trasparenza e competitività, ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, volta a garantire la più ampia trasparenza ed accessibilità delle procedure di erogazione di incentivi pubblici, contributi, sussidi o qualsiasi altra forma di emolumento, destinati ai vettori aerei per lo sviluppo di nuove rotte;

ad emanare, dando seguito a quanto già previsto dall'articolo 13, commi 14 e 15 del decreto-legge n. 145 del 2013, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposite Linee Guida finalizzate a prevedere, in capo alle società di gestione aeroportuale specifici obblighi di comunicazione, a carattere semestrale, relativamente agli incentivi che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di co - marketing;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori.

**G/2426/59/6 e 11 (già em. 11.36 testo 3)**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#)

Art. 11

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

in riferimento all'emendamento 11.36 (testo 3), al programma di garanzia di occupabilità dei

lavoratori

premessi che:

il Capo II reca misure urgenti in materia di lavoro;

considerato che:

l'articolo 3-*bis* del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 stabilisce che per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell'ambito programma denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), 10 milioni di euro sono destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni interventi normativi finalizzati a prevedere anche per l'anno 2022 e ad incrementare, rispetto a quanto già previsto per il 2021, le risorse destinate all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività.

G/2426/59/6 e 11

**G/2426/60/6 e 11 (già em. 7.0.20)**

[L'Abbate](#), [Di Girolamo](#), [Matrisciano](#)

Art. 7

L'ABBATE, DI GIROLAMO, MATRISCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (A.S. 2426),

premessi che:

il Capo I del provvedimento in esame reca diverse disposizioni urgenti in materia fiscale;

considerato che:

la normativa italiana prevede esenzioni e riduzioni sul pagamento del bollo delle auto storiche, differenziando tra veicoli con più di 30 anni e veicoli con più di 20 anni;

l'articolo 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a partire dal trentesimo anno dalla loro costruzione. La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo comma 1-*bis* a tale articolo 63, che dispone la riduzione del 50% della tassa per i veicoli (si tratta di autoveicoli e motoveicoli) che abbiano un'anzianità compresa tra 20 e 29 anni, a condizione che siano in possesso del certificato di rilevanza storica e che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione;

la norma citata ha introdotto, pertanto, un'agevolazione per veicoli che avendo anzianità inferiore a trenta anni non possono usufruire dell'esenzione totale dalla tassa automobilistica. L'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-*bis* è di 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

valutato che:

il carico fiscale e gli oneri gravanti sugli autoveicoli possono essere utilizzati come leva per rendere i comportamenti degli automobilisti più sostenibili e facilitare l'introduzione di nuove tecnologie in grado di ridurre i consumi di carburante e le emissioni ambientali di Co2,

impegna il Governo:

al fine di pervenire alla progressiva eliminazione di benefici fiscali per i veicoli inquinanti, ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, finalizzata all'abolizione della riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica dovuta per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, con un'anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni.

**G/2426/61/6 e 11 (già em. 2.0.1 testo 3)**

[Vitali](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

VITALI, TOFFANIN, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a prevedere, per tutta la durata dello stato di emergenza, la non applicazione del citato articolo 48-*bis* nel caso in cui il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al Codice dei contratti pubblici, nonché a prevedere la non applicazione del medesimo articolo 48-*bis* alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

**G/2426/62/6 e 11 (già em. 12.0.49)**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (A.S. 2426),

considerato che:

si pone il problema dei lavoratori in CIGS a zero ore da imprese che hanno cessato l'attività o in stato di crisi per procedure fallimentari,

impegna il Governo:

a valutare, anche con effetto retroattivo, l'opportunità - al fine di incentivare l'occupazione stabile - di estendere i benefici di cui alla legge n. 183 del 10 dicembre 2014 nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 in materia di incentivi all'occupazione.

Art. 5

**5.0.56 (testo 2) (id. a 5.0.55)**

[Pittella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5- bis.

*(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Il comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatosi prima del 19 maggio 2020.».

**5.0.100 (testo 2)**

[Ferrero](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Lucidi](#), [Corti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

All'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "situati nel territorio comunale" sono aggiunte le seguenti "o in comuni diversi" e in fine ", scelto dai componenti il nucleo familiare."

Art. 6

**6.1001**

I Relatori

**Art. 6**

*Al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «dai soggetti indicati al comma 1» con le seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2»*

*Conseguentemente al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2».*

Art. 7

**7.1001**

I Relatori

**Art. 7**

*Al comma 2, dopo le parole: «pari a 100 milioni di euro» inserire le seguenti: «per l'anno 2021».*

*Alla rubrica, sostituire le parole: «Fondo automotive» con le seguenti: «del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni».*

**7.0.44 (testo 4)**

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Zuliani](#), [Casolati](#), [Lucidi](#), [Ferrero](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)*

*1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a ) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici*



*coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate ed effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi con il decreto di cui al comma 10 - bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10 - bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.";*

*b) al comma 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "All'autorizzazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241";*

*c) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10 -bis. Fermo quanto previsto dal comma 9 - bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro il **30 aprile 2022**, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:*

*a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;*

*b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:*

*1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;*

*2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;*

*3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;*

*4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale."*

*2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, e comunque non oltre il **30 aprile 2022**, continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi, la disciplina di*

*cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano, altresì, efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10 - bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.*

**3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo, come sostituito dal presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi.**

Art. 8

**8.1001**

I Relatori

**Art. 8**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis:*

*al terzo periodo, sostituire le parole: «apposita domanda telematica» con le seguenti: «apposita domanda in via telematica»;*

*all'ultimo periodo, sostituire le parole: «monitoraggio dei limiti» con le seguenti: «monitoraggio del rispetto dei limiti» e le parole: «delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora» con le seguenti: «delle domande ricevute; qualora».*

**8.0.6 (testo 2) [id. a 8.0.7 (testo 3), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2 - già 12.0.26), 8.0.10 (già 12.0.28), 12.0.16 (testo 2)]**

[Augussori](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Fregolent](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Zuliani](#), [Rufa](#), [Casolati](#), [Lucidi](#), [Ferrero](#), [Corti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*Art. 12 -bis*

*(requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)*

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

**8.0.7 (testo 3) [id. a 8.0.6 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2 - già 12.0.26), 8.0.10 (già 12.0.28), 12.0.16 (testo 2)]**

[Misiani](#), [Boldrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*Art. 12 -bis*

*(requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)*

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

**8.0.8 (testo 2) [id. a 8.0.6 (testo 2), 8.0.7 (testo 3), 8.0.9 (testo 2 - già 12.0.26), 8.0.10 (già 12.0.28), 12.0.16 (testo 2)]**

[Faraone](#), [Parente](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*Art. 12 -bis*

*(requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)*

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalide parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

**8.0.9 (testo 2 - già 12.0.26) [id. a 8.0.6 (testo 2), 8.0.7 (testo 3), 8.0.8 (testo 2), 8.0.10 (già 12.0.28), 12.0.16 (testo 2)]**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Bottici](#), [Pirro](#), [Nocerino](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*Art. 12 -bis*

*(requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)*

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalide parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

**8.0.10 (testo 2 - già 12.0.28) [id. a 8.0.6 (testo 2), 8.0.7 (testo 3), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2 - già 12.0.26), 12.0.16 (testo 2)]**

[Vanin](#), [Pirro](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*Art. 12 -bis*

*(requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)*

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalide parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 9

**9.1001**

I Relatori

*Art. 9*

*Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «l'INPS provvede al monitoraggio» inserire le seguenti: «del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 7 sopprimere il quarto periodo.*

Art. 11

**11.1001**

I Relatori

*Art. 11*

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «decreto-legge n. 41 del 2021,» fino a «e le risorse dell'articolo» con le seguenti: «del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, sono rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo».*

*Al comma 8, al terzo periodo, sostituire le parole: «dal divieto» con le seguenti: «dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «sono esclusi dal divieto» con le seguenti: «sono esclusi dalla predetta applicazione».*

*Al comma 9, sostituire le parole: «di cui all'articolo 50-bis, comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6».*

**11.2 (testo 2) [id. a 11.8 (testo 3), 11.16 (testo 2)]**

[Di Piazza](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

"9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

**11.8 (testo 3) [id. a 11.2 (testo 2), 11.16 (testo 2)]**

[Catalfo](#), [Puglia](#), [Matrisciano](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

"9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

**11.0.1000 [già 11.10 (testo 3)] [id. a 11.0.7 (testo 2), id. a 11.0.7 (testo 2)]**

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

*Art. 11-bis*

*(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)*

*1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.*

*2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.*

*3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti CISOA di cui all'articolo 8, comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.*

**11.36 (testo 3) [id. a 11.0.3 (testo 3)]**

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*«Art. 11-bis*

*(Fondo Nuove Competenze)*

*1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*

*2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il*

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 20 luglio 2021 n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n.125 sono attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

#### **11.0.7 (testo 2) [id. a 11.0.1000 (già 11.10 (testo 3))]**

[Matrisciano](#), [Puglia](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### *Art. 11-bis*

*(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)*

*1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.*

*2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.*

*3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti CISOA di cui all'articolo 8, comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.*

#### Art. 13

#### **13.1001**

I Relatori

#### *Art. 13*

*Al comma 1, lettera c), numero 4.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "ammette" è sostituita dalla seguente: "ammettono"».*

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «pericolo per la tutela della salute» con le seguenti: «pericolo per la salute».*

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "somme*

aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e)»).

### **13.57 (testo 2)**

[Bressa](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Caligiuri](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Floris](#), [Guidolin](#), [Grassi](#), [Maffoni](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

**«d) -bis all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:**

«b-bis individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.»

**d)-ter all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:**

«a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.»

**d)-quater all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera f), è inserita la seguente:**

«f)-bis: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.»

**d)-quinquies all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:**

«8-bis: Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.»

**d)-sexies all'articolo 37:**

**1)** al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo:

«L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.»

**2)** dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

«7-ter: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.»

**d)-septies all'articolo 55, comma 5:**

**1)** alla lettera c) dopo le parole: »commi 1, 7« è inserito il seguente: »7-ter)«

**2)** la lettera d) è sostituita dalla seguente:

»d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed 8-

*bis).*«

**d)-octies all'articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine le seguenti:**

»ed f-bis.«

**13.97 (testo corretto)**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

All'Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente:

«12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto»;

*conseguentemente inserire come importo somma aggiuntivo le parole "euro 3.000".*

Art. 15

**15.1001**

I Relatori

**Art. 15**

*Al comma 5, dopo le parole: «la spesa di euro 1.659.477» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2021».*

*Alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» inserire le seguenti: «dell'incremento di personale per l'operazione».*

**15.0.7 (testo 5)**

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#), [Calandrini](#)

*Art.15-bis*

(Misure urgenti in favore degli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 con delibera degli organi competenti corredata da una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei ministeri vigilanti da rendersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti.

Art. 17

**17.1001**

I Relatori

**Art. 17**

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: «articoli 2, 4,» inserire la seguente: «5,».*

**Coord. 1**

I Relatori

**Art. 3**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dopo le parole "rateazione» con le seguenti: «dopo la parola: "rateazione»*

**Art. 5**

*Al comma 3:*

*sostituire le parole: «L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: "Per l'esercizio» con le seguenti: «All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,*

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Per l'esercizio»;

*sostituire le parole:* «il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione» *con le seguenti:* «il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione»

*Al comma 4, sostituire le parole:* «A decorrere dal 1° gennaio 2021» *con le seguenti:* «Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».

*Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole:* «all'articolo 31 e seguenti» *con le seguenti:* «agli articoli 31 e seguenti».

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole:* «sono definite» *con le seguenti:* «sono definiti».

*Al comma 13, lettera b), sostituire le parole:* «Conferenza Stato - città» *con le seguenti:* «Conferenza Stato-Città».

*Al comma 14, sostituire le parole:* «decreto del Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica».

*Al comma 15, sostituire la parola:* «valutati» *con la seguente:* «valutate».

#### **Art. 6**

*Al comma 2, sostituire le parole:* «approvato con il decreto» *con le seguenti:* «di cui al decreto»

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «in idonea documentazione» *con le seguenti:* «mediante idonea documentazione»;

*Alla rubrica, sostituire le parole:* «disciplina del patent box» *con le seguenti:* «disciplina del cosiddetto "patent box"»

#### **Art. 8**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis, quarto periodo, sostituire le parole:* «articolo 71 del decreto» *con le seguenti:* «articolo 71 del testo unico di cui al decreto».

#### **Art. 9**

*Al comma 3, sostituire le parole:* «di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata» *con le seguenti:* «o di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata»

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «e nel limite di spesa» *con le seguenti:* «, nel limite di spesa».

#### **Art. 10**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» *con le seguenti:* «di Alitalia - Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa».

*Al comma 2, dopo le parole:* «del 7 aprile 2016,» *inserire le seguenti:* «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016,».

#### **Art. 11**

*Al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 2» *inserire le seguenti:* «del presente articolo».

*Al comma 11, sostituire le parole:* «e a 108 milioni» *con le seguenti:* «e in 108 milioni».

*Al comma 12, alinea, dopo le parole:* «per l'anno 2021» *e dopo le parole:* «per l'anno 2023» *inserire il seguente segno d'interpunzione:* «,».

#### **Art. 13**

*Al comma 1, lettera b), numero 1.1, sostituire le parole:* «e locale» *con le seguenti:* «e locale,».

*Al comma 1, lettera b), numero 2.2, dopo le parole:* «Ministero dell'interno» *e dopo le parole:* «per la trasformazione digitale» *inserire il seguente segno d'interpunzione:* «,».

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 3, dopo le parole:* «regolamento (UE) 2016/679» *inserire le seguenti:* «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,» *e sostituire le parole:* «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» *con le seguenti:* «dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».



*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «data di entrata in vigore» con le seguenti: «data dell'entrata in vigore».*

*Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 4-bis:*

*dopo le parole: «decreto del Ministro de lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «da adottare» e sopprimere le parole: «da dottarsi»;*

*sostituire le parole: «articolo 5 del decreto» con le seguenti: «articolo 5 del regolamento di cui al decreto».*

*Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 4, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.» con le seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008».*

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14:*

*al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 20 e 21» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».*

*al comma 2, sostituire le parole: «Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero» con le seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero»;*

*al comma 5, sostituire le parole: «Ai provvedimenti del presente articolo» con le seguenti: «Ai provvedimenti di cui al presente articolo»;*

*al comma 7, sostituire le parole: «prevista dall'articolo 46, trovano applicazione» con le seguenti: «prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano»;*

*al comma 9, lettera d), sostituire le parole: «fino a cinque lavoratori» con le seguenti: «qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori»;*

*al comma 10, dopo le parole: «lettere d) ed e)» inserire le seguenti: «del comma 9»;*

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro» inserire le seguenti: «e delle politiche sociali».*

*Al comma 2, sostituire le parole: «del CCNL comparto Funzioni Centrali» con le seguenti: «del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali».*

*Al comma 6, sostituire le parole: «ai sensi dell'art. 17» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17».*

#### **Art. 14**

*Al comma 3, sostituire le parole: «pari a euro» con le seguenti: «pari a» e le parole: «e per 1.839.431 euro» con le seguenti: «e a 1.839.431 euro».*

*Al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «lett. a)» con le seguenti: «lettera a)».*

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «9-quinquies» con le seguenti: «, nonché 9-quinquies».*

#### **Art. 15**

*Al comma 5, dopo le parole: «attraverso l'impiego» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».*

#### **Art. 16**

*Al comma 6, sostituire le parole: «la regione Sicilia» con le seguenti: «la Regione siciliana».*

*Al comma 7, sostituire le parole: «Trentino Alto Adige» con le seguenti: «Trentino-Alto Adige» e le parole: «di Trento e Bolzano» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano».*

*Al comma 9, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo» e le parole: «relativi cronoprogramma» con le seguenti: «relativi cronoprogrammi».*

#### **Art. 17**

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 339» con le seguenti: «, di cui all'articolo*

1, comma 339» e le parole: «di cui al dell'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo».

*Al comma 2, dopo le parole: «di 187 milioni» inserire le seguenti: «di euro».*

*Al comma 3:*

*all'alinnea, sostituire le parole: «saldo netto da finanziare di cassa in» con le seguenti: «saldo netto da finanziare di cassa, a»;*

*alla lettera a), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;*

*alla lettera b), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020»;*

*alla lettera i), sostituire le parole: «legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa»;*

*alla lettera m), sostituire le parole: «, 165 milioni» con le seguenti: «e a 165 milioni di euro» e le parole: «gestione della tesoreria, azione 1- Interessi» con le seguenti: «gestione della tesoreria", azione "Interessi» e dopo le parole: «tutela della finanza» inserire la seguente: «pubblica»;*

*alla lettera o), sostituire le parole: «, euro 34.304.000» con le seguenti: «e a euro 34.304.000»;*

*alla lettera r), sostituire le parole: «e 173,7 milioni» con le seguenti: «, 173,7 milioni» e le parole: «e 298,369 milioni» con le seguenti: «, 298,369 milioni».*

*All'allegato I:*

*al numero 11, sostituire le parole: «Mancanza protezione» con le seguenti: «Mancanza di protezione».*

*Alla Tabella 1:*

*sostituire le parole: «Casale sul sile» con le seguenti: «Casale sul Sile», le parole: «Castelfranco veneto» con le seguenti: «Castelfranco Veneto», le parole: «Castello di Godeco» con le seguenti: «Castello di Godego», le parole: «Codogné» con le seguenti: «Codognè», le parole: «Godega sant'urbano» con le seguenti: «Godega di Sant'Urbano», le parole: «Maserada sul Pive» con le seguenti: «Maserada sul Piave», le parole: «Refronteolo» con le seguenti: «Refrontolo» e le parole: «Riese PIO X» con le seguenti: «Riese Pio X».*

## **1.3.2.2. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.3.2.2.1. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 292 (pom.) del 07/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 7 DICEMBRE 2021**  
**292<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[D'ALFONSO](#)**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, in videoconferenza, il direttore dell'Agenzia del Demanio, dottoressa Alessandra Dal Verme.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### **SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che è stata richiesta la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione del direttore dell'Agenzia del Demanio, dottoressa Alessandra Dal Verme, su questioni attinenti alla gestione degli immobili demaniali**

Il presidente **[D'ALFONSO](#)** introduce i temi dell'audizione.

Intervenendo da remoto, la dottoressa DAL VERME illustra in premessa le modifiche introdotte nel Regolamento e nell'attività dell'Agenzia a partire dal mese di aprile del 2021, data di assunzione dell'incarico di Direttore generale, al fine di orientare l'attività dell'Agenzia al raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea di sostenibilità, innovazione e digitalizzazione. Sono stati pertanto adeguati i processi attraverso i quali l'Agenzia ha orientato la propria attività al fine di trasfondere in essa gli obiettivi determinati nei progetti di transizione digitale e di transizione ecologica.

In particolare, per quanto riguarda gli immobili afferenti al Demanio dello Stato, la loro gestione e valorizzazione è inquadrata nel contesto urbano con particolare attenzione alla qualità progettuale degli investimenti di valorizzazione. A tali fini, prosegue l'audita, è stata creata una struttura di progettazione che oggi ha assunto la forma di Direzione centrale del Demanio, resa operativa superando le lentezze delle passate gestioni, alla quale è affidata la funzione essenziale di assicurare qualità della progettazione per riqualificare gli immobili della Pubblica amministrazione e non solo. In tale ambito, l'Agenzia sta costituendo una rete di supporto coinvolgendo i dipartimenti

competenti delle università di Milano, Napoli e Roma per la redazione di linee guida da rassegnare alle stazioni appaltanti al fine di migliorare i requisiti progettuali degli interventi da mettere a gara con attenzione specifica ai requisiti ambientali e al risparmio energetico. Ulteriore elemento innovativo è la creazione di un Comitato composto da esperti interni del Demanio e da soggetti provenienti dal mondo accademico con il compito di valutare i progetti, ai fini della migliore e più corretta impostazione degli stessi. Sottolinea inoltre come i contatti e la collaborazione con le primarie sedi universitarie forniscano all'Agenzia un ausilio di competenze che sono poi utilizzate dall'amministrazione per fornire tutta la collaborazione necessaria alle stazioni appaltanti e agli enti locali. Conclude il proprio intervento dando sinteticamente conto dell'attività istituzionale ordinaria dell'Agenzia, in ordine alla riqualificazione degli edifici, la ricontrattazione dei canoni di locazione e la gestione patrimoniale in genere.

Interviene quindi il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale sottopone al Direttore un quesito circa l'utilizzazione di immobili dello Stato da parte di enti pubblici di ricerca, oggetto di una recente iniziativa emendativa al decreto-legge n. 146, a sua firma, volto a razionalizzare la disciplina normativa uniformando tutte le realtà ormai sedimentate degli enti di ricerca che utilizzano a canone agevolato immobili pubblici. Chiede inoltre informazioni circa l'onere di una esenzione dal versamento dei canoni agevolati degli enti di ricerca coinvolti, ammontante a circa 90.000 euro.

Il presidente [D'ALFONSO](#) chiede di specificare lo stato dell'arte delle attività di sdemanializzazione di alcune aree e edifici del comune di Chioggia.

Il direttore DAL VERME risponde al senatore Bagnai chiarendo che la questione è all'attenzione dell'Agenzia, per affrontare, anche in via interpretativa, un percorso di razionalizzazione normativa in modo tale da consentire agli enti interessati, ricompresi tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, di continuare a fruire degli immobili in locazione, superando l'attuale regime agevolativo, consentendo loro di operare in regime di gratuità. Tale soluzione, dalla quale deriva automaticamente che la manutenzione straordinaria degli immobili ricade in capo agli enti gestori, pur comportando un onere quantificabile in euro 90.000 annui, determina di converso un risparmio per il bilancio dello Stato pari al costo della manutenzione straordinaria, di gran lunga superiore, ragion per cui non dovrebbero sorgere criticità in merito alla copertura dei maggiori oneri della norma di esenzione.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara soddisfatto della ricognizione normativa e del chiarimento offerto.

La dottoressa DAL VERME risponde poi analiticamente sulla questione Chioggia, ricordando di aver attivato l'attenzione dell'Agenzia fin dai primi mesi dell'assunzione dell'incarico, sottolineando l'indirizzo da subito fornito di intervenire in via amministrativa senza ulteriori misure di rango primario. In sostanza, si è agito attraverso la revisione degli indici di edificabilità da parte del comune di Chioggia, in modo da ridurre il valore dei beni oggetto di trasferimento e consentendo quindi ai privati la possibilità di riscattare gli edifici costruiti su aree demaniali. Allo stato attuale sono pervenute all'Agenzia 49 istanze di richiesta di sdemanializzazione, una quota delle quali rimane in fase istruttoria restando ancora da acquisire la documentazione sulla regolarità catastale dei beni, che il comune si è impegnato a trasmettere. Dà quindi conto di ulteriori situazioni la cui complessità deriva dalla presenza contigua di aree non appartenenti al demanio disponibile, più precisamente appartenenti al demanio marittimo, il cui decreto di sdemanializzazione vede coinvolto anche il Ministero delle infrastrutture. Data la contiguità tra aree appartenenti al demanio marittimo e quelle sulle quali insistono gli immobili oggetto di trasferimento, assicura che l'azione amministrativa sarà completata in tempi ristretti. Conclude ribadendo la volontà di completare tutto l'*iter* del *dossier* Chioggia in tempi ben più rapidi rispetto al decennale contenzioso che ha riguardato tale area.

Il presidente [D'ALFONSO](#) apprezza la disponibilità dell'Agenzia e sottolinea il valore della collaborazione con il comune di Chioggia, ricordando che la questione era stata particolarmente seguita dallo scomparso senatore Saviane.

Interviene da remoto la senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC), la quale auspica che l'apprezzabile lavoro compiuto dall'Agenzia del Demanio e dal Comune potrebbero trovare compimento in tempi ravvicinati.

La dottoressa DAL VERME ritiene che la vicenda di Chioggia possa essere paradigmatica di un *iter* amministrativo viziato da inerzia e atteggiamenti non proattivi; viceversa, una volta imboccata la strada dell'azione amministrativa diretta anche il comune di Chioggia ha avviato un'azione mirata che darà certamente risultati, avendo a supporto e sostegno la Direzione generale del Demanio, così come avviene con tutti gli enti locali impegnati nella progettazione degli interventi di cui al PNRR.

Il [PRESIDENTE](#) congeda l'audita e dichiara conclusa la procedura informativa.

*SUI LAVORI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2426 (DECRETO-LEGGE IN MATERIA FISCALE E TUTELA DEL LAVORO) DELLE COMMISSIONI 6ª E 11ª RIUNITE*

Il presidente [D'ALFONSO](#) comunica di aver ricevuto dal senatore Montani, capogruppo della Lega in Commissione Finanze, una comunicazione sul processo verbale relativa all'andamento dei lavori del disegno di legge in titolo e, in particolare, una precisazione circa l'aggiunta di firme su un emendamento approvato.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2426  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

**Titolo breve:** *d-l n. 146/2021 in materia fiscale e tutela del lavoro*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 145 \(pom.\)](#)

23 novembre 2021

**Sottocomm. pareri**

[N. 146 \(pom.\)](#)

30 novembre 2021

**Sottocomm. pareri**

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

[N. 122 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

4<sup>a</sup> (Difesa)

[N. 121 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

5<sup>a</sup> (Bilancio)

[N. 474 \(pom.\)](#)

10 novembre 2021

[N. 476 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021



[N. 481 \(pom.\)](#)

23 novembre 2021

[N. 483 \(pom.\)](#)

24 novembre 2021

[N. 485 \(pom.\)](#)

25 novembre 2021

[N. 486 \(pom.\)](#)

29 novembre 2021

[N. 487 \(nott.\)](#)

29 novembre 2021

[N. 488 \(pom.\)](#)

30 novembre 2021

[N. 490 \(nott.\)](#)

2 dicembre 2021

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 269 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 270 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 232 \(ant.\)](#)

4 novembre 2021

[N. 234 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

[N. 235 \(pom.\)](#)

10 novembre 2021

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

[N. 185 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 186 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 186 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

[N. 189 \(pom.\)](#)

3 novembre 2021

[N. 190 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

12<sup>a</sup> (Igiene e sanita')

[N. 271 \(pom.\)](#)

4 novembre 2021

[N. 272 \(ant.\)](#)

10 novembre 2021

[N. 273 \(pom.\)](#)

10 novembre 2021

14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

[N. 270 \(pom.\)](#)

10 novembre 2021

[N. 271 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

18 novembre 2021

(ant.)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 145 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021  
145ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo )

Il senatore [PARRINI](#) (PD) relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(655\)](#) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**[\(1597\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**[\(1628\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

**[\(2358\)](#) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro**

(Parere alle Commissioni 2ª e 11ª riunite su testo unificato ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 2, capoverso 1, occorrerebbe sopprimere le parole «e ripetuti», in quanto in contrasto con quelle immediatamente successive: «anche se verificatisi in un'unica occasione»;
- all'articolo 2, comma 4, sarebbe opportuno specificare quali siano i destinatari della denuncia da parte del datore di lavoro, considerato che l'articolo 9 introduce una fattispecie di reato, procedibile a querela della persona offesa, e che l'articolo 3 prevede la possibilità di presentare la denuncia di molestie o di molestie sessuali sul luogo di lavoro all'Ispettorato nazionale del lavoro;
- all'articolo 4,
  - al comma 1, laddove si riconosce alle vittime di molestie sessuali il diritto al congedo dal lavoro, occorre chiarire se la norma si riferisca soltanto alle lavoratrici dipendenti, dal momento che il richiamato articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015 prevede da un lato il diritto al congedo per le lavoratrici dipendenti e, dall'altro, il diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per le titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - al comma 2,
    - o dopo le parole «vittima di molestie sessuali» sarebbe opportuno inserire, in coerenza con il complesso del disegno di legge, le seguenti: «sul luogo di lavoro»;
    - o nell'ambito della previsione della possibilità per la lavoratrice o il lavoratore vittima di molestie sessuali di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, secondo la disciplina recata dal capo II della legge n. 81 del 2017, si invita a chiarire la portata di tale richiamo, considerato che la suddetta disciplina subordina il ricorso al lavoro agile all'accordo tra datore di lavoro e dipendente;
- all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 609-ter.1, occorrerebbe sopprimere le parole «o ripetuti», al fine di agevolare la comprensione della norma.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 11, al comma 9, sarebbe opportuno introdurre un riferimento al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, dal momento che il limite di spesa a cui si fa riferimento è stabilito in quella sede;
- le rubriche degli articoli 11 e 14 dovrebbero essere integrate con le ulteriori disposizioni ivi contenute.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 16.16 e 16.0.4 parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le disposizioni di delega ivi contenute;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 146 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021  
**146ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo )

Il senatore [PARRINI](#) (PD) relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2318\)](#) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**  
(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1:

- si rileva l'opportunità di riconsiderare il riferimento alle norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, dal momento che non risulta che tali decreti siano stati adottati;
- si segnala che le disposizioni della richiamata raccomandazione 2006/962/CE relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente risultano superate da quelle contenute nella raccomandazione del 22 maggio 2018, n. 2018/C189/01, relativa alla medesima materia. Si valuti pertanto l'opportunità di sostituire il riferimento alla raccomandazione 2006/962/CE con quello alla raccomandazione del 22 maggio 2018, n. 2018/C189/01;



- con riferimento alla disposizione che rinvia al comma 6 dell'articolo 2 della legge n.175 del 2017 per l'esercizio della delega prevista all'articolo 1 del disegno di legge in esame, si segnala che tale norma dispone in ordine all'invarianza finanziaria della disciplina legislativa delegata e che pertanto potrebbe essere già assorbita da quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 parere contrario in quanto recano disposizioni di delega prive di principi e criteri direttivi;
- sull'emendamento 4.0.1 parere non ostativo, segnalando, al comma 3, l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale per la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo. Sarebbe altresì opportuno prevedere, al comma 4, l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti;
- sull'emendamento 4.0.11 parere non ostativo, a condizione che la disposizione con la quale si attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia a tali enti;
- sui restanti emendamenti propone di formulare un parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **1.4.2.2. 3<sup>^</sup> (Affari esteri, emigrazione)**

## 1.4.2.2.1. 3<sup>a</sup>(Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 122 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021**  
**122<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
[GARAVINI](#)

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019**

(Esame e rinvio)

La presidente [GARAVINI](#) (IV-PSI), in sostituzione del relatore, senatore Stefania Craxi, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dal Ghana nel novembre 2019.

Ricorda innanzitutto che il Ghana, Paese di oltre 30 milioni di abitanti, in netta prevalenza cristiani, occupa un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, stretta fra il Golfo di Guinea, la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e il Togo. Ex colonia britannica, il Paese, primo tra le nazioni dell'Africa sub-sahariana, ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 1957, entrando da allora a far parte del *Commonwealth* delle Nazioni e avviandosi a diventare una delle economie più solide della regione occidentale del continente africano, forte soprattutto dell'industria estrattiva e della produzione di cacao, di cui è il secondo esportatore al mondo. Membro attivo dell'Unione Africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), il Ghana risulta essere tra i principali fornitori africani di truppe per le operazioni di *peace-keeping* delle Nazioni Unite. Con l'Italia, che è il suo ventesimofornitore commerciale, il Paese africano vanta ottime relazioni bilaterali ma un interscambio commerciale piuttosto altalenante.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalla Commissione, ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Composta da un preambolo e da 16 articoli, l'intesa, dopo aver offerto un quadro delle definizioni

utilizzate (articolo 1), individua gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare allo sviluppo e all'aggiornamento della politica della difesa, alla partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione, alla lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima, allo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite (articolo 2). Fra gli ambiti di cooperazione, vengono annoverati anche i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie e del mantenimento della pace, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare (articolo 2), mentre fra le aree di cooperazione vengono espressamente richiamati - fra l'altro - lo scambio di personale militare, la partecipazione ad attività sportive e ad esercitazioni, lo scambio di visite fra Autorità militari e le visite di reciproche delegazioni (articolo 4). I Ministeri della Difesa delle due Parti sono indicate quali autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (articolo 3), mentre i successivi articoli dell'Accordo disciplinano l'organizzazione delle attività addestrative (articolo 5), la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari (articolo 6), gli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale (articolo 7) e quelli giurisdizionali (articolo 8). Ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 10), la regolazione dell'afflusso, della permanenza, dei movimenti e del deflusso del personale dello Stato inviante (articolo 11), i requisiti sanitari per l'attuazione dell'intesa (articolo 12), la possibilità di cessazione anticipata di un programma di scambio (articolo 13) e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni classificate (articolo 14). L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 4.872 euro ad anni alterni a decorrere dal 2021, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione bilaterale. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

La [PRESIDENTE](#) apre, quindi, la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

***(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018***  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio.

La [PRESIDENTE](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Iwobi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre.

La **PRESIDENTE**, nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la **PRESIDENTE**, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore **AIMI** (*FIBP-UDC*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite 6ª e 11ª.

Il decreto legge in esame, composto di 18 articoli, è finalizzato ad introdurre misure urgenti in materia economica e fiscale (articoli 1-7) - fra cui l'estensione del termine delle cartelle di pagamento (articolo 2), l'estensione della rateizzazione per i piani di dilazione (articolo 3) e alcune misure in materia di riscossione locale (articolo 5, comma 6) -, a tutela del lavoro (articoli 8-13), incluse norme per la mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni (articolo 12), e infine misure per esigenze indifferibili (articoli 14-17), come quelle relative al risarcimento di eventi alluvionali avvenuti in anni recenti (articolo 17, comma 2).

Per quanto concerne la competenza della Commissione, aspetti di interesse si rinvencono in relazione all'articolo 14, commi 1-4, che reca disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Più in dettaglio, l'articolo 14, comma 1, prevede l'erogazione, dal 2021 in poi, di un contributo finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A.. Il contributo addizionale - ad integrazione del contributo già previsto dall'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra l'Italia e San Marino del 2008, ratificato dal nostro Paese con la legge n. 164 del 2015 - è pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026. Questo contributo addizionale serve a compensare i maggiori costi derivanti dallo spegnimento, nell'interesse dello Stato italiano, del canale 51 (CH51), ed al non uso di altre frequenze (CH 7, 26, 30, 12B e 12C) nelle more della legge di ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva che sarà stipulato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino nell'ambito della realizzazione del Piano di azione per il 5G. L'esigenza di rinegoziare l'Accordo in essere deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del 5G in Italia: in tale contesto il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla

Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere prorogabilmente speso da quest'ultima entro l'ultimo trimestre 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto delle scadenze previste. L'erogazione del contributo addizionale è condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a favore dell'Italia di detti canali, assegnati alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'Accordo di Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), l'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite che tratta le questioni relative alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.

L'articolo 14, comma 2 del provvedimento in esame, autorizza una spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l'anno 2022 per gli adempimenti della Presidenza italiana del Consiglio d'Europa (dal 17 novembre 2021 al maggio 2022), in attuazione degli obblighi internazionali contratti con l'adesione italiana allo Statuto della predetta organizzazione, ratificato dal nostro Paese ai sensi della legge n. 433 del 1949. In particolare la disposizione permette di sostenere le spese di ospitalità delle delegazioni, di comunicazione e di organizzazione di eventi legate al semestre di Presidenza.

L'articolo 14, comma 3, stabilisce le coperture finanziarie per gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022, e 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2023, disponendo che si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, l'articolo 14, comma 4, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), in liquidazione coatta amministrativa. Con la disposizione si avvia a definitiva conclusione il procedimento di liquidazione coatta dell'IsIAO, che ha avuto inizio nel novembre 2011 a seguito dell'adozione del decreto interministeriale che ha preso atto dello stato d'insolvenza dell'ente, con uno stato passivo accertato superiore a 5 milioni, a fronte di un attivo modesto, attualmente pari a 287.904 euro. Si ricorda che per effetto del DPCM 25 maggio 2021, il personale a tempo indeterminato dell'Istituto è transitato nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche: 18 dipendenti sono transitati nei ruoli del MAECI, 1 in quelli del Ministero della difesa e 1 in quelli dell'INPS. Nessuno di essi, compresi tre dipendenti cessati per raggiunti limiti di età e un'altra dimessasi spontaneamente, ha percepito finora alcun trattamento di fine rapporto. La norma in esame permette di soddisfare i creditori privilegiati (in particolare quelli che vantano crediti di lavoro) e di chiudere definitivamente la lunga procedura di liquidazione nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, autorizzando la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2021, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il relatore segnala, infine, a mero titolo ricognitivo, anche l'articolo 14, comma 5, che inserisce nel Codice dell'ordinamento militare un'integrazione ulteriore alla nuova disciplina sull'assistenza spirituale alle Forze Armate in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari. Si ricorda come la disciplina in materia di cappellani militari sia stata recentemente oggetto di una novella da parte della legge n. 70 del 2021 recante la ratifica dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate del 2018, provvedimento esaminato ed approvato dalla Commissione nell'estate dello scorso anno.

Successivamente, il senatore [AIMI](#) (*FIBP-UDC*), relatore, dà lettura di un relativo schema di parere che riprende i punti essenziali dell'esposizione testé svolta.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, chiusa la discussione generale e, verificata la sussistenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 2426.

La Commissione approva.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica che, nell'ambito dell'Affare assegnato sulla partecipazione italiana all'intervento internazionale in Afghanistan, il Direttore di Limes, Lucio Caracciolo, il Presidente di Emergency, Rossella Miccio, il professor Breccia, docente presso l'Università di Pavia, l'Ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo dell'Ispi e il giornalista Alberto Negri, hanno depositato i testi dei loro interventi, svolti in sede di Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni Affari esteri e Difesa, che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che, sempre relativamente alla stessa tematica, in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni esteri e difesa del Senato e della Camera dei deputati, il generale Luciano Portolano, Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), l'Ambasciatore Stefano Pontecorvo, rappresentante civile della NATO in Afghanistan, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatore Ettore Sequi e il Generale Claudio Graziano, Presidente del Comitato militare dell'Unione europea, hanno depositato i testi dei rispettivi interventi, che saranno anch'essi pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate, in particolare, le disposizioni urgenti adottate in adempimento di obblighi internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto, in dettaglio, della previsione relativa ad un contributo finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., nelle more della ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione bilaterale in materia radio-televisiva;

espresso apprezzamento per l'autorizzazione di spesa relativa agli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del Consiglio d'Europa per gli anni 2021-2022;

preso infine atto delle disposizioni volte a trasferire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, in liquidazione coatta amministrativa

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **1.4.2.3. 4<sup>^</sup> (Difesa)**



## 1.4.2.3.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 121 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**DIFESA (4ª)**  
**MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021**  
**121ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PINOTTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (Loitering Ammunitions) per il comparto Forze speciali ( [n. 311](#) )**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che il senatore Candura ha già svolto la sua relazione e che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul provvedimento. Chiede quindi al relatore di formulare una proposta di parere.

Il relatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene approvata.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione ( [n. 312](#) )**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che il senatore Vattuone ha già svolto la sua relazione e che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo, con il rilievo di valutare l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Chiede quindi al relatore di formulare una proposta di parere.

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto in esame inserendo, in riferimento al parere espresso dalla Commissione bilancio, la raccomandazione al Governo di fornire adeguata informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene infine approvata dalla Commissione.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 3/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship* - LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale ( [n. 314](#) )**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice [DONNO](#) (M5S) ricorda che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 22 novembre, un parere sul programma pluriennale per l'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali, comprensivo del relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

La finalità del programma, denominato SMD 3/2021, è di rinnovare due Unità navali di precedente generazione (in servizio rispettivamente dagli anni Settanta e dai primi anni Novanta), con due nuove Unità logistiche tipo LSS. Si tratta di mezzi di moderna concezione, dotati di capacità di supporto logistico ad ampio spettro, elevata modularità e flessibilità d'impiego e di un sistema di propulsione dal minimo impatto ambientale. Le Unità avranno capacità operative per il supporto logistico ad altri gruppi navali, nonché per interventi tecnici ad uso duale, ad esempio in occasione di eventi straordinari o calamità naturali.

La scheda illustrativa sottolinea che il programma - della durata complessiva di 15 anni - può essere di rapida attuazione, perché basato su un progetto già realizzato e in fase di consegna, con la Nave Vulcano acquisita a valere sulle risorse della legge di stabilità 2014.

Segnala la presenza a bordo di una struttura sanitaria dotata di posti di terapia intensiva, e la capacità di operare in presenza di minaccia chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBNR). Le navi saranno inoltre dotate di sistemi che permetteranno l'integrazione tra diverse navi, l'invio e o la ricezione dei dati sulle principali dorsali logistiche NATO e UE, e la disseminazione dei dati provenienti dai sensori in supporto a quadro operativo comune.

Per quanto concerne i settori industriali coinvolti nell'attività produttiva, la scheda illustrativa sottolinea come il programma, reiterando un progetto già realizzato dalla cantieristica nazionale, coinvolgerà principalmente alcuni cantieri in Liguria, in Campania e nel Lazio, con un indotto esteso

anche ad alcune piccole e medie imprese in Puglia, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. A queste attività si aggiungerà peraltro anche l'indotto derivante dalle attività manutentive, che coinvolgeranno gli Arsenali militari di Taranto e La Spezia.

Il costo complessivo del programma, come evidenziato dalla scheda tecnica SMD, è 823 milioni di euro, per le due unità. L'atto in esame contiene il finanziamento della prima *tranche* (411,5 milioni di euro), che corrisponde all'acquisizione della prima Unità LSS e al relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Tali risorse sono a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti della legge di Bilancio 2020 (cap. 7120-42), per 179,5 milioni di euro, oltre che sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03), per i restanti 232 milioni di euro.

La scheda precisa peraltro come la *tranche* successiva sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti provvedimenti finanziari di eventuale futura istituzione, e dovrà pertanto formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Si evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 il programma per l'acquisizione di due unità d'altura in sostituzione delle unità logistiche in linea più obsolete, viene riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 86), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano ( [n. 308](#) )**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che la senatrice Rauti ha già svolto la sua relazione e che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo con il rilievo di valutare l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.

La [PRESIDENTE](#) ricorda altresì che nella scorsa seduta, in sede di discussione generale, erano emerse alcune richieste di chiarimento al Governo in merito ai profili finanziari del programma in esame.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULE' risponde alla questione sollevata dal senatore Auddino nella precedente seduta, evidenziando che, rispetto alle acquisizioni precedenti, il programma in esame prevede un ampliamento dell'assistenza logistica, prolungandone la durata a dieci anni. Ciò determina - attesa la peculiarità degli interventi di supporto logistico su una piattaforma complessa quale il VTLM Lince 2 - un previsionale aumento dei costi unitari. Inoltre, nell'ottica di capitalizzare l'esperienza maturata nei diversi teatri operativi e anche al fine di perfezionare i prodotti per il mercato dell'*export*, la nuova piattaforma presenta significativi aggiornamenti tecnologici degli apparati di comando e controllo, con riferimento sia alle comunicazioni radio e satellitari che al *software*. Il programma prevede inoltre che una percentuale maggiore di veicoli sia dotata della torretta remotizzata.

Interviene il senatore [AUDDINO](#) (*M5S*) che, pur rilevando il notevole aggravio dei costi, ringrazia comunque per i chiarimenti forniti.

La relatrice [RAUTI](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

La [PRESIDENTE](#) propone, in relazione al parere della Commissione bilancio, di raccomandare al Governo di fornire indicazioni nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, sullo stato di avanzamento del programma in esame.

La relatrice [RAUTI](#) (*FdI*) conviene.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice viene infine approvata dalla Commissione.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### ***(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Finanze e Lavoro sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2021.

Il provvedimento introduce misure urgenti in materia economica e fiscale (artt. 1-7), a tutela del lavoro (artt. 8-13) e infine misure per esigenze indifferibili di varia natura, ad esempio in tema di risarcimenti per calamità naturali (14-17).

Segnala alcuni profili di competenza della Commissione Difesa, seguendo la numerazione degli articoli di riferimento.

L'articolo 13, che introduce norme per rafforzare e semplificare le attività di vigilanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro, definisce in maniera più chiara il ruolo del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente per l'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provveda La norma precisa anche che ove organi di vigilanza o altre amministrazioni rilevino possibili violazioni in materia, siano tenuti a darne segnalazione al competente Comando dei vigili del fuoco.

Il medesimo articolo, sempre al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevede un incremento di 90 unità, in soprannumero rispetto all'organico attuale, del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri. L'Arma è quindi autorizzata ad assumere 45 unità del ruolo ispettori e 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. La spesa autorizzata è di circa 650 mila euro per il 2022, 3 milioni e 750 mila euro per il 2023, e poi in lieve crescita fino ai 4 milioni e 846 mila nel 2033.

L'articolo 14 introduce invece alcune novità in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari. Ricorda che la disciplina in materia è stata recentemente modificata a seguito della ratifica dell'Intesa tra Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, di cui alla legge 22 aprile 2021, n. 70, esaminata in consultiva dalla Commissione Difesa il 7 luglio 2020. In quell'occasione è stato eliminato il grado più alto di terzo cappellano militare capo, assimilato al grado

di colonnello (fino ad allora previsto in un organico di 9 unità), mentre il numero dei secondi cappellani militari capo è stato fissato in 10 unità (mentre la legislazione previgente non poneva un limite specifico). Sono state inoltre modificate le procedure di avanzamento. Il decreto legge stabilisce che le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengono - "a regime" - nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo, fissato in 10 unità. Per quanto riguarda il periodo transitorio, il decreto chiarisce che, fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo in servizio al 22 maggio 2021 (data di entrata in vigore della legge di ratifica dell'Intesa) e al raggiungimento del numero complessivo di 10 unità dei secondi cappellani militari capo, le immissioni dei cappellani militari sono determinate nel limite dell'onere finanziario complessivo "a regime". Viene anche stabilito che non abbia luogo l'avanzamento dei primi cappellani militari capo e che cessano anche le promozioni a terzo cappellano militare capo. Ai cappellani militari non sono più attribuite le maggiorazioni delle indennità di impiego operativo, ad esclusione dell'indennità di imbarco e delle indennità per servizio d'istituto. Ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscano l'indennità di impiego operativo ovvero l'indennità per servizio di istituto superiore, la differenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam*, riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennità di impiego operativo di base.

L'articolo 15 proroga l'operazione "Strade sicure" e prevede alcune misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20 appena conclusosi. Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di circa 5 milioni. Per la sicurezza del vertice G-20 di Roma, si è stabilito un incremento del contingente di 400 unità, e viene autorizzato altresì l'impiego di assetti aero-navali.

L'articolo 16 stabilisce un incremento (20 milioni per il 2021), per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto.

Conclude segnalando la misura di maggior interesse per la Commissione Difesa. Il provvedimento - sempre all'articolo 16 - autorizza la spesa di 340 milioni per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. Lo stanziamento è finalizzato ad accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento relativi all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, di cui agli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare. Il Ministero della difesa provvede alla corrispondente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma.

Per queste ragioni propone alla Commissione la formulazione di un parere favorevole.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene approvata dalla Commissione.

**(2407) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [DONNO](#) (M5S) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere alla Commissione affari esteri sul disegno di legge, di ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dal Ghana nel novembre 2019.

L'Accordo in esame consente l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori

produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

L'intesa bilaterale ripropone una struttura pressoché *standard*, già vista in numerosi analoghi documenti di intesa nel settore della Difesa ed è composto da un breve preambolo (che richiama l'impegno dei due Paesi al rispetto della Carta delle Nazioni Unite) e da 16 articoli. Dopo aver indicato le definizioni utilizzate (art. 1), individua gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, che sono: lo sviluppo e l'aggiornamento della politica della difesa, la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione, la lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima, lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione alle operazioni ONU (art. 2).

Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati la ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, la formazione del personale e la sanità militare (art. 2).

I Ministeri della difesa delle due Parti sono indicate quali autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (art. 3). I successivi articoli disciplinano l'organizzazione delle attività addestrative (art. 5), la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari (art. 6), gli aspetti finanziari (art. 7) e quelli giurisdizionali (art. 8). Ulteriori misure riguardano il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (art. 10), la regolazione dei trasferimenti del personale (art. 11), i requisiti sanitari per l'attuazione dell'intesa (art. 12), la possibilità di cessazione anticipata di un programma di scambio (art. 13) e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni classificate (art. 14).

L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (art. 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (art. 16). Nel caso di cessazione anticipata dell'Accordo, le attività intraprese durante la sua vigenza saranno portate a termine, se non diversamente concordato tra le Parti.

Il disegno di legge di ratifica, presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, della cartabia e dell'economia e delle finanze, si compone di 5 articoli: autorizzazione alla ratifica (art. 1), ordine di esecuzione (art. 2), copertura finanziaria (art. 3), clausola d'invarianza finanziaria (art. 4) ed entrata in vigore immediata (art. 5). Il testo è corredato da una relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dichiarazione di esclusione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), in quanto disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale. Gli oneri, individuati dall'articolo 3 del disegno di legge, discendono dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo.

La relazione tecnica specifica che le spese da sostenere per l'invio di due rappresentanti nazionali ad Accra, per tre giorni, ammonterebbero a 4.872 euro annui ad anni alterni, a decorrere dal 2021. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, a tal scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. All'articolo 4 del disegno di legge si precisa che dall'attuazione degli impegni di cui agli altri articoli dell'accordo non dovranno discendere nuovi oneri. Per quanto riguarda eventuali oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 10, 12, par. 1, lett. *d*) e 16 si farà fronte alla loro copertura tramite apposito provvedimento legislativo. Le prescrizioni dell'articolo 6 sulla cooperazione nel campo dei materiali d'armamento, essendo "mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement*" militare, non comportano oneri per lo Stato.

Ricorda infine che il Ghana è un Paese di oltre 30 milioni di abitanti, e occupa un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, fra il Golfo di Guinea, la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e il Togo. È stata la prima tra le nazioni dell'Africa sub-sahariana ad ottenere l'indipendenza dal Regno Unito nel 1957. Da allora è diventata una delle economie più solide della regione occidentale del continente africano, forte soprattutto dell'industria estrattiva e della produzione di cacao, di cui è il secondo esportatore al mondo. È membro attivo dell'Unione Africana e della Comunità economica

degli Stati dell'Africa occidentale e vanta ottime relazioni bilaterali con l'Italia.

Per quanto gli aspetti più legati alla Difesa, sottolinea che il Ghana è un importante fornitore di truppe per le operazioni di *peace-keeping* delle Nazioni Unite, il decimo contributore in assoluto, con oltre 2.200 militari attualmente impegnati nelle diverse operazioni.

Stante il rilievo dell'Accordo e considerati i suoi contenuti, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice viene approvata dalla Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1371) Deputati GOLINELLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 maggio 2020.

La [PRESIDENTE](#) ricorda l'*iter* in Commissione del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo la relazione svolta del senatore Vattuone, si è svolto un ciclo di audizioni, che ha coinvolto il Presidente del Consiglio nazionale delle Associazioni d'Arma, il Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito e il Presidente dell'Associazione nazionale alpini.

Sottolinea la delicatezza del provvedimento, considerata la necessità di evitare che il meritato riconoscimento per l'intensa attività associazionistica espressa dagli Alpini venga percepita negativamente dalle altre componenti delle Forze armate. Propone pertanto al relatore di avviare gli opportuni approfondimenti per proseguire nel migliore dei modi l'esame del provvedimento, coinvolgendo in particolare i colleghi che hanno sollecitato il tema.

Il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la Presidente per l'impegno assunto per la ripresa dell'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione del provvedimento.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## **1.4.2.4. 5<sup>^</sup> (Bilancio)**



## 1.4.2.4.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 474 (pom.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021**  
**474ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**  
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti già presentati presso la Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, si ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 2.0.4, 3.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6. e 3.0.7. Sull'emendamento 4.4, propone di confermare il parere non ostativo sulla lettera *a*) e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *b*).

Sui restanti emendamenti, ivi comprese le proposte approvate dalla Commissione di merito, propone di ribadire il parere non ostativo.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.3 (testo 2), 2.0.3 (testo 3), 2.0.4, 3.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6. e 3.0.7. Sull'emendamento 4.4, il parere è non ostativo sulla lettera a) e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera b). Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

La Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 2, relativo al prolungamento, da 60 a 150 giorni dalla notifica, del termine per il pagamento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate tra il 1° e il 31 dicembre 2021, sarebbe opportuno acquisire i dati a consuntivo degli incassi, al fine di verificare il carattere prudenziale della stima degli effetti sul gettito.

Per quanto concerne l'articolo 4, che dispone l'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2021 delle risorse che l'Agenzia delle entrate deve erogare all'ente pubblico economico strumentale "Agenzia delle entrate-riscossione", pur essendo tale incremento configurato come limite di spesa, appare comunque opportuno acquisire un aggiornamento del quadro analitico dei costi da sostenere annualmente per il servizio nazionale della riscossione, al fine di valutare le voci di spesa che determinano il maggior fabbisogno di risorse per l'anno 2021.

Per quanto riguarda l'articolo 5, commi da 7 a 12 - ove si consente a coloro che abbiano usufruito in modo non corretto del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di regolarizzare la propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante il riversamento anche rateale dell'importo del credito utilizzato in compensazione - chiede elementi integrativi della relazione tecnica, al fine di acquisire dati di dettaglio circa il valore suddiviso per anni delle compensazioni effettuate con il modello unico di versamento F24, l'ammontare delle spese in ricerca e sviluppo per le quali è stato richiesto il credito suddiviso per anni e l'ammontare complessivo dei crediti indebitamente fruiti. Andrebbero, altresì, acquisite dal Governo maggiori informazioni in merito al numero e al valore dei crediti d'imposta ed al numero e al valore degli accertamenti complessivi predisposti dall'Agenzia delle entrate, in relazione alla percentuale ipotizzata di crediti non spettanti riconducibili a comportamenti fraudolenti

Per quanto concerne gli articoli 8 e 9, osserva preliminarmente che le suddette disposizioni sono assistite dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e dal rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti stessi. Tuttavia, ai fini di una corretta verifica delle quantificazioni e allo scopo di prevenire aspettative non soddisfatte che potrebbero, comunque, costituire successivamente il presupposto di incrementi di spesa, osserva che, in relazione all'articolo 8, l'ipotesi relativa ad ulteriori richieste di 3,5 milioni di giornate di quarantena indennizzate per il periodo 15 agosto-31 dicembre 2021, non appare proporzionata a quanto registrato fino al 15 agosto. Occorre, quindi, valutare se l'assunzione come parametro, probabilmente in relazione all'avanzamento della campagna vaccinale, del solo *trend* dell'ultimo mese (15 luglio-15 agosto) nel quale, tra l'altro, ricadono tipicamente numerose giornate di ferie, non possa determinare una sottostima dell'onere, anche in considerazione di una ipotizzabile maggior diffusione della malattia nel periodo autunnale-invernale.

Con riferimento all'articolo 9 in materia di congedi parentali, chiede conferma del dato di 51.500 fruitori dei benefici in esso previsti, atteso che, in relazione all'articolo 2 del decreto-legge 30 del 2021, era stata ipotizzata una platea di 240 mila beneficiari per il primo semestre 2021. Occorre quindi acquisire una ricostruzione dell'andamento della fruizione e degli oneri connessi ai benefici in

questione.

Per quanto attiene all'articolo 10, in materia di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, occorre acquisire elementi integrativi della relazione tecnica, al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura.

Per quanto concerne l'articolo 11, recante disposizioni in materia di integrazione salariale, pur rilevando che, per i commi da 1 a 3, gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa ed assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti stessi, chiede elementi informativi per consentire la verifica della quantificazione sia in relazione ai periodi settimanali coperti dai benefici sia in riferimento al numero dei beneficiari notevolmente più basso rispetto a quello stimato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 41 del 2021.

In relazione al comma 11, sul limite delle minori entrate correlate ad agevolazioni contributive per i contratti di rioccupazione, osserva che la nuova quantificazione presuppone che gran parte delle assunzioni agevolate si verificherà verso il termine del periodo agevolato (60.000 dal 20 settembre); pertanto, si dovrebbe in realtà registrare uno slittamento di parte degli oneri dal 2021 al 2022, con un aumento delle entrate contributive per quest'anno e una corrispondente riduzione per il 2022. Sul punto appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Con riferimento ai commi 16 e 17 in materia di proroga dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della regione Sicilia, per un onere di 1,39 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa relativa al funzionamento del Comitato "Previdenza Italia" per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, che per l'anno 2021 reca uno stanziamento di 2 milioni di euro, risulta opportuno chiarire se la dotazione del Comitato sia sovradimensionata rispetto alle reali esigenze e assicurare che la riduzione operata non pregiudichi il funzionamento del Comitato medesimo.

In merito all'articolo 13, comma 2, che dispone l'assunzione, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di un contingente di personale ispettivo pari a 1024 unità, richiede un'integrazione della relazione tecnica che, allo stato, non è corredata dalla dimostrazione decennale dell'onere. Segnala, inoltre, che le relative autorizzazioni di spesa appaiono non compatibili con oneri riconducibili all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità (ossia oneri inderogabili); andrebbe pertanto valutata l'opportunità di una modifica al testo, stabilendo che la platea dei reclutamenti sia definibile "entro" il limite di 1024 unità. Occorre poi acquisire chiarimenti circa la compatibilità con la legge di contabilità e finanza pubblica delle modalità di compensazione dei maggiori oneri di funzionamento per l'Ispettorato. Relativamente ai commi da 3 a 6 che dispongono l'incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri, richiede un'integrazione della relazione tecnica al momento non corredata della dimostrazione decennale dell'onere. Segnala, inoltre, che la relativa autorizzazione di spesa non sembra compatibile con la natura inderogabile degli oneri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità; andrebbe pertanto valutata l'opportunità di una modifica al testo, prevedendo che la platea dei reclutamenti sia definibile "entro" il limite di 90 unità.

In relazione all'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 9, osserva che le spese ivi previste sono in conto capitale, ma se ne prevede l'immediata spendibilità negli ultimi mesi del 2021, non essendo registrati effetti sul 2022. Andrebbe quindi chiesta conferma di tale rapido grado di realizzazione di spese per investimenti che, normalmente, fanno registrare effetti più gradualmente e rallentati sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Osserva inoltre, in relazione alla spesa di cui al comma 10, che la relazione tecnica ne ipotizza il pagamento il 1° gennaio 2022; pertanto, essa andrebbe riferita all'anno 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento.

Con riguardo all'articolo 17 che reca le norme di copertura finanziaria, per quanto attiene alla lettera *b*) del comma 3, nell'evidenziare l'entità della copertura adottata a valere sulle risorse inizialmente stanziata (ben 1,6 miliardi su un totale di 2 miliardi), il Governo dovrebbe confermare il carattere definitivo degli importi finora addebitabili ai suddetti crediti d'imposta, evidentemente non superiori a 400 milioni, possibilmente indicando anche gli effettivi tiraggi registrati. In relazione alle lettere *d*) ed

e), appare necessario acquisire elementi ed informazioni in ordine alla disponibilità delle risorse, agli utilizzi effettuati e alle riassegnazioni che si prevede di effettuare fino alla fine dell'esercizio, dei fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti della spesa di parte corrente e della spesa di parte capitale. In relazione alla lettera f), appare opportuno acquisire conferma della disponibilità delle occorrenti risorse, anche in via prospettica, ovvero tenendo presenti i possibili pensionamenti che interverranno entro la fine dell'anno. Analoga assicurazione andrebbe fornita in relazione alle disponibilità delle risorse di cui alle lettere g) (pensionamenti degli addetti alle lavorazioni faticose e pesanti) ed i) (reddito di emergenza). In riferimento alla lettera l), chiede rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse, nonché l'assenza di effetti pregiudizievoli su investimenti già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime. Rappresenta, comunque, che le risorse utilizzate a copertura - 10 milioni sia per il 2022 che per il 2023 - sono di conto capitale, mentre tutti gli oneri riferibili al 2022 e al 2023 sono di parte corrente. Pertanto, la copertura adottata sembrerebbe integrare una fattispecie di dequalificazione della spesa. Chiede, infine, chiarimenti sulla copertura di cui alla lettera m), che dispone una riduzione delle risorse destinate al pagamento degli interessi maturati sui conti fruttiferi aperti presso la tesoreria statale. Infatti, non appare chiaro il motivo per cui l'asserita diminuzione delle oscillazioni dei tassi tra un anno e l'altro giustifichi la riduzione dello stanziamento, dal momento che ciò di per sé non dovrebbe impattare sul livello assoluto della spesa per interessi. Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 267 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota istruttoria recante le risposte ad una parte dei rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J a supporto delle operazioni speciali ( [n. 318](#) )**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 99 milioni di euro (condizioni economiche 2020) e si svilupperà in 3 Fasi auto-consistenti.

La spesa per entrambe le prime 2 Fasi (rispettivamente di 10 e 70 milioni di euro) graverà sui capitoli del settore investimento del Bilancio Ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-02).

La Fase 3 sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, per un ammontare di 19 milioni di euro. In ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio" programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le suddette tre Fasi auto-consistenti del programma avranno sviluppo nell'arco temporale 2021-2030, secondo un cronoprogramma dei pagamenti, meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 70), da cui risulta

che: "Il programma ha un fabbisogno complessivo stimato di 99,0 M€ di cui risulta finanziata una tranche, per un totale di 80,0 M€ distribuiti in 5 anni".

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alle prime due fasi.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tal proposito potrebbe essere utile chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 (che modifica i parametri per l'individuazione delle zone franche montane), 2.1 (sull'accesso delle piccole e microimprese alle agevolazioni) e 6.7 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 4.1. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.2.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2350) Maria Cristina CANTU' ed altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, ferma restando la necessità, ai fini dell'espressione del parere, di acquisire la conferma della capienza del fondo utilizzato a copertura, è pienamente condivisibile l'urgenza di affrontare il merito delle questioni sollevate dal provvedimento in esame. Pertanto, auspica che si trovi una soluzione nell'imminente sessione di bilancio, attraverso la presentazione di un apposito emendamento.

A tal fine, invita il Governo a cooperare con il Parlamento per individuare la soluzione tecnicamente più adeguata, in coerenza con gli ordini del giorno G/1994/50/5ª e 6ª e G/1894/100/1 finalizzati a riconoscere forme di indennizzo o di ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità irreversibili a causa dell'infezione da SARS-CoV-2. In conclusione, ricorda come la relativa tematica meriti una particolare attenzione, stante l'esigenza di assolvere a un debito contratto dalla società civile nei confronti del personale medico e paramedico che si è speso nel contrasto alla pandemia, pagando, in certi casi, anche con la vita.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula un sentito ringraziamento nei confronti dei senatori della Commissione bilancio per la profonda sensibilità dimostrata, rimarcando altresì l'importanza e la delicatezza del tema affrontato nel disegno di legge, che si innesta in un complesso intervento normativo volto a ricollocare al centro dell'attenzione l'assistenza universalistica fornita dal Servizio sanitario nazionale.

Altresì, ringrazia tutti i senatori che hanno condiviso l'iniziativa legislativa, per il supporto fornito e per lo sforzo intrapreso nell'individuare una copertura adeguata, avvalendosi anche degli approfondimenti svolti dalla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori delle forme di assistenza e previdenza, in un'ottica di allargamento della mutualità solidaristica. Nel ribadire il ringraziamento per l'attenzione posta, auspica che l'invito formulato dalla relatrice trovi un seguito concreto nel corso dell'imminente sessione di bilancio.

La sottosegretaria GUERRA reputa pienamente condivisibile l'intento del disegno di legge, prospettando alla Commissione la possibilità di richiedere formalmente la relazione tecnica, al fine di individuare le opportune riformulazioni di alcune specifiche previsioni normative.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerata la natura *una tantum* dell'indennizzo, evidenzia come l'erogazione dei benefici sia subordinata al rispetto del tetto di spesa di 50 milioni di euro, la cui effettiva disponibilità nel fondo utilizzato a copertura risulta certa per il corrente esercizio finanziario. Alla luce poi del limitato impatto finanziario del provvedimento, invita la Commissione bilancio a valutare di non procedere, per il momento, alla richiesta formale della relazione tecnica, considerato che, in ogni caso, tale percorso procedurale potrà essere esperito nella malaugurata ipotesi che il tema sotteso al disegno di legge non trovi adeguata soddisfazione nel corso della sessione di bilancio.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Cantù.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che l'orientamento unanime della Commissione sia, al momento, quello di non procedere alla richiesta formale di relazione tecnica, aderendo pertanto all'auspicio formulato dalla relatrice Rivolta, ribadito dalla senatrice Cantù e unanimemente condiviso, basato sulla predisposizione di un'apposita proposta emendativa in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2022 di imminente presentazione in Senato. A tal fine, sarà opportuno attivare una proficua interlocuzione con il Governo per formulare la soluzione tecnicamente più adeguata, in coerenza con gli ordini del giorno G/1994/50/5ª e 6ª e G/1894/100/1 finalizzati a riconoscere forme di indennizzo o di ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità irreversibili a causa dell'infezione da SARS-CoV-2.

La Commissione unanime conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.4.2.4.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 476 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021**  
**476ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere al Presidente del Senato un parere preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 126, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di bilancio in conformità alle norme di contabilità pubblica.

Ricorda pertanto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Si tratta in sostanza, come

risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il 2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, rileva che nel 2022, le entrate finali per la pubblica amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2022.

Propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, segnala le seguenti disposizioni: l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro; l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie; l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale; l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della piattaforma relativa; l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software*.

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari.

Non si rinvencono, invece, nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale.

Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.



La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso non ostativo rispetto alla valutazione prospettata dal Presidente relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO, in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni.

Per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, soggiace a una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il 2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che nel 2022, le entrate finali per la Pubblica Amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2022.

Si propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, va ricordato che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura

localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si segnalano le seguenti disposizioni:

- l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie;
- l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale;
- l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della piattaforma relativa;
- l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software.

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari. Inoltre, non si rinvencono nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale. Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione."

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Presidente relatore.

**(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

**(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro**

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, capoverso "3-ter", che occorre valutare gli eventuali costi per l'attività di formazione che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere per prevenire le molestie nei luoghi di lavoro.

Con riguardo al comma 3 del medesimo articolo 2, occorre valutare se l'utilizzo, per l'attuazione dei piani formativi di prevenzione contro le molestie sui luoghi di lavoro, di un'ulteriore quota dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione degli spazi, di cui all'articolo 2, comma 222-bis, della legge n. 191 del 2009 (legge di stabilità 2010), possa pregiudicare le economie già scontate a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 3, comma 2, occorre acquisire conferma del fatto che l'attività di vigilanza, a seguito della denuncia di molestie sul luogo di lavoro presentata presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, possa essere svolta dallo stesso Ispettorato con le risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'articolo 4, occorre chiarire se la trasformazione senza penalizzazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la vittima di molestie possa avere luogo senza ulteriori oneri per le pubbliche amministrazioni, attesa la riduzione delle risorse umane necessarie a far fronte a fabbisogni organizzativi e allo svolgimento di determinate funzioni.

Con riferimento all'articolo 7, sarebbe opportuno, considerato che le misure premiali possono rivestire anche natura fiscale (lettera *b*)), prevedere espressamente che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di apposita relazione tecnica. Altresì, conformemente all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, andrebbe previsto che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti dai quali derivino oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Analoghe osservazioni attengono all'articolo 8, recante, tra i criteri di delega, alla lettera *d*), la creazione di un organismo nazionale di controllo sulle molestie sul posto di lavoro.

Alla luce dei rilievi formulati, appare quindi necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, la portata finanziaria dell'emendamento 2.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'emendamento 3.3 che interviene sulle funzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, le proposte 4.1, 4.2 e 4.3.

Non vi sono osservazioni sull'unico emendamento riferito all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 7.1 e 7.2 interamente sostitutive dell'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo, la proposta 8.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni da formulare.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la richiesta di acquisizione della relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul testo unificato in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Michela MONTEVECCHI ed altri - Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Faggi, illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo al precedente testo unificato, nella seduta del 13 aprile 2021, la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo la relazione tecnica, che allo stato non risulta pervenuta.

Il nuovo testo unificato in esame, composto di 14 articoli raccolti in tre Capi, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento al Capo III, in materia di strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e di 300 milioni di euro annui dal 2025 fino all'anno 2036, e stabilisce la procedura per il riparto delle relative risorse. Il successivo articolo 11 reca disposizioni in materia di incentivi economici e fiscali. L'articolo 13 conferisce una delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di edilizia contenente disposizioni anche modificative della legislazione vigente, con la previsione di misure di incentivazione e valorizzazione di vario genere: va osservato al riguardo che il comma 2 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. L'articolo 14 reca infine una copertura finanziaria per gli oneri relativi al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10 a carico del Fondo speciale di parte capitale, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile: a tale riguardo, sotto il profilo formale, si osserva che le parole: "parte investimenti" andrebbero sostituite dalle seguenti: "parte capitale", e che dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze," andrebbero inserite le seguenti: "per l'anno 2022,".

Per quanto concerne i profili di copertura, segnala che la clausola di copertura di cui all'articolo 14 fa riferimento non al bilancio triennale 2021-2023, ma al bilancio triennale 2022-2024; si segnala altresì che l'accantonamento di parte capitale relativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile non presenta la necessaria capienza con riferimento al bilancio triennale vigente 2021-2023, né con riferimento al bilancio triennale 2022-2024, e relative proiezioni, in corso di approvazione.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione degli oneri, considerata la complessità delle disposizioni recate dal testo unificato in esame e della valutazione degli oneri ad esse correlate, osserva che risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la richiesta di relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul nuovo testo unificato, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1893, 1542 e 1950-A) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso da questa Commissione il 27 ottobre scorso, propone di esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), sia soppressa la parola: "legale" (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 4.6); all'articolo 9, sia soppresso il comma 2 (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.4); all'articolo 9, al comma 3, siano sopprese le parole: "assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale" (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.5); all'articolo 9, sia soppresso il comma 6 (derivante dall'approvazione in Commissione dell'emendamento 9.1 (testo 2) come riformulato in seduta); all'articolo 13, sia soppresso il comma 6 (derivante dall'approvazione in Commissione del subemendamento 13.3/2 (testo 2)).

In relazione agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.1, 5.3, 5.6 (limitatamente al comma 1), 7.1, 11.7, 11.8, 14.0.1, 15.3, 16.5, 17.2, 18.1, 18.2 e 19.1, corrispondenti ad emendamenti di Commissione che già hanno ricevuto parere contrario. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 5.2.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 9.6. Occorre valutare l'emendamento del relatore 9.7, al fine di verificare se la sua approvazione consenta di superare il parere contrario sull'articolo 9, comma 2, del testo. Occorre valutare l'emendamento del relatore 9.8, al fine di verificare se la sua approvazione consenta di superare il parere contrario su parte dell'articolo 9, comma 3, del testo. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 e 9.14, che incidono sui criteri di determinazione del numero totale dei distacchi sindacali, nonché delle proposte 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 e 9.21, che intervengono sul criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.22, in tema di avanzamenti ad anzianità e scelta del personale militare in distacco. Si valuti la portata finanziaria delle proposte 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5, che incrementano il limite massimo di ore annue individuali per le riunioni sindacali. Occorre valutare l'emendamento 11.9, che inserisce espressamente tra le materie oggetto di contrattazione l'orario di lavoro, i turni di servizio, gli incentivi, le aspettative sindacali e l'aggiornamento. Si valutino gli eventuali profili finanziari delle proposte 13.12, 13.13, 13.14, 13.16 e 13.17, che incrementano la riduzione, in via transitoria, della quota di iscritti ai fini della rappresentatività sindacale. Occorre valutare altresì gli emendamenti 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25 e 13.26, che intervengono sulla percentuale della riduzione, in via transitoria, del contributo sindacale minimo. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 14.5, che estende le tutele e le prerogative sindacali ai rappresentanti di associazioni tra militari non rappresentative a livello nazionale.

Sui restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di acquisire conferma della neutralità

finanziaria complessiva del provvedimento.

Per la disamina delle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 272 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di presentare l'aggiornamento della relazione tecnica per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare, anche attraverso acquisizione della relazione tecnica, gli analoghi emendamenti 1.7 e 1.16 che rimettono ad un decreto del Ministro della salute l'adozione delle specifiche misure tecniche necessarie a identificare i sistemi di purificazione e di filtrazione dell'aria nei locali al chiuso.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi incluse le proposte 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.0.1, in relazione ai controlli sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte degli utenti del trasporto pubblico locale.

Occorre verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.0.11, che prevede la somministrazione di test antigenici rapidi per i minori di dodici anni.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.5.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.0.2 e 3.0.3.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.0.1000.

Occorre valutare la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente del subemendamento 3.0.1000/1, che consente l'individuazione di ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto per le elezioni provinciali del prossimo dicembre.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle analoghe proposte 4.0.3 e 4.0.4 in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.5 (ferma restando, comunque, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica).

Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 4.0.6 e 4.0.7.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.2 che interviene sul numero di unità di personale di cui può avvalersi l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica, la proposta 6.1 che interviene sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, incrementando di trentamila euro il relativo onere.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.61.

Comportano maggiori oneri le proposte 9.60, 9.62 (analogo al 9.63 e 9.64) e 9.65 (analogo al 9.66 e 9.67).

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 9.100.

Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel subemendamento 9.100/11 che prevede che il trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a controllo pubblico venga effettuato attraverso l'utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/35 (analogo al 9.100/36 e 9.100/40) che interviene sul trattamento economico dei vertici e del personale del Garante per la *privacy*.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.100/37 (analogo al 9.100/38 e 9.100/39) che interviene sul trattamento economico dei vertici e del personale del Garante per la *privacy*.

Comporta maggiori oneri la proposta 9.100/44 (analogo al 9.100/45 e 9.100/48) che incrementa la dotazione organica del Garante per la *privacy*.

Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 9.100/46, 9.100/47, 9.100/49 e 9.100/50 che incrementano la dotazione organica del Garante per la *privacy*.

Comporta altresì maggiori oneri il subemendamento 9.100/51 che incrementa la medesima dotazione, senza adeguare la copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 9, inclusa la proposta 9.100/64 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sulle proposte 1.7 e 1.16 in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati né coperti.

Altresì, formula un avviso contrario per onerosità sulla proposta 1.8.

In merito invece agli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.15 (testo 2), ne chiede l'accantonamento per favorire il dovuto approfondimento istruttorio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.11, nonché sulla proposta 2.0.12.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 3, si esprime in senso contrario per assenza di relazione tecnica sulle proposte 3.0.1 e 3.0.5.

Sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, formula un avviso contrario per mancanza di relazione tecnica, nonché per criticità sulla copertura finanziaria.

Successivamente, esprime un avviso non ostativo sulla proposta 3.0.1000, mentre chiede di sospendere la valutazione del subemendamento 3.0.1000/1.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede di accantonare l'esame degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

La sottosegretaria GUERRA accoglie la richiesta di un supplemento istruttorio, sottolineando tuttavia come il fondo utilizzato per la copertura dell'emendamento 3.0.2 sia incapiente.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sulle proposte 4.0.3 e 4.0.4, mentre evidenzia la sussistenza di profili di onerosità in

merito agli emendamenti 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede l'accantonamento delle proposte 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

La rappresentante del GOVERNO fa presente come, sull'emendamento 4.0.5, sussistano anche profili di criticità dovuti all'inidoneità della copertura finanziaria.

Esprime poi un avviso contrario per carenza di copertura finanziaria sulle proposte 4.0.6 e 4.0.7.

Il PRESIDENTE, in risposta alla richiesta della senatrice Gallicchio, dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4.

Successivamente, la sottosegretaria GUERRA formula un avviso contrario sugli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2 per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di sospendere l'esame degli emendamenti 5.2, 6.1 e 6.2 per un approfondimento istruttorio.

In seguito, la sottosegretaria GUERRA chiede l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 9 segnalati dalla relatrice.

Altresì esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 9.58 e 9.59.

Con riferimento agli emendamenti da 9.1 a 9.15, nonché alle proposte 9.26, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32, 9.39, 9.42, 9.43, 9.44, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.55 e 9.56, evidenzia come l'approvazione di tali proposte possa comportare il rischio dell'apertura di eventuali procedure di infrazione, con conseguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni e con la conseguente insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) propone quindi l'espressione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 1.8, 1.16, 2.0.1, 2.0.11, 2.0.12, 3.0.1, 3.0.5, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.4 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.15 (testo 2), 3.0.2, 3.0.3, 3.0.1000/1, 4.0.3, 4.0.4, 5.2, 6.1 e 6.2, nonché per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 10 novembre.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione una nota della Ragioneria Generale dello



Stato recante l'integrazione delle risposte precedentemente depositate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2021, relativo all'acquisizione per l'Esercito Italiano di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali ( [n. 317](#) )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 novembre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) propone l'approvazione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, nei quali:

- viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto ministeriale che il Governo sottopone all'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce all'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno comunque subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

- viene ulteriormente precisato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta rendendo queste prive di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

- vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

- si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma;

- si richiama l'esigenza che, ferma restando la possibilità che la ripartizione della spesa definita nel cronoprogramma inserito nella scheda tecnica allegata allo schema in esame possa essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, l'Amministrazione interessata resta vincolata al costo complessivo sottoposto al parere parlamentare mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza."

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dal relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Praetorian*, versione speciale del velivolo C-27J a supporto delle operazioni speciali ( n. 318 )**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 10 novembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'approvazione delle seguenti osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, nei quali:

- viene affermato che, coerentemente con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, lo schema di decreto ministeriale che il Governo sottopone all'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari si riferisce all'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni saranno comunque subordinate al reperimento delle risorse necessarie;
- viene ulteriormente precisato che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano ex ante l'esatta copertura finanziaria richiesta rendendo queste prive di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;
- vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

- si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è relativo alle prime due fasi del programma, rispetto alle quali sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma;
- si richiama l'esigenza che, ferma restando la possibilità che la ripartizione della spesa definita nel cronoprogramma inserito nella scheda tecnica allegata allo schema in esame possa essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, l'Amministrazione interessata resta vincolata al costo complessivo sottoposto al parere parlamentare mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso a un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

La sottosegretaria GUERRA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni avanzata dalla relatrice.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## 1.4.2.4.3. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 481 (pom.) del 23/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2021**  
**481<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il presidente **PESCO** (M5S), facente funzioni di relatore, illustra la seguente proposta di parere riferita al provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- in merito all'articolo 2 sul prolungamento del termine per il pagamento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate tra il 1° e il 31 dicembre 2021, viene confermato il carattere prudenziale della stima degli effetti sul gettito;
- con riguardo all'articolo 4, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno in corso le risorse che l'Agenzia delle entrate deve erogare all'Agenzia delle entrate-Riscossione, si evidenzia che le maggiori risorse previste, a garanzia dell'equilibrio economico, non dipendono da maggiori fabbisogni di spesa, bensì da una flessione dei ricavi strettamente legati alla riscossione (ossia gli aggi);
- sono forniti elementi integrativi della relazione tecnica con riguardo all'articolo 5, commi da 7 a 12, laddove consentono la regolarizzazione della posizione fiscale dei soggetti che abbiano usufruito in modo corretto del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- vengono prodotti elementi integrativi a sostegno della fondatezza delle stime di cui agli articoli 8, sull'equiparazione del periodo di quarantena alla malattia, e 9 sui congedi parentali;
- viene confermata la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo 10 in materia di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner;

- sono forniti elementi volti a suffragare la stima degli oneri derivanti dall'articolo 11, commi da 1 a 3, in materia di integrazione salariale, nonché dal comma 11 sul limite delle minori entrate contributive per i contratti di rioccupazione;
- con riferimento ai commi 16 e 17 del medesimo articolo 11, recanti la proroga dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa in Sicilia, si conferma che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa effettuate nella disposizione di copertura trovano adeguata capienza, secondo le risultanze di monitoraggio disponibili;
- vengono forniti elementi di dettaglio volti a suffragare la corretta quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 13, commi 2 e 3, relativi, rispettivamente, all'assunzione di ulteriori unità di personale da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Arma dei carabinieri;
- in merito all'autorizzazione di spesa in conto capitale di cui all'articolo 16, comma 3, volta al potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, viene confermata l'immediata spendibilità delle risorse entro il termine del corrente esercizio finanziario;
- con riguardo al comma 10 del medesimo articolo 16, che prevede l'assegnazione di risorse a determinati comuni a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, si segnala che il riferimento al 1° gennaio 2022 contenuto nella relazione tecnica non è finalizzato a stabilire che il pagamento debba avvenire il 1° gennaio 2022, bensì a determinare l'ammontare degli interessi, ferma restando l'erogazione delle risorse nel corrente anno, evitando così ricadute negative sul fabbisogno e sull'indebitamento netto;
- con riferimento alla copertura finanziaria recata dall'articolo 17, comma 3, lettera f), viene data conferma della disponibilità delle relative risorse;
- circa l'articolo 17, comma 3, lettera m), che dispone una riduzione delle risorse destinate al pagamento degli interessi maturati sui conti fruttiferi aperti presso la tesoreria statale, si rappresenta che, a seguito dell'aggiornamento dei tassi di interesse per l'anno in corso e tenuto conto che il nuovo meccanismo di riconoscimento degli interessi riduce le oscillazioni dei tassi utilizzati per la remunerazione dei conti di tesoreria, è stato possibile rideterminare lo stanziamento assegnato e ridurlo nella misura degli importi indicati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: le risorse utilizzate a copertura dall'articolo 17, comma 3, lettera l) - pari a 10 milioni di euro sia per il 2022 sia per il 2023 - rivestono natura di conto capitale, a fronte di oneri di parte corrente, con conseguente dequalificazione della spesa."

Incidentalmente, rappresenta la necessità di acquisire comunque un approfondimento sulla portata finanziaria dell'articolo 5, commi da 7 a 12, sulle irregolarità connesse alla fruizione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, al fine di comprendere le ragioni che hanno portato a circa 1,7 miliardi di euro di crediti utilizzati in compensazione per i quali si ritiene che vi sia stato un utilizzo fraudolento.

Tale approfondimento sarebbe utile per individuare i correttivi legislativi adeguati ad evitare il ripetersi di simili episodi.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzioni di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.1 e 1.4. Si rende necessaria la relazione tecnica per le analoghe proposte 1.2 e 1.3. Occorre valutare la proposta 1.5, che potrebbe determinare effetti finanziari negativi. Necessitano di relazione tecnica gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.9, 1.9 (testo 2), 1.10, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, gli analoghi 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28, nonché le proposte 1.32 e 1.0.1. Relativamente alla proposta 1.30, occorre valutare l'apposizione di

una clausola di invarianza finanziaria. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7. Occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 1.0.4. Si rende necessaria la relazione tecnica per l'emendamento 1.0.8. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 1.0.16, 1.0.17, 1.0.17 (testo 2) e 1.0.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.1 e 2.4. Occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.2 e 2.3. Comportano inoltre maggiori oneri gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. Occorre la relazione tecnica per la proposta 2.11. Derivano maggiori oneri per la finanza pubblica dagli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14, 2.0.2 e 2.0.3. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 3.1, 3.2 e 3.3. Richiede la relazione tecnica per la proposta 3.4. Comportano poi maggiori oneri gli emendamenti 3.5 e 3.6. Occorre invece la relazione tecnica per le proposte 3.13 e 3.16. Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.0.1. Occorre la relazione tecnica per le analoghe proposte 3.0.2, 3.0.3, 3.0.3 (testo 2) e 3.0.4. Sull'emendamento 3.0.5 occorre avere conferma della sussistenza delle risorse. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.7. Comportano maggiori oneri le proposte 3.0.6, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14 e 3.0.15. Occorre richiedere la relazione tecnica sulle analoghe proposte 3.0.12 e 3.0.13 (testo 2), fermo restando che nella copertura finanziaria manca l'indicazione dell'anno finanziario di riferimento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 4, la proposta 4.1 determina maggiori oneri.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, derivano maggiori oneri dalla proposta 5.2. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 per i possibili profili di contrasto col diritto dell'Unione europea. Determinano maggiori oneri le proposte 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 e 5.24. Occorre valutare se l'emendamento 5.25 comporta maggiori oneri per sanzioni già accertate. Richiede la relazione tecnica per le analoghe proposte 5.26, 5.27 e 5.28, nonché per l'emendamento 5.29. Sull'emendamento 5.31 occorre valutare la compatibilità delle ulteriori funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico con le risorse disponibili a legislazione vigente. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 5.34 e 5.35. Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.37. Per la proposta 5.40 occorre la relazione tecnica. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 5.41 e 5.42. Occorre valutare la proposta 5.43. Comporta maggiori oneri la proposta 5.45. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 5.47. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 5.52, 5.53 e 5.55. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte analoghe 5.54 e 5.55 (testo 2), nonché sugli emendamenti 5.62 e 5.65. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 5.63, 5.64, 5.122 e 5.123. Comporta maggiori oneri la proposta 5.66. Occorre la relazione tecnica per gli emendamenti 5.67, 5.68, 5.69, sugli analoghi 5.70 e 5.72, nonché sulle proposte 5.73, 5.74 e 5.76. Comportano maggiori oneri le proposte 5.77 e 5.86. Occorre la relazione tecnica per gli emendamenti 5.87, 5.88 e 5.89. Devono valutarsi gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.90. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 5.91 e 5.92. Occorre la relazione tecnica per le proposte 5.94 e 5.96. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 5.95 (testo 2). Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 5.97 e 5.98. Con riguardo alle proposte 5.103, 5.104 e 5.105, occorre valutarne la compatibilità con le risorse previste a legislazione vigente. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.106. Per gli emendamenti 5.107, 5.108 e 5.109 occorre valutarne la compatibilità con risorse previste a legislazione vigente. Occorre la relazione tecnica per gli emendamenti 5.112, 5.114, 5.116, 5.117 e 5.144. Comportano maggiori oneri le proposte 5.115 e 5.118. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 5.119 e 5.120. Determina maggiori oneri la proposta 5.121. Occorre la relazione tecnica per le proposte 5.124, 5.125 e 5.130. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.131 e 5.132. Richiede la relazione tecnica per le analoghe proposte 5.134, 5.135, 5.136, 5.138 e 5.139, nonché per l'emendamento 5.141. Determinano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 5.140, 5.142, 5.143 e 5.143-bis. Occorre la relazione tecnica

per le analoghe proposte 5.146, 5.147, 5.148 e 5.149. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi emendamenti 5.150, 5.151, 5.152 e 5.153. Comporta maggiori oneri la proposta 5.155. Determinano maggiori oneri le analoghe proposte 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3, nonché l'emendamento 5.0.4. Occorre invece la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 5.0.5, 5.0.6 e 5.0.7. Derivano maggiori oneri dalle proposte 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10 e 5.0.15, nonché dagli analoghi emendamenti 5.0.12 e 5.0.13. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.12 (testo 2). La relazione tecnica si rende necessaria per gli emendamenti 5.0.14 e 5.0.17. Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 5.0.18, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.21, in tema di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche. Comportano maggiori oneri la proposta 5.0.22, gli analoghi emendamenti 5.0.25, 5.0.26, 5.0.26 (testo 2), e 5.0.27, nonché la proposta 5.0.28. Occorre la relazione tecnica per le proposte 5.0.30 e 5.0.32. Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 5.0.31, 5.0.33 e 5.0.34, nonché dagli analoghi emendamenti 5.0.35, 5.0.36 e 5.0.37. Comportano altresì maggiori oneri le proposte 5.0.41 e 5.0.42. Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 5.0.43, 5.0.44 e 5.0.45. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 5.0.47, 5.0.48 e 5.0.49. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 5.0.50, 5.0.51, 5.0.52 e 5.0.53, nonché l'emendamento 5.0.54. Occorre valutare eventuali oneri per la riscossione derivanti dalla proposta 5.0.54 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 5.0.55, mentre occorre valutare la proposta 5.0.56, sulla qualifica di responsabile di pagamento dell'imposta di soggiorno. Derivano ulteriori oneri dagli emendamenti 5.0.58 e 5.0.59. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 5.0.61, 5.0.62 e 5.0.64. Comportano maggiori oneri l'emendamento 5.0.63 e gli analoghi 5.0.66 e 5.0.67. Occorre la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 5.0.69 e 5.0.70. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 5.0.71, con riferimento alle eventuali sanzioni già accertate. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 5.0.72, 5.0.73, 5.0.76, 5.0.77 e 5.0.78. Derivano maggiori oneri dalle proposte 5.0.76 (testo 2), 5.0.79 e 5.0.80, 5.0.83 e 5.0.84. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 5.0.82, 5.0.85, 5.0.87, 5.0.88 (analogo al 5.0.89), 5.0.90, 5.0.91, 5.0.92, 5.0.93, 5.0.94, 5.0.95, 5.0.96, 5.0.98 (testo 2) e 5.0.98. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.0.86, che interviene sullo statuto dei diritti del contribuente. Comportano effetti finanziari negativi gli emendamenti 5.0.97 e 5.0.99, nonché le analoghe proposte 5.0.101 e 5.0.102. Occorre la relazione tecnica per le analoghe proposte 5.0.103 e 5.0.104. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 6.6. Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.7. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19, nonché le analoghe proposte 6.20 e 6.21. Occorre acquisire la relazione tecnica per le analoghe proposte 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4, nonché sull'emendamento 6.0.5. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 6.0.6 e 6.0.7, che posticipano i termini per la scelta dell'opzione in materia di IVA. Si richiede la relazione tecnica per la proposta 6.0.9. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 6.0.10 e 6.0.10 (testo corretto), in tema di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.0.18 e 6.0.19. Occorre la relazione tecnica per la proposta 6.0.21. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 6.0.22 e 6.0.24. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 6.0.25 e 6.0.26, nonché sugli emendamenti 6.0.27, 6.0.29, 6.0.30, 6.0.31, 6.0.32 e 6.0.33. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.1. Comporta maggiori oneri la proposta 7.2. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.5 e 7.0.2. Comporta maggiori oneri la proposta 7.0.3. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 7.0.5, in tema di accesso alle garanzie delle imprese in difficoltà. Derivano maggiori oneri dalla proposta 7.0.7. Richiede la relazione tecnica per le proposte 7.0.8, 7.0.10 e 7.0.11. Comporta maggiori oneri l'emendamento 7.0.12. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 7.0.13, in tema di riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. È necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.0.16, nonché sugli analoghi emendamenti 7.0.17 e 7.0.18. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.22, che estende il termine di scadenza di conferma della prenotazione dei contributi dell'industria *automotive*. Richiede la relazione

tecnica per le proposte 7.0.23, 7.0.25, 7.0.27, 7.0.31, 7.0.33 e 7.0.35. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.0.37, sulla regolamentazione da parte delle regioni dei servizi pubblici non di linea. Si richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.38 e 7.0.39. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.0.40. Comporta maggiori oneri la proposta 7.0.41. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 7.0.43, 7.0.45 e 7.0.47. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.0.48, in tema di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 7.0.49 e 7.0.50, nonché sugli analoghi emendamenti 7.0.51, 7.0.52, 7.0.53, 7.0.54 e 7.0.66. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 7.0.55, 7.0.56, 7.0.57, 7.0.58 e 7.0.59. Comporta maggiori oneri l'emendamento 7.0.60. Occorre valutare i profili finanziari e contabili delle analoghe proposte 7.0.61, 7.0.62 e 7.0.63, con particolare riguardo all'idoneità della copertura sul fondo di riassegnazione dei residui. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 (analogo a 8.6, 8.7 e 8.8), 8.9 e 8.10. Comporta maggiori oneri la proposta 8.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 8.0.2 e 8.0.3, sull'istituzione di un codice ATECO per gli incaricati delle vendite a domicilio. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6 e 8.0.7. Comportano maggiori oneri le proposte 8.0.7 (testo 2) e 8.0.8.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.6 e 9.7. Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.0.1. Determina minori entrate l'emendamento 9.0.2. Presentano profili di onerosità le proposte 9.0.3 e 9.0.4, nonché l'emendamento 9.0.5. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.6 e 9.0.7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.1, 10.1 (testo 2), 10.2, 10.3, 10.4 e 10.0.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 11.1 e 11.4. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 11.2, 11.3 e 11.5. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 11.7. Comportano maggiori oneri le proposte 11.8 e 11.8 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.16 e 11.22. Comporta maggiori oneri la proposta 11.23. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 11.35, 11.37 e 11.38. Determina maggiori oneri la proposta 11.36. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 11.36 (testo 2),

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 11.0.1, 11.0.3, 11.0.6 e 11.0.7. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.2, 11.0.4, 11.0.5 e 11.0.8. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.2, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6 e 12.0.8. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.7 e gli analoghi 12.0.9 e 12.0.10. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 12.0.11 e 12.0.11 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.12. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 12.0.13 in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.15 e 12.0.16. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 12.0.17. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.18 e 12.0.21. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 12.0.19 e 12.0.20, nonché sulle proposte 12.0.22 e 12.0.23 (analoghi al 13.0.18, 13.0.19 e 13.0.20). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 12.0.24 sull'esercizio in forma societaria dell'attività odontoiatrica. Si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 12.0.25 sull'istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 12.0.26, 12.0.27, 12.0.28 e 12.0.43. Occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 12.0.29. In merito all'emendamento 12.0.31 sull'incremento della dotazione del fondo a sostegno dell'impresa femminile, la formulazione della clausola di copertura



deve essere adeguata alla normativa contabile. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.0.32. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.33 e 12.0.44. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.0.34 (analoga al 12.0.35, 12.0.36, 12.0.37 e 12.0.38), 12.0.39, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.41 (testo 2), 12.0.42 e 12.0.45. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.46, 12.0.49 e 12.0.51. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.47, 12.0.48, 12.0.50, 12.0.52 e 12.0.53. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.1 che aggiorna alcuni riferimenti normativi nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro, al fine di recepire il superamento dell'ISPEL e dell'IPSEMA. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari della proposta 13.2 (analoga al 13.108) per quanto attiene, in particolare, al trattamento dei lavoratori delle aziende sospese dall'attività a seguito di irregolarità nell'instaurazione dei rapporti di lavoro. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 13.4. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.5 sull'attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.6 che dispone la redazione dell'elenco di attività suscettibili di vigilanza da parte dei tecnici della prevenzione presso le Asl e gli Ispettorati territoriali del lavoro. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 13.7 che prevede l'istituzione del marchio di qualità della sicurezza sul lavoro. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 13.36. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 13.42 e 13.42 (testo 2), laddove fanno riferimento a specifici percorsi formativi del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.45 sulla destinazione al fondo per il sostegno delle famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro di quota parte dell'importo delle somme aggiuntive derivanti da sanzioni irrogate nei confronti delle aziende che hanno commesso irregolarità. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 13.49, 13.50 e 13.51 sulle modalità di ricorso contro i provvedimenti di sospensione dell'attività di aziende che hanno violato le regole sull'instaurazione del contratto di lavoro. Occorre altresì valutare l'emendamento 13.55 che riduce da trenta a sette giorni dalla notifica il termine entro cui l'Ispettorato interregionale si deve pronunciare sul ricorso. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 13.57, 13.59 e 13.59 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.58 che attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni il compito di adottare un accordo per l'accorpamento e la revisione degli accordi attuativi in materia di formazione. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 13.69 (testo 2). Occorre valutare gli identici emendamenti 13.71 e 13.72 che prorogano al 30 giugno 2022 il termine di adozione del decreto interministeriale che disciplina le modalità di funzionamento del fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità istituito presso l'INAIL. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 13.105 e 13.106, nonché sulle analoghe proposte 13.109, 13.110, 13.111 e 13.112. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.113 sull'accesso alla carriera di pilota di navi. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.114 e 13.115. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 13.117, 13.118, 13.119, 13.120, 13.121, 13.123, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7 e 13.0.8. Comportano maggiori oneri le proposte 13.0.9, 13.0.10 e 13.0.11. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 13.0.12 e 13.0.13. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.0.14, 13.0.15, 13.0.16, 13.0.17 e 13.0.22 (identico al 13.0.23). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 13.0.21. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.26 che consente il rilascio della certificazione verde Covid-19 a seguito di un tampone rapido salivare effettuato in forma gratuita. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 13.0.27, 13.0.29, 13.0.30 e 13.0.31 (analogo al 13.0.32). Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 13.0.28. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 14.1 (analoga al 14.2 e 14.3), 14.4, 14.5 e 14.0.2. Comporta maggiori oneri l'emendamento 14.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, comporta maggiori oneri l'emendamento 15.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 15.0.2 sull'aggiornamento dell'elenco dei

farmaci per malattie rare. Analogamente, occorre valutare la proposta 15.0.6. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5 e 15.0.7. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15.0.8 recante modifiche al codice civile per favorire la circolazione di immobili di provenienza donativa. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 15.0.9, 15.0.10, 15.0.12 e 15.0.13. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15.0.11 in materia di recupero del patrimonio edilizio nei comuni ad alta tensione abitativa.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, le analoghe proposte 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4, che aumentano la dotazione del fondo per l'esercizio delle regioni e delle province autonome, decurtando il finanziamento in favore del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti. Analogamente, si valuti anche la proposta 16.9. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 16.5, 16.6, 16.7 e 16.8, nonché sulla proposta 16.10. Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.11. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 16.12, 16.13 e 16.14. Comportano maggiori oneri le proposte 16.15 e 16.16 (analogo al 16.0.4). Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 16.17, 16.0.34, 16.0.48 e 16.0.54 sulla destinazione di quota parte delle maggiori entrate da IMU e TARI. Richiede, inoltre, la relazione tecnica sugli emendamenti 16.19 (analogo al 16.0.7), 16.20 (analogo al 16.0.38 e 16.0.43), 16.21, 16.22 e 16.23. Comporta maggiori oneri la proposta 16.24. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 16.25 e 16.26. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 16.0.1 e 16.0.2. Occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, la portata finanziaria dell'emendamento 16.0.3. Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.0.5. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 16.0.6 (analogo al 16.0.8). Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 16.0.9, 16.0.10 e 16.0.11 sull'affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione della TARI.

Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 16.0.12 e 16.0.13 che intervengono sulle modalità di svolgimento dell'attività di riscossione coattiva del gestore dei rifiuti. Occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 16.0.14, 16.0.15 e 16.0.47, che intervengono sulla definizione delle aree comunali e sulle modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 16.0.16, 16.0.17 e 16.0.18. Occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 16.0.19 e 16.0.37. Occorre, inoltre, acquisire conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle identiche proposte 16.0.20, 16.0.21 e 16.0.22. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri dell'emendamento 16.0.20 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.24 e 16.0.25. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 16.0.26 che prevede che l'elenco degli esperti per le crisi di impresa sia istituito presso le camere di commercio ove l'imprenditore ha la propria sede legale (e non soltanto presso le camere di commercio del capoluogo di regione). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.27, 16.0.27 (testo 2), 16.0.29, 16.0.30, 16.0.31 e 16.0.32. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 16.0.28 e 16.0.28 (testo 2). Occorre acquisire conferma del carattere ordinamentale della proposta 16.0.33 che interviene sulla disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 16.0.35. Risulta necessaria la relazione tecnica per la proposta 16.0.36. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 16.0.39 e 16.0.40 che modificano i presupposti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle analoghe proposte 16.0.41 e 16.0.51, oltre che dalle analoghe proposte 16.0.42 e 16.0.49. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.45 e 16.0.46.

Si richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 16.0.52 e 16.0.56. Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.0.53. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 16.0.55. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre valutare la portata finanziaria

dell'emendamento 17.1 che interviene sulla riassegnazione degli utili di esercizio derivanti dalla gestione del fondo nazionale del turismo. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.2, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5 e 17.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi di risposta auspicabilmente per la seduta pomeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), facente funzioni di relatore, propone di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo con una osservazione già espresso per le Commissioni di merito.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(655) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**(1597) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Delege al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

**(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro**

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento, ricordando che è stata formalmente richiesta la relazione tecnica sul testo unificato dei provvedimenti in esame.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica è ancora in fase di predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022 (A.S. 2448)**

La sottosegretaria SARTORE annuncia la presentazione di un emendamento governativo, fornito di relazione tecnica positivamente verificata, volto trasfondere il contenuto del decreto-legge n.

157 del 2021 (A.S. 2449) nel disegno di legge di bilancio 2022 (A.S. 2448).

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 17 di lunedì 29 novembre 2021 il termine di presentazione dei subemendamenti all'emendamento 9.2000 testé presentato (che verrà pubblicato in allegato ad un successivo resoconto di seduta).

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi-role* A.M. (incluso *kit Stratevac*) ( [n. 321](#) )**  
(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame nasce dalla necessità di assicurare il previsto completamento della flotta *tanker heavy multi-role* dell'Aeronautica Militare portandola da 4 a 6 velivoli, attraverso l'acquisizione di 2 assetti e aggiornamento dei restanti 4, con relativo supporto tecnico-logistico per congruo periodo post-consegna.

Il programma, di previsto avvio nel 2021, presenta uno sviluppo pluriennale, con una durata di 15 anni. A valle dell'acquisizione delle macchine, è previsto il successivo supporto logistico integrato per un congruo periodo.

Il programma comporta un onere complessivo stimato in circa 1,410 miliardi di euro ed è suddiviso in due *tranche*. La prima *tranche* consiste nell'acquisizione di 2 velivoli *tanker heavy multi-role*, della stessa classe del KC-767 A, e del Supporto Logistico Integrato, per ciascun assetto, per i successivi cinque anni *post-consegna*, per un importo di 588 milioni di euro. La seconda *tranche*, invece, consiste nell'aggiornamento delle restanti 4 piattaforme, portandole al medesimo *standard* certificativo di quelle di cui alla prima *tranche* e nell'acquisizione del Supporto Logistico Integrato, per ciascun assetto, per i successivi cinque anni *post-consegna* (e con orizzonte auspicabilmente decennale) e di un congruo numero di *kit Stratevac*, per un importo di 822 milioni di euro.

Alla spesa relativa alla prima *tranche* si provvederà sul capitolo 7120, piano gestionale 2, del programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti (capitolo 7120-02).

Per quanto riguarda la seconda *tranche*, invece, la scheda precisa che «In considerazione della valenza strategica dell'impresa, saranno negoziate le condizioni contrattuali più idonee a garantire la celere realizzazione del programma unitamente alle modalità maggiormente costo-efficaci di implementazione».

In tale quadro, dovrebbe anzitutto essere valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* della seconda fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori *tranche* dovranno formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima *tranche* del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo - anche alla luce dei programmi d'armi

già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse - da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tale proposito, segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame - stante il carattere di priorità allo stesso attribuito - potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita oppure integrata a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, «opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese», da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, fermo restando che tale ripartizione riveste - secondo quanto espressamente specificato - carattere «meramente indicativo», giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di «esigibilità dell'impegno» recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso «della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti», qualora ciò si rivelasse «maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria» del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.

Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale - come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto - appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali «è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo».

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE rileva l'opportunità di approfondire la congruità dello stanziamento della seconda *tranche* del programma, pari a complessivi 822 milioni di euro, riguardante l'aggiornamento di quattro piattaforme.

La rappresentante del GOVERNO, nel prendere atto della richiesta di approfondimento del Presidente, mette a disposizione una nota istruttoria volta a cahirire i profili sollevati dalla Commissione sullo schema di decreto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ( n. 325 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-I-C-EU*) illustra lo schema di decreto in tiolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica non espressamente vidimata, reca norme di attuazione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale". Nell'ambito della suddetta riforma è stata istituita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che viene dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e a cui è riconosciuta l'autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge stanziava le risorse per la costituzione dell'Agenzia, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il presente regolamento è volto a dare attuazione all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge, disciplinando l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

Per quanto di competenza, in merito all'articolo 4, che definisce la struttura organizzativa, andrebbero richieste conferme sulla sostenibilità a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente della costituzione di gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi, strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto di natura non dirigenziale. Le medesime osservazioni si formulano sull'articolo 5, concernente il Direttore generale dell'Agenzia, posto che il comma 5, primo periodo, prevede espressamente la possibilità di istituire una o più articolazioni a diretto supporto per lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale. Sull'articolo 7, relativo al Collegio dei revisori dei conti, posto che i compensi del citato Collegio saranno stabiliti con successivo decreto, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie a tal fine. Relativamente all'articolo 8, relativo a controlli interni, valutazione e trasparenza, posto che la relazione tecnica conferma che ai fini dell'attuazione della disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle sole risorse finanziarie assegnate, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per il funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione (OIV). Per i profili di quantificazione dell'articolo 11, concernente il Comitato tecnico-scientifico, andrebbero richiesti ragguagli in merito agli oneri prevedibilmente da sostenersi per le attività di segreteria e di supporto del suddetto Comitato tecnico-scientifico, di cui andrebbe confermata la sostenibilità a valere delle sole risorse umane e finanziarie previste per l'istituzione dell'Agenzia dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021. Per i profili di copertura dell'articolo 13, in materia di codice etico, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di un'integrazione alla norma, per cui sia espressamente prevista l'esclusione di compensi a qualsiasi titolo da riconoscersi al garante del codice etico. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al relativo dossier predisposto dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ( n. 326 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Esame e rinvio)

La relattrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto in esame, composto di 129 articoli raccolti in quindici titoli, reca il regolamento del personale dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82. Esso è corredato di relazione tecnica priva della vidimazione. La relazione tecnica non fornisce alcuna quantificazione sulla spesa che dovrà essere sostenuta per la retribuzione del personale dell'Agenzia, limitandosi ad affermare che l'attuazione di tutte le disposizioni che non rivestono carattere organizzatorio o ordinamentale è disposta dall'Agenzia nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 82 del 2021. La relazione aggiunge che per la partecipazione a qualunque commissione prevista dalle norme in esame non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese comunque denominati. Precisa, al riguardo, che le disposizioni dello schema in esame non recano tale espressa esclusione.

Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 82 del 2021, nel fornire un riepilogo delle varie componenti di spesa che concorrevano a determinare la dotazione complessiva dell'Agenzia, ipotizzava che per il personale a tempo determinato e indeterminato dovesse essere sostenuta una spesa di 20 milioni di euro per il 2022, 42 milioni di euro per il 2023, 58 milioni di euro per il 2024, 74 milioni nel 2025, 83 milioni nel 2026 e 95 milioni nel 2027: la stessa relazione tecnica non forniva tuttavia i dati e gli elementi posti alla base di tale stima. Inoltre, non veniva fornito il quadro della proiezione almeno decennale degli oneri di personale - richiesto dalla legge di contabilità e finanza pubblica - al fine di tener conto dello sviluppo delle carriere economiche del personale dell'Agenzia. Evidenzia altresì che né il decreto-legge n. 82 del 2021 né lo schema in esame individuano la dotazione organica definitiva dell'ente, che risulta fissata in 300 unità solo "in sede di prima applicazione delle disposizioni", ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del suddetto decreto-legge, ma può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del successivo comma 5.

Appare pertanto necessario che il Governo fornisca i dati sottostanti la quantificazione dell'onere di personale, riferiti ad una prospettiva temporale almeno decennale: ciò con riguardo sia all'organico stimato in via permanente e ai diversi livelli funzionali e retributivi al suo interno, sia agli ulteriori elementi rilevanti ai fini della relativa previsione di spesa. In aggiunta, andrebbero verificati i relativi oneri pensionistici, sulla base del trattamento previsto dall'articolo 125 dello schema, in base al quale il personale dell'Agenzia accede a forme di trattamento previdenziale complementare in linea con quello previsto in Banca d'Italia.

Evidenzia, inoltre, che le norme sul trattamento economico del personale del ruolo dell'Agenzia non richiamano esplicitamente l'obbligo di provvedere all'interno di specifici limiti né richiamano quelli complessivi fissati dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 - richiamato dalla sola relazione tecnica - fatte salve le disposizioni per il trattamento economico degli esperti (comma 3 dell'articolo 92) e del personale proveniente da altri enti (comma 2 dell'articolo 93).

Va aggiunto che per l'attribuzione di determinati emolumenti non vengono individuati parametri di carattere vincolante. Si fa riferimento, in particolare, ad una serie di misure per le quali il provvedimento non individua specifici limiti di importo, quali: la gratifica che può essere corrisposta secondo misure e criteri determinati con provvedimento del Direttore generale (articolo 102); l'assegno di sede estera riconosciuto secondo misure fissate dall'Agenzia (articolo 100); i compensi di pronta reazione, per sfalsamento dell'orario di lavoro, per turno e per reperibilità (articolo 108) con riferimento ai quali non sono stabiliti specifici parametri.

Più in generale si evidenzia che, in virtù dell'articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021 e delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, è stabilita un'equiparazione del trattamento del

personale dell'Agenzia a quello della Banca d'Italia. Anche in virtù di tale rinvio - che appare di carattere mobile - andrebbe quindi chiarito quali siano i meccanismi volti ad assicurare che il complesso della spesa per il trattamento, sia economico che previdenziale, del personale in questione possa essere contenuto all'interno degli specifici importi, individuati solo dalla relazione tecnica, nell'ambito della dotazione complessiva stabilita per l'attività dell'Agenzia.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione predisposta dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*



## 1.4.2.4.4. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 483 (pom.) del 24/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021**  
**483<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

### **SUL REGIME DI AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO**

Il presidente **PESCO** avverte che, per la sessione di bilancio in corso, si applicano le regole di ammissibilità degli emendamenti già seguite negli anni precedenti, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti nella risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Peraltro, le regole sul regime di ammissibilità degli emendamenti presso la 5<sup>a</sup> Commissione permanente devono essere interpretate, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 128, comma 6, del Regolamento, alla luce dell'articolazione della manovra e delle disposizioni che ne disciplinano i contenuti recate dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016.

Il disegno di legge di bilancio risulta strutturato in due sezioni, i cui contenuti normativi sono previsti dalla legislazione contabile: la prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi; essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e i loro eventuali aggiornamenti.

La seconda sezione è formata sulla base della legislazione vigente ed espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento, rispettivamente, alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività (ossia i programmi di spesa).

Altresì, nel disegno di legge di bilancio vi sono elementi non emendabili; le modifiche operate dalla prima sezione sono poi riversate nella seconda sezione attraverso la Nota di variazioni.

Alla luce dell'articolazione del disegno di legge di bilancio, per quanto riguarda la prima sezione, le ordinarie regole di ammissibilità, precedentemente applicate al disegno di legge di stabilità, sono

riassunte nei seguenti termini: sono considerati inammissibili gli emendamenti alla parte normativa che introducono disposizioni che prevedono una modifica diretta dei programmi di spesa iscritti nella seconda sezione, in modo da escludere sovrapposizioni tra l'area normativa riservata alla prima sezione e l'area contabile riservata alla seconda sezione.

Sono considerati inammissibili gli emendamenti nella parte in cui ci si limiti a specificare i riflessi di natura contabile sulla seconda sezione delle innovazioni normative introdotte nella prima sezione, posto che l'esplicitazione di tali riflessi, avendo valenza meramente tecnica, è rimessa al Governo attraverso l'elaborazione della Nota di variazioni.

La prima sezione può contenere, a differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa, disposizioni di carattere complessivamente espansivo, non essendo stata riproposta nella novella della legge n. 163 del 2016 la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi devono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti, come quantificati nella relazione tecnica, nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 21, comma 12-*ter*, della legge n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell'emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire, dunque, mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all'onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti. In merito ai limiti di contenuto, si rammenta poi il diverso tenore letterale della disposizione (articolo 21, comma 1-*quinquies*), secondo cui la prima sezione "non deve in ogni caso" contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. Tali emendamenti sono pertanto inammissibili. Sono inammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento (articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *b*), della legge 196). Sono inammissibili emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento).

Sono ammissibili, invece, emendamenti aggiuntivi, purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio, e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le proposte emendative che dispongono l'uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f*), della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, della predetta legge n. 196. Sono altresì ammissibili gli emendamenti relativi alla materia di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g*), della legge n. 196 del 2009 (concorso degli enti territoriali). In linea generale, in caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, e quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa.

Altresì, va ricordato che non sono più allegati alla prima sezione la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanenti, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente e le variazioni delle leggi che dispongano spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui alle Tabelle C, D ed E della precedente legge di stabilità. Tali determinazioni sono incorporate nell'ambito della seconda sezione e sono riepilogate in una tabella avente carattere meramente informativo e non emendabile; le Tabelle A e B sono invece allegate alla prima sezione. Restano invariati i criteri di

emendabilità riguardanti tali tabelle. In particolare, per quanto attiene alla Tabella A, gli emendamenti ad essa riferiti devono essere formulati con esclusivo riferimento alla dotazione relativa ai Ministeri medesimi. Eventuali indicazioni di specifiche finalizzazioni programmatiche devono intendersi come non apposte. Non sono inoltre ammissibili gli emendamenti volti a ridurre gli accantonamenti finalizzati alla copertura finanziaria di ratifiche di accordi internazionali (accantonamento della Tabella A relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e quelli volti a ridurre la quota degli accantonamenti corrispondente alle prenotazioni relative a provvedimenti in stato di relazione in Assemblea sui quali le Commissioni bilancio abbiano espresso un parere favorevole prima dell'avvio della sessione di bilancio. L'emendabilità della Tabella B è in linea di massima soggetta alle medesime regole esposte con riferimento alla Tabella A, fermo restando che la riduzione degli accantonamenti della Tabella B può essere utilizzata al fine di compensazione delle sole spese in conto capitale.

Per quanto riguarda, invece, la seconda sezione, ferma restando la regola secondo cui oggetto di deliberazione parlamentare sono i programmi di spesa e le tipologie di entrata, sono inammissibili gli emendamenti che dispongono modifiche alle poste contabili che evidenziano le variazioni risultanti dalle modifiche apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, posto che tali variazioni risultano meramente consequenziali a innovazioni legislative introdotte dalla medesima prima sezione e possono pertanto essere modificate solo intervenendo sulle predette innovazioni legislative. Sono invece ammissibili gli emendamenti alle rimodulazioni compensative e ai rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni dei fattori legislativi previste dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità. Più in particolare, per quanto concerne lo stato di previsione dell'entrata, in considerazione della pregiudizialità e dell'autonomia delle valutazioni concernenti le entrate, gli emendamenti che propongono aumenti nelle previsioni non possono essere utilizzati in forma compensativa per la contestuale copertura di nuove o maggiori spese. Pertanto, tutti gli emendamenti alla Tabella n. 1 devono essere presentati e motivati, logicamente, come correzione di previsioni giudicate non corrette: essi devono riferirsi esclusivamente ad una determinata tipologia di tributo. Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, rammenta che l'unità elementare dello stato di previsione oggetto dell'approvazione parlamentare è costituita dal programma. Premesso che in sede di esame dei documenti di bilancio, in senso stretto, non vi è una determinazione esplicita sui saldi di cassa e che ogni incremento della previsione di cassa deve essere coerente con le risorse rappresentate dalla massa spendibile, gli emendamenti che aumentano la cassa (se non compensati) potrebbero avere effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto; di conseguenza, eventuali emendamenti che incrementino le dotazioni complessive di cassa sono incompatibili con gli obiettivi fissati nella risoluzione parlamentare di approvazione dei saldi e quindi inammissibili.

Altresì, va ricordato che con il decreto legislativo n. 90 del 2016 è stata superata la ripartizione delle spese in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una classificazione che distingue direttamente le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. Possono essere, pertanto, oggetto di emendamento i programmi dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese previste dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 21, comma 5, della legge 196, ossia fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno. Sono pertanto inammissibili emendamenti di tipo compensativo, finalizzati ad aumentare la spesa corrente o a ridurre le entrate correnti, che risultino compensati con riduzioni di spesa in conto capitale o con aumenti di entrata in conto capitale. Sono, pertanto, ammissibili gli emendamenti che recano aumenti di spesa su programmi contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, provvisti della relativa compensazione finanziaria, tanto in termini di cassa quanto di competenza, a valere su altri programmi di spesa contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, fatta salva l'indicazione dell'autorizzazione di spesa oggetto di emendamento.

Per quanto riguarda, inoltre, gli emendamenti volti a modificare contemporaneamente la prima e la seconda sezione, questi sono altresì ammissibili, ferma restando la compensazione. Da un punto di vista sostanziale, essi appaiono infatti coerenti con la logica sottesa alle modifiche introdotte alla legge

n. 196 del 2009 con la legge n. 163 del 2016, che è quella di far sì che la decisione di bilancio sia incentrata sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine. Tali emendamenti soggiacciono in ogni caso agli stessi vincoli di ammissibilità validi per gli emendamenti riferiti alla seconda sezione.

Infine, sono inammissibili gli emendamenti che rechino variazioni lineari o indistinte a più programmi di spesa per evidenti motivi di specificità. Tutti gli emendamenti non possono essere riferiti al capitolo. Laddove l'emendamento presenti un riferimento anche al capitolo, quest'ultimo si intende come non apposto sotto il profilo procedurale, neanche sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto ogni eventuale riferimento anche ai capitoli. A fini meramente conoscitivi viene comunque presentato un allegato tecnico comprensivo anche della ripartizione per capitoli.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024** ,

**(Tab. 1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 *(limitatamente alle parti di competenza)*

**(Tab. 2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) ribadisce, all'esito di quanto già comunicato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la designazione, come relatori del disegno di legge di bilancio, del Presidente e dei due Vice Presidenti della Commissione, secondo una soluzione di carattere istituzionale volta ad assicurare la più ampia condivisione possibile, anche sulla base delle interlocuzioni svolte nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime la protesta formale di Forza Italia rispetto alla scelta dei relatori assunta dal Presidente, che priva di rappresentanza un gruppo di maggioranza, di rilevante consistenza, sempre leale al Governo e che ha assicurato costantemente un fattivo contributo ai lavori parlamentari. Lamenta, al riguardo, che tale scelta, in primo luogo, non rappresenta l'unica possibilità prospettata nelle interlocuzioni tra i Capigruppo, e comunque non ha tenuto in debito conto il criterio oggettivo della presenza o meno di sottosegretari di riferimento presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritiene che si tratti di una decisione politica sbagliata e preannuncia l'intenzione di rimarcare tale giudizio, condiviso con il vertice del proprio Gruppo parlamentare in Senato, mediante l'abbandono dei lavori di questa seduta.

Il senatore [FERRO](#) (FIBP-UDC), associandosi alle considerazioni del senatore Damiani, ritiene pericoloso nascondersi dietro una presunta scelta istituzionale per l'assunzione di una sorta di *conventio ad excludendum* nei confronti di un gruppo parlamentare di maggioranza che si è sempre dimostrato leale, corretto e propositivo. L'individuazione dei relatori sulla base dell'appartenenza all'Ufficio di Presidenza della Commissione denota, a suo avviso, mancanza di coraggio, che rischia di pesare sul prosieguo dell'esame del provvedimento. Osserva comunque che, a suo avviso, il Presidente della Commissione avrebbe quanto meno dovuto indicare un altro esponente del Movimento cinque stelle come relatore, per tutelare il suo ruolo di arbitro imparziale. Invita, quindi, a non sottovalutare le ripercussioni di questo grave errore di valutazione e auspica una forte iniziativa del proprio Gruppo

per rimarcare il netto disappunto.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire quanto già espresso in Ufficio di Presidenza, sottolinea che la scelta dei relatori non risponde alla soluzione auspicata dal Gruppo della Lega, che aveva indicato l'esigenza di nominare due relatori in rappresentanza delle componenti di centrodestra e di centrosinistra della maggioranza. Anche la Lega ha pertanto subito la decisione adottata, per la quale condivide l'insoddisfazione espressa da Forza Italia.

Interviene la senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) per sottolineare, in primo luogo, che il Gruppo di Forza Italia in Commissione bilancio non ha mai assunto una posizione meramente oppositiva, anche quando era all'opposizione, ma ha fornito, al contrario, un apporto ai lavori all'insegna dello scrupolo e della competenza. Di conseguenza, non prendere in considerazione la nomina di un relatore di Forza Italia risulta, a suo avviso, sgradevole e politicamente sbagliato.

In ordine, poi, al preteso carattere istituzionale della scelta, giudica la soluzione adottata poco sensata e piuttosto scivolosa, con particolare riguardo alla posizione del Presidente. Sarebbe stato invece necessario un ragionamento più equilibrato, in considerazione sia della consistenza parlamentare di Forza Italia sia della evidente peculiarità del Governo attuale rispetto ai precedenti.

Nel ribadire, quindi, la natura del proprio partito come forza tranquilla e moderata, ritiene tuttavia che tale sgarbo inevitabilmente peserà sulla manovra.

Il senatore [BERUTTI](#) (*Misto-I-C-EU*), esprimendo una posizione condivisa dal senatore Fantetti, che sostituisce nell'odierna seduta, ritiene che sarebbe stata preferibile una soluzione diversa rispetto alla scelta assunta, che non rappresenta una decisione adeguata a questa fase politica, richiedente prestazioni di sintesi e di unità politica.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che, pur rappresentando la scelta dei relatori una prerogativa presidenziale, ha voluto condividere le proprie valutazioni con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione, che prevalentemente non le hanno condivise. Di conseguenza, come accade in Parlamento, la questione è stata sottoposta all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo, che ha quindi individuato varie soluzioni percorribili.

Ha quindi deciso di adottare il criterio basato sulla composizione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, che non rende purtroppo possibile la partecipazione di tutti i gruppi di maggioranza. Tiene ad assicurare tuttavia che il comitato di relatori, se così può definirsi, agirà nel senso di garantire tutte le forze politiche, anche di opposizione, e proprio per questo ritiene opportuno iniziare al più presto il lavoro concreto e sostanziale sul provvedimento.

Nel riconoscere che si è trattato di una decisione difficile, esprime dispiacere per la divergenza manifestata dal Gruppo di Forza Italia e auspica che vengano recuperate le condizioni per un esame sereno e proficuo.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), associandosi alle parole della senatrice Ferrero, rammenta che grava sul Presidente della Commissione il compito di assicurare il regolare svolgimento dei lavori, ma rileva che la decisione assunta sui relatori è apparsa, secondo le stesse espressioni del Presidente, orientata a garantire più il proprio gruppo che la Commissione. Chiede quindi, per il prosieguo dei lavori, indicazioni chiare sulla programmazione dei tempi di esame del disegno di legge di bilancio.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), nel condividere l'auspicio del Presidente a superare dissapori e contrasti, invita anche ad evitare toni velatamente minacciosi. Rivendica comunque che il presidente PESCO non ha affatto inteso tutelare una parte politica, ma ha dato disponibilità, nell'esercizio delle proprie prerogative, a individuare la soluzione più condivisa possibile.

Il PRESIDENTE prende atto dell'abbandono dei lavori da parte dei senatori Damiani, Ferro e Fiammetta Modena.

Fornisce quindi ragguagli sulla programmazione dei lavori con riguardo alla prima fase dell'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) reputa opportuno svolgere, in via preliminare e nelle sedi opportune, una riflessione sui tempi e sulle metodologie dei lavori parlamentari che, al netto delle comprensibili tensioni, consentano di giungere a un risultato utile, secondo quanto già sperimentato nell'esame di altri impegnativi provvedimenti.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) invita i relatori a confrontarsi con il Governo per definire un percorso d'esame certo e ordinato, così da evitare l'esacerbarsi degli animi derivante dall'incertezza e dall'irregolarità dei lavori che hanno caratterizzato altre circostanze.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel manifestare preoccupazione per la ristrettezza dei tempi a disposizione, segnala la necessità di uno sforzo comune per assicurare il difficile rispetto delle previste scansioni procedurali.

Il PRESIDENTE richiama, al riguardo, l'esigenza della puntuale osservanza dei termini per la presentazione degli emendamenti e per la segnalazione delle priorità politiche.

I relatori [PESCO](#) (*M5S*), [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) e Erica [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustrano il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, segnalando che lo stesso è suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni.

La prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2021.

La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2022-2024 disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

La manovra include, inoltre, gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 146 del 2021 (cosiddetto decreto-legge fiscale).

Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2021 e approvati dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al 5,6 per cento nel 2022, al 3,9 per cento nel 2023 e al 3,3 per cento nel 2024. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare programmatico di competenza del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 203 miliardi di euro nel 2022, 180,5 miliardi nel 2023 e 116,8 miliardi nel 2024. Il saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 280 miliardi di euro nel 2022, 245,5 miliardi nel 2023 e 174 miliardi nel 2024. In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 45,6 miliardi nel 2022, 52,5 miliardi nel 2023 e 40 miliardi nel 2024.

Per effetto delle disposizioni adottate, è atteso un incremento delle entrate per un importo pari a circa

2,2 miliardi nel 2022 e di circa 0,5 miliardi nel 2023 e una riduzione di circa 2 miliardi nel 2024. Le spese aumentano di circa 47,8 miliardi nel 2022, 53 miliardi nel 2023 e 38,1 miliardi nel 2024. Le spese finali di competenza nel 2022 ammontano a circa 829,9 miliardi. Le spese correnti sono pari a 605,6 miliardi mentre quelle in conto capitale si attestano a 147,9 miliardi.

Nel complesso, le misure recate dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili ai seguenti settori di intervento: riduzione della pressione fiscale e contributiva; crescita e investimenti; lavoro, famiglia e politiche sociali; riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali; sanità; scuola, università e ricerca; cultura, turismo, informazione e innovazione; misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali; misure in materia di infrastrutture, trasporti, transizione ecologica, energia e sisma; misure in materia di politiche agricole; regioni e enti locali; pubblica amministrazione e lavoro pubblico; disposizioni in materia di entrate.

Sono illustrate di seguito le principali misure relative a ciascuno dei suddetti settori.

Il titolo II reca disposizioni in materia di riduzione della pressione fiscale e contributiva.

L'articolo 2 dispone l'utilizzo, a decorrere dall'anno 2022, di risorse pari a 8 miliardi di euro annui a valere sulle risorse del Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale, indicandone la finalizzazione.

L'articolo 3 posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020.

L'articolo 4 abbassa dal 22 al 10 per cento l'aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e ai tamponi per l'igiene femminile non compostabili.

L'articolo 5, introduce delle modifiche alla *governance* del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La disposizione, a tal fine, prevede tra l'altro che l'Agenzia delle entrate-Riscossione sia sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione.

L'articolo 6 estende all'anno 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021.

L'articolo 7 estende all'anno 2022 l'esenzione ai fini Irpef - già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

L'articolo 8 aumenta i limiti all'investimento nei piani individuali di risparmio "ordinari".

Il titolo III reca disposizione in materia di crescita e investimenti.

L'articolo 9, al comma 1, introduce una proroga della misura del Superbonus 110 per cento, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario; al comma 2 proroga agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari, nonché al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cosiddetto *Superbonus*. L'articolo 9, comma 4, proroga fino al 2024 l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo; al comma 5 estende al 2022 l'applicazione del cosiddetto "*bonus facciate*" per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità.

L'articolo 10, al comma 1, proroga e rimodula la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, mentre al comma 2 modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020.

L'articolo 11 "integra", al comma 1, l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata "Nuova Sabatini", mentre il comma 2 reintroduce la regola per cui il contributo sia erogato "in più quote".

L'articolo 12 prevede i seguenti interventi: a) la dotazione del fondo rotativo a favore delle imprese

italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

L'articolo 13 è volto a consolidare e potenziare le politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la cui rilevanza sistemica è dimostrata dal determinante e crescente apporto della componente estera nella formazione della domanda aggregata italiana.

L'articolo 14, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID. Il comma 1, altresì, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo. Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate, ai sensi del comma 3, le modalità operative ordinarie del Fondo. I commi 4 e 5 introducono rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio. Il comma 6 incrementa il Fondo di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.

L'articolo 15, comma 1, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cosiddetta "Garanzia Italia"). La lettera a) proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale Cassa depositi e prestiti (CDP) può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza. La lettera b) proroga dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cosiddetta *mid-cap*, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

L'articolo 16 modifica, al comma 1, le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il *Green New Deal* italiano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili. Si prevede che ora tali risorse sono determinate, per gli esercizi successivi al 2020, con la legge di bilancio anziché con il decreto ministeriale istitutivo dell'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale per l'effettuazione degli interventi di sostegno del MEF a valere sulle disponibilità del fondo per il *Green New Deal*. Il comma 2 stabilisce per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il *Green New Deal* destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del *Green New Deal* nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

L'articolo 17 proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19.

L'articolo 18 estende al 30 giugno 2022 l'incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e ne amplia l'operatività. L'agevolazione consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (*deferred tax asset* - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). L'incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto - oltre a quello commisurato alla somma delle attività - pari a 500 milioni di euro. In ragione dell'allungamento e della rimodulazione dell'incentivo per l'aggregazione aziendale, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31



dicembre 2021 la cessazione del cosiddetto *bonus* aggregazione. Tale incentivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali - fino alla soglia di cinque milioni di euro - senza il pagamento di alcuna imposta.

L'articolo 19 modifica a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro.

Il titolo IV reca disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali.

Gli articoli 20, 21 e 22 dispongono, rispettivamente, il rifinanziamento del reddito di cittadinanza (RdC), la modifica della disciplina sostanziale del suddetto beneficio economico e una previsione di spesa per gli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego.

L'articolo 23 introduce il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni.

L'articolo 24 istituisce un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

L'articolo 25 apporta modifiche alla disciplina dell'APE sociale, prorogando, in particolare, l'applicazione sperimentale dell'istituto a tutto il 2022.

L'articolo 26 proroga il trattamento pensionistico anticipato ("Opzione donna"), per l'anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

L'articolo 27 istituisce un Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 28 dispone il ricalcolo della quota retributiva per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

L'articolo 29 è orientato ad assicurare la garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell'INPGI in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti, prevedendo che, con effetto dal 1° luglio 2022, le relative funzioni previdenziali svolte dall'INPGI medesimo vengano trasferite all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi (comma 1). Il regime pensionistico dei soggetti di cui sopra è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comma 2), mentre, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni nonché l'assicurazione infortuni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI (commi 6 e 7). Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite, un contingente di personale non superiore a 100 unità, selezionato nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione, è inquadrato presso l'INPS (comma 8).

L'articolo 30 estende l'esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del limite di 36 anni posto in via generale dalla normativa vigente. Istituisce, infine, per l'anno 2022, un Fondo per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia, con dotazione pari a 700 milioni di euro.

L'articolo 31 reca la proroga di alcune misure, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che viene conseguentemente incrementato di 350 milioni di euro per il 2022 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2023. I suddetti interventi concernono: l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle

imprese del settore dei *call center*; la proroga dell'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria con determinate caratteristiche; lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica; l'incremento delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

L'articolo 32 proroga di ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale attualmente concesso fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, prevedendo che tale trattamento possa proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. In relazione agli oneri delle prestazioni integrative del suddetto trattamento, a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, viene altresì previsto un finanziamento di 32,7 milioni di euro per il 2022 e di 99,9 milioni di euro per il 2023 in favore di tale Fondo, a carico del quale vengono posti altresì gli oneri dei programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L'articolo 33 rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno.

L'articolo 34 proroga per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Allo scopo, stabilisce una copertura con risorse pari a 45 milioni con riferimento all'anno 2023 e di 25 milioni per il 2024.

In via sperimentale, per l'anno 2022, l'articolo 35 riduce del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

L'articolo 36 incrementa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere ed estende le finalità dello stesso, prevedendo che sia destinato anche alla copertura finanziaria di interventi volti al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

L'articolo 37 prevede l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro.

L'articolo 38 modifica la disciplina del Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere.

L'articolo 39, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa e delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi determinati requisiti reddituali. Il comma 2 assegna ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022 al citato Fondo di garanzia per la prima casa. Il comma 3 dispone circa gli importi accantonati a coefficiente di rischio in relazione ad alcune forme di finanziamento a valere sul Fondo. Il comma 4 pone, per i lavoratori sportivi, un limite di età specifico per la possibilità di stipulazione con società (o associazioni) sportive professionistiche di contratti di apprendistato professionalizzante.

L'articolo 40 modifica, ampliandola, la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani.

Il comma 1 dell'articolo 41 autorizza, per il 2022, la spesa di 5 milioni di euro per la promozione di iniziative volte a favorire la partecipazione dei giovani, nel quadro della celebrazione dell'Anno europeo dei giovani. Il comma 2 reca l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti per la

prevenzione ed il contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze tra le giovani generazioni. Al fondo è attribuita una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

L'articolo 42 istituisce, con sede a L'Aquila, un Centro nazionale del servizio civile universale.

L'articolo 43 definisce il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), e qualifica gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio.

Inoltre, gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale.

L'articolo 44 incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per cento su base locale entro l'anno 2027, considerando anche il servizio privato. Si prevede, inoltre, l'esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire.

L'articolo 45 dispone l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo è ripartito tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica".

L'articolo 46 interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione Molise, l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale.

L'articolo 47 istituisce, al comma 1, presso il Ministero del turismo, un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità. La finalità è quella di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica.

L'articolo 48 attribuisce al Fondo per la disabilità e non autosufficienza la nuova denominazione di "Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità", e ne dispone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità diretti al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia. Il citato Fondo è pertanto incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026.

L'articolo 49 istituisce il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro annui dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

L'articolo 50 dispone un finanziamento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Inoltre, con una modifica al comma 2-*bis* del medesimo articolo, vengono inseriti, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo (tra i quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture, l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile) le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.

L'articolo 51 prevede, al comma 1, che per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di

attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Il comma 2 disciplina la rendicontazione e certificazione dei costi effettivamente sostenuti, mentre il comma 3 condiziona l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Il comma 4 estende al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico. Il comma 5 estende all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (*Sport bonus*).

Il titolo V reca disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.

Gli articoli da 52 a 65 operano un complesso di modifiche della disciplina sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale. In particolare, l'articolo 52 estende l'ambito di applicazione sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse e riduce (ai fini della possibilità di accesso) il requisito di anzianità di effettivo lavoro da novanta a trenta giorni. L'articolo 53 specifica che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. L'articolo 54 prevede l'unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. L'articolo 55 modifica la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro. L'articolo 56 introduce alcuni obblighi di comunicazione, a carico del datore di lavoro, per il caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. L'articolo 57 - oltre a porre una norma abrogativa in coordinamento con il successivo articolo 65 - opera una revisione delle norme in materia di compatibilità con attività lavorativa dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L'articolo 60 modifica la disciplina dell'ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi. L'articolo 61 modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. L'articolo 62 introduce un'ipotesi di concessione di ulteriori dodici mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti di durata previsti. L'articolo 65 prevede un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale. Gli articoli 58, 59 e 64 sono stati stralciati, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

Gli articoli da 66 a 71 e 75 operano un complesso di modifiche della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. In particolare, gli articoli 66, 67, 69 e 70 ridefiniscono sia l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà - ivi compresi i due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano - sia la tipologia delle relative prestazioni, prevedendo che i medesimi garantiscano a tutti i datori di lavoro non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale le tutele corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti. In mancanza di adeguamento alle suddette norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da tale mancanza confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023 - ovvero (come specifica la novella di cui al successivo articolo 73) dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 -, ai fini dell'applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel suddetto FIS - nel quale sono altresì iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori non rientranti in alcun fondo -; gli assegni ordinari di integrazione salariale a carico del FIS (e la relativa contribuzione) sono definiti, in termini specifici e diversi rispetto alla tutela ordinaria di integrazione salariale, dalla novella di cui all'articolo 68; inoltre, i datori iscritti al FIS rientrano, ai sensi della novella di cui al precedente articolo 60, anche nell'ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale (e della relativa contribuzione) qualora superino

la soglia dimensionale ivi prevista. Le novelle di cui al suddetto articolo 68 e l'articolo 75, comma 1, ridefiniscono la contribuzione relativa al FIS. In base alla novella di cui al comma 5 dell'articolo 69, per i periodi di fruizione (decorrenti dal 1° gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati da tutti i fondi in oggetto, ivi compreso il FIS, è riconosciuto anche l'assegno per il nucleo familiare (a carico dell'INPS). L'articolo 71 specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ai fondi di solidarietà summenzionati è una condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). L'articolo 72 prolunga il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023, prevedendo per i medesimi anni che il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non possa essere inferiore a cinquanta. L'articolo 73 reca disposizioni transitorie per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro di alcune specifiche tipologie di imprese che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinaria integrazione salariale.

L'articolo 74 estende il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari e detta disposizioni in ordine al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

L'articolo 76 estende la NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

L'articolo 77 modifica la disciplina dell'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.

L'articolo 78 riconosce a determinate categorie di lavoratrici l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che le lavoratrici stesse abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità.

L'articolo 79 specifica che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti o assegni di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro.

L'articolo 80 prevede che, per il 2022 e il 2023, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si definisca un rimborso in favore dei fondi suddetti che finanzino percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori summenzionati.

Gli articoli 81 e 82 recano alcune misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale. Quest'ultima è costituita dai casi di concessione - ai sensi della novella di cui al precedente articolo 62 - di ulteriori dodici mesi di trattamento di integrazione salariale straordinaria - nell'ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale -, in deroga ai limiti di durata previsti. In relazione a tale fattispecie di fruizione del trattamento straordinario, l'articolo 81 prevede un incentivo in favore dei datori di lavoro che assumano i lavoratori in questione (o in favore delle cooperative costituite da tali lavoratori), mentre l'articolo 82, per i medesimi lavoratori fruitori, esclude l'applicazione dei limiti di età stabiliti dalla normativa generale per l'apprendistato professionalizzante e prevede che, in caso di assunzione mediante tale istituto, al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato e possa essere risolto solo secondo la disciplina generale in materia di licenziamenti.

L'articolo 83 consente la sottoscrizione, nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale (comma 1). Sulla base di tali accordi, le imprese, anche in rete, possono realizzare la formazione dei lavoratori nei richiamati settori

della transizione ecologica e digitale (comma 2).

L'articolo 84 estende ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) (comma 1). Tali servizi di assistenza sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo (comma 2).

L'articolo 85 riconosce l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022 con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero è riconosciuto, a determinate condizioni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa.

L'articolo 86 riconosce un trasferimento, a carico dello Stato, al fondo di integrazione salariale nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per il 2022 e di 400,4 milioni di euro per il 2023.

L'articolo 87 istituisce un osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. La norma individua, altresì, la composizione e le funzioni dell'Osservatorio.

Il titolo VI reca disposizioni in materia di sanità.

L'articolo 88, comma 1, dispone una variazione in aumento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato fissandone il livello complessivo in 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per l'anno 2024 e stabilisce che rientrano nell'ambito di tale finanziamento gli interventi delle Regioni e delle Province autonome previsti ai seguenti articoli: 89 (finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023), 92 (Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario), 93, comma 1 (potenziamento dell'assistenza territoriale), 94 (disposizioni in materia di liste di attesa), 95 (disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato), 96 (tetti di spesa farmaceutica), 98 (aggiornamento LEA), 100 (proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica), 101 (indennità di pronto soccorso) e 102 USCA (unità sanitarie di continuità assistenziale). Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard così come stabilito dalla disposizione in esame viene integrato degli stanziamenti di risorse definiti per gli incrementi per il Fondo farmaci innovativi (comma 2) e per i Contratti di formazione medica specialistica (comma 3) alle cui rispettive schede si fa rinvio.

L'articolo 88, comma 2, dispone l'incremento delle risorse previste per il Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi pari a 100 milioni nel 2022, 200 milioni nel 2023 e 300 milioni dal 2024. L'articolo 88, comma 3, dispone l'incremento di risorse per il finanziamento delle disposizioni vigenti relative ai contratti di formazione specialistica medica, pari a 194 milioni nel 2022, 319 milioni nel 2023, 347 milioni nel 2024, 425 milioni nel 2025, 517 milioni nel 2026 e 543 milioni dal 2027.

Il comma 1 dell'articolo 90 reca uno stanziamento per il 2022, pari a 1.850 milioni di euro, ai fini della dotazione del Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e non avente una pregressa dotazione per il 2022) per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva.

Il comma 2 dell'articolo 90 è stato stralciato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

Il comma 1 dell'articolo 91 prevede un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incremento pari complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035. I successivi commi da 2 a 5 dispongono, a valere sulle risorse stanziato per i suddetti interventi dalla normativa già vigente, una destinazione di spesa - per un importo pari a 860 milioni nel comma 2 ed a 42 milioni nel comma 3 - per altri interventi nel settore sanitario. Il comma 3 specifica che le disposizioni di cui alle suddette lettere a) e b) del comma 1 possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che provvedano al finanziamento del

fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Il comma 2 modifica la disciplina sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 93, al comma 1, intende coprire i maggiori costi relativi al personale aggiuntivo SSN da assumere per garantire il potenziamento dell'assistenza territoriale, realizzato attraverso l'implementazione di ulteriori standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il comma 2 dell'articolo 93 riconosce alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) un contributo pari a due milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Il comma 3 dell'articolo 93 è stato stralciato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

L'articolo 94 dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica.

L'articolo 95 prevede, in primo luogo, che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché, congiuntamente, all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Si stabilisce inoltre che le tariffe massime così aggiornate costituiscono un limite invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e che le stesse tariffe siano successivamente aggiornate ogni due anni con la medesima procedura.

L'articolo 96 opera, in primo luogo, una modifica dei limiti di spesa farmaceutica (relativi sia alle singole regioni sia al livello nazionale), elevando quello concernente la spesa farmaceutica per acquisti diretti (costituita dalla spesa farmaceutica ospedaliera, ivi compresa quella per i medicinali in distribuzione diretta e in distribuzione per conto). Tale limite viene elevato da 7,85 punti a 8 punti per il 2022, a 8,15 punti per il 2023 e a 8,30 punti a decorrere dal 2024 (comma 1), fermo restando, nell'ambito di tale valore, un limite separato già vigente - pari a 0,20 punti - per gli acquisti diretti relativi a gas medicinali. Gli incrementi sono subordinati all'aggiornamento annuo, da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), di alcune determinazioni in materia di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (comma 3). Si prevede, inoltre, una procedura per l'eventuale ridefinizione, nell'ambito delle leggi di bilancio, dei vari limiti relativi alla spesa farmaceutica (comma 2).

L'articolo 97 esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome.

A decorrere dal 2022, l'articolo 98 indirizza uno stanziamento annuale pari a 200 milioni di euro all'aggiornamento delle prestazioni comprese nei LEA. Tale somma è a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

L'articolo 99 dispone la proroga al 2022 della possibilità di utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 100 proroga al 31 dicembre 2022 le misure proposte dall'art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021 per la tutela, dagli effetti della pandemia, del benessere e della salute psicologica di bambini ed adolescenti.

L'articolo 101 prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità definisca una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario

nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale. Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

L'articolo 102 proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale - USCA. Tali disposizioni sono prorogate, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell'Allegato 6 annesso alla presente legge. All'onere derivante dalla disposizione, stimato in euro 105 milioni di euro, si fa fronte a valere sul fabbisogno sanitario standard per l'anno 2022.

Il titolo VII reca disposizioni in materia di scuola, università e ricerca.

L'articolo 103, comma 1, incrementa, a decorrere dal 2022, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Il comma 2 incrementa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati. Il comma 3 riconosce alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze un contributo annuale pari, per ciascuno, a 1,5 milioni di euro e attribuisce al contempo al Ministero dell'università e della ricerca il potere di vigilanza su tali enti. Il comma 4 novella la disciplina vigente in materia di rimborsi spese, compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). Il comma 5, interviene sulla disciplina vigente in materia di nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM, confermandone l'impianto complessivo (quanto a composizione e modalità di costituzione) ed innovando con la reintroduzione del diritto dei componenti a ricevere un compenso per le attività svolte, la cui definizione è rimessa ad un decreto ministeriale. Il comma 6 innalza da 15 a 19,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, la dotazione del fondo (istituito con la legge di bilancio per il 2021) con la finalità di integrare le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM con le figure tecniche di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio. Il comma 7 autorizza la spesa di 8,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM.

L'articolo 104, comma 1, incrementa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE). Il comma 2 incrementa la dotazione del Fondo italiano per la scienza di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per le scienze applicate" con la finalità di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

L'articolo 104, comma 4, destina di 30 milioni di euro per l'anno 2023 al finanziamento premiale in favore degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. Il comma 5 abroga parte delle disposizioni della legge di bilancio 2020 che avevano previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca.

L'articolo 105 mira al potenziamento del CNR attraverso: i) un contributo finanziario, pari a 60 milioni di euro per il 2022 e 80 milioni annui a partire dal 2023; ii) nonché un Piano di riorganizzazione e rilancio delle attività, di cui sono definiti la procedura di adozione, i contenuti, le modalità e il termine per la sua attuazione, il monitoraggio al cui esito favorevole è collegato il maggior contributo (di 20 milioni di euro annui) a partire dal 2023, rispetto a quello previsto per il 2022.

L'articolo 106 destina, per le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della Xylella fastidiosa, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

L'articolo 107 dispone che il termine degli ulteriori incarichi temporanei di personale docente attivati con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 può essere prorogato (dal 30 dicembre 2021) fino al termine delle lezioni dello stesso anno scolastico e, dunque, fino al 30 giugno 2022, nel limite di spesa indicato.



L'articolo 108 interviene sulla disciplina in materia di valorizzazione della professionalità del personale docente, ampliando i parametri da considerare per l'utilizzo delle risorse e incrementando l'autorizzazione di spesa destinata a tale scopo.

L'articolo 109 dispone la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e quarte, a partire dall'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, prevede l'istituzione di una nuova classe di concorso.

L'articolo 110 dispone: i) l'incremento della dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei medesimi dirigenti (comma 1); ii) che continuino ad operare per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 le contrattazioni integrative regionali (CIR), sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali, volte alla definizione, a livello regionale, delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (comma 2).

L'articolo 111 estende anche all'anno scolastico 2022/2023 la disciplina derogatoria prevista per l'anno scolastico 2021/2022, relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.

L'articolo 112 prevede la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica.

Il titolo VIII reca disposizioni in materia di cultura, turismo, informazione e innovazione.

L'articolo 113, comma 1, incrementa le risorse destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, dal 2022, (da 640 milioni) a 750 milioni annui. Il comma 2 rifinanzia il Fondo per la cultura per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Il comma 3 autorizza la spesa di 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria.

L'articolo 114 incrementa di 10 milioni euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

L'articolo 115 istituisce il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 e di 40 milioni annui a decorrere dal 2023, ai fini della copertura finanziaria di successivi provvedimenti legislativi che definiscano - nei limiti dei suddetti importi - misure di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.

L'articolo 116 prevede, al comma 1, in via sperimentale, che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei predetti Comuni, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti in questione per l'esercizio dell'attività economica.

L'articolo 117 stabilizza, a decorrere dal 2022, la previsione di assegnazione della cosiddetta *Card* cultura - introdotta per la prima volta nel 2016 - ai giovani che compiono 18 anni.

L'articolo 118 istituisce un fondo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, per incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 1), destinandone una quota non inferiore a 100 milioni di euro a quelle fondazioni con specifici problemi economico-patrimoniali (comma 2). La restante quota del fondo è invece destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale suddette per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle

attività di spettacolo dal vivo (comma 3). Il comma 4 disciplina le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione. Il comma 5, infine, prevede il regime di amministrazione straordinaria per le fondazioni lirico-sinfoniche destinatarie della quota di cui al comma 2 che producano nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno.

L'articolo 119 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato.

L'articolo 120 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (comma 1). Il comma 2 elenca le finalità cui sono destinate le risorse del fondo di parte corrente.

L'articolo 121, al comma 1, interviene sul comma 4 dell'articolo 13-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2019, il quale prevede l'istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Con la modifica, si prevede che il decreto ministeriale che fissa le modalità di realizzazione e gestione della banca dati disciplini, oltre che le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute, anche la loro pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

L'articolo 122 istituisce il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, con una dotazione di 90 milioni per il 2022 e di 140 milioni per il 2023.

L'articolo 123 proroga per gli anni 2022 e 2023 il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, per le spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, originariamente prevista quale misura di sostegno fiscale straordinaria al settore editoriale a seguito dell'emergenza sanitaria, incrementandone l'entità ed il limite di spesa.

L'articolo 124 reca incremento della dotazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Il titolo IX reca disposizioni in materia di misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali.

L'articolo 125, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, prevede diversi interventi, tra cui incremento delle risorse dell'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo (AICS) e modifiche alla disciplina del fondo rotativo istituito presso CDP, dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi da CDP e del relativo fondo di garanzia, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi *partner*.

L'articolo 126 autorizza, per gli anni dal 2023 al 2026, la spesa necessaria a sostenere gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka.

L'articolo 127, comma 1, autorizza la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022 a favore del Conto speciale della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

L'articolo 128 istituisce un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti destinati ad alta e altissima prontezza operativa.

L'articolo 129 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan.

L'articolo 130 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per

l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS.

Il titolo X reca disposizioni in materia di infrastruttura, trasporti, transizione ecologica, energia e sisma.

L'articolo 131 è finalizzato a prevedere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55".

L'articolo 132 stanziava fondi per la progettazione e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto rapido massa nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

L'articolo 133 stanziava fondi per la RFI finalizzata a rendere la ferrovia adriatica idonea all'alta velocità e all'alta capacità.

L'articolo 134 finanzia il contratto di programma tra MIMS e RFI.

L'articolo 135 autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025.

L'articolo 136 incrementa il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.

L'articolo 137 autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro, articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a titolo di contributo pubblico per assicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza.

L'articolo 138 autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro, per il periodo 2022-2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana. Sono altresì disciplinate le condizioni per l'erogazione del contributo.

L'articolo 139 autorizza la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane.

L'articolo 140 prevede l'assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

L'articolo 141 modifica ed integra la disciplina in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023), stabilire per il biennio 2022-2023 che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR e prorogare i termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l'anno 2022.

L'articolo 142 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di stabilire il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le Regioni e le Province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse.

L'articolo 143, al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, autorizza la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 144 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, le risorse destinate alla Strategia nazionale per le aree interne, già stanziata nell'ambito del Fondo

Nazionale Complementare alla programmazione del PNRR (comma 1). I criteri di ripartizione di tali risorse aggiuntive restano gli stessi già previsti per il riparto delle risorse autorizzate dal Piano complementare; riguardo ai soggetti beneficiari, si prevede che si tenga conto anche delle nuove Aree interne, le quali, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, saranno individuate entro il prossimo 28 settembre 2022 (comma 2).

L'articolo 145, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, dispone, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo da ripartire con una dotazione complessiva di 1,34 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 (290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, 330 milioni per il 2025 e 140 milioni di euro per il 2026). La norma dispone altresì l'istituzione nel medesimo stato di previsione di un fondo da ripartire con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, 70 milioni per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026), per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento. L'articolo 146, autorizza la Federazione sportiva nazionale ACI-Automobile club d'Italia a sostenere la spesa per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l'autodromo di Imola, per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1, sulla base delle risorse iscritte a bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi medesimi. L'articolo 147 istituisce un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030.

L'articolo 148 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per il rifinanziamento degli interventi di protezione civile, connessi agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e per i quali i Commissari delegati hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni, al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive.

L'articolo 149 proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per una spesa nel limite di 173 milioni per l'anno 2022 (comma 1), e la gestione straordinaria dell'emergenza, per una spesa di 72,27 milioni per l'anno 2022 (comma 2); incrementa, al fine di proseguire e accelerare i processi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma 2016 e 2017, la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e per ulteriori 100 milioni a decorrere dall'anno 2024 (comma 10); proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012 (comma 3); proroga fino all'anno 2022 l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile per il sisma 2012, per una spesa di 15 milioni (comma 3); proroga fino al 31 dicembre 2022 il riconoscimento da parte dei commissari delegati per il sisma 2012 del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa di 300.000 euro (comma 3); proroga fino al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria per il sisma dell'isola di Ischia del 2017, per una spesa di 4,95 milioni (comma 4); autorizza per l'anno 2022 per il sisma dell'isola di Ischia del 2017 una spesa complessiva pari a 2,92 milioni, per la struttura commissariale, per la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per le assunzioni di personale a tempo determinato (comma 5); proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma della Città metropolitana di Catania del 2018, nel limite delle risorse già stanziato per l'emergenza (comma 6); proroga fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario per il sisma della Città metropolitana di Catania del 2018, la gestione straordinaria, e le norme sul personale assunto dai comuni interessati e dalla struttura commissariale (comma 7); proroga fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario e la gestione straordinaria per il sisma di Campobasso del 2018, prevedendo per gli interventi complessivi per i due eventi sismici di Catania e Campobasso del 2018 una spesa di 2,6 milioni per l'anno 2022 (comma 7); autorizza una spesa di 0,80 milioni, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026,

da ripartire con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia", per il supporto tecnico-operativo e per le attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per gli eventi sismici del 2009 e 2016, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (comma 9); proroga fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 2,32 milioni per l'anno 2022, la dotazione di risorse umane assunte con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione previsti per il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009 (comma 8); assegna per l'anno 2022 un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a 7 milioni di euro, ed un contributo per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a 1 milione di euro (comma 13); proroga fino all'anno 2022 i contratti stipulati dai comuni del cratere sismico per il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, per una spesa di 1,45 milioni per l'anno 2022 (comma 14); proroga fino al 31 dicembre 2022, a favore del comune dell'Aquila, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, per una spesa di 1 milione di euro (comma 15); precisa che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi del presente articolo, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente a tale annualità, ai limiti di durata previsti dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego (comma 11); riduce, per l'anno 2022, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di 4,95 milioni (comma 12).

L'articolo 150 rifinanzia il Fondo per la prevenzione del rischio sismico per complessivi 200 milioni di euro per il periodo 2024-2029, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e le azioni di prevenzione non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza.

L'articolo 151 introduce misure volte al finanziamento del Piano triennale di coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'articolo 152, al comma 1, prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per la realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme e per l'esecuzione di interventi straordinari su quelle già esistenti. Il comma 2, prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alla realizzazione dei medesimi interventi contemplati dal comma 1 dell'articolo 152.

L'articolo 153 istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

L'articolo 154 istituisce un Fondo italiano per il clima, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

L'articolo 155 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Si demanda a decreti del (MITE), di concerto con i Ministri indicati, per gli aspetti di competenza, di stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività.

L'articolo 156 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Sono altresì disciplinate le istanze al Ministero per l'accesso alle risorse del fondo e le modalità di impiego e di gestione del fondo medesimo.

L'articolo 157 è finalizzato ad istituire nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive", con dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nel fine di dare concreta attuazione alle disposizioni recate dagli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 230 del 2017 in materia di gestione

degli esemplari delle specie esotiche invasive.

L'articolo 158, per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, affida all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di ridurre le aliquote per gli oneri generali, destinando a tal fine 2 miliardi di euro.

L'articolo 159, comma 1, istituisce un fondo, presso il MITE, da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi.

L'articolo 159, comma 2, interviene sulla disciplina del fondo nazionale per l'efficienza energetica, riservando una quota parte delle risorse all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Si specifica, quindi, che il medesimo fondo abbia natura mista (e non più rotativa, come nel testo vigente).

Il titolo XI reca disposizioni relative alle misure in materia di politiche agricole.

L'articolo 160 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAAF) un "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 161 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni.

L'articolo 162, comma 1, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l'effettuazione di interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'UE nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole cc.dd. connesse. Il comma 2 autorizza, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, il comma 3 estende l'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile (il riferimento attuale è alle sole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile); modifica la disciplina dei requisiti di cui le imprese subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola devono essere in possesso per beneficiare delle predette agevolazioni. Il comma 4 incrementa per il 2022 di ulteriori 5 milioni di euro le risorse del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, istituito dalla legge di bilancio per il 2020, e destina tali risorse alle agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale, in favore delle sole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. Il comma 5 destina risorse pari a 15 milioni di euro per il 2022 alle agevolazioni prima indicate. Il comma 6 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio, al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune di mercato dell'UE.

L'articolo 163 estende al 2022 l'innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina, fissata in misura non superiore al 9,5 per cento.

L'articolo 164 autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2022 - da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo nel settore della pesca

marittima affidate al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera dalla legislazione vigente. L'articolo 165 istituisce - presso il MIPAAF - un fondo per dare attuazione alla Strategia forestale nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Il titolo XII reca disposizioni in materia di regioni ed enti locali.

L'articolo 166 prevede l'assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.

L'articolo 167 incrementa il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale.

L'articolo 168, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, assegna ai comuni di piccole dimensioni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022. Sono disciplinate le modalità procedurali per addivenire all'erogazione dei contributi, i termini di affidamento dei lavori e le procedure di monitoraggio.

I commi da 1 a 17 dell'articolo 169 recepiscono gli accordi bilaterali sottoscritti, o in via di definizione, con ciascuna autonomia speciale in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e seguenti. Il comma 18 dell'articolo 169 detta una interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti l'accesso al finanziamento sanitario corrente delle autonomie speciali per il potenziamento dell'assistenza territoriale ed ospedaliera, includendo anche la spesa relativa all'anno 2021.

L'articolo 170 stanziava un contributo per le province e le città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro funzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali.

L'articolo 171 dispone l'assegnazione di una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni Siciliane e Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata. Il contributo è ripartito tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, inoltre, l'attivazione di un meccanismo di monitoraggio delle risorse, basato sull'identificazione di obiettivi di servizio da raggiungere.

L'articolo 172 ridetermina la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2022 in relazione a quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 del disegno di legge in esame, che incrementano le risorse destinate, nell'ambito del Fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili.

L'articolo 173 ripropone i contenuti di un intervento legislativo diretto a sostenere i comuni che hanno intrapreso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che, nello specifico, presentino criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, sì da tener conto della giurisprudenza della Corte costituzionale. A tal fine sono stanziati per il biennio 2022-2023 450 milioni di euro. La principale novità del presente intervento è costituita dall'esplicita estensione dell'intervento anche ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle risorse.

L'articolo 174 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità strutturali evidenziate da indicatori ivi previsti.

L'articolo 175 prevede che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia incrementata in percentuale al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. L'incremento è adottato in misura graduale per il 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024. Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti.

L'articolo 176 modifica le modalità di riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza da COVID-19, con riferimento alle somme derivanti dalle attività di lotta all'evasione.

L'articolo 177 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

L'articolo 178 dispone la proroga al 31 ottobre 2022 del termine della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'andamento delle spese negli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, e della rimodulazione delle somme originariamente attribuite.

L'articolo 179 dispone il parere obbligatorio della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) per la definizione delle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie per le funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del relativo monitoraggio.

L'articolo 180 istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani.

L'articolo 181 consente alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento (comma 1). Per tale finalità, si prevede che il MEF e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) stipulino un atto aggiuntivo all'*addendum* di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli enti locali (comma 2). Il comma 3 stabilisce i tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione in favore degli enti locali, mentre il comma 4 autorizza, per il 2022, la spesa complessiva di 300.000 euro per le attività affidate a CDP. Il comma 5 stabilisce i tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione in favore delle regioni. Il comma 6 precisa che gli atti modificativi, mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione con le regioni e gli enti locali, non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Il comma 7 modifica la disciplina della Gestione Commissariale Piemonte istituita per la gestione delle anticipazioni di liquidità assegnate alla regione Piemonte.

Il titolo XIII reca disposizioni in materia di pubblica amministrazione e lavoro pubblico.

L'articolo 182 prevede un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021.

L'articolo 183 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - da parte di pubbliche amministrazioni nazionali. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per il 2023 e 250 milioni annui a decorrere dal 2024.

L'articolo 184 determina per il triennio 2022-2024 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023 (comma 1). Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale i predetti oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse (commi 2 e 3).

L'articolo 185 concerne le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi



nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 186 istituisce un fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022; il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità della formazione in oggetto, si fa riferimento a quella amministrativa generale, nonché ai profili digitali ed ecologici.

L'articolo 187 dispone un incremento del ruolo organico della magistratura, autorizzando nel contempo il Ministero a bandire nel 2022 le necessarie procedure concorsuali per l'assunzione di 82 magistrati ordinari.

L'articolo 188 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2022 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

L'articolo 189 reca un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2022, destinati ad integrare le risorse per l'attuazione della normativa in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate (comma 1).

L'articolo 190 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate pari a 5.000 unità nel dispositivo Strade sicure.

Il titolo XIV reca disposizioni in materia di entrate.

L'articolo 191 apporta modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa contenute nel decreto-legge n. 104 del 202 (cosiddetto decreto Agosto). In primo luogo, vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d'impresa. Sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale introdotta disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un'imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 12 al 16 per cento) secondo l'importo del valore risultante dalla rivalutazione. In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l'efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. Si consente infine, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.

L'articolo 192 interviene sul TU spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) per escludere, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, l'iscrizione a ruolo delle cause civili, amministrative e tributarie.

Il titolo XV reca disposizioni in materia di fondi.

L'articolo 193 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame.

L'articolo 194 incrementa la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

L'articolo 195 incrementa di 10 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 9,05 miliardi di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma *Next Generation EU*.

L'articolo 196 istituisce un apposito Fondo, nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, con la finalità di attuare gli interventi volti alla modifica della disciplina della magistratura onoraria alla luce delle sollecitazioni sovranazionali in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio.

L'articolo 197 istituisce un fondo destinato alla regolazione contabile delle partite iscritte in conto sospeso derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS, in caso di insufficienza di fondi, mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

L'articolo 198 estende fino al 31 dicembre 2025 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime

di tesoreria unica "misto" per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica.

L'articolo 199 fissa al 31 dicembre 2021 del *cashback*, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.

Gli articoli da 200 a 218 dispongono l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e dei singoli stati di previsione della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente.

Gli articoli 216 e 217 dispongono l'approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2022-2024.

L'articolo 218 riporta norme aventi carattere gestionale riprodotte annualmente nella legge di bilancio. Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al *Dossier* n. 474 dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato presentato l'emendamento del Governo 9.2000, volto a trasferire il contenuto del decreto-legge n. 157 del 2021 nella legge di bilancio 2022, pubblicato in allegato alla presente seduta.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, nel constatare che non vi sono richieste di intervento, ne rinvia il seguito ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi-role* A.M. (incluso *kit Stratevac*) ( [n. 321](#) )**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE deposita un'ulteriore nota recante risposte ai quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(655\)](#) Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**[\(1597\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro**

**[\(1628\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo**

**[\(2358\)](#) Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro**

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta che il Ministero della giustizia, quale coordinatore delle amministrazioni interessate, ha trasmesso la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, che è in corso di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo, preannuncia che dalla relazione tecnica sembrano emergere oneri rilevanti connessi all'articolo 4 del testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti e le riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta dei relatori 3.0.1000, sui limiti di impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento dei relatori 3.0.2000. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.69 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 5.75 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.133 (testo 2), identica al 5.95 (testo 2), finalizzata a vincolare in favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico almeno il 10 per cento degli interventi programmati dalle regioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico. Comportano maggiori oneri, per riduzione di gettito, gli emendamenti 5.0.10 (testo 2) e 5.0.10 (testo 3). Occorre valutare, in relazione alla proposta 5.0.63 (testo 2), sulla destinazione delle risorse del fondo per le attività ricettive, la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizio per impegni già assunti. Non vi sono osservazione sulla proposta 6.0.10 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.0.8 (testo 2) [già 14.0.2 (testo 2)]. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 11.10 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 16.10 (testo 2) nonché sulla proposta dei relatori 16.1000. Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.0.4 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 16.0.24 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata domani, giovedì 25 novembre, alle ore 10, è posticipata alle ore 11,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,10.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [2448](#)

Art. 9

**9.2000**

Il Governo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:*

«d-bis) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, " sono inserite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi," e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità."»;

b) *al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«e) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera a)" sono inserite le seguenti: ", nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022"; al quarto periodo, le parole: "del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dei predetti decreti";».

c) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis."».

d) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 122-bis.

*(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)*

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

*2-ter.* L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*2-quater.* Con riferimento alle funzioni di cui al comma *2-ter*, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma *2-ter* e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

*2-quinquies.* Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma *2-quater* è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

*2-sexies.* Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

*2-septies.* Le attribuzioni di cui ai commi da *2-ter*, a *2-sexies*, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

*2-octies.* Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma *2-quater* si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

e) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*5-ter.* Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del

medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157».

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 9, dopo le parole «degli edifici» inserire le seguenti «nonché misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche».*

## 1.4.2.4.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 485 (pom.) del 25/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021**  
**485ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), facente funzioni di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti e le riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta dei relatori 3.0.1000, sui limiti di impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento dei relatori 3.0.2000. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.69 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 5.75 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.133 (testo 2), identica al 5.95 (testo 2), finalizzata a vincolare in favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico almeno il 10 per cento degli interventi programmati dalle regioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico. Comportano maggiori oneri, per riduzione di gettito, gli emendamenti 5.0.10 (testo 2) e 5.0.10 (testo 3). Occorre valutare, in relazione alla proposta 5.0.63 (testo 2), sulla destinazione delle risorse del fondo per le attività ricettive, la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizio per impegni già assunti. Non ha osservazioni sulla proposta 6.0.10 (testo 2).

Segnala che occorre valutare i profili finanziari della proposta 7.0.5 (testo 2), sull'estensione alle imprese in difficoltà delle garanzie temporanee concesse da SACE.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.0.8 (testo 2) [già 14.0.2 (testo 2)], nonché sull'emendamento 11.10 (testo 2).

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 16.10 (testo 2) nonché sulla proposta dei relatori

16.1000. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 16.1000/1 (relativo alle prestazioni assistenziali rese dai servizi sanitari regionali) e 16.1000/2 (che posticipa l'entrata in vigore del tetto dei mille euro per l'utilizzo del contante). Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.0.4 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 16.0.24 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, in via preliminare, precisa che renderà l'avviso del Governo soltanto con riguardo agli emendamenti segnalati presso le Commissioni riunite e alle proposte di contenuto analogo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che tutte le proposte emendative riferite al testo dell'articolo saranno oggetto di una riformulazione del Governo consistente in tre disposizioni. Chiede pertanto l'accantonamento di tutti gli emendamenti segnalati riferiti al testo. Esprime invece un avviso contrario, per onerosità, sugli emendamenti aggiuntivi 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18, mentre chiede di accantonare la proposta 1.0.17 (testo 2), su cui è ancora in corso l'istruttoria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede chiarimenti sulla valutazione dell'emendamento 1.0.18, a cui risponde la rappresentante del GOVERNO illustrando le ragioni dell'avviso contrario.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 2, chiede di accantonare le proposte 2.7, 2.8, 2.10, 2.14 e 2.0.1, in corso di istruttoria, mentre si pronuncia in senso contrario, per criticità finanziarie, sugli emendamenti 2.11 e 2.13.

Su segnalazione del senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento anche dell'emendamento 2.11.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo alle proposte segnalate riferite all'articolo 3, fa presente che sono in corso di istruttoria e quindi da accantonare gli emendamenti 3.3, 3.5, 3.16, 3.14, 3.0.2, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.7 e 3.0.8. Esprime invece un avviso contrario per onerosità sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.6, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13, 3.0.13 (testo 2), nonché sull'analoga proposta 3.0.12.

All'articolo 4 non le risultano emendamenti segnalati.

In relazione alle proposte segnalate all'articolo 5, rappresenta che sono in corso di istruttoria gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.18, 5.24, 5.31, 5.34, 5.37, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.122, 5.123, con gli analoghi 5.63 e 5.64, 5.66, 5.92, 5.98, 5.104, 5.109, con gli analoghi 5.107 e 5.108, 5.118, 5.121, 5.125, 5.130, 5.132, 5.0.15, 5.0.12 (testo 2), 5.0.18 e 5.0.20, con gli analoghi 5.0.19 e 5.0.21, 5.0.22, 5.0.28, 5.0.35, con gli analoghi 5.0.36 e 5.0.37, 5.0.47, 5.0.52 e 5.0.53, con gli analoghi 5.0.50 e 5.0.51, 5.0.54 (testo 2), 5.0.55, 5.0.62, 5.0.63 (testo 2), 5.0.72, 5.0.93, 5.0.103, con l'analogo 5.0.104. Tra le ulteriori riformulazioni pervenute, chiede di accantonare gli emendamenti 5.69 (testo 2), 5.0.10 (testo 2), 5.0.10 (testo 3) e 5.0.63 (testo 2).

Formula invece un avviso contrario, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 5.28, con gli analoghi 5.26 e 5.27, 5.45, 5.69, 5.70 con l'analogo 5.72, 5.76, 5.87, 5.114, 5.120, 5.124, 5.135, 5.136 e 5.139, con gli analoghi 5.134 e 5.138, 5.142, 5.143-bis, con gli analoghi 5.140 e 5.143, 5.148, con gli analoghi 5.146, 5.147 e 5.149, 5.150, 5.151, 5.152, 5.153, 5.155, 5.0.4, 5.0.10, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.45, con gli analoghi 5.0.43 e 5.0.44, 5.0.54, 5.0.56, 5.0.59, 5.0.63, 5.0.70 e l'analogo 5.0.69, 5.0.76, 5.0.78, 5.0.76 (testo 2), 5.0.84, 5.0.82, 5.0.85, 5.0.87, 5.0.92, 5.0.95, 5.0.98 (testo 2), 5.0.98 e 5.0.97.

Su richiesta del senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), il PRESIDENTE dispone altresì l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 5.120.

Su richiesta del senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), viene altresì accantonato dal PRESIDENTE l'emendamento 5.150, nonché gli analoghi 5.151, 5.152 e 5.153.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo



6, fa presente che sono in corso d'istruttoria e pertanto da accantonare le proposte 6.6, 6.16, con gli analoghi 6.17, 6.18 e 6.19, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.10 (testo corretto), 6.0.10 (testo 2), 6.0.18, 6.0.21, 6.0.27, 6.0.31 e 6.0.32. Si pronuncia invece in senso contrario, per onerosità, sulle proposte analoghe 6.20 e 6.21, nonché sull'emendamento 6.0.33. Precisa, al riguardo, che l'articolo 6 sarà oggetto di riformulazione da parte del Governo.

Con riferimento agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 7, chiede l'accantonamento, per approfondimenti istruttori, delle proposte 7.5, 7.0.23, 7.0.40, 7.0.47 e 7.0.50, mentre esprime una valutazione contraria, per criticità finanziarie, sugli emendamenti 7.0.2, 7.0.11, 7.0.31, 7.0.33, 7.0.49, 7.0.51, con gli analoghi 7.0.52, 7.0.53, 7.0.54 e 7.0.66, nonché sull'emendamento 7.0.55 e analoghi 7.0.56, 7.0.57, 7.0.58 e 7.0.59.

Su domanda del senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame anche della proposta 7.0.45.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria dell'emendamento 7.0.11, a cui risponde la rappresentante del GOVERNO.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 8, riporta che sono in corso le verifiche istruttorie sulle proposte 8.1, 8.3, 8.5, analoga a 8.6, 8.7 e 8.8, 8.0.1, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.7 (testo 2) e 8.0.8, e ne chiede pertanto l'accantonamento.

In merito agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 9, chiede di accantonare le proposte 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.0.2, 9.0.4 e 9.0.7, in corso di istruttoria.

In relazione alle proposte segnalate riferite all'articolo 10, manifesta una valutazione contraria, per onerosità, sugli emendamenti 10.1 e 10.4, mentre chiede di accantonare le riformulazioni 10.1 (testo 2) e 10.2.

Su richiesta del senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame della proposta 10.4.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 11, chiede di accantonare le proposte 11.1, 11.2, 11.8, 11.8 (testo 2), 11.10, 11.16, 11.35, 11.36, 11.36 (testo 2), 11.0.1, 11.0.3, 11.0.2, 11.0.4 e 11.0.5, mentre manifesta un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 11.12 e 11.37.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) chiede di accantonare espressamente anche l'emendamento 11.7, al fine di consentire le verifiche istruttorie del caso.

La sottosegretaria SARTORE, per quanto concerne gli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 12, fa presente che è in corso l'istruttoria sulle proposte 12.2, 12.0.4, 12.0.7, 12.0.11 (testo 2), 12.0.12, 12.0.13, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.22, 12.0.23 (analogo a 13.0.18, 13.0.19 e 13.0.20), 12.0.24, 12.0.26, 12.0.27, 12.0.28, 12.0.43, 12.0.42, 12.0.46 e 12.0.50.

Pronuncia invece una valutazione contraria, per criticità di natura finanziaria, sulle proposte 12.0.5, 12.0.18, 12.0.19, analoga al 12.0.20, 12.0.44 e 12.0.52.

In relazione agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 13, si pronuncia in senso contrario, per onerosità, sulle proposte 13.1, 13.5, 13.42, 13.42 (testo 2), 13.59, 13.0.1 e 13.0.3.

Chiede invece di rinviare l'esame degli emendamenti 13.2, analogo al 13.108, 13.4, 13.36, 13.45, 13.57, 13.59 (testo 2), 13.58, 13.69 (testo 2), 13.71, 13.106, 13.115, 13.121, 13.123, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.26, 13.0.29, 13.0.32, analogo al 13.0.31, e 13.0.28.

Sugli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 14, si esprime in senso contrario, per profili di onerosità, sulla proposta 14.3, analoga agli emendamenti 14.1 e 14.2, mentre domanda l'accantonamento, per esigenze istruttorie, degli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.0.2.

In relazione agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 15, dopo aver manifestato una valutazione contraria, per effetti negativi per la finanzia pubblica, sulla proposta 15.0.1, fa presente che sono in corso di istruttoria gli emendamenti 15.0.3, 15.0.7 e 15.0.8.

Per quanto riguarda gli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 16, chiede di accantonare l'esame delle proposte 16.1, 16.2, 16.3 e dell'analoga 16.4, 16.9, 16.7 e delle analoghe 16.5, 16.6 e 16.8, nonché degli emendamenti 16.10, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.0.4, 16.22, 16.23, 16.0.2 e analogo 16.0.1, 16.0.5, 16.0.9 e analoghi 16.0.10 e 16.0.11, 16.0.22 e delle identiche proposte 16.0.20 e 16.0.21, 16.0.20 (testo 2), 16.0.24, 16.0.25, 16.0.27, 16.0.27 (testo 2), 16.0.31, 16.0.32, 16.0.46, 16.0.52 e 16.0.56.

Con riferimento agli emendamenti segnalati all'articolo 17, rappresenta che sono in fase di istruttoria le proposte 17.1, 17.2, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.6, di cui occorre pertanto l'accantonamento dell'esame.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzioni di relatore, sulla base degli elementi forniti dal Governo e alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, 2.13, 3.0.1, 3.0.6, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.13 (testo 2), 5.26, 5.27, 5.28, 5.45, 5.69, 5.70, 5.72, 5.76, 5.87, 5.114, 5.124, 5.134, 5.135, 5.136, 5.138, 5.139, 5.140, 5.142, 5.143, 5.143-bis, 5.146, 5.147, 5.148, 5.149, 5.155, 5.0.4, 5.0.10, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.43, 5.0.44, 5.0.45, 5.0.54, 5.0.56, 5.0.59, 5.0.63, 5.0.69, 5.0.70, 5.0.76, 5.0.76 (testo 2), 5.0.78, 5.0.82, 5.0.84, 5.0.85, 5.0.87, 5.0.92, 5.0.95, 5.0.97, 5.0.98, 5.0.98 (testo 2), 6.20, 6.21, 6.0.33, 7.0.2, 7.0.11, 7.0.31, 7.0.33, 7.0.49, 7.0.51, 7.0.52, 7.0.53, 7.0.54, 7.0.55, 7.0.56, 7.0.57, 7.0.58, 7.0.59, 7.0.66, 10.1, 11.12, 11.37, 12.0.5, 12.0.18, 12.0.19, 12.0.20, 12.0.44, 12.0.52, 13.1, 13.5, 13.42, 13.42 (testo 2), 13.59, 13.0.1, 13.0.3, 14.1, 14.2, 14.3 e 15.0.1.

L'esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti."

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,10.*

## 1.4.2.4.6. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 486 (pom.) del 29/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021  
**486ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 18,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024** ,

**(Tab. 1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024  
(limitatamente alle parti di competenza)

**(Tab. 2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 novembre.

Il presidente [PESCO](#) avverte che proseguirà la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdl) osserva, in via preliminare, che il disegno di legge di bilancio arriva all'esame del Parlamento sostanzialmente blindato, il che rappresenta di per sé un fatto molto grave. Peraltro, la maggioranza presenterà migliaia di emendamenti, con il rischio che non vi sia un margine effettivo per consentire al Senato di migliorare il disegno di legge.

Per quanto riguarda le singole misure, il rischio è che lo stanziamento di 8 miliardi di euro per la riduzione del carico fiscale non produca risultati tangibili, dal momento che tale somma rappresenta, in termini percentuali, soltanto l'1,5 per cento delle entrate tributarie; altresì, i sette miliardi da destinare alla riduzione dell'IRPEF includono anche il superamento del cosiddetto "bonus Renzi". Pertanto, il rischio concreto è dato dal fatto che uno sgravio pur apprezzabile di sette miliardi di euro sia ripartito secondo modalità prive di effetti benefici per i cittadini.

In questo contesto, deve poi tenersi in debita considerazione la quarta ondata del virus che complicherà ulteriormente il quadro di riferimento.

Il Gruppo di Fratelli d'Italia è favorevole, invece, ad una forte riduzione del cuneo fiscale e contributivo che penalizza le imprese, nonché ad interventi volti a ridurre l'impatto del caro energetico che grava sui costi fissi delle imprese. L'auspicio è che gli 8 miliardi di riduzione della pressione fiscale siano finalizzati a finanziare investimenti pubblici con un effetto moltiplicatore sul PIL e sul mercato del lavoro.

In merito all'IRAP, viene prospettata dal Governo la cancellazione di tale imposta per le ditte individuali e per i lavoratori autonomi, con un costo che tuttavia ammonterebbe a circa 1,4 miliardi di euro, ossia 400 milioni in più rispetto allo stanziamento a disposizione.

È quindi necessario comprendere se si è in presenza di una effettiva cancellazione; sul punto, risulta necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto riguarda poi il debito fiscale e contributivo gravante sulle imprese, il Governo ha finora adottato soltanto misure di carattere provvisorio che non hanno risolto i problemi del mondo produttivo. Il Gruppo di Fratelli d'Italia propone invece l'adozione di provvedimenti strutturali, a partire dalla rottamazione *quater*.

Con riferimento ai *bonus* edilizi, viene prorogata la detrazione del 110 per cento per i condomini, con la possibilità di avvalersene fino al 2023, senza però che l'efficacia di tale norma sia prolungata anche per le persone fisiche.

Nel giudicare scorretto il cambiamento della normativa, con il rischio di ingenerare incertezza, evidenzia poi il disallineamento tra le scadenze relative ai condomini e gli interventi trainati dalle persone fisiche.

Relativamente al reddito di cittadinanza, nel riconoscere che tale istituto ha avuto la capacità di arginare sacche di povertà, rileva tuttavia l'inidoneità dello strumento, ai fini del reinserimento delle persone disoccupate o inoccupate sul mercato del lavoro.

Nel prendere poi atto della sospensione del *cashback*, auspica la definitiva eliminazione di tale istituto. In conclusione, si augura un esame approfondito e serio delle proposte presentate dal proprio Gruppo, al fine di migliorare il disegno di legge di bilancio.

Il senatore [BARBARO](#) (*FdI*), dopo aver ringraziato il senatore Calandrini per l'apporto significativo fornito ai lavori della sessione di bilancio in rappresentanza del Gruppo di Fratelli d'Italia, si sofferma sulle tematiche attinenti allo sport, denunciando una disattenzione generale del Governo, denotata già dalla mancata nomina di un ministro per lo sport.

Rileva altresì l'assenza, nel disegno di legge di bilancio, di misure concrete a sostegno di tale settore e preannuncia la presentazione di proposte emendative per sostenere le associazioni sportive, a partire da un *bonus* per il *wellness* inteso non soltanto come attività motoria.

Occorre poi ampliare gli sconti per lo svolgimento di attività sportive, che oggi sono subordinati al rispetto delle condizioni dell'ISEE.

È altresì necessario predisporre misure agevolative per ridurre i costi fissi delle strutture sportive, che sono rimasti invariati a fronte di una capienza media inferiore del 50 per cento.

Da ultimo, è necessario rivedere il *superbonus* estendendolo anche agli impianti sportivi.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (*FdI*) ringrazia preliminarmente la Commissione bilancio per l'attenzione e la sensibilità dimostrata, nonché il senatore Calandrini per l'approccio patriottico e costruttivo con il quale è stata impostata la linea di confronto con la maggioranza e il Governo sul disegno di legge di bilancio.

Si sofferma poi sulla questione dei costi e dei tempi per il conseguimento della patente per autotrasportatore e sulle modalità connesse al relativo percorso di formazione professionale.

Nel ricordare come la normativa italiana sia complessivamente più penalizzante rispetto a quella britannica, esprime apprezzamento per l'introduzione di un *bonus* di 1000 euro per i giovani al di sotto dei trentacinque anni, in modo da favorire il conseguimento della patente per autotrasporto in conto terzi.

Tuttavia, il Gruppo di Fratelli d'Italia punta ad estendere tale *bonus* a tutte le categorie di autisti, anche

in considerazione del fatto che le aziende stanno procedendo all'assunzione di autisti stranieri, a scapito di quelli italiani. La proposta del Gruppo di Fratelli d'Italia consiste altresì nell'introduzione di un rimborso del 50 per cento delle spese documentate per il conseguimento della patente per tutte le forme di trasporto di persone.

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) ringrazia preliminarmente il senatore Calandrini per l'attività svolta sulla legge di bilancio in rappresentanza del proprio Gruppo.

Ricorda poi come il Gruppo di Fratelli d'Italia abbia scelto una strada improntata alla concretezza e alla responsabilità, presentando un numero contenuto di proposte emendative e rivendicando la volontà sincera di apportare modifiche migliorative al provvedimento in esame.

Nel giudicare importante un'effettiva riduzione del cuneo fiscale e contributivo, ritiene che il tema della pressione fiscale vada inquadrato alla luce delle esigenze delle famiglie.

Su tale aspetto, riepiloga il percorso tortuoso che ha condotto all'adozione dell'assegno unico e universale per i figli.

Purtroppo, tale istituto non è entrato a regime nella data prevista e la piena implementazione slitterà al prossimo mese di marzo.

Ferme restando quindi le criticità sul metodo, si ricollega, sul piano del merito, alle simulazioni sull'importo effettivo dell'assegno effettuate da testate giornalistiche come *Avvenire* e *Il Sole 24 Ore*, evidenziando l'assenza di una simulazione ufficiale del Governo. Ne deriva, quindi, l'impossibilità di comprendere gli effetti concreti della misura, anche alla luce della relativa estensione ai lavoratori autonomi.

Peraltro, sarebbe illusorio pensare che l'assegno unico e universale possa di per sé risolvere il problema della crisi demografica, in assenza di altri strumenti che sarebbero necessari per sostenere la paternità e la maternità, tra i quali una modulazione del carico fiscale basata sul numero dei componenti del nucleo familiare.

Auspica poi uno sforzo maggiore sulle tematiche della disabilità e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, a partire da misure di incentivazione per le amministrazioni che si adoperano in tal senso.

Reputa quindi apprezzabile l'applicazione dell'IVA ridotta al 10 per cento per i prodotti dell'igiene femminile, reputando tuttavia necessario un ulteriore alleggerimento dell'aliquota.

Rimarca, inoltre, la necessità di ridurre l'IVA sui prodotti per la prima infanzia. Per quanto riguarda, altresì, il mondo femminile, prende atto con favore del mancato peggioramento dei requisiti per "l'opzione donna".

Annuncia poi proposte per rafforzare l'articolo 38 sul piano contro la violenza di genere, nonché misure contro la tratta delle donne e il traffico di esseri umani.

In merito all'introduzione di un reddito di libertà per le donne vittime di violenza che abbiano intrapreso un percorso presso un centro di antiviolenza - con un'erogazione di 400 euro - evidenzia comunque la necessità di consentire a queste donne la possibilità di ricostruire un futuro per sé e per i figli, attraverso un lavoro e una casa.

Sul reddito di cittadinanza, propone di studiare forme di reddito di solidarietà.

Da ultimo, ricorda che il proprio Gruppo, attraverso gli emendamenti presentati, ha cercato di raccogliere le istanze sincere provenienti da situazioni di effettivo bisogno presenti nella società, auspicando un clima di fattiva collaborazione, per migliorare la legge di bilancio sul piano sia economico che sociale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia ad una successiva seduta il prosieguo della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 novembre.

La sottosegretaria SARTORE interviene incidentalmente per ringraziare i senatori intervenuti precedentemente in sede di discussione generale sul disegno di legge di bilancio 2022, sottolineando il contributo apportato su tematiche importanti, con riguardo allo sport, al caro energia, al *superbonus* e alle politiche per le donne e l'infanzia.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 25 novembre e gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.1 e 1.4. Si rende necessaria la relazione tecnica per le analoghe proposte 1.2 e 1.3. Occorre valutare la proposta 1.5, che potrebbe determinare effetti finanziari negativi. Necessitano di relazione tecnica gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.9, 1.9 (testo 2), 1.10, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, gli analoghi 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28, nonché le proposte 1.32 e 1.0.1. Relativamente alla proposta 1.30, occorre valutare l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7. Occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 1.0.4. Si rende necessaria la relazione tecnica per l'emendamento 1.0.8. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13 e 1.0.14. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 1.0.17 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.1 e 2.4. Occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.2 e 2.3. Comportano inoltre maggiori oneri gli emendamenti 2.5, 2.6, nonché gli identici emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 (testo 2). Occorre la relazione tecnica per la proposta 2.11. Derivano maggiori oneri per la finanza pubblica dagli emendamenti 2.12, 2.14, 2.0.2 e 2.0.3. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.0.1. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 3.1, 3.2 e 3.3. Occorre richiedere la relazione tecnica per la proposta 3.4. Comportano poi maggiori oneri gli emendamenti 3.5 e 3.6. Occorre invece la relazione tecnica per le proposte 3.13 e 3.16. Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.14 e 3.15. Occorre la relazione tecnica per le analoghe proposte 3.0.2, 3.0.3, 3.0.3 (testo 2) e 3.0.4. Sull'emendamento 3.0.5 occorre avere conferma della sussistenza delle risorse. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.7. Comportano maggiori oneri le proposte 3.0.8, 3.0.14 e 3.0.15. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta dei relatori 3.0.1000, sui limiti di impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento dei relatori 3.0.2000. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 4, la proposta 4.1 determina maggiori oneri.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, derivano maggiori oneri dalla proposta 5.2. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 per i possibili profili di contrasto col diritto dell'Unione europea. Determinano maggiori oneri le proposte 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 e 5.24. Occorre valutare se l'emendamento 5.25 comporta maggiori oneri per sanzioni già accertate. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 5.29. Sull'emendamento 5.31 occorre valutare la compatibilità delle ulteriori funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico con le risorse disponibili a legislazione vigente. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 5.34 e

5.35. Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.37. Per la proposta 5.40 occorre la relazione tecnica. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 5.41 e 5.42. Occorre valutare la proposta 5.43. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 5.47. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 5.52, 5.53 e 5.55. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte analoghe 5.54 e 5.55 (testo 2), nonché sugli emendamenti 5.62 e 5.65. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 5.63, 5.64, 5.122 e 5.123. Comporta maggiori oneri la proposta 5.66. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 5.67, 5.68, 5.69 (testo 2), 5.69 (testo 3), 5.73 e 5.74. Non vi sono osservazioni sulla proposta 5.75 (testo 2). Comportano maggiori oneri le proposte 5.77 e 5.86. Occorre la relazione tecnica per gli emendamenti 5.88 e 5.89. Devono valutarsi gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.90. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 5.91 e 5.92. Occorre la relazione tecnica per le proposte 5.94 e 5.96. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 5.95 (testo 2), identica al 5.133 (testo 2), finalizzata a vincolare in favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico almeno il 10 per cento degli interventi programmati dalle regioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 5.97 e 5.98. Con riguardo alle proposte 5.103, 5.104 e 5.105, occorre valutarne la compatibilità con le risorse previste a legislazione vigente. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.106. Per gli emendamenti 5.107, 5.108 e 5.109 occorre valutarne la compatibilità con risorse previste a legislazione vigente. Occorre la relazione tecnica per gli emendamenti 5.112, 5.116, 5.117 e 5.144. Comportano maggiori oneri le proposte 5.115 e 5.118. Si richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 5.119 e 5.120. Determina maggiori oneri la proposta 5.121. Occorre la relazione tecnica per le proposte 5.125 e 5.130. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.131 e 5.132. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 5.141. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi emendamenti 5.150, 5.151, 5.152 e 5.153. Determinano maggiori oneri le analoghe proposte 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3. Occorre invece la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 5.0.5, 5.0.6 e 5.0.7. Derivano maggiori oneri dalle proposte 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10 (testo 2), 5.0.10 (testo 3), 5.0.12 (testo 2) e 5.0.15. Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 5.0.10 (testo 4). La relazione tecnica si rende necessaria per gli emendamenti 5.0.14 e 5.0.17. Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 5.0.18, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.21, in tema di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche. Comportano maggiori oneri la proposta 5.0.22, gli analoghi emendamenti 5.0.25, 5.0.26, 5.0.26 (testo 2), e 5.0.27, nonché la proposta 5.0.28. Occorre la relazione tecnica per le proposte 5.0.30 e 5.0.32. Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 5.0.31, 5.0.33 e 5.0.34, nonché dagli analoghi emendamenti 5.0.35, 5.0.36 e 5.0.37. Comportano altresì maggiori oneri le proposte 5.0.41 e 5.0.42. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 5.0.47, 5.0.48 e 5.0.49. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 5.0.50, 5.0.51, 5.0.52 e 5.0.53. Occorre valutare eventuali oneri per la riscossione derivanti dalla proposta 5.0.54 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 5.0.55. Derivano ulteriori oneri dall'emendamento 5.0.58. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 5.0.61, 5.0.62 e 5.0.64. In merito alla proposta 5.0.63 (testo 2), occorre valutare gli effetti finanziari della destinazione delle risorse del fondo per le attività ricettive, oltre che la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizio degli impegni assunti. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 5.0.66 e 5.0.67. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 5.0.71, con riferimento alle eventuali sanzioni già accertate. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 5.0.72, 5.0.73 e 5.0.77. Derivano maggiori oneri dalle proposte 5.0.79 e 5.0.80 e 5.0.83. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 5.0.88 (analoga al 5.0.89), 5.0.90, 5.0.91, 5.0.93, 5.0.94 e 5.0.96. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.0.86, che interviene sullo statuto dei diritti del contribuente. Comportano effetti finanziari negativi l'emendamento 5.0.99, nonché le analoghe proposte 5.0.101 e 5.0.102. Occorre la relazione tecnica per le analoghe proposte 5.0.103 e 5.0.104. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 6.6. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.7. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19. Occorre acquisire la relazione tecnica per le analoghe

proposte 6.0.1, 6.0.2, 6.0.2 (testo 2), 6.0.3 e 6.0.4, nonché sull'emendamento 6.0.5. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 6.0.6 e 6.0.7, che posticipano i termini per la scelta dell'opzione in materia di IVA. Richiede la relazione tecnica per la proposta 6.0.9. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 6.0.10 e 6.0.10 (testo corretto), in tema di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche. Non vi sono osservazioni sulla proposta 6.0.10 (testo 2). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.0.18 e 6.0.19. Occorre la relazione tecnica per la proposta 6.0.21. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 6.0.22 e 6.0.24. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 6.0.25 e 6.0.26, nonché sugli emendamenti 6.0.27, 6.0.29, 6.0.30, 6.0.31 e 6.0.32. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.1. Comporta maggiori oneri la proposta 7.2. Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.5. Comporta maggiori oneri la proposta 7.0.3. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 7.0.5, in tema di accesso alle garanzie delle imprese in difficoltà. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 7.0.5 (testo 2) sull'estensione alle imprese in difficoltà delle garanzie temporanee concesse da SACE. Derivano maggiori oneri dalla proposta 7.0.7. Richiede la relazione tecnica per le proposte 7.0.8 e 7.0.10. Comporta maggiori oneri l'emendamento 7.0.12. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 7.0.13, in tema di riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. È necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.0.16, nonché sugli analoghi emendamenti 7.0.17 e 7.0.18. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.22, che estende il termine di scadenza di conferma della prenotazione dei contributi dell'industria *automotive*. Richiede la relazione tecnica per le proposte 7.0.23, 7.0.25, 7.0.27 e 7.0.35. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.0.37, sulla regolamentazione da parte delle regioni dei servizi pubblici non di linea. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.38 e 7.0.39. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.0.40. Comporta maggiori oneri la proposta 7.0.41. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 7.0.43, 7.0.45, 7.0.47 e 7.0.47 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.0.48, in tema di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.50. Comporta maggiori oneri l'emendamento 7.0.60. Occorre valutare i profili finanziari e contabili delle analoghe proposte 7.0.61, 7.0.62 e 7.0.63, con particolare riguardo all'idoneità della copertura sul fondo di riassegnazione dei residui. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 (analogo a 8.6, 8.7 e 8.8), 8.9 e 8.10. Comporta maggiori oneri la proposta 8.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 8.0.2 e 8.0.3, sull'istituzione di un codice ATECO per gli incaricati delle vendite a domicilio. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6 e 8.0.7. Comportano maggiori oneri le proposte 8.0.7 (testo 2), 8.0.8 e 8.0.10 (già 12.0.28).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.6 e 9.7. Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.0.1. Determina minori entrate l'emendamento 9.0.2. Presentano profili di onerosità le proposte 9.0.3 e 9.0.4, nonché l'emendamento 9.0.5. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.6, 9.0.7 e 9.0.8 (testo 2) (già 14.0.2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.1 (testo 2), 10.2, 10.3, 10.4 e 10.0.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 11.1 e 11.4. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 11.2, 11.3 e 11.5. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 11.7. Comportano maggiori oneri le proposte 11.8 e 11.8 (testo 2).

Si richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 11.10, 11.10 (testo 2), 11.11, 11.13, 11.16 e 11.22. Comporta maggiori oneri la proposta 11.23. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 11.35 e 11.38. Determina maggiori oneri la proposta 11.36. Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento



11.36 (testo 2). Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 11.0.1, 11.0.3, 11.0.6 e 11.0.7.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.2, 11.0.4, 11.0.5 e 11.0.8. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.2, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.6 e 12.0.8. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.7 e gli analoghi 12.0.9 e 12.0.10. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 12.0.11 e 12.0.11 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.12. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 12.0.13 in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.15 e 12.0.16. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 12.0.17. Comporta maggiori oneri la proposta 12.0.21. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 12.0.22 e 12.0.23 (analoga al 13.0.18, 13.0.19 e 13.0.20). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 12.0.24 sull'esercizio in forma societaria dell'attività odontoiatrica. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 12.0.25 sull'istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 12.0.26, 12.0.27 e 12.0.43. Occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 12.0.29. In merito all'emendamento 12.0.31 sull'incremento della dotazione del fondo a sostegno dell'impresa femminile, la formulazione della clausola di copertura deve essere adeguata alla normativa contabile. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.0.32. Comportano maggiori oneri l'emendamento 12.0.33. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.0.34 (analoga al 12.0.35, 12.0.36, 12.0.37 e 12.0.38), 12.0.39, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.41 (testo 2), 12.0.42 e 12.0.45. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.46, 12.0.46 (testo 2), 12.0.49 e 12.0.51. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.47, 12.0.48, 12.0.50 e 12.0.53. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 13.2 (analoga al 13.108) per quanto attiene, in particolare, al trattamento dei lavoratori delle aziende sospese dall'attività a seguito di irregolarità nell'instaurazione dei rapporti di lavoro. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 13.4. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.6 che dispone la redazione dell'elenco di attività suscettibili di vigilanza da parte dei tecnici della prevenzione presso le Asl e gli Ispettorati territoriali del lavoro. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 13.7 che prevede l'istituzione del marchio di qualità della sicurezza sul lavoro. Si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 13.36. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.45 sulla destinazione al fondo per il sostegno delle famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro di quota parte dell'importo delle somme aggiuntive derivanti da sanzioni irrogate nei confronti delle aziende che hanno commesso irregolarità. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 13.49, 13.50 e 13.51 sulle modalità di ricorso contro i provvedimenti di sospensione dell'attività di aziende che hanno violato le regole sull'instaurazione del contratto di lavoro. Occorre altresì valutare l'emendamento 13.55 che riduce da trenta a sette giorni dalla notifica il termine entro cui l'Ispettorato interregionale si deve pronunciare sul ricorso. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 13.57 e 13.59 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.58 che attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni il compito di adottare un accordo per l'accorpamento e la revisione degli accordi attuativi in materia di formazione. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 13.69 (testo 2). Occorre valutare gli identici emendamenti 13.71 e 13.72 che prorogano al 30 giugno 2022 il termine di adozione del decreto interministeriale che disciplina le modalità di funzionamento del fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità istituito presso l'INAIL. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 13.105 e 13.106, nonché sulle analoghe proposte 13.109, 13.110, 13.111 e 13.112. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.113 sull'accesso alla carriera di pilota di navi. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.114 e 13.115. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 13.117, 13.118, 13.119, 13.120, 13.121, 13.123, 13.0.2, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6,

13.0.7 e 13.0.8. Comportano maggiori oneri le proposte 13.0.9, 13.0.10 e 13.0.11. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 13.0.12 e 13.0.13. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 13.0.14, 13.0.15, 13.0.16, 13.0.17 e 13.0.22 (identico al 13.0.23). Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 13.0.21. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.26 che consente il rilascio della certificazione verde Covid-19 a seguito di un tampone rapido salivare effettuato in forma gratuita. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 13.0.27, 13.0.29, 13.0.30 e 13.0.31 (analogo al 13.0.32). Occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 13.0.28. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 14.4 e 14.5. Comporta maggiori oneri l'emendamento 14.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 15.0.2 sull'aggiornamento dell'elenco dei farmaci per malattie rare. Analogamente, occorre valutare la proposta 15.0.6. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 15.0.7 e 15.0.7 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15.0.8 recante modifiche al codice civile per favorire la circolazione di immobili di provenienza donativa. Si richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 15.0.9, 15.0.10, 15.0.12 e 15.0.13. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15.0.11 in materia di recupero del patrimonio edilizio nei comuni ad alta tensione abitativa.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 16.1000 dei relatori. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 16.1000/1 (sulle prestazioni assistenziali rese dai servizi sanitari regionali) e 16.1000/2 (che posticipa l'entrata in vigore del tetto dei mille euro per l'utilizzo del contante). Occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, le analoghe proposte 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4, che aumentano la dotazione del fondo per l'esercizio delle regioni e delle province autonome, decurtando il finanziamento in favore del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti. Analogamente, si valuti anche la proposta 16.9. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 16.5, 16.6, 16.7 e 16.8, nonché sulle proposte 16.10 e 16.10 (testo 2). Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.11. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 16.12, 16.13 e 16.14. Comportano maggiori oneri le proposte 16.15 e 16.16 (analogo al 16.0.4). Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 16.17, 16.0.34, 16.0.48 e 16.0.54 sulla destinazione di quota parte delle maggiori entrate da IMU e TARI. Richiede, inoltre, la relazione tecnica sugli emendamenti 16.19 (analogo al 16.0.7), 16.20 (analogo al 16.0.38 e 16.0.43), 16.21, 16.22 e 16.23. Comporta maggiori oneri la proposta 16.24. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 16.25 e 16.26. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 16.0.1 e 16.0.2. Occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, la portata finanziaria dell'emendamento 16.0.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 16.0.4 (testo 2) e 16.0.5. Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 16.0.6 (analogo al 16.0.8). Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 16.0.9, 16.0.10 e 16.0.11 sull'affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione della TARI.

Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 16.0.12 e 16.0.13 che intervengono sulle modalità di svolgimento dell'attività di riscossione coattiva del gestore dei rifiuti. Occorre poi valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 16.0.14, 16.0.15 e 16.0.47, che intervengono sulla definizione delle aree comunali e sulle modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 16.0.16, 16.0.17 e 16.0.18. Occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 16.0.19 e 16.0.37. Occorre, inoltre, acquisire conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle identiche proposte 16.0.20, 16.0.21 e 16.0.22. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri dell'emendamento 16.0.20 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.24, 16.0.24 (testo 2) e 16.0.25.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 16.0.26 che prevede che l'elenco degli esperti per

le crisi di impresa sia istituito presso le camere di commercio ove l'imprenditore ha la propria sede legale (e non soltanto presso le camere di commercio del capoluogo di regione). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.27, 16.0.27 (testo 2), 16.0.29, 16.0.30, 16.0.31 e 16.0.32. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 16.0.28 e 16.0.28 (testo 2). Occorre acquisire conferma del carattere ordinamentale della proposta 16.0.33 che interviene sulla disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 16.0.35. Risulta necessaria la relazione tecnica per la proposta 16.0.36. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 16.0.39 e 16.0.40 che modificano i presupposti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle analoghe proposte 16.0.41 e 16.0.51, oltre che dalle analoghe proposte 16.0.42 e 16.0.49. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.45 e 16.0.46. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 16.0.52 e 16.0.56. Comporta maggiori oneri l'emendamento 16.0.53. Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 16.0.55. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 17.1 che interviene sulla riassegnazione degli utili di esercizio derivanti dalla gestione del fondo nazionale del turismo. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.2, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5 e 17.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

La sottosegretaria SARTORE chiede l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 1, prospettando una riformulazione complessiva presso le Commissioni di merito.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 2, esprime un avviso non ostativo sulle identiche proposte 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 (testo 2), nonché sull'emendamento 2. Esprime, invece, un avviso contrario sull'emendamento 2.11.

In merito agli emendamenti all'articolo 3, formula un avviso contrario per maggiori oneri o richiesta di relazione tecnica sulle proposte 3.5, 3.14, 3.16, 3.0.7 e 3.0.8, mentre chiede l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti.

Relativamente agli emendamenti all'articolo 5, formula un avviso contrario per maggiori oneri o richiesta di relazione tecnica sulle proposte 5.18, 5.24, 5.34, 5.41, 5.42, 5.66, 5.69 (testo 2), 5.69 (testo 3), 5.133 (testo 2), 5.104, 5.120, 5.150 e 5.153.

Sulla portata finanziaria degli analoghi emendamenti 5.41 e 5.42, si apre un dibattito in cui intervengono il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) e il presidente [PESCO](#).

Successivamente, il [PRESIDENTE](#) chiede di rivedere l'avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso nella seduta del 25 novembre scorso, sull'emendamento 5.155 riguardante la garanzia pubblica sui mutui per la prima casa.

Sulla portata dell'emendamento 5.155 intervengono i senatori [DELL'OLIO](#) (*M5S*), [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), [Antonella FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CALANDRINI](#) (*FdI*), nonché la sottosegretaria SARTORE.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi di tenere sospesa la valutazione sulla proposta 5.155.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle analoghe proposte 5.0.18, 5.0.20 e 5.0.21.

Altresì, esprime un avviso contrario per onerosità sulla proposta 5.0.22.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) contesta la valutazione del Governo sull'emendamento 5.0.22, giudicandolo peraltro virtuoso per i conti pubblici.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.22.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 5.0.28, 5.0.52, 5.0.53, 5.0.54 (testo 2), mentre esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 5.0.55.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento della proposta 5.0.55, per acquisirne la relazione tecnica.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) prende atto dell'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 5.0.28, esprimendo tuttavia perplessità su tale posizione e auspicando di poter riesaminare il tema affrontato dall'emendamento nel corso del disegno di legge di bilancio.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sull'emendamento 5.0.62 e una valutazione non ostativa sull'emendamento 5.0.93.

In merito agli emendamenti all'articolo 6, formula un avviso contrario sulle proposte 6.0.10 e 6.0.10 (testo corretto).

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 7, esprime un avviso contrario sulle proposte 7.0.5 (testo 2) e 7.0.23, nonché sull'emendamento 7.0.45.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) chiede l'accantonamento della proposta 7.0.5 (testo 2) per un approfondimento.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) avanza una richiesta analoga per l'emendamento 7.0.45.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 7.0.5 (testo 2) e 7.0.45.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 8, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario sulle proposte 8.1, 8.3, 8.6, 8.7, 8.0.1, 8.0.4, 8.0.6, 8.0.8 e 8.0.10 (già 12.0.28).

Sulla portata finanziaria dell'emendamento 8.0.1 si apre un dibattito in cui intervengono i senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), [Antonella FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), [DELL'OLIO](#) (M5S), nonché la sottosegretaria SARTORE.

All'esito del dibattito, il [PRESIDENTE](#) conferma la valutazione di onerosità dell'emendamento 8.0.1.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 9, la rappresentante del GOVERNO esprime quindi avviso contrario sulle proposte 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.0.2, 9.0.4 e 9.07.

Esprime invece un avviso non ostativo sull'emendamento 9.0.8 (testo 2) (già 14.0.2).

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 10, esprime un avviso contrario sulle proposte 10.1 (testo 2), 10.2 e 10.4.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 11, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 11.1, 11.8, 11.8 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.5, mentre esprime una valutazione non ostativa sulla proposta 11.0.4.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 12, formula un avviso contrario sulle proposte 12.0.6, 12.0.7, 12.0.13, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.22, 12.0.23, 12.0.24 e 12.46.

Sulla proposta 12.0.24 il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) rileva l'assenza di onerosità.

All'esito di un dibattito in cui prendono la parola la senatrice [Antonella FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), nonché i senatori [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) ed [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento della proposta 12.0.24.

In merito agli emendamenti relativi all'articolo 13, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 13.4, 13.36, 13.45, 13.59 (testo 2), 13.106, 13.115, 13.121, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.26, 13.0.28 e 13.0.29.

Successivamente, formula un avviso non ostativo sugli emendamenti 13.57, 13.58, 13.71 e 13.72.

Su richiesta della senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), il [PRESIDENTE](#) accantona l'emendamento 13.59 (testo 2).

In seguito, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 15.0.3, mentre chiede di tenere accantonate le altre proposte emendative all'articolo 15.

Su richiesta della senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 15.0.3.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 16, la rappresentante del GOVERNO formula poi un avviso contrario sulle proposte 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.9, 16.7, 16.13, 16.14, 16.23, 16.0.4 (testo 2), 16.0.9, 16.0.20 (testo 2), 16.0.22, 16.0.32 e 16.0.46.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un approfondimento sull'emendamento 16.9.

Il [PRESIDENTE](#) ne dispone l'accantonamento.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 17, la sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso contrario sulle proposte 17.1, 17.2, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.6.

A seguito del dibattito svoltosi, il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.11, 3.5, 3.16, 3.14, 3.0.7, 3.0.8, 5.18, 5.24, 5.34, 5.41, 5.42, 5.66, 5.69 (testo 2), 5.69 (testo 3), 5.95 (testo 2), 5.133 (testo 2), 5.104, 5.120, 5.150, 5.151, 5.152, 5.153, 5.0.18, 5.0.19, 5.0.20, 5.0.21, 5.0.28, 5.0.50, 5.0.51, 5.0.52, 5.0.53, 5.0.54 (testo 2), 5.0.62, 6.0.10, 6.0.10 (testo corretto), 7.0.23, 7.0.50, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.0.1, 8.0.4, 8.0.6, 8.0.8, 8.0.10 (già 12.0.28), 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.0.2, 9.0.4, 9.0.7, 10.1 (testo 2), 10.2, 10.4, 11.1, 11.8, 11.8 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.0.1, 11.0.2, 11.0.5, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.22, 12.0.23, 13.0.18, 13.0.19, 13.0.20, 12.0.46, 13.4, 13.36, 13.45, 13.106, 13.115, 13.121, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 13.0.26, 13.0.29, 13.0.28, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.7, 16.13, 16.14, 16.16, 16.23, 16.0.4 (testo 2), 16.0.9, 16.0.22, 16.0.20 (testo 2), 16.0.32, 16.0.46, 17.1, 17.2, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.6.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 (testo 2), 2.14, 5.37, 5.0.93, 9.0.8 (testo 2) (già 14.0.2), 11.0.4, 13.57, 13.58, 13.71, 13.72 e 16.0.24 (testo 2).

A rettifica del parere reso nella seduta del 25 novembre scorso, resta sospeso l'esame dell'emendamento 5.155.

L'esame resta altresì sospeso su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata in data odierna, alle ore 22,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 21,15.*

## 1.4.2.4.7. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 487 (nott.) del 29/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021  
**487ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 23,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che dalle Commissioni riunite sono state trasmesse le seguenti riformulazioni: 1.1000, 1.0.14 (testo 2), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2000 (testo 2), 3.0.5000, 5.2 (testo 2), 5.2000, 5.3000, 5.85 (testo 2), 5.92 (testo 2) - identico al 5.98 (testo 2), 5.132 (testo 2) e 5.0.72 (testo 2) - 5.118 (testo 2), 5.125 (testo 2), 5.0.47 (testo 2), 5.0.1000, 5.0.63 (testo 3), 5.0.65 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 7.5 (testo 2), 7.0.44 (testo 2), 8.0.7 (testo 3), 11.16 (testo 2), 11.0.3 (testo 2), 12.2 (testo 2), 12.0.4 (testo 2), 12.0.11 (testo 3), 12.0.52 (testo 3), 13.34 (testo 2), 13.56 (testo 2), 13.84 (testo 2), 13.0.24 (testo 2), 16.10 (testo 3), 16.22 (testo 2), 16.1000/1 (testo 2), 16.0.2 (testo 3), 16.0.3 (testo 2), 16.0.25 (testo 2) e 16.0.27 (testo 3).

Al riguardo, occorre acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria GUERRA, nel far presente che le suddette riformulazioni sono anche il risultato delle verifiche istruttorie condotte dalla Ragioneria generale dello Stato, esprime su tutte un avviso di nulla osta.

Si pronuncia, altresì, in senso non ostativo sui testi base delle seguenti proposte: 5.6, 5.36, 5.38, 5.56, 5.82, 5.121, 5.0.15, 5.0.55, 5.0.81, 7.0.15, 7.0.20, 13.66, 13.74, 13.97, 14.0.2, 16.0.23, 16.0.52, 17.3,

3.0.1000 e 16.1000, nonché sul 5.0.12 (testo 2), già accantonato.

Il PRESIDENTE chiede un breve accantonamento dell'esame della proposta 5.25 (testo 2), per consentire ulteriori verifiche sui profili di competenza.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla riformulazione 7.0.44 (testo 2), che non appare adeguata a risolvere la grave questione concernente i trasporti eccezionali causati dall'approvazione di un emendamento al decreto-legge "infrastrutture". Reputa pertanto necessario un supplemento di riflessione volto a individuare una formulazione più efficace.

La sottosegretaria GUERRA fa presente che la riformulazione è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha attestato l'assenza di profili di onerosità.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva che le considerazioni svolte dalla senatrice Faggi attengono a profili di merito, che esorbitano dalle competenze della Commissione bilancio. Aggiunge che l'espressione di un parere non ostativo sui profili finanziari non preclude il voto contrario nel merito presso le Commissioni riunite.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala che la misura introdotta dal decreto-legge "infrastrutture" può comportare il blocco di un intero settore economico, con un conseguente impatto anche sulla finanza pubblica. Propone pertanto di accantonare la proposta, al fine di consentire un approfondimento presso le Commissioni di merito.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*), associandosi alle considerazioni della senatrice Faggi, sostiene che la misura in questione determina effetti negativi sulla finanza pubblica, anche in relazione al tema della transizione ecologica: l'emendamento approvato nel decreto-legge "infrastrutture", se non modificato radicalmente, comporterà la moltiplicazione dei mezzi di trasporto pesanti sulle autostrade.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), sulla base della portata normativa della riformulazione, ritiene che non possano ravvisarsi profili di criticità dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE considera opportuno valutare l'accantonamento della proposta per gli approfondimenti del caso, trattandosi di una riformulazione proveniente sostanzialmente dal Governo e trasmessa poco prima della seduta.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) evidenzia il grave rischio di incoerenza di tale modo di procedere, che porta a confondere questioni finanziarie e profili di merito.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 0,55, riprende alle ore 1,05.*

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto di astensione del Gruppo della Lega sulla proposta di parere non ostativo sull'emendamento 7.0.44 (testo 2). Sottolinea comunque che non appare corretto richiedere l'espressione di un parere su un testo trasmesso all'ultimo momento senza una reale possibilità di approfondimento.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sull'emendamento 16.0.27 (testo 2), con particolare riguardo al comma 2, manifestando perplessità sull'assenza di forme di copertura in relazione



all'esclusione della società AMCO S.p.A dalle misure di contenimento della spesa previste per gli enti pubblici.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) osserva che il comma 1 della disposizione dell'emendamento dovrebbe avere un effetto virtuoso sulla finanza pubblica.

La sottosegretaria GUERRA, a seguito di una breve verifica, fa presente che la società AMCO S.p.A., originariamente al di fuori del conto economico della pubblica amministrazione, è stata riclassificata nell'ambito di tale perimetro solo successivamente al computo nei saldi tendenziali di finanza pubblica dei risparmi derivanti dalla *spending review*.

Al senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), che chiede chiarimenti sulla valutazione dell'emendamento 13.0.24 (testo 2), risponde la sottosegretaria GUERRA, fornendo ragguagli.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) esprime perplessità sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 16.0.2 (testo 3), recante misure di rafforzamento di Agenas e del Servizio sanitario della regione Calabria, che appare profondamente riformulato rispetto al testo base.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) chiede delucidazioni sui profili di copertura della suddetta proposta emendativa, con particolare riguardo alla lettera *f* del comma 2, augurandosi che il relativo contenuto sia stato previamente discusso con le altre regioni.

La sottosegretaria GUERRA risponde che, al di là delle differenti valutazioni di opportunità politica, la misura non pone problemi dal punto di vista finanziario. L'ultima versione, peraltro, aggiunge un ulteriore periodo alla lettera *d* del comma 2, a valere esclusivamente sulle risorse della regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali e con un limite massimo di spesa. A richiesta del senatore Errani, precisa che i vincoli assunzionali sono quelli a legislazione vigente.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), fermo restando l'avviso di nulla osta per i profili di finanza pubblica, ritiene opportuno evidenziare che l'emendamento 16.0.2 (testo 3) pone delicati problemi soprattutto con riguardo al rapporto con altri soggetti istituzionali.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta una forte critica sul metodo seguito nell'esame degli emendamenti in discussione, che trova esemplare espressione nella valutazione della proposta 16.0.2 (testo 3).

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) rileva, sulla misura di discussione, elementi di criticità di carattere gestionale anche per le incoerenze che emergono nel rapporto tra i commi 2 e 3.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il proprio imbarazzo per un metodo che, pur nella pretesa assenza di effetti finanziari negativi, impedisce alla Commissione bilancio di compiere un effettivo vaglio sui profili di competenza.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto di astensione del Gruppo della Lega sull'emendamento in questione.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) tornando sull'emendamento 5.25 (testo 2), prima accantonato, fa presente che la riformulazione risulta attinente per materia al testo base. Ritiene pertanto che non vi siano obiezioni all'espressione di un parere non ostativo, anche alla luce dell'avanzo di nulla osta formulato dal Governo.

La sottosegretaria GUERRA conferma che la proposta non presenta criticità dal punto di vista finanziario.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede chiarimenti al Governo sulla mancata valutazione non ostativa dell'emendamento 5.0.10 (testo 3), in tema di imposta di registro, rimarcando la rilevanza politica annessa alla proposta.

La rappresentante del GOVERNO risponde che la Ragioneria generale dello Stato non ha assentito la relazione tecnica prodotta dal Dipartimento delle finanze.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) giudica non corretto tale modo di procedere, che non considera in modo paritario i Gruppi parlamentari di maggioranza. In particolare, lamenta che solo in alcuni casi si riscontra un effettivo impegno del Governo a individuare riformulazioni idonee a superare le criticità di carattere tecnico che, peraltro, caratterizzano la maggior parte degli emendamenti.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) chiede delucidazioni sull'emendamento 16.0.31, osservando che sulla proposta era stata prospettata dalla stessa Ragioneria generale dello Stato una riformulazione, che però, inopinatamente, non ha avuto esito.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) domanda al Governo le ragioni che hanno impedito l'espressione di un avviso di nulla osta sulla proposta 5.0.12 (testo 2).

La sottosegretaria GUERRA fa presente che al riguardo manca la relazione tecnica.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), intervenendo sull'emendamento 5.155, di cui illustra la meritoria finalità, manifesta il proprio dissenso sulla valutazione della Ragioneria generale dello Stato, che ha stimato al riguardo un onere di 17 milioni di euro.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del presidente Pesco, dichiarandosi convinto che la proposta in questione non necessiti di ulteriori risorse rispetto a quelle già disponibili a legislazione vigente nel Fondo interessato.

La sottosegretaria GUERRA fa presente che l'emendamento determina un allargamento della platea e comporta quindi ulteriori oneri, che richiedono una corrispondente copertura. Non ritiene peraltro possibile risolvere le criticità finanziarie mediante l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, secondo la prospettazione avanzata dal senatore Errani.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), di fronte alla valutazione di onerosità del Governo e all'impossibilità nei tempi stretti a disposizione di trovare un'adeguata soluzione, prospetta l'impegno della Commissione a risolvere la questione nell'ambito del disegno di legge di bilancio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.1000, 1.0.14 (testo 2), 2.0.1 (testo 2), 3.0.1000, 3.0.2000 (testo 2), 3.0.5000, 5.2 (testo 2), 5.6, 5.36, 5.38, 5.56, 5.82, 5.121, 5.0.15, 5.0.55, 5.0.81, 5.2000, 5.3000, 5.85 (testo 2), 5.92 (testo 2) - identico al 5.98 (testo 2), 5.132 (testo 2) e 5.0.72 (testo 2) - 5.118 (testo 2), 5.125 (testo 2), 5.0.12 (testo 2), 5.0.47 (testo 2), 5.0.1000, 5.0.63 (testo 3), 5.0.65 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 7.5 (testo 2), 7.0.15, 7.0.20, 7.0.44 (testo 2), 8.0.7 (testo 3), 11.16 (testo 2), 11.0.3 (testo 2), 12.2 (testo 2),

12.0.4 (testo 2), 12.0.11 (testo 3), 12.0.52 (testo 3), 13.34 (testo 2), 13.56 (testo 2), 13.66, 13.74, 13.84 (testo 2), 13.97, 13.0.24 (testo 2), 14.0.2, 16.10 (testo 3), 16.22 (testo 2), 16.1000, 16.1000/1 (testo 2), 16.0.2 (testo 3), 16.0.3 (testo 2), 16.0.23, 16.0.25 (testo 2), 16.0.27 (testo 3), 16.0.52 e 17.3.  
L'esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti."

La proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 2,25*

## 1.4.2.4.8. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 488 (pom.) del 30/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021**  
**488ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024** ,

**(Tab. 1)** - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024  
(limitatamente alle parti di competenza)

**(Tab. 2)** - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [PESCO](#) avverte che proseguirà la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Il senatore [ZAFFINI](#) (Fdl) si focalizza sul tema della sanità, formulando un giudizio complessivamente negativo, dal momento che il provvedimento risulta individuare i problemi del mondo sanitario, senza fornire però un'adeguata soluzione.

Un esempio è rappresentato dalla carenza di medici, e in particolare delle figure specializzate, tema reso ancora più grave dalla pandemia.

E' pur vero che il disegno di legge di bilancio affronta tale tematiche attraverso interventi sulle scuole di specializzazione. Tuttavia, occorre apportare dei correttivi tra i quali Fratelli d'Italia individua l'incremento delle risorse per le borse di studio.

Altresì, oltre ad ampliare i posti a disposizione nelle scuole di specializzazione, occorre agire con altri strumenti come l'abolizione del *test* di ingresso per le facoltà di medicina, da sostituire attraverso una griglia di valutazione dopo il primo anno di corso universitario.

Rivendica quindi l'approccio collaborativo del gruppo Fratelli d'Italia, rivolgendo un appello alla

Commissione bilancio a recepire le modifiche migliorative, laddove non alterino l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Il senatore [DE CARLO](#) (*FdI*) osserva preliminarmente come il disegno di legge di bilancio sia stato presentato al Parlamento con circa tre settimane di ritardo rispetto al termine del 20 ottobre previsto dalla legge di contabilità. Tale aspetto non deve stupire più di tanto, vista la scarsa dimestichezza dell'attuale governo nei confronti della democrazia parlamentare.

Altresì, ricorda come il proprio Gruppo abbia presentato meno di 800 emendamenti, a fronte degli oltre 5000 dei Gruppi di maggioranza, il che rappresenta un dato paradossale.

Constata poi come il monocameralismo di fatto a corrente alternata faccia sì che una delle due Camere sia di fatto inesistente, grazie alla complicità degli stessi parlamentari.

Non occorre poi ricordare il continuo ricorso alla questione di fiducia e il fatto che, nei casi in cui non viene posta o, il Governo finisce in minoranza oppure la maggioranza viene colpita da "franchi tiratori" presenti al proprio interno, come nel caso della richiesta di non passaggio agli articoli sul cosiddetto "disegno di legge Zan".

Rivolge quindi ai Gruppi di maggioranza l'invito ad uno scatto di orgoglio, ritirando i propri emendamenti e consentendo la discussione dei soli emendamenti dell'opposizione che sono veramente funzionali al miglioramento del disegno di legge di bilancio.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) fa presente che si soffermerà sui temi dell'agricoltura e del comparto agroalimentare, esprimendo fin da subito una valutazione negativa dovuta al fatto che, su oltre 23 miliardi di manovra, soltanto 400 milioni, ossia una dote minimale, vengono destinati al mondo agricolo.

Ricorda poi come la Commissione agricoltura abbia approvato un rapporto favorevole sul disegno di legge di bilancio, corredato di una serie di osservazioni che denotano la scarsa attenzione alle esigenze del settore primario.

A titolo esemplificativo, risultano assenti interventi adeguati in favore del comparto cerealicolo, nonché sul tema del risarcimento dei danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica: su quest'ultimo aspetto, richiama la necessità di discutere in Assemblea la risoluzione approvata dalla Commissione agricoltura sul corrispondente affare assegnato.

Altri temi che risultano trascurati sono quelli legati alla diffusione della peste suina africana, che rischia di bloccare l'esportazione italiana di suini. Inoltre, mancano interventi sulle risorse idriche e sulla tutela dell'acqua, sul contrasto alla *xylella*, sul sostegno alla filiera ortofrutticola, nonché sulla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel mercato agricolo.

Altresì, non viene affrontato il tema della compensazione dell'IVA per la cessione di animali vivi. Richiama quindi la necessità di garantire un'efficace allocazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate al mondo agricolo, nonché la mancanza di un piano strategico per l'agricoltura adeguato anche a far fronte alle sfide poste dalle nuove linee sulla politica agricola comune (PAC).

Chiede attenzione inoltre sulle misure strutturali per il comparto della pesca e per il settore lattiero-caseario.

In conclusione, auspica da parte della Commissione bilancio un'attenzione per le proposte emendative del Gruppo Fratelli d'Italia sul sostegno del settore agricolo e alimentare.

Il PRESIDENTE, in assenza di ulteriori richieste di intervento, rinvia ad una prossima seduta il prosieguo della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 5.0.12 (testo 3) identica alla precedente versione sulla quale è già stata espressa una valutazione non ostativa. Occorre valutare l'emendamento 6.0.3 (testo 2) che consente agli enti pubblici di ricerca di beneficiare della concessione a titolo gratuito ovvero della locazione a canone ridotto di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato gestiti dall'Agenzia del demanio. Occorre valutare l'emendamento 11.0.3 (testo 3) sul Fondo Nuove Competenze. Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 12.0.52 (testo 3). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15.0.7 (testo 3) recante misure urgenti in favore degli enti di previdenza obbligatoria. Occorre valutare l'emendamento 16.0.2 (testo 4) sulle misure di rafforzamento di Agenas e del Servizio sanitario della Regione Calabria, con riguardo alla correttezza della rideterminazione degli oneri di cui al comma 2, lettera c), nonché con riguardo all'integrazione del contingente di personale della Gestione sanitaria accentrata del Servizio sanitario della Regione Calabria di cui alla lettera d).

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 5.0.12 (testo 3), mentre chiede di mantenere accantonato l'esame della proposta 6.0.3 (testo 2).

Sull'emendamento 11.0.3 (testo 3) esprime un avviso di nulla osta.

Sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 11.0.3 (testo 3) nonché sulle differenze rispetto al testo 2, intervengono la senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) e il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S).

La sottosegretaria SARTORE fornisce spiegazioni sulla differenza tra i due testi sull'espunzione del comma 3, che incrementava la dotazione del fondo per le nuove competenze.

Successivamente, esprime un avviso di nulla osta sull'emendamento 12.0.52 (testo 3).

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente come quest'ultimo emendamento sia il frutto di un accordo politico presso le Commissioni di merito.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 15.0.7 (testo 3) in materia di servizi fruiti dalle casse previdenziali, sottolineando come la proposta emendativa assicuri l'equilibrio finanziario di tali enti e rappresentando peraltro la necessità di un correttivo volto ad espungere un riferimento normativo erraneo.

In seguito, illustra la portata finanziaria dell'emendamento 16.0.2 (testo 4), che concerne sia l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sia il rientro dal disavanzo sanitario della regione Calabria, per soffermarsi in particolare sulle misure volte a supportare la regione a fronte del fenomeno della mobilità sanitaria passiva.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), a prescindere dalle considerazioni di merito, osserva come tale proposta emendativa rischi di sottrarre alle altre regioni risorse dal bilancio 2022, con un conseguente ammanco che non risulta coperto e in merito al quale risulta insufficiente una restituzione dall'anno finanziario 2026.

Ritiene quindi che tale emendamento non abbia una portata finanziaria neutra e che sia necessario acquisire chiarimenti sulla copertura. In caso contrario, la valutazione su tale proposta non potrà che essere contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Tosato, rilevando come altre regioni saranno penalizzate, in termini di minori entrate, nonostante abbiano sostenuto spese ingenti negli anni difficili della pandemia.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di acquisire la relazione tecnica su tale emendamento.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel ricordare come nella seduta notturna di ieri la trasmissione di un numero notevole di riformulazioni non abbia consentito, data la ristrettezza dei tempi, un esame approfondito, osserva come, su tale emendamento, sorgano ora anche problemi circa l'effettiva implicazione finanziaria.

Chiede poi alla rappresentante del Governo se sia in predisposizione una possibile riformulazione degli emendamenti 7.0.47 e 7.0.47 (testo 2).

Stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà dieci minuti dopo il termine dei lavori dell'Aula.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,35.*

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) richiama la valutazione non ostativa espressa nella seduta notturna di ieri sull'emendamento 5.2 (testo 2) volto a prevedere l'esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti in favore di determinati immobili richiamati da alcune disposizioni dal Trattato del Laterano. Nel ritenere che la valutazione non ostativa sia stata frutto di una disamina superficiale, chiede quale sia la copertura finanziaria che, *ictu oculi*, risulta carente.

Il senatore [MANCA](#) (PD) osserva come, probabilmente non vi sia un onere per la finanza pubblica, dal momento che il minore introito verrà compensato attraverso il piano finanziario di tariffazione, considerato peraltro che l'introito finanziario deve coprire il 100 per cento del servizio.

La sottosegretaria SARTORE fa presente come, probabilmente, tali esenzioni siano già previste dal Trattato del Laterano.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) reputa comunque opportuno acquisire la relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO fa presente come la relazione tecnica verrà presumibilmente fornita in sede di predisposizione del maxi emendamento oggetto, in Assemblea, dell'apposizione della questione di fiducia.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, fa poi presente che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 11.10 (testo 3), sul quale si richiede la relazione tecnica, e 11.28 (testo 2), sul quale non vi sono osservazioni di competenza da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo su entrambi gli emendamenti.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, avverte che è pervenuta anche la proposta 7.0.44 (testo 3).

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sulla portata normativa di tale proposta, con particolare riferimento ad un passaggio della relazione illustrativa riguardante il cedimento del viadotto dell'ANAS sulla Strada Statale 36. Al riguardo, reputa necessaria la predisposizione da parte dei comuni di una mappatura dei ponti e viadotti, nonché della relativa proprietà, in modo da evitare abdicazioni di responsabilità.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso non ostativo sull'emendamento 7.0.44 (testo 3).

In seguito, il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sulla proposta 16.0.2 (testo 4), preannunciando il voto contrario del proprio Gruppo su un'eventuale valutazione non ostativa, stante l'onerosità della proposta per assenza di adeguata copertura.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) chiede un chiarimento al Governo circa il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo agli effetti della norma laddove incide sulla mobilità sanitaria passiva che grava sulla regione Calabria.

La sottosegretaria SARTORE fornisce i chiarimenti richiesti, facendo presente che la norma fa riferimento alla cosiddetta nettizzazione dell'entrate e delle spese a favore o a sfavore delle regioni.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) prende atto positivamente della puntualizzazione fornita e della possibilità riconosciuta dalla Ragioneria generale dello Stato di spalmare su più anni la copertura.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'apprezzare la puntualizzazione fornita dalla rappresentante del Governo, chiede se sia disponibile la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica verrà prodotta in sede di predisposizione del maxi-emendamento.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel riservarsi l'esame della relazione tecnica in sede di parere sui profili finanziari del maxi-emendamento, fa presente che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione in merito alla valutazione non ostativa su tale emendamento, quale atto di stima verso la rappresentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.0.12 (testo 3), 7.0.44 (testo 3), 11.10 (testo 3), 11.28 (testo 2), 11.0.3 (testo 3), 12.0.52 (testo 3), 15.0.7 (testo 4) e 16.0.2 (testo 4).

Sull'emendamento 15.0.7 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: ", anche in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,".

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.0.1 (testo 3) e 6.0.3 (testo 2), nonché su tutti gli emendamenti e subemendamenti su cui non è stato espresso il parere.".

Posta ai voti, la proposta risulta approvata.

Il PRESIDENTE, al fine di acconsentire un approfondimento sulle riformulazioni pervenute e su quelle in corso di trasmissione, sospende la seduta.



*La seduta, sospesa alle 18,30, riprende alle ore 20,30.*

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti rimasti espressamente accantonati nel parere prima votato e le ulteriori riformulazioni, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.0.1 (testo 3), sull'applicazione dei limiti ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni nelle procedure di gara relative ai contratti pubblici.

Occorre valutare l'emendamento 6.0.3 (testo 2), che consente agli enti pubblici di ricerca di beneficiare della concessione a titolo gratuito ovvero della locazione a canone ridotto di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato gestiti dall'Agenzia del demanio.

Devono altresì verificarsi gli effetti finanziari degli identici emendamenti 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10 (testo 2), in tema di assunzioni del personale di formazione specialistica da parte delle strutture sanitarie private accreditate.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta sulle proposte 2.0.1 (testo 3) e sugli identici emendamenti 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10 (testo 2), mentre si pronuncia in senso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulla proposta 6.0.3 (testo 2).

Formula una valutazione di nulla osta anche sull'emendamento 13.108, in precedenza accantonato.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede raggugli al Governo sulla valutazione dell'emendamento 7.0.47 (testo 2), in materia di recupero degli aiuti agricoli.

La rappresentante del GOVERNO risponde che non sono pervenuti elementi per l'espressione di un avviso di nulla osta al riguardo.

Dopo una breve interlocuzione, alla quale prendono parte i senatori Antonella [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) e [DELL'OLIO](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra e pone in votazione la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 6.0.3 (testo 2).

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 2.0.1 (testo 3), 12.0.9 (testo 2), 12.0.10 (testo 2) e 13.108. L'esame resta sospeso su tutti gli emendamenti e i subemendamenti su cui non è stato espresso il parere."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi-role* A.M. (incluso kit Stratevac) ( [n. 321](#) )**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 novembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), dopo aver richiamato il contenuto del programma d'arma oggetto dello schema di decreto in titolo, riporta che, in relazione alla seconda *tranche*, è pervenuta dal Governo una nota con la quale sono stati forniti ulteriori elementi, e in particolare l'indicazione di un cronoprogramma di massima, relativo agli oneri di spesa annuali previsti, che si estende fino al 2035,

nonché elementi integrativi sui servizi da acquisire.

Esprime quindi l'avviso che, per permettere alla Commissione bilancio di svolgere un'attività di analisi e valutazione più consapevole e approfondita, risulta opportuna l'acquisizione di altri dati informativi. In particolare, dovrebbe essere fornita dal Governo una descrizione dei fatti e dei numeri connessi all'introduzione dei primi quattro *tanker* B767, l'evoluzione della capacità dell'Aeronautica militare grazie alla prima *tranche* del programma, la spesa per l'acquisizione, il supporto tecnico-logistico dei quattro velivoli, nonché l'indotto creato alle aziende italiane. Sarebbe inoltre opportuno ricevere ulteriori informazioni sulla divisione delle spese e dei benefici derivanti dalla seconda *tranche* del programma.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) interviene per precisare che le richieste di chiarimento vanno ovviamente focalizzate sui profili di competenza della Commissione.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di riportare tali ulteriori richieste di chiarimento al Ministero della difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, mercoledì 1° dicembre 2021, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta pomeridiana già convocata per domani, mercoledì 1° dicembre 2021, alle ore 15, è convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,45.*

## **1.4.2.5. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 490 (nott.) del 02/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021**  
**490ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e Freni.*

*La seduta inizia alle ore 20,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione )

Il presidente **PESCO** comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.9000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

La sottosegretaria GUERRA avverte che l'emendamento 1.9000 risulta verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, subordinatamente al recepimento di alcune correzioni che si accinge ad illustrare.

Innanzitutto, si richiede la soppressione del comma 1-bis dell'articolo 2, corrispondente all'emendamento 2.14 la cui approvazione, presso le Commissioni di merito, è stata frutto di un errore. Infatti, tale emendamento estende il termine di 150 giorni, già previsto per il versamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, anche alle entrate tributarie e non tributarie. Tale proposta comporta effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dallo slittamento all'annualità successiva del gettito atteso dall'attività di recupero.

Altresì, viene richiesto l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 3-ter, che prevede la rimessione in termini per il versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatico e del controllo formale delle dichiarazioni fiscali; la modifica richiesta si rende necessaria per compensare le minori entrate rilevate dall'Agenzia delle entrate.

Si richiede poi un intervento sull'articolo 5-*bis* riguardante la rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero. In particolare, viene proposto l'inserimento, al comma 3, di un riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Con riguardo poi all'articolo 9-*bis*, tale norma comporta oneri non quantificati in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2022 non compensati, con la conseguenza di dover correggere il riferimento all'annualità finanziaria contenuto nei commi 1 e 4, sostituendo l'anno 2021 con l'anno 2022.

In merito poi all'articolo 12-*quinquies*, viene rappresentata la necessità di espungere il secondo periodo del comma 2, laddove dispone l'accredito della contribuzione figurativa; tale modifica è dovuta al fatto che il comma 2, terzo periodo, comporta maggiori oneri non quantificati in termini di contribuzione figurativa.

Fa poi presente che la nota di accompagnamento alla relazione tecnica reca delle richieste di modifica comunque non ostative alla positiva verifica della relazione tecnica medesima.

Si tratta, nel dettaglio, di alcune modifiche agli articoli 5, comma 3-*bis*, 12-*ter*, 16, comma 8-*quinquies*, 16-*bis*, comma 9, e 16-*opties*, comma 1. Inoltre, si rappresenta l'esigenza di integrare il riferimento all'allegato I, inserendo, alla fattispecie di cui al punto 12-*bis*, l'indicazione del relativo importo.

Da ultimo, per ragioni di coordinamento formale, evidenzia l'opportunità di correggere la rubrica dell'articolo 12-*quinquies*, sulle disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali, sostituendo il riferimento alle imprese con quello più corretto alle *start up*.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, prospetta la predisposizione di un parere che accolga come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le proposte correttive avanzate dalla rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda, invece, la correzione formale alla rubrica dell'articolo 12-*quinquies*, ritiene utile che questa venga recepita come osservazione.

Non essendovi richieste di intervento, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 2, del comma 1-bis.

Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 3-*ter*, dopo il comma 1 sia aggiunto il seguente: "2. Alle minori entrate valutate in 9,95 milioni di euro per l'anno 2021 e 6,6 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, si provvede, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per gli anni dal 2022 al 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.";
- all'articolo 5, comma 3-*bis*, siano aggiunti in fine i seguenti periodi: "La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni previste dall'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dall'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al precedente periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione delle stesse.";
- all'articolo 5-*bis*, comma 3, siano aggiunte in fine le seguenti parole: "e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data.";

- all'articolo 9-bis, capoverso "Articolo 12-bis", ai commi 1 e 4 le parole: "per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022";
  - all'articolo 12-ter, siano aggiunte in fine le seguenti parole: "per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13";
  - all'articolo 12-quinquies, comma 2, sia soppresso il seguente periodo: "Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.";
  - all'articolo 16, il comma 8-quinquies sia sostituito dal seguente: "Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'articolo 38, comma 1-septies, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di pre-consuntivo, ridotto dei contributi di cui al periodo precedente assegnati per l'annualità 2021. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.";
  - all'articolo 16-bis, comma 9, sia soppressa la parola: "anche";
  - all'articolo 16-octies, comma 1, all'ultimo periodo, le parole: "dell'articolo 12, comma 2, lett. a)" siano sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 12, comma 6";
  - all'Allegato I, siano inserite in fine le seguenti parole: «conseguentemente inserire come importo somma aggiuntivo le parole "euro 3.000"».
- Il parere è reso altresì con la seguente osservazione, formulata per esigenze di coordinamento formale:
- all'articolo 12-quinquies, nella rubrica, si valuti di sostituire la parola: "imprese" con la seguente: "start-up".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la proposta di parere.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ( [n. 326](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra una proposta di parere non ostativo con condizioni (pubblicata in allegata al resoconto di seduta).

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

*La seduta termina alle ore 21,10.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 326**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- con riferimento ai profili di quantificazione, alla luce delle prime attività di pianificazione e programmazione, nonché di predisposizione degli schemi regolamentari di attuazione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, condotte a partire dall'iniziale fase di avvio delle prime attività dell'Agenzia, viene riportata una prima proiezione decennale delle previsioni di spesa per il personale, evidenziando che la stima utilizza, quale base di calcolo, i livelli retributivi di Banca d'Italia, tenuto conto dello sviluppo delle relative carriere economiche, nonché dei connessi oneri di legge diretti e indiretti, ivi inclusi quelli derivanti dalla previdenza complementare;
- nella tabella, inoltre, viene ipotizzato uno sviluppo della dotazione organica coerente con quanto prospettato in relazione al raggiungimento delle 300 unità entro il 2023 e di 800 unità entro il 2027, stimando che le prevalenti assunzioni avverranno nei segmenti professionali di esperto e consigliere;
- si precisa, poi, che le suddette proiezioni si riferiscono al solo personale di ruolo, in quanto, con riguardo alle figure professionali a tempo determinato, l'istituto introdotto - in relazione al quale non sono naturalmente previsti meccanismi di sviluppo di carriera - ha lo scopo di far fronte ad esigenze connesse allo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia. A tal proposito, con riferimento alla differenza tra le previsioni contenute nella relazione tecnica al decreto-legge suddetto e le proiezioni di spesa così come esposte in tabella, si evidenzia che tale scarto risulta per l'appunto destinato a contenere i costi connessi all'inserimento di personale a tempo determinato di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), nonché di personale relativo al contingente di esperti di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 12, e di personale distaccato ai sensi dell'articolo 93 dello schema in esame, a sostenere gli eventuali adeguamenti inflattivi, oltre che eventuali adeguamenti retributivi da parte di Banca d'Italia;
- viene inoltre precisato che tutte le spese relative alle restanti categorie di personale chiamato a prestare servizio per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale saranno comunque mantenute entro i limiti illustrati nella relazione tecnica di accompagnamento al suddetto decreto-legge, nonché all'interno di quelli individuati dal regolamento in esame;
- inoltre, tenuto conto del fatto che lo schema in esame definisce il primo quadro normativo di riferimento per l'organizzazione tecnica, operativa e delle risorse umane, nonché, in generale, per il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in sede di quantificazioni di spesa non si è potuta che rappresentare una stima che tenesse, da un lato, a modello l'esperienza negli anni maturata da Banca d'Italia, dall'altro, in debita considerazione la natura estremamente veloce, mutevole e non del tutto prevedibile dello spazio cibernetico e degli scenari e tipologie di minacce provenienti da quel dominio;
- quanto, poi, ai singoli istituti del provvedimento in esame, nel precisare che le spese saranno comunque mantenute nei parametri illustrati in sede di relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge, e nel premettere che una più esatta stima delle quantificazioni non potrà che essere

effettuata alla luce di un primo avvio dell'operatività degli adottandi strumenti normativi, viene evidenziato che:

- con riferimento all'istituto della gratifica, di cui all'articolo 102 dello schema in esame, si tratta di una premialità di contenuto importo economico che, alla stregua di quanto avviene in Banca d'Italia, viene conferita *una tantum* in relazione al particolare impegno profuso, ovvero ai risultati conseguiti anche in termini di maggiore efficienza;
- con riguardo, poi, all'assegno di sede estera previsto all'articolo 100, tale elemento, del tutto eventuale, risulta destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, in relazione alle specifiche esigenze connesse all'incarico di volta in volta assegnato, la cui determinazione viene individuata, alla stregua di quanto avviene anche da parte di altri enti, mediante provvedimento dell'Amministrazione ed in relazione alla specifica sede estera di assegnazione;
- per quanto concerne, infine, i compensi connessi allo sfalsamento dell'orario di lavoro ed all'assegnazione di turni e reperibilità, ovvero spettanti al personale addetto ad articolazioni di pronta reazione, di cui all'articolo 108, si rappresenta che si tratta di istituti volti a retribuire stabili alterazioni dell'orario di lavoro ovvero particolari forme di reperibilità, che ricalcano le relative disposizioni presenti nel regolamento di Banca d'Italia;
- infine, con riguardo alla partecipazione a qualunque commissione prevista dalle disposizioni dello schema regolamentare in esame, per la quale non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese comunque denominati, si valuterà la possibilità di modificare le pertinenti previsioni regolamentari, al fine di prevedere espressamente una tale esclusione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:
  - all'articolo 13, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai componenti della Commissione di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.";
  - all'articolo 58, comma 3, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai componenti della Commissione di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.";
  - all'articolo 78, sia aggiunto in fine il seguente comma: "10-bis. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati."



## **1.4.2.6. 7<sup>^</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)**

## 1.4.2.6.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 269 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª) MERCLEDÌ 27 OTTOBRE 2021 269ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è assegnato alla Commissione, per il parere alle Commissioni riunite 6a e 11a, il disegno di legge n. 2426 di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Comunica inoltre che sono stati assegnati alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge di iniziativa governativa n. 2414, recante "Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi", e il disegno di legge n. 2415, approvato dalla Camera dei deputati, recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore". Propone di avviare l'esame di tali disegni di legge nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 20 ottobre è stato fissato alle ore 12 di domani, giovedì 28 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La relattrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) propone di differire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 2 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 693 E CONNESSI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i senatori Lomuti, Sabrina Ricciardi, Elvira Lucia Evangelista, Croatti, Cinzia Leone, Trentacoste, Michela Montevecchi e Presutto hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 10.0.1 a prima firma del senatore Ferrara.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo unificato per i disegni di legge n. 693, 1158, 1636 e 2306, assunto come testo base per la discussione congiunta di quei disegni di legge, fissandolo alle ore 18 di oggi; la richiesta di riaprire il termine intende consentire la confluenza di alcuni contenuti del disegno di legge n. 1333 nel testo in discussione.

Alla senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) che chiede chiarimenti, risponde il [PRESIDENTE](#).

Ha quindi la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), che chiede chiarimenti sulla proposta testé formulata, chiedendo in particolare se la confluenza cui ha fatto riferimento il Presidente, relatore sui disegni di legge in questione, prefiguri la presentazione di un nuovo testo unificato del relatore per i medesimi disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la confluenza cui ha accennato avverrebbe mediante la presentazione di alcuni emendamenti volti a inserire nel testo unificato solo alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1333, e non mediante l'elaborazione di un nuovo testo unificato del relatore.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) avanza dubbi in merito alla procedura delineata, che costituisce, a suo giudizio, un'innovazione che si aspetta possa essere utilizzata anche in futuro, consentendo la riapertura di termini per emendamenti. Ove le proposte fossero presentate dal relatore, inoltre, sarebbe possibile chiedere la fissazione di un termine per subemendamenti.

Il senatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) confuta le dichiarazioni della senatrice Montevecchi: sono infatti numerosi e pienamente legittimi i casi di riapertura del termine per emendamenti e non infrequenti i casi di abbinamento di disegni di legge anche in momenti successivi alla presentazione di testi unificati: richiama, al riguardo, l'*iter* dei disegni di legge in materia di lavoratori dello spettacolo che la Commissione sta discutendo insieme alla Commissione lavoro.

Il [PRESIDENTE](#) si unisce all'intervento del senatore Cangini e ricorda diversi casi, alcuni recenti, di connessione e di disgiunzione di disegni di legge, anche successivi alla presentazione di testi unificati, registrati nel corso dei lavori della Commissione. Dopo aver nuovamente chiarito che in questo caso si tratta di consentire, con la riapertura del termine, la presentazione di alcuni emendamenti, richiama anch'egli alcuni precedenti casi di questa natura e ricorda che la Presidenza è chiamata a operare una valutazione in termini di ammissibilità e proponibilità sulle proposte di modifica presentate.

La Commissione, infine, conviene con la proposta del Presidente di fissare alle ore 18 di oggi, mercoledì 27 ottobre, il nuovo termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo unificato per i disegni di legge n. 693, 1158, 1636 e 2306, assunto come testo base per la discussione congiunta di quei disegni di legge, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 20 ottobre.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## 1.4.2.6.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 270 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021**  
**270ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[VERDUCCI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni riunite 6a e 11a. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

Il relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) riferisce sul provvedimento in titolo, per le parti di competenza; si sofferma, innanzitutto, sull'articolo 5 che, al comma 5, prevede che il credito d'imposta riconosciuto, a determinate condizioni, alle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione. La disposizione in esame modifica l'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che ha riconosciuto a dette imprese che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario. Ciò al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo in relazione alle difficoltà patite nel corso della pandemia. Segnala inoltre l'articolo 9, con il quale si reintroduce per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 la possibilità - già prevista per il periodo dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021 - per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità a determinate condizioni. Nello specifico, tali misure sono previste: in presenza di figli minori di quattordici anni, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica ed educativa in presenza, dell'infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto; in presenza di figlio con disabilità grave, a prescindere dalla sua età, in caso di quarantena o infezione da Covid-19 e nei casi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o la chiusura dei centri assistenziali diurni, nonché per la durata dell'infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio. Al ricorrere delle medesime fattispecie, il suddetto congedo è riconosciuto, alternativamente e senza la corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni. Sottolinea come, al fine di garantire continuità didattica nei casi in cui a fruire delle menzionate misure sia personale

docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, l'articolo 9 autorizzi la spesa di 7,6 milioni di euro per il 2021 al fine di garantire la sostituzione del predetto personale.

Richiama poi l'articolo 6, sulla disciplina del *patent box*, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Tale disciplina, ai sensi del comma 4, si applica in favore delle imprese che svolgano attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca con università, enti di ricerca o organismi equiparati. Infine, ricorda che l'articolo 14, comma 4, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, in liquidazione coatta amministrativa. Tale Istituto, che ha operato attivamente nel campo della promozione culturale fra l'Italia e i Paesi dell'Africa e dell'Asia, è stato posto in liquidazione con decreto interministeriale del Ministero degli esteri e del Ministero dell'economia l'11 novembre 2011. Conclude preannunciando sin d'ora un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiede al relatore di inserire nella sua proposta di parere un'osservazione volta a sollecitare maggiori garanzie in termini di sicurezza sul lavoro nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, una maggiore sicurezza sul palcoscenico e a promuovere un'adeguata e specifica formazione per gli operatori del settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola al relatore.

Al relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) che chiede un chiarimento, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiarisce le particolari esigenze di formazione e addestramento connesse alle peculiarità di alcune attività lavorative nel campo dello spettacolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere brevemente la seduta.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

*La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,45.*

Il relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC), accogliendo la sollecitazione della senatrice Montevecchi, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione al provvedimento in titolo, pubblicata in allegato.

Alla senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) che chiede un chiarimento, risponde il relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC).

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [VERDUCCI](#) avverte che la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il

disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 121 del 2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" (A.S. n. 2437); tale disegno di legge è assegnato per il parere anche alla 7ª Commissione. Considerato che l'avvio dell'esame del disegno di legge in Assemblea è previsto nella giornata di domani e poiché si tratta di un provvedimento d'urgenza il cui termine per la conversione in legge è ormai prossimo, propone di non esaminare in sede consultiva tale disegno di legge.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando le Commissioni di merito a garantire, in riferimento alla tematica della sicurezza sul lavoro nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, una maggiore sicurezza sul palcoscenico e a promuovere un'adeguata e specifica formazione per gli operatori del settore.

## **1.4.2.7. 8<sup>^</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**



## 1.4.2.7.1. 8<sup>a</sup>(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 232 (ant.) del 04/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**  
GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021  
**232<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**COLTORTI**

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato assegnato alla 8<sup>a</sup> Commissione l'atto del Governo n. 320, recante "Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra".

In considerazione della ristrettezza del termine di legge per l'espressione del parere e dell'urgenza rappresentata dal Governo, propone di iniziare l'esame del provvedimento in una nuova seduta da convocare al termine della seduta in corso.

La Commissione conviene.

Il Presidente informa che mercoledì 10 novembre, alle ore 14,30, avrà luogo un incontro con una delegazione della Commissione per i trasporti e le comunicazioni del Parlamento finlandese, al quale tutti i componenti della 8a Commissione sono invitati a partecipare.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **RUFA** (L-SP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo, che reca misure urgenti in materia economica e fiscale, per la tutela del lavoro e per altre esigenze indifferibili.

Nel Capo I, gli articoli da 1 a 3, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza da COVID-19, introducono disposizioni volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà.

In particolare, vengono previsti: il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio"); il

prolungamento dei termini per il pagamento delle cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno in corso; con riferimento ai piani di rateizzazione già in essere prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione, l'aumento del numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.

L'articolo 4 integra i contributi a favore dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 5 contiene diverse norme in materia fiscale, che tra l'altro ridefiniscono la destinazione delle risorse stanziare per la cosiddetta "lotteria degli scontrini" e apportano modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo.

L'articolo 6 interviene, con finalità di semplificazione, sulla disciplina del *patent box*.

L'articolo 7 incrementa di 100 milioni per il 2021 il fondo *automotive*, per la concessione di contributi per il rinnovo del parco auto (cosiddetto *ecobonus*).

In particolare, le risorse vengono destinate: nel limite di 65 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO2 per chilometro (veicoli elettrici e ibridi); nel limite di 20 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 o di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020 (veicoli commerciali). 15 milioni di euro devono essere riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; nel limite di 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi CO2 per chilometro (veicoli con motore termico); nel limite di 5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021 (veicoli usati).

Il Capo II contiene varie misure in materia di lavoro.

Con riferimento alle materie di interesse per la Commissione, segnala in particolare l'articolo 10, che, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma dell'amministrazione straordinaria, dispone che i dipendenti di Alitalia e di Alitalia Cityliner possano usufruire del trattamento di cassa integrazione straordinaria, di cui al decreto-legge n. 148 del 1993, per un periodo complessivo di dodici mesi. Tale trattamento potrà proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022.

Per garantire l'integrazione del trattamento salariale, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo è inoltre incrementato di 212,2 milioni di euro per il 2022.

Le ulteriori disposizioni contenute nel Capo sono volte a rifinanziare le misure adottate per l'equiparazione della quarantena alla malattia (articolo 8); a disciplinare i congedi dei genitori di figli minori di 16 anni nel caso di sospensione dell'attività didattica o di quarantena (articolo 9); a rifinanziare i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori nel caso di datori di lavoro che sospendano o riducano l'attività per eventi connessi all'emergenza COVID-19, nonché ad incrementare di 200 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 per il reddito di cittadinanza (articolo 11); ad escludere dalla mobilità volontaria il personale degli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 100 (articolo 12).

Nel Capo III, l'articolo 13 integra il decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di aumentare la tutela in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Tra le varie misure, viene rafforzato il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, gestito dall'INAIL, con l'obiettivo di migliorare il coordinamento e l'efficacia dell'attività di vigilanza.

Sono inoltre modificate le condizioni per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale nei casi di violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza e sul contrasto del lavoro irregolare. In particolare, si prevede che il provvedimento di sospensione venga adottato in presenza del 10 per cento di lavoratori in nero (invece che del 20 per cento, come previsto attualmente) nonché nel caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, invece che dopo la loro reiterazione.

Alle imprese destinatarie di provvedimenti di sospensione cautelare dell'attività è poi preclusa la

possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione. Con riferimento alla sicurezza nei cantieri, si prevede che le comunicazioni, che il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale, alla direzione provinciale del lavoro nonché, per i lavori pubblici, al prefetto territorialmente competente, alimentino una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità delle banche dati esistenti.

Il Capo IV reca una serie di misure finanziarie.

L'articolo 14, tra diverse disposizioni per l'adempimento di obblighi europei e internazionali, prevede uno stanziamento finalizzato a riconoscere un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino per la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A..

La relazione illustrativa chiarisce che lo stanziamento - nelle more della ratifica del nuovo Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva tra Italia e Repubblica di San Marino - è finalizzato a coprire i maggiori costi derivanti dal mancato uso da parte della Repubblica di San Marino, nell'interesse dello Stato italiano, di frequenze il cui uso sul territorio italiano era riconosciuto nell'ambito dell'Accordo attuale, ma che devono essere improrogabilmente rilasciate entro il 31 dicembre, in modo che l'Italia possa rispettare gli impegni assunti a livello internazionale sulla loro destinazione al nuovo sistema 5G.

L'articolo 15 detta norme finalizzate a garantire la prosecuzione del programma "Strade sicure", nonché a potenziare i presidi di sicurezza in occasione del vertice G-20.

L'articolo 16 reca varie disposizioni di carattere finanziario.

Con riferimento agli aspetti di maggior interesse per la Commissione, il comma 1 incrementa di 1.300 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005, relativa ai trasferimenti in conto impianti a RFI, per la copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria.

Il comma 2 aumenta poi di 200 milioni di euro le risorse destinate nel 2021 al contratto di programma di Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge n. 145 del 2018, con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese.

Il comma 3 destina 20 milioni di euro nel 2021 al rafforzamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata a consentire al Corpo delle capitanerie di porto di sottoscrivere un contratto per la fornitura di due navi di altura, in luogo di una.

L'articolo 17 reca le norme di copertura, mentre l'articolo 18 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata, al termine della seduta in corso, una ulteriore seduta della Commissione, per l'esame in sede consultiva su atti del Governo dell'atto n. 320, recante "Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra".

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

## 1.4.2.7.2. 8<sup>a</sup>(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 234 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**  
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021  
**234<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COLTORTI**

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra ( n. 320 )**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, commi 718 e 719, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 4 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore **PAROLI** (*FIBP-UDC*) ha presentato uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato. Nel dichiarare aperta la discussione, ricorda che la Commissione dovrà esprimersi entro domani e propone pertanto di prevedere che la votazione del parere abbia luogo nella seduta già convocata per domani alle ore 13,30, ovvero alla sospensione dei lavori d'Aula, se successiva.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 4 novembre.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore **RUFA** (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di presentare una

proposta di parere nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale**  
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella scorsa seduta è stata aperta la discussione e informa che la Commissione giustizia ha deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il relatore **MARGIOTTA** (PD), in considerazione dell'importanza del tema e della pluralità dei punti di vista che sono emersi nel corso della discussione, propone di rinviare l'esame ad un momento successivo alle audizioni, in maniera tale da poter avere contezza delle posizioni che verranno espresse dai vari *stakeholder*.

La senatrice **PERGREFFI** (L-SP-PSd'Az) concorda con la proposta del relatore e chiede al Presidente di voler acquisire dalla Commissione giustizia informazioni in merito al calendario delle audizioni, in modo da agevolare la partecipazione dei senatori della 8<sup>a</sup> Commissione.

Il **PRESIDENTE** conferma che procederà ad acquisire le informazioni richieste dalla senatrice Pergreffi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 10 novembre, alle ore 8,30, non avrà più luogo. Resta confermata la seduta già prevista, sempre nella stessa giornata, alle ore 13,30, ovvero alla sospensione dei lavori d'Aula se successiva.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL'ATTO DEL GOVERNO N. 320

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (n. 320),

premessi che:

l'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (legge di bilancio per il 2021) ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione: nel limite di 450

milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC; nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC;

l'articolo 73 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha incrementato il fondo suddetto di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021, destinati alla compensazione: nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC; nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC;

il comma 718 della suddetta legge di bilancio per il 2021 ha previsto che i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo stesso siano definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

considerato che:

le risorse complessivamente stanziare, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, costituiscono un importante intervento volto a mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

è auspicabile che il decreto ministeriale in esame sia adottato rapidamente e che tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento di erogazione delle risorse del fondo pongano in essere ogni atto necessario alla tempestiva corresponsione dei contributi alle imprese beneficiarie,

esprime parere favorevole.

## 1.4.2.7.3. 8<sup>a</sup>(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 235 (pom.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**  
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021  
**235<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COLTORTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Cancelleri.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra ( [n. 320](#) )**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, commi 718 e 719, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sostituirà il relatore Paroli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, e che, laddove non vi siano richieste di intervento, procederà a porre in votazione lo schema di parere favorevole già agli atti della Commissione.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che nel parere sia inserito un riferimento ai piccoli aeroporti, che si trovano costantemente in situazione di emergenza e che, in base ad informazioni da lui acquisite, non beneficerebbero o beneficerebbero in maniera esigua delle risorse che verranno erogate in seguito all'approvazione del provvedimento in esame.

La senatrice [LUPO](#) (M5S) dichiara di non comprendere a quali aeroporti faccia riferimento il senatore Campari e in base a quali elementi egli sostenga che le risorse in questione andranno a esclusivo beneficio degli aeroporti più grandi. Si dice comunque disponibile ad approfondire il tema e a lavorare a un emendamento condiviso da presentare nel corso di un prossimo provvedimento.

La senatrice [SUDANO](#) (L-SP-PSd'Az) cita, a titolo esemplificativo, gli aeroporti di Comiso e Trapani.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo rassicurazioni in merito alla rapida erogazione delle risorse, che consenta ai beneficiari di inserirle tempestivamente nei bilanci aziendali.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiarisce di fare riferimento ad aeroporti quali quelli di Trapani, Reggio Calabria, Bolzano, Perugia e Rimini e che il metodo di calcolo che determinerebbe l'effetto da lui riferito è quello basato sull'EBITDA.

Il senatore [BERUTTI](#) (*Misto-I-C-EU*) osserva che quella che il senatore Campari sta chiedendo in questa sede, e che lui ritiene condivisibile, è una presa di posizione di carattere politico, un segnale di attenzione verso le necessità del Paese. Gli approfondimenti e le verifiche tecniche potranno poi essere svolti in un secondo momento.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (*FdI*) dichiara di condividere la posizione del senatore Campari, che ha posto in evidenza criticità reali per le quali occorre trovare delle soluzioni.

Il sottosegretario CANCELLERI garantisce l'intenzione del Governo di giungere ad una erogazione delle risorse rapida e secondo tempi prestabiliti. Dichiara che la formula in base alla quale avverrà il riparto è equa e che inoltre, al fine di evitare che un unico soggetto possa assorbire una parte eccessiva delle risorse disponibili, è previsto che l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria sia sottoposta ad un limite massimo del 20 per cento delle risorse stanziare. Tanto premesso, ritiene personalmente che la diffusione dell'aeroportualità sul territorio sia un fatto positivo e assicura la disponibilità del Governo a lavorare, già a partire dall'imminente esame del disegno di legge di bilancio, per dare una risposta alle necessità dei territori.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime apprezzamento per le parole del Governo, che rafforzano la sua convinzione che già nello schema di parere in esame si dovrebbe inserire un riferimento alla volontà di individuare, nel primo provvedimento utile, soluzioni per i problemi degli aeroporti di piccole dimensioni.

La senatrice [LUPO](#) (*M5S*) osserva che non tutti gli aeroporti minori devono essere considerati alla stessa stregua e che il tema del conferimento di risorse pubbliche non può essere disgiunto da quello di un'attenta verifica di come tali risorse vengono utilizzate e del rispetto delle normative nazionali ed europee, a partire da quelle che sanzionano il *co-marketing*.

Il presidente [COLTORTI](#) (*M5S*), constatata l'assenza di consenso in merito all'inserimento dell'osservazione proposta del senatore Campari, esprime il suo orientamento, in qualità di relatore, a non modificare lo schema di parere favorevole agli atti, anche considerato che tutte le questioni emerse nel corso della discussione potranno essere affrontate nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 727, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) insiste per l'inserimento di un'osservazione non vincolante con la quale si inviti il Governo a valutare, in un prossimo provvedimento, l'opportunità di prevedere misure compensative per gli aeroporti di piccole dimensioni.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa a quanto richiesto dal senatore Campari.

La senatrice [LUPO](#) (*M5S*), a nome del suo Gruppo, afferma che una osservazione come quella richiesta dal senatore Campari potrà essere inserita solo se verrà inserito anche un riferimento alla trasparenza in merito alla pratica del *co-marketing*.

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) contesta la richiesta della senatrice Lupo, ritenendo che sarebbe eterogenea per contenuto rispetto ad un provvedimento, come quello in esame, che si occupa



di fondi da ripartire.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) osserva che, a suo avviso, se si vuole individuare uno squilibrio all'interno del provvedimento in esame questo potrebbe eventualmente consistere nella sproporzione delle risorse a favore dei gestori aeroportuali rispetto a quelle per i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Al contrario, il criterio adottato per quantificare i danni subiti come conseguenza della pandemia gli appare equo. Suggestisce che forse il punto che il senatore Campari intende sollevare non è quello dei danni derivanti dal Covid, che costituiscono l'oggetto del provvedimento in esame, ma delle difficili condizioni economiche in cui versano gli aeroporti con il traffico più limitato.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (FdI) dichiara di condividere quanto affermato dalla senatrice Lupo in merito alle pratiche di *co-marketing*, aggiungendo che altri Paesi, quali la Francia e la Germania, si sono guardati bene dal favorire le compagnie *low cost* a scapito dei vettori nazionali, come invece è stato fatto in Italia.

Il sottosegretario CANCELLERI ricorda che il Governo già in passato ha dimostrato attenzione alle esigenze dei piccoli aeroporti e si impegna formalmente a valutare le questioni sollevate, indipendentemente dal fatto che venga inserita un'apposita osservazione in tal senso nel parere in discussione.

Il [PRESIDENTE](#), considerato che il parere va espresso necessariamente nella seduta odierna, sospende brevemente la seduta, per dare tempo ai Gruppi di individuare una soluzione condivisa.

*La seduta, sospesa alle ore 14.15, riprende alle 14.25.*

Il senatore [D'ARIENZO](#) (PD) dà lettura della formulazione concordata dai Gruppi durante la sospensione, specificando che essa andrà inserita nello schema di parere favorevole già agli atti come terzo considerato, dopo i due già presenti nello schema suddetto.

Il presidente [COLTORTI](#) (M5S), in qualità di relatore, presenta dunque un nuovo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, che recepisce il considerato illustrato dal senatore D'Arienzo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alle ore 14,30 avrà luogo l'incontro con una delegazione della Commissione per i trasporti e le comunicazioni del Parlamento finlandese.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 320

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (n. 320),

premesse che:

l'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (legge di bilancio per il 2021) ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione: nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC; nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC;

l'articolo 73 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha incrementato il fondo suddetto di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021, destinati alla compensazione: nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC; nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'ENAC;

il comma 718 della suddetta legge di bilancio per il 2021 ha previsto che i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo stesso siano definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

considerato che:

le risorse complessivamente stanziare, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, costituiscono un importante intervento volto a mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

è auspicabile che il decreto ministeriale in esame sia adottato rapidamente e che tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento di erogazione delle risorse del fondo pongano in essere ogni atto necessario alla tempestiva corresponsione dei contributi alle imprese beneficiarie;

appare opportuno un diverso intervento a sostegno della rete degli aeroporti minori per fronteggiare le

difficoltà ulteriori rispetto alle conseguenze Covid con riguardo alle regole di trasparenza dell'Unione europea,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesse che:

l'articolo 7 incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 la dotazione del fondo *automotive*, per la concessione di contributi per il rinnovo del parco auto;

l'articolo 10, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma dell'amministrazione straordinaria, dispone che i dipendenti di Alitalia e di Alitalia Cityliner possano usufruire del trattamento di cassa integrazione straordinaria, di cui al decreto-legge n. 148 del 1993, per un periodo complessivo di dodici mesi. Tale trattamento potrà proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022;

l'articolo 14 autorizza l'erogazione di un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino per la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A.;

l'articolo 16 incrementa di 1.300 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa relativa ai trasferimenti in conto impianti a RFI, per la copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria. Esso inoltre aumenta di 200 milioni di euro le risorse destinate nel 2021 al contratto di programma di Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge n. 145 del 2018, e destina 20 milioni di euro nel 2021 al rafforzamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- prevedere un incremento di ulteriori 400 milioni di euro, per un totale di 500 milioni di euro, del Fondo *Automotive* di cui all'articolo 7 del presente decreto-legge, di cui 100 milioni di euro da destinare per l'acquisto di macchine agricole;
- inserire un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus per il rinnovo e l'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI";
- estendere l'aliquota ridotta relativa all'accisa sul gasolio commerciale usato come

carburante, anche alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

## **1.4.2.8. 10<sup>^</sup> (Industria, commercio, turismo)**

## 1.4.2.8.1. 10<sup>a</sup>(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 185 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021  
185<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2418) Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna (Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) ricorda preliminarmente che il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021, reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina sulle pari opportunità tra uomo e donna, in particolare con riferimento all'ambito lavorativo.

Illustra quindi l'articolo 1, che modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Camere, recante i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sugli effetti delle disposizioni del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La novella prevede che la relazione sia presentata dalla consigliera o consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto annuo che la medesima o il medesimo deve presentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delegato per le pari opportunità, nonché sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Dà indi conto delle novelle di cui all'articolo 2, che modificano le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo. In particolare, la lettera a) del comma 1 inserisce nella nozione di discriminazione diretta l'ipotesi che la medesima discriminazione riguardi le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale. Ricorda al riguardo che la formulazione vigente della norma oggetto della suddetta novella considera come discriminazione diretta qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole, discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso, e, comunque, un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro

lavoratore in situazione analoga. La successiva lettera *b*) - prosegue il relatore - inserisce nella nozione di discriminazione indiretta la suddetta ipotesi che la discriminazione riguardi le candidate e i candidati, in fase di selezione, e specifica che la discriminazione indiretta può riguardare anche un aspetto di natura organizzativa o incidente sull'orario di lavoro.

Osserva inoltre che la novella di cui alla successiva lettera *c*) opera una revisione della norma di chiusura secondo la quale costituisce in ogni caso discriminazione ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, ponga o possa porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 3, recante una revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti, la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, con riferimento ad ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento dei trattamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In primo luogo, con le novelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 3: si riduce la suddetta soglia, estendendo l'obbligo alle aziende (pubbliche e private) che abbiano un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100; si stabilisce una cadenza del rapporto fissa biennale, mentre la norma vigente prevede una cadenza "almeno" biennale; si specifica che le aziende al di sotto della nuova soglia dimensionale hanno facoltà di redigere il rapporto in esame, con le medesime modalità previste per le aziende assoggettate al relativo obbligo; si estende l'accesso al rapporto - già previsto per la consigliera o il consigliere regionale di parità - alla consigliera (o consigliere) di parità della città metropolitana o provincia (mentre viene confermata la trasmissione, da parte della medesima azienda, alle rappresentanze sindacali aziendali); si amplia l'ambito dei soggetti pubblici ai quali la consigliera o il consigliere regionale di parità deve inviare i risultati elaborati sulla base dell'esame del rapporto; si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblici, in un'apposita sezione del proprio sito *internet*, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e di quelle che non l'hanno trasmesso.

Dopo essersi soffermato sulle novelle di cui alle successive lettere *d*) ed *e*), che demandano ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle disposizioni attuative della disciplina in esame, riassume i contenuti delle novelle di cui alle lettere *f*) e *g*), che modificano la disciplina sui profili sanzionatori relativi all'obbligo di redazione e trasmissione del rapporto.

Quanto alla novella di cui all'articolo 4 - osserva il relatore - si introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, l'istituto della certificazione della parità di genere, e si demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità attuative. Si demanda inoltre ad un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro delegato per le pari opportunità, l'istituzione, presso il summenzionato Dipartimento per le pari opportunità, di un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese.

Illustra inoltre i commi 1 e 2 dell'articolo 5 che prevedono, per il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della suddetta certificazione; l'esonero è concesso nel limite complessivo di 50 milioni di euro, nonché nel limite, per ogni azienda, di 50.000 euro annui e di un punto percentuale, con riferimento al complesso dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; entro i limiti suddetti, l'esonero è riparametrato e applicato su base mensile. Inoltre, il comma 1 esplicita che lo sgravio non ha effetti sulla misura dei trattamenti pensionistici.

Fa presente poi che il comma 3 dello stesso articolo 5 dispone, in favore delle aziende private che, nell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione summenzionata: il

riconoscimento di un punteggio premiale, nell'ambito della valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti; l'indicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, dei relativi criteri premiali (che le amministrazioni intendano applicare alla valutazione dell'offerta). Riguardo all'indicazione di questi ultimi criteri, la norma richiama, in ogni caso, la compatibilità con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità; inoltre, si fanno salve le disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relative ai bandi di gara, avvisi o inviti summenzionati che si avvalgano, anche per una sola quota degli investimenti pubblici oggetto della procedura, delle risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Avviandosi alla conclusione, segnala che l'articolo 6 estende alle società (costituite in Italia) controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati. In base a tali disposizioni, lo statuto societario deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e che, per i primi sei mandati successivi all'applicazione della norma, ogni genere sia rappresentato nella misura di almeno due quinti degli amministratori eletti; lo statuto provvede in particolare a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del suddetto criterio di riparto. Si prevede altresì che con regolamento governativo siano adottate le modifiche all'attuale disciplina regolamentare sulla parità di genere negli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle suddette società, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

**[\(2409\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), che sostituisce - a decorrere dall'11 ottobre 2021 - il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021. L'ultimo periodo della disposizione introdotta stabilisce, tra l'altro, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni da essa contemplate, salvo quanto previsto dal nuovo comma 1-*bis* per la zona bianca. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), inserisce infatti il nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 52, consentendo in zona bianca, a decorrere dall'11 ottobre 2021 (in base al comma 3 dell'articolo 1 in esame), lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Le predette attività sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Rammenta peraltro che l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell'accesso alle strutture e che vengono fissati i limiti di capienza delle predette strutture, che non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso, fermo restando che occorre garantire la presenza, nei locali al chiuso ove si svolgono le



predette attività, di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria.

Illustra poi la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), recante un intervento di coordinamento in una norma che, per il periodo di stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, individua una serie di ambiti o servizi ai quali si può accedere solo con il possesso di un certificato verde COVID-19 o qualora si rientri in una fattispecie di correlata esenzione. La novella inserisce in tale elenco le attività che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, in relazione alla novella di cui al numero 2) della precedente lettera *a*).

Segnala altresì che secondo l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), a decorrere dall'11 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e alla verifica del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, si applica, a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Si sofferma quindi sull'articolo 3 operante un'integrazione della disciplina transitoria - valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 - che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo, fermo restando che, in ogni caso, il lavoratore privo del medesimo certificato (e che non rientri nelle fattispecie di esenzione) non può accedere al luogo di lavoro. Per l'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di comunicazione - obbligo derivante, come detto, dall'eventuale richiesta del datore di lavoro - non sono previste sanzioni specifiche, ma possono trovare luogo, ove ne ricorrano i presupposti in base ai rispettivi ordinamenti, quelle disciplinari.

In conclusione, la relatrice dà conto dell'articolo 9, comma 3, che riduce a trenta giorni il termine per il parere del Garante per la protezione dei dati personali su un novero di atti, tra cui, per quanto di interesse, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2030. Diversamente, il termine previsto per l'attività del Garante sarebbe di quarantacinque giorni. Sottolinea altresì che il termine di trenta giorni è improrogabile e che, qualora decorra senza che il parere sia reso, l'acquisizione di quest'ultimo non è necessaria ai fini del prosieguo del procedimento.

Preannuncia infine l'intenzione di inserire una indicazione nello schema di parere che si accinge a presentare volta a ribadire la necessità di un ampliamento delle capienze per i locali da intrattenimento e le discoteche, fermo restando il mantenimento delle mascherine, tenuto conto che occorre anzitutto garantire la prosecuzione di attività economicamente rilevanti.

In discussione generale interviene il senatore [CROATTI](#) (*M5S*), il quale rimarca con preoccupazione gli attuali problemi delle discoteche connessi senz'altro al tema delle capienze, ma non soltanto nella fase emergenziale. Precisa infatti che la normativa italiana è assai più restrittiva di quella degli altri Paesi europei, pur prevedendo anche controlli di tipo diverso. Si compiace pertanto delle previste riaperture, ma paventa il rischio che risulti ancora compromessa la sostenibilità economica di tali locali. Occorre dunque, a suo avviso, una riflessione, anche rispetto alla legislazione europea, in materia di parametri per l'accesso a tali locali.

Concorda il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), rammentando a sua volta che l'Italia ha adottato misure più penalizzanti, tanto per i locali quanto per i ristoranti, rispetto al resto d'Europa. Avanza dunque l'ipotesi di chiedere il deferimento di un affare assegnato, da svolgere rapidamente, per approfondire tali temi.

Si associa il senatore [COLLINA](#) (*PD*).

Il presidente [GIROTTU](#) riassume i principali contenuti del dibattito incentrati su due aspetti: in primo luogo, l'eliminazione dei limiti di capienza anche durante la fase emergenziale; in secondo luogo, la revisione dei parametri riguardanti il numero massimo di persone nei locali, a prescindere dalle misure connesse al contenimento della pandemia da COVID-19. Quanto alla proposta di assegnazione di un affare, assicura che sarà valutata in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Interviene incidentalmente il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per sottolineare come, in questa sede, sia più appropriato fare riferimento esclusivamente al primo degli aspetti sottolineati dal Presidente, mentre il secondo tema potrebbe essere affrontato in una diversa sede.

Seguono brevi interventi della senatrice [ROSSI](#) (*Misto-IeC*) sulla fissazione delle regole in materia di capienze, e del senatore [PIANASSO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sugli attuali criteri impiegati per definire i limiti di affollamento.

Concluso il dibattito, la relatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice, che risulta approvata.

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ( n. 313 )**

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore [MOLLAME](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che lo schema di regolamento è volto a dare attuazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 31 del 2019 (Disposizioni in materia di azione di classe), definendo il necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano - mediante l'iscrizione nell'istituendo elenco - la necessaria legittimazione per attivare i prescritti meccanismi di tutela. Il testo, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021.

Illustra quindi l'articolo 1, che definisce l'oggetto del regolamento, costituito dall'istituzione dell'elenco. Si prevede che il regolamento disciplini: i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco; i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni dall'elenco; le modalità di aggiornamento dell'elenco; il contributo dovuto dalle organizzazioni o associazioni ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione. Fa presente che nel medesimo articolo sono esplicitate alcune definizioni dei termini utilizzati nel testo e che, in particolare, con le espressioni «organizzazioni» e «associazioni» si intendono gli enti del terzo settore - individuati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017 - diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, i cui obiettivi statutari comprendono la tutela di diritti individuali omogenei. Dà indi conto dell'articolo 2, sull'istituzione e sulla tenuta dell'elenco. In proposito, evidenzia per quanto di interesse che, ai fini della prima costituzione, sono incluse nell'elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che, al momento dell'entrata in vigore del decreto, risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del cosiddetto Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico. Illustra successivamente l'articolo 3, sui requisiti per l'iscrizione, l'articolo 4, sul contenuto della domanda di iscrizione nell'elenco e sulle modalità per la sua presentazione, nonché l'articolo 5, relativo al versamento di un contributo iniziale quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.

Si sofferma quindi sull'articolo 6, recante il procedimento di iscrizione, e sull'articolo 7, relativo al mantenimento dell'iscrizione. Quanto all'articolo 8, rileva che l'aggiornamento dell'elenco è effettuato con cadenza annuale - entro il 31 ottobre - con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale ed è preceduto dalla verifica del mantenimento da parte singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati.

Dopo aver accennato all'articolo 9, concernente la disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco, passa ad illustrare l'articolo 10 che regola la sospensione dell'iscrizione - da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi - nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione dichiarati per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dall'elenco, e propone infine di esprimere osservazioni favorevoli.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli del relatore.

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri  
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) premette che il disegno di legge, recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio scorso. Nel ricordare il discorso di insediamento del presidente Draghi, sottolinea l'importanza del provvedimento al fine di coinvolgere il sistema produttivo nella riorganizzazione dell'istruzione e della formazione tecnica, anche attraverso l'individuazione di nuove aree tecnologiche, per aumentare la resilienza del sistema.

Fa presente che il provvedimento opera la prima riforma legislativa organica degli istituti tecnici superiori (ITS), a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario. Osserva dunque che l'intervento normativo interviene sul segmento formativo terziario *post* diploma, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario. Rimarca peraltro che il disegno di legge interviene in uno degli ambiti di interesse del PNRR, in cui è stato assunto l'impegno di riformare il sistema ITS, al fine tra l'altro di rafforzarne la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori, nonché di realizzare un'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti.

In sintesi, rispetto alla disciplina vigente, il disegno di legge presenta numerosi elementi di continuità ed alcuni aspetti del tutto innovativi, tra cui menziona: le nuove aree tecnologiche alle quali faranno riferimento gli ITS *Academy*; la suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli; la *governance* degli ITS; i requisiti per l'individuazione dei docenti degli ITS *Academy*; il sistema di accreditamento iniziale e periodico degli ITS *Academy*, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; l'istituzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Passando all'articolato, evidenzia che l'articolo 1 inquadra l'oggetto del provvedimento in esame, specificando che formano parte integrante del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore: gli istituti tecnici superiori - indirizzati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici

altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi definiti dall'articolo in esame - i quali assumono la denominazione di "accademie per l'istruzione tecnica superiore" (ITS *Academy*); i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, indirizzati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Segnala che, da ultimo, il decreto-legge n. 130 del 2021 - all'esame della 10ª Commissione in sede referente (A.S. 2401) - ha abrogato la disposizione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2019, che prescriveva, a partire dall'anno 2020 e con frequenza biennale, l'attualizzazione degli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi ITS, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.

Quanto all'articolo 2, comma 1, che definisce la missione degli ITS *Academy*, sottolinea come ad essi sia attribuito tra l'altro il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali per sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, consentendo di superare gradualmente il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, nonché il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Sottolinea altresì che tra i settori di riferimento rivestono una posizione centrale: la transizione digitale; l'innovazione; la competitività e la cultura; la rivoluzione verde e la transizione ecologica; le infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Dà indi conto dell'articolo 3, comma 1, secondo cui dovranno essere individuate differenti aree tecnologiche quali elementi caratterizzanti dei singoli ITS *Academy*, e del comma 2, che demanda ad un decreto interministeriale la definizione: delle figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale; degli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali ambiti in cui essa si articola; dei diplomi di tecnico superiore rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. Fa notare in particolare che, secondo il comma 4, occorre tener conto, nell'adozione del decreto di individuazione delle specifiche aree tecnologiche, delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare riguardo alle seguenti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia. Il comma 5 consente ai singoli ITS *Academy* di fare riferimento a più di un'area tecnologica, purché nella medesima Regione non operino altri ITS *Academy* che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con le Regione interessata.

Illustra poi l'articolo 4, comma 1, in virtù del quale gli ITS *Academy* si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Le fondazioni ITS *Academy* acquistano la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale hanno sede. Osserva quindi che nello *standard* organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy*, devono essere presenti - tra l'altro - una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche.

Quanto all'articolo 5, comma 1, relativo all'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, rileva che possono essere reclutati esperti, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile (che disciplina il contratto d'opera), selezionati tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno 5 anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 7, comma 1, evidenzia che il comma 2 demanda la determinazione degli *standard* minimi nazionali a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, nonché su proposta del Tavolo istituzionale paritetico di cui all'articolo 12, che ne predispone lo schema.

Fa notare inoltre che secondo l'articolo 10, comma 1, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore devono essere conformati in modo da concorrere al superamento sia del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni, sia della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese.

L'articolo 11 - prosegue il relatore - dispone in ordine all'istituzione, tramite decreto del Ministro dell'istruzione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, operante presso il medesimo Dicastero, di cui fanno parte, per quanto di interesse, anche rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della transizione ecologica, nonché delle associazioni dei datori di lavoro e delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea che la riforma integra una serie di percorsi intrapresi nei territori, innestandosi dove già ci sono realtà produttive avviate. Dopo aver accennato all'esperienza della regione Emilia-Romagna, avrebbe auspicato un maggiore coinvolgimento della 10ª

Commissione, tenuto conto che il provvedimento sottende la costruzione delle competenze in base alla definizione della filiera produttiva. Preannuncia quindi l'intenzione di esprimere un parere articolato.

Il presidente [GIROTTO](#), considerata lo stato avanzato dei lavori presso la sede di merito, prospetta la possibilità, per il relatore, di illustrare il parere che sarà approvato nella Commissione interessata, nonché di chiedere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4 del Regolamento, che detto parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione redigerà per l'Assemblea. Prefigura altresì l'ipotesi di essere coinvolti, in via informale, nel ciclo di audizioni in corso sul provvedimento.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) sulla natura delle fondazioni, risponde il relatore [COLLINA](#) (*PD*).

Il seguito dell'esame è rinviato.

***(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore presidente [GIROTTO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di interesse, che i commi da 7 a 12 dell'articolo 5 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati. Fa presente che l'accesso alla procedura è escluso nei casi di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. Dopo aver evidenziato che la procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di indebito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il

versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito, rileva che la procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto.

Si sofferma altresì sull'articolo 5, comma 13, lettera *a*), che assoggetta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), le seguenti misure di agevolazione: il contributo a fondo perduto per le *start-up*; le varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da COVID-19; l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto; l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021; l'estensione e la proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Osserva poi che la lettera *b*) introduce il parere della Conferenza Stato-autonomie locali nell'ambito della procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze chiamato a stabilire le modalità di attuazione della disciplina relativa alla concessione delle varie misure di aiuto sottoposte ai limiti e alle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.

Illustra indi l'articolo 6, sulla disciplina del *patent box*, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiore del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Sottolinea comunque che, come per il previgente *patent box*, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d'impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe e che ai beni immateriali agevolabili si aggiungono anche i marchi d'impresa. Nell'evidenziare che, per accedere all'agevolazione, è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio e che, rispetto all'originario *patent box*, non si contempla la procedura di *ruling*, che esita nella sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate, rimarca come le norme in esame regolino il regime transitorio applicabile e le condizioni, per i potenziali beneficiari, alle quali è possibile transitare nel nuovo regime.

Dà poi conto del comma 1 dell'articolo 7, che rifinanzia per 100 milioni di euro il Fondo *automotive* istituito dal comma 1041 della legge di bilancio 2019, stabilendo la seguente destinazione di tali fondi: 65 milioni di euro per rifinanziare il cosiddetto *ecobonus* per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli elettrici e ibridi nuovi (con emissioni tra 0 e 60 gr di CO<sub>2</sub>/Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge di bilancio 2019, i cui fondi risultano attualmente esauriti; 20 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di veicoli commerciali nuovi di categoria N1, anche in locazione finanziaria, o autoveicoli speciali nuovi di categoria M1, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge di bilancio 2021, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici, i cui fondi sono esauriti; 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 gr di CO<sub>2</sub>/Km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2021, i cui fondi non risultano peraltro ancora esauriti, ammontando, prima del rifinanziamento in commento, a più di 28 milioni di euro; 5 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di autoveicoli usati (categoria M1) di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 73 del 2021, i cui fondi residui non sono ancora esauriti ed ammontano a più di 35 milioni di euro.

Passa ad illustrare l'articolo 10, che prevede in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria la possibilità di concedere un periodo complessivo di ulteriori 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. Per garantire le prestazioni integrative del suddetto trattamento a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale viene altresì previsto un incremento di tale Fondo di 212,2 milioni di euro per il 2022. Segnala altresì che i commi da 1 a 12 dell'articolo 11 prevedono, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore intervento di integrazione salariale con causale

COVID-19, nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze. In dettaglio, riferisce che le categorie interessate dai nuovi interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 sono: nella misura di tredici settimane e nel rispetto di precisi limiti di spesa, i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e che rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione di assegni ordinari di integrazione a carico di fondi di solidarietà bilaterali, ovvero nell'ambito di trattamenti di integrazione salariale in deroga; nella misura di nove settimane e nel rispetto di determinati limiti di spesa, i datori di lavoro nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale suddetta. Avviandosi alla conclusione, menziona i commi 16 e 17 che riconoscono anche per il 2021, nel rispetto di un limite di spesa pari a 1,39 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, ubicate nel territorio della Regione Sicilia, i quali avessero cessato nel 2020 di fruire del trattamento NASpI (e che avessero già richiesto, in base ad una specifica disposizione, la summenzionata indennità per il 2020). L'articolo 17 reca infine le coperture finanziarie.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) propone di anticipare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, già convocato al termine della seduta.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**[\(2401\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 26 ordini del giorno e 47 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Rende altresì noto di aver chiesto un incontro al Presidente del Senato per valutare congiuntamente l'improponibilità degli emendamenti per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, al fine di individuare un indirizzo comune. Avverte che si procederà nella fase di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ordine del giorno G/2401/8/10, con cui si chiede al Governo di intervenire per spostare una parte degli oneri di sistema sulla fiscalità generale, e l'ordine del giorno G/2401/9/10, attraverso il quale si invoca un impegno per rivedere il servizio di interrompibilità del gas, considerata la situazione emergenziale in termini di approvvigionamento. In merito all'ordine del giorno G/2401/10/10, domanda all'Esecutivo di adoperarsi in sede europea affinché si consideri il ruolo strategico di accompagnamento del gas naturale nella transizione ecologica. Con l'ordine del giorno G/2401/11/10, propone di adottare misure per contenere l'aumento

dei prezzi dell'energia e del gas naturale anche nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. L'ordine del giorno G/2401/13/10 sollecita il Governo ad adottare le opportune iniziative per aumentare la produzione nazionale di gas e il relativo approvvigionamento. Si sofferma infine sui contenuti dell'ordine del giorno G/2401/14/10.

I restanti ordini del giorno generali si danno per illustrati.

In sede di articolo 1, prende la parola il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per illustrare l'emendamento 1.4, volto ad estendere la cancellazione degli oneri di sistema anche alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia o in un contratto di rendimento energetico.

I restanti emendamenti all'articolo 1, nonché l'emendamento volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, si danno per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ordini del giorno G/2401/24/10, G/2401/25/10 e G/2401/26/10, che riprendono sostanzialmente i contenuti degli emendamenti presentati all'articolo 2. Al riguardo, dà conto dell'emendamento 2.5, di analogo contenuto al 2.2, attraverso il quale si intende estendere l'IVA agevolata anche all'autotrazione, considerando che la relativa filiera dipende completamente dal gas naturale. Si augura pertanto che l'esecutivo avvii una riflessione e stanzi le risorse occorrenti.

Illustra quindi gli emendamenti 2.6 e 2.9, mediante i quali si chiede di estendere l'IVA agevolata anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia.

Quanto all'emendamento 2.11, si propone di includere nelle agevolazioni anche le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento.

I restanti emendamenti all'articolo 2, nonché quelli volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, si danno per illustrati gli emendamenti presentati.

Con riferimento alle proposte emendative volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, prende nuovamente la parola il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per illustrare l'emendamento 3.0.8 finalizzato ad aumentare la liquidità nel mercato elettrico e ad abbassare i costi delle transazioni. Illustra infine i contenuti dell'emendamento 3.0.11 attraverso il quale si modificano le competenze del Ministero della transizione ecologica, includendovi gli aspetti legati alla resilienza del sistema energetico.

Poiché nessuno chiede di intervenire per illustrare gli altri emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 4, essi si danno per illustrati.

Non essendovi ulteriori interventi in sede di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata domani, mercoledì 27 ottobre, alle ore 9, non



avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2409**

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si auspica un progressivo ampliamento delle capienze, anche durante la permanenza del periodo emergenziale, per tener conto della sostenibilità economica connessa alla gestione dei locali e delle discoteche, pur mantenendo l'obbligo di indossare la mascherina.

### **ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)**

N. [2401](#)

**G/2401/1/10**

[Collina, Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesse che:

l'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito - a partire dalla previgente Cassa conguaglio per il settore elettrico - la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) quale ente pubblico economico, con finalità di razionalizzazione e potenziamento delle attività di servizio svolte a favore delle imprese nel settore elettrico, del gas e del sistema idrico, nonché di valorizzazione dei ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, prevedendo, a decorrere dal 2016, il versamento nel bilancio dello Stato degli eventuali utili derivanti dalla gestione economica;

nel corso degli ultimi 20 anni, la Cassa è passata dall'amministrare 6 conti di gestione, nell'anno 1999, agli attuali 61, di cui 28 nel settore elettrico e 27 nel settore del gas naturale, e le sue competenze, in particolare a seguito del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2018 (Riforma della disciplina della ricerca del sistema elettrico), sono progressivamente aumentate, portando l'ammontare delle movimentazioni finanziarie in entrata e uscita a 14,2 miliardi di euro annui;

tale ammontare, a seguito della delibera 231/2021/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) che affida alla Cassa l'esazione della componente tariffaria ASOS degli oneri di sistema del settore elettrico a decorrere dal 1° luglio 2021, può raggiungere la cifra potenziale di circa 34 miliardi di euro annui;

la CSEA ha assunto un ruolo rilevante anche nel contrasto della pandemia da COVID-19, a

seguito della deliberazione ARERA 60/2020/R/COM del 12 marzo 2020, che ha istituito un conto di gestione straordinario con capienza fino a 1,5 miliardi di euro, destinati a finanziare misure di contrasto agli effetti economici della pandemia;

nel corso dell'anno 2021 la CSEA è stata inoltre destinataria di nuove risorse per il contenimento degli effetti dovuti all'aumento dei prezzi di energia e gas, a partire dagli 1,2 miliardi di euro stanziati dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", per la riduzione della componente tariffaria ASOS nell'ambito degli oneri di sistema del settore elettrico per il terzo trimestre 2021;

in ultimo, il decreto-legge in esame, agli articoli 1, 2 e 3, ha previsto uno stanziamento di ulteriori 2,93 miliardi per le medesime finalità, con i quali l'Autorità ha compensato il mancato gettito delle componenti ASOS e ARIM degli oneri di sistema del settore elettrico e degli oneri generali di sistema e del bonus sociale del settore gas per un ampio spettro di utenze;

la situazione descritta ha comportato per la CSEA un aumento dell'incertezza sugli incassi, in quanto le risorse ordinarie, vale a dire gli oneri generali di sistema, che sono di norma incassati tre mesi dopo la determinazione delle aliquote tariffarie da parte dell'Autorità, sono state parzialmente ridotte, sostituite da risorse straordinarie provenienti dalla fiscalità generale;

con le tariffe vigenti, la Cassa ha stimato un fabbisogno netto da finanziare per l'anno 2022 pari a 9,5 miliardi di euro, necessari a garantirne il buon funzionamento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie per consentire alla CSEA di operare nell'ambito di un quadro di certezza nella raccolta del finanziamento degli oneri di sistema e sui relativi tempi di incasso, assicurando parimenti tempestività e certezza nei riconoscimenti ai beneficiari delle erogazioni, salvaguardando il raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della Cassa di interesse per i cittadini e le imprese, come sanciti dalla legge istitutiva e dallo statuto.

**G/2401/2/10**

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

la Commissione europea, con la Comunicazione COM(2021) 660 finale del 13 ottobre 2021 ha reso noto che effettuerà un esame sui "possibili vantaggi dell'acquisto congiunto di riserve di gas da parte di entità regolamentate o autorità nazionali per consentire di unire le forze e creare riserve strategiche", prevedendo la possibilità per gli Stati membri di partecipare volontariamente a tale regime, che in ogni caso sarà strutturato in modo tale da non interferire con il funzionamento del mercato interno dell'energia e le regole di concorrenza previste dai trattati;

considerato che:

l'Italia, secondo i dati SNAM, registra un riempimento degli stoccaggi tra i più alti dell'Unione europea. Si tratta di un comportamento virtuoso, dovuto a criteri maggiormente prudenziali adottati nel nostro Paese, che tuttavia, alla luce dei recenti accadimenti potrebbe trarre ulteriori vantaggi dalla costituzione di una riserva strategica di approvvigionamento condivisa a livello europeo, nonché dall'abbattimento delle barriere tariffarie tuttora esistenti tra gli stati membri, che potrebbe stimolare una domanda comune di gas naturale nel periodo primaverile ed estivo;

la creazione di una riserva strategica condivisa porterebbe vantaggi non solo all'Italia, ma anche all'intera Unione europea, in quanto consentirebbe di mitigare gli *shock* asimmetrici sia nella

domanda che nell'offerta di gas, per ragioni climatiche o strategiche, che potranno colpire l'Unione nei prossimi anni e che diventeranno sempre più importanti all'avvicinarsi delle scadenze degli obiettivi di decarbonizzazione,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative utili presso le opportune sedi europee affinché vengano rafforzati gli sforzi, una volta compiute le valutazioni di cui in premessa, per costituire una strategia comune europea di approvvigionamento del gas attraverso riserve strategiche condivise tra gli Stati membri, nonché l'abbattimento di ogni barriera esistente tra i Paesi, al fine di aumentare la resilienza dell'intera Unione europea a fronte degli improvvisi aumenti dei prezzi del gas.

**G/2401/3/10**

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 21, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017) prevede che, al fine di consentire "la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione" nel rispetto dei criteri di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, sono definite, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le imprese a forte consumo di gas naturale;

l'articolo 21, comma 2, della predetta legge, stabilisce che "entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas";

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, recante "Imprese a forte consumo di gas naturale. Definizioni", prevede l'istituzione dell'elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale, con i relativi requisiti di accesso, nonché i livelli di agevolazione, da calcolare in base all'intensità gasivora, spettanti a tali imprese, da definirsi con successivo decreto;

a oggi, a quanto si apprende, a differenza di quanto avvenuto in altri stati membri dell'Unione, tra cui Francia e Germania, in Italia permane una continua applicazione di oneri parafiscali per le imprese a forte consumo di gas naturale, non essendo stata ancora data piena attuazione alle norme citate, nonostante lo spirito degli atti europei e della normativa nazionale richiamati;

considerato che:

il forte aumento dei prezzi del gas e dell'energia che si è verificato negli ultimi mesi ha colpito, in modo particolare, le imprese a forte consumo di gas, e ha messo a repentaglio non solo la capacità di tali aziende di affrontare con forza il percorso verso la transizione ecologica, ma anche di recuperare le perdite sostenute nel periodo difficile della crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione, nel rispetto dello spirito della normativa europea, a quanto disposto dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 prevedendo una sostanziale riduzione dei costi sostenuti dalle imprese a forte consumo di gas naturale, attraverso la riduzione degli oneri parafiscali o, in alternativa, adeguate agevolazioni fiscali, tali da garantire la loro continuità operativa.

**G/2401/4/10**

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite regole per il dispacciamento del gas naturale in condizioni di emergenza;

in attuazione alla predetta norma, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2020, n. 250 (Meccanismi per i servizi di interrompibilità tecnica della fornitura di gas naturale offerti da clienti industriali), prevede la possibilità di offerta di due servizi, il primo caratterizzato da preavviso di 24 ore e durata massima di tre giorni consecutivi, il secondo da preavviso di 48 ore, durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi, entrambi tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno;

all'offerta di servizio di cui al predetto decreto possono partecipare in via diretta i clienti finali industriali in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Sm<sup>3</sup>/giorno per singolo sito e oppure, mediante soggetti aggregatori, quelli in grado di mettere a disposizione almeno 5.000 Sm<sup>3</sup>/giorno;

come conseguenza dell'aumento dei prezzi e della diminuzione della disponibilità del gas, che ha messo a repentaglio l'approvvigionamento di tale materia prima, i servizi di interrompibilità rischiano di essere inattuabili da parte delle imprese nella incombente finestra temporale tra 1° novembre 2021 e 31 marzo 2022;

per scongiurare tale eventualità, può essere necessario garantire una maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, aumentare la richiesta del volume interrompibile e, conseguentemente, allineare la remunerazione alla maggiore durata, al rischio reale di interruzione e alle condizioni di mercato;

considerato che:

le criticità esposte in premessa relative all'interrompibilità tecnica della fornitura del gas si applicano, parallelamente, alla fornitura di elettricità, soggetta a servizi simili ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del già citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevede che "in caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia";

il servizio di interrompibilità delle forniture elettriche ha assunto un'importanza cruciale a seguito dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e del loro incremento nell'ambito del *mix* energetico nazionale, nonché in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione sanciti a livello europeo;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire l'applicabilità dei servizi di interrompibilità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2020 nelle situazioni di emergenza come quella sottesa all'emanazione del decreto-legge in esame, prevedendo, in modo particolare, una maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, un aumento della richiesta del volume interrompibile e, l'allineamento della remunerazione alla maggiore durata del servizio, al rischio reale di interruzione e alle condizioni di mercato;

ad adottare altresì ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare e rafforzare la remunerazione dei servizi di interrompibilità delle forniture elettriche, consentendo al sistema industriale italiano di intraprendere il percorso di decarbonizzazione verso il quale l'Italia si è impegnata in sede europea e

internazionale minimizzando i disagi che esso necessariamente comporta.

**G/2401/5/10**

[Collina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", ha stanziato 1,2 miliardi di euro per la riduzione della componente tariffaria ASOS nell'ambito degli oneri di sistema del settore elettrico per il terzo trimestre 2021;

il decreto in esame, all'articolo 1, prevede una compensazione parziale per il quarto trimestre del 2021 degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, consentendo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di annullare le aliquote degli oneri generali di sistema per tutti i clienti domestici e per i clienti non domestici, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e di confermare il livello delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per tutti gli altri utenti elettrici;

secondo le previsioni, l'aumento dei prezzi verificatosi in questi mesi è destinato probabilmente a permanere anche per l'anno 2022, in aggiunta a un aumento previsto anche per la componente ARIM, dovuto all'inclusione di spese anche non strettamente collegate al settore energetico;

per tali ragioni, al fine di razionalizzare l'utilizzo degli oneri di sistema e dare maggiore stabilità ai prezzi per gli utenti finali, appare necessario prevedere che una quota rilevante degli oneri di sistema del settore elettrico della componente ARIM sia gradualmente spostata a carico della fiscalità generale,

impegna il Governo:

a prevedere, a decorrere dall'anno 2022, il graduale trasferimento alla fiscalità generale degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, con priorità per gli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o ad obiettivi di contrasto alla povertà energetica;

a riformare la fiscalità afferente alle bollette energetiche, prevedendo una riduzione strutturale dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise, eliminando anche l'applicazione dell'Iva sulle accise;

ad avviare una riforma organica delle modalità di finanziamento e riscossione degli oneri generali del sistema elettrico valutando la via del loro trasferimento in fiscalità generale e a provvedere al relativo finanziamento tramite l'istituzione di un apposito Fondo da gestire secondo le regole di finanza pubblica.

**G/2401/6/10**

[De Petris](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

- il decreto in esame ha come obiettivo il contenimento degli effetti sui cittadini conseguenti all'aumento delle bollette previsto per il mese di ottobre. La copertura delle misure ivi previste viene rintracciata su diversi piani:

1) 700 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6 (Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro), del decreto-legge n. 34 del 2020;

2) 1.709 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, (cosiddetto Sostegni-*bis*) che riconosce un "ulteriore" contributo a fondo perduto, rispetto a quello già concesso dal cosiddetto decreto Sostegni a favore di tutti i soggetti con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021;

3) 129,4 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

4) 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020;

5) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali;

- il fine del decreto è senza dubbio virtuoso e consente di tutelare i cittadini, e in particolare le fasce più fragili ed esposte, dal repentino aumento dei costi delle bollette;

- nei primi giorni si era diffusa una analisi distorta circa la causa dei rincari, che veniva erroneamente attribuita ai costi connessi alla transizione ecologica ed energetica. In realtà, come più volte sottolineato dal nostro gruppo e dalle associazioni ambientaliste, è proprio la transizione che potrebbe garantire un abbattimento delle bollette;

- in tal senso, si ricorda come esistano oggi molteplici contributi e sussidi che incidono fortemente sui costi sostenuti dai cittadini: ad esempio, i contributi e gli impianti in centrale (9,977 miliardi di euro negli ultimi dieci anni) e le esenzioni oneri di sistema (12,698 miliardi di euro) sono rintracciabili tra i costi coperti dagli utenti finali con la bolletta elettrica. Sono spese relative al dispacciamento, ossia i servizi che garantiscono l'equilibrio tra l'energia immessa nel sistema e quella prelevata e dello sconto sugli oneri di sistema alle cosiddette "aziende energivore", identificate - attraverso il decreto del 5 aprile 2013 - come quelle caratterizzate da un consumo annuo superiore ai 2,4 GWh di energia elettrica e da un indice di intensità energetica superiore al 2 per cento. Tali costi hanno pesato sulle bollette italiane per 1.661,65 milioni di euro nel solo 2020;

- è stato redatto un *report* dall'associazione Legambiente sui sussidi ambientalmente dannosi (SAD) (in relazione ai quali esiste dal 2017 un Catalogo dell'ex Ministero dell'ambiente, poi aggiornato negli anni successivi), tema di vitale importanza per la transizione ecologica: si ricorda come il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 abbia istituito la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, la quale ha formulato sei proposte normative volte a rimodulare sette SAD previsti nel Catalogo del 2018 e sulle quali è stata aperta, e chiusa, una consultazione i cui risultati sono in fase di elaborazione;

- il succitato report di Legambiente, diffuso a fine settembre 2021, stima in 34,6 miliardi di euro il costo totale dei sussidi ambientalmente dannosi: il settore energia con 24 sussidi per 12,86 miliardi di euro l'anno; il settore trasporti con 15 voci e 16,6 miliardi di euro di sussidi; il settore agricolo con 5 voci e 3,1 miliardi di euro; quello edile con 1,1 miliardi di euro l'anno distribuiti in 3 voci e quello legato alle concessioni ambientali con 812,59 milioni di euro l'anno e 4 diverse voci di sussidi indiretti. 18,3 miliardi potrebbero essere aboliti entro il 2025 eliminando i sussidi per il mondo delle trivellazioni, i fondi per la ricerca su gas, carbone e petrolio e le agevolazioni fiscali per le auto aziendali, nonché il diverso trattamento fiscale tra benzina gasolio, gpl e metano; o, ancora il *capacity market* per le centrali a gas e l'accesso al superbonus per le caldaie a gas;

- è necessario dunque procedere in modo netto verso l'abolizione dei SAD o la loro rimodulazione in SAF, abbandonando definitivamente le fonti fossili che contribuiscono al rincaro bollette a causa della dipendenza del gas, e al contempo impegnarsi a investire tali risorse nella

transizione energetica (con incentivi, ad esempio, al settore delle rinnovabili) e nel contenimento delle sue possibili conseguenze negative. Se, da un lato, essa comporterà (oltre alla salvezza del pianeta) degli indiscussi risparmi per i cittadini nel medio e nel lungo periodo, è necessario che in un primo momento lo Stato si faccia carico dei suoi potenziali ma inevitabili immediati costi;

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi provvedimenti, ivi compreso un puntuale intervento all'interno della legge di bilancio 2022, una celere eliminazione e rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi a partire da quelli in favore delle fonti fossili, utilizzando le risorse rinvenienti da tale operazione per finanziare la transizione ecologica ed energetica e per contenere i conseguenti costi a carico di cittadini e lavoratori.

**G/2401/7/10**

[Tiraboschi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

l'articolo 2 reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale e prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili e industriali, al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre a causa di congiunture internazionali;

oltre alle misure di contenimento dei costi dal punto di vista fiscale, e pur sostenendo tutte le misure volte a garantire trasparenza, concorrenza e massima competizione tra gli operatori, per evitare che i prezzi finali, soprattutto per le famiglie e le PMI diventino significativamente elevati a causa dei costi conseguenti alla transizione energetica, sarebbe quanto mai opportuno, in questa fase di rilancio dell'economia europea, implementare alleanze diplomatiche al fine di addivenire in tempi ragionevoli alla creazione di un consorzio europeo che serva ad acquistare gas naturale per lo stoccaggio;

tale consorzio garantirebbe una vera e propria riserva di materia prima da utilizzare nei momenti, peraltro sempre più frequenti, di forte tensione sui prezzi dell'energia e di difficoltà nell'approvvigionamento;

contestualmente, in vista degli obiettivi per il 2050 in materia di ambiente, energia e clima che l'Italia ha assunto in sede di Conferenza internazionale sul clima COP 21 e in tutti gli altri vertici seguenti, sarebbe viepiù necessario, così come alcune nazioni straniere come l'Australia ed il Giappone hanno fatto, investire in progetti pilota per la produzione dell'idrogeno che potrebbe rappresentare la materia prima su cui costruire la svolta ambientale nei prossimi tre decenni;

in questo quadro, è altresì imprescindibile avviare collaborazioni con altri Paesi europei per costruire un consorzio europeo per la produzione dell'idrogeno che possa tracciare le linee di una nuova *green economy* europea in grado di competere con gli altri grandi attori internazionali, nonché per perseguire in un arco temporale breve, il principio della neutralità energetica, utile a valutare in vista di un periodo di tempo più lungo quale possa essere il *mix* energetico più efficace e efficiente in termini di politica industriale europea sul fronte della transizione energetica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in sede comunitaria, di assumere iniziative volte alla creazione di un consorzio europeo per l'acquisto e lo stoccaggio del gas naturale;

ad adoperarsi affinché siano anche adottate iniziative politico-diplomatiche finalizzate alla costituzione di un consorzio europeo per la produzione di idrogeno.

**G/2401/8/10**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette di luce e gas, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

in particolare, l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, che sono già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il *bonus* sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, da gennaio 2022 partirà l'applicazione in bolletta di una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

per affrontare il problema del caro bollette, che non è solo contingente ma rischia di avere carattere strutturale, occorre intraprendere da parte del Governo, oltre alle misure di mitigazione previste dal decreto-legge in esame, anche una revisione della disciplina degli oneri di sistema, dei costi di rete e delle imposte (accise più IVA) che impattano in bolletta;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative strutturali per un riordino della disciplina delle varie componenti degli oneri di sistema e delle altre voci della bolletta elettrica, anche mediante lo spostamento di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale.

**G/2401/9/10**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la



situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas (introdotto lo scorso anno con il decreto ministeriale 30 settembre 2020) non attuabile dalle imprese;

le imprese stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, in presenza dei prezzi del gas così sostenuti, perdendo così il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas;

impegna il Governo:

affinché la misura dell'interrompibilità gas non perda efficacia proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas, a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, sia innalzando il riferimento della media mobile dei prelievi e sia innalzando il numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto, ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità e, infine, ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio, al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

### **G/2401/10/10**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica e l'indispensabile sicurezza europea e nazionale del sistema energetico devono indurre Europa e il nostro paese sia a ridurre l'elevata dipendenza da paesi terzi e dall'estero, per l'Italia oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria affinché nel pacchetto sulla finanza sostenibile si consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico.

### **G/2401/11/10**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n.

130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'art. 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;

anche il prezzo dell'energia elettrica segue un *trend* di sensibile rialzo;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, come anche confermato da ARERA, perdurerà almeno fino al primo quadrimestre 2022, per poi attendersi una decrescita;

i provvedimenti adottati da ARERA, in attuazione delle previsioni decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, hanno natura temporanea e limitata al trimestre in corso.

impegna il Governo:

ad adottare, anche in sede di legge di bilancio 2022, un nuovo provvedimento per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, che contenga analoghe misure già previste dal decreto in esame, anche ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, e a introdurre le misure necessarie per sostenere in particolare le aziende "gasivore".

**G/2401/12/10**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

impegna il Governo:

a emanare al più presto il decreto sugli sgravi per le industrie gasivore, già previsto dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167, anche per dare attuazione alle indicazioni presenti nel *Toolbox* dell'Europa per proteggere consumatori ed imprese, che vanno aiutate in conformità alle linee guida sugli aiuti di Stato.

**G/2401/13/10**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica e l'indispensabile sicurezza nazionale del sistema energetico devono indurre il nostro paese sia a ridurre l'elevata dipendenza dall'estero, oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per aumentare la produzione nazionale di gas e aumentare l'approvvigionamento di gas proveniente dal nord Africa sfruttando la capacità di trasporto esistente, attualmente inutilizzata, a beneficio della sicurezza nazionale.

#### **G/2401/14/10**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, a causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza, con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per definire un regolamento urgente e di immediata efficacia che stabilisca regole comuni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti gas (regolamentazione degli stoccaggi e profili di riempimento comuni anche con utilizzo di contratti del tipo *capacity mechanism* e/o gestione delle riserve strategiche regolate dallo stato membro) e relativi profili di utilizzo.

**G/2401/15/10**

[Anastasi](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

considerato che:

la recente impennata dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) dell'energia elettrica appare, quantomeno in Italia, sostanzialmente legata alle regole di mercato che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo *spot* del gas naturale (combustibile utilizzato dai cicli combinati, tecnologia di generazione che fissa il prezzo marginale nel mercato italiano) ed il prezzo dei permessi di emissione di CO2 sul mercato europeo ETS;

ad una prima analisi, infatti, la differenza tra i prezzi MGP ed i costi variabili di produzione dei cicli combinati si attesta in media su valori non dissimili da quelli tipici del periodo pre-Covid, quando la domanda non aveva ancora subito la depressione dello scorso anno. Ciò significa che, all'incremento dei costi di produzione, non pare essersi aggiunto un significativo incremento dell'esercizio di potere di mercato da parte dei produttori;

il MGP ed il resto dei mercati europei a cui esso è accoppiato sono peraltro mercati spot a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell'energia corrisponde al prezzo dell'offerta più costosa che il mercato ha dovuto accettare per poter soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell'offerta marginale vengono accettate e remunerate al prezzo di quest'ultima, godendo quindi di una *extra*-remunerazione, detta "rendita inframarginale". Al riguardo, la teoria economica sostiene che, in un mercato ideale perfettamente competitivo, in cui il prezzo di offerta corrisponde al costo variabile di produzione, la rendita inframarginale è necessaria a coprire i costi fissi, di investimento e di O&M;

tuttavia, nella situazione odierna del mercato, l'abnorme crescita dei prezzi *spot* ha determinato una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e quindi dei corrispondenti *extra*-profitti, per quelle tecnologie di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili;

nel caso degli impianti a fonti rinnovabili, occorre distinguere tra impianti non incentivati ed impianti incentivati. Riguardo ai primi, gli impianti idroelettrici tradizionali, che peraltro risultano ormai ampiamente ammortizzati e che quindi necessitano di coprire limitati costi fissi, hanno pienamente beneficiato delle elevate rendite inframarginali. Riguardo ai secondi, occorre distinguere tra tre tipologie di schemi di incentivazione: 1) quelli in cui l'energia prodotta resta nella disponibilità del produttore (*feed-in premium* quale ad esempio il conto energia) che, oltre all'incentivo, beneficia direttamente della vendita sul mercato dell'energia prodotta agli elevati prezzi *spot*; 2) quelli che prevedono la cessione dell'energia al GSE (*feed-in tariff* quale ad esempio la tariffa onnicomprensiva): in questo caso il produttore rinnovabile non è esposto ai prezzi *spot*, per cui l'unico beneficiario dei

loro livelli elevati risulta il GSE, che può in tal modo ridurre il peso della componente tariffaria ASOS a copertura dei costi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili (FER), generando un ritorno positivo per i consumatori, peraltro a loro volta esposti agli elevati prezzi di acquisto dell'energia; 3) quelli che prevedono a monte un meccanismo di asta per assegnare una *feed-in tariff* regolata con un contratto a due vie, come gli schemi di incentivazione di cui al "decreto FER 1": in tal caso, l'incentivo corrisponde alla differenza tra la tariffa definita su base di asta e il prezzo zonale orario, per cui qualora quest'ultimo dovesse superare il valore della tariffa, il produttore dovrebbe rendere al GSE, andando a ridurre il peso della componente tariffaria ASOS;

rilevato che:

in passato, per risolvere il problema delle eccessive rendite inframarginali fu fatta la proposta di convertire MGP dal sistema a prezzo marginale al sistema *pay-as-bid*, nel quale ogni offerta accettata è remunerata al proprio prezzo, eliminando in tal modo alla radice ogni rendita inframarginale. Vi sono molte ragioni per sostenere che un sistema *pay-as-bid* è meno efficiente di un sistema a prezzo marginale, tuttavia, nel caso specifico, poiché i partecipanti al mercato sono razionali, nel passare al *pay-as-bid* essi ovviamente cambierebbero strategia di offerta, offrendo prezzi vicini a quelli che ciascuno di essi stimerebbe essere il prezzo marginale del mercato, conseguendo quindi un risultato, in termini di esborso complessivo per i consumatori, nel migliore dei casi identico a quello del sistema a prezzo marginale;

su questo tema, più di recente la Spagna ha introdotto una misura temporanea volta a ridurre gli *extra*-profitti da rendita inframarginale che gli impianti di generazione a bassi o nulli costi variabili (impianti nucleari, idroelettrici, eolici e solari) stanno ottenendo in questo periodo, grazie ai prezzi *spot day-ahead* molto elevati che si sono verificati anche in quel Paese, spinti dai rincari del gas e dei permessi di emissione di CO<sub>2</sub>, ai cui costi tali impianti non sono esposti. In particolare, questa misura non si applica agli impianti incentivati e a quelli di potenza inferiore a 10 MW, né agli impianti a fonti rinnovabili non incentivati che abbiano stipulato contratti di lungo termine (*PPA - Power Purchase Agreement*) che non prevedano coperture legate agli incrementi dei prezzi del gas e che quindi non abbiano incrementato i ricavi per via della crescita dei prezzi;

più in generale, occorre chiedersi se un modello di mercato come quello *spot* a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l'effettuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve periodo, abbia ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mercato sia coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi variabili pressoché nulli e pure in buona parte incentivate. Poiché gli impianti a fonti rinnovabili hanno invece significativi costi fissi, in particolare di investimento, appare evidente come, in assenza di incentivi, la copertura di tali costi, e quindi la bancabilità degli investimenti, sia meglio garantita da contratti di vendita dell'energia di lungo periodo, quali i PPA, piuttosto che da una quotidiana ed incerta competizione sul mercato *spot*, dove attualmente sono in larga misura le altre fonti a fare il prezzo. Stabilizzare il prezzo di acquisto sul medio-lungo periodo sarebbe peraltro altrettanto benefico per il consumatore controparte del contratto;

laddove la produzione FER, in particolare non programmabile, fosse opportunamente contrattualizzata sul medio-lungo termine, e quindi per nulla esposta al prezzo *spot*, il ruolo del mercato *spot* rimarrebbe quello di coprire la domanda residua, che a sua volta andrebbe progressivamente a ridursi per via degli obiettivi di neutralità climatica al 2050. In tale ottica, a tendere, a livello *spot* per l'energia sopravviverebbe il solo mercato di bilanciamento;

nelle more di una riforma di tale meccanismo di mercato, particolare attenzione deve essere prestata agli eventuali comportamenti anticoncorrenziali degli operatori sul mercato del giorno prima. In questa situazione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle offerte dei cicli termoelettrici (300 euro/MWh dei primi di ottobre vs 50 euro/MWh ante-Covid) garantiscono, infatti, rendite inframarginali elevatissime a tutti i rimanenti impianti. Tali rendite risultano assolutamente fuori scala rispetto sia ai valori pre-Covid sia alle ragionevoli attese di mercato. Questa condizione potrebbe costituire un forte stimolo alla presentazione di offerte indebitamente elevate da parte degli operatori,

in quanto, da un lato, essi si garantirebbero una elevata remunerazione della produzione da impianti termoelettrici, dall'altro, sarebbe ulteriormente esaltato il valore delle rendite infra marginali di tutti impianti in possesso dei medesimi operatori;

impegna il Governo:

a fronte dello scenario delineato in premessa, a valutare, nell'ambito della prossima legge di bilancio, la creazione di un fondo alimentato mediante gli *extra* profitti realizzati dalle aziende favorite dall'aumento del prezzo del gas, al fine di sostenere i costi sociali delle fasce più deboli, che maggiormente hanno subito l'effetto della pandemia, nonché di agevolare un percorso che renda più equa la transizione verso la decarbonizzazione.

**G/2401/16/10**

[Castaldi](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale. In particolare, è previsto uno sgravio fiscale che compensi parzialmente gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche (1,2 miliardi) e che annulli le aliquote relative a questi oneri per gli utenti domestici e per le utenze non domestiche in bassa tensione (0,8 miliardi). Per il settore del gas naturale, il decreto prevede inoltre l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento (circa 0,6 miliardi) e il contenimento delle aliquote gravanti sugli oneri di sistema (quasi 0,5 miliardi). Viene infine rafforzato il *bonus* sociale elettrico e gas (0,5 miliardi) con l'obiettivo di sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette per le categorie più svantaggiate. Secondo le stime del Governo, beneficerebbero di quest'ultimo intervento circa 3,5 milioni di famiglie;

considerato che:

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19 e risulta essere trasversale a molteplici settori, da quello dei prodotti agricoli di base a quello delle costruzioni, in cui gli aumenti hanno riguardato soprattutto i metalli, le materie plastiche derivate dal petrolio, il calcestruzzo e bitumi, causando difficoltà di approvvigionamento per le aziende che hanno prodotto in gravi ripercussioni sociali ed economiche, al settore dell'energia, in cui gli aumenti, stanno causando una vera e propria crisi energetica;

l'Agenzia internazionale dell'energia ha stimato che la domanda mondiale di gas naturale è in crescita sia nel 2021 (+3,7 per cento a/a), su livelli simili a quelli rilevati nel 2019, che nel biennio successivo (+1,3 per cento a/a nel 2022 e +1,9 per cento a/a nel 2023), mentre per quanto riguarda l'energia elettrica, nel corso del 2021, è proseguita la fase rialzista fino al raggiungimento, nelle prime settimane di settembre, del massimo storico del PUN di 143,2 euro/MWh. Tale aumento è ascrivibile sia alla ripresa dei consumi elettrici italiani che, soprattutto, ai costi di generazione spinti verso l'alto dai crescenti prezzi del gas naturale all'ingrosso e dei permessi di emissione; sempre l'AIE nell'ultimo aggiornamento di ottobre dell'*Oil market report* riporta chela carenza di gas naturale, GNL e carbone, oltre ad ostacolare la ripresa economica sta comportando un massiccio uso di petrolio greggio per la generazione di energia elettrica;

da una prospettiva europea non è solo l'Italia a subirne gli effetti: gli aumenti delle materie prime e della CO2 confermano, infatti, forti ripercussioni sui prezzi finali dei consumatori anche in altri Paesi europei, quali la Spagna e la Francia. Secondo l'Autorità di regolazione per energia, reti e

ambiente (ARERA) i prezzi europei del gas sono cresciuti di oltre l'80 per cento nel terzo trimestre del 2021 rispetto al secondo, con picchi nei mercati all'ingrosso di oltre 70 euro/MWh nella seconda metà di settembre (contro i circa 20 euro/MWh di inizio anno); tali aumenti sono correlati anche all'aumento di prezzo della CO2 che, dalla fine del mese di agosto di quest'anno, si è attestato oltre i 60 euro/tCO2. A titolo di confronto, si pensi che nel mese di settembre del 2020 la CO2 valeva circa 28 euro/tCO2. Nel confronto con il secondo trimestre del 2021, il prezzo medio rilevato nel terzo trimestre è risultato in aumento del 13 per cento circa;

nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, presentata al Parlamento nel mese di settembre, è stato evidenziato che sebbene il "forte aumento del prezzo del gas naturale e dell'elettricità sembri dovuto ad una serie di fattori temporanei, tuttavia, la domanda mondiale di energia è in crescita e, dal lato dell'offerta, fattori ambientali e geopolitici potrebbero esercitare ulteriori effetti avversi. Pertanto, l'eventualità di una carenza di offerta e/o persistenza del rialzo dei prezzi costituisce un rilevante fattore di rischio per la previsione di crescita e inflazione";

considerato inoltre che:

l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche ha determinato incrementi delle tariffe decise dall'ARERA in due riprese. Nello specifico, il 1° luglio 2021 l'ARERA ha comunicato gli aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas in vigore nel terzo trimestre del 2021, rispettivamente del 10 e del 15 per cento. L'ARERA è intervenuta nuovamente in data 28 settembre 2021, sancendo aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas rispettivamente del 29,8 e del 14,4 per cento valevoli dal quarto trimestre del 2021. In entrambe le occasioni l'intervento del Governo ha consentito di attenuare l'entità degli aumenti tariffari;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02537, presentato alla Camera dei deputati, il Ministro della transizione ecologica ha annoverato tra le cause degli aumenti di prezzo delle materie prime: "la riduzione delle quantità rifornite dai Paesi produttori verso l'Europa, che vanno più a beneficio dei Paesi ad Est; i bassi livelli di stoccaggio nei siti europei, dovuti all'inverno di lunga durata; la decisa ripresa dell'economia, che comporta una grande richiesta di energia; ritardi nell'autorizzazione a esercire nuovi metanodotti di importazione; determinate forme di distribuzione che incidono sul mercato interno"; nel rispondere invece all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02538, il Ministro ha ammesso che "nonostante nel Piano integrato energia e clima (il PNIEC) siano state previste misure per attuare la transizione energetica, i consumi di gas del nostro Paese saranno ancora consistenti nel breve e medio termine, in quanto il percorso verso una completa decarbonizzazione dell'energia sarà influenzato anche dalle tempistiche di sviluppo delle tecnologie per la transizione, dall'economicità dei relativi processi e dalla sicurezza del sistema energetico complessivo";

a conferma del fatto che l'attuale condizione è fonte di grande preoccupazione per le Istituzioni europee, il 14 ottobre, la Commissaria per l'energia, Kadri Simson, ha presentato al Parlamento europeo il pacchetto di misure di breve e medio termine messe a punto dalla Commissione per fronteggiare l'aumento dei prezzi nel settore dell'energia, il quale verosimilmente si protrarrà per tutto l'inverno; sebbene sia stato ribadito che l'UE continuerà a lavorare a un sistema energetico efficiente, caratterizzato da una grossa quota di rinnovabili, rimane fermo che per quanto queste ultime stiano diventando più convenienti e rivestano sempre più importanza nella fornitura di energia alla rete elettrica e nella fissazione dei prezzi, nei periodi di maggiore domanda sono ancora necessarie altre fonti di energia, compreso il gas; come sottolineato, anche a livello nazionale, la crisi ha messo in luce un altro aspetto, cioè l'importanza dello stoccaggio per il funzionamento del mercato europeo del gas. Al momento l'Unione è in grado di stoccare oltre il 20 per cento del gas che consuma ogni anno, ma non tutti gli Stati membri dispongono di impianti appositi, e in ogni caso non sempre l'uso che ne fanno e gli obblighi di manutenzione sono gli stessi;

valutato che:

destano preoccupazione le ultime dichiarazioni del presidente russo, Vladimir Putin, il quale, da un lato, ha attribuito l'incremento del prezzo del gas alla carenza di energia elettrica dovuta allo sviluppo delle energie rinnovabili, dall'altro non ha ancora specificato quando e in che misura la

Russia potrebbe aumentare i volumi forniti all'Europa per contribuire stabilizzare il mercato;

l'orientamento europeo, come confermato dalla Commissaria Ue per le questioni energetiche, Kadri Simson, nel presentare le proposte di breve e medio termine, è quello di attuare una politica di tolleranza zero per ogni manipolazione e speculazione di mercato, poiché una delle comuni priorità rimane quella di continuare ad aumentare gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili in modo da consentire ai Paesi europei di essere meno dipendenti dalle forniture di petrolio, gas e carbone con relativi rischi associati alla volatilità di prezzi e mercati;

il Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre si è occupato della recente impennata dei prezzi dell'energia e ha esaminato l'impatto dell'aumento dei prezzi sui cittadini e sulle imprese, soprattutto sui cittadini vulnerabili e sulle PMI, che cercano di riprendersi dalla pandemia di COVID-19. Il pacchetto di misure presentato nella comunicazione della Commissione sulla risposta all'aumento dei prezzi dell'energia contiene misure utili sia nel breve che nel più lungo periodo. Il Consiglio europeo invita: 1) la Commissione a studiare il funzionamento dei mercati del gas e dell'energia elettrica, nonché del mercato dell'EU ETS, con l'aiuto dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Successivamente la Commissione valuterà se taluni comportamenti di negoziazione richiedano ulteriori misure di regolamentazione; 2) gli Stati membri e la Commissione a utilizzare urgentemente al meglio il pacchetto di misure per fornire aiuto a breve termine ai consumatori più vulnerabili e sostenere le imprese europee, tenendo conto della diversità e specificità delle situazioni negli Stati membri; 3) la Commissione e il Consiglio a prendere in considerazione in tempi brevi misure a medio e lungo termine volte a contribuire a un'energia a prezzi abbordabili per le famiglie e le imprese, aumentare la resilienza del sistema energetico dell'UE e del mercato interno dell'energia, provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere la transizione verso la neutralità climatica, tenendo conto della diversità e specificità delle situazioni negli Stati membri; 4) la Banca europea per gli investimenti a esaminare in che modo accelerare gli investimenti nella transizione energetica, nel quadro del suo attuale margine di manovra in termini di capitale, nell'ottica di ridurre i rischi di future perturbazioni e realizzare le ambizioni dell'Europa in materia di connettività globale;

i lavori saranno portati immediatamente avanti nella riunione straordinaria del Consiglio TTE (Energia) del 26 ottobre 2021. Il Consiglio europeo seguirà l'evoluzione della situazione e ritornerà sulla questione a dicembre;

in tale quadro, desta preoccupazione l'atteggiamento di alcuni Stati, come l'Ungheria e la Polonia, che hanno annunciato una posizione unitaria di contrasto al pacchetto "Fit for 55", in quanto attribuiscono alla Commissione europea la responsabilità di star deliberatamente alzando i prezzi energetici per favorire la transizione alle rinnovabili, causando così un incremento delle bollette negli Stati membri;

impegna il Governo:

tenuto conto che l'incremento dei prezzi riguarda tutte le *commodities* e rischia di generare impatti rilevanti a danno della capacità di spesa delle famiglie e dei consumi, ad attivare con urgenza un tavolo con i rappresentanti della filiera agroalimentare, al fine di individuare forme di intervento per sostenere la domanda interna e mitigare l'effetto dei rincari dei beni energetici e delle materie prime sulle famiglie italiane e sulle imprese;

ad adottare tutte le opportune ed ulteriori misure fiscali a vantaggio del reddito disponibile delle famiglie e della competitività delle imprese, nonché quelle necessarie a prevenire che nello scenario descritto in premessa si possano innescare eventuali conseguenze a danno di consumatori e imprese derivanti dalla prossima entrata in vigore di eventuali nuove tasse al consumo;

a fronte dei rischi emergenti legati alle crescenti difficoltà nella catena degli approvvigionamenti di materie prime e all'aumento dei relativi prezzi, ad accompagnare i settori produttivi più esposti agli effetti della fase di transizione in atto nella riconversione delle produzioni tradizionali e nella formazione del capitale umano.

**G/2401/17/10**



[Castaldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale;

la dinamica dei prezzi dell'energia, dopo la profonda discesa che ha caratterizzato il 2020, ha visto una decisa impennata al rialzo, determinata da una brusca accelerazione di tutti i costi delle materie prime - a causa della ripresa economica dopo i ribassi dovuti alla pandemia da Covid-19 e delle difficoltà occorse nelle filiere di approvvigionamento - e dalle alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, con variazioni che, nel giro di pochi mesi, hanno proiettato i prezzi delle materie prime decisamente verso massimi storici;

considerato che:

il forte aumento del costo delle materie prime e dei costi dei materiali da costruzione è al centro delle preoccupazioni del settore delle costruzioni. L'aumento dei prezzi, insieme alla mancanza dei materiali e alla mancanza di manodopera, mette infatti a rischio la ripresa del settore delle costruzioni e dell'economia italiana e rischia di minare in particolare la possibilità di usare tempestivamente i fondi del PNRR;

come evidenziato in sede di audizione sul provvedimento in esame, la problematica riguarda sia il mercato pubblico che quello privato. Per il mercato privato, non sono state sinora individuate soluzioni efficaci, sebbene siano state avanzate proposte volte a prevedere la revisione prezzi, consentendo alle parti di procedere alla rinegoziazione del contratto anche nel caso in cui vi siano clausole difformi, e a regolamentare eventuali ritardi nei lavori;

per i lavori pubblici, finora, è stata prevista solo una norma per il primo semestre 2021 con uno stanziamento per il fondo nazionale di 100 milioni di euro. Tale misura, sicuramente positiva, necessita di ulteriori interventi. Occorre, infatti, intervenire anche con riferimento al secondo semestre, nonché con riferimento ai prezziari sulla base dei quali vengono bandite le gare attuali, che vanno adeguatamente aggiornati;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, volta a sostenere il settore delle costruzioni, che risente notevolmente del forte aumento del costo delle materie prime e dei costi dei materiali.

**G/2401/18/10**

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Si dispone, inoltre, che per il quarto trimestre 2021 ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro;

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19. Per contrastare i rincari dei prezzi all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica il Governo ha adottato misure temporanee per contenere gli aumenti delle bollette dell'energia per le famiglie e le imprese, quali, da ultimo, il decreto-legge in esame. L'unica misura efficace al fine di attenuare i forti incrementi delle bollette del gas per l'industria è quella prevista all'articolo 2, comma 2, che azzerà gli oneri di sistema, sebbene a fronte di aumenti del prezzo del gas che sono dell'ordine di 1 euro/Smc, la riduzione degli oneri incide per circa 2c euro/Smc;

considerato che:

i dati disponibili confermano la tendenza a ulteriori rialzi dei prezzi dell'energia nell'immediato futuro. Le previsioni di medio periodo, inoltre, ad oggi lasciano intravedere un processo ancora lento di riallineamento verso prezzi più bassi, con prezzi del gas naturale superiori ai 40 EUR/MWh per tutto il 2022, per poi scendere verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023;

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 30 settembre 2020, ha definito, in relazione alla sicurezza e all'affidabilità del sistema gas, l'istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali. Il medesimo decreto disciplina sia le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, che le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata;

il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno; pertanto, le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento, rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas non attuabile dalle imprese;

considerato inoltre che:

per i motivi sovresposti, le imprese stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, a causa di prezzi del gas così sostenuti, rischiando così di perdere il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas, e causando la perdita di efficacia della misura proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune misure volte a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, quali l'aumento dei giorni di riferimento della media mobile dei prelievi, nonché l'aumento del numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto;

2) ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, portandolo a da 10 a 15 milioni di Smc/g, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità`;

3) ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

**G/2401/19/10**

[Castaldi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale;

considerato che:

le tensioni sui prezzi gas e CO<sub>2</sub> hanno comportato un aumento del costo della bolletta elettrica di circa 40 miliardi di euro su base annua. Tali tensioni potranno perdurare in ragione della chiusura degli impianti a carbone a livello mondiale, della riduzione negli investimenti nell'upstream *gas&oil*, della crescita della domanda energetica internazionale nonché dalla lentezza della crescita FER e degli investimenti in accumuli;

lo sviluppo coordinato delle fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) e dei sistemi di accumulo, insieme ad una maggiore penetrazione del vettore elettrico, sono fattori chiave per ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitare le tensioni sui prezzi dell'energia dovute ai costi delle *commodity* (gas e CO<sub>2</sub>), e fare da volano per la crescita economica del Paese, la ricerca e l'innovazione tecnologica;

come evidenziato in sede di audizione, l'avvio di un programma di investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER) e accumuli, che potrà essere reso possibile solo se accompagnato da una ulteriore semplificazione autorizzativa, consentirebbe di sostituire la produzione a gas con rinnovabili e accumuli e ridurre il numero di ore in cui la tecnologia è marginale, con il beneficio di una minore esposizione del prezzo dell'energia elettrica al costo del gas e di conseguenza una minore volatilità del prezzo dell'elettricità per famiglie e imprese,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a favorire gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER) e in sistemi di accumulo, al fine di ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitare le tensioni sui prezzi dell'energia dovute ai costi delle materie prime e rilanciare la crescita economica del Paese e il settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

**G/2401/20/10**

[Toffanin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

l'articolo 1, al fine di contenere gli effetti dell'imminente aumento delle bollette elettriche previsto per il mese di ottobre 2021, conferisce, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l'importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, di cui, 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

inoltre, dispone l'annullamento da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il IV trimestre 2021, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro;

l'attività dei consorzi di bonifica è riferita alla tutela del territorio e il loro consumo orario di energia elettrica risulta sostanzialmente imprevedibile *ex ante* poiché non legato ad uno storico e nemmeno ad un ciclo produttivo ma a una serie di condizioni meteo, e non solo, note solamente nell'immediato,

tale specificità non viene attualmente riconosciuta dalla normativa attuale dello sbilanciamento (differenza oraria tra l'energia programmata *ex ante* e l'energia consumata a consuntivo) che si basa

sull'allegato A alla deliberazione ARERA 111/2006 s.m.i. Per questo i consorzi di bonifica vengono penalizzati economicamente nello svolgimento della loro attività. In particolare l'onere di programmare i consumi è in capo al fornitore di energia elettrica che, nonostante svolga tale attività nel rispetto dei principi di diligenza e prudenza, si trova a sostenere costi di sbilanciamento molto elevati che, da prassi consolidata di mercato, include all'interno dei prezzi di fornitura. Così, rispetto agli altri clienti finali, i consorzi di bonifica hanno un aggravio di spesa che non può esser in alcun modo evitata, né da loro né dal loro fornitore, non potendo programmare la loro attività;

con l'aumento di oltre il 300 per cento da inizio anno dei prezzi della componente energia elettrica, gli oneri di sbilanciamento (correlati al prezzo dell'energia), pur attuando, come detto, tutti i meccanismi di diligenza e prudenza, hanno raggiunto, per le forniture intestate ai consorzi di bonifica, valori prossimi ai 3,00 euro/MWh. Considerando il consumo di energia elettrica dei consorzi di bonifica di circa 1.100.000 MWh/anno, l'onere per sbilanciamento equivale a 3.300.000 euro/anno. Una gestione dello sbilanciamento poco accurata, può determinare penali che raggiungono anche gli 8 euro/MWh;

occorrerebbe prevedere, quindi, che i punti di prelievo afferenti ai consorzi di bonifica debbano essere evidenziati così da valorizzare il loro sbilanciamento elettrico esclusivamente secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, lettera a), ii) e lettera b), ii) dell'allegato A alla deliberazione ARERA 111/2006 s.m.i., non considerando quindi le penalizzazioni previste dal citato articolo 40, comma 3, lettera a), i) e lettera b), i) dell'allegato A alla predetta deliberazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto esposto in premessa.

#### Art. 1

##### 1.1

###### [Collina](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «16,5 kW» con le seguenti: «30 kW».*

##### 1.2

###### [Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole: «con potenza disponibile fino a 16,5 kW» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché alle utenze non domestiche in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, di cui all'allegato A della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 27 dicembre 2019, n. 568/2019, senza limitazioni alla potenza disponibile»;*

*b) al secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «810 milioni»;*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le seguenti: «2.848,4 milioni»;*

*b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «310 milioni».*

##### 1.3

###### [Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.»;*

*b) al secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «820 milioni»;*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le seguenti: «2.858,4 milioni»;*

b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «320 milioni».

#### 1.4

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 2, dopo le parole «con potenza disponibile fino a 16,5 kW», aggiungere le seguenti: «nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

#### 1.5

[Garnero Santanchè](#), [Nastri](#)

Al comma 2, dopo le parole: «con potenza disponibile fino a 16,5 kW» inserire le seguenti: «nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

#### 1.6

[Collina](#), [Manca](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La disposizione si applica anche alle utenze non domestiche che eccedono il limite di potenza disponibile indicato, purché la spesa sostenuta per l'energia incida per almeno il 30 per cento sul fatturato e purché le dette imprese non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

#### 1.7

[Collina](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La disposizione si applica anche alle utenze non domestiche di cui al Codice ATECO 13 - Preparazione e filatura di fibre tessili, che eccedono il limite di potenza disponibile indicato, purché queste non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

#### 1.8

[Gallone](#), [Tiraboschi](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Fatta eccezione per le imprese a forte consumo di energia che possono accedere alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, la disposizione si applica anche alle utenze non domestiche con disponibilità di potenza superiore a 16,5 kW, a condizione che la spesa media sostenuta per il consumo di energia elettrica nei tre anni precedenti a quello in corso sia superiore al 30 per cento rispetto all'ammontare medio del fatturato calcolato sul medesimo periodo. A tali fini, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a un miliardo di euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole «determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «determinati in 3.038,4 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva delle spese impreviste di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».

## 1.9

### [Nencini](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022 sono altresì annullate le suddette aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.».

## 1.0.1

### [Toffanin](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 1-bis.

1. I punti di prelievo afferenti ai consorzi di bonifica sono evidenziati al fine di valorizzare il loro sbilanciamento elettrico esclusivamente secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, lettera a), ii) e lettera b), ii) dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 111/2006, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 153 (Supplemento ordinario n. 158) del 4 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

## **G/2401/21/10**

### [Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, siano assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento;

l'attuale testo normativo pone alcuni dubbi in merito all'ambito di applicazione dell'aliquota IVA in parola; circostanza da cui potrebbero discendere contenziosi sia con il consumatore finale che con l'Agenzia delle entrate in merito alla corretta applicazione della misura;

impegna il Governo:

- ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di confermare che l'ambito di applicazione della disposizione riguarda tutte le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione per usi civili ed industriali, comprese quelle per gli utilizzi esclusi da tassazione di cui agli articoli 21 e 22 del TUA e le esenzioni e gli impieghi agevolati ad aliquota ridotta di cui agli articoli 17 e 24 del TUA nonché chiarire che anche le componenti accessorie addebitate nella bolletta in ragione della somministrazione di gas naturale sono soggette alla medesima aliquota ridotta prevista dall'articolo 2 in parola.

## **G/2401/22/10**

### [Collina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre

2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 2 del decreto legge reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale, sia per gli usi civili che per quelli industriali;

in particolare, il comma 2 del suddetto articolo prevede per il quarto trimestre 2021 una riduzione delle aliquote relative agli oneri generali gas;

i settori manifatturieri ad elevato utilizzo di gas naturale stanno fronteggiando un'impennata del prezzo della fonte energetica che sta mettendo in discussione la stessa profittabilità dell'attività di impresa e tale congiuntura si inserisce in un contesto che registra un costo dell'energia strutturalmente più elevato nel nostro Paese rispetto a quello dei principali Paesi nostri *competitor* nel manifatturiero;

il gas naturale è destinato ad essere il combustibile per la transizione, in attesa di alternative tecnologicamente ed economicamente sostenibili, essendo la più pulita tra le fonti fossili;

impegna il Governo:

ad adottare, prima della perdita di efficacia delle misure contenute nell'articolo 2, comma 2, del presente decreto-legge, l'atteso decreto per la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, già prevista dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

**G/2401/23/10**

[Collina](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore del gas naturale, il decreto in esame, all'articolo 2, prevede che "in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento";

le più aggiornate previsioni di medio periodo, secondo i dati dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, prevedono che i prezzi del gas naturale rimangano superiori a 40 EUR/MWh per tutto il 2022, con una diminuzione verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023, rendendo dunque necessaria una proroga per il prossimo anno delle misure introdotte dal decreto in esame;

considerato che:

il brusco aumento dei prezzi del gas rischia di mettere a repentaglio la ripresa a seguito della pandemia da COVID-19, soprattutto nei settori industriali che richiedono una grande e costante quantità di energia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di applicare, al fine di garantire la continua ripresa delle attività economiche, le disposizioni di assoggettamento all'aliquota IVA del 5 per cento previste dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, anche nell'anno 2022, qualora i prezzi del gas naturale rimangano sugli attuali livelli.

**G/2401/24/10**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'articolo 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali;

anche il prezzo dell'energia elettrica segue un *trend* di sensibile rialzo che perdurerà verosimilmente fino a aprile 2022;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura di energia elettrica non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore energetico per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere l'aliquota IVA al 5 per cento, di cui all'articolo 2 del presente decreto, anche alla somministrazione di energia elettrica.

**G/2401/25/10**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il riscaldamento invernale può avvenire tramite l'acquisto diretto del gas naturale per la combustione oppure tramite l'acquisto del calore fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti di servizio energia conformi al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

a causa della formulazione della disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente decreto, l'aliquota in parola si applicherebbe all'acquisto di gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare calore che viene venduto all'utenza finale ma non anche alla successiva fornitura di calore;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

l'esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto avrebbe ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore si troverebbero ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;

peraltro, l'Unione europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ed alcuni Stati membri come la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata al calore venduto tramite reti di teleriscaldamento efficienti;



le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio energia che rappresentano uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del mantenimento delle condizioni di *comfort* negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, di cui all'articolo 2 del presente decreto, anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 10.

**G/2401/26/10**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, in particolare per coloro che lavorano nel settore della distribuzione e nel trasporto di metano;

a differenza di altre attività che utilizzano il gas per la produzione di beni e l'erogazione di servizi (per cui il costo del gas costituisce solo una componente minore del prezzo finale del prodotto), nel caso della vendita del metano per autotrazione il prezzo del gas rappresenta la quasi totalità del "prodotto finito". In questi giorni, quindi, è stato inevitabile un aumento dei prezzi del metano al pubblico, nonostante molti utenti stiano vendendo anche al di sotto dei margini di guadagno;

gli aumenti del costo del gas naturale hanno portato il prezzo di vendita del metano a sorpassare quello degli altri carburanti liquidi, minando la sostenibilità del comparto del metano auto, vanificando gli effetti degli strumenti incentivanti già in essere e scatenando una pericolosa spirale inflattiva per i cittadini;

il gas naturale per autotrazione è il carburante alternativo per antonomasia ed ha raggiunto percentuali d'impiego significative (circa il 2 per cento dell'attuale circolante);

questa *escalation* dei prezzi mette in difficoltà un settore di eccellenza che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l'Italia e per l'Europa, considerato anche che oggi il 20 per cento del gas naturale utilizzato in autotrazione è biometano;

sebbene il decreto legge in esame riduca parzialmente alcuni oneri ARERA e l'aliquota IVA della somministrazione di gas dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, le misure attualmente previste non sono sufficienti a contenere l'impennata dei prezzi;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per estendere l'aliquota IVA al cinque per cento di cui all'articolo 2 del presente decreto, al gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con previsione dell'applicazione della medesima aliquota ridotta anche al gas naturale ceduto direttamente al cliente per il rifornimento dei veicoli.

Art. 2

2.1

### Collina

*Al comma 1, sostituire la parola: «metano» con la seguente: «naturale».*

#### **2.2**

Mollame, Arrigoni, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per gli usi civili e industriali» con le seguenti: «per gli usi civili, industriali e per l'autotrazione»;*

*b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.*

#### **2.3**

### Gallone

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: «per gli usi civili e industriali» con le seguenti: «per gli usi civili, industriali e per l'autotrazione»*

*b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.»*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla seguente disposizione quantificata in 45 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

#### **2.4**

### Collina

*Al comma 1, sostituire le parole: «usi civili e industriali» con le seguenti: «usi civili, industriali e per l'autotrasporto» e aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.».*

#### **2.5**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole: «usi civili e industriali», aggiungere le seguenti: «nonché all'autotrazione».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.*

#### **2.6**

Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» aggiungere le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30*

maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.*

## 2.7

### Collina

*Al comma 1, dopo le parole «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» inserire le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».*

## 2.8

### Garnero Santanchè, Nastri

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» inserire le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».*

## 2.9

### Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», aggiungere le seguenti: «nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.*

## 2.10

### Croatti, Puglia

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» inserire le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) all'alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le seguenti: «2.856,4 milioni»;*
- b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «318 milioni».*

## 2.11

### Arrigoni, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» aggiungere le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.*

## 2.12

### [Garnero Santanchè, Nastri](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» aggiungere le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».*

## 2.13

### [Collina](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» inserire le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».*

## 2.14

### [Nencini](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali gas di cui al comma 2 sono annullate.».*

## 2.0.1

### [Paragone](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

*«Articolo 2-bis*

*(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e accisa su energia elettrica e gas per i clienti domestici)*

1. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis. Agli effetti dell'imposta non è altresì imponibile la fornitura di energia elettrica e gas per uso domestico";*

b) alla Tabella A Parte III:

1) al n. 103 le parole: "energia elettrica per uso domestico;" sono soppresse;

2) al n. 127-bis) le parole da: "somministrazione di gas" fino a: "acqua calda" sono soppresse.

2. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) al comma 1 le parole: "per usi civili" sono soppresse;

2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non è sottoposto ad accisa il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili."

b) all'articolo 52, comma 3, lettera e), le parole da: "con potenza" fino a: "dei prezzi" sono soppresse.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità attuative di cui al presente articolo».

## 2.0.2

### [Paragone](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

*«Articolo 2-bis*

*(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)*

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi 59 e 60 sono abrogati.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal

seguinte:

«2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2022, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma».

3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con le delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.

4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima (MGP) il mese precedente la data di offerta.

5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.».

### **2.0.3**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-bis

*(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)*

1. Nei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente interessata da tale variazione e' revisionata secondo criteri piu' aderenti all'effettivo andamento del mercato. ».

### **2.0.4**

[Collina](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-bis.

*(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)*

1. Nei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente interessata da tale variazione è revisionata secondo criteri più aderenti all'effettivo andamento del mercato.».

Art. 3

### 3.1

[Vaccaro](#), [Gaudiano](#), [Puglia](#), [Donno](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «economicamente svantaggiati» fino a: «18 febbraio 2008», con le seguenti: «appartenenti a nuclei familiari che si trovano in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui».*

### 3.2

[Ciriani](#), [Garnero Santanchè](#), [Nastri](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'importo di 450 milioni di euro» con le seguenti: «dell'importo di 900 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'articolo 5, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) quanto a 450 milioni di euro si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziato per l'erogazione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

#### 3.0.1

[Paragone](#)

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)*

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e

internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».

### **3.0.2**

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Misure per la competitività e la riduzione dei costi energetici delle imprese)*

1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

2. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di promuovere la locazione operativa di impianti da fonte rinnovabile da parte di società che abbiano come oggetto sociale l'erogazione di servizi energetici, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta la possibilità di trascrivere nei pubblici registri immobiliari e rendere opponibile a terzi la proprietà dei componenti d'impianto da parte del locatore operativo, a prescindere dalla durata della locazione operativa e dal fatto che vi sia o meno opzione per il riscatto dell'impianto da parte del conduttore. La trascrizione può essere effettuata anche senza necessità di accatastamento dell'impianto e senza che il contratto di locazione operativa sia considerato contratto di locazione immobiliare. Ai fini del presente articolo, per locazione operativa si intende il contratto con il quale il locatore o concedente attribuisce all'utilizzatore il godimento di beni mobili od immobili dietro versamento di un corrispettivo sotto forma di canoni a scadenza periodica, senza possibilità di esercitare il diritto di riscatto.

5. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.0.3**

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Misure a tutela degli utenti svantaggiati)*

1. Al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti civili che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3, è istituito il Servizio elettrico pubblico esercitato da Acquirente Unico s.p.a., di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che lo gestisce secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione.

2. Al fine di conseguire migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi a beneficio dei clienti finali, Acquirente Unico s.p.a., oltre alla funzione di approvvigionamento, può svolgere anche il servizio di vendita. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

3. Il servizio elettrico pubblico si applica ai clienti finali:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessari per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano tra i soggetti aventi diritto all'assistenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

f) di età superiore ai 75 anni.

4. La fornitura di energia elettrica per i clienti di cui al comma 3 è assicurata dal servizio di maggior tutela fino alla data di cessazione prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124. A partire dalla medesima data, i clienti di cui al comma 3 del presente articolo, transitano dal servizio di maggior tutela al servizio elettrico pubblico.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### **3.0.4**

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Misure per favorire la realizzazione di accumuli di energia integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e loro cumulabilità con altri incentivi)*

1. Gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche già esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi, ivi incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.0.5**



[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico)*

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi a condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia per la distribuzione e l'erogazione di energia elettrica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.6

[Vaccaro](#), [Donno](#), [Anastasi](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di canone unico patrimoniale)*

1. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità in settori nei quali è prevista una netta separazione in virtù di obblighi legislativi o regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico sulla base del numero delle utenze attivate dalle società che svolgono l'attività di vendita entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente.».

### 3.0.7

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Misure per contrastare alti costi del combustibile dovuti a scarsità di risorse)*

1. Al fine di assicurare che il mercato della capacità possa garantire l'adeguatezza e la possibilità effettiva di approvvigionamento delle risorse a costi sostenibili, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (AREERA), con proprio decreto, adotta disposizioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per individuare nuovi criteri per la definizione del prezzo di esercizio che tengano conto della variazione dei costi operativi.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le procedure concorsuali riferite agli anni di consegna 2024 e 2025 sono sospese.».

### 3.0.8

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011," sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione

europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia,".».

### **3.0.9**

#### [Collina](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 3-bis

1. All'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia."».

### **3.0.10**

#### [Conzatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Estensione del close-out netting)*

1. Al comma 86 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia."».

### **3.0.11**

#### [Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 2, lettera *d*), numero 2), capoverso comma 2, lettera *b*), le parole: "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema" sono sostituite dalle seguenti: "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza"».

## Art. 4

### **4.1**

#### [Angrisani](#)

*All'Allegato 1, dopo la voce numero 8, aggiungere la seguente:* «8-bis. Articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.».

### **4.2**

#### [De Lucia](#), [Vanin](#), [Puglia](#)

*All'Allegato 1, aggiungere, in fine, la seguente voce:*

«8-bis. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

### **4.3**

[De Lucia](#), [Vanin](#), [Donno](#), [Puglia](#)

*Sopprimere il comma 2.*

#### 4.4

[De Lucia](#), [Vanin](#), [Donno](#), [Puglia](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria", sono sostituite dalle seguenti: "in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento presso le scuole dell'infanzia e primaria";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti gli obiettivi formativi ed i crediti formativi universitari relativi alle didattiche e alla legislazione riferite all'inclusione necessari per l'accesso al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri e le modalità e le relative decorrenze, per il riconoscimento dei crediti formativi universitari ai sensi e per gli effetti del comma 3, secondo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno continua ad essere disciplinata ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni."».

#### 4.5

[Rampi](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il concerto del Ministro dell'istruzione, sono definiti i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, i crediti formativi per l'accesso al medesimo corso di specializzazione e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari ai sensi e per gli effetti del comma 3, secondo periodo."».

#### 4.6

[De Lucia](#), [Vanin](#), [Donno](#), [Puglia](#)

*Al comma 2, capoverso «5», dopo le parole: «inclusione scolastica», inserire le seguenti: «, a partire dall'anno accademico 2025-2026,».*

## 1.4.2.8.2. 10<sup>a</sup>(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 186 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021**  
**186<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore **COLLINA** (PD), considerata la complessità del tema e tenuto conto che la Commissione di merito sta svolgendo un ciclo di audizioni a cui sono invitati a partecipare anche i membri della 10<sup>a</sup> Commissione, domanda se ci siano i margini temporali per esprimere il parere la settimana prossima.

Il presidente **GIROTTO** si riserva di compiere le opportune verifiche.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre, nel corso della quale si è conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, presumibilmente in serata, avrà un incontro con il Presidente del Senato al fine di elaborare un indirizzo comune sulle improponibilità delle proposte emendative per estraneità di materia.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre, nel corso della quale il presidente [GIROTTO](#) ricorda di aver svolto la relazione introduttiva.

Nel dibattito interviene il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale domanda se non sia il caso di cogliere l'occasione per affrontare il tema del *superbonus* 110 per cento, con particolare riguardo ai criteri di applicazione, al fine di giungere ad una posizione quanto più ampia possibile tra le forze politiche.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) riconosce a sua volta che, sull'argomento, occorre un ulteriore approfondimento, a partire dal riordino delle percentuali dei diversi *bonus* e dalla possibilità di permettere la conclusione dei lavori per chi li ha già utilizzati. Fa presente peraltro che si potrebbe intervenire non soltanto sull'aliquota, ma anche sulla platea dei soggetti. Occorre valutare, a suo giudizio, le misure che saranno assunte dal Governo, fermo restando che alcuni *bonus*, come ad esempio quello riguardante le facciate degli edifici, hanno finora funzionato particolarmente bene data la semplicità delle procedure.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) pone l'accento in particolare sui temi dello sconto in fattura e della cessione del credito, augurandosi che la Commissione possa approfondire anche tali aspetti.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*) reputa prioritario difendere il *superbonus* 110 per cento a nome di tutta la Commissione, caldeggiandone la proroga fino al 2023.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*) si riserva di valutare le proposte avanzate, fermo restando che in questa sede occorre esprimere un parere alle Commissioni finanze e lavoro sul contenuto del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA PROROGA DEL SUPERBONUS 110 PER CENTO*

Il presidente [GIROTTO](#) (*M5S*), riallacciandosi alle considerazioni espresse sul disegno di legge n. 2426, osserva che eventuali provvedimenti in materia di *superbonus* 110 per cento potrebbero non trovare la collocazione opportuna all'interno del citato disegno di legge.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rivendica la possibilità, per la Commissione, di assumere un impegno unanime affinché sia prorogato il *superbonus* 110 per cento per tutto il 2023.

Concorda il presidente [GIROTTO](#) (M5S), augurandosi peraltro che si realizzi la convergenza di tutti i senatori e non soltanto dei membri della 10ª Commissione.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) pone all'attenzione il tema degli aumenti dei prezzi nel settore delle costruzioni.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) ricorda a sua volta che la misura del *superbonus* 110 per cento è nata in un momento di crisi di un settore. Successivamente, a fronte dell'aumento delle richieste, riconosce che si sono verificati incrementi dei costi, dovuti anche ai maggiori prezzi dei materiali e delle componenti, nonché a ulteriori dinamiche del mercato. Ritene comunque opportuno difendere lo strumento introdotto, attraverso un impegno formale della Commissione.

Il presidente [GIROTTO](#) (M5S) osserva come da più parti sia stata avanzata l'ipotesi che l'esecutore dei lavori sia in possesso dell'attestazione SOA al fine di scongiurare l'immissione sul mercato di soggetti improvvisati con scarsa professionalità.

Sulla questione descritta dal Presidente, seguono brevi interventi del senatore [MOLLAME](#) (L-SP-PSd'Az) e della senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC).

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato appena assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 2437, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, su cui la Commissione deve rendere un parere urgente all'8ª Commissione. Convoca pertanto una ulteriore seduta per l'esame in sede consultiva del predetto disegno di legge n. 2437, integrando conseguentemente l'ordine del giorno della settimana.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## 1.4.2.8.3. 10<sup>a</sup>(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 189 (pom.) del 03/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**  
MERCLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021  
**189<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che, all'esito di un confronto con la Presidenza del Senato, il criterio per valutare la proponibilità delle proposte emendative si è basato sulla finalità di introdurre misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti economicamente svantaggiati mediante il contenimento dei costi delle bollette di elettricità e gas, purché con un orizzonte temporalmente definito. Dichiarò pertanto improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 3.0.2, limitatamente al comma 4, e 3.0.11. Affermò poi che ulteriori proposte emendative sono proponibili a condizione che siano riformulate introducendo un limite temporale: si tratta delle proposte 1.9, 2.14, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 3.0.5, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10. Dichiarò poi inammissibile l'emendamento 3.0.6, nella sua attuale formulazione.

Avvertì altresì che sono state presentate le seguenti riformulazioni di emendamenti: 1.7 (testo 2), 1.9 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.0.3 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), 3.0.3 (testo 2), 3.0.6 (testo 2), 3.0.8 (testo 2) e 3.0.9 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunicò infine che sono pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e politiche dell'Unione europea sugli emendamenti.

Il senatore **ARRIGONI** (*L-SP-PSd'Az*) prende atto del criterio utilizzato per valutare l'estraneità di materia delle proposte emendative presentate. Chiede tuttavia che sia rivalutata la declaratoria di improponibilità dell'emendamento 3.0.11, a sua firma, che introduce il tema della resilienza del sistema energetico, a suo avviso strettamente attinente ai contenuti del decreto-legge. Rimarca infatti come la proposta emendativa sia utile per colmare un vuoto normativo, tanto più che in ordine al decreto-legge n. 22 del 2021 (cosiddetto "decreto-legge Ministeri") il Senato non svolse un esame di merito, in quanto il testo arrivò blindato dopo la prima lettura. Sollecita dunque il Presidente a compiere un ulteriore approfondimento.

Il presidente [GIROTTTO](#), pur comprendendo le motivazioni del senatore Arrigoni, fa presente che il decreto-legge introduce misure immediatamente efficaci per dare un ristoro temporaneo agli utenti, mentre l'emendamento 3.0.11 tratta un tema di carattere strutturale. Si riserva comunque di valutare ulteriormente la questione.

Il senatore [ANASTASI](#) (M5S) presenta le riformulazioni 3.0.2 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2), pubblicate in allegato.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene sull'ordine dei lavori, per domandare se siano in corso interlocuzioni tra i senatori di maggioranza e il Governo sul provvedimento in titolo.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) riferisce che, a quanto gli consta, i Capigruppo si stanno confrontando anche con riferimento alla calendarizzazione in Aula del decreto-legge in esame.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) chiede se vi siano previsioni in ordine alle votazioni degli emendamenti.

Il presidente relatore [GIROTTTO](#) (M5S) dichiara di non essere a conoscenza di eventuali interlocuzioni in atto fino ad oggi. Fa presente poi alla senatrice Tiraboschi che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dichiarare conclusa la discussione generale, il presidente relatore [GIROTTTO](#) (M5S) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con l'osservazione numero 4). Quanto all'osservazione numero 1), reputa superflue le parole "in particolare elettrici". Coglie poi l'occasione per sollecitare un'iniziativa della Commissione volta ad esprimere un indirizzo chiaro nei confronti di quei Paesi, come la Cina, responsabili di gran parte delle emissioni globali, tanto più che, mentre in Italia si parla di incentivi ai veicoli elettrici, in Cina si continuano ad aprire centrali a carbone. Richiama peraltro le esperienze di altri Stati europei, tra cui l'Austria, nei quali si stanno sperimentando forme alternative per la produzione di energia, ad esempio nelle acciaierie. Ritiene in proposito che la Commissione industria sia pienamente titolata ad approfondire modelli stranieri, eventualmente attraverso sopralluoghi specifici.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) ritiene che sui veicoli usati sia più opportuno ragionare in termini di riduzione del danno, in quanto gli incentivi al *retrofit* elettrico non risultano a suo avviso utili. A riguardo, reputa preferibile intervenire sul rinnovamento del parco circolante relativo alle auto più inquinanti, compatibilmente con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e con le disponibilità economiche delle famiglie.



La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene indispensabile puntare sui progetti innovativi di *smart mobility* e *smart city*, atteso che, in conseguenza dei cambiamenti dovuti alle innovazioni tecnologiche, la gerarchia economica dei settori produttivi potrebbe essere ribaltata. Osserva infatti come, a differenza del XX secolo, nel XXI secolo la percentuale di utilizzo delle auto sarà sempre più bassa, anche a fronte di nuove abitudini tra i giovani, tra cui l'utilizzo condiviso dei veicoli e l'impiego di altri mezzi di trasporto.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*) rimarca l'esigenza di rafforzare il *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM), anche al fine di difendersi dalla concorrenza sleale dei prodotti a basso costo che attualmente entrano nel mercato. Fa presente peraltro che tale meccanismo è previsto nel pacchetto della Commissione europea "*Fit for 55*", ma risulta a suo avviso ancora parziale e con un'efficacia differita nel tempo. Rileva altresì che i primi veicoli da riconvertire dovrebbero essere quelli commerciali e rammenta che nelle città occorre affrontare il tema della riduzione del traffico, anche a livello di emissioni.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*), pur ribadendo a sua volta che la Cina è responsabile del 30 per cento delle emissioni globali, fa notare che in Europa i consumi individuali sono assai più alti di quelli dei singoli cittadini cinesi.

Dopo che il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ha sottolineato il forte tasso di urbanizzazione dell'Europa rispetto alla Cina, il senatore [MOLLAME](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala che anche altri Paesi, come l'India, generano una grande quantità di emissioni. Evidenzia peraltro che per costruire un'auto nuova si impiegano molte materie prime, producendo dunque emissioni, per cui occorre bilanciare tale aspetto con le emissioni dovute ai consumi.

Il senatore [ANASTASI](#) (*M5S*) rammenta che in Austria vi sono acciaierie che utilizzano l'idrogeno.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), richiamando le considerazioni dei senatori Ripamonti e Anastasi, cita l'esempio di un'acciaieria austriaca, collocata al centro cittadino, che ha utilizzato come combustibile una miscela tra carbone e plastica non recuperabile, incentivando l'economia circolare e apportando benefici ambientali. La stessa acciaieria sta tuttora sperimentando l'utilizzo dell'idrogeno. Un sistema analogo è in via di sperimentazione anche in uno stabilimento siderurgico della provincia di Brescia.

Quanto all'*automotive*, ritiene che la diffusione della mobilità elettrica e a idrogeno renda superfluo calcolare le emissioni delle auto solo dal punto di vista degli scarichi prodotti dal veicolo. Occorre infatti utilizzare un diverso metro di valutazione basato sull'intero ciclo di vita, dalla produzione fino all'esercizio e alla demolizione. Concorda poi con la proposta di sopprimere, nell'osservazione numero 1), le parole "in particolare elettrici". In riferimento al *retrofit* elettrico, che di fatto rivoluziona l'auto, si potrebbe a suo avviso incentivare il *retrofit* con impianti a GPL o a metano, sostenendo una filiera totalmente italiana - la componentistica - e andando incontro ad esigenze economiche di coloro i quali non possono permettersi auto nuove, senza contare i benefici per l'ambiente.

Relativamente all'osservazione numero 4), propone di includere espressamente anche gli edifici unifamiliari.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*) concorda con la proposta del senatore Arrigoni circa l'osservazione numero 4). In merito all'osservazione numero 1), si riserva di valutare i suggerimenti avanzati, preannunciando l'intenzione di inserire anche la possibilità di incentivare l'uso del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la mobilità sostenibile. Si potrebbe peraltro precisare che le emissioni dei veicoli devono riguardare l'intero ciclo di vita.

Precisa infine che nei prossimi dieci anni per ridurre le emissioni climalteranti si dovrà intervenire proprio sul metano, come dimostrano recenti iniziative congiunte assunte a livello internazionale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) sconvoca l'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, domani, giovedì 4 novembre, al termine della seduta plenaria già convocata.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426**

La Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo), esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede il rifinanziamento, con complessivi 100 milioni di euro, del Fondo per la concessione sia dei contributi (c.d. *ecobonus*), per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati (c.d. Fondo *automotive*), istituito dal comma 1041 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), al fine di assicurare continuità alle misure incentivanti e di sostegno al settore;

in particolare, le risorse di cui all'articolo 7 sono ripartite in 65 milioni di euro per rifinanziare il cosiddetto *ecobonus* per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli elettrici e ibridi nuovi (con emissioni tra 0 e 60 gr di CO2/Km), i cui fondi risultano attualmente esauriti; 20 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di veicoli commerciali nuovi di categoria N1, anche in locazione finanziaria, o autoveicoli speciali nuovi di categoria M1, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; anche questi fondi risultano attualmente esauriti; 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 gr di CO2/Km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2021; 5 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di autoveicoli usati (categoria M1) di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto "decreto sostegni-*bis*");

i commi da 1 a 12 dell'articolo 11 prevedono, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore intervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze. Le categorie interessate dai nuovi interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 sono: nella misura di tredici settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e

di cui al comma 6, i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e che rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione di assegni ordinari di integrazione a carico di fondi di solidarietà bilaterali, ovvero nell'ambito di trattamenti di integrazione salariale in deroga; nella misura di nove settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, i datori di lavoro nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale suddetta;

il comma 15 del medesimo articolo 11 estende a regime, sopprimendo il limite temporale di applicazione fino al 31 dicembre 2021, una norma in materia di somministrazione di lavoro, relativamente alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; in base a tale disposizione, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore;

l'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione. Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), i cui organici vengono rinforzati (1.024 unità aggiuntive) e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e rafforzano il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

considerato che:

si esprime apprezzamento per il rifinanziamento del Fondo *automotive* e l'assegnazione di contributi maggiori ai veicoli meno inquinanti, in particolare a quelli elettrici;

l'incentivo previsto per il *retrofit* dall'articolo 74-*bis* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, risulta ancora privo del decreto attuativo previsto per velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione, nonostante il limite per la fruizione dello stesso incentivo sia posto al 31 dicembre 2021;

risulta privo di attuazione anche l'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui prevede che il medesimo Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti decreti contenenti norme specifiche per il *retrofit* di veicoli di categoria L, ovvero veicoli a due e tre ruote, al contrario degli autoveicoli, per i quali detto Ministero ha provveduto con il decreto 1° dicembre 2015, n. 219, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito di prevedere un ulteriore aumento delle somme previste dal decreto in esame per gli incentivi dedicati ai veicoli con le emissioni più basse, in particolare elettrici, nonché di prevedere incentivi non solamente per l'acquisto di veicoli usati, ma anche per il *retrofit* elettrico di veicoli di proprietà, in particolar modo per i veicoli commerciali, anche fissando limiti stringenti per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'adozione dei decreti attuativi previsti dalla normativa in vigore;

2) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riconsiderare quanto disposto dal comma 15 dell'articolo 11 in materia di somministrazione di lavoro al fine di evitare il rischio di un'ulteriore precarizzazione per i lavoratori interessati;

3) con riferimento all'articolo 13, si invitano le Commissioni di merito, al fine di incoraggiare la diffusione di una cultura della legalità a beneficio dei lavoratori e delle imprese, a introdurre misure volte a specificare che l'attività svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare sia adeguata rispetto agli andamenti stagionali delle attività;

4) tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto dell'edilizia, valutino le Commissioni di merito di sollecitare il Governo affinché adotti ogni opportuna iniziativa volta a prorogare il cosiddetto *superbonus* 110 per

cento anche sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, nonché per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio, e ad estendere l'applicazione della predetta agevolazione, fino al 31 dicembre 2023, alle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [2401](#)

Art. 1

**1.7 (testo 2)**

[Collina](#), [Manca](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «La disposizione si applica anche alle utenze non domestiche che eccedono il limite di potenza disponibile indicato, purché le dette imprese non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

**1.9 (testo 2)**

[Nencini](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per l'anno 2022 sono altresì annullate le suddette aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.».

Art. 2

**2.14 (testo 2)**

[Nencini](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per l'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali gas di cui al comma 2 sono annullate.».

**2.0.3 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-bis

*(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)*

1. Esclusivamente per l'anno 2022, nei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente interessata da tale variazione è revisionata secondo criteri più aderenti all'effettivo andamento del mercato.».

**2.0.4 (testo 2)**

[Collina](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-bis.

*(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)*

1. Fino al 31 dicembre 2022, nei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente interessata da tale variazione è revisionata secondo criteri più aderenti all'effettivo andamento del mercato.».

Art. 3

**3.0.2 (testo 2)**

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Misure per la competitività e la riduzione dei costi energetici delle imprese)*

1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

2. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

5. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**3.0.3 (testo 2)**

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Misure a tutela degli utenti svantaggiati)*

1. La fornitura di energia elettrica ai clienti civili che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3, è assicurata da Acquirente Unico s.p.a., di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la gestisce secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA).

2. Al fine di conseguire migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi a beneficio dei clienti finali, Acquirente Unico s.p.a., oltre alla funzione di approvvigionamento, può svolgere anche il servizio di vendita. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

3. Acquirente Unico rifornisce i clienti finali:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessari per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano tra i soggetti aventi diritto all'assistenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

f) di età superiore ai 75 anni.

4. La fornitura di energia elettrica per i clienti di cui al comma 3 è assicurata dal servizio di maggior tutela fino alla data di cessazione prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124. A partire dalla medesima data, i clienti di cui al comma 3 del presente articolo, transitano dal servizio di maggior tutela alla fornitura di Acquirente Unico.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### **3.0.5 (testo 2)**

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico)*

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, per gli anni 2022 e 2023 il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia per la distribuzione e l'erogazione di energia elettrica e gas naturale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.0.6 (testo 2)**

[Vaccaro](#), [Donno](#), [Anastasi](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico e dei servizi di*

*telecomunicazione)*

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni, per gli anni 2022 e 2023 il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia per la distribuzione e l'erogazione di energia elettrica e dagli operatori dei servizi di telecomunicazione.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**3.0.8 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011," sono aggiunte le seguenti: "e, esclusivamente per l'anno 2022, anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia, "».

**3.0.9 (testo 2)**

[Collina](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 3-bis

1. All'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, fino al 31 dicembre 2022, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia."».

## 1.4.2.8.4. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 190 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021**  
**190ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 novembre, nel corso della quale il Presidente relatore ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il presidente relatore **GIROTTO** (M5S) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore **MOLLAME** (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti in merito all'osservazione n. 5, non risultando chiaro, a suo avviso, in che modo si possano contenere gli aumenti dei prezzi delle materie prime.

Il senatore **COLLINA** (PD) si domanda quali siano i contratti già assegnati, richiamati nell'osservazione n. 5.

Il senatore **RIPAMONTI** (L-SP-PSd'Az) dopo aver precisato che l'osservazione n. 5 si riferisce ai lavori in corso, chiede di aggiungere, nell'osservazione n. 6, un riferimento ai bilanci delle amministrazioni locali.

Dopo un intervento del senatore **ANASTASI** (M5S), il presidente relatore **GIROTTO** (M5S) riformula lo schema di parere favorevole con osservazioni, dichiarando di aver recepito tutti i suggerimenti pervenuti.



Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**  
(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che, rispetto alla declaratoria di improponibilità pronunciata lo scorso 3 novembre, sono stati riformulati gli emendamenti 1.9 (testo 2), 2.14 (testo 2), 2.0.3 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), 3.0.2 (testo 2) 3.0.5 (testo 2), 3.0.8 (testo 2), 3.0.9 (testo 2), 3.0.10 (testo 2, pubblicato in allegato), nel senso indicato dalla Presidenza, e dunque si ritengono proponibili. Fa presente peraltro che sono state presentate le ulteriori riformulazioni 2.0.3 (testo 3), 3.0.5 (testo 3), 3.0.8 (testo 3) e 3.0.9 (testo 3), pubblicate in allegato. L'ordine del giorno G/2401/13/10 è stato ritirato.

Sono inoltre giunte alla Presidenza le riformulazioni 4.5 (testo 2), 4.5 (testo 2 corretto), 4.6 (testo 2) e 4.6 (testo 2 corretto), nonché l'ordine del giorno G/2401/11/10 (testo 2), pubblicati in allegato. In qualità di relatore, presenta gli emendamenti 1.100, Tit.1 e Coord.1, pubblicati in allegato, che recano modifiche di *drafting* rispetto al testo del decreto-legge.

Quanto alla proposta 3.0.6 (testo 2), presentata nella seduta del 3 novembre, ritiene che essa introduca anche ambiti ulteriori e dunque sia improponibile per estraneità di materia.

Non essendo stato riformulato l'emendamento 2.0.2, ne conferma l'improponibilità.

Quanto alla proposta 3.0.11, già dichiarata improponibile nella seduta del 3 novembre, all'esito di ulteriori approfondimenti con la Presidenza del Senato revoca la precedente pronuncia e ammette pertanto la proposta all'esame.

Rende noto infine che la senatrice Gallone ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/2401/7/10, G/2401/20/10 e all'emendamento 1.0.1.

In base all'articolo 102, comma 4, del Regolamento, non essendo ancora pervenuti tutti i pareri delle Commissioni consultate, propone di procedere all'espressione dei pareri del Governo e del relatore su tutti gli ordini del giorno ed emendamenti presentati e poi all'esame degli ordini del giorno generali, degli ordini del giorno relativi all'articolo 2 nonché alle votazioni degli emendamenti volti ad aggiungere articoli dopo gli articoli 2 e 3 che abbiano già avuto il parere della Commissioni consultate. Gli altri emendamenti si considerano accantonati.

Conviene la Commissione.

Si passa agli ordini del giorno generali.

Il sottosegretario Caterina BINI accoglie gli ordini del giorno G/2401/1/10 e G/2401/2/10. Il parere sull'ordine del giorno G/2401/3/10 è favorevole previa riformulazione che introduca le parole "a valutare l'opportunità di". Si esprime favorevolmente sull'ordine del giorno G/2401/4/10, purché vengano espunte le parole da "prevedendo" fino a "esso necessariamente comporta". Non accoglie l'ordine del giorno G/2401/5/10. Il parere sull'ordine del giorno G/2401/6/10 è favorevole purché siano introdotte le parole "a valutare la possibilità di". Dopo aver accolto l'ordine del giorno G/2401/7/10, dichiara di non accogliere l'ordine del giorno G/2401/8/10. Quanto agli ordini del giorno G/2401/9/10 e G/2401/10/10, si dichiara favorevole purché siano riformulati premettendo le parole "a valutare la possibilità di". Con riferimento all'ordine del giorno G/2401/11/10 (testo 2), invita i proponenti a introdurre le parole "a valutare l'opportunità di". Accoglie poi gli ordini del giorno G/2401/12/10 e

G/2401/14/10, mentre l'orientamento favorevole sugli ordini del giorno G/2401/15/10, G/2401/16/10 e G/2401/17/10 è subordinato ad una loro riformulazione, così come per l'ordine del giorno G/2401/18/10. Accoglie quindi l'ordine del giorno G/2401/19/10, dichiarando invece di non accogliere il G/2401/20/10.

Il senatore [COLLINA](#) (PD), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula gli ordini del giorno G/2401/3/10 e G/2401/4/10 in testi 2, pubblicati in allegato, che vengono accolti dal sottosegretario BINI. Ritira poi l'ordine del giorno G/2401/5/10.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco) sottoscrive e riformula l'ordine del giorno G/2401/6/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dalla sottosegretaria BINI.

Il senatore ARRIGONI ritira l'ordine del giorno G/2401/8/10 e riformula gli ordini del giorno G/2401/9/10 e G/2401/10/10 in testi 2, pubblicati in allegato, nonché l'ordine del giorno G/2401/11/10 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, che vengono accolti dal sottosegretario Caterina BINI.

Il senatore [ANASTASI](#) (M5S), accedendo all'invito del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2401/15/10, in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dalla sottosegretaria BINI. Sottoscrive poi gli ordini del giorno G/2401/16/10 e G/2401/17/10 e li riformula in testi 2, pubblicati in allegato, accolti dalla sottosegretaria BINI. Riformula infine l'ordine del giorno G/2401/18/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, parimenti accolto dal sottosegretario BINI.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) sull'ordine del giorno G/2401/20/10, il sottosegretario BINI replica che su esso c'è un orientamento contrario del Ministero della transizione ecologica in quanto la materia è demandata alla competenza dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

Si passa agli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S), dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 1.100 a sua firma, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, nonché sulla proposta 1.0.1. Ribadisce poi l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Si associa il sottosegretario Caterina BINI.

Con riferimento agli ordini del giorno presentati all'articolo 2, la sottosegretaria BINI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2401/21/10, purché siano espunte le parole da "nonché chiarire" fino a "dall'articolo 2 in parola". Accoglie poi gli ordini del giorno G/2401/22/10 e G/2401/23/10, mentre il parere sull'ordine del giorno G/2401/24/10 è favorevole qualora venga riformulato. Con riguardo all'ordine del giorno G/2401/25/10, il parere è favorevole solo se vengono espunte le parole da "nonché alle somministrazioni di energia" fino a "decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 10". Infine, dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2401/26/10 a condizione che siano inserite le parole "compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica".

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) riformula l'ordine del giorno G/2401/21/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dalla sottosegretaria BINI. Riformula altresì gli ordini del giorno G/2401/24/10 e G/2401/25/10, in testi 2, pubblicati in allegato nel senso indicato dalla sottosegretaria BINI, che li accoglie. Infine, riformula l'ordine del giorno G/2401/26/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, analogamente accolto dalla sottosegretaria BINI.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti

all'articolo 2, nonché sulla proposta 2.0.1. Propone poi di accantonare gli identici emendamenti 2.0.3 (testo 3) e 2.0.4 (testo 2), su cui si riserva di esprimere il parere in un secondo momento.

Il sottosegretario BINI si esprime in senso conforme al Presidente relatore.

La Commissione, come concordato in precedenza, conviene quindi di accantonare gli emendamenti all'articolo 2, nonché le proposte 2.0.3 (testo 3) e 2.0.4 (testo 2).

Si passa alle votazioni degli ulteriori emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, su cui la Commissione bilancio si è già espressa.

L'emendamento 2.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

In sede di articolo 3, il presidente relatore [GIROTTTO](#) (M5S) esprime parere contrario sulle proposte 3.1, 3.2, 3.0.1, 3.0.4, 3.0.5 (testo 3) e 3.0.7. Si riserva invece di esprimere il parere in un secondo momento sulle proposte 3.0.2 (testo 2), 3.0.3 (testo 2), 3.0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10 (testo 2), che chiede di accantonare. Esprime invece un avviso favorevole sull'emendamento 3.0.11.

Il sottosegretario Caterina BINI si associa.

La Commissione, come convenuto in precedenza, conferma l'accantonamento di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, nonché degli emendamenti 3.0.2 (testo 2), 3.0.3 (testo 2), 3.0.8 (testo 3), 3.0.9 (testo 3) e 3.0.10 (testo 2), in attesa dei pareri della Commissione bilancio e delle altre Commissioni consultate.

Si passa poi alle votazioni.

L'emendamento 3.0.1 è dichiarato decaduto.

Per dichiarazione di astensione a nome del Gruppo sull'emendamento 3.0.11, prende la parola il senatore [ANASTASI](#) (M5S), sottolineando che l'inserimento del concetto di resilienza tra le competenze del Ministero della transizione ecologica risulta ultronea.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.0.11, evidenziandone l'importanza considerato che la previsione di piani di resilienza per far fronte ad eventi eccezionali è a suo avviso strategica.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'emendamento 3.0.11.

In sede di articolo 4, il presidente relatore [GIROTTTO](#) (M5S) esprime un parere favorevole sull'emendamento 4.1, purché venga riformulato in un testo di cui dà lettura. Riservandosi poi di esprimersi in un secondo momento sull'emendamento 4.2, manifesta un avviso contrario sugli emendamenti 4.3 e 4.4, nonché favorevole sulle proposte 4.5 (testo 2 corretto) e sul 4.6 (testo 2 corretto).

Il sottosegretario BINI si esprime in senso conforme al Presidente relatore.

I senatori [CROATTI](#) (M5S) e [LANZI](#) (M5S) aggiungono la propria firma a tutti gli ordini del giorno ed emendamenti presentati da senatori del Gruppo Movimento 5 stelle.

Il [PRESIDENTE](#), in attesa che giungano i restanti pareri da parte delle Commissioni consultate,

propone di sospendere l'esame.

Conviene la Commissione.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento ( [n. 980](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) illustra l'atto in titolo, evidenziando che le attività commerciali riguardanti i locali da intrattenimento sono gestite da imprenditori che hanno subito negli ultimi due anni serie difficoltà dovute alle chiusure legate alla pandemia. Alle incertezze si è aggiunto il mancato fatturato, determinando un rischio di impresa altissimo, a fronte del quale i ristori sono stati finora esigui rispetto ai problemi riscontrati.

Rispetto alle recenti riaperture, segnala che i gestori richiedono da tempo un trattamento simile a quello dei loro omologhi europei. Sottolinea altresì come il tema del riempimento dei locali si basi su quattro parametri: l'affollamento in termini di numero di persone al metro quadro; le uscite di sicurezza; il volume occupato per persona; i servizi igienici.

Fa presente inoltre che l'attività, in particolare delle discoteche, si basa anzitutto sull'immagine e sulla possibilità di ospitare artisti. Fornisce quindi alcuni dati circa le capienze attuali, rilevando come i locali da intrattenimento siano già in regola sotto molti parametri e risultano ben strutturati anche per quanto attiene alla sicurezza.

Conclude proponendo lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a venerdì 12 novembre il termine per far pervenire le proposte di audizione da parte dei Gruppi. Comunica peraltro che i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria sull'atto in titolo saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì 12 novembre, alle ore 15, il termine per far pervenire le proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 16,05.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

##### **[\(2401\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha reso numerosi pareri senza tuttavia concludere l'esame. Sono peraltro giunti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e politiche dell'Unione europea.

Alla luce dei pareri espressi dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo, il senatore [COLLINA](#) (PD) ritira gli emendamenti 1.1, 1.6, 1.7 (testo 2), 2.1, 2.4, 2.7 e 2.13. Sottoscrive poi

l'emendamento 4.5 (testo 2 corretto).

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira a sua volta gli emendamenti 1.4, 2.2, 2.5, 2.6, 2.9 e 2.11.

Il senatore [ANASTASI](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 1.2, 1.3, 3.1 (dopo averlo sottoscritto), 3.0.4 e 3.0.7.

Il [PRESIDENTE](#) propone dunque di convocare una nuova seduta al termine dell'Assemblea per proseguire l'esame degli emendamenti accantonati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) dispone la convocazione di una nuova seduta, oggi alle ore 18,30, o comunque al termine dell'Aula, per il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2401.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

### **NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426**

La Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo), esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede il rifinanziamento, con complessivi 100 milioni di euro, del Fondo per la concessione sia dei contributi (c.d. *ecobonus*), per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati (c.d. Fondo *automotive*), istituito dal comma 1041 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), al fine di assicurare continuità alle misure incentivanti e di sostegno al settore; in particolare, le risorse di cui all'articolo 7 sono ripartite in 65 milioni di euro per rifinanziare il cosiddetto *ecobonus* per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli elettrici e ibridi nuovi (con emissioni tra 0 e 60 gr di CO2/Km), i cui fondi risultano attualmente esauriti; 20 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di veicoli commerciali nuovi di categoria N1, anche in locazione finanziaria, o autoveicoli speciali nuovi di categoria M1, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; anche questi fondi risultano attualmente esauriti; 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 gr di CO2/Km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2021; 5 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di autoveicoli usati (categoria M1) di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto "decreto sostegni-*bis*");

i commi da 1 a 12 dell'articolo 11 prevedono, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore intervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze. Le categorie interessate dai nuovi interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 sono: nella misura di tredici settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e di cui al comma 6, i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e che rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione di assegni ordinari di integrazione a carico di fondi di solidarietà bilaterali, ovvero nell'ambito di trattamenti di integrazione salariale in deroga; nella misura di nove settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, i datori di lavoro nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale suddetta;

il comma 15 del medesimo articolo 11 estende a regime, sopprimendo il limite temporale di applicazione fino al 31 dicembre 2021, una norma in materia di somministrazione di lavoro, relativamente alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; in base a tale disposizione, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore;

l'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione. Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), i cui organici vengono rinforzati (1.024 unità aggiuntive) e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e rafforzano il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

considerato che:

si esprime apprezzamento per il rifinanziamento del Fondo *automotive* e l'assegnazione di contributi maggiori ai veicoli meno inquinanti, in particolare a quelli elettrici;

l'incentivo previsto per il *retrofit* dall'articolo 74-*bis* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, risulta ancora privo del decreto attuativo previsto per velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione, nonostante il limite per la fruizione dello stesso incentivo sia posto al 31 dicembre 2021;

risulta privo di attuazione anche l'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui prevede che il medesimo Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti decreti contenenti norme specifiche per il *retrofit* di veicoli di categoria L, ovvero veicoli a due e tre ruote, al contrario degli autoveicoli, per i quali detto Ministero ha provveduto con il decreto 1° dicembre 2015, n. 219, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito di prevedere un ulteriore aumento delle somme previste dal decreto in esame per gli incentivi dedicati ai veicoli con le emissioni più basse, di prevedere incentivi non solamente per l'acquisto di veicoli usati, ma anche per il *retrofit* che presenta il miglior rapporto costi/benefici in termini di analisi del ciclo di vita (*Life-cycle assessment - LCA*), nonché di destinare risorse importanti a progettualità strutturali di "*smart mobility*" e "*smart city*", compreso l'aumento di utilizzo del trasporto pubblico locale (TPL), della mobilità leggera, dello *sharing* e di ogni altro strumento idoneo;

2) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riconsiderare quanto disposto dal comma 15 dell'articolo 11 in materia di somministrazione di lavoro al fine di evitare il rischio di un'ulteriore precarizzazione per i lavoratori interessati;

- 3) con riferimento all'articolo 13, si invitano le Commissioni di merito, al fine di incoraggiare la diffusione di una cultura della legalità a beneficio dei lavoratori e delle imprese, a introdurre misure volte a specificare che l'attività svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare sia adeguata rispetto agli andamenti stagionali delle attività;
- 4) tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto dell'edilizia, valutino le Commissioni di merito di sollecitare il Governo affinché adotti ogni opportuna iniziativa volta a prorogare il cosiddetto *superbonus* 110 per cento anche sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e gli edifici unifamiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, nonché per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio, e ad estendere l'applicazione della predetta agevolazione, fino al 31 dicembre 2023, alle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
- 5) si invitano le Commissioni di merito a tener conto dell'esigenza di contenere, mediante opportuni strumenti, l'aumento del prezzo delle materie prime nel caso di contratti già assegnati;
- 6) si invitano le Commissioni di merito a valutare la possibilità di introdurre temporaneamente l'esenzione dal canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, in favore dei venditori di energia elettrica e gas naturale.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426**

La Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo), esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede il rifinanziamento, con complessivi 100 milioni di euro, del Fondo per la concessione sia dei contributi (c.d. *ecobonus*), per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati (c.d. Fondo *automotive*), istituito dal comma 1041 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), al fine di assicurare continuità alle misure incentivanti e di sostegno al settore;

in particolare, le risorse di cui all'articolo 7 sono ripartite in 65 milioni di euro per rifinanziare il cosiddetto *ecobonus* per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli elettrici e ibridi nuovi (con emissioni tra 0 e 60 gr di CO<sub>2</sub>/Km), i cui fondi risultano attualmente esauriti; 20 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di veicoli commerciali nuovi di categoria N1, anche in locazione finanziaria, o autoveicoli speciali nuovi di categoria M1, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici; anche questi fondi risultano attualmente esauriti; 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 gr di CO<sub>2</sub>/Km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2021; 5 milioni di euro per rifinanziare i contributi per l'acquisto di autoveicoli usati (categoria M1) di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto "decreto sostegni-*bis*");

i commi da 1 a 12 dell'articolo 11 prevedono, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore intervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze. Le categorie interessate dai nuovi interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 sono: nella misura di tredici settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e di cui al comma 6, i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione del trattamento ordinario di

integrazione salariale e che rientrino, quindi, nell'ambito di applicazione di assegni ordinari di integrazione a carico di fondi di solidarietà bilaterali, ovvero nell'ambito di trattamenti di integrazione salariale in deroga; nella misura di nove settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, i datori di lavoro nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale suddetta;

il comma 15 del medesimo articolo 11 estende a regime, sopprimendo il limite temporale di applicazione fino al 31 dicembre 2021, una norma in materia di somministrazione di lavoro, relativamente alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; in base a tale disposizione, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore;

l'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione. Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), i cui organici vengono rinforzati (1.024 unità aggiuntive) e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e rafforzano il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

considerato che:

si esprime apprezzamento per il rifinanziamento del Fondo *automotive* e l'assegnazione di contributi maggiori ai veicoli meno inquinanti, in particolare a quelli elettrici;

l'incentivo previsto per il *retrofit* dall'articolo 74-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, risulta ancora privo del decreto attuativo previsto per velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione, nonostante il limite per la fruizione dello stesso incentivo sia posto al 31 dicembre 2021;

risulta privo di attuazione anche l'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui prevede che il medesimo Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti decreti contenenti norme specifiche per il *retrofit* di veicoli di categoria L, ovvero veicoli a due e tre ruote, al contrario degli autoveicoli, per i quali detto Ministero ha provveduto con il decreto 1° dicembre 2015, n. 219, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito di prevedere un ulteriore aumento delle somme previste dal decreto in esame per gli incentivi dedicati ai veicoli con le emissioni più basse, di prevedere incentivi non solamente per l'acquisto di veicoli usati, ma anche per il *retrofit* che presenta il miglior rapporto costi/benefici in termini di analisi del ciclo di vita (*Life-cycle assessment - LCA*), nonché di destinare risorse importanti a progettualità strutturali di "*smart mobility*" e "*smart city*", compreso l'aumento di utilizzo del trasporto pubblico locale (TPL), della mobilità leggera, dello *sharing* e di ogni altro strumento idoneo;

2) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riconsiderare quanto disposto dal comma 15 dell'articolo 11 in materia di somministrazione di lavoro al fine di evitare il rischio di un'ulteriore precarizzazione per i lavoratori interessati;

3) con riferimento all'articolo 13, si invitano le Commissioni di merito, al fine di incoraggiare la diffusione di una cultura della legalità a beneficio dei lavoratori e delle imprese, a introdurre misure volte a specificare che l'attività svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare sia adeguata rispetto agli andamenti stagionali delle attività;

4) tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto dell'edilizia, valutino le Commissioni di merito di sollecitare il Governo affinché adotti ogni opportuna iniziativa volta a prorogare il cosiddetto *superbonus* 110 per



cento anche sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e gli edifici unifamiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, nonché per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio, e ad estendere l'applicazione della predetta agevolazione, fino al 31 dicembre 2023, alle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;

5) si invitano le Commissioni di merito a tener conto dell'esigenza di contenere, mediante opportuni strumenti, l'aumento del prezzo delle materie prime nel caso di contratti già assegnati;

6) si invitano le Commissioni di merito a valutare la possibilità di introdurre temporaneamente l'esenzione dal canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, in favore dei venditori di energia elettrica e gas naturale, fatto salvo l'equilibrio dei conti pubblici delle amministrazioni locali.

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2401](#)

### **G/2401/3/10 (testo 2)**

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 21, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017) prevede che, al fine di consentire "la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione" nel rispetto dei criteri di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, sono definite, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le imprese a forte consumo di gas naturale;

l'articolo 21, comma 2, della predetta legge, stabilisce che "entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas";

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, recante "Imprese a forte consumo di gas naturale. Definizioni", prevede l'istituzione dell'elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale, con i relativi requisiti di accesso, nonché i livelli di agevolazione, da calcolare in base all'intensità gasivora, spettanti a tali imprese, da definirsi con successivo decreto;

a oggi, a quanto si apprende, a differenza di quanto avvenuto in altri stati membri dell'Unione, tra cui Francia e Germania, in Italia permane una continua applicazione di oneri parafiscali per le imprese a forte consumo di gas naturale, non essendo stata ancora data piena attuazione alle norme citate, nonostante lo spirito degli atti europei e della normativa nazionale richiamati;

considerato che:

il forte aumento dei prezzi del gas e dell'energia che si è verificato negli ultimi mesi ha colpito, in modo particolare, le imprese a forte consumo di gas, e ha messo a repentaglio non solo la capacità di tali aziende di affrontare con forza il percorso verso la transizione ecologica, ma anche di recuperare le perdite sostenute nel periodo difficile della crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare piena attuazione, nel rispetto dello spirito della normativa europea,

a quanto disposto dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 prevedendo una sostanziale riduzione dei costi sostenuti dalle imprese a forte consumo di gas naturale, attraverso la riduzione degli oneri parafiscali o, in alternativa, adeguate agevolazioni fiscali, tali da garantire la loro continuità operativa.

**G/2401/4/10 (testo 2)**

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite regole per il dispacciamento del gas naturale in condizioni di emergenza;

in attuazione alla predetta norma, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2020, n. 250 (Meccanismi per i servizi di interrompibilità tecnica della fornitura di gas naturale offerti da clienti industriali), prevede la possibilità di offerta di due servizi, il primo caratterizzato da preavviso di 24 ore e durata massima di tre giorni consecutivi, il secondo da preavviso di 48 ore, durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi, entrambi tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno;

all'offerta di servizio di cui al predetto decreto possono partecipare in via diretta i clienti finali industriali in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Sm<sup>3</sup>/giorno per singolo sito e oppure, mediante soggetti aggregatori, quelli in grado di mettere a disposizione almeno 5.000 Sm<sup>3</sup>/giorno;

come conseguenza dell'aumento dei prezzi e della diminuzione della disponibilità del gas, che ha messo a repentaglio l'approvvigionamento di tale materia prima, i servizi di interrompibilità rischiano di essere inattuabili da parte delle imprese nella incombente finestra temporale tra 1° novembre 2021 e 31 marzo 2022;

per scongiurare tale eventualità, può essere necessario garantire una maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, aumentare la richiesta del volume interrompibile e, conseguentemente, allineare la remunerazione alla maggiore durata, al rischio reale di interruzione e alle condizioni di mercato;

considerato che:

le criticità esposte in premessa relative all'interrompibilità tecnica della fornitura del gas si applicano, parallelamente, alla fornitura di elettricità, soggetta a servizi simili ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del già citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevede che "in caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia";

il servizio di interrompibilità delle forniture elettriche ha assunto un'importanza cruciale a seguito dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e del loro incremento nell'ambito del *mix* energetico nazionale, nonché in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione sanciti a livello europeo;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire l'applicabilità dei servizi di interrompibilità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2020 nelle situazioni di emergenza

come quella sottesa all'emanazione del decreto-legge in esame.

**G/2401/6/10 (testo 2)**

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

- il decreto in esame ha come obiettivo il contenimento degli effetti sui cittadini conseguenti all'aumento delle bollette previsto per il mese di ottobre. La copertura delle misure ivi previste viene rintracciata su diversi piani:

1) 700 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6 (Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro), del decreto-legge n. 34 del 2020;

2) 1.709 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, (cosiddetto *Sostegni-bis*) che riconosce un "ulteriore" contributo a fondo perduto, rispetto a quello già concesso dal cosiddetto decreto *Sostegni* a favore di tutti i soggetti con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021;

3) 129,4 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

4) 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020;

5) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali;

- il fine del decreto è senza dubbio virtuoso e consente di tutelare i cittadini, e in particolare le fasce più fragili ed esposte, dal repentino aumento dei costi delle bollette;

- nei primi giorni si era diffusa una analisi distorta circa la causa dei rincari, che veniva erroneamente attribuita ai costi connessi alla transizione ecologica ed energetica. In realtà, come più volte sottolineato dal nostro gruppo e dalle associazioni ambientaliste, è proprio la transizione che potrebbe garantire un abbattimento delle bollette;

- in tal senso, si ricorda come esistano oggi molteplici contributi e sussidi che incidono fortemente sui costi sostenuti dai cittadini: ad esempio, i contributi e gli impianti in centrale (9,977 miliardi di euro negli ultimi dieci anni) e le esenzioni oneri di sistema (12,698 miliardi di euro) sono rintracciabili tra i costi coperti dagli utenti finali con la bolletta elettrica. Sono spese relative al dispacciamento, ossia i servizi che garantiscono l'equilibrio tra l'energia immessa nel sistema e quella prelevata e dello sconto sugli oneri di sistema alle cosiddette "aziende energivore", identificate - attraverso il decreto del 5 aprile 2013 - come quelle caratterizzate da un consumo annuo superiore ai 2,4 GWh di energia elettrica e da un indice di intensità energetica superiore al 2 per cento. Tali costi hanno pesato sulle bollette italiane per 1.661,65 milioni di euro nel solo 2020;

- è stato redatto un *report* dall'associazione Legambiente sui sussidi ambientalmente dannosi (SAD) (in relazione ai quali esiste dal 2017 un Catalogo dell'ex Ministero dell'ambiente, poi aggiornato negli anni successivi), tema di vitale importanza per la transizione ecologica: si ricorda come il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 abbia istituito la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, la quale ha formulato sei proposte normative volte a rimodulare sette SAD previsti nel Catalogo del 2018 e sulle quali è stata aperta, e chiusa, una consultazione i cui risultati sono in fase di elaborazione;

- il succitato report di Legambiente, diffuso a fine settembre 2021, stima in 34,6 miliardi di euro il costo totale dei sussidi ambientalmente dannosi: il settore energia con 24 sussidi per 12,86 miliardi di euro l'anno; il settore trasporti con 15 voci e 16,6 miliardi di euro di sussidi; il settore agricolo con 5 voci e 3,1 miliardi di euro; quello edile con 1,1 miliardi di euro l'anno distribuiti in 3 voci e quello legato alle concessioni ambientali con 812,59 milioni di euro l'anno e 4 diverse voci di sussidi indiretti. 18,3 miliardi potrebbero essere aboliti entro il 2025 eliminando i sussidi per il mondo delle trivellazioni, i fondi per la ricerca su gas, carbone e petrolio e le agevolazioni fiscali per le auto aziendali, nonché il diverso trattamento fiscale tra benzina gasolio, gpl e metano; o, ancora il *capacity market* per le centrali a gas e l'accesso al superbonus per le caldaie a gas;

- è necessario dunque procedere in modo netto verso l'abolizione dei SAD o la loro rimodulazione in SAF, abbandonando definitivamente le fonti fossili che contribuiscono al rincaro bollette a causa della dipendenza del gas, e al contempo impegnarsi a investire tali risorse nella transizione energetica (con incentivi, ad esempio, al settore delle rinnovabili) e nel contenimento delle sue possibili conseguenze negative. Se, da un lato, essa comporterà (oltre alla salvezza del pianeta) degli indiscussi risparmi per i cittadini nel medio e nel lungo periodo, è necessario che in un primo momento lo Stato si faccia carico dei suoi potenziali ma inevitabili immediati costi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nei prossimi provvedimenti, ivi compreso un puntuale intervento all'interno della legge di bilancio 2022, una celere eliminazione e rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi a partire da quelli in favore delle fonti fossili, utilizzando le risorse rinvenienti da tale operazione per finanziare la transizione ecologica ed energetica e per contenere i conseguenti costi a carico di cittadini e lavoratori.

**G/2401/9/10 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas (introdotto lo scorso anno con il decreto ministeriale 30 settembre 2020) non attuabile dalle imprese;

le imprese stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, in presenza dei prezzi del gas così sostenuti, perdendo così il requisito della continuità di

prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas;

impegna il Governo:

affinché la misura dell'interrompibilità gas non perda efficacia proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas, a valutare la possibilità di garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, sia innalzando il riferimento della media mobile dei prelievi e sia innalzando il numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto, ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità e, infine, ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio, al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

**G/2401/10/10 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica e l'indispensabile sicurezza europea e nazionale del sistema energetico devono indurre Europa e il nostro paese sia a ridurre l'elevata dipendenza da paesi terzi e dall'estero, per l'Italia oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative in sede comunitaria affinché nel pacchetto sulla finanza sostenibile si consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico.

**G/2401/11/10 (testo 3)**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione

insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'articolo 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;

anche il prezzo dell'energia elettrica segue un *trend* di sensibile rialzo;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, come anche confermato da ARERA, perdurerà almeno fino al primo quadrimestre 2022, per poi attendersi una decrescita;

i provvedimenti adottati da ARERA, in attuazione delle previsioni decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, hanno natura temporanea e limitata al trimestre in corso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, anche in sede di legge di bilancio 2022, un nuovo provvedimento per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, che contenga analoghe misure già previste dal decreto in esame, anche ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, e a introdurre le misure necessarie per sostenere in particolare le aziende "gasivore" e le amministrazioni comunali.

#### **G/2401/11/10 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'articolo 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;

anche il prezzo dell'energia elettrica segue un *trend* di sensibile rialzo;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, come anche confermato da ARERA, perdurerà almeno fino al primo quadrimestre 2022, per poi attendersi una decrescita;

i provvedimenti adottati da ARERA, in attuazione delle previsioni decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, hanno natura temporanea e limitata al trimestre in corso;

impegna il Governo:

ad adottare, anche in sede di legge di bilancio 2022, un nuovo provvedimento per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, che contenga analoghe misure già previste dal decreto in esame, anche ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, e a introdurre le misure necessarie per sostenere in particolare le aziende "gasivore" e le amministrazioni comunali.

#### **G/2401/15/10 (testo 2)**

[Anastasi](#), [Donno](#), [Puglia](#), [Croatti](#), [Lanzi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

considerato che:

la recente impennata dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) dell'energia elettrica appare, quantomeno in Italia, sostanzialmente legata alle regole di mercato che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo *spot* del gas naturale (combustibile utilizzato dai cicli combinati, tecnologia di generazione che fissa il prezzo marginale nel mercato italiano) ed il prezzo dei permessi di emissione di CO2 sul mercato europeo ETS;

ad una prima analisi, infatti, la differenza tra i prezzi MGP ed i costi variabili di produzione dei cicli combinati si attesta in media su valori non dissimili da quelli tipici del periodo pre-Covid, quando la domanda non aveva ancora subito la depressione dello scorso anno. Ciò significa che, all'incremento dei costi di produzione, non pare essersi aggiunto un significativo incremento dell'esercizio di potere di mercato da parte dei produttori;

il MGP ed il resto dei mercati europei a cui esso è accoppiato sono peraltro mercati spot a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell'energia corrisponde al prezzo dell'offerta più costosa che il mercato ha dovuto accettare per poter soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell'offerta marginale vengono accettate e remunerate al prezzo di quest'ultima, godendo quindi di una *extra*-remunerazione, detta "rendita inframarginale". Al riguardo, la teoria economica sostiene che, in un mercato ideale perfettamente competitivo, in cui il prezzo di offerta corrisponde al costo variabile di produzione, la rendita inframarginale è necessaria a coprire i costi fissi, di investimento e di O&M;

tuttavia, nella situazione odierna del mercato, l'abnorme crescita dei prezzi *spot* ha determinato una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e quindi dei corrispondenti *extra*-profitti, per quelle tecnologie di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili;

nel caso degli impianti a fonti rinnovabili, occorre distinguere tra impianti non incentivati ed impianti incentivati. Riguardo ai primi, gli impianti idroelettrici tradizionali, che peraltro risultano ormai ampiamente ammortizzati e che quindi necessitano di coprire limitati costi fissi, hanno pienamente beneficiato delle elevate rendite inframarginali. Riguardo ai secondi, occorre distinguere tra tre tipologie di schemi di incentivazione: 1) quelli in cui l'energia prodotta resta nella disponibilità del produttore (*feed-in premium* quale ad esempio il conto energia) che, oltre all'incentivo, beneficia direttamente della vendita sul mercato dell'energia prodotta agli elevati prezzi *spot*; 2) quelli che prevedono la cessione dell'energia al GSE (*feed-in tariff* quale ad esempio la tariffa onnicomprensiva): in questo caso il produttore rinnovabile non è esposto ai prezzi *spot*, per cui l'unico beneficiario dei loro livelli elevati risulta il GSE, che può in tal modo ridurre il peso della componente tariffaria ASOS a copertura dei costi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili (FER), generando un ritorno positivo per i consumatori, peraltro a loro volta esposti agli elevati prezzi di acquisto dell'energia; 3) quelli che prevedono a monte un meccanismo di asta per assegnare una *feed-in tariff* regolata con un contratto a due vie, come gli schemi di incentivazione di cui al "decreto FER 1": in tal caso, l'incentivo corrisponde alla differenza tra la tariffa definita su base di asta e il prezzo zonale orario, per cui qualora quest'ultimo dovesse superare il valore della tariffa, il produttore dovrebbe rendere al GSE, andando a ridurre il peso della componente tariffaria ASOS;

rilevato che:

in passato, per risolvere il problema delle eccessive rendite inframarginali fu fatta la proposta di convertire MGP dal sistema a prezzo marginale al sistema *pay-as-bid*, nel quale ogni offerta accettata è remunerata al proprio prezzo, eliminando in tal modo alla radice ogni rendita inframarginale. Vi sono molte ragioni per sostenere che un sistema *pay-as-bid* è meno efficiente di un sistema a prezzo marginale, tuttavia, nel caso specifico, poiché i partecipanti al mercato sono razionali, nel passare al *pay-as-bid* essi ovviamente cambierebbero strategia di offerta, offrendo prezzi vicini a quelli che ciascuno di essi stimerebbe essere il prezzo marginale del mercato, conseguendo quindi un risultato, in termini di esborso complessivo per i consumatori, nel migliore dei casi identico a quello del sistema a

prezzo marginale;

su questo tema, più di recente la Spagna ha introdotto una misura temporanea volta a ridurre gli *extra*-profitti da rendita inframarginale che gli impianti di generazione a bassi o nulli costi variabili (impianti nucleari, idroelettrici, eolici e solari) stanno ottenendo in questo periodo, grazie ai prezzi *spot day-ahead* molto elevati che si sono verificati anche in quel Paese, spinti dai rincari del gas e dei permessi di emissione di CO<sub>2</sub>, ai cui costi tali impianti non sono esposti. In particolare, questa misura non si applica agli impianti incentivati e a quelli di potenza inferiore a 10 MW, né agli impianti a fonti rinnovabili non incentivati che abbiano stipulato contratti di lungo termine (*PPA - Power Purchase Agreement*) che non prevedano coperture legate agli incrementi dei prezzi del gas e che quindi non abbiano incrementato i ricavi per via della crescita dei prezzi;

più in generale, occorre chiedersi se un modello di mercato come quello *spot* a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l'effettuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve periodo, abbia ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mercato sia coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi variabili pressoché nulli e pure in buona parte incentivate. Poiché gli impianti a fonti rinnovabili hanno invece significativi costi fissi, in particolare di investimento, appare evidente come, in assenza di incentivi, la copertura di tali costi, e quindi la bancabilità degli investimenti, sia meglio garantita da contratti di vendita dell'energia di lungo periodo, quali i PPA, piuttosto che da una quotidiana ed incerta competizione sul mercato *spot*, dove attualmente sono in larga misura le altre fonti a fare il prezzo. Stabilizzare il prezzo di acquisto sul medio-lungo periodo sarebbe peraltro altrettanto benefico per il consumatore controparte del contratto;

laddove la produzione FER, in particolare non programmabile, fosse opportunamente contrattualizzata sul medio-lungo termine, e quindi per nulla esposta al prezzo *spot*, il ruolo del mercato *spot* rimarrebbe quello di coprire la domanda residua, che a sua volta andrebbe progressivamente a ridursi per via degli obiettivi di neutralità climatica al 2050. In tale ottica, a tendere, a livello *spot* per l'energia sopravviverebbe il solo mercato di bilanciamento;

nelle more di una riforma di tale meccanismo di mercato, particolare attenzione deve essere prestata agli eventuali comportamenti anticoncorrenziali degli operatori sul mercato del giorno prima. In questa situazione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle offerte dei cicli termoelettrici (300 euro/MWh dei primi di ottobre vs 50 euro/MWh ante-Covid) garantiscono, infatti, rendite inframarginali elevatissime a tutti i rimanenti impianti. Tali rendite risultano assolutamente fuori scala rispetto sia ai valori pre-Covid sia alle ragionevoli attese di mercato. Questa condizione potrebbe costituire un forte stimolo alla presentazione di offerte indebitamente elevate da parte degli operatori, in quanto, da un lato, essi si garantirebbero una elevata remunerazione della produzione da impianti termoelettrici, dall'altro, sarebbe ulteriormente esaltato il valore delle rendite infra marginali di tutti impianti in possesso dei medesimi operatori;

impegna il Governo:

a fronte dello scenario delineato in premessa, a valutare la possibilità, nell'ambito della prossima legge di bilancio, di creare un fondo alimentato mediante gli *extra* profitti realizzati dalle aziende favorite dall'aumento del prezzo del gas, al fine di sostenere i costi sociali delle fasce più deboli, che maggiormente hanno subito l'effetto della pandemia, nonché di agevolare un percorso che renda più equa la transizione verso la decarbonizzazione.

**G/2401/16/10 (testo 2)**

[Castaldi](#), [Donno](#), [Puglia](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Lanzi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:



il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale. In particolare, è previsto uno sgravio fiscale che compensi parzialmente gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche (1,2 miliardi) e che annulli le aliquote relative a questi oneri per gli utenti domestici e per le utenze non domestiche in bassa tensione (0,8 miliardi). Per il settore del gas naturale, il decreto prevede inoltre l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento (circa 0,6 miliardi) e il contenimento delle aliquote gravanti sugli oneri di sistema (quasi 0,5 miliardi). Viene infine rafforzato il *bonus* sociale elettrico e gas (0,5 miliardi) con l'obiettivo di sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette per le categorie più svantaggiate. Secondo le stime del Governo, beneficerebbero di quest'ultimo intervento circa 3,5 milioni di famiglie;

considerato che:

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19 e risulta essere trasversale a molteplici settori, da quello dei prodotti agricoli di base a quello delle costruzioni, in cui gli aumenti hanno riguardato soprattutto i metalli, le materie plastiche derivate dal petrolio, il calcestruzzo e bitumi, causando difficoltà di approvvigionamento per le aziende che hanno prodotto in gravi ripercussioni sociali ed economiche, al settore dell'energia, in cui gli aumenti, stanno causando una vera e propria crisi energetica;

l'Agenzia internazionale dell'energia ha stimato che la domanda mondiale di gas naturale è in crescita sia nel 2021 (+3,7 per cento a/a), su livelli simili a quelli rilevati nel 2019, che nel biennio successivo (+1,3 per cento a/a nel 2022 e +1,9 per cento a/a nel 2023), mentre per quanto riguarda l'energia elettrica, nel corso del 2021, è proseguita la fase rialzista fino al raggiungimento, nelle prime settimane di settembre, del massimo storico del PUN di 143,2 euro/MWh. Tale aumento è ascrivibile sia alla ripresa dei consumi elettrici italiani che, soprattutto, ai costi di generazione spinti verso l'alto dai crescenti prezzi del gas naturale all'ingrosso e dei permessi di emissione; sempre l'AIE nell'ultimo aggiornamento di ottobre dell'*Oil market report* riporta che la carenza di gas naturale, GNL e carbone, oltre ad ostacolare la ripresa economica sta comportando un massiccio uso di petrolio greggio per la generazione di energia elettrica;

da una prospettiva europea non è solo l'Italia a subirne gli effetti: gli aumenti delle materie prime e della CO2 confermano, infatti, forti ripercussioni sui prezzi finali dei consumatori anche in altri Paesi europei, quali la Spagna e la Francia. Secondo l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i prezzi europei del gas sono cresciuti di oltre l'80 per cento nel terzo trimestre del 2021 rispetto al secondo, con picchi nei mercati all'ingrosso di oltre 70 euro/MWh nella seconda metà di settembre (contro i circa 20 euro/MWh di inizio anno); tali aumenti sono correlati anche all'aumento di prezzo della CO2 che, dalla fine del mese di agosto di quest'anno, si è attestato oltre i 60 euro/tCO2. A titolo di confronto, si pensi che nel mese di settembre del 2020 la CO2 valeva circa 28 euro/tCO2. Nel confronto con il secondo trimestre del 2021, il prezzo medio rilevato nel terzo trimestre è risultato in aumento del 13 per cento circa;

nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, presentata al Parlamento nel mese di settembre, è stato evidenziato che sebbene il "forte aumento del prezzo del gas naturale e dell'elettricità sembri dovuto ad una serie di fattori temporanei, tuttavia, la domanda mondiale di energia è in crescita e, dal lato dell'offerta, fattori ambientali e geopolitici potrebbero esercitare ulteriori effetti avversi. Pertanto, l'eventualità di una carenza di offerta e/o persistenza del rialzo dei prezzi costituisce un rilevante fattore di rischio per la previsione di crescita e inflazione";

considerato inoltre che:

l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche ha determinato incrementi delle tariffe decise dall'ARERA in due riprese. Nello specifico, il 1° luglio 2021 l'ARERA ha comunicato gli aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas in vigore nel terzo trimestre del 2021,

rispettivamente del 10 e del 15 per cento. L'ARERA è intervenuta nuovamente in data 28 settembre 2021, sancendo aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas rispettivamente del 29,8 e del 14,4 per cento valevoli dal quarto trimestre del 2021. In entrambe le occasioni l'intervento del Governo ha consentito di attenuare l'entità degli aumenti tariffari;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02537, presentato alla Camera dei deputati, il Ministro della transizione ecologica ha annoverato tra le cause degli aumenti di prezzo delle materie prime: "la riduzione delle quantità rifornite dai Paesi produttori verso l'Europa, che vanno più a beneficio dei Paesi ad Est; i bassi livelli di stoccaggio nei siti europei, dovuti all'inverno di lunga durata; la decisa ripresa dell'economia, che comporta una grande richiesta di energia; ritardi nell'autorizzazione a esercire nuovi metanodotti di importazione; determinate forme di distribuzione che incidono sul mercato interno"; nel rispondere invece all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02538, il Ministro ha ammesso che "nonostante nel Piano integrato energia e clima (il PNIEC) siano state previste misure per attuare la transizione energetica, i consumi di gas del nostro Paese saranno ancora consistenti nel breve e medio termine, in quanto il percorso verso una completa decarbonizzazione dell'energia sarà influenzato anche dalle tempistiche di sviluppo delle tecnologie per la transizione, dall'economicità dei relativi processi e dalla sicurezza del sistema energetico complessivo";

a conferma del fatto che l'attuale condizione è fonte di grande preoccupazione per le Istituzioni europee, il 14 ottobre, la Commissaria per l'energia, Kadri Simson, ha presentato al Parlamento europeo il pacchetto di misure di breve e medio termine messe a punto dalla Commissione per fronteggiare l'aumento dei prezzi nel settore dell'energia, il quale verosimilmente si protrarrà per tutto l'inverno; sebbene sia stato ribadito che l'UE continuerà a lavorare a un sistema energetico efficiente, caratterizzato da una grossa quota di rinnovabili, rimane fermo che per quanto queste ultime stiano diventando più convenienti e rivestano sempre più importanza nella fornitura di energia alla rete elettrica e nella fissazione dei prezzi, nei periodi di maggiore domanda sono ancora necessarie altre fonti di energia, compreso il gas; come sottolineato, anche a livello nazionale, la crisi ha messo in luce un altro aspetto, cioè l'importanza dello stoccaggio per il funzionamento del mercato europeo del gas. Al momento l'Unione è in grado di stoccare oltre il 20 per cento del gas che consuma ogni anno, ma non tutti gli Stati membri dispongono di impianti appositi, e in ogni caso non sempre l'uso che ne fanno e gli obblighi di manutenzione sono gli stessi;

valutato che:

destano preoccupazione le ultime dichiarazioni del presidente russo, Vladimir Putin, il quale, da un lato, ha attribuito l'incremento del prezzo del gas alla carenza di energia elettrica dovuta allo sviluppo delle energie rinnovabili, dall'altro non ha ancora specificato quando e in che misura la Russia potrebbe aumentare i volumi forniti all'Europa per contribuire stabilizzare il mercato;

l'orientamento europeo, come confermato dalla Commissaria Ue per le questioni energetiche, Kadri Simson, nel presentare le proposte di breve e medio termine, è quello di attuare una politica di tolleranza zero per ogni manipolazione e speculazione di mercato, poiché una delle comuni priorità rimane quella di continuare ad aumentare gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili in modo da consentire ai Paesi europei di essere meno dipendenti dalle forniture di petrolio, gas e carbone con relativi rischi associati alla volatilità di prezzi e mercati;

il Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre si è occupato della recente impennata dei prezzi dell'energia e ha esaminato l'impatto dell'aumento dei prezzi sui cittadini e sulle imprese, soprattutto sui cittadini vulnerabili e sulle PMI, che cercano di riprendersi dalla pandemia di COVID-19. Il pacchetto di misure presentato nella comunicazione della Commissione sulla risposta all'aumento dei prezzi dell'energia contiene misure utili sia nel breve che nel più lungo periodo. Il Consiglio europeo invita: 1) la Commissione a studiare il funzionamento dei mercati del gas e dell'energia elettrica, nonché del mercato dell'EU ETS, con l'aiuto dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Successivamente la Commissione valuterà se taluni comportamenti di negoziazione richiedano ulteriori misure di regolamentazione; 2) gli Stati membri e la Commissione a utilizzare urgentemente al meglio il pacchetto di misure per fornire aiuto a breve termine ai consumatori più

vulnerabili e sostenere le imprese europee, tenendo conto della diversità e specificità delle situazioni negli Stati membri; 3) la Commissione e il Consiglio a prendere in considerazione in tempi brevi misure a medio e lungo termine volte a contribuire a un'energia a prezzi abbordabili per le famiglie e le imprese, aumentare la resilienza del sistema energetico dell'UE e del mercato interno dell'energia, provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere la transizione verso la neutralità climatica, tenendo conto della diversità e specificità delle situazioni negli Stati membri; 4) la Banca europea per gli investimenti a esaminare in che modo accelerare gli investimenti nella transizione energetica, nel quadro del suo attuale margine di manovra in termini di capitale, nell'ottica di ridurre i rischi di future perturbazioni e realizzare le ambizioni dell'Europa in materia di connettività globale;

i lavori saranno portati immediatamente avanti nella riunione straordinaria del Consiglio TTE (Energia) del 26 ottobre 2021. Il Consiglio europeo seguirà l'evoluzione della situazione e ritornerà sulla questione a dicembre;

in tale quadro, desta preoccupazione l'atteggiamento di alcuni Stati, come l'Ungheria e la Polonia, che hanno annunciato una posizione unitaria di contrasto al pacchetto "Fit for 55", in quanto attribuiscono alla Commissione europea la responsabilità di star deliberatamente alzando i prezzi energetici per favorire la transizione alle rinnovabili, causando così un incremento delle bollette negli Stati membri;

impegna il Governo:

tenuto conto che l'incremento dei prezzi riguarda tutte le *commodities* e rischia di generare impatti rilevanti a danno della capacità di spesa delle famiglie e dei consumi, a valutare la possibilità di attivare con urgenza un tavolo con i rappresentanti della filiera agroalimentare, al fine di individuare forme di intervento per sostenere la domanda interna e mitigare l'effetto dei rincari dei beni energetici e delle materie prime sulle famiglie italiane e sulle imprese;

a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure fiscali a vantaggio del reddito disponibile delle famiglie e della competitività delle imprese, nonché quelle necessarie a prevenire che si possano innescare eventuali conseguenze a danno di consumatori e imprese derivanti dalla prossima entrata in vigore di eventuali nuove tasse al consumo;

a fronte dei rischi emergenti legati alle crescenti difficoltà nella catena degli approvvigionamenti di materie prime e all'aumento dei relativi prezzi, ad accompagnare i settori produttivi più esposti agli effetti della fase di transizione in atto nella riconversione delle produzioni tradizionali e nella formazione del capitale umano.

**G/2401/17/10 (testo 2)**

[Castaldi](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Lanzi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale;

la dinamica dei prezzi dell'energia, dopo la profonda discesa che ha caratterizzato il 2020, ha visto una decisa impennata al rialzo, determinata da una brusca accelerazione di tutti i costi delle materie prime - a causa della ripresa economica dopo i ribassi dovuti alla pandemia da Covid-19 e delle difficoltà occorse nelle filiere di approvvigionamento - e dalle alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, con variazioni che, nel giro di pochi mesi, hanno proiettato i prezzi delle materie prime decisamente verso massimi storici;

considerato che:

il forte aumento del costo delle materie prime e dei costi dei materiali da costruzione è al centro delle preoccupazioni del settore delle costruzioni. L'aumento dei prezzi, insieme alla mancanza dei materiali e alla mancanza di manodopera, mette infatti a rischio la ripresa del settore delle costruzioni e dell'economia italiana e rischia di minare in particolare la possibilità di usare tempestivamente i fondi del PNRR;

come evidenziato in sede di audizione sul provvedimento in esame, la problematica riguarda sia il mercato pubblico che quello privato. Per il mercato privato, non sono state sinora individuate soluzioni efficaci, sebbene siano state avanzate proposte volte a prevedere la revisione prezzi, consentendo alle parti di procedere alla rinegoziazione del contratto anche nel caso in cui vi siano clausole difformi, e a regolamentare eventuali ritardi nei lavori;

per i lavori pubblici, finora, è stata prevista solo una norma per il primo semestre 2021 con uno stanziamento per il fondo nazionale di 100 milioni di euro. Tale misura, sicuramente positiva, necessita di ulteriori interventi. Occorre, infatti, intervenire anche con riferimento al secondo semestre, nonché con riferimento ai prezziari sulla base dei quali vengono bandite le gare attuali, che vanno adeguatamente aggiornati;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, volta a sostenere il settore delle costruzioni, che risente notevolmente del forte aumento del costo delle materie prime e dei costi dei materiali.

**G/2401/18/10 (testo 2)**

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#), [Croatti](#), [Lanzi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Si dispone, inoltre, che per il quarto trimestre 2021 ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro;

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19. Per contrastare i rincari dei prezzi all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica il Governo ha adottato misure temporanee per contenere gli aumenti delle bollette dell'energia per le famiglie e le imprese, quali, da ultimo, il decreto-legge in esame. L'unica misura efficace al fine di attenuare i forti incrementi delle bollette del gas per l'industria è quella prevista all'articolo 2, comma 2, che azzera gli oneri di sistema, sebbene a fronte di aumenti del prezzo del gas che sono dell'ordine di 1 euro/Smc, la riduzione degli oneri incide per circa 2c euro/Smc;

considerato che:

i dati disponibili confermano la tendenza a ulteriori rialzi dei prezzi dell'energia nell'immediato futuro. Le previsioni di medio periodo, inoltre, ad oggi lasciano intravedere un processo ancora lento di riallineamento verso prezzi più bassi, con prezzi del gas naturale superiori ai 40 EUR/MWh per tutto il 2022, per poi scendere verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023;

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 30 settembre 2020, ha definito, in relazione alla sicurezza e all'affidabilità del sistema gas, l'istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali. Il medesimo decreto disciplina sia le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, che le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata;

il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno; pertanto, le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento, rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas non attuabile dalle imprese;

considerato inoltre che:

per i motivi sovresposti, le imprese stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, a causa di prezzi del gas così sostenuti, rischiando così di perdere il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas, e causando la perdita di efficacia della misura proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

1) adottare le opportune misure volte a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, quali l'aumento dei giorni di riferimento della media mobile dei prelievi, nonché l'aumento del numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto;

2) aumentare la richiesta del volume interrompibile, portandolo a da 10 a 15 milioni di Smc/g, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità`;

3) adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

#### **G/2401/21/10 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, siano assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento;

l'attuale testo normativo pone alcuni dubbi in merito all'ambito di applicazione dell'aliquota IVA in parola; circostanza da cui potrebbero discendere contenziosi sia con il consumatore finale che con l'Agenzia delle entrate in merito alla corretta applicazione della misura;

impegna il Governo:

- ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di confermare che l'ambito di applicazione della disposizione riguarda tutte le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione per usi civili ed industriali, comprese quelle per gli utilizzi esclusi da tassazione di cui agli articoli 21 e 22 del TUA e le esenzioni e gli impieghi agevolati ad aliquota ridotta di cui agli

articoli 17 e 24 del TUA.

**G/2401/24/10 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'articolo 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali;

anche il prezzo dell'energia elettrica segue un *trend* di sensibile rialzo che perdurerà verosimilmente fino a aprile 2022;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura di energia elettrica non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore energetico per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

impegna il Governo:

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere l'aliquota IVA al 5 per cento, di cui all'articolo 2 del presente decreto, anche alla somministrazione di energia elettrica.

**G/2401/25/10 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il riscaldamento invernale può avvenire tramite l'acquisto diretto del gas naturale per la combustione oppure tramite l'acquisto del calore fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti di servizio energia conformi al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

a causa della formulazione della disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente decreto, l'aliquota in parola si applicherebbe all'acquisto di gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare calore che viene venduto all'utenza finale ma non anche alla successiva fornitura di calore;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

l'esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto avrebbe ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore si troverebbero ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni

fossili meno efficienti, lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;

peraltro, l'Unione europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ed alcuni Stati membri come la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata al calore venduto tramite reti di teleriscaldamento efficienti;

le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio energia che rappresentano uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del mantenimento delle condizioni di *comfort* negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, di cui all'articolo 2 del presente decreto, anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento.

**G/2401/26/10 (testo 2)**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, in particolare per coloro che lavorano nel settore della distribuzione e nel trasporto di metano;

a differenza di altre attività che utilizzano il gas per la produzione di beni e l'erogazione di servizi (per cui il costo del gas costituisce solo una componente minore del prezzo finale del prodotto), nel caso della vendita del metano per autotrazione il prezzo del gas rappresenta la quasi totalità del "prodotto finito". In questi giorni, quindi, è stato inevitabile un aumento dei prezzi del metano al pubblico, nonostante molti utenti stiano vendendo anche al di sotto dei margini di guadagno;

gli aumenti del costo del gas naturale hanno portato il prezzo di vendita del metano a sorpassare quello degli altri carburanti liquidi, minando la sostenibilità del comparto del metano auto, vanificando gli effetti degli strumenti incentivanti già in essere e scatenando una pericolosa spirale inflattiva per i cittadini;

il gas naturale per autotrazione è il carburante alternativo per antonomasia ed ha raggiunto percentuali d'impiego significative (circa il 2 per cento dell'attuale circolante);

questa *escalation* dei prezzi mette in difficoltà un settore di eccellenza che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l'Italia e per l'Europa, considerato anche che oggi il 20 per cento del gas naturale utilizzato in autotrazione è biometano;

sebbene il decreto legge in esame riduca parzialmente alcuni oneri ARERA e l'aliquota IVA della somministrazione di gas dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, le misure attualmente previste non sono sufficienti a contenere l'impennata dei prezzi;

impegna il Governo:

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare le opportune iniziative per estendere l'aliquota IVA al cinque per cento di cui all'articolo 2 del presente decreto, al gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con previsione dell'applicazione della medesima aliquota ridotta anche al gas naturale ceduto

direttamente al cliente per il rifornimento dei veicoli.

Art. 1

### **1.100**

Il Relatore

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pari a 700 milioni di euro» inserire le seguenti: «nell'anno 2021.».*

Art. 2

### **2.0.3 (testo 3)**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-bis

*(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)*

1. Fino al 31 dicembre 2022, nei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente interessata da tale variazione è revisionata secondo criteri più aderenti all'effettivo andamento del mercato.».

Art. 3

### **3.0.5 (testo 3)**

[Anastasi](#), [Dell'Olio](#), [Donno](#), [Puglia](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis.

*(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico e del gas naturale)*

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, per gli anni 2021 e 2022 il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia elettrica e gas naturale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **3.0.8 (testo 3)**

[Arrigoni](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*



«Articolo 3-bis

*(Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, fino al 31 dicembre 2022, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia,"».

**3.0.9 (testo 3)**

[Collina](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 3-bis

1. Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 86 della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione Europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia.».

**3.0.10 (testo 2)**

[Conzatti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 3-bis

*(Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia.».

Art. 4

**4.5 (testo 2 corretto)**

[Rampi](#), [Collina](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il concerto del Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione."».

**4.5 (testo 2)**

[Rampi](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il concerto del Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.»».

#### **4.6 (testo 2 corretto)**

[De Lucia](#), [Vanin](#), [Donno](#), [Puglia](#), [Castaldi](#), [Croatti](#), [Lanzi](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il concerto del Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione."».

#### **4.6 (testo 2)**

[De Lucia](#), [Vanin](#), [Donno](#), [Puglia](#), [Castaldi](#), [Croatti](#), [Lanzi](#)

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il concerto del Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.»».

#### **Tit.1**

Il Relatore

*Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «nonché per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi».

#### **Coord.1**

Il Relatore

#### **Art. 2**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «per gli usi civili» *con le seguenti:* «per usi civili» *e dopo le parole:* «articolo 26, comma 1, del» *inserire le seguenti:* «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al».

*Al comma 2, sostituire le parole:* «oneri generali gas» *con le seguenti:* «oneri generali di sistema per il settore del gas».

*Alla rubrica, sostituire le parole:* «nel settore gas» *con le seguenti:* «nel settore del gas».

#### **Art. 3**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «tariffe elettriche» *con le seguenti:* «tariffe per la fornitura di energia elettrica».

### **Art. 5**

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «, in termini di indebitamento netto e fabbisogno» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».*

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» con le seguenti: «Fondo previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo».*

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «destinata al Ministero» con le seguenti: «di competenza del Ministero».*

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «decreto legislativo del 3 marzo» con le seguenti: «decreto legislativo 3 marzo» e le parole: «allo stesso Fondo, che sono versati» con le seguenti: «allo stesso fondo, da versare».*

## **1.4.2.9. 12<sup>^</sup> (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.9.1. 12<sup>a</sup>(Igiene e sanita') - Seduta n. 271 (pom.) del 04/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021**  
**271<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[PARENTE](#)

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi sulle disposizioni di interesse della Commissione.

L'articolo 8 del decreto-legge, al comma 1, modifica alcune norme transitorie, che riconoscono: l'applicazione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato, per il periodo trascorso in quarantena precauzionale (comunque denominata, in attuazione delle misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19); l'applicazione - a determinate condizioni - per il periodo prescritto di assenza dal servizio per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, dei trattamenti di malattia inerenti al ricovero ospedaliero.

Le modifiche concernono: l'estensione al 2021 (novella di cui alla lettera *a*) della tutela prevista per la fattispecie suddetta di quarantena precauzionale - tutela che, secondo l'interpretazione seguita, non poteva, a normativa vigente, trovare applicazione, per i lavoratori dipendenti privati, per il periodo successivo al 31 dicembre 2020 (mentre per i dipendenti pubblici ha continuato a trovare applicazione, in base ad un'altra norma, tuttora vigente, l'equiparazione al ricovero ospedaliero) -; l'elevamento da 396 milioni di euro a 976,7 milioni del limite di spesa, relativo al 2021, entro il quale sono riconosciuti i trattamenti relativi alle fattispecie summenzionate - quarantena precauzionale e periodo prescritto di assenza dal servizio per i lavoratori fragili - che siano a carico dell'INPS (novella di cui alla lettera *b*) e norma abrogatoria di coordinamento posta dal successivo comma 2); la possibilità, consentita dalla riformulazione del suddetto limite di spesa, di impiego delle medesime risorse anche per gli eventi che si sono verificati nel 2020 e che erano rimasti privi delle tutele in oggetto a causa del raggiungimento del limite relativo al 2020 (quest'ultimo limite, pari a 663,1 milioni - come detto, già interamente utilizzati -, viene formalmente mantenuto nella suddetta novella); l'introduzione di uno stanziamento, pari a 188,3 milioni, per il 2021, che costituisce un limite di spesa per il riconoscimento, a determinate condizioni, di un rimborso forfettario, relativo sia al 2020 sia al 2021, in favore dei datori di lavoro privati, per gli oneri sostenuti per il riconoscimento dei trattamenti nelle suddette due fattispecie - con riferimento ai casi in cui il trattamento di malattia sia a carico del datore di lavoro e non dell'INPS, con

esclusione dei datori di lavoro domestico e dei datori non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso l'INPS - (novella di cui alla lettera *c*); l'esclusione (rispetto alla corrispondente norma finora vigente) degli oneri a carico dei datori di lavoro privati dal limite sopra menzionato di 976,7 milioni, il quale, quindi, concerne i soli oneri a carico dell'INPS (novella di cui alla lettera *b*) citata).

Il comma 1 del successivo articolo 13 - insieme con l'Allegato 1 - reca un complesso di novelle nella disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. Tra l'altro:

- si prevede che ogni comitato di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro - istituito presso ciascuna regione o provincia autonoma - si riunisca almeno due volte all'anno e che il medesimo sia convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (lettera *a*));
- si modifica la disciplina del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) (lettera *b*). Riguardo all'ambito delle pubbliche amministrazioni che costituiscono il suddetto Sistema, la novella inserisce il Dipartimento per la trasformazione digitale (della Presidenza del Consiglio dei ministri) e l'INPS, oltre ad operare alcuni adeguamenti formali in relazione a modifiche istituzionali sopravvenute e a introdurre la possibilità di individuazione di ulteriori amministrazioni con decreto interministeriale. In merito alle finalità e all'oggetto del Sistema, la novella inserisce la valutazione delle attività di vigilanza, anche sulla base di una nuova apposita sezione del Sistema, dedicata alle sanzioni amministrative irrogate nel settore in oggetto, nonché mediante l'estensione alle parti sociali della facoltà di accesso anche al quadro del SINP relativo agli interventi di vigilanza. Si prevedono inoltre sia una revisione delle norme attuative del SINP - ai fini dell'adeguamento alle modifiche suddette - mediante l'emanazione di un decreto interministeriale sia un decreto ministeriale di ridefinizione della composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema in oggetto (entrambi i decreti sono adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). La novella prevede altresì che l'INAIL renda disponibili ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati - ivi compresi quelli sotto la soglia minima posta ai fini della tutela dell'INAIL - e alle malattie professionali denunciate;
- le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro vengono estese a tutti i settori lavorativi, sopprimendo le norme che limitavano tale competenza al settore edile e ad altri ambiti specifici (lettera *c*). Di conseguenza, sia il suddetto Ispettorato sia le aziende sanitarie locali esercitano la vigilanza in esame in via generale - ferme restando alcune riserve di competenza, già stabilite dalla disciplina vigente, per altre amministrazioni -. La novella prevede altresì che, a livello provinciale, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito della programmazione regionale già contemplata dalle norme vigenti, promuovano e coordinino sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutte le amministrazioni competenti e demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le conseguenti modifiche alle disposizioni attuative concernenti il coordinamento in oggetto. Si dispone poi che l'Ispettorato nazionale del lavoro presenti, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai fini della trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare; la relazione deve dar conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza;
- si opera una revisione della disciplina sui provvedimenti di sospensione, da parte dei suddetti organi di vigilanza, dell'attività imprenditoriale (lettera *d*). In primo luogo, la novella riduce dal 20 per cento al 10 per cento la soglia contemplata da una delle fattispecie di sospensione, prevedendo che quest'ultima sia adottata in tutti i casi in cui una quota pari o superiore al 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell'accesso ispettivo, risulti occupato senza la relativa preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Si opera altresì una ridefinizione delle altre fattispecie di sospensione, sia sostituendo il relativo allegato - recante le singole ipotesi - sia sopprimendo la condizione della reiterazione; di conseguenza, nella nuova formulazione, la sospensione viene disposta per ogni caso di grave violazione rientrante nelle ipotesi di cui al nuovo

allegato (a prescindere dall'eventuale circostanza che si tratti di una reiterazione). Resta fermo il principio che la sospensione è adottata in relazione alla sola parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni - o, alternativamente, come prevede la novella, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'allegato -. Si opera inoltre una revisione delle condizioni stabilite per la revoca della sospensione, aggiungendo alle condizioni costituite dal superamento delle situazioni di irregolarità quella della rimozione delle conseguenze pericolose e ridefinendo gli importi delle somme da pagare ai fini della medesima revoca (somme aggiuntive rispetto alle sanzioni previste dalle norme per le singole fattispecie di illecito). Si conferma la figura di reato per il caso di violazione - da parte del datore di lavoro - del provvedimento di sospensione, con la conferma delle misure relative alla pena detentiva e con una riduzione dei limiti minimi e massimi dell'ammenda (prevista in via disgiuntiva per il caso in cui la violazione concerna la sospensione motivata dalla sussistenza di rapporti di lavoro non oggetto di comunicazione). Resta fermo il principio che la sospensione comporta, per la durata della medesima, l'interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni - mentre viene soppressa la norma, prevista per alcune ipotesi specifiche, sull'allungamento del periodo di interdizione oltre quello di sospensione -;

- si prevede l'istituzione di un repertorio degli organismi paritetici in materia di sicurezza sul lavoro e si ridefiniscono le attività di comunicazione da parte degli stessi, prevedendo altresì che i dati forniti da tali organismi siano utilizzati ai fini dell'individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL (lettera f));
- si prevede l'istituzione di un'apposita banca dati presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, relativa alle specifiche comunicazioni del committente o del responsabile dei lavori - comunicazioni già previste dalla disciplina vigente - in materia di cantieri temporanei o mobili.

I successivi commi dell'articolo 13 autorizzano nuove assunzioni per l'Ispettorato nazionale del lavoro e per l'Arma dei Carabinieri.

Il comma 6 dell'articolo 14 dispone un ampliamento dell'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. Più in particolare, la novella consiste sia nell'estensione temporale dell'esenzione sia nell'ampliamento degli ambiti oggetto dell'esenzione medesima.

L'esenzione è posta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso, per il periodo successivo al termine ora oggetto di differimento al 31 dicembre 2021 (rispetto al termine finora vigente del 15 ottobre 2021).

La norma di esenzione in esame appare rivolta in particolare ai casi di somministrazione, da parte delle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, del vaccino Sputnik V, il quale, al contrario degli altri vaccini contro il COVID-19 somministrati in tale Stato, non è stato autorizzato in Italia né è oggetto della circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021, prot. n. 42957 (che concerne l'individuazione dei vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale).

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta l'auspicio che, attraverso opportune convergenze politiche, la conversione del provvedimento in esame possa essere l'occasione per affrontare temi come la tassazione dei prodotti del tabacco, la pressione fiscale sulla ricerca scientifica e le agevolazioni per le persone affette da disabilità.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, si augura che

l'esame del decreto-legge in conversione consenta, in particolare, di potenziare le politiche di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) si dichiara sin da ora disponibile a recepire gli spunti che scaturiranno dal dibattito e dà atto che i temi testé evocati sono meritevoli della massima considerazione, tuttavia osserva che le proposte emendative, per non essere di mera testimonianza, devono essere non solo supportate politicamente, ma anche sostenibili sul piano tecnico-finanziario.

La [PRESIDENTE](#), preso atto degli auspici manifestati nel corso degli interventi sull'ordine dei lavori, ricorda che occorre tenere in debita considerazione l'oggetto del provvedimento e le competenze della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2350*

In relazione al disegno di legge in titolo, la [PRESIDENTE](#) avverte che: non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno (il relativo termine è scaduto ieri, alle ore 12); sono pervenuti i pareri sul testo delle Commissioni 1a (favorevole con osservazioni) e 11a (favorevole).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*



## 1.4.2.9.2. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 272 (ant.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021**  
**272ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

La **PRESIDENTE** ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az) invita a riflettere sull'opportunità di dare, in sede di parere, un contributo di incisivo contrasto agli infortuni, che coinvolga tutti i soggetti interessati, volto a rimuovere criticità e carenze e a tutelare concretamente il lavoro dalle "morti inaccettabili". Soggiunge che, per tutelare effettivamente il lavoro, sia dal punto di vista sanitario che socioeconomico, bisogna che lo stesso abbia un costo in linea con quello sostenuto dai concorrenti che offrono lo stesso prodotto o servizio. Ritiene che abbassare il costo del lavoro sia possibile a invarianza di livelli salariali o perfino con incremento degli stessi, facendo in modo che vi sia una grande attenzione alla prevenzione a cominciare dai livelli centrali della filiera istituzionale, *in primis* dall'INAIL, la cui aderenza formale ai dettami normativi fa sì che annualmente vi siano avanzi di gestione improduttivi, che si traducono in un sovrapprezzo gravante sul costo indiretto del lavoro. Reputa che, per un verso, sia necessario intervenire per contrastare la grande quantità di infortuni mediante rafforzamento dei controlli e quindi autorizzando l'INAIL ad assumere personale qualificato addetto allo scopo. Rileva, per altro verso, che occorre intervenire per rendere più efficiente l'Istituto assicurativo predetto, superando lacune normative che di fatto lo obbligano a depositare presso la Tesoreria dello Stato importanti somme, che sono così sottratte a impieghi produttivi mediante opportuni investimenti. Agendo quindi sulle due direttrici esposte, suggerisce di dare indicazione affinché vi sia un abbassamento del costo dell'assicurazione a carico delle imprese, in modo da far sì che l'ente assicurativo sia in equilibrio senza conseguire avanzi di gestione, e affinché l'enorme disponibilità finanziaria accumulata nel tempo, per oltre 35 miliardi, non resti infruttifera ma abbia impieghi finalizzati allo scopo per cui l'Istituto è stato creato, cioè assicurare che le imprese abbiano possibilità di ricorrere a interventi che

garantiscono la sicurezza degli ambienti di lavoro: in questo modo si creerebbe un ciclo virtuoso tale per cui, diminuendo gli infortuni, si potrebbe andare a ridurre ulteriormente l'incidenza dei premi. Rimarca poi che la dinamica infortunistica è un costo diretto e indiretto per i singoli, le imprese e la comunità: come spesa sanitaria e previdenziale ma soprattutto sociale per le persone, le famiglie e le imprese, per effetto del premio assicurativo. Precisa che si sta parlando di 3 miliardi annui su 20 milioni di lavoratori (concretamente 150 euro a lavoratore di riduzione premio INAIL) e che ognuno deve fare la sua parte per contrastare gli sprechi e le inefficienze che si annidano, nelle pieghe del bilancio, in tutta la filiera istituzionale. Auspica che si svolga al riguardo un dibattito costruttivo e che ogni Gruppo possa proporre una misura che vada in tale direzione e che possa trasformarsi in un contributo emendativo largamente condiviso alla prossima legge di bilancio.

Esprime l'auspicio della massima unità a livello politico, istituzionale e ordinamentale, opposizione compresa, per la messa in campo di un'effettiva ed efficace strategia di controlli: questi ultimi a suo avviso non dovrebbero essere tutti centralizzati, ma aggiornati e potenziati sul territorio e debitamente monitorati a livello centrale, con un flusso di dati costante sulla base di obbligo in capo alle aziende sanitarie di fornire mensilmente i dati analitici delle verifiche effettuate. Sottolinea che così si alimenterebbe anche un meccanismo di aggiornamento delle conoscenze degli operatori e degli enti in modo da avere una *governance* dei rischi e consentire, là dove si registrino criticità anomale, di intervenire con forza dal centro con poteri sanzionatori e personale specializzato. Conclude proponendo anche di indicare, sempre nel novero delle osservazioni da inserire nel parere, l'opportunità di istituire una *task force* a livello centrale, composta da soggetti altamente qualificati e con competenze specialistiche mirate, che vada presso le imprese a effettuare verifiche, senza preavviso, là dove le aziende sanitarie locali abbiano segnalato anomalie.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia che ogni infortunio sul lavoro genera un senso di profonda tristezza, ma ritiene che in questa materia atteggiamenti di tipo moralistico non aiutino: occorre innanzitutto capire perché l'attuale normativa sulla sicurezza del lavoro non funzioni secondo le attese e individuare quindi misure per superare le criticità.

Esprime il convincimento che occorra innanzitutto investire sulle nuove tecnologie e, in particolare, su sistemi automatizzati che permettano di bloccare il processo produttivo prima ancora che si determini una situazione di rischio concreto per il lavoratore. In secondo luogo, sottolinea l'importanza della formazione, che dovrebbe porre i lavoratori in condizione di proteggere sé stessi e i propri compagni dai rischi evitabili. In terzo luogo, segnala il rilievo della leva sanzionatoria, da utilizzare verso quanti trascurino il rispetto delle norme volte a prevenire gli infortuni. A tale proposito, osserva che le visite ispettive presso le imprese, per essere davvero efficaci, dovrebbero essere effettuate a sorpresa e non già preannunciate.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*), premesso che il problema degli infortuni sul lavoro è purtroppo sempre attuale, rileva innanzitutto che il provvedimento in esame autorizza nuove assunzioni di personale per l'Ispettorato nazionale del lavoro e per l'Arma dei Carabinieri: ciò è a suo avviso fondamentale per assicurare l'effettività dei controlli. Sottolinea inoltre il rilievo delle disposizioni in materia di vigilanza, che prevedono tra l'altro un coordinamento in capo alle aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Si sofferma quindi sull'importanza dell'attività di valutazione dei rischi, che è a suo avviso cruciale e non sempre svolta in maniera del tutto adeguata: richiama, a titolo di esempio, le condizioni di lavoro in cui si trovano spesso ad operare le addette al servizio di continuità assistenziale (*ex guardia medica*). Osserva che la sicurezza sul lavoro, a suo giudizio da assicurare sia utilizzando la leva sanzionatoria sia investendo sulla formazione, è un tema che rientra nel più ampio concetto della responsabilità sociale di impresa.

Tornando al merito del provvedimento, esprime apprezzamento per le disposizioni volte a potenziare il sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per la previsione di relazioni periodiche al Parlamento sull'attività in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

Ribadisce l'importanza della formazione, sulla quale registra delle involuzioni a livello applicativo, manifestando il convincimento che i lavoratori debbano essere adeguatamente sensibilizzati circa la necessità di osservare scrupolosamente, nel loro stesso interesse, la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

La [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*) rimarca l'importanza delle disposizioni che prevedono la collaborazione tra Ispettorato nazionale del lavoro e aziende sanitarie locali, ai fini della promozione e del coordinamento dell'attività di vigilanza. Saggiunge che, in materia di prevenzione, occorrerebbero maggiori investimenti, specie per ciò che attiene all'ammodernamento tecnologico e all'implementazione dei sistemi di sicurezza delle piccole e medie imprese.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale. Ricorda che, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, l'esame proseguirà nella seduta pomeridiana odierna.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## 1.4.2.9.3. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 273 (pom.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021**  
**273ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La **PRESIDENTE** ricorda che stamane è stata svolta la discussione generale. Dà quindi la parola al relatore.

Il relatore **COMINCINI** (PD) presenta e illustra la proposta di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicata in allegato.

Il senatore **Giuseppe PISANI** (M5S) dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo, esprimendo particolare apprezzamento per l'osservazione n. 4, intesa al potenziamento delle risorse di personale dei servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPRESAL) delle aziende sanitarie.

La senatrice **BINETTI** (FIBP-UDC), nell'annunciare a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, rimarca l'importanza delle istanze sottese alle osservazioni n. 2 e 3, in tema di ammodernamento tecnologico e implementazione dei sistemi di sicurezza delle imprese e di formazione in merito alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

Non essendovi altre richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426**

La Commissione,  
esaminato il provvedimento in titolo,  
per quanto di propria competenza,  
esprime parere favorevole, osservando che:  
in riferimento alle esigenze di tutela del lavoro, al fine di prevenire infortuni e conseguenti morti  
bianche o nocuenti alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori, occorrerebbe valutare l'opportunità di:

- 1) introdurre disposizioni finalizzate a rendere possibile l'utilizzo delle risorse dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), soprattutto per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) potenziare gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'implementazione dei sistemi di sicurezza delle imprese, specie di quelle piccole e medie;
- 3) potenziare le attività di formazione in merito alla normativa sulla sicurezza del lavoro;
- 4) introdurre una specifica disposizione relativa ai servizi SPRESAL (servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, che consenta la copertura dei relativi fabbisogni di personale come da stato di previsione dei piani sanitari aziendali, atteso che a tali servizi compete di assicurare il benessere negli ambienti di lavoro, di svolgere indagini e accertamenti su malattie professionali e infortuni, nonché di promuovere iniziative d'informazione, formazione e assistenza ai lavoratori e alle aziende.

## **1.4.2.10. 14<sup>^</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

## 1.4.2.10.1. 14<sup>a</sup>(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 270 (pom.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021**  
**270<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**STEFANO**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra ( [n. 320](#) )**  
(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) (PD), in assenza del relatore, senatore Cesaro, presenta lo schema di parere già predisposto, sul provvedimento in titolo, che definisce le modalità di attuazione del contributo concesso a favore delle imprese di gestione aeroportuale e di servizi aeroportuali a terra, per i danni subiti in relazione all'emergenza Covid-19, in attuazione dei commi da 716 a 719 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).

Ritenendo che lo schema di decreto ministeriale non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di formulare, osservazioni non ostative, rilevando tuttavia, in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera c), in cui si dispone che l'esperto indipendente, chiamato a stilare la relazione che dovrà accompagnare la domanda di contributo, può essere un revisore legale o una società di revisione contabile, purché diverso dal soggetto che certifica il bilancio di esercizio del richiedente, l'opportunità di precisare che si tratta del bilancio di esercizio "corrente" del richiedente, ai fini di una piena coerenza con la normativa europea in materia di requisiti specifici della revisione legale dei conti (articolo 5 del regolamento (UE) n. 537/2014), dove si prevede un divieto per il revisore di prestare alcuni servizi diversi dalla revisione contabile nel lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e l'emissione della relazione di revisione.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle prescrizioni per i dispositivi fabbricati internamente ( [n. COM\(2021\) 627 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, richiama quanto già evidenziato nella seduta precedente, circa i contenuti della proposta di regolamento in titolo, finalizzata a prorogare i termini, e ampliare l'ambito di applicazione, del regime transitorio previsto dal regolamento (UE) 2017/746, che stabilisce un nuovo quadro normativo per i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, quali i test HIV, i test di gravidanza o i test Covid-19, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione della salute pubblica, dei pazienti e degli utilizzatori.

Richiama, inoltre, i contenuti della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e in cui si condivide l'urgenza conferita al provvedimento, poiché il mancato differimento dei regimi transitori potrebbe comportare il rischio di un'interruzione della fornitura di dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, compresi i test per il Covid-19.

Ribadisce, quindi, il suo orientamento favorevole, già esposto in precedenza, sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta di regolamento in oggetto.

La Commissione prende atto.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee ( [n. COM\(2021\) 391 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il senatore [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, richiama quanto già evidenziato nella seduta precedente, circa i contenuti della proposta di direttiva in titolo, che stabilisce un quadro di regolamentazione comune, relativo all'uso della denominazione "obbligazione verde europea" (EuGB - *European Green Bond*) per le obbligazioni finanziarie destinate a investimenti in attività economiche considerate sostenibili in base al loro allineamento agli obiettivi ambientali dell'Unione europea e al rispetto di alcune clausole di carattere sociale.

Ricorda che tale quadro normativo si articola in prescrizioni uniformi per gli emittenti che desiderano utilizzare la denominazione EuGB e in un sistema per la registrazione e la vigilanza delle imprese che fungono da revisori esterni. Il quadro è applicabile anche ai titoli sovrani, nel qual caso la revisione può essere esercitata da un revisore statale o altro ente pubblico incaricato di valutare il rispetto del regolamento.

La proposta prevede anche un quadro di vigilanza sul rispetto del regolamento, con poteri sanzionatori, affidata all'ESMA e alle Autorità nazionali competenti designate ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129, per l'Italia individuate nella Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni



(decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, articolo 1, comma 2.

Evidenzia, quindi, che sulla proposta non risulta pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e che il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà è scaduto lo scorso 27 ottobre. La proposta di regolamento è stata esaminata da 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che non hanno sollevato profili di criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole, già esposto in precedenza, sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta di regolamento in oggetto.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) dichiara la sua astensione sul provvedimento, in considerazione dell'assenza di previsioni in grado di assicurare ai cittadini la certezza circa la destinazione ecosostenibile degli investimenti finanziati con le obbligazioni verdi, a fronte del diffuso fenomeno del *greenwashing*.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) interviene per chiedere di rinviare la conclusione dell'esame ad altra seduta.

Dopo una breve replica del relatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame e rinvio)

In assenza del relatore, senatore Nannicini, il presidente [STEFANO](#) (*PD*), introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

L'articolo 1 prevede il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti "rottamazione *ter*" e "saldo e stralcio") originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e quelle in scadenza al 28 febbraio e nelle scadenze fino al 31 luglio 2021.

L'articolo 2 estende il termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, prolungando a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l'adempimento spontaneo. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

L'articolo 3 prevede l'estensione da 10 a 18 del numero di rate in cui il mancato pagamento determina la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima dell'inizio della sospensione dovuta alla pandemia da Covid-19.

L'articolo 4 rimodula, incrementandolo, il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, per il triennio 2020-2022, ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.

L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia fiscale. In particolare, si provvede alla rimodulazione delle risorse del Fondo istituito per la cosiddetta "lotteria dei corrispettivi"; si recano disposizioni per il credito d'imposta per il sostegno delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, nonché norme in materia di credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Altre disposizioni intervengono sull'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, in materia di contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti da Covid-19.

L'articolo 6 sostituisce la disciplina del *patent box*, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiore del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone

così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

L'articolo 7 reca il rifinanziamento per l'anno 2021 del Fondo per il rinnovo del parco auto (cosiddetto "ecobonus auto elettriche").

Il Titolo II reca misure urgenti in materia di lavoro. L'articolo 8 reca modifiche del decreto-legge n. 18 del 2021, in materia di sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori del settore privato. Si introducono inoltre disposizioni volte a chiarire la posizione dei soggetti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS che hanno effettuato un periodo di quarantena e che sono stati ristorati dai datori di lavoro in base a contratti collettivi e diversi accordi contrattuali. La misura dispone che l'INPS riconosca ai datori di lavoro un rimborso forfettario pari a 600 euro per lavoratore.

L'articolo 9 reca norme in materia di congedi parentali e stabilisce che i lavoratori dipendenti o autonomi, genitori di minori di 14 anni, possano astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l'attività didattica o educativa del figlio per tutta o parte della durata dell'infezione da Covid-19 o per la quarantena disposta dalle autorità competenti. Per il periodo di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

L'articolo 10 reca misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.

L'articolo 11 reca ulteriori disposizioni in materia di integrazione salariale, tra cui il rifinanziamento della Cassa integrazione straordinaria prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza Covid-19, e prevede altresì il rifinanziamento del reddito di cittadinanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di mobilità del personale volte a evitare che l'interpretazione letterale della disposizione dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dalla legge n. 113 del 2021, escluda il personale degli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 100 dall'applicazione della mobilità volontaria, sia in uscita che in ingresso.

Nel Titolo III, l'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.

Il Titolo IV reca ulteriori misure finanziarie urgenti. L'articolo 14 prevede disposizioni per l'adempimento di obblighi internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, viene stanziata la spesa legata agli adempimenti della presidenza italiana del Consiglio d'Europa nel 2021-2022.

L'articolo 15 reca ulteriori misure finanziarie per la proroga del programma "Strade sicure" e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G20.

Il Titolo V è relativo alle disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 16 prevede misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale. In particolare, si incrementa di 1.300 milioni di euro nell'anno 2021 il finanziamento previsto a favore del Gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria. Si incrementa inoltre di un importo pari a 200 milioni di euro, per l'anno 2021, le risorse destinate al contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa.

L'articolo 17 dispone in merito alla copertura finanziaria. In particolare, a decorrere dal 2022, si incrementa di 6.000 milioni di euro annui il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.

Conseguentemente, a decorrere dal 2022, è ridotto di 6.000 milioni di euro annui il Fondo per l'attuazione della delega fiscale. Le risorse sono indirizzate alla messa a regime, dal 1° gennaio 2022, dell'assegno unico e universale per i nuclei con figli a carico, istituito con la legge n. 46 del 2021.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 320

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, che definisce le modalità di attuazione del contributo concesso a favore delle imprese di gestione aeroportuale e di servizi aeroportuali a terra, per i danni subiti in relazione all'emergenza Covid-19, in attuazione dei commi da 716 a 719 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020); considerato che la misura di aiuto in oggetto, come incrementata dal decreto-legge n. 73 del 2021, è stata autorizzata dalla Commissione europea, con la decisione C(2021) 5702, del 26 luglio 2021; considerato che nella decisione di autorizzazione della misura, da parte della Commissione europea, si riporta che l'Italia stima un numero di beneficiari pari a 32 gestori aeroportuali e 150 gestori dei servizi di terra (*handling*). La decisione prevede inoltre, al punto 2.7, specifiche indicazioni sulla metodologia da utilizzare per la determinazione del danno ristorabile. Per i beneficiari che svolgono attività in qualità di gestori aeroportuali o prestatori di servizi di assistenza a terra in più aeroporti, il danno è calcolato come somma dei danni relativi a ciascun aeroporto; considerato, in particolare, l'articolo 3, che definisce il contenuto della domanda di contributo, in cui devono essere indicati i dati per il calcolo del danno, in conformità agli allegati, e che deve essere corredata da una relazione di un esperto indipendente che attesti la veridicità, la correttezza e la riconciliabilità dei dati, la sussistenza del nesso di causalità diretta tra il danno e l'emergenza da Covid-19, la corretta applicazione della metodologia e l'assenza di duplicazioni nella compensazione del danno; valutato che lo schema di decreto non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera c), in cui si dispone che l'esperto indipendente, chiamato a stilare la relazione che dovrà accompagnare la domanda di contributo, può essere un revisore legale o una società di revisione contabile, purché diverso dal soggetto che certifica il bilancio di esercizio del richiedente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che si tratta del bilancio di esercizio "corrente" del richiedente, ai fini di una piena coerenza con la normativa europea in materia di requisiti specifici della revisione legale dei conti (articolo 5 del regolamento (UE) n. 537/2014), dove si prevede un divieto per il revisore di prestare alcuni servizi diversi dalla revisione contabile nel lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e l'emissione della relazione di revisione.

## 1.4.2.10.2. 14<sup>a</sup>(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 271 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021  
271<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**

(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, dà conto degli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al provvedimento in titolo e presenta uno schema di parere non ostativo, con una osservazione riferita all'emendamento 9.100, che introduce all'articolo 154 del codice della *privacy* i commi 5-bis e 5-ter che fissano alcune limitazioni al potere del Garante per la protezione dei dati personali di rendere parere nel caso di proposte di atto legislativo, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016.

In particolare, propone di far rilevare che il citato articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016 non contempla alcuna limitazione, posto che prevede in ogni caso l'obbligo per gli Stati membri di consultare l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai Parlamenti nazionali o di una misura regolamentare basata su un atto legislativo, relativamente al trattamento dei dati personali.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

In assenza del relatore, senatore [NANNICINI](#) (PD), il presidente [STEFANO](#) (PD) presenta uno schema di parere non ostativo, sul disegno di legge in titolo, di conversione del cosiddetto decreto fiscale.

Per quanto riguarda i profili di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, rileva che l'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia fiscale, relative alla rimodulazione delle risorse del Fondo istituito per la "lotteria dei corrispettivi", al credito d'imposta per il sostegno delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nonché modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, in materia di contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti da Covid-19.

Rileva, al riguardo, che il comma 13 dell'articolo 5 del disegno di legge estende l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, che disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, e successive modifiche, anche ad ulteriori misure di agevolazione, tra cui il contributo a fondo perduto per le *start-up*, varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da Covid-19, l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto, l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021, e il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (Misto) preannuncia il suo voto di astensione, rilevando che, salve le molte disposizioni meritevoli del provvedimento, tra cui quelle di sostegno al reddito, il mero inasprimento del dispositivo sanzionatorio non è adeguato a combattere il fenomeno infortunistico che ha radici in una diffusa cultura dell'approssimazione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

***(2408) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MASINI](#) (FIBP-UDC), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede con l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, sottoscritto nel 2017, e della annessa Dichiarazione interpretativa del luglio 2021.

Ricorda che l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (*European Asylum Support Office* - EASO) è un'agenzia dell'Unione europea avente sede a La Valletta, Malta, istituita dal regolamento (UE) n. 439/2010 e operante come centro specializzato in materia di asilo. L'EASO ha lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo, di sostenere quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS).

Fra i compiti specifici dell'EASO, figurano in particolare quelli di incoraggiare lo scambio e la

condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri, di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione internazionale, di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.

L'Accordo in ratifica, composto di 16 articoli, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), riconosce la personalità giuridica dell'EASO (articolo 2), precisando che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (articolo 3), anche con riferimento alle comunicazioni (articolo 4). Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (articolo 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'Ufficio (articoli 6 e 7).

Ulteriori disposizioni disciplinano le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza, assicurate dall'Italia all'Ufficio (articoli 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 10), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO (articolo 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale, previdenziale e sanitaria, per il personale (articolo 12), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14). Infine, l'articolo 15 stabilisce che le controversie relative all'applicazione dell'Accordo, qualora non risolte in via negoziale, saranno riferite alla Corte di giustizia dell'UE.

La citata Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, che forma parte integrante dell'Accordo, è finalizzata a circostanziare alcuni aspetti di compatibilità dell'intesa bilaterale con le disposizioni del regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, in particolare relativi alla figura del Capo dell'Ufficio operativo in Roma, all'assenza di personalità giuridica separata dell'Ufficio medesimo rispetto all'Agenzia nel suo insieme e alle responsabilità per il personale della struttura romana.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che a eventuali oneri addizionali derivanti dall'esito delle controversie ai sensi dell'articolo 15 si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Relatrice, non rilevando profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, preannuncia la presentazione di uno schema di parere non ostativo.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) chiede delucidazioni circa la provenienza e l'entità numerica del personale dell'Ufficio romano di EASO, oggetto dell'Accordo.

La relatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*) si riserva di svolgere gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, composto di 7 articoli, recanti misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP. Rileva che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo soprattutto gli articoli 1 e 5. In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della *privacy* per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati, specificamente elencati, e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice.

Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione, la Camera ha apportato alcune modifiche al testo, inserendo una disposizione che sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge. Ha anche introdotto una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che tali dati potranno essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per l'accertamento dei gravi o specifici reati elencati. Un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. *trojan*), prevedendo che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini debbano essere "specifiche".

Tale intervento normativo mira a dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 2 marzo 2021, *H.K.*, causa C-746/18, in cui si afferma, infatti, il principio secondo cui l'accesso, per fini penali, a un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, da cui sia possibile trarre precise conclusioni sulla vita privata, può essere autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente, diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati.

L'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

La Relatrice ritiene, quindi, che le predette disposizioni rendano coerente l'ordinamento interno con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Infine, non ravvisando profili di contrarietà delle disposizioni in esame con l'ordinamento dell'Unione europea, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [STEFANO](#) (PD), in assenza del relatore, senatore [NANNICINI](#) (PD), introduce l'esame del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di 13 articoli in

materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Nel dettaglio, l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine, specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dai regolamenti previsti per gli avvocati, per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi e per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi.

L'articolo 2 definisce l'ambito di intervento del disegno di legge, il quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: - hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 c.c.; - trovano fondamento in convenzioni; - sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Viene anche estesa l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'articolo 3 sanziona con la nullità le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera; si specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 prevede che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo, condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza cioè tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'articolo 5 reca la disciplina dell'equo compenso. In particolare, specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria; stabilisce il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista; prevede l'aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi professionali.

L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali. In tali casi, i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe.

L'articolo 10 istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso.

L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma.

L'articolo 12 reca le abrogazioni, mentre l'articolo 13 la clausola finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,05.*



## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2409**

La 14a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al provvedimento in titolo; valutato in particolare l'emendamento 9.100, che sostituisce l'articolo 9 del decreto-legge, relativo a disposizioni in materia di tutela di dati personali e che modificano in più parti il decreto legislativo n. 196 del 2003 (cd. codice della *privacy*);

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: l'emendamento 9.100 introduce all'articolo 154 del codice della *privacy* i commi *5-bis* e *5-ter* che fissano alcune limitazioni al potere del Garante per la protezione dei dati personali di rendere parere nel caso di proposte di atto legislativo, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016.

Al riguardo, si osserva tuttavia che il citato articolo 36, paragrafo 4, non contempla alcuna limitazione, posto che prevede in ogni caso l'obbligo per gli Stati membri di consultare l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai Parlamenti nazionali o di una misura regolamentare basata su un atto legislativo, relativamente al trattamento dei dati personali.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminati il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili; considerato, in particolare, per i profili di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, che l'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia fiscale, relative alla rimodulazione delle risorse del Fondo istituito per la "lotteria dei corrispettivi", al credito d'imposta per il sostegno delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nonché modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, in materia di contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti da Covid-19; rilevato, al riguardo, che il comma 13 dell'articolo 5 del disegno di legge, estende l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, che disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, e successive modifiche, anche ad ulteriori misure di agevolazione, tra cui il contributo a fondo perduto per le *start-up*, varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da Covid-19, l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto, l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021, e il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non

abitativo e affitto d'azienda,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2447**

La 14a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo, che reca misure urgenti in materia di giustizia e di difesa,  
nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP;  
considerato che l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della *privacy* per circoscrivere l'accesso  
ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o  
specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice;  
considerato che l'intervento normativo si prefigge di conformare la legislazione italiana ai principi di  
diritto espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 2 marzo 2021, *H.K.*,  
causa C-746/18, relativa a un procedimento penale estone. La richiamata sentenza della Corte di  
giustizia ha affermato che l'accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche  
relativi al traffico o all'ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è  
autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce  
alla sicurezza pubblica (con ciò applicando il principio di proporzionalità) e può essere autorizzato  
solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità  
amministrativa indipendente, diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati;  
valutato quindi che il provvedimento rende coerente l'ordinamento interno con l'articolo 15, paragrafo  
1, della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata  
nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, letto alla  
luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali  
dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2426  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

**approvato con il nuovo titolo**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

**Titolo breve:** *d-l n. 146/2021 in materia fiscale e tutela del lavoro*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 383](#)

30 novembre 2021

**Dibattito connesso**

*Sui lavori del Senato*

[N. 384](#)

1 dicembre 2021

**Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

[N. 385](#)

2 dicembre 2021

**Trattazione articoli**

Posta questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto) del Governo interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione

**Voto finale**

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto) del Governo interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione: **accordata** : favorevoli 175, contrari 13, astenuti 0, votanti 188, presenti 188

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 383 del 30/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**383a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)**  
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente TAVERNA

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 385 del 2 dicembre 2021  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

### RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### Disegni di legge, annunzio di presentazione

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 26 novembre è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili

«Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali» (2463).

### **Sulla scomparsa di Vincenzo La Russa**

**PRESIDENTE.** *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero al senatore Vincenzo La Russa, scomparso domenica scorsa nella sua Paternò, in Sicilia.

Fratello maggiore del vice presidente Ignazio La Russa, a cui va il mio sentito abbraccio per la dolorosa perdita, Vincenzo La Russa è stato uomo di fine cultura e di grandi passioni: per il diritto, per la storia, per la politica.

Avvocato, insigne giurista, scrittore e saggista, aveva ereditato dal padre Antonino, parlamentare del Movimento Sociale Italiano, un forte senso dello Stato e dell'impegno civico.

Dopo essere stato consigliere comunale e provinciale a Milano, la città in cui si era trasferito giovanissimo insieme alla famiglia e dove ha trascorso gran parte della sua vita, Vincenzo la Russa era entrato per la prima volta in Parlamento nel 1979 come senatore della Democrazia Cristiana, partito in cui, per carattere, pensiero, ideali e formazione culturale, si è sempre identificato, militandovi sin dall'inizio della sua esperienza politica e diventandone uno dei suoi più illustri esponenti.

In seguito allo scioglimento della Democrazia Cristiana, per la quale era stato anche deputato dal 1983 al 1987, aveva aderito al Centro Cristiano Democratico ed era stato eletto nuovamente al Senato nella XII legislatura, nel collegio di Caltagirone-Paternò.

In quella legislatura, come neo eletta senatrice di Forza Italia ho personalmente condiviso con lui tanti momenti tra i banchi di quest'Aula. Ne ho sempre ammirato la grande professionalità, lo scrupolo nell'approfondimento degli atti parlamentari, l'inattaccabile coerenza delle idee, l'instancabile disponibilità al dialogo e al confronto, il rigore morale e il fermo rispetto delle istituzioni: doti che contraddistinsero anche il suo impegno internazionale come rappresentante del Senato in seno all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di cui fu anche autorevole Vice Presidente.

Con Vincenzo La Russa salutiamo un caro collega, un amico, un autentico esempio di passione civica e politica, vissuta ogni giorno con dedizione, generosità, concretezza e onestà intellettuale.

Alla famiglia del senatore Vincenzo La Russa, al vice presidente Ignazio, al fratello Romano, alla sorella Emilia e ai loro cari rinnovo la mia personale vicinanza e il cordoglio di tutto il Senato.

In memoria del senatore Vincenzo La Russa invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio.  
*(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).*

**LA RUSSA (FdI).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA RUSSA (FdI).** Signor Presidente, intervengo unicamente per ringraziarla. Non è usuale che, in Assemblea, una commemorazione sia seguita dall'intervento di uno dei congiunti ed è ancor meno usuale - forse unico - che intervenga un congiunto appartenente a un partito diverso del parlamentare appena ricordato.

Voglio veramente ringraziarla per le parole che ha speso e unire al ringraziamento i rappresentanti dei Gruppi di tutte le aree politiche che hanno voluto farmi sentire la loro vicinanza. Un particolare ringraziamento va al Presidente della Repubblica, che era amico di Vincenzo, che ha voluto onorarmi con una sua personale telefonata, nonché agli esponenti e ai capi dei partiti di centrodestra e non solo.

Non tocca a me ricordarlo: l'ha fatto lei mirabilmente. Dico solo, perché a questo avrebbe tenuto, che forse Vincenzo è stato l'unico parlamentare che veniva eletto senza voti familiari: per questo in famiglia lo chiamavamo la pecora bianca e ne era orgoglioso. Era anche un segnale del fatto che il nostro fraterno rapporto - chi ci conosce, come Maurizio Gasparri che l'ha conosciuto benissimo, sa quanto eravamo legati - non veniva minimamente scalfito da posizioni politiche diverse. Di questo sia io che Vincenzo eravamo grati a mio padre, uomo di destra, tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano (MSI), che però non ha mai imposto una visione politica in famiglia, per cui Vincenzo era democristiano, io ero esponente del Movimento Sociale Italiano, e questo non ci impediva di essere non solo fratelli, ma - se si può - davvero molto di più. Grazie a tutti voi. *(Applausi).*

**Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,43)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi mercoledì 24 novembre, ha approvato a maggioranza il

calendario dei lavori della settimana corrente. Il calendario prevede, con sedute fino a venerdì 3 dicembre, se necessario, la discussione del decreto-legge recante misure in materia fiscale e tutela del lavoro.

Nella seduta di domani saranno discusse le relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulle elezioni contestate nelle Regioni Campania, Puglia e nella Circostrizione estero-Ripartizione America meridionale, nonché la relazione sulla questione del seggio vacante nella Regione Veneto.

La settimana dal 6 al 10 dicembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni, in particolare della 5a Commissione permanente, sul disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la settimana successiva, è stato al momento stabilito che l'Assemblea si riunirà mercoledì 15 dicembre, alle ore 16, per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2021.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

#### Discussione e reiezione di proposta di modifica

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 24 novembre 2021, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori della settimana corrente:

Martedì	30	novembre	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2426 - Decreto-legge n. 146, Misure in materia fiscale e tutela del lavoro ( <i>scade il 20 dicembre</i> ) - Doc. III, nn. 3, 4 e 5 - Relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulle elezioni contestate nelle Regioni Campania, Puglia e Circostrizione Estero-Ripartizione A m e r i c a meridionale e Doc. XVI, n. 7 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio vacante nella Regione Veneto ( <b>mercoledì 1° dicembre</b> )
Mercoledì	1°	dicembre	h. 9,30-20	
Giovedì	2	"	h. 9,30	
Venerdì	3	"	h. 9,30 ( <i>se necessaria</i> )	

**La settimana dal 6 al 10 dicembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni, in particolare della**



### 5<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge di bilancio.

Mercoledì 15 dicembre, alle ore 16, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2021.

#### Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2426 (Decreto-legge n. 146, Misure in materia fiscale e tutela del lavoro)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	48'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	23'
Dissenziati	da stabilire

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, per quanto riguarda il calendario avanziamo una proposta alternativa.

Visto che è in discussione il decreto-legge recante misure in materia fiscale e tutela del lavoro, proponiamo che questa settimana ci si concentri su tale provvedimento e eventualmente venga rimandato l'esame dei provvedimenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, previsto per la giornata di domani, ad altra data da destinarsi.

[FARAONE](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FARAONE](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, prendo la parola solo per dichiarare che sono d'accordo con la proposta avanzata dal presidente Romeo.

[ZANDA](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANDA](#) (*PD*). Signor Presidente, prendo la parola non soltanto per annunciare che i senatori del Partito Democratico voteranno per la conferma del calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo, ma anche per sottolineare il peso politico di decisioni che non sono solo procedurali, ma che hanno anche una forte valenza istituzionale. Io non conosco le ragioni che suggeriscono ad alcuni Gruppi di proporre per la giornata di domani - come abbiamo sentito - il rinvio del voto delle deliberazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ragioni che possono essere le più diverse. Ma noto che, come sempre, tutte hanno fondamenta politiche e hanno conseguenze politiche.

Il calendario approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo ha previsto per domani la definizione di alcune decisioni della Giunta delle elezioni da parte dell'Assemblea, che dovrebbero definire la legittimità del suo *plenum*. Questo ricorso all'Assemblea avviene sulla base del principio dell'autodichia, che fa del Senato il giudice dei titoli di legittimazione dei suoi componenti.

Ora, Presidente, il ritardo con cui l'Aula affronta questo delicatissimo nodo è veramente

impressionante. Per alcuni casi istruiti dalla Giunta l'Assemblea ha ricevuto le relative deliberazioni da più di quattordici mesi, senza contare che siamo ormai nella fase finale della legislatura e alla vigilia dell'elezione del Presidente della Repubblica e che alla non definita situazione dei casi pendenti deve essere anche attribuita la mancata ratifica dell'elezione di due terzi dei senatori. Sinora la ratifica dell'elezione di due terzi dei senatori non è stata ancora effettuata. Ora, non entro nel merito dei singoli casi - ne discuteremo domani - ma dico solo che un ulteriore rinvio aggraverebbe di molto la nostra già molto rilevante inadempienza.

Io credo, Presidente, che il Senato debba riflettere sul modo con cui noi stiamo esercitando i poteri che l'autodichia gli attribuisce. Ricordo che la perdita dell'immunità parlamentare è stata la conseguenza dell'uso distorto che ne è stato fatto; che la perdita del finanziamento pubblico dei partiti è figlia della misura eccessiva che aveva raggiunto e che la cancellazione dei vitalizi è dovuta ai gravi abusi che ne sono stati fatti, persino attribuendo una pensione a vita a chi era stato parlamentare solo per un paio di giorni.

Io credo che noi dobbiamo stare molto attenti. L'autodichia è un istituto fondamentale della democrazia, posto a tutela dell'indipendenza del Parlamento. Ma, se continuiamo a rinviare le nostre decisioni, dimostreremo di non saperla usare e anche l'autodichia ci verrà levata. (*Applausi*).

[EVANGELISTA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo a nome del MoVimento 5 Stelle per confermare il voto espresso sul calendario dei lavori, in quanto riteniamo necessario addivenire a una decisione definitiva in ordine ai lavori svolti in seno alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Siamo abbastanza in ritardo ed è evidente la necessità che le decisioni su contestazioni riguardo ai seggi vengano assunte se non il più in fretta possibile, almeno entro la fine della legislatura. Troviamo pertanto abbastanza grave la richiesta di rinvio avanzata. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, come lei sa, la nostra Capogruppo, senatrice Bernini, ha sollecitato più volte in Conferenza dei Capigruppo (e anche nell'ultima) la definizione dei casi riguardanti la Giunta delle elezioni e l'Assemblea del Senato nella sua composizione e *plenum*. I casi sono quattro e diversi tra loro: uno riguarda la scomparsa di un senatore, un altro i rappresentanti eletti dagli italiani all'estero e gli altri due questioni complesse. Il Gruppo Forza Italia conferma, anche in Aula, così come nella Conferenza dei Capigruppo, la sua posizione favorevole al calendario dei lavori. A nome del Gruppo ribadisco la posizione già espressa in Conferenza dei Capigruppo dalla capogruppo Bernini sul calendario, ma non posso far finta di non essermi occupato, in funzione istituzionale, di queste vicende.

Desidero dire ai colleghi che ci sono alcune questioni controverse che la Giunta ha affidato all'Assemblea quattordici mesi fa. Sarà poi l'Assemblea a decidere liberamente e non ho alcuna intenzione di entrare nel merito in questa fase. Anche il senatore Zanda, che ha una collocazione politica diversa dalla mia, lo ha ricordato con l'onestà intellettuale che lo caratterizza. È intervenuta la senatrice Evangelista, che fa parte della Giunta, in cui siamo in 23.

In questa legislatura la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha affrontato tutti i casi che le sono stati deferiti, spesso anche delicati, con vicende che hanno investito il Governo, singoli colleghi e situazioni elettorali. Noi abbiamo mandato alla Presidenza quattordici mesi fa alcuni casi (altri successivamente) e mi risulta che la Presidenza abbia sollecitato i Gruppi a prendere una decisione. Poi si sono aggiunte altre vicende, tra cui quella del senatore purtroppo mancato l'estate scorsa e anche in quel caso, con una discussione faticosa, la Giunta ha deferito la questione alla Presidenza.

Ora si parla di non assumere decisioni dopo che da quattordici mesi i provvedimenti in questione sono giacenti presso la Conferenza dei Capigruppo che è l'organo che approva il calendario dei lavori.

Mi permetto di fare mie alcune considerazioni che ho ascoltato e desidero aggiungere una riflessione.

Questa mattina insieme al mio omologo della Camera dei deputati, onorevole Giachetti, ho incontrato una delegazione dell'OSCE, che compie delle visite presso i Parlamenti, facendo delle verifiche sulle regole esistenti nei Paesi. L'incontro di questa mattina verteva sulla legge elettorale. Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Zanda che questa cosa non sa. Stamattina i rappresentanti dell'OSCE, che con Giachetti - tutti lo conoscete - abbiamo incontrato alla Camera, ci hanno chiesto informazioni sulle procedure elettorali e in merito a chi decide le contestazioni. Io e il collega Giachetti abbiamo spiegato il concetto dell'autodichia ai funzionari dell'OSCE, dicendo che la nostra Costituzione all'articolo 66 assegna al Parlamento, in ultima istanza, la decisione sulle contestazioni. Ciò è talmente vero che in un altro caso controverso di questa legislatura un collega si è rivolto alla Corte costituzionale non condividendo la decisione dell'Assemblea e la Consulta ha deciso che il ricorso era inammissibile, restituendo al Parlamento la palla.

Il Parlamento deve quindi decidere su questi casi e sarà l'Assemblea a decidere come ritiene. Molte delle votazioni avvengono anche con voto segreto. La non decisione impedisce che l'autodichia, che è uno degli ultimi ruoli residui che il Parlamento ha riservato a se stesso, si eserciti. E se un potere, un ruolo, una responsabilità non si esercita, è giusto che la si perda.

Ci sono inoltre altre questioni che pendono da tempo: le norme vigenti, la regola della Costituzione, il *plenum* dell'Assemblea, la correttezza delle procedure. Non è solo il calendario da confermare con questo voto, ma un *iter* della democrazia. Il Parlamento è poi sovrano e deciderà nel merito quello che ritiene nella libertà che deve rivendicare, ma anche nei poteri che ha il dovere di esercitare. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, il mio intervento sarà irrituale, ma il problema qui oggi non è la discussione assolutamente rispettabile su quanto abbiamo deciso e discusso all'interno della Conferenza dei Capigruppo e sull'importanza di portare in Assemblea i provvedimenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Abbiamo un altro problema, Presidente. Domani - come potete vedere nel calendario pubblicato - alcuni Gruppi hanno in programma l'incontro con il Presidente del Consiglio. Credo si cominci la mattina alle ore 10 con il Gruppo Autonomie e la componente Coraggio Italia. Seguiranno poi Italia Viva e Liberi e Uguali. In tutto questo segnalo un problema sul decreto fiscale. Presidente, a prescindere dall'intervento del Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e del presidente Zanda, che hanno espresso le loro opinioni, abbiamo un problema di calendario. Il Presidente della Commissione ci dirà se stasera riusciranno a concludere l'esame del provvedimento. Comunque, trattandosi di un decreto-legge, al limite dovrebbe arrivare domani mattina per iniziare la discussione generale. Si potrebbe fare però solo la discussione perché comunque mancherebbero alcuni Gruppi. L'esame del provvedimento dovrà poi proseguire.

Mi permetto quindi di avanzare una proposta forse irrituale: più che votare ora, forse dovremmo trovare in Conferenza dei Capigruppo la possibilità di mettere in piedi quello che definisco un incastro. Abbiamo anzitutto la priorità del decreto fiscale e poi il fatto che durante l'esame di alcuni provvedimenti della Giunta - al di là di come ognuno la possa pensare sull'opportunità o meno - dei Gruppi potrebbero non essere qui presenti nella loro votazione.

Le chiedo allora, signor Presidente, di poterci fermare - non so come - su questa votazione e affrontare i problemi effettivi che avremo nella giornata di domani sul calendario. Il quadro è cambiato rispetto a quello che avevamo deciso la scorsa settimana.

[FARAONE](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (*IV-PSI*). Signor Presidente, vorrei semplicemente ribadire quanto espresso dalla senatrice De Petris.

Il mio Gruppo è stato convocato domani alle ore 15,30 dal presidente Draghi. Al di là del voto che si esprimerà oggi, in coerenza con quanto espresso in Conferenza dei Capigruppo, si pone il problema di come andare avanti per poter consentire a tutti i Gruppi di poter partecipare nella loro interezza al tema che riguarda quanto detto dai senatori Gasparri e Zanda.

**PRESIDENTE**. Rispetto al calendario che era già stato definito dalla Conferenza dei Capigruppo e approvato a maggioranza, c'è la proposta alternativa dei senatori Romeo e Faraone che prevede che la settimana corrente comunque proseguano i lavori sul decreto fiscale e che quindi le relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari siano rinviata ad altra data.

Metto dunque ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Romeo e Faraone.

**Non è approvata.**

Non essendo chiaro il risultato della votazione per alzata di mano, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Il Senato non approva.**

### **Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE**. Ha chiesto di intervenire il presidente della 6a Commissione, senatore D'Alfonso, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 6a e 11a in merito al disegno di legge n. 2426. Ne ha facoltà.

**D'ALFONSO (PD)**. Signor Presidente, rendo noto che le due Commissioni hanno cominciato l'attività di votazione. Siamo arrivati al quarto articolo, emendamenti compresi. Abbiamo altri 13 articoli da votare con il collegato degli emendamenti e, quindi, abbiamo bisogno di tempo. Riprendiamo a votare alle ore 17,15, in linea con i lavori dell'Aula.

**PRESIDENTE**. Senatore D'Alfonso, pensate di terminare i lavori questa sera?

**D'ALFONSO (PD)**. Noi contiamo di terminare, se arriva a frutto tutta l'attività di confronto politico, a sera avanzata, considerando anche la possibilità delle prime ore della notte.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**CORRADO (Misto)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CORRADO (Misto)**. Signor Presidente, 18 delle 43 soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, pari al 42 per cento del totale, sono state affidate temporaneamente, da lunedì 15 novembre, a funzionari che per poterle dirigere non hanno superato un concorso pubblico, ma hanno risposto ad un interpello e presentato il *curriculum* al direttore generale competente. Del Ministero della cultura (Mic) se ne sono candidati 256 e 231 erano di altre amministrazioni, ma i 18 sono stati selezionati tutti tra gli interni, scelta comprensibile per i delicati uffici di tutela territoriale, escludendo però gli otto dirigenti dello stesso Mic che si erano a loro volta proposti; uno degli otto aveva assunto da un paio di mesi la dirigenza *ad interim* della soprintendenza per la quale ha concorso, ma non è stato scelto e anzi ha saputo di dover rescindere il contratto e liberare l'ufficio il venerdì precedente a quel faticoso lunedì.

Quanto ai 18 fortunati, ce ne sono alcuni (pochi, se non pochissimi) entrati da tempo nei ranghi del Ministero e con un *curriculum* di peso che fa sfigurare quelli degli altri. Nella maggior parte dei casi, infatti, sembra che siano stati scelti oculatamente i funzionari meno titolati, quelli con meno esperienza amministrativa e di tutela sul campo, più giovani anagraficamente o per anzianità di servizio della generazione cresciuta nelle soprintendenze specialistiche anteriori alla riforma Franceschini. Oltre ad assicurarsi l'agognato ricambio generazionale della dirigenza, parrebbe che l'eterno Ministro e tutti i ranghi della sua corte non abbiano mancato di orientare alcune scelte del direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP). Si vocifera, infatti (e ai dipendenti del Mic non è concesso altro, se non al prezzo di gravi sanzioni disciplinari), che nella eletta schiera degli amici di Franceschino, come è stato ironicamente riportato da «Striscia la notizia», siano presenti più di una pupilla del Ministro, dei vertici amministrativi del Collegio romano e dei dirigenti non generali nelle grazie dei primi per risaputi rapporti amicali. Ancora si sussurra sia stato favorito il coniuge di un dirigente di un istituto di credito tra i maggiori del Paese, specialmente vicino al Mic; più di un funzionario, infine, fra i premiati di questa tornata era già noto alle cronache per vicende personali o professionali non edificanti.

L'onorevole Franceschini ha respinto con sdegno quelle che nella risposta scritta ad un'interrogazione di chi parla ha definito insinuazioni destituite di ogni fondamento, che sorprende e spiace possano

trovare ospitalità negli atti parlamentari; tuttavia la parte sana del Paese e del Ministero che fu dei beni culturali, ben più sdegnati, sorpresi e dispiaciuti di lui, respingono la sistematica disapplicazione dell'articolo 97 della Costituzione fatta dal Mic e la cristallizzazione mediante prassi di comportamenti corruttivi. Si dimetta, ministro Franceschini, in un sussulto di dignità che, se mai fosse, sarebbe l'unico della sua carriera.

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'intervento che mi accingo a fare è molto breve, ma tengo particolarmente a questo ricordo e credo che nei prossimi giorni anche l'Assemblea, con la sua guida, non potrà che ricordare che esattamente 150 anni fa si insediava a Palazzo Madama il Senato della Repubblica. Nella lapide alle sue spalle è scritto quanto segue: «L'Italia è restituita a se stessa e a Roma, qui dove noi riconosciamo la Patria dei nostri pensieri, ogni cosa ci parla di grandezza, ma nel tempo stesso ogni cosa ci ricorda i nostri doveri». Era Vittorio Emanuele II ed era il 27 novembre del 1871, esattamente 150 anni fa. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Candiani, mi fa molto piacere che lei abbia ricordato questa data, perché ricorderà anche che nel 2018, dove si è svolta la prima seduta, cioè nel cortile interno, io ho scoperto la targa originaria, che era stata modificata e quindi censurata dal partito fascista; l'ho riportata quindi nella versione originaria, che appunto ricordava questa prima seduta. Ci fu pertanto una celebrazione ufficiale proprio nel cortile interno e la ringrazio per averlo ricordato. (*Applausi*).

[BITI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITI (*PD*). Signor Presidente, oggi ricorre un avvenimento importante e mi dispiace non essere nella mia Firenze, nella mia Regione per celebrare la Festa della Toscana. Il 30 novembre di 235 anni fa, infatti, la Toscana abolì, primo Stato nel mondo e nella storia, la pena di morte.

Fu il granduca Pietro Leopoldo, del quale nella nostra Regione si ricordano tantissime altre riforme, in linea con quanto aveva studiato e approfondito nel saggio di Cesare Beccaria, «Dei delitti e delle pene», che era già uscito da tempo e che lui lesse appassionatamente, a volere una riforma del codice penale. Questa riforma non era sicuramente perfetta; anzi, conteneva imperfezioni notevoli di diritti, sulle quali anche lo stesso Granduca poi ritornò. Per la prima volta, però, portava dentro di sé una riforma epocale.

Il Granducato di Toscana, la Toscana, la mia terra, duecentotrentacinque anni fa diceva che la vita umana ha un prezzo ineguagliabile e che non deve essere toccata, abolendo la pena di morte. È un onore per me, ovviamente, venire da quella terra, che ha tracciato in qualche modo la storia, purtroppo non in tutto il mondo, ma sicuramente in Europa. È lì la nostra storia. Ci sono i nostri valori, ci sono anche i nostri obiettivi.

È per questo che oggi, anche se sono in Senato, avevo piacere di ricordare la festa della Toscana, istituita nel 2000, che ricorda e celebra quell'evento, così importante in tema di diritto e di rispetto della vita umana, che ogni anno diventa anche per noi un impegno: un impegno importante, un pungolo, qualcosa che ci deve stimolare a far sì che in tutto il mondo davvero si arrivi prima possibile ad ottenere quella famosa moratoria, di cui l'Italia ovviamente si è sempre fatta portabandiera, affinché la pena di morte sia abolita.

Non vi è niente di più importante, infatti, della vita umana, che non può e non deve essere tolta a nessuno. Sono orgogliosa di dirlo in quest'Aula oggi, in occasione di questo anniversario. (*Applausi*).

[MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, questo mio intervento di fine seduta è rivolto anche alla Presidenza del Senato, che so essere estremamente attenta alle prerogative di ciascun parlamentare e verte su due argomenti. Il primo riguarda una dirigente della Polizia di Stato, che nel 2017 è stata coinvolta in un increscioso incidente, un tentativo di furto. La dirigente, peraltro in stato di gravidanza, era intervenuta per sventare questo tipo di attività.

Giustamente, quindi, ella era stata indicata come destinataria di una promozione. Inspiegabilmente, il

Ministero dell'interno si sta opponendo, nonostante le decisioni del TAR e nonostante le decisioni della propria amministrazione. Questo è estremamente grave. Abbiamo depositato una interrogazione nel luglio scorso: nessuno si è degnato di rispondere.

Analoga considerazione vale per una mozione presentata sulla vicenda dei rapporti tra l'Italia, gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita, in particolare nell'area del cosiddetto GCC (Gulf cooperation council) del Medio Oriente, per quanto riguarda la vendita dei cosiddetti strumenti di difesa. In funzione di questo, è stata depositata una mozione, per sanare una vicenda che sta rendendo il nostro Paese ridicolo, in particolare agli occhi del Medio Oriente, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi. Anche di questa noi chiediamo una calendarizzazione perché, francamente esser presi per il bavero va bene, ma non rientra all'interno delle prerogative del Parlamento e non rientra all'interno delle prerogative di un parlamentare, in particolare su argomenti così importanti.

Relativamente all'interrogazione, si tratta dell'atto 3-02760 del 28 luglio 2021, mentre la mozione è la [1-00426](#) del 19 ottobre del 2021. Auspicio che l'Aula, la Presidenza e gli Uffici si rendano interpreti di questa lamentazione grave, che ho ritenuto necessario affrontare oggi in Senato. *(Applausi)*.

[CROATTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CROATTI](#) (M5S). Signor Presidente, sabato 20 novembre si è svolta a Rimini, nel riqualificato Giardino della memoria, un'importante cerimonia commemorativa per le 24 vittime della Banda della Uno bianca. È stato un ricordo molto sentito e partecipato, che vorrei condividere con tutti voi oggi.

Ricordo bene il 30 gennaio del 1988, data in cui, di fronte al supermercato Coop, nel quartiere Celle, venne ucciso Giampiero Picello, la prima vittima della Banda della Uno bianca, così chiamata per l'autovettura utilizzata per i colpi. Non posso dimenticarlo, perché il luogo di quella sparatoria non è molto distante da casa mia. Avevo solo sedici anni, ma la paura e lo sgomento di quell'episodio, che sconvolse la comunità, sono ben vivi ancora dentro di me. Fu un'azione terribile, che costò la vita ad una persona, causò molti feriti, tra cui una bambina di nove anni. Tanto sangue e nessun bottino: la banda quel giorno scappò via a mani vuote.

Alla presenza dei rappresentanti dell'associazione che riunisce i familiari delle vittime della Uno bianca e delle istituzioni cittadine è stato restituito alla nostra città, al termine di un restauro, un luogo della memoria in cui sono presenti 24 targhe commemorative e 24 mandorli per ciascuna delle vittime innocenti cadute per la ferocia della banda dei fratelli Savi che, dal 19 giugno del 1987 al 21 novembre del 1994, causò vittime innocenti (24 morti, 102 feriti), compiendo 103 atti criminali per oltre sette anni e mezzo di terrore e sangue che colpirono la Romagna, Bologna e Ancona.

Credo che oggi sia importante condividere questa commemorazione e ricordare quel periodo buio e drammatico del nostro Paese.

È in atto un processo di digitalizzazione dei documenti per non disperdere e fare luce sui troppi angoli ancora oscuri di questa vicenda, una digitalizzazione che richiede un impegno, ma anche la salvaguardia di documenti che possono dare ancora importanti rivelazioni.

Concludo, signor Presidente, citando le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha detto: «La memoria è radice della comunità. Fare memoria è condizione affinché la libertà conquistata continui ad essere trasmessa e vissuta come un bene indivisibile». *(Applausi)*.

#### **Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione**

[PRESIDENTE](#). Colleghi, al fine di regolare i lavori della seduta dell'Assemblea di domani, in cui è prevista la discussione delle relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo, per una brevissima riunione dalle ore 17,30 alle ore 18, dal momento che le questioni all'esame dell'Aula si intrecciano con le convocazioni dei vari Gruppi parlamentari da parte del presidente Draghi. Ripeto, sarà una rapidissima riunione, al fine di mettere in fila le questioni.

Sospendo dunque la seduta fino alle ore 18.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,19, è ripresa alle ore 18,09).*

**Presidenza del vice presidente TAVERNA  
Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, tenuto conto dell'andamento dei lavori presso le Commissioni riunite 6a e 11a sul decreto-legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili e della richiesta del Gruppo Fratelli d'Italia di tenere una riunione nella mattinata di domani, ha stabilito che la seduta di domani abbia inizio alle ore 12,30 per la discussione generale sul citato decreto-legge.

Conseguentemente, le relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari già previste dal calendario corrente saranno discusse nella giornata di giovedì.

#### **Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 1° dicembre 2021**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 1° dicembre, alle ore 12,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 18,10).

*Allegato B*

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Bongiorno, Bonifazi, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bruzzone, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Dal Mas, Di Marzio, Endrizzi, Ferrazzi, Florida, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Iwobi, Lannutti, Mangialavori, Marino, Masini, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pepe, Piarulli, Pichetto Fratin, Pirro, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Rossomando, Santangelo, Sciascia, Segre, Sileri, Vallardi e Verducci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Augussori, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Anastasi, Maiorino, Ortis, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Bressa, Maffoni, Montevocchi, Romagnoli e Stabile, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati; Valente, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Saponara, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.

Sono considerati in missione i senatori: De Poli, per attività di rappresentanza del Senato; Evangelista, per attività della 2ª Commissione permanente; Rizzotti per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Caligiuri e Campari.

#### **Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza il senatore Roberto Rampi, in sostituzione della senatrice Paola Boldrini, dimissionaria.

#### **Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato della Repubblica ha nominato componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, la senatrice Paola Boldrini in sostituzione del senatore Roberto Rampi, dimissionario.

#### **Regolamento del Senato, proposte di modificazione**

In data 18 novembre 2021, è stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori Perilli, Maiorino, Donno. - "Modifiche ai Capi I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI,

XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII e XXIV del Regolamento del Senato" (*Doc. II, n. 11*).

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Pella Roberto, Occhiuto Roberto, Zangrillo Paolo, Rosato Ettore, Bagnasco Roberto, Battilocchio Alessandro, Bergamini Deborah, Bond Dario, Cappellacci Ugo, Casciello Luigi, Cassinelli Roberto, Di Maio Marco, Ferraioli Marzia, Fiorini Benedetta, Gagliardi Manuela, Milanato Lorena, Napoli Osvaldo, Novelli Roberto, Pastorino Luca, Pentangelo Antonio, Pettarin Guido Germano, Pittalis Pietro, Porchietto Claudia, Ripani Elisabetta, Rosso Roberto, Ruffino Daniela, Russo Paolo, Sacconi Jotti Gloria, Silli Giorgio, Sorte Alessandro, Vietina Simona, Fragomeli Gian Mario, Melilli Fabio, Musella Graziano, Mandelli Andrea, Spena Maria

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico (2462)

(presentato in data 26/11/2021)

*C.1356 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2071, C.2240).*

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della salute

Ministro dell'interno

Ministro della difesa

Ministro della giustizia

Ministro dell'istruzione

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (2463)

(presentato in data 26/11/2021);

senatore Giacobbe Francesco

Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero (2464)

(presentato in data 26/11/2021).

**Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Sen. Moronese Vilma

Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano (2392)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

(assegnato in data 25/11/2021)

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro salute Speranza ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (2463)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 29/11/2021).



### **Affari assegnati**

In data 26 novembre 2021 è stato deferito alla 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche di accessibilità, vivibilità e riqualificazione dei borghi, in un'ottica territoriale, per quanto attiene allo sviluppo turistico, economico e sociale (Atto n. 1017).

### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro della difesa, con lettera in data 22 novembre 2021, ha inviato la Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1018).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 novembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizione, in relazione alla notifica delle società Digitalplatforms Spa avente a oggetto la sottoscrizione con Illimity Bank Spa di alcuni contratti di finanziamento e un contratto di pegno finalizzati all'acquisto dei rami di azienda di Selta Spa.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1019).

Con lettera in data 15 novembre 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Schiavon (Vicenza).

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 novembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, per l'esercizio 2017, 2018 e 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 492).

### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

della Regione Veneto, relativo a "Sostegno del lavoro nel settore crocieristico veneziano". Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 10a e alla 11a Commissione permanente (n. 71);

della Regione Emilia Romagna, concernente il pacchetto di proposte della Commissione europea "Pronti per il 55%": realizzare l'obiettivo climatico dell'Unione europea per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021) 568 final), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (COM(2021) 551 final), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021) 552 final), sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021) 567 final), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio (COM(2021) 559 final), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (COM(2021) 557 final), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) (COM(2021) 558 final) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021) 554 final)". Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 14a Commissione permanente(n. 72);

della Regione Umbria, concernente la "Sessione regionale europea 2021". Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 14a Commissione permanente (n. 73).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Morra e Marilotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02935 della senatrice Corrado ed altri.

Le senatrici La Mura e Botto hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02953 della senatrice Moronese ed altri.

Il senatore Coltorti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05412 della senatrice Moronese ed altri.

Interrogazioni

[LUPO](#), [VANIN](#), [DONNO](#), [PAVANELLI](#), [LOREFICE](#), [BOTTICI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con l'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dall'articolo 87 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stata autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consente alla società di costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri e la autorizza ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria;

il decreto-legge n. 104 del 2020, novellando il predetto articolo 79, ha fissato per legge il capitale sociale iniziale della società a 20 milioni di euro e ha previsto che il consiglio di amministrazione della società rediga ed approvi, entro trenta giorni dalla costituzione, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che includa strategie strutturali di prodotto, precisando che lo stesso piano industriale sia trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea;

in data 21 dicembre 2020, il Consiglio di amministrazione della nuova società, ITA Airways, ha approvato lo schema di piano industriale 2021-2025, trasmesso poi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari e inviato alle autorità europee;

il 23 febbraio 2021 l'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato ha approvato un parere favorevole con osservazioni allo schema di piano industriale 2021-2025 della nuova società ITA raccomandando, in particolare, di incrementare il dimensionamento iniziale della flotta proposta dal citato schema, al fine di garantire la massima operatività della compagnia nel caso

di ripresa del settore del trasporto aereo e di ridurre al minimo le criticità connesse ai tempi di progressiva introduzione in flotta di nuovi aeromobili;

in data 15 luglio 2021 la Commissione europea ha inviato alle Istituzioni italiane una lettera nella quale ha valutato positivamente il piano industriale di ITA, come modificato a seguito delle interlocuzioni avvenute;

il Cda di ITA S.p.A., il 15 luglio 2021, sotto la presidenza di Alfredo Altavilla, ha approvato le linee del piano industriale 2021-2025, che include le variazioni richieste dalla Commissione europea;

il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2021, n. 156, modifica l'articolo 11-*quater*, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedendo, tra le altre cose, che il programma della procedura di amministrazione straordinaria sia immediatamente adeguato dai commissari straordinari alla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020;

nel corso dell'esame parlamentare della legge di conversione del predetto decreto-legge n. 121 del 2021 è stata più volte fatta presente la necessità di conoscere la decisione della Commissione europea; considerato che:

il richiamato decreto-legge n. 121 del 2021 ha iniziato il suo *iter* alla Camera dei deputati per poi fare un rapido passaggio al Senato, con la posizione della questione di fiducia;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati in più occasioni è stato chiesto il testo della decisione della Commissione europea e il Presidente della stessa Camera, il 30 settembre e il 20 ottobre 2021, ha inoltrato la richiesta al Ministro per i rapporti con il parlamento. Questa stessa nota è stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze che assicurava la trasmissione dell'atto richiamato "non appena ultimata la complessa procedura prevista per la sua pubblicazione a livello europeo";

ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 234 del 2012, quando una decisione in materia di aiuti di Stato o una procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia è posta alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto a parere parlamentare, nonché in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti. Il comma 5 del medesimo articolo, prevede che il Governo possa raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi;

alle predette disposizioni è stata data applicazione, sin dalla entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, con riferimento alle procedure di infrazione oggetto di disposizioni contenute nei disegni di legge europea o di delegazione europea, attraverso la loro sistematica trasmissione alle commissioni parlamentari competenti da parte del Ministro o Sottosegretari per gli affari europei. Con le medesime modalità, le Commissioni competenti hanno richiesto e ottenuto la trasmissione di procedure di infrazione poste alla base di ulteriori progetti di legge o schemi del Governo. Nei casi in cui il Governo ha raccomandato l'uso riservato dei documenti così trasmessi, ne è stata consentita la visione ai componenti delle commissioni competenti presso le relative segreterie senza poterne ottenere copie; il Parlamento ha dovuto deliberare in assenza della formalizzazione e trasmissione della decisione della Commissione europea,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del contenuto della decisione della Commissione europea, nel caso in cui questa sia stata formalizzata, e se intenda trasmetterla al Parlamento.

(3-02956)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che risulta agli interroganti che nel corso del 2020, a seguito della pandemia da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica, siano state adottate dal Governo alcune misure finanziarie a supporto delle Piccole e Medie Imprese (PMI); considerato che:

tra le misure assunte con il "decreto Liquidità" è stato in particolare potenziato il Fondo di garanzia per far fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti, in modo da consentire

loro di affrontare le conseguenze derivate dalla pandemia;  
con comunicazione C (2020) 4125 del 16 giugno 2020, la Commissione europea ha autorizzato le modifiche introdotte alle misure previste dall'articolo 13 del "decreto Liquidità" con la conversione in legge, descritte nella circolare 12/2020 del Gestore e rese operative dal 19 giugno seguente;  
le principali modifiche riguardano la garanzia concessa automaticamente con copertura al 100 per cento: l'importo massimo del finanziamento arriva a 30.000 euro, contro i precedenti 25.000; la durata massima raggiunge i 10 anni, contro i precedenti 6, fermo restando l'obbligo di non iniziare il rimborso prima di 24 mesi dall'erogazione;  
valutato che tali interventi, purtroppo, non hanno dato il risultato sperato, in quanto in diversi casi, anche in assenza di una valutazione di merito creditizio da parte di Medio Credito Centrale, le banche continuano a disattendere lo spirito della norma, nonostante la situazione di crisi particolare, e a fare una valutazione di merito alle imprese, rifiutando erogazioni/prestiti alle PMI (e specialmente alle microimprese), più sofferenti, magari già provate dalla crisi precedente, e di fatto portandole alla morte aziendale definitiva,  
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno rivedere la norma che regola la garanzia e il rapporto fra istituti di credito e imprese, allo scopo di migliorare la comunicazione finanziaria tra gli uni e le altre, svincolando dal rischio i primi ma, nello stesso tempo, consentendo che una maggiore elasticità nell'erogazione del credito assicuri la liquidità immediata necessaria alla sopravvivenza delle PMI, soprattutto in questo lungo periodo pandemico.

(3-02957)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

dei 18 funzionari del Ministero della cultura che, non abilitati dal superamento di un concorso pubblico, hanno tuttavia assunto, due settimane fa, un incarico di funzione dirigenziale non generale assegnato loro per tre anni *ex art.* 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prendendo servizio il 15 novembre 2021 in altrettante Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio distribuite in tutta Italia, 2 avrebbero coperto i posti che la circolare della Direzione generale organizzazione n. 259 del 23 settembre metteva a disposizione in Calabria, relativi l'uno all'ufficio di Reggio Calabria e l'altro a quello di Catanzaro e Crotona;

nell'ambito delle scelte compiute dal direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio, Federica Galloni, alla quale i 20 candidati di competenza (le altre 9 posizioni messe a bando facevano capo ad altri 6 dirigenti generali) hanno semplicemente inviato il proprio *curriculum vitae*, gli interroganti hanno colto la seguente logica: cassate le istanze presentate da 8 dirigenti, quasi ovunque sono stati selezionati, fra i 256 funzionari ministeriali concorrenti (231 gli esterni), i meno titolati, quelli con meno esperienza amministrativa e di tutela sul territorio, più giovani (anagraficamente o per servizio) della generazione cresciuta nelle soprintendenze specialistiche *ante* riforma; pertanto ritengono gli interroganti si sia trattato di una procedura connotata da una generale arbitrarietà;

tra quanti potevano vantare un profilo siffatto, che nelle precedenti stagioni sarebbe stato causa di esclusione e non motivo di preferenza, *fama est* che siano rientrati diversi funzionari particolarmente graditi al Ministro ovvero ai più alti dirigenti del Ministero. *Rara avis*, per pochissime sedi sono state invece accolte le istanze di funzionari di provata esperienza e affidabilità;

nella risposta del 29 novembre 2021 all'interrogazione 4-06327 (già 3-02934), riferendosi alle voci circolate, il Ministro le definisce "insinuazioni destituite di ogni fondamento" che "sorprende, e spiace, possano trovare ospitalità negli atti parlamentari". Si potrà convenire, ma proprio la macroscopica differenza rilevabile, nel caso dei 18 nuovi soprintendenti, dal confronto ponderale e qualitativo tra i *curricula* dei "tanti" e quelli dei "pochi", prima e più ancora che tra quelli dei candidati vincitori e quelli degli esclusi per ciascuna soprintendenza, autorizza a dubitare che le scelte compiute dal direttore generale non siano state viziate da valutazioni pregiudiziali;

il panorama calabrese non smentisce la *ratio* descritta, annoverando sia uno dei neodirigenti meno titolati a guidare una soprintendenza sia una delle felici eccezioni, ma al contempo si distingue per una peculiarità: il fresco titolare dell'ufficio territoriale di tutela di Reggio Calabria e Vibo Valentia ha

avuto "in dote" anche Cosenza, con la formula (inconsueta ma prevista nei contratti dei dirigenti) dell'incarico aggiuntivo, caso unico, attualmente, fra le 43 Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio. Significa che il dirigente, oltre alla città metropolitana di Reggio e alla provincia di Vibo, dirigerà, *gratis*, anche l'ufficio di Cosenza. A rendere quasi disumano tale impegno, già a dir poco gravoso perché l'ufficio "aggiuntivo" ha competenza sul capoluogo bruzio e su altri 154 comuni, è soprattutto la carenza di personale, drammatica piaga che mette ormai a rischio la sopravvivenza stessa del Ministero, dopo averne minata la capacità di attendere ai propri compiti istituzionali con le "riforme Franceschini", che gli interroganti considerano sciagurate; valutato che, a giudizio degli interroganti:

in Calabria, la nascita delle soprintendenze uniche ha modificato il quadro storicizzato dividendo la regione prima in due parti, con il reggino e il vibonese separati da cosentino, catanzarese e crotonese, poi in tre, con la scissione di Cosenza dalle due province della fascia mediana, scelta pressappoco contestuale all'attribuzione dell'autonomia speciale al "museo e parco archeologico di Sibari" (in aggiunta a quello di Reggio), mentre gli altri musei statali oggi fanno capo alla Direzione regionale musei della Calabria;

la moltiplicazione degli uffici (e delle relative posizioni dirigenziali) è servita solo a soddisfare beceri campanilismi, dal momento che la perifericità delle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio calabresi, causa di oggettive difficoltà logistiche per i dirigenti non residenti in regione, e l'assenza di incentivi (economici e di carriera) come quelli loro riconosciuti per le sedi disagiate, manda puntualmente deserti gli interPELLI, così che tutti e tre gli uffici hanno accumulato più avocazioni del direttore generale o incarichi *ad interim* del segretario regionale e dei responsabili di altre sedi che giornate di dirigenti titolari;

peggio ancora: il residuo personale ministeriale calabrese, in costante declino per i pensionamenti e le mancate assunzioni, è stato distribuito nei diversi istituti mettendo ciascuno nella condizione di contare su numeri insufficienti a farlo funzionare a dovere. Esempio, al riguardo, è il caso del museo archeologico nazionale di Capo Colonna, presso Crotona, chiuso fin dal 2019 (nell'indifferenza di tutte le amministrazioni) e mai riaperto non tanto per le conseguenze della pandemia o per sempre nuove deficienze strutturali invocate *ad hoc*, ma perché sguarnito dei pochissimi dipendenti ministeriali, utilizzati per assicurare l'apertura estiva della fortezza di Le Castella, pochi chilometri più a sud: una guerra tra poveri, e della peggior specie;

restando a Crotona, sede della Soprintendenza per le province di Catanzaro e Crotona, se oggi quell'ufficio ha per la prima volta un proprio dirigente, invece che uno *ad interim* (l'ultimo è durato 4 mesi), e ciò può sembrare un progresso, è però preoccupante che la direzione generale da un lato catapulti un architetto digiuno sia di tutela sia di gestione nel cuore della Magna Grecia (dove peraltro un progetto da 60 milioni di euro, "Antica Kroton", interviene su tutto il patrimonio culturale pitagorico), dall'altro che sembri ignorare che, degli 8 dipendenti in servizio al momento della divisione da Cosenza, oggi ne restano 5, che ai primi dell'anno prossimo (2022) si ridurranno a 2;

un simile paradosso è la prova che la replica in corso dell'esperimento tentato già un secolo fa, quando le soprintendenze specialistiche furono accorpate e poi di nuovo separate a distanza di una quindicina d'anni (si veda Massimo Casagrande "Soprintendenze Uniche: 1923 archeologia di un fallimento" su "Academia.edu"), si è rivelata peggiore dell'originale, e rischia di estinguere il Ministero, ma i vertici ancora rifiutano di prenderne atto e perseverano nell'errore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, davanti a quanto esposto, che indica ad avviso degli interroganti il fallimento delle riforme da lui promosse, che hanno portato il sistema della tutela sull'orlo del baratro e svilito la valorizzazione a mercificazione, non avverta la necessità e l'urgenza di ripristinare il rapporto tra soprintendenze e musei e di tornare, quanto alle prime, ad un numero congruo di uffici specialistici.

(3-02958)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che: risulta agli interroganti che, a causa di piogge abbondanti cadute di recente, si sia verificata una frana lungo una strada comunale distante circa 800 metri dal limite ovest dell'abitato di Teano (Caserta), che

ricalca l'infrastruttura viaria basolata di epoca romana che collegava *Teantum Sidicinum* a *Suessa*, proseguendo poi verso *Minturnae*, oggi nota come "Via Adriana", in quanto si suppone sia stata restaurata durante il regno dell'imperatore Adriano;

lo attesterebbero le due epigrafi reimpiegate nella base del campanile della Cattedrale di Teano (*Corpus Inscriptionum Latinarum*, X 4782 e XII 3990), fortunatamente sfuggito ai bombardamenti del 1943, e una terza epigrafe conservata invece a Sessa Aurunca, dov'è menzionato un rifacimento della strada ad opera del municipio nello stesso anno di consolato di Adriano;

considerato che:

lungo il tracciato della "Via Adriana", e specialmente in località San Lieno, si conservano cospicui tratti dell'antica carreggiata stradale, rivestita con basole di pietra lavica (ricavate dalle colate del complesso vulcanico di Roccamonfina) tuttora generalmente in ottime condizioni di conservazione, parte ricoperte per proteggerle dal passaggio dei pesanti mezzi meccanici d'uso agricolo, parte perdute e sostituite da cemento o altro materiale incongruo;

la frana richiamata, localizzata ad ovest della Cappella Micheletti, ha coinvolto il margine sinistro della carreggiata, causando la parziale fuoriuscita del *nucleus* (favorita dal venir meno del limite esterno di contenimento) e lo smottamento di alcuni lastroni del margine stradale nella scarpata sottostante, mentre quelli retrostanti, ancora *in situ*, sono ora ben visibili nella sezione venutasi a formare con il cedimento;

valutato che nonostante il danno patito e l'indebolimento dell'infrastruttura, ad oggi il tratto della Via Adriana coinvolto nello smottamento non è stato chiuso al traffico veicolare pesante, con il rischio che, per le sollecitazioni dei mezzi meccanici e per eventuali nuove piogge, il fenomeno possa ripetersi e aggravarsi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto descritto e possa riferire, stante l'importanza storica, la conservazione ottimale e il pregiato contesto paesaggistico in cui l'arteria romana s'inserisce, quale sia lo *status* dei tratti superstiti originali della "Via Adriana", bene culturale meritevole, ove già non l'abbia, di tutela diretta da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;

se non ritenga di farsi portavoce presso il prefato ufficio territoriale di tutela dell'urgenza di sollecitare il Comune a mettere in sicurezza il tratto di strada franato e, per il futuro, di vietare il passaggio dei veicoli pesanti sulla sede stradale, senza trascurare l'opportunità di individuare un percorso alternativo per i mezzi agricoli, in modo da contemperare l'esigenza costituzionale di garantire la conservazione della "Via Adriana" con le esigenze degli agricoltori.

(3-02959)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nel centro storico di Teano (Caserta), la bella edicola incorniciata da stucchi che ospita una "Madonna con Bambino, san Paride e sant'Antonio", dipinta a tempera su ardesia dal foggiano Domenico Caldara (1814-1897), l'ultimo pittore della corte borbonica, versa oggi in condizioni così precarie da rendere improcrastinabile un intervento di restauro;

l'edicola in sé, difatti, ricavata su commissione di Carmela Geremia Coronel nella facciata del palazzo di famiglia, sito tra piazza Umberto I e corso Vittorio Emanuele II, nel 1884, fu restaurata qualche anno fa a spese di un comitato cittadino e di imprenditori mecenati, previa autorizzazione dell'ufficio ministeriale competente; non così la tempera, fissata alla parete retrostante da staffe di ferro, molto danneggiata (specialmente nella parte inferiore della lastra): della figura di sant'Antonio rimangono la testa e qualche brandello del saio e delle mani, mentre san Paride ha perso la parte bassa del panneggio e anche del drago non c'è più traccia;

considerato che:

l'edicola è senza meno un bene di pertinenza del palazzo, dunque segue le sorti dell'immobile, tuttora di proprietà privata (eredi di Gaetano Zarone), ma l'indifferenza della proprietà nei confronti di quella e di un'opera pittorica di considerevole pregio artistico, cara alla cittadinanza anche per motivi

devozionali, non può essere un alibi per l'immobilismo delle amministrazioni comunale e statale, tanto più in presenza di un'opinione pubblica sensibile e attenta qual è quella di Teano;

l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, codice dei beni culturali e del paesaggio, proibisce espressamente il distacco non autorizzato dalla Soprintendenza "di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista". L'inibizione si riferisce ad edifici pubblici e privati, vincolati o meno;

non vieta però espressamente alcuna operazione incompatibile con la conservazione degli oggetti elencati che non sia il distacco, compreso qualsivoglia restauro maldestro. Nel caso, poi, di immobili non assoggettati a tutela, il vuoto normativo è tale da impedire allo stesso Ministero della cultura di intervenire in urgenza, perché ha solo facoltà di disporre misure cautelari inibitorie o sospensive ma non interventi attivi, consentendo persino l'abbandono di tali manufatti alla distruzione senza imputarne la responsabilità ad alcuno. In presenza di beni vincolati, invece, il Ministero è tenuto, *ex art. 32*, a sostituirsi alla proprietà se questa non garantisce la messa in sicurezza e la conservazione dell'opera, salvo rivalersi a posteriori;

nel caso in questione, la lastra di ardesia non è murata alla parete retrostante né la materia pittorica è stesa sull'intonaco, il che rende meno stretto il legame tra contenitore e contenuto, venendo a configurarsi l'edicola come una sorta di custodia fissa di un bene potenzialmente mobile, ancorché saldamente ancorato alla muratura;

valutato che nessun riscontro ha avuto, a distanza di un anno e mezzo, da parte del soprintendente per le province di Caserta e Benevento e del sindaco di Teano, la segnalazione dello stato di criticità e l'istanza contestuale di avviare (l'uno d'ufficio e l'altro richiedendolo a nome e nell'interesse della propria comunità ai sensi dell'art. 14, comma 1) la procedura finalizzata all'eventuale emissione del vincolo, istanza formulata dalla prima firmataria del presente atto il 30 giugno 2020 con una nota inviata alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio e al primo cittadino del Comune, nonché, per conoscenza, al nucleo Carabinieri tutela patrimonio culturale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia la corrente di quanto sopra e se non ritenga di dover sollecitare la Soprintendenza per le province di Caserta e Benevento ad attivarsi per avviare d'ufficio l'istruttoria tesa alla verifica dell'interesse culturale della tempera su ardesia di Domenico Caldara (nonché, ove ricorrano i presupposti, dell'edicola che la contiene) e a valutare l'opportunità, avendola rimossa per poterla restaurare, di sostituirla poi con una copia, scongiurando così la rovina definitiva del pregevole manufatto oggi esposto a grave rischio.

(3-02960)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che risulta agli interroganti che lo studio "Analisi dei siti alternativi per l'ubicazione dell'impianto di depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda, ai fini della presentazione della VIA", esperito nel 2018 dal professor ingegner Bertanza, dell'Università di Brescia, su incarico di Acque Bresciane S.r.l., gestore unico del servizio idrico integrato per la provincia bresciana, ha individuato nei comuni di Gavardo e di Montichiari i siti dove edificare due nuovi impianti di depurazione ad uso dei comuni bresciani del lago di Garda;

considerato che la situazione attuale delle condotte sublacuali colleganti Toscolano Maderno e Torri del Benaco, per mezzo delle quali i reflui prodotti nei comuni bresciani della riviera gardesana affluiscono nelle condotte esistenti sulla sponda veronese e, infine, nel depuratore sito a Peschiera, è certificata dalla relazione "Verifica dello stato di conservazione delle condotte sublacuali Toscolano Maderno - Torri Del Benaco dopo gli interventi di riparazione (marzo 2021)", resa il 14 giugno 2021 dall'ingegner Falappa e dalla professoressa ingegner Pedrazzani, secondo cui, a seguito dei lavori di manutenzione del 2021, è accertata la sostanziale immobilità rispetto al 2020 delle bioconcrezioni incidenti sulla condotta sub lacuale e, pertanto, questa sia in sicurezza (si veda par. 6 lett. B). La medesima relazione attesta, inoltre, come il termine della vita tecnica dell'impianto di collettamento sub lacuale in questione (realizzato tra il 1984 e il 1985) sia tranquillamente estensibile a 50 anni, rispetto ai 40 in origine stimati, laddove si realizzino gli interventi manutentivi suggeriti (si veda par. 7 punto 3);

considerato inoltre che:

l'art. 1 del "Protocollo sui servizi di interesse generale" allegato al Trattato di Lisbona, che ha modificato il trattato sull'Unione europea ed il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, cita: «I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare: il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti»;

lo studio intitolato "Sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del Lago di Garda. Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Relazione illustrativa", commissionato da Acque Bresciane S.r.l. e redatto dagli ingegneri Agostini e Olivieri, sottolinea che "Le reti fognarie a servizio dei Comuni bresciani del Garda sono in gran parte costituite da reti per acque miste. La progressiva separazione tende ad evitare sia lo scarico delle acque miste durante gli eventi di piena, sia il sovraccarico dell'attuale collettore... Il processo di separazione richiede tuttavia investimenti molto onerosi, ma soprattutto tempi sicuramente molto lunghi, che risultano incompatibili con il prevedibile aumento della inefficienza dell'attuale sistema di collettamento e depurazione" (si veda par. 4.3.2.) ed inoltre che "risultano presenti acque "parassite" in arrivo dai sistemi fognari comunali, dove, in alcuni casi, la preesistente rete del reticolo idrico minore ? è stata storicamente adibita anche allo scolo delle acque luride... nonostante un consistente piano di separazione delle reti da parte di Acque Bresciane, le tempistiche hanno tempi medio lunghi, non compatibili con le urgenze di potenziamento dello schema di collettamento esistente" (si veda par. 4.3.3);

facendo esplicito riferimento a tali gravi deficienze strutturali della massima parte del sistema fognario dei comuni bresciani del lago (fognature miste e presenza di acque parassite), lo studio citato dimostra che sia l'eliminazione della "sublacuale" sia i nuovi, sovradimensionati impianti di depurazione non risolverebbero i reali problemi ecologici del lago di Garda, nello specifico per quanto afferisce all'obbligo, imposto agli Stati membri dalla direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) recepita in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico in materia ambientale), di preservare e migliorare la qualità delle acque superficiali interne;

è assodata in dottrina e in giurisprudenza, sulla base della disciplina dettata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare agli artt. 61-65-76-117, e dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 2008, n. 131, specialmente con la regolamentazione stabilita dalla Sez. B par. B.3.4.1 dell'Allegato, l'illegittimità di operazioni che causino il mescolamento delle acque appartenenti a due bacini idrografici diversi, in quanto dette operazioni renderebbero impossibile, falsandola, la caratterizzazione qualitativa dei corpi idrici. L'ipotizzato progetto violerebbe le menzionate disposizioni, giacché i nuovi depuratori sarebbero finalizzati a trattare acque reflue provenienti dal bacino idrico fiume Sarca-Lago di Garda-fiume Mincio riversandole poi, al termine del processo di depurazione, nel ben distinto bacino Lago d'Idro-fiume Chiese;

in data 23 luglio 2021, il Prefetto di Brescia, Attilio Visconti, in qualità di Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, nominato ai sensi dell'art. 17-*octies* comma 7 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, ha individuato, quali sedi ove ubicare due nuovi impianti di depurazione dei reflui fognari provenienti dai comuni situati lungo la sponda bresciana del lago di Garda, rispettivamente i comuni di Gavardo e di Montichiari, i quali tuttavia non si trovano nella suddetta, sponda bensì sono collocati in un bacino del tutto diverso. In particolare, il progetto di costruzione del depuratore a Gavardo prevede di intervenire pesantemente cementificando un'area verde agricola e boscata estesa per oltre sette ettari, soggetta a tutela paesaggistica e idraulica;

valutato che lo studio "Analisi dei siti alternativi per l'ubicazione dell'impianto di depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda, ai fini della presentazione della VIA", dal quale scaturiscono successivi studi, sarebbe inficiato da inesattezze, omissioni e parzialità nelle valutazioni condotte, secondo quanto emergerebbe da una comunicazione (divenuta in modo fortuito di pubblico



dominio) inviata in data 11 luglio 2021 dal professor ingegner Giorgio Bertanza (estensore dello studio medesimo) al capo di Gabinetto del Prefetto di Brescia, dottor Stefano Simeone, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna e, a questo punto, imprescindibile la revisione delle analisi finalizzate ad individuare quale sia la soluzione effettivamente migliore per l'ottimizzazione del sistema di depurazione a servizio delle comunità del lago di Garda, contemplando fra gli elementi di valutazione, in misura prioritaria, l'impatto ambientale, il minore o nullo consumo di suolo, il principio di prossimità del sistema ai luoghi serviti;

se, per conseguire la menzionata revisione, non sia necessario commissionare un nuovo studio, assegnandone la redazione ad esperti di specchiata professionalità e di indubbia indipendenza, da individuare attraverso un bando di livello europeo.

(3-02961)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 16 novembre 2021, il giornalista Federico Giannini ha pubblicato su "Finestre sull'Arte" un articolo il cui titolo, "Com'è possibile che un capolavoro di Bassano che era in Italia sia stato comprato dal Getty?", è esso stesso un grido di dolore per il non perfetto funzionamento dei controlli sulle opere d'arte in uscita dal nostro Paese;

il Jean Paul Getty museum di Los Angeles (USA), infatti, ha reso noto lo scorso 18 ottobre di avere acquistato "Il miracolo delle quaglie": un dipinto ad olio su tela (150 per 235 centimetri) eseguito da Jacopo Da Ponte, detto Jacopo Bassano (1515-1592), su commissione del nobiluomo veneziano Domenico Priuli, nel 1554. Teste la scheda del museo californiano, il dipinto è rimasto in Italia dal 1948 al 2006, proprietà del noto antiquario e collezionista fiorentino Vittorio Frascione, scomparso appunto nel 2006, i cui eredi lo avrebbero ceduto al museo statunitense attraverso la società "OMP Fine Art LLC" di New York ("Getty acquires 16th century painting Jacopo Bassano" sul sito del museo);

il certificato di libera esportazione con cui il dipinto è uscito dall'Italia risalirebbe a 4 anni fa, il che rende impossibile accampare la scusante di una svista dell'ufficio esportazione coinvolto o del sistema informativo uffici esportazione (SUE) per procedere all'annullamento dell'atto in autotutela, perché i termini consentiti per un "ripensamento" sono già decorsi. Eppure, come ammesso dagli stessi neoproprietari (giustamente entusiasti, a cominciare dal *senior curator* del dipartimento di pittura del Getty museum, Davide Gasparotto), si tratta di un capolavoro, come tale destinato ad essere esposto al primo piano delle gallerie del padiglione nord del museo, insieme agli altri dipinti cinquecenteschi del Nord Italia (compresi un ritratto e un disegno dapontiani), dopo la mostra allestita nel Getty center dai primi di novembre 2021;

considerato che:

com'è naturale, negli Stati Uniti la notizia dell'acquisto di un capolavoro dell'arte italiana del XVI secolo ha avuto un certo risalto, mentre è "sfuggita" ai *media* italiani fintanto che Giannini non l'ha appresa dall'amministratore del gruppo "Facebook" "Le Connoisseur", Lorenzo Barbato, e l'ha rilanciata a sua volta, chiedendo espressamente al silente Ministero della cultura di dare spiegazioni;

il fatto che, come riferisce Barbato, il dipinto fosse sul mercato fin dal 1996 e, proposto in quell'anno alla Soprintendenza di Firenze, gli furono preferite altre opere eccezionali, non può infatti in alcun modo giustificare la decisione dell'ufficio esportazione che l'ha esaminato prima della partenza per gli USA e del SUE di non proibirne l'uscita dal Paese in nome dell'interesse pubblico, sia che l'opera, peraltro ben nota agli studiosi dopo la pubblicazione da parte di Roberto Longhi nel 1948, fosse già notificata, sia che l'assoggettamento a tutela dovesse avvenire nell'occasione della richiesta di esportazione e preludere all'acquisto da parte dello Stato per assicurarla alle raccolte pubbliche;

non sembra essere casuale che allo scalpore suscitato sui *social network* dall'articolo di Giannini non abbia fatto riscontro, di nuovo, un'adeguata attenzione da parte dei *media*, persino quelli specializzati nel settore artistico, con la quasi sola eccezione del citato Lorenzo Barbato e di pochi altri ("Un capolavoro di Jacopo Bassano finisce all'estero: quando non viene garantita la tutela dei beni culturali"

su "About art on line"; "La diaspora dei capolavori che per legge sarebbero dovuti rimanere in Italia" su "emergenzacultura"), compresa la stampa bassanese;

il citato Davide Gasparotto, nativo di Bassano, è infatti membro del comitato scientifico del museo civico della cittadina veneta, giustamente considerato uno dei principali del Nord Italia, e ha persino ricevuto, quest'anno, il premio Cultura città di Bassano ("Dopo la pala di Sant'Anna, anche le 'quaglie' prendono il volo" su "reteveneta.medianordest"), elementi di fatto che spiegano il risentimento montato nei suoi confronti per quella che è stata definita, metaforicamente, la "migrazione delle quaglie" e che Gasparotto ha cercato di mitigare dichiarando furbescamente che, con il trasferimento de "Il miracolo" al Getty, "il nome di Bassano ottiene un rilievo internazionale" ("Il miracolo delle quaglie al Getty" su "youtube");

i malumori dei bassanesi, che alle spalle degli israeliti effigiati da Jacopo Da Ponte riconoscono il paesaggio del monte Grappa, nascono dalle esperienze negative che, nell'ultimo biennio, hanno caratterizzato il rapporto della città con le opere del suo artista più celebre. Ha fatto scalpore prima la restituzione alle gallerie dell'accademia di Venezia della pala con "Sant'Anna in trono con la Vergine bambina tra i santi Girolamo e Francesco", esposta nella sezione dapontiana del museo civico di Bassano, grazie ad un comodato, per ben 64 anni ma ritirata di soppiatto a primavera 2020, con il consenso dell'amministrazione comunale, e rimasta a Venezia nonostante la petizione dei cittadini al ministro Franceschini e il tentativo del direttore delle gallerie di calmare le acque con il miraggio di una vantaggiosa convenzione tra i due istituti ("Pala dapontiana traslocata da Bassano a Venezia, dopo le polemiche ramoscello d'ulivo delle Gallerie" su "ilgazzettino"), sia, più tardi, le esitazioni della medesima Giunta Pavan ad accettare la donazione di due volti dipinti da Jacopo Bassano alle condizioni (solo morali) dei mecenati intenzionati a cederli al locale museo ("Dopo la pala, Bassano rischia di perdere due opere di da ponte donate da privati" su "youtube");

valutato che appare paradossale che le gallerie dell'accademia, e per esse lo Stato, volendo dotare Venezia di un capolavoro del Da Ponte al quale affiancare le opere minori già possedute, abbiano costretto il museo civico di Bassano a privarsi della "pala di Sant'Anna", rivendicata nell'occasione anche da Asolo come proprietà di tutto il territorio fra Brenta e Piave ("Guerra tra Asolo e Bassano per la pala di Sant'Anna" titola un articolo su "oggitreviso"), invece di adoperarsi per l'acquisto del "Miracolo delle quaglie", rimasto 20 anni sul mercato antiquario nell'indifferenza generale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, facendosi promotore, ove non l'abbia già fatto, di un'accurata indagine interna, possa fornire informazioni precise sulle valutazioni dell'ufficio esportazione definitiva e del SUE prodromiche al rilascio della licenza di esportazione per il dipinto di Jacopo Bassano "Il miracolo delle quaglie", atto che ha legittimato, contro logica, l'uscita dal territorio nazionale di un'opera il cui interesse culturale particolarmente importante è incontrovertibile;

se, davanti all'ennesimo clamoroso errore in tema di esportazione di capolavori italiani all'estero, non ritenga di dover prendere esplicitamente le distanze da quella parte di operatori del mercato antiquario che vorrebbe assimilare reperti archeologici e opere d'arte a qualsiasi altra merce per rivenderne la libera circolazione, *lobby* cui a giudizio degli interroganti si è troppo spesso strizzato l'occhio, e farsi invece campione della difesa del patrimonio culturale nazionale, assicurando alle collezioni pubbliche le sue massime espressioni grazie all'intervento dello Stato sul mercato e potenziando il servizio IV della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio in modo che abbia personale sufficiente e competente non solo per l'organizzazione di mostre ma anche e soprattutto per l'espletamento dei controlli sui beni culturali che attraversano i nostri confini.

(3-02962)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che: risulta agli interroganti che a Napoli, nella Villa Roomer poi Bisignano o Palazzo Bisignano Chiaromonte di Sanseverino, sita nel quartiere periferico di Barra (oggi al civico 67 di Corso Sirena), il ricco banchiere e collezionista d'arte fiammingo Gaspare Roomer, mecenate tra i più attivi del pittore Aniello Falcone (1607-1656), commissionò all'artista partenopeo, nel 1647, gli affreschi con scene della vita di Mosè che ornano tuttora le volte, divise in cinque comparti, della "grande galleria" del

piano nobile, destinata a biblioteca (si veda "Gli affreschi" su "guidecampania/aniellofalcone"); l'edificio, costruito nel 1500 dai Carafa di Maddaloni e ristrutturato nel secolo successivo, oggi di proprietà comunale e ospitante un plesso scolastico, è censito nell'elenco delle "Ville Vesuviane del XVIII secolo", quelle del celebre "Miglio d'oro", e vincolato con decreto ministeriale del 19 ottobre 1976, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1977; considerato che a distanza di vent'anni dagli ultimi interventi di restauro, condotti nel 1982 (si veda "Villa Bisignano a Barra Napoli" su "storiacity"), su "Il Mattino" del 29 settembre 2002, una lettera del medico e scrittore Achille Della Ragione denunciava la parziale occupazione abusiva della villa e l'impossibilità, perciò, opponendosi gli occupanti, di visionare gli affreschi del Falcone; nel 2012 nulla era mutato (si veda "Salviamo subito Villa Bisignano" su "achillecontedilavian.blogspot") e tuttora non si registrano novità, a leggere l'ultimo scritto di Della Ragione ("Salviamo Villa Bisignano e gli affreschi di Aniello Falcone" su "achillecontedilavian.blogspot"); valutato che la fortuna critica di Aniello Falcone è costantemente in ascesa, tant'è che il 25 ottobre 2021 ha aperto al pubblico, al Museo Diocesano, la mostra "Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli", curata da Pierluigi Leone de Castris (si veda "al Diocesano 'Aniello Falcone il Velásquez di Napoli" su "Ansa"), ma le sue opere napoletane di Villa Roomer continuano ad essere sottratte alla fruizione pubblica, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia in grado di dare informazioni certe e puntuali sia circa lo stato dei locali della villa di Barra occupati abusivamente, con particolare riguardo per il salone affrescato, sia sulle condizioni di conservazione delle pitture di Aniello Falcone ivi esistenti; quali azioni ispettive, e quando, la Soprintendenza ABAP abbia posto in essere e quali richieste abbia eventualmente formulato al Comune per concorrere alla corretta gestione del patrimonio storico-artistico rappresentato dalle ville vesuviane e dai beni culturali in esse contenuti; se il Ministro possa riferire quale progetto la proprietà abbia in cantiere per assicurare la conservazione, garantire la fruizione e valorizzare l'opera di Aniello Falcone con la collaborazione del Ministero.

(3-02963)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che: risulta agli interroganti che ad agosto 2018, quando era Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Alberto Bonisoli, l'allora Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bologna, Maria Vittoria Marini Clarelli, abbia annullato in autotutela l'attestato di libera circolazione richiesto al medesimo ufficio a febbraio 2017 per il "Ritratto del principe Camillo Borghese" di François P.S. Gérard (1770-1837), documento rilasciato a marzo e che aveva consentito l'ingresso del dipinto raffigurante il genero di Napoleone (1775-1832), maritato alla figlia Paolina nel 1803, nella prestigiosa Frick Collection di New York, come da quella annunciato trionfalmente in dicembre; la circostanza che i primi acquirenti del dipinto, ceduto dai Borghese alla galleria milanese R+V (Robilant + Voena), si fossero rivolti all'ufficio esportazione della Soprintendenza di Bologna invece che di Roma e soprattutto avessero descritto l'opera, nella scheda allegata alla richiesta del nullaosta, come mero "Ritratto virile", senza citare la bibliografia specifica e attribuendole un valore di soli 200.000 euro, inadeguato per le opere del Gérard, ha reso palese il carattere intenzionale dell'operazione; l'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha dunque avuto modo di tornare sui propri passi e dare corso, come detto, ad agosto 2018, all'istruttoria avviata fin da maggio 2017, quando ancora non era esaurito il tempo utile per intervenire, avendo (tardivamente) riconosciuto alla tela un interesse culturale particolarmente importante per lo Stato, in ragione del suo essere un raro e significativo documento dell'età napoleonica in Italia, e volendo perciò chiederne la restituzione agli statunitensi agendo come se si fosse in presenza di un'illecita esportazione (si veda "La diaspora dei capolavori che per legge sarebbero dovuti rimanere in Italia" su "huffingtonpost"); considerato che analoghi errori di valutazione degli uffici esportazione non sono una novità, prima e dopo la creazione, nel 2016, del Servizio IV della Direzione generale ABAP e del Sistema informatico

degli uffici esportazione (S.U.E.), che dovrebbe coordinare l'attività dei singoli uffici sparsi sul territorio nazionale, ma anche verificarne e vidimarne le decisioni. Per citare solo i casi più clamorosi, si va dalla vendita al Louvre da parte dei Contini Bonacossi, ormai quasi mezzo secolo fa, del "Ritratto di Sigismondo Pandolfo Malatesta" eseguito da Piero della Francesca alla "Danae" di Orazio Gentileschi, uscita dall'Italia pochi anni dopo e finita al Getty Museum; dal "Nudo disteso" di Amedeo Modigliani, già in collezione Mattioli, esportato a Shanghai nel 2015 (si veda "Modigliani da record: il nu couché venduto per 170.4 milioni di \$" su "collezioneditiffany") a "Il miracolo delle quaglie" di Jacopo Bassano arrivato al Getty nell'autunno 2021 (si veda "La diaspora dei capolavori che per legge sarebbero dovuti rimanere in Italia" su "huffingtonpost");

valutato che l'annullamento in autotutela di una licenza di libera esportazione non basta da solo ad assicurare il rientro in Italia delle opere d'arte finite all'estero in ragione di valutazioni frettolose da parte delle Soprintendenze (nel caso di specie, l'identità del ritratto era scritta sulla parte posteriore della tela, fa notare la Art Recovery International di C.A. Marinello, cui si è rivolta V+R per fare opposizione), ma inaugura un contenzioso in cui la determinazione del decisore politico a rientrare in possesso del bene culturale "sfuggito" risulta sempre decisiva, perché la rivendicazione vada o meno a buon fine,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato odierno del "braccio di ferro legale" iniziato ad agosto 2018 con l'annullamento in autotutela dell'attestato di libera circolazione che ha consentito l'uscita dall'Italia alla volta degli Stati Uniti, nel 2017, del "Ritratto del principe Camillo Borghese" di François Gérard;

quali iniziative abbia intrapreso il Ministro in indirizzo, da quando è tornato per la seconda e poi per la terza volta al Collegio Romano, al fine di tutelare l'interesse nazionale al recupero di tale importantissimo documento storico-artistico che, appartenuto alla famosa quadreria di una delle famiglie principesche italiane, tramanda l'immagine del rampollo dei Borghese cui si devono, tra l'altro, la vendita a Napoleone delle 695 statue antiche della collezione di antichità di famiglia per creare il Louvre e la commissione ad Antonio Canova, nel 1804, del celebre ritratto marmoreo di "Paolina di Borghese come Venere vincitrice" oggi alla Galleria Borghese.

(3-02964)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in vista dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministro in indirizzo si sarebbe dotato *ex nihilo*, grazie all'art. 29 del decreto-legge n. 77 del 2021, di una soprintendenza definita speciale in quanto ufficio di livello dirigenziale generale straordinario (si veda il sito "beniculturali");

l'annuncio ha suscitato perplessità sia nel dicastero, dove però il famigerato "decreto bavaglio" silenzia qualunque rimbrotto, sia nel mondo reale, destinato com'è il nuovo ufficio, benché operativo solo fino al 31 dicembre 2026, a "cannibalizzare" le 43 Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territoriali togliendo loro risorse umane, soprattutto, proprio mentre le esautora dallo svolgere i propri compiti istituzionali ogni volta che occorra una valutazione di impatto ambientale (VIA) statale o siano cointeressati due organi periferici o anche a discrezione del "superdirettore", dotato del potere di avocazione dei procedimenti e sostituzione nei confronti di quelle: tutto allo scopo dichiarato e orgogliosamente rivendicato di velocizzare le procedure attuative del PNRR ("Osservazioni sul decreto di riorganizzazione del MIC" su "emergenzacultura");

considerato che:

come accennato, il "lieto evento" porta con sé un'ulteriore posizione dirigenziale di livello generale, esigenza cui si è parzialmente ovviato affidando direttamente la creatura al direttore generale archeologia belle arti e paesaggio in carica, Federica Galloni, ma anche un'adeguata dotazione di personale dedicato;

per quanto attiene alla composizione della segreteria tecnica, esigenza prioritaria, sembra che all'interpello urgente del 24 giugno 2021, indetto con la circolare n. 181 della Direzione generale organizzazione su richiesta della stessa Soprintendenza speciale per il PNRR del 23 giugno 2021 (prot.

00001-P) allo scopo di rinvenire, tra i funzionari del Ministero della cultura, 45 unità (20 architetti, 6 ingegneri, 5 archeologi, 4 funzionari amministrativi e 6 assistenti amministrativo-gestionali di area II) cui affidare i compiti di gestione e rappresentanza dell'ufficio, ma anche tutte responsabilità proprie dei dipendenti pubblici *ex* articolo 28 della Costituzione, non abbia risposto alcuno, o pochi; potrebbe avere avuto un peso, nella mancata risposta, l'assenza di indicazioni circa il riconoscimento degli incentivi tecnici previsti all'art. 113 del "codice degli appalti e dei contratti" (decreto legislativo n. 50 del 2016), ma è impossibile escludere che alcuni dipendenti abbiano anche avuto scrupoli di ordine morale a farsi parte attiva della *mission* niente affatto segreta della "Soprintendenza speciale per il PNRR", che gli interroganti considerano uno scempio facilmente prevedibile;

sono invece in corso di selezione nei tempi previsti e con l'ormai consueta, purtroppo, discutibile discrezionalità i 35 professionisti esterni (architetti, archeologi, avvocati e ingegneri) destinati alla medesima segreteria tecnica con "incarichi di lavoro autonomo *ex art.* 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001" secondo la delibera bando della Soprintendenza speciale per il PNRR dell'8 luglio 2021. Quest'ultima sembra essere viziata da irregolarità sotto diversi profili, ma in particolare per la mancata indicazione dell'oggetto degli incarichi fiduciari da affidare ai professionisti scelti, oggetto che, a dispetto delle previsioni della lettera *a*) del citato comma 6 dell'art. 7, resta tutt'altro che corrispondente ad "obiettivi e progetti specifici e determinati", non potendosi identificare questi ultimi con le previsioni generali del PNRR;

considerato inoltre che:

prestazioni di lavoro autonomo come le suddette (consulenza, ricerca, studio), proprio per il loro carattere di autonomia e la mancanza del vincolo di subordinazione con il datore di lavoro, richiedono che il prefato carattere risulti prevalente, per evitare l'elusione e la violazione delle norme sull'accesso alla pubblica amministrazione attraverso concorso pubblico e per rispettare il principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (articoli 51 e 97 della Costituzione);

il previsto rapporto di 45 a 35 tra personale interno ed esterno in senso alla segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR avrebbe garantito la distinzione richiesta ma, andando deserto l'interpello, la forbice è rimasta solo su carta, rendendo di fatto impossibile attivarla senza incorrere nella violazione della legislazione vigente;

valutato che:

alla pericolosità intrinseca di una *super* soprintendenza, nata allo scopo di depotenziare gli uffici territoriali di tutela e sostituirsi loro per abbattere ogni eventuale ostacolo posto dall'articolo 9 della Costituzione alla realizzazione di grandi opere impattanti o distruttive per il patrimonio culturale e soprattutto per il bene paesaggio, si aggiunge una carenza di personale che, quand'anche la selezione dei 35 professionisti esterni destinati alla segreteria tecnica andasse rapidamente a buon fine, ne inficia l'impiego a norma di legge e in generale desta grande preoccupazione (finalmente anche nelle organizzazioni sindacali), dato il ruolo che è stato assegnato alla soprintendenza *monstrum* nell'attuazione del PNRR;

il carico di lavoro della soprintendenza speciale, tuttora sguarnita di personale, ha finito per scaricarsi di fatto sulla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, prostrandola ulteriormente e minandone l'efficienza, anche a causa del doppio ruolo del suo dirigente, ma principalmente per quella diminuzione della pianta organica del Ministero che ha ormai raggiunto percentuali incompatibili con la "vita" del dicastero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, cosciente del rischio che l'inadeguatezza dell'odierna pianta organica del Ministero ai compiti istituzionali correnti e a quelli eccezionali legati all'attuazione del PNRR, conseguenza anche del suo studiato immobilismo in fatto di assunzioni e *turnover*, possa danneggiare severamente il Paese in una stagione in cui i cittadini non possono permettersi di sprecare alcuna occasione di ripresa e sviluppo, non ritenga di potenziare l'organico delle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio invece di sguarnirle e commissariarle;

se, facendo tesoro dell'ormai comprovata inutilità della Soprintendenza speciale per il PNRR, rivelatasi un pesante aggravio delle problematiche che da più tempo affliggono il Ministero, non ritenga di

sopprimerla, consapevole che gli italiani hanno diritto di pretendere che le dinamiche del PNRR siano governate nell'esclusivo interesse della comunità nazionale, evitando cioè che in nome profitto di pochi lo Stato deroghi agli obblighi di tutela e lasci che sia deturpato il paesaggio e distrutti beni collettivi irripetibili.

(3-02965)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che: risulta agli interroganti che a Roma, l'11 novembre 2021, dopo la presentazione della relazione dell'Osservatorio Nomisma "Arte: il valore dell'industria in Italia" (si veda "Arte, in Italia industria da 1,46 miliardi di euro" su "Ansa"), promossa dal "Gruppo Apollo" in collaborazione con Intesa Sanpaolo, si sia svolta una tavola rotonda dal titolo provocatorio, se non anche irriverente: "Tutela e valorizzazione del mercato dell'Arte, scenari e prospettive" (si veda "Arte: Franceschini (min. Cultura), "aumentare gli investimenti e ridurre al minimo la burocrazia" su "agensir" e "L'arte è un'industria: in Italia vale 3,78 miliardi di euro" su "ilgiornaledellarte");

per il Ministero della cultura erano presenti in veste di relatori il Ministro, il capo di Gabinetto, il comandante generale dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e il direttore delle Gallerie degli Uffizi. Tutti costoro sono stati chiamati fra l'altro a valutare, nei rispettivi interventi e poi rispondendo alle sollecitazioni del pubblico in sala, le ricadute operative degli articoli 176-177 della legge n. 124 del 2017 predisposti a modifica dell'art. 68 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ad avviso degli interroganti su pressione della *lobby* dei mercanti d'arte, per accantonare la circolare ministeriale del 1974, che disciplinava l'esportazione dei beni culturali e allentare le maglie delle procedure di controllo in ingresso e in uscita dal Paese, ritenute da quelli tuttora troppo stringenti e lente, penalizzanti per lo sviluppo dell'industria italiana dell'arte (si veda "Arte, qual è il valore dell'industria in Italia?" su "finanza.lastampa");

considerato che:

visibilmente a disagio per i "rimproveri" delle maggiori sigle di operatori economici del settore, quelle che con il Ministero siedono al tavolo del "Progetto Apollo", aperto nella prima stagione franceschiniana al Collegio Romano, sopravvissuto senza danno alla parentesi del ministro Bonisoli (si veda "Il futuro è Apollo, una scommessa per Bonisoli" su "antiquariditalia") per poi ricadere nelle braccia del successore, che agli interroganti appare come un eterno Ministro, che ora vuol renderlo permanente, nei loro interventi dell'11 novembre sia il ministro Franceschini sia il Capo di Gabinetto, Lorenzo Casini, hanno imputato all'ostruzionismo dell'apparato burocratico del Ministero la non completa e soddisfacente attuazione della normativa del 2017, assicurando però che lo sforzo per sburocratizzare sarà incrementato e favorito dal *Recovery Fund*;

hanno evocato, inoltre, le recentissime nomine dei dirigenti delle Soprintendenze fin qui scoperte, nomine che hanno premiato con una posizione dirigenziale 18 funzionari non abilitati ma "più giovani" e perciò tali da garantire "un ricambio", come strumento utile a favorire la tendenza auspicata dal Ministro, forse per la loro "naturale" manovrabilità di soggetti poco esperti, non avendo conosciuto che le Soprintendenze olistiche (evidente titolo di merito), e per di più beneficiari di nomine fiduciarie; valutato che:

in materia di funzionamento degli uffici esportazione del Ministero, l'acquisto da parte del J.P. Getty Museum di Los Angeles dell'olio su tela "Il miracolo delle quaglie" (1554), capolavoro di Jacopo Bassano (1515-1592), sta suscitando da qualche settimana giuste polemiche per l'incauta concessione della licenza di esportazione ed è oggetto di un contestuale atto di sindacato ispettivo degli interroganti;

la duplice clamorosa leggerezza commessa dall'ufficio al quale l'opera è stata presentata e poi dal Sistema informatico Uffici Esportazione (S.U.E.) si iscrive, purtroppo, in una lunga lista di imperdonabili "sviste", alle quali non si è potuto o voluto porre rimedio da parte del Ministero competente (si veda "La diaspora dei capolavori che per legge sarebbero dovuti rimanere in Italia" su "huffingtonpost"). La volontà del decisore politico di tentare o meno il recupero dell'opera "involontariamente" sfuggita al sistema di verifica delle esportazioni temporanee e permanenti del Ministero è infatti elemento determinante perché lo Stato agisca, e lo faccia con la necessaria

determinazione, o invece lasci decantare lo scandalo finché questo si cristallizzi come fatto compiuto e incontrovertibile, disapplicando di fatto quanto prescritto dalla normativa di settore (decreto legislativo n. 42 del 2004 e seguenti modificazioni ed integrazioni);

casi simili contribuiscono enormemente ad indebolire la credibilità dello Stato presso la comunità nazionale in materia di tutela del patrimonio culturale, effetto accentuato anche dall'uso sempre più frequente, da parte del Ministro, dei prestiti all'esterno come *soft power* della diplomazia italiana (in staffetta con il Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale): entrambi i fenomeni sono sintomi, ad avviso degli interroganti, di un lassismo dei vertici ministeriali nell'adempiere ai propri compiti istituzionali di conservazione dei beni storico-artistici italiani che, di contro, rafforza gli operatori economici nella loro pretesa di imporre il "liberi tutti";

l'eziologia di quelle "sviste" non sta, però, nel dolo e neppure ha a che fare con i presunti "rallentamenti" e "resistenze" opposti al Ministro in carica dalle strutture statali, che davanti alla platea di "Apollo" chiama a fatica "mie", dimostrando di volerne prendere le distanze per solidarizzare con la controparte e rimarcando con stizzito imbarazzo che le leggi vanno applicate senza interpretazioni personali. Sta invece nel grave *vulnus* causato al buon funzionamento della macchina amministrativa del Ministero dall'ormai esigua pianta organica tanto delle Soprintendenze ABAP, comprese quelle presso le quali sono attivati gli uffici esportazione, quanto del Servizio IV, con particolare riferimento agli addetti al S.U.E.;

nell'opinione degli interroganti, avere depotenziato con le "riforme Franceschini" i suddetti uffici e averli sguarniti senza garantire il *turnover* non poteva che produrre anche le clamorose distrazioni in tema di attestati di libera esportazione viste dal 2015, destinate a ripetersi e aggravarsi in futuro, perché l'auspicata semplificazione rischia di essere prodotta non tanto da una revisione normativa palesemente inconciliabile con l'interesse pubblico ma, ancor prima e peggio, dalla desertificazione dei ruoli tecnici e amministrativi, da affiancare con quelli politici persino nella redazione delle prossime circolari di attuazione della legge n. 124 del 2017, scrivendole a 4 mani con l'Ufficio Legislativo "in modo che siano chiare tali da applicare quelle norme" (è l'auspicio espresso dal Capo di Gabinetto), si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga sia giunto il momento di cessare di denigrare pubblicamente quella parte di dipendenti ministeriali colpevole, ai suoi occhi, di svolgere con disciplina e onore i compiti istituzionali del dicastero, nonché di smettere di calpestare la dignità connessa al ruolo affidato e di fare invece ammenda, *in extremis*, rinnegando la logica esclusivamente mercantile, fiduciosi che, come si legge nel dialogo di Lucia Mondella con il più tristo dei personaggi manzoniani, e tuttavia ancora recuperabile al bene e alla giustizia: "Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia".

(3-02966)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[MALLEGNI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 24 novembre 2021, il Ministro degli affari esteri Di Maio si è recato in missione a Dubai in occasione della giornata italiana presso l'EXPO 2021;

risulta all'interrogante che a tale iniziativa abbiano partecipato cinque parlamentari del Movimento 5 Stelle,

si chiede di sapere:

se la delegazione dei parlamentari sia stata invitata dal Ministro o se l'invito sia stato rivolto a tutti i componenti delle Commissioni Affari esteri di Camera e Senato, o se si sia trattato di un viaggio di piacere;

con quale mezzo di trasporto la suddetta delegazione di parlamentari abbia raggiunto Dubai, eventualmente con quale compagnia aerea e quale tipo di biglietto sia stato utilizzato;

in quali strutture abbiano soggiornato e a carico di chi siano state le spese di soggiorno.

(3-02955)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -

(4-06327)

(Già 3-02934)

[ROJC](#), [CERNO](#), [CIRINNA'](#), [FEDELI](#), [BOLDRINI](#), [MARILOTTI](#), [ROSSOMANDO](#), [ASTORRE](#), [GIACOBBE](#), [FERRAZZI](#) - *Ai Ministri per le pari opportunità e la famiglia e dell'interno.* - Premesso che:

la maggioranza a guida Lega che governa il Comune di Udine ha presentato in Consiglio, nella seduta di lunedì 22 novembre 2021, una modifica dell'art. 9 dello Statuto comunale che definisce i diritti della famiglia e ha contestualmente respinto un emendamento dell'opposizione che chiedeva il ripristino della dicitura ancora vigente;

il voto finale è previsto nella seduta di lunedì 29 novembre;

se approvata, la modifica cambierebbe, in modo sostanziale, lo *status* della famiglia, che attualmente così recita: "Il Comune riconosce i diritti della famiglia nella comunità predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolarne la tutela giuridica e sociale";

l'art. 9, modificato, prevede invece che: "Il Comune riconosce tutela e promuove la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio garantendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolarne la tutela giuridica e sociale";

"Inutile, grave e discriminatoria" ha definito la modifica l'ex sindaco Furio Honsell, mentre il presidente di Arcigay Friuli, Luca Vida, al "Messaggero Veneto" si è detto "sconcertato";

recentemente, anche il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, attraverso una lettera alle istituzioni europee, ha sostenuto che "l'odio, l'intolleranza e la discriminazione non hanno posto nella nostra Unione. Ecco perché, oggi e ogni giorno, sosteniamo la diversità e l'uguaglianza Lgbt in modo che le nostre generazioni future possano crescere in un'Europa di uguaglianza e rispetto";

secondo gli interroganti, da un lato vi sarebbe un palese travisamento dell'esercizio della potestà statuaria, introducendo meccanismi discriminatori in ordine ai criteri di accesso ai servizi pubblici, per esempio nei confronti di nuclei familiari monoparentali o semplicemente nuclei familiari con separati o divorziati, e, dall'altro, la nuova formulazione dello Statuto si porrebbe in palese contrasto con i principi di valorizzazione delle formazioni sociali e di eguaglianza formale e sostanziale fissati negli articoli 2 e 3 della Costituzione, che hanno portato alla legislazione recente, da intendersi quali norme di principio, in materia di riconoscimento delle convivenze di fatto e alle unioni tra persone dello stesso sesso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale decisione e se non ritenga che il nuovo Statuto che il Comune di Udine si accinge ad approvare sia lesivo dei principi su cui si basa l'architettura europea, con cui si afferma che la famiglia non è fondata solo sul matrimonio di un uomo e di una donna, ma è costituita da persone che si amano e si rispettano, qualunque sia il loro sesso e provenienza. E, qualora ravveda tale discriminazione, cosa intenda fare per rimuoverla.

(4-06328)

[CANDIANI](#) - *Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.* - Premesso che:

il 19 giugno 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono state definite "Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio It-Alert";

"IT-Alert" è il sistema di allarme pubblico definito all'articolo 1, comma 1, lettera *ee-quinquies*) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 che permette di inviare, tramite il servizio di *cell broadcast*, messaggi per avvertire e allertare in tempo reale la popolazione in caso di emergenza;

per la sua semplicità e affidabilità potrebbe essere utilizzato dalla pubblica amministrazione nelle circostanze in cui la vita dei cittadini e le loro condizioni di salute sono a rischio, come in caso di fenomeni meteorologici estremi, pericolose alluvioni, attacchi terroristici o altre situazioni che possano mettere a repentaglio la vita dell'individuo;

questo sistema non necessita di alcuna registrazione o installazione di applicazioni da parte degli utenti e riesce ad inviare messaggi mirati, anche in caso di sovraccarico delle linee o credito insufficiente, direttamente sugli *smartphone* attraverso la cella telefonica a cui sono agganciati, lanciando un segnale acustico e segnalando sul *display* l'emergenza in corso;

il servizio, in via sperimentale, doveva essere avviato ad ottobre 2020 per affiancare gli strumenti di comunicazione nazionali, regionali e comunali già attivi; molti dispositivi telefonici risultano già



predisposti per ricevere queste comunicazioni, benché il servizio non risulti essere mai stato attivato; uno strumento utile alla sicurezza di tutti, gratuito per i cittadini, di semplice utilizzo e di indiscussa efficacia, non è utilizzato dall'amministrazione pubblica, nonostante siano state investite risorse economiche pubbliche per la realizzazione della piattaforma e anche per le campagne pubblicitarie che sono state commissionate e risultano fra l'altro ultimate;

appare incomprensibile la scelta di non avvalersi di uno strumento già esistente con potenzialità così importanti, che potrebbe affiancare la pubblica amministrazione in un percorso di innovazione tecnologica e transizione digitale, mettendo a disposizione dei cittadini un "App" di geolocalizzazione veramente efficace,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno spinto il Governo ad emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, senza poi proseguire nell'utilizzo del servizio "IT-Alert", privando così la Protezione civile di un ausilio nelle operazioni di allerta e soccorso in fase emergenziale;

a quanto ammontino i costi sostenuti con risorse pubbliche per la realizzazione dello strumento "IT-Alert" e delle relative campagne di informazione rivolte ai cittadini.

(4-06329)

[CASTIELLO](#), [AIROLA](#), [GALLICCHIO](#), [GAUDIANO](#), [TRENTACOSTE](#), [VACCARO](#), [CROATTI](#), [ROMAGNOLI](#), [FEDE](#), [PRESUTTO](#), [AGOSTINELLI](#), [DONNO](#), [COLTORTI](#), [MAUTONE](#), [DE LUCIA](#), [RUSSO](#), [NOCERINO](#), [CASTALDI](#), [CRIMI](#), [FERRARA](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e finanze non hanno mai pagato spontaneamente le somme dovute per effetto dei decreti e delle sentenze emessi in applicazione della "legge Pinto" (legge n. 89 del 2001); tali pagamenti fino al 2012 avvenivano solo a seguito dei pignoramenti presso il terzo Banca d'Italia delle somme dovute; ma con l'introduzione nel 2012 dell'art. 5-*quinquies* della Legge Pinto i pignoramenti sono stati vietati, avendo luogo i pagamenti spontanei con enormi ritardi: di 8 - 9 anni per il Ministero della giustizia e di oltre 5 anni per il Ministero dell'economia e delle finanze;

gli studi legali che si occupano di tali procedimenti non riescono ad ottenere dagli uffici addetti alcuna informazione sui pagamenti, ancorché siano stati istituiti dei numeri telefonici ed indirizzi *mail* a cui rivolgersi, che tuttavia non ricevono le chiamate;

questa incredibile lentezza per l'esecuzione dei pagamenti fa peraltro aumentare esponenzialmente i costi del sistema di pagamento: un aumento così rilevante che induce a ritenere che la somma totale mensilmente spesa per le retribuzioni del personale e per i costi generali sia maggiore di quanto erogato ai cittadini creditori;

da ultimo, si è, ancora una volta, previsto di porre rimedio alla lentezza del procedimento attraverso una nuova, ennesima modalità di presentazione telematica, entro il 31 dicembre 2021, delle già da anni presentate richieste di pagamento, tuttavia, con il rischio che il "nuovo" metodo vada solo ad ispessire lo strato di quelli già vanamente escogitati negli anni in relazione ad un problema di così facile e veloce soluzione, tanto che non riesce agevole comprendere i motivi del suo perdurare;

la nuova modalità di presentazione delle richieste di pagamento peraltro non riguarderebbe (la mancanza di trasparenza e di informazioni certe rende obbligatori i condizionali) i vecchi decreti/sentenze, il cui pagamento verrebbe quindi probabilmente differito ulteriormente;

i pagamenti dei decreti e sentenze non avvengono neanche dopo le sentenze di condanna dei detti Ministeri da parte dei TAR nei "giudizi di ottemperanza", la cui sempre più frequente attivazione ha concorso ad appesantire viepiù i ruoli dei TAR (specie il TAR Lazio e il TAR Umbria);

i creditori aventi titolo sulla base dei decreti/sentenze della Legge Pinto fanno continue pressioni sui loro difensori, salvo quelli che, dopo anni e anni di inutile attesa, hanno smesso di sperare nella giustizia statale, al punto di aver rinviato la sottoscrizione delle liberatorie (moduli di validità biennale pretesi per poter avviare la procedura di pagamento);

il lentissimo stillicidio di pagamenti si ferma addirittura per varie settimane in prossimità di ogni

festività, a volte per mesi, come a fine d'anno o in estate;  
detti ritardi, incomprensibili ed intollerabili, inducono a ritenere l'esistenza dell'intento di fondo di ostacolare e scoraggiare la rivendicazione dei diritti riconosciuti dalla Legge Pinto che, in definitiva, può considerarsi abrogata di fatto;

nel 2002 la Corte d'Appello di Napoli, sez. lavoro e previdenza, fissava le prime udienze dei ricorsi per riconoscimento delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento a sette anni mezzo di distanza, finché, in seguito alla presentazione dei primi ricorsi in base alla Legge Pinto, la stessa Corte d'Appello anticipò le predette udienze ad un anno e mezzo, riducendo i ritardi di ben sei anni. È, quindi, evidente che la motivazione addotta per la cancellazione di fatto delle cause *ex* Legge Pinto, e cioè il risparmio delle spese legali, si è rivelata errata, in quanto con la velocizzazione dei procedimenti si sarebbero sensibilmente ridotte di numero le cause stesse, si chiede di sapere:

quale sia il numero dei decreti e delle sentenze adottati in attuazione della legge Pinto in attesa di pagamento e quanti di essi vengono pagati in media mensilmente, nonché quale sia il numero degli addetti agli uffici pagatori, il costo complessivo del settore e quali iniziative si intendono assumere affinché i pagamenti arretrati siano eseguiti senza altri incomprensibili ed intollerabili indugi e i pagamenti che via via vengono a maturazione vengano tempestivamente eseguiti; quali iniziative si intendano assumere nei confronti dei responsabili dei ritardi, dei quali è certa ed incontrovertibile l'illegittimità.

(4-06330)

[DI MICCO](#), [MORONESE](#), [GIANNUZZI](#), [LA MURA](#), [LEZZI](#), [BOTTO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in esecuzione della delega al Governo, prevedeva una nuova organizzazione della distribuzione sui territori dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero e, per l'effetto, venivano soppressi 667 uffici del giudice di pace. In particolare, l'ufficio del giudice di pace di Napoli nord andava ad accorparsi gli uffici del giudice di pace di Aversa, Trentola Ducenta e Frattamaggiore;

con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, recante "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari", venivano individuate le modalità per la necessaria copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari;

sin dall'inizio di tale riorganizzazione, per l'ufficio del giudice di pace di Napoli sono stati rilevati numerosi disagi: insufficienza di personale giudiziario; insufficienza del personale amministrativo; insufficienza dei locali delle strutture giudiziarie; accorpamento degli uffici di giudice di pace del circondario;

in pochissimo tempo questo tribunale è stato investito da una mole di lavoro insostenibile se rapportata agli spazi ed alle risorse umane disponibili; il primo firmatario della presente interrogazione comunicava, in due precedenti atti di sindacato ispettivo (4-02650 e 4-02651), una forte impennata dei procedimenti attinenti alla sezione lavoro ed un numero quasi quadruplicato dei procedimenti penali; nei giorni scorsi il presidente del tribunale Napoli nord Pierluigi Picardi ha firmato un provvedimento con il quale ha sospeso la fissazione dei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare dove non vi siano detenuti fino a quando l'organico della sezione non sarà tornato a livelli adeguati; il medesimo provvedimento si applicherà anche alle udienze di opposizione ai decreti di archiviazione mentre per le richieste di ordinanza di custodia cautelare si procederà in ordine cronologico. La conseguenza diretta sarà che davanti al tribunale di Aversa-Napoli nord i dibattimenti con imputati a piede libero potranno iniziare solo nel 2026, cioè tra ben 5 anni; considerato che:

il tribunale di Napoli nord raccoglie 38 comuni del casertano e del napoletano, pochi come numero, ma che in realtà sono quelli a più alta densità sia abitativa che criminale, tutti facenti parte della "terra dei fuochi": il territorio dove ci sono più discariche e illegalità diffusa, e dove la camorra per anni ha

dominato incontrastata, da Giugliano in Campania a Caivano, da Casal di Principe a Villa Literno; agli inizi di febbraio 2021 Francesco Greco, allora capo della Procura della Repubblica di Napoli nord, attualmente in pensione, aveva inoltrato una sollecitazione, firmata dall'intero corpo dei 30 pubblici ministeri (Greco, più 27 sostituti procuratori e due aggiunti) e dei 67 assistenti amministrativi, al Ministero, nella quale illustrava i numeri della forte carenza di risorse: "il rapporto tra pm e personale amministrativo, in cui sono da inserire anche gli autisti, è pari a 2,22, ovvero ogni pm può contare su appena due assistenti, rispetto ad una media degli altri uffici del Distretto della Corte di Appello di Napoli di 4,10"; Ancora più inquietante la situazione della polizia giudiziaria, la cui composizione viola palesemente il dettato della legge: il rapporto in questo caso è di 0,62, nel senso che un pm, se va bene, ha un agente di pg a disposizione mentre per legge il rapporto non deve essere non inferiore a due. L'età media dei pm della Procura di Napoli Nord è bassa, di 40-42 anni, e periodicamente arrivano pm di prima nomina";

il tribunale di Napoli nord abbraccia un territorio di 990.000 abitanti, è per grandezza il quinto tribunale d'Italia ma, mentre la media nazionale è di un giudice ogni 7.000 abitanti, in questo caso se ne conta uno ogni 12.000 abitanti circa, con 86 magistrati in tutto. A Napoli, su una popolazione di un milione e 300.000 abitanti, ci sono 113 magistrati. Le unità amministrative effettive del tribunale di Napoli nord, poi, sono appena 151. Sono numeri che effettivamente inficiano l'efficienza del tribunale, che di questo passo potrà lavorare soltanto sulle urgenze, ma soprattutto determinano carenze che ledono i diritti dei cittadini;

nonostante sia stato appena istituito un ufficio del processo, che assegna 126 unità di personale a Napoli nord, c'è da considerare che questo personale dovrà essere formato e che dunque non è previsto alcun intervento risolutivo nell'immediato;

rilevato che:

non si può pensare di aumentare la produttività e ridurre i tempi processuali solo con l'istituzione dell'ufficio del processo;

il problema cruciale è relativo alle piante organiche, che devono necessariamente essere riviste alla luce della disomogeneità tra le risorse disponibili, sia magistrati che personale amministrativo, ed i troppo ampi bacini di utenza e non esclusivamente in rapporto alle percentuali di scoperture in organico;

senza le opportune modifiche delle piante organiche è impossibile procedere ad assunzione di nuove professionalità;

il Ministro in indirizzo, alla luce dei precedenti atti di sindacato ispettivo e della sua visita presso lo stesso tribunale dello scorso 20 luglio 2021, è certamente a conoscenza della portata critica dei disagi che investono il tribunale di Napoli nord,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire urgentemente per modificare le piante organiche e finalmente porre rimedio alle carenze di personale per portare gli uffici del tribunale Napoli nord a condizioni di normale esercizio delle funzioni per cui è predisposto in ossequio al diritto dei cittadini di vedersi riconosciuto un giudizio in tempi adeguati.

(4-06331)

[LA MURA](#), [ANGRISANI](#), [NOCERINO](#), [DE PETRIS](#), [CORRADO](#), [BUCCARELLA](#), [SBRANA](#), [MANTERO](#), [MORONESE](#), [GIANNUZZI](#), [GRANATO](#), [MININNO](#), [ORTIS](#), [NUGNES](#), [ABATE](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e della giustizia*. - Premesso che:

il quotidiano *on line* "Vivere Marche" del 9 novembre 2021 riporta la notizia di un grave episodio avvenuto a Sassocorvaro (Pesaro e Urbino) qualche giorno fa. Birillo, un cane dei Pirenei, di soli 6 mesi, e Duna, un pastore dell'Asia centrale, sarebbero stati colpiti da alcuni cacciatori nell'esercizio dell'attività di caccia all'interno della proprietà appartenente al proprietario dei due cani. Birillo è deceduto e Duna è in fin di vita;

stando a quanto riportato, i cacciatori avrebbero sparato ai cani in quanto, abbaiano, disturbavano la fauna selvatica nel loro mirino. Inoltre, uno di loro avrebbe colpito con il calcio del fucile, fratturandogli una costola e perforandogli un timpano, il proprietario dei cani, sopraggiunto per capire che cosa fosse accaduto e soccorrere gli animali. Il proprietario dei cani ha denunciato i fatti ai

Carabinieri;

in merito a tale episodio la presidente della Lega nazionale per la difesa del cane, Piera Rosati, ha dichiarato quanto segue: "Ancora una volta i cacciatori hanno mostrato il loro vero volto (...). In questo caso non si tratta di un incidente ma di una violenza deliberata compiuta per pura crudeltà e arroganza, perché con queste persone non è possibile ragionare. Il nostro ufficio legale si unirà alla denuncia già presentata dal proprietario di Birillo e Duna per avere giustizia nella speranza che i Carabinieri riescano a identificare i responsabili della morte del cucciolo e delle ferite inferte al proprietario e all'altro suo cane";

considerato che:

il codice civile consente, entro certi limiti, l'accesso nei fondi per l'esercizio della caccia;

negli ultimi anni sono stati presentati diversi ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo da parte di agricoltori italiani per impedire l'attività di caccia nei loro fondi;

l'art. 544-*bis* del codice penale, rubricato "Uccisione di animali", punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale con la reclusione da 4 mesi a 2 anni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nei limiti delle rispettive competenze, intendano intraprendere iniziative di tipo normativo, dirette a prevedere la necessità del consenso del proprietario del fondo per l'accesso allo stesso terreno ai fini dell'attività venatoria, o a vietare la caccia nei terreni appartenenti a privati;

se, sempre nei limiti delle rispettive competenze, intendano assumere iniziative volte a garantire il rispetto delle norme che incriminano chi, con crudeltà o senza necessità, causa la morte di animali non oggetto di attività di prelievo venatorio.

(4-06332)

[NUGNES](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nell'ambito dei benefici fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono fissati requisiti e adempimenti per la fruizione delle detrazioni fiscali del *superbonus* 110 per cento;

il comma 13-*bis* definisce le modalità per l'asseverazione della congruità delle spese, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;

l'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (*Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 2020, n. 246), al punto 13.1, lettera *a*), stabilisce che chi sottoscrive l'asseverazione allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: "a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui 'Prezzi informativi dell'edilizia' edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile";

un documento pubblicato da ENEA il 18 febbraio 2021, dal titolo "Computo metrico-Nota di chiarimento", ha affermato che il tecnico abilitato giustifica i costi attraverso: i prezziari regionali o delle Province autonome relativi alle regioni in cui si trova l'edificio oggetto di intervento; in alternativa ai suddetti prezziari, i prezziari DEI,

si chiede di sapere se si ritenga corretto delegare l'asseverazione di congruità dei costi, necessaria per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110 per cento ad un prezzoario realizzato da una casa editrice privata (la DEI) su cui né il Ministero dell'economia e delle finanze né, tanto meno, il Ministero dello sviluppo economico che ha inserito questa previsione all'interno del decreto 6 agosto 2020 possa esercitare alcun controllo.

(4-06333)

## 1.5.2.2. Seduta n. 384 del 01/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**384a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 12,35).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Discussione del disegno di legge:**

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Relazione orale) (ore 12,39)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2426.

I relatori, senatori Fenu e Laus, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fenu.

**FENU, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Desidero anzitutto ringraziare i Presidenti delle Commissioni, i rappresentanti del Governo che hanno partecipato in questi giorni alle sedute di Commissione, il correlatore, collega Laus, e tutti i

componenti delle Commissioni riunite per il lungo lavoro svolto per migliorare il testo, cercando di dare una risposta alle problematiche emerse nel corso del dibattito.

Andando subito nel dettaglio del contenuto del provvedimento, rilevo che l'articolo 1 rimodula i termini di versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione, rimettendo i termini dei contribuenti che hanno usufruito di tali benefici con riferimento alle rate dovute nel 2020 e nel 2021. Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame nelle Commissioni riunite, questi pagamenti che ho citato (per intenderci rottamazione-*ter* intenderci e saldo e stralcio) sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunificato del 9 dicembre 2021. Sul tema evidenzio che accogliamo con favore l'impegno del Governo a prorogare e dilazionare ulteriormente tale scadenza (mi riferisco sempre alla rottamazione-*ter* e al saldo e stralcio) nel corso del 2022.

L'articolo 2 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, portandolo per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 da sessanta a centocinquanta giorni. Questo termine è stato portato a centottanta giorni da un emendamento condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, quindi le cartelle notificate a decorrere dal 1° settembre 2021 avranno scadenza di pagamento a centottanta giorni e non a sessanta, come prevede il termine ordinario.

Il successivo articolo 3 contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza Covid, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020. Per tali piani è prevista tra l'altro una decadenza molto lunga del beneficio della dilazione, che si verifica in caso di mancato pagamento di 18 anziché di 10 rate anche non consecutive. È stato approvato un emendamento proposto da noi redattori che rimette nei termini le rate degli avvisi bonari che erano state sospese da marzo a maggio 2020 e che avevano termine ultimo di versamento il 16 settembre e il 16 dicembre 2020. Sono stati approvati altresì emendamenti recanti semplificazioni amministrative, disposizioni che consentono agli operatori sanitari (quindi farmacie, ottici, eccetera) di continuare ancora per un anno ad effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi riferiti alle spese sanitarie (ad esempio i medicinali) secondo le regole tecniche stabilite dai decreti ministeriali attuativi del decreto legislativo n. 175 del 2014. Inoltre, sono state inserite disposizioni che prevedono: un differimento di dodici mesi per l'emanazione delle regole tecniche volte a definire le caratteristiche di sistemi evoluti di incasso mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri; l'estensione al 2022 del divieto di emettere fatture elettroniche tramite sistema di interscambio, sempre per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche; la previsione di un obbligo, per gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i predetti strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA Spa, i dati che identificano univocamente gli strumenti utilizzati dall'esercente, nonché l'importo complessivo giornaliero dei pagamenti elettronici eseguiti mediante tali strumenti. Al fine di arginare, seppure in parte marginale, la crisi di liquidità causata dalla lunga chiusura degli impianti sportivi, è stata introdotta una disposizione che prevede il rinvio di tutti i versamenti dovuti a titolo di imposte dirette e indirette in scadenza dal 1° dicembre al 31 dicembre 2021.

L'articolo 4 rimodula, incrementandolo, il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-riscossione per il triennio 2020-2022, ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.

L'articolo 5, ai commi da 1 a 4, disciplina la destinazione e la gestione delle risorse previste per la copertura delle spese per la gestione amministrativa e l'attribuzione di premi della lotteria dei corrispettivi.

Il comma 5 prevede che il credito d'imposta riconosciuto a talune imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo sia utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il comma 6 semplifica la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma previgente.

I commi da 7 a 12 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di

sanzioni e interessi, dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di quei soggetti che li hanno utilizzati indebitamente.

Nel corso dell'esame delle Commissioni riunite è stato approvato l'emendamento che sopprime il comma 14 che, modificando l'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, dispone che i revisori legali vengano fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e quindi all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

È di importanza anche l'approvazione dell'emendamento che risolve la problematica relativa ai criteri di individuazione della platea beneficiaria del fondo che si rivolge alle attività di *bed and breakfast* a gestione familiare e non avente carattere imprenditoriale, che pertanto non necessitano di iscrizione presso la Camera di commercio.

È stato altresì approvato un emendamento che risolve la problematica del canone unico patrimoniale, relativa alle occupazioni permanenti del territorio comunale realizzata con cavi e condutture da imprese fornitrici di servizi pubblici essenziali, che prevedono che il canone sia corrisposto dal titolare dell'atto di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo di materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione medesima.

L'articolo 6 sostituisce alla disciplina del *patent box* che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni materiali, giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiore del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

In relazione alle problematiche che sono emerse proprio sull'articolo 6 e, quindi sulla nuova disciplina del *patent box*, nel corso del confronto parlamentare, il Governo ha comunque rassicurato che la questione sarà risolta in sede di legge di bilancio.

L'articolo 7, signor Presidente, rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro la dotazione del fondo per la concessione sia dei contributi Ecobonus per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissione superiori nonché per gli autoveicoli commerciali speciali e usati.

In sede di esame del provvedimento è stato approvato il rifinanziamento del fondo automotive in materia di incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti, il cosiddetto retrofit, al fine di trasferire al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le competenze relative alla gestione dei contributi.

Signor Presidente, rinnovo con sincerità il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato ai lavori in questi giorni di sedute di Commissione, ai Presidenti delle Commissioni e, in particolare, al mio collega relatore, senatore Laus. Ringrazio anche per avermi concesso di esporre la relazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Laus.

[LAUS](#), relatore. Signor Presidente, anch'io mi associo ai ringraziamenti del collega Fenu. Ringrazio i rappresentanti del Governo, la presidente della Commissione lavoro, collega Matrisciano, e il presidente della Commissione finanze D'Alfonso. Non sono dei ringraziamenti formali, ma di sostanza. Ringrazio tutti i colleghi di maggioranza e un ringraziamento particolare alla preziosa collaborazione che hanno voluto e saputo dare i colleghi delle opposizioni.

Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo scritto della relazione, limitandomi ora ad affrontare i punti salienti.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

LAUS, relatore. Riguardo alle norme del provvedimento relative all'area lavoristica o sociale, si segnala anzitutto il comma 1 dell'articolo 8, che modifica alcune norme transitorie che riconoscono l'applicazione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato per il periodo trascorso in quarantena precauzionale e l'applicazione, a determinate condizioni, per il periodo prescritto di assenza dal servizio per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili dei trattamenti di malattie inerenti al ricovero ospedaliero. Le modifiche concernono l'estensione al 2021 della tutela prevista per la fattispecie suddetta di quarantena precauzionale, che, secondo

l'interpretazione seguita, non poteva, a normativa vigente, trovare applicazione per i lavoratori dipendenti privati per il periodo successivo al 31 dicembre 2020.

Si prevede inoltre che la quarantena precauzionale e il periodo prescritto di assenza dal servizio per i lavoratori fragili siano a carico dell'INPS, nonché la possibilità di utilizzare le risorse stanziare anche per gli eventi che si sono verificati nel 2020 e che erano rimasti privi della tutela in oggetto a causa del raggiungimento del limite relativo al 2020. Si stabilisce, inoltre, l'introduzione di uno stanziamento pari a 188,3 milioni per il 2021, che costituisce un limite di spesa per il riconoscimento a determinate condizioni di un rimborso forfettario relativo sia al 2020, che al 2021 in favore dei datori di lavoro privati per gli oneri sostenuti per il riconoscimento dei trattamenti nelle suddette due fattispecie con riferimento ai casi in cui il trattamento di malattia sia a carico del datore di lavoro e non dell'INPS. Si stabilisce altresì l'esclusione dei datori di lavoro domestico e dei datori non assoggettati a contribuzione previdenziale presso l'INPS.

In particolare, le fattispecie in oggetto concernono, in alternativa tra i due genitori e con riferimento a un figlio minore di anni quattordici e convivente, per i periodi relativi al medesimo periodo di sospensione dell'attività didattico-educativa in presenza di infezione da Covid-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto. Si prescinde dall'età del figlio nonché dai requisiti della convivenza e della fruizione in via alternativa all'altro genitore qualora le fattispecie suddette riguardino un figlio in condizioni di disabilità grave. Inoltre, per la medesima ipotesi di figlio in condizioni di disabilità grave si riconosce il diritto in esame anche per il caso in cui il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. L'astensione può essere effettuata in forma giornaliera od oraria. La relativa indennità è riconosciuta dall'INPS, ovvero dall'amministrazione pubblica datrice di lavoro. Per i lavoratori dipendenti l'indennità è pari al 50 per cento della retribuzione che sarebbe spettata, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione.

Si segnala, poi, che le Commissioni riunite propongono l'inserimento di un articolo *9-bis* ai fini della revisione dell'attuazione della recente norma che ha istituito un fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati non in grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di poter adempiere al regolare versamento dell'assegno di mantenimento.

Il comma 1 dell'articolo 10 prevede che per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia *Cityliner* il trattamento straordinario di integrazione salariale possa essere concesso anche per un periodo successivo alla conclusione dell'attività del commissario, in deroga al principio stabilito per i trattamenti suddetti concessi in relazione ai casi di amministrazione straordinaria.

Va sottolineato l'emendamento approvato dalle Commissioni riunite, che differisce dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 l'ambito di applicazione di una norma transitoria in materia di somministrazione di lavoro. In base alla disposizione oggetto di proroga, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

Si segnala poi che le Commissioni riunite propongono un articolo aggiuntivo al fine di consentire la destinazione delle risorse del Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive al Fondo nuove competenze, del quale vengono integrate le finalità. Con tale articolo aggiuntivo, inoltre, in relazione a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, vengono riformulate le disposizioni istitutive del Programma nazionale garanzie di occupabilità dei lavoratori.

Si segnala ancora che le Commissioni riunite propongono un articolo aggiuntivo in materia di assegni assistenziali di invalidità civile. L'intervento chiarisce che il requisito dell'inattività lavorativa, stabilito dalla normativa relativa al suddetto trattamento, si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo. Questa è un'importante scelta di giustizia sociale - ci tengo a sottolinearlo - che rappresenta in modo concreto una risposta a un'ingiustizia denunciata da molte famiglie e associazioni.

Con un altro articolo aggiuntivo proposto dalle Commissioni riunite, si estende alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la possibilità



temporanea, già prevista per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali.

Con un altro articolo aggiuntivo proposto dalle Commissioni riunite si prevedono un complesso di benefici in favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico e dei relativi datori di lavoro, nonché alcune misure a favore delle *startup* a vocazione sociale. Anche qui ci tengo a sottolineare, con particolare intensità, che si tratta di una modifica che porta la firma di tutti i Gruppi parlamentari, ai quali va nuovamente il mio ringraziamento; essa riconosce importanti sgravi fiscali e contributivi per tutte quelle imprese innovative che assumono come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, lavoratori con disturbo dello spettro autistico nella misura dei due terzi del personale. Ciò consentirà la nascita di realtà che hanno come obiettivo l'inclusione sociale e lavorativa delle persone autistiche.

Il comma 1 dell'articolo 13, insieme con l'allegato 1, reca un complesso di novelle nella disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. Le Commissioni riunite propongono peraltro una serie di ulteriori integrazioni specifiche, nonché l'inserimento di un articolo aggiuntivo relativo alla sicurezza sul lavoro nel settore scolastico. Tra le modifiche, ci tengo a segnalare una a cui tengo molto, che sanziona in modo chiaro l'abuso e l'uso improprio del lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine e che prevede che, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Mi auguro che ciò rappresenti finalmente un deterrente all'abuso di queste forme scorrette di lavoro.

Mi avvio alla conclusione, Presidente. È stato approvato un emendamento che definisce normativamente la figura del preposto. L'introduzione del rafforzamento della figura del preposto è il primo passo per garantire un controllo interno che si affianca ai controlli esterni dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che con questo decreto-legge esce potenziato per competenze e numero di addetti. Un altro emendamento consente poi ai lavoratori, alle associazioni imprenditoriali e ai sindacati di svolgere una formazione specifica in materia di sicurezza, per far sì che tutte le persone che avranno l'incarico di occuparsi internamente di sicurezza siano formate con le più attuali, aggiornate ed efficaci impostazioni formative.

Ringrazio nuovamente i colleghi che hanno partecipato ai lavori delle Commissioni riunite, i due Presidenti, il collega Emiliano Fenu, con cui si è instaurata una straordinaria e proficua collaborazione, e tutti i colleghi e i rappresentanti del Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Vecchis. Ne ha facoltà.

DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi permetta di iniziare il mio intervento con un ringraziamento particolare al ministro Erika Stefani, che oggi ha presentato la *disability card* (*Applausi*), con un provvedimento di inclusione, volto a migliorare la vita di tantissime persone con disabilità, che sono escluse dalla società. Per noi del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione la difesa delle persone fragili è una priorità e su questo voglio focalizzare il mio intervento sul provvedimento in esame.

In questi giorni le Commissioni competenti hanno lavorato moltissime ore, ma purtroppo, troppo spesso, dai banchi del Governo ai partiti è stato risposto: noi diamo una visione laica. Per i partiti non esiste una visione laica, ma esiste una visione sentimentale della politica, perché vogliamo tutelare i cittadini, al di là dei regolamenti amministrativi vincolanti, di chi opera solo sotto l'aspetto tecnocratico e burocratico. La politica deve dare delle risposte e per questa ragione abbiamo presentato emendamenti, condivisi non solo con i cittadini e gli elettori, ma con la società civile. A tal proposito voglio parlare di un emendamento importante e a me carissimo, trasformato in un ordine del giorno e che verrà ripresentato al disegno di legge di bilancio, per la tutela dei lavoratori di Alitalia e Air Italy. Troppo spesso la tecnocrazia dimentica che i cittadini soffrono se non hanno sicurezze e certezze e per questo vogliamo sconfiggere la tecnocrazia, riportando il sentimento nella politica e nel Governo. È

questa la lotta dei parlamentari della Lega e quindi ringrazio i senatori Augussori e Ripamonti, che in questi giorni, insieme a tutti gli altri colleghi, si sono battuti per difendere i lavoratori fragili. Il senatore Ripamonti, ad esempio, con un emendamento voleva tutelare i cittadini di Savona, ma purtroppo tali emendamenti sono stati "disillusi", perché troppo spesso la burocrazia è più attenta ai calcoli che alle esigenze dei cittadini. Questo lo criticiamo e come Lega difenderemo sempre i nostri cittadini e il nostro territorio (*Applausi*), perché la Lega è il territorio, è il cittadino, anche per risolvere quelle che possono sembrare problematiche banali, per un Governo che a mio avviso è troppo tecnico e dovrebbe essere un pochino più sentimentale. Lo ripeto, perché ieri i parlamentari del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione hanno dimostrato non solo sensibilità politica, ma un sentimento di appartenenza raro e per questo li ringrazio.

Per tornare all'Alitalia, spero che in sede di discussione di bilancio si tenga conto che quella che oggi viene chiamata ITA o ex Alitalia rappresenta un *asset* importantissimo, che deve essere tutelato, in un momento in cui vengono ridisegnati gli equilibri geopolitici mondiali. La crescita di questo vettore rappresenta un'esigenza importantissima, anche se non condivido come è nato, perché l'Unione europea è stata matrigna con l'Italia, un Paese, anzi una Nazione - non mi piace infatti utilizzare il nome Paese per definire la mia patria - fondatrice dell'Unione europea. Far partire questa compagnia aerea con soli 52 aeromobili è stato un oltraggio alla nostra Nazione. Vorrei ricordare a tutti, soprattutto ora che andremo ad esaminare il disegno di legge di bilancio e successivamente il PNRR, che siamo una penisola e dunque dobbiamo rafforzare il trasporto aereo e il trasporto portuale, trattandosi di un'esigenza per la libertà di movimento di tutti i cittadini.

Per questo mi raccomando, signori del Governo: ricordiamo che, sul piano industriale, dobbiamo tutelare ITA: l'abbiamo voluta e la dobbiamo tutelare, affinché non venga fagocitata da altri soggetti o compagnie aeree straniere, anche per tutelare - e qui ribadisco l'importanza del territorio - il turismo italiano. (*Applausi*). Abbiamo perso tantissimi turisti che vanno in Spagna e in Francia, i cui Governi difendono i loro *asset* principali. Per noi il piano industriale deve essere fondamentale.

Ringrazio il collega senatore Doria e gli amici del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, che hanno presentato un emendamento per tutelare i dipendenti di Air Italy, che sono rimasti scoperti e non hanno garanzia del futuro. Tutti uniti andremo a ripresentare l'emendamento a tutela di questi lavoratori in bilancio. Ora è stato approvato un ordine del giorno, indicativo dell'orientamento governativo. Vorrei inoltre ricordare un emendamento, per cui ringrazio la deputata Murelli, per la tutela dei commercianti esodati, che per un cavillo burocratico - anzi, per una stortura burocratica - non hanno le coperture. Hanno chiuso le loro attività e non hanno la copertura INPS; non hanno la cosiddetta pensioncina. Parliamo veramente di pochissimi euro mensili che, però, cambiano la vita di questi commercianti.

Mi riferisco a quei piccoli commercianti, spesso e volentieri attività a conduzione familiare che sono state messe in crisi dalle grandi multinazionali che hanno aperto centri commerciali e le hanno schiacciate sul loro territorio. Questa è la tutela.

Il mio Gruppo mi permetterà di fare una considerazione, forse un po' più personale che di partito, sul reddito di cittadinanza. Vorrei permettermi con la massima umiltà di dare un piccolo contributo alla discussione.

Perché non ragioniamo su un accordo Governo-Regioni-Comuni per trasformare il reddito di cittadinanza in borse lavoro per le persone con necessità di lavorare? Mi riferisco ai famosi lavori socialmente utili. In tal modo rimettiamo al centro la persona, le diamo dignità e non semplicemente assistenza, come spesso e volentieri capita con il reddito di cittadinanza. (*Applausi*).

Mettiamo al centro la persona, facciamola lavorare. Le persone hanno bisogno di dignità.

Abbiamo approvato il famoso decreto-legge dignità? Diamo loro questa dignità, ragioniamoci; la mia non è una provocazione. In qualità di presidente della commissione servizi sociali del Comune di Fiumicino, quando fui consigliere comunale nel mio bellissimo Comune feci questa proposta e funzionò: le persone partirono con contratti a tempo determinato all'interno delle cooperative e spesso e volentieri sono state assunte a tempo indeterminato e oggi svolgono una vita socialmente attiva e inclusiva. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruspandini. Ne ha facoltà.

**RUSPANDINI** (*Fdi*). Signor Presidente, vorrei riallacciarmi alle considerazioni del senatore De Vecchis, che vedo impegnato. Ha detto una cosa interessante anche dai banchi della Lega. Riaggancio le sue considerazioni al ragionamento che noi di Fratelli d'Italia facciamo quotidianamente, e che anche questa mattina mi appresto a rilanciare nel mio piccolo, e cioè che questo Governo di migliori, al netto della grancassa mediatica di cui dispone, al netto della corsa all'applauso ad ogni costo dei giornali di regime, di fatto non ha dato vita a provvedimenti che incidano realmente sulla vita dei cittadini e delle imprese. Forse l'unico provvedimento che ha cambiato la vita degli italiani è stato proprio, come diceva il senatore della Lega, il reddito di cittadinanza, che noi, però, a differenza loro, combattiamo.

È uno strumento che consente a un ragazzo di vent'anni pieno di forze di percepire 700 euro al mese, quindi disincentivandolo al lavoro, e fa finta di non vedere il diversamente abile, costretto ancora a poco meno di 300 euro, che magari vorrebbe lavorare, penalizzando quest'ultimo nell'ingresso nel mondo del lavoro e facendo finta che non esista.

Al netto di questo, i provvedimenti sono stati davvero evasivi e inconcludenti, oserei dire. È per questo che noi di Fratelli d'Italia, come al solito, com'è nel nostro stile, cerchiamo di approfondire alcune materie che possono aiutare tanti giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro. Va in questa direzione lo studio che abbiamo preparato, legato al costo delle patenti, dal quale si evince e si capisce il perché in Italia si perdono migliaia di posti di lavoro nel campo dei trasporti.

Colleghi, in Italia una patente per la guida dei camion pesanti costa dai 2.500 ai 3.300 euro, e per conseguirla occorrono sei o sette mesi, pensate.

Tutto, chiaramente, per arrivare ad avere, in tanti casi, uno stipendio che non supera quasi mai i 30.000 euro annui. In Inghilterra, la stessa identica certificazione si prende in due mesi e costa 300 euro. Questo è il meccanismo, in un mondo globalizzato, del quale facciamo finta di non interessarci. In Spagna, costa 800 euro, in Romania poche centinaia di euro e dopo un mese si ha la patente di guida. Il minimo che possano fare le aziende italiane che hanno bisogno di autotrasportatori è prendere gli autisti rumeni: va da sé che le aziende italiane continuino ad assumere in questo momento lavoratori stranieri, in particolare dell'Est Europa, perché, come abbiamo detto, lì è più facile prendere la patente, e i costi elevati innescano un meccanismo che disincentiva l'entrata in questo settore da parte di tanti giovani italiani, determinando una gravissima mancanza di autisti.

Nella Commissione trasporti abbiamo provato a predisporre degli emendamenti di buon senso su questo tema. Il Governo ha stanziato un *bonus* di 1.000 euro per i giovani fino a 35 anni e un rimborso per chi già percepisce il reddito di cittadinanza, ma la cosa incredibile è che lo ha fatto solo per l'autotrasporto di merci per conto terzi, lasciando fuori tutte le altre tipologie di autotrasportatori che così non possono ricevere alcun *bonus*. Abbiamo chiesto, quindi, di estendere questo *bonus* che può essere sicuramente un incentivo positivo alla crescita del settore e che può davvero porsi come una soluzione alla mancanza di autisti, solo che non ci avete dato ascolto, quindi la nostra proposta di estenderlo a tutte le tipologie di autotrasportatori non è stata presa in considerazione. Lo abbiamo chiesto per i bus turistici, l'abbiamo chiesto per gli autotrasporti di ogni settore, ma ancora una volta - e non capiamo il perché - i nostri emendamenti, in particolare un paio, di buon senso sono stati, per furia ideologica, messi da parte e bocciati. Ribadisco che rispetto a una questione che non ha nulla a che fare con l'ideologia e con la propria visione del mondo, ci ritroviamo ancora una volta a doverci interfacciare con le categorie e con i sindacati portando zero risposte, non capendo perché questo Governo continui ad insistere senza ascoltare chi vuole invece fare qualcosa di concreto per l'Italia e il risultato sarà che si perderanno ancora una volta migliaia di posti di lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

**FLORIS** (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, prima di svolgere il mio intervento, vorrei fare una considerazione di carattere generale. Sappiamo che la nostra non è una maggioranza omogenea, che quello attuale è un Governo di unità nazionale. Ebbene, per questa ragione, sarebbe opportuno a mio parere - e ritengo anche a parere di molti altri presenti in quest'Aula - arrivare in Commissione, dove si esaminano provvedimenti politicamente importanti come quello che abbiamo trattato ieri e che oggi è

all'attenzione dell'Assemblea, con un equilibrio politico. È difficile trattare argomenti divisivi e trovare la sintesi laddove due Presidenti sono del centrosinistra, in particolare uno del PD e uno del MoVimento 5 Stelle, e i relatori ugualmente sono uno del PD e uno del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

Senza nulla togliere al lavoro che hanno fatto, politicamente è difficile trattare determinati argomenti e trovare un equilibrio nella soluzione. Questo lo dico a lei, affinché lo riferisca alla nostra Presidente, che agisca in maniera tale che nelle Commissioni, quando si esaminano argomenti di interesse globale, possa essere rappresentata, quanto più possibile, la maggioranza stessa. Altrimenti si arriva a momenti di frizione - per carità, non cercati - su argomenti che dovrebbero invece trovare una sintesi importante ancora prima di essere trattati nella Commissione stessa.

Non mi soffermerò su discorsi particolari. Lo lascerò fare a chi interverrà per il Gruppo Forza Italia dopo di me, alla senatrice Toffanin, che sicuramente ha seguito mirabilmente tutto l'*iter* della manovra in Commissione, fino a ieri, quando se ne è discusso globalmente. Abbiamo veramente affrontato con grande decisione e forse con troppa imparzialità la soluzione di determinati problemi specifici. Abbiamo peraltro dovuto esaminare la manovra molto in fretta; il ricorso alle sedute notturne non è un buon viatico per le manovre, per trovare i giusti equilibri. Lo *stress* esiste, non siamo superuomini, siamo uomini (peraltro, con la mia età, lo posso dire ancora di più), che hanno necessità, quando prendono delle decisioni, di avere i tempi per poter riflettere. *(Applausi)*.

Si è in Commissione per poter trovare le soluzioni migliori, perché ciò che andiamo a decidere, come diceva precedentemente il collega De Vecchis, non rimane racchiuso all'interno del Senato. Signor Presidente, quello che decidiamo in questa sede influenza la vita dei nostri cittadini. *(Applausi)*.

Allora, per decidere e per trovare le soluzioni è necessario il tempo dovuto. La manovra che stiamo esaminando, il decreto fiscale, avrà grande incidenza e avrebbe necessitato di tempi superiori. Immagino cosa succederà a breve per il bilancio; anche in quel campo esiste un disequilibrio tra le persone che sono state scelte per rappresentare i Gruppi come relatori e noi lo abbiamo lamentato, come lei sa, come sa la Presidente e come sanno tutti. Eppure non si è presa ancora alcuna decisione sul merito.

Gli argomenti che dovrei considerare sono tanti; mi fermerò sul problema dell'Alitalia, che da un decennio e forse più, comunque da diversi lustri, è presente nell'agenda politica del Governo. Ciò che dispiace è che si arriva ad una conclusione ampiamente scontata da tempo; ciò che dispiace ancora di più è che i lavoratori, che devono poter recuperare una loro dignità lavorativa, ancora oggi sono messi nelle condizioni di dover sopravvivere con la cassa integrazione, che fa parte delle politiche passive del lavoro, contro le quali ci batteremo. *(Applausi)*.

Una cosa è l'assistenzialismo, una cosa è l'assistenzialismo nel mondo del lavoro. *(Applausi)*.

Servono politiche attive. Occorre poter reimpostare la vita del lavoratore verso una differente attività e questo non solo per quello che riguarda Alitalia. Nel settore, oltre ad Alitalia, abbiamo Air Italy, come ricordava il collega De Vecchis precedentemente. 1.500 lavoratori di Air Italy vedono chiusa la loro possibilità di recuperare, anche in parte, il proprio lavoro, essendo la società in liquidazione. Costoro, però, non possono essere trattati differentemente da quel giusto assistenzialismo che è stato dato, per ora, ai loro colleghi di Alitalia.

Abbiamo presentato un ordine del giorno al decreto fiscale e un emendamento al disegno di legge di bilancio. Speriamo fortemente che l'ordine del giorno venga accolto, perché - quella sì - sarebbe una questione di giustizia. Non è possibile che dinanzi a due società, una con interessi importanti nel settore pubblico dei trasporti, qual è Alitalia, l'altra invece nel settore privato, si tengano due comportamenti diversi. *(Applausi)*. Il Governo non dovrebbe consentire questo, tra chi ha lavorato nel pubblico e senza entrare nel merito delle gestioni (purtroppo è arrivata la liquidazione della società) e chi invece proviene da un'attività privata e si vede spogliato di tutto: questo non è equilibrio, Presidente, non è giustizia sociale. *(Applausi)*. Su questo chiedo veramente l'intervento di tutti i partiti, perché la solidarietà e l'equità vengano dimostrate.

Ci sono tante altre cose che devono essere prese in considerazione, ma mi limito a ripetere un discorso generale: occorre ritornare sul concetto della ricerca del lavoro e non ignorare i posti di lavoro che

esistono. Le Camere di commercio erano alla ricerca di 400.000 professionisti, ma non c'erano le figure corrispondenti. Ciò vuol dire che non c'è dialogo tra chi dà lavoro e chi deve riceverlo, non c'è formazione. Il nostro maggiore obiettivo dovrebbe essere quello di incrociare i dati tra il mondo del lavoro e l'offerta di lavoro, senza pensare troppo all'assistenzialismo perpetuo. Chi è in reddito di cittadinanza ed è un cittadino occupabile, ma non ha le caratteristiche rispondenti all'offerta di lavoro da parte dell'impresa, deve essere formato. Si spendono 14 miliardi all'anno in reddito di cittadinanza e provvedimenti per la disoccupazione e solo un miliardo l'anno per la formazione. *(Applausi)*.

Il Ministro del lavoro non può lavorare isolatamente; deve trovare una sintesi con il mondo sindacale e datoriale, ma la sintesi la può trovare anche all'interno di quest'Aula e deve trovarla anche col mondo politico, verificare se i dispositivi che pone in essere riscuotano gradimento da parte del soggetto politico che è il Parlamento, e non - come fa spesso - attuare provvedimenti *spot* che sono fini a se stessi, consumano liquidità, ma non producono alcun effetto.

Ritengo che investire sulla formazione, la formazione continua a tutti i livelli, debba essere di interesse di chi amministra le politiche del lavoro. Trovare il lavoro - questo sì - significherebbe, per tante persone che il lavoro non ce l'hanno e vorrebbero averlo, ritrovare la dignità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alessandrini. Ne ha facoltà.

[ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, se siamo parte di questo Governo è per senso di responsabilità nei confronti del popolo italiano che ci ha eletto come suoi rappresentanti. Siamo qui per farci carico delle necessità e delle istanze che provengono dai territori.

La pandemia non ha messo soltanto a dura prova la tenuta sanitaria e sociale del Paese, ma ne ha stravolto completamente gli equilibri economici, determinando situazioni di criticità, nuovi poveri, situazioni debitorie insostenibili a cui oggi dobbiamo porre rimedio.

In questi mesi complicati, insieme ai colleghi del Gruppo Lega abbiamo raccolto le istanze provenienti dal territorio, le abbiamo tradotte in proposte sempre dettate dal buon senso, a volte anche dall'esigenza di chiarire l'interpretazione di norme difficilmente comprensibili. Ebbene, stante l'esigenza di velocizzare l'*iter* di approvazione, gran parte di queste istanze sono state trasferite in ordini del giorno; confidiamo che verranno tenuti in debita considerazione dal Governo nella sua azione futura e sarà nostra cura rammentarlo.

Un tema che ci sta particolarmente a cuore e per il quale ci siamo sempre battuti è quello della rottamazione delle cartelle esattoriali. Abbiamo richiesto la rimodulazione delle scadenze delle rate di rottamazione, la dilazione delle rate restanti, la previsione di una nuova rottamazione per le annualità 2018-2019, con l'estensione della definizione agevolata per le medesime annualità delle entrate regionali e degli enti locali, il prolungamento dei tempi per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento e l'estensione della rateizzazione per i piani di dilazione.

Ciò di cui hanno assoluta necessità i cittadini italiani è una concreta pace fiscale *(Applausi)*, poter tirare una riga sul passato per poter ricominciare a vivere dignitosamente nel presente e tornare a credere nel futuro. Non si può chiedere l'impossibile a imprese che hanno visto negli ultimi anni perdite di fatturato incalcolabili, a cittadini che hanno subito e stanno subendo ancora le conseguenze della crisi dovuta all'emergenza Covid, a chi ha perso il lavoro o chi vede le proprie entrate considerevolmente ridotte. Un brocardo latino recita: *ad impossibilia nemo tenetur*, ossia nessuno è tenuto a fare l'impossibile, ed uno Stato non può chiedere l'impossibile ai propri cittadini *(Applausi)*, ma deve metterli nelle condizioni di lavorare e di realizzarsi.

È altresì necessario far sentire la presenza delle istituzioni al fianco dei cittadini in difficoltà, soprattutto in un momento delicato come questo, con azioni concrete, mirate e subito attuabili.

Inoltre, di fronte a problemi congiunturali come l'aumento del costo delle materie prime e dell'energia, il Governo dovrà sicuramente fare uno sforzo ulteriore al fine di non vanificare la prevista diminuzione del peso fiscale. Nell'anno corrente stiamo infatti assistendo ad un costo della bolletta dell'energia elettrica triplicato rispetto al 2020, mentre quello del gas è raddoppiato: spese ulteriori che si sommano alle criticità esistenti e a cui siamo chiamati a rispondere con gli strumenti necessari. Non possiamo costringere le persone a scegliere a fine mese se pagare le bollette o fare la spesa. *(Applausi)*

. È pertanto prioritario, per aiutare le imprese e le famiglie, aumentare i 2 miliardi di euro già stanziati, che risultano assolutamente insufficienti a contenere i predetti aumenti. Uno Stato deve aiutare le imprese a ripartire, i lavoratori ad essere tutelati, i giovani ad affrontare il futuro con speranza, le categorie fragili ad essere supportate da una politica reale di inclusione sociale. Soltanto così possiamo ripartire davvero e ridare alla nostra economia e al nostro Paese un rilancio effettivo che non dimentichi e non lasci indietro nessuno.

Prima di concludere il mio intervento, vorrei dedicare qualche minuto all'emendamento del senatore Salvini, approvato dalle Commissioni, che rifinanzia il fondo per genitori lavoratori separati o divorziati con 10 milioni di euro per l'anno 2022. (*Applausi*). Si tratta di contributi che ammontano al massimo a 800 euro mensili, pensati in un primo momento per consentire ai genitori lavoratori separati o divorziati di continuare ad erogare l'assegno di mantenimento nella misura in cui la loro attività lavorativa sia stata fortemente ridotta o sia addirittura cessata per via dell'emergenza epidemiologica. Da adesso in poi, grazie all'impegno della Lega, tali contributi saranno erogati anche per il mantenimento dei figli minori conviventi, nonché dei figli maggiorenni con disabilità grave. Si tratta di un emendamento su cui il Gruppo Lega si è impegnato fortemente perché consapevole del fatto che la pandemia ha aumentato le difficoltà di tutti, ma soprattutto delle famiglie con i figli minori e di quelle che devono confrontarsi quotidianamente con il tema delle disabilità; grazie a questo emendamento oggi saranno maggiormente tutelate.

Uno Stato, prima di essere esattore, ha il dovere di essere equo e di venire incontro alle esigenze e ai problemi reali dei cittadini italiani. Con lo stralcio delle cartelle esattoriali faremo un primo passo fondamentale nella direzione auspicata per aiutare tutte quelle persone che oggi ci chiedono di intervenire e di farlo non tra un mese, non domani, ma oggi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

[RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il mio intervento si focalizzerà su una piccola parte di quello che è il decreto fiscale, anche perché nel merito entreranno i colleghi di competenza. Io ero un po' abusivo ieri in Commissione. Ero lì perché cercavo di difendere, fin quando ho potuto, un emendamento che ritenevo e ritengo essere strategico. Di cosa stiamo parlando? Intanto, parliamo di una storia a lieto fine, anche se, nella realtà, come si sia arrivati a questo lieto fine è un po' più complesso.

Parliamo di un emendamento che implementava i fondi, già stanziati qualche tempo fa, per la ricostruzione di una infrastruttura importante nella provincia di Savona, crollata nel 2018. Cos'è accaduto? È accaduto che il commissario, il provveditore, incaricato della ricostruzione, nel tempo ha dovuto sostenere alcune spese. Quindi, gli mancava un pezzettino di finanziamento per poter bandire, finalmente, la gara della ricostruzione. Parliamo anche di un numero cospicuo di famiglie che si sono ritrovate in quella situazione non per scelta, non perché c'è stata una crisi aziendale, non perché si è verificata mancanza di lavoro, ma perché è crollata la fabbrica nella quale lavoravano.

C'è stato un grande interesse di carattere generale, fino a quando, appunto, si è manifestata la possibilità di predisporre un emendamento che implementasse questi fondi. Attenzione: i fondi che si erano trovati avevano un percorso chiarissimo. Non erano altro che uno spostamento, una variazione di bilancio, all'interno del capitolo di spesa del Ministero dei trasporti, che toglieva da una parte e metteva dall'altra. Tutto a posto. Tutto perfetto. Cosa è accaduto? È accaduto qualcosa, in realtà, di politicamente inelegante. Lo dico a lei, signor Presidente, che so avere una sensibilità nei confronti di questo Parlamento, oltre che per il ruolo, anche perché ho avuto modo di vivere con lei alcune attività parlamentari.

L'ineleganza sta nel fatto che, a quattro ore dalla possibile "approvazione" di questo emendamento, il Ministero dei trasporti (non il Ministero dell'economia e delle finanze, lo ripeto, perché i soldi provenivano dai trasporti) dice: guarda, senatorino della provincia di Savona, sai cosa c'è? Non importa che tu faccia questo emendamento; non importa che tu ti sia applicato molto, che ti sia battuto e che abbia cercato i fili da tirare per portare a casa questo risultato. Ci pensiamo noi. Facciamo un atto interno amministrativo e, come per magia, implementiamo questi fondi.

Allora la mia domanda è semplice e l'ho ribadito ieri con forza. A tal proposito, mi scuso con tutti i

Commissari delle Commissioni 6a e 11a, che ho tenuto lì fino all'una e mezza di questa notte. Mi sono chiesto: ma perché non l'hai fatto prima, allora? Perché non l'hai fatto due mesi fa? Perché hai lasciato più di 60 famiglie nell'ansia di non vedere costruita la fabbrica dentro cui andavano a lavorare? (*Applausi*).

Al di là dell'ineleganza, secondo me qui c'è un problema diverso ancora. C'è il problema di difendere l'attività parlamentare, nel momento in cui essa è coniugata perfettamente con la volontà del Governo. Perché qui non stiamo parlando del Governo che non vuol fare questa misura. Qui stiamo parlando del Governo che non consente di approvare un emendamento perché si chiede: ma perché se la deve intestare la Lega questa misura? La realizzo io, dall'interno. Magari qualcuno ha fatto una telefonata. Ripeto, però, il lieto fine dove sta? Il lieto fine sta che il decreto è alla firma del ministro Giovannini. E il lieto fine sta nel fatto che ieri il presidente d'Alfonso ha suggerito un ordine del giorno che impegnasse il Ministro a firmare il decreto nel più breve tempo possibile.

In conclusione, signor Presidente, questo è un precedente che non dovrebbe più accadere, perché nel momento in cui la filosofia di un parlamentare e quella del Governo coincidono su una stessa azione, allora la si lasci fare al Parlamento, perché già fin troppe volte ha avuto poca possibilità di incidere. Almeno, quando abbiamo la possibilità di incidere, lasciatecelo fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

**ARRIGONI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, intervengo sull'emendamento 7.0.44 (testo 3) che, approvato ieri sera in Commissione, salva i trasporti eccezionali e risolve la situazione di stallo che si è venuta a creare con le nuove norme introdotte nel decreto-legge n. 121 del 2021, approvato da pochissime settimane, a seguito di un emendamento profondamente sbagliato presentato dal Partito Democratico e approvato alla Camera dei deputati. Si tratta di un problema serio, denunciato da più parti, dal mondo dell'autotrasporto e da quello dell'industria, un grido di allarme che solo la Lega - lo sottolineo - ha raccolto e con la presentazione del citato emendamento ha cercato di risolvere.

La norma contenuta nel citato decreto era nata forse all'interno del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con l'intento di tutelare dal peso dei trasporti eccezionali le infrastrutture stradali, molte delle quali in Italia sono precarie, a partire da ponti e cavalcavia, magari prendendo a riferimento il crollo del ponte Morandi, sul quale però - lo sottolineo - i trasporti eccezionali non sono mai transitati, perché erano vietati. Si tratta, dunque, di una ricetta profondamente sbagliata.

Occorre invece un'altra via per tutelare le infrastrutture stradali, ricorrendo cioè alle manutenzioni ordinarie, programmate e straordinarie e agli investimenti, non scaricando su altri il problema (*Applausi*), magari realizzando una piattaforma nazionale digitale delle costruzioni nell'ambito del più ampio progetto europeo. La Lega in tal senso ha presentato un emendamento al disegno di legge di bilancio che auspichiamo tutto il Senato possa approvare. Si tratta di un progetto sviluppato con l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), con il Politecnico di Milano, con il Consiglio nazionale degli ingegneri, con il Consiglio nazionale degli architetti, con il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, nonché di tante altre associazioni. La norma approvata nel citato decreto-legge n. 121 del 2021 non solo avrebbe rallentato lo sviluppo del Paese, così come stava già avvenendo, non solo avrebbe compromesso la realizzazione dei tantissimi progetti di nuove infrastrutture stradali e non solo di quelle contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, su cui il nostro Paese sta scommettendo e ha precisi obblighi di spesa e di tempo; la norma avrebbe anche vanificato gli investimenti delle società specializzate di trasporto, mettendo in ginocchio loro e l'intero settore. Infine, quella norma sciagurata avrebbe determinato, per il trasporto dello stesso quantitativo di merci, la circolazione in strada di un numero elevatissimo di mezzi pesanti (si è calcolato circa tre volte tanto): un paradosso, se ci pensate, in tempo di *green deal*, di decarbonizzazione, di transizione ecologica, in cui l'obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre l'inquinamento e le emissioni di anidride carbonica per conto della mobilità leggera e di quella pesante. Si andava esattamente nel verso opposto.

Come Lega siamo felici che la nostra proposta abbia attivato riflessioni all'interno del MIMS, che ha fatto una retromarcia, e discussioni con noi proponenti della Lega e con gli operatori del settore. Alla

fine siamo felici che sia stata approvata questa soluzione positiva, che in sostanza ripristina la normativa previgente. Da quattro mesi abbiamo ottenuto qualcosa in più, cioè che il MIMS emani il decreto per adottare nuove linee guida previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa con la Conferenza unificata, dunque con le Regioni. Noi della Lega siamo orgogliosi di essere intervenuti, passando ancora una volta dalle parole ai fatti, come sempre afferma Matteo Salvini, nell'interesse di migliaia di imprese, di famiglie e soprattutto per lo sviluppo del Paese.

Concludo sottolineando come questo straordinario risultato, dove vince il sistema Paese, è frutto di un grande lavoro di squadra della Lega, non solo di coloro che hanno firmato l'emendamento, ma anche e soprattutto dei nostri colleghi leghisti che l'hanno strenuamente difeso prima in Commissione bilancio e poi nelle Commissioni riunite finanze e lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, in premessa vorrei rivolgere un ringraziamento ai componenti della Commissione finanze e, se mi è consentito, innanzitutto ai componenti di Forza Italia all'interno della Commissione. Ho visto che hanno lavorato con un approccio davvero di grande sacrificio, addirittura con sedute notturne; cosa che, a mio giudizio, bisognerebbe in qualche misura evitare per il futuro, anche se mi rendo conto che forse è questa l'immagine giusta che il Parlamento deve dare agli italiani, soprattutto a quelli che hanno sofferto di più in questo periodo; l'immagine cioè di coloro che sono qui a preoccuparsi per loro.

Ringrazio in modo particolare la nostra vicepresidente della Commissione finanze senatrice Toffanin; per il mio Gruppo il decreto fiscale è esattamente il tema dei temi. Forza Italia da sempre, sostanzialmente da quando esiste, si è occupata proprio del tema che concerne la riduzione della pressione fiscale, il minor appesantimento possibile del carico tributario nei confronti delle persone fisiche e delle aziende. Siamo infatti sempre stati assolutamente convinti che bisogna spogliare di lacci e laccioli, non appesantire i nostri liberi professionisti, i nostri lavoratori autonomi, anche i lavoratori dipendenti e soprattutto le nostre aziende. Ci sono aziende che lavorano per i primi otto mesi dell'anno solo per lo Stato e soltanto nei restanti quattro mesi possono lavorare per loro stessi. Questo è ormai divenuto assolutamente un peso ingiusto che non fa andare avanti il Paese.

Il decreto fiscale al nostro esame interviene in un momento assolutamente patologico della vita del Paese; la pandemia ci ha veramente messo in condizioni terrificanti. In particolare alcune aziende e, in modo particolare, i loro dipendenti hanno sofferto più di altri la pandemia. È la ragione per la quale i nostri esponenti di Forza Italia hanno chiesto e più volte ribadito il differimento del pagamento. Abbiamo ottenuto soltanto un differimento di nove giorni sulla scadenza del 30 novembre, arrivando al 9 dicembre che rispetto allo spostamento all'anno 2022, come in effetti Forza Italia aveva chiesto, è troppo poco.

È però evidente che uno sforzo va fatto. Credo che anche le altre forze di maggioranza siano consapevoli che tutto ciò che riguarda il peso tributario di fisco agli italiani deve essere tenuto in primaria considerazione rispetto al resto.

Forza Italia si sta battendo anche per l'eliminazione e l'abrogazione dell'IRAP, una tassa ingiusta. Ci siamo occupati di tali questioni nel decreto fiscale, ma ce ne occuperemo ancor di più nella legge di bilancio.

Queste sono le nostre impronte digitali, questo è quello che noi vogliamo far sapere agli italiani. Vogliamo che loro paghino meno tasse possibili in questo periodo e che il differimento in avanti delle cartelle esattoriali sia una questione evidente.

Prima di concludere, esprimo parziale soddisfazione per un mio emendamento, sottoscritto anche dalla collega Toffanin, dai colleghi Mallegni e Floris, sulle misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni sportive, dilettantistiche e professionistiche. C'è un enorme settore, quasi invisibile, del mondo dello sport, che è quello dilettantistico, degli sport che non vanno continuamente in TV, degli atleti e degli sportivi non così famosi al grande pubblico, che però rappresentano il 90 per cento del mondo sportivo nazionale. Ebbene, costoro nel periodo del Covid non hanno avuto pubblico o incassi, non hanno avuto la possibilità anche solo parzialmente di ristorare le proprie casse. Si chiedeva sostanzialmente il rinvio di tutti i tributi di quest'anno all'anno a venire; lo chiedevamo per tutto, ma è



stato ottenuto solo parzialmente.

Noi siamo parzialmente soddisfatti, perché è evidente che il mondo della politica e delle istituzioni deve essere vicino alle società, in particolare quelle dilettantistiche, che sono una parte sostanziale e fondamentale della società italiana. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuliani. Ne ha facoltà.

[ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, saluto i colleghi senatori e senatrici, ma soprattutto senatrici. Ci apprestiamo a convertire il cosiddetto decreto fiscale, strettamente collegato alla manovra finanziaria.

Ieri notte in Commissioni riunite, dove era presente il sottosegretario Accoto, abbiamo discusso e votato molte proposte avanzate dai vari Gruppi politici: alcune sono passate, altre no e altre ancora - importanti - sono state rinviate alla prossima legge di bilancio o a futuri provvedimenti. Le varie misure hanno un contenuto propositivo e richiedono una copertura finanziaria.

In questa legislatura abbiamo votato varie leggi di bilancio. Desidero soffermarmi su un argomento per me importantissimo e che mi ero ripromesso di riproporre in ogni mio intervento qualora non fosse stato portato avanti. Ha poco senso adottare leggi se poi mancano i decreti attuativi. Ricordo che nel Governo giallo-verde (in cui era presente, nel ruolo di senatrice, la sottosegretario Accoto), con la condivisione di Lega, MoVimento 5 Stelle e tutti gli altri Gruppi politici, proponemmo una misura, confluita nel maxi-emendamento al disegno di legge di bilancio, che prevedeva l'obbligo dell'esposizione del numero antiviolenza 1522. *(Applausi)*. Allora un semplicissimo decreto attuativo - sono contento che oggi sia una donna a presiedere i lavori dell'Assemblea - doveva definire una tipologia di cartello indicante il numero 1522 ed eventualmente le lingue di comunicazione e quant'altro (dimensioni, colore, eccetera).

Se lavoriamo, ma non riusciamo a far approvare al Governo un semplicissimo decreto attuativo del genere, come possiamo pretendere che su provvedimenti più importanti si vada avanti, pur legiferando?

La settimana scorsa c'è stata anche in Senato un'attività che ha riguardato la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, fortemente voluta dalla presidente Casellati, che ringrazio per la sua sensibilità e a cui mi appello. *(Applausi)*. Non è possibile essere ancora qui, dopo qualche anno, ad aspettare una cosa che è già legge, ma che manca di decreto attuativo. È una questione di civiltà. Ci riempiamo la bocca di questo argomento e mi rivolgo alle senatrici, comprese coloro che la settimana scorsa sono intervenute per ogni Gruppo politico. È una questione di civiltà e non è possibile che un senatore, un maschio, sia ancora qui a chiedere che, nell'ambito del decreto fiscale, venga promosso il decreto attuativo. Ne va della faccia e della reputazione di noi parlamentari che ci diamo tanto da fare per promulgare delle leggi.

Sottosegretario Accoto, presidente Casellati: dateci una mano per tentare non dico di risolvere il problema della violenza contro le donne, ma almeno di dare loro un segnale facendo capire che, quando ci spendiamo per loro, dei risultati poi arrivano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Do atto all'Assemblea che acquisiamo l'integrazione scritta dell'intervento del senatore Floris, che ha parlato precedentemente.

È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà.

[FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, intervengo oggi su questo decreto-legge fiscale, nel quale abbiamo viste approvate diverse nostre proposte. Ringrazio i colleghi della 6a e della 11a Commissione per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti. Ovviamente noi della 5a Commissione abbiamo accompagnato i lavori, cercando di dare il nostro contributo dal punto di vista finanziario su ogni emendamento.

Molto è stato fatto e molto di più si poteva fare. In definitiva, è importante ottenere dei risultati e avere ben presenti le questioni che rimangono aperte per possibili soluzioni future. Guardo all'imminente lavoro e alla discussione del disegno di legge di bilancio e rivolgo un appello ai colleghi e al Governo perché si abbia una gestione ordinata, ma soprattutto chiara e limpida. Sicuramente sarà un lavoro gravoso per tutti. Il mio appello è cercare almeno di iniziare con i migliori propositi.

In particolare, oggi mi vorrei soffermare su un emendamento a mia prima firma, che ha trovato il

consenso delle Commissioni riunite 6a e 11a, in una versione che - seppure non sia a mio avviso ottimale - risolve la questione della doppia agevolazione IMU sulla prima casa per i coniugi con residenze diverse. L'emendamento 5.0.100, nel testo rivisto dal Governo, pone fine alla disparità di trattamento di situazioni che invece necessitano di eguale trattamento. Mi riferisco alla situazione dei coniugi che appartengono a nuclei familiari costretti, soprattutto per motivi di lavoro, a vivere in Comuni diversi; oltre a sopportare il disagio di essere in Comuni diversi, sono costretti a non vedersi riconosciuta alcuna esenzione IMU. Questa problematica si è verificata negli ultimi periodi e in conseguenza di una sentenza della Corte di cassazione, contraria addirittura ai coniugi residenti in due diversi immobili nello stesso Comune, che invece hanno mantenuto il diritto a un'esenzione; coniugi che hanno comunque due immobili, ma per i quali non possono sussistere giustificazioni di tipo lavorativo. In realtà, l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, con le sue indicazioni, aveva permesso in passato che si ottenesse la doppia esenzione; invece, con la sentenza della Corte di cassazione, si è aperta la problematica. Con l'emendamento 5.0.100 si dà la possibilità di avere l'esenzione su un immobile e di scegliere su quale immobile far ricadere la residenza principale. Certo - come dicevo prima - avrei preferito che si fosse tornati alla precedente interpretazione dell'Agenzia delle entrate, garantendo l'esenzione a entrambi i coniugi, a seguito di comprovate esigenze lavorative, per entrambe le abitazioni di residenza. Ma almeno per il futuro si è messo ordine con questo piccolo emendamento. Poiché comunque alcuni Comuni si sono affrettati a fare accertamenti, mettendo in difficoltà le famiglie e sanzionando comportamenti perfettamente legittimi in base all'interpretazione ufficiale precedente, mi auguro che ci sia un'ulteriore sensibilità da parte di tutti per far cessare ogni attività di recupero per gli anni passati da parte dei Comuni, in applicazione della buona fede che ha guidato i comportamenti dei contribuenti, poi penalizzati dalla mutevolezza della giurisprudenza. Questo è un piccolo contributo che è stato dato con la conversione del decreto-legge in esame. La Lega, come sempre, è la Lega del fare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffoni. Ne ha facoltà.

[MAFFONI](#) *(Fdl)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, dopo infinite ore di dibattito in Commissione, confronti più o meno accesi e discussioni nel merito dei diversi provvedimenti che andremo a votare e su cui mi soffermerò tra qualche istante, mi pare doveroso riportare all'Assemblea un fatto politico per nulla irrilevante.

Onorevoli colleghi, in questa bizzarra legislatura, che prima o poi dovrà finire, abbiamo visto cambiare nel corso degli anni diversi Governi, supportati da variegate maggioranze. Siamo passati dal Governo Conte I, sostenuto dagli amici della Lega e del MoVimento 5 Stelle, al Governo Conte II, supportato dal Partito Democratico e dai sempre presenti pentastellati e, infine, al Governo Draghi, appoggiato da tutte le forze presenti nelle Aule parlamentari, ad eccezione di Fratelli d'Italia, di cui orgogliosamente faccio parte.

Tuttavia - qui sta il punto politico - in queste ore notturne ho scoperto che, nelle Commissioni congiunte lavoro, previdenza sociale e finanze e tesoro, questi equilibri sono nuovamente cambiati. Se infatti, coerentemente, Fratelli d'Italia sta all'opposizione, facendo costruttive proposte, ho scoperto invece, insieme al collega De Bertoldi e alla collega Drago, che tutta questa eterogenea maggioranza in realtà sta all'opposizione quanto noi. È un dato ineccepibile, infatti, che moltissimi degli emendamenti presentati da chicchessia in Commissione venivano puntualmente cassati per volontà del Governo, con la tanto celata scusa che non ci sono fondi per alcun cambiamento sostanziale alla manovra. A questo punto è lecito domandarsi se c'è un Governo tecnico, che nulla ha a che fare con i partiti che lo appoggiano, oppure se c'è un Governo politico, in cui però i partiti che lo compongono non hanno voce in capitolo. Signor Presidente, la verità è che in Commissione non è arrivato altro che un pacchetto già costruito in ogni suo dettaglio, in cui noi - utilizzando un parallelismo natalizio, che spero mi venga concesso - non abbiamo potuto far altro che decidere, forse, il colore della carta con cui confezionarlo.

Ciò che è emerso e che preoccupa è il totale distacco tra le prerogative del Governo al decreto fiscale e le richieste, quasi sempre bocciate, che noi parlamentari abbiamo il dovere di porre, tramite gli emendamenti. Il problema, però, è che siamo noi parlamentari, che viviamo i nostri collegi di

riferimento e conosciamo le esigenze del territorio, a sapere quali sono le reali richieste di coloro che subiranno le conseguenze di questo decreto-legge. Invece, con rammarico, abbiamo assistito all'impotenza dei partiti politici davanti all'assillante presenza della burocrazia ministeriale e governativa, capace di contrastare le naturali richieste che il Paese, specialmente in un momento difficile come questo, ci ha fatto pervenire. Tuttavia, onorevoli colleghe e colleghi, dobbiamo avere l'onestà intellettuale di ammettere che non possiamo non registrare una preoccupante e ferma volontà da parte del Governo di non ascoltare ciò che i parlamentari del Gruppo Fratelli d'Italia - e spesso anche degli altri partiti - abbiamo a gran voce richiesto.

Per carità, qualcosa di buono, specie rispetto al passato, è stato fatto. Abbiamo perso traccia - grazie a Dio - di ridicoli provvedimenti come il *cash back* che, infaustamente, qualcuno del MoVimento 5 Stelle voleva ancora, con coraggio, riproporre. Di contro, abbiamo letto della presenza di un rinvio per alcune scadenze fiscali che avrebbero messo in difficoltà molti contribuenti. Ma la verità, colleghe e colleghi, è che votiamo oggi in Aula un provvedimento timido, ancora distante dalle esigenze del Paese.

Come Fratelli d'Italia abbiamo fatto tutto il possibile e tutto ciò che è giusto fare. Abbiamo ottenuto il passaggio di alcuni importanti emendamenti, come quello sostenuto da me e dai colleghi De Bertoldi, Iannone e Drago, per fare in modo che i dirigenti scolastici possano avere uno scudo rispetto alle responsabilità civili, amministrative e penali che la pandemia potrebbe comportare in ragione della delicata funzione che svolgono. Da tempo sosteniamo, infatti, che queste figure non possono essere lasciate sole e non possono essere perseguite se svolgono bene il loro dovere nell'applicazione delle disposizioni che il Governo adotta spesso in continua contraddizione.

Non solo: abbiamo impegnato il Governo a rivedere le rate per la rottamazione delle cartelle fino al 31 dicembre 2022; così come siamo riusciti a far approvare un altro emendamento per facilitare la possibilità che le casse di previdenza dei professionisti svolgano attività di assistenza verso gli iscritti durante le situazioni di calamità o emergenza. Questo è ciò che abbiamo ottenuto con spirito costruttivo nei confronti del Paese.

Avremmo voluto - attraverso i lavori della Commissione - poter essere ancora più efficienti e incisivi. Avremmo voluto concretizzare nostre proposte in grado di attuare alcuni sgravi o aiuti fiscali, in grado di supportare aziende e famiglie italiane. Tuttavia, con dispiacere non possiamo non dichiarare che molto altro avremmo voluto e dovuto fare, ma che a causa della situazione sopra descritta non ci è stato possibile attuare.

È una nuova occasione persa che ricadrà per l'ennesima volta sulle spalle dei cittadini italiani, che tutti noi avremmo dovuto meglio tutelare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

**COMINCINI (PD).** Signor Presidente, con l'approvazione di questo decreto-legge, a seguito dell'importante lavoro che è stato fatto nelle Commissioni congiunte finanze e lavoro, si va a ottenere una serie di risultati importanti, attesi dal mondo delle imprese e anche da tanti cittadini.

C'è una mini proroga delle cartelle: nove giorni in più per il pagamento della rottamazione ter, saldo e stralcio; può apparire poco, ma - considerando quanto accaduto e i limiti di tempo e sapendo che si aggiungono anche cinque giorni di tolleranza - si arriva di fatto al 14 del mese come ulteriore tempo per poter pagare le cartelle stesse.

C'è poi un emendamento importante, proposto dal senatore Misiani e sottoscritto da diversi colleghi del Partito Democratico, che prevede la possibilità di cumulo tra l'assegno di invalidità e il reddito da lavoro.

A seguito di una circolare dell'INPS si era creata una condizione di particolare difficoltà e criticità per molte persone con disabilità. Ebbene, grazie a quell'emendamento si va a riportare chiarezza in una situazione diventata oggettivamente difficile.

C'è un allungamento di trenta giorni, da centocinquanta a centottanta, dei tempi per saldare le cartelle sospese durante l'emergenza Covid e ci sarà anche più tempo, fino al 16 gennaio del 2022, per pagare gli avvisi bonari in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio del 2020 che avrebbero dovuto essere effettuati entro il 16 settembre o, in caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre, ma la cui

riscossione è stata sospesa per la pandemia.

C'è poi un importante impegno da parte del Governo sul *patent box*: le forze di maggioranza hanno chiesto al Governo di rivedere le novità sul regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di *software* protetti da *copyright* e brevetti industriali, che era stata contestata da più parti, e il Governo si è impegnato - e lo ringraziamo - a riformulare la norma nelle prossime settimane in legge di bilancio.

Vorrei però soffermarmi più lungamente sulle disposizioni a favore dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico: una norma che è stata approvata dalle Commissioni e che porta ad introdurre una novità assoluta nel nostro ordinamento, con misure a favore delle *startup* sociali innovative, cioè di imprese che decidono di operare non tanto per una ricerca di utile, quanto per la finalità di dare lavoro a persone autistiche, le quali normalmente faticerebbero a trovare una collocazione lavorativa. Le misure prevedono sgravi fiscali e contributivi per le imprese che devono assumere persone con autismo nella misura di due terzi di tutto quanto il personale operativo. Gli utili saranno esenti per cinque anni dall'imposta sul reddito e dall'Irap. Inoltre, c'è un incentivo previdenziale per l'imprenditore che potrà quindi scontare del 70 per cento quanto dovuto in termini contributivi per un triennio. C'è un beneficio importante anche per il lavoratore autistico, con i redditi che non saranno oggetto di imponibile e con il riconoscimento di contributi previdenziali figurativi. In questo modo, con l'approvazione di questo emendamento, viene di fatto quasi totalmente assorbito il disegno di legge che avevo presentato due anni fa proprio su queste tematiche e finalità, frutto di un'iniziativa che molti colleghi ricorderanno che si tenne qui in Senato nel luglio del 2019, nella quale due realtà che operano con ragazzi autistici, PizzAut e Tortellante, vennero qui e i ragazzi ci servirono i loro prodotti (pizza e tortellini). Nel frattempo, ho avuto modo di conoscere molte altre realtà che hanno questa vocazione, e cioè l'obiettivo di operare perché persone autistiche possano essere incluse nella società e soprattutto possano avere un diritto al lavoro. Penso alla Banda Rulli Frulli, alla cooperativa Inchiostro, che si trova a Soncino; penso ad Equo Food in Sicilia, in Provincia di Caltanissetta; all'Albergo etico ad Asti, ma che opera anche in altre parti d'Italia e all'estero; ai Gigli del Campo, in Provincia di Milano. Sono tutte realtà innovative che nascono dalla volontà di famiglie e genitori di poter fare qualcosa di più per i propri figli, perché dopo la quinta superiore di fatto cessano i servizi da parte dello Stato.

L'autismo è una realtà che coinvolge oggi circa 600.000 italiani: una persona ogni 100 è affetta da autismo. Credo che chiunque di noi qui dentro, per i numeri che esistono, conosca persone affette da autismo, famiglie con figli autistici. I dati dell'INPS, che sono stati allegati alla relazione tecnica, ci dicono che in Italia ad oggi ci sono circa 7.600 lavoratori autistici: praticamente poco più dell'uno per cento delle persone affette da autismo oggi hanno diritto al lavoro. Sono circa 3.500 le aziende che offrono posti di lavoro a queste poco più di 7.600 persone.

Ebbene, le norme che le Commissioni hanno approvato e che andremo ad approvare in via definitiva in questi giorni, dopo questa discussione, tendono proprio a favorire l'incremento dell'inclusione sociale e lavorativa di persone autistiche. Nei prossimi anni potremo misurare quale sarà l'effetto di queste norme e dobbiamo attenderci un incremento dei numeri che l'INPS ci ha offerto.

Tali emendamenti presentati sono coperti con 14.333.000 euro a regime; non sono pochi e peraltro sono contabilizzati in maniera superiore rispetto alla previsione iniziale: vuol dire che da parte degli uffici della Ragioneria - li ringrazio per questa attività - è stato fatto un lavoro molto attento e scrupoloso di piena copertura delle spese di tali misure.

Con l'approvazione dell'emendamento prima citato si apre una pagina nuova. Nel nostro Paese esistono strade innovative aperte da famiglie e realtà che stanno offrendo ai propri figli o comunque a persone con autismo possibilità nuove, attraverso il lavoro che - come ben sappiamo - è innanzitutto dignità. Altre strade potranno essere aperte grazie alle agevolazioni e alle norme che inseriamo nel nostro ordinamento. È un modo diretto per dare un sostegno tangibile e concreto alle persone che vivono una tale dimensione e alle loro famiglie.

Desidero ringraziare tutti i Gruppi politici presenti in Aula, perché tutti hanno sottoscritto l'emendamento; tutti avevano condiviso le iniziative organizzate, tutti avevano sostenuto il disegno di

legge, ma l'apposizione della firma da parte di tutti i Capigruppo e dei loro delegati, di tutti i Gruppi di maggioranza ma anche di opposizione, credo che sia stato un segnale bello e importante, qualcosa di significativo, che non accade spessissimo. È bello poter dire agli italiani che su questi temi ci sono compattezza e trasversalità e tutte le forze politiche remano nella stessa direzione. Bisogna sottolinearlo e quindi rinnovo i miei ringraziamenti a tutti i Gruppi per come si sono spesi.

Il provvedimento può apparire limitato - parlavamo di 14.330.000 euro a regime - ma ha una significanza del tutto particolare proprio per gli obiettivi che si pone, innovando la normativa vigente e introducendo norme che oggi non ci sono. Esso permette, quindi, a più italiani di sentirsi pienamente parte del nostro Paese, pienamente parte della vita sociale ed economica dello Stato, beneficiando anche della dignità che uno stipendio può portare.

Potrei raccontarvi di esperienze e vicende di ragazzi autistici che, con il proprio lavoro, hanno deciso di comprarsi un violino e hanno scoperto la dimensione della musica. Potrei raccontarvi di chi decide di aiutare la propria famiglia con lo stipendio che è stato finalmente conseguito. Ho assistito il 1° maggio all'inaugurazione di «PizzAut», la prima pizzeria in Italia gestita da ragazzi autistici, alla presenza del presidente Alberti Casellati, che voglio ringraziare non solo per quell'appuntamento, ma anche perché la cena di due anni fa, alla sua presenza, ha messo in moto un lavoro importante. È stato emozionante vedere un ragazzo autistico firmare il suo primo contratto di lavoro. Non sono molti - vi ho citato i numeri - i ragazzi, le persone autistiche che possono farlo; con queste norme apriamo una strada nuova. Credo che sia una scelta, una decisione politica di cui tutti quanti dobbiamo essere fieri.

*(Applausi).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Comincini. Ricordiamo le iniziative cui quest'Assemblea è stata unanimemente partecipe.

È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

**PEROSINO** (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, condivido quanto detto dal senatore Comincini.

Credo che il decreto fiscale e la legge di bilancio siano gli atti fondamentali di un Governo o di un Parlamento. Occorre una visione politica ampia, di prospettiva, di proposta, di crescita - come si usa dire adesso - direi anche di libertà, di superamento della fase pandemica e - auspichiamo - *post* pandemica, che obiettivamente è ancora difficile. Altro che società sfilacciata, come diceva De Rita! In certi aspetti è una società a brandelli: le amicizie crollano sulla divisione tra *si vax* e *no vax*; l'odio e l'invidia sociale prosperano, purtroppo (assieme a tanto bene, senz'altro); la situazione sanitaria, se non è grave, è comunque molto seria e deve essere seguita, normata e fatta rispettare. Oggi ci sono forme di protesta che stanno travalicando le norme dell'ordine pubblico e anche quelle della convivenza.

Penso che sul provvedimento in esame ogni parlamentare, in una maggioranza così larga ma anche eterogenea, possa mantenere una serenità e una piccola differenza di giudizio su alcuni fatti. Mi soccorre l'intuito del presidente Berlusconi che ci sprona ad andare avanti e sprona il Governo Draghi, ma siano ammesse alcune note e alcuni suggerimenti al Governo da parte del Senato. Penso anche agli insegnamenti di altri personaggi illustri e voglio pronunciare in quest'Aula il nome di Ennio Doris, un grande italiano che obbediva al principio secondo cui c'è sempre domani.

Passiamo al contenuto del decreto-legge, dopo le nottate degli emendamenti, in cui più o meno tutti i Gruppi hanno avuto qualcosa, sulla base delle sensibilità diverse e della rappresentanza di interessi che a volte non coincidono, ma formano la società italiana: sulle proroghe fiscali penso che si poteva e si dovrebbe in prospettiva consentirle, anche se non è stato possibile questa volta, perché una proroga di nove giorni non è significativa. Penso che chi non riesce a pagare non lo fa apposta, ma proprio non ce la fa, per motivi legati alla propria attività, alla difficoltà di incassare, alla difficoltà di fare utile. Probabilmente quando si fa una proroga - e bisognava farla nell'epoca Covid e tuttora - bisogna pensare che poi le scadenze si raddoppiano, gli importi si raddoppiano. Allora bisogna pensare a piani di rientro a lunga e lunghissima scadenza, che fanno cassa nel medio-lungo periodo per l'erario, ma danno anche più facilità a chi si è trovato in difficoltà. Si potrebbero stornare da qualche voce significativa qualche centinaio di milioni per il ritardo in caso di ulteriore impossibilità a pagare, per esempio dal reddito di cittadinanza, ma poi ripristinarlo in corso d'anno.

C'è la famosa questione del cosiddetto magazzino fiscale, di cui andremo - spero - a discutere quanto prima, se non entra già nella legge di bilancio, perché quei famosi quasi 1.000 miliardi non esistono nella realtà; sono 70-80 miliardi - è conclamato, ma ci vuole un provvedimento che lo certifichi una volta per tutte - per i quali si incassa attraverso l'Agenzia delle entrate dai 6 agli 8 miliardi; qualche volta si è arrivati a 10, ma con un'attività di spesa e di ingolfamento degli uffici molto pesante. Alcuni importi sono residui attivi nel bilancio e bisogna a tutti i costi incassarli, ma entrano tutti gli anni i nuovi importi, per i quali non basta una rottamazione-*ter* o un "saldo e stralcio". Ci vuole qualcosa in più, ci vuole una società che produce ricchezza.

Quanto alla riforma fiscale che verrà, che non c'entra direttamente con il dibattito, ma in qualche modo è tirata in ballo, perché soprattutto i giornali economici vi dedicano degli articoli e nei *talk show* televisivi è oggetto di aspettative e condizionamenti, genera in certi casi pessimismo, blocco delle attività economiche, quando si parla - ad esempio - del 110 per cento - ne parleremo in sede di bilancio - e non si prevede un rientro dolce, *soft*, contro il fatto notorio, dal punto di vista numerario, che, se partissero tutti i 110 per cento potenziali, salterebbe il banco dello Stato. Quindi, il calcolo probabilmente è stato sbagliato.

L'addizionale IRPEF regionale e comunale, per la quale si prevede la trasformazione in sovrattassa, causerà dei problemi ai Comuni che incasseranno in ritardo, ma soprattutto che si differenziano sulla deliberazione dell'aliquota. Questa è la democrazia: c'è chi applica il minimale, chi il massimale, chi un'aliquota intermedia; sulla base dell'aliquota, su quanto paga il cittadino, c'è il giudizio politico.

In questi giorni - è oggetto degli incontri del presidente Draghi con le delegazioni parlamentari - si parla di 8 miliardi, che sono a debito, per finanziare la riforma fiscale, per la quale occorrerebbero molti più fondi qualora il sistema fosse in effervescenza, fosse in crescita e producesse ricchezza.

Quanto al catasto, oggi c'è un giudizio dell'UPB secondo cui è una riforma che va fatta. Probabilmente, se ci pensiamo, è giusto che sia adeguato in modo equo i valori; ma, se non si vuole tassare troppo ed aumentare la tassazione, probabilmente bisogna ridurre le aliquote di IMU e IRPEF.

Intanto, purtroppo, assistiamo a un dibattito politico che non avviene in quest'Aula. Lo dico per titoli, tanto perché siamo qui non a scaldare i banchi, come alcuni giornali e come una certa mentalità corrente che si diffonde e che viene alimentata ad arte vorrebbe far credere. È stato stipulato un accordo Italia-Francia di cui non sappiamo i contenuti; è vero che ha delle parti segrete e le deve avere, ma io con la Francia andrei molto cauto.

Ci sono dei Ministri che parlano di legalizzazione della cannabis; decidiamolo una volta per tutte: consegniamo la dose annua ai primi dell'anno e non se ne parli più.

Abbiamo rischiato di non poter dire "buon Natale" in questi giorni, secondo una disposizione della UE, che peraltro poi ci dice che comunque dobbiamo tagliare il debito e le spese. Sono le cose che ci dice da sempre.

Il caro energia: bisognerà intervenire in qualche modo per eliminare quel meccanismo perverso, ma trovare dei fondi - e sono miliardi - per finanziare l'alleggerimento del carico sulle famiglie non sarà facile.

Abbiamo alle porte il decreto-legge concorrenza: per favore, non prendiamocela con i taxisti, che sono una categoria non di ricchi - non si offendano - bensì di lavoratori.

Abbiamo letto su un importante quotidiano che un senatore a vita ha parlato di sospensione della democrazia e dell'informazione, e non fa neanche più scandalo. Io sono preoccupato di queste cose, rispetto alle quali il discorso economico è importante, ma sul quale possiamo trovare la quadra, possiamo trovarci d'accordo tramite emendamenti e norme, perché vedo uno spirito costruttivo nelle Commissioni. Anche l'opposizione gioca il suo ruolo, ma tutto sommato alla fin fine è disponibile.

Io obbedisco al motto che è stato alle fondamenta di Forza Italia: in economia tutto è permesso tranne ciò che è vietato, e non il contrario. Pertanto, quando leggo o sento che, siccome c'è la mafia, non facciamo gli appalti, o li ritardiamo o complichiamo alle norme; oppure, siccome ci sono le frodi, facciamo il decreto antifrodi, penso che i cittadini siano tutti onesti salvo eccezioni, che gli organi preposti possono tranquillamente scoprire in pochi minuti. Lo Stato deve ingenerare una mentalità per cui si fa la crescita con norme univoche e chiare, ottimismo, libertà, semplificazione vera, magari un

poco di inflazione.

Auspico infine che si difendano gli interessi nazionali, come - ad esempio - il *made in Italy* rispetto a certe norme dell'Europa, e si usi il *golden power* nella questione Telecom. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montani. Ne ha facoltà.

**MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, prima di entrare nel merito, vorrei dire a lei che oggi presiede che sono contento per il lavoro che abbiamo svolto in questi giorni nelle Commissioni 6a e 11a. Sono state giornate impegnative e devo ringraziare i membri del Governo che ci hanno sopportato e supportato in quelle ore frenetiche, in particolare i sottosegretari Guerra e Freni, che veramente hanno avuto pazienza, e li ringrazio per questo. Ma questo non è normale e non dovrebbe essere la normalità nel nostro modo di lavorare. Credo infatti che tutto quello che è stato dibattuto in quelle giornate frenetiche nelle Commissioni sia servito a migliorare il provvedimento.

Noi vogliamo dare il nostro contributo per migliorare il provvedimento e per dare un servizio al Paese. Siamo ben pagati: già che siamo qui, fateci, per piacere, esprimere. Torniamo, se possibile, a una normalità che oggi non viviamo. Infatti anche nel Governo che qualcuno definisce dei migliori, e nel quale oggettivamente ci sono dei Ministri molto preparati, ce ne sono altri che zoppicano e fanno fatica.

Comunque, quello che succedeva negli anni scorsi sta succedendo anche col Governo dei "migliori". Si procede sempre molto con il ricorso alla fiducia (anche questo provvedimento passerà attraverso il voto di fiducia) e i parlamentari non sono messi nelle condizioni di lavorare. Dunque io faccio un appello a tutte le forze politiche: torniamo a esercitare appieno il nostro ruolo di parlamentari. (*Applausi*).

Il Governo Draghi è nato per combattere la pandemia e tagliare le tasse. Sulle tasse noi siamo partiti dagli ultimi. La Lega ha sempre avuto le idee chiare su cosa ottenere dal decreto. Dopo che maggioranza e Governo hanno trovato l'intesa al tavolo del MEF sugli 8 miliardi per il calo delle tasse in manovra, ora è urgente abbassare i prezzi delle bollette di luce e gas, magari risparmiando sugli sprechi del reddito di cittadinanza.

Oggi il costo dell'energia elettrica in Italia ha toccato livelli *record*, mentre il reddito di cittadinanza, come ha già detto il nostro *leader* Matteo Salvini, abbiamo sbagliato ad approvarlo così com'è. La Lega non si arrampica sugli specchi: sulla carta, il reddito di cittadinanza funzionava con un reinserimento al lavoro, ma i dati di reinserimento sono totalmente fallimentari. Quei 9 miliardi spesi così sono un disincentivo al lavoro e noi in Parlamento lavoriamo per eliminare una parte di quella che noi riteniamo una spesa improduttiva ed un incentivo al lavoro nero, ma ne parliamo dopo.

Siamo a metà dell'opera. Siamo contenti per il taglio dell'Irpef e dell'Irap. A Draghi chiediamo maggiore coraggio sulle bollette di luce e gas, per le quali serve trovare subito almeno 3 miliardi di euro. Sempre al *premier*, chiediamo la rottamazione delle cartelle esattoriali; chiediamo di alzare il tetto della *flat tax* da 65.000 a 100.000 euro. Significa aiutare il Paese. Togliere un po' di soldi ai furbetti del reddito di cittadinanza e destinarlo ai lavoratori e agli artigiani è cosa utile e da farsi.

Questo è un Governo molto particolare, in cui abbiamo scelto di entrare per motivazioni eccezionali. Siamo pagando, come partito, per questo, ma per noi il partito viene dopo il Paese. Allora, il bicchiere mezzo pieno è che abbiamo salvato la *flat tax*, il forfettario fino a 65.000 euro del fatturato e c'è la proposta della Lega per alzare a 100.000 euro il tetto di fatturato per il regime forfettario semplificato. Speriamo che questa misura possa trovare spazio nella manovra.

Il taglio dell'Irpef va bene. Sull'Irap non tutti erano d'accordo. Ci siamo messi di testa dura e abbiamo portato a casa un miliardo. C'è un'odiosa discriminazione tra i lavoratori autonomi, pubblici e dipendenti. Gli autonomi hanno sofferto di più durante la pandemia. Spero che in Parlamento si trovi lo spazio e la voglia comune, che non c'è stata, di investire su un taglio delle tasse e burocrazia, soprattutto per il lavoro autonomo.

C'è poi il tema della rottamazione delle cartelle esattoriali 2018/2019, che è assolutamente emergenziale, e della riapertura dei termini per la dichiarazione per la cassa integrazione e per le rottamazioni precedenti. Il 30 novembre ha rischiato di essere una giornata da ricovero per i consulenti del lavoro

Mentre altri si preoccupano del Quirinale, la Lega si occupa di vita reale. Noi per questo siamo pagati. Noi pensiamo che dal catino dei 9 miliardi destinati, spesso a sproposito, al reddito di cittadinanza, si possa, per esempio, trarre denaro altrimenti destinato ai furbetti, agli evasori, agli irregolari e agli spacciatori con Mercedes. (*Applausi*).

La soluzione non è certo quella di scalare 5 euro al mese in caso di mancata accoglienza di proposta di lavoro. Qui c'è qualche miliardo da raschiare e da destinare ad altre voci di spesa. La priorità per la Lega e per l'Italia, invece di parlare del Quirinale, è il taglio delle tasse, quindi penso alla *flat tax*. A oggi sono 1,9 milioni le partite IVA che godono di questa tassazione agevolata e semplificata, molti giovani e molte donne; bisogna però alzare il fatturato da 65.000 a 100.000 euro. Questo significherebbe aiutare altri milioni di lavoratori e lavoratrici, soprattutto giovani che potrebbero abbandonare il divano e cominciare finalmente a scommettere su sé stessi e a investire sul lavoro.

Il tema della rottamazione delle cartelle esattoriali 2018-2019 è una emergenza. Se qualcuno faticava a pagare le cartelle esattoriali prima del Covid, figuratevi dopo un anno e mezzo di pandemia, di chiusure e di *lockdown*. La Lega chiede di estendere fino al 2019 saldo, stralcio e rottamazione su tutte le cartelle esattoriali inviate; su questo le risorse si possono e si devono trovare.

Il terzo tema su cui ci impegniamo è quello della disabilità. Per il momento nella manovra finanziaria non sono stati trovati 50 milioni per il fondo per l'autismo e questo è imbarazzante. Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e non troviamo 50 milioni di euro per aiutare le famiglie che convivono e combattono contro l'autismo. (*Applausi*). Ovviamente nelle prossime occasioni che ci saranno presenteremo emendamenti su questa battaglia; faremo tutto il possibile e voglio vedere chi ha il coraggio di votare contro. Vorrei fare un'ultima riflessione su questo tema: aumentare di 50 euro le pensioni di invalidità e l'accompagnamento per i disabili che hanno un'invalidità compresa tra il 75 e il 99 per cento, quindi per i gravi e non per i gravissimi, che sono milioni di donne e di uomini in questo Paese, costerebbe 750 milioni di euro. Pongo all'attenzione del Senato anche questa riflessione: secondo voi si possono prendere dal *mare magnum* del reddito dei furbetti del reddito di cittadinanza che ogni giorno emergono e affiorano? Il mondo intanto ride di noi, visto che c'è chi viene in Italia una volta al mese per incassare il reddito e poi torna al suo Paese, alla faccia nostra. Penso che gli invalidi veri meritino più attenzione e rispetto dei poveri falsi.

Non stiamo zitti sul fatto che uno dei grandi costi è quello del caro energia (luce e gas). A settembre e purtroppo anche a ottobre, fra i 27 Paesi dell'Unione europea, l'Italia ha pagato più di tutti l'energia elettrica: siamo ventisettesimi su 27, primi in questa classifica al contrario. Si tratta di un carico insostenibile per le famiglie e per le imprese. Il presidente Macron, caro a una parte di questo Parlamento, parlando alla cittadinanza di un Paese con 56 centrali nucleari e sostanzialmente autosufficiente (infatti i cittadini pagano molto meno di noi), ha prospettato un piano per la costruzione di nuove centrali di quarta e ultima generazione a impatto ambientale zero e a scorie zero. Noi siamo circondati nel mondo da 440 centrali nucleari in Stati Uniti, Francia, Slovenia, Finlandia e in diversi altri Paesi e per pura ideologia le contrastiamo, condannando le famiglie a pagare più di tutti gli altri le bollette di luce e di gas.

Vorrei fare un ultimo passaggio veloce, in chiusura, sulla direttiva Bolkestein. È dei giorni scorsi una sentenza imbarazzante del Consiglio di Stato che sostanzialmente dice al Parlamento di smettere di fare il Parlamento. Noi della Lega non ci stiamo e diciamo chiaro e tondo che faremo di tutto per tutelare il lavoro, il sacrificio e il futuro di centinaia di migliaia di lavoratori del settore balneare, del commercio, degli ambulanti e dei servizi. È una sentenza da quarto mondo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Presutto. Ne ha facoltà.

**PRESUTTO** (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, trovo doveroso iniziare il mio intervento sottolineando l'importanza sociale che ha avuto il reddito di cittadinanza per il nostro Paese. Molti dimenticano che siamo in piena pandemia; quel provvedimento era nato per garantire un'interazione funzionale (veramente funzionale) tra il mercato del lavoro e le imprese, con i centri per l'impiego che non diventassero dei baracconi vuoti, soltanto per garantire un posto di lavoro a degli impiegati pubblici anche volenterosi, ma volevamo realizzare questo sistema.

La finalità principale era quella di dare dignità ai nostri concittadini che vivevano o vivono una



condizione di svantaggio. Questa si chiama dignità e democrazia. Siamo un Paese evoluto e civile, riconosciuto a livello mondiale per la propria grande cultura e senso di solidarietà e in questa Aula si parla ancora di eliminare il reddito di cittadinanza. (*Applausi*). Lo trovo anacronistico e fuori luogo. Spero che il senso di ragionevolezza possa diffondersi tra le forze politiche che hanno puntato un elemento che non tocca il MoVimento 5 Stelle, ma i cittadini. Vi ricordo che toccherete la dignità di quei cittadini che, per le più svariate ragioni, si sono trovati in difficoltà economica. Ricordate che eliminando il reddito di cittadinanza, andrete a toccare i cittadini italiani.

Nel decreto-legge cosiddetto fiscale andiamo a consolidare il piano di alleggerimento del peso delle cartelle esattoriali già cominciato con il Governo Conte II. Riteniamo infatti che anche per questa via si debba dare un segnale ai contribuenti ancora alle prese con la difficile e progressiva uscita dalla crisi pandemica. Siamo riusciti a estendere prima da sessanta a centocinquanta giorni e poi a centottanta giorni il termine per pagare le cartelle inviate a partire dal primo settembre.

Abbiamo portato prima a fine novembre e, poi, di fatto a metà dicembre, il termine per pagare le rate scadute della rottamazione *ter* e del saldo e stralcio senza perdere i benefici di queste definizioni agevolate. Un passo ulteriore sarà tentato in legge di bilancio.

Abbiamo aumentato da 10 a 18 il numero delle rate non pagate prima che scatti la decadenza dei benefici delle rateizzazioni delle cartelle in corso prima della sospensione dovuta al Covid. Abbiamo fatto slittare al 16 dicembre il termine entro il quale vanno pagati gli avvisi bonari, i cui versamenti erano stati sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Certo, ci sono partite che restano aperte e che dobbiamo finalizzare all'interno della legge di bilancio. Sfruttando l'aumento a centottanta giorni del termine entro il quale pagare le cartelle notificate a partire dal primo settembre, dobbiamo costruire un'altra definizione agevolata. Una rottamazione *quater* che possa guardare ai debiti fiscali relativi al 2018-2019 e che possa guardare anche al 2020.

In tal senso il MoVimento 5 Stelle ha presentato emendamenti in tutti i provvedimenti economici presentati nell'ultimo anno e mezzo. In un'ottica di semplificazione e contrasto all'evasione, sempre nella legge di bilancio, come MoVimento 5 Stelle intendiamo portare avanti un meccanismo innovativo di accredito automatico su conto corrente della parte detraibile di alcune spese, *in primis* sanitarie.

Si tratta di un meccanismo che avrebbe tanti benefici. Il primo sarebbe la velocità di fruizione della detrazione, senza aspettare i tempi più lunghi delle dichiarazioni dei redditi. Il secondo sarebbe il contrasto ad interessi in chiave antievasione, perché chi spende sarebbe incentivato a usare strumenti di pagamento elettronici e quindi tracciabili. Il terzo sarebbe la possibilità di sfolgimento delle famose *tax expenditures* che tanto ingolfano il nostro sistema fiscale.

Innovazione e semplificazione sono le chiavi su cui dobbiamo continuare a puntare fortemente per permettere al tessuto economico-produttivo di agganciare la ripresa.

In conclusione non dimentichiamo quanto incida sulla sostenibilità del nostro Paese l'impatto dell'evasione fiscale; è giusto pagare quel tanto che compete ad ognuno, e lo dico da commercialista oltre che da senatore della Repubblica, affinché il nostro Paese possa ritornare ad essere un punto di riferimento mondiale al pari delle altre potenze mondiali. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come concordato nella Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di giovedì 2 dicembre 2021**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 2 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (ore 14,40).

*Allegato B*

### **Testo integrale della relazione orale del senatore Laus sul disegno di legge n. 2426**

Riguardo alle norme del presente decreto relative all'area lavoristica o sociale, si segnala, in primo luogo, l'articolo 8.

Il comma 1 di tale articolo modifica alcune norme transitorie, che riconoscono: l'applicazione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato, per il periodo trascorso in quarantena precauzionale l'applicazione - a determinate condizioni - per il periodo prescritto di assenza dal servizio per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili dei trattamenti di malattia inerenti al ricovero ospedaliero.

Le modifiche concernono: l'estensione al 2021 della tutela prevista per la fattispecie suddetta di quarantena precauzionale - tutela che, secondo l'interpretazione seguita, non poteva, a normativa vigente, trovare applicazione, per i lavoratori dipendenti privati, per il periodo successivo al 31 dicembre 2020 (mentre per i dipendenti pubblici ha continuato a trovare applicazione, in base ad un'altra norma, tuttora vigente, l'equiparazione al ricovero ospedaliero) -; l'elevamento da 396 milioni di euro a 976,7 milioni del limite di spesa, relativo al 2021, entro il quale sono riconosciuti i trattamenti relativi alle fattispecie summenzionate quarantena precauzionale e periodo prescritto di assenza dal servizio per i lavoratori fragili - che siano a carico dell'INPS (novella di cui alla lettera b) e norma abrogatoria di coordinamento posta dal successivo comma 2); la possibilità, consentita dalla riformulazione del suddetto limite di spesa, di impiego delle medesime risorse anche per gli eventi che si sono verificati nel 2020 e che erano rimasti privi delle tutele in oggetto a causa del raggiungimento del limite relativo al 2020 (quest'ultimo limite, pari a 663,1 milioni - come detto, già interamente utilizzati viene formalmente mantenuto nella suddetta novella); l'introduzione di uno stanziamento, pari a 188,3 milioni, per il 2021, che costituisce un limite di spesa per il riconoscimento, a determinate condizioni, di un rimborso forfettario, relativo sia al 2020 sia al 2021 in favore dei datori di lavoro privati, per gli oneri sostenuti per il riconoscimento dei trattamenti nelle suddette due fattispecie - con riferimento ai casi in cui il trattamento di malattia sia a carico del datore di lavoro e non dell'INPS, con esclusione dei datori di lavoro domestico e dei datori non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso l'INPS - (novella di cui alla lettera c)); l'esclusione (rispetto alla corrispondente norma finora vigente) degli oneri a carico dei datori di lavoro privati dal limite sopra menzionato di 976,7 milioni, il quale, quindi, concerne i soli oneri a carico dell'INPS (novella di cui alla lettera b) citata).

Riguardo all'articolo 9, si rileva, in primo luogo, che esso prevede, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata INPS e per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai figli, di un'astensione dal lavoro con indennità (commi da 1 a 3, da 5 a 7 e 9).

Più in particolare, le fattispecie in oggetto concernono, in alternativa tra i due genitori e con riferimento ad un figlio minore di anni quattordici e convivente, i periodi (relativi al medesimo figlio) di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, di infezione da COVID-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto; si prescinde dall'età del figlio - nonché dai requisiti della convivenza e della fruizione in via alternativa all'altro genitore -, qualora le fattispecie suddette riguardino un figlio in condizioni di disabilità grave; inoltre, per la medesima ipotesi di figlio in condizioni di disabilità grave, si riconosce il diritto in esame anche per il caso in cui il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

L'astensione può essere effettuata in forma giornaliera od oraria. La relativa indennità è riconosciuta dall'INPS - ovvero dall'amministrazione pubblica datrice di lavoro -. Per i lavoratori dipendenti l'indennità è pari al cinquanta per cento della retribuzione che sarebbe spettata, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione. La base di calcolo dell'indennità è determinata secondo gli stessi criteri vigenti per la base di calcolo dell'indennità per i congedi parentali. Di conseguenza, si fa riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo; l'importo di tale base di calcolo non comprende il rateo

giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore. Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata l'indennità, per ciascuna giornata, è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito (individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità). Per i lavoratori autonomi, l'indennità è commisurata, per ciascuna giornata, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera.

Le varie indennità in esame sono riconosciute entro un limite di spesa pari a 29,3 milioni (per il 2021). Sempre nel rispetto di tale limite, si prevede, per i lavoratori dipendenti, la possibilità di convertire il congedo parentale eventualmente fruito nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno scolastico 2021-22 e la data di entrata in vigore del presente decreto nel congedo con indennità summenzionato (qualora nel medesimo periodo sussistesse una delle fattispecie che diano diritto a quest'ultimo congedo).

Con riferimento ai figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, si prevede, sempre fino al 31 dicembre 2021, il diritto, per uno dei due genitori, ad un congedo privo di indennità, qualora ricorra una delle fattispecie suddette relative ai figli infraquattordicenni (comma 4).

Tutti i diritti summenzionati sono esclusi qualora l'altro genitore non svolga attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, ai sensi del comma 5 e fatta salva l'eccezione ivi prevista.

Si rileva inoltre che il comma 8 prevede una specifica autorizzazione di spesa - pari a 7,6 milioni di euro per il 2021 - al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) che usufruisca dei benefici di cui al presente articolo 9.

Si segnala poi che le Commissioni riunite propongono l'inserimento di un articolo 9-*bis*, ai fini della revisione e dell'attuazione della recente norma che ha istituito un Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati non in grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di poter adempiere al regolare versamento dell'assegno di mantenimento.

Il comma 1 dell'articolo 10 prevede che, per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner, il trattamento straordinario di integrazione salariale possa essere concesso anche per un periodo successivo alla conclusione dell'attività del commissario, in deroga al principio stabilito per i trattamenti suddetti concessi in relazione ai casi di amministrazione straordinaria; la deroga è ammessa nel limite massimo di 12 mesi di fruizione complessiva di trattamento per la fattispecie di amministrazione straordinaria. Per i mesi oggetto della proroga derivante dalla suddetta deroga viene posto un limite di spesa pari a 63,5 milioni per il 2022. Il successivo comma 2 dispone un finanziamento, nella misura di 212,2 milioni per il 2022, in favore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, in relazione agli oneri della prestazione integrativa (a carico del suddetto Fondo) connessa al trattamento straordinario di integrazione salariale (tale incremento è operato in considerazione dell'intero periodo temporale di 12 mesi summenzionato).

I commi da 1 a 12 dell'articolo 11 prevedono, in favore di alcune categorie di datori di lavoro, la possibilità di fruizione di un ulteriore intervento di integrazione salariale con causale COVID-19, nel periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, e dispongono alcuni adeguamenti finanziari per il 2021 e per il 2022, di segno positivo o negativo, per alcuni istituti lavoristici, in relazione al quadro effettivo delle esigenze. Le categorie interessate dai nuovi interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 sono: nella misura di tredici settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e di cui al comma 6, i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e che rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione di assegni ordinari di integrazione a carico di fondi di solidarietà bilaterali (o del Fondo di integrazione salariale dell'INPS), ovvero nell'ambito di trattamenti di integrazione salariale in deroga; nella misura di nove settimane e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, i datori di lavoro nei settori delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale suddetta.

Riguardo ai suddetti fondi di solidarietà bilaterali, l'intervento concerne sia quelli istituiti presso l'INPS sia i due fondi istituiti presso le province autonome di Trento e di Bolzano sia i due fondi cosiddetti

alternativi; relativamente a questi ultimi, il concorso finanziario statale è definito dal comma 6, mediante una revisione complessiva, in senso restrittivo, del limite di spesa previsto per il concorso statale, per il 2021, agli oneri relativi all'assegno ordinario dei due fondi con causale COVID-19; tale revisione in senso restrittivo tiene conto dell'andamento effettivo delle domande - ferma restando la suddetta possibilità, nell'ambito del nuovo limite, delle ulteriori settimane di trattamento in esame -.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande e per il riconoscimento delle prestazioni sono definiti dai commi 4 e 5. I commi 7 e 8, per i datori di lavoro che presentino la domanda per le nuove prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 6, prevedono, fino al termine del periodo di relativa fruizione, l'esclusione, fatte salve alcune fattispecie, sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. I commi 9 e 10 stabiliscono, rispettivamente, un incremento e una riduzione di precedenti limiti di spesa, in relazione all'andamento effettivo delle domande; l'incremento concerne un precedente intervento di integrazione salariale con causale COVID-19, relativo ai medesimi settori di cui al comma 2, mentre la riduzione concerne un intervento di integrazione salariale straordinaria per situazioni di particolare difficoltà presentate al Ministero dello sviluppo economico. Il comma 11 riduce il limite di minori entrate contributive, per il 2021 e il 2022, posto per i benefici contributivi inerenti all'istituto del contratto di rioccupazione; la riduzione del limite è operata in relazione all'andamento effettivo del ricorso a tale istituto.

Il successivo comma 13 incrementa nella misura di 200 milioni di euro per il 2021 il limite di spesa (per il medesimo anno) relativo al Reddito di cittadinanza (e alla Pensione di cittadinanza).

Il comma 15, nel testo proposto dall'emendamento approvato dalle Commissioni riunite, differisce dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 l'ambito di applicazione di una norma transitoria in materia di somministrazione di lavoro; in base alla disposizione oggetto di proroga, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

I commi 16 e 17 riconoscono anche per il 2021, nel rispetto di un limite di spesa pari a 1,39 milioni per il medesimo anno, un'indennità (pari al trattamento di mobilità in deroga) in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, ubicate nel territorio della Regione Sicilia, i quali avessero cessato nel 2020 di fruire del trattamento NASpI (e che avessero già richiesto, in base ad una specifica disposizione, la summenzionata indennità per il 2020). Per la copertura dell'onere in oggetto, si riduce in misura corrispondente lo stanziamento relativo al funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia".

Si segnala poi che le Commissioni riunite propongono un articolo aggiuntivo al fine di consentire la destinazione delle risorse del Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive al Fondo nuove competenze, del quale vengono integrate le finalità. Con tale articolo aggiuntivo, inoltre, in relazione a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, vengono riformulate le disposizioni istitutive del programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).

Il successivo articolo 12 reca una modifica della disciplina sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti - mobilità costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra -; la modifica concerne sia la mobilità in uscita per il personale di alcuni enti locali sia la mobilità in ingresso per questi ultimi enti. La novella, in primo luogo, nel confermare che la mobilità volontaria del personale degli enti locali aventi un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza, fa salva, nel rispetto della suddetta condizione, la possibilità di applicazione dell'istituto; in secondo luogo, si fa salva la possibilità della mobilità in ingresso da parte degli enti locali; entrambe le suddette possibilità, nella formulazione letterale di una recente precedente novella, risultavano escluse per il personale suddetto, nonché per la mobilità in ingresso da parte degli enti locali rientranti nella soglia summenzionata.

Si segnala poi che le Commissioni riunite propongono un articolo aggiuntivo in materia di assegni assistenziali di invalidità civile. L'intervento chiarisce che il requisito dell'inattività lavorativa, stabilito

dalla normativa relativa al suddetto trattamento, si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo. Una importante scelta di giustizia sociale che rappresenta in modo concreto una risposta a un'ingiustizia denunciata da molte famiglie e associazioni.

Con un altro articolo aggiuntivo proposto dalle Commissioni riunite, si estende alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la possibilità temporanea, già prevista per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

Con un altro articolo aggiuntivo proposto dalle Commissioni riunite, si prevedono un complesso di benefici in favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico e dei relativi datori di lavoro nonché alcune misure in favore delle start-up a vocazione sociale. Si tratta di una modifica che porta anche la firma di tutti i gruppi parlamentari, che riconosce importanti sgravi fiscali e contributivi per tutte quelle imprese innovative che assumono, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, lavoratori con disturbo dello spettro autistico nella misura di due terzi del personale. Ciò consentirà la nascita di realtà che hanno come obiettivo l'inclusione sociale e lavorativa delle persone autistiche.

Prima di parlare dell'articolo 13 vorrei fare un discorso più ampio sulla sicurezza sul lavoro. Secondo quanto riportato nella sezione "Open data" del sito INAIL risulta che le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto tra gennaio e ottobre sono state 448.110 (+6, 3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.017 delle quali con esito mortale. In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 45.395.

Da tener presente che gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all'andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all'effetto distorsivo dei tempi di trattazione delle pratiche. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall'Inail, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell'intero 2021, con la conclusione dell'iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.

Si tratta in ogni caso di numeri che danno il quadro di una situazione drammatica e che il Legislatore, per la sua parte, ha il dovere di provare a cambiare. E credo, sinceramente, che con questo decreto legge e le modifiche approvate, possiamo dire di aver imboccato la strada giusta.

Il comma 1 dell'articolo 13 - insieme con l'Allegato 1 - reca un complesso di novelle nella disciplina in materia di sicurezza sul lavoro; le Commissioni riunite propongono peraltro una serie di ulteriori integrazioni specifiche nonché l'inserimento di un articolo aggiuntivo relativo alla sicurezza sul lavoro nel settore scolastico.

Tra le modifiche vorrei segnalarne una a cui tengo molto, che sanziona in modo chiaro l'abuso e l'uso improprio del lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine e che prevede che, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Mi auguro che ciò rappresenti finalmente un deterrente per l'abuso di queste forme scorrette di "lavoro".

Inoltre, è stato approvato un emendamento che definisce normativamente la figura del preposto. L'introduzione del rafforzamento della figura del preposto è il primo passo per garantire un controllo interno che si affianca ai controlli esterni dell'ispettorato nazionale del lavoro che, con questo decreto, esce potenziato per competenze e per numero di addetti.

E ancora, un altro emendamento consente poi ai lavoratori, alle associazioni imprenditoriali e ai sindacati di svolgere una formazione specifica in materia di sicurezza per far sì che tutte le persone che avranno l'incarico di occuparsi internamente di sicurezza siano formate con le più attuali, aggiornate ed efficaci impostazioni formative.

Tra le novelle operate dall'articolo 13, comma 1, si segnalano in particolare le seguenti:

- si prevede che ogni comitato di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro - istituito presso

ciascuna regione o provincia autonoma - si riunisca almeno due volte all'anno e che il medesimo sia convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (lettera a));

- si modifica la disciplina del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) (lettera b)). Riguardo all'ambito delle pubbliche amministrazioni che costituiscono il suddetto Sistema, la novella inserisce il Dipartimento per la trasformazione digitale (della Presidenza del Consiglio dei ministri) e l'INPS, oltre ad operare alcuni adeguamenti formali in relazione a modifiche istituzionali sopravvenute e a introdurre la possibilità di individuazione di ulteriori amministrazioni con decreto interministeriale. In merito alle finalità e all'oggetto del Sistema, la novella inserisce la valutazione delle attività di vigilanza, anche sulla base di una nuova apposita sezione del Sistema, dedicata alle sanzioni amministrative irrogate nel settore in oggetto, nonché mediante l'estensione alle parti sociali della facoltà di accesso anche al quadro del SINP relativo agli interventi di vigilanza. Si rileva che l'introduzione della suddetta sezione è intesa anche a superare alcune difficoltà per l'applicazione delle sanzioni specifiche previste per i casi di recidiva (difficoltà derivanti dalla mancata conoscenza di sanzioni, relative a precedenti illeciti, comminate da altre amministrazioni). Si prevedono inoltre sia una revisione delle norme attuative del SINP - ai fini dell'adeguamento alle modifiche suddette - mediante l'emanazione di un decreto interministeriale sia un decreto ministeriale di ridefinizione della composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema in oggetto (entrambi i decreti sono adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome). La novella prevede altresì che l'INAIL renda disponibili ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati ivi compresi quelli sotto la soglia minima posta ai fini della tutela dell'INAIL - e alle malattie professionali denunciate;
- le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro vengono estese a tutti i settori lavorativi, sopprimendo le norme che limitavano tale competenza al settore edile e ad altri ambiti specifici (lettera c)). Di conseguenza, sia il suddetto Ispettorato sia le aziende sanitarie locali esercitano la vigilanza in esame in via generale - ferme restando alcune riserve di competenza, già stabilite dalla disciplina vigente, per altre amministrazioni -. La novella prevede altresì che, a livello provinciale, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito della programmazione regionale già contemplata dalle norme vigenti, promuovano e coordinino sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutte le amministrazioni competenti e demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le conseguenti modifiche alle disposizioni attuative concernenti il coordinamento in oggetto. Si dispone poi che l'Ispettorato nazionale del lavoro presenti, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai fini della trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare; la relazione deve dar conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza;
- si opera una revisione della disciplina sui provvedimenti di sospensione, da parte dei suddetti organi di vigilanza, dell'attività imprenditoriale (lettera d)). In primo luogo, la novella riduce dal 20 per cento al 10 per cento la soglia contemplata da una delle fattispecie di sospensione, prevedendo che quest'ultima sia adottata in tutti i casi in cui una quota pari o superiore al 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell'accesso ispettivo, risulti occupato senza la relativa preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Si opera altresì una ridefinizione delle altre fattispecie di sospensione, sia sostituendo il relativo allegato - recante le singole ipotesi - sia sopprimendo la condizione della reiterazione; di conseguenza, nella nuova formulazione, la sospensione viene disposta per ogni caso di grave violazione rientrante nelle ipotesi di cui al nuovo allegato (a prescindere dall'eventuale circostanza che si tratti di una reiterazione). Resta fermo il principio che la sospensione è adottata in relazione alla sola parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni - o, alternativamente, come prevede la novella, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'allegato -. Si opera inoltre

una revisione delle condizioni stabilite per la revoca della sospensione, aggiungendo alle condizioni costituite dal superamento delle situazioni di irregolarità quella della rimozione delle conseguenze pericolose e ridefinendo gli importi delle somme da pagare ai fini della medesima revoca (somme aggiuntive rispetto alle sanzioni previste dalle norme per le singole fattispecie di illecito). Si conferma la figura di reato per il caso di violazione - da parte del datore di lavoro - del provvedimento di sospensione, con la conferma delle misure relative alla pena detentiva e con una riduzione dei limiti minimi e massimi dell'ammenda (prevista in via disgiuntiva per il caso in cui la violazione concerna la sospensione motivata dalla sussistenza di rapporti di lavoro non oggetto di comunicazione). Resta fermo il principio che la sospensione comporta, per la durata della medesima, l'interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni mentre viene soppressa la norma, prevista per alcune ipotesi specifiche, sull'allungamento del periodo di interdizione oltre quello di sospensione -;

- si prevede l'istituzione di un repertorio degli organismi paritetici in materia di sicurezza sul lavoro e si ridefiniscono le attività di comunicazione da parte degli stessi, prevedendo altresì che i dati forniti da tali organismi siano utilizzati ai fini dell'individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL (lettera f));

- si prevede l'istituzione di un'apposita banca dati presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, relativa alle specifiche comunicazioni del committente o del responsabile dei lavori - comunicazioni già previste dalla disciplina vigente - in materia di cantieri temporanei o mobili.

I successivi commi del presente articolo 13 autorizzano nuove assunzioni per l'Ispettorato nazionale del lavoro e per l'Arma dei carabinieri.

#### **Testo integrale dell'intervento del senatore Floris nella discussione generale del disegno di legge n. 2426**

Dopo le difficoltà avute in commissione, dovute a una maggioranza eterogenea, siamo arrivati a un testo, non totalmente, ma parzialmente condiviso, dopo tante riunioni e un lavoro che ci ha visti coinvolti anche in sedute notturne.

Si è partiti da oltre 900 emendamenti e si è arrivati a un testo condiviso.

Una parte rilevante di questo decreto prevede misure in materia di tutela del lavoro.

In questo caso si sono dedicati due capi di un decreto che a tutti gli effetti va ad integrare la manovra di finanza pubblica per il 2022.

Una parte delle disposizioni sono mosse soprattutto dai tanti casi eclatanti di morti sul lavoro verificatisi quest'anno.

Poi ci sono le misure legate alla quarantena in tempo di Covid-19, cui hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, ma che non è prevista, invece, per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps.

Le novità proposte intendono sanare le difficoltà interpretative ed operative della disposizione vigente, specie con riferimento alla platea dei soggetti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.

Su queste misure c'è stata una richiesta di chiarimento applicativo per la parte relativa ai rimborsi alle aziende, che queste vorrebbero più corposi.

Ma certamente comprendiamo che sono previsti specifici limiti di spesa, ma che in realtà non dovrebbero esserci.

Altra disposizione è quella per i dipendenti di quei settori non assicurati all'INPS ai fini della tutela sulla malattia, come ad esempio gli impiegati del settore industriale.

Sarebbero serviti un ulteriore chiarimento, le opportune modifiche e le adeguate coperture finanziarie.

Sempre nella logica di sostenere i lavoratori tenuti a badare ai figli in quarantena da Covid vi sono le disposizioni sui congedi parentali, che vengono ora rinnovate.

Condivisibile è la parte che riguarda il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Erano anni che venivano invocate nuove assunzioni tra gli ispettori del lavoro.

In breve tempo ci saranno - cioè una volta inseriti in ruolo e poi formati, anche per questa figura serve

la formazione - più di 1000 nuovi ispettori del lavoro, per evitare incidenti che mettano a rischio la vita dei lavoratori.

Un altro dei temi è quello dei lavoratori ex Alitalia per i quali sono stanziati fondi per altri 12 mesi di integrazione salariale.

Ci auguriamo che il Governo voglia inserire nella legge di bilancio anche i lavoratori di Air Italy, che pure dovrebbero essere accompagnati da un periodo di cassa integrazione.

Peraltro solo una parte dei lavoratori Alitalia sono stati assorbiti dalla nuova compagnia di bandiera ITA, che utilizzerà ancora il logo Alitalia.

Alitalia, e la testardaggine in cui si è voluto tenerla in piedi in questi anni, dimostra che la politica non deve intromettersi nella gestione aziendale, che è fatta di ricavi meno costi, per generare utili. In questo caso nemmeno si andava in pareggio. E allora cosa vogliamo dire. Che bisognava utilizzare i 13 miliardi stanziati per tenerla in piedi per formare il personale Alitalia accompagnando i lavoratori - che non hanno colpe - verso altre forme di occupazione, anche in altri settori lavorativi, posto che il settore aereo non ha spazio per assorbirli tutti.

Invece, sinora si è adottata una strategia ancora una volta verso le politiche passive. Venti anni fa alcuni di questi lavoratori avevano trent'anni, oggi ne hanno cinquanta, e potevano essere accompagnati in sicurezza verso nuove professioni.

Abbiamo un sistema di *welfare* che è quasi tutto orientato agli assegni di assistenza, mentre dovrebbe essere re-orientato verso piani di formazione individuali, dei lavoratori di aziende in crisi, che li reinseriscano anche in altri settori lavorativi.

I lavoratori sono incolpevoli delle crisi aziendali, ma non possiamo fargli credere che la soluzione siano gli assegni dell'Inps a tempo indeterminato e non quelli di un lavoro vero.

Se guardiamo ai dati INPS del 2019, l'anno precedente la pandemia, vediamo che 15 miliardi sono gli interventi di sostegno al reddito, la cassa integrazione, gli assegni di solidarietà, la Naspi.

Mentre allo strumento essenziale delle politiche attive, la formazione, verrà destinato solamente poco più di 1 miliardo di euro nel 2021.

Bisogna fare in modo che cresca il numero di lavoratori - e non quello degli assistiti - anche per rendere il sistema previdenziale sostenibile nel lungo periodo, facendo in modo che cresca il numero di soggetti che contribuiscono ad alimentarlo.

Da una parte abbiamo i bollettini mensili di Unioncamere che dettagliano la carenza di posti di lavoro nei diversi settori produttivi. Dall'altra abbiamo i percettori di reddito di cittadinanza e percettori di assegni di integrazione al reddito, che non vengono indirizzati verso questi lavori attraverso una puntuale formazione.

Dobbiamo rendere dinamico il mercato del lavoro, e i sindacati e i patronati ci devono aiutare ad andare in questa direzione, riducendo le sacche di assistenzialismo.

Ma non ci stancheremo mai di ricordare che la ricetta per il lavoro è una sola.

Sono gli investimenti il motore della crescita e della creazione di posti di lavoro.

Sia quelli pubblici, che il sostegno alle imprese che possono creare nuova ricchezza, nuove opportunità di crescita e nuovi posti di lavoro. Il lavoro, esattamente come la ricchezza, va creato e non redistribuito.

Noi chiediamo al Ministro del lavoro di non inseguire con decreti-legge misure strutturali in tema di lavoro e ma di chiamare le parti sociali, ma soprattutto il Parlamento, a scrivere norme sul lavoro del futuro.

Una bellissima parola, futuro, che è stata evocata più volte in questi giorni dopo la scomparsa di un grande italiano, Ennio Doris, cui va il mio commosso omaggio e ricordo.

Un uomo che di lavoro ne ha creato tanto, partendo da zero, sia nelle sue aziende, che nelle tante aziende in cui la sua banca ha investito, indirizzando i soldi dei risparmiatori proprio nell'economia reale, cioè nella creazione di nuovo prodotto e di nuovo lavoro.

Insomma chiediamo una nuova consapevolezza che ci porti a disegnare un mondo del lavoro inclusivo, anche per le nuove professioni, posto che più che un reddito, è proprio il lavoro che consegna all'uomo la dignità di essersi guadagnato quel reddito. Grazie.



### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Craxi, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Ferrazzi, Florida, Galliani, Ghedini, Ginetti, Iwobi, Marino, Masini, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pirro, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Ronzulli, Saccone, Santangelo, Sciascia, Segre e Sileri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Endrizzi e Morra, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Rampi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Anastasi, Maiorino, Ortis, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Caligiuri e Campari.

### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

9a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Pizzol;

11a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Pizzol.

### **Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Ufficio di Presidenza**

La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha proceduto alla elezione di un Segretario

È risultata eletta la senatrice Alessandrini.

### **Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione**

È stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal dottor Andrea Augello, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un atto di citazione pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Grasso Pietro

Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti (2465)

(presentato in data 01/12/2021);

senatori Valente Valeria, Alfieri Alessandro, Angrisani Luisa, Cirinna' Monica, Fantetti Raffaele, Giacobbe Francesco, Leone Cinzia, Maiorino Alessandra, Marilotti Gianni, Papatheu Urania Giulia Rosina, Parrini Dario, Pittella Gianni, Rizzotti Maria, Taricco Mino, Unterberger Julia, Biti Caterina

Modifiche al codice penale in materia di violenza sessuale (2466)

(presentato in data 01/12/2021).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 25 novembre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° aprile 2021, n. 46 - lo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (n. 333).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 11ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera del 25 novembre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a Presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande

(n. 102).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

### **Governo, trasmissione di atti**

In data 29 novembre 2021 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (2426).

Il documento è stato inviato alle Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>.

Interrogazioni

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 2 novembre 2021, la tennista 35enne Peng Shuai, più volte campionessa, ha pubblicato un lungo messaggio sul suo *blog*, accusando l'ex vice primo ministro cinese e membro di alto rango del Partito comunista cinese di molestie e violenza sessuale avvenuti anni prima. Il suo *post* è stato rimosso dal *web* poco dopo, e la discussione sulla questione è diventata soggetta a censura generale su tutti i *social media* e le agenzie di stampa cinesi. Peng Shuai è poi scomparsa nel nulla dopo aver denunciato il gravissimo accaduto;

la sua denuncia è arrivata improvvisa e destabilizzante, non solo in Cina, ma in tutto il mondo e la stampa internazionale ha messo in dubbio l'autenticità dei contenuti diffusi. Il fatto desta preoccupazione a livello internazionale, ma la mobilitazione per far luce sulla vicenda è ancora scarsa; è il primo caso di "MeToo", il movimento femminista contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne, che coinvolge i vertici del Partito comunista cinese. Tuttavia, la Cina sta cercando di far sparire le accuse di "MeToo" di Peng Shuai, insabbiando le prove; considerato che:

le istituzioni italiane, al pari di quelle francesi ed americane, hanno riconosciuto le continue violazioni dei diritti umani da parte della Cina e diverse organizzazioni non governative hanno minacciato di boicottare i giochi olimpici invernali che dovrebbero tenersi a Pechino il prossimo febbraio 2022;

questa vicenda interessa nuovamente la violazione dei diritti umani e delle libertà personali da parte di una super potenza come la Cina, che, in mezzo ai suoi tanti interessi globali, non può lasciare un'ombra inquietante su una giovane atleta di cui non si sa più nulla da settimane,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire assieme ai colleghi europei nei confronti delle autorità cinesi per ottenere al più presto informazioni riguardo alla vicenda di Peng Shuai.

(3-02967)

[ROMEO, FREGOLENT](#) - *Al Ministro della salute.* -

(3-02968)

(Già 4-05663)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[DE CARLO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che nella seduta del 30 giugno 2021 è stata approvata dalla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) la risoluzione DOC XXIV, n. 46 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato n. 337 sui danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica;

considerato che le problematiche e i danni causati dalla fauna selvatica persistono nel tempo e si ripercuotono su molteplici piani: a) sul piano economico-produttivo; b) per quanto riguarda la presenza invasiva del lupo, questa sta provocando l'abbandono dell'alpeggio e di forme di allevamento allo stato brado, con rischi anche per la biodiversità esistente; c) sul piano ecologico e ambientale crescono le alterazioni ecosistemiche e i disequilibri tra le specie; d) sul piano civilistico e sociale; e) sul piano sanitario;

visto che alcune specie selvatiche rappresentano una crescente minaccia per le produzioni agricole e per le risorse del territorio e che è stata approvata una risoluzione in cui tutti questi aspetti sono stati ampiamente valutati,

si chiede di sapere per quale motivo gli impegni del Governo approvati con la risoluzione citata a prima firma La Pietra non siano stati rispettati e che cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per arginare l'annoso problema dei danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza di fauna selvatica.

(4-06334)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [CASTALDI](#), [CIOFFI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nelle scorse settimane vi è stata una manifestazione d'interesse non vincolante del fondo USA di *private equity* KKR, che si è dichiarato pronto a realizzare un'offerta pubblica di acquisto del 100 per cento su TIM. Il fondo KKR già detiene il 37,5 per cento della FiberCop, società in cui è confluita, tra l'altro, la rete secondaria di TIM;

il 29 novembre 2021 il numero uno di TIM Luigi Gubitosi ha rimesso le deleghe, che sono passate *ad interim* al presidente Salvatore Rossi. Quelle operative, da direttore generale, potrebbero andare invece a Pietro Labriola, che negli ultimi due anni e mezzo è stato alla guida di TIM Brasil, di cui dovrebbe rimanere *chief operating officer*;

secondo quanto riportato dai *media* francesi (in particolare, il canale televisivo *all news* BFM TV), l'offerta di acquisto da parte del fondo americano KKR potrebbe avere tra i beneficiari, in caso di successo, Xavier Niel, fondatore del gruppo Iliad, la società di telecomunicazioni francese attiva in Italia dal 2018. Come riportato dal quotidiano economico "Il Sole-24 ore", l'imprenditore francese è una vecchia conoscenza di Telecom Italia: "Era entrato contemporaneamente all'arrivo di Vivendi, salvo poi smontare, nel 2018, la posizione su Telecom che ne faceva un azionista potenziale al 10-15% dopo essersi assicurato l'ingresso in Italia con la sua Iliad per volere della Commissione Ue a seguito della fusione fra Wind e 3 Italia". In più, Xavier Niel è da marzo 2018 consigliere del fondo KKR. Come membro del *board* non ha sulla carta nulla a che vedere con il *management* dei diversi fondi e degli investimenti, spiega il quotidiano economico. L'incrocio però ha fatto "rumore" in terra francese: in un *take* dell'agenzia Agefi-Dow Jones si legge: "L'arrivo di KKR sul dossier ha riavviato le speculazioni sull'interesse di Xavier Niel in Telecom Italia". Pur non partecipando all'offerta di acquisto di TIM, Niel potrebbe avere quindi l'interesse che il fondo acquisisca il suo *competitor* sul mercato italiano e spodesti Vincent Bolloré come principale azionista. "Se KKR acquista Telecom Italia, la rivenderà in cinque anni e sarà pronta a consolidare il settore in Italia": questa l'ipotesi lanciata dalle colonne di BFM Business, uno dei più autorevoli *media* francesi di notizie economiche, secondo cui l'OPA degli statunitensi potrebbe trasformarsi in una resa dei conti fra Vincent Bolloré, il *patron* di Vivendi, e Niel. "Xavier Niel sta applicando esattamente la stessa strategia della Francia: dopo aver tagliato i prezzi e conquistato una quota di mercato del 12%, sogna di diventare più grande sposando Iliad con un concorrente", scrive "BFM Business", secondo il quale il concorrente in questione potrebbe essere proprio TIM. Non solo. L'ipotesi avanzata dall'autorevole *media* francese prevede la vendita di Iliad a TIM in cambio di un aumento di capitale;

secondo il quotidiano "Il Messaggero", in un "allegato" sul tavolo del *board* di TIM, che sta lavorando al dossier KKR, avrebbe dato la propria disponibilità a supportare l'operazione la multinazionale statunitense Jp Morgan. KKR costituirebbe un "Bidco" (un veicolo) dotato di una liquidità di 45 miliardi di euro che servirebbero per il cambio di controllo e per rifinanziare il debito da 34 miliardi più gli 11 che andrebbero a costituire la *cash confirmation* da rilasciare a CONSOB. Jp Morgan avrebbe dato anche la propria disponibilità ad alzare il *commitment* oltre i 45 miliardi nel caso in cui KKR decidesse di alzare l'offerta;

considerato inoltre che:

Cassa depositi e prestiti detiene quasi il 10 per cento di TIM e ha il 60 per cento di OpenFiber, la società dedicata alla realizzazione della rete in fibra ottica in tutto il territorio nazionale, che in Italia è ancora largamente incompleta, mentre nelle città dove è più intensa e a maggior valore economico la domanda di servizi digitali si realizzano investimenti paralleli in tale infrastruttura;

da tempo i Servizi di *intelligence* non nascondono neppure nelle relazioni pubbliche la preoccupazione circa la tutela nazionale della rete e di società del gruppo TIM, ritenute strategiche (come Telecom Italia Sparkle e Telsy), un *asset* così rilevante per la sicurezza e per l'interesse nazionale che appunto

non può essere controllato da soggetti privati, ma che necessita di un intervento dello Stato che, nel quadro di una strategia delle telecomunicazioni, assicuri il controllo pubblico della rete, della fibra ottica da costruire e poi della gestione del *cloud*;

peraltro l'evidente valore strategico delle reti TIM, come sottolineato nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e di sicurezza nazionale implica la possibilità per il Governo di ricorrere alla normativa relativa al *golden power*;

da fonti di stampa si apprende che il Governo intenderebbe promuovere una sorta di supercomitato di ministri ed esperti, di cui peraltro non farebbe parte il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e, in particolare, delle "mire" indirette su TIM da parte del fondatore del gruppo Iliad;

se ritenga utile adottare le iniziative di competenza, anche attraverso l'esercizio del *golden power*, per rilevare le infrastrutture di rete direttamente e indirettamente di proprietà di TIM e aggregarle a quelle di OpenFiber in una società anche indirettamente controllata dallo Stato e realizzare la rete unica in fibra ottica e i *cloud* dei dati delle pubbliche amministrazioni, anche per garantire la sicurezza nazionale;

come intenda conciliare il bene pubblico dell'accesso universale di qualità alla rete delle telecomunicazioni con un'eventuale proprietà di un fondo di *private equity* che ha come obiettivo quello di massimizzare il rendimento del capitale nel breve periodo (e di conseguenza nessun interesse a investire per la qualità della rete in aree meno redditizie). Non a caso in nessun Paese industriale avanzato il controllo della rete di telecomunicazioni è in mano a un fondo di *private equity*;

se intenda tutelare i livelli occupazionali di TIM e il loro aumento, anche sulla base degli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza.

(4-06335)

[PESCO](#), [GALLICCHIO](#), [TRENTACOSTE](#), [NATURALE](#), [FERRARA](#), [CROATTI](#), [ROMAGNOLI](#), [PRESUTTO](#), [COLTORTI](#), [PAVANELLI](#), [L'ABBATE](#), [LOREFICE](#), [MANTOVANI](#), [CAMPAGNA](#), [LUPO](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [MARINELLO](#), [MAUTONE](#), [AGOSTINELLI](#), [DI PIAZZA](#), [FEDE](#), [ROMANO](#), [RUSSO](#), [AUDDINO](#), [FENU](#), [VACCARO](#), [LOMUTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* -

Premesso che:

in data 8 novembre 2021, la trasmissione "Report" di Sigfrido Ranucci ha mandato in onda il servizio di Giorgio Mottola, "Il riciclatore autonomo", che verte intorno alla figura di Roberto Recordare;

Francesco Creazzo, per "La Stampa", già il 27 novembre 2020 così lo descriveva in apertura del suo articolo: "è un imprenditore di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Gestisce la Golem, un'azienda che si occupa di software dedicato alle pubbliche amministrazioni con sede a Malta. È stato il main sponsor, tramite quest'azienda, della squadra di volley femminile della cittadina che si affaccia sul Tirreno. E riciclerebbe cifre record - parliamo di 500 miliardi (sic) di euro - per i clan di tutta Italia";

la trasmissione di RAI3 dunque ha ripreso una vicenda in buona parte già nota alla cronaca, arricchendo di dettagli interessanti un quadro di per sé già preoccupante: ha reso noto che la citata società maltese gestisce i servizi anagrafici e tributari di alcuni importanti Comuni italiani e che un uomo, trovato in possesso di 3 differenti passaporti, gestisce dati anagrafici pubblici;

il servizio televisivo, così come i primi articoli di stampa del 27 novembre 2020, vertono intorno a un'informativa del 2018 della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, depositata agli atti del processo "Euphemos". Un articolo della stessa data di "la Repubblica", a firma di Alessia Candito, ripercorreva i tratti salienti della vicenda: "Un'operazione di maxiriciclaggio da 136 miliardi di euro, di cui '36 miliardi già pronti, cash' (...) Per i magistrati è lui la mente economico-finanziaria di un cartello di clan calabresi, siciliani e campani, che grazie a lui avrebbe riciclato miliardi. (...) Ma le carte dell'inchiesta che Repubblica ha avuto modo di leggere vanno oltre, svelano che Recordare per i clan aveva gestito fondi per 500 miliardi e si poteva permettere il lusso di 'buttare nel cestino un bond da 100 miliardi'. Numeri da capogiro, superiori alla somma delle manovre finanziarie annuali degli Stati di mezza Unione Europea. (...) Ufficialmente imprenditore attivo nel settore dell'informatica, in realtà - spiegano le indagini - è un professionista che i soldi sa farli girare fino a far perdere qualsiasi traccia

della loro reale origine, muovendosi con disinvoltura fra Germania, Turchia, Malesia, Afghanistan, Dubai, Tagikistan. E che si muove in un mondo di professionisti che fanno abitualmente la medesima cosa. Nel portafoglio clienti di Recordare, per quel che fino adesso è stato rivelato, non c'erano politici, ma un cartello mafioso che mette insieme il clan Parrello-Gagliostro di Palmi e lo storico casato degli Alvaro di Sinopoli, imprenditori catanesi in passato finiti tra le maglie di un'operazione antimafia e i camorristi del clan Iarunese di Casal di Principe, tutti rappresentati da 12 faccendieri, metà italiani e metà stranieri. Una rete finanziaria mondiale al servizio delle mafie, secondo gli investigatori, in grado di far fondi per 500 miliardi di euro, tutti nascosti su conti fantasma perché privi di iban, ma 'rientranti nel patrimonio degli istituti bancari', accessibili e monetizzabili tramite chiavi elettroniche in mano a Recordare e tutti intestati a prestanome, alcuni dei quali deceduti";

ritenuto, ad avviso degli interroganti, che, qualora dalle indagini giudiziarie fosse confermata la presenza di un'attività di riciclaggio internazionale di enormi dimensioni, questa stessa attività sarebbe tuttora in corso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e della loro gravità;

se ritenga di acquisire le necessarie informazioni ed assumere le eventuali misure di propria competenza affinché si giunga ad una rapida definizione della vicenda processuale, in considerazione della fondata possibilità di reiterazione dei reati su cui si indaga.

(4-06336)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

3-02968 del senatore Romeo e della senatrice Fregolent, sull'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 3 del 2018 in materia di ricerca sui tumori pediatrici.

## 1.5.2.3. Seduta n. 385 del 02/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**385a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente CALDEROLI,  
del vice presidente LA RUSSA  
e del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Discussione del documento:**

**(Doc. III, n. 3) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Campania (ore 9,34)**

**Approvazione dell'ordine del giorno n. 1**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento III, n. 3.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone nella Regione Campania.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Gasparri, se intende intervenire per integrare la relazione scritta.

GASPARRI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, in considerazione dell'assenza del relatore per la Regione Campania, onorevole senatore Paroli, impegnato all'estero nella missione di una Commissione a cui appartiene, seguendo la consolidata prassi, lo sostituirò, in quanto Presidente della Giunta, per illustrare la vicenda della Regione Campania.

La vicenda è molto complessa ed è stata approfondita a lungo dalla Giunta, ragion per cui rinvio, per la sua articolata ricostruzione, all'ampia relazione scritta, depositata dal senatore Paroli, limitandomi però - doverosamente - a esporre all'Assemblea i punti essenziali e i termini giuridici riguardanti l'elezione in esame.

In data 22 marzo 2018 è pervenuto un ricorso a firma del dottor Claudio Lotito, candidato nel collegio plurinomiale 1 della Campania, che, il 19 novembre 2018, ha depositato una memoria integrativa con motivi aggiunti.

Il ricorrente ha affermato che la sua mancata elezione, nell'ambito del collegio plurinomiale Campania 1, sarebbe stata determinata dall'erronea attribuzione di sei seggi nel collegio Campania 2, in luogo dei sette previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, e, correlativamente, dall'attribuzione di un seggio aggiuntivo nel collegio Campania 3. L'errore sarebbe ascrivibile all'operazione di sottrazione di un seggio alla lista Forza Italia nel collegio Campania 2 per attribuirlo alla lista Fratelli d'Italia nel collegio Campania 3, avendo quest'ultima ottenuto il miglior resto utile ai fini dell'assegnazione.

Il ricorrente ha sostenuto che l'assegnazione del seggio alla lista Fratelli d'Italia non sarebbe dovuta avvenire alterando il numero dei seggi previsti per i collegi Campania 2 e Campania 3.

La Giunta deve valutare ogni fattispecie elettorale caso per caso. Quello proposto dal candidato Lotito è l'unico ricorso presentato in tutte le Regioni che richiede la valutazione di un meccanismo complesso di attribuzione di seggi, per cui qualsiasi decisione della Giunta non può che riguardare il caso singolo. Ciò premesso, sulla base dei dati di proclamazione, i 18 seggi da assegnare alla Regione per la parte proporzionale sono stati attribuiti in questo modo: tre alla coalizione di centrosinistra, di cui tre seggi al Partito Democratico; sei alla coalizione di centrodestra, di cui quattro a Forza Italia, uno alla Lega e uno a Fratelli d'Italia; nove al MoVimento 5 Stelle.

In ordine alla ripartizione dei seggi nei tre collegi plurinomiali alle liste, in applicazione delle norme vigenti, si procede innanzi tutto ad attribuire i seggi a chi ha il cosiddetto quoziente intero; quindi, sono stati fatti i relativi calcoli. Per quanto riguarda i collegi plurinomiali, il collegio 1 deve ancora vedersi assegnati due seggi dopo la valutazione dei quozienti pieni, e su questo si è dipanata la lunga e complessa discussione nella Giunta per individuare i criteri di attribuzione del seggio.

Risparmio la lettura puntuale di norme e citazioni richiamate nell'ampia relazione che analizza tutti i dettagli e le vicende che la Giunta ha dovuto affrontare. Quindi, la corretta applicazione delle norme, secondo la decisione finale della Giunta, ha condotto a identificare il numero di seggi spettanti a ciascun collegio plurinomiale stabilito dalla legge e il numero di seggi spettanti su base regionale a ciascuna lista, determinato nella fase di assegnazione.

Da quanto osservato, quindi, si evince che nel caso in discussione non vi era alcuna ragione per ricorrere all'istituto della cosiddetta traslazione, passando da un collegio proporzionale all'altro, che invece ha erroneamente ritenuto di dover applicare l'ufficio elettorale regionale. La legittimità di tale istituto non è qui in discussione: l'ultima parte dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 prevede esplicitamente l'ipotesi di seggi eccedentari e di liste deficitarie, facendo riferimento a collegi plurinomiali diversi, con la conseguente possibilità di una traslazione di seggi tra un collegio plurinomiale e l'altro. Tuttavia tale evenienza è del tutto residuale, come affermato dalla Corte costituzionale in una sentenza relativa a un caso riferito alla Camera dei deputati e la relazione cita anche esplicitamente parti di questa sentenza della Corte, che hanno aiutato la Giunta in un giudizio che è stato lungo e complesso, con pareri che sono stati acquisiti da parte dei colleghi interessati, anche di giuristi notissimi, nonché di presidenti emeriti della Corte costituzionale.

Quindi, in conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'unica variante rispetto alle proclamazioni iniziali in Campania, secondo la relazione del senatore Paroli, approvata dopo la procedura di contenzioso che si è svolta nella Giunta, riguarda la lista di Forza Italia. Verrebbero

quindi eletti la candidata Lonardo, con il subentro del candidato Lotito nel collegio 1, e nel collegio 2 i candidati De Siano e Lonardo, eletta in questo collegio in quanto vi ha conseguito una cifra elettorale percentuale più bassa rispetto al collegio 1. Il candidato Cesaro risulta eletto nel collegio 3. Verrebbe quindi escluso il senatore Carbone, nel collegio 3.

Queste sono la proposta che la Giunta ha avanzato, dopo tutta la prevista procedura di contestazione, di udienza pubblica e di camera di consiglio, e le conseguenti decisioni, che, attraverso la relazione del senatore Paroli, che ho dovuto illustrare, sostituendolo per la sua missione parlamentare, propone all'Assemblea, nella variazione che ho qui richiamato.

**PRESIDENTE.** Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Grasso per illustrarla. Ne ha facoltà.

**GRASSO (Misto-LeU-Eco).** Signor Presidente, siamo in sede di discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata nella Regione Campania del senatore Vincenzo Carbone, deliberata a maggioranza, in data 6 ottobre 2020. (*Brusio*). Signor Presidente, vedo che c'è il più totale disinteresse. Mi fa piacere che nessuno se ne interessi: bene!

Desidero premettere che, con deliberazione del 24 settembre 2020, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riunitasi in camera di consiglio, a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Carbone, decisa dalla Giunta nella seduta del 4 agosto 2020 e della relativa seduta pubblica, ha deciso di proporre al Senato l'annullamento dell'elezione del senatore Carbone nella Regione Campania. Questa decisione si basa su dati di proclamazione che sono stati rettificati rispetto a quelli iniziali dell'11 marzo 2018 soltanto in relazione a 72 sezioni selezionate a caso, a seguito di palesi discordanze rispetto ai dati del Ministero dell'interno, come risulta dal verbale dell'ufficio elettorale regionale del 12 marzo 2018.

Si è quindi reso necessario procedere alla costituzione, in seno alla Giunta, di un Comitato di revisione che ha proceduto alla verifica dei risultati elettorali di ben 457 sezioni (circa 3.000 schede), interrompendo poi i suoi lavori, come risulta dal verbale del 22 luglio 2020, firmato dal coordinatore, senatore Lucio Malan, non ritenendo sufficienti i dati acquisiti e reputando necessario ottenere ulteriori elementi di certezza. I dati necessitano quindi di essere rettificati prima di procedere all'applicazione dei meccanismi di calcolo previsti dalla vigente legge elettorale.

Se è vero che il controllo delle schede votate in sei sezioni (e soltanto in sei tra quelle selezionate) non è stato possibile, in quanto erroneamente distrutte (speriamo che sia un errore, incolpevole o colpevole) tramite invio al macero da parte degli uffici competenti alla custodia, è anche vero che il Comitato e la Giunta devono effettuare un ulteriore approfondimento utilizzando i relativi verbali e tabelle di scrutinio quali strumenti di prova diversi per ricostruire l'espressione del voto, come del resto ha stabilito la sentenza n. 197 del 2007 del Consiglio di Stato, che statuisce che la distruzione delle schede non determina l'invalidità delle operazioni elettorali, se non è preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede, come appunto i verbali e le tabelle di scrutinio (metodo fra l'altro adottato dallo stesso Ufficio elettorale regionale per la rettifica dei primari dati di proclamazione).

Occorre considerare che il Senato ha, in primo luogo, il dovere di ristabilire la corretta e trasparente rappresentazione del voto popolare, rettificando i dati di proclamazione, secondo quanto da accertare, affinché l'applicazione della legge elettorale sia fondata su dati reali e verificati. Pertanto, il Senato non può assolutamente abdicare ai suoi poteri di verifica, in particolar modo quando si tratta del rispetto del voto e del principio della rappresentanza popolare.

Si chiede quindi che l'Assemblea deliberi, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento del Senato, di sospendere la deliberazione, in attesa che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari acquisisca gli ulteriori elementi di certezza che reputa necessari affinché l'applicazione della legge elettorale vigente sia fondata su dati verificati e reali. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva QS1, presentata dal senatore Grasso e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).



Ricordo ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento, fino alla chiusura della discussione, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta mediante la presentazione di ordini del giorno motivati. In mancanza di tali proposte l'Assemblea non procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. Dichiaro aperta la discussione sul documento in esame.

È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, oggi siamo chiamati a discutere e a votare una relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che riguarda un componente dell'Assemblea, che vive con una spada di Damocle sulla testa ormai da quattro anni, con un'istruttoria che ha visto alternarsi due relatori, oltre all'istituzione di un comitato per la verifica dei verbali e delle schede della Regione Campania.

Entrando nel merito del ricorso, viene ricostruito uno stravagante teorema, che stravolge non solo il testo unico del 1993, che regola l'elezione del Senato della Repubblica, ma soprattutto i principi costituzionali che regolano la democraticità del nostro ordinamento.

Faccio riferimento in particolar modo al diritto di voto, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, e, in particolare, ai profili inerenti all'uguaglianza del voto. Avallare questa tesi equivarrebbe a un totale rovesciamento del voto di alcuni elettori, risultato che sarebbe intollerabile.

Pur di individuare una distribuzione dei seggi alle singole liste in ciascun collegio plurinomiale alla sua più favorevole indicazione del candidato eletto, il ricorrente attribuisce un errato computo dell'ufficio elettorale regionale circa l'assegnazione dei seggi alle liste non assegnatarie dei seggi interi, seguendo un infondato quanto ingegnoso criterio che non trova alcuna conferma nel decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Questa norma è molto chiara nel disporre che si proceda inizialmente all'assegnazione dei seggi sulla base dei quozienti interi alle varie liste e, successivamente, alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti, escludendo solo quelle alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Da questa operazione non vanno escluse tutte le liste che hanno goduto di quozienti interi, ma non hanno esaurito il numero di seggi loro spettanti. In altri termini, non è vero che si debba procedere prima all'attribuzione dei seggi alle liste che non hanno goduto di quozienti interi e solo dopo a quelle che ne hanno goduto, ma a cui devono ancora essere attribuiti i seggi. Questa disciplina sarebbe priva di senso e penalizzerebbe le liste che, del tutto casualmente, hanno ottenuto quozienti interi, pur avendo i maggiori resti; tanto è vero che lo stesso testo, con tenore inequivoco, prevede l'ipotesi in cui, dopo la ripartizione dei seggi effettuata in base al metodo del quoziente di attribuzione e dei più alti resti, ci siano liste con più eletti di quelli già assegnati a livello regionale (eccedentarie) e liste con meno eletti (deficitarie), stabilendo che in quel caso alle liste eccedentarie si sottraggano tali seggi nei collegi in cui sono stati assegnati con la più bassa parte decimale e alle liste deficitarie si assegnino nei collegi in cui le liste hanno ottenuto le parti decimali più alte. Ne deriva quindi che è lo stesso testo ad ammettere che il numero di seggi assegnato in ciascun collegio plurinomiale possa variare rispetto alla quota individuata *ex ante* dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017.

A parte la chiarezza della disposizione, questa parziale flessibilità delle quote non è casuale né priva di logica. Se il numero di seggi fosse del tutto anelastico, le liste deficitarie potrebbero versare nella situazione di ottenere seggi in collegi in cui hanno ottenuto i risultati peggiori e di trovarsi invece con candidati della lista non eletti in altri colleghi in cui si sono registrati i risultati migliori.

Durante i lavori della Giunta sono state altresì accertate gravi incongruenze sotto il profilo dell'attribuzione dei voti tra le liste all'interno delle coalizioni, ma anche della discordanza nei voti validi tra verbale di sezione e tabella di scrutinio allegata. È emerso infatti che le schede valide di ben sei sezioni elettorali sulle 12 che erano state richieste non risultano più recuperabili, in quanto distrutte. Mi chiedo come quest'Assemblea possa votare a favore dell'annullamento dell'elezione di un suo componente in assenza di dati certi, in quanto la distruzione di alcune schede elettorali rende totalmente inefficaci i successivi accertamenti del comitato e le rettifiche conseguenti. Sarebbe davvero un *vulnus* mai visto prima, con conseguenze terribili sulle prossime verifiche dei poteri che l'Assemblea dovrà esaminare.

Care colleghe e cari colleghi, questa era una breve sintesi che ho cercato di ricostruire, ma chiedo a quest'Assemblea di respingere in tutti i modi la contestazione dell'elezione del collega Vincenzo Carbone e di avere davvero la consapevolezza di quello che stiamo facendo stamattina, augurandomi che il collega Vincenzo Carbone possa rimanere senatore di questa Repubblica. (*Applausi*).

**GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, ho già specificato, nell'istanza di sospensione, gli elementi venuti all'attenzione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. In effetti, siamo certi che i dati di proclamazione non corrispondono assolutamente alla volontà degli elettori della Campania, in quanto sono stati corretti sulla base di alcune discordanze che la Giunta regionale ha riscontrato rispetto ai dati del Ministero. Comprendendo che c'erano degli errori, essa è intervenuta, ma a caso, per aggiustare i dati, scegliendo soltanto 72 sezioni, mentre l'attività del Comitato coordinato dal senatore Lucio Malan ha agito esaminando ben 457 sezioni, rivedendo circa 3.000 schede.

Purtroppo, ci siamo imbattuti - anch'io ho fatto parte di quel Comitato - in un fatto assolutamente imprevedibile. Nel momento in cui sono state chieste le schede a chi doveva conservarle e custodirle, ci è stato detto che erano state mandate al macero, erroneamente, insieme a quelle di anni precedenti e relative ad altre votazioni.

Questo, naturalmente, ha interrotto i lavori, ma ciò significa che ci sono ancora accertamenti da fare. Infatti, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 197 del 2007, ha statuito che la distruzione delle schede non può determinare da sola l'invalidità delle operazioni elettorali, inficiando quindi i risultati del voto, perché si può arrivare al risultato anche attraverso altri strumenti di prova, che sono appunto i verbali e le tabelle di scrutinio, come del resto ha fatto, come metodo, anche l'Ufficio elettorale regionale rispetto a quelle 72 schede.

Pertanto, queste modalità di verifica dei dati sono senz'altro da utilizzarsi per stabilire l'elezione su dati certi, reali e verificati. Le modifiche dei dati di proclamazione hanno determinato un differente esito di assegnazione dei seggi, com'è emerso proprio dai lavori del Comitato di revisione, il quale certamente non ha ritenuto sufficienti i dati acquisiti, ma aveva raggiunto conclusioni assolutamente diverse.

Tali conclusioni non rendevano necessaria tutta la diatriba, appoggiata da valenti costituzionalisti, sulla traslazione del voto, perché i risultati portavano all'assegnazione nel collegio 2 della Campania, là dove effettivamente il numero dei seggi assegnati era corrispondente a quello fissato nella ripartizione dei seggi in relazione ai dati della popolazione, proprio nella Regione Campania.

Il Senato ha quindi il dovere di ristabilire la corretta e trasparente rappresentazione del voto popolare, rettificando i dati di proclamazione che sono assolutamente non corrispondenti al voto, presi a caso tra 72 sezioni, rispetto a tutto il lavoro svolto dal Comitato, che appunto non è stato completato per quelle motivazioni (perché, guarda caso, le schede elettorali di alcune sezioni sono state mandate al macero).

Questo ha interrotto i lavori, ma attraverso verbali e tabelle di scrutinio, si può arrivare a ricostruire appieno i risultati del voto della rappresentanza del popolo per l'elezione del loro rappresentante in Parlamento.

Ritengo pertanto che sia necessario ottenere ulteriori elementi di certezza. Procedere in assenza della rettifica di tali dati costituirebbe una grave violazione della competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che è chiamata a verificare dei dati che sa e sappiamo già essere dati che non corrispondono alla realtà.

Tutto ciò premesso e considerato, penso che si possa rinviare la questione alla Giunta affinché rettifichi i dati elettorali di proclamazione usando quegli strumenti che il Consiglio di Stato ha indicato, ossia l'esame dei verbali e delle tabelle di scrutinio relativi alla Regione Campania, e quindi istruisca tutti gli adempimenti conseguenti. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

**DE FALCO** (*Misto*). Signor Presidente, mi voglio esprimere sulla vicenda cercando, come ha fatto adesso il presidente Grasso, di fare un po' di chiarezza. Sono membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e in tale sede la questione è stata esaminata lungamente. In esito, è stata redatta una prima relazione da parte del collega Malan, poi rigettata dalla Giunta. Di conseguenza, è stata fatta la relazione illustrata prima dal presidente della Giunta, il senatore Gasparri, che si basa su

sofisticatissime elucubrazioni che hanno a che fare con lo slittamento, con il trascinarsi, con il quoziente intero e con il quoziente decimale.

In realtà, come ha appena dichiarato il presidente Grasso, dobbiamo tener conto di una circostanza di fatto importante: abbiamo un atto di proclamazione provvisorio che a questo punto, secondo la proposta, dovrebbe essere annullato sulla base di elementi di conoscenza assolutamente incerti, fluidi, sdruciolevoli e senz'altro non soddisfacenti. Manca infatti un numero enorme di schede elettorali, perché erroneamente - così si dice - sono state inviate al macero. Queste schede elettorali quindi non possono essere verificate. In assenza della possibilità di verificare, non possiamo annullare una proclamazione e creare quindi nell'ordinamento un precedente pericolosissimo, in assenza di dati certi o perlomeno probabili o perlomeno di grande possibilità.

Come ha affermato prima il presidente Grasso, ritengo anch'io necessario che si ricorra non già alle sofisticazioni successive, ma all'accertamento dei dati e degli elementi di fatto prima di poter o dover valutare altri successivi adempimenti. Se non abbiamo alcuna certezza e verosimiglianza dei dati, dobbiamo ritrovarli *aliunde*. Come indica il Consiglio di Stato, occorre andare a recuperare ciò che è recuperabile, ovverosia le tabelle di scrutinio e i verbali delle varie sezioni. Senza questi elementi non si può dar luogo alla discussione sullo slittamento, sul quoziente intero, sul quoziente decimale.

In questa circostanza, che vede contrapposti il ricorrente Lotito e il senatore Carbone, non ha senso parlare oggi della normativa che ha che fare con l'attribuzione del quoziente decimale, diversamente da quanto poi si dirà nel prosieguo sull'altra questione, quella pugliese. In questa circostanza dobbiamo tenere conto degli elementi di fatto. Ritengo quindi che abbia ragione il presidente Grasso e anche io ho votato a favore della sospensione. La Giunta deve riprendere in mano la questione e istruirla sulla base di tabelle e verbali di scrutinio.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione sul documento in esame.

Il relatore non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza gli ordini del giorno G1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e G2, presentato dal senatore Renzi e da altri senatori, che sono in distribuzione e si intendono illustrati.

Ricordo che gli ordini del giorno saranno votati a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento.

Passiamo alla votazione.

[CARBONE \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONE (IV-PSI). Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei chiedervi pochissimi minuti di silenzio perché vorrei illustrare anche le mie ragioni. Ritengo infatti che sia palese a tutti, al di là di tutto, che questo è un fatto personale che richiama la mia persona, la mia dignità, il mio essere uomo e il mio essere senatore in quest'Aula.

Illustre Presidente, senatrici e senatori colleghi, innanzitutto desidero ringraziare le mie colleghe che, in discussione generale, hanno illustrato scrupolosamente, in punta di diritto, le motivazioni delle numerose e alquanto singolari tesi del ricorrente. Ho adoperato il termine "singolari" per usare un eufemismo, perché mettere in discussione l'impianto del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica può essere un precedente pericoloso per la nostra democrazia. Vi dirò di più: questi argomenti vengono proprio dei lavori della Giunta. È sufficiente leggere i verbali di quelle sedute per rendersi conto che molti componenti della Giunta hanno più volte smontato la teoria della non traslazione dei seggi nei collegi plurinominali. Lo slittamento del seggio non è un effetto vietato dall'ordinamento, ma risponde ad una elementare esigenza di democrazia e ai principi fondamentali del nostro sistema costituzionale, toccato più volte, nella propria giurisprudenza, dalla Corte costituzionale.

Sempre nei verbali - sto parlando dei verbali della Giunta - i componenti chiedono reiteratamente di adottare un criterio uniforme agli altri ricorsi e anche tale richiesta viene puntualmente disattesa. Vorrei sapere perché da una parte dei componenti della Giunta il criterio adottato dalla corte di appello di Napoli venga ritenuto legittimo per le altre circoscrizioni e per le altre Regioni e proprio per la

Campania no: mi sembra davvero singolare.

In data 22 luglio 2020 il relatore, senatore Malan, pur precisando di essere costretto a esprimersi sulla base di elementi non ritenuti da lui sufficienti, proponeva di procedere comunque, dopo aver rilevato che non sussistono variazioni nelle attribuzioni degli undici seggi uninominali spettanti alla Regione Campania. Per quanto concerne invece la quota proporzionale, rispetto ai dati di proclamazione, il mio seggio lo ottiene addirittura la lista Liberi e Uguali e lo perde la coalizione di centrodestra, con riferimento a Forza Italia. Quindi, se il mio seggio spetta a qualcuno, spetta alla lista di LeU, a cui dovrebbe essere assegnato (lo scrive il senatore Malan).

Ma ancora più grave - perdonatemi - è la forzatura che avviene al termine dei lavori del Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali e delle schede elettorali nella Regione Campania. Vi prego di seguirmi. Afferma sempre il relatore Malan (sono cose scritte nei documenti della Giunta): «Alla luce delle notevoli anomalie riscontrate in molte sezioni elettorali, tale margine non risulta sufficiente a definire con certezza l'attribuzione del seggio in questione». A cosa fanno riferimento le parole «anomalie riscontrate» del senatore Malan, il coordinatore del Comitato? Ascoltate bene, perdonatemi. Le anomalie riscontrate in quella verifica fanno riferimento alla scoperta che le schede valide di sei sezioni elettorali su dodici sezioni sono andate disperse, sono andate distrutte, con alte probabilità che la stessa sorte sia toccata a un numero ben più alto di schede in altre sezioni della Regione. Quindi non si sono trovate le schede di sei sezioni: scomparse, sparite, certamente non per colpa mia. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Può darmi qualche minuto in più, signor Presidente?

In quella stessa sede, lo stesso senatore Malan comunicava che il Presidente della Giunta, senatore Gasparri, aveva già reputato doveroso segnalare al Presidente del Senato quanto emerso, al fine di investire l'autorità giudiziaria per ogni eventuale seguito di competenza. Quindi il senatore Gasparri chiede alla presidente Casellati di investire l'autorità giudiziaria per ciò che è successo, perché non si sono trovate delle schede. Di quelle schede andate distrutte non si è più saputo nulla, ma ciò ha incredibilmente consentito che venisse forzatamente costruita la decisione abnorme di ritenere meritevole di accoglimento il ricorso presentato dal ricorrente e di procedere alla contestazione della mia elezione. La distruzione delle schede - afferma il senatore Malan - ha impedito un corretto ricorso a proiezioni, prove di resistenza o simulazioni, che non sono in grado di correggere una serie di anomalie e di incongruenze abnormi individuate nei verbali e nelle tabelle di scrutinio, né tantomeno di determinare una diversa attribuzione dei seggi, non avendo a disposizione molte schede utili.

PRESIDENTE. Senatore Carbone, capisco l'importanza della questione, ma la pregherei di concludere. CARBONE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, riguarda un fatto personale e si tratta solo di un altro minuto. Alla luce delle evidenti patologie, incongruenze e anomalie emerse, non si può raggiungere un esito certo, affidabile e incontrovertibile per assicurare uno dei principi che governa il contraddittorio e che governa i processi nello svolgimento di questa funzione giurisdizionale che è propria della Giunta: l'onere della prova grava su chi contesta un diritto. Mi chiedo come il Senato, il tempio delle regole, possa non considerare il principio di ragionevolezza e di congruità tra le premesse e le conclusioni di un'indagine parziale e di un accertamento non compiuto.

Presidente, colleghi, dovete sapere che questa istruttoria sulla mia elezione è stata per me davvero un calvario. L'avete avvertito anche da ciò che ho letto; mi sento molto provato. Quando mi sono candidato, nel 2018, l'ho fatto con tanto entusiasmo e con tanta gioia. Credetemi: io non sono un miracolato e non sono neanche un graziato. Io ho dato i migliori anni della mia vita al servizio della gente e al servizio della politica. Sono stato consigliere comunale, assessore, sindaco della mia realtà per quasi dieci anni; poi sono stato eletto in Città metropolitana.

Visto il contesto, permettetemi di fare una precisazione: non c'è mai stata un'ombra, una macchia o una sbavatura sul mio operato, per cui oggi mi comporta davvero tanto disagio il fatto di trovarmi in una situazione per me così dolorosa.

In questi quattro anni sono stato additato dai giornali e dalla gente come un senatore abusivo. Voglio dire qui che io non mi sono mai sentito abusivo, perché non sono un senatore abusivo *(Applausi)*. Voi lo sapete bene e anche meglio di me, ma doverlo spiegare ogni giorno ai miei amici, alla gente che mi

ha votato e ai miei figli, signor Presidente, amici senatori, è una circostanza dolorosa, un'esperienza che non auguro di fare a nessuno di voi.

Io sono stato scelto da alcune persone per essere candidato, sono stato scelto dalla gente che mi ha votato e mi ha voluto e siedo in quest'Aula perché la legge - come voi sapete - me lo permette.

**PRESIDENTE.** La prego di concludere, senatore.

**CARBONE (IV-PSI).** È davvero un dolore sapere che la corte di appello di Napoli ha fatto la scelta giusta per me ed è un dolore per me sapere che voi di questo siete consapevoli. Mi rimetto quindi, come sempre, al giudizio dell'Assemblea.

Mi consenta infine, signor Presidente, di ringraziare lei, i colleghi senatori, gli Uffici del Senato e il mio partito. Non so come andrà a finire questa *roulette* russa - permettetemi l'espressione - che oggi è sulla mia testa, ma vi dico che sono stati per me anni importanti ed esaltanti, durante i quali credo di aver servito in modo leale e netto il mio Paese e la mia gente. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Colleghi, il *petitum* dell'ordine del giorno G1 riguarda il rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari affinché rettifichi i dati elettorali di proclamazione relativi alla Regione Campania e istruisca gli adempimenti conseguenti; in ragione di ciò è preclusa la votazione dell'ordine del giorno G2, presentato dal senatore Renzi e da altri senatori.

Poiché tutti gli atti sono rinviati alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, è evidente che permane in carica il senatore Carbone fino a quando non saranno effettuati gli accertamenti richiesti dall'ordine del giorno testé approvato.

**Discussione del documento:**

**(Doc. III, n. 4) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Puglia (ore 10,26)**

**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (Annullamento dell'elezione)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del documento III, n. 4.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella Regione Puglia.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Pillon, se intende intervenire per integrare la relazione scritta.

**PILLON, relatore.** Signor Presidente, con il suo accordo, mi rimetto alla relazione depositata.

**PRESIDENTE.** Ricordo ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento, fino alla chiusura della discussione, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta mediante la presentazione di ordini del giorno motivati. In mancanza di tali proposte l'Assemblea non procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

Dichiaro aperta la discussione sul documento in esame.

È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.

**GRASSI (L-SP-PSd'Az).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo essere onesti con noi stessi: la materia elettorale è particolarmente complessa. Per venire a capo del funzionamento delle leggi elettorali bisogna avere due competenze, spesso antitetiche: occorre conoscere bene il diritto e anche la matematica. (*Brusio*).

Presidente, mi perdoni, c'è troppo rumore in Aula, ho difficoltà a esporre il mio intervento.

**PRESIDENTE.** Scusate, un attimo di attenzione. Sta parlando il senatore.

**GRASSI (L-SP-PSd'Az).** Dicevo, è una materia complessa, ma la matematica, che pure presiede al funzionamento dell'attribuzione dei seggi, è al servizio del diritto. Alla fine sono le scelte del legislatore che decidono in quale modo queste Assemblee devono essere la proiezione del popolo italiano. È materia complessa, perché a seconda della scelta della legge elettorale, la proiezione in

queste Aule cambia, con importanti conseguenze anche sul Governo del Paese.

Per quanto riguarda la senatrice Minuto, vi voglio risparmiare l'analisi dei numeri, anche perché credo che molti di noi si affidino agli amici o ai consulenti per capire il funzionamento delle leggi elettorali. A molti di noi interessa il risultato finale e, tra l'altro, a molti di noi è capitato in sorte di non dover approfondire il funzionamento delle leggi elettorali nei risvolti più puntuali, perché magari destinatari di un risultato inequivoco. La senatrice Minuto, invece, si ritrova nella necessità di dover affrontare un contenzioso. In estrema sintesi, è accaduto che la circoscrizione Puglia - questi sono gli unici numeri che darò - prevede 20 seggi senatoriali, che sono spettanti ai collegi plurinominali e uninominali. La divisione, in particolare, è la seguente: otto collegi sono assegnati su base uninominale e dodici collegi sono assegnati su base proporzionale. I dodici seggi assegnati su base proporzionale sono a loro volta divisi in due collegi da sei, per un totale di dodici. La senatrice Minuto era candidata nel collegio Puglia 01 e fin qui credo che sia facile capire con cosa abbiamo a che fare. (*Brusio*). Vi prego, colleghi, cerco di essere il più semplice ed il meno noioso possibile.

Perché abbiamo due collegi, in questo caso di egual numero in termini di seggi? Come si decidono i seggi da attribuire ad un territorio? È facile: rispetto alla popolazione che risiede su quel territorio. Badate bene, questo è un criterio basilare per qualunque legge elettorale, è un principio cardine: il territorio deve esprimere dei seggi in modo proporzionale alla popolazione, per evitare - faccio un esempio semplificato - che un territorio dove insistono 1.000 abitanti possa esprimere lo stesso numero di rappresentanti di un territorio dove insistono 500 abitanti. Questa sarebbe un'aberrazione e vulnererebbe alla base il funzionamento della democrazia, perché la democrazia richiede rappresentanza e la rappresentanza deve essere coerente con il popolo rappresentato.

Orbene, nel complicato ragionamento connesso all'attribuzione dei seggi residui in virtù dei quozienti, vi è apparentemente un contrasto tra due concorrenti: Michele Boccardi e la collega senatrice Minuto. Il collega Boccardi rivendica di aver conseguito un quoziente più alto della senatrice Minuto. Se questo avvenisse all'interno di un unico collegio, non ci sarebbe nulla da discutere, il problema è che Michele Boccardi ha partecipato alla competizione elettorale nel collegio Puglia 02. A questo punto, se attribuiamo l'ultimo seggio dei dodici a Michele Boccardi, arriviamo ad un risultato che viola quel principio basilare della democrazia pocanzi detto perché il collegio Puglia 01 esprimerebbe cinque rappresentanti e il collegio Puglia 02 sette rappresentanti, con un palese squilibrio in termini di rappresentatività: avremmo un territorio sovrarappresentato e un territorio sottorappresentato.

Collegi, le leggi elettorali pongono continuamente problemi di interpretazione, e non è vero che tutto si può sostenere perché in realtà, di fronte ai casi incerti, interviene il diritto come noi lo conosciamo: il diritto con la «d» maiuscola. Quel diritto spesso fa riferimento a una scala di valori, per cui di fronte a un caso incerto si deve andare a guardare il primo principio sovraordinato che presiede al funzionamento delle elezioni, e vedere se quel primo principio offre una soluzione. Solo se esso non la offre, si passa a un secondo principio e così via.

È vero che in qualche caso abbiamo anche superato il criterio secondo cui l'elezione del Senato è su base regionale, ma lo abbiamo fatto perché non avevamo altri principi a cui appellarci: era l'ultima spiaggia; l'alternativa sarebbe stata non assegnare il seggio, con un'ulteriore grave lesione alla tutela della volontà popolare. Ma non è questo il caso. Qui siamo di fronte a un problema semplice: lasciare il seggio alla senatrice Minuto vuol dire rispettare il principio di rappresentatività di un territorio.

Come vedete, la questione alla fine è semplice ed è per questo motivo, colleghi, che vi chiedo di votare a favore dell'ordine del giorno presentato a prima firma del senatore Fantetti. Diamo voce al principio di rappresentatività, tuteliamo la democrazia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, ripercorro le posizioni che ho tenuto anche in seno alla Giunta, quindi mi riporto a un'interpretazione che è stata ritenuta valida per tutto il territorio nazionale, ragion per cui quello di cui ci stiamo occupando sarebbe veramente un caso eccezionale, particolare, nel momento in cui dessimo fede all'ordine del giorno presentato.

In effetti, la questione deve essere inquadrata nel più vasto conflitto interpretativo che può aprirsi fra due norme vigenti: il decreto del Presidente della Repubblica, che fissa il numero dei seggi spettanti a

ciascun collegio plurinominale (in questo caso il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017) e il procedimento individuato dalla vigente legge elettorale per l'elezione del Senato. Adesso si può dire che è incostituzionale, ma bisogna eccipirne l'incostituzionalità che deve essere dichiarata.

Il sistema di riequilibrio tra liste eccedentarie e deficitarie può, per sua natura, far registrare, per le liste oggetto di compensazione, difformità a livello di collegio plurinominale fra la prima ripartizione e l'assegnazione finale effettiva; quindi, può verificarsi che in definitiva le liste cosiddette eccedentarie o deficitarie possano far spostare (lo spostamento si definisce traslazione) una elezione da un collegio a un altro.

Sulla rigidità delle due norme, sulla loro coesistenza e sulla loro possibile conflittualità esiste una dotta letteratura nonché un'autorevole giurisprudenza, che comunque non risolvono in maniera inequivocabile il conflitto che si può aprire, seppure in casi limite.

Ritengo che il Parlamento dovrebbe meditare sul vizio di intervenire su articoli legislativi, oltretutto così vitali per la rappresentatività, con un taglia e cuci che rischia di snaturare il senso di una norma, e occorrerebbe rimediare - a mio giudizio auspicabilmente - con tutt'altre motivazioni rispetto alla risoluzione del conflitto.

Il rapporto fra territorio e seggi elettorali, e quindi rappresentanti del popolo, può essere infatti mantenuto nell'ambito regionale e non è previsto nell'ambito del collegio in cui è suddiviso il territorio di una Regione, perché l'elezione del Senato ha come presupposto la rappresentanza regionale, secondo la nostra Costituzione. Non si viola però la Costituzione nel momento in cui si dà valore alla rappresentatività del voto, che comporta la traslazione da un collegio a un altro della stessa Regione. Pertanto insisto sulla posizione, che è stata ritenuta valida da tutte le altre autorità che hanno deciso a livello nazionale su questo tema, dagli uffici elettorali e dalle convalide che sono state fatte, anche per quanto riguarda gli altri uffici elettorali, in cui questo criterio, stabilito dalla legge elettorale, è stato effettivamente applicato.

Avrei preferito che la relazione fosse stata integrata con l'inserimento di queste motivazioni, piuttosto che con il riferimento a vicende che riguardano altre Regioni. Quindi insisto e concludo per il voto contrario rispetto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

[DE FALCO](#) (*Misto*). Signor Presidente, riguardo a questa vicenda, mi spiace che il relatore Pillon, che propone l'annullamento dell'elezione della collega Minuto, non abbia voluto leggere la propria proposta e la propria relazione. È infatti interessante notare che svolge, come è stato ben detto dal collega Grassi, una serie di ragionamenti piuttosto complessi, che poi lo portano, alla fine, ad affermare che la disciplina «si ispira al principio per cui la ripartizione dei seggi nei collegi è proporzionata alla popolazione accertata dall'ultimo censimento» e quindi al criterio, che veniva enunciato, «di rappresentatività territoriale, con il quale è necessario coordinare quello della rappresentatività politica». Effettivamente, «qualora si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente» dice il relatore, senatore Pillon, «si perverrebbe alla riduzione del numero dei seggi attribuiti in un collegio e al corrispondente aumento dei seggi nell'altro» e quindi ci sarebbe, come è stato detto, una sovrarappresentanza di un collegio rispetto all'altro, di 7 a 5 nel caso di specie. Ciò è in contrasto «con la previsione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e della tabella» approvata a seguito del citato decreto legislativo. Lo sottolineano valenti giuristi, come Giovanni Maria Flick, Federico Tedeschini, Carlo Mezzanotte, con riguardo ad un altro ricorso.

«Sulla procedura di riparto dei seggi tra i collegi, si rileva» dice sempre Pillon «che, a seguito delle operazioni di calcolo previste dagli articoli 16, 16-bis e 17 del Testo unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica, ottenuto il quoziente elettorale e poi il quoziente di attribuzione, risultano assegnati tre seggi al MoVimento 5 Stelle, uno a Forza Italia, nel collegio Puglia 1 (individuati dalla parte intera della cifre del quoziente di attribuzione) e tre seggi al MoVimento 5 Stelle, un seggio a Forza Italia e un seggio Partito Democratico nel collegio Puglia 02, (individuati come sopra). Restano, pertanto, due seggi da assegnare nel collegio Puglia 01 e un seggio da assegnare nel collegio Puglia 02». Questo è da ripartire.

Sempre Pillon dice che «si ritiene corretto che, ai sensi dell'articolo 17, comma primo, lettera c), uno dei due seggi residui spettante al collegio Puglia 01 sia assegnato alla lista del Partito Democratico, in ragione della maggiore parte decimale in assoluto da questa conseguita.

Ai sensi del citato articolo - continua la relazione - appare corretta l'attribuzione di un seggio a Forza Italia e uno alla Lega, la quale, pur avendo il quoziente più alto in ambito di collegi, ha diritto a un solo seggio e deve pertanto lasciare il suo secondo seggio virtuale alla lista deficitaria di Forza Italia.

Questo - dice Pillon - è il convincimento del relatore, che tuttavia, prendendo atto di un orientamento in senso contrario a tali prospettazioni assunte dalla Giunta in altre circostanze (ci si riferisce al caso, traslato fino all'Umbria, di un seggio della Sicilia, quindi con una marchiana violazione dell'articolo 57 della Costituzione), cambia il proprio giudizio e propone l'annullamento dell'elezione della senatrice Minuto.

Questa relazione ha qualcosa di masochistico e suicidario, ma leggiamola. Come si fa ad approvare una roba del genere? Perlomeno con queste motivazioni, questa proposta è inaccettabile perché si conforma a una violazione del chiarissimo precetto costituzionale di cui all'articolo 57 e contrasta con il proprio logico ragionamento. È assurdo.

Non capisco come il relatore, senatore Pillon, possa proporre, alla fine di un ragionamento così ben fatto, l'annullamento della proclamazione della senatrice Minuto.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

[ROSSOMANDO](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che non sia di maniera rappresentare che è sempre molto delicato intervenire su questioni riguardanti la permanenza nell'Assemblea del Senato di colleghi. Non a caso, su queste questioni si delibera con voto segreto.

Dico questo perché credo sia importante sottolineare la stima e l'apprezzamento che devono comunque permanere tra tutti noi. Il Parlamento del resto è il luogo in cui si discute con persone che la pensano diversamente, ma di cui siamo orgogliosi e fieri di far parte.

Ovviamente discutiamo non della persona, ma dell'applicazione di norme che sono in contrasto con quanto detto poc'anzi, facendoci trovare di fronte a una freddezza di calcoli spesso complicati da seguire. Si tratta però di norme e calcoli che si basano su disposizioni di legge e su una giurisprudenza ormai consolidata.

Gli interventi che mi hanno preceduta hanno sviscerato sufficientemente la norma. A me preme compiere solo due sottolineature. Nei calcoli e nelle compensazioni, che bisogna fare al verificarsi di determinate situazioni, tra liste eccedentarie e liste deficitarie si fronteggiano ed equilibrano due criteri: quello cosiddetto territoriale e quello della rappresentanza politica. Quando si discute di collegi senatoriali, si ritiene, a norma della Costituzione e per interpretazione, che il criterio territoriale sia soddisfatto nell'ambito della Regione. Pertanto, si intende che il criterio territoriale non va a inficiare e coinvolgere la ripartizione tra collegi (nel caso della Puglia sono tre: Puglia 1, Puglia 2 e Puglia 3), in quanto basta sia rispettato il criterio regionale.

Viceversa, in base alla cosiddetta rappresentanza politica, il legislatore, secondo l'interpretazione costituzionale del Consiglio di Stato, è vincolato a rispettare il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione elettorale regionale sulla base di quanto disposto dall'articolo 57, comma 4, della Costituzione.

Vi è però di più. Questo calcolo è stato seguito per l'attribuzione di tutti i seggi dei collegi plurinominali in base ai quali noi sediamo in questa Aula. La stessa Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nell'affrontare due casi assolutamente analoghi, ha respinto i ricorsi che riguardavano Toscana e Piemonte, applicando esattamente questo criterio.

Ci sono quindi due elementi insuperabili: l'applicazione e l'interpretazione della normativa, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata anche del Consiglio di Stato e l'interpretazione consolidata della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Pertanto il voto non può che essere contrario all'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.

[MINUTO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, cari colleghi, vorrei dirvi solo poche parole, anche perché se facessi un discorso molto più lungo, potrei sicuramente emozionarmi e invece voglio essere forte. Il



mio è il percorso di una militante che ha fatto politica nel suo territorio. Sin da bambina, con mio padre, ho partecipato a manifestazioni e riunioni politiche. Poi, diventata più grande, per essere eletta in consiglio comunale, ho cercato i voti ad uno ad uno. Ho partecipato con lealtà... (*Applausi*). Ho partecipato con lealtà e orgoglio alla vita delle istituzioni del mio Paese. Posso solo dire che la politica fatta per lo più in mezzo agli uomini, in un paese del Sud, nel quale la terra e il mare da un tempo atavico concedono all'uomo un primato sociale difficile da scalfire, hanno contribuito a formare la mia coscienza di donna e di cittadina.

Insomma ho fatto gavetta e, attraverso questo percorso, sono arrivata fino al Senato della Repubblica. Per me è stato insieme un obiettivo ed un sogno che si è avverato. In Senato ho lavorato con disponibilità umana e soprattutto con tanta umiltà. Ho imparato tanto, ho avuto tanto e di questo, comunque andrà la votazione che si compirà tra pochi minuti, ringrazio ognuno di voi e l'Istituzione che tutti ci comprende.

Non ho mai dimenticato il percorso alle mie spalle, ho continuato con le forze che avevo a mantenere un rapporto con i territori e le persone per le quali e con le quali ho sempre fatto politica. Anche in questa esperienza, così come nelle precedenti, ho certamente fatto errori; di alcuni ne ho avuta immediata coscienza, di altri ne ho avuto conoscenza attraverso l'interlocuzione con voi, colleghi, anche con quelli dell'altra parte e dell'altra idea politica.

So anche però quanta generosità ho messo nel mio lavoro parlamentare e spero, auspico, che questa generosità sia stata percepita, così come io ho percepito la generosità di tanti in quest'Aula perché ritengo che qui, signori, risieda davvero il nostro patrimonio comune. Ora, tra pochi minuti, sì, tra pochi minuti, si deciderà se dovrò restare in quest'Aula fino alla fine della legislatura o dovrò abbandonarla dopo quasi quattro anni e solo ad un anno dalla scadenza naturale del termine.

Non mi avventuro in interpretazioni di carattere giuridico che ho riassunto nell'ordine del giorno e che ritengo essere dalla mia parte, non perché ritengo che debbano essere eluse, ma perché penso profondamente che si tratterebbe di una ipocrisia.

Le ragioni per le quali alcuni chiedono che io vada via sono le stesse che le medesime persone vorrebbero far valere affinché altri arrivino in quest'Aula. È una contraddizione insopportabile, che non può essere spiegata con qualche fumosa teoria istituzionale e che probabilmente spinge ad una riflessione: la verifica dei poteri, almeno nella fase istruttoria, non può essere più lasciata ostaggio di accordi politici, piccoli o grandi che siano. Urge una riforma. Oggi quel che conta è un giudizio che riguarda la persona, il suo operato, il rifiuto di una logica basata su accordi di vertice. Per come sono andate le cose sapete tutti, in coscienza, che quelli non mi hanno mai riguardato, ma solo penalizzato.

Per questo mi rivolgo con umiltà a ognuno di voi, al di là dell'appartenenza di schieramento, di destra, sinistra, di centro, e persino di là dell'appartenenza ai diversi Gruppi; con la stessa umiltà che ho voluto fosse il segno del mio lavoro in Senato accetterò il risultato del voto, qualunque esso sia.

In conclusione, la ragione è stata sempre la mia salvezza ed affido alla ragione anche questa ennesima prova. Ringrazio tutti per l'ascolto attento e vi chiedo di votare a favore dell'ordine del giorno.

(*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione sul documento in esame.

Ha facoltà di intervenire il relatore.

**PILLON**, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

**PRESIDENTE**. Comunico che è pervenuto alla Presidenza l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Fantetti e da altri senatori, che è in distribuzione e si intende illustrato.

Ricordo che l'ordine del giorno sarà votato a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento.

Passiamo alla votazione.

**BALBONI** (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BALBONI** (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, comprendo fino in fondo l'amarezza della collega Minuto, della quale ho sempre apprezzato l'impegno, la passione e la competenza nel lavoro svolto in quest'Aula; tuttavia, anche se mi dispiace, devo annunciare a nome del Gruppo Fratelli d'Italia il voto

contrario all'ordine del giorno proposto dal collega Fantetti.

Noi di Fratelli d'Italia, infatti, siamo sempre e comunque per l'applicazione della legge: se la legge è sbagliata, la dobbiamo cambiare, ma fino a quando una legge è in vigore, il principio di legalità deve prevalere, purtroppo, anche sui sentimenti personali. In particolare, in un momento di difficoltà, nel quale giustamente il Governo, il Parlamento e la classe politica invocano il rispetto delle regole da parte di tutti gli italiani (perché è chiaro che da questa crisi usciremo soltanto se tutti rispetteremo le regole), non avrebbe senso che proprio quest'Assemblea si arrogasse il diritto di non rispettare una chiara legge dello Stato.

Mi dispiace per la senatrice Minuto, ma dall'altra parte c'è comunque un senatore che attende da tre anni il diritto a sedere su un seggio in questo Parlamento. Confrontando i due interessi, certamente entrambi rispettabili, l'unica soluzione che noi possiamo dare è il rispetto stretto della legalità.

Collegli, la sentenza del Consiglio di Stato cui il collega Fantetti si appella per chiedere di rovesciare la decisione della Giunta, è una sentenza che riguarda il Parlamento europeo e parla di circoscrizioni. È una sentenza giusta e legittima, ma non applicabile in questo caso, perché nella fattispecie in esame il problema non attiene ai seggi assegnati alla circoscrizione. La circoscrizione, in questo caso, è la Regione Veneto, ma non c'è scritto da nessuna parte che, all'interno della circoscrizione, non possano trasmigrare seggi da un collegio all'altro.

Del resto, tutti quanti abbiamo partecipato a elezioni regionali. Sappiamo benissimo che questa è quasi la regola per quanto avviene alle elezioni regionali, dove le circoscrizioni sono su base provinciale, ma poi, per il gioco dei resti, ci sono Province che hanno seggi in più rispetto a quelli che la legge assegna loro e ci sono Province che hanno seggi in meno rispetto a quelli che la legge assegna loro.

Questo è un caso identico. Eppure, con grande dispiacere e comprensione umana per la collega Minuto, noi, come sempre, non possiamo che scegliere di privilegiare la legge.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Fantetti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Non essendo state presentate proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, non si procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta, nel senso di dichiarare l'annullamento dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella Regione Puglia. *(Applausi).*

Per consentire alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di procedere agli accertamenti relativi all'individuazione del candidato subentrante, la Giunta è autorizzata a convocarsi sin d'ora.

Pertanto, sospendo brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,04, è ripresa alle ore 11,24).*

Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio a seguito dell'approvazione della relazione sull'elezione contestata della senatrice Anna Carmela Minuto, ha riscontrato nella seduta odierna che il candidato cui attribuire il seggio è Michele Boccardi.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Michele Boccardi.

Avverto che da oggi decorre nei confronti del nuovo proclamato il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

**Discussione del documento:**

**(Doc. III, n. 5) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Circoscrizione estero - Ripartizione America meridionale (ore 11,25)**

**Approvazione dell'ordine del giorno n. 2**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento III, n. 5.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea la convalida dell'elezione del senatore Adriano Cario nella Circoscrizione estero - Ripartizione America meridionale.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Chiedo alla relatrice, senatrice D'Angelo, se intende intervenire per integrare la relazione scritta.

**D'ANGELO**, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, Governo, la Giunta è stata anche in questo caso impegnata per un lungo lasso di tempo e in maniera costante. Ne è venuta fuori una relazione abbastanza corposa, alla quale mi riporto integralmente.

**PRESIDENTE**. Ricordo ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 2, del Regolamento, fino alla chiusura della discussione, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta mediante la presentazione di ordini del giorno motivati. In mancanza di tali proposte l'Assemblea non procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

Dichiaro aperta la discussione sul documento in esame.

È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.

**LA PIETRA** (*FdI*). Signor Presidente, colgo l'occasione di questo intervento per accendere i riflettori, al di là della vicenda specifica, sulla più generale gestione del voto degli italiani all'estero, che ormai da anni segnala forti criticità, sicuramente non più accettabili, per il giusto riconoscimento della libera espressione di voto di tantissimi connazionali che, per vari motivi, risiedono in Nazioni diverse, ma che mantengono un forte legame con la madrepatria. Patria che purtroppo però spesso, troppo spesso, si presenta più matrigna che madre.

Molte sono le difficoltà di chi vive all'estero. Penso alle procedure per il riconoscimento della cittadinanza in quanto figli o nipoti di italiani, elemento fondamentale sia per ufficializzare un forte legame con l'Italia, sia molto spesso per una doverosa tutela dei propri diritti oltre confine, tutela della quale tutti noi possiamo godere in quanto cittadini italiani. Penso anche ai consolati, spesso poco attenti alle esigenze dei nostri connazionali residenti nei rispettivi distretti consolari, ma certamente forse più attenti a mantenere i rapporti con rappresentanze estere che ben altro e migliore trattamento riservano ai loro connazionali in termini di qualità di servizio e personale dedicato.

Collegli, i tanti Governi che si sono succeduti hanno approvato, ormai da svariati anni, politiche che hanno visto sempre di più diminuire la presenza dello Stato in alcuni contesti. Penso alla comunicazione, settore nel quale si è deciso di tagliare risorse fondamentali per la sopravvivenza dei giornali italiani pubblicati all'estero. È vero che certe situazioni dovevano essere riviste, monitorate e controllate, ma questo non può giustificare l'azzeramento lineare dei contributi all'editoria italiana oltreconfine. Penso alla sempre minore presenza, se non addirittura all'abbandono dello Stato nelle azioni di mantenimento, gestione e controllo delle scuole italiane all'estero, strutture di fondamentale importanza per il legame culturale con la patria ed elemento imprescindibile per la conoscenza e il mantenimento della nostra lingua da parte di decine di migliaia di giovani italiani. (*Applausi*).

Oltre a tutto ciò, manca soprattutto una visione, una linea politica estera chiara per i nostri connazionali. Mancano regole e procedure precise, che non possono essere uniformi, ma devono essere invece adattate alle esigenze di ogni singola realtà territoriale.

Sintetizzando al massimo il concetto, voglio dire che procedure e regole che valgono molto probabilmente per l'Europa o per il Nord America, ad esempio, non possono essere applicate con la stessa facilità per altre Nazioni o continenti nei quali si vive in condizioni sociali e contesti politici difficili, spesso anche pericolosi, così come accade in alcuni Paesi del Sud America, dove la presenza dei nostri connazionali è fortemente radicata: penso al Venezuela o alla stessa Argentina, dove brogli e situazioni non chiare sono all'ordine del giorno.

Ricordo a noi tutti, colleghi, in questi giorni e in queste ore in oltre cento distretti consolari si stanno svolgendo le elezioni dei Comites (Comitati per gli italiani all'estero), gli organismi di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero e anche in questa circostanza ci sono arrivate segnalazioni puntuali relative a criticità al limite della legalità: plichi spediti tramite corriere, consegnati in maniera massiva senza nessuna certezza del destinatario; importanti quantità di buste consegnate a singoli soggetti e non direttamente al destinatario; buste aperte non sigillate; assoluta arbitrarietà da parte di alcuni consolati nella gestione della raccolta firme per l'approvazione delle liste.

Non parlo di interpretazioni della legge elettorale vigente o di questioni procedurali migliorabili; parlo

invece di fatti gravi che tutto fanno meno che garantire la certezza che i prossimi risultati elettorali non siano stati alterati attraverso condotte illecite o fortemente censurabili.

Oggi parliamo dei Comites, ieri di elezioni politiche, ma sono le solite problematiche che abbiamo sempre segnalato e che causano la sfiducia dei nostri connazionali sul valore del loro voto, una sfiducia testimoniata purtroppo anche dalla bassa affluenza ed espressione del voto per via postale.

Questa situazione ci ha convinti a presentare un disegno di legge - lo voglio evidenziare in Aula, perché poco parliamo di questi temi - per cambiare le modalità di voto per gli italiani all'estero. Si tratta di una proposta presentata per l'istituzione del voto elettronico per gli italiani all'estero; una normativa di soli tre articoli, che prevede questa modalità di voto esclusivamente per i 6 milioni di italiani residenti all'estero. Si tratta di un provvedimento che non è un atto isolato, ma è frutto di un lavoro e di una sensibilità e di attenzione di Fratelli d'Italia alle nostre comunità che vivono oltre confine, fatta di interrogazioni e anche di emendamenti, tra cui - ne voglio ricordare uno per tutti - quello che ha consentito ai medici venezuelani di origine italiana, ai quali non si voleva riconoscere la professionalità acquisita negli anni passati all'estero, di venire ad esercitare la loro preziosa professione in Italia durante il *lockdown* imposto dalla pandemia. Permettetemi di ringraziare questi volontari. *(Applausi)*.

In tutto questo, come non ricordare la battaglia per la concessione del voto degli italiani all'estero? Compie oggi venti anni la norma inserita nella nostra Costituzione, che è stato il coronamento dell'impegno portato avanti dal grande Mirko Tremaglia *(Applausi)*.

Proprio per questo impegno crediamo anche che, a distanza di ormai tanti anni e in virtù delle molteplici problematiche appena citate, la legge che regola il voto degli italiani all'estero debba essere sottoposta a una revisione, a cominciare proprio dalla modalità di voto e sono certo che in tutto questo la tecnologia potrà aiutarci e dare un'adeguata rappresentanza ai nostri connazionali.

In conclusione, signor Presidente, non entro nella questione tecnica di oggi, molto complessa, ma ribadisco che molti nostri connazionali ci guardano, ci chiedono attenzione e, soprattutto, ci chiedono di rendere concreta la fiducia che pongono nella nostra Nazione e nelle rappresentanze parlamentari e anche il voto di oggi va in questa direzione.

Per questo non possiamo rimanere sordi alle richieste dei nostri connazionali che vivono all'estero, che ci sollecitano a dare legittimità e correttezza, a fare chiarezza e a ristabilire la legalità.

Non so cosa il Senato voterà alla fine di questa discussione, ma sicuramente possiamo garantire che Fratelli d'Italia sarà al loro fianco, sempre, in ogni passaggio parlamentare, compreso quello odierno, necessario per arrivare all'obiettivo comune: garantire legalità e degna rappresentanza dei nostri connazionali all'estero. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

**DE FALCO** *(Misto)*. Signor Presidente, parliamo della questione dell'elezione all'estero del senatore Cario, che si può dividere in due parti: quella relativa alla asserita tardività del ricorso e quella che riguarda il merito.

Sulla prima parte, Presidente, ossia sulla questione della tardività, dobbiamo osservare alcuni aspetti preliminari. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per la verifica dei poteri, può procedere di propria iniziativa, senza alcun limite, agli accertamenti e adottare le deliberazioni conseguenti in relazione ai risultati elettorali, ai requisiti e alle cariche ricoperte. Si parla, quindi, anche di incompatibilità.

Inoltre, ad inizio legislatura il Segretario generale del Senato cura che siano raccolti tutti i documenti elettorali e li esamina sommariamente, provvedendo altresì a una indicazione dei ricorsi presentati. L'articolo 7 del predetto regolamento per la verifica dei poteri prevede che «Il Segretario generale restituisce al mittente - attenzione, perché questo è un dato formale, notarile, ma fondamentale - qualsiasi reclamo, memoria o atto proveniente da ricorrenti o elettori, che sia inviato dopo il ventesimo giorno dalla proclamazione». In tal caso, non si deve dar luogo ad alcuna attività istruttoria conseguente, di cui al successivo articolo 9 del regolamento per la verifica dei poteri.

Nel caso specifico, invece, gli atti non sono stati restituiti al mittente. Anzi, la Giunta ha proceduto con l'istruttoria di propria iniziativa, sanando quindi ogni eventuale ritardo con la propria potestà, che è

fissata dall'articolo 2 del citato regolamento.

Ancora, se il termine fosse stato un elemento determinante, c'è da chiedersi perché la Giunta non solo abbia istruito, ma abbia addirittura poi contestato l'elezione del senatore Cario. Perché la Giunta avrebbe lavorato inutilmente per anni? Il principio di conservazione degli atti giuridici e il principio di economicità impongono che queste attività abbiano un senso. Quindi la tardività presunta, comunque fosse, è sanata dalla iniziativa della Giunta e dalla mancata restituzione degli atti all'esponente.

Veniamo al merito. La legge n. 459 del 2001 sul voto all'estero prevede che il voto sia espresso tramite posta; dunque, alle sezioni non corrisponde un'effettiva distribuzione territoriale e la suddivisione in sezioni è fatta in seguito all'invio delle schede presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, che si trova a Roma, ovviamente, presso la corte d'appello, secondo un criterio, quindi, che è non territoriale - ripeto - ma sostanzialmente casuale.

La Giunta ha nominato un proprio comitato per esaminare le schede; contemporaneamente, la procura di Roma ha esaminato alcune centinaia di schede. Che cosa è emerso? È emerso che su 125 schede della sezione 948, 108 sono riferibili alle stesse dieci grafie. Su 100 schede della sezione 1.007, 100 schede provengono da cinque grafie, di cui due sono le stesse della sezione 948. Le sole due sezioni - secondo l'obiezione - non sarebbero rappresentative delle 99 complessive e così sarebbe, se però queste sezioni non fossero di per sé un insieme casuale e dunque un campione statistico rappresentativo e se la percentuale di annullamento dovuta alle irregolarità emerse dalle perizie grafiche non fosse quindi estensibile a tutte le altre sezioni.

Mi spiego: non abbiamo soltanto 100-200 schede contraffatte, ma abbiamo l'86, il 98, il 100 per cento delle schede esaminate che sono contraffatte. Questo si rileva attraverso l'esame di una sezione che di per sé costituisce un campione statistico rappresentativo. Quindi, questa percentuale di contraffazione deve essere estesa, in via logica, statistica e matematica, a tutte le 99 sezioni.

La terza perizia, inoltre, conferma il dato del 100 per cento di schede contraffatte sulla sezione 991 con segni di ricalco da sovrapposizione di schede nello scrivere «Cario». La terza perizia conferma ancora il 98 per cento nella sezione 974. Nella sezione 1.040, risulta il 100 per cento delle schede contraffatte. Ma di che stiamo parlando? Le mani sono quasi sempre le stesse.

Il comitato della Giunta dice che emerge chiaramente il *fumus* della circostanza di natura patologica con riferimento all'identità della calligrafia. Insomma, la Giunta propone qualcosa che però disattende se stessa: nemmeno nel comitato c'è alcun dubbio sul fatto che gli atti non furono restituiti al mittente; la tardività è superabile ed è stata in effetti superata dalla potestà della Giunta; che la media delle schede contraffatte è elevatissima e rasenta praticamente o quasi la totalità, approssimandosi infatti al 100 per cento delle schede esaminate. Ancora: la peculiare modalità di formazione di quelle sezioni, scollegata dalla variabilità territoriale, costituisce un naturale campione rappresentativo, che può e deve dunque essere logicamente esteso a tutte le altre sezioni.

Per questi motivi, ritengo che l'elezione giustamente contestata del senatore Cario vada annullata e quindi vada respinta la proposta della Giunta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

[CUCCA \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, devo dire che il ragionamento fatto adesso dal senatore De Falco sarebbe anche esaustivo, non ci sarebbe necessità di aggiungere granché, ma alcuni aspetti andrebbero - a mio parere - evidenziati meglio.

Desidero innanzitutto dire che non intendiamo fare di tutta l'erba un fascio: questa è una situazione patologica che si è verificata nella circoscrizione dell'America del Sud, ma sicuramente non si può pensare - come qualcuno ha suggerito - che le elezioni all'estero si svolgano sempre in maniera poco cristallina. Certamente ci sono delle lacune e delle problematiche che andrebbero affrontate.

A questo riguardo voglio anche ricordare ai colleghi che, proprio per evitare qualsiasi problema di trasparenza, è stato depositato dal Gruppo al quale appartengo, Italia Viva-Partito Socialista Italiano, un disegno di legge diretto proprio a colmare quelle lacune e consentire una certa tracciabilità del voto, sempre nell'anonimato.

Quando è stata respinta la prima relazione, si era detto che il ricorso del senatore Fabio Porta era tardivo. Ebbene, devo smentire: non è vero. L'onorevole Fabio Porta ha potuto presentare il ricorso

soltanto quando è stato messo nelle condizioni di conoscere l'esito.

Come è noto - ed è un fatto notorio - i risultati della circoscrizione estero arrivano sempre in ritardo rispetto alle elezioni che si svolgono in Italia e l'onorevole Porta ha fatto tempestivamente ricorso non appena è venuto a conoscenza di quel che era accaduto.

Ci vuole il tempo materiale per verificare che ci sono delle patologie nell'espressione del voto. Ci vuole il tempo materiale per verificare una volta proclamati i risultati che - come è noto - sono sempre in ritardo. Pertanto, i venti giorni non son quelli che decorrono qui in Italia, ma essi decorrono da un periodo successivo. Ovviamente c'era anche necessità di verificare quelle patologie che sono state denunciate e che sono state accertate - credo - in maniera inequivocabile e inconfutabile.

È evidente che non si tende a dare colpa ad alcuno: pende un procedimento penale a carico di ignoti, che avrà anche una fine, ma nell'ambito di quel procedimento penale sono stati fatti accertamenti che hanno reso inequivocabile il fatto che ci siano stati dei brogli - li vogliamo chiamare così? - o comunque che ci siano state schede firmate da poche mani.

In questo senso, la relazione proposta oggi all'Assemblea non è condivisibile in relazione alle sezioni, perché si omette di considerare ciò che la Giunta aveva accertato, e cioè le modalità con cui vengono formate le sezioni.

Quando si parla della sezione 1 - faccio un esempio - si fa riferimento a una sezione che viene istituita in Italia, non all'estero. È in Italia che, quando arrivano tutte le schede da una data circoscrizione, le stesse vengono divise in gruppi, si formano le sezioni e si assegna loro una numerazione. Questo rende evidentemente ancora più marcato il fatto che ovunque, in quella circoscrizione di Buenos Aires, le schede siano state redatte da poche mani. A questo riguardo non si può omettere di considerare anche il fatto che sono state eseguite diverse perizie calligrafiche, non da noi.

Apro una parentesi: la Giunta aveva costituito un sottocomitato dove è emerso in maniera inequivocabile, *ictu oculi*, che le firme erano palesemente uguali, vergate da una medesima mano. Avevamo fatto un conto di due-tre mani differenti, e questo è emerso anche da un semplice esame delle schede.

Per parte sua, la procura ha disposto perizie calligrafiche (più di una) che hanno dato un risultato inequivocabile, ovvero che un gruppo di schede era stato vergato da A, B e C, e parliamo non di due, cinque o 100 schede, ma di migliaia di schede. Altrettanto dicasi per quel che riguarda la seconda perizia calligrafica, dalla quale, prendendo in mano altre schede di altre sezioni - ricordando come vengono formate le sezioni delle schede all'estero - è risultato che un numero molto elevato di schede è stato vergato dalle mani D ed E, e guarda caso anche dalla mano A che aveva vergato quelle della prima perizia calligrafica. Ciò significa che questo sistema era diffuso nel territorio; che in quella circoscrizione le schede sono state evidentemente manomesse. Se mi consentite, è questo quello che dovrebbe far riflettere l'Assemblea. È vero che l'Assemblea è sovrana, ma è sempre soggetta alla legge. Questo è il punto: la legge va rispettata. In questo caso, se accedessimo alla tesi, proposta dalla relatrice, di convalidare l'elezione del senatore Cario, pur con tutta la comprensione che gli si può dare, vorrebbe dire affermare il principio che si possono commettere dei reati, che sono stati sicuramente commessi. Quell'elezione è frutto della commissione di un reato e questo non lo possiamo dimenticare. C'è poi il problema della prova di resistenza: è stata fatta e depositata dall'onorevole Porta una perizia che mi pare assolutamente inattaccabile, sotto qualsiasi punto di vista. Dico questo perché non possiamo considerare la prova di resistenza se non consideriamo come le sezioni vengono formate: è quello che dicevo in precedenza. La prova di resistenza ha infatti dato inequivocabilmente il risultato che sarebbero circa 12.000 le schede che andrebbero annullate e non dovrebbero essere prese in considerazione, perché frutto di quella manomissione che conosciamo tutti. Che manomissione vi sia stata - come ricordava il senatore De Falco - risulta anche dal fatto che, oltre alla scheda scritta con la penna, è capitato che molte schede avevano impresso lo stesso nome; il che significa che le schede erano una sopra all'altra e, quando si firmava la prima, rimaneva sotto il segno della penna. Questo vuol dire che qualcuno ha firmato più di una scheda e già questo basterebbe per inficiare l'elezione.

Se poi andiamo a vedere la prova di resistenza, che si basa su criteri matematici ed è una perizia giurata, sottoscritta da un ordinario di statistica, essa non lascia assolutamente dubbi sul fatto che,

effettivamente, ove quelle schede non fossero prese in considerazione - e non possono essere prese in considerazione, perché frutto della commissione di un reato: non possiamo dimenticare questo fatto - l'onorevole Porta avrebbe stravinto le elezioni.

Di conseguenza sono fermamente convinto che si dovrebbe annullare l'elezione del senatore Cario e lasciare il posto a chi si è comportato onestamente e correttamente, perché non è vero che ci siano state percentuali patologiche nell'area del Brasile. Questo non è vero: basta vedere i numeri. È vero che qualcuno ha preso più voti di altri, ma non ai livelli del 98 per cento o addirittura del 100 per cento: non esiste! L'onorevole Porta non ha preso da nessuna parte percentuali di quel genere.

Quindi mi pare che, prescindendo da tutto, nel rispetto della legge dovremmo prendere atto del fatto che le elezioni sono state viziate dalla commissione di un reato - non si sa chi lo abbia commesso - e conseguentemente l'esito inevitabile è che deve essere annullata l'elezione del senatore Cario... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD). Signor Presidente, sono stata un'italiana all'estero e ho avuto una parlamentare di riferimento in quel periodo della mia vita, ovvero Laura Garavini. Vivevo in Germania, conosco il lavoro dei nostri eletti all'estero e ho la fortuna, come Presidente del Gruppo Partito Democratico, di avere tra i nostri banchi un eletto all'estero, in una circoscrizione lontanissima come l'Australia, che è il senatore Francesco Giacobbe. Conosco i sacrifici che sopporta in continuazione, per tenere quel contatto importante tra i suoi elettori e il lavoro che svolge in questa sede, per i suoi elettori e per tutti noi.

Dico questo perché quello che sta avvenendo oggi riguarda senz'altro quest'Assemblea ma, se noi avessimo la capacità di guardare oltre, ci accorgeremmo cosa sta succedendo al di là degli oceani. Signor Presidente, questa non è semplicemente la battaglia di Fabio Porta o del Gruppo dei senatori del Partito Democratico: questa è una battaglia che tantissimi cittadini nostri connazionali residenti all'estero stanno portando avanti da diverso tempo.

Sta raccogliendo tantissime firme una petizione rivolta al Senato italiano per chiedere ai senatori di valutare con attenzione, perché in tanti non si riconoscono in quel voto espresso dagli eletti all'estero. Infatti, quelli che sono stati definiti, anche in quest'Aula e nella relazione, dei brogli vanno a inficiare la speranza che i nostri connazionali all'estero hanno di poter avere coloro che davvero riconoscono come loro rappresentanti.

Le parole che oggi sto provando a pronunciare in questa sede sono le stesse che pronunciano loro quando ci chiedono di avere un atteggiamento corretto, visto che neanche loro possono permettersi che ci siano delle ombre ed opacità sul voto all'estero. Ciò, infatti, rischierebbe di inficiare davvero quel valore, quella storia e tutte quelle cose importanti che il senatore La Pietra ha prima richiamato nel suo intervento, nonché l'attaccamento al voto, portando a un'ulteriore forma di astensionismo.

Oggi il Senato, con un atto di coraggio, è chiamato a fare la cosa giusta, che qui è stata già rappresentata dai colleghi e che verrà ulteriormente dettagliata in maniera impeccabile dalla collega Anna Rossomando, la nostra senatrice membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Proprio perché quegli aspetti sono palesi e sotto gli occhi di tutti, compresi i nostri connazionali, abbiamo bisogno di dare un segnale di legalità, trasparenza e giustizia. È di fondamentale importanza per chi crede nelle istituzioni dare questo segnale e consentire a Fabio Porta di entrare presto a occupare quello che è il suo posto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallicchio. Ne ha facoltà.

[GALLICCHIO](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda che stiamo trattando riguarda il senatore Cario, eletto nella circoscrizione estero anche per via di brogli elettorali accertati da perizia grafica giurata.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è espressa valutando due criticità. Quanto alla prima, è stata rilevata la tardività del ricorso, come prevede d'altronde il dettato normativo sul piano formale. Tuttavia, dopo un'ulteriore riflessione dovuta alla complessità e particolarità del caso sul piano sostanziale, ci siamo chiesti quale sia effettivamente l'elemento che determina il *dies a quo*

del ricorso e, quindi, il termine di impugnazione. Nel caso di Porta non è certo il giorno della proclamazione di Cario, bensì l'effettiva conoscenza di un'indagine sui brogli. È ovvio che il ricorrente ha potuto fare la contestazione solo dopo aver avuto contezza delle indagini della magistratura. Di conseguenza, possiamo considerare superata la tardività del ricorso.

Quanto alla seconda criticità, in Giunta è stata dirimente la mancata prova di resistenza per l'esiguo numero di sezioni elettorali controllate, per cui non è stato possibile conteggiare schede contraffatte in numero sufficiente da poter invertire matematicamente l'esito del voto.

Ma parliamo di un caso - come già detto - molto complesso, con migliaia di schede contestate e questo ha necessitato, per me e per i componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del MoVimento 5 Stelle, un ulteriore approfondimento. Non era immaginabile infatti per evidenti ragioni poter fare accertamenti grafologici accurati su ogni singola scheda elettorale delle oltre 15.000 contestate.

Proseguendo velocemente, vediamo solo i numeri, alcuni dei quali li abbiamo già ascoltati. Ci risulta che nella sezione 948 sono state individuate dieci sole mani a cui ricondurre ben 108 schede, che rappresentano l'86 per cento delle schede campionate in questa sezione. In un'altra sezione, la 1.007, sono state individuate addirittura appena cinque mani per il 100 per cento di tutte le schede campionate. Inoltre, due delle mani rilevate concordano con due delle mani individuate nella sezione 948, di cui parlavo prima. Ancora, attenzione: nella terza perizia è stato accertato che, nella sezione 991, su un campione di 50 schede, tutte le schede risultavano con certezza contraffatte perché compilate dalla stessa mano. Per talune schede - come anche rilevato già in quest'Aula - sono state rilevate le tracce verosimilmente attribuibili al ricalco originato dalla sovrapposizione di una o più schede nel segnare il nominativo del candidato Cario, e così via: le mani sono sempre le stesse.

Ora, in questa Aula, senza nulla togliere al valore personale e al lavoro sin qui svolto dal senatore Cario, rivolgo a tutti la seguente domanda: possiamo accettare noi l'ombra dei brogli elettorali sull'elezione di questo Senato? Io credo di no. Tutelare il diritto di voto è un nostro dovere. Questa Assemblea politica, espressione della democrazia, ha il dovere di affermare per milioni di italiani che vivono all'estero il diritto di esprimere il proprio voto libero e personale, come sancisce la nostra bellissima Costituzione. (*Applausi*).

Permettetemi ora una riflessione breve sul tema generale che stiamo trattando. La presente vicenda ci rende consapevoli che le modalità di voto all'estero devono essere completamente modificate. C'è infatti un grande *vulnus* nel voto all'estero giacché, di prassi, non c'è trasparenza durante lo spostamento delle schede. Le schede vengono spedite, il loro spostamento non è trasparente fino al loro rientro al consolato e - attenzione - non si ha certezza - come afferma anche la presidente dell'Ufficio elettorale ascoltata in audizione nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - di chi materialmente le abbia spedite o abbia espresso il voto.

Ecco per noi del MoVimento 5 Stelle, che da sempre ci schieriamo dalla parte della legalità, che impersoniamo il desiderio di giustizia e la tutela della democrazia, questa opacità non è accettabile.

Per tale motivo ci siamo battuti per ottenere il voto elettronico a distanza per gli italiani all'estero al fine di aprire la strada a un voto libero, salvo dai brogli, a partire dalle prossime elezioni politiche. Sì, ci siamo riusciti: un'altra battaglia di legalità combattuta e vinta in solitaria dal MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

In conclusione, Presidente, parlando del caso dibattuto, sebbene giuridicamente sia condivisibile la tesi che ha portato la camera di consiglio a propendere per la salvaguardia dell'elezione del senatore Cario, non essendo superata la prova di resistenza, non sono invece condivisibili politicamente e sostanzialmente le sue conclusioni.

Non si può avallare una situazione che di fatto ha palesato evidenti brogli elettorali, le cui responsabilità andranno ricercate in altra sede dalla magistratura, con un procedimento al momento a carico di ignoti.

Pertanto, signor Presidente, invito tutti a dare un segnale di dignità. Facciamo sì che tutti i cittadini, sia dentro che fuori i confini geografici, possano essere fieri di essere italiani. Votiamo a favore dell'ordine del giorno per l'annullamento di questa elezione sporcata dai brogli. L'Italia e gli italiani lo



meritano. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione sul documento in esame.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

**D'ANGELO**, *relatrice*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

**PRESIDENTE**. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza gli ordini del giorno G1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, e G2, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, che sono in distribuzione e che si intendono illustrati.

Ricordo che gli ordini del giorno saranno votati a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento.

Passiamo alla votazione.

**BALBONI** (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BALBONI** (*FdI*). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore degli ordini del giorno, perché non possiamo accettare che rimangano dubbi sulla legittimità di una elezione di un parlamentare che fa parte di quest'Assemblea. I brogli sono accertati, conclamati, clamorosi e talmente diffusi che, anche se l'esame riguarda soltanto un campione comunque significativo delle schede, mettono un'ombra molto grave su quella elezione. È chiaro che questa opera di inquinamento della volontà popolare può essere frutto non di qualche singolo delinquente, ma di un lavoro di concerto e quindi di una associazione a delinquere finalizzata a inquinare il risultato del voto. Noi non sappiamo se e fino a che punto questo lavoro criminale di inquinamento del voto ha sovvertito l'esito del voto. Tuttavia, di fronte a un dubbio così grave, non possiamo convalidare l'elezione di un senatore su cui incombe un sospetto di una tale gravità.

Pertanto, poiché l'ordine del giorno afferma chiaramente di non convalidare l'elezione di Cairo, noi voteremo a favore, auspicando che ulteriori approfondimenti istruttori possano sancire definitivamente cosa è veramente successo in quei seggi, anche se i dati a nostra disposizione ce lo lasciano già comprendere molto chiaramente.

**ROSSOMANDO** (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ROSSOMANDO** (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non stiamo discutendo di un caso assimilabile a quelli che lo hanno preceduto, perché non discutiamo né di errori di calcolo né di interpretazione di leggi per attribuire i seggi. Noi stiamo discutendo su un caso molto allarmante.

Ci sono tre questioni che sono dirimenti. La prima questione: nessuno ha messo in dubbio la contraffazione delle schede. In quest'Aula arriva un dato oggettivo: ci sono delle schede contraffatte. Seconda questione: non è obiettabile il metodo dell'analisi a campione. Non soltanto è una prassi consolidata, ma è anche un metodo stabilito dal Regolamento di questo Senato e di questa onorevole Assemblea. Terza questione: il campione è attendibile, perché le schede analizzate non provengono da sezioni territoriali, come siamo abituati noi a considerarle, quando pensiamo al seggio di quella o di quell'altra scuola; sono sezioni artificialmente nominate, perché il voto per posta viene raggruppato e scrutinato poi in Italia. Questa modalità lo rende un campione particolarmente attendibile, perché non è relativo a una piccola porzione di territorio.

Altra questione: la percentuale delle contraffazioni è talmente elevata che rende assolutamente attendibili la valutazione e il metodo della proiezione, adottati da ben tre perizie d'ufficio della procura della Repubblica di Roma, e l'attività che ha svolto il comitato elettorale in sede alla Giunta. Vorrei sottolineare che il comitato e il consulente del pubblico ministero hanno analizzato schede diverse. Quindi, stiamo parlando di una somma di campioni.

Il Comitato ha riscontrato un *fumus* di circostanze di natura patologica con riferimento alla identità calligrafica dell'espressione del voto. Dov'è la patologia? È nella quantità. Le tre perizie della procura della Repubblica hanno esaminato schede di cinque sezioni diverse da quelle del comitato, acclarando con certezza una percentuale molto significativa dei voti che era stata espressa da stesse mani, ripetute in più sezioni. Addirittura, tra una sezione e l'altra, si riscontrava la stessa mano che aveva operato in una sezione e nell'altra sezione.

Faccio alcuni esempi. La procura della Repubblica di Roma ha fatto tre perizie: tre sezioni sulle 32 denunciate. Le percentuali di contraffazione oscillano tra il 98 per cento e il 100 per cento. Sezione numero 948: percentuale dell'86,4 di contraffazione; sezione numero 1007: 100 per cento di schede contraffatte. Noi abbiamo 32 sezioni, sulle quali è stata denunciata un'anomala percentuale a favore e nelle quali sono state riscontrate, nelle parti esaminate, queste percentuali. Nelle restanti 67 sezioni, sempre di Buenos Aires, a fronte di quelle percentuali (il 98 per cento, il 100 per cento e l'86,4 per cento) c'è una percentuale di voti a favore di Cario del 15,41 per cento.

Perché è molto attendibile il metodo usato per la proiezione e la prova di resistenza? Facciamo l'esempio. Per fare la prova di resistenza, non si è detto: percentuale di contraffazione al 98 per cento. Rimane il 2 per cento, proiettiamo il 2 per cento. No: è stato proiettato il valore del 15,41 per cento. Ecco perché tutti questi elementi concomitanti rendono particolarmente attendibile la valutazione che è stata fatta.

Aggiungo che l'analisi per campione - come dicevo - è radicata nell'articolo 12 comma 3, del nostro Regolamento e ha precedenti per prassi del 2002 e del 2003, per citare solo alcuni casi.

Onorevoli colleghi, non è certamente compito di quest'Assemblea e del Parlamento stabilire chi eventualmente ha commesso un illecito e con quali modalità. Se però vogliamo difendere l'autonomia del Parlamento e della politica - e dobbiamo farlo - dobbiamo riempire lo spazio che ci spetta; non dobbiamo e non possiamo lasciarlo vuoto. Spetta a noi difendere la dignità e l'onore di quest'Assemblea. (*Applausi*). Quando si parla di onore e di valore costituzionale, sappiamo tutti a cosa ci riferiamo.

Il procedimento elettorale è quanto di più delicato ed è un collegato intrinsecamente fondamentale nelle democrazie moderne alla radice della nostra storia, fin dagli albori: è sempre importantissimo il procedimento elettorale. Nei tre casi precedenti ci siamo dilungati su aspetti forse molto tecnici, ma ci dilunghiamo e approfondiamo per avere sempre un metodo e una decisione guidata dall'elemento fondamentale di assicurare un procedimento democratico. Com'è stato ricordato anche da chi mi ha preceduto, è la sostanza che diamo all'articolo 48 della Costituzione, secondo il quale: «Il voto è personale ed uguale, libero e segreto».

Credo pertanto che abbiamo tutte le ragioni, le motivazioni e la necessità di questo Parlamento di votare favorevolmente sull'ordine del giorno. (*Applausi*).

[GARAVINI \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVINI \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione dei colleghi sul fatto che oggi veniamo chiamati a un voto che credo sia davvero importante per ciascuno di noi, perché con esso si tratta di definire se vogliamo essere a sostegno della legalità oppure no. Non si tratta di mettere in discussione il funzionamento del voto degli italiani all'estero. A coloro i quali propendono per abolirlo dico che possiamo anche parlarne in un momento successivo, ma proprio nella misura in cui si volesse mettere in dubbio la validità del voto degli italiani all'estero in generale, come voto per corrispondenza, anche quei colleghi in questo momento sono chiamati ad esprimere un voto favorevole sull'ordine del giorno presentato dalla collega Malpezzi e dal Gruppo Partito Democratico.

Ripeto che in questo caso non si tratta di una questione di carattere generale, ma di riconoscere che ci sono stati brogli palesi e certificati da tre perizie della procura della Repubblica di Roma. I colleghi Rossomando e Cucca hanno descritto bene tutti i parametri. Non si tratta neanche di accusare l'uno o l'altro soggetto, quindi non è questione di colpevolizzare il collega che ha in qualche modo beneficiato di tali brogli, ma di riconoscere che sono stati commessi, al di là di quello che si pensa del voto degli italiani all'estero, del quale poi potremo valutare le modalità. Come Gruppo siamo anche artefici di una proposta che mira a metterlo in sicurezza, attraverso nuove tecnologie che spazzerebbero davvero il campo da qualsiasi ipotesi di broglio. Qui si tratta di capire se, come singoli parlamentari, vogliamo renderci artefici di un qualcosa che andrebbe veramente a ledere la dignità del Parlamento stesso: dal momento che i brogli sono comprovati, si tratta di capire se, per mercanteggiare l'una o l'altra questione, si è disposti a legittimarli e convalidarli oppure no.

Faccio mie le considerazioni di alcuni colleghi e apprezzo il fatto che anche il Gruppo Fratelli d'Italia

abbia già espresso l'intenzione di votare a favore di quest'ordine del giorno, perché credo che tale voto vada veramente a toccare la coscienza di ciascuno di noi e anche la dignità dell'istituzione che noi qui rappresentiamo.

Signor Presidente, non si tratta di giudicare ritardi o meno nella presentazione del ricorso. Il collega Cucca, in qualità di relatore, ha ben espresso come non ci fossero gli elementi oggettivi per il collega Porta di presentare ricorso, dal momento che né a lui né a nessuno erano noti i dati relativi ai risultati del voto degli italiani all'estero.

Con particolare fervore, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo sull'ordine del giorno a prima firma della senatrice Malpezzi e invito tutti i colleghi a fare altrettanto. *(Applausi)*.

**CARIO** (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CARIO** (*Misto*). Signora Presidente, care colleghe e colleghi, innanzitutto vorrei dire che sono veramente tranquillo, perché so di essere completamente estraneo a qualsiasi ipotesi di contestazione o manipolazione dell'esito elettorale in America meridionale. Non si può trasferire l'esito di una perizia a un pubblico ministero che, dopo quasi quattro anni, non ha ancora elevato una qualsivoglia imputazione e nemmeno inviato un qualsivoglia avviso di garanzia; Tale perizia è peraltro stata effettuata in assenza di contraddittorio, su un campione ridottissimo di sezioni (3 su 99) e su un ridottissimo numero di schede (solo 375), quandanche lo si consideri invalido rispetto alle molte decine di migliaia di voti da me legittimamente conseguiti in ben 99 sezioni. Né possono essere considerati decisivi gli accertamenti effettuati dalla Giunta su poche altre sezioni, sempre soltanto in relazione a un numero ristretto di schede, da considerarsi un campione minimale.

Non ritengo sia possibile perciò disporre la mia decadenza sulla base della mera trasposizione proporzionale della percentuale di schede unilateralmente considerate censurabili (lo ripeto: poche decine in 68 sezioni complessive) a tutte le altre quasi cento sezioni elettorali, senza che in tutte queste sezioni sia stato fatto il benché minimo accertamento. A parte il fatto che, anche sottraendo le schede considerate invalide dal totale delle preferenze da me riportate nelle pochissime sezioni esaminate, peraltro nemmeno in tutte le schede, ma solo in una minima parte, permane comunque una differenza a mio favore di migliaia di voti, l'esito peritale e accertativo è assolutamente ininfluenza. Ritengo che per disporre la mia decadenza si dovrebbero verificare tutte le schede di tutte le 99 sezioni del collegio elettorale e non applicare la trasposizione proporzionale di un campione minimale delle schede esaminate.

Finisco qua e spero di aver rappresentato la mia passione civile, ereditata da mio padre, che è stato il primo editore di un giornale in Sud America. Confido nel vostro voto e nella decisione presa dalla Giunta competente. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'ordine del giorno G2, sempre a prima firma della senatrice Malpezzi, non lo ritengo precluso, avendo una motivazione diversa, ma, per la verità, siamo al limite.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G2, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). *(Applausi)*.

Invito pertanto la Giunta delle elezioni a riunirsi per gli adempimenti conseguenti.

Sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 13,19)*.

Riprendiamo i lavori.

**GASPARRI** (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GASPARRI** (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, abbiamo riunito la Giunta delle elezioni e delle

immunità parlamentari dopo le votazioni che ci sono state sulla circoscrizione estero. Ovviamente la Giunta ha dovuto prendere atto di due documenti che hanno determinato un'ampia discussione al suo interno che abbiamo non concluso, ma sospeso, anche per rispetto dei colleghi dell'Assemblea.

La discussione infatti si profilava complessa e lunga, perché in effetti un ordine del giorno è stato respinto. Con il primo voto è stata respinta l'idea di non convalidare l'elezione al senatore Cairo, però si è anche votato contro il proseguo del dispositivo dell'ordine del giorno che fa riferimento alla locuzione «giudizio prognostico» proposta dal senatore Porta. Traducendola in italiano corrente, ci si riferisce alla questione delle schede, cioè alla previsione che, se quelle schede discutibili si fossero riproposte (quindi prognostico nel senso di una previsione, di una prognosi) in tutta l'America Latina potevano determinare un diverso risultato.

L'Assemblea però ha votato contro quest'ordine del giorno, pertanto nel prosieguo dell'esame della Giunta, se noi dobbiamo prendere atto solo del secondo ordine del giorno, che afferma seccamente di non convalidare l'elezione di Cairo, che pure è stato votato, non siamo nella condizione di proclamare un altro senatore, perché non possiamo ignorare l'altro deliberato dell'Assemblea, secondo cui quelle contestazioni sulla scheda non sono valide.

Ricordo a me stesso che su questa vicenda la Giunta, ai sensi del Regolamento, ha svolto una procedura di contestazione con un'udienza pubblica, che viene diffusa, a cui gli interessati (il senatore in carica e il ricorrente) si presentano con degli avvocati; poi in camera di consiglio abbiamo emesso una decisione, che l'Assemblea, che è una sorta di Corte di cassazione, è libera di approvare o no. Tuttavia se adesso dobbiamo decidere a chi attribuire il seggio, poiché, respingendo quell'ordine del giorno, l'Assemblea di fatto ha deliberato che le carte e i documenti del contestatore non sono valide, cosa facciamo, passiamo al terzo eletto? Questo modo di procedere potrebbe essere arbitrario, quindi si è aperta una discussione molto ampia tra chi ha anche sostenuto che il primo ordine del giorno precludeva il secondo e chi invece ha sostenuto che il secondo aveva la possibilità di essere votato. Non è competenza della Giunta, perché la Presidenza ha messo in votazione gli ordini del giorno e noi prendiamo atto di tale decisione e dei deliberati dell'Assemblea. Tuttavia nella Giunta emergono indirizzi diversi - non voglio dire contrastanti - e, trattandosi di una vicenda complessa che coinvolge schede, un'elezione all'estero, una procedura penale che è in corso e che non si è risolta neanche presso la procura, in questo momento la Giunta non è in grado di prendere una decisione sull'attribuzione del seggio, se deve essere una decisione seria e meditata che consenta a tutti i Gruppi di esprimere le loro opinioni.

Nella breve seduta che abbiamo fatto, i colleghi qui presenti hanno espresso valutazioni diverse; io ho impedito che si discutesse sugli ordini del giorno e la loro ammissibilità, perché noi siamo la Giunta, non l'Assemblea; la Presidenza ha la potestà di guidare i lavori dell'Assemblea e quello che ha messo in votazione è una decisione che c'è stata e che non compete a noi. Tuttavia il mandato che noi abbiamo su chi discutere e a quali persone eventualmente attribuire il seggio vorremmo capirlo, proprio perché ci sono procedure di una certa serietà e rigore, tali per cui non è che uno mette il gettone ed esce la risposta. Abbiamo quindi bisogno di svolgere approfondimenti in Giunta sull'attribuzione del seggio e ciò non può avvenire *sic et simpliciter*, posto che l'Assemblea ha votato due ordini del giorno che hanno contenuti differenziati.

In Giunta abbiamo già avuto, in una sorta di microcosmo, l'anticipo della discussione e sono stati espressi tutti i punti di vista: c'è chi dice che la situazione è chiarissima, chi sostiene che non lo è, chi sostiene che allora è escluso anche il ricorrente. Sono state espresse tutte le opinioni; io non ne sto affermando una perché non ho il potere di farlo, né ho il potere di mettere in discussione le decisioni dell'Assemblea, tuttavia ho il diritto di rivendicare alla Giunta un tempo per approfondire la corretta attribuzione del seggio, sulla base di quello che è avvenuto, se dobbiamo operare con serietà e con rigore, così come si deve fare.

Casi di questo tipo possono accadere; le decisioni creano una complessità ulteriore, la Giunta deve approfondire il mandato che l'Assemblea ci ha dato, perché non è ancora chiarissimo ai nostri occhi. C'è un deliberato del secondo ordine del giorno che afferma di non convalidare l'elezione del senatore Cairo, ma nel primo c'è un pronunciamento anche sulle argomentazioni poste dal ricorrente, che sono

state oggetto del giudizio della Giunta, che ha avuto un'udienza pubblica, con gli avvocati delle parti, quindi non si è fatto un esame banale. Ci si dice che questo non conta, quindi andremo a discutere il deliberato che voi avete votato. Poi so che molti non si soffermano su tutte le righe degli ordini del giorno che votiamo, tuttavia noi dobbiamo attenerci alle carte.

Quindi, noi abbiamo bisogno, signor Presidente, di approfondire, nelle riunioni della Giunta che terremo, come facciamo normalmente, a chi dovrebbe essere attribuito questo seggio.

**PRESIDENTE.** Senatore Gasparri, lei mi sta dicendo che necessita di tempo per approfondire la successione del senatore Cario? È questa la sua domanda?

**GASPARRI (FIBP-UDC).** L'Aula dice che il senatore Cario...

**PRESIDENTE.** No, senatore Gasparri, mi risponda molto semplicemente. Atteso il fatto che il senatore Cario è decaduto, la Giunta ha bisogno di tempo per la sostituzione. È questa la domanda?

**GASPARRI (FIBP-UDC).** Signor Presidente, la risposta è la seguente: alcuni colleghi in Aula ritengono - e credo che si riaprirà la discussione su questo, anche se la Giunta non ha questa competenza - che la decisione prioritaria appaia in contraddizione con quella successiva e che la possa precludere.

**PRESIDENTE.** Senatore Gasparri, lei deve formulare una domanda alla Presidenza.

Io ho capito che lei chiedeva del tempo per approfondire i temi relativi alla successione, perché adesso, a differenza di quello che è successo precedentemente, non può farlo e non l'ha fatto nel termine dei venti minuti previsti, perché c'è bisogno di un approfondimento. Il che presuppone, comunque, a monte di questo discorso, la decisione sulla questione relativa al senatore Cario. Noi stiamo parlando, infatti, di tempi per stabilire i criteri di una successione. (*Brusio*).

Collegi, la decisione è stata già assunta. La Giunta si è riunita per stabilire chi dovesse succedere al senatore Cario. Altrimenti, senatore Gasparri, non capisco che cosa mi sta chiedendo.

**GASPARRI (FIBP-UDC).** Signor Presidente, in Giunta, dove non ci sono state votazioni perché non si sapeva neanche su cosa si doveva votare, numerosi colleghi hanno eccepito che la prima votazione non dovesse dar luogo alla seconda. Ma la Giunta non è in grado... (*Commenti*).

**PRESIDENTE.** Collegi, è come quando si parla di una cosa e poi di un'altra. Noi non possiamo cambiare i piani di una discussione. (*Applausi*).

Senatore Gasparri, lei mi ha detto prima che la Giunta si è riunita e che c'è una difficoltà dovuta al fatto che ci sono due ordini del giorno. Evidentemente prima eravate distratti, perché io, a un certo punto, ho detto che gli ordini del giorno erano in distribuzione. E quando ho aperto la seconda votazione, ho detto anche che eravamo in una posizione al limite. Nessuno ha risposto; nessuno ha replicato. Adesso, queste riflessioni postume non mi piacciono moltissimo, perché l'Assemblea ha già discusso. Avrei preferito, se ci fossero state delle obiezioni, che fossero state sollevate subito. Io non sono, infatti, dell'avviso di rifare una votazione che è già avvenuta in quest'Aula, in base ad una decisione che è inappellabile. (*Applausi*).

Voglio anche dare una spiegazione, però, dal momento che il dubbio che avete avuto voi l'ho avuto anch'io. Siccome la prima firmataria dei due ordini del giorno era sempre la senatrice Malpezzi, mi sono posta la questione che, da una parte, ci fosse scritto di non convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario in base alle risultanze del procedimento dalle quali risulta la piena attendibilità del giudizio prognostico per come proposto dalle difese svolte dal dottor Porta.

Se capisco bene quello che significa, posto che il dottor Porta aveva conteso il seggio, si chiedeva di non convalidare l'elezione per dare la possibilità al dottor Porta di subentrare. Se mi fosse stato chiesto di fare una votazione per parti separate, come spesso succede, io avrei detto che non era possibile, perché i due concetti sono legati.

Nel primo ordine del giorno c'è scritto di non convalidare l'elezione del senatore Cario, perché noi vorremmo che risultasse la piena attendibilità e quindi risultasse l'elezione del dottor Porta. Questo è stato respinto. Quindi la questione dell'elezione era legata alla sostituzione con il dottor Porta. Nell'altro ordine del giorno invece si dice: io non voglio *sic et simpliciter* il senatore Cario. Non era semplice; il dubbio io l'ho avuto e l'ho anche manifestato aprendo la votazione, perché, non essendo stato precluso il secondo ordine del giorno, se ne deduce che il senatore Cario è decaduto.

Ora la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si prenderà tutto il tempo necessario, se non ha la possibilità oggi di decidere diversamente, per effettuare tutti gli approfondimenti del caso.

[CIRIANI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIRIANI](#) (*FdI*). Signor Presidente, non posso che registrare con un certo sconcerto il fatto che l'Assemblea del Senato abbia votato ma non sappia cosa ha votato, né sappia qual è il risultato pratico del voto appena registrato. Peraltro non spetta né a me né al Gruppo di Fratelli d'Italia decidere sulla regolarità degli atti che vengono messi ai voti, quindi ci affidiamo alla scelta che viene fatta dagli Uffici e dalla Presidenza. Se uno di quei due ordini del giorno era in conflitto con l'altro non spettava a noi dirlo, ma a qualcun altro. Noi abbiamo semplicemente espresso il nostro giudizio, peraltro annunciato anche nella dichiarazione di voto.

Quello che però registro io - e credo, insieme a me, i colleghi tutti i Gruppi - è l'impossibilità di procedere adesso coi lavori dell'Assemblea sia per il caso in questione che per i successivi. Non mi pare che ci sia sufficiente chiarezza o l'equilibrio per poter procedere serenamente all'esame sia di questo caso che del successivo. Chiedo pertanto il rinvio ad altra data del punto all'ordine del giorno per consentire ai Gruppi, alla Giunta, al Presidente e all'istituzione del Senato di confrontarsi su quello che è accaduto, in modo tale che la decisione che prenderemo - perché è possibile che il caso torni in Aula per un'interpretazione definitiva o corretta - possa avvenire dopo aver verificato fino in fondo quello che è accaduto è quello che è più giusto fare, soprattutto in riferimento al rispetto del Regolamento e delle leggi.

Dopo aver ascoltato, capendo fino a certo punto, l'intervento del presidente Gasparri e dopo aver ascoltato le sue parole, registrando la difficoltà da parte di tutti di procedere correttamente e regolarmente rispetto alle decisioni già prese, sono a chiedere il rinvio del punto all'ordine del giorno, la convocazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e un esame più equilibrato e più sereno dei punti che ancora rimangono all'ordine del giorno.

[PARRINI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PARRINI](#) (*PD*). Signor Presidente, credo che a tutela della dignità del Senato si debba fare un po' di ordine e credo che si debbano respingere con molta fermezza tutti i tentativi di portare confusione in una situazione che, a mio modo di vedere, è molto chiara. Dico in primo luogo che la sua decisione di non considerare in conflitto i due ordini del giorno, e quindi uno preclusivo dell'altro, è una decisione giusta e corretta. Quel che mi preme più sottolineare - perché qualcuno sembra dimenticarlo - è che si tratta di una decisione che è stata assunta senza la minima contestazione di nessuno in quest'Aula. (*Applausi*).

C'è un momento e un modo per contestare decisioni di questo tipo: è in Aula quando vengono prese e non in altra sede, in un momento successivo. Il quando rende molto sospetto il come e il cosa e questo mi pare un discorso chiaro.

Altrettanto chiaro, Presidente, è che questo Senato ha votato la decadenza del senatore Cario: questo è un fatto incontrovertibile. Se questo Senato ha votato la decadenza del senatore Cario, non si può assolutamente sentire, secondo me, anche in vista delle importanti scelte che il Parlamento deve assumere, il Presidente della Giunta per le elezioni dirci che l'organo che lui presiede non è in grado di formulare una decisione come conseguenza della decadenza del senatore Cario. (*Applausi*).

Questo non lo può dire nessuno, perché è falso, ma debbo dire al senatore Gasparri che chi è meno autorizzato di tutti a farlo è il Presidente della Giunta delle elezioni, perché se il senatore Cario è decaduto, né il presidente Parrini, né la presidente Casellati, né il presidente Gasparri decidono come si fa a sostituirlo; lo decide una legge dello Stato, che è la legge che regola l'elezione dei rappresentanti degli italiani all'estero.

Essendo il senatore Cario decaduto (i dati sono sotto gli occhi di tutti e disponibili per la consultazione), va da sé che, avendo la ripartizione America Meridionale ottenuto due eletti, il secondo eletto spetta al Partito Democratico e nessuno è in grado di avanzare nessuno alcun dubbio sul fatto che i voti ottenuti dal Partito Democratico e soprattutto dal senatore Fabio Porta all'interno della lista

del Partito Democratico sono perfettamente validi, perché questo non lo ha posto in dubbio nessuno e nessuno lo può porre in dubbio; mentre è certo che il senatore Cario è decaduto, c'è un sospetto sui voti che ha raccolto e quel sospetto, che ha portato noi a decidere in quel senso, non annulla le preferenze del senatore Cario, ma annulla i voti nel loro complesso e quindi porta il Partito Democratico a seconda lista in quella ripartizione e a titolare legittimo del secondo seggio.

Questi, Presidente, sono dei fatti e credo che la Giunta delle elezioni debba rapidamente decidere per sostituire il senatore Cario nell'unico modo in cui può farlo secondo la legge; quando si ha un solo modo di rispettare la legge, nessun indugio è consentito. (*Applausi*).

**ROMANI** (*Misto-I-C-EU*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ROMANI** (*Misto-I-C-EU*). Signor Presidente, non sono un tecnico della Giunta delle elezioni, della quale non ho mai fatto parte, però ho letto gli ordini del giorno e ho cercato di farmi un'idea anche delle perplessità che lei, Presidente, ha manifestato e della spiegazione che adesso ci ha dato.

Se esamino come osservatore terzo gli ordini del giorno, innanzitutto noto una cosa: le premesse del primo ordine del giorno sono identiche alle premesse del secondo e nel dispositivo del primo ordine del giorno, che è stato respinto, si dice che la decadenza del senatore Cario avviene in base alle risultanze del procedimento, con una frase singolare del giudizio prognostico che il senatore Gasparri ha cercato di spiegare prima in buon italiano. Questo vuol dire che le motivazioni che sono alla base della non convalida dell'elezione del senatore Cario risiedono tutte nelle premesse dell'ordine del giorno e sono state respinte.

Poi, cercando di non metterla in difficoltà, Presidente, anche accettando - ma penso che sia stato commesso un errore - il fatto che si sia proceduto al secondo voto, le motivazioni in base alle quali non viene convalidata l'elezione del senatore Cario sono esattamente quelle descritte nelle premesse, che - guarda caso - sono identiche all'ordine del giorno che è stato testé respinto. Mi spiegate per quale straordinario motivo il senatore Cario non deve essere convalidato nella sua elezione, visto che sono venute meno le motivazioni della non convalida della sua elezione?

Questo è il pasticcio che si è creato. La Presidente ci ha detto che nessuno è intervenuto; ma noi abitualmente ci fidiamo del buon senso, dell'equità e delle capacità della Presidenza. Non penso che sia il caso che l'Aula intervenga con urla e grida per interrompere una votazione; pensavamo che gli Uffici la consigliassero per il meglio e le dicessero che probabilmente era meglio aspettare perché il dispositivo del secondo ordine del giorno era assolutamente compreso nel dispositivo del primo ordine del giorno. Nel primo ordine del giorno, guarda caso, manca una virgola; è scritto pure male. A mio avviso ci sarebbe stato meglio un punto: In base all'articolo 135-ter, comma 2, si richiede la non convalida dell'elezione del senatore Cario. In base alle risultanze (...).

Quindi io non so veramente cosa si possa fare, ma mi sembra ragionevole la posizione del senatore Gasparri, quando dice che se ne deve parlare ancora. Mi sembra inammissibile, al punto in cui siamo arrivati, che l'unica determinazione di oggi sia la non convalida dell'elezione del senatore Cario, perché non è scritto così. Nel primo dispositivo, non approvato, è stata bocciata la non convalida dell'elezione del senatore Cario. Quindi non so cosa dobbiamo decidere. A mio avviso la Presidenza dovrebbe prendersi una pausa di riflessione; non so se il Regolamento lo consente, chiederemo aiuto al vice presidente Calderoli. Ma l'unica decisione che non possiamo prendere, al punto in cui siamo arrivati, è che non venga convalidata l'elezione del senatore Cario; mi pare che non ci sia altra soluzione. Si dovrà consentire poi alla Giunta delle elezioni di avere tutto il tempo necessario e sufficiente per deliberare intorno a un dispositivo che per di più è già stato bocciato in sede di Giunta delle elezioni. Infatti siamo arrivati in Aula con un voto della Giunta delle elezioni di 10 a 5 a favore della convalida dell'elezione del senatore Cario.

In conclusione, Presidente, forse ci sarà bisogno anche dell'espressione di un parere da parte della Giunta per il Regolamento. Prendiamoci con cautela tutto il tempo necessario, perché è in gioco anche il *plenum* del Senato. Se qualcuno oggi dovesse decidere di far decadere il senatore Cario, visto che il secondo è stato precluso e non ha la possibilità di subentrare, ci troveremo con un senatore in meno e con il *plenum* non al completo.

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, oggi ho l'impressione che stiamo vivendo una situazione abbastanza surreale. Ci stiamo discostando un pochino dalla realtà delle carte e degli atti che compiamo in quest'Aula, nel rispetto delle rispettive competenze, perché ogni organo ha una sua competenza. Dire che Fabio Porta viene escluso perché non è stato approvato quell'ordine del giorno è semplicemente un'aberrazione. A questo punto mi si dovrebbe spiegare per quale motivo, a fronte di un ricorso presentato dal senatore Boccardi, quando si è conclusa la votazione ci siamo dovuti riunire nella Giunta per stabilire chi è che doveva subentrare. (*Applausi*). L'unico organo che ha competenza a individuare chi deve subentrare non è l'Assemblea, ma la Giunta delle elezioni, che, verificate le carte, gli atti e quel che è accaduto, dice che al posto di Tizio deve subentrare Caio, secondo la legge di cui ha parlato il senatore Parrini. Questi sono i compiti.

Quindi il primo ordine del giorno è stato bocciato, dicendo, perché la conferma è arrivata dopo, che l'elezione del senatore Cairo è da annullare. Però ci si è portati avanti ed è questo il motivo per il quale è stato bocciato; non è competenza dell'Assemblea dire chi subentra e chi non subentra. (*Applausi*). Accertato, con il secondo ordine del giorno, che avrebbe dovuto essere annullata l'elezione del senatore Cario, a quel punto spetta alla Giunta delle elezioni, che correttamente la Presidente ha investito dei suoi compiti, individuare a chi tocca quel posto che è stato contestato.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari questa mattina avrebbe potuto farlo agevolmente, però nulla vieta che chi ha bisogno di un approfondimento lo faccia. Voglio però ricordare quel che ha detto anche il senatore Romani, cioè che abbiamo delle incombenze veloci che ci stanno inseguendo. Riflettiamo, dunque.

Non credo che il comportamento della Presidenza del Senato sia in alcun modo contestabile: personalmente credo che sia stato ineccepibile perché dispositivi diversi - magari le premesse erano uguali, ma i dispositivi diversi, perché si tratta di cose diverse - sono stati votati in maniera diversa e con il secondo, che è quello più legittimo, si è investita la Giunta dell'individuazione di chi debba subentrare. C'è qualcuno che deve riflettere? Rifletta pure, ma sbrighiamoci.

Per quanto mi riguarda, come ho già detto, francamente condivido tutto quello che è accaduto questa mattina qui in Aula relativamente a questo caso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, ho ascoltato con interesse gli interventi di tutti. Chiaramente non è quest'Assemblea a poter decidere la sostituzione del senatore Cario, che è decaduto.

Faccio presente al senatore Romani che le sue argomentazioni non mi convincono. Si parte dalla stessa premessa e in genere nella premessa si descrive il caso che viene contestato e c'è infatti una puntuale descrizione, che coincide nella prima parte, ma uno può anche descrivere arrivando, come succede in diritto, a una posizione principale e poi a una subordinata. Questo accade spessissimo in diritto per cui, anche partendo dalle stesse premesse, ci può essere una posizione principale e una subordinata. Nella seconda, in effetti, forse lei non lo ha visto, senatore, c'è scritto in più: «Considerato altresì che, per tutto quanto premesso e considerato,» - non c'era nella prima - «alla luce delle evidenti irregolarità emerse e dello specifico rilievo della proiezione prognostica, per come consentita dalla combinazione delle irregolarità emerse e dalla non uniforme distribuzione di voti a favore del senatore Cario nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires, sussistono irregolarità tali da inficiare il risultato elettorale e la conseguente elezione del medesimo senatore Cario». Il "considerato altresì" non c'era prima, perché, ripeto, le posizioni non erano uguali e si diceva: «Non va bene questo, perché va bene l'altro».

Del resto, la questione del dottor Porta è stata abbondantemente descritta nella premessa. Non è che il riferimento al dottor Porta non ci sia da nessuna parte, perché rientra nella descrizione di tutto questo complicato procedimento.

Alla luce di queste considerazioni, nonostante i vostri interventi mi abbiano invitato a riflettere ancora di più rispetto alla valutazione che avevo già fatto in precedenza, ritengo di ribadire dal mio punto di vista la bontà della mia decisione. Il voto di quest'Aula ha confermato quindi la decadenza del senatore Cario e sono dell'avviso che la Giunta prenda il tempo necessario, magari non oggi, ma in un'altra



seduta, per stabilire chi succederà, posto che magari in questo caso ci può essere qualche complicazione, come lei ci appena evidenziato, senatore, complicazione che però quest'Assemblea non può certamente risolvere, perché non è di sua competenza, ma di competenza esclusiva della Giunta. Pertanto rinvio il seguito dell'esame del documento in titolo ad altra seduta, dando a lei tutto il tempo necessario. Nella Conferenza dei Capigruppo che si terrà oggi nel pomeriggio decideremo quando l'Assemblea esaminerà la questione della proclamazione di chi la Giunta deciderà di indicare.

Ora andiamo avanti con il prossimo punto all'ordine del giorno.

[CIRIANI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Su che cosa? Lei aveva chiesto prima di rinviare. Noi abbiamo votato un calendario che prevede che oggi vi siano votazioni su quattro argomenti; siamo arrivati al quarto e pertanto possiamo andare avanti per definirlo, a meno che qualcuno non chieda una pausa, per riprendere alle ore 15. Per me va bene, può deciderlo l'Assemblea, ma sono dell'avviso che dobbiamo finire, perché poi dovremo esaminare il successivo punto all'ordine del giorno.

[CIRIANI](#) (*FdI*). Signor Presidente, so bene quello che abbiamo definito in Conferenza dei Capigruppo, ma ho anche registrato la confusione sul voto. Avevo chiesto di aggiornare il quarto punto all'ordine del giorno ad altra data, da definire in sede di Capigruppo. Credo che questo sia possibile, purché naturalmente l'Assemblea ne convenga. La mia richiesta è quindi di rinviare il quarto punto ad altra seduta, che definirà la Conferenza dei Capigruppo che è convocata per il pomeriggio.

[PRESIDENTE](#). Su questo punto si è già votato, quindi non rimetto in discussione una decisione che è già stata assunta.

**Discussione del documento:**

**[\(Doc. XVI, n. 7\) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio vacante nella Regione Veneto \(ore 13,50\)](#)**

**Approvazione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del documento XVI, n. 7.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice, senatrice Modena, se intende integrarla.

[MODENA](#), *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è già depositata ed è completa in tutte le sue parti, pertanto ad essa faccio riferimento.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, il seggio che si è reso vacante è quello della Regione Veneto, per la scomparsa del senatore Paolo Saviane.

In Giunta ho assunto una posizione secondo la quale ho votato, auspicando che venisse approvata la relazione del senatore Durnwalder, che aveva correttamente valutato che l'articolo 57 della Costituzione prescrive l'elezione dei senatori su base regionale. Pertanto non si poteva ipotizzare l'assegnazione del seggio al di fuori dei collegi che insistono sulla Regione Veneto. Ero d'accordo con lui e confermo quella mia opinione, che purtroppo è stata respinta dalla Giunta, che ha approvato invece la relazione della senatrice Modena oggi al nostro esame.

Questo caso, dal mio punto di vista, sembra sostanzialmente simile a quello su cui l'Assemblea si è pronunciata nel 2019 in riferimento al seggio vacante della Regione Sicilia. Allora, nei miei interventi sia in Giunta che in Assemblea, sottolineai che si stava compiendo un errore nel non considerare il dettato della Costituzione sul voto per il Senato, che è su base regionale. Oggi ribadisco la questione, mettendo in risalto una differenza rispetto a quella votazione: allora ci si riferiva a un partito unico, come il Movimento 5 Stelle, mentre oggi siamo in presenza di una coalizione e ciò, quindi, permette l'assegnazione del seggio in sede regionale.

Confermo quindi la mia posizione di adesione alla relazione del senatore Durnwalder, che purtroppo non è stata accolta. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

[DE FALCO](#) (*Misto*). Signor Presidente, come diceva adesso il senatore Grasso che mi ha preceduto, la

scomparsa del senatore Saviane, eletto nelle liste della Lega in un collegio plurinomiale in Veneto, pone la necessità di assegnare quel seggio. Il limite che la Costituzione pone all'articolo 57, per cui il Senato è eletto su base regionale, cari colleghi, dovrebbe impedire soluzioni fantasiose. Questo limite trova inoltre conferma nella legge elettorale del Senato, che all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993, che contempera il principio dell'articolo 57 con la tendenza a integrare il *plenum* dell'Assemblea, esclude espressamente l'applicabilità dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, affermando che non si può fare la cosiddetta traslazione ad un'altra circoscrizione regionale. È un limite testuale ed espresso, pertanto quando una lista, anche per causa sopravvenuta, come stabilisce 19 del decreto legislativo n. 533, ha esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale e non sia possibile attribuirle i seggi che le spetterebbero in quel collegio, si procede secondo tre criteri in ordine discendente. I seggi sono assegnati in primo luogo alla stessa lista negli altri collegi plurinomiali della stessa circoscrizione (articolo 84, secondo comma); se non basta, se non c'è possibilità, i seggi sono attribuiti ai candidati della lista non eletti nel collegio uninominale originario o, in mancanza, in quella della circoscrizione (articolo 84, comma 3). Se ancora non dovesse bastare, i seggi sono attribuiti non più alla lista originaria, ma alla lista della coalizione che abbia riportato i più alti resti o nel collegio plurinomiale originario o, in mancanza, in quello della circoscrizione (articolo 84, comma 5). Insomma, il principio posto dall'articolo 57 è invalicabile e questa invalicabilità, sebbene abbia trovato un precedente per l'elezione siciliana, tuttavia non consente di ribadire un *vulnus* costituzionale che è stato posto in essere, perché la disposizione dell'articolo 17-*bis*, come ho detto, impedisce espressamente di fare applicazione per il Senato dell'articolo 84, comma 4 e quindi impedisce di attribuire i seggi ad altre circoscrizioni regionali. Non si può quindi eleggere un senatore in una Regione diversa da quella nella quale era la lista originariamente. Per tale ragione, concordo con la relazione che aveva originariamente posto il senatore Grasso che mi ha preceduto e quindi voterò contro la proposta della senatrice Modena. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urraro. Ne ha facoltà.

[URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, a seguito della scomparsa del senatore Paolo Saviane, proclamato nel collegio plurinomiale 1 della Regione Veneto per la lista della Lega, si è reso vacante un seggio tra gli eletti con il riparto proporzionale, per cui occorre procedere all'indicazione del subentrante.

Tuttavia, nel caso concreto, la lista della Lega - lista di appartenenza del compianto senatore Paolo Saviane - ha esaurito il numero dei candidati non eletti nella Regione nei collegi sia plurinomiali che uninomiali; quindi, non è possibile applicare i commi 2 e 3 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a cui fanno riferimento gli articoli 17-*bis* e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Pertanto, al medesimo fine di ricostituire la completezza del *plenum* di questo Senato, occorre considerare il disposto dei seguenti articoli del citato decreto legislativo del 1993, considerando le operazioni iniziali ai fini delle prime proclamazioni o, come in questo caso, trattandosi di operazioni successive, ai fini dei subentri - ripeto, ai fini dei subentri - in corso di legislatura.

L'articolo 19 statuisce che, nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinomiale, si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità dell'articolo 84. Qualora, al termine dell'operazione di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, previa comunicazione dell'ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale competente.

Quest'ultimo provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora, al termine dell'operazione di cui ai precedenti periodi, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

L'articolo 19 del testo unico per l'elezione del Senato, riguardante nello specifico - si ripete - i subentri in corso di legislatura, rinvia all'articolo 86 *tout court* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, che rinvia a sua volta ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 84, in considerazione del fatto che l'Assemblea, approvando nella seduta del 31 luglio 2019, la relazione della Giunta sulla proclamazione di un candidato in Umbria - dato che in Sicilia il MoVimento 5 Stelle aveva esaurito candidati non eletti - ha ritenuto applicabili anche al Senato le norme della legislazione elettorale comportanti lo slittamento tra Regioni delle proclamazioni in caso di necessità; quindi, ha implicitamente reputato non ostativo a tal fine il dettato dell'articolo 57 della Costituzione circa l'elezione su base regionale del Senato.

Si procede a verificare che la lista Lega ha ottenuto il più alto quoziente che non ha dato luogo di attribuzione di seggi nell'ambito delle varie circoscrizioni nella Regione Calabria. Pertanto, il seggio è da attribuire alla predetta lista nella Regione Calabria.

Il primo dei non eletti della lista nella Regione Calabria è la candidata Minasi Clotilde, essendo Matteo Salvini già stato proclamato nella Regione Lazio in sede di prima ripartizione dei seggi.

Questa opzione sembra la più coerente con l'interpretazione letterale e sistematica della legge elettorale del Senato: se, da una parte, l'articolo 17-*bis* fa rinvio ai criteri previsti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica del 1957, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7, dall'altra parte, l'articolo 19 ammette invece che i seggi siano assegnati anche secondo le modalità dell'articolo 84.

L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo del 1993 stabilisce che, nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominali, si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Questa disposizione a sua volta, nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, rinvia alle modalità di cui all'articolo 84. Per effetto, quindi, del doppio rinvio, sembra comunque riammessa l'applicabilità dello stesso articolo 84, comma 4, all'elezione del Senato, nonostante l'esclusione disposta in prima battuta dal rinvio all'articolo 17-*bis*.

Va chiarito che gli articoli 17-*bis* e 19 non sono in contraddizione tra loro, avendo i due articoli finalità ed ambiti di applicazione differenti: il 17-*bis* individua i criteri in base a cui procedere all'assegnazione dei seggi alle liste, all'esito del riparto effettuato ai sensi dell'articolo 17; esso individua le modalità ordinarie attraverso cui devono essere assegnati i seggi ai candidati.

L'articolo 19, invece, rappresenta una norma di chiusura finalizzata a evitare che un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta. A tal fine, esso individua alcuni criteri applicabili in via residuale laddove non sia stato possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità previste. Quest'ultima norma, dunque, realizza un bilanciamento tra la preminente esigenza di garantire la formazione del *plenum* del Senato e il principio costituzionale in base al quale i senatori sono eletti a base regionale.

Tale bilanciamento si traduce di fatto in un'inversione dell'ordine dei criteri di attribuzione dei seggi previsti dall'articolo 84, sicché per l'elezione del Senato il criterio previsto dal comma 4 di tale articolo trova applicazione soltanto in ultima battuta, quando in base ai criteri di cui ai commi precedenti, richiamati dall'articolo 17-*bis*, non sia stato possibile assegnare tutti i seggi all'interno della circoscrizione, mentre restano esclusi in ogni caso i criteri di cui ai commi 6 e 7.

In conclusione, il nodo della questione non attiene all'attribuzione del seggio ad una lista, dato che questa operazione ha già comportato il riconoscimento del seggio alla lista della Lega, bensì l'individuazione del candidato della medesima lista che subentra al senatore Saviane. Pertanto, in applicazione dell'articolo 19, comma 2, del testo unico per l'elezione del Senato, riguardante nello specifico - ripeto - i subentri in corso di legislatura, il quale rinvia *tout court* all'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, che rinvia a sua volta, espressamente e specificamente ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 84 e in considerazione del fatto che il Senato, già approvando nella seduta del 31 luglio 2019 la relazione della Giunta sulla proclamazione di un candidato in Umbria, dato che in Sicilia il MoVimento 5 Stelle aveva esaurito i candidati non eletti, ha ritenuto applicabili anche in Senato le norme della legislazione elettorale comportanti lo

slittamento tra Regioni delle proclamazioni in caso di necessità e quindi ha implicitamente reputato non ostativo, a tal fine, il dettato dell'articolo 57 della Costituzione circa l'elezione su base regionale del Senato.

È necessario che si proceda quindi alla sostituzione del compianto senatore Paolo Saviane mediante l'individuazione della circoscrizione in cui la lista della Lega ha ottenuto il più alto quoziente che non ha dato luogo ad attribuzione di seggi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di intervenire la relatrice.

MODENA, *relatrice*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori, che è in distribuzione e che invito i presentatori ad illustrare.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente (*Brusio. Richiami del Presidente*), siamo stanchi e quindi capisco che l'Assemblea possa non avere più tanto desiderio di proseguire nei suoi lavori. Eppure vorrei sottolineare che, come nel corso di tutta la discussione abbiamo avuto come punto di riferimento esclusivo la legge e il diritto, anche in questo caso credo che l'Assemblea debba prendere atto del fatto che la proposta della relatrice è manifestamente infondata. Si arriva infatti a formulare la proposta che un seggio del Veneto debba andare alla Calabria, dopo che il senatore Grassi proprio poco tempo fa, su un altro documento all'ordine del giorno, ha affermato che la rappresentatività del territorio è un valore imprescindibile. Oggi si propone invece che con i voti del Veneto si elegga un senatore della Calabria. Scusate, colleghi, ma mi sembra leggermente contraddittorio.

Si invoca il precedente della Sicilia, ma tale precedente non c'entra niente, perché in tal caso - ricordiamolo bene - l'Assemblea ha deciso di attribuire il seggio all'Umbria perché eravamo in presenza di un vuoto normativo. Il MoVimento 5 Stelle aveva esaurito tutti i suoi candidati nelle liste plurinominali e anche nei collegi uninominali.

L'alternativa era tra il non assegnare il seggio oppure trovare una soluzione. La soluzione è stata trovata con una decisione straordinaria ed eccezionale che ha disatteso l'articolo 57 della Costituzione.

Cari colleghi, però, occorre fare attenzione, perché nella relazione del senatore Urraro, votata da quest'Assemblea, è testualmente scritto: dobbiamo andare fuori dalla Regione Sicilia perché il MoVimento 5 Stelle non ha liste collegate. Perché se avesse avuto liste collegate, la soluzione più orientata e corretta dal punto di vista costituzionale sarebbe stata quella di attribuire il seggio vacante alla lista collegata con il maggior quoziente non utilizzato.

Cari colleghi, abbiamo purtroppo oggi la prova di quello che, citando Giolitti, diceva il senatore Andreotti, che era seduto proprio qui a pochi passi da me: la legge per gli amici si interpreta e per tutti gli altri si applica. Siccome siamo qui di fronte a un amico, la interpretiamo. Dal momento che Fratelli d'Italia è l'unica forza di opposizione in quest'Aula, la applicate come pare a voi, cari colleghi.

Per sostenere la tesi della relatrice e della Lega (in Giunta ci sono sei componenti appartenenti alla Lega, che quindi, vista la maggioranza, ha votato ciò che ha voluto) voi dovete fare riferimento all'articolo 19, che richiama l'articolo 84 della legge elettorale sulla Camera, che a sua volta richiama l'articolo 86 della legge sulla Camera. Nessuno mi ha spiegato qual è la *ratio* che deve distinguere il caso in cui un seggio viene attribuito dal caso in cui ci deve essere un subentro.

Cara Presidente, mi hanno insegnato che la legge va interpretata - sì - secondo il significato letterale di ogni parola, ma soprattutto per dare una ragione razionale alla sua lettera. Nessuno in quest'Aula è in grado di spiegarmi qual è la ragione razionale per cui, quando si attribuisce un seggio, si deve operare in un modo e quando c'è invece il subentro in un altro seggio, per effetto di una norma che ne richiama un'altra, che ne richiama un'altra ancora allora si devono applicare una *ratio* e una disciplina completamente diverse. Non c'è alcuna spiegazione logica.

D'altronde, sarebbe sufficiente non dico leggere l'articolo 57 della Costituzione, ma l'articolo 1 della legge elettorale del Senato che al, Titolo primo, reca le disposizioni generali. Mi risulta che le disposizioni generali prevalgano sempre sull'eccezione dell'eccezione alla terza potenza della terza norma richiamata. L'articolo 1 stabilisce che il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione estero, i seggi sono ripartiti tra le Regioni a norma

dell'articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento. Qualcuno, ancora, mi dovrebbe spiegare come è possibile disattendere non soltanto l'articolo 57 della Costituzione (e sarebbe già abbastanza grave), ma soprattutto le disposizioni generali della legge che noi stessi oggi stiamo applicando.

Per queste ragioni, cari colleghi, abbiamo presentato questo ordine del giorno e, come abbiamo chiesto fino ad oggi, in tutte le discussioni che ci sono state finora, di attenerci alla legge, anche in questo caso chiediamo all'Assemblea di attenersi alla legge.

A lei, Presidente, mi perdoni, devo rivolgere la richiesta di procedere anche in questo caso con il voto segreto, perché è evidente che non stiamo discutendo soltanto di una questione generale e astratta. Presidente, mi ascolti, per cortesia: nella relazione della senatrice Modena, al primo capoverso, paragrafo 4, si fa un nome e un cognome, che è quello della dottoressa Clotilde Minasi, e anche nel nostro ordine del giorno c'è un nome e un cognome perché noi sosteniamo che in base alla legge e soltanto in base alla legge, che dovrebbe essere l'unico nostro riferimento, il seggio va attribuito a Bartolomeo Amidei.

Non si vota quindi solo su una questione astratta, ma si vota su due persone e per questo motivo io, a nome di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia, chiedo che, come su tutti gli altri documenti, anche su questo ordine del giorno per correttezza, per *par condicio* e anche per consentire ad ogni senatore di esprimersi in totale libertà, si voti con il voto segreto. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Allora, c'è una richiesta di voto segreto che è stata appena avanzata e che il senatore Balboni aveva già inviato per iscritto. In ordine a questa, diversamente da quanto egli ha ritenuto nella sua esposizione, l'oggetto di questa discussione non è l'individuazione del senatore subentrante, anche se egli parla di una persona, bensì l'individuazione di un criterio interpretativo. Tanto è vero che la senatrice Modena nella sua relazione ha detto che la Giunta propone all'Assemblea di procedere alla sostituzione del senatore Saviane mediante l'individuazione della circoscrizione in cui la lista della Lega ha ottenuto il più alto quoziente che non ha dato luogo ad attribuzione di seggi. Si tratta quindi dell'individuazione di un criterio, non dell'individuazione di una persona. Del resto, il Presidente non può decidere chi può essere il subentrante perché questo, come abbiamo visto anche dalla discussione precedente, non può che essere il lavoro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Il Presidente non fa altro che proclamare quello che è il risultato del lavoro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Trattandosi pertanto non di persone, ma di criteri - tant'è che ho letto proprio per non dare luogo ad interpretazioni arbitrarie, anziché discrezionali - il voto non può essere segreto, ma deve essere palese. E a proposito del riferimento dello stesso senatore Balboni che parla di ciò che è stato fatto nelle votazioni precedenti, rilevo che questo è un caso assolutamente diverso, che non ha nulla a che fare con le fattispecie che noi abbiamo esaminato precedentemente.

Infatti, mentre nelle votazioni precedenti si è votato *ex lege* con voto segreto proprio perché è così previsto, in questo caso egli lo ha dovuto richiedere attraverso l'istanza che porta la firma di 20 senatori.

Alla luce di questo io ritengo che il voto segreto non si possa avere e che la votazione debba avvenire per voto palese.

**LA RUSSA (Fdi).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA RUSSA (Fdi).** Signor Presidente, naturalmente rispetto la valutazione del Presidente del Senato, che è riferita al testo della collega Modena, anche se in verità votiamo il testo dell'ordine del giorno a prima firma del senatore Balboni, che nella parte dispositiva afferma chiaramente, in base alle ragioni sopra esposte, di volere che l'Assemblea decida che nel collegio nel quale è risultato eletto il predetto senatore sia eletto Bartolomeo Amidei.

A parte questo, io non voglio e non posso, anche per il mio ruolo di Vice Presidente, venir meno a un dovere anche di cortesia nei confronti del Presidente, che non ritiene, come per la verità io riterrei, che anche in questo caso sia prevalente il voto sulla persona; è chiaro, infatti, che da questa votazione non deriva un fatto teorico ma se diventa senatore l'uno o l'altro: il nome è nell'ordine del giorno, quindi deriverà quello. Capisco l'altro argomento, però mi sembra proprio una materia per la quale sarebbe

opportuno, come lei può fare benissimo ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (ma può farlo a prescindere), demandare la questione alla Giunta per il Regolamento, perché siamo in uno di quei casi in cui c'è da capire quale interesse prevale. Non c'è dubbio che ci sono tutti e due, sia quello che lei ha ritenuto prevalente, sia - credo che lei non lo escluda - la necessità di considerare che dal voto derivi una questione attinente alle persone.

L'articolo 18, comma 3-*bis*, del Regolamento presuppone che lei debba rivolgersi alla Giunta per il Regolamento quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento; in quel caso è sostanzialmente obbligatorio, ma lei può farlo anche senza prima accertare se esiste o meno questa condizione; se lei ritenesse di farlo *sua sponte*, io ne sarei lietissimo, perché credo che sulla questione in discussione non occorra decidere oggi immediatamente, perché oggi non c'è un vuoto maggiore di quello che c'era ieri. Le chiedo pertanto di demandare la questione alla Giunta per il Regolamento; se lei non ritenesse di farlo, per rispetto del suo ruolo e per aver già espresso una opinione (che non verrebbe meno con la mia richiesta), le chiedo formalmente di verificare se sussista la condizione prevista dall'articolo 18, comma 3-*bis*, cioè Presidenti di gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato che chiedono che la questione sia deferita alla Giunta del Regolamento, naturalmente senza che ciò presupponga una decisione. Mi rivolgo anche ai componenti dei Gruppi non di centrodestra nel chiedere se ritengono che una questione del genere possa risolversi in base al giudizio legittimo di prevalenza che lei ha dato, o sia opportuno codificarla con una decisione della Giunta per il Regolamento che può andare in un senso o nell'altro.

**PRESIDENTE.** Senatore La Russa, le faccio presente che, nella richiesta del senatore Balboni, chiaramente esposta nell'ordine del giorno che ho qui davanti, è un fuor d'opera quello che scrive. Non è quest'Assemblea, infatti, che può decidere chi va a sostituire un senatore, in questo caso il senatore Saviane. Non è l'Aula; deve essere sempre la Giunta. Continuiamo il discorso che abbiamo fatto prima. Non è il Presidente che decide; è l'Assemblea che decide, nel momento in cui si stabilisce qual è il criterio.

Può essere la mia opinione, condivisibile o non condivisibile, ma permettetemi comunque di esporla. Noi stiamo parlando di un criterio. Il criterio non coinvolge la persona ed è per questo che prima ho letto le conclusioni e le richieste della senatrice Modena. E non è un sofisma, perché ne abbiamo discusso prima per mezz'ora, quando io ho chiesto al senatore Gasparri cosa mi chiedesse, perché era chiaro che io non potevo entrare e non potrò mai entrare nel merito di chi potrà sostituire chi fa che cosa, perché questo è compito precipuo della Giunta.

Pertanto, io rimango della mia idea sul voto palese. Se, come lei dice, ci sono, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-*bis*, uno o più Presidenti di Gruppo, la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato, questo non sono io che lo devo ricercare, ma, piuttosto, sono io che devo essere oggetto di una richiesta.

**BALBONI (FdI).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BALBONI (FdI).** Signor Presidente, io rispetto la sua decisione. Tuttavia, come lei ha appena concluso, le chiedo alcuni minuti di sospensione per verificare la convergenza di altri Gruppi sulla nostra proposta, ai sensi della norma del Regolamento che lei appena illustrato.

**PRESIDENTE.** Senatore Balboni, qui siamo in Aula. Io avrei dovuto ricevere la proposta qui, per la verità. Comunque, se c'è qualche Gruppo che in questo momento aderisce alla sua proposta, non deve far altro che dirlo perché sappiamo contare e siccome si parla di una consistenza numerica pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato, capiamo.

**SALVINI (L-SP-PSd'Az).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SALVINI (L-SP-PSd'Az).** Signor Presidente, volevo portare all'attenzione dei colleghi, dai quali ho imparato molto stamattina, l'argomento per cui i Regolamenti e le leggi, a differenza di quello che ho sentito poc'anzi, possono essere interpretati. Comunque, parliamo di persone. Abbiamo visto il voto di

stamattina. Non è stato un voto partitico, ma è stato un voto di stima per le persone, di affetto e di riconoscenza. Chiunque di noi abbia votato, per un motivo o per l'altro, non l'ha fatto a cuor leggero, perché si parla di vita, di donne e di uomini, del loro presente e del loro futuro.

Quindi, è chiaro che, stando alle leggi, al Regolamento, al codice, tutti possono avere più o meno ragione. Può aver ragione l'esponente del Partito Democratico, l'esponente della Lega, l'esponente del MoVimento 5 Stelle. Tutti possono avere un margine di ragione, tanto che alcune votazioni sono finite 127 a 129. Una votazione, addirittura, è finita in una maniera al primo voto e nella maniera opposta al secondo voto.

Posso, al di là della Costituzione, del diritto, delle Giunte e dei Regolamenti, ricordare a me stesso e all'Assemblea un piccolo particolare? Stiamo parlando di chi potrebbe subentrare al posto dell'amico Paolo, che tanti di voi avranno conosciuto e stimato (*Applausi*), non come senatore della Lega ma come uomo, che stava seduto lì e che non per sua scelta non è più seduto lì. (*Applausi*). Sono imbarazzato dal fatto che si entri nel merito regolamentare di qualcuno che è stato chiamato dal buon Dio in un'altra parte e la cui famiglia e la cui comunità saprebbero benissimo cosa vorrebbero al suo posto. Se potesse intervenire per due minuti il senatore Saviane, sarebbe imbarazzato dal dover difendere una causa di qualcuno che non si può difendere.

Stiamo parlando di Paolo, che era lì e ora non è più lì. Vi posso chiedere per umanità - non per politica, per le logiche di un voto in più o in meno, per il Quirinale, per la legge di bilancio o per la fiducia che verrà votata stasera - se possiamo chiuderla con questa farsa e procedere alla votazione per rispetto non di un leghista ma di un senatore di questa Repubblica? (*Applausi*). È imbarazzante quello che stiamo ascoltando. (*Applausi*).

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, quanto alla richiesta dei colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia di deferire la questione alla Giunta per il Regolamento, il Partito Democratico non è contrario. Credo sia una situazione che non si sia mai posta; un approfondimento probabilmente è dovuto, quindi invitiamo anche noi la Presidenza a fare una valutazione positiva rispetto a tale richiesta.

PRESIDENTE. C'è qualcun altro che vuole intervenire? (*Commenti*).

Poiché c'è stato un richiamo al Regolamento, capisco che può essere fastidioso, ma devo dare la parola a un rappresentante per Gruppo, se richiesto.

[LA RUSSA](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per cosa, senatore La Russa?

LA RUSSA (Fdi). Ha appena detto che può intervenire un senatore per ciascun Gruppo.

PRESIDENTE. Per richiamo al Regolamento è già intervenuto.

LA RUSSA (Fdi). Signor Presidente, mi pare che lei abbia detto che può intervenire un senatore per ciascun Gruppo.

[PRESIDENTE](#). Ho detto che può prendere la parola un senatore per Gruppo sul suo richiamo al Regolamento. Quindi ho dato la parola al senatore Salvini, al senatore Marcucci e ho chiesto se qualcun altro vuole intervenire.

[LA RUSSA](#) (Fdi). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (Fdi). Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che le ragioni del senatore Salvini della Lega sono dal punto di vista umano assolutamente convincenti. In Giunta non abbiamo espresso una forte contrarietà alla soluzione, perché comunque dal punto di vista etico e morale è pacifico che i voti sono della Lega, dunque non è uno scandalo se subentra un parlamentare della Lega, senza bisogno di ricorrere a difese d'ufficio dall'aldilà, che non sappiamo come sarebbero. Riconosco al presidente Salvini la bontà etica e morale delle sue parole, ma credo che non sia sbagliato chiedere che su questa vicenda la Giunta per il Regolamento dica in generale, visto che stiamo parlando di una questione tecnica, se è corretto in casi come questo ricorrere al voto palese o segreto.

Nulla in contrario quindi a quanto ha dichiarato il presidente Salvini, ma non c'è niente di scandaloso nel chiedere, come in tutti gli altri casi su cui abbiamo votato oggi (perché anche quelli potevano

essere una questione di tipo diverso), un voto che la Giunta per il Regolamento può decidere se palese o segreto, senza offesa per nessuno.

**PRESIDENTE.** Ci sono dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno G1?

**BALBONI (Fdi).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BALBONI (Fdi).** Signor Presidente, chiedo scusa se vi rubo altri dieci minuti, ma credo che la questione posta dal senatore Salvini meriti una risposta. Merita risposta da parte del presidente Ignazio La Russa, che si è già espresso, ma merita risposta anche da parte di chi ha presentato l'ordine del giorno G1, del quale io sono il primo firmatario. Non c'è dubbio, infatti, che quei voti sono della Lega. Rivolgo anche un deferente e commosso pensiero alla memoria del senatore Saviane. Non c'è dubbio su questo.

Il tema però - consentitemi - è diverso. Quando ci siamo presentati come coalizione alle elezioni del 2018, abbiamo sottoscritto un patto e in base a quel patto i resti sono andati in alcuni casi a vantaggio di una lista e in altri casi a vantaggio di un'altra lista. Il presentarsi in coalizione ha comportato che ciascun partito componente di quella coalizione ha avuto dei vantaggi, se non altro nei collegi uninominali, dove, senza il voto di Fratelli d'Italia, decine di senatori e di deputati della Lega non sarebbero stati eletti e viceversa. Quindi, la legge va letta tutta intera e fino in fondo.

Qui non stiamo discutendo se sia giusto o sbagliato che questo seggio vada attribuito alla Lega; potrebbe anche essere giusto che questo seggio vada attribuito alla Lega. Il punto è che la legge dice una cosa diversa. Non ci piace la legge, cambiamo la legge; non ci piace l'articolo 57 della Costituzione, cambiamo l'articolo 57 della Costituzione; non ci piace l'articolo 1 della legge elettorale del Senato, che vi ho letto poco fa, cambiamo anche l'articolo 1 della legge elettorale del Senato. Tuttavia, cari colleghi, fino ad ora abbiamo votato avendo come punto di riferimento la legge, perché la legalità è un valore sempre; è un valore quando la norma ti premia ed è un valore anche e soprattutto quando la norma non ti premia, perché la legge vale in quanto legge.

Qui non è in gioco soltanto un seggio del Senato, cari colleghi, è in gioco soprattutto il principio dello Stato di diritto, che non tira le norme come un elastico dove gli fa più comodo, ma le applica senza curarsi dei sentimenti, pur legittimi, e delle aspirazioni, pur legittime. Altrimenti in quest'Aula siederebbe ancora la senatrice Minuto e avremmo preso decisioni diverse, se non ci fossimo riferiti esclusivamente alla legge. La legge, cari colleghi, è un valore e se è un valore va difesa sempre, anche in questo caso. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Quindi, sia il senatore La Russa che il senatore Balboni sono intervenuti non in dichiarazione di voto sull'ordine del giorno, ma sul contenuto della relazione della Giunta.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.

**TOSATO (L-SP-PSd'Az).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TOSATO (L-SP-PSd'Az).** Signor Presidente, colleghe e colleghi, provo un certo disagio ad intervenire oggi e onestamente non intendevo partecipare a questo dibattito, perché speravo che un dibattito su questo tema non ci sarebbe stato: speravo che, a fronte della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ci fosse un voto unanime.

Ogni volta che ci troviamo a pensare a Paolo Saviane - permettetemi di dirlo - il nostro Gruppo prova belle emozioni. Lo abbiamo ricordato nella sua terra, a Puos d'Alpago, lo abbiamo ricordato in quest'Aula e, ancora, lo abbiamo ricordato e commemorato in una celebrazione religiosa qui a Roma. Tutti noi abbiamo sempre provato forti emozioni in ogni occasione in cui lo abbiamo ricordato.

Oggi invece, consentitemi di dirlo, provo solo tristezza e amarezza perché oggi non ricordiamo Paolo Saviane; oggi purtroppo stiamo assistendo a un brutto spettacolo. Stiamo litigando sulle spoglie di Paolo, sulla sua eredità politica, sul suo seggio. *(Applausi)*.

Sappiamo tutti che non esistono leggi elettorali perfette, così come non esistono norme perfette. Spesso ci sono lacune che provocano dubbi e incertezze, ma esiste un precedente chiaro in questa legislatura, che ha assegnato un seggio della Sicilia a un rappresentante dell'Umbria dello stesso partito politico cui doveva essere assegnato. *(Applausi)*.



A chi ha dubbi sull'aggiudicazione del seggio di Paolo Saviane ricordo che Paolo ha onorato il suo mandato di senatore venendo eletto esclusivamente da elettori della Lega. (*Applausi*). Rammento a tutti che la quota proporzionale di questa legge imperfetta non prevede un voto di coalizione, ma solo un voto di lista ed è per questo che riteniamo non ci siano dubbi e che sia giusto rispettare la volontà degli elettori.

Al di là di queste considerazioni c'è però una regola non scritta, che ci fa ritenere che al posto dell'eletto di un partito debba subentrare un esponente del suo stesso partito, della sua stessa famiglia politica. (*Applausi*).

In verità non sapevo se dire o no queste cose, ma lo faccio perché le richieste di rinvio e di voto segreto mi hanno ulteriormente - permettetemi - disgustato. (*Applausi*).

Mi sarei vergognato se alla prematura scomparsa dell'amico Stefano Bertacco il mio movimento avesse preteso la candidatura nel suo collegio. (*Applausi*). Mi sarei vergognato se, di fronte alla prematura scomparsa di un collega di un qualsiasi partito, in presenza di una lacuna normativa, avessimo avanzato pretese a nostro favore per raccoglierne l'eredità politica. (*Applausi*).

La mischia che si sta svolgendo sulle spoglie del nostro caro collega Paolo Saviane è vergognosa e non fa onore a quest'Aula. (*Applausi*).

Le norme possono essere tirate da tutte le parti, ma ci sono dei punti fermi che in certi casi dovrebbero prevalere di fronte a dubbi e incertezze.

Paolo Saviane è stato un senatore della Lega, eletto esclusivamente da elettori della Lega. È giusto che sia un leghista a prenderne l'eredità politica e a sedere in questo Senato. (*Applausi*). Ognuno, con il proprio voto, risponderà alla propria coscienza e fortunatamente lo farà in modo palese.

Chiudiamo presto questo triste spettacolo.

Perdonaci, Paolo. Comunque voti l'Assemblea, noi ti ricorderemo sempre con stima e affetto. Un abbraccio a te e alla tua famiglia da tutto il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Mi scuso per aver alterato l'ordine degli interventi, ma vorrei chiedere alla Presidenza una precisazione, per evitare di incorrere nuovamente in errori. Vorrei chiedere alla Presidenza la cortesia di precisare esattamente cosa stiamo votando. Se non sbaglio, noi avremmo inteso così: si vota prima l'ordine del giorno a firma Fratelli d'Italia, secondariamente le determinazioni della Giunta. È questo l'ordine, giusto?

[PRESIDENTE](#). È così.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Signor Presidente, voglio solo dire che sono rimasto veramente dispiaciuto dei toni con cui è stato illustrato il legittimo voto della Lega. Avevo detto in maniera chiara, signor Presidente, che eticamente e moralmente non c'è alcuna avversità alla richiesta della Lega di avere un leghista al posto di un leghista deceduto. Tuttavia devo dire che dal Veneto era venuta un'altra richiesta: che a un senatore veneto subentrasse un altro senatore veneto, come la Costituzione prescrive.

Io quindi abbasserei i toni. Stiamo votando e sapete che su questo non abbiamo fatto polemica di stampa, non abbiamo litigato. Pertanto, caro presidente Salvini, cari amici della Lega, lasciate che esprima non quello che voi avete chiamato disgusto, ma la mia sorpresa per i toni che state usando rispetto a una proposta del collega Balboni, formalizzata secondo i criteri previsti dalla Costituzione e dalla legge del Senato.

Si può non essere d'accordo, ma arrivare ai toni che prima ho sentito, permettetemi di dire, lo trovo

veramente - questo sì - incomprensibile; non disgustoso, ma incomprensibile. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio vacante nella Regione Veneto.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Per consentire alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di procedere agli accertamenti relativi all'individuazione del candidato avente titolo ad essere proclamato in base alla deliberazione approvata dall'Assemblea, autorizzo la Giunta a convocarsi sin d'ora.

Sospendo i nostri lavori per dar tempo alla Giunta di decidere in modo da poter effettuare la proclamazione.

(*La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 14,59*).

Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio a seguito dell'approvazione della relazione sulla questione del seggio non assegnato in Veneto, ha riscontrato nella seduta odierna che la candidata a cui attribuire il seggio è Clotilde Minasi. Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatrice Clotilde Minasi.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti della nuova proclamata, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Colleghi, sospendo la seduta fino alle ore 19 e convoco per le ore 18,30 la Conferenza dei Capigruppo.

(*La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 19,15*).

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

##### **Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE.** Il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge in materia fiscale e tutela del lavoro.

La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto, pertanto, all'organizzazione della relativa discussione.

Non appena pervenuto - presumibilmente intorno alle ore 20 - il testo sarà trasmesso alla Commissione bilancio per la valutazione dei profili finanziari. Successivamente, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto. Seguirà la chiama.

Come già stabilito, la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni, in particolare della 5a Commissione permanente sul disegno di legge di bilancio.

L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 14 dicembre, alle ore 16,30, per la discussione della sede redigente dei disegni di legge sui reati sul patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati, e sull'istigazione all'autolesionismo.

L'eventuale parte antimeridiana della seduta di mercoledì 15 dicembre sarà sospesa, dalle ore 11 alle ore 12,30, in concomitanza con la cerimonia degli auguri alla stampa parlamentare, in programma presso la Sala Capitolare del Palazzo della Minerva (il cosiddetto riscaldino).

Restano confermate, alle ore 16 di mercoledì 15, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre.

Il calendario potrà essere integrato con la discussione del rendiconto e del bilancio interno del Senato, non appena definiti gli adempimenti previsti dall'articolo 165 del Regolamento.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 14 dicembre, alle ore 15,30.

##### **Calendario dei lavori dell'Assemblea**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 16 dicembre:

Martedì	14	dicembre	h. 16,30- 20	- Disegno di legge n. 882 -
Mercoledì	15	"	h. 9,30- 20	Reati patrimonio c u l t u r a l e
Giovedì	16	"	h. 9,30	( <i>approvato dalla</i>

				<p><i>Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 2086 - Istigazione all'autolesionismo (<i>dalla sede redigente</i>)</p> <p>- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2021 <b>(mercoledì 15, ore 16)</b></p>
--	--	--	--	--

Il calendario potrà essere integrato con la discussione del Rendiconto e del Bilancio interno del Senato, ove definiti gli adempimenti previsti dall'articolo 165 del Regolamento.

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri**

**in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2021**

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui	
M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'+5'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

Sospendo la seduta fino alle ore 20.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,17, è ripresa alle ore 20,12).*

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Relazione orale) (ore 20,12)**

**Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2426.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

I relatori non intendono intervenire in sede di replica.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

**D'INCA'**, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia, fatto salvo il parere che esprimerà la Commissione bilancio.

**PRESIDENTE**. Alla luce dell'intervento del Ministro, la Presidenza valuta l'emendamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento.

Ha chiesto di intervenire nuovamente il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

**D'INCA'**, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

**PRESIDENTE**. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 20,15 è ripresa alle ore 21,05).*

#### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA**

Onorevoli colleghi, non ci sono buone notizie, nel senso che la Commissione sta ancora lavorando. Per la verità non abbiamo notizie ufficiali dal Presidente, ma abbiamo comunque appreso che la Commissione ha bisogno di almeno altri trenta minuti di lavoro.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 21,30.

*(La seduta, sospesa alle ore 21,07, è ripresa alle ore 21,38).*

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

**DURNWALDER**, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 2, del comma 1-bis.

Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento dei seguenti modifiche: all'articolo 3-ter, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: «2. Alle minori entrate valutate in 9,95 milioni di euro per l'anno 2021 e 6,6 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, si provvede, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni dal 2022 al 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»; all'articolo 5, comma 3-bis, siano aggiunti infine i seguenti periodi: «La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni previste dall'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dall'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al precedente

periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione delle stesse."; all'articolo 5-*bis*, comma 3, siano aggiunte infine le seguenti parole: "e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data."; all'articolo 9-*bis*, capoverso "Articolo 12-*bis*", ai commi 1 e 4 le parole: "per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022"; all'articolo 12-*ter*, siano aggiunte infine le seguenti parole: "per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13"; all'articolo 12-*quinquies*, comma 2, sia soppresso il seguente periodo: "Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183."; all'articolo 16, il comma 8-*quinquies* sia sostituito dal seguente: "Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo *pro capite* superiore a euro 700, è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dell'articolo 38, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del disavanzo *pro capite*, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di pre-consuntivo, ridotto dei contributi di cui al periodo precedente assegnati per l'annualità 2021. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi."; all'articolo 16-*bis*, comma 9, sia soppressa la parola: "anche"; all'articolo 16-*octies*, comma 1, all'ultimo periodo, le parole: "dell'articolo 12, comma 2, lett. a)" siano sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 12, comma 6"; all'Allegato I, siano inserite in fine le seguenti parole: «conseguentemente inserire come importo somma aggiuntivo le parole "euro 3.000"». Il parere è reso altresì con la seguente osservazione, formulata per esigenze di coordinamento formale: all'articolo 12-*quinquies*, nella rubrica, si valuti di sostituire la parola: "imprese" con la seguente: "start-up" ».

PRESIDENTE. Il Governo intende recepire il parere della Commissione bilancio?

[GUERRA](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sì, signor Presidente. Il Governo recepisce e accoglie tutte le condizioni e osservazioni poste dalla Commissione bilancio, considerando così corretto il testo dell'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge al nostro esame.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

[STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo agli atti. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[GARAVINI](#) (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) (IV-PSI). Signor Presidente, anche da parte mia proviene la richiesta di poter consegnare il testo integrale dell'intervento e dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[DE BERTOLDI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*Fdi*). Signor Presidente, Fratelli d'Italia ovviamente non rinuncia a intervenire (*Applausi*) su un collegato alla legge finanziaria. Non rinuncia perché avremmo tante cose da dire e vorremmo anche utilizzare il tempo dei colleghi che hanno rinunciato al loro intervento.

PRESIDENTE. Questo non è possibile, però ha dieci minuti a disposizione.

DE BERTOLDI (*Fdi*). Cercheremo di dire, nel tempo che ci è concesso, quanto riteniamo sia doveroso nei confronti dei nostri elettori e concittadini.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, non voteremo certamente la fiducia a questo decreto-legge, che - vorrei ricordarlo ai colleghi, se l'avessero dimenticato - è l'ottantaquattresimo dall'inizio della legislatura che verrà approvato, di fatto, in regime di monocameralismo (dopo che una sola Camera, cioè, ci ha lavorato). Di questi 84 decreti, la quasi totalità è stata approvata peraltro con il voto di fiducia, così come ci apprestiamo a trattare questo provvedimento tanto importante, perché collegato alla legge finanziaria del prossimo anno.

Si tratta di un decreto-legge fiscale che riteniamo povero, non solamente nell'aspetto economico, ma anche nei contenuti. Ci saremmo sicuramente aspettati qualcosa di meglio, qualcosa di più. (*Brusio*). Alle volte non serve il denaro...

PRESIDENTE. Prego i colleghi di abbandonare l'emicielo. Ciascuno può decidere se rimanere ad ascoltare o uscire.

Prego, senatore De Bertoldi, continui.

DE BERTOLDI (*Fdi*). Capisco che ormai l'attività si ritenga delegata esclusivamente al Governo, però credo che sia moralmente ed eticamente necessario che i parlamentari si riappropriino del proprio ruolo, e certamente noi di Fratelli d'Italia non rinunciamo a farlo.

È un decreto-legge che abbiamo cercato di modificare anche con due notti trascorse in Commissione per apportare un contributo e cercare di dare qualcosa in più al nostro Paese, ai nostri imprenditori, ai nostri lavoratori e ai nostri pensionati. Purtroppo, poco siamo riusciti a ottenere dal Governo e dalla maggioranza. Siamo fieri di aver condotto una battaglia che ci ha permesso di dare risposte ai dirigenti scolastici, anche grazie all'impegno e alle sollecitazioni che il collega Iannone, qui al mio fianco, ha rivolto per tutelare dalle responsabilità ingiustificate nelle quali incorrevano i dirigenti delle nostre scuole.

Siamo contenti, ma non soddisfatti, di aver ottenuto qualche riscontro sul tema del contante. Come sapete, dal prossimo anno avremo un'incomprensibile riduzione del suo utilizzo, che ci rende addirittura quasi unici in Europa, quando sappiamo che è quella stessa unità europea che ci ricorda che il contante è l'unica moneta legale. In Italia, però, vogliamo limitare e ridurre ulteriormente l'utilizzo del contante a 1.000 euro dal prossimo anno. Volevamo impedirlo, ma ci è stato solamente riconosciuto che si mantengano i livelli precedenti di utilizzo del contante per i cambiavalute: molto poco, ma certamente meglio che niente.

Abbiamo ottenuto qualche risposta sul tema delle casse previdenziali, che avranno almeno tempi certi nell'attesa dei pareri ministeriali, cosa che oggi purtroppo non accade. A questo riguardo - permettetemi di dirlo e mi rivolgo soprattutto agli stimati rappresentanti del Governo con i quali ci siamo confrontati - rivolgo un appello ed esprimo un auspicio: abbiate più coraggio nel vostro ruolo, abbiate più fiducia nella politica e non rimaniate troppo spesso ostaggi anche voi di quelle burocrazie ministeriali che spesso sono le vere protagoniste della politica. Non è accettabile che la politica e il potere legislativo ed esecutivo debbano troppo spesso inchinarsi a burocrazie ministeriali che vogliono imporre la loro volontà e il loro parere anche oltre le competenze che spettano loro. (*Applausi*).

Sono tanti i temi, signor Presidente, che questo decreto poteva affrontare meglio. Pensiamo a uno solo, sul quale mi rivolgo ancora a voi, colleghi e rappresentanti del Governo: voglio ricordarvi che il Governo ha accettato un ordine del giorno di quelli impegnativi. Non avete accettato un ordine del giorno con l'impegno «a valutare l'opportunità di», ma che vi impegna non per il dopodomani, bensì per l'oggi; vi impegna per la legge di bilancio - ve lo voglio ricordare e ve lo ricorderemo giorno per giorno - a dare una risposta a quei due milioni di famiglie italiane che hanno le cartelle di riscossione - cosiddette Covid - ormai scadute al 30 novembre, prorogate con questo decreto-legge fiscale al 9

dicembre (quindi al 14). Sono state però prorogate a quella data con l'accordo, grazie all'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia e accolto, che vi impegna a spostare la rateizzazione delle cartelle di riscossione per il saldo e stralcio e la rottamazione-*ter* alla fine del 2022. Ve lo ricorderemo ora per ora, giorno per giorno, nelle Commissioni e in Aula, perché vogliamo che prendiate questo impegno con serietà, non solo nei confronti nostri, ma soprattutto degli italiani che vi e ci stanno guardando.

Vi è poi il tema della *patent box*: una volta tanto c'era una norma che dava e premiava i risultati conseguiti dagli utilizzi dei marchi e dei brevetti, della ricerca e sviluppo. Cosa avete fatto? L'avete eliminata per dare un contributo generalizzato, attraverso le deduzioni, un po' a tutti gli investimenti; un po' di meno, ma a tutti, mentre prima si davano agli investimenti che producevano risultati (quindi si detassavano quelli positivi); è un passo indietro ed è un peccato. Vi invitiamo a riflettere anche su questo.

Procedo perché i temi sono tanti, il tempo è poco e la sera è anche tarda. Questo decreto-legge va anche letto nell'ottica della manovra complessiva. Un tempo il decreto fiscale si chiamava collegato alla legge finanziaria; ebbene, questo collegato ha dato poco. Noi, che siamo persone ottimiste e crediamo nel nostro Paese, nella nostra Patria e nei nostri colleghi, vorremmo che ci stupiste nella legge di bilancio, migliorandola, lavorando in Commissione meglio di quanto abbiamo potuto fare in Commissione finanze su questo decreto fiscale, e che quindi fosse possibile dare le risposte che ci attendiamo.

Penso alla riforma fiscale in questi due minuti, a quegli otto miliardi che sono un'inezia quando si vuole parlare di riduzione delle imposte. Come ci si può rivolgere agli italiani sul tema della riforma fiscale, ragionando nell'ottica dell'uno virgola qualche punto per cento degli ingressi tributari complessivi? È chiaro che, a fronte di oltre 500 miliardi di entrate tributarie, ragionare di otto miliardi vuol dire ragionare di briciole. Abbiamo fatto manovre in *deficit* quest'anno per 180 miliardi, eppure sul tema della riforma fiscale non andiamo oltre gli otto miliardi. È poco e serve a poco, mentre serviva più coraggio. Auspichiamo che ci sia la volontà in sede emendativa di fare qualcosa di più.

Qualcosa di più si dovrà fare anche sul tema dell'energia e delle materie prime. Sulle bollette per le imprese, gli enti locali e i cittadini due o tre miliardi non basteranno; ve ne accorgete purtroppo e ce ne accorgeremo. Anche il Governo Draghi, però, il Governo dei migliori - lo dico senza polemica verso gli amici del Movimento 5, Stelle, che peraltro conoscono la nostra assoluta e continua contrarietà al reddito di cittadinanza - sta rinsaldando il reddito di cittadinanza; lo ha addirittura ulteriormente rifinanziato di un miliardo. Invece di investire nelle politiche attive del lavoro e per dare più soldi alle imprese, dunque, si è deciso anche nel Governo Draghi - lo sottolineo - di dare un ulteriore supporto al reddito di cittadinanza. Noi siamo contrari e lo ribadiamo.

Vorremmo che il denaro venisse investito nella cultura del lavoro, nella cultura dell'impresa, nelle politiche attive del lavoro e nella riduzione fiscale per chi ha voglia di lavorare e di intraprendere perché la premialità fiscale per coloro che producono in questo Paese deve essere il punto di riferimento.

Signor Presidente, vorrei ricordare il tema dei *bonus* edilizi. Faccio un altro appello in nome della certezza e della semplicità: perché avete reso così difficili questi *bonus*? Date un orizzonte temporale certo a tutti i *bonus*; semplificate la normativa e ricordatevi che i *bonus* hanno avuto valore perché esiste la cedibilità del credito, perché esiste la trasferibilità dei crediti d'imposta. Quella è la strada e su quella strada, se ci sarete voi, sicuramente l'opposizione ci sarà in modo serio, concreto e propositivo, come abbiamo fatto ogni giorno nei nostri impegni parlamentari. (*Applausi*).

[D'ALFONSO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, avendo assunto l'impegno di consegnare i fogli che sono oggetto di pensiero e di scritto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico e trasmetto dalle mie mani quanto volevo sottoporre al ragionamento collettivo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Un'ovazione, senatore D'Alfonso. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto dell'intervento.

[ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, visto che il presidente D'Alfonso ha consegnato il suo intervento, direi che l'Assemblea dovrebbe fare un grandissimo applauso perché è una notizia. Non lo avrei mai detto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Lo ha già avuto. A quest'ora si possono fare anche interventi di questo tipo.

[LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo LeU, pur con le annotazioni critiche che avrei fatto se lo avessi svolto per intero, le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Se volete, annunziate se il voto è favorevole o contrario perché è utile per capire.

[TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFFANIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia dichiara il suo voto favorevole e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non sarà da meno, senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, cercherò di essere all'altezza del sacrificio che lei mi chiede di compiere.

PRESIDENTE. Chiedo scusa se la interrompo, non le chiedo nessun sacrificio.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Spontaneamente e senza alcuna richiesta da parte della Presidenza dichiaro il voto favorevole del Gruppo a cui mi onoro di appartenere e mi compiego all'esempio del presidente d'Alfonso, chiedendole l'autorizzazione a consegnare la "cartaceità" del mio intervento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Una "*summa di eloquentia*" questo intervento.

[PELLEGRINI Marco](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla conversione in legge del decreto-legge fisco-lavoro e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Credo che abbiamo battuto il *record* delle dichiarazioni di voto più rapide dell'anno.

Procediamo dunque alla votazione.

### ***Votazione nominale con appello***

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sull'approvazione del quale il Governo ha posto - anche questa volta - la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 16 novembre, ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome della senatrice Fregolent*).

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo e in prossimità dell'accesso al banco della Presidenza. (*Brusio*).

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.



[RAUTI \(FdI\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RAUTI \(FdI\)](#). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori. Non si preoccupi, non mi tratterò a lungo. Voglio solo stigmatizzare che, non solo siamo di fronte all'ennesima richiesta di fiducia...

[PRESIDENTE](#). Senatrice, lei sa che in questa fase...

[RAUTI \(FdI\)](#). Devo dire una cosa, Presidente.

PRESIDENTE. Un minuto solo e gliela faccio dire. Lei sa che in questa fase anche un intervento sull'ordine dei lavori sarebbe precluso, se è un intervento sull'ordine dei lavori. Se vuole stigmatizzare, visto che ha iniziato, ci dica cosa stigmatizza e passiamo oltre.

[RAUTI \(FdI\)](#). Concluderò allora dicendo che non mi piace vedere che, rispetto a degli interventi ritirati, si battano le mani. *(Commenti)*.

Siamo qui a battere le mani a chi ha deciso di non parlare.

[PRESIDENTE](#). È chiaro. Lo ribadisco io. La senatrice diceva che forse non è opportuno l'applauso, anche se è un'antica tradizione quando si deposita il testo dell'intervento e non è una novità assoluta. Ha una sua logica.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Fregolent.

DURNWALDER, *segretario, fa l'appello*.

*(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il vice presidente ROSSOMANDO](#) - ore 22,30 -).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	188
Senatori votanti	188
Maggioranza	95
Favorevoli	175
Contrari	13

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 146.

#### **Atti e documenti, annunzio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di martedì 14 dicembre 2021**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 22,48)*.

*Allegato A*

DOCUMENTO

Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Campania ( [Doc. III, n. 3](#) )

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Doc. III, n. 3, sulla elezione contestata nella Regione Campania del senatore Vincenzo Carbone, deliberata a maggioranza, in data 6 ottobre 2020;

premessi che:

con propria deliberazione, in data 24 settembre 2020, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riunitasi in camera di consiglio a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone decisa dalla Giunta nella seduta del 4 agosto 2020 e della relativa seduta pubblica, ha deciso di proporre al Senato l'annullamento dell'elezione del senatore Carbone nella Regione Campania;

tale decisione si basa sui dati di proclamazione che sono stati rettificati rispetto a quelli iniziali dell'11 marzo 2018 soltanto in relazione a 72 sezioni selezionate a caso, a seguito di palesi discordanze rispetto ai dati del Ministero dell'interno (verbale Ufficio elettorale regionale del 12 marzo 2018). Si è reso quindi necessario procedere alla costituzione in seno alla Giunta di un comitato di revisione, che ha proceduto alla verifica dei risultati elettorali di 457 sezioni e circa 3.000 schede, interrompendo i suoi lavori "non ritenendo sufficienti i dati acquisiti e reputando necessario ottenere ulteriori elementi di certezza" (verbale del 22 luglio 2020 a firma del senatore Lucio Malan coordinatore del comitato);

i dati necessitano pertanto di essere rettificati prima di procedere all'applicazione dei meccanismi di calcolo previsti dalla vigente legge elettorale;

se è vero che il controllo delle schede votate in sei sezioni tra quelle selezionate non è stato possibile, in quanto erroneamente distrutte tramite invio al macero da parte degli Uffici competenti alla custodia, è anche vero che il comitato deve effettuare un ulteriore approfondimento utilizzando i relativi verbali e tabelle di scrutinio quali "strumenti di prova diversi" per ricostruire l'espressione del voto, come del resto stabilito dalla sentenza n. 197 del 2007 del Consiglio di Stato che statuisce che "la distruzione delle schede non determina l'invalidità delle operazioni elettorali se non è preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede", come appunto verbali e tabelle di scrutinio, metodo fra l'altro che è stato adottato dallo stesso Ufficio elettorale regionale per la rettifica dei dati di proclamazione;

considerato che:

il Senato ha in primo luogo il dovere di ristabilire la corretta e trasparente rappresentazione del voto popolare, rettificando i dati di proclamazione secondo quanto da accertare, affinché l'applicazione della legge elettorale vigente sia fondata su dati verificati e reali;

il Senato non può abdicare ai suoi poteri di verifica, in particolar modo quando si tratta del rispetto del voto popolare e del principio della rappresentanza parlamentare,

delibera, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento che la deliberazione debba essere sospesa in attesa che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari acquisisca quegli ulteriori elementi di certezza che reputa necessari affinché l'applicazione della legge elettorale vigente sia fondata su dati verificati e reali.

ORDINI DEL GIORNO

G1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Cirinnà](#), [Marilotti](#), [Evangelista](#), [D'Angelo](#), [Gallicchio](#), [Faraone](#), [Sbrollini](#), [Garavini](#), [Fattori](#), [La Mura](#), [Nugnes](#), [Magorno](#), [Nencini](#), [Conzatti](#)

Approvato

Il Senato,

premessi che:

è all'esame dell'Assemblea la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Campania del senatore Vincenzo Carbone,

deliberata a maggioranza, in data 6 ottobre 2020;

con propria deliberazione, in data 24 settembre 2020, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riunitasi in camera di consiglio a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone decisa dalla Giunta nella seduta del 4 agosto 2020 e della relativa seduta pubblica, ha deciso di proporre al Senato l'annullamento dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone nella Regione Campania;

la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone all'Assemblea di accogliere il ricorso del candidato dottor Claudio Lotito, che così subentrerebbe al proclamato senatore Vincenzo Carbone;

tale decisione si baserebbe sui dati di proclamazione, che - dagli stessi verbali dell'Ufficio elettorale regionale, non risultano dotati di certezze, come emerge dal verbale del 22 luglio 2020 a firma del senatore Lucio Malan coordinatore del comitato e così come risulta dalle verifiche del comitato di revisione istituito in seno alla Giunta - necessitano pertanto di essere rettificati prima di procedere all'applicazione dei meccanismi di calcolo previsti dalla legge elettorale vigente;

se è vero che il controllo delle schede votate in sei sezioni selezionate non è stato possibile in quanto erroneamente distrutte tramite invio al macero da parte degli Uffici competenti alla custodia, è anche vero che il comitato deve effettuare un ulteriore approfondimento utilizzando i relativi verbali e tabelle di scrutinio quali "strumenti di prova diversi" per ricostruire l'espressione del voto, come del resto stabilito dalla sentenza n. 197 del 2007 del Consiglio di Stato che statuisce che "la distruzione delle schede non determina l'invalidità delle operazioni elettorali se non è preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede", come appunto verbali e tabelle di scrutinio;

questa modalità di verifica dei dati attraverso l'esame di tabelle e verbali di scrutinio è stata peraltro utilizzata a seguito dei reclami dallo stesso Ufficio elettorale regionale per la prima correzione relativa soltanto a 72 sezioni selezionate a caso, mentre il comitato ha proseguito tale accertamento estendendola a ben 457 sezioni che presentavano criticità, nonché 2.762 schede valide e 93 tra bianche, nulle e contestate senza ultimare i lavori;

le modifiche dei dati di proclamazione hanno determinato un differente esito di assegnazione dei seggi, come peraltro emerso al termine dei lavori del comitato di revisione presieduto dal senatore Lucio Malan (documento n. 44 allegato al verbale della seduta del 22 luglio 2020), il quale "pur non ritenendo sufficienti i dati acquisiti e reputando necessario ottenere ulteriori elementi di certezza" (verbale del 22 luglio 2020) concludeva che, basandosi sui "dati dei verbali integrati dalle rettifiche individuate dal comitato di revisione, ottiene un seggio Liberi e Uguali e lo perde la coalizione di centro-destra, con riferimento alla lista Movimento Forza Italia";

le rettifiche potrebbero quindi condurre anche ad un esito che rispetti le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 sul rapporto tra i seggi e la popolazione, rendendo ultroneo il pur interessante dibattito sull'interpretazione della legge elettorale;

considerato che:

la Giunta delle elezioni è un organo di verifica dei poteri con funzioni di garanzia, così come previsto dal Regolamento del Senato;

il Senato ha in primo luogo il dovere di ristabilire la corretta e trasparente rappresentazione del voto popolare, rettificando i dati di proclamazione secondo quanto accertato, affinché l'applicazione della legge elettorale vigente sia fondata su dati verificati e reali;

nel caso in esame si tratta di rettificare le palesi erroneità rilevate nelle operazioni elettorali di numerose sezioni elettorali, consistenti soprattutto nell'inversione, nell'attribuzione dei voti tra le liste e all'interno delle coalizioni, la cui doverosa correzione è di semplice ed oggettiva realizzazione nel ripristinare la corretta trascrizione e sommatoria dei voti quali risultino dalle tabelle e dai verbali di scrutinio;

sono stati individuati altri errori di entità numerica inferiore e che rientrano nella fisiologia di

uno scrutinio, debitamente valutati e corretti, come ad esempio la non parificazione tra schede scrutinate e votanti, e discordanze risolte tra verbali e tabelle di scrutinio;

il Senato non può abdicare ai suoi poteri di verifica, in particolar modo quando si tratta del rispetto del voto popolare e del principio della rappresentanza parlamentare;

ritenuto che:

sia necessario ottenere ulteriori elementi di certezza;

procedere in assenza della rettifica dei dati costituirebbe una grave violazione della competenza della Giunta per le elezioni, le cui prerogative attengono proprio alla verifica dei dati di proclamazione delle Corti d'appello;

tutto ciò premesso e considerato,

delibera il rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari affinché rettifichi i dati elettorali di proclamazione relativi alla Regione Campania e istruisca gli adempimenti conseguenti.

G2

[Renzi](#), [Faraone](#), [Bellanova](#), [Cucca](#), [Bonifazi](#), [Sbrollini](#), [Garavini](#), [Conzatti](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Magorno](#), [Marino](#), [Parente](#), [Vono](#), [Nencini](#), [Carbone](#), [Minuto](#), [Mautone](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#)

Precluso

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

in data 17 marzo 2018 la Corte di appello di Napoli, dopo un'attenta analisi della normativa elettorale vigente, proclamava eletto senatore della Repubblica, il dottor Vincenzo Carbone;

in data 22 marzo 2018 è pervenuto un ricorso a firma del dottor Claudio Lotito, candidato nel collegio plurinominali 1 della Campania, sostenendo di essere stato danneggiato nel computo dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali a causa di un'errata operazione di calcolo dei voti;

in data 5 marzo 2019 la Giunta ha deliberato la costituzione di un comitato avente la finalità di effettuare un'analisi puntuale dei dati e dei risultati contenuti nei verbali delle sezioni della Regione Campania, ad iniziare da quelli che presentano maggiori anomalie e discordanze;

in data 11 settembre 2019 il senatore Malan, in qualità di coordinatore del comitato per la Regione Campania, informa la Giunta che è necessario per alcune sezioni, particolarmente problematiche, richiedere le schede elettorali per un'ulteriore verifica;

in data 11 febbraio 2020, il senatore Malan comunica alla Giunta che, al termine di una istruttoria durata diversi mesi ed assai articolata, sono emerse alcune criticità consistenti in anomalie e discordanze rispetto ai dati di proclamazione, nell'inversione dell'attribuzione dei voti tra le liste all'interno delle coalizioni, nella non parificazione del numero delle schede scrutinate con il numero dei votanti, discordanze nei voti validi tra verbale di sezione e tabella di scrutinio allegata, mancata corrispondenza tra i voti attribuiti al candidato di coalizione ed il totale dei voti delle liste collegate in coalizione, nonché la presenza di cancellature nella compilazione degli stessi verbali. Inoltre, ricorda che l'istruttoria ha riguardato anche il controllo delle schede valide di alcune sezioni elettorali, anche se per ben sei delle dodici sezioni indicate le schede non sono state oggetto di revisione in quanto distrutte;

in data 19 maggio, il senatore Malan, durante la sua relazione alla Giunta, affermava che alla luce delle notevoli anomalie riscontrate in molte sezioni elettorali tale margine non risulta sufficiente a definire con certezza l'attribuzione del seggio in questione;

in quella stessa sede lo stesso senatore Malan comunicava che il presidente della Giunta, senatore Gasparri, aveva già reputato doveroso segnalare al Presidente del Senato quanto emerso al fine di investire l'autorità giudiziaria per ogni eventuale seguito di competenza;

al termine dei lavori del comitato, in data 22 luglio 2020, il relatore originariamente individuato, senatore Malan - pur precisando di essere costretto ad esprimersi sulla base di elementi non ritenuti da lui sufficienti - proponeva di procedere comunque e dopo aver rilevato che non

sussistono variazioni nelle attribuzioni degli 11 seggi uninominali spettanti alla Regione, per quanto concerne invece la quota proporzionale, rispetto ai dati di proclamazione, ottiene un seggio la lista Liberi e Uguali e lo perde la coalizione di centro-destra, con riferimento alla lista Movimento Forza Italia;

tale relazione veniva respinta a maggioranza dalla Giunta il giorno 23 luglio 2020;

il 4 agosto 2020 il senatore Paroli subentrava come relatore e propone alla Giunta la contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone;

considerato che:

il ricorrente, elaborando una suggestiva quanto macchinosa logica di procedimenti, ha seguito un criterio della maggior prossimità all'intero che non trova alcuna conferma dal Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica;

pur di individuare una distribuzione dei seggi alle singole liste in ciascun collegio plurinomiale alla sua più favorevole indicazione del candidato eletto, il ricorrente attribuisce un errato computo dell'Ufficio elettorale regionale circa l'assegnazione dei seggi alle liste non assegnatarie dei seggi interi, seguendo un infondato quanto ingegnoso criterio che non trova alcuna conferma dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

la suddetta norma è molto chiara nel disporre che si proceda inizialmente all'assegnazione dei seggi sulla base dei quozienti interi alle varie liste e, successivamente, alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti, escludendo solo le liste "alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b)";

da questa operazione non vanno escluse tutte le liste che hanno goduto di quozienti interi, ma non hanno esaurito il numero di seggi loro spettanti. In altri termini, non è vero che si debba procedere prima all'attribuzione dei seggi alle liste che non hanno goduto di quozienti interi e solo dopo a quelle che hanno goduto di quozienti interi, ma a cui debbono ancora essere attribuiti seggi;

una siffatta disciplina sarebbe priva di senso e penalizzerebbe le liste che, del tutto casualmente, hanno ottenuto quozienti interi, pur avendo i maggiori resti. Tanto è vero ciò che lo stesso testo, con tenore inequivoco, prevede l'ipotesi in cui dopo la ripartizione dei seggi effettuata in base al metodo del quoziente d'attribuzione e dei più alti resti, ci siano liste con più eletti di quelli già assegnati a livello regionale (eccedentarie) e liste con meno eletti (deficitarie), stabilendo che in quel caso alle liste eccedentarie si sottraggano tali seggi nei collegi in cui sono stati assegnati con la più bassa parte decimale e alle liste deficitarie si assegnino nei collegi in cui le liste hanno ottenuto le parti decimali più alte. Ne deriva, quindi, che è lo stesso testo ad ammettere che il numero di seggi assegnato in ciascun collegio plurinomiale possa variare rispetto alla quota individuata *ex ante* dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017;

a parte la chiarezza della disposizione, questa parziale "flessibilità" delle quote non è casuale né priva di logica: se il numero di seggi fosse del tutto anelastico, le liste deficitarie potrebbero versare nella situazione di ottenere seggi in collegi in cui hanno ottenuto i risultati peggiori, e di trovarsi con candidati della lista non eletti, invece, in altri collegi in cui si sono registrati risultati migliori;

in sede di approvazione della legge, tale sistema fu definito, non a torto, "antiflipper" perché in sua assenza i partiti deficitari si sarebbero visti assegnati seggi in maniera casuale;

le tesi illustrate dal ricorrente non appaiono fondate, alla luce tanto della lettera della legge, quanto dei principi costituzionali, democratici e ai canoni di consapevolezza e libertà del voto;

ancor più evidente, infatti, il dissidio con il principio di uguaglianza del voto (ancora articolo 48 della Costituzione), poiché, per ragioni del tutto imponderabili, il voto di alcuni elettori verrebbe privato di peso o addirittura rovesciato, a fronte dell'ipervalutazione di quello espresso da altri in collegi diversi;

a conforto della conclusione che il congegno dello slittamento dei seggi sia non solo legittimo, ma addirittura fisiologico nell'ordinamento italiano, giova ricordare come quasi tutte le leggi elettorali nazionali e regionali vi facciano ricorso: per restare a esempi recenti, fenomeni di traslazione si sono

verificati anche nelle elezioni della Camera nel vigore della legge n. 270 del 2005 (nelle tre elezioni in cui ha trovato applicazione tale legge, sono cinque i casi di "slittamento" di seggi tra circoscrizioni: 1 nel 2006, 2 nel 2008, 2 nel 2013);

prima ancora che in ragioni di ordine giuridico, la traslazione si giustifica in base a considerazioni di tipo aritmetico. È stato, infatti, evidenziato in dottrina sin da epoca risalente che nessun sistema elettorale può riuscire a garantire simultaneamente tre obiettivi: *a)* assegnazione nazionale o regionale dei seggi; *b)* attribuzione alle circoscrizioni dell'esatto numero di seggi ad esse spettanti; *c)* rispetto, nell'assegnazione dei seggi in questione, dell'andamento del voto nella circoscrizione;

tale fenomeno non è imputabile solo alla diseguale partecipazione al voto nelle diverse circoscrizioni, dipendendo anche: *a)* dal numero di seggi da attribuire; *b)* dal numero di circoscrizioni; *c)* dalla differente ampiezza delle stesse; *d)* dal numero di liste presentate nelle diverse circoscrizioni; *e)* dalla distribuzione dei voti di ogni partito tra le circoscrizioni stesse;

lo slittamento del seggio non è affatto un effetto vietato dall'ordinamento, ma risponde, in determinate circostanze, a un'elementare esigenza di democrazia e a principi fondamentali del nostro sistema costituzionale, toccato più volte, nella propria giurisprudenza, dalla Corte costituzionale;

la sentenza n. 271 del 2010 ricostruisce inequivocabilmente l'intreccio d'interessi costituzionali sotteso alla disciplina dello slittamento e evidenzia come convivano due ordini di esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi, nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione. Il primo riflette il criterio della proporzionalità politica e premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l'esercizio del diritto di voto; il secondo riflette il principio della rappresentanza territoriale, determinata in base alla popolazione;

nell'istruttoria si sono accertate gravi incongruenze nell'inversione dell'attribuzione dei voti tra le liste all'interno delle coalizioni, nella non parificazione, nel numero delle schede scrutinate con il numero dei votanti, in discordanze nei voti validi tra verbale di sezione e tabella di scrutinio allegata, nella mancata corrispondenza tra i voti attribuiti al candidato di coalizione ed il totale dei voti delle liste collegate in coalizione, nonché la presenza di cancellature nella compilazione degli stessi verbali;

si è scoperto, infatti, che le schede valide di ben sei sezioni elettorali sulle dodici richieste non sono più recuperabili, essendo state distrutte, con l'alta probabilità che analoga sorte sia toccata a un numero ben più alto di schede in altre sezioni della Regione;

la distruzione delle schede ha impedito un corretto ricorso a proiezioni, prove di resistenza o simulazioni che non sono in grado di correggere una serie di anomalie e di incongruenze macroscopiche;

alla luce delle evidenti patologie, incongruenze ed anomalie emerse, non si può raggiungere un esito certo, affidabile ed incontrovertibile per assicurare uno dei principi che governa il contraddittorio e che governa i processi nello svolgimento di questa funzione giurisdizionale che è propria della Giunta e che è: l'onere della prova grava su chi contesta un diritto;

tanto premesso e considerato,

in difformità da quanto deliberato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità, il giorno 24 settembre 2020, chiede che venga confermata la proclamazione, adottata dalla Corte d'appello di Napoli, del dottor Vincenzo Carbone a senatore della Repubblica italiana.

## DOCUMENTO

Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Puglia ( [Doc. III, n. 4](#) )

## ORDINE DEL GIORNO

G1

[Fantetti](#), [D'Alfonso](#), [Causin](#), [Biasotti](#), [Pacifico](#), [Lannutti](#), [Lonardo](#), [Carbone](#), [De Bonis](#), [Minuto](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Fusco](#), [Simone Bossi](#), [Grassi](#), [Pazzagliani](#), [Alessandrini](#), [Emanuele Pellegrini](#),

[Pittoni](#), [Pergreffi](#), [Marti](#), [Saponara](#), [De Falco](#)

Respinto

Il Senato,

premessò che:

in data 17 marzo 2018 la Corte di appello di Bari, dopo un'attenta analisi della normativa elettorale vigente, proclamava eletta senatrice della Repubblica la signora Anna Carmela Minuto;

alcun errore materiale è stato commesso nella proclamazione a senatrice della Repubblica della ridetta Anna Carmela Minuto, ma il rispetto rigoroso del numero dei parlamentari all'interno dei due collegi elettorali della Puglia. La legge elettorale prevede, infatti, che i due collegi della Puglia devono essere rappresentati entrambi da sei senatori;

il dottor Michele Boccardi, dissentendo su quanto deliberato e proclamato dalla Corte di appello di Bari, proponeva ricorso alla Giunta delle elezioni e immunità del Senato della Repubblica;

in data 25 maggio 2020 il senatore Simone Pillon, relatore della vicenda in seno alla Giunta, si esprimeva per il rigetto del ricorso, ritenendo lo stesso completamente infondato in diritto;

in data 24 settembre 2020 la Giunta, però, a maggioranza, in accoglimento del ricorso si esprimeva per la decadenza della senatrice Minuto;

in data 30 novembre 2021, veniva fissata la seduta del Senato per l'approvazione e/o il rigetto della decisione assunta dalla Giunta;

considerato che:

l'elezione della senatrice Minuto, convalidata da ben tre giudici della Corte di appello di Bari, è pienamente conforme alla legge elettorale vigente nonché conforme a precedenti specifici giurisprudenziali (Consiglio di Stato elezioni europee 2009);

lo stesso relatore ha, nel corso del suo intervento, declinato sia le norme che la giurisprudenza a supporto della propria conclusione. In particolare, dall'esame della tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 (quantificazione del numero dei seggi da attribuire a ciascun collegio elettorale) si evince che ad entrambi i collegi plurinominali sono assegnati 6 seggi, in osservanza del criterio della proporzionalità rispetto alla popolazione nella ripartizione dei seggi (come previsto dall'articolo 57 della Costituzione, nonché dall'articolo 1, comma 1, del Testo Unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica), essendo minima la differenza di popolazione dei due collegi. Pertanto se si approvasse la proposta della Giunta delle elezioni si otterrebbe una distorsione della rappresentanza dei senatori all'interno dei due collegi elettorali della Puglia (anziché 6 e 6) previsti dalla norma, avremmo 5 e 7);

il decreto del Presidente della Repubblica richiamato, emanato in applicazione della norma elettorale in esame, prevede che "alle Regioni di cui all'articolo 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministero dell'interno..." e che "nell'ambito di ciascuna Regione, nella tabella B allegata al decreto, vistata dal Ministero dell'interno, è determinato per ogni collegio plurinominali il numero complessivo dei seggi da attribuire"; tale tabella statuisce appunto che sia nel collegio Puglia1 che in quello Puglia2 devono essere rigorosamente attribuiti 6 seggi;

tutta la disciplina evidenziata si ispira al principio per cui la ripartizione dei seggi nei collegi è proporzionata alla popolazione accertata dell'ultimo censimento di ciascuno di essi e, al criterio di rappresentatività territoriale con il quale è necessario coordinare quello della rappresentatività politica;

lo stesso relatore riferisce che qualora si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente si porrebbe alla riduzione del numero dei seggi attribuiti in un collegio e al corrispondente aumento dei seggi nell'altro collegio. Ciò si porrebbe in evidente contrasto con la previsione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e della tabella B del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 nonché dei principi costituzionali;

a suffragare questa impostazione è opportuno ricordare i pareri resi da illustri costituzionalisti

in altro ricorso. In particolare il professor Mirabelli evidenzia che la rappresentanza territoriale è rivolta ad attribuire un numero di seggi rapportato alla popolazione di ciascun collegio e quindi alla comunità che elegge ed esprime la rappresentanza. Avvicinare e collegare elettori ed eletti è una delle finalità proprie della democrazia; corrisponde a questa finalità la ripartizione della Regione in collegi, a ciascuno dei quali è attribuito un numero fissato di seggi da assegnare;

lo stesso professor Flick (già presidente della Corte costituzionale) ha sottolineato "...la necessità di mantenere intatto il numero dei seggi fissato dal legislatore per ciascun collegio", suffragando tale sua statuizione con il parere del professor Tedeschini che ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul punto;

nel senso appena illustrato, come si è anticipato, si è espressamente pronunciato in vicenda sovrapponibile alla presente anche il Consiglio di Stato nella sentenza del 13 maggio 2011, n. 2886, divenuta un riferimento esclusivo per le statuizioni nelle Corti di appello per l'assegnazione dei seggi elettorali. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la corretta applicazione della disciplina relativa alla distribuzione dei seggi dovesse necessariamente tener conto ed armonizzarsi con la disposizione del testo normativo che predetermina i seggi da attribuire in relazione ad ogni ambito territoriale attraverso il rinvio ad apposito decreto del Presidente della Repubblica (nella specie il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017). Si è espressamente affermata quindi la portata inderogabile delle previsioni in questo ultimo contenute;

tanto premesso e considerato,

in difformità da quanto deliberato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità, il giorno 24 settembre 2020, chiede che venga confermata la proclamazione, adottata dalla Corte d'appello di Bari, della signora Anna Carmela Minuto a senatore della Repubblica italiana.

#### DOCUMENTO

Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Circoscrizione estero - ripartizione America meridionale ( [Doc. III, n. 5](#) )

#### ORDINI DEL GIORNO

##### G1

[Malpezzi](#), [Ferrari](#), [Mirabelli](#), [Biti](#), [D'Arienzo](#), [Collina](#), [Cirinnà](#), [Marcucci](#), [Rossomando](#), [Alfieri](#), [Astorre](#), [Boldrini](#), [Cerno](#), [Comincini](#), [D'Alfonso](#), [Fedeli](#), [Giacobbe](#), [Iori](#), [Laus](#), [Manca](#), [Margiotta](#), [Marilotti](#), [Misiani](#), [Parrini](#), [Pittella](#), [Rampi](#), [Rojc](#), [Stefano](#), [Taricco](#), [Valente](#), [Vattuone](#), [Verducci](#), [Zanda](#), [De Falco](#), [La Mura](#), [Fattori](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

con deliberazione del 10 novembre 2021, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deciso di convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario, eletto nella lista USEI nella Circoscrizione estero - ripartizione America meridionale;

la delibera conclude un procedimento lungo e articolato, conseguente all'esposto inviato dal dottor Fabio Porta, candidato nella medesima ripartizione per la lista del Partito democratico e avviato nella seduta del 30 gennaio 2019;

in particolare, in data 21 ottobre 2020 la Giunta provvedeva alla nomina di apposito comitato istruttorio, avente lo specifico compito di verificare i verbali delle sezioni elettorali nonché le schede contenenti voti validi, le schede bianche, nulle e contestate, a partire da otto delle 32 sezioni in cui - come segnalato nell'esposto - risultavano percentuali tra l'80 per cento e il 90 per cento a favore del candidato Cario, di entità anomala rispetto all'ammontare di voti ottenuti dalla lista USEI e delle preferenze ottenute dal candidato Cario nella medesima ripartizione;

nel corso dell'istruttoria, il comitato procedeva ad una prima parziale verifica delle schede provenienti da tre sezioni - sulle otto selezionate - nelle quali si era riscontrata una percentuale maggiore di voti per il candidato Cario, riferendo alla Giunta nella seduta del 2 dicembre 2020 circa



l'esistenza di gravi anomalie nell'espressione di voti di preferenza per il senatore Cario, così da far emergere "la plausibilità ed il *fumus* delle circostanze di natura patologica lamentate dal candidato Porta, con riferimento all'identità di calligrafia che si sarebbe riscontrata nell'espressione dei voti di preferenza per il senatore Cario" (cfr. resoconto sommario della seduta del 2 dicembre 2020);

si rendeva dunque necessario un supplemento di istruttoria per verificare se la concentrazione di voti affetti da anomalie, così riscontrata, potesse ritenersi ancorata a una effettiva distribuzione territoriale delle stesse sezioni a fini della costruzione del campione e dell'articolazione di un giudizio omogeneo sullo stesso; a tal fine, nella seduta della Giunta del 9 dicembre 2020 veniva audita la presidente dell'Ufficio centrale per la Circoscrizione estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, dottoressa Flavia Perra, la quale chiariva che le schede raccolte e provenienti dai consolati delle diverse ripartizioni della Circoscrizione estero vengono suddivise per sezioni elettorali ai fini dello scrutinio da parte del medesimo Ufficio, e dunque alle sezioni non corrispondono - in linea di principio - precisi riferimenti territoriali, se non quello dell'area di competenza del consolato che ha inviato i plichi contenenti le schede;

sempre in via istruttoria, la Giunta acquisiva - su allegazione dell'esponente onorevole Porta con memorie del 27 aprile e del 30 giugno 2021 - le relazioni tecniche su distinte perizie calligrafiche disposte dalla procura di Roma su un campione di schede provenienti dal consolato di Buenos Aires, nel corso del procedimento penale RGNR n. 8866/19, avviato a seguito di esposto dello stesso dottor Porta; da entrambe le relazioni tecniche, così come dalle note tecniche di parte a firma del dottor Gismondi e depositate dall'esponente, nonché dalla ulteriore perizia del 26 ottobre 2021 e allegata alla memoria difensiva depositata dal dottor Porta in prossimità della seduta pubblica del 9 novembre 2021, emergevano irregolarità analoghe a quelle già rilevate dal comitato istruttorio, e cioè la riconducibilità alla medesima mano di numerosi gruppi di schede contenenti preferenza per il candidato Cario, afferenti al campione esaminato; ciò riguardava, peraltro, campioni di schede diversi e riconducibili a diverse sezioni riguardanti in ogni caso voti raccolti e provenienti dal consolato di Buenos Aires, il cui risultato attribuiva al senatore Cario una percentuale di preferenze anomala, se confrontata con i risultati relativi a sezioni non contestate;

all'esito, già in data 29 luglio 2021, il relatore in Giunta senatore Cucca - d'intesa con la correlatrice D'Angelo - poteva affermare che le indicazioni prospettate dal dottor Porta, all'esito delle due perizie, apparivano plausibili, per quanto fondate su una proiezione prognostica che traeva a sua volta origine dalla verifica compiuta su un totale di 225 schede elettorali: "evidenze che, ancorché limitate, confermerebbero anche i risultati parziali già esposti dal comitato alla Giunta" (cfr. resoconto 29 luglio 2021);

conseguentemente, nella seduta del 13 ottobre 2021, la Giunta deliberava all'unanimità di aprire - all'esito dell'istruttoria - formale procedimento di contestazione dell'elezione del senatore Cario ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento per la verifica dei poteri;

in data 9 novembre 2021 si svolgeva la seduta pubblica per la discussione della contestazione dell'elezione, con l'intervento del senatore Cario, dell'esponente dottor Porta e dei loro difensori; all'esito la Giunta si riuniva in camera di consiglio al termine della quale la Giunta, ripresa la seduta pubblica alle ore 22,10 del 10 novembre 2021, deliberava di convalidare l'elezione del senatore Cario; le motivazioni della delibera, esposte dalla relatrice D'Angelo nella seduta del 24 novembre 2021, sono state approvate a maggioranza dalla Giunta e trasmesse all'Aula ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del regolamento per la verifica dei poteri;

considerato che:

dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita dalla Giunta sono emerse gravi irregolarità a carico di un elevato numero di schede elettorali recanti preferenze a favore del senatore Cario, distribuite su un campione significativo delle 32 sezioni afferenti al consolato di Buenos Aires oggetto di contestazione nell'esposto, nelle quali il senatore Cario ha ricevuto voti in percentuale non proporzionata ai voti ricevuti nel resto dell'area di competenza del medesimo consolato e della ripartizione America meridionale; in particolare, è emersa identità calligrafica, con preferenze

riconducibili - stando all'esame condotto dal comitato istruttorio e alle perizie calligrafiche acquisite - a medesime mani;

risulta in particolare dalle perizie calligrafiche disposte dalla procura di Roma e depositate dall'esponente dottor Porta, relative a cinque delle 32 sezioni oggetto dell'esposto - sezioni peraltro diverse dalle otto oggetto del campione esaminato dal comitato istruttorio - che la percentuale di schede recanti voto di preferenza a favore del senatore Cario riconducibili alle medesime mani oscilla tra l'86,4 per cento e il 100 per cento del totale dei voti di preferenza attribuiti al medesimo;

peraltro, le riscontrate irregolarità presentano un andamento percentuale costante e significativo sul piano statistico; nelle 32 sezioni oggetto dell'esposto, infatti, la percentuale dei voti dell'USEI rispetto a tutti i voti validi è complessivamente del 75,95 per cento mentre nelle sezioni dell'Argentina risulta del 30,72 per cento e in tutta la ripartizione America meridionale risulta del 20,55 per cento;

le rilevate irregolarità, unite alla distribuzione non uniforme delle percentuali di voto per la lista USEI e dei voti di preferenza per il senatore Cario, ha condotto il relatore Cucca - d'intesa con la correlatrice D'Angelo - negli interventi già richiamati in premessa, a ritenere la plausibilità delle censure formulate dal dottor Porta nel proprio esposto, sebbene su base prognostica;

sulla combinazione delle rilevate irregolarità e della non uniforme distribuzione dei voti si basa, infatti, il giudizio prognostico assunto dal dottor Porta nelle proprie difese a sostegno della richiesta di annullamento dell'elezione del senatore Cario, con specifico riferimento al superamento della cosiddetta prova di resistenza;

dalla proiezione prognostica risulta infatti che: *a)* la non uniforme distribuzione di voti per la lista USEI e di preferenze per il senatore Cario presenta una oscillazione di diverse decine di punti percentuali tra i voti provenienti dalle 32 sezioni contestate (tutte comprese nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires) e i voti ottenuti dal senatore Cario nelle altre 67 sezioni della medesima area; *b)* tale oscillazione evidenzia - come confermato dalla "perizia giurata" (statistica) a firma del professor Attanasio, allegata dal dottor Porta alla memoria depositata per la seduta del 9 novembre 2021 - una varianza anomala dei voti di preferenza, se rapportati a quelli espressi a Buenos Aires per altri candidati della medesima lista; *c)* applicando ai risultati provenienti dalle sezioni contestate (32) la stessa percentuale media ottenuta dal candidato Cario nelle 67 sezioni (sempre relative a voti espressi nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires) in relazione alle quali non sono state denunciate irregolarità, si ottiene un risultato incompatibile con l'elezione del senatore Cario e invece favorevole al candidato Porta;

oltre che dalla consistenza numerica delle evidenze di irregolarità emerse dalla verifica a campione sulle 32 sezioni contestate e dalla perizia statistica allegata dall'esponente, l'attendibilità di tale proiezione prognostica è confermata da una serie di considerazioni, e in particolare dalla circostanza che la prova di resistenza sarebbe superata non già invocando come riferimento percentuale l'annullamento del risultato complessivo del senatore Cario nelle sezioni contestate, ma anche solo applicando alla proiezione medesima - con criterio pertanto più garantista nei suoi confronti - la percentuale media da questi ottenuta nelle sezioni in cui non sono emerse irregolarità;

né potrebbe obiettarsi, come sostenuto nelle difese del senatore Cario, il carattere casuale della raccolta dei voti, ossia la non corrispondenza ad ambiti territoriali omogenei dei voti raccolti dal consolato di Buenos Aires e da questo inviati a Roma; è vero, infatti, che come chiarito dalla dottoressa Flavia Perra in sede di audizione, l'assegnazione dei voti pervenuti dai diversi consolati alle sezioni è effettuata dall'Ufficio centrale a Roma e dunque in relazione ad essa non può essere predicata una omogeneità territoriale paragonabile a quella dei voti espressi in Italia presso le sezioni elettorali ordinarie; ma è altrettanto vero che l'assegnazione alle sezioni è effettuata in relazione a voti trasmessi dal medesimo consolato e, dunque, tutti riferibili a una medesima area territoriale (in questo caso, quella di competenza del consolato di Buenos Aires); ciò consente - anche in considerazione della possibilità di espressione del voto per corrispondenza - di ritenere attendibile il campione e, conseguentemente, di articolare giudizi omogenei sulla regolarità dei voti espressi;

nemmeno potrebbe obiettarsi, inoltre, l'inadeguatezza di un giudizio di carattere prognostico al

fine di annullare l'elezione del senatore Cario; sul punto si osserva, da un lato, che il regolamento sulla verifica dei poteri espressamente consente alla Giunta di procedere a verifiche a campione (cfr. l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento), con la conseguente possibilità di basare il proprio giudizio nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione (come confermato da ultimo dalla Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2021) - su tali verifiche ove ritenute statisticamente attendibili; d'altra parte, gli stessi relatori, all'esito dell'istruttoria, hanno più volte ritenuto la plausibilità delle censure esposte dal dottor Porta;

da tali acquisizioni la delibera finale della Giunta inopinatamente si è discostata, conseguentemente delibera:

ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di non convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario in base alle risultanze del procedimento dalle quali risulta la piena attendibilità del giudizio prognostico per come proposto dalle difese svolte dal dottor Porta.

G2

[Malpezzi](#), [Ferrari](#), [Mirabelli](#), [Biti](#), [D'Arienzo](#), [Collina](#), [Cirinnà](#), [Marcucci](#), [Rossomando](#), [Alfieri](#), [Astorre](#), [Boldrini](#), [Cerno](#), [Comincini](#), [D'Alfonso](#), [Fedeli](#), [Giacobbe](#), [Iori](#), [Laus](#), [Manca](#), [Margiotta](#), [Marilotti](#), [Misiani](#), [Parrini](#), [Pittella](#), [Rampi](#), [Rojc](#), [Stefano](#), [Taricco](#), [Valente](#), [Vattuone](#), [Verducci](#), [Zanda](#), [De Falco](#), [La Mura](#), [Fattori](#)

Approvato

Il Senato,

premessi che:

con deliberazione del 10 novembre 2021, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha deciso di convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario, eletto nella lista USEI nella Circoscrizione estero - ripartizione America meridionale;

la delibera conclude un procedimento lungo e articolato, conseguente all'esposto inviato dal dottor Fabio Porta, candidato nella medesima ripartizione per la lista del Partito Democratico e avviato nella seduta del 30 gennaio 2019;

in particolare, in data 21 ottobre 2020 la Giunta provvedeva alla nomina di apposito comitato istruttorio, avente lo specifico compito di verificare i verbali delle sezioni elettorali nonché le schede contenenti voti validi, le schede bianche, nulle e contestate, a partire da otto delle 32 sezioni in cui - come segnalato nell'esposto - risultavano percentuali tra l'80 per cento e il 90 per cento a favore del candidato Cario, di entità anomala rispetto all'ammontare di voti ottenuti dalla lista USEI e delle preferenze ottenute dal candidato Cario nella medesima ripartizione;

nel corso dell'istruttoria, il comitato procedeva ad una prima parziale verifica delle schede provenienti da tre sezioni - sulle otto selezionate - nelle quali si era riscontrata una percentuale maggiore di voti per il candidato Cario, riferendo alla Giunta nella seduta del 2 dicembre 2020 circa l'esistenza di gravi anomalie nell'espressione di voti di preferenza per il senatore Cario, così da far emergere "la plausibilità ed il *fumus* delle circostanze di natura patologica lamentate dal candidato Porta, con riferimento all'identità di calligrafia che si sarebbe riscontrata nell'espressione dei voti di preferenza per il senatore Cario" (cfr. resoconto sommario della seduta del 2 dicembre 2020);

si rendeva dunque necessario un supplemento di istruttoria per verificare se la concentrazione di voti affetti da anomalie, così riscontrata, potesse ritenersi ancorata a una effettiva distribuzione territoriale delle stesse sezioni a fini della costruzione del campione e dell'articolazione di un giudizio omogeneo sullo stesso; a tal fine, nella seduta della Giunta del 9 dicembre 2020 veniva audita la presidente dell'Ufficio centrale per la Circoscrizione estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, dottoressa Flavia Perra, la quale chiariva che le schede raccolte e provenienti dai consolati delle diverse ripartizioni della Circoscrizione estero vengono suddivise per sezioni elettorali ai fini dello scrutinio da parte del medesimo Ufficio, e dunque alle sezioni non corrispondono - in linea di principio - precisi riferimenti territoriali, se non quello dell'area di competenza del consolato che ha inviato i plichi contenenti le schede;

sempre in via istruttoria, la Giunta acquisiva - su allegazione dell'esponente onorevole Porta con memorie del 27 aprile e del 30 giugno 2021 - le relazioni tecniche su distinte perizie calligrafiche disposte dalla procura di Roma su un campione di schede provenienti dal consolato di Buenos Aires, nel corso del procedimento penale RGNR n. 8866/19, avviato a seguito di esposto dello stesso dottor Porta; da entrambe le relazioni tecniche, così come dalle note tecniche di parte a firma del dottor Gismondi e depositate dall'esponente, nonché dalla ulteriore perizia del 26 ottobre 2021 e allegata alla memoria difensiva depositata dal dottor Porta in prossimità della seduta pubblica del 9 novembre 2021, emergevano irregolarità analoghe a quelle già rilevate dal comitato istruttorio, e cioè la riconducibilità alla medesima mano di numerosi gruppi di schede contenenti preferenza per il candidato Cario, afferenti al campione esaminato; ciò riguardava, peraltro, campioni di schede diversi e riconducibili a diverse sezioni riguardanti in ogni caso voti raccolti e provenienti dal consolato di Buenos Aires, il cui risultato attribuiva al senatore Cario una percentuale di preferenze anomala, se confrontata con i risultati relativi a sezioni non contestate;

all'esito, già in data 29 luglio 2021, il relatore in Giunta senatore Cucca - d'intesa con la correlatrice D'Angelo - poteva affermare che le indicazioni prospettate dal dottor Porta, all'esito delle due perizie, apparivano plausibili, per quanto fondate su una proiezione prognostica che traeva a sua volta origine dalla verifica compiuta su un totale di 225 schede elettorali: "evidenze che, ancorché limitate, confermerebbero anche i risultati parziali già esposti dal comitato alla Giunta" (cfr. resoconto 29 luglio 2021);

conseguentemente, nella seduta del 13 ottobre 2021, la Giunta deliberava all'unanimità di aprire - all'esito dell'istruttoria - formale procedimento di contestazione dell'elezione del senatore Cario ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento per la verifica dei poteri;

in data 9 novembre 2021 si svolgeva la seduta pubblica per la discussione della contestazione dell'elezione, con l'intervento del senatore Cario, dell'esponente dottor Porta e dei loro difensori; all'esito la Giunta si riuniva in camera di consiglio al termine della quale la Giunta, ripresa la seduta pubblica alle ore 22,10 del 10 novembre 2021, deliberava di convalidare l'elezione del senatore Cario; le motivazioni della delibera, esposte dalla relatrice D'Angelo nella seduta del 24 novembre 2021, sono state approvate a maggioranza dalla Giunta e trasmesse all'Aula ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del regolamento per la verifica dei poteri;

considerato che:

dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita dalla Giunta sono emerse gravi irregolarità a carico di un elevato numero di schede elettorali recanti preferenze a favore del senatore Cario, distribuite su un campione significativo delle 32 sezioni afferenti al consolato di Buenos Aires oggetto di contestazione nell'esposto, nelle quali il senatore Cario ha ricevuto voti in percentuale non proporzionata ai voti ricevuti nel resto dell'area di competenza del medesimo consolato e della ripartizione America meridionale; in particolare, è emersa identità calligrafica, con preferenze riconducibili - stando all'esame condotto dal comitato istruttorio e alle perizie calligrafiche acquisite - a medesime mani;

risulta in particolare dalle perizie calligrafiche disposte dalla procura di Roma e depositate dall'esponente dottor Porta, relative a cinque delle 32 sezioni oggetto dell'esposto - sezioni peraltro diverse dalle otto oggetto del campione esaminato dal comitato istruttorio - che la percentuale di schede recanti voto di preferenza a favore del senatore Cario riconducibili alle medesime mani oscilla tra l'86,4 per cento e il 100 per cento del totale dei voti di preferenza attribuiti al medesimo;

peraltro, le riscontrate irregolarità presentano un andamento percentuale costante e significativo sul piano statistico; nelle 32 sezioni oggetto dell'esposto, infatti, la percentuale dei voti dell'USEI rispetto a tutti i voti validi è complessivamente del 75,95 per cento mentre nelle sezioni dell'Argentina risulta del 30,72 per cento e in tutta la ripartizione America meridionale risulta del 20,55 per cento;

le rilevate irregolarità, unite alla distribuzione non uniforme delle percentuali di voto per la lista USEI e dei voti di preferenza per il senatore Cario, ha condotto il relatore Cucca - d'intesa con la correlatrice D'Angelo - negli interventi già richiamati in premessa, a ritenere la plausibilità delle

censure formulate dal dottor Porta nel proprio esposto, sebbene su base prognostica;

sulla combinazione delle rilevate irregolarità e della non uniforme distribuzione dei voti si basa, infatti, il giudizio prognostico assunto dal dottor Porta nelle proprie difese a sostegno della richiesta di annullamento dell'elezione del senatore Cario, con specifico riferimento al superamento della cosiddetta prova di resistenza;

dalla proiezione prognostica risulta infatti che: *a)* la non uniforme distribuzione di voti per la lista USEI e di preferenze per il senatore Cario presenta una oscillazione di diverse decine di punti percentuali tra i voti provenienti dalle 32 sezioni contestate (tutte comprese nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires) e i voti ottenuti dal senatore Cario nelle altre 67 sezioni della medesima area; *b)* tale oscillazione evidenzia - come confermato dalla "perizia giurata" (statistica) a firma del professor Attanasio, allegata dal dottor Porta alla memoria depositata per la seduta del 9 novembre 2021 - una varianza anomala dei voti di preferenza, se rapportati a quelli espressi a Buenos Aires per altri candidati della medesima lista; *c)* applicando ai risultati provenienti dalle sezioni contestate (32) la stessa percentuale media ottenuta dal candidato Cario nelle 67 sezioni (sempre relative a voti espressi nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires) in relazione alle quali non sono state denunciate irregolarità, si ottiene un risultato incompatibile con l'elezione del senatore Cario e invece favorevole al candidato Porta;

oltre che dalla consistenza numerica delle evidenze di irregolarità emerse dalla verifica a campione sulle 32 sezioni contestate e dalla perizia statistica allegata dall'esponente, l'attendibilità di tale proiezione prognostica è confermata da una serie di considerazioni, e in particolare dalla circostanza che la prova di resistenza sarebbe superata non già invocando come riferimento percentuale l'annullamento del risultato complessivo del senatore Cario nelle sezioni contestate, ma anche solo applicando alla proiezione medesima - con criterio pertanto più garantista nei suoi confronti - la percentuale media da questi ottenuta nelle sezioni in cui non sono emerse irregolarità;

né potrebbe obiettarsi, come sostenuto nelle difese del senatore Cario, il carattere casuale della raccolta dei voti, ossia la non corrispondenza ad ambiti territoriali omogenei dei voti raccolti dal consolato di Buenos Aires e da questo inviati a Roma; è vero, infatti, che come chiarito dalla dottoressa Flavia Perra in sede di audizione, l'assegnazione dei voti pervenuti dai diversi consolati alle sezioni è effettuata dall'Ufficio centrale a Roma e dunque in relazione ad essa non può essere predicata una omogeneità territoriale paragonabile a quella dei voti espressi in Italia presso le sezioni elettorali ordinarie; ma è altrettanto vero che l'assegnazione alle sezioni è effettuata in relazione a voti trasmessi dal medesimo consolato e, dunque, tutti riferibili a una medesima area territoriale (in questo caso, quella di competenza del consolato di Buenos Aires); ciò consente - anche in considerazione della possibilità di espressione del voto per corrispondenza - di ritenere attendibile il campione e, conseguentemente, di articolare giudizi omogenei sulla regolarità dei voti espressi;

nemmeno potrebbe obiettarsi, inoltre, l'inadeguatezza di un giudizio di carattere prognostico al fine di annullare l'elezione del senatore Cario; sul punto si osserva, da un lato, che il regolamento sulla verifica dei poteri espressamente consente alla Giunta di procedere a verifiche a campione (cfr. l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento), con la conseguente possibilità di basare il proprio giudizio nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione (come confermato da ultimo dalla Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2021) - su tali verifiche ove ritenute statisticamente attendibili; d'altra parte, gli stessi relatori, all'esito dell'istruttoria, hanno più volte ritenuto la plausibilità delle censure esposte dal dottor Porta;

da tali acquisizioni la delibera finale della Giunta inopinatamente si è discostata;

considerato altresì che:

per tutto quanto premesso e considerato, alla luce delle evidenti irregolarità emerse e dello specifico rilievo della proiezione prognostica, per come consentita dalla combinazione delle irregolarità emerse e della non uniforme distribuzione di voti a favore del senatore Cario nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires, sussistono irregolarità tali da inficiare il risultato elettorale e la conseguente elezione del medesimo senatore Cario,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di non convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario.

## DOCUMENTO

Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio vacante nella Regione Veneto ( [Doc. XVI, n. 7](#) )

## ORDINE DEL GIORNO

G1

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

la Giunta per le elezioni e le immunità, disattendendo la proposta del relatore senatore Durnwalder, ha stabilito, con votazione a maggioranza relativa dei propri componenti, che il seggio resosi vacante nel collegio plurinominali 1 della Regione Veneto, a seguito della prematura scomparsa del senatore Saviane, debba essere attribuito ad un candidato dello stesso partito politico (Lega) cui apparteneva il compianto senatore Saviane, individuato nel primo dei non eletti della lista Lega nella Regione Calabria. La maggioranza dei componenti della Giunta ha ritenuto quindi di aderire alla tesi proposta dal collega Agussori, che tuttavia è manifestamente infondata;

infatti, la distinzione tra operazioni iniziali ai fini delle proclamazioni e operazioni successive ai fini del subentro in corso di legislatura, sulla quale si fonda la proposta accolta, non tiene nella dovuta considerazione quanto stabilito dall'articolo 57, primo comma, della Costituzione, secondo il quale il Senato è eletto su base regionale. Questo vincolo di carattere costituzionale non può che essere richiamato, nonostante il precedente maturato ad inizio legislatura: allora, come noto, la Giunta adottò la soluzione, confermata successivamente dall'Assemblea, di attribuire il seggio non assegnato nella Regione Sicilia - a causa dell'esaurimento dei candidati nella lista del Movimento 5 Stelle - ad altra circoscrizione regionale (Umbria). In quel frangente, tuttavia, fu ben evidente la portata eccezionale della decisione dell'Assemblea, su conforme proposta formulata dal relatore senatore Urraro, come attestato in alcuni passaggi della sua Relazione (*Doc. XVI, n. 2*). In particolare, il senatore Urraro in quella sede aveva ben chiarito che l'articolo 17-bis e l'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 (legge elettorale per il Senato) non sono in contraddizione tra loro, avendo i due articoli finalità e ambiti di applicazione differenti. L'articolo 17-bis, infatti, individua i criteri in base ai quali procedere all'assegnazione dei seggi alle liste all'esito del riparto effettuato ai sensi dell'articolo 17. Esso dunque individua le modalità ordinarie attraverso cui devono essere assegnati i seggi ai candidati. L'articolo 19, invece, rappresenta una norma di chiusura, finalizzata ad evitare che un seggio rimanga vacante «per qualsiasi causa, anche sopravvenuta». A tal fine, essa individua alcuni criteri applicabili in via residuale, laddove non sia stato possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità previste dall'articolo 17-bis. Quest'ultima norma, dunque, realizza un bilanciamento tra i principi costituzionalmente garantiti dall'articolo 57 della nostra Carta, della formazione del *plenum* dell'Assemblea e dell'elezione dei senatori che avviene «a base regionale». Tale bilanciamento si traduce, di fatto, in un'inversione dell'ordine dei criteri di attribuzione dei seggi previsti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Sicché, per le elezioni del Senato, il criterio previsto dall'articolo 84, comma 4, trova applicazione soltanto in ultima istanza, quando in base ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 5, richiamati dall'articolo 17-bis, non sia possibile assegnare tutti i seggi all'interno della circoscrizione. Nel citato *Doc. XVI, n. 2*, lo stesso relatore della Regione Sicilia, senatore Urraro, evidenziava infatti testualmente: "In definitiva, dal combinato disposto degli articoli 17-bis e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, risulta che, qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominali e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si procede secondo le seguenti modalità: in prima battuta, i seggi

sono assegnati alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui essa abbia riportato i più alti resti, procedendo secondo l'ordine decrescente (articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); qualora all'esito di tali operazioni residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti ai candidati della lista non eletti nei collegi uninominali del collegio plurinomiale originario o, in mancanza, della circoscrizione (articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); nei casi in cui anche tali operazioni non consentano di assegnare tutti i seggi, questi sono attribuiti alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia riportato i più alti resti nell'ambito del collegio plurinomiale originario o, in mancanza, della circoscrizione (articolo 84, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); qualora al termine delle operazioni di cui ai punti precedenti residuino ancora seggi da assegnare alla lista, occorre individuare la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957): questo è il criterio, in definitiva, che si propone di adottare poiché le altre possibilità indicate in precedenza non sono applicabili nel caso di specie dato che la lista Movimento 5 Stelle non ha candidati risultati non eletti nell'altro collegio plurinomiale della Regione, il Collegio Sicilia 1, che la stessa lista non dispone nemmeno di candidati risultati non eletti nei collegi uninominali della Regione e che, inoltre, essa non risulta far parte di una coalizione. Quindi, i seggi sono assegnati alla lista nel collegio plurinomiale di tale circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente";

al contrario, nella presente fattispecie, la possibilità di ricorrere all'individuazione del candidato in altra circoscrizione regionale (articolo 84, comma 4), per il Senato della Repubblica, in virtù del dettato costituzionale, risulta preclusa essendo attivabile il criterio stabilito dal successivo comma 5 che, in caso residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, prevede che questi siano attribuiti, nell'ambito del collegio plurinomiale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte del quoziente non utilizzata;

questa è l'unica interpretazione possibile della legge, in base al semplice dato letterale della stessa, interpretazione già fatta propria da questa Assemblea in sede di approvazione della relazione del senatore Urraro sopra richiamata per il seggio vacante della Sicilia;

in conclusione, considerato che l'articolo 17-*bis* esclude espressamente l'applicazione per il Senato del comma 4 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, deve necessariamente trovare applicazione il comma 5 del medesimo articolo, secondo cui occorre considerare un'altra lista della stessa coalizione di cui faceva parte la Lega. Si ribadisce che il comma 5 deve essere applicato con priorità, anche perché è l'unica soluzione che garantisce il rispetto del dettato costituzionale, che prescrive l'elezione del Senato su base regionale;

per tutte le ragioni sopra esposte, in merito all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Veneto a seguito della scomparsa del senatore Paolo Saviane, atteso che la lista Lega ha esaurito i candidati non eletti nella predetta Regione e verificato che il più alto quoziente non utilizzato nel collegio plurinomiale 1 della Regione Veneto appartiene alla lista Fratelli d'Italia, facente parte, alle elezioni politiche del 2018, della medesima coalizione della lista Lega,

propone che il seggio vacante sia attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista Fratelli d'Italia nel collegio nel quale era risultato eletto il predetto senatore, che corrisponde al senatore Bartolomeo Amidei.

#### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (2426) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure

urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili ( [2426](#) ) (Nuovo titolo)  
EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE  
1.9000  
Il Governo  
V. testo corretto  
[Emendamento 1.9000 \(in formato PDF\)](#)  
1.9000 (testo corretto)  
Il Governo  
Approvato con voto di fiducia

---

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

#### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

##### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

#### ARTICOLI DA 1 A 18 DEL DECRETO-LEGGE, ALLEGATO I E TABELLA 1

##### Capo I

#### MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

##### Articolo 1.

*(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021. ».

##### Articolo 2.

*(Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021)*

1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.

##### Articolo 3.

*(Estensione della rateazione per i piani di dilazione)*



1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2-ter, dopo le parole « rateazione, » sono inserite le seguenti: « rispettivamente, di diciotto e ».

2. I debitori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione a tali piani delle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

3. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al comma 2:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Articolo 4.

*(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 326, le parole « 450 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 550 milioni » e le parole « 112 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 212 milioni »;

b) al comma 327, le parole « 112 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 212 milioni ».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 5.

*(Disposizioni urgenti in materia fiscale)*

1. Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, pari complessivamente a 56.000.000 di euro a decorrere dal 2021, sono destinate:

a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l'anno 2021, a 44.790.000 euro per l'anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno 2023, all'attribuzione dei premi di cui all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l'anno 2021, 11.210.000 euro per l'anno 2022 e a 11.030.000 euro a decorrere dall'anno 2023 per le spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a rimodulare le predette risorse.

3. L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: « Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze. »

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « le spese amministrative » sono sostituite dalle seguenti: « l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione ».

5. All'articolo 36-bis, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole « nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero » sono soppresse.

6. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole da « e, fermo restando quanto » fino a « delle società

da esse partecipate » sono soppresse.

7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 7 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, accertino condotte fraudolente.

9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.

10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il

cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10.

13. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

« h) commi da 1 a 9 del presente articolo e articoli 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies del presente decreto;

h-bis) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. »;

b) al comma 16, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, ».

14. All'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole « e dei consulenti del lavoro » sono inserite le seguenti: « , nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali ».

15. Alle minori entrate derivanti dai commi da 7 a 12, valutati in 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 6.

*(Semplificazione della disciplina del patent box)*

1. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 3.

5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. I soggetti di cui al comma 1 che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali di cui al presente articolo possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti indicati al comma 1, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il

contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

9. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

Articolo 7.

*(Rifinanziamento Fondo automotive)*

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 65 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;

b) 20 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;

d) 5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

## Capo II

### MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

#### Articolo 8.

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole « Il periodo trascorso » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso »;

b) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. »;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le tutele di cui al presente articolo, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro *una tantum* per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall'INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS, nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al presente comma sulla base delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi. ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 482 è abrogato.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17.

#### Articolo 9.

*(Congedi parentali)*

1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

2. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel

limite di spesa di cui al comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità di cui al comma 2 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

4. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

6. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni quattordici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.

9. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2021.

10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 10.

*(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)*

1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per una durata

complessiva di 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, è incrementato di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 11.

*(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni

dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, sono rideterminate in 844 milioni di euro a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 e le risorse dell'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rideterminate in 700 milioni di euro. I Fondi erogano l'assegno ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo.

7. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

8. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 7 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

9. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Il limite di spesa di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, è rideterminato in 106 milioni di euro per l'anno 2021.

11. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, è rideterminato in 216 milioni di euro per l'anno 2021 e a 108 milioni di euro per l'anno 2022.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9, pari a 878,4 milioni di euro per l'anno 2021 e alle minori entrate derivanti dal comma 11 valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

- a) quanto a 456 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 6;
- b) quanto a 245 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 10;
- c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;
- d) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 17.

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è



soppresso.

16. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 251-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 251-*ter*. Ai lavoratori di cui all'articolo 251-*bis* che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021. »;

b) al comma 253, le parole « dei commi 251 e 251-*bis* », sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 251, 251-*bis* e 251-*ter* ».

17. I benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di 1,39 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Articolo 12.

*(Disposizioni in materia di mobilità del personale)*

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « servizio sanitario nazionale », sono inserite le seguenti: « e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 »;

b) al comma 1.1. il primo periodo è soppresso.

Capo III

RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 13.

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1. le parole « e per indirizzare » sono sostituite dalle seguenti: « e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale »;

1.2. le parole: « negli attuali » sono sostituite dalla seguente: « nei »;

1.3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. »;

2) al comma 2:

2.1. le parole « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute »;

2.2. dopo le parole « dal Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti: « dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale »;

2.3. le parole: « dall'IPSEMA e dall'ISPESL », sono sostituite dalle seguenti: « dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro »;

2.4. dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4. »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'INAIL rende

disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate. »;

4) al comma 4, primo periodo, le parole da « Ministro del lavoro » fino a « pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale » e le parole « da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti i criteri e »;

5) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Per l'attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183. »;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6. »;

c) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole « è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio » sono aggiunte le seguenti: « , dall'Ispettorato nazionale del lavoro »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007. »;

4) al comma 6:

4.1. dopo le parole « L'importo delle somme che l'ASL » sono inserite le seguenti: « e l'Ispettorato nazionale del lavoro »;

4.2. le parole « l'apposito capitolo regionale » sono sostituite dalle seguenti: « rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro »;

4.3. dopo le parole « svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. », sono inserite le seguenti: « e dall'Ispettorato »;

5) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro. »;

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14 (*Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*). - 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di

intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale

dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

12. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere *d*) ed *e*), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera *d*). »;

*e*) all'articolo 51:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

2) il comma 8-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 8-*bis*. Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:

*a*) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;

*b*) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;

*c*) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-*bis*.

8-*ter*. I dati di cui al comma 8-*bis* sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. »;

*f*) all'articolo 99, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate. »;

*g*) l'Allegato I è sostituito dall'Allegato I al presente decreto.

2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera *c*), numero 1), l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali. A tal

fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.

3. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 90 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 570 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 660 unità »;

b) alla lettera b), il numero « 6 » è sostituito dal seguente: « 8 »;

c) la lettera c) è abrogata;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) ispettori: 246 »;

e) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) appuntati e carabinieri: 229 ».

5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374 euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994 euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701 euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per l'anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede ai sensi dell'art. 17.

#### Capo IV

#### MISURE FINANZIARIE URGENTI

##### Articolo 14.

*(Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a erogare, ad integrazione del contributo di cui all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164, un contributo addizionale a favore della Repubblica di San Marino pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026. L'erogazione del contributo addizionale è condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a favore dell'Italia dei canali 7, 26, 30, 51, 12B e 12C, assegnati alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'Accordo di Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2.019.431 euro per l'anno 2021, di 1.613.431 euro per l'anno 2022, di 1.651.431 euro per l'anno 2023, di 1.702.431 euro per l'anno 2024, di 1.769.431 euro per l'anno 2025 e di 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Per gli adempimenti connessi alla presidenza italiana del Consiglio d'Europa e in attuazione dello Statuto della predetta organizzazione, firmato a Londra il 5 maggio 1949, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 23 luglio 1949, n. 433, è autorizzata la spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di

euro 1,5 milioni per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022 e per 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente sono posti in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le corrispondenti poste sono cancellate dallo stato passivo della liquidazione del predetto Istituto. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1611, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengono nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo, come fissato dall'articolo 1546, comma 1, lett. a). »;

b) all'articolo 2259, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo in servizio al 22 maggio 2021 e al raggiungimento del numero complessivo di unità dei secondi cappellani militari capo fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), le immissioni dei cappellani militari sono determinate nel limite dell'onere finanziario complessivo teorico a regime.

3-ter. A decorrere dal 22 maggio 2021 e fino al raggiungimento del numero complessivo di unità dei secondi cappellani militari capo, fissato dall'articolo 1546, comma 1, lettera a), non ha luogo l'avanzamento dei primi cappellani militari capo.

3-quater. A decorrere dal 22 maggio 2021 cessano le promozioni a terzo cappellano militare capo.

3-quinquies. A decorrere dal 22 maggio 2021 ai cappellani militari non sono attribuite le maggiorazioni delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, a esclusione di quelle di cui all'articolo 4, e delle indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscono l'indennità di impiego operativo ovvero l'indennità per servizio di istituto superiore, di importo superiore all'indennità di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, la differenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennità di impiego operativo di base. ».

6. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « 15 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2021 »;

b) dopo le parole « 9-quater », sono aggiunte le seguenti « 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies ».

Articolo 15.

(Proroga « Strade sicure » e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 5.080.080, di cui euro 1.250.010 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 3.830.070 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Al fine di potenziare i dispositivi della cornice di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 400 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

4. Per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di euro 309.159 per l'anno 2021 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, attraverso l'impiego, di assetti aeronavali della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.659.477.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.048.716 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 16.

*(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.300 milioni di euro nell'anno 2021.

2. Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 200 milioni di euro.

3. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi è attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

5. In attuazione dell'accordo sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, è attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto importo può essere compensato con il contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.

6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi per l'anno 2021 è attribuito alla regione l'importo di 66,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021.

8. L'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi ivi richiamati.
9. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 340 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma.
10. In attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, è riconosciuto ai comuni ricorrenti un contributo del complessivo importo di euro 62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 17.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 187 milioni per l'anno 2021 al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera d), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022, 111.941.389 euro per l'anno 2023, 101.113.994 euro per l'anno 2024, 101.330.369 euro per l'anno 2025, 101.380.701 euro per l'anno 2026, 101.453.617 euro per l'anno 2027, 101.498.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 3.457.272.932 euro per l'anno 2021, si provvede:
  - a) quanto a 187 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
  - b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  - c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
  - d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  - e) quanto a 550 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  - f) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  - g) quanto a 44 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
  - h) quanto a 55,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;



- i) quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi ai benefici di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- l) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- m) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 165 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma « Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021;
- n) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- o) quanto a euro 25.804.000 per l'anno 2022, euro 34.304.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- p) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2022, 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, 51.526.369 euro per l'anno 2025, 51.576.701 euro per l'anno 2026, 51.649.617 euro per l'anno 2027, 51.694.783 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 16.094.783 euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 16.147.795 euro per l'anno 2032 e 16.227.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- q) quanto a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- r) quanto a 192,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 173,7 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023 e 96,7 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 254,235 milioni di euro per l'anno 2021 e 298,369 milioni di euro per l'anno 2022, 93,321 milioni di euro per l'anno 2023 e 120,299 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 9, comma 8, 11, comma 11, 13, commi 3 e 4.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 18.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato I  
(articolo 13, comma 1, lett. g)

Sostituisce l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

« ALLEGATO I  
(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	<b>FATTISPECIE</b>	<b>IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA</b>
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

».

Tabella 1  
(articolo 16, comma 10)

<b>Comune</b>	<b>Contributo</b>
Altivole	303.777
Asolo	1.513.583
Carbonera	50.854
Casale sul sile	55.943
Castelfranco veneto	2.987.745
Castello di Godeco	478.344
Codogné	361.845
Colle Umberto	161.399
Conegliano	3.883.830
Fonte	220.229
Gaiarine	209.860
Giavera del Montello	406.119
Godega sant'urbano	131.520
Istrana	381.417
Loria	213.673
Mareno di Piave	473.910
Maserada sul Pive	300.611
Monastier di Treviso	126.244
Montebelluna	2.619.341
Nervesa della	138.459

Battaglia	
Oderzo	1.492.695
Padova	37.978.796
Paese	16.735
Pieve di Soligo	551.775
Ponzano Veneto	237.978
Povegliano	193.822
Quinto di Treviso	273.933
Refronteolo	93.449
Resana	496.489
Riese PIO X	448.475
Roncade	55.028
San Biagio di Callalta	379.092
San Fior	424.739
San Vendemiano	729.357
San Zenone degli Ezzelini	322.183
Santa Lucia di Piave	200.869
Sernaglia della Battaglia	106.621
Silea	490.125
Spresiano	491.222
Susegana	568.791
Trevignano	180.282
Valdobbiadene	304.272
Vazzola	424.424
Vedelago	288.498
Villorba	1.155.862
<b>TOTALE</b>	<b>62.924.215</b>

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE 1.1

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1.

*(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato valido e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato entro il 31 marzo 2023, in un numero massimo di dieci rate trimestrali, ciascuna di pari importo scadenti la prima il 31 gennaio 2022. con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018."»

1.2

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14 -bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021 nel caso in cui la somma complessivamente dovuta sia pari o inferiore a euro 10 mila, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 novembre 2021, il 28 febbraio 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021.»

1.3

[Marino](#)

Precluso

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14 -bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021 nel caso in cui la somma complessivamente dovuta sia pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00), ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 novembre 2021, il 28 febbraio 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021.»

1.4

[La Russa](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il» *fino a* «entro il 30 novembre 2021.» *con le seguenti:* «3. Il versamento di tutte le rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo se effettuato entro il termine di quarantotto mesi dalla scadenza originaria di ogni singola rata. Ogni rata verrà maggiorata degli interessi di mora nella misura del 2% su base annua, calcolati dalla data del 1 dicembre 2021 alla data dell'effettivo pagamento».

1.5

[Faraone](#), [Marino](#)

Precluso

*Al comma 1, le parole "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019 e 2020".*

1.6

[Pagano](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#)

Precluso

*Al comma 1, sopprimere le parole "e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021" e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 avviene a seguito di apposita rideterminazione del piano in essere, successivamente alle altre residue rate. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione DER reinvia i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati.»

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:*

*a) sostituire le parole: "3.369.272.932 euro per l'anno 2021, 356.629.374 euro per l'anno 2022", con le seguenti: "4.319.272.932 euro per l'anno 2021, 1.306.629.374 euro per l'anno 2022";*

*b) alla lettera d), sostituire le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", con le seguenti: "500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009, quanto a 950 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."*

1.7

[Berutti](#), [Perosino](#)

Precluso

*All'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021»*

*Conseguentemente, dopo le parole «entro il 30 novembre 2021.» inserire i seguenti periodi «Le rate in scadenza nel 2021 saranno pagate con apposita rideterminazione del piano in essere, in coda alle altre residue rate. Sarà cura di Agenzia delle Entrate - Riscossione trasmettere i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati.»*

1.8

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».*

1.9 (testo 2)

[Salvini](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Grassi](#), [Bergesio](#), [Alessandrini](#), [Rufa](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 15 dicembre 2021, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2022.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 215 milioni per l'anno 2021, si provvede:*

*a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*b) quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

*c) quanto a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;*

*d) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

1.10

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre 2021.» con le seguenti: «se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, in misura del 30% degli importi dovuti entro il 30 novembre 2021; , in misura del 30% degli importi dovuti entro il 31 dicembre 2021; , in misura del 40% e a saldo degli importi dovuti entro il 31 Gennaio 2022;»*

*Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro per il 2021 il Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

1.11

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole da:« con applicazione» fino a:« novembre 2021» con le seguenti:« entro il 30 novembre 2021. In caso di tardivo versamento non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.»*

1.12

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Al comma 1, ultima riga, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 novembre 2021 per le rate scadute nel 2020 ed entro il 31 dicembre per quelle scadute nel 2021»*

1.13

[Iwobi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Al comma 1 sostituire le parole: « entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2021».*

1.14

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021», con le seguenti: «entro il 31 dicembre*

2021».

1.15

[Perosino](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".*

1.16-bis

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Sciascia](#), [Caliendo](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".*

1.16

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".*

1.17

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole "30 novembre 2021" con le seguenti: "15 gennaio 2022".*

1.18

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 31 febbraio 2022».*

1.19

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2022».*

1.20

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al capoverso comma 3, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2022».*

1.21

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «o se effettuato nel numero massimo di dodici rate mensili di pari importo rispetto alla somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, la prima delle quali scadente 31 dicembre 2021.»*

1.22

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "in un'unica soluzione*

entro il 30 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021.".

1.23

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2021», con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021.»*

1.24

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".*

1.25

[Perosino](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".*

1.26

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole «entro il 30 novembre 2021» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021».*

1.27

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole "entro il 30 novembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021".*

*Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2021.*

1.28

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2021», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021».*

1.29

[Marino](#)



Precluso

*Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di tre rate di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 novembre 2021, della seconda rata entro il 10 dicembre 2021 e della terza entro il 23 dicembre 2021.».*

1.30

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Le rate in scadenza nel 2021 saranno pagate con apposita rideterminazione del piano in essere, in coda alle altre residue rate. Sarà cura di ADER reinviare i bollettini aggiornati con gli interessi di mora qualora considerati."

1.31

[Marino](#), [Carbone](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. I versamenti dovuti in ragione della rateizzazione ottenuta a seguito della comunicazione prevista dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono considerati tempestivi, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, se effettuati entro il 31 dicembre 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato."

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "Rottamazione-ter" aggiungere le seguenti: "per i versamenti"*

1.32

[Astorre](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: "3-ter. Con riferimento alle somme dovute dagli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo per le rate da corrispondere nell'anno 2020, il versamento di quelle da corrispondere nell'anno 2021 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018:*

a) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2021;

b) entro il 31 agosto 2022, relativamente alle rate in scadenza il 31 maggio 2021, il 31 luglio 2021 e il 30 novembre 2021.

*3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»*

1.0.1

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Detrazione del consumo culturale individuale in luogo delle spese in prestazioni sanitarie)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021 e 600 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.2

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.»

1.0.3

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)*

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.»

1.0.4

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Misure urgenti per il rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)*

1. All'articolo 73-quinquies della legge 23 luglio 2021, n. 106 apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 2, sostituire le parole "350" con "800" e, dopo le parole "2021" le seguenti parole "e di 800 milioni a decorrere dal 2022";

- Al comma 4, sostituire il dispositivo con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

1.0.5

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Credito d'imposta per le scuole di jazz)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel genere jazz è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.»

1.0.6

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Credito d'imposta per le scuole di danza)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.»

1.0.7

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Credito d'imposta per le scuole di teatro)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel settore teatrale è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.»

1.0.8

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 1-bis.

*(Garanzia pubblica sulla rateizzazione di tributi e contributi)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31

dicembre 2020.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA.

3. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

d) la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;

e) la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa definiscono con convenzione le modalità di concessione del finanziamento, il premio per la garanzia nonché ogni altro adempimento relativo alle modalità attuative del comma 3.

Art. 1-ter.

*(Procedura per il piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)*

1. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui all'articolo 1-bis nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente.

2. Il piano di pagamento certificato di cui al comma 1, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme.

3. Il provvedimento di diniego da parte di uno dei soggetti ai quali la proposta sia stata presentata ai sensi del comma 2, motivato a pena di nullità, è notificato, entro quattro mesi dall'invio del piano ai sensi del comma 2, con le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e costituisce un atto autonomamente impugnabile innanzi alla competente autorità giudiziaria, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

4. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui all'articolo 1-bis, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione.

5. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 1, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui all'articolo 1-*bis*, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

6. Nel piano di cui al comma 1 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 1-*quater*.

*(Sistema premiale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui all'articolo 1-*ter*. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento secondo quanto previsto dal comma 2.

2. L'ammontare del premio è determinato in base alla durata e alla percentuale del finanziamento, secondo le seguenti modalità:

- a*) finanziamento fino a cinque anni: 2 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato;
- b*) finanziamento fino a dieci anni: 4 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato;
- c*) finanziamento fino a quindici anni: 6 per cento dell'importo del debito fiscale finanziato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.0.9

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

*(Detrazione del consumo culturale individuale)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la

lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quarter) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"».

1.0.10

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Credito d'imposta per le locazioni dei luoghi della cultura)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo: «d'impresa» aggiungere: «teatrale e culturale»;
- b) sostituire le parole: «60 per cento» con: «totale»;
- c) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «A/9, B/6, D/3»».

1.0.11

[Marino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(IRAP - proroga versamento)*

All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022"».

1.0.12

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 1-bis

*(IRAP - proroga versamento)*

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022"».

1.0.13

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 1-bis

*(IRAP - proroga versamento)*

All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022"».

1.0.14

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Articolo 1-bis

*(IRAP - proroga versamento)*

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

1.0.15

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Misure urgenti per lo spettacolo dal vivo)*

1. All'articolo 36-bis del decreto-legge n. 41 del 22.03.2021 sostituire le parole "2020" con "2021", ovunque ricorrano, e le parole "90" con "100".»

1.0.16

[Modena](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Proroga della sospensione delle verifiche di inadempienza per il pagamento dei debiti di fornitura delle pubbliche amministrazioni)*

1. Sino al termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021, e con l'articolo 1 del decreto legge 23 luglio n.105, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n.144, non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2021 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

1.0.17 (testo 2)

[Bagnai](#), [Siri](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)*

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 e il 31 novembre 2022; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2019, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

6. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

7. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.



9. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 255 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.18

[Dell'Olio, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.

2. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

d) la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte

delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;

*e)* la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

3. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui al comma 1 nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente. Il piano di pagamento certificato, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui al comma 1, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 2, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui al comma 1, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui al presente articolo. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.1

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate*

dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni.» *con le seguenti:*

«Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 30 aprile 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.»

2.2

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole « al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»*

*Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»*

*Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere i commi 1,2, 3 e 4.*

2.3

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole « al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»*

*Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria»*

*Conseguentemente all'articolo 11 sopprimere il comma 13.*

2.4

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti «al 31 dicembre 2022».*

2.5

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole «al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «al 30 giugno 2022».*

2.6

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 marzo 2022».*

2.9

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire la parola "centocinquanta" con la seguente: "centottanta".*

2.11

[Iwobi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Al comma 1 sostituire le parole: « in centocinquanta giorni» con le seguenti: « in centonovanta giorni».*

*Conseguentemente, all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 3, alinea, sostituire le parole: « 3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: « 3.441.272.932 euro per l'anno 2021»;

b) Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «*a-bis*) quanto a 72 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.12

[Marino, Carbone](#)

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo delle cartelle di pagamento di cui al periodo precedente è sospeso per 60 giorni in presenza di impugnazione».

2.13

[Bottici](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«*1-bis.* È altresì fissato in centocinquanta giorni il termine dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12.»

2.0.1

[Vitali, Toffanin, Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis* .

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

2.0.2

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

*(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.»

2.0.3

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis

*(Rimessione in termini degli avvisi di irregolarità o degli atti di accertamento con adesione)*

1. I versamenti delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità emesse a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 giugno 2022.

2. I versamenti delle somme dovute a seguito della definizione degli avvisi di accertamento ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 28 febbraio 2022.».

3.1

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

Precluso

*Al comma 1, le parole: «di diciotto e», sono sostituite dalle seguenti: « di ventiquattro e».*

3.2

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire la parola «diciotto» con la seguente: «ventiquattro».*

3.3

[Iwobi](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, la parola: « diciotto », è sostituita dalla seguente: « venti».*

b) *Al comma 2, le parole: « 31 ottobre 2021», sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021».*

3.4

[Pagano](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#)

Precluso

*Al comma 2 sostituire le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020», con le seguenti: «nonché da tutti i piani di rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».*

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:*

a) *sostituire le parole: «3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: «4.319.272.932 euro per l'anno 2021»;*

b) *alla lettera d), sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196», con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009»*

3.5

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020» con le seguenti: «per tutti i piani di rateizzazioni in essere».*

3.6

[Berutti](#), [Perosino](#)

Precluso

*All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «alla data dell'8 marzo 2020» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

3.7

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre» con le seguenti: «31 dicembre»*

3.8

[Pagano](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#)

Precluso

*Al comma 2 sostituire le parole "è fissato al 31 ottobre 2021" con le seguenti: "è fissato al 31 dicembre 2021"*

3.9

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

3.10

[Berutti](#), [Perosino](#)

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «30 novembre 2021».*

3.11

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole: «è fissato al 31 ottobre 2021» con le seguenti: «è fissato al 30 novembre 2021».*

3.12

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 3*

3.13

[Pagano](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 3:*

*a) all' alinea, sostituire le parole: « 3.369.272.932 euro per l'anno 2021», con le seguenti: «4.319.272.932 euro per l'anno 2021»*

*b) alla lettera d), sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante*

corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 », *con le seguenti*: « 500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 650 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge 196/2009»

3.14

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente*: «3-bis. Ai sensi del presente articolo, restano comunque valide la remissione dei termini anche per i contribuenti che non hanno effettuato le rateizzazioni relative agli avvisi di irregolarità o relative agli atti di accertamento con adesione.»

3.15

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente*:

«3-bis. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate sino al 30-6-2022, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 200.000 euro."

3.16

[Marino](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti*:

«3-bis. All'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentare a decorrere dal 1° gennaio 2022».

3.0.1

[Ferro](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente*:

«Art. 3-bis.

1. È riaperta la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d'imposta che sono presenti in bilancio o che eventualmente sono state utilizzate con obbligo di ricostituzione, generate dalle operazioni di rivalutazione di cui al decreto legge 23/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 40/2020, al decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020 e al decreto legge 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2020, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%, rateizzabile in 3 anni.»

3.0.2

[Pagano](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#), [Floris](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

«Art. 3-bis

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e*

*professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

- a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto;
- d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022. Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel caso di modifica del *temporary framework* che determini un nuovo termine per il pagamento dei versamenti sospesi. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per il 2021, si provvede:

a) quanto a 75 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 60 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 344,6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

3.0.3 (testo 2)

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

- a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto;
- d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022.

Il periodo di rateizzazione è automaticamente esteso nel caso di modifica del *temporary framework* che determini un nuovo termine per il pagamento dei versamenti sospesi.



Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 79,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

e) quanto a 249 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo, comma 13, del presente decreto.»

3.0.4

[Di Piazza](#), [Licheri](#), [Catalfo](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

c) ai versamenti periodici e in acconto relativi all'imposta sul valore aggiunto;

d) ai versamenti in acconto e a saldo relativi alle imposte sui redditi.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2022.

3. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.5

[Licheri](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Contributi per il settore sportivo)*

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.6

[Ferro](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è pari all'11 per cento.»

3.0.7

[Modena](#), [Toffanin](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

1. All'articolo 6 del decreto legge 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima

legge."

2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti".»

3.0.8

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2020, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».

3.0.9

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Disposizioni in materia di piani di dilazione)*

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «72 rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «120 rate mensili»;

2) al secondo periodo, le parole: «di importo superiore a 60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 100.000 euro»;

b) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

c) al comma 3, alinea, le parole: «di cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci rate».

3.0.10

[Di Piazza, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche alla disciplina in materia di ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 72-bis, è inserito il seguente:

"Art. 72-bis.1

*(Sospensione delle ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento).*

1. A seguito dell'esecuzione della procedura di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, per il contribuente il quale abbia presentato ed ottenuto una rateazione ed abbia provveduto a versare la prima rata, fino alla data del saldo dei pagamenti previsti dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, concesso dall'agente della riscossione, sono sospesi i versamenti delle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Il sostituto d'imposta di cui all'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 1, non opera le ritenute alla fonte di cui al medesimo comma per tutta la durata del periodo di sospensione.

3. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data del versamento della intera somma dovuta stabilita dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, concesso dall'agente della riscossione."

2. Le ritenute già operate alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunque essere versate.»

3.0.11

[Di Piazza, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Modifiche alla disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48-bis, comma 1, le parole: "non procedono al pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "procedono al pagamento della sola quota pari al cinquanta per cento della somma complessiva da liquidare";

b) all'articolo 72-bis, dopo comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Con riferimento ai tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito, il pignoramento sulle somme ricevute dal beneficiario ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, a titolo di pagamento dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero da società a prevalente partecipazione pubblica, non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Il pignoramento eseguito oltre i limiti di cui al primo periodo è parzialmente inefficace per la quota eccedente detti limiti. L'inefficacia di cui al secondo periodo è rilevata dal giudice anche d'ufficio."».

3.0.12

[Zaffini, Malan, de Bertoldi, Maffoni, Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Definizione agevolata)*

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 31 marzo 2022, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.13

[Toffanin](#), [Mallegni](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Definizione agevolata)*

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio

2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.»

3.0.14

[Di Piazza, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di tassi di interesse per la dilazione del pagamento)*

1. All'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "del 4,5 per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento annuo".

2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, le parole: "al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso" sono sostituite dalle seguenti: "al tasso d'interesse di cui all'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602".

3. All'articolo 3 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, il comma 4 è abrogato.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, sono adottate le misure di attuazione del presente articolo.».

3.0.15

[de Bertoldi, Maffoni, Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Sospensione split payment)*

1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'anno 2022 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.»

4.1

[Zaffini, de Bertoldi, Drago, Maffoni](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al trattamento accessorio della delle aree e dei settori del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50».

5.1

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4*

5.2

[D'Alfonso](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la tariffa corrispettiva di cui al successivo comma 668, non sono dovute per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato."

5.3

[Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Montani](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "12 mesi" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi"».

5.4

[De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole «12 mesi» con le seguenti: «24 mesi»».

5.5

[Margiotta](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "12 mesi" sono sostituite con le seguenti "24 mesi".»

5.7

[Damiani](#), [Mallegni](#)

Precluso



*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza oltre che alla tutela della salute in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240."

5.8

[de Bertoldi](#)

Precluso

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che alla tutela della salute in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai seguenti decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240."

5.9

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per esigenze di tutela della salute pubblica in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240 ed al Decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29."

5.10

[Carbone](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023».

5.11

[Grimani](#)

Precluso

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

5-bis. All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e

successive modificazioni, le parole «al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023».

5.12

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis) Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al quarantesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Hanno titolo al rimborso di cui al presente comma coloro che, entro un anno dal conseguimento della predetta patente e abilitazioni, effettuino prestazioni lavorative o professionali, a qualunque titolo, nell'ambito delle attività di trasporto persone non di linea per un periodo di almeno sei mesi. Il credito di imposta è erogato secondo le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

5.13

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 7 dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la quota annuale ecceda l'imposta lorda al netto delle ulteriori detrazioni, le quote degli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere sospese per un triennio.»

5.14

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il quarto periodo d'imposta successivo sia compreso tra il 31/12/2020 e la data di termine dello stato di emergenza, il periodo per la deduzione delle minusvalenze viene prorogato di due anni.»

5.15

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora il quarto periodo d'imposta successivo sia compreso tra il 31.12.2020 e la data di termine dello stato di emergenza, il periodo per la deduzione delle minusvalenze è prorogato di due anni.»

5.16

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per gli importi investiti nelle start up innovative di cui all'articolo 25 della presente legge, e nelle PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la cui detrazione scade al 31.12.2020 ed al 31.12.2021, il termine entro il quale la somma investita può essere detratta è prorogato di un ulteriore triennio».

5.17

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le parole «ma non oltre il terzo».

5.18

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168, ".»

5.19

[Presutto](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»

5.20

[Bagnai](#), [Ferrero](#), [Zuliani](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

*4-quater.* Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»

5.22

[Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

*4-quater.* Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»

5.23

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8, al quarto periodo le parole:* "nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta", *sono soppresse;*

b) *al comma 12:*

1) *all'ultimo periodo, le seguenti parole:* "e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10", *sono soppresse;*

2) *dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti in fine i seguenti capoversi:* "Nei casi di cui al periodo precedente, dalla data di conversione in legge del presente decreto fino al 30 settembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per l'accertamento e per il recupero dei crediti d'imposta nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Il periodo di sospensione del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dal

presente comma."

5.24

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8, al quarto periodo sono abrogate le seguenti parole: "*, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta";

b) *al comma 12:*

1) *all'ultimo periodo, sono abrogate le seguenti parole: "e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10";*

2) *dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti in fine i seguenti: "Nei casi di cui al periodo precedente, dalla data di conversione in legge del presente decreto fino al 30 settembre 2022 è sospeso il decorso dei termini per l'accertamento e per il recupero dei crediti d'imposta nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Il periodo di sospensione del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dal presente comma."*

5.25

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a. *al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono tenuti al riversamento delle relative somme utilizzate in compensazione e tale condotta si considera regolare"*.

b. *al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti di cui al comma 7, i quali si avvalgano della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al medesimo comma, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, non potranno essere oggetto di accertamento da parte gli Uffici per le operazioni oggetto della comunicazione."*

5.26

[Marino](#), [Carbone](#)

Precluso

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

*"8-bis: Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate"*.

5.27

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate».

5.28

[Pittella](#), [Stefano](#), [Collina](#)

Precluso

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Sono in ogni caso qualificate come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo agevolabili esplicitate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate».

5.29

[Pittella](#)

Precluso

*Al comma 10, sostituire le parole:« in tre rate» con le seguenti:« in cinque rate» e le parole:« il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.» con le seguenti: « il 30 giugno 2023, il 16 dicembre 2023, il 30 giugno 2024 e il 16 dicembre 2024.»*

5.30

[Pittella](#)

Precluso

*Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.*

5.31

[Marino](#), [Toffanin](#), [Carbone](#), [Sbrollini](#)

Precluso

*Dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis. I soggetti di cui al comma 7, al fine di valutare se accedere alla procedura di riversamento spontaneo prevista dai commi 7 a 10, possono richiedere una valutazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delineata la procedura relativa a tale richiesta. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »

5.32

[Damiani](#), [Toffanin](#)

Precluso

*Al comma 11, dopo le parole «In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.» aggiungere le seguenti: «nonché la punibilità di cui all'art.8 c1 del D.Lgs 471/97»*

5.33

[Marino](#)

Precluso

*Al comma 12, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Entro sessanta giorni dall'istanza di riversamento, da presentarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2022, tali imprese possono richiedere il riversamento in unica soluzione dell'intero importo del credito oggetto di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.»*

5.34

[Marino](#), [Toffanin](#), [Carbone](#), [Sbrollini](#)

Precluso

*Al comma 12, ultimo periodo, le parole «senza possibilità di applicare» sono sostituite con le seguenti: «con possibilità di applicare».*

5.35

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Dal mese di gennaio 2022, il canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è versato entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.

12-ter. Entro il 31 dicembre 2022, al fine di ottimizzare le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione del gioco del bingo anche in conseguenza della epidemia Covid-19 ed in previsione della riattribuzione delle relative concessioni, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adotta un regolamento individuante le misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta del gioco e l'occupazione nel settore, nonché le modalità di innovazione e sviluppo tecnologico atte a garantire l'evoluzione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco incentivando la diffusione delle tecnologie digitali.»

*Conseguentemente:*

a) *al comma 15, sostituire le parole: "commi da 7 a 12" con le seguenti: "commi da 7 a 12-bis" e le parole: "35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029" con le seguenti: "50,3 per l'anno 2022, 38,3 per l'anno 2023 e 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029"*

b) *dopo il comma 15, aggiungere il seguente: « 15-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, si provvede, quanto a 14,7 milioni per l'anno 2022 e a 2,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

5.39

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.»

5.40

[Marino](#), [Toffanin](#), [Carbone](#), [Sbrollini](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, inserire, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, qualora nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia deve richiedere al Ministero

dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere, provvedendo a notificare l'invio di tale richiesta anche all'impresa interessata, la quale può, pertanto, far pervenire direttamente al Ministero la relazione tecnica di cui all'articolo 11-*bis* o eventuale altra documentazione. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analogia forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti."»

5.41

[Di Piazza, Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:* «12-*bis*. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 5, terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti."».

5.42

[Toffanin, Floris, Gallone, Modena](#)

Precluso

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nel comma 5, al terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti"».

5.43

[Marino, Toffanin, Carbone, Sbrollini](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al terzo periodo, le parole «può richiedere» sono sostituite dalle seguenti «deve richiedere».

5.44

[Marino, Carbone](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L'opzione di cui al periodo precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

5.45

[Marino, Carbone](#)

Precluso



*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole "simili relative a diritti d'autore" sono aggiunte le seguenti "e diritti connessi" e dopo le parole "eredi o legatari," sono aggiunte le seguenti "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari"».

5.46

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione".

12-*ter*. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".».

5.47

[Marino](#), [Carbone](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per l'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.»

5.48

[Presutto](#), [Puglia](#)

Precluso

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato.".»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici»*

5.49

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato.".»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».*

5.50

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo

ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».*

5.51

[Damiani](#)

Precluso

*Al comma 13, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sostegno alle imprese e agli operatori economici».*

5.52

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".

13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti: "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)».

5.53

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".

13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui

all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)».

5.54

[Damiani](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".

13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)».

*Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.*

5.55 (testo 2)

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "1 milione" sono sostituite dalle parole "2 milioni".

13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "cloud computing" inserire le seguenti "nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).

13-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 13-ter e 13-quater, valutati in 92,75 milioni di euro per l'anno 2021, in 205,85 milioni di euro per l'anno 2022, in 228,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 135,6 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1040, della medesima legge.»

5.57

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Il comma 14 è soppresso. Sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione dell'abrogato comma 14 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

5.58

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Il comma 14 è soppresso.*

5.59

[Pittella](#)

Precluso

*Al comma 14, dopo le parole: « revisori legali» aggiungere le seguenti: « e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4., abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. »*

5.60

[Di Piazza](#)

Precluso

*Al comma 14, dopo le parole: «registro dei revisori legali» aggiungere, in fine le seguenti: «e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»*

5.61

[Marino](#)

Precluso

*Al comma 14, dopo le parole «registro dei revisori legali» aggiungere le seguenti: «e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».*

5.61-bis

[Perosino](#)

Precluso

*Al comma 14, dopo le parole: "registro dei revisori legali" aggiungere le seguenti: "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati all'assistenza e alla rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 600."*

5.62

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 novembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2022.»*

5.63

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni.»

5.64

[Presutto](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:* «14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis.

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti).*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile ovvero, qualora necessario, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;

- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni."».

5.65

[Bergesio](#), [Montani](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Al numero 10-bis della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e ostriche" sono soppresse».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2022: - 200.000;

2023: - 200.000;

2024: - 200.000.

5.66

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

"14-bis.L'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto."

5.67

[Donno](#), [Ricciardi](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. La somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno delle discoteche e sale da ballo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, ai sensi dell'articolo 74-quater, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevolata del 10% di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.68

[Donno](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. L'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10 per cento.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.69

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 3 mila milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, del di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

5.70

[Ricciardi](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 28-quarter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla fine del primo capoverso, dopo le parole: "iscrizione a ruolo", sono aggiunte le seguenti: ", nonché con le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

5.71

[Bottici](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 52, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:

"2-quinques. Nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, al debitore è concessa la facoltà di procedere alla vendita, con il consenso dell'Agente della Riscossione, del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata, su richiesta e a spese del debitore, dall'Agenzia delle Entrate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di perizia corredata dalla documentazione completa dell'immobile. Le spese relative alla perizia, ivi incluse quelle di trasferta, sono comunicate entro 60 giorni dalla richiesta al debitore, il quale provvede al pagamento delle spese e all'invio della quietanza all'Agenzia delle Entrate entro i successivi 120 giorni". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative, per l'attuazione delle norme di cui al comma precedente"».

5.72

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 28-*quarter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, alla fine del primo capoverso, dopo le parole: "iscrizione a ruolo", aggiungere le seguenti:", nonché con le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

5.73

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-*bis* è abrogato.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

5.74

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'articolo 60 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

5.75

[Gasparri](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera h) si inserisce la lettera i) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e) se soggetti certificati secondo la norma UNI 11511.»

5.76

[Bottici](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-*bis*. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano altresì quando il ritardo o l'omissione nel versamento sia causato da accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario alla prescritta scadenza per ragioni estranee alla propria responsabilità e riferite a casi di grave, comprovata e incolpevole situazione di difficoltà del debitore. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti i termini e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma".».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 14-bis, determinati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui*



all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.77

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 5, terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo", sono sostituite dalle seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti"».

5.78

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

5.79

[Marino](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

5.80

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

5.81

[Marino](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

5.83

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

5.85

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milione di euro."»

5.86

[Donno](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis "All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo le parole: "le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)".».

5.87

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

14-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

5.88

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano per le stesse tipologie di immobili ai contratti di locazione stipulati nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

5.89

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano ai contratti di locazione per i quali sia intervenuto o intervenga un accordo di riduzione del canone di locazione non inferiore al 20 per cento del canone originariamente stipulato, per tutta la durata del contratto. A tali fini sono considerati gli accordi di riduzione registrati successivamente al 31 gennaio 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

5.90

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa".»

5.91

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo la parola "apponendo" sono inserite "senza oneri".»

5.92

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.»

5.93

[Berutti](#), [Perosino](#)

Precluso

*Al comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Nei contratti di compravendita immobiliare agli effetti dell'art. 2935 c.c. il termine di prescrizione dei diritti riconosciuti all'acquirente dall'art. 1489 c.c. decorre dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo del contratto.»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni urgenti in materia fiscale nonché in materia di prescrizione disciplinata dal codice civile».

5.94

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.»

5.95

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»

5.96

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2022.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

5.97

[Presutto](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:* «14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.»

5.98

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.»

5.99

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli

operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare". »

5.100

[Floris](#), [Caligiuri](#), [Toffanin](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare".»

5.101

[Magorno](#), [Marino](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Al comma 708, dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare". »

5.102

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare."».

5.103

[De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA.»»

5.104

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*All'articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA".»

5.105

[Bergesio](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA.»»

5.106

[Taricco](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto infine il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.107

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA."».

5.108

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese titolari di reddito agrario, il peggioramento del risultato economico d'esercizio di cui al precedente periodo è dato dalla differenza tra il volume d'affari e l'ammontare degli acquisti e delle importazioni dichiarati ai fini IVA."»

5.109

[Caligiuri](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23.07.2021 n. 106 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA."»

5.111

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della Salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»

5.112

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1103 della legge 30 dicembre 2020, s'intendono svolte con cadenza trimestrale inclusi i relativi adempimenti per i contribuenti che non sono interessati dalle dichiarazioni precompilate predisposte dall'Agenzia delle entrate, inclusi i registri IVA e le liquidazioni periodiche».

5.113

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo."»

5.114

[Paroli](#), [Toffanin](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche alle tecnologie dell'idrogeno, che vengono equiparate a fotovoltaico e batterie come accumulo di energia rinnovabile fotovoltaica, elettrolizzatori e serbatoi di idrogeno e come nuova sorgente di energia di origine rinnovabile *fuel cell*, celle a combustibile con relativi tubi di idrogeno. Le colonnine che forniscono idrogeno per autovetture vengono equiparate alle colonnine per la ricarica elettrica di autovetture.

14-ter. Gli incentivi si applicano con le medesime modalità di cui al comma 1 esclusivamente nel caso di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili di energia. La detrazione fiscale si applica anche alle reti elettroniche locali intelligenti *smart grid*».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

5.115

[Presutto, Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 11, primo periodo, le parole: "di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2 del medesimo articolo 121";

b) all'articolo 119, comma 12, le parole: "anche avvalendosi" sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi";

c) all'articolo 121, comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Resta ferma l'esclusione, in capo ai fornitori e ai cessionari dei crediti, di ogni obbligo di verifica in merito alla spettanza delle detrazioni nonché della documentazione necessaria per l'ottenimento delle detrazioni stesse.";

d) all'articolo 121, comma 7, le parole: "anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui all'articolo 119, comma 11".

14-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche alle disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

5.116

[Donno, Di Piazza, Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni sono soppresse.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.117

[Donno, Di Piazza, Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni, sono sospese per un periodo pari a sei mesi.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.144



[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-bis. Sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2021 i termini relativi ai versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 633, dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e dell'articolo 8 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218.

14-ter. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 2.»

5.145

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Al fine di assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 227 a 229 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relative al meccanismo di compensazione tra debiti e crediti derivanti da transazioni commerciali e documentati da fattura elettronica: "Baratto 4.0", il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali entro e oltre il 1° gennaio 2022, emana un decreto per l'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal suesposto comma 227.»

5.118

[Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. All'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;".

15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-bis), inserita nell'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»

5.119

[Mallegni](#)

Precluso

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

«15-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-duodevicies) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, e ogni altra attività connessa con quella autorizzata"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:*

*a) quanto a 250 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

*b) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

5.120

[Bernini](#), [Masini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

Precluso

*Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:*

"15-bis. Alla tabella A, parte II bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è inserito il seguente: «1-sexies) strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico».

15-ter. All'articolo 36, comma 4, lettera a), numero 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «e strumenti musicali» sono soppresse."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

5.122

[Damiani](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'art. 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni.»

5.123

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'art. 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Il presente articolo si applica ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni.»

5.124

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986

per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

5.125

[Bagnai](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Ai fini del presente testo unico per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste da una delle formule di denaturazione, oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.";

2) al comma 3:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;"

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis;"

2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) utilizzato, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b);"

2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;"

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), trova applicazione anche per l'alcole etilico completamente denaturato e immesso in consumo in un altro Stato membro, successivamente trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10.";

b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";

c) all'articolo 30:

1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";

2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";

d) dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

"Art. 30-bis

*(Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati)*

1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-*bis*, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.";

e) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-*bis*

*(Piccole distillerie indipendenti)*

1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

f) all'articolo 35:

1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle superiori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.";

2) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente: "3-*ter*.1 Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.";

g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: ""vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: ""vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";

h) dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

"Art. 37-*bis*

*(Piccolo produttore indipendente di vino)*

1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale.. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."

i) all'articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i prodotti", a: "le seguenti

condizioni:", sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";

l) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-*bis*

*(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)*

1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli elementi forniti dalla Direzione generale \*\*\*\* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."

m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso stabilimento non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.»

5.126

[Rivolta](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-*bis*. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo"

b) al secondo periodo le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".»

5.127

[Binetti](#), [Mallegni](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: " , al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite con le seguenti: "e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2022".

15-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-*bis*, sono destinate alla ricerca nel campo dei

Tumori polmonari e alle nuove tecnologie diagnostiche *Next Generation Sequencing* (NGS), per una medicina di precisione fortemente personalizzata. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo, in cui confluiscono le predette maggiori entrate.

15-*quater*. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse di cui al comma 15-*ter*, con cadenza triennale, tra le istituzioni che svolgono le attività di ricerca di cui al citato comma.»

5.128

[Buccarella](#)

Precluso

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-*bis*. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, all'articolo 1, comma 4, al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: "e si riferisce alla sola imposta effettivamente evasa"».

5.130

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-*bis*. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

b) all'articolo 1, comma 3, eliminare "La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate";

c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3,";

e) all'articolo 1, comma 6-*bis*, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola "dichiarazione" inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

g) all'articolo 4, comma 3-*bis*, dopo la parola "articolo," inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

h) all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, dopo la parola "commi 2-*bis* e 3, "inserire "previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

15-*ter*. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola "sottoscrizione" inserire "da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".»

5.131

[Turco, Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:*

«15-*bis*. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture, ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, con esclusione dal novero dei soggetti debitori degli operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia elettrica, gas, acqua e calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico.»

5.132

[Damiani](#)

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-*bis*. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno ad oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva ad ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.»

5.133

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-*bis*. A decorre dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67, sono tenute ad assicurare che almeno il 10% del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della Salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.»

5.134

[Marino, Carbone](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-*bis*. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli



esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per le persone fisiche titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema deve essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

*15-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato nella misura forfettaria di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.135

[Damiani](#), [Modena](#), [Gasparri](#), [Toffanin](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

*15-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione

del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.»  
5.136

[Iwobi](#), [De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«*15-bis.* Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

*15-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.»  
5.138

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.»  
5.139

[Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito

una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*15-quater.* La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*.

*15-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *15-bis*, *15-ter* e *15-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.»

5.140

[Mallegni, Toffanin](#)

Precluso

*Aggiungere il seguente comma:*

«*15-bis.* All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

5.141

[Mallegni](#)

Precluso

*Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:*

«*15-bis.* Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonché al fine di sostenere l'attività di artisti e delle imprese che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa la

deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa di cui al comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è pari al 100 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all'articolo 102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

*15-ter.* La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

*15-quater.* All'onere derivante dai commi precedenti, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.142

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*15-bis.* All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole: "e di incremento dell'efficienza energetica", sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"*4-bis.* I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

*15-ter.* All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"*4-bis.* In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

5.143

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«*15-bis.* All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

5.143-bis

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

d) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020."»

5.146

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono

sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

5.147

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15 -bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

5.148

[Mallegni](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

5.149

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«15-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno

2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

5.150

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:*

«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "della presentazione della dichiarazione,", sono soppresse;
- b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.»

5.151

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

- nel primo periodo, sopprimere le parole "della presentazione della dichiarazione,";
- sopprimere il secondo e terzo periodo.»

5.152

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

- a) nel primo periodo, sopprimere le parole "della presentazione della dichiarazione,";
- b) sopprimere il secondo e terzo periodo.»

5.153

[Mallegni](#), [Toffanin](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77:

- nel primo periodo, sopprimere le parole "della presentazione della dichiarazione,";
- sopprimere il secondo e terzo periodo.»

5.154

[Bagnai](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

"15-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 118, dell'articolo 1, è abrogato."

5.155

[Guidolin](#), [Puglia](#)

Precluso



*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente: «15-bis. Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono fatte salve le richieste presentate in data antecedente al 14 ottobre 2021 mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva unica anche qualora richiesta successivamente al giorno in cui l'atto è rogitato.».*

5.0.1

[Collina](#), [Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di *design* e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.».

5.0.2

[Toffanin](#), [Marino](#), [Mallegni](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di *design* e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.»

#### 5.0.3

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di *design* e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

3. Quanto all'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.»

#### 5.0.4

[Marino](#), [Carbone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Defiscalizzazione delle minusvalenze su investimenti destinati a investimenti in PMI italiane)*

1. Le minusvalenze realizzate e le perdite derivanti da liquidazione relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più PMI italiane possedute direttamente ovvero per il tramite di strumenti finanziari che investano almeno l'80% dei propri fondi in imprese italiane, possedute ininterrottamente per almeno 5 anni, sono deducibili dal reddito delle persone fisiche in misura pari al 40 per cento. Tali minusvalenze e perdite da liquidazione possono essere comunicate agli intermediari finanziari e portate da questi a riduzione dei redditi di capitali e dei redditi diversi conseguiti nei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito di cui al D. Lgs 21 novembre 1997, n. 461.»

5.0.5

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo su commesse estere)*

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1996, n. 220, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto

delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2015, n. 174.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che

gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.6

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)*

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni

dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

*Conseguentemente,*

*agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.*

5.0.7

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)*

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione su commessa estera.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni



dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

*Conseguentemente,*

*agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.*

5.0.8

[Marino, Carbone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in favore di PMI innovative e start-up innovative)*

1. A tutte le PMI innovative e le start-up innovative, indipendentemente dalla forma giuridica, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2021.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della fruizione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

- a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- b) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- c) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- e) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera d) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- e) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
- f) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 10.

8. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di

certificazione previsti dal comma 11. In luogo dell'utilizzo in compensazione di cui al precedente periodo, le imprese possono optare per il rimborso diretto del credito d'imposta che viene erogato dall'Agenzia delle entrate secondo la procedura di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

10. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3.

11. Ai fini dei successivi controlli, le PMI innovative e le start-up innovative beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

12. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.0.9

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)»*

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti

titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

5.0.10

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

5.0.11

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

«1. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole " superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milione di euro."».

5.0.12

[Ferrara](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità".

2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia,

per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.»

5.0.13

[Iwobi](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità". Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.".

2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022.»

5.0.14

[Alfieri](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da "un contributo fisso onnicomprensivo" a "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.17

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Formazione continua dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni)*

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'anno Accademico 2022/2023, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»

5.0.18

[Caligiuri](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise

1-ter. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

a) Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»

5.0.19

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.

1-ter. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

a) Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.

5.0.20

[Marino, Conzatti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.

1-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

- Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

- le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

- le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»

5.0.21

[Taricco](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'articolo 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153, e 10 ottobre 2003, n. 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del presente testo unico.

1-ter. Per i prodotti alcolici di cui al comma 1-bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite:

a) le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

b) le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi;



c) le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»

5.0.22

[Dell'Olio, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Disposizioni in materia di cashback).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 è disciplinato secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «per ogni transazione» sono inserite le seguenti: «giornaliera nei confronti del medesimo esercente»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, lettera c), accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 60 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione per i soggetti che aderiscono al programma a decorrere dal 1 gennaio 2022 e al 5 per cento dell'importo di ogni transazione per i soggetti che hanno già aderito al programma. Si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.»;

b) l'articolo 8, è abrogato;

3. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

5.0.23

[Damiani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)*

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni.";

b) dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto."

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-*bis*, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 42 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.»

5.0.24

[Grimani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*

*(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)*

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni"

2. Dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto."»

5.0.25

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

*(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)*

1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

5.0.26 (testo 2)

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)*

1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

5.0.27

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Esclusione da imposizione delle somme erogate ai dipendenti in modalità agile)*

1. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti a titolo di rimborso delle spese di acquisto di beni necessari allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore e per ciascuna annualità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni necessari allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali.».

5.0.28

[Marco Pellegrini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)*

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

*a)* affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

*b)* maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

*a)* in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

*b)* nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

*a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

*b)* sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

*c)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

*d)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

*e)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

*f)* il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*g)* si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

*a)* mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

*b)* mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

*c)* presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

*a)* alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera *b)*, sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

*b)* il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

*a)* i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

*b)* il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

5.0.29

[Dell'Olio, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Modifiche alla disciplina della fatturazione per gli acquisti territoriali da non residenti).*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 3-bis, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione telematica dei dati di cui al primo periodo relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, mentre i soggetti che emettono fattura analogica in valuta estera per operazioni non imponibili o non soggette all'Imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di trasmettere i dati secondo le modalità ed i termini di cui al primo e secondo periodo. Per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute, il cessionario ovvero il committente residente ovvero stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in regime di inversione contabile di cui agli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 2 individuate mediante i codici TipoDocumento TD17, TD18, TD19 e TD20."».

5.0.30

[Croatti, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Sospensione ISI)*

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, le discoteche, sale da ballo e locali assimilati sono esonerati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 per esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio di cui all'Allegato A del medesimo decreto legislativo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.31

[Croatti, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Contributi a fondo perduto per discoteche, sale da ballo e locali assimilati)*

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di discoteche, sale da ballo e di intrattenimento, locali notturni e assimilati.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui al comma 1.

3. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° marzo 2020, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui al comma 2 l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal presente articolo.

4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi del comma 2, per un importo non inferiore a ventimila euro.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

7. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.32

[Croatti, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Riduzione IVA discoteche e sale da ballo)*

1. La somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno delle discoteche e sale da ballo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, ai sensi dell'articolo 74-*quater*, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevolata del 10% di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.33

[Croatti, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Riduzione IVA discoteche e sale da ballo)*

1. Alla Tabella C, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1972 n. 633, al numero 3), le parole: «esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di



riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.34

[Croatti, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Credito d'imposta per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili spetta fino al 31 dicembre 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.

3. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.35

[Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

5.0.36

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

1. L'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

5.0.37

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

5.0.38

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)*

1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo le parole "fra 250 euro e 10.000 euro." sono inserite le seguenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA."».

5.0.39 (testo 2)

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Norma di interpretazione autentica relativa alle sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)*

L'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.».

5.0.40

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Sanzioni per indebita detrazione dell'iva erroneamente assolta)*

1. All'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo le parole: «fra 250 euro e 10.000 euro.» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA.».

5.0.41

[Floris](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)*

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

5.0.42

[Marino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)*

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

5.0.43

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)*

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.*

5.0.44

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)*

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.45

[Floris](#), [Toffanin](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)*

All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.*

5.0.46

[Ciriani](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge del 10 settembre 2021 n.121, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) Dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. La qualificazione di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti di veicoli che dipendono da imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio."."»

5.0.47

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.5-bis

*(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)*

1. All'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 alle lettere a) e b) le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

5.0.48

[de Bertoldi](#), [Fazzolari](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Soppressione al regime dell'utilizzo del contante)*

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'articolo 49 è soppresso.»

*Conseguentemente l'articolo 18, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è soppresso.*

5.0.49

[Nannicini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Soppressione del tetto del cinque per mille)*

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole »Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022« sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.50

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.»

5.0.51

[Marino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

5.0.52

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

5.0.53

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».

5.0.54

[Faraone](#), [Marino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)*

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per le annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione non effettuano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provvedono a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi.

5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali utilizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il sostegno alle attività economiche più colpite dall'emergenza epidemiologica attraverso la sospensione o riduzione di almeno il 50 per cento, per l'anno 2021, dei pagamenti dell'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

5.0.56

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Imposta di soggiorno)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-*quater*. La qualificazione giuridica da attribuirsi alla figura dell'albergatore in relazione alla gestione della tassa di soggiorno, così come specificata nel comma 1-ter, deve intendersi valida, ad ogni effetto di legge ed ai fini della sua esclusione dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del c.p., a far data dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo."»

5.0.57

[Alfieri](#), [Ferrari](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Termini per la domanda di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale COVID-19)*

1. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.»

5.0.58

[Ferrari, Alfieri](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Rendite AVS)*

1. All'articolo 76 della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate";

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Le somme, ovunque corrisposte, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi precedenti. Il presente comma decorre dalla stessa data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2017, n. 50. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato".»

5.0.59

[Nannicini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-*quater* e il comma 5-*quinquies* sono abrogati. Restano fermi gli effetti contrattuali generati dalle disposizioni sui contratti di lavoro sportivo professionistico, regolati dalla legge n. 91/1981 e dal decreto legislativo n. 36/2021, in corso e fino alla loro naturale scadenza o antecedente all'approvazione della presente legge.»

5.0.60

[Marino, Carbone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive



modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni".

b) dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto.»

5.0.61

[Marino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*

*(Raddoppio limite welfare aziendale)*

1. A decorrere dal 2022, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.62

[Nannicini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*

*(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minore, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.63

[Di Piazza, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Misure a sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare).*

1. All'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Bed and Breakfast a gestione familiare";

b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast", sono aggiunte le seguenti: "a gestione familiare".».

5.0.64

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complementare)*

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto - legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento."»

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

5.0.65

[Dell'Olio](#), [Di Piazza](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16)*

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore.".

2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2022.».

5.0.66

[Marino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

«Art. 5-bis.

*(Misure recanti adeguamenti a seguito di sentenze della Corte di Giustizia Europea)*

1. Dopo l'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "3. Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore o dal destinatario dei beni".

2. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data d'effetto del presente articolo, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 2022.

4. All'articolo 30, del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2.bis. Nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, l'impresa distaccataria può assolvere direttamente agli oneri relativi ai trattamenti retributivi, assistenziali e contributivi del lavoratore distaccato."

5. All'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n.67, il comma 35 è sostituito dal seguente:

"35. Sono da intendersi rilevanti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto i prestiti e i distacchi di personale, ad eccezione di quelli che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276".

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai distacchi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

5.0.67

[Di Piazza, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

*(Misure recanti adeguamenti a seguito di sentenze della Corte di Giustizia Europea).*

1. Dopo l'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Le prestazioni di cui al comma 1, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito o dall'importatore o dal destinatario dei beni".

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

3. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso dell'imposta versata.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 2022.

5. All'articolo 30, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiungere dopo il comma 2, il seguente: "2-*bis*. Nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, l'impresa distaccataria può assolvere direttamente agli oneri relativi ai trattamenti retributivi, assistenziali e contributivi del lavoratore distaccato".

6. All'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Sono da intendersi rilevanti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto i prestiti e i distacchi di personale, ad eccezione di quelli che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai distacchi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

5.0.68

[Toffanin, Floris, Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art.5-*bis*

*(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)*

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7.»

5.0.69

[Toffanin, Floris, Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.

7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: "2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66.".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.»

5.0.70

[Dell'Olio, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.

5-ter. L'opzione di cui al comma 5-bis è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-bis. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative, possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 66, comma 5-bis.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

1-quater. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria alla quale ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti."».

5.0.71

[Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Differimento dell'applicabilità del regime sanzionatorio per la tardiva presentazione del modello 770 relativo all'anno d'imposta 2020).*

1. Con riferimento all'anno di imposta 2020, le sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano esclusivamente per quelle dichiarazioni del sostituto di imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, riferite all'anno di imposta 2020, presentate tardivamente oltre il 30 novembre 2021.».

5.0.72

[Giroto](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Misure in materia di esenzione dal canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale con*

*cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico)*

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, per gli anni 2021 e 2022 il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia elettrica e gas naturale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.73

[Dell'Olio, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Disciplina in materia di valute virtuali).*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c-ter*), dopo le parole: "di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti," sono aggiunte le seguenti: "di valute virtuali" e, dopo le parole: "Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso" sono aggiunte le seguenti: ", per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso";

2) alla lettera *c-quater*), dopo le parole: "valute" sono aggiunte le seguenti parole: ", valute virtuali" e dopo le parole: "di valute estere" sono aggiunte le parole: ", di valute virtuali".

b) all'articolo 67, comma 1-*bis*, dopo le parole: "nonché le valute", sono aggiunte le seguenti: ", le valute virtuali";

c) all'articolo 67, comma 1-*ter*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il

cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente";

d) all'articolo 68, comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;"

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000,00 euro."

3. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18-bis è inserito il seguente: "18-ter. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali."

4. Si definisce «Unità Matematica» l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera qq), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è una forma di unità matematica.

5. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente: "ff) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale";

b) all'articolo 1, comma 2, la lettera qq) è sostituita dalla seguente: "qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente";

c) all'articolo 3, comma 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa";

d) all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: "5-bis) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di Euro 150,00; 5-ter) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, memorizzazione o trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro".

6. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: ", comprese le unità matematiche".

7. Alla legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

*(Disciplina delle unità matematiche possedute alla data del 22 ottobre 2021 ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze).*

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22



dicembre 1986, n. 917, per le unità matematiche possedute alla data del 22 ottobre 2021, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 28 febbraio 2022.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla data del 28 febbraio 2022. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 28 febbraio 2022.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi."».

5.0.74

[Airola](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Misure in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché gli enti disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.".

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

5.0.75

[Croatti, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Modifiche alla legge 6 ottobre 2017, n. 158)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, le parole: "fino a 5.000 abitanti

nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti." sono sostituite dalle seguenti: "nel borgo antico o centro storico del comune o nella frazione indicata, fino a 2.000 abitanti e, nel totale della popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Il piccolo borgo deve avere una presenza di almeno il 70 per cento di edifici storici sul proprio suolo".»

5.0.76

[Croatti, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Esenzione imposta municipale propria)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili. L'imposta di cui al precedente periodo non è dovuta altresì per gli anni 2022 e 2023.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 650.000 euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 650.000 euro per l'anno 2021 e 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.77

[Vanin, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di sistemi di areazione e purificazione)*

1. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle cessioni di beni aventi ad oggetto i sistemi di areazione e purificazione, effettuate entro la fine dello stato di emergenza, si applica l'aliquota del 10 per cento, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.78

[Dell'Olio, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo).*

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono interpretazione autentica degli articoli da 170 a 181 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.79

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)*

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo

53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.»

5.0.80

[Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Applicazione agli operatori ittici professionali del regime di assimilazione alle cessioni all'esportazione).*

1. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il regime di assimilazione alle cessioni all'esportazione di cui al comma 1 si applica a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare."».

5.0.82

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Esenzione dall'Irpef dei redditi dei canoni di locazione a uso commerciale non percepiti)*

1. I redditi derivanti da canoni di locazione a uso commerciale, non percepiti dai proprietari a causa dei mancati pagamenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2022.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

5.0.83

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Proroga del credito d'imposta sulle locazioni commerciali e della cessione del credito).*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Per i soggetti di cui all'articolo 122, comma 2, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 122 è prorogata fino al 30 giugno 2022.

3. Agli oneri del presente articolo, valutati in 2.388,25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.84

[Paroli](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.5-bis

*(Misure a sostegno della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno, è riconosciuto per gli anni dal 2022 al 2024, alle imprese che investono nella riconversione produttiva, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP, in relazione alla produzione d'idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.85

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Istituzione di un regime opzionale in caso di uscita dal regime forfettario)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n.190, dopo il comma 71, inserire i seguenti:

"71-bis. Il contribuente che nell'anno di imposta supera il plafond annuale massimo di ricavi o compensi di cui alla lettera a) del comma 54 per un ammontare non superiore ad euro 35.000,00, può, in alternativa alla fuoriuscita dal regime di cui al precedente comma 71, optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, alle seguenti condizioni:

a) nel primo anno di imposta, successivo a quello in cui oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento;

b) nel secondo anno di imposta, successivo a quello in il contribuente oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarati un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo al primo anno, incrementato di un ulteriore 10 per cento;

*71-ter.* Al contribuente che opta per il regime biennale di cui al precedente comma *71-bis*, le aliquote dell'imposta sostitutiva previste ai precedenti commi 64 e 65, sono aumentate di cinque punti percentuali"

*71-quater.* Per le due annualità di imposta successive a quella in cui si è verificato il supero, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto che si è avvalso dell'opzione cui al precedente comma *71-bis*, non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*71-quinquies.* A decorrere dal terzo anno di imposta successivo a quello in cui avviene il supero, il contribuente che si è avvalso dell'opzione cui al precedente comma *71-bis*, fuoriesce definitivamente dal regime forfetario".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 800 milioni di euro, si provvede a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.».

5.0.86

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti)*

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis. - *(Comunicazioni con il contribuente)* - 1. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che lo ha emanato, al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.

2. Nel caso di comunicazioni effettuate dal contribuente all'amministrazione finanziaria a mezzo di posta elettronica certificata, qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato sia diverso dalla persona del contribuente, alla comunicazione deve essere allegata un'apposita delega corredata della copia del documento d'identità rilasciata dal contribuente alla persona che effettua l'invio";

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. - *(Istanza di autotutela del contribuente)* - 1. Ciascun contribuente può promuovere un'istanza di autotutela volta a ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in caso di non impugnabilità, nelle ipotesi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

- d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- e) prescrizione della pretesa tributaria.

2. L'istanza di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'amministrazione finanziaria ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo di posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.

3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.

4. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autotutela, se l'organo competente di cui al comma 1 del presente articolo non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave inerzia, l'amministrazione finanziaria non procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

5. Qualora l'istanza di autotutela riguardi ipotesi di annullamento diverse da quelle indicate al comma 1, l'organo competente di cui al citato comma 1 del presente articolo è sempre tenuto a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza medesima. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso presso la commissione tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.».

5.0.87

[Campari](#), [Montani](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [Romeo](#), [Saponara](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d'affezione)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "fino all'importo di euro 550" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 1.100".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,70 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.88

[Biti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis

*(IVA su prestazioni veterinarie e su alimenti per animali)*

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: "114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)".

2. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente: «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».

3. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 91 è sostituito dal seguente: "91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto".

4. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 284 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.89

[Biti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(IVA su prestazioni veterinarie)*

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: "114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.90

[Gallone, Toffanin, Floris](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)*

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri



generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Si applicano le disposizioni in materia di Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

7. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

8. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, entro il limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2021, e 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 50 milioni di euro per il 2021, e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.0.91

[Ferrari](#), [Alfieri](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 50 per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.92

[Campari](#), [Saponara](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli autocaravan destinati a persone con disabilità)*

1. A decorrere dal 2022, alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-sexies) gli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.94

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Proroga incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2022".»

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

5.0.95

[Salvini](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [Romeo](#), [Montani](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)*

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in 110 milioni di euro per l'anno 2022, 1.132 milioni di euro per l'anno 2023 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.96

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Abolizione piccole imposte)*

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono o restano aboliti i seguenti tributi:

a) i diritti di contratto sul risone di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) il contributo di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico;

c) l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione;

d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati;

e) l'imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

f) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio;

g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

h) l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

i) l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO<sub>2</sub> e NO<sub>x</sub>, di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

m) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68;

n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all'Archivio notarile, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265;

p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

q) l'imposta per l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30, di cui all'articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

r) l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, commi da 11 a 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

s) l'imposta per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di *leasing*, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

u) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

2. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono accertate le riduzioni di spesa relative ai costi gestionali in termini di accertamento e riscossione derivanti dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante compensazione con le riduzioni di spesa accertate di cui al comma 2 del presente articolo.»

5.0.97

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Modifiche in materia di termini di versamento)*

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

"Art. 17 - 1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi.

2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti agli ISA e/o parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi.

3. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono abrogate

tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti."»

5.0.98 (testo 2)

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Disposizioni a favore a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi)*

1. Al fine di sostenere i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto delle proroghe delle sospensioni dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. Per l'attuazione del presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di 100 milioni per l'anno 2022 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo la cui esecuzione è stata sospesa a causa del blocco sfratti, e prevede l'erogazione in un'unica soluzione tramite anticipo bancario direttamente al locatore, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché del ricorso depositato per sfratto per morosità o del ricorso per decreto ingiuntivo per canoni non riscossi, al fine della certificazione dell'inadempienza contrattuale. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.99

[Ferrero](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Esenzione IMU per coniugi)*

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale."»

5.0.100

[Ferrero](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

(Modifiche all'art. 1 comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole "situati nel territorio comunale," sono soppresse.

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima dell'entrata in vigore del comma 1, ad eccezione del caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data".»

5.0.101

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 5-bis

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.102

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 5-bis

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di e-commerce, teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.103

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente.*

«Art. 5-bis

(Modifiche al decreto legislativo 504 del 1995)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere Autorizzata per i depositi commerciali di gas e di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di

altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio, concorrendo alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle percentuali di ciascun anno del periodo in considerazione;

b) il deposito sia propaggine o sede distaccata di un deposito fiscale appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito;

c) L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b); in caso di motivate condizioni finanziarie, economiche e logistiche e territoriali, dichiarate dal soggetto gestore, che non hanno consentito il raggiungimento delle prescrizioni e requisiti, l'Agenzia adotta un provvedimento di autorizzazione temporanea alla gestione del deposito fiscale assegnando un termine non superiore a sei mesi per adeguarsi. Decorso inutilmente tale termine, l'attività non si intende autorizzata"».

5.0.104

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente.*

«Art. 5-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 504 del 1995)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere Autorizzata per i depositi commerciali di gas e di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 10 per cento del totale delle estrazioni di un biennio, concorrendo alla formazione di tale percentuale la sommatoria delle percentuali di ciascun anno del periodo in considerazione;

b) il deposito sia propaggine o sede distaccata di un deposito fiscale appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito;

c) il controllo sarà attuato dall'Autorità Doganale competente la quale potrà verificare che nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presente i suddetti requisiti siano stati raggiunti e/o rispettati; in mancanza di tali requisiti l'Autorità Doganale, effettuate le verifiche del caso atte a comprendere i motivi anche finanziari o territoriali che non ne hanno consentito il raggiungimento, concederanno un termine congruo per adeguarsi.»



6.1

[Marino](#), [Conzatti](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

6.2

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

6.3

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

6.4

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

6.5

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Abrogare l'articolo.*

6.6

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fatto salvo quanto previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;

b) *sopprimere il comma 10.*

6.7

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole "di cui al presente articolo" aggiungere le seguenti:* "in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e s.m.i. nonché all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";

b) *al comma 8 dell'articolo sostituire le parole "alle opzioni esercitate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore" con le parole "a partire dal periodo d'imposta 2021";*

c) *sostituire il dispositivo del comma 10 con il seguente:* "I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione ed in relazione ai medesimi beni di proprietà intellettuale, dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente norma possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa

comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del precedente periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa."

6.8 (testo 2)

[Pesco, Puglia](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90 per cento. Non sono soggetti a maggiorazione i costi sostenuti per attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1.»;

b) *al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «L'Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni che presentano profili di rischio, al fine di un controllo preventivo. Inoltre, l'Agenzia medesima, sospende fino a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni, su richiesta del contribuente stesso, al fine di una verifica preventiva sul possesso dei requisiti per il beneficio fiscale»;

c) *al comma 10, sostituire le parole:* «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore del presente articolo».

6.9

[Nugnes, La Mura](#)

Precluso

*Al comma 3, sopprimere le parole: "marchi d'impresa".*

6.10

[Nugnes, La Mura](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo le parole "marchi d'impresa" inserire le seguenti: "funzionalmente equivalenti ai brevetti".*

6.11

[Nugnes, La Mura](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Non sono soggetti alla maggiorazione di cui al comma 3 i costi sostenuti per attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o di rinomanza dei marchi e che contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design o degli altri materiali proteggibili".

6.12

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di centoventi giorni».*

6.13

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero che abbiano presentato un'istanza ammissibile di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche in pendenza di risposta, possono presentare istanza di interpello qualificatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2».

6.14

[Pittella](#), [Stefano](#), [Collina](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero che abbiano presentato un'istanza ammissibile di interpello sui nuovi investimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, anche in pendenza di risposta, possono presentare istanza di interpello qualificatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2».

6.15

[Pittella](#), [Stefano](#), [Collina](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. È fatta salva la facoltà per i soggetti di cui al comma 1 di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza di parere tecnico in merito ai criteri per l'individuazione dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del comma 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle istanze di cui al presente comma entro il termine di centoventi giorni».

6.16

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Modena](#)

Precluso

*Al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."*

6.17

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."

6.18

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

Precluso

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."*

6.19

[Conzatti](#), [Marino](#)

Precluso

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con riferimento al periodo di imposta in corso alla medesima data e ai successivi."*

6.20

[Toffanin](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione, dei regimi di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";*

b) *il primo periodo del comma 10 è soppresso;*

c) *al secondo periodo del comma 10 le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.*

6.21

[Pittella](#), [Stefano](#), [Collina](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione, dei regimi di cui ai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";*

b) *il primo periodo del comma 10 è soppresso;*

c) *al secondo periodo del comma 10 le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.*

6.0.1

[Sciascia](#), [Toffanin](#), [Perosino](#), [Caliendo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 6-bis

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o

che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".»

6.0.2

[Marino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

- quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.3

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di

euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

3. L'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel senso che nell'ambito degli «istituti superiori» sono ricompresi anche gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. »

6.0.4

[Santangelo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti



in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.5

[Zaffini](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Disposizioni in materia di deducibilità IMU relativa ad immobili strumentali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

b) il comma 773 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento.».

*conseguentemente all'articolo 11 sopprimere il comma 13*

6.0.6

[Marino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Modifiche in materia di Gruppo IVA)*

1. All'articolo 70-*quater* del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 31 ottobre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo."»

6.0.7

[Misiani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Modifiche in materia di Gruppo IVA).*

1. All'articolo 70-*quater* del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 30 novembre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo."»

6.0.8

[Borghesi](#), [Siri](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 6-bis

1. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:

"10. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, per finalità statistiche, nell'ambito di quanto previsto dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che li rende disponibili anche all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale. Tali dati sono utilizzati dal Ministero del turismo anche ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

11. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

6.0.9

[Turco](#), [Ricciardi](#), [Giroto](#), [Castaldi](#), [Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli

investimenti, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

b) dopo il comma 1059-*bis* è aggiunto il seguente: «1059-*ter*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

2. Al fine di rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno, i soggetti beneficiari del credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

6.0.10 (testo corretto)

[Dell'Olio, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

*(Semplificazioni in materia di contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per l'asseverazione del pagamento dell'accisa sui prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 13 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39.

2-*ter*. Per i prodotti alcolici di cui al comma 2-*bis*, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.

2-*quater*. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di liquidazione del costo

del contrassegno telematico, le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico.»

6.0.11

[Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Semplificazione della disciplina del deposito dei bilanci)*

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater*, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti «e dei Consulenti del lavoro»;

b) al comma 2-*quinquies*, dopo le parole: «periti commerciali» sono inserite le seguenti «e dei Consulenti del lavoro».»

6.0.12

[Dell'Olio, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)*

1. All'articolo 24-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia";

b) al comma 1, le parole da: "in uno dei comuni" fino a: "15 dicembre 2016, n.229," sono soppresse.»

6.0.13

[Borghesi, Siri, Montani, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 6-bis

All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "Ministro dei beni e delle attività culturali e" sono sostituite con la seguente: "Ministero";

b) al comma 5, la parola "2021" è sostituita dalla seguente: "2023" e le parole "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse.»

6.0.14

[Dell'Olio, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Disposizioni in materia di nomadi digitali)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera: "e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per nomadi digitali.";

b) dopo l'articolo 27-sexies, è inserito il seguente:

"Art. 27-septies

*(Ingresso e soggiorno per lavoratori Nomadi digitali)*

1. Il nomade digitale è un lavoratore cittadino di un Paese terzo che è impiegato o svolge un lavoro attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto per un'impresa o per la propria impresa, la quale non è stabilita o registrata nel territorio della Repubblica Italiana e non svolge lavoro o fornisce servizi a datori di lavoro operanti sul territorio della Repubblica Italiana.

2. L'ingresso in Italia dei lavoratori qualificati come nomadi digitali non appartenenti all'Unione europea che intendono continuare a fornire la propria prestazione lavorativa a un'impresa di cui al comma 1 in modalità di telelavoro nel territorio della Repubblica italiana può essere consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il nomade digitale ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione con la quale attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il visto di ingresso per nomadi digitali è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e ha validità sino al centottantesimo giorno successivo alla data del rilascio.

4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per nomadi digitali. Il permesso di soggiorno per nomadi digitali è rinnovabile, una sola volta, per un periodo di un anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo."».

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 27-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

6.0.15

[Dell'Olio, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Semplificazioni in materia di ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera";

b) dopo l'articolo 9-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 9-*quater*.

*(Ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)*

1. L'ingresso in Italia di titolari di redditi da pensione di fonte estera non appartenenti all'Unione europea che intendono trasferirsi in maniera temporanea nel territorio dello Stato può essere consentito al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il titolare di reddito da pensione di fonte estera deve allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la prova che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

2. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera.

3. Le procedure di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il visto di ingresso per titolari di redditi da pensione di fonte estera deve essere rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

5. Il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera è rinnovabile per un periodo di un ulteriore anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo."

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 9-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

6.0.16

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*

*(Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."»

6.0.17

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi relativi a spese sanitarie)*

1. All'articolo 2, comma 6-*quater*, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2023».»

6.0.18

[Turco](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Disposizioni in materia di destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), ed e), e commi 2 e 3, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, secondo criteri di proporzionalità che tengano conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale."

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo nonché le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020.»

6.0.19

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.6-bis.

*(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,"»

6.0.20

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante sistemi evoluti di incasso)*

1. All'articolo 2, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole «1° luglio 2021» sono sostituite dalle parole «1° luglio 2022».»

6.0.21

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)*

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.»

6.0.22

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d'imposta per gli interventi indicati nell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo."».

6.0.23

[Lomuti](#)



Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)*

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "e per i consorzi con attività esterna"».

6.0.24

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Disposizioni in materia di canone unico patrimoniale)*

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.»

6.0.25

[Misiani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 6-bis.

*(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita).*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sono contratti di assicurazione sulla vita.".

6.0.26

[Marino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 6-bis.

*(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e

dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sono contratti di assicurazione sulla vita.".

6.0.27

[Turco](#), [Ricciardi](#), [Giroto](#), [Castaldi](#), [Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi e del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e informazione 4.0 e del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

6.0.28

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)*

1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-*ter* messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.".

2. Le pubbliche amministrazioni coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse disponibili a legislazione vigente.»

6.0.29

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Misure in materia di canone TV a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021»;

b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2022».

2. Non sono tenuti al versamento del canone TV annuale i detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni all'interno di abitazioni dichiarate inagibili per almeno un mese nell'anno di riferimento in conseguenza degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Il canone è comunque dovuto in caso di detenzione di apparecchi di cui al primo periodo, anche da parte di altri componenti della famiglia anagrafica, in abitazioni diverse da quelle dichiarate inagibili per effetto dei predetti eventi sismici. Non si procede, in ogni caso, al rimborso delle somme eventualmente già versate dai soggetti di cui al primo periodo.

3. I soggetti di cui al comma 2, titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l'addebito del canone TV a partire dall'anno 2022 nelle fatture emesse dalle imprese elettriche, presentano esclusivamente la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.30

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo.

7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo

di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.";

b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: "2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66."

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.»

6.0.31

[D'Alfonso, Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle società di calcio professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professionistiche è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta:

- b) i contributi previdenziali e assistenziali;
- c) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- d) il versamento delle imposte sui redditi.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi per l'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di rinvio in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022.

3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi entro il 31 dicembre 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.32

[D'Alfonso](#), [Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«**Art. 6-bis.**

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle società di calcio professionistiche)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del rispetto delle relative misure di contenimento e gestione, alle società di calcio professionistiche è rinviato il termine dei seguenti versamenti in scadenza dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021:

a) ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta:

- b) i contributi previdenziali e assistenziali;
- c) i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- d) il versamento delle imposte sui redditi.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi per l'importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di rinvio in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023.

3. Il versamento del 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato senza applicazioni di sanzioni o interessi fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 479,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190..

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.33

[Toffanin](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«**Art. 6-bis**

*(Ripporto delle perdite fiscali delle PMI a esercizi precedenti)*

1. Per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle società, in deroga al limite previsto dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite fino a un milione di euro per ciascuno dei due periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, possono essere integralmente computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta in corso dal 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2022 per l'intero importo che trova capienza nei rispettivi ammontari.

2. Per le piccole e medie imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, le perdite da riportare ai sensi del comma precedente sono quelle relative ai periodi d'imposta con data di chiusura antecedente rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Per le medesime imprese il reddito da compensare con tali perdite è quello relativo al periodo d'imposta con data di chiusura antecedente il 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

6.0.34

[Conzatti, Marino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)*

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7.»

6.0.35

[de Bertoldi, Maffoni, Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Tenuta e conservazione di registri contabili con sistemi elettronici)*

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al richiamato comma 4-*quater* dell'articolo 7.»

6.0.36

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis

*(Modifica delle disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)*

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successive modificazioni, le parole "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022"».

6.0.37

[Conzatti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Visto di conformità per gli interventi ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997."».

7.1

[Rufa](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Saponara](#)

Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7

*(Rifinanziamento Fondo Automotive)*

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 119 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;

b) 158 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 64 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61- 135 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;

d) 59 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

e) 100 milioni di euro ai contributi per l'acquisto di macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17, e per i restanti 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per 400 milioni di euro per l'anno 2021.»

7.2

[Iwobi](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, le parole "100 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2021;*
2. *al comma 1, lettera a), le parole: « 65 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 75 milioni»;*
3. *al comma 1, lettera b), le parole: « 20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 40 milioni di euro» e le parole: « 15 milioni», sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni»;*
4. *al comma 1, lettera c), le parole: « 10 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni di euro»;*
5. *al comma 1, lettera d), le parole: « 5 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: « 15 milioni di euro»;*
6. *Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro, si provvede:*
  - a) *quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17;*
  - b) *quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

7.3

[de Bertoldi](#), [Drago](#), [Maffoni](#)

Precluso

*Al comma 1, alla lettera c), aggiungere in fine le parole: «quota parte dell'incremento dello stanziamento di 10 milioni, nel limite di spesa di 5 milioni di euro, è destinato alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito della Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (ICBI).»*

7.4

[Marino](#), [Carbone](#)

Precluso

*Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «quota parte dell'incremento dello stanziamento di 10 milioni, nel limite di spesa di 5 milioni di euro, è destinato alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito della Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (ICBI).»*

7.5

[Pesco](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

*«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite*



su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2-ter. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2022".

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

7.0.1

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

b. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".»

7.0.2

[Moronese](#), [Lezzi](#), [Lannutti](#), [Bottici](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « ,nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 e A 2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante

corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

4. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per:

a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;

b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;

c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria;

d) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposizione;

e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."»

7.0.3

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Riduzione aliquota IVA per vini DOC DOCG e IGT)*

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità in seguito alla diffusione dell'epidemia COVID-19, sino al 31 dicembre 2023 ai vini DOC, DOCG e IGT si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento, di cui alla tabella A - Parte III allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

7.0.4

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 7-bis

«1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fino al 31 luglio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022."»

7.0.5

[Pittella](#), [Collina](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;"».

7.0.6

[Croatti](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Fondo per il ciclismo)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da impiegare per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto "Giro d'Italia Giovani Under 23".

2. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Federazione Ciclistica Italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del "Giro d'Italia Giovani Under 23".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.7

[Croatti, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Fondo unico nazionale per il turismo)*

1. Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo denominato Fondo unico nazionale per il turismo, con una dotazione pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte;

c) incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate;

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate del fondo di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.8

[Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti destinati all'infanzia)*

1. All'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente comma:

"1-*quinquies*) Dall'imposta lorda si detrae un importo corrispondente all'Imposta sul Valore Aggiunto, certificata con le modalità di cui al comma 1, lettera c), pagata sull'acquisto di omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta. La detrazione spetta a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare non risulti superiore ad euro 30.000,00, ed è ripartita fra i coniugi in misura eguale o, a scelta, riconosciuta al coniuge che abbia effettivamente sostenuto la spesa".

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.»

7.0.9

[Zaffini](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-*bis*

1. Le norme già in vigore per i cittadini Italiani o comunitari si applicano anche agli extracomunitari, imprese o lavoratore autonomo, all'atto del rilascio del permesso di soggiorno, o il suo rinnovo alla scadenza, secondo la disciplina del DURC, come cita l'art. 2 del d.l. 25/09/2002 n. 210 convertito nella l. 22/11/2002 n. 266 (disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), l'art. 39-*septies* D.L. n. 273/2005 convertito in L. n. 51/2006, gli artt. 38 e 118 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture), il D.M. del 24/10/07 (relativo alle modalità di rilascio ed anche dei contenuti analitici Del DURC, sia per la concessione di agevolazioni »normative e contributive«, sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell'edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie), il d.lgs. n. 81/08 (Testo Unico Decreto Legislativo sulla Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori), l'art. 16-*bis*, comma 10, D.L. n. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009.»

7.0.10

[Briziarelli](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*

*(Modifiche in materia di tassazione di aerei)*

1. I commi 10-*bis* e 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il maggiore gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.»

7.0.11

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Ripamonti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica".

2. Le disposizioni dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.12

[Marti](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Misure in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)*

1. All'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, Legge. 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020."

b) Al comma 6 le parole "siano in corso procedimenti penali" sono sostituite con le seguenti "siano intervenute sentenze penali definitive".

c) Al comma 7 le parole " alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:«al 31 dicembre 2020»;

d) Al comma 8 le parole "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021" e le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2022".

2. Al comma 7, dell'articolo 100 del medesimo decreto legge le parole "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" di cui alle lettere a) e b) si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 eventualmente eccedenti il 30 per cento.»

7.0.13

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la

transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 25%, del 40% per gli anni 2023 e 2024, del 50% per l'anno 2025 e del 100% per l'anno 2025, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2035 pari al 100%; della riduzione del 65% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia ed energia;

e) la stabilizzazione del *superbonus* 110 per cento, *sisma bonus*, *ecobonus*, *bonus* ristrutturazioni, *bonus* facciate, *bonus* verde;

f) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno;

g) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

h) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

i) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.»

7.0.14

[Conzatti](#), [Marino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Modifica al D. lgs. 20 giugno 2005, n. 122)*

1. All'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, dopo le parole "rilasciata da una banca" inserire le seguenti: ", da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)"».

7.0.15

[Lupo](#), [Cioffi](#), [Trentacoste](#), [De Petris](#), [Donno](#), [Coltorti](#), [Montevecchi](#), [Buccarella](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di incentivazioni ai vettori aerei)*

1. All'articolo 13, comma 14, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: "secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "garantendo il principio di rotazione degli operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a pubblicare semestralmente, sul proprio sito *web*, il programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di *co-marketing*;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori."»

7.0.16

[Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis.

*(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e disposizioni in materia di assegno di mantenimento)*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: «del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale», sono sostituite con le seguenti: «di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale»; dopo le parole «determinato ai sensi dell'articolo 5 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi ».

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera f), è aggiunta, in fine, la seguente:

«g) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 3».



3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

"Allegato 1

Scala di equivalenza

(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,40 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti tre figli, 0,70 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti quattro figli, 1,00 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti cinque figli, maggiorati di ulteriori 0,25 per ogni figlio successivo al quinto;

b) ulteriore maggiorazione di 0,45 per ogni figlio di età inferiore a cinque anni compiuti;

c) ulteriore maggiorazione di 0,30 per ogni figlio di età compresa fra cinque anni compiuti e inferiore a diciotto anni compiuti;

d) ulteriore maggiorazione di 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e inferiore a ventisei anni compiuti, impegnati per la maggior parte dell'anno solare in un percorso di istruzione o formazione;

e) ulteriore maggiorazione di 0,10 per ogni figlio di età almeno pari a ventisei anni compiuti;

f) 0,50 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente;

g) 0,10 per le famiglie con figli, nel cui nucleo familiare sia presente un solo genitore.

Nessuna maggiorazione è riconosciuta per il figlio che possieda un reddito, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, superiore a 8.174 euro, da rivalutare annualmente, a partire dal 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 8, comma 1.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 4, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1."

4. Allo scopo di contrastare il fenomeno delle separazioni fittizie e limitare l'illegittimo accesso ai benefici fiscali e socio-assistenziali conseguenti alla condizione di coniuge separato, il giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso per separazione consensuale fra coniugi che sospetti la strumentalità della separazione anche attraverso il rilievo della sussistenza di uno o più fattori di rischio quali la permanenza dei coniugi nella casa coniugale, la presenza di forti squilibri nel livello dei redditi percepiti dai coniugi, l'affido esclusivo della prole al coniuge con redditi inferiori, è tenuto a segnalare la circostanza ai competenti organi. Questi ultimi, nei casi ritenuti a rischio, possono disporre, con provvedimento notificato ai coniugi, la sospensione del diritto di esercitare la deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella misura massima del 50 per cento dell'importo. Il beneficio sospeso è fruito nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di

divorzio o, a scelta del soggetto, nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio e nei quattro successivi».

7.0.17

[Alfieri](#), [Ferrari](#)

Precluso

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. I termini di adempimento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati, scaduti alla data del 31 dicembre 2021 sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2022.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;».

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.18

[Biti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. I termini di adempimento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati, scaduti alla data del 31 dicembre 2021 sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2022.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come "sofferenze". Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo

182-*bis* del medesimo Regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti;».

7.0.19

[Vono](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

*(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)*

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato.

b) al comma 1-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".»

7.0.20

[L'Abbate, Di Girolamo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

*(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)*

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato;

b) al comma 1-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".»

7.0.21

[Pittella, Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

*(Abolizione della riduzione della tassa automobilistica per particolari categorie di veicoli)*

1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione di benefici fiscali per veicoli inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è abrogato.

b) al comma 1-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fino all'anno 2021".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.22

[Collina, Pittella, Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

*(Misure a supporto del sistema di produzione dell'industria automotive)*

1. Al fine di supportare il sistema di produzione dell'industria automobilistica a fronte dei ritardi dettati dall'approvvigionamento di materie prime, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono previste modifiche all'articolo 6 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019 finalizzate ad estendere il termine di scadenza di conferma della prenotazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'apposita piattaforma informatica, da 180 a 360 giorni. L'estensione del termine si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto modificativo.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "fissato al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "fissato al 30 giugno 2022" e le parole "al 30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti "al 31 dicembre 2022".»

7.0.23

[Nastri](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8)*

1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis

*(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe).*

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.

2. L'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, l'incarico ricevuto per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate, tenendo conto della superficie del luogo di lavoro e all'articolazione del suo impianto, senza che rilevi la potenza elettrica contrattuale della fornitura, con decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)".».

7.0.24

[Nastri](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)*

1. Al comma 8 dell'articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2021".».

*Conseguentemente all'articolo 11, sopprimere il comma 13.*

7.0.25

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "trentacinque" è sostituita con la seguente: "quaranta";
- b) la parola: "quaranta" è sostituita con la seguente: "cinquanta".».

7.0.26

[Croatti](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Istituzione della Giornata Nazionale dei Borghi d'Italia)*

1. Per sostenere il rilancio culturale e turistico dei borghi italiani, è istituita la Giornata Nazionale dei Borghi d'Italia, fissata l'11 maggio di ogni anno. Allo scopo saranno previsti celebrazioni e progetti di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, pari a 500.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.27

[Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)*

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"1-*quater*) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta."

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014.»

7.0.28

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

*(Disposizioni in materia di trasformazione BCC)*

1. Al fine di tutelare il tessuto nazionale bancario, dal rischio di attività ostili di soggetti finanziari stranieri, finalizzate a sfruttare la difficile congiuntura economica causata dall'emergenza pandemica, in deroga alle disposizioni di cui, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1, capoversi commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto - legge 24 gennaio 2015, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è concessa la facoltà di trasformazione in società per azioni, nei confronti delle banche di credito cooperativo.»

7.0.29

[Croatti](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

*(Fondo per la valorizzazione dei musei dei piccoli borghi)*

1. Al fine di sostenere la gestione, la manutenzione, l'aggiornamento ed il miglioramento all'accessibilità dei musei dei piccoli borghi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è istituito, presso il Ministero della cultura, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della cultura, con proprio decreto, stabilisce le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

7.0.30

[Croatti](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

*(Fondo per la creazione di strumenti digitali virtuali per i piccoli borghi)*

1. È istituito, presso il Ministero del turismo, un fondo con dotazione di a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione di strumenti digitali virtuali per la valorizzazione e la promozione dei piccoli borghi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.31

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

b) all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 21 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.»

7.0.32

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

1. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00."»

7.0.33

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021 e 2022 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

*Conseguentemente all'articolo 11, i commi 13 e 14 sono soppressi.*

7.0.34

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Interventi urgenti per il sostegno dei liberi professionisti)*

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno dei propri iscritti ed alla promozione dell'attività professionale".»

7.0.35

[Paroli](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(«Capitale Umano 4.0»: Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie *green* e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, rivolte alla politica energetica innovativa, alternativa e pulita, basata sull'utilizzo dell'idrogeno e delle celle a combustibile come vettore energetico, nonché all'approfondimento e alla ricerca dei metodi di produzione del gas idrogeno da fonti fossili e dall'utilizzo di biomasse e dell'acqua, anche attraverso studi e ricerche legate all'immagazzinamento e il trasporto del gas, analizzando le tecnologie al momento disponibili di integrazione digitale e quelle in via di sviluppo. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della transizione digitale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie. Per l'attuazione delle presenti disposizioni è



autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.36

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286".»

7.0.37

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.»

7.0.38

[Paroli](#), [Toffanin](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Misure fiscali per gli investimenti e la ricerca nelle ZES dell'idrogeno pulito)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " Per le nuove imprese e quelle già esistenti, operanti nel settore dell'idrogeno e delle pile a combustibile, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle ZES, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato italiano relativo ai sistemi per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno e di stimolare la creazione delle infrastrutture dedicate, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 100% con la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, anche quelli relativi agli interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree di localizzazione dell'investimento nonché quelli relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile."

b) al comma 3, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"b-bis) ciascun posto di lavoro determinato attraverso l'investimento è mantenuto nell'impresa beneficiaria di cui al secondo periodo del comma 2, per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese, come definite da Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003;"

c) al comma 4, dopo le parole: "quanto disposto dall'articolo 14" sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto previsto al comma 2";

d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incrementare i livelli di competitività e di sviluppo delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali, che svolgono attività di produzione e di ricerca nel settore dell'idrogeno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità relative al Piano d'intervento denominato "Piano grandi investimenti - ZES per lo sviluppo dell'idrogeno" a cui sono destinati 200 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e 200 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli strumenti di azione del Piano, nonché l'ammontare degli investimenti, i requisiti e le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi, le tipologie e i limiti dimensionali minimi di investimento previsti dal Piano.

4-ter. Il Piano di cui al precedente comma, può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.

4-quater. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia."

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 200 milioni di euro nel 2021, 200 milioni di euro nel 2022, 350 milioni di euro nel 2023 e 150 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.»

7.0.39

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 182, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "agenzie di viaggio" inserire le seguenti: ", i servizi di trasporto persone e turistico".»

7.0.40

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#), [Ciriani](#), [Ruspancini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286", nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi

di televisione o radio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionale di guida.»

7.0.41

[Croatti, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)*

1. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

2. I costi sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 1 sono rendicontati dalle Federazioni Sportive Nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

7.0.42

[Turco, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di dispositivi per la micromobilità elettrica)*

1. All'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "segway, hoverboard" sono inserite le seguenti: ", skateboard elettrici";.

2. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le parole: "e monowheel" sono sostituite dalle seguenti: ", monowheel e skateboard elettrici".

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, al fine di coordinarne il contenuto con le disposizioni di cui al presente articolo e di aggiornare le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1.»

7.0.43

[Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani, Montani, De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)*

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

7.0.44

[Arrigoni](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 1, lettera a-bis), è abrogato.

2. Dal 10 novembre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intende valida la normativa previgente.»

7.0.45

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)*

1. All'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ritenuta di cui al comma 1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero"».

7.0.46

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)*

1. A decorrere dal 1° giugno 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022, a euro 14.403.488 per il 2023 e a euro 16.098.016 per il 2024 si provvede mediante parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-*ter* del presente decreto.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-ter

*(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)*

1. All'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

"2-quater. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2-quinquies. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività."

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

7.0.47

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Siri](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Modificazioni al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)*

1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-ter le parole «entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti «e in attuazione delle Sentenze delle Corti di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,»

b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente: «10-septies. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.48

[Mollame](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

"Art. 7-bis.

*(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)*

1. All'art. 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise

1-ter. per i prodotti alcolici di cui al comma 1 bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti."

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

- Le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

- le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

- le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.»

7.0.49

[Fregolent](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Deduzioni per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.50

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per start up «ricerca-sviluppo»)*

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»

7.0.51

[Ruspanini](#), [Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.52

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di

fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione. 4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.53

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.



4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.54

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.55

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.56

[Croatti, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

7.0.57

[Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.58

[Ruspanдини, Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e

internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.59

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.60

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 7-bis

1. Il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.»

7.0.61

[Ruspanini](#), [Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 7-bis

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»

7.0.62

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»

7.0.63

[Pittella](#), [Manca](#), [Collina](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»

7.0.64

[Croatti, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Per l'anno 2022 è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età, ai percettori di reddito di cittadinanza ovvero di ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, che dimostrino di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.65

[Matrisciano, Di Girolamo, Coltorti, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore

del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

7.0.66

[Croatti, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Credito d'imposta per le imprese che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)*

1. Ai fini del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2021 dalle imprese esercenti trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI". Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.1

[Augussori](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Fregolent](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«*a-bis*) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma *2-bis*, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma *2-bis*, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli»;

*a-ter*) al comma *2-bis* le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«*3-bis*. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1, lettera *a-bis*).

*3-ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificate dal comma 1, lettere *a-bis*) e *a-ter*), del presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

*3-quater*. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

*3-quinquies*. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettere *a-bis*) e *a-ter*), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

*3-sexies*. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

*3-septies*. Agli oneri derivanti dai commi *3-quinquies* e *3-sexies*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

8.2

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

«a-bis) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «Fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» con le seguenti parole: «che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate»;

a-ter) al comma 2-bis, sostituire le parole: «fino al 31 ottobre 2021» con le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2021» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare.».

*Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

8.3

[Augussori](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Fregolent](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.»».

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a-bis), si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettera a-bis), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, quantificati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

8.4

[Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) al comma 5, il primo periodo è*



sostituito dal seguente: «In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda a INPS e connessi con le tutele di cui al presente articolo, nonché gli oneri a carico di INPS, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.076,7 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *alla lettera c), capoverso 7-bis:*

1) *al terzo periodo, le parole "600,00" sono sostituite dalle seguenti "1.200";*

2) *al quinto periodo, le parole "188,3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "376,6 milioni di euro";*

c) *il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.453,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 1.057,3 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17».*

*Conseguentemente, all'articolo 17:*

*al comma 3, alinea, sostituire le parole: "3.369.272.932 euro", con le seguenti: "3.657.572.932 euro";*

*al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "200 milioni", con le seguenti: "388,3 milioni".*

8.5

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: ", nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,".*

8.6

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a carico dell'INPS», aggiungere le seguenti: «, nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,»*

8.7

[Toffanin](#), [De Poli](#), [Floris](#), [Gallone](#), [Sciascia](#), [Caliendo](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: "nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,"*

8.8

[Perosino](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole "a carico dell'INPS" aggiungere le seguenti: "nonché del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, in riferimento ai propri lavoratori dipendenti aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS,"*

8.9

[Iwobi](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «600 euro» con le seguenti: «1.000 euro» e le parole: «188,3 milioni di euro» con le seguenti: «313,8 milioni di euro».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.290,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2, quanto a 769 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17 e, quanto a 125,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

8.10

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis) Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite con "Fino al termine dell'emergenza sanitaria".»

8.0.1

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Semplificazione in materia di certificazione medica di malattia)*

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55-*quinquies*, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico viene sanzionata disciplinarmente da parte dell'ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato.";

b) all'articolo 55-*septies*:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "assenza per malattia", sono inserite le seguenti: "protratta per un periodo superiore a tre giorni";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2.1. In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavoratore comunica con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché al datore di lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Il decreto di cui al precedente periodo è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

8.0.2

[Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Istituzione di un Codice ATECO per gli incaricati alle vendite a domicilio)*

1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con particolare riferimento al tema dell'adempimento fiscale, l'Istituto Nazionale di Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria degli

incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173.»

8.0.3

[Modena](#), [Toffanin](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Istituzione di un Codice ATECO per gli incaricati alle vendite a domicilio)*

1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con particolare riferimento al tema dell'adempimento fiscale, l'Istituto Nazionale di Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173.»

8.0.4

[De Vecchis](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis

1. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".»

8.0.5

[Marino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni per la tutela dei lavoratori autonomi dal rischio di insorgenza di patologie gravi o di perdita di autosufficienza)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie."

2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro per il 2022, in 10,8 milioni per il 2023 e 12,9 milioni a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.6

[Augussori](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Fregolent](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Modificazioni alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegno mensile di invalidità)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.»;

c) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 14 ottobre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 62,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.7

[Misiani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Disposizioni in materia di assegno di invalidità civile)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste" sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.8

[Faraone, Parente](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole «che non svolgono alcuna attività lavorativa» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'attività lavorativa dalla quale derivi in ogni caso il riconoscimento dello stato di disoccupazione ai sensi del comma 15-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26».

b) Al comma 2, dopo le parole «di non svolgere alcuna attività lavorativa» inserire le seguenti: «ovvero la sussistenza delle condizioni di cui al comma 15-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. »

9.1

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole «minore di anni quattordici» con le seguenti: «minore di anni sedici»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole «pari al 50 per cento» con le seguenti: «pari all'80 per cento»;*

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 7, sostituire le parole «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2021».*

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 30,7 per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto-legge.

9.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2 sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le seguenti "pari all'80 per cento";*

2) *al comma 6 sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le parole "pari all'80 per cento";*

3) *al comma 7 sostituire le parole «di 29,3 milioni di euro» con le seguenti «46,88 milioni di euro»;*

4) *sostituire il comma 10 con il seguente «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per quota parte pari a 17,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per la restante quota parte pari a 36,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 17.»*

9.3

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I genitori lavoratori autonomi, compresi i lavoratori iscritti alle Casse di previdenza private, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni sedici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari all'80 per cento di 1/365 del reddito indiviso secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2021».*

*Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro*

20,7 per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto-legge.

9.4

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Saponara](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022 la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Ai conseguenti oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

9.5

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «30 giugno 2022».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 7, dopo le parole: «29,3 milioni di euro per l'anno 2021» inserire le seguenti: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2022»;*

c) *sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».*

9.6

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

Precluso

*Al comma 9, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".*

9.7

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 9 le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine dell'emergenza sanitaria"*

9.0.1

[Damiani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione

figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.2

[Pillon](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Esonero contributivo per datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro a tempo parziale per lavoratori con figli minori o con disabilità)*

1. Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trasformino il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con uno o più figli conviventi minori di anni quattordici, ovvero uno o più figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio o dei figli, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

9.0.3

[Candura](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 9-bis

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di fronteggiare particolari esigenze emergenziali, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, il personale delle Forze armate può

cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2021 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»

9.0.4

[Candura](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 9-bis

1. Al fine di sostenere le particolari esigenze derivanti dall'attività lavorativa, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, il personale delle Forze armate può cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»

9.0.5

[Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 9-bis.

*(Disposizioni previdenziali)*

1. Alla legge 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di tre anni, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a un anno, elevabile a un anno e due mesi nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre anni."

b) all'articolo 32, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a sei mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a tre anni e due mesi";

c) all'articolo 33, comma 1, le parole "non superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro anni";

d) all'articolo 34, comma 1, le parole "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 60 per cento" e le parole "sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

e) all'articolo 34, comma 3, le parole "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento"».



9.0.6

[Damiani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .»

9.0.7

[Damiani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";
  - b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: " ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento"».

10.1 (testo 2)

[Iwobi](#), [Candiani](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione per una durata complessiva di 24 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.».

*Conseguentemente:*

- a) al comma 2, sostituire le parole: «212,2 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «247,2 milioni di euro per l'anno 2022»;

*b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 326,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 275,7 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 17 e quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2022 e 79,5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».*

10.2

[Floris](#), [Doria](#), [Marilotti](#), [Licheri](#), [Cucca](#), [Fenu](#), [Lunesu](#), [Evangelista](#), [Toffanin](#), [Sciascia](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria», inserire le seguenti: «e Air Italy in liquidazione» e al terzo periodo, sostituire le parole: «63,5 milioni», con le seguenti: «79,5 milioni»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «212,2 milioni», con le seguenti: «247,2 milioni»;*

*c) al comma 3, sostituire le parole: «275,7 milioni», con le seguenti: «326,7 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 17, comma 3:*

*a) all'alinea, sostituire le parole: «356.629.374 euro per l'anno 2022», con le seguenti: «407.629.374 euro per l'anno 2022»;*

*b) alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2021», inserire le seguenti: «, 51 milioni di euro per il 2022».*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di Air Italy in liquidazione».*

10.3

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 2 sostituire le parole: "Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 10, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa" con le seguenti: "Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui al comma 10, un'indennità pari al 80 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori fino ai 8 anni, del 50 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori di età compresa tra 8 anni e un giorno e 14 anni".*

10.4

[Turco](#), [Catalfo](#), [Lupo](#), [Puglia](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«3-bis. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di cui al comma 1 e i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità*

attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)»

10.0.1

[Campari](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Saponara](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis

*(disposizioni in materia di esproprio per allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma)*

1. In conseguenza degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19, al fine di accelerare il procedimento di esproprio dei terreni necessari per l'allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma, l'ENAC è autorizzato a corrispondere i relativi indennizzi quantificati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante variazioni al proprio bilancio di previsione 2021, utilizzando le risorse finanziarie derivate da precedenti trasferimenti.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

11.1

[Alessandrini](#), [Bergesio](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire al primo periodo le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021» con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: «tredici settimane» con le seguenti: «venticinque settimane»;*

b) *all'articolo 17, comma 3, alinea, sostituire le parole: «356.629.374 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «963.929.374 euro per l'anno 2022»;*

c) *all'articolo 17, comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera: «r-bis) quanto a 607.300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».*

11.2

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021», con le seguenti: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31*

marzo 2022».

2) *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente*: «Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria.»

b) *al comma 3, sostituire le parole*: «Le tredici settimane», *con le seguenti*: «Le venticinque settimane».

11.3

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole*: «tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021», *con le seguenti*: «venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.»;

b) *al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente*: «Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.»;

c) *al comma 3, alinea, sostituire le parole*: «Le tredici settimane», *con le seguenti*: «Le venticinque settimane».

11.4

[De Poli](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

*Al comma 1, le parole "tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti*: "venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022".

*Conseguentemente, dopo le parole "per i trattamenti di cassa integrazione in deroga", aggiungere le seguenti*: "Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria".

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "Le tredici settimane" con le seguenti*: "Le venticinque settimane".

*Conseguentemente*:

- *il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014 è ridotto di 80 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2022;*

- *il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro per il 2021.*

11.5

[Perosino](#)

Precluso

*All'articolo 11, comma 1, le parole "tredici settimane nel periodo fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti*: "venticinque settimane nel periodo fra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022".

*Conseguentemente, dopo le parole "per i trattamenti di cassa integrazione in deroga", aggiungere le seguenti*: "Per i trattamenti di cui al presente comma, per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, la spesa relativa dovrà essere computata sulla base delle attività il cui svolgimento è stato effettivamente impedito dalle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria".

*Conseguentemente, al comma 3. sostituire le parole "Le tredici settimane" con le seguenti: "Le venticinque settimane".*

11.6

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, inserire alla fine del primo periodo le seguenti parole: ", fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione."*

11.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Precluso

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

- 1) al comma 2 sostituire le parole «di nove settimane» con le seguenti « di tredici settimane»;*
- 2) al comma 3 sostituire le parole «di cui al comma 1» con le seguenti «di cui ai commi 1 e 2» e sopprimere il secondo periodo;*
- 3) al comma 7, sopprimere le parole « ai sensi dei commi 1, 2 e 6»;*
- 4) al comma 12 sostituire le parole «878,4 milioni di euro» con le seguenti «941,4 milioni di euro» e dopo la lettera c) inserire la seguente «c-bis) quanto a 63 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 , all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»*

11.8

[Catalfo](#), [Puglia](#)

Precluso

*Al comma 2, al primo periodo, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «tredici»*

*Conseguentemente, al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: «nove», con la seguente: «tredici».*

11.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. I datori di lavoro rientranti nel bacino dei potenziali beneficiari delle misure di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dall'effettiva fruizione dei relativi benefici, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli art. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta altresì preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.»*

11.10

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Al comma 4 sostituire le parole da «la fine del mese successivo a quello in cui», fino alla fine del comma, con le seguenti: «al 31 dicembre 2021» e dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*«4-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31*

*ottobre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

11.11

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*«4-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022.*

*4-ter. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 4-bis, è differito al 20 giugno 2022.*

*4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si applicano nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.*

*4-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

11.12

[Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*«4-bis. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:*

*"3-bis. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";*

*b) al comma 3-ter, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021".*

*4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

11.13

[Catalfo](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 8 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 30 giugno 2022. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";

b) al comma 3-ter, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.14

[Dal Mas](#)

Precluso

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "commi 1, 2 e 6" inserire le seguenti: ", nonché ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, richiamato al precedente comma 3,"*

11.15

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Precluso

*Al comma 7, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", e restano altresì sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto".*

11.16

[Misiani](#)

Precluso

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

"9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

11.17

[Rufa](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 14.*

11.18

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Sopprimere i commi 13 e 14.*

11.19

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 13.*

11.20

[Fregolent](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il Corpo della Guardia di finanza verifica, in collaborazione con l'INPS, entro trenta giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc e la veridicità delle informazioni dichiarate dal richiedente sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati."».

11.21

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Guidolin](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Pirro](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera b-bis) è soppressa.
- b) il comma 1.1 è abrogato.

14-ter. I contratti stipulati o prorogati sulla base delle disposizioni abrogate in forza del comma 14-bis del presente articolo mantengono validità fino alla loro scadenza.»

11.22

[Floris](#), [Caligiuri](#), [Sciascia](#), [Caliendo](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis All'articolo 14 comma 2 del decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

" Possono accedere, a parità di requisiti e condizioni, ai dispositivi ed ai benefici di cui al presente articolo, anche i soggetti che alla data del 31/12/2021 risultano in carico presso l'Istituto previdenziale statale INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti non coincidenti, di cui alla legge 228/2012, anche se pregressi e/o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, purché avviati a riconsunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'art.1, comma 195, della legge n.232/2016."»

*Conseguentemente, il Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro per il 2021.*



11.23

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 14 comma 2 del decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

"Possono accedere, a parità di requisiti e condizioni, ai dispositivi ed ai benefici di cui al presente articolo, anche i soggetti che alla data del 31/12/2021 risultano in carico presso l'Istituto previdenziale statale INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti non coincidenti, di cui alla legge 228/2012, anche se pregressi e/o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, purchè avviati a ricongiunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'art.1, comma 195, della legge n.232/2016."»

11.24

[Campari](#), [De Vecchis](#), [Fregolent](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne penali, anche non definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta"».

11.25

[Campari](#), [De Vecchis](#), [Fregolent](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta"».

11.26

[Campari](#), [De Vecchis](#), [Fregolent](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

"14-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole «, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3» sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla condanna penale in via definitiva, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.»".

11.27

[Matrisciano](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 15.*

11.28

[Matrisciano](#), [Pirro](#)

Precluso

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. All'articolo 31, comma 1, quinto periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»

11.29

[Matrisciano](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

Precluso

*Al comma 15, sostituire le parole: «il quinto periodo è soppresso», con le seguenti: «il quarto e il quinto periodo sono soppressi».*

11.30

[Grimani](#)

Precluso

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

11.31

[D'Alfonso](#)

Precluso

*Dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:*

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

11.32

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

11.33

[Carbone, Marino](#)

Precluso

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

11.34

[De Vecchis, Pizzol, Alessandrini, Romeo, Montani, Bagnai, Siri, Borghesi](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

15-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.»

11.35

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Precluso

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. In relazione a tali costi non si rendono applicabili le sanzioni proporzionali previste ai fini delle imposte dirette dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e le disposizioni contenute nell'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.»

*Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di somministrazione di lavoro».*

11.36

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«17-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021 e di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."»

11.37

[Ferrari](#)

Precluso

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

"17-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa."

11.38

[Zaffini](#), [de Bertoldi](#), [Drago](#), [Maffoni](#)

Precluso

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente comma:*

«17-bis. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.»

G11.1

[Nannicini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone all'articolo 1, comma 458, che l'INPS, per assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità Civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di

categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali per un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno;

in data 12 febbraio 2021 è stato adottato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero della Salute, l'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e OOSS;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'articolo 1, comma 460, per far fronte ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 458, assegna all'INPS 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e 7,8 milioni di euro annui dall'anno 2030;

considerato che:

la severa carenza di personale medico dell'Istituto, conseguenza anche del gran numero di pensionamenti verificatisi dal 2019 a oggi (circa 150 unità) ai quali si aggiungeranno i previsti 200 pensionamenti nei prossimi 4 anni, non è sanabile attraverso le procedure concorsuali in itinere;

è urgente dare risposte alla giacenza delle istanze assistenziali e previdenziali, non smaltibile con le attuali gravi carenze di organico né con le prossime previste assunzioni concorsuali,

impegna il Governo:

per rispondere a tali esigenze, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2022 o nei provvedimenti legislativi di imminente approvazione, ad assegnare all'INPS ulteriori risorse economiche, per il conferimento di ulteriori incarichi a 35 ore settimanali, per un numero di medici non inferiore a duecento unità.

11.0.1

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, istituire il seguente:*

«Articolo 11-bis

*(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziare alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)*

1. È istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un «Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà», destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di «assegno di solidarietà» in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

- a) privi di reddito familiare;
- b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;
- c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

*Conseguentemente:*

*all'articolo 11, sopprimere il comma 13*

11.0.2

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente*

«Art. 11-bis

*(Riduzione del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)*

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, a partire dall'anno 2022:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di diciotto mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019-gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di dodici settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i criteri e le modalità riferite alla misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonché riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, fino al raggiungimento dell'importo di cui al presente comma.»

11.0.3

[Misiani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Fondo Nuove Competenze)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, già destinate al "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", sono impegnate in favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) e ridestinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori

della transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.»

11.0.4

[Matrisciano, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Salvaguardia del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetta anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'articolo 1, commi 300 e 304, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell'articolo 8, commi 1, 2 e 8, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, nell'articolo 22-bis, commi da 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, nell'articolo 2 commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, nonché nell'articolo 11 del presente decreto-legge.»

11.0.5

[Montani, Borghesi, Siri, Bagnai, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol, Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 11-bis

1. Al fine di sostenere programmi di investimento nel settore turistico in chiave sinergica con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di promuovere le attività turistiche in aree interne, per il recupero di strutture dismesse, di riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale degli interventi, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato, per l'anno 2021, degli importi corrispondenti alle risorse di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate entro il 31 dicembre 2021. Il programma degli interventi è definito con apposito decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.»

11.0.6

[Misiani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Disposizioni in materia di lavoro intermediato da piattaforme digitali)*

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di associato con apporto lavorativo», sono inserite le seguenti: «o di lavoro intermediato da piattaforme digitali, ivi incluse le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

"2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, ivi compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente della prestazione d'opera tramite piattaforma digitale.

2-quinquies. Nel caso di lavoro mediante piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente della prestazione d'opera entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipula contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforme digitali, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente della prestazione d'opera e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

11.0.7

[Matrisciano, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Proroga di termini per i trattamenti di integrazione salariale)*

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 del presente articolo, è differito al 30 giugno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

11.0.8

[Nannicini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Modifiche al Codice del Terzo settore)*

1. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole da "di



cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono inserite le seguenti: ", salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."».

12.1

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 è riscritta come segue:

"f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici", ed è soppresso il seguente periodo: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso"; al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "due anni"; il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso."»

12.2

[Bagnai](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni in materia di mobilità del personale, in relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, non si applicano, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, al medesimo personale ivi indicato si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.»

12.0.1

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Aggiungere il seguente articolo:*

«Articolo 12 bis

*(Disposizioni in materia di mobilità del personale)*

1. I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100% complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023.»

12.0.2

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Aggiungere il seguente articolo:*

«Articolo 12-bis

*(Disposizioni in materia di mobilità del personale)*

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a. s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza.»

12.0.3

[Papatheu](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis.

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 292, le parole: «Nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Nel biennio 2021-2022»;

b) al comma 296 le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalla seguente: «per il biennio 2021-2022»;

c) dopo il comma 296, è aggiunto il seguente comma:

"296-bis. Le Amministrazioni pubbliche in atto utilizzatrici dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, possono in deroga alla capacità assunzionale ed alla dotazione organica, assumere a tempo indeterminato, secondo quanto previsto al comma 296 coerentemente alle risorse assegnate."»

12.0.4

[D'Alfonso](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, la dotazione organica dell'Accademia Nazionale dei Lincei è incrementata di n. 5 unità di personale non dirigenziale. L'Accademia Nazionale dei Lincei, per il biennio 2022-2023 è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di n. 3 unità appartenenti all'area C posizione economica C1 e di n. 2 unità appartenenti all'area B posizione economica B1. A tal fine è autorizzata nel biennio 2022-2023 la spesa di euro 238.669,83, di cui euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 144.816,73 per il 2022 ed euro 238.669,83 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.5

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)*

1. Il riassorbimento dei compensi legati al riconoscimento del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, deve intendersi cessato con decorrenza dalla data di presa in servizio presso altra amministrazione pubblica diversa dalla CRI o dall'ente strumentale CRI.»

12.0.6

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)*

1. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le seguenti parole: "e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dal 1 gennaio 2017.»

12.0.7

[Borghesi](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#)

Precluso

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

«Art. 12 bis

*(Disposizioni in materia di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle forze armate)*

1. All'articolo 1626 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai che, per qualunque esigenza delle Forze Armate, prestano o hanno prestato servizio presso il Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana, è garantita l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653"».

12.0.8

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 12-bis

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q aggiungere la seguente: "q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;".

2. Conseguentemente, all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo il comma 19 aggiungere il seguente: "19-bis. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto il nullaosta al lavoro ed il permesso di soggiorno è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo."»

12.0.9

[Collina](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o alle procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";

b) al comma 548, dopo le parole "è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti ", per le strutture pubbliche,";

c) il comma 548-*bis* è sostituito dal seguente:

"548-*bis*. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di selezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all'adozione dell'accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del

comma 548.";

d) al comma 548-*ter*, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per le strutture private accreditate l'impossibilità di reperimento del personale";

e) al comma 548-*ter*, lettera e), dopo le parole "indizione, nell'ipotesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla lettera c)".»

12.0.10

[Binetti](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*

*(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)*

- All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o alle procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";

b) al comma 548, dopo le parole "è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti ", per le strutture pubbliche,";

c) il comma 548-*bis* è sostituito dal seguente:

"548-*bis*. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di selezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all'adozione dell'accordo è comunque possibile procedere al

reclutamento del personale di cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";

d) al comma 548-ter, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per le strutture private accreditate l'impossibilità di reperimento del personale";

e) al comma 548-ter, lettera e), dopo le parole "indizione, nell'ipotesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla lettera c)".»

12.0.11

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie)*

1. A fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e per l'accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina "Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie" per ricoprire ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali.

2. In riferimento al settore concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo per l'accesso al secondo livello dirigenziale, le scuole equipollenti sono la scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e la scuola medicina di comunità di cui al decreto del ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, in quanto in possesso dei requisiti minimi previsti dai commi 3 e 5 della direttiva 2005/36/CE per l'esercizio della medicina generale nel SSN."

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede con proprio decreto ad integrare le tabelle "A" e "B" relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, allegate al decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni.»

12.0.12

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in medicina generale, di comunità e cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)*

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) viene consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. La Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie, di cui al comma 1, viene riordinata, per l'anno accademico 2021-2022 di riferimento per le scuole di specializzazione di medicina, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 2.

4. Con ulteriore decreto del Ministro dell'Università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono altresì definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie.

5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione in medicina generale di comunità e delle cure primarie, di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, al diploma di specializzazione in medicina i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e comma 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.";

d) nell'allegato E, dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di

specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

e) dopo l'articolo 21, è inserito il seguente

"Articolo 21-*bis*

*(Istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie)*

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 viene riordinata la Scuola di specializzazione in Medicina della Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso. Per l'inizio dell'anno accademico 2021/2022 gli Atenei predispongono tutte le procedure necessarie a consentire agli specializzandi iscritti a tutti gli anni di corso, tranne l'ultimo, della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, di confluire nella nuova tipologia di Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, previo riconoscimento del percorso formativo già conseguito e relativi CFU. Sono altresì disattivati, a decorrere dal medesimo anno accademico, i corsi di formazione specifica in Medicina Generale del presente decreto legislativo, fatto salvo il completamento degli studi e il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso;

2. Il titolo attestante il conseguimento della formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 21, può essere altresì rilasciato a un medico che abbia completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea. A tal fine con decreto del Ministro della Salute sono stabilite le modalità per la valutazione della formazione complementare e dell'esperienza professionale e delle competenze possedute dal richiedente in sostituzione, anche parziale, della formazione di cui al successivo articolo 24, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, paragrafo 5, e dall'articolo 30 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

3. Il Titolo IV del presente decreto legislativo oltre a definire i titoli necessari per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del SSN, regola i corsi di formazione specifica in Medicina generale, ivi descritti, iniziati entro l'anno 2021. Alla fine di tale percorso formativo gli articoli del Titolo IV del presente decreto legislativo sono abrogati, fatti salvi gli articoli 21, 22, 23, 30, 31 e 32. Per la scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli non abrogati del presente Titolo IV e gli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41, 42, 43 e 44 del Titolo VI del presente decreto legislativo.

4. La specializzazione di cui al presente articolo 21-*bis* è rivolta, in particolare, ai laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio alla professione entro l'inizio della presa in servizio. Ai corsi si accede tramite concorso come definito dall'articolo 36 del presente decreto.

5. È attivata almeno una scuola di specializzazione su base regionale in funzione delle disponibilità delle sedi universitarie. A tal fine, le province autonome di Trento e Bolzano si appoggiano alle Università di Regioni vicine.

6. I corsi di specializzazione in medicina generale, di comunità e di cure primarie sono organizzati dagli Atenei nell'ambito dei rispettivi uffici delle scuole di specializzazione in



collaborazione con le aziende sanitarie del SSN. Il relativo titolo è rilasciato dal Rettore.

7. Le scuole sono sottoposte ad accreditamento e a verifica della qualità della formazione a opera dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e degli omologhi Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto.

8. Nell'ambito della suddetta tipologia di Scuola la docenza per la Medicina Generale è affidata nella misura di almeno il 50 per cento del totale dei CFU corrispondenti alla medicina clinica generale, a medici di medicina generale esercenti l'attività convenzionata in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402.

9. Le attività pratiche del corso di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie devono rispettare i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e comma 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.

10. Presso le strutture della rete formativa della Scuola di specializzazione in Medicina generale, di Comunità e Cure primarie, è individuato il personale con funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica che deve essere affidata a medici di medicina generale che esercitano all'interno del SSN, a dirigenti medici del personale del SSN o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa qualora sia svolta in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali. I medici di Medicina generale in convenzione con il SSN possono rivestire il ruolo di *tutor* purché operino in strutture dotate degli standard e requisiti formativi, definite da apposito decreto interministeriale Salute - MUR, garantendo la priorità nello svolgimento della funzione tutoriale ai medici di medicina generale che esercitino nelle strutture del territorio e in forma aggregata e integrata multi-professionale.";

f) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti e di specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie da formare comunicandolo al Ministero della Salute e al Ministero dell'Università e della ricerca. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al DPCM 12 ottobre 1983, determina il numero globale dei contratti da elargire per la formazione degli specialisti e degli specialisti in medicina generale, di comunità e cure primarie, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica post-laurea, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale. "

b) al comma 2 dopo le parole: "della scuola stessa." sono inserite le seguenti: "I contratti destinati alla attivazione delle Scuole di specializzazione in Medicina generale, di Comunità e Cure primarie e le docenze sono finanziati tramite gli appositi fondi vincolati nel fondo sanitario nazionale non più utilizzati per il finanziamento dei contratti di formazione specifica in Medicina Generale. I suddetti fondi, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, sono integrati con un ulteriore stanziamento di euro pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024."

g) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, alla lettera *d*), la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro", e dopo le parole "rappresentanti delle regioni" sono inserite: ", dei quali uno è costituito da un medico di medicina generale,"

2) al comma 3, alla lettera e), sostituire la parola "tre" con la parola "quattro", e dopo le parole "rappresentanti dei medici in formazione specialistica" aggiungere ", tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie".

h) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola "tre" con la seguente: "quattro", e dopo le parole "rappresentanti dei medici in formazione specialistica" inserire le seguenti ", tra i quali un iscritto alla scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie";

2) al terzo periodo, dopo le parole "la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione" inserire le seguenti: ", e di almeno un medico di medicina generale,"

6. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col SSN, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'art. 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.

7. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 10 per cento del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di cui al presente articolo.

8. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del SSN per l'assistenza sanitaria primaria, viene individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie. A tale area concorsuale possono partecipare i medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie".»

12.0.13

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)*

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione

dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68";

c) nell'Allegato E dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, 68";

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE."».

12.0.14

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di formazione manageriale)*

1. Il diploma di master universitario di II livello in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria è equiparato all'attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale, organizzati e attivati dalle regioni, di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, purché il programma formativo sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definite con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera c), comma 4. La coerenza con il percorso formativo manageriale è garantita dalla presenza, in sede di Commissione di diploma di master, di una rappresentanza delle Regioni e Province autonome ovvero è certificata da una apposita commissione di verifica, istituita dal competente assessorato alla salute dalle singole Regioni e Province autonome.

2. Il diploma di master universitario di II livello in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria è equiparato all'attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16- *quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero a livello nazionale dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, purché coerenti con i contenuti degli specifici accordi vigenti, stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La coerenza tra il master universitario in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e il percorso formativo manageriale è garantita dalla presenza in sede di commissione di diploma di master di una rappresentanza delle Regioni e Province autonome, ovvero

dell'Istituto Superiore di Sanità, per quanto nelle rispettive competenze; in alternativa, la coerenza può essere certificata da una apposita commissione di verifica, istituita dal competente assessorato alla salute dalle singole Regioni e Province autonome ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità.

3. Gli esiti delle commissioni di diploma di master e delle commissioni di verifica vengono comunicati alla competente direzione generale del Ministero della Salute.»

12.0.15

[Biti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di cooperative di comunità)*

1. Alle cooperative di comunità, come riconosciute dalla relativa normativa regionale, si applica l'articolo 2, commi da 1 a 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381.»

12.0.16

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 12-bis

*(Definizione del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa ai fini della pensione di invalidità civile)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa di cui al comma 1 sussiste anche nel caso di impiego presso Cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall'articolo 1, comma 37, della legge in esame n. 247/2007 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".»

12.0.17

[Pirro](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la loro collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca".»

12.0.18

[Di Piazza](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Detassazione del trattamento accessorio del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale)*

1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell'articolo 1 della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva.

2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 173.150.801,67 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.19

[Stabile, Floris](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 12-bis

*(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 570 milioni di euro per il 2022, si provvede:

a) quanto a 170 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 400 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

12.0.20

[Doria, Borghesi, Montani, Siri, Bagnai, Romeo, De Vecchis, Alessandrini, Pizzol](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 12-bis.

*(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 800 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.21

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 12-bis

*(Proroga e defiscalizzazione prestazioni aggiuntive dirigenza medica sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Le prestazioni di cui all'articolo 26 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Alle relative retribuzioni si applica l'aliquota del 15%.»

12.0.22

[Fedeli](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

"*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e, e successive modificazioni, dopo la lettera *g*), è aggiunta, la seguente:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.23

[Fedeli](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. All'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."»

12.0.24

[Lorefice](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni per l'esercizio in forma societaria dell'attività odontoiatrica)*

1. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

12.0.25

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Drago](#), [Maffoni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Articolo 12-bis

*(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

Articolo 12-ter

*(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)*

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrare in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.»

12.0.26

[Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Bottici](#), [Pirro](#), [Nocerino](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)*

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.»

12.0.27

[Binetti](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.»

12.0.28

[Vanin](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)*

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole "che non svolgono attività lavorativa", sono sostituite con le seguenti: "che svolgono attività lavorativa che produce un reddito annuale uguale o inferiore ad euro 4.931,29" .».

12.0.29

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di DURC)*

1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati connessi alla fruizione di benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi, di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati nonché delle relative asseverazioni, deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal committente.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.



3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.

4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.».

12.0.30

[Di Piazza, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Applicazione dell'articolo 10, comma 1, numero 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).*

1. All'articolo 26-bis della legge del 24 giugno 1997, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le prestazioni che siano rese da enti di formazione accreditati alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che risultino finanziate attraverso il fondo FORMA.TEMP istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non sono da ritenersi assimilabili a quelle esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, comma 1, numero 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono pertanto soggette all'imposta sul valore aggiunto."».

12.0.31

[Botto, Lannutti, Angrisani, Crucioi, Ortis, Giannuzzi, Di Micco, Granato, Lezzi, Mininno, Moronese](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.12-bis

*(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)*

1. Il fondo di cui al comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato per l'anno 2022, di 20 milioni di euro.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

12.0.32

[Marinello, Giuseppe Pisani, Pirro, Puglia, Abate, Castellone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore)*

1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore.

2. L'Autista Soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, ha le competenze e svolge attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) garantire l'efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

- c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento;
- d) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;
- e) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emergenza sanitaria;
- f) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.

3. Il corso di formazione per Autista Soccorritore, ha una durata complessiva di 500 ore, suddivise in 300 ore di teoria e 200 ore di tirocinio, di cui al termine previo superamento di esame valutativo è rilasciato un attestato professionale quale titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.

4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono ad istituire un Registro Regionale Pubblico degli Autisti Soccorritori.

5. Gli operatori che, all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione, ai quali è rilasciato l'attestato professionale.

6. Le Regioni e le Province Autonome provvedono ad individuare l'eventuale formazione di compensazione dovuta per il rilascio dell'attestato professionale, per gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con meno di 2.000 ore di servizio effettuato.

7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

12.0.33

[Borghesi](#), [Siri](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 12-bis

1. Il Ministero del turismo, entro trenta giorni dalla definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, procede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni dell'ente.

2. Al fine di favorire la promozione turistica, salvaguardare l'esperienza dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, entro 60 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, è costituito l'ente pubblico economico denominato "Associazione Italiana Alberghi della Gioventù", posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo, il quale, entro i successivi trenta giorni, approva il relativo statuto.

3. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione dei beni che residuano dalla ricognizione di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

12.0.34

[Bergesio](#), [Montani](#), [Ripamonti](#), [Borghesi](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della

International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente legge, valutati in 550.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

12.0.35

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

12.0.36

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni

di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

12.0.37

[La Pietra](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 12-bis

*(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad

alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

12.0.38

[Binetti](#), [Papatheu](#), [Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni urgenti per la tutela del livello occupazionale e per la risoluzione di crisi d'impresa)*

1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

12.0.39

[Rivolta](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Fregolent](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato per artigiani e Pmi)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e favorire la ripresa del settore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, con un numero di dipendenti non superiore a 250, i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformino contratti di lavoro a tempo determinati in contratti a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente articolo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del comma 1, non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo



18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

12.0.40

[Rufa](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)*

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, in deroga all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il contratto di prestazione occasionale è disciplinato ai sensi del presente articolo.

2. Le prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente articolo possono essere rese, nel limite complessivo di 5.000 euro di compenso per anno civile, anche da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale di cui al presente articolo, gli utilizzatori imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato in 10 euro. Gli utilizzatori non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

4. Gli utilizzatori che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante modalità telematiche semplificate, ivi inclusi sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

5. Il prestatore di lavoro occasionale percepisce il proprio compenso dall'INPS, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro occasionale.

6. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

12.0.41

[Nannicini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e **che alla data del 31 dicembre 2020** risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-*ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-*quater*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'art.77, comma 7, del presente decreto;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

?

12.0.42

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*

*(Modifiche all'articolo 34-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)*

1. All'articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserite le seguenti parole: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti in popolazione migrante ospitata nelle strutture e nei centri di sbarco e accoglienza temporanea presenti nel territorio nazionale, l'Istituto superiore di sanità, in raccordo con i Ministeri competenti, si avvale di una rete nazionale di laboratori individuati, in via prioritaria, tra i laboratori di riferimento con esperienza pluriennale già operanti in epoca pre-pandemica per le attività di sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. Per tali adempimenti, l'Istituto superiore di sanità e i laboratori di riferimento si avvalgono delle risorse di cui al successivo comma 6, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 3 e 4 per la trasmissione dei dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2.";

c) al comma 2 dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserite le seguenti: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

d) al comma 2, dopo le parole "individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale" sono inserite le seguenti: ", in via prioritaria individuato tra i laboratori di riferimento, già operanti in epoca pre-pandemica, con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili anche a potenziale impatto pandemico,".»

12.0.43

[Ciriani](#), [Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Drago](#), [Maffoni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 12-bis

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste»;

b) sopprimere il comma 2.»

12.0.44

[Di Piazza](#), [Romano](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)*

1. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 191 dell'articolo 1 della legge della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, in quanto compatibili, anche ai trattamenti accessori collegati alle performance e ai risultati dei lavoratori delle aree e dei comparti del pubblico impiego.

2. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 e sono individuati i trattamenti accessori oggetto delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.45

[Castellone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR)*

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale viene consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole "medicina generale" sono inserite le seguenti "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.";

c) nell'allegato E dopo le parole "formazione specifica" sono inserite le seguenti "diploma di specializzazione di medicina di comunità", di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.;

d) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 e 5 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE".

3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti, ovvero istituiti, il

settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.

4. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'articolo 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.»

12.0.46

[Papatheu](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite con le seguenti: "tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019,". Le predette assunzioni possono essere effettuate nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

12.0.47

[Lomuti, Turco](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12 bis

*(Disposizioni urgenti per garantire il regolare esercizio degli impianti dell'EIPLI)*

1. Al fine di garantire il regolare esercizio degli impianti di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere

idrauliche nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione con contratto a tempo determinato dei candidati della selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 che siano stati dichiarati idonei secondo la graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93 del 4 marzo 2019.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

12.0.48

[Angrisani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Istituzione dell'albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)*

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale."

2. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente: "594-bis. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni."

3. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "e di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagoga".

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.49

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Norme interpretative in materia d'incentivi del jobs act, per la promozione di forme di lavoro stabile)*

1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro efficacia.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli anche già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

12.0.50

[D'Alfonso](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

1. All'Articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n.597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore al L. 2.400.000, o risultante dal Modello ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente."»

12.0.51

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Incentivi a sostegno delle lavoratrici madri)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dall'anno 2022, in favore delle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto per un totale di dodici mensilità, un *voucher* di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di *baby sitting*, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

2. Il *voucher* di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.

3. Al datore di lavoro privato che, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, assume lavoratrici in sostituzione di una lavoratrice in congedo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche parziale, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.

4. Il beneficio di cui al comma 3, si applica altresì ai contributi a carico delle aziende che operano con lavoratrici autonome in caso di sostituzione per la maternità delle suddette lavoratrici.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

12.0.52

[Comincini](#), [Malpezzi](#), [Castellone](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Laniece](#), [Balboni](#), [D'Alfonso](#), [Rivolta](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)*

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono imprese sociali, qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, nonché le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici, per un periodo di sette esercizi.

4. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere



dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.»

12.0.53

[Croatti, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Misure per le guide turistiche)*

1. Al fine di rafforzare la valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela della concorrenza e di contrastare l'abusivismo della professione di guida turistica all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'esercizio della guida turistica è necessario aver superato con esito positivo l'esame nazionale di abilitazione professionale. Presso il Ministero del Turismo è istituito, in formato elettronico, l'Elenco nazionale delle guide turistiche tenuto, gestito e aggiornato annualmente dal medesimo Ministero. Ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica è necessaria l'iscrizione a tale Elenco nazionale.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Fatte salve le abilitazioni conseguite prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del turismo, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le classi di laurea per l'accesso alla professione di guida turistica, le modalità di accertamento del possesso di competenze linguistiche almeno di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) in una lingua dell'Unione europea, le modalità di svolgimento e di organizzazione dell'esame di abilitazione, la composizione della commissione esaminatrice, le classi di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento che consentono lo svolgimento dell'esame nazionale di abilitazione in forma ridotta rispetto al prescritto numero di prove, le modalità di tenuta, gestione ed aggiornamento dell'Elenco nazionale delle guide turistiche di cui al primo comma del presente articolo."».

13.1

[Matrisciano, Puglia](#)

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)", sono sostituite con le seguenti: "e un rappresentante dell'INPS";»;

*b) dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 9, comma 1, le parole: "L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA", sono sostituite con le seguenti: "L'INAIL e l'INPS" e, conseguentemente, ovunque ricorrano, le parole "L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA" sono sostituite con le seguenti "L'INAIL e l'INPS".».

13.2

[De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella](#)

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), capoverso comma «1-bis» sostituire le parole: «2 volte l'anno» con le seguenti: «4 volte l'anno»;

b) alla lettera d) capoverso «art. 14» al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo « I

lavoratori delle aziende sospese ai sensi del presente comma continuano a percepire regolare stipendio ed emolumenti a questo annessi, fino alla ripresa dell'attività.

13.3

[Romano](#), [Bressa](#), [Matrisciano](#), [Caligiuri](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Floris](#), [Guidolin](#), [Grassi](#), [Maffoni](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. a) eliminare le parole: «e può essere convocato».*

13.4

[Matrisciano](#), [Puglia](#)

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale attività sono svolte tramite il finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."»

*b) dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."»

13.5

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Vanin](#), [Puglia](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera c), punto 1, dopo le parole «dall'Ispettorato nazionale del lavoro», aggiungere le seguenti: «per mezzo del proprio personale in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi.»*

13.6

[Puglia](#), [Catalfo](#), [Matrisciano](#), [Romano](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro è emanato l'elenco delle attività che, in ragione del rischio sanitario che comportano negli ambienti di lavoro, devono essere oggetto di vigilanza da parte dei tecnici della prevenzione presso le aziende sanitarie locali e gli ispettorati territoriali del lavoro."».

13.7

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

"c-bis) È istituito il Marchio di qualità della Sicurezza sul lavoro. Tale Marchio viene attribuito

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle imprese che si contraddistinguono per la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per il raggiungimento di elevati obiettivi formativi."

13.8

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Apportate le seguenti modificazioni:*

- *Al comma 1 la lettera d) è così riscritta:*

«d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (*Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*). - 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I, in lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi per i quali il tasso di rischio Inail è pari o superiore al 60 per mille. Negli altri settori di intervento il provvedimento di sospensione si adotta solo in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi di cui all'allegato 1 o di violazioni dei punti dal 5° al 12° dell'allegato 1. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro."

- *Il comma 9 è sostituito dal seguente:*

"9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui al comma 1; d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie."

- *Il comma 14 è sostituito dal seguente*

"14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto. Avverso il provvedimento di diniego di cui al periodo precedente è ammesso ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 della l. 689/81."

- *Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

"14-bis. Nei casi in cui il datore di lavoro intende ricorrere, in luogo della somma di cui al comma 9, è ammesso il pagamento di una cauzione pari al 50% della somma di cui al comma 9 che, solo in caso di buon esito del ricorso, verrà restituita. Il pagamento della cauzione determina la revoca del provvedimento di cui al comma 1 fino all'esito del ricorso di cui al comma 14. In caso di esito sfavorevole il datore di lavoro è tenuto inoltre al pagamento della somma di cui al comma 9. L'esito

definitivo del ricorso costituisce titolo esecutivo per il recupero della somma di cui al comma 9."

13.9

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, le parole «l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare, quando risulta l'inadempimento della prescrizione impartita ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.».*

b) *il comma 16 è soppresso.*

*Conseguentemente, all'art. 13, comma 1, lett. d), art. 14, comma 3, eliminare le parole da «nell'immediatezza» fino a «relativo verbale».*

13.10

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, le parole «l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare, quando risulta l'inadempimento della prescrizione impartita ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 o della diffida ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.».*

b) *il comma 16 è soppresso.*

*Conseguentemente, all'art. 13, comma 1, lett. d), art. 14, comma 3, eliminare le parole da «nell'immediatezza» fino a «relativo verbale».*

13.11

[Toffanin](#), [Gallone](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, primo periodo, sostituire la parola "adotta" con le seguenti "può adottare".*

13.12

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "l'Ispettorato nazionale del lavoro" sostituire la parola "adotta" con le parole "può adottare".*

13.13

[Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "l'Ispettorato nazionale del lavoro" sostituire la parola "adotta" con le parole "può adottare".*

13.14

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» con le seguenti: «, al momento dell'accesso ispettivo, l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10 per cento».*

13.15

[Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» con le seguenti: «, al momento dell'accesso ispettivo, l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10 per cento».*

13.16

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" con le seguenti: "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".*

13.17

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 1, al primo periodo, sostituire le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" con le seguenti "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".*

13.18

[Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

Precluso

*Al comma 1 lettera d) capoverso "Art. 14", al primo periodo del comma 1 le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" sono sostituite dalle parole "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".*

13.19

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1 lettera d) capoverso "Art. 14", al primo periodo del comma 1 le parole "senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" sono sostituite dalle parole "senza risultare dalla documentazione obbligatoria".*

13.20

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, sostituire le parole: "l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I." con le seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.»*

13.21

[De Poli](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Sciascia](#), [Caliendo](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, primo periodo, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le seguenti "e reiterate".*

13.22

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: "in caso di gravi", inserire le seguenti: «e reiterate».*

13.23

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le parole "e reiterate".*

13.24

[Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», al comma 1, dopo le parole "in caso di gravi" aggiungere le parole "e reiterate".*

13.25

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole «, e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine».*

13.26

[De Poli](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#), [Gallone](#), [Sciascia](#), [Caliendo](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole «Allegato I» aggiungere le seguenti: ", sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione".*

13.27

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, dopo le parole: "Allegato I", aggiungere, in fine, le seguenti: «, sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione.»*

13.29

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

13.30

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14 sopprimere il secondo periodo.*

13.31

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Precluso

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

13.32

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

13.33

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), al capoverso: «Art.14», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nei confronti di imprese che occupano meno di 10 lavoratori il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 è adottato soltanto qualora si riscontri l'impiego reiterato di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterati violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.».

13.34

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente*

"2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pubbliche indette da quest'ultime".

13.35

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oltre ad inibire la partecipazione alle gare pubbliche indette da quest'ultime.»

13.36

[Marino](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 2, le parole "è fatto divieto" sono sostituite con le parole "può essere fatto divieto".*

13.37

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14 sopprimere il comma 3*

13.38

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze, comunque sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

13.39

[Caligiuri](#), [Mallegni](#)

Precluso

*All'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso art. 14, sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

13.40

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Montani](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*All'articolo 13, comma 1, lettera d), capoverso art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

13.41

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Qualora siano rilevate violazioni dalle quali derivi la possibilità di adottare i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, il personale ispettivo, prima dell'adozione del provvedimento, procede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale".

13.42 (testo 2)

[Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Romano](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo in possesso di adeguati titoli di studio ovvero delle adeguate conoscenze tecniche acquisite anche a seguito di specifici percorsi formativi, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.»

13.43

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

13.44



[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 14, al comma 4 sopprimere il primo periodo*

13.45

[Conzatti](#), [Marino](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integrano:

a) in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.;

b) il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite massimo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

13.46

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 13, dopo le parole «dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.» inserire le seguenti: «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende» .*

13.47

[Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, comma 13, dopo le parole «dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.» inserire le seguenti: «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende» .*

13.48

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole «secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori ed aziende» .*

13.49

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:*

"14. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia."

13.50

[Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:*

"14. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia."

13.51

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.»

13.52

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».*

13.53

[Marino](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. d), capoverso "Art. 14", comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».*

13.54

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Articolo 13, comma 1, lett. d), capoverso Art. 14, al comma 14, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro».*

13.55

[Di Piazza](#), [Puglia](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", al comma 14, sostituire le parole: «nel termine di 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di 7 giorni».*

13.56

[Romano](#), [Bressa](#), [Matrisciano](#), [Caligiuri](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Floris](#), [Guidolin](#), [Grassi](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

Precluso

*Al comma 14, sostituire le parole «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia».*

13.57

[Bressa](#), [Romano](#), [Matrisciano](#), [Caligiuri](#), [Causin](#), [Catalfo](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Floris](#), [Guidolin](#), [Grassi](#), [Maffoni](#), [Montevecchi](#), [Romagnoli](#), [Ruotolo](#), [Stabile](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"*b-bis* nominare con incarico formale il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività."

*d-ter*) all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"*a*) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti."

*d-quater*) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

"*f-bis*: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate."

*d-quinquies*) all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"*8-bis*: Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto."

*d-sexies*) all'articolo 37:

1) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo:

"L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato."

2) dopo il comma *7-bis* è aggiunto il seguente:

"*7-ter*: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi."

*d-septies*) all'articolo 55, comma 5:

1) alla lettera c) dopo le parole: "commi 1, 7" è inserito il seguente: "*7-ter*)"

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), *b-bis*), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed *8-bis*)."

*d-octies*) all'articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine le seguenti: "ed *f-bis*."»

13.59 (testo 2)

[Lucidi](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Siri](#)

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 50, comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Fatti salvi accordi di maggior favore, il numero minimo di ore annue a disposizione di ogni singolo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'esercizio delle sue funzioni è in ogni caso pari a due per ogni dipendente dell'unità produttiva, entro un intervallo compreso tra le 50 e le 1.000 ore, escluse quelle necessarie per gli spostamenti. Le ore a disposizione per l'esercizio delle funzioni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e quelle per gli spostamenti sono considerate nella distribuzione dei carichi di lavoro e, ai fini dei termini e degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva e aziendale, rientrano nell'orario di lavoro."»;

*b) alla lettera e), numero 1), sopprimere le parole: «previa definizione dei criteri identificativi».*

*Conseguentemente, all'allegato I, capoverso «ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)», aggiungere in fine la seguente fattispecie:*

«13. Mancata consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Euro 3.000.».

13.61

[Marino](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. e), punto 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».*

13.62

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».*

13.63

[Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. e), punto 1), dopo le parole «criteri identificativi,» sono inserite le seguenti parole: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».*

13.64

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso "8-bis", dopo le parole "comunicano" inserire le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679";*

*b) al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la definizione dei predetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.".*

13.65

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. e), n. 2), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso "8-bis", dopo le parole "comunicano" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679";*

b) *al capoverso "8-ter" inserire infine le seguenti parole: "Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.".*

13.67

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

13.68

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

13.69

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

Precluso

*Al comma 1 lettera e) punto 2) capoverso "8-ter", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

13.70

[Marino](#)

Precluso

*Al comma 1, lett. e), punto 2), capoverso "8-ter", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti criteri di premialità sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

13.72

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente «e)-bis all'art. 52, al comma 3 sostituire le parole «entro il 31 dicembre 2009» con le seguenti «entro il 30 giugno 2022»;*

13.73

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 79, al comma 2, dopo le parole "Con decreto" sono inserite le seguenti parole: "da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto»;*

13.75

[Marino](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole "1 giugno 2001" sono inserite le seguenti: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".»

13.76

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 79, al comma 2-bis, dopo le parole "1° giugno 2001" sono inserite le seguenti parole: ", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti"».

13.77

[Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera e-bis):*

"e-bis) all'art. 90 comma 9 lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".

13.78

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) all'articolo 90, comma 9, lettera c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".

13.79

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera e-bis):*

"e-bis) all'art. 90 comma 9 lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".

13.80

[Mallegni](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) all'articolo 90, comma 9, lettera c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti parole: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".

13.81

[Marino](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) all'art. 90, comma 9, lett. c), dopo le parole: «copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99», sono inserite le seguenti: «e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi»;".

13.82

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Romagnoli](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58,";»

13.83

[Fedeli](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) all'articolo 99, al comma 1, dopo le parole «direzione provinciale del lavoro nonché», sono inserite le seguenti: «alle Casse edili e,»;"

13.84

[Toffanin](#), [Floris](#), [Gallone](#)

Precluso

*Al comma 1, alla lettera f) dopo le parole: "all'articolo 99," , inserire le seguenti: «al comma 1, dopo le parole "direzione Provinciale del Lavoro nonché", sono inserite le parole: "alle Casse Edili e," e».*

13.85

[Pittella](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 79, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2.1. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

13.86

[Pittella](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 79, al comma 2-bis, dopo le parole "1° giugno 2001" sono inserite le seguenti ", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".»

13.87

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"

13.88

[Marino](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"

13.89

[De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

"f-bis) all'articolo 99, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «Direzione Provinciale del Lavoro nonché», sono inserite le parole: «alle Casse Edili e,»;"

13.90

[De Poli](#)

Precluso

*All'Allegato I di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) sopprimere il numero 12.*

13.91

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*All'Allegato I (articolo 13, comma 1, lett. g), sopprimere il numero 12, «Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.»*

13.92

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*All'Allegato I, sostituire il punto 12 con il seguente: «Omessa richiesta dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;».*

13.93

[Floris](#), [Toffanin](#)

Precluso

*All'Allegato I, sostituire il punto 12 con il seguente: «Omessa richiesta dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;».*

13.94

[Marino](#)

Precluso

*All' Allegato I, al punto 12, eliminare le parole "omessa vigilanza in ordine alla".*

13.95

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Precluso

*All'allegato I, capoverso "Allegato I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14", al punto 12, sopprimere le parole "omessa vigilanza in ordine alla".*

13.95-bis

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*All'allegato I, capoverso "Allegato I (articolo 14, comma 1) Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14", al punto 12, eliminare le parole "omessa vigilanza in ordine alla".*

13.96

[Fedeli](#)

Precluso

*All'Allegato I, aggiungere, in fine, la seguente riga:*



12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto
--------	--

13.98

[Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:*

"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".

Allegato II

(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)

Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

« Allegato XII

(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)

1. Data della comunicazione
2. Aggiornamento
3. Indirizzo del cantiere
4. Codifica per cantiere
5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica:[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].
6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto
7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)
8. Pratica edilizia di riferimento
9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo
11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
12. Durata presunta dei lavori in cantiere.
13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:  
Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]
- Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].
16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato

i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]

18. data di fine lavori in cantiere

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?).».

13.99

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:*

"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".

Allegato II

(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)

Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

« Allegato XII

(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)

1. Data della comunicazione

2. Aggiornamento

3. Indirizzo del cantiere

4. Codifica per cantiere

5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica:[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].

6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto

7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)

8. Pratica edilizia di riferimento

9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo

11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

12. Durata presunta dei lavori in cantiere.

13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere

15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:

Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]

Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco,

data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]

18. data di fine lavori in cantiere

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?)».

13.100

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dall'Allegato II del presente decreto".*

*Conseguentemente, dopo l'Allegato I, aggiungere il seguente:*

*Allegato II*

*(art. 13 , comma 1, lett. g-bis)*

*Sostituisce l'Allegato XII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:*

*« Allegato XII*

*(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)*

*1. Data della comunicazione*

*2. Aggiornamento*

*3. Indirizzo del cantiere*

*4. Codifica per cantiere*

*5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].*

*6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto*

*7. Responsabile dei lavori Nome(i) Cognome(i) codice fiscale Indirizzo(i)*

*8. Pratica edilizia di riferimento*

*9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).*

*10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo*

*11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.*

*12. Durata presunta dei lavori in cantiere.*

*13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.*

*14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere*

*15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:*

Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]

Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS]

18. data di fine lavori in cantiere

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?).».

13.101

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

"lettera g-bis) all'articolo 79:

1. Al comma 2:

a. dopo le parole "Con decreto" è inserito il seguente testo: "da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto";

13.102

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

"lettera g-bis) all'articolo 79:

1. Al comma 2:

a. dopo le parole "1 giugno 2001" è inserito il seguente testo: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti".

13.103

[Barbaro](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

« g.bis) Nell'Allegato IV: materia e

"nella Parte 4, dopo il punto 4.11. aggiungere il seguente:

4.12. - Negli Istituti di vigilanza privata che dispongono di Centrali Operative che svolgono solo attività di televigilanza e video sorveglianza è fatta salva, all'interno di queste ultime, per le Guardie Particolari Giurate (GPG) appartenenti di cui alla Classe B e adibite alla sola ricezione e gestione di

segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza, come stabilito all'articolo 2, comma 2, lettera a) del DM 1 dicembre 2010 n. 269, la facoltà di non portare le armi in dotazione all'interno del luogo di lavoro, ovvero Centrale Operativa. " »

13.104

[Marino](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*"g-bis) l'Allegato XII è sostituito dal seguente:*

«Allegato XII

*(Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99)*

1. Data della comunicazione;
2. Aggiornamento;
3. Indirizzo del cantiere;
4. Codifica per cantiere;
5. Committente (i) Nome(i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i), pubblico o privato, indicazione della persona fisica;[nome, cognome, codice fiscale e dati anagrafici, indirizzo], indicazione della persona giuridica [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo];
6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e Amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto;
7. Responsabile dei lavori Nome (i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i);
8. Pratica edilizia di riferimento;
9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i));
10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i));
11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
12. Durata presunta dei lavori in cantiere;
13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate:
  - a) Indicazione dell'impresa affidataria [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità];
  - b) Indicazione delle imprese esecutrici [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante];
16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità];

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate [Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS];

18. data di fine lavori in cantiere;

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (?).».

13.105

[Ricciardi, Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Le regioni prevedono strutture organizzative specificamente dedicate a:";

b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui alla lettera c) del comma 2, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica. L'ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica.

Quest'ultima attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento".».

13.106

[Ricciardi, Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: "L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui alla lettera c) del comma 2, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica. L'ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica. Quest'ultima attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento."»

13.107

[Marino](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui all'articolo 79, comma 2, del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81, è adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto».

13.109

[Toffanin](#)

Precluso

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 7 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2020, n.78,

convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.122, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca."».

13.110

[Toffanin](#)

Precluso

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis . Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 7 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2020, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.122, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII."».

13.111

[Carbone](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 7, comma 5 dopo le parole "al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi" viene modificata con le seguenti: "il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti."»

13.112

[Carbone, Marino](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire e potenziare le attività di ricerca dell'INAIL in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al comma 5, dell'articolo 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII" sono sostituite dalle seguenti: "il contratto collettivo nazionale applicato dall'Ente di provenienza, nell'ambito del Comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti Pubblici di Ricerca.»

13.113

[De Falco](#)

Precluso

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il comma 1 aggiungere il seguente è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei piloti, delle navi e della navigazione portuale, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche e dell'impegno anche fisico dell'attività svolta, l'accesso alla professione di pilota avviene mediante concorso secondo le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. I candidati possono partecipare al concorso se al momento della scadenza del bando hanno età non inferiore a ventotto anni e non superiore a quarantacinque anni."».

13.114

[Iannone, de Bertoldi, Maffoni, Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5.bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- A tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- Ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Tale indennità con carattere mensile dovrà essere in ogni corrisposta in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.»

13.115

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria sono previsti, per tutto il personale scolastico in servizio in presenza, tamponi antigenici rapidi eseguire periodicamente.»

13.116

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 978 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "Per l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite con "A partire dall'anno scolastico 2021/2022".»

13.117

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A partire dall'anno scolastico 2022/2023 è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo della Legge n. 111 del 15 luglio 2011.»

13.118

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. È riformulata la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024.»

13.119

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, le parole: "finalizzati al recupero degli apprendimenti", sono sostituite dalle seguenti: "per le finalità previste al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'anno scolastico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti".



Conseguentemente il termine del 30 dicembre di cui alla lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 è spostato al 30 giugno 2022.»

13.120

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A partire dall'anno scolastico 2022/23 si procede alla ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 e del protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.»

13.121

[Pergreffi](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis Al fine di sostenere i restauratori di beni culturali e i collaboratori restauratori di beni culturali, settore colpito dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », in deroga alla disciplina di cui all'articolo 29, comma 10, d.lgs. 42/2004, possono acquisire la qualifica di restauratore coloro i quali, al 30 giugno 2014, abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Con decreto del Ministro della Cultura, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'attribuzione della qualifica in oggetto.»

13.122

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

13.123

[Ripamonti](#), [Bruzzone](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

"6-bis. Per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A. di cui all'articolo 94-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 giugno 1978, n. 297".

*Conseguentemente, al comma 6, le parole "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2, 3, 4 e 5".*

13.124

[Caligiuri](#), [Mallegni](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

13.125

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»

13.126

[Rufa](#), [Pergreffì](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

"Articolo 20-bis

*(Iscrizione provvisoria di imbarcazioni e navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e affidate dall'autorità giudiziaria ai soggetti previsti dal medesimo articolo, sono iscritte provvisoriamente nell'ATCN presentando domanda ad uno STED. Alla domanda è allegata:

- a) copia autenticata del provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente;
- b) attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza;
- c) per le navi da diporto, il certificato di stazza, anche provvisorio;
- d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio della navigazione;
- e) copia della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;
- f) dichiarazione delle finalità di utilizzo dell'unità.

2. A seguito di convalida dell'UCON, lo STED rilascia il certificato di sicurezza e la licenza provvisoria di navigazione, valida fino alla scadenza del certificato di sicurezza.

3. Le unità di cui al comma 1, assegnate o trasferite ai sensi dell'articolo 12, comma 8-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritte nell'ATCN dal proprietario secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 15-*bis* e 19 del presente codice".»

13.127

[Rufa](#), [Pergreffì](#), [Campari](#), [Corti](#), [Sudano](#), [Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di semplificare le procedure per digitalizzazione e la pubblicità degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e per l'annotazione sulla licenza di navigazione, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 17, comma 2, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

b) All'articolo 24, comma 2, ovunque ricorrano, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni";

c) All'articolo 26, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Nelle more della loro annotazione sulla licenza di navigazione ai sensi degli articoli, 50, comma 4, 70, comma 1 e 82, comma 5 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le ricevute di avvenuta presentazione delle istanze di rinnovo o convalida del certificato di sicurezza ovvero di idoneità al noleggio rilasciate dallo Sportello telematico del diportista (STED), qualora tenute a bordo unitamente alle attestazioni di idoneità rilasciate da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, costituiscono autorizzazione provvisoria alla navigazione per la durata massima di 60 giorni".

d) All'articolo 58, comma 1, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti "sessanta giorni."».

G13.1

[Parente](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premesso che:

le morti sul lavoro costituiscono un fenomeno in continua tendenza, come dimostra anche il dato che dal 2015 ad oggi hanno superato il numero di 1000 l'anno, e che anche gli episodi ai quali si è assistito nell'ultimo periodo conducono a rilevare quanto ancora ci sia da lavorare per cercare di porre rimedio al problema;

le morti bianche rappresentano tra le più profonde ingiuste che possono esistere in una comunità, costituendo una ferita per tutta la società;

occorre che il contrasto delle morti bianche e degli infortuni sul lavoro sia il primo, incessante, impegno etico, sociale e politico dell'intera classe dirigente del nostro Paese.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

- rafforzare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di rilanciare anche l'economia e l'occupazione;

- utilizzare i fondi Industria 4.0 e altri fondi del PNRR per la realizzazione di un grande piano di sostegno all'acquisto di tecnologie predittive, soprattutto per le piccole e medie imprese, e di macchinari innovativi e sicuri che utilizzino anche l'intelligenza artificiale in grado di prevenire, anche da una piccola avvisaglia, i malfunzionamenti dei macchinari e disfunzioni organizzative, in modo tale da evitare conseguenze mortali per le lavoratrici e i lavoratori e qualche volta per i cittadini;

- a stabilire una scelta di carattere nazionale, che preveda anche un minuto di raccoglimento

ogni volta che si registri una vittima sul lavoro, non solo per ricordarla, ma perché attraverso il ricordo cresce, in quel momento, la necessità della collaborazione tra tutte le forze.

G13.2

[Romano](#), [Puglia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premessi che:

l'articolo 13 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

considerato che:

molti istituti di vigilanza privata sono ad oggi, di fatto, imprese multinazionali altamente tecnologiche che svolgono servizio di sola telesorveglianza e televigilanza operato attraverso specifiche centrali operative;

tale attività rientra nella classe funzionale "B" di cui all' articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto del Ministro dell'Interno 1 dicembre 2010 n. 269, "ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza";

al punto 2.a dell'allegato D del citato DM 269/2010 si stabilisce tra l'altro che "*il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere comunque in possesso del decreto di nomina a guardia giurata e indossare l'uniforme*" ma nulla si impone in merito all'eventuale obbligo di servizio armato da parte di tale personale;

nonostante quanto sopra illustrato, alcune Questure, nella loro qualità di organo di vigilanza ed indirizzo, prescrivono anche per il personale citato l'obbligo di portare con sé e sul luogo di lavoro l'arma in dotazione;

anche la Centrale Operativa rientra nella definizione di luogo di lavoro di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, un'imposizione come quella sopra descritta a carico di personale che (pur possedendo la qualifica di Guardia giurata) di fatto svolge attività strettamente d'ufficio e amministrativa, e non viene mai adibita ad intervenire su chiamata, appare non proporzionata e soprattutto suscettibile di comportare gravi rischi per la sicurezza dei anzitutto dei lavoratori interessati ed anche di quelli adibiti ad altre mansioni,

impegna il Governo:

ad individuare gli strumenti di natura normativa finalizzati a prevedere espressamente il divieto di introdurre le armi da fuoco in un luogo di lavoro dove queste ultime non sono funzionali e necessarie per espletare le attività richieste.

G13.3

[Montevecchi](#), [Bressa](#), [Romano](#), [Romagnoli](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Anastasi](#), [Castaldi](#), [Cioffi](#), [Croatti](#), [D'Angelo](#), [Lupo](#), [Piarulli](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Puglia](#), [Presutto](#), [Donno](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili(AS 2426),

premessi che:

l'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

considerato che:

i settori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dei beni culturali sono composti da molteplici professionalità;

in questi settori sono presenti molteplici rischi per la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori, la cui identificazione può però essere difficoltosa a causa delle specificità dei comparti;

la consapevolezza sui rischi che si corrono sul luogo di lavoro è fondamentale per poter esercitare ogni azione di prevenzione. In questo senso, si rende opportuno promuovere ogni iniziativa volta a divulgare una cultura della salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso la testimonianza diretta di un 'testimonial' che avendo vissuto un infortunio in prima persona o nella famiglia può essere capace di arricchire i programmi informativi e formativi,

impegna il Governo:

al fine di rendere efficaci le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro nei comparti dei beni culturali, dello spettacolo dal vivo e dell'intrattenimento, investire maggiori risorse umane ed economiche nelle attività di ricerca, indagine, formazione, informazione e aggiornamento professionale;

ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, promuovere negli istituti scolastici, universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, nonché nei percorsi di formazione professionale, la realizzazione di percorsi formativi interdisciplinari prevedendo la presenza di un 'Testimonial' in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

13.0.1

[Bernini](#), [Toffanin](#), [Floris](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Vitali](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 13-bis

*(Credito d'imposta per l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette alla piena applicazione delle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022 per incrementare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta spetta per ciascun beneficiario fino ad un massimo di:

- a) 10.000 euro per le imprese con volume d'affari fino a 400mila euro;
- b) 20.000 euro per le imprese con volume d'affari da 401mila a 1 milione di euro;
- c) 40.000 euro per le imprese con volume d'affari da 1 a 5 milioni di euro;
- d) 80.000 euro per le imprese con volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.

3. I massimi di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al decreto del Ministero della sanità 5 settembre 1994, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 20 settembre 1994, n.220 (SO).

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa

progettazione;

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale;

c) addestramento del personale;

d) consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro e stesura dei protocolli di sicurezza;

e) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

7. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

13.0.2

[Toffanin](#), [Floris](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Credito d'imposta per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per l'acquisto di dispositivi di sicurezza e l'installazione di sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 80.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

13.0.3

[Gallone](#), [Toffanin](#), [Floris](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

13.0.4

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»

*Conseguentemente:*

a) è abrogato il comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04

13.0.5

[Manca](#), [Misiani](#), [Parrini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 16, sopprimere il comma 1;

b) lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 è incrementato di euro 182.329.215,04.

13.0.6

[Quagliariello](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 13-bis

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»

*Conseguentemente:*

a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;

b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.



13.0.7

[Mangialavori](#), [Caligiuri](#), [Siclari](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 13-bis

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.»

*Conseguentemente:*

*a) è abrogato il comma 1, dell'articolo 16 del presente decreto;*

*b) è incrementato lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021 per euro 182.329.215,04.*

13.0.8

[Rivolta](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 13-bis

*(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)*

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021."

2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 1.117.670.784,96 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 per l'anno 2021.»

13.0.9

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 13-bis

*(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera i-bis), la seguente lettera i-ter):

"i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"»

13.0.10

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art 13-bis

*(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)*

1. A tutte le imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.11

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)*

1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore

rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.12

[Doria](#), [Montani](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 13-bis

*(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»

13.0.13

[Stabile](#), [Floris](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 13-bis

*(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di ? 4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.»

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.*

13.0.14

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di ? 4,13, ? 5,13 e ? 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi.

L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è effettuata annualmente dal medico competente. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni annui, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del Fondo sanitario nazionale.»

13.0.15

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

«Articolo 13-bis

*(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)*

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.»

*Consequentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale"*

13.0.16

[Floris](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera i-bis), la seguente lettera i-ter):

"i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 700 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese imprevedute, di cui all' articolo 28, della legge 196/2009, quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.»

13.0.17

[Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)*

1. Al comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera i-bis), la seguente lettera i-ter):

"i-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'art. 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera g), la seguente lettera g-bis):

"g-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"».

13.0.18

[Marino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 13-bis.

*(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. All'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Il contributo integrativo di cui al comma 5, versato dai datori di lavoro che applicano i CCNL edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."»

13.0.19

[Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

"5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."»

13.0.20

[De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della Legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

"5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."»

13.0.21

[Floris](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.22

[Zaffini](#), [Malan](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 13-bis

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).»

13.0.23

[Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).»

13.0.24

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Aggiungere il seguente articolo:*

«**Articolo 13-bis**

*( Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2) Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.»

13.0.25

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Aggiungere il seguente articolo:*

**«Articolo 13-bis**

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19.»

13.0.26

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Aggiungere il seguente articolo:*

**«Articolo 13-bis**

*(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si aggiunge in fine "il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita".»

13.0.27

[Botto](#), [Lannutti](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Mininno](#), [Moronese](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis**

*(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni in vigore, per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative previste dal presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2021 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni.



4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia Spa le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.»

13.0.28

[Pirro](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#), [Puglia](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

13.0.29

[de Bertoldi](#), [Bagnai](#), [Di Piazza](#), [Marino](#), [Pittella](#), [Steger](#), [Toffanin](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis

*(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per «infortunio» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per «grave malattia» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per «intervento chirurgico» si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.30

[Conzatti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 13-bis.

*(Organizzazione e misure di prevenzione, protezione, vigilanza sul lavoro)*

1. La violenza e le molestie sono oggetto di espressa e specifica valutazione dei rischi, ai fini delle disposizioni previste al titolo I, capo III, sezione II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

2. Le disposizioni riferite al servizio di prevenzione e protezione di cui al titolo I, capo III, sezione III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, alla formazione, all'informazione e all'addestramento di cui al titolo I, capo III, sezione IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e alla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo III, sezione V, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, si applicano anche alla violenza e alle molestie, nonché le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l'istigazione a porli in essere, che, in un'unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l'effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, è competente anche in materia di violenza e molestie; esso può svolgere le proprie funzioni in materia anche avvalendosi di appositi consulenti esterni.

4. Nell'ambito dei processi informativi e formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono previste apposite riunioni periodiche, allo scopo di fornire a tutti i lavoratori e alle lavoratrici informazioni e dati sugli aspetti organizzativi, anche relativi all'attribuzione di ruoli e mansioni, agli avanzamenti di carriera e ai processi di mobilità.

5. L'attività di informazione generale sulla violenza e sulle molestie è svolta, altresì, per i

lavoratori e per le lavoratrici dedicando due ore di assemblea annuali oltre a quelle previste dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. Gli accordi sindacali e i codici di condotta ed etici di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *h*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, devono espressamente prevedere misure idonee a prevenire, reprimere e vigilare sulla violenza e sulle molestie di cui al comma 2 del presente articolo in modo da orientare i comportamenti dei datori e delle datrici di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e di tutti i soggetti interessati ai fini del miglioramento dei livelli di tutela legislativamente definiti. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n.81 del 2008 provvede periodicamente a verificarne l'attuazione.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle lavoratrici, dei datori e delle datrici di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono prevedere l'istituzione di appositi organismi al fine di porre in essere le forme più adeguate di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza o di molestie, in particolare mediante attività di:

- a) informazione, formazione e aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici;
- b) sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici;
- c) accertamento di atti o comportamenti di violenza o di molestie nei confronti dei lavoratori o delle lavoratrici;
- d) composizione delle controversie;
- e) denuncia alle autorità competenti.

8. Al fine di prevenire i casi di violenza e di molestie, i datori e le datrici di lavoro, pubblici o privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, con il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano iniziative periodiche di informazione e formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, anche al fine di individuare eventuali episodi di violenza o di molestie, di porre in essere dei piani di rimozione e di cessazione della violenza o delle molestie eventualmente individuate, di procedere alla denuncia alle autorità competenti e alle azioni disciplinari.

9. I servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano annualmente corsi di prevenzione e di informazione sulla violenza e sulle molestie, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti e i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza.

Art. 13-ter.

*(Obblighi del datore di lavoro)*

1. Il datore o la datrice di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciate la violenza o le molestie da singoli o da gruppi di lavoratori o di lavoratrici, ovvero su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o del responsabile della sicurezza aziendale o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o del medico competente, deve accertare tempestivamente i fatti denunciati.

2. Il datore o la datrice di lavoro, sentito il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, che devono essere informati tempestivamente, adottano senza indugio i provvedimenti necessari alla cessazione della violenza o delle molestie accertate nonché alla rimozione degli effetti.

3. Ove i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo portino alla cessazione della

violenza o delle molestie e alla rimozione degli effetti, il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, promuovono il tentativo di conciliazione e il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del presidente del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

4. Alla denuncia e alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n.179. »

13.0.31

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 13-bis

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatrici del bando interministeriale "Scuole Belle". Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.»

13.0.32

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 13-bis

1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinando tali risorse al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.»

13.0.33 (già 13.28)

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

1. Al comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole "Allegato I" aggiungere, in fine, le seguenti: ", sempreché non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione"».

14.1

[Urraro](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#)

Precluso

*Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, nei riguardi del personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana"».

14.2

[Gasparri](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

Precluso

*Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Resta confermata l'applicazione dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 nei riguardi del personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana "»

14.3

[Donno](#), [Puglia](#)

Precluso

*Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 1757, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653"».

14.4

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 5-bis il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. sono esonerate dagli obblighi di accantonamento di cui al comma 5 e i relativi piani di investimento per interventi di contenimento e abbattimento del rumore sono finanziati nell'ambito dei contratti di programma stipulati con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I contratti di programma, e i relativi aggiornamenti annuali, forniscono specifica evidenza di tali piani, indicandone il costo complessivo, la quota finanziata e il fabbisogno residuo."».

14.5

[Manca](#), [Pittella](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifiche, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo"».

G14.1

[Castaldi](#), [Puglia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (AS 2426),

premesso che:

il disegno di legge in esame reca ai Capi IV e V diverse misure finanziarie urgenti;

considerato che:

la promozione della piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, rappresenta uno degli obiettivi cardine dell'azione del Governo;

diverse Regioni hanno provveduto - e altre stanno provvedendo - all'istituzione della figura del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato al fine di attuare i principi contenuti nella citata Direttiva;

ritenuto che:

la neonata figura del Garante regionale necessita di una struttura sovraordinata che svolga funzioni di coordinamento e controllo al fine di stabilire delle procedure conformi tra i vari Garanti regionali garantendo l'uniformità delle procedure volte alla tutela delle vittime di reato in analogia a quanto già previsto con la figura del Garante Nazionale dei detenuti e dei vari Garanti regionali, finalizzati alla tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituzione della figura del Garante nazionale per la tutela delle vittime di reato.

14.0.1

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«**Articolo 14-bis.**

1. All'articolo 1, comma 591 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "al fine della progressiva armonizzazione" sono sostituite con le seguenti ", al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia".»

15.0.1

[Lannutti](#), [Botto](#), [Angrisani](#), [Ortis](#), [Crucioli](#), [Abate](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis

*(Sospensione dell'IVA su pane e pasta)*

1. Al fine di far fronte all'emergenza economica e alle ricadute sulle famiglie dovute agli aumenti dei costi nel settore agroalimentare, si prevede per l'anno in corso la sospensione dell'IVA su pane e pasta, considerati beni di prima necessità.»

15.0.2

[Binetti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le parole "all'AIFA." aggiungere le seguenti parole: "L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."»

15.0.3

[Pergreffi](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

«Art. 15-bis

1. Al fine di garantire la prosecuzione in sicurezza dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ed il superamento dei maggiori pericoli connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi finanziati dall'Avviso Pubblico n. 26811 del 06/08/2021 del Ministero dell'Istruzione "Per l'assegnazione agli Enti Locali, Titolari di competenze Relative all'Edilizia Scolastica ai sensi della l. 11/01/1996 n.23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'anno scolastico 2021-2022" è prorogato al 30 giugno 2022.»

15.0.4

[Lannutti](#), [Botto](#), [Angrisani](#), [Ortis](#), [Crucioli](#), [Abate](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis

*(Blocco dell'aumento delle accise)*

1. Al fine di far fronte all'emergenza economica e alle ricadute sulle famiglie dovute agli aumenti dei costi delle materie prime, si prevede per l'anno in corso il blocco dell'aumento delle accise.»

15.0.5

[Binetti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)*

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583."»

15.0.6

[Binetti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le parole "18 novembre 2010, n.197/CSR", aggiungere le seguenti parole: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000. Contestualmente all'inserimento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di



farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."»

15.0.7

[de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis

*(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)*

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

15.0.8

[Pesco](#), [D'Angelo](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art. 15-bis

*(Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, primo comma, dopo le parole: «n. 8 dell'art. 2652» sono inserite le seguenti: «e salvo che tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione si fosse aperta la successione del donante, abbiano rinunciato, nei modi previsti dall'articolo 563, ad avvalersi di tale liberazione» e le parole: «dopo venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «dopo cinque anni»;

b) all'articolo 563 le parole: «non sono trascorsi venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «non sono trascorsi cinque anni» e dopo il quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione si fosse aperta la successione del donante, hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori o sopravvenuti nei confronti degli aventi causa dal donatario, fermo quanto previsto dall'articolo 562. La rinuncia all'azione di restituzione sconta l'imposta di registro in misura fissa.

In ogni caso l'azione di restituzione non si applica alle liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769.»;

c) all'articolo 2652, primo comma, numero 8) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo quanto disposto dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 563.»;

d) all'articolo 2655, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563».

Art. 15-ter

*(Norma transitoria)*

1. Il diritto ad agire in opposizione alle donazioni già stipulate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è assoggettato al termine di cinque anni a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione stessa, indipendentemente dal momento in cui è sorto.».

15.0.9

[Lorefice, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis

*(Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 255, comma 1, secondo periodo, le parole: "la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio" sono sostituite dalle seguenti: "o avviene fuori dai confini comunali, la sanzione amministrativa è aumentata fino a 10 volte la sanzione di cui al precedente periodo a cui si aggiungono le spese per la rimessa in pristino del sito. Fino al pagamento della sanzione è previsto il fermo amministrativo del mezzo con cui è stato effettuato l'abbandono.";

b) all'articolo 263, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le sanzioni di cui all'articolo 255, commi 1 e 2, sono devolute in misura dell'80 per cento ai comuni, del 15 per cento alle Province e del 5 per cento al bilancio dello Stato e sono destinate alle attività di controllo del territorio e alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti."»

15.0.10

[Floris, Toffanin, Gallone](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 15-bis

*(Estensione della clausola di salvezza)*

1. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole da "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono aggiunte le seguenti: ", salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."»

15.0.11

[Santillo, Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis

*(Misure urgenti in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa)*

1. Al fine di ridurre gli oneri a carico degli enti locali e di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis Nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nei quali sussiste la natura diffusa delle realizzazioni illecite a causa della concentrazione di manufatti abusivi e la spesa per la demolizione non è sostenibile dagli enti competenti, possono costituire prevalenti interessi pubblici di cui al comma

5, fermi restando i vincoli ivi indicati:

a) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad alloggi per l'edilizia residenziale sociale mediante assegnazione a nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, privi di abitazione sul territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, purché estranei alla realizzazione dell'opera abusiva;

b) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad opere di urbanizzazione secondaria.

*5-ter.* La deliberazione consiliare con la quale è dichiarata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici ai sensi del comma *5-bis*, è adottata previo parere vincolante della Regione da adottarsi entro il termine di novanta giorni, ed è notificata entro cinque giorni dalla sua adozione all'Autorità competente per la demolizione. La notificazione comporta l'immediata sospensione dell'esecuzione della demolizione."»

15.0.12

[Paroli](#), [Toffanin](#), [Mallegni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis

*(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nei settori dell'idrogeno e delle tecnologie green, nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)*

1. Nel titolo III, capo I, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 162 è premesso il seguente:

"Art. 161-bis.

*(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nei settori dell'idrogeno e delle tecnologie green nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia)*

1. Al fine di sostenere gli investimenti per l'idrogeno e delle tecnologie *green* riconosciute quale vettore energetici fondamentali per la ripresa economica per la transizione verde e dei programmi di decarbonizzazione Next Generation EU, nel quadro degli obiettivi climatici europei e del Green Deal europeo, per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.

2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalla società dopo aver ottenuto una risposta favorevole a specifico interpello presentato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono stabiliti la sede o gli insediamenti industriali ai sensi del citato comma 1 ed è efficace a decorrere dal medesimo periodo d'imposta."

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le società di capitali dell'Unione europea che stabiliscano la propria sede legale e fiscale nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia sono esonerate dall'applicazione delle ritenute, a qualsiasi titolo, sugli utili, sui dividendi, sulle *royalties* e sugli interessi distribuiti ai propri soci e azionisti per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2022,

si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

15.0.13

[Alfieri](#), [Ferrari](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis.

*(Modifiche alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).*

1. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-*quinquies*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I contributi di cui al periodo precedente, relativi al 2021, sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. A decorrere dal 2022, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo successivo, il riparto delle risorse incrementalmente rese disponibili ai sensi del primo periodo è effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, a favore dei comuni che risultano in deficit rispetto agli obiettivi di servizio di cui al medesimo successivo periodo, sulla base delle metodologie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard comunali per la funzione "Servizi sociali";

b) dopo la lettera d-*septies* è aggiunta la seguente: "d-*octies*) destinato, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ai Comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) riduzione della popolazione residente a medio termine (periodo 2011-2020) o a breve termine (periodo 2015-2020);

2) riduzione del numero delle attività economiche o degli occupati nei medesimi periodi;

3) coinvolgimento in eventi calamitosi che abbiano comportato la dichiarazione dello stato di emergenza per un arco temporale continuativo superiore a un semestre nel periodo 1° gennaio 2012-31 gennaio dell'anno precedente a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale.

L'individuazione dei comuni beneficiari della quota di cui al periodo precedente è effettuata nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione e riparto del fondo di solidarietà comunale, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, che tiene conto delle condizioni di cui al periodo precedente e della situazione socioeconomica dei comuni interessati, sintetizzate dalle informazioni di fonte ufficiale riguardanti il reddito imponibile ai fini Irpef, dagli indicatori di vulnerabilità sociale e materiale e di incidenza della disoccupazione e della povertà assoluta e relativa nonché infine delle capacità fiscali. L'istruttoria tecnica potrà indicare delle soglie ai fini dell'accesso al riparto, anche al fine di assicurare la necessaria significatività del contributo in questione. L'istruttoria tecnica considera inoltre le finalità di cui all'articolo 1, comma 449 lettera d-*ter* della legge n. 232/2016 e di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 eventualmente destinandovi quote specifiche dell'importo stanziato ai sensi della presente lettera. Per il 2022, la determinazione del riparto di cui alla presente lettera è stabilita entro il 31 marzo 2022 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla

lettera d-*sexies*.»

16.1

[Manca](#), [Misiani](#)

Precluso

*All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 1.300 milioni di» con le seguenti: « 935.341.569,92 »*

b) *Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.»*

16.2

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

1. *Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata."*

2. *All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.*

16.3

[Mangialavori](#), [Caligiuri](#), [Siclari](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3 bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.»

*Conseguentemente, all'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.*

16.4

[Quagliariello](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto - legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata.»

*2. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto per l'anno 2021.*

16.5

[Pergreffi](#), [Borghesi](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di

delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»

16.6

[Perosino](#)

Precluso

*All'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente

articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»

16.7

[D'Alfonso](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale. Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»

16.8

[Grimani](#)

Precluso

*All'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto è stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona «Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)», di cui al progetto definitivo approvato con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica n. 42 del 10 luglio 2017 e all'Allegato n. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020. Conseguentemente, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 da rendere immediatamente disponibili per il gestore e contestualmente è incrementato del medesimo importo il prezzo forfettario previsto nel Secondo Atto Integrativo del 6 giugno 2018 della Convenzione del 15 ottobre 1991 sottoscritta tra il General Contractor Consorzio CEPAV DUE e TAV S.p.A. (oggi RFI S.p.A.), le cui disposizioni continuano a regolare il rapporto convenzionale.

Le risorse di cui al periodo precedente costituiscono un premio di accelerazione per il general contractor incaricato della progettazione e della realizzazione della linea ferroviaria, per ogni giorno di anticipo calcolato nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il General Contractor, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 come rideterminato dal comma 1 del presente articolo. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.»

16.9

[Rivolta](#), [Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [De Vecchis](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione di euro 364.658.430,08 del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

16.10

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

3-ter. Gli idonei di cui al comma 3-bis, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della Economia e delle Finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico.»

16.11

[Rivolta](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari delle società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui al comma 591, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.»

16.12

[Papatheu](#)

Precluso

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In attuazione del redigendo accordo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la



Regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, per l'anno 2021 è attribuito alla Regione Siciliana l'importo di 166,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

16.13

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Precluso

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna Provincia autonoma con riferimento alle entrate erariale derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.»

16.14

[Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

16.15

[Fazzolari](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

"8-bis. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

16.16

[Pittella](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione Siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.

10-ter. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 10-bis, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

10-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 30 novembre 2021.

10-quinquies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 10-ter del presente articolo.

10-sexies. Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.»

16.17

[Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: "ed il rendiconto" fino a: "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali»*

16.18

[Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «e il riparto del Fondo di solidarietà comunale» con le seguenti: «il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali»*

16.19

[Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Limitatamente all'anno 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022"».

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi comunali"*

16.20

[Dell'Olio](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.»

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: "e il riparto del Fondo di solidarietà comunale" con le seguenti: "il riparto del Fondo di solidarietà comunale e i tributi locali"*

16.21

[Marino](#)

Precluso

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2019 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

16.22

[Alfieri](#)

Precluso

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito.»

16.23

[D'Alfonso](#)

Precluso

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e-bis),

sono aggiunte le seguenti:

"e-ter) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e-quater) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;"».

16.24

[Alfieri, Misiani](#)

Precluso

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8), rubricato «MINISTERO DELL'INTERNO», le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.».

16.25

[Vanin, Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della cultura e garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 100.000,00 euro per l'anno 2022 in favore della Congregazione Armena Mechitarista dell'Isola di San Lazzaro in Venezia, finalizzato all'acquisto di attrezzature per la disinfestazione da agenti patogeni anodibi, nonché al restauro e al risanamento di libri, manoscritti e fondi antichi a stampa conservati presso la Biblioteca dell'Isola di San Lazzaro in Venezia. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.26

[Vanin, Puglia](#)

Precluso

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo straordinario di un importo pari a 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana ipovedenti "B.I.I. Onlus» di Treviso". All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

G16.1

[Ciriani, de Bertoldi, Maffoni, Drago](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca, tra l'altro, norme per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale;

il decreto ministeriale n. 203 del 28 giugno 2021, in materia di procedure relative alle proposte degli interventi di sicurezza ed edilizia scolastica nell'ambito dei contributi pluriennali alle Regioni, ha disposto la proroga dei termini per l'aggiudicazione degli interventi autorizzati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1<sup>^</sup> febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42;

le lungaggini burocratiche determinate dalle numerose limitazioni delle attività professionali, tecniche ed economiche connesse all'epidemia da Covid-19 hanno determinato un significativo slittamento delle tempistiche necessarie all'espletamento degli necessari adempimenti tecnici;

nonostante le proroghe dei termini disposte con l'intervento su menzionato, diversi enti locali manifestano comunque la necessità di prevedere una ulteriore proroga dei termini di aggiudicazione ancora non decorsi, con particolare riguardo alla imminente scadenza del 30 novembre 2021 per gli interventi di nuova costruzione, per un ragionevole termine di ulteriori 12 mesi, tempo stimato per il perfezionamento dei necessari iter burocratici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre una ulteriore proroga della scadenza del termine per l'aggiudicazione degli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 203 del 28 giugno 2021, attualmente fissata al 30 novembre 2021.

16.0.1

[Zaffini](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 16-bis

*(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)*

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima Regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.

*(Struttura commissariale del Governo)*

1. Il Commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, compongono la Struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i conseguenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole

immediatamente efficaci ed esecutive.

4. La Struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.

5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della Struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della Struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del Commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici

nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla Amministrazione di appartenenza ha diritto ad essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.

8. La Regione Calabria assicura le esigenze - logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane - della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.

9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

10. Ogniquale volta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili - anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi - a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riservato - il Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza

dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la Struttura di supporto di cui al precedente comma 6.

13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.

14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.

15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria."

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

*(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)*

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di



aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione e con i Rettori competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale e i Rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.

3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le conseguenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.

5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il Procuratore della Repubblica competente e il Procuratore Regionale della Corte

dei Conti della Calabria, nonché il Prefetto della provincia.

6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.

7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.

8. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

9. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-*bis*. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19."

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3.

*(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria)*

1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza Sanitaria e provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai

Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,) e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. L'indicato Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse."

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

*(Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo)*

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'Economia e delle Finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'art. 1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze interessa il Comandante Generale della Guardia di Finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura Commissariale.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura Commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.

3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1."

e) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere."

2) il comma 2 è soppresso."

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.»

16.0.2

[Mangialavori](#), [Caligiuri](#), [Siclari](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 16-bis

*(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria)*

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021, al fine di assicurare la più immediata ed efficace risposta all'emergenza sanitaria nella regione Calabria, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa della medesima Regione, al decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.

*(Struttura commissariale del Governo)*

1. Il Commissario e i sub commissari ad acta nominati dal Governo ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, compongono la Struttura commissariale del Governo cui compete l'attuazione delle misure di cui al presente capo e degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, nonché lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La Struttura commissariale, entro sei mesi dall'assunzione dell'incarico, propone al Governo l'aggiornamento del Piano di rientro e dei programmi operativi ritenuti ineludibili per superare le criticità ostative al ritorno alla gestione ordinaria della sanità regionale entro il 31 dicembre 2024 e i conseguenziali atti normativi idonei a garantire il conseguimento di tale obiettivo.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, accerta l'adeguatezza delle proposte rassegnate dalla Struttura commissariale e le approva, rendendole immediatamente efficaci ed esecutive.

4. La Struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta una relazione trimestrale al Governo e alla Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, mentre informa con cadenza semestrale il Parlamento.

5. Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, forniscono alla Struttura commissariale ogni utile indicazione e informazione necessari per le attività di cui al precedente comma 2 e valutano, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio, i risultati dell'esercizio concluso, rilevando gli scostamenti rispetto ai programmi e le misure correttive da adottare.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, la Struttura commissariale si avvale di una Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita, su proposta del Commissario ad acta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente di personale pari a venti unità, di cui, nel massimo, una unità di livello dirigenziale generale, cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti territoriali. Detto personale è reclutato attraverso ogni utile procedura, anche non tipizzata purché aperta e trasparente, che consenta di acquisire rapidamente, senza la formazione di graduatorie o di valutazioni per merito comparativo, le indicate risorse umane, ed è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in deroga ai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico, le relative competenze e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della Struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della Struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario ad acta, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Il menzionato contingente di personale è completato da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati sulla base di scelta fiduciaria, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in deroga all'articolo 5, decreto legge 95 del 2012 convertito dalla legge 135 del 2012 e a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e l'eventuale trattamento di missione è definito con provvedimento del Commissario ad acta. La Struttura di supporto cessa con l'uscita dal commissariamento. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario ad acta nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la Struttura commissariale potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio, che costituisce titolo ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il personale che rientra alla Amministrazione di appartenenza ha diritto ad essere reimpiegato nell'incarico e nel luogo dove

prestava la propria attività. L'incarico svolto presso la Struttura commissariale viene, inoltre, valutato quale esperienza ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ed è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, dei comitati e degli organismi comunque costituiti nell'ambito delle materie di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 approva il piano di lavoro, e relativo cronoprogramma, definito dalla Struttura commissariale sulla base di una preliminare ricognizione delle criticità. Con lo stesso atto, vengono individuati gli incarichi dirigenziali, corrispondenti a posizioni vacanti presso il Dipartimento, conferiti attraverso il ricorso al comando, distacco o fuori ruolo, in deroga al relativo ordinamento, al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale. Ai fini di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. I contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al secondo periodo prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.

8. La Regione Calabria assicura le esigenze - logistiche, funzionali e di gestione delle risorse umane - della Struttura commissariale e di quella di supporto. La Struttura commissariale determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, nonché i compiti e le attività della struttura di supporto.

9. Quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi del Dipartimento e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Struttura commissariale può avocare la predisposizione dell'atto o lo sviluppo dell'attività o può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea del personale della Struttura di supporto, anche in posizione di sovraordinazione. In tali circostanze, spetta, ove dovuto sulla base di idonea documentazione giustificativa, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. In tali casi, la Struttura commissariale può motivatamente disporre, nei confronti dei vertici delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto. In modo analogo, tali vertici adottano ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

10. Ogniqualvolta la compromissione del funzionamento dei servizi e, quindi del buon andamento o dell'imparzialità, appaiono riconducibili - anche senza l'emersione di concreti, univoci e rilevanti elementi - a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare ovvero a forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, la Struttura commissariale informa - con protocollo riservato - il Prefetto competente per le successive valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

11. La Struttura commissariale si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del

secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

12. Le risorse umane non ancora individuate e incardinate da AGENAS presso la Struttura commissariale integreranno, in aumento, con le medesime modalità, quelle reclutate per la Struttura di supporto di cui al precedente comma 6.

13. La Struttura commissariale comunica ad AGENAS, che vi provvede, gli avvicendamenti ritenuti necessari in relazione agli obiettivi individuati al comma 1 o ad ogni altra esigenza successivamente emersa al fine di assicurare l'uscita dal commissariamento entro la data prevista. In caso di ritardi o di soluzioni non ritenute adeguate la Struttura commissariale vi provvede direttamente.

14. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza la Struttura commissariale ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso anche agli idonei delle graduatorie in vigore e comunque con ogni procedura utile ad assicurare i previsti livelli di assistenza, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 15.

15. Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Per effetto di quanto previsto dal comma 15, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria."

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

*(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)*

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, conferma o nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione e con i Rettori

competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, la nomina è effettuata entro i successivi dieci giorni con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale e i Rettori interessati con preavviso di almeno tre giorni.

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.

3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 1. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina o trenta giorni dalla conferma ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari aggiornano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e li trasmettono alla Struttura commissariale per le conseguenziali attività, insieme: a) ad una verifica di coerenza, compatibilità e conformità con la situazione economica finanziaria dell'ente; b) ai seguenti documenti contabili adottati e approvati: bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico per l'esercizio in corso, conto consuntivo annuale degli ultimi 5 esercizi e ultimo preconsuntivo; c) alla sintetica relazione sulla gestione dell'esercizio in corso, con la indicazione delle criticità e delle soluzioni adottate, con la descrizione delle attività svolte, in corso e programmate, nella competenza, in materia di prevenzione della corruzione, di tutela della privacy, di sicurezza dei pazienti e delle infrastrutture, di gestione del rischio clinico e in materia antinfortunistica; d) alla prima analisi della situazione della debitoria con particolare riferimento ai crediti commerciali e alle azioni esecutive e ai pignoramenti notificati o comunque noti per pagamenti scaduti nel 2016 o nelle annualità successive.

5. In caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti indicati al precedente comma 4 o di inoltro di atti evidentemente errati nella sostanza o incompleti, la Struttura commissariale diffida il vertice aziendale a provvedere ed assegna un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Scaduto il termine, la Struttura commissariale dichiara la decadenza dell'intero vertice apicale dell'azienda, provvede ai sensi del precedente comma 3 nelle more della nomina di un nuovo vertice aziendale e informa il Procuratore della Repubblica competente e il Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Calabria, nonché il Prefetto della provincia.

6. Nel caso di bilanci consuntivi interessati da procedimenti penali o erariali, gli stessi



mantengono la loro funzione e devono essere integrati dalla attestazione delle sopravvenienze accertate o della integrazione del fondo rischi per le manifestazioni oggetto del procedimento non ancora acquisite, che dovranno trovare capienza tra le poste contabili dell'esercizio finanziario 2021.

7. Nel corso dell'anno 2022, i vertici delle Aziende sanitarie descrivono in ogni atto deliberativo la coerenza sostanziale della spesa con gli obiettivi del Piano di rientro e dei Programmi Operativi vigenti, al di là della circostanza che l'intervento discenda dalla avvenuta approvazione del bilancio preventivo. Nel caso in cui vi sia l'ineludibile urgenza di provvedere, tale descrizione dovrà essere formalizzata entro 10 giorni con una integrazione alla deliberazione. La Struttura commissariale verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.

8. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

9. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti. 8-*bis*. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con la Struttura commissariale, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19."

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3.

*(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria)*

1. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, la Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza Sanitaria e provvede con le procedure d'urgenza a legislazione vigente all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, provvede con analoghi poteri al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva e alla operatività della rete dell'emergenza urgenza e delle reti collegate. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto e può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Per gli appalti di importo inferiore alla

soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che la Struttura commissariale può esercitare in relazione al singolo affidamento. La Struttura commissariale può, infine, adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni descritte, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

2. La Struttura commissariale aggiorna il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,) e, altresì, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. L'indicato Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse."

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

*(Supporto e collaborazione alla Struttura commissariale del Governo)*

1. La Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1, entro sei mesi, rassegna al Ministro dell'Economia e delle Finanze le criticità sistemiche in tema di corretta allocazione delle risorse pubbliche emerse nel corso dell'attività indicata al comma 1 dell'art. 1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze interessa il Comandante Generale della Guardia di Finanza e, se ritenuto, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i consequenziali interventi di sostegno all'attività di risanamento avviata dal Governo e assegnata alla Struttura Commissariale.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura Commissariale può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.

3. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono prestati con le spese di missione e quelle, ove previsto, per il lavoro straordinario a carico della contabilità speciale accesa con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 1.

e) all'articolo 6, i commi 2 e 3 sono soppressi;

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli atti adottati la responsabilità contabile e amministrativa dei componenti della Struttura commissariale del Governo di cui all'articolo 1 è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo di chi li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dagli esperti e consulenti di cui al comma 6 dell'articolo 1. Gli atti adottati dalla Struttura commissariale sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere."

2) il comma 2 è soppresso."

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga alla disciplina prevista dal comma 1, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.»

16.0.3

[Misiani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

«Art. 16-bis

*(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)*

1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia. Il predetto parere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresì, a cura dell'Agenzia, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4,

comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-*bis* del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo sviluppo di progettualità innovative e sostenibili per la riqualificazione e la valorizzazione, anche ambientale e sociale, del patrimonio immobiliare statale, l'Agenzia del demanio può utilizzare la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi dal 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che potrà svolgere anche attività di *project management*, nonché funzioni di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione degli interventi di rifunionalizzazione, inclusa la direzione dei lavori.»

16.0.4

[Di Piazza](#), [Leone](#), [Campagna](#), [Catalfo](#), [D'Angelo](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana).*

1. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.

2. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al precedente comma, gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 50 per cento.

3. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 30 novembre 2021.

4. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Gli enti locali della Regione siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura del 50 per cento.».

16.0.5

[Giammanco](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)*

1. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

2. Il Governo autorizza il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana, al 30 novembre 2021.

3. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo art. 28, della legge 196/2009;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 190/2014;

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.6

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 16-bis.

*(Revisione dei termini di deliberazione TARI)*

1. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»

16.0.7

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Proroga invio delibere Tari)*

1. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Limitatamente agli anni 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022"».

16.0.8

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16 bis

*(Revisione dei termini di deliberazione TARI)*

1. A decorrere dall'anno 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»

16.0.9

[Floris, Sciascia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)*

1. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 691 è sostituito dal seguente:

"691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".»

16.0.10

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)*

1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: "691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".»

16.0.11

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 16-bis.

*(Affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti)*

1. L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".»

16.0.12

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 16-bis.

*(Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti)*

1. L'articolo 1, comma 792, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è così sostituito: "gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973"»

16.0.13

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti)*

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera f), è sostituita dalla seguente: "f) gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;"».

16.0.14

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Definizione aree comunali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 818 è sostituito dal seguente: "818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

b) il comma 837 è sostituito dal seguente: "837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"»

16.0.15

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 16-bis.

*(Definizione aree comunali)*

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

"818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

"837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"»

16.0.16

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 16-bis.

*(Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria)*

1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

16.0.17

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis



*(Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria)*

1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

16.0.18

[Iannone](#), [de Bertoldi](#), [Maffoni](#), [Drago](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 16-bis.

*(Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria)*

1. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»

16.0.19

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale)*

1. L'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.»

16.0.20

[Dell'Olio](#), [Puglia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Misure urgenti per le imprese di pubblico esercizio)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

16.0.21

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.»

16.0.22

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.16-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.»

16.0.24

[D'Alfonso](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«**Art. 16-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore."».

16.0.25

[Pittella, D'Alfonso](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

16.0.26

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Modifica dell'articolo 3, comma 3, 5 e 6 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118)*

1. All'articolo 3, ai commi 3, 5 e 6, del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sostituire le parole "presso le camere di commercio

industria artigianato e agricoltura del capoluogo della regione" con le seguenti: "presso le camere di commercio industria artigianato e agricoltura ove l'imprenditore ha la propria sede legale"»

16.0.27

[Misiani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 31 dicembre 2023)*

1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, possono non applicare le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) rispetto di un parametro non superiore a 15 mq/addetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministrazioni statali.»

16.0.28

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis

1. Ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, trovano applicazione con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. I Documenti Unici di Regolarità Contributiva emessi nel periodo di vigenza della norma, sono riesaminati ad istanza degli interessati.»

16.0.29

[Bagnai](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 16-bis.

*(Disposizioni in materia di offerta pubblica iniziale)*

1. Al fine di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico delle società a partecipazione pubblica, nonché favorire il finanziamento di progetti industriali di sviluppo, le società *in house providing*, in alternativa alla richiesta di risorse finanziarie all'ente pubblico o enti pubblici controllanti, procedono mediante offerta pubblica di sottoscrizione o vendita di propri titoli di partecipazione al capitale, di titoli convertibili in partecipazione al capitale ovvero di altri prodotti o

strumenti finanziari mediante la quotazione di partecipazioni di minoranza sui mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione europea in ottemperanza al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento e in osservanza delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ferma restando la natura di articolazioni funzionali dell'amministrazione delle società *in house providing*.

2. Le offerte al pubblico di cui al primo comma e ogni altro atto dispositivo delle azioni ovvero strumenti finanziari della società *in house* successivo alla loro quotazione non comportano la perdita del requisito del controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici controllanti, né l'assunzione da parte di soggetti privati di forme di controllo, di poteri di veto ovvero dell'esercizio di un'influenza dominante sulla società *in house providing*.

3. Qualora l'offerta pubblica iniziale avvenga nel rispetto del precedente comma, le società *in house providing* mantengono ovvero ricevono affidamenti diretti da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici controllanti.

4. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo.»

16.0.30

[Ciriani](#), [de Bertoldi](#), [Drago](#), [Maffoni](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 16-bis

1. Ai fini dell'accelerazione della spesa pubblica, i comuni che nel corso del quinquennio 2021-2025 presentano entrate da alienazione delle reti del gas a seguito dell'espletamento di una procedura a evidenza pubblica sono autorizzati ad applicare le suddette entrate al solo fine di rimborsare eventuali oneri contrattuali di parte corrente dovuti al gestore uscente e limitatamente agli oneri da rimborsare in conseguenza agli esiti risultanti dalla precedente gara d'ambito per l'assegnazione della gestione delle reti».

16.0.32

[Pittella](#), [Matrisciano](#), [D'Alfonso](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Poligrafici)*

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 1,3 milioni per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.0.33

[Damiani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.16-bis

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 788 alla fine aggiungere le seguenti parole "diverse da quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio";

b) Al comma 792 lettera b) sostituire le parole "a centottanta giorni" con le parole "a sessanta giorni";

c) Al comma 792 lettera c) al terzo periodo, dopo le parole "Il soggetto legittimato alla riscossione forzata" aggiungere "se diverso da quello che ha notificato l'atto di accertamento esecutivo";

d) Al comma 792 lettera d) l'inciso "debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente" è soppresso e le parole "affidate in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata" sono soppresse e sostituite dalla parola "effettuata";

e) Al comma 793 alla fine del primo periodo, dopo la parola "qualificazione" aggiungere le parole "organizzati dalle associazioni di categoria, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze";

f) Al comma 808 le parole "alle condizioni e" sono soppresse;

g) Al comma 807 dopo le parole "interamente versati" sostituire le parole "o tramite polizza assicurativa o fidejussoria bancaria" con le parole "con le modalità previste dal codice civile"»

16.0.34

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 16-bis.

*(Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate)*

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,". Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."»

16.0.35

[Conzatti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Regime di demanialità per i beni del Comun General de Fascia)*

1. I beni di cui al secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, appartenenti all'ente istituito dall'articolo articolo 102, comma 3, del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono assoggettati al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico».

16.0.36

[Pittella](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Riorganizzazione dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù)*

1. Al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100.000 euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.»

16.0.37

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 16-bis.

*(Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale)*

1. L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.»

16.0.38

[Perosino](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 16-bis.

*(Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere)*

1. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.»

16.0.39

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Presupposti del canone)*

1. Al comma 819 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "suolo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";

b) alla lettera b), la parola "privato" è sostituita dalle seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica".»

16.0.40

[Mallegni, Floris, Sciascia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.16-bis.

1. Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) alla lettera a), dopo le parole "suolo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la



servitù di pubblico passaggio";

ii) alla lettera b), la parola "privato" è sostituita con le seguenti: "privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica".»

16.0.41

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Modifiche all'apparato sanzionatorio)*

1. Al comma 821 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";

b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

"h-bis) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

h-ter) la sanzione di cui alla lettera h-bis) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

h-quater) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

h-quinquies) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone."»

16.0.42

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021"».

16.0.43

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere)*

1. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano comunque pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.»

16.0.44

[Damiani](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

1. All'articolo 1, comma 808 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 le parole "30 giugno 2021", sono sostituite dalle parole "30 giugno 2023".»

16.0.45

[Paroli](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 1 comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

"La suddetta detrazione si applica a tutti i fabbricati, regolarmente assegnati o assegnabili dagli istituti autonomi per le case popolari (LACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, con esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, di cui all'articolo I comma 741, lettera c), numero 3) della legge 27 dicembre 2019, n.160, che non sono soggetti ad IMU."»

16.0.46

[Paroli](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. L'articolo 1, comma 741, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n.160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, anche se di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, assegnati agli aventi diritto o in attesa di assegnazione, atteso che gli alloggi di detti Enti svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

16.0.47

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

"818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

"837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti"».

16.0.48

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Condizioni per l'adozione dei programmi di potenziamento delle entrate)*

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."»

16.0.49

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Determinazione tariffe massime CUP)*

1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021".»

16.0.50

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Al comma 820, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "del comma 819"." sono sostituite con le seguenti: "del comma 819, di esclusiva competenza comunale,"»

16.0.51

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Al comma 821, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita con la seguente: "h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471";

b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

"i) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

j) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

k) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

l) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone."»

16.0.52

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite con le seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento".»

16.0.53

[Paroli](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. L'articolo 13, comma 2, lett. b), del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si interpreta nel senso che:

"L'imposta municipale propria non si applica, altresì ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, anche se di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (LACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, assegnati agli aventi diritto o in attesa di assegnazione, atteso che gli alloggi di detti Enti svolgono la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della

coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato."»

16.0.54

[Mallegni](#), [Floris](#), [Sciascia](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate)*

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da "ed il rendiconto" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,";

b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296."»

16.0.55

[Biti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Disposizioni in materia di imposta municipale delle Fondazioni)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano altresì agli immobili di proprietà delle Fondazioni i cui statuti siano stati approvati con Regio Decreto purché destinati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.»

16.0.56

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)*

1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite dalle seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento".»

16.0.57

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Canone relativo alla diffusione messaggi pubblicitari)*

1. Al comma 820 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "del comma 819"

sono sostituite dalle seguenti: "del comma 819, di esclusiva competenza comunale,".»

16.0.58 (testo 2)

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Botto](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Lezzi](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di usura)*

1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente: "Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito."

2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,".»

17.1

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La quota relativa alla distribuzione degli utili di esercizio, maturati a decorrere dall'anno 2021 dalla gestione del Fondo Nazionale del Turismo di cui all'art. 178 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, spettante al ministero del Turismo, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad un apposito Fondo da istituire presso lo stesso Ministero del Turismo, destinato annualmente ad interventi ed iniziative di rilancio e promozione del settore turistico.»

17.2

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 178, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPESS volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo", come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46/2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".»

17.0.1

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, per l'anno 2021, dell'importo dello stanziamento di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzato al 31 dicembre 2021.

2. Le risorse di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

3. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

17.0.2

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 7, commi 4 e 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 75 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

17.0.3

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 5 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

17.0.4

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 50 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

17.0.5

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 100 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

17.0.6

[Montani](#), [Borghesi](#), [Siri](#), [Bagnai](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 17-bis

1. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, pari a 30 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

1.1000/1

[Vitali](#)

Precluso

*All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1», al comma 1, sostituire parole: «entro il 9 dicembre 2021», con le seguenti: «, ognuno con la stessa cadenza trimestrale successiva a partire, il primo versamento, dall'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data terminale del piano originario di rateazione.»*

1.1000

Le Commissioni riunite

Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

*(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)*

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021."».



1.0.14 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 1-bis

*(IRAP - proroga versamento)*

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".

2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni".».

2.7 ([id. a 2.8, 2.10 e 2.11 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «centocinquanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».*

2.14 ([id. a 2.13 (testo 2)])

Le Commissioni Riunite

Precluso

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine di cui al comma 1 è altresì fissato per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

3.0.1000/1

[Toffanin](#), [Sciascia](#), [Perosino](#), [Floris](#), [Serafini](#), [De Poli](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Gallone](#), [Papatheu](#)

Precluso

*All'emendamento 3.0.1000, al capoverso «Art. 3-bis», comma 1, capoverso «5.», sopprimere il primo periodo.*

3.0.1000

Le Commissioni Riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"5. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti

pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."».

3.0.2000 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuarsi a norma dell'art. 144 del d.l.19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.»

3.0.5000 ([id. a 3.0.4 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 6.0.31 (testo 2) e 6.0.32 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-bis

*(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)*

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.2 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell' 11 febbraio 1929.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è

decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.»

5.6

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "12 mesi" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi"».

5.2000 ([id. a 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2) e 5.22 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 4-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

b. dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»

5.36

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

5.37

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022"».

5.38

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e

2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022"».

5.56

Le Commissioni riunite

Precluso

*Sopprimere il comma 14.*

5.3000 ([id a 5.122 (testo 2), 5.133 (testo 2) e 5.163 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

a) Poste Italiane S.p.a.;

b) le banche;

c) le società di gestione del risparmio;

d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;

g) le imprese di assicurazioni."»

5.82 (id. a 5.84)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

5.85 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milione di euro."»

5.92 (testo 2) ([id. a 5.98 (testo 2), 5.132 (testo 2) e 5.0.72 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a. per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b. per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.»

5.118 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;".

15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-bis), inserita nell'articolo 72, comma 1, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»

5.121

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da "ad esclusione di quelle" a "organizzazioni nazionali" sono soppresse;

2) al quinto comma, le parole ", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati" nonché le parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;

3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;

b) all'articolo 10, dopo il comma terzo, sono inseriti i seguenti: "L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."

*15-ter.* In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*15-quater* Le disposizioni di cui ai commi 15-bis e 15-ter rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.»

5.125 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Ai fini del presente testo unico per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.";

2) al comma 3:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;"

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis;"

2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) utilizzato, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b);";

2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;"

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis L'esonero di cui al comma 3, lettera a), trova

applicazione anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al Regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco.";

b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";

c) all'articolo 30:

1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";

2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";

d) dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

**"Art. 30-bis**

*(Circolazione dell'acole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati)*

1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.";

e) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

**"Art. 33-bis**

*(Piccole distillerie indipendenti)*

1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

f) all'articolo 35:

1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle superiori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.";

2) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-ter.1 Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.";

g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici



NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";

h) dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

"Art. 37-bis

*(Piccolo produttore indipendente di vino)*

1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale.. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."

i) all'articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i prodotti", a: "le seguenti condizioni:", sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";

l) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis

*(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)*

1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositarlo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli elementi forniti dalla Direzione generale \*\*\*\* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."

m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso stabilimento non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.»

5.0.12 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base".

2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.»

5.0.15

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, dopo le parole: "non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica"».

5.0.47 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(modifiche al comma 3-bis dell'art. 49 del D. Lgs n. 231/2007)*

1. All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto", le seguenti parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito"».

5.0.55 ([id. a 5.0.56 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Il comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatosi prima del 19 maggio 2020.».

5.0.63 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Misure a sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare)*

1. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Bed and Breakfast a gestione familiare";

b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast", sono aggiunte le seguenti: "a gestione familiare".».

5.0.65 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Le prestazioni di cui al primo comma, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore dei servizi di cui al numero 4 del medesimo primo comma.".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16.».

5.0.81

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'Agente della riscossione.)*

1. L'Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla

competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

5.0.93

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

*(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)*

1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti."

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

5.0.100 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "situati nel territorio comunale" sono aggiunte le seguenti "o in comuni diversi" e in fine ", scelto dai componenti il nucleo familiare."».

6.1001

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «dai soggetti indicati al comma 1» con le seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2»*

*Conseguentemente al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2».*

6.0.19 (testo 2)

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Steger](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 74, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) Al comma 1, sostituire le parole: "le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo," con le seguenti: " i domini collettivi di cui alla Legge 20 novembre 2017, n. 168,".»

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

7.1001

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 2, dopo le parole: «pari a 100 milioni di euro» inserire le seguenti: «per l'anno 2021».*

*Alla rubrica, sostituire le parole: «Fondo automotive» con le seguenti: «del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni».*

7.5 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»*

7.0.44 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

*«Art. 7-bis.*

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di

veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate ed effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi con il decreto di cui al comma 10 - bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10 - bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.";

b) al comma 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "All'autorizzazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241";

c) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:

a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:

1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;

2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;

3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.".

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano, altresì, efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10 - bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo, come sostituito dal presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e

di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi.»

7.0.47 (testo 2)

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Siri](#), [Montani](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Romeo](#), [Pizzol](#), [Alessandrini](#), [De Vecchis](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di Registro Nazionale dei debiti)*

1. All'articolo 8-ter, comma 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole "connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati." sono aggiunte le seguenti: "In caso di somme oggetto di ricorso giurisdizionale amministrativo sono considerate dovute ed esigibili esclusivamente quelle accertate con sentenza passata in giudicato".».

8.1001

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis» apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al terzo periodo, sostituire le parole: «apposita domanda telematica» con le seguenti: «apposita domanda in via telematica»;*

2) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: «monitoraggio dei limiti» con le seguenti: «monitoraggio del rispetto dei limiti» e le parole: «delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora» con le seguenti: «delle domande ricevute; qualora».*

9.1001

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «l'INPS provvede al monitoraggio» inserire le seguenti: «del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 7 sopprimere il quarto periodo.*

9.0.8 (testo 2) (già 14.0.2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9-bis

1. L'articolo 12 bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è sostituito dal seguente:

"Art. 12-bis

*(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)*

1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall' 8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino ad un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

11.1001

Le Commissioni riunite

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «decreto-legge n. 41 del 2021,» fino a «e le risorse dell'articolo» con le seguenti: «del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, sono rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo»;*

2) *al comma 8, al terzo periodo, sostituire le parole: «dal divieto» con le seguenti: «dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «sono esclusi dal divieto» con le seguenti: «sono esclusi dalla predetta applicazione»;*

3) *al comma 9, sostituire le parole: «di cui all'articolo 50-bis, comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6».*

11.16 (testo 2) ([id. a 11.2 (testo 2) e 11.8 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

11.28 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022."»

11.0.3 (testo 3) ([id. a 11.36 (testo 3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*



«Art. 11-bis

*(Fondo Nuove Competenze)*

1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 20 luglio 2021 n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n.125 sono attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.»

11.0.1000 ([già 11.10 (testo 3) id. a 11.0.7 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11-bis

*(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)*

1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti CISOA di cui all'articolo 8, comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.»

12.2 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5- bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.»

12.0.4 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia Nazionale dei Lincei è autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a n. 5 unità, di cui n. 3 di area C, posizione economica C1, e n. 2 di area B, posizione economica B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 58.000 a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e ad euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.0.9 (testo 2) ([id. a 12.0.10 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)*

1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti "nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture."

c) al quarto periodo dopo le parole "alle attività assistenziali svolte si applicano" sono inserite le seguenti ",per quanto riguarda le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale," e in fine, dopo le parole "del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti "e per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza".»

12.0.16 (testo 2) ([id. a 8.0.6 (testo 2), 8.0.7 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2) e 8.0.10 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)*

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663

convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.»

12.0.52 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)*

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla *start-up* ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività;

4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno

2025, 10,85 per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.»

13.1001

Le Commissioni riunite

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera c), numero 4.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la parola: "ammette" è sostituita dalla seguente: "ammettono"».

b) *al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole:* «pericolo per la tutela della salute» *con le seguenti:* «pericolo per la salute».

c) *al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso «1-bis», sostituire le parole:* «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e)"».

13.25 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo dopo le parole:* «senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» *inserire le seguenti parole:* «ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,»;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»

13.34 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:*

«2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50».

13.56 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 14, sostituire le parole:* «il ricorso si intende

accolto» *con le seguenti*: «il provvedimento di sospensione perde efficacia».

13.57 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"*b-bis*) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività."

*d-ter*) all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"*a*) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti."

*d-quater*) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

"*f-bis*) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate."

*d-quinquies*) all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"*8-bis*. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto."

*d-sexies*) all'articolo 37:

1) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo: "L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato."

2) dopo il comma *7-bis* è aggiunto il seguente:

"*7-ter*: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi."

*d-septies*) all'articolo 55, comma 5:

1) alla lettera c) dopo le parole: "commi 1, 7" è inserito il seguente: "*7-ter*)"

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), *b-bis*), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed *8-bis*)."

d-*octies*) all'articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine le seguenti: "ed f-*bis*."»

13.58

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-*bis*) all'articolo 37:

1) al comma 2 è inserito il seguente capoverso:

"Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa."

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso."»

13.60

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti «, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».*

13.66

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso "8-bis", dopo le parole: «comunicano», inserire le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679»;*

b) *al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.»*

13.71

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-*bis*) all'articolo 52, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022"»

13.74

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001", sono inserite, in fine, le seguenti: "aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti"».

13.84 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente."».

13.97 (testo corretto)

Le Commissioni riunite

Precluso

All'Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente: «12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto».

Conseguentemente inserire come importo somma aggiuntivo le parole: «euro 3.000».

13.108

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.»

13.0.24 (testo 2)/1

[Granato](#)

Precluso

All'emendamento 13.0.24 (testo 2), al comma 1, capoverso «1.», primo periodo, sostituire le parole: «responsabilità civile, amministrativa e penale» con le seguenti: «responsabilità civile e amministrativa».

13.0.24 (testo 2)/2

[Granato](#)

Precluso

All'emendamento 13.0.24 (testo 2), al comma 1, capoverso «1.», primo periodo, sostituire le parole: «responsabilità civile, amministrativa e penale» con le seguenti: «responsabilità amministrativa».

13.0.24 (testo 2)/3

[Granato](#)

Precluso

All'emendamento 13.0.24 (testo 2), al comma 1, capoverso «1.», terzo periodo, sostituire le parole: «, con la diligenza del buon padre di famiglia» con le seguenti: «, in relazione alle loro competenze e ferma restando l'ordinaria diligenza,».

13.0.24 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici."»

15.1001

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 5, dopo le parole: «la spesa di euro 1.659.477» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2021».*

*Alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» inserire le seguenti: «dell'incremento di personale per l'operazione».*

15.0.7 (testo 5)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

*«Art. 15-bis.*

*(Misure urgenti in favore degli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)*

1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 con delibera degli organi competenti corredata da una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei ministeri vigilanti da rendersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti.»

16.10 (testo 3)



Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.»

16.10000 [già 16.1000 come subemendato da 16.1000/1 (testo 2) (I)]

Le Commissioni riunite

Precluso

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 7, le parole: «a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «alle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021»;

b) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione Siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di parte corrente e le Entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 1:

a) 10% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento;

b) 20% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento;

c) 65% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento;

d) 5% alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 243 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c);

e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'art. 52 del decreto legge n. 73/2021 e di cui all'art. 38 del decreto legge n. 34/2019.

8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo procapite

risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, superiore a euro 700, è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'articolo 38, comma 1-*septies* del decreto legge 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

*8-sexies.* Il contributo di cui ai commi *8-bis* e *8-quinquies.* è iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*8-septies.* Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo del presente comma concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.

*8-octies.* Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento delle attività di cui al medesimo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata alle regioni e province autonome che abbiano completato le attività di cui allo stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.

*8-nonies.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

*c) il comma 11, è sostituito dal seguente: «11. Agli oneri derivanti dai commi 1,2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per il 2021, 9 e 10, si provvede ai sensi dell'articolo 17.»*

*d) dopo il comma 11, inserire il seguente: «11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:*

*a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;*

*b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

*c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-*quater*, comma 4 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;*

*d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;*

*e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

*f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»*

16.22 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*«10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 386 del 26 luglio 1975, per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità.»*

16.0.2 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Misure di rafforzamento di Agenas e del Servizio sanitario della Regione Calabria)*

1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali di supportare le attività dei Commissari ad acta per l'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Agli oneri pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo."

2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria:

a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal Commissario ad acta, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;

b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31/12/2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal Commissario ad acta, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito in legge 30 dicembre 2020, n. 181 e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente articolo. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31/12/2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria il corrispondente debito si intende non dovuto;

c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso disponendo

l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalità operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo di intesa previsto dall'articolo 5, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150. A tal fine la Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera pari ad euro 1.517.491 per il 2022, ad euro 2.075.280 per il 2023 e 2.507.757 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della Gestione sanitaria accentrata (GSA) del Servizio sanitario della Regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio è autorizzata, per la predetta gestione della GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di una unità dirigenziale e di quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il Commissario ad acta ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il menzionato contingente di personale può essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024 la regione Calabria è autorizzata a conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

e) sull'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

f) è autorizzato nell'ambito del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

g) al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al Servizio sanitario della regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesoreri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2025.

3. Il comma 2 trova applicazione nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi

sanitari della Regione Calabria. In tali termini ogni riferimento al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria.»

16.0.3 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente*

«Art. 16-bis

*(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)*

1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresì, a cura dell'Agenzia, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni

agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze sw sono incrementati in misura pari al cinquanta per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole "Difesa servizi S.p.A.," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del Demanio,".

9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera anche utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi dal 162 a 170 e 106 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

16.0.23

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Modifiche al regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710)*

1. All'articolo 14-*quater* del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente: "I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-*bis*, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".».

16.0.24 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art. 16-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030».

16.0.25 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«**Art. 16-bis**

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

16.0.27 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*



«Art. 16-bis

*(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per società pubbliche)*

1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- i. classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- ii. rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
- iii. il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministrazioni statali.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872 della l. 30 dicembre 2018, n.145 e al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non vengono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate.»

16.0.31

Le Commissioni riunite

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 16-bis

*(Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023)*

1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitali della cultura italiana" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di

proprietà dello Stato insistenti nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»

17.1001

Le Commissioni riunite

Precluso

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: «articoli 2, 4,» inserire la seguente: «5,».*

Coord. 1

Le Commissioni riunite

Precluso

### **Art. 3**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dopo le parole "rateazione» con le seguenti: «dopo la parola: "rateazione»*

### **Art. 5**

*Al comma 3:*

*sostituire le parole: «L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: "Per l'esercizio» con le seguenti: «All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Per l'esercizio»;*

*sostituire le parole: «il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione» con le seguenti: «il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione»*

*Al comma 4, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» con le seguenti: «Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».*

*Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 31 e seguenti» con le seguenti: «agli articoli 31 e seguenti».*

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «sono definite» con le seguenti: «sono definiti».*

*Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «Conferenza Stato - città» con le seguenti: «Conferenza Stato-Città».*

*Al comma 14, sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica».*

*Al comma 15, sostituire la parola: «valutati» con la seguente: «valutate».*

### **Art. 6**

*Al comma 2, sostituire le parole: «approvato con il decreto» con le seguenti: «di cui al decreto»*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «in idonea documentazione» con le seguenti: «mediante idonea documentazione»;*

*Alla rubrica, sostituire le parole: «disciplina del patent box» con le seguenti: «disciplina del*

cosiddetto "patent box"»

**Art. 8**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «articolo 71 del decreto» con le seguenti: «articolo 71 del testo unico di cui al decreto».*

**Art. 9**

*Al comma 3, sostituire le parole: «di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata» con le seguenti: «o di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata»*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e nel limite di spesa» con le seguenti: «, nel limite di spesa».*

**Art. 10**

*Al comma 1, sostituire le parole: «di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» con le seguenti: «di Alitalia - Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa».*

*Al comma 2, dopo le parole: «del 7 aprile 2016,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016,».*

**Art. 11**

*Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» inserire le seguenti: «del presente articolo».*

*Al comma 11, sostituire le parole: «e a 108 milioni» con le seguenti: «e in 108 milioni».*

*Al comma 12, alinea, dopo le parole: «per l'anno 2021» e dopo le parole: «per l'anno 2023» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».*

**Art. 13**

*Al comma 1, lettera b), numero 1.1, sostituire le parole: «e locale» con le seguenti: «e locale,».*

*Al comma 1, lettera b), numero 2.2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» e dopo le parole: «per la trasformazione digitale» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».*

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,» e sostituire le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» con le seguenti: «dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».*

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «data di entrata in vigore» con le seguenti: «data dell'entrata in vigore».*

*Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 4-bis:*

*dopo le parole: «decreto del Ministro de lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «da adottare» e sopprimere le parole: «da dottarsi»;*

*sostituire le parole: «articolo 5 del decreto» con le seguenti: «articolo 5 del regolamento di cui al decreto».*

*Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 4, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.» con le seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008».*

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14»:*

*al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 20 e 21» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».*

*al comma 2, sostituire le parole: «Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero» con le seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero»;*

*al comma 5, sostituire le parole: «Ai provvedimenti del presente articolo» con le seguenti: «Ai provvedimenti di cui al presente articolo»;*

*al comma 7, sostituire le parole: «prevista dall'articolo 46, trovano applicazione» con le seguenti: «prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano»;*

*al comma 9, lettera d), sostituire le parole: «fino a cinque lavoratori» con le seguenti: «qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori»;*

*al comma 10, dopo le parole: «lettere d) ed e)» inserire le seguenti: «del comma 9»;*

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro» inserire le seguenti: «e delle politiche sociali».*

*Al comma 2, sostituire le parole: «del CCNL comparto Funzioni Centrali» con le seguenti: «del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali».*

*Al comma 6, sostituire le parole: «ai sensi dell'art. 17» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17».*

#### **Art. 14**

*Al comma 3, sostituire le parole: «pari a euro» con le seguenti: «pari a» e le parole: «e per 1.839.431 euro» con le seguenti: «e a 1.839.431 euro».*

*Al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «lett. a).» con le seguenti: «lettera a)».*

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «9-quinquies» con le seguenti: «, nonché 9-quinquies».*

#### **Art. 15**

*Al comma 5, dopo le parole: «attraverso l'impiego» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».*

#### **Art. 16**

*Al comma 6, sostituire le parole: «la regione Sicilia» con le seguenti: «la Regione siciliana».*

*Al comma 7, sostituire le parole: «Trentino Alto Adige» con le seguenti: «Trentino-Alto Adige» e le parole: «di Trento e Bolzano» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano».*

*Al comma 9, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo» e le parole: «relativi cronoprogramma» con le seguenti: «relativi cronoprogrammi».*

#### **Art. 17**

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 339» con le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 339» e le parole: «di cui al dell'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo».*

*Al comma 2, dopo le parole: «di 187 milioni» inserire le seguenti: «di euro».*

*Al comma 3:*

*all'alinea, sostituire le parole: «saldo netto da finanziare di cassa in» con le seguenti: «saldo netto da finanziare di cassa, a»;*

*alla lettera a), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;*

*alla lettera b), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020»;*

*alla lettera i), sostituire le parole: «legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa»;*

*alla lettera m), sostituire le parole: «, 165 milioni» con le seguenti: «e a 165 milioni di euro» e le parole: «gestione della tesoreria, azione 1- Interessi» con le seguenti: «gestione della tesoreria", azione "Interessi» e dopo le parole: «tutela della finanza» inserire la seguente: «pubblica»;*

*alla lettera o), sostituire le parole: «, euro 34.304.000» con le seguenti: «e a euro 34.304.000»;*

*alla lettera r), sostituire le parole: «e 173,7 milioni» con le seguenti: «, 173,7 milioni» e le parole: «e 298,369 milioni» con le seguenti: «, 298,369 milioni».*

*All'allegato I:*

*al numero 11, sostituire le parole: «Mancanza protezione» con le seguenti: «Mancanza di protezione».*

*Alla Tabella 1:*

*sostituire le parole: «Casale sul sile» con le seguenti: «Casale sul Sile», le parole: «Castelfranco veneto» con le seguenti: «Castelfranco Veneto», le parole: «Castello di Godeco» con le seguenti: «Castello di Godego», le parole: «Codogné» con le seguenti: «Codognè», le parole: «Godega sant'urbano» con le seguenti: «Godega di Sant'Urbano», le parole: «Maserada sul Pive» con le seguenti: «Maserada sul Piave», le parole: «Refronteolo» con le seguenti: «Refrontolo» e le parole: «Riese PIO X» con le seguenti: «Riese Pio X».*

*Allegato B*

### **Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2426 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- in merito all'articolo 2 sul prolungamento del termine per il pagamento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate tra il 1° e il 31 dicembre 2021, viene confermato il carattere prudenziale della stima degli effetti sul gettito;
- con riguardo all'articolo 4, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno in corso le risorse che l'Agenzia delle entrate deve erogare all'Agenzia delle entrate-Riscossione, si evidenzia che le maggiori risorse previste, a garanzia dell'equilibrio economico, non dipendono da maggiori fabbisogni di spesa, bensì da una flessione dei ricavi strettamente legati alla riscossione (ossia gli aggi);
- sono forniti elementi integrativi della relazione tecnica con riguardo all'articolo 5, commi da 7 a 12, laddove consentono la regolarizzazione della posizione fiscale dei soggetti che abbiano usufruito in modo non corretto del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- vengono prodotti elementi integrativi a sostegno della fondatezza delle stime di cui agli articoli 8, sull'equiparazione del periodo di quarantena alla malattia, e 9 sui congedi parentali;
- viene confermata la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo 10 in materia di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner;
- sono forniti elementi volti a suffragare la stima degli oneri derivanti dall'articolo 11, commi da 1 a 3, in materia di integrazione salariale, nonché dal comma 11 sul limite delle minori entrate contributive per i contratti di rioccupazione;
- con riferimento ai commi 16 e 17 del medesimo articolo 11, recanti la proroga dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa in Sicilia, si conferma che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa effettuate nella disposizione di copertura trovano adeguata capienza, secondo le risultanze di monitoraggio disponibili;
- vengono forniti elementi di dettaglio volti a suffragare la corretta quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 13, commi 2 e 3, relativi, rispettivamente, all'assunzione di ulteriori unità di personale da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Arma dei carabinieri;

- in merito all'autorizzazione di spesa in conto capitale di cui all'articolo 16, comma 3, volta al potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, viene confermata l'immediata spendibilità delle risorse entro il termine del corrente esercizio finanziario;
  - con riguardo al comma 10 del medesimo articolo 16, che prevede l'assegnazione di risorse a determinati Comuni a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, si segnala che il riferimento al 1° gennaio 2022 contenuto nella relazione tecnica non è finalizzato a stabilire che il pagamento debba avvenire il 1° gennaio 2022, bensì a determinare l'ammontare degli interessi, ferma restando l'erogazione delle risorse nel corrente anno, evitando così ricadute negative sul fabbisogno e sull'indebitamento netto;
  - con riferimento alla copertura finanziaria recata dall'articolo 17, comma 3, lettera *f*), viene data conferma della disponibilità delle relative risorse;
  - circa l'articolo 17, comma 3, lettera *m*), che dispone una riduzione delle risorse destinate al pagamento degli interessi maturati sui conti fruttiferi aperti presso la tesoreria statale, si rappresenta che, a seguito dell'aggiornamento dei tassi di interesse per l'anno in corso e tenuto conto che il nuovo meccanismo di riconoscimento degli interessi riduce le oscillazioni dei tassi utilizzati per la remunerazione dei conti di tesoreria, è stato possibile rideterminare lo stanziamento assegnato e ridurlo nella misura degli importi indicati,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: le risorse utilizzate a copertura dall'articolo 17, comma 3, lettera *l*) - pari a 10 milioni di euro sia per il 2022 sia per il 2023 - rivestono natura di conto capitale, a fronte di oneri di parte corrente, con conseguente dequalificazione della spesa.

**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Steger nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426**

Presidente, questo provvedimento ha il merito di essere una fotografia piuttosto fedele dell'attuale condizione. Grazie a una crescita senza precedenti, il tessuto produttivo è riuscito a tirare la testa fuori dalla crisi, ma deve fare ancora grandi sforzi per uscirne completamente.

Numerose imprese e moltissimi lavoratori sono ancora in una situazione di profonda difficoltà e hanno bisogno di sostegni concreti e immediati, soprattutto sul terreno della liquidità. Allo stesso tempo sappiamo che l'aiuto più importante passa dal generare le condizioni per una crescita sostenuta anche dopo il 2022.

Le tante ed eterogenee misure che oggi approviamo incrociano i due piani: garantire un'uscita accompagnata dagli aiuti del picco pandemico; gettare le basi per la crescita, sapendo che un punto d'ulteriore sviluppo sarà nella legge di bilancio e, naturalmente, nelle riforme e nei progetti del PNRR. Visto con quest'ottica, il Provvedimento che votiamo è sicuramente positivo. Contiene norme importanti, molte delle quali frutto del buon lavoro in Commissione, a riprova, ancora una volta, dell'importanza del lavoro parlamentare.

Qui voglio ricordare i primi articoli sulle proroghe dei pagamenti, lo stralcio delle cartelle, le nuove rateizzazioni e le possibilità di ravvedimento operoso, tutte materie su cui noi, al pari di altri gruppi, abbiamo presentato proposte che nella sostanza sono state accolte e che, mi auguro, conosceranno un successivo *step* con la manovra di bilancio.

E voglio sottolineare il nostro emendamento, assorbito da un emendamento dei relatori, con cui si è dato seguito all'accordo stipulato tra il Governo e le province autonome di Bolzano e di Trento per il riconoscimento degli importi sulle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro.

Novanta milioni per il Trentino e cento per il Sudtirolo per le entrate antecedenti al 2022 sanano finalmente un contenzioso che si protraeva da tantissimo tempo e di questo va dato atto al Governo.

Con la manovra affronteremo poi le altre questioni che riguardano le autonomie e su cui abbiamo discusso ieri col presidente Draghi.

Sempre con la manovra, occorre tornare sul patent box, visto che in Commissione non siamo purtroppo riusciti ad arrivare a una sintesi. E dovremo farlo partendo dal fatto che le imprese

lamentano le procedure troppo complicate per uno strumento che invece dovrebbe essere centrale nello stimolare l'innovazione e la competitività.

Bene poi tutte le norme sugli ammortizzatori sociali, nonché quelle sulla salute e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, un tema che deve vederci sempre più solerti, per evitare che i problemi di liquidità delle imprese si traducano in un allentamento delle misure di sicurezza. Anche per questo è importante che le spese non ricadano tutte sulle spalle delle aziende, che invece devono essere incentivate sia con norme più rigorose, ma anche con una leva fiscale di vantaggio per ogni miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza.

Concludo Presidente, con due auspici. Il primo è che l'impegno contro il Covid continui con la stessa determinazione, perché solo contenendo il virus tutte queste misure saranno efficaci rispetto agli obiettivi di risoluzione delle crisi aziendali, della crescita e dello sviluppo occupazionale.

Lo vediamo bene in Sudtirolo, dove il passaggio alla zona gialla rischia di colpire una stagione sciistica su cui si riversano grandi attese. Per questo dobbiamo fare il possibile per salvaguardarla e siamo contenti, come abbiamo detto ieri al presidente Draghi, dell'accelerazione sul nuovo *greenpass* e sulle terze dosi.

Il secondo è che la legge di bilancio deve orientarsi con ancora maggior convincimento nel sostegno al potere d'acquisto delle famiglie.

Quindi ben venga un ulteriore finanziamento delle misure contro il caro-bollette che, assieme all'aumento dell'inflazione, rischia di infliggere un duro colpo soprattutto alle fasce deboli.

E ben venga anche la rimodulazione delle aliquote IRPEF secondo uno schema che punti sul ceto medio per alimentare i consumi, ma ci vuole anche un impegno sulla detassazione delle imprese, perché le attuali stime per la riduzione dell'IRAP non sono adeguate.

Per la stessa ragione, bisogna rivedere la nuova normativa sulle detrazioni edilizie. Concordo con le ragioni che il Ministro ha perfettamente illustrato in Commissione sulla sostenibilità finanziaria del *bonus* al 110. Bisogna però mettere al riparo tutti quelli che sono partiti o che stanno per partire coi lavori. Per loro un cambio così marcato delle regole sarebbe una beffa. Allo stesso tempo bisogna andare verso una misura strutturale che dia certezze sul fronte della programmazione di famiglie e imprese e che soprattutto metta al riparo da speculazioni sui prezzi e sulle frodi, come una misura così generosa rischia di alimentare.

Ed è con tutti questi auspici che annuncio il voto favorevole delle Autonomie al provvedimento.

**Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426**

Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a votare il cosiddetto "decreto fiscale", vale a dire una delle colonne vertebrali su cui poggia l'assetto economico e fiscale del paese.

È qui, ad esempio, che si prevede un primo pezzo del finanziamento di uno dei principali provvedimenti introdotti quest'anno dal Governo: il Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia, una delle misure più significative messe in campo dal Governo Draghi, un intervento strutturale che dal gennaio prossimo verrà erogato concretamente a 7 milioni di famiglie, mensilmente, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al ventunesimo anno di età dei figli, una vera rivoluzione per il nostro Paese, a sostegno delle giovani coppie e della genitorialità.

Come Italia Viva siamo particolarmente contenti di essere riusciti, con questo provvedimento, a mettere fine a un'ingiustizia: si ripristina l'assegno di invalidità per quegli invalidi civili parziali che esercitano piccoli lavoretti dai quali derivi un reddito minimo, non soggetto ad imposizione. Si tratta di disabili ai quali era stato revocato l'assegno a causa di un'interpretazione restrittiva della Cassazione, recepita poi dall'INPS, che di fatto aveva messo tante donne e uomini disabili davanti ad una scelta impropria: dover rinunciare a piccole attività lavorative per poter continuare a ricevere l'assegno di invalidità, una vera ingiustizia. Lavorare significa infatti conseguire dignità ed autonomia. Viceversa, togliere l'assegno agli invalidi civili parziali avrebbe voluto dire calpestare la dignità delle persone con disabilità, esattamente l'opposto dell'inclusione. Ecco perché abbiamo operato affinché questo decreto portasse risultati concreti nella vita delle persone.

Salutiamo con favore, anche se sappiamo che non è sufficiente, il rinvio di nove giorni del pagamento delle cartelle esattoriali in scadenza il 30 novembre. Contiamo sul fatto che si possa ulteriormente differire la proroga nel passaggio in manovra o che si possa prevedere una rateizzazione delle somme non versate, così da venire incontro a cittadini e imprese, ancora costretti a fare i conti con la grave crisi di liquidità conseguente agli effetti del covid.

Siamo inoltre soddisfatti di aver potuto semplificare la vita a numerosi imprenditori già fortemente penalizzati dalla pandemia; quelli del settore turistico alberghiero. Grazie all'approvazione di un nostro emendamento, infatti, l'eventuale ritardo nel versamento della tassa di soggiorno da parte di albergatori che abbiano provveduto anche prima del 19 maggio del 2020 al versamento della stessa sarà soggetto a mera sanzione amministrativa e non verrà considerato reato. La situazione emergenziale legata al covid ha sicuramente messo sottosopra l'amministrazione di diverse strutture ricettive ed eventuali ritardi negli adempimenti burocratici, avvenuti durante questo pesante periodo, non devono, a nostro parere, penalizzare eccessivamente le imprese. Come Italia Viva riteniamo strategico metterle nelle condizioni di lavorare con maggiore serenità e riuscire così a ripartire e a trainare la crescita.

Nell'ottica del contrasto all'emergenza sanitaria, è molto positivo che il decreto confermi l'applicazione dei trattamenti di malattia per il periodo trascorso in quarantena precauzionale per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. In particolare, viene riconosciuto il congedo straordinario per lavoratori, genitori di figli conviventi, minori di quattordici anni o con disabilità grave. Il congedo serve a coprire la durata di un'eventuale sospensione della didattica in presenza o di un'eventuale infezione da Covid o quarantena del figlio.

Con questo decreto prestiamo particolare attenzione anche al mondo dello spettacolo. È meritoria la previsione di un credito d'imposta del 90 per cento per le imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo che abbiano subito nel 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno precedente.

In chiusura, voglio sottolineare però un ulteriore passaggio di grande rilevanza di questo provvedimento. Il 2021, purtroppo, non sarà ricordato solamente per le vite perse a causa del Covid.

L'anno che sta per chiudersi è drammaticamente segnato anche da un'altra emergenza: quella delle morti sul lavoro; più di mille vite dall'inizio dell'anno sono state spezzate, il più delle volte a causa di discipline di sicurezza non rispettate o di controlli non eseguiti. Si tratta di persone che erano uscite di casa per andare semplicemente al lavoro e che non sono più tornate. Ecco che è giusto e necessario aver previsto in questo decreto misure severe e tempestive per prevenire gli incidenti sul lavoro, come la sospensione dell'attività produttiva che scatta in presenza di violazioni alle norme sulla sicurezza, con una serie di casistiche specifiche che consentiranno lo stop immediato, non più solo in caso di recidiva, come accade attualmente. Lo stop immediato ai lavori viene previsto anche per quelle aziende che hanno presente sul luogo di lavoro un 10 per cento del proprio personale in nero (con un dimezzamento degli attuali valori). La nuova disciplina prevede inoltre l'impossibilità, per tutto il periodo di sospensione dei lavori per l'impresa destinataria del provvedimento cautelare, di contrattare la ripresa dell'attività con la pubblica amministrazione.

Si procederà anche a potenziare i controlli, grazie ad assunzioni *ad hoc* all'ispettorato nazionale del lavoro ed al reclutamento di 2.000 dipendenti nelle ASL, che entreranno in servizio già entro la fine di quest'anno, e ulteriori 1.000, l'anno prossimo. È previsto un importante investimento in tecnologie per l'ispettorato nazionale del lavoro, così da dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria per svolgere l'attività di vigilanza secondo i sistemi più innovativi. È previsto anche l'aumento del personale dell'Arma dei carabinieri dedicato al controllo del rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro.

Insomma, vi è tutta una serie di misure con le quali vogliamo intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che impiegano lavoratori in nero. Tale stretta sui controlli è doverosa, soprattutto alla luce del numero di vittime sul lavoro riscontrato quest'anno.

Questo decreto fiscale, insomma, vuol essere il tassello di un'architettura complessiva, orientata allo sviluppo e all'inclusione, per una società che cresca veloce, senza lasciare indietro nessuno, attenta alla dignità del lavoro ed al rispetto supremo della vita.



**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore D'Alfonso nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426**

Il decreto-legge n. 146 che l'Assemblea esamina oggi dopo il lavoro delle Commissioni riunite è un contenitore di farmaci per i settori feriti della fiscalità e del lavoro. L'urgenza di misure che prorogano termini di versamenti o rendono più stringenti le disposizioni di controllo sul rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro è indiscutibile.

Per il Partito Democratico la lealtà verso il fisco e la tutela della sicurezza sul lavoro sono infrastrutture giuridiche che, come le tante infrastrutture materiali oggetto del PNRR, hanno necessità di una larga, continua e sapiente manutenzione. In entrambi i settori non si tratta di introdurre riforme palinogenetiche di portata radicale, ma di rimettere "sulle gambe" ciò che si regge oggi "sulla testa".

Per il settore tributario, gli emendamenti accolti dalle Commissioni hanno ampliato i termini di versamento e le fattispecie di notifiche e avvisi che danno luogo a versamenti, con particolare rilievo anche ai versamenti Irap. Seguendo la linea tracciata dal Governo con gli articoli 5 e 6, le Commissioni hanno dotato l'Agenzia delle entrate di uno strumento per contrastare comportamenti formalmente leciti, ma chiaramente ostruzionistici ascrivibili ai professionisti del ricorso e non ad una reale esigenza di tutela del contribuente. Il senso della saggia manutenzione sta in questo: in presenza di un'agevolazione e un contributo, se in molti utilizzano smagliature legislative o amministrative per agire in modo scorretto, appare naturale e condivisibile una reazione normativa: si è discusso della portata e dei limiti di tale "reazione" normativa, ma sono convinto che occorra trovare un equilibrio. Il cantiere della riforma fiscale affronterà proprio tale nodo: semplificare e unificare le agevolazioni, rendere temporanee quelle con portata economica congiunturale, azzerare oneri amministrativi tra domande e certificazioni e garantirne la immediata fruizione, anche con tecnologie dedicate.

Si tratta di argomenti che troveranno ampia disamina nella lettura della riforma fiscale: insisto su un dato certo presente nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'Irpef: il rapporto tra fisco e contribuente, lo statuto del contribuente, la reciprocità e l'inversione dell'onere della prova.

Tra gli emendamenti approvati in Commissione ci sono tracce di questo tentativo di riequilibrio, come anche di misure che vanno in una direzione di rafforzare gli strumenti di controllo.

A tale lavoro si aggiungerà la riforma della giustizia tributaria.

Altro blocco tematico sono le risorse preordinate a favore degli Enti locali, delle Regioni, per il servizio sanitario e per la Regione Calabria: nell'imminenza dell'approvazione della manovra di bilancio le risorse messe in campo dalle modifiche approvate sembrano poche, ma testimoniano della convinzione del PD che soprattutto lo Stato decentrato, l'amministrazione più vicina ai cittadini deve essere oggetto di attenzioni continue e sapienti.

Sul fronte del lavoro, gli emendamenti tengono conto dell'esigenza che maturano via via in questi mesi emergenziali, nella consapevolezza che la ripresa economica è sostenibile e robusta a condizione imprescindibile che i soggetti deboli possano trovare tutela. Oggi i soggetti deboli sono da tutte e due le parti della barricata economica: il dipendente e il piccolo imprenditore, l'impresa familiare e i suoi collaboratori, i lavoratori in cassa integrazione e l'impresa con cartelle in scadenze e debiti bancari, le imprese che investono, oppresse dalle incertezze normative, e i lavoratori licenziati perché l'azienda delocalizza.

Il diritto è un'infrastruttura economica: il legislatore di questi mesi conta su una maggioranza ampia e su uno spirito di collaborazione con le opposizioni, entrambe consapevoli della spinta condivisa a superare la crisi pandemica, la crisi sociale ed economica. Sia il testo del Governo che le modifiche accolte presentano luci e ombre, ma in ogni disposizione si può rinvenire un'attenzione e una sensibilità politica.

**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Laforgia nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426**

Il decreto-legge n. 146 è un decreto molto articolato, su cui è maturato un confronto ampio nelle Commissioni congiunte 6a e XI, con il Governo, dopo numerose audizioni e sollecitazioni pervenute,

che ha consentito di approfondire ulteriormente gli indirizzi formulati e di modificare, anche in senso positivo, alcune norme del testo.

Esprimiamo un giudizio politico di complessivo apprezzamento del provvedimento, sia sulle disposizioni che intervengono in materia di fisco, sia, soprattutto, sulle parti più importanti del decreto che riguardano il lavoro, gli ammortizzatori, la salute e la sicurezza sul lavoro. Si tratta, infatti, di interventi che continuano l'azione di sostegno verso le imprese e i cittadini in difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica.

In materia fiscale, in particolare, i diversi interventi previsti assumono la finalità di favorire una progressiva ripresa dell'attività di riscossione. Rilevano, quindi, in tal senso, la rimessione in termini per la "Rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" su cui si è intervenuto, nel lavoro delle Commissioni, con una ulteriore proroga, dal 30 novembre al 9 dicembre 2021, e l'estensione, prolungata poi da sessanta fino a centottanta giorni del termine delle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 10 settembre al 31 dicembre 2021.

Il decreto contiene su questo tema, poi, norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza COVID-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020. Per tali piani è prevista, tra l'altro, una decadenza lunghissima dal beneficio della dilazione, che si verifica in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate anche non consecutive.

Per il gruppo LeU assumono primaria rilevanza le disposizioni a difesa dell'occupazione e al sostegno al reddito dei lavoratori, nonché di rafforzamento dei livelli di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attuati per mezzo di misure di carattere sia straordinario, sia strutturale. Su questi temi abbiamo provato a dare un contributo importante con nostri emendamenti che hanno avuto poi un esito positivo. In particolare, ricordo l'articolo 8 volto alla modifica della disciplina transitoria che riconosce l'applicazione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato per il periodo trascorso in quarantena precauzionale. Provvedimento molto atteso considerata l'insostenibilità per la mancata copertura retributiva ed economica dei periodi di quarantena e di isolamento fiduciario anche nelle situazioni nelle quali tali periodi erano disposti su provvedimento dell'autorità di sanità pubblica. Molto importante è stato poi l'intervento meritorio per sanare l'ingiustizia normativa posta in essere dalla nota dell'INPS che per via di due sentenze della Corte di cassazione aveva dichiarato l'impossibilità di fare piccoli lavori a chi è certificato inabile lavorativo. Siamo intervenuti su questo con un nostro preciso emendamento, insieme a proposte di altri Gruppi, chiudendo una questione odiosa che aveva portato ad una stretta sui beneficiari dell'assegno di invalidità, lasciando nell'incertezza più totale tantissime famiglie.

**Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Toffanin nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426**

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, un decreto fiscale come quello che ci apprestiamo ad approvare oggi, e ancor di più una legge di bilancio come quella che voteremo entro la fine dell'anno, mai come quest'anno faranno la differenza per l'impatto che avranno su ogni singolo cittadino.

Stiamo vivendo un momento molto delicato: gli effetti di una campagna vaccinale massiva ci hanno permesso di ritornare ad una vita pressoché normale; il rimbalzo del PIL al 6,3 per cento con cui si chiuderà il 2021 ci pone in posizione autorevole nei confronti dell'Europa e del mondo, tanto da essere definiti "locomotore d'Europa". Ma non siamo ancora fuori dal tunnel e non possiamo ragionare come se tutto fosse passato. Una nuova mutazione del virus, una campagna per la terza dose iniziata da poco, unita ad una parte di popolazione - anche se minoritaria - contraria alla vaccinazione, determinano un aumento dei contagi e il ritorno di alcune regioni in giallo. A ciò si aggiungono spaventosi aumenti del costo dell'energia e del gas, che accompagnano la ripresa dell'inflazione, che ha superato il 3 per cento. Tutto ciò ci pone il quesito di come ponderare bene i nostri interventi sempre a fianco delle imprese e dei cittadini rispetto ai postumi del *lockdown* che abbiamo vissuto e che siamo stati costretti a vivere.

Il Governo Draghi ha indubbiamente segnato un cambio di passo per il nostro Paese, ci ha messo nelle

condizioni di ripartire ed ora di guardare avanti in prospettiva con una programmazione solida. Un Governo, come è noto, composto da una larga maggioranza che a volte fatica a trovare la sintesi, ma, lo vorrei ricordare, che è stata costituita proprio con l'obiettivo di trascinare fuori il Paese dall'emergenza sanitaria, economica e sociale e di avviare l'importante *iter* del PNRR con le relative riforme. Una maggioranza che, però, deve avere una equa rappresentanza di tutte le componenti nei ruoli, nei momenti e nelle sedi dove si prendono le decisioni, per garantire che ogni sensibilità trovi espressione. E quindi, pur ringraziando i presidenti delle Commissioni 6a e 11a, i relatori del provvedimento, i rappresentanti del Governo, tutti i commissari con le strutture degli uffici, non posso non sottolineare lo sbilanciamento a sinistra in termini di rappresentanza (come ha già ricordato in questa sede il collega Floris), con presidenti delle Commissioni e relatori del Partito Democratico e dei 5 Stelle. Rivendichiamo il nostro ruolo, che offre proposte non demagogiche e pertanto chiediamo di essere messi nella condizione di essere più incisivi.

Molto probabilmente se ci fosse stata una rappresentanza anche del centro-destra - per esempio - non sarebbe stato presentato e approvato l'emendamento a firma dei relatori sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, negando il diritto dei cittadini alla difesa tributaria. Forza Italia ha convintamente dichiarato voto contrario, perché è da sempre contro il principio di un fisco nemico e vessatore, a favore invece del principio che mai come in questo momento storico si deve supportare il contribuente, sovrastato da innumerevoli scadenze fiscali.

Forza Italia si pone al fianco dei lavoratori, delle imprese, delle famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese. Si pone al loro fianco chiedendo ed ottenendo attraverso un ordine del giorno (sostenuto da tutti i Gruppi della maggioranza), un impegno concreto del Governo attraverso la legge di bilancio, per far slittare i pagamenti delle scadenze fiscali ben oltre la mini proroga del 9 dicembre, così come abbiamo chiesto e ottenuto la proroga dell'Irap a fine gennaio 2022. E se da un lato abbiamo chiesto più tempo per pagare le tasse, dall'altro abbiamo chiesto di poter riaprire i termini per l'accesso alla cassa integrazione Covid, da cui erano state escluse decine di migliaia di lavoratori per mere difficoltà tecniche. Non potevamo lasciar fuori questi lavoratori, mettendo in difficoltà famiglie, aziende e anche professionisti che hanno oltretutto lavorato oltre ogni limite inseguendo norme in continuo cambiamento.

Un provvedimento ottenuto anche grazie all'intervento della nostra presidente Bernini e della sua interlocuzione con il ministro Franco, che ringraziamo per lo sforzo profuso per trovare le risorse economiche necessarie.

Un emendamento indispensabile, come lo sono stati altri analoghi in passato, originato dai tempi ristretti previsti per l'accesso alla Cig.

Qui si apre una riflessione: oltre ai provvedimenti tampone, si dovrebbe cominciare finalmente a fare norme strutturali, prevedendo tempi e modalità adeguati, in questo caso inserendole nella riforma degli ammortizzatori sociali.

Il decreto in esame, quindi, che anticipa la legge di bilancio, interviene su alcuni temi fondamentali riguardanti fisco e lavoro, includendo dilazioni fiscali e interventi urgenti.

Resta comunque in sospeso la riformulazione tanto attesa dalle categorie economiche e dai gruppi parlamentari sulla questione del patent box. Il Governo ha preferito rinviarla alla legge di bilancio, prevedendo un tavolo di lavoro in merito piuttosto che arrivare con riformulazioni non adeguate. Senza patent box si creerebbe una sleale concorrenza con gli altri Paesi dove è in vigore. Vogliamo forse far scappare tutti all'estero? Compreso il nostro saper fare, e fare bene, che rende grande e produttivo il nostro *brand* "*Made in Italy*"?

Su questo chiediamo al Governo una riflessione. E permettetemi anche di fare una considerazione che riguarda l'altro credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Bisogna eliminare le complicazioni dovute a norme che si sono susseguite nel tempo e applicate con retroattività, a fondi stanziati e evidentemente non adeguati alle richieste. Non basta la sanatoria proposta, ma servono regole certe e verifiche sui contenuti anche *ex ante*, non demandate all'Agenzia delle entrate ma ai Ministeri di competenza.

Una buona misura non va contrastata ma impostata e accompagnata, così come per i bonus edilizi che vanno monitorati ma non fermati, che vanno erogati nella giusta entità e concessi nei tempi adeguati

per tutti.

Sul fronte della sicurezza sul lavoro, non si può girare la testa dall'altra parte a fronte del bollettino di guerra che purtroppo quasi ogni giorno conta vittime, ben mille in dieci mesi.

Il Governo ha pertanto operato su diverse linee, anche repressive, per cercare di porre fine a questa strage. Ma per Forza Italia è necessario agire soprattutto su un sistema di prevenzione, sostenendo gli investimenti sulla sicurezza da parte dei datori di lavoro, investendo sulla formazione e su un cambio di paradigma che veda impegnati congiuntamente lavoratori e datori di lavoro per una presa di coscienza del valore della sicurezza in questo ambito.

Per questo abbiamo presentato un emendamento a prima firma Bernini, sottoscritto da tutto il Gruppo, per ottenere delle agevolazioni fiscali per le aziende che investono sulla sicurezza. Contiamo che trovi finalmente spazio e risorse nella legge di bilancio. Per noi prevenire è meglio che punire.

Forza Italia è convinta che attraverso la premialità, la formazione continua e il riconoscimento dell'impegno si possa attuare un meccanismo virtuoso per un efficace cambio di passo culturale.

Occorre avere una visione ampia che lasci alle spalle i provvedimenti tampone di questa emergenza. Attraverso le riforme in atto e molti dei provvedimenti della legge di bilancio, questa prospettiva sembra finalmente prendere forma.

È questo che Forza Italia si impegna a portare avanti, con proposte concrete e con atteggiamenti propositivi che meritano ascolto all'interno della maggioranza.

Non avevamo dubbi sull'operato del Presidente Draghi, che ha influito positivamente sulla ripresa del nostro Paese. Vogliamo quindi continuare ad essere al suo fianco, contribuendo fattivamente al suo Governo. Per questo Forza Italia rinnova la fiducia.

**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Bagnai nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426**

Grazie Signor Presidente,

ringrazio anche tutti i colleghi che hanno preso parte alla discussione di questo provvedimento in Commissione a partire dai presidenti D'Alfonso e Matriciano (in ordine alfabetico) che hanno gestito con perizia questa discussione. Il Gruppo cui mi onoro di appartenere voterà a favore del provvedimento. Se la dichiarazione di voto non termina qui, naturalmente, è perché a questa frase segue una rispettosa, ma determinata e argomentata congiunzione avversativa, che declinerò nel rispetto del vostro tempo e dei tempi regolamentari.

La lavorazione di questo decreto è stata per i colleghi del mio Gruppo un'esperienza veramente appagante, perché da molto tempo non ci capitava di essere coinvolti, almeno come Commissione finanze e tesoro, nell'esame di un provvedimento di una certa ampiezza. Tuttavia, non è mancato un certo senso di amara frustrazione, per almeno due ordini di motivi, uno di merito e uno di metodo.

Nel merito, parafrasando il compianto Neil Armstrong, questo decreto è stato un piccolo passo per l'uomo, ma anche per l'umanità, purtroppo e nonostante la buona volontà di tutti. Per quell'umanità sofferente, provata da una crisi che non è iniziata nel 2020, ma nel 2012, quando misure fiscali scellerate, irresponsabili, scientificamente infondate, stroncarono il rimbalzo dell'economia italiana dopo la crisi finanziaria globale. Quell'umanità che aspetta ancora delle risposte che tutti qua dentro, ne sono certo, auspichiamo di darle con la legge di bilancio.

Ci riusciremo?

Dipende dalle risorse, naturalmente, ma credo dipenda anche dal metodo, dalla nostra capacità di gestire positivamente e di lasciarci dietro le spalle le criticità che l'attuale prassi di produzione legislativa porta con sé, evitando che la logica dell'emergenza continui a comprimere le nostre prerogative e a logorare le nostre energie migliori. La prassi cui mi riferisco, verso cui eravamo avviati già prima dell'emergenza, ma che l'emergenza ha consolidato e cristallizzato, è quella di un monopolio governativo dell'iniziativa legislativa, esercitata in un regime di monocameralismo di fatto tramite provvedimenti d'urgenza non molto rispettosi del principio di omogeneità di contenuto. Ricordo "a me stesso" che questo principio è affermato da diverse sentenze della Suprema corte, come la 22 del 2012, o la 32 del 2014, a sua volta citata dal Presidente della Repubblica nella sua lettera del 23 luglio 2021.

Mi rendo conto che questa deriva è stata in qualche modo necessitata dalle condizioni di straordinaria emergenza in cui il Paese si è trovato e non mi permetto quindi di esprimere critiche.

Desidero però accertarmi del fatto che esista una coscienza condivisa e trasversale del fatto che questa non è, né deve né può essere, la normalità.

In tutta umiltà ricordo a me stesso alcune criticità cui questa prassi ci espone.

Intanto, il fatto di legiferare prevalentemente per decreti *omnibus* (quello che stiamo licenziando è un'eccezione) determina di fatto un'egemonia della 5a Commissione, che è poi la causa del fenomeno che ricordavo all'inizio: la marginalizzazione delle altre Commissioni di merito, schiacciate su un ruolo consultivo. In questo modo, però, fatta ovviamente salva la facoltà puramente teorica di ogni collega di intervenire nei lavori di qualsiasi Commissione, si determina in pratica una sterilizzazione delle migliori competenze tematiche che questo Parlamento esprime e che non sempre riescono a essere coinvolte nell'esame di provvedimenti cui potrebbero apportare un contributo significativo.

A sua volta, ciò determina una difficoltà nella lavorazione dei provvedimenti, per la necessità di verificare tanti passaggi coi colleghi competenti per materia, che conduce fatalmente al monocameralismo di fatto: l'aspettativa che il provvedimento avrà una sola lettura diventa una *self fulfilling expectation*, perché per paura di perderle per strada i colleghi del ramo del Parlamento non coinvolti veicolano a quelli del ramo coinvolto le loro proposte, rendendo la situazione difficilmente gestibile per gli uffici legislativi e di Commissione, precludendo quindi la possibilità della doppia lettura. Si determina così una delle tante situazioni di scollamento fra Costituzione formale e materiale su cui forse bisognerà riflettere e intervenire.

A sua volta, questo monocameralismo di fatto sta determinando l'appiattimento del Regolamento del Senato su quello della Camera, un appiattimento che si iscrive nel solco della totale omologazione fra i due rami del Parlamento, una omologazione che lascia piuttosto freddo chi vi parla. L'esempio più preclaro di questa omologazione è l'adozione anche in Senato della prassi dei cosiddetti "segnalati", intesi come "emendamenti". Il nostro Regolamento prevede all'articolo 100 comma 11 (che strictu sensu si riferisce alla discussione in Assemblea, ma che si suppone possa essere con interpretazione analogica applicato anche all'esame in Commissione), l'istituto dell'accantonamento "nell'interesse della discussione" (sottinteso: parlamentare), non quello della segnalazione "nell'interesse degli uffici" (sottinteso: governativi). Nel nostro Regolamento la parola "segnalazione" è usata solo all'articolo 110 con riferimento a eventuali irregolarità nella votazione (come il malfunzionamento dei dispositivi elettronici), che devono, appunto, essere segnalate. Non agli emendamenti.

Credo che la prima e ultima volta in cui ho sentito parlare di accantonamento di emendamenti sia stata durante la lavorazione dell'ultimo decreto fiscale di una certa incisività, il 119 del 2018, quello che, per capirci, dispose la rottamazione *ter* e il saldo e stralcio, due provvedimenti su cui dopo un evento epocale come la pandemia da COVID-19 avremmo voluto aprire una seria e concreta riflessione.

Il fatto che nella fattoria degli emendamenti alcuni emendamenti siano più emendamenti di altri determina poi, per un ovvio problema di *moral hazard*, un'incontinenza dei Gruppi parlamentari. Come si fa a ostacolare il desiderio di un collega di portare il proprio contributo o di segnalare un punto politico, quando "tanto l'emendamento non verrà segnalato, ma intanto mi serve per la comunicazione"? A questa incontinenza il Governo cerca di opporsi con una garbata *moral suasion* velatamente repressiva, destinata però a essere frustrata per ovvi motivi: i fascicoli si ammucchiano nei banchi delle Commissioni, la cartaceità (espressione cara al collega D'Alfonso) divora alberi e soprattutto tempo, e così ci ritroviamo a tarda notte a vederci impediti perfino in quella che per un parlamentare dovrebbe essere l'attività di elezione: parlare (perché questa dichiarazione di voto è stata depositata in forma scritta).

Qui bisogna capirsi. Se l'emergenza esiste sul piano sanitario, allora se ne deve tenere conto anche su quello economico, e in questo senso nell'approvare questi provvedimenti ribadiamo il nostro auspicio di interventi più incisivi.

Per dirlo in un altro modo, un'emergenza che giustifica simili forzature della Costituzione formale, a nostro avviso avrebbe dovuto giustificare anche forzature delle regole di bilancio europee, a maggior ragione in quanto queste ultime sono certamente sospese (mentre la Costituzione non dovrebbe

esserlo).

Nell'auspicio che queste questioni di metodo vengano affrontate e risolte prima che la memoria della normalità sia definitivamente corrosa dallo stato di eccezione, un'eccezione sospettamente asimmetrica, concludo ribadendo il nostro voto favorevole.

**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Pellegrini Marco nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426**

Signora Presidente, gentili colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge fisco-lavoro, la cui conversione di accingiamo ad approvare, deve essere visto e compreso nella prospettiva dell'intera sessione di bilancio di cui costituisce una sorta di anticipazione.

È innegabile che il provvedimento fornisca risposte importanti in termini di alleggerimento dal peso delle cartelle esattoriali, in perfetta continuità con quanto già fatto a partire da marzo 2020 dal Governo Conte II. Su questo aspetto credo sia stato molto importante aumentare, inizialmente da sessanta a centocinquanta giorni, e poi fino a centottanta, i giorni entro i quali sarà possibile saldare le cartelle esattoriali, i cui invii sono ripresi dal 1° settembre di quest'anno dopo un periodo di moratoria. Nel provvedimento ci sono anche altri differimenti di termini che, in un modo o nell'altro, possono garantire ulteriore ossigeno ai contribuenti ancora alle prese con la difficile e progressiva uscita dalla crisi pandemica e mi riferisco, ad esempio, allo slittamento dei termini per il pagamento degli avvisi bonari e delle rate scadute della rottamazione *ter* e del cosiddetto saldo e stralcio. Su quest'ultimo punto dobbiamo e vogliamo fare di più, rinviando il termine ultimo al 2022. Il Governo ha assicurato un'apertura in tal senso e nei prossimi giorni, in occasione della legge di bilancio, ci aspettiamo che proprio sulle rate scadute di rottamazione *ter* e saldo e stralcio si dia un altro segnale distensivo e di comprensione delle difficoltà oggettive che hanno attraversato negli ultimi mesi cittadini e imprese.

Allo stesso tempo, e sempre considerando in proiezione la legge di bilancio per il 2022, dobbiamo sfruttare la misura del decreto-legge fisco che aumenta a centottanta i giorni dalla notifica della cartella entro i quali effettuare il pagamento. Questo lasso di tempo deve essere funzionale a ragionare su un'altra forma di definizione agevolata dei carichi pendenti, che il MoVimento 5 Stelle da oltre un anno e mezzo propone nella forma di una rottamazione *quater*, che guardi sicuramente ai debiti fiscali relativi al 2018 e al 2019, ma che abbia anche il coraggio di guardare al 2020, l'anno terribile della crisi economica causata dalla pandemia. Sarebbe un provvedimento non di condono, ma solo di azzeramento di sanzioni e interessi, in quanto il contribuente fedele pagherebbe per intero l'imposta dovuta che, nella maggior parte dei casi è stata indicata e calcolata nella dichiarazione dei redditi, quindi si tratta di contribuenti fedeli.

Sappiamo tutti che siamo in una fase di crescita importante dell'economia, come ha certificato ieri l'OCSE. L'Italia è accreditata di un più 6,3 per cento del PIL nel 2021, *trend* che ci rende una locomotiva economica mondiale, visto che si registrano proiezioni migliori di crescita solo per Cina e India. Sicuramente ciò è l'effetto di un rimbalzo dovuto al profondo calo del PIL nel 2020, ma è anche l'effetto delle efficaci misure di protezione e rilancio dell'economia varate nel corso del Governo Conte II.

Questo *trend* di crescita non significa però che siamo fuori dalla pandemia. Nostro dovere è non sottovalutare alcun pericolo e, inoltre, far di tutto per fortificarla, aiutarla, creare le condizioni affinché sia duratura. Inoltre, siamo alle prese con l'inizio di pressioni inflazionistiche che stanno causando qualche ulteriore preoccupazione, per ora contenuta, a famiglie e imprese. Sulla scorta di quanto ci hanno detto nelle scorse settimane Christine Lagarde e Fabio Panetta, rispettivamente presidente e componente del Comitato esecutivo della BCE, questa risalita dell'inflazione sembra abbia carattere di temporaneità e deriva non da dinamiche dalla domanda, ma da crisi nell'offerta, causata dalla strozzatura di alcune catene di approvvigionamento, nonché dall'aumento dei costi dell'energia. Ciò precisato, resta il fatto che dobbiamo monitorarla.

A maggior ragione riteniamo che una risposta ai cittadini debba arrivare anche attraverso un ulteriore alleggerimento del peso delle cartelle esattoriali. Come detto poc'anzi, un passo importante viene compiuto in questo decreto ma un altro passo importante andrà fatto all'interno della legge di bilancio.

Voglio, inoltre, ricordare che all'interno di questo decreto c'è un altro importante risultato conseguito dal MoVimento 5 Stelle. Grazie a un emendamento firmato dalla nostra Nunzia Catalfo, permettiamo agli invalidi parziali che lavorano di continuare a ricevere l'assegno di invalidità, alle condizioni di sempre. Un impegno che con tutto il M5S avevamo preso e che abbiamo onorato.

Adesso la partita si sposta decisamente nel campo della legge di bilancio. Su questo, a nome del MoVimento 5 Stelle, voglio essere molto chiaro. Al superbonus 110 per cento, misura ideata e introdotta dal M5S, che opportunamente il Governo ha confermato, deve essere restituita tutta la sua ampiezza originaria. Tutti noi abbiamo constatato i dati più che lusinghieri diffusi nelle ultime quarantotto ore su questa importante misura dal Rapporto Cresme-Camera dei deputati e dall'Enea: un aumento esponenziale di cantieri (più 70.000) e posti di lavoro (più 150.000, che diventano più 500.000 considerando tutti i *bonus* edilizi, di cui il MoVimento 5 Stelle ha preteso e ottenuto la proroga in legge di bilancio), impatto crescente sulla dinamica del PIL, raggiungimento anticipato di obiettivi ambientali grazie all'efficientamento energetico che la misura ha permesso di realizzare. Ma, davvero, non c'è quasi giorno senza che un centro di ricerca o un osservatorio certifichi l'impatto del superbonus 110 per cento sull'economia, sull'ambiente, sul gettito fiscale e previdenziale, sulla ripresa di un settore che era in crisi dal 2008.

Ancora ieri il ministro Cingolani l'ha definita misura "straordinaria". Per questi motivi, mi auguro che in legge di bilancio tutte le forze politiche facciano squadra e appoggino la richiesta che viene dai cittadini, dal settore produttivo, dal M5S di restituire al superbonus 110 per cento la sua ampiezza originaria, l'unica in grado di consentire ad essa di sprigionare il potenziale ancora inespresso per il bene del Paese, dell'economia sostenibile, dell'ambiente, di cittadini e imprese.

Per ciò che riguarda la conversione in legge del decreto-legge fisco-lavoro, a nome del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, esprimo voto favorevole.

#### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

##### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Craxi, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Endrizzi, Ferrazzi, Florida, Ghedini, Ginetti, Iwobi, Masini, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Quarto, Ronzulli, Santangelo, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Anastasi, Maiorino, Ortis, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Caligiuri e Campari.

Alla ripresa pomeridiana sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Petrocelli, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Rampi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Anastasi, Maiorino, Ortis, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Alla ripresa pomeridiana sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Caligiuri e Campari.

##### **Gruppi parlamentari, composizione**

Il senatore Michele Boccardi ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC.

La Presidente del Gruppo stesso ha accettato tale adesione.

##### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Iniziativa CNEL

Riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria e del contenzioso tributario (2467)  
(presentato in data 04/11/2021);

DDL Costituzionale

Senatori Parrini Dario, Zanda Luigi, Bressa Gianclaudio  
Modifiche agli articoli 85 e 88 della Costituzione in materia di rieleggibilità del Presidente della Repubblica e di esercizio del potere di scioglimento delle Camere (2468)  
(presentato in data 02/12/2021).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Igiene e sanità*

Sen. Binetti Paola ed altri

Istituzione della Giornata nazionale dei fratelli e delle sorelle dei pazienti con malattia rara (2238)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)  
(assegnato in data 02/12/2021).

### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro della difesa, con lettere del 29 novembre 2021, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del *Joint Force Air Component Command* (JFACC) nazionale (n. 334);
- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, relativo all'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali (n. 335);
- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità *Multi Data Link* (MDL) della Difesa nell'ambito del più ampio progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) e della sua evoluzione in *Defence Cloud* (n. 336);
- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, relativo all'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 mm dell'Esercito Italiano (n. 337);
- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, relativo all'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo Operativo Incursori (GOI) (n. 338).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5<sup>a</sup> Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4<sup>a</sup> Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

### **Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Edoardo Castangia da Genova propone modifiche agli articoli 7, 8, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione volte ad affermare i principi della laicità dello Stato e della parità di genere (Petizione n. 979, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Enrico Tugnoli da Ferrara chiede l'estensione dei bonus in materia di edilizia anche alle nuove costruzioni destinate a prima casa nonché modifiche all'iter procedurale autorizzativo (Petizione n. 980, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Zeno Filippo Bedoni da Verona chiede che venga prevista la possibilità di accedere al contributo perequativo a fondo perduto di cui ai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, anche per quegli operatori economici che hanno adempiuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel termine del 30 novembre 2021, in luogo della scadenza del 30 settembre 2021 (Petizione n. 981, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Romeo De Santis da Torino chiede interventi urgenti di potenziamento in termini di strutture e di personale medico dei dipartimenti di salute mentale (Petizione n. 982, assegnata alla 12a



Commissione permanente);

la signora Elisabetta Sacchi, Presidente del Comitato O.N.A. Pesaro (Osservatorio Nazionale Amianto) chiede disposizioni volte ad attuare con urgenza un attento monitoraggio e una mappatura del territorio oltre che a tempestivi interventi di bonifica in caso di rilevazione della presenza di amianto (Petizione n. 983, assegnata alla 13a Commissione permanente);

il signor Luciano Battaglini da Trani (Barletta-Andria-Trani) chiede che venga consentito il riscatto a fini pensionistici della laurea anche se il periodo temporale considerato è già coperto da contribuzione da lavoro (Petizione n. 984, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Cancellò ed Arnone (Caserta) chiede:

disposizioni volte a tutelare le celebrazioni del Natale (Petizione n. 985, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la predisposizione di giornate dedicate allo *screening* sanitario a fini di prevenzione (Petizione n. 986, assegnata alla 12a Commissione permanente);

l'istituzione presso ciascuna Prefettura dell'Ufficio dei diritti dei cittadini (Petizione n. 987, assegnata alla 1a Commissione permanente);

interventi a sostegno di produttori di olio d'oliva nella Regione Puglia (Petizione n. 988, assegnata alla 9a Commissione permanente);

la signora Mariella Cappai da Monserrato (Cagliari) chiede che venga esaminato ed approvato celermente il disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo recante "Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale" (Atto Senato n. 2325/XVIII) (Petizione n. 989, assegnata alla 11 Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Toninelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06335 del senatore Lannutti ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 26 novembre al 2 dicembre 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 127

CORRADO ed altri: sui 28 nuovi dirigenti del Ministero della cultura (4-06327) (risp. FRANCESCHINI, *ministro della cultura*)

FARAONE: sulla situazione del cimitero "dei Rotoli" di Palermo (4-05705) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

LANNUTTI ed altri: sugli incarichi ricoperti dal capo di gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze (4-05460) (risp. SARTORE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

sulla delocalizzazione in Polonia della produzione del veicolo Ducato (4-06045) (risp. PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*)

sul finanziamento dei corsi di lingua italiana in Svizzera tenuti dall'Ecap (4-06086) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

LUCIDI: sull'aggiornamento delle disposizioni in materia di riproduzione delle opere (4-05843) (risp. BORGONZONI, *sottosegretario di Stato per la cultura*)

ORTIS ed altri: sul futuro degli stabilimenti di Stellantis (4-05963) (risp. PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*)

PAPATHEU: su un piano vaccinale per i dipendenti delle sedi diplomatiche all'estero (4-06093) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

PAPATHEU, GIAMMANCO: sulla situazione del cimitero "dei Rotoli" di Palermo (4-06006) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

PRESUTTO ed altri: sulla manutenzione della galleria Vittoria a Napoli (4-05894) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)

SAPONARA, ALESSANDRINI: su nuove ricerche archeologiche sui fondali di Riace (Reggio Calabria) (4-06099) (risp. BORGONZONI, *sottosegretario di Stato per la cultura*)

Interrogazioni

[RAUTI](#) - *Ai Ministri della difesa e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nei giorni scorsi i lavoratori della OTO Melara, società controllata da Leonardo attiva nel campo della difesa e fondata a La Spezia, con sede centrale a Roma e sedi operative a La Spezia e Brescia, unita in un'unica divisione con la Whitehead sistemi subacquei di Livorno, hanno manifestato contro la possibile cessione della divisione SDI (sistemi di difesa) di Leonardo in Italia o all'estero;

più precisamente, secondo "Il Sole-24 ore", Oto e Wass potrebbero entrare in una partita più ampia, coinvolgendo anche gruppi europei, al fine di procedere ad un riassetto della difesa anche in campo elettronico, mentre secondo "la Repubblica" sarebbe il consorzio franco-tedesco Knnds ad aver lanciato l'offerta per il loro acquisto;

i presunti acquirenti, oltre ad aver garantito il mantenimento della piena occupazione, avrebbero proposto anche l'ingresso dell'Italia nel progetto per il nuovo carro armato lanciato da Macron e Merkel, l'*eurotank* MGCS, che dovrebbe essere il protagonista di un mercato da oltre 11 miliardi di euro;

il nostro Paese non può e non deve cedere all'estero *asset* strategici, operativi a livello internazionale, e dal valore geopolitico, oltre che economico, nel mercato della difesa; in particolare, si deve evitare ogni cessione in una fase in cui la stessa divisione sta perseguendo l'obiettivo di superare i vincoli o i veti imposti da altri Paesi alla commercializzazione;

considerato che:

seppure appare comprensibile e auspicabile l'esistenza di una collaborazione in ottica di un sistema comune di difesa, questo dovrebbe essere improntato su una collaborazione e lo sviluppo di progetti comuni, non sulla cessione, da parte dell'Italia, di *asset* strategici, con progressiva perdita del *know how* oggi posseduto da almeno 1.500 lavoratori, molti dei quali specializzati, operanti in tutte le sedi aperte da oltre un secolo e strettamente legate alle università e al tessuto economico e sociale locale;

l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 2012, prevede che le imprese che svolgono attività di rilevanza strategica nel settore siano tenute a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa su specifiche delibere o atti societari, al fine di consentire all'Esecutivo l'eventuale e tempestivo esercizio dei poteri speciali;

il futuro di un settore così strategico non può essere programmato solo avuto riguardo ai dati economici, senza il coinvolgimento del Parlamento e, soprattutto, dopo che nel recente passato, in diverse occasioni, nelle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è stato chiamato a riferire proprio sul progetto europeo dell'*eurotank* MGCS e sul futuro stesso di Leonardo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intendano adottare al fine di tutelare e rafforzare il settore dell'industria della difesa, in particolare le relative attività svolte da Leonardo, dando piena attuazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 21 del 2012.

(3-02969)

[VERDUCCI](#), [BOLDRINI](#), [FEDELI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

nel 2009 una composita comunità di persone provenienti da diverse parti del mondo, in un'area da tempo abbandonata ed inutilizzata che aveva ospitato negli anni '80 un salumificio Fiorucci situata a ridosso del quartiere di Tor Sapienza a Roma, ha dato vita all'esperienza di rigenerazione urbana "Metropoliz", trasformando lo spazio in un museo abitato;

oggi, il MAAM, museo dell'altro e dell'altrove di Metropoliz ospita oltre 600 opere *site-specific* realizzate da artisti italiani ed internazionali, tra i quali Veronica Montanino, Michelangelo Pistoletto, Gian Maria Tosatti, Gianfranco Notargiacomo, Mauro Cuppone, Eduardo Kobra, Gonzalo Borondo, Sten & Lex;

gli oltre 60 nuclei familiari che abitano Metropoliz si occupano della cura costante dello spazio e delle opere, oltre che delle iniziative di rilevanza sociale e culturale che vi si svolgono, con il coinvolgimento del territorio circostante e di una comunità molto estesa;

la presenza delle opere d'arte costituisce un ulteriore stimolo alla cooperazione, alla solidarietà, alla coesione della comunità in un processo di scambio ed acquisizione identitaria tra abitanti, esperienze

artistiche, opere e cittadini;

il valore e l'eccezionalità dell'esperienza del Metropoliz e del MAAM hanno coinvolto un'ampia comunità di artisti, attivisti, ricercatori universitari, personalità della cultura ed istituzioni che sostiene da anni il museo abitato e sono state oggetto di documentari, studi e ricerche universitarie, come dimostra una vasta bibliografia italiana ed internazionale;

Metropoliz e MAAM hanno ispirato *film* e documentari e l'esperienza è stata raccontata in varie circostanze istituzionali, tra le quali, da ultimo, la mostra biennale di architettura di Venezia 2021, ospite del padiglione Italia;

considerato che:

la sopravvivenza del museo abitato di Metropoliz è a rischio a causa della volontà del proprietario dell'area di rientrarne in possesso per valorizzare il suo investimento attraverso l'abbattimento del manufatto e l'edificazione di una nuova struttura che non intende tenere conto dell'esperienza del museo abitato, né dei suoi abitanti e del suo valore culturale e sociale;

già nell'ottobre 2018, l'allora assessore per la crescita culturale di Roma capitale scriveva all'allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per portarlo a conoscenza del valore culturale dell'esperienza del museo abitato e della necessità di preservarlo e salvaguardarlo, trovando una soluzione adeguata;

l'esperienza dell'unico museo abitato al mondo riveste un interesse generale per il valore artistico delle opere che contiene, per la comunità che lo anima, per la funzione sociale e culturale che svolge, in modo pienamente corrispondente a quanto dispone la seconda parte dell'articolo 42, comma terzo, della Costituzione italiana: "La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per salvaguardare l'esperienza artistica e culturale di Metropoliz e del MAAM, museo dell'altro e dell'altrove.

(3-02970)

[TURCO](#) - *Ai Ministri per il Sud e la coesione territoriale e dello sviluppo economico.* - Premesso che: la proposta della Ministra per il sud avente ad oggetto la "riprogrammazione concernente la progettazione dell'Acquario green", che verrà discussa nel prossimo incontro nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) il 7 dicembre 2021, rappresenta, a giudizio dell'interrogante, uno schiaffo alla città e ai cittadini di Taranto;

trattasi di un progetto finanziato, nel corso dell'anno 2020, dal Governo Conte II per circa 50 milioni di euro, finalizzato a creare un centro multimediale di cultura del mare e di ricerca scientifica nell'ambito della biologia marina, oltre che a consentire il recupero e la salvaguardia dell'area del Mar Piccolo, della storia delle civiltà del Mediterraneo, di Taranto e della Magna Grecia. L'Acquario *green* rientra nel più ampio progetto di riqualificazione della città di Taranto e di un'importante area abbandonata all'interno del borgo, destinandola ad attività turistica e di ricerca. Si tratta di una fondamentale infrastruttura destinata a riconvertire sul piano economico, sociale e culturale un territorio che, con fatica, negli ultimi anni ha iniziato un processo di diversificazione del suo assetto strategico e che adesso rischia di essere fermato;

questa, a parere dell'interrogante, assurda proposta avviene a margine di un periodo in cui il CIS Taranto ha prodotto solo "il nulla". Negli oltre 11 mesi trascorsi dall'insediamento della nuova *governance*, infatti, si registra un solo incontro in videoconferenza, con all'ordine del giorno la presa d'atto di misure già programmate e finanziate. Il progetto che si intende definanziare è già nella fase di progettazione, così come ha reso noto la Regione Puglia con nota dello scorso 29 novembre, dove la misura è definita "un progetto-bandiera nel processo di riqualificazione dell'immagine e dell'attrattività della città, in coerenza anche con lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 2026". La stessa Autorità portuale, soggetto attuatore, con nota del 30 novembre scorso, ha confermato il rispetto dei tempi di realizzazione della progettazione e della conseguente gara di affidamento. Non si comprendono, pertanto, le ragioni della proposta di definanziamento di un'opera così strategica, importante e tanto attesa dai cittadini di Taranto;

inoltre, dall'ordine del giorno della prossima riunione del CIS, si apprende che non è stato ancora

ultimato il procedimento amministrativo di un altro importante progetto, già deliberato e finanziato nel corso del Governo Conte II, cioè l'insediamento produttivo del Gruppo Ferretti, *leader* nel *luxury* della nautica da diporto, che dovrebbe garantire oltre 200 posti di lavoro diretti, oltre la creazione di nuove filiere produttive;

si constata, peraltro, che non è stato dato seguito alle delibere e agli impegni assunti nel 2020, in sede di CIS e CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), nonché all'attuazione del contratto di sviluppo e alla progettazione esecutiva già completata da diverso tempo. Questa inerzia operativa accumulata negli ultimi undici mesi, rischia di compromettere la realizzazione dell'intero investimento, oltre ad incrinare la credibilità e la reputazione dell'Italia nei confronti di un'importante impresa multinazionale presente nel Paese da decenni. Tant'è che la stessa ha più volte minacciato di rinunciare all'investimento in considerazione dell'assenza di riscontro agli impegni assunti da parte dell'attuale Governo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano informare il Parlamento sulla non condivisibile proposta all'ordine del giorno e su quanto non realizzato in questi 11 mesi nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo, considerato che la città di Taranto ha urgente necessità, quale area di crisi industriale complessa, di risposte certe, concrete e immediate alle numerose problematiche, affinché non vengano vanificati gli sforzi compiuti per il mantenimento degli equilibri sociali raggiunti così faticosamente in questi ultimi anni.

(3-02972)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[FARAONE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la Tributi Italia S.p.A. era, fino al 2009, una società iscritta all'Albo nazionale dei soggetti abilitati all'accertamento della riscossione e liquidazione delle entrate comunali;

in tale veste, la società di consulenza, che operava in oltre 400 comuni di tutta la penisola, si occupava, su incarico dei comuni, della riscossione delle tasse locali;

già da prima del 2009 versava in stato di grave squilibrio finanziario, risultando inadempiente nei confronti della maggioranza dei comuni dei quali gestiva la riscossione dei tributi;

tale grave inadempienza ha comportato il dissesto finanziario di numerosi comuni;

con delibera n. 1/2009 del 9 dicembre 2009, la Commissione per la tenuta dell'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni ha disposto la cancellazione della società Tributi Italia S.p.A. dall'albo in questione, essendo state ritenute sussistenti le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, lett. *d*) del decreto ministeriale 11 settembre 2000, n. 289, in base al quale si procede alla cancellazione d'ufficio per il mancato versamento delle somme dovute agli enti affidanti i servizi alle prescritte scadenze;

il provvedimento di cancellazione è stato ritualmente notificato alla società Tributi Italia S.p.A. il 14 dicembre 2009;

inoltre, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 8687/2010, ha confermato la precedente decisione del TAR Lazio, Sez. II, n. 1009/2010, riguardo la cancellazione di Tributi Italia all'Albo dei soggetti abilitati alle attività di riscossione e gestione dei tributi;

la Tributi Italia S.p.A., con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 giugno 2010 è stata ammessa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 (Legge Marzano), con nomina a Commissario straordinario del dottor Luca Voglino;

con successivi decreti ministeriali sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria le seguenti società appartenenti al gruppo: ASER S.r.l. (decreto del 19 luglio 2010), Immobiliare Tributi Italia S.p.A. (decreto del 16 settembre 2010), Centro Tri. Com. S.p.A. e San Giorgio S.r.l. (decreti del 16 novembre 2010);

il Tribunale ordinario di Roma, sez. fallimentare, con sentenza n. 312 del 27 luglio 2010, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società, nominando giudice delegato la dottoressa Maria Luisa De Rosa;

in data 8 gennaio 2014 viene sottoscritto l'atto di compravendita del ramo d'azienda di Tributi Italia in Amministrazione straordinaria S.p.A. con la Serti S.p.A. (Società Europea Riscossione Tributi e Imposte), che svolge attività di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali; con tale contratto si prevede il passaggio degli occupanti di Tributi Italia S.p.A., come previsto dall'accordo siglato in data 30 dicembre 2013 con le organizzazioni sindacali;

con contratto del 19 giugno 2015, la Società Arianna 2001 S.p.A. del Gruppo F.I.T. (federazione Italiana Tabaccai) ha acquistato l'intera partecipazione della società Serti S.p.A.;

con delibera dell'8 luglio 2015, l'Assemblea di Serti S.p.A. ha statuito di cambiarne denominazione in Novares S.p.A. e, contestualmente, ha deliberato il trasferimento della sede sociale;

considerato che:

la vicenda della Tributi Italia S.p.A. ha provocato la crisi di moltissimi comuni oltre che una grave difficoltà in cui hanno versato e continuano a versare centinaia di lavoratori;

i lavoratori della Tributi Italia S.p.A., circa seicento, ad oggi debbono ancora percepire stipendi arretrati;

per tentare di salvaguardare, almeno parzialmente, i posti di lavoro, è stata avviata la procedura diretta di CIG attraverso l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, che si è però rivelata insufficiente;

il trattamento di cassa integrazione per i lavoratori è stato prorogato a più riprese fino al 31 dicembre 2013;

in data 21 giugno 2013 la società rende noto che poteva essere avanzata da parte dei lavoratori domanda di liquidazione del TFR riconosciuto nello stato passivo, inoltrando apposita domanda ai Fondi di garanzia e tesoreria INPS;

nonostante le vicende che hanno interessato la società e le numerose iniziative intraprese in questi anni dal Commissario straordinario, non è stato possibile procedere al recupero della liquidità necessaria per pagare i debiti con il personale dipendente;

i lavoratori, dunque, risultano in attesa da anni delle somme ancora da percepire e non hanno alcuna notizia in proposito da quando hanno iniziato ad usufruire dello strumento della cassa integrazione, ossia dal 14 marzo 2010;

ad oggi, dunque, nessuna novità è pervenuta in merito alle somme spettanti e ancora dovute ai lavoratori;

peraltro, come rilevato dagli stessi lavoratori, occorre precisare che la Tributi Italia S.p.A. risulta aver provveduto all'emissione dei cedolini delle buste paghe per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014, dunque già in regime di amministrazione straordinaria, senza però che quelle somme siano state realmente percepite dagli stessi lavoratori e senza che il Commissario straordinario abbia proceduto alle opportune verifiche del caso,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda porre in essere per approfondire la vicenda e assicurare la percezione delle somme ancora dovute ai lavoratori, che per anni hanno assicurato alla società una solida professionalità ma che, al contempo, ancora attendono i compensi loro spettanti e di cui non hanno notizie ormai da troppo tempo.

(3-02971)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[PARAGONE](#) - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che:

è notizia recente che centinaia di certificazioni verdi, gran parte delle quali autentiche e in corso di validità, siano disponibili in pacchetti e scaricabili *on line*, anche attraverso siti per la condivisione di musica *peer to peer*, in violazione della normativa sulla *privacy*;

il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'indagine per accertare le cause di questa illecita diffusione di documenti contenenti dati sensibili, considerata particolarmente grave e pericolosa. Per tale ragione è stato dato mandato al nucleo speciale tutela *privacy* e frodi tecnologiche della Guardia di finanza di acquisire gli archivi *on line* e accertarne la provenienza;

considerato che si tratta di un danno enorme per le persone cui appartengono le certificazioni e anche per la tenuta dell'intero sistema di monitoraggio,

si chiede di sapere:

come e con quali sistemi informatici i Ministri in indirizzo abbiano vigilato per garantire la tutela della *privacy* dei detentori del *green pass*;

se e quali urgenti azioni di *cyber* sicurezza intendano mettere in campo per evitare la reiterazione del fenomeno.

(4-06337)

[PEROSINO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nell'anno 2021 che volge al termine, esistono ancora vaste plaghe d'Italia, soprattutto aree interne e montane, nelle quali il segnale RAI (soprattutto RAI 3) è debole e quasi inesistente;

le interrogazioni parlamentari e altri atti politici ed amministrativi di segnalazioni e di pressioni si susseguono da decenni;

le risposte della RAI sono sempre state laconiche e non hanno portato a risultati poiché non sono stati effettuati investimenti. Ad esempio, le vallate della montagna di Cuneo sin dalla base, cioè le colline delle Langhe, lamentano carenze serie e gravi;

la tecnologia odierna consente la trasmissione di dati in tutto il mondo in tempo reale;

con piccoli investimenti si potrebbe ovviare al problema con celerità;

sarebbe auspicabile conoscere un piano, eventualmente all'interno del PNRR, per una soluzione concreta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire risposte al problema, con indicazioni precise da rendere pubbliche e attuare.

(4-06338)

[IANNONE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il 24 maggio 2017 fu sottoscritto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Regione Campania e dalla Città metropolitana di Napoli un protocollo d'intesa a cui fece seguito, il 28 novembre 2017, una convenzione per effetto della quale il Ministero prevede di cofinanziare il "programma Campania più" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 28 aprile 2017, destinando a tal fine l'importo complessivo di 10 milioni di euro del fondo sociale per occupazione e formazione, e di destinare dette risorse a *bonus* assunzionali o ad assegni di collocazione a favore di almeno mille tra i disoccupati di lunga durata della platea del "progetto BROS" (dall'acronimo Budget individuali per il reinserimento occupazionale e sociale);

nel 2018 la Regione, con una serie di delibere, ha dato attuazione al predetto protocollo d'intesa programmando le seguenti azioni: "manutenzione integrata della rete stradale regionale e ampliamento del piano di manutenzione integrata della rete stradale regionale";

l'elenco dei disoccupati iscritti nella platea BROS, così come aggiornato dalla Direzione lavoro della Regione, è stato trasmesso all'ACAMIR (Agenzia campana mobilità, infrastrutture e reti) e da questa alle aziende aggiudicatarie degli appalti affinché potessero procedere alla selezione dei disoccupati ai fini della loro assunzione;

le procedure non hanno previsto la verifica del possesso dei requisiti per le assunzioni al lavoro e soprattutto, ad oggi, non sono stati resi pubblici i criteri utilizzati e adottati per la selezione e l'assunzione dei disoccupati, facendo venir meno la necessaria trasparenza;

a tutto ciò si aggiunge che la selezione dei lavoratori è stata affidata ad una società privata, l'Agenzia per il lavoro PSB S.r.l., individuata dalle stesse aziende aggiudicatarie delle gare, anziché affidare tale compito ad una società pubblica. A fronte di una forza disponibile di oltre 3.000 disoccupati, l'Agenzia per il lavoro ne ha selezionati 872, senza che vi sia stata alcuna selezione né verifica dei titoli in possesso dei soggetti poi avviati al lavoro;

la Regione, dopo aver adottato la delibera n. 257 del 26 maggio 2020 e, successivamente, in data 15 settembre 2020, sottoscritto un protocollo di intesa con Comune di Napoli e ANPAL Servizi, ha pubblicato la "procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione e cura delle aree a verde individuate sul programma 'Riqualficazione di aree verdi in Parchi urbani, aree naturali e giardini storici, finanziato a valere sulle risorse, POC 2014/2020', Intervento di 'Recupero/riqualificazione dei Parchi municipali della città di Napoli'";

in detta procedura era mantenuta la "clausola sociale", e era previsto, per l'espletamento delle procedure selettive dei lavoratori, il coinvolgimento dell'ANPAL, che garantisce competenza ed imparzialità;

ciononostante, all'ANPAL non è stato mai richiesto la prevista attività di collaborazione, di supporto e di sostegno tecnico soprattutto in relazione alla fissazione dei criteri di selezione ed alle procedure di selezione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di doversi attivare presso la Regione Campania al rispetto di quanto stabilito con il protocollo d'intesa sottoscritto il 24 maggio 2017, con particolare riferimento all'art. 3 ed all'obbligo di "attivazione di procedure di evidenza pubblica" per ciò che attiene alla selezione dei lavoratori tra quelli compresi nella platea precisata con la nota regionale n. 213184 del 22 marzo 2017; se non ritenga, anche attraverso il coinvolgimento dell'ANPAL, di procedere ad una verifica del protocollo d'intesa rispetto alle azioni fin qui avviate e per una definitiva fissazione dei criteri di selezione dei disoccupati di lunga durata cui è rivolto il programma.

(4-06339)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 3 novembre 2021 a Roccapiemonte (Salerno) sono stati esplosi colpi di pistola contro l'auto dell'avvocato nocerino Alfonso Esposito;

un episodio sul quale indagano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino;

il professionista, intorno alle ore 01.00 di notte del 3 novembre, aveva avvertito qualcosa, nonostante la pioggia, e anche la moglie aveva sentito degli strani rumori provenire dall'esterno ma, complice il cattivo tempo, l'avvocato si era tranquillizzato, addebitando gli strani rumori percepiti proprio al maltempo;

la mattina, però, è stata la coniuge di Esposito ad accorgersi di quanto fosse avvenuto qualche ora prima e avvicinatasi all'auto, parcheggiata davanti casa, ha notato che il parabrezza era stato danneggiato e ha subito allertato il marito;

l'auto, secondo quanto accertato dai militari, è stata colpita con un corpo contundente, probabilmente una pietra, ma la cosa ancor più inquietante è che il legale ha ritrovato ben 4 colpi di pistola, che poi i carabinieri hanno scoperto essere a salve;

il legale originario di Nocera Inferiore ha subito allertato i Carabinieri che sono giunti in via della Libertà per dare il via alle indagini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti;

se ritenga che questo grave episodio meriti la massima attenzione in considerazione dell'impegno civile dell'avvocato Esposito che denuncia apertamente condotte politiche ed amministrative in un territorio che ha vissuto anni bui di storia criminale;

se intenda, a prescindere dal serio lavoro d'indagine delle forze dell'ordine e della magistratura, realizzare iniziative per garantire e tutelare la sicurezza dell'avvocato Esposito e della sua famiglia.

(4-06340)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 2011, e successive modifiche, veniva promulgato il "codice antimafia", divenuto il punto di riferimento completo per semplificare l'attività dell'interprete e migliorare l'efficienza delle procedure di gestione, destinazione ed assegnazione dei beni confiscati; il testo raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione;

nel codice si delineano, tra l'altro, le norme per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

nello specifico all'art. 48, comma 3, lettera c), vengono indicate delle prescrizioni per gli enti territoriali oggetto di trasferimento dei beni immobili confiscati;

viene stabilita la pubblicazione dell'elenco dei beni acquisiti al patrimonio indisponibile dell'ente ed il relativo utilizzo: "Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad

essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito *internet* istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

viene stabilita l'evidenza pubblica per l'affido dei beni: "Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento";

viene stabilito l'utilizzo pieno dei beni acquisiti al patrimonio: "Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi";

è stabilito l'obbligo di relazionare annualmente gli utilizzi e le attività svolte sui beni confiscati: "Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto";

tali prescrizioni vengono rinnovate alla lettera *d*): "[I beni] trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi";

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

alla data odierna sul territorio del comune di Salerno risultano i seguenti beni destinati: 1) codice I-SA-190877; 2) codice I-SA-190882; 3) codice I-SA-2221; 4) codice I-SA-2203; 5) codice I-SA-2213; 6) codice I-SA-251812; 7) codice I-SA-159303; 8) codice I-SA-782; 9) codice I-SA-297633; 10) codice I-SA-297741; 11) codice I-SA-256717, per un totale di 11 beni;

i primi 10 sono stati trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Salerno, mentre l'undicesimo identificato con codice I-SA-256717 è stato destinato alla vendita come da normativa vigente;

nel sito istituzionale del Comune di Salerno alla voce "amministrazione trasparente" risulta pubblicato l'elenco dei beni confiscati aggiornato al 31 dicembre 2020, non rispondente all'aggiornamento con cadenza mensile come richiesto dalla normativa;

esso risulta incompleto e mancante in varie parti delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera *c*);

il bene identificato con codice I-SA-297741, terreno agricolo, trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Salerno con decreto dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata avente protocollo n. 0042925 del 5 ottobre 2018, a seguito di manifestazione di interesse all'acquisizione per scopi sociali (orti sociali) espressa con delibera di Giunta n. 217 del 14 giugno 2018 dall'amministrazione comunale, non risulta neanche tra i beni presenti nell'elenco;

l'amministrazione comunale negli anni non ha provveduto all'affidamento con evidenza pubblica dei beni come richiesto dalla normativa vigente;

all'Agenzia non sono pervenute le relazioni annuali sulle procedure ai sensi delle citate lettere *c*) e *d*) da parte del sindaco;

in data 22 novembre 2021 si sarebbe svolta una conferenza di servizi tra l'Agenzia e gli enti territoriali per acquisire manifestazioni d'interesse al trasferimento di nuovi beni immobili confiscati al patrimonio indisponibile degli enti;



il Comune di Salerno è stato invitato a rispondere per 6 procedure, identificate con i codici: 1) codice I-SA-355653; 2) codice I-SA-322420; 3) codice I-SA-336190; 4) codice I-SA-336191; 5) codice I-SA-336182; 6) codice I-SA-336183;

a giudizio dell'interrogante l'incapacità di gestione palesata sinora dall'amministrazione comunale potrebbe solo aggravarsi con l'acquisizione di nuovi beni, causando un deperimento del loro valore economico oltre alla valutazione dell'esistenza di reati per l'incauta gestione dei beni confiscati nell'identificazione dei reali fruitori dei beni stessi,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda promuovere affinché vengano identificati i reali fruitori dei beni attualmente nella disponibilità patrimoniale del Comune di Salerno e quali iniziative urgenti intenda attivare per il ripristino della legalità sul pieno riuso dei beni immobili confiscati e l'applicazione della normativa, valutando la nomina di un commissario con poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera c).

(4-06341)

[D'ANGELO](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#), [PRESUTTO](#), [LANNUTTI](#), [COLTORTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

come già segnalato in precedenti interrogazioni, le autostrade del messinese (A20 e A18), ormai da qualche anno sono ripetutamente oggetto di cronaca, non solo territoriale, ma anche nazionale, per la grave situazione di *mala gestio* dell'ente concessionario Consorzio autostrade siciliane (CAS), che in più occasioni ha messo a serio rischio l'incolumità dei cittadini, a causa di un'inadeguata manutenzione ordinaria e straordinaria e di una grave carenza organizzativa nella gestione delle emergenze e nella messa in sicurezza dei tratti autostradali;

l'ennesima emergenza si è verificata il 31 agosto 2021, nella galleria Telegrafo, a seguito dell'incendio di un'auto che ha inevitabilmente riportato l'attenzione sulla sicurezza e sulle condizioni di quella tratta e dell'intera rete autostradale gestita dal CAS;

nonostante le verifiche effettuate dai tecnici incaricati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le raccomandazioni sono state ignorate dal CAS, come dimostra proprio l'episodio della galleria Telegrafo, rimasta aperta al traffico, benché a marzo scorso ci fosse stata la segnalazione del Ministero che indicava la necessità di chiusura d'urgenza a causa di un grave ammaloramento strutturale e la totale mancanza di dotazioni antincendio;

alla luce di tale condotta, più volte e da più parti denunciata, è di tutta evidenza la gestione approssimativa del CAS a scapito della sicurezza degli utenti, che insinua ragionevoli dubbi sull'adeguatezza degli interventi di manutenzione gestiti dall'ente e tuttora in corso;

considerato che:

nei pressi di Letojanni, comune del messinese, è iniziata la costruzione di una galleria esattamente nel luogo in cui, tra il 4 e il 5 ottobre 2015, si verificò una frana a causa del cedimento di un'enorme quantità di terra, roccia e arbusti che vennero giù dalla collina e ostruirono completamente l'autostrada A18 Messina-Catania dopo avere spaccato il muro di contenimento a protezione della carreggiata;

le operazioni di messa in sicurezza del costone sovrastante sono assai complesse, a parere degli interroganti sarebbe pertanto quanto mai opportuno verificare l'adeguatezza dei lavori in corso e le idoneità tecniche e dei materiali utilizzati sia sotto il profilo della resistenza che dell'affidabilità e della durevolezza nel tempo, anche in ragione dell'enorme esborso di denaro pubblico;

il consorzio è da tempo sottoposto a indagini penali e contabili per la mancanza di adeguati sistemi di sicurezza e di manutenzione nei tratti autostradali gestiti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga opportuno verificare l'adeguatezza del cantiere sulla A18, la conformità dell'intervento alle relative norme e l'adempimento da parte del CAS in ordine ai propri obblighi, affinché siano garantiti l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e il livello di sicurezza richiesti ai sensi di legge.

(4-06342)

[BONINO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come emerso da visite ispettive, la casa circondariale di Rimini si configura come una struttura

efficace nelle sinergie tra il personale, gli enti locali e le associazioni di volontariato;  
una realtà apprezzabile, con una dimensione molto lontana da quella dei grandi centri di detenzione, al fine di promuovere un percorso personalizzato di rieducazione;  
proprio al fine di sfruttare a pieno le potenzialità della casa circondariale di Rimini, con un piccolo ma efficace rinforzo positivo al miglioramento e alla buona condotta per tanti cittadini detenuti, nella logica rieducativa della pena, in relazione al disposto dell'articolo 27 della Costituzione, promuovendo misure che in pedagogia verrebbero definiti "rinforzi positivi",

si chiede di sapere:

se si intenda promuovere un intervento di edilizia carceraria al fine di conquistare una detenzione dignitosa anche nella sezione maggiormente in sofferenza;

al fine di promuovere l'estensione della sua riforma, dal processo fino all'esecuzione della pena, se si voglia adottare qualche misura volta a superare il blocco delle visite in presenza durante l'emergenza COVID, sfruttando e rafforzando la tecnologia da remoto con videochiamate in affiancamento alle visite stesse, garantendo a chi sconta la pena lontano dalle famiglie una maggiore continuità nei rapporti;

se si voglia potenziare l'ufficio del magistrato di sorveglianza, al fine di aggiornare in tempo reale la pena residua dei detenuti, decurtandola delle riduzioni per buona condotta.

(4-06343)

[MORRA](#), [DE BONIS](#), [LANNUTTI](#), [LEZZI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [MININNO](#), [CRUCIOLI](#), [DESSI](#), [GRANATO](#), [GIANNUZZI](#), [DI MICCO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che:

il giorno 8 marzo 2021 è approdata nel porto di Bari la nave battente bandiera delle isole Marshall *bulk carrier* "Sagittarius", IMO 9550254, che trasportava circa 25.000 tonnellate di grano della qualità "desert durum" coltivato in Arizona per conto della società Fratelli De Cecco di Filippo S.p.A.. La nave, prima di arrivare al porto di Bari, aveva effettuato, in data 5 e 6 marzo 2021, una sosta a Malta; la società in data 3 maggio 2021 sul proprio sito *internet* ha pubblicato il comunicato dal titolo: "Comunicato De Cecco nave Sagittarius" dove informava che "Alla luce di articoli riportanti notizie scorrette e tendenziose, con la presente, è nostra volontà riportare i fatti relativi alla nave Sagittarius in arrivo da Galvestone, Texas, ed approdata al porto di Bari lo scorso 8 marzo 2021 con un carico di circa 25.000 tonnellate di grano coltivato in Arizona della pregiata varietà 'desert durum'. Il grano in questione è arrivato in Italia provvisto di tutte le certificazioni necessarie rilasciate dall'autorità statunitense per l'ingresso in Europa ma all'atto delle ispezioni previste presso il punto di ingresso frontaliero, l'autorità fitosanitaria della Regione Puglia ha sollevato il sospetto di una possibile contaminazione di *Tilletia Indica*. Si tratta di un patogeno di nessun effetto sulla salute umana e animale ma minaccioso per la coltura agraria; le controanalisi realizzate presso il laboratorio autorizzato a livello nazionale hanno rilevato la presenza del patogeno, sia pure in livelli minimali. In ogni caso la partita di grano è stata ritenuta non suscettibile di importazione. I fatti riportati testimoniano la grande attenzione che viene posta ai temi di sicurezza alimentare e certifica il rigore degli iter analitici finalizzati all'individuazione dei patogeni che potrebbero diffondersi nell'areale di coltivazione europea. De Cecco ha preso atto delle determinazioni dell'Autorità competente, a tutela dell'habitat agronomico nazionale. La nave Sagittarius è ripartita domenica 2 maggio, lasciando il porto di Bari con l'intero carico",

si chiede di sapere:

se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi, abbia predisposto tutti i controlli per sincerarsi che la nave Sagittarius non abbia scaricato il carico di grano contaminato in altro porto italiano;

quali azioni siano state intraprese per verificare che la partita di grano contaminato non sia stata destinata al consumo umano o animale, al fine di tutelare la salute dei consumatori e delle aree di coltivazione europea, evitando il diffondersi di questi pericolosi patogeni.

(4-06344)

[MORRA](#), [DE BONIS](#), [LANNUTTI](#), [LEZZI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [MININNO](#), [CRUCIOLI](#),

[GRANATO](#), [GIANNUZZI](#), [DI MICCO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che:

la nave battente bandiera portoghese *bulk carrier* "Sumatra", IMO 9753260, con a bordo un carico di 33.000 tonnellate di grano partiva dal Canada il 5 marzo 2021, dopo circa 45 giorni di navigazione è arrivata presso il porto algerino di Annaba e lì si è fermata sino al 24 maggio 2021 in attesa di controlli e verifiche sulla qualità del carico da parte delle autorità algerine;

all'esito dei controlli, la nave avrebbe subito un respingimento del carico presso lo stesso porto algerino per motivi sanitari, poiché al suo interno sarebbero stati rilevati numerosi insetti, un odore sgradevole, infiltrazioni d'acqua e muffe;

il 30 giugno, trascorso circa un mese, la nave ha ripreso a navigare e dopo un breve rifornimento presso il sito di Sarroch in Sardegna, si è diretta con il suo carico trasportato per conto dell'agente Spedra-Ravenna presso il porto di Ravenna, in cui è arrivata il 7 luglio;

considerato che:

da quanto si è appreso da notizia stampa diffusa dell'agenzia "Reuters" il 16 giugno 2021, sarebbero state respinte due navi dalle autorità algerine: la "Sumatra", contenente 33.000 tonnellate di frumento canadese, e un'altra nave contenente 27.000 tonnellate di frumento tenero francese, respinta perché conteneva due animali morti;

in data 30 luglio, su richiesta della società Casillo Commodities Italia S.p.A., il posto di controllo frontaliero (PCF) di Ravenna (del Ministero della salute) ha autorizzato lo sbarco della merce dalla Sumatra. La merce sbarcata è stata temporaneamente custodita presso i magazzini della Eurodocks Srl. In data 16 agosto 2021 la Capitaneria di porto di Ravenna ha disposto il sequestro conservativo della motonave, che è stata successivamente dissequestrata con provvedimento della Capitaneria di porto in data 19 agosto;

il 6 settembre la società Casillo Commodities Italia ha avanzato istanza in autotutela avverso il provvedimento adottato dal PCF di Ravenna, richiedendo in particolare il rilascio della certificazione sanitaria. A supporto della richiesta si argomentava di aver proceduto all'adozione di un "trattamento speciale" consistente nella separazione fisica della parte di merce, ritenuta contaminata da acqua marina, dal resto del carico, che sarebbe stato stoccato presso altro silos. In subordine l'importatore richiedeva l'acquisizione dei rapporti di ispezione ed analisi condotti privatamente sulla partita dalla Inspectorate Italia S.r.l. o, alternativamente, l'effettuazione di un campionamento del lotto al fine di individuare il trattamento speciale più idoneo per consentire il consumo umano della merce;

il 9 settembre parte della merce, originariamente in temporanea custodia (A3), era dichiarata in deposito doganale (IM7) sempre all'interno dei magazzini Eurodocks Srl. Viceversa permanevano in temporanea custodia 112.100 chili di merce, che sarebbero corrispondenti alla parte di carico in stato avariato,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi, abbia predisposto tutti i controlli sanitari previsti di propria competenza e quale sia l'esito degli stessi;

quali siano le misure attivate dai Ministeri competenti al fine di verificare che il grano introdotto in Italia non presenti rischi per la salute dei consumatori;

se siano stati disposti ulteriori approfondimenti al fine appurare come mai il PCF di Ravenna, dopo avere negato l'ammissione all'importazione, abbia autorizzato lo sbarco della merce della motonave "Sumatra" su richiesta della società Casillo Commodities Italia, nonché sulle ragioni per cui gli uffici sanitari abbiano autorizzato il passaggio di oltre 200.000 quintali al deposito doganale.

(4-06345)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

Aprilia, città di 74.000 abitanti in provincia di Latina, soffre una gravissima carenza di medici di medicina generale: difatti, secondo i dati rilevati dal Tribunale dei diritti del malato, a fronte dei 48 medici necessari, ve ne sono solamente 40, cui consegue la necessità per circa 2.000 cittadini di spostarsi a Cisterna di Latina, costretti ad accettare di iscriversi presso un medico di medicina generale

fuori comune, a circa 25 chilometri da Aprilia;  
la crisi di Aprilia è stata ulteriormente acuita dalla sospensione di medici "no vax";  
l'emergenza è stringente altresì per i pediatri, ne necessitano 13 e attivi ve ne sono solamente 11;  
tale situazione non è nuova nella provincia di Latina: nei mesi scorsi si è vissuta un'emergenza analoga e tuttora non risolta nei comuni più piccoli ma non meno importanti di Cori e Rocca Massima, alle prese con la carenza di medici di medicina generale a causa di un pensionamento e di un decesso di dottori che prestavano servizio in quei territori, con i pazienti costretti anche in questo caso a spostarsi a Cisterna;  
a parere dell'interrogante, l'emergenza che si attraversa nella provincia di Latina ha radici profonde quali la mancata programmazione in merito al ricambio dei medici per raggiunta età pensionabile, trasferimenti eccetera; per normative, regolamenti e concorsi, che, ove fossero stati validi per il passato quando c'era una grande disponibilità di medici non lo sono più allo stato attuale; a causa del numero di accesso chiuso e insufficiente per le facoltà di medicina e chirurgia;  
rileva, a tal uopo, istituire un piano di reclutamento innovativo finalizzato alla gestione di emergenze quali quella presente, oltre alla necessità, per le istituzioni competenti, di approfondire le motivazioni che sottendono alla scarsa capacità attrattiva del territorio di Latina per i nuovi, già di per sé scarsi, medici di medicina generale in graduatoria, che prediligono altre sedi;  
risulta che, nella situazione descritta, undici dottori di medicina generale di Aprilia abbiano dato disponibilità ad accogliere 300 pazienti in più per sopperire al pensionamento di colleghi che hanno lasciato gli utenti sprovvisti di medico di famiglia;  
al momento non è dato sapere quando e se tale estensione sarà ufficializzata. Ai medici resisi disponibili sarebbe stato comunicato che tale aumento del massimale avrebbe una durata massima di 6 mesi e comunque sino all'inserimento di un congruo numero di medici negli elenchi di medici di assistenza primaria con studio principale nel comune di Aprilia;  
a parere dell'interrogante, il costante indebolimento dell'offerta sanitaria risulta ancora più grave nell'attuale contesto storico, in cui, al contrario, sarebbe necessario potenziare il numero dei medici e delle strutture sanitarie presenti sul territorio;  
l'urgenza di invertire il progressivo impoverimento dell'offerta sanitaria pubblica nella provincia che determina ormai da troppo tempo condizioni di rischio per l'utente, nonostante il costante impegno profuso dagli operatori sanitari a fronte di mezzi, personale e strutture assolutamente insufficienti, appare ancora più necessaria nel contesto territoriale, tanto da meritare attenzione non solo degli organismi regionali competenti, ma anche di quelli nazionali;  
non va infine sottaciuto quanto riportato in data 19 novembre 2021 dal quotidiano "La Stampa": in tutta Italia nei prossimi 7 anni usciranno dal lavoro oltre 27.000 medici, a fronte di solo 8.600 medici in entrata. Nel Lazio la tendenza indica 2.853 medici in uscita e soli 707 in entrata nei prossimi 7 anni, dati che dimostrano come l'emergenza vada ben oltre i confini locali,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione descritta e se nell'ambito delle proprie competenze, oltre all'immediata riposta, ma comunque da considerare temporanea, che consiste nell'aumentare il numero di assistiti per ogni medico di medicina generale passando dagli attuali 1.500 a 1.800, visto il progressivo indebolimento dell'offerta sanitaria pubblica nell'area di competenza del comune di Aprilia e di tutta la provincia di Latina, non intenda porre in essere tutti gli atti necessari al fine di invertire tale deriva e potenziare le strutture sanitarie pubbliche nel territorio.

(4-06346)

[PRESUTTO](#), [RUOTOLO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [GALLICCHIO](#), [CASTALDI](#), [CAMPAGNA](#), [PUGLIA](#), [D'ANGELO](#), [DONNO](#), [VACCARO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Area est di Napoli è stata oggetto di diverse interrogazioni parlamentari da parte del primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo a causa dei numerosi episodi di violenza che hanno coinvolto la zona generando un clima di paura, incertezza e preoccupazione tra la popolazione residente;  
da tempo, infatti, la zona è teatro di una sanguinosa guerra di camorra tra bande rivali: attentati,

esplosioni, stese, regolamenti di conti, un'*escalation* che non sembra arrestarsi nonostante gli sforzi profusi dalle Forze dell'ordine;

l'ultimo episodio, in ordine di tempo, è avvenuto pochi giorni fa nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove un giovane di 30 anni è stato gambizzato in pieno giorno;

una guerra senza fine, che coinvolge soprattutto i giovani del quartiere, che delinquono anche per la difficoltà nel trovare alternative valide per il proprio futuro;

un fenomeno questo, che riguarda non solo l'area est, ma buona parte della città, fino a divenire, purtroppo, endemico in un tessuto economico e sociale minato dalle fondamenta;

la difficile crisi economica che imperversa nel nostro Paese è sentita ancora più forte nelle aree lontane dal centro cittadino, che offrono alle nuove generazioni un panorama socio economico privo di prospettive. Quartieri dove l'assenza di funzioni direzionali e di insediamenti qualificati, la carenza di servizi sociali, l'assenza di spazi verdi e parchi ricreativi e il deperimento degli spazi pubblici hanno prodotto gravi forme di esclusione sociale;

il procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo, intervenuto di recente al convegno "La città e la camorra - Napoli e la questione criminalità", tenutosi presso l'Università Federico II, ha sottolineato come spesso di fenomeni criminali di grande rilievo e complessità, come la camorra, "sia fornita una rappresentazione banalizzante e fuorviante. Una banalizzazione che riduce la questione criminale a una questione di ordine e sicurezza pubblica relegandola negli angusti confini della repressione, deresponsabilizzando il complesso delle politiche pubbliche che invece sono chiamate a fare da argine";

la verità, secondo Melillo, è che la dicitura "infiltrazione mafiosa" appare "fuorviante, perché fornisce alla questione un carattere puramente emergenziale quando, al contrario, il fenomeno ha ormai assunto connotazioni strutturali economiche e sociali nella città di Napoli, in tutta la regione Campania ma anche in gran parte del territorio nazionale";

la camorra, infatti, riveste ormai il pericoloso ruolo di mediatore dell'ordine sociale ed economico di Napoli e non solo, strutturandosi a tutti i livelli della società civile. Un gigante del malaffare che ha spesso agito in modo indisturbato mentre, da più parti, ci si è occupati di promuovere un'immagine diversa della città;

Don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, è più volte intervenuto sulla questione, proponendo un "patto educativo" per la città di Napoli, ferita dalla "questione criminale" che coerentemente descrive come questione educativa, comunitaria, sociale, che riguarda tutti e rispetto alla quale nessuno può voltarsi dall'altra parte;

una questione che deve "partire dal territorio", dalla necessità di avviare una reale rigenerazione urbana da un punto di vista economico, infrastrutturale, culturale, sociale, ambientale e residenziale per un concreto rilancio di Napoli, classificata penultima nel recente rapporto sulla Qualità della Vita in Italia 2021, e non solo;

appare evidente che un efficace intervento, in grado di contrastare la criminalità endemica, debba avvenire contemporaneamente a livello locale e a livello governativo, attraverso una interazione funzionale tra Governo centrale e Comune, che dovrà riprendersi quel ruolo di primo presidio di legalità dell'intero territorio cittadino, facendo leva innanzitutto sulle nuove generazioni e il loro diritto allo studio;

un'azione efficace non può prescindere da uno stanziamento adeguato di risorse: nella regione Campania, al momento, saranno nove i progetti ammessi ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dei quali solo due destinati al Comune di Napoli;

risorse attualmente non sufficienti che dovranno necessariamente essere integrate per fungere da volano per una reale ripartenza di tutto il tessuto urbano,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

come intenda intervenire per garantire un concreto ed efficace rilancio di Napoli, condizione imprescindibile affinché si compia una reale rigenerazione urbana e si gettino le fondamenta per una nuova concezione del rapporto con il territorio, affinché lo stesso non continui ad essere presidiato

dalla criminalità organizzata.

(4-06347)

[SALVINI Matteo](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

pochi giorni fa, il programma di approfondimento del telegiornale RAI "Tg2 Post" ha trasmesso un contributo video sull'imminente apertura a Milano, prevista per la prossima primavera, della moschea dell'associazione "Milli Gorus", attenzionata in Europa e inserita in Germania nella lista nera dell'estremismo islamico;

il sindaco di Milano, intervistato a margine del servizio, ha commentato dicendo che i milanesi non sono né interessati, né preoccupati della cosa, e che l'argomento su cui in città si discute ed è aperto un dibattito è invece lo stadio, sminuendo che cosa rappresenta l'apertura di una nuova moschea, anche alla luce dell'attuale contesto migratorio e della sicurezza internazionale connessa anche al ritorno al potere dei talebani in Afghanistan, considerato che per la cultura islamica non si tratta solo di un luogo di culto, ma del centro dell'attività commerciale e politica della comunità, un punto di aggregazione che può facilmente diventare centro di possibile reclutamento da parte dell'estremismo religioso islamico;

a parere dell'interrogante, le parole del primo cittadino milanese, riportate integralmente dagli organi di stampa, appaiono quanto mai superficiali e al limite dell'offensivo nei confronti di tutti i cittadini che partecipano alla vita della città, e che prenderebbero parte in modo ancora più attivo se l'amministrazione comunale li mettesse al corrente delle politiche che si intendono portare avanti, come la scelta di realizzare, spesso attraverso finanziamenti provenienti da Paesi islamici come Qatar, Arabia Saudita e Turchia, moschee che spesso si sottraggono a qualsiasi doveroso e lecito controllo e in cui vengono ignorati i principi fondamentali della nostra Costituzione;

le evidenze investigative e giudiziarie, oltre ai fatti di cronaca, individuano nelle moschee il luogo in cui vengono reclutati ed addestrati i terroristi islamici che colpiscono in tutta Europa. Solo pochi giorni fa è stata arrestata a Milano una diciannovenne terrorista kosovara sostenitrice dell'Isis, sposata con un miliziano legato all'autore della strage di Vienna;

la Lombardia è fra le regioni più a rischio per la presenza di strutture e centri islamici, spesso abusivi con sede in appartamenti, *garage*, magazzini che non potrebbero essere utilizzati come moschee, senza regole e con rischi di infiltrazioni di estremisti. Il sindaco Sala, più che concentrare i propri sforzi per controllare e monitorare i centri islamici e le moschee abusive attualmente presenti a Milano, per evitare che qualcuno possa lì radicalizzarsi e, potenzialmente, compiere atti terroristici nel nostro Paese o nel resto dell'Europa, sceglie di accogliere la moschea collegata ad un'associazione che presenta un alto profilo di rischio, i cui lavori erano già stati bloccati per la costruzione di un minareto abusivo;

per garantire la sicurezza nazionale e contribuire alla lotta internazionale al terrorismo, si chiede di sapere:

se siano stati svolti o siano in corso controlli circa la tracciabilità dei finanziamenti impiegati per la realizzazione della moschea, per scongiurare il rischio che provengano da Paesi e associazioni che abbiano quale ultimo fine quello di sovvenzionare il terrorismo di matrice islamica;

quali azioni siano state messe in atto nel corso degli ultimi due anni nella città di Milano per arginare il fenomeno delle moschee abusive, che agiscono senza regole e che, troppo spesso, nascondono infiltrazioni di estremisti.

(4-06348)

[MONTEVECCHI](#), [AIROLA](#), [CASTELLONE](#), [CAMPAGNA](#), [CASTALDI](#), [CIOFFI](#), [CORBETTA](#), [DE LUCIA](#), [DI GIROLAMO](#), [GIROTTI](#), [LEONE](#), [MAIORINO](#), [NATURALE](#), [PAVANELLI](#), [QUARTO](#), [ROMAGNOLI](#), [RUSSO](#), [VANIN](#), [PRESUTTO](#), [DONNO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il Senato della Repubblica ha approvato il 14 aprile 2021, a larga maggioranza, un ordine del giorno impegnando con esso il Governo ad adottare una serie di azioni finalizzate a promuovere la liberazione del giovane Patrick George Zaki, ricercatore egiziano in "Gender studies" dell'Egyptian initiative for personal rights (EIPR) e studente dell'università di Bologna, arrestato il 7 febbraio 2020 dall'autorità

egiziana all'aeroporto internazionale de Il Cairo;

tra gli impegni di cui all'ordine del giorno vi rientra quello che chiede di valutare l'impiego degli strumenti previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (CAT), anche in virtù del fatto che in sede di audizioni parlamentari sui fatti verificatisi in Egitto negli ultimi anni sono emersi dubbi circa il rispetto delle Convenzioni sui diritti umani da parte dello Stato egiziano;

considerato che:

se sulla concessione della cittadinanza italiana il Governo si era espresso con cautela sin dalle sue prime dichiarazioni in sede di approvazione dell'ordine del giorno, pur riconoscendo in questa richiesta la portata ideale e simbolica, in merito all'attivazione della procedura di cui all'articolo 30 della CAT il Governo avrebbe invece svolto un'approfondita valutazione;

la procedura di cui all'articolo 30 della CAT prevede, al sorgere di una controversia internazionale sull'interpretazione o applicazione della convenzione, tre possibili fasi utili alla ricomposizione della controversia: il negoziato tra gli Stati coinvolti; l'arbitrato e l'eventuale ricorso alla Corte internazionale di giustizia (CIG);

la giurisdizione della Corte può fondarsi sulle dichiarazioni rese dagli Stati ai sensi dell'articolo 36, par. 2, dello statuto della stessa CIG oppure, ai sensi dell'articolo 36, par. 1, sulle clausole compromissorie contenute in trattati a cui gli Stati hanno aderito e rispetto alle quali non hanno apposto riserve: in tal senso, Italia ed Egitto non hanno apposto delle riserve all'operatività dell'articolo 30 della CAT;

il Governo italiano ha dichiarato in sede di approvazione dell'ordine del giorno che porterà "avanti ogni possibile iniziativa di sensibilizzazione sul piano bilaterale nell'ambito del coordinamento europeo e a livello multilaterale, per raggiungere l'obiettivo cui tutti lavoriamo: la liberazione di Patrick";

a seguito di due interrogazioni parlamentari presentate dalla prima firmataria il 17 giugno 2021 (4-05668 e 4-05669) che chiedevano conto al Governo dell'esito delle valutazioni fatte in merito alla CAT, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale ha risposto il 3 agosto 2021 esponendo una prima analisi delle valutazioni che nell'opinione degli interroganti e di alcuni studiosi di diritto internazionale appaiono parzialmente esaustive perché attinenti alle sole tempistiche;

nella risposta si riconosceva comunque la priorità del Governo di "porre fine al più presto alla detenzione dello studente egiziano, le cui condizioni di restrizione in carcere sono incompatibili con le norme del diritto internazionale" prevedendo la valutazione di ulteriori azioni possibili;

considerato inoltre che, anche sulla scorta delle convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia, l'impegno del Governo in materia di politica estera italiana è quello di promuovere fattualmente il rispetto dei diritti umani, in linea con l'azione di affermazione dello Stato di diritto;

valutato che uno strumento ulteriore che il Governo può valutare di promuovere è quello di cui alla procedura speciale del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, organismo dell'ONU che investiga sui casi di arresti e detenzioni arbitrari che potrebbero essere in violazione dei diritti umani,

si chiede di sapere:

se, nelle more di un'ulteriore valutazione circa la convenienza a dare avvio alla procedura di cui all'articolo 30 della Convenzione ONU contro la tortura, non si ritenga opportuno promuovere l'attivazione del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria nelle sedi opportune;

quali ulteriori azioni siano state intraprese dal Governo italiano in merito al caso del giovane studente bolognese, anche al fine di garantire il rispetto degli *standard* internazionali in tema di diritto ad un giusto ed equo processo.

(4-06349)

[LANNUTTI](#), [BOTTO](#), [ANGRISANI](#), [DI MICCO](#), [ABATE](#), [PRESUTTO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.* - Premesso che:

il 23 novembre 2021 il decreto "Caro bollette" (decreto-legge n. 130 del 2021, recante "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale") è

diventato legge, dando il via libera al blocco dei rincari in bolletta fino a fine 2021. Il prezzo dell'energia si sbloccherà nuovamente nel primo trimestre 2022 (gennaio-marzo);

lo scopo del provvedimento è di contenere gli effetti dell'aumento delle bollette elettriche, cominciato nel mese di ottobre 2021, anche mediante l'abbattimento degli oneri di sistema. La spesa oneri di sistema è un costo della bolletta luce e gas rappresentata dalla parte fissa, che viene stabilita dall'ARERA (Autorità Energia Elettrica e Gas), ed è uguale per ciascun fornitore di energia elettrica, a cui poi si aggiunge la parte variabile in base ai consumi. Tale costo serve a sostenere tutte le energie rinnovabili, le agevolazioni per il settore ferroviario, la sicurezza delle centrali nucleari (in dismissione in Italia), la ricerca per migliorare e ottimizzare il "sistema", la copertura del *bonus* elettrico (agevolazioni dedicate a famiglie bisognose);

gli oneri di sistema rappresentano circa il 30 per cento dei costi in bolletta, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 chilowatt, ma che sono presenti con una incidenza minore anche nelle bollette del gas;

considerato che:

il caro-spesa costerà, in media, 1.500 euro per ciascuna famiglia, pertanto, il fondo stanziato per mitigare i rincari delle bollette di luce e gas è insufficiente;

il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, intervenendo il 30 novembre 2021 all'evento "Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile", ha ricordato che per limitare i rincari nel breve periodo e aiutare in particolare le famiglie più povere, sono stati stanziati 1,2 miliardi di euro a giugno 2021 e oltre 3 miliardi a settembre 2021. Lo stesso Draghi ha fatto intendere che il fondo stanziato è insufficiente. Infatti, ha poi proseguito il suo intervento annunciando che il Governo interverrà nuovamente in Legge di Bilancio promuovendo iniziative "con particolare attenzione per le fasce più deboli";

da quanto emerso nel discorso di Draghi, l'Esecutivo avrebbe chiesto alla Commissione europea "di studiare soluzioni di medio periodo, ad esempio sul tema dello stoccaggio, per limitare le fluttuazioni di prezzo e i rischi per imprese e cittadini";

inoltre, la riduzione di aliquota prevista per ridurre il caro bolletta si applica soltanto in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per suddetti consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, per poi applicarsi nel primo trimestre 2022, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non reputino necessario prorogare la riduzione di aliquota delle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione come piccole e medie imprese, oltre il periodo annunciato;

se ritengano di dover adottare iniziative di contenimento del costo finale dei prodotti e prevedere quindi un incremento del fondo stanziato sufficiente questa volta per contrastare totalmente i rincari delle bollette, al fine di evitare nuovi aggravii economici per i nuclei familiari e le imprese italiane, già gravemente colpite dalla pandemia.

(4-06350)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02972 del senatore Turco, sul progetto denominato "Acquario green" di Taranto;

*4ª Commissione permanente* (Difesa):

3-02969 della senatrice Rauti, sulla cessione del ramo sistemi di difesa di Leonardo S.p.A.;

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02970 del senatore Verducci ed altri, sulla salvaguardia dell'esperienza del "Metropoliz" e del museo MAAM a Roma.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 383a seduta pubblica del 30 novembre 2021, a pagina 22, sotto il



titolo "Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti", alla quarta riga del primo capoverso, sostituire le parole "della Fondazione La Triennale di Milano", con le seguenti: "dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale".

